RIVISTA

DI

DISCIPLINE CARCERARIE

IN RELAZIONE

CON L'ANTROPOLOGIA, COL DIRITTO PENALE, CON LA STATISTICA ECC.

DIRETTA

da M. BELTRANI SCALIA

ISPETTORE GENERALE DELLE CARCERI DEL REGNO
presso il Ministero dell'Interno.

Anno VII - 1877

ROMA
TIPOGRAFIA ARTERO E COMP.
PIAZZA MONTECITORIO, 124

1877.

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

NEL CANTONE SVIZZERO DEL TICINO

Cenni di F. CHICHERIO *direttore del penitenziere di Lugano*

I.

Topografia, Popolazione, Governo.

Il Cantone del Ticino è uno dei ventidue piccoli Stati che formano la Confederazione Svizzera. Esso prende nome dal fiume che, scendendo dal Gottardo e dalla Nufena, bagna per circa settanta chilometri la parte settentrionale del paese, e si versa nel Lago Maggiore.

Addossato alle Alpi, esso ha per confini, a levante il Reno di mezzo e la Mesolcina nel Cantone Grigioni, e più in basso la ossatura dei monti che dominano la sinistra sponda del Lago di Como; a mezzodì Como, Varese, Luino; a ponente un breve tratto di sponda destra del Lago Maggiore, l'Ossola e l'alto Vallese; a settentrione il Cantone d'Uri per il Gottardo e ancora quello de'Grigioni per il Lucomagno.

La maggior sua lunghezza è di chilometri 111, la maggiore larghezza di 99; la superficie ragguaglia chilometri 2850 quadrati. Si stende in latitudine dal 45° al 46° grado, e in longitudine dal 25° dell'Isola del Ferro al 26°.

Geograficamente è diviso in due zone, la settentrionale e la meridionale, separate dal colle del *Monteceneri*, l'una solcata dalle valli del Ticino, del Brenno e della Maggia, l'altra, meno vasta ma quasi egualmente popolosa, costituita da un sistema di monti a dolce pendìo, e che vanno declinando verso il comasco e il varesotto. Nella settentrionale giacciono sei Distretti (Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno, Vallemaggia); nella meridionale due (Lugano e Mendrisio), contando fra tutti 263 Comuni e circa centotrentamila anime di popolazione, compresi li emigrati che si possono calcolare in dodici migliaia. Gli otto Distretti si denominavano, ed erano, prima dei rivolgimenti del 1798 altrettanti *baliaggi* di signori svizzeri.

Questo ricordo ci conduce ad un'epoca di alcuni secoli arretrata, e ci obbliga a riunire in breve cenno le principali vicende per cui è passata la politica ed economica vita del paese. Lo vuole necessità di relazione fra essa e l'amministrazione della giustizia, che vedremo quale fosse in materia penale.

Nella oscurità de' primi secoli dell'êra nostra, questo estremo lembo d'italica terra ha subìto una serie di conquiste e cessioni. Ma v'hanno ben poche memorie e ancor esse di autenticità molto dubbia. Lasciarono dei segni di dominazione i Longobardi in torri edificate sui

passaggi delle valli e della catena alpina, crollate poi per vetustà. Nei travagli delle guerre che s'accesero fra le città lombarde, pagarono il loro debito di rapine e di sangue anche le ticinesi terre, in discordia fra loro stesse, chè non tutte seguivano una stessa fazione.

Col 1331 avvenne la prima calata degli Svizzeri che pochi anni prima si erano costituiti a libertà. Essi invasero la Leventina, sino allora soggetta al Capitolo della Metropolitana milanese. Luchino Visconti assediava intanto e prendeva Bellinzona (1340) e voltosi a Locarno, la costringeva alla resa. In quell'anno stesso, anche la Valle di Blenio fu occupata dai Visconti e da loro ceduta in feudo ai Pepoli di Bologna per passare poscia ai Bentivoglio.

Furono i Visconti che concedettero alle Comunità di Ascona e Locarno i primi statuti. Sembra che li abbiano poi estesi alle altre Comunità del paese, e che, d'accordo con queste, li abbiano in processo di tempo e in più congiunture modificati.

Il decimoquinto secolo ci recò, colle processioni de'*pellegrini bianchi*, la pestilenza (1400) e colla morte di Giangaleazzo Visconti (1402) la guerra. Le genti d'Uri e d'Uterwaldo ritornarono nella Leventina ch'era in preda alle guelfe e ghibelline scissioni, e la sottomisero ad obbedienza sotto pena di *corpo e beni*.

Il loro giogo pesò sul collo de' leventinesi per quattro secoli.

E le contese dei Vitani coi Rusconi, come insanguinarono e misero a devastazione la città di Como, culla di quelle famiglie, attirarono il flagello anche sulli abitanti del Ticino, più che testimoni, vittime delle ruberìe e delli eccidi cui infliggevano i capitani delle diverse parti.

Nel 1419, Bellinzona e tutto il paese che dalla Leventina si stende fino al Monteceneri ritornò in podestà de' Visconti. Era Duca Filippo Maria. Alli 30 giugno 1422, Carmagnola e Pergola capitani del Duca, ruppero gli Svizzeri dopo sanguinoso combattere nel piano di San Paolo, due chilometri a settentrione di Bellinzona, pugnando i ticinesi ne' due opposti campi.

Con la morte dell'ignavo Filippo Maria (1447), i milanesi, proclamata la *repubblica ambrosiana*, fecero alle ticinesi Comunità provare gli effetti del loro infelice governo, e soffocata l'ambrosiana libertà dall'ambizioso Francesco Sforza, Bellinzona si diede al novello signore, mentre i Bentivoglio vendettero la Signorìa sulla valle di Blenio alli di lei abitanti, e Lugano con Mendrisio cambiava spesso feudatari.

Cadendo il secolo decimoquarto, il governo degli Sforza cingeva Bellinzona di nuove mura, e innalzava sulle vicine eminenze tre castelli, opere d'arte mirabili tutte, e che ressero alle ingiurie dei tempi, benchè mutilate in alcune parti per necessità di allargare la cerchia abitata, e in qualche luogo per maltalento. Ma le linee, quali

serpeggianti sui pendii, quali rette sul piano, con magistero di genio, dimostrano quanto valesse l'arte di guerra lombarda.

Stavasi compiendo quei forti, allorchè Lodovico il Moro, ribellatosi al nipote, chiamò Carlo VIII a danno d'Italia. Quattro anni più tardi (1499) il Moro andò esule dal ducato, per ritornarvi dopo vari combattimenti nel febbraio del 1500, ma prostrato a Novara, fuggito, scoperto e menato prigione, Bellinzona, Riviera e Blenio scioltisi dalli Sforza si diedero spontaneamente ai Cantoni montani di Uri, Svitto ed Unterwaldo, dai quali presero nome i tre bellinzonesi castelli.

All'uscire del luglio 1512, i cittadini armati di quei Cantoni, pigliando a pretesto antichi diritti, scesero per le Alpi nel locarnese, invadendo altresì la Vallemaggia, Lugano colla sua valle, Mendrisio, Balerna, Luino.

Dopo la battaglia di Novara (1513), gloriosa per li Svizzeri, e dopo la giornata sanguinosissima ed a loro funesta, di Marignano (13 settembre 1515) si venne sul trattare, ed alli 27 novembre 1516, Francesco I stipulò a Friborgo coi dodici Cantoni la *pace perpetua*, in cui questi ultimi, preferendo al danaro i dominî, per avere un varco all'Italia e omaggi e tributi da una parte comechè piccola, del suo popolo, e per rallegrarsi al sorriso del suo cielo, si stesero dal Gottardo e Brissago sul Lago Maggiore, e fino a Chiasso sul comense versante.

Que' dodici Cantoni erano Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Unterwaldo, Zug, Glarona, Basilea, Friburgo, Soletta, Sciaffusa.

Essi ricevettero, come *baliaggi* o *fogtiè*, le prefetture di Mendrisio, Lugano, Locarno con Brissago, e Vallemaggia. Ma Bellinzona unitamente al suo *contado* o distretto, Val Riviera e Val Blenio, continuarono a dipendere dai tre Cantoni antichi (Uri, Svitto, Unterwaldo) e Leventina a riconoscere la signoria del solo Cantone d'Uri.

Questo servaggio imposto da popoli che avevano conquistato la libertà a prezzo di sangue, questa anomalia, questa onta, durò fino al 1798, anno già rammentato sulla prima linea del presente cenno.

Diremo ora lo stato del paese, ossia le miserie sue, in questo periodo tre volte secolare.

Un Landfogto (dal tedesco Landvogt) o commissario, detto altresì capitano col titolo di magnifico signore, aveva sorveglianza e governo per ciascun baliaggio, con *mero e misto imperio*, e, secondo l'espressione degli statuti, con *qualsivoglia alto e basso dominio.* I landfogti vi venivano inviati, rispettivamente dalle suddette repubbliche sovrane, ad ogni biennio, chè per tale periodo e non oltre duravano in ufficio.

Ciascuna di esse repubbliche mandava, una volta all'anno, anche un ambasciatore, e la riunione dei dodici ambasciatori per Mendrisio, Lugano, Locarno e Vallemaggia — di tre per Bellinzona, Riviera e Blenio — e la presenza d'un di essi per la Levantina (dipendente come si

disse, dal solo Cantone d'Uri), formava Tribunale d'appello nel civile, e magistratura di revisione della gestione del *Landfogto*, così dei conti pubblici e di quelli dei luoghi pii. Si chiamava nel termine officiale d'allora il *Sindacato*.

Ad ogni baliaggio era stato dato per *benignità*, come si doveva dire, dei Cantoni sovrani un particolare statuto da valere nelle cause sì civili che criminali *(malefiziose)*. In uno stesso baliaggio v'erano poi comunità e terre con immunità e privilegi. Così alcune famiglie locarnesi qualificate *nobili* avevano ottenuto la prerogativa di governare la Comunità di Brisago con uno statuto speciale.

La scelta dei *reggenti* o amministratori per le taglie, l'annona, le strade, i pesi e le misure spettava per diritto al popolo di ciascun baliaggio adunato in assemblea generale. Dalle decisioni dei reggenti si poteva però appellarsi al Landfogto.

Con questo organamento politico e amministrativo, si attraversarono trecento anni, senza modificazioni importanti — anni di passaggi frequentatissimi di milizie tedesche e di assoldati svizzeri per le guerre della Lombardia — anni di pestilenza che quelle torme viventi di rapina seminavano lungo la via da loro battuta. A colmo di mali le masnade di banditi che infestavano i villaggi, ed a non lontane ricorrenze la fame.

E se Italia gemeva sotto il giogo spagnuolo durato per due terzi di quella epoca istessa, al di qua del confine, per l'improvvido ed esoso reggimento landfogtesco, la sorte di ben dieci generazioni non fu meno triste.

Aggiungasi il decadimento dell'agricoltura, e peggio ancora, l'impoverimento della industria tra altro per la cacciata delle famiglie locarnesi che avevano abbracciata la riforma religiosa (1555) e che trasportarono, le più a Zurigo, la filatura della seta.

La cieca imitazione spagnuola si tradusse dovunque, perfino nelle gride che inceppavano il traffico, quello principalmente delle materie alimentari, vincolandosi la libertà della vendita con preferenza a favore del *magnifico signore landfogto* e degli *illustrissimi ambasciatori*, indi a privilegio degli *ab-origini* delle località. Era quel falso principio di economia annonaria che affamò le plebi quando si credeva di far nascere l'abbondanza.

Tutto ciò in mezzo ai qualificativi che si attribuivano i borghi e le pievi, di *magnifici* e *magnifiche*, per seguire l'esempio del signor Landfogto, in mezzo ad un popolo tapino, e in una età tanto cenciosa quanto superba.

Per questo modo si venne al 1755, allorchè la disaffezione e la scontentezza rompendo le dighe nel baliaggio di Leventina, si pigliò, da una provvisione del governo Urano nello interesse degli orfani e delle vedove, argomento ingiusto per dichiarare una guerra giusta, quale è quella della indipendenza; e il popolo ribellatosi corse alle

armi. Ma facilmente domo, e presi li autori principali di quel moto infelice, tre di essi venivano mozzi del capo sulla piazza di Faido, luogo de' parlamenti generali della valle, in mezzo di una moltitudine per minaccie chiamata, ed ivi inginocchiata, scorata, a testa nuda, tra le schiere soldatesche, espiante lei medesima coll'essere spettatrice forzata della espiazione altrui. Nè con questa orribile cerimonia si placò l'ira del governo d'Uri, chè otto altri de' più sediziosi, furono tratti in carcere oltre il Gottardo, e là decapitati a compiacenza del popolo sovrano.

Ancora, una Giunta istituita dal Consiglio generale d'Uri fece adottare discipline per le quali la servitù de' leventinesi restava definita. Lo statuto si rinnovò; infatti reca la data dell'infausto anno 1755, e fu l'ultimo. Per esso il paese di Leventina, scrivendo alla *suprema* (cioè ai valligiani d'Uri) doveva servirsi dell'indirizzo *alli Illustrissimi e Potentissimi Signori e Padroni nostri clementissimi*, e sottoscriversi *Umilissimi e fedelissimi servitori e sudditi*.

Colla rivoluzione francese nacque nell'animo de' giovani più ardenti e istrutti de' baliaggi il desìo della libertà. Si può pensare quanto alimentassero questa fiamma le vittorie di Bonaparte e i proclami del 1796. Da Milano e da Como venivano le ispirazioni per la unione de' Ticinesi ai Cisalpini, si armeggiò sul confine e per le vie di Lugano, ma la popolazione preferiva di rimanere svizzera, affrancata però dalla soggezione dei Cantoni oltr'alpini. Cominciò quello di Basilea il quale riconoscendo *gl'imprescrittibili diritti della umanità* (stile dell'epoca) rinunciava per sua parte alla sovranità fin allora posseduta sulle quattro prefetture italiane. Le rinuncie si succedevano anche dagli altri Cantoni, mano mano che le idee novelle sgombravano le antiche, e le legioni francesi invadevano la Svizzera, rubando è vero, ma insegnando che coll'opprimere si poteva anche essere oppressi. In mezzo a quei triboli, i baliaggi di Mendrisio, Lugano, Locarno si redensero. Bellinzona cacciò dalle castella, con moto incruento, gli scarsi alabardieri d'Uri, Svitto e Unterwaldo che ormai vi stavano a cantar le ore notturne più che a scopo d'occupazione; Riviera e Blenio proclamarono l'indipendenza anch'elleno, e Leventina, quantunque ostiasse i francesi, colse però l'occasione venuta da loro, e licenziò i Signori illustrissimi e clementissimi d'Uri.

Gli otto baliaggi costituirono allora un solo corpo (Cantone) ed entrava nella Confederazione svizzera quale decimottava repubblica in ordine di annessione, con poteri proprii. Le difficoltà del primo organamento furono gravi, ma come i tempi fanno gli uomini, così il buon genio trovò cittadini insigni per carità alla patria, cui essi ordinarono con opportuni provvedimenti.

II.

Della giustizia penale nel Cantone Ticino, dal 1516 al 1816

Gli statuti de' baliaggi attribuivano al Landfogto (o Commissario) l'autorità di decidere della *vita e della roba*. Ed « acciocchè l'au-
« dacia delli temerari venga ritenuta, et li delitti non restino im-
« puniti » (così lo statuto di Bellinzona) « et ognuno sappia che
« conforme li suoi demeriti dovrà essere castigato, perciò primamente
« fu costituito et ordinato che il Commissario, in virtù del suo officio
« puossa et sia obbligato d'inquisire e processare sopra tutti e qual-
« sivoglia maleficio e delitto..... e che debba castigare e punire li
« malfattori e delinquenti, abenchè niuno havesse fatto accusa e de-
« nuncia di quelli, non ostante qualsivoglia lege in contrario. Nelli
« maleficii però, dove pertoccasse pena di vita, ò vero condannatione
« alla Galera, fustigatione, ò ver bando perpetuo, il Commissario solo
« non darà sentenza, ma dovrà convocare li tre Congiudici, come sino
« al presente fu consueto. Il che tutto seguirà alla presenza di tre
« giurati..... quali dovranno essere presenti come testimoni tanto
« nel formare li processi, quanto delli esami e torture dei delinquenti;
« ma in tutto ciò detti tre giudici non habbino da giudicare, ne voto
« alcuno. »

Per cotal modo la sorte di un imputato dipendeva interamente dall'arbitrio di un solo uomo, proprio al tempo in cui la ragione era corrotta dai pregiudizi. Mentre poi per le sentenze civili pronunziate dal Landfogto si garantiva il beneficio dell'appellazione, quelle *in criminalia* erano inappellabili.

Nelle pene si balzava dalle multe e dal bando al patibolo. E benchè negli statuti si menzioni talvolta la *galera*, è un fatto però che di carceri ad espiazione penale non ce n'aveva. Certo è poi che di condannati non se ne mandavano al remo od ai lavori nei porti, chè il paese è troppo lontano dal mare, e relazione non v'era nè coi genovesi nè coi veneziani ai quali il Senato di Milano cedeva i colpevoli per stivarli nelle navi al servizio della Serenissima Repubblica.

La pena di morte si eseguiva colla decapitazione o coll'appiccamento, l'una maniera di supplizio avvicendandosi coll'altra, secondo le epoche, e secondo che tendevasi ad imitare, in codesto sfogo d'ira sociale, gli svizzeri d'oltr'alpi o li spagnuoli e più tardi gli austriaci che vennero dopo codestoro ad imparare davvicino. I patiboli erano otto, quanti erano i baliaggi, e per la decapitazione si adoperava la spada. Il luogo d'esecuzione si sceglieva là ove lo spazio e la configurazione del terreno si prestava meglio a spettacolo, o sopra un piccolo promontorio o in una bassura circondata da colline ad anfiteatro, perchè stessero a grande agio le turbe che traevano fin da lontano. A tre chilometri da Lugano si avanza nel Lago uno sperone

di montagna, irto di scogli. Su quello sorgeva la cappella delle ultime preci, ivi vicino la forca, e li abitatori della opposta sponda e i remiganti guardavano inorriditi quel dosso selvaggio da dove penzolavano i corpi de' *giustiziati* i quali cadevano poi decomposti nelle onde.

La pena di morte colla decapitazione venne in più casi esacerbata dal taglio delle mani, o di una di queste, in precedenza al trasporto del paziente sul sito della esecuzione, fasciandoglisi però i moncherini, affinchè egli non soccombesse alla emorragia.

Più anticamente si aveva anche la *ruota* colle *tenagliate.*

Nelle condanne a causa di stregheria (ancor di queste, quantunque rade si ebbero), e per la sodomìa, l'incesto e lo stupro, si accendeva il rogo, dovendo il condannato *consumarsi* e *ridursi*, come lo statuto voleva, *in polvere e cenere.*

All'estremo supplizio teneva dietro, per rango d'intensità legale e d'infamia, il bando, la cui violazione era severamente punita. A chi ricoverava un bandito veniva minacciato un castigo *nella vita, nell'onore, o nella facoltà, secondo la qualità delle persone e delle circostanze.* E in forza dello statuto di Leventina, si doveva tenere pronti li schioppi, al fine di dare la caccia ai banditi.

Per i delitti minori le multe, e di queste si faceva scialacquo in tutta la gradazione delle comminatorie onde andavano zeppe le statutarie disposizioni. I ricchi non le paventavano, e per gl'impotenti a pagarle, esse venivano commutate in altre pene, ordinariamente il bando; da qui il malcontento e lo sprezzo di una giustizia fatta, come si diceva, a favorire gli agiati ed a satollare l'ingordigia dei landfogti.

E costoro avevano parte altresì, in assai casi di *malefizio*, al prodotto delle confische, colle quali colpivasi, dopo la persona del condannato, la innocente famiglia.

La *fustigazione* era la pena che di solito s'infliggeva al ladro. Questi veniva posto sopra un giumento, cavalcioni a ritroso, indi condotto per le vie, sferzato dal boia (mastro di giustizia) oppure dai fanti della Fogtia, in mezzo al vilipendio ed ai dileggi della plebe.

Nella processura i tormenti non erano risparmiati. Lo statuto luganese del 1577 prescriveva bensì che nessuno potesse venire sottoposto alla tortura se non fosse stato prima convinto del reato, per dichiarazioni di testimoni sufficienti, *imparziali, non sospetti.* E la medesima cautela si trova scritta in quello di Leventina. Ma l'arbitrio era talvolta malvagio più che la legge nol fosse, e in qualche prefettura e sotto alcuni de' più accigliati landfogti, la istruttoria sui fatti d'indole *malefiziosa* quasi mai andava scompagnata da tormenti. Però nei processi di stregherie la ferocia del giudice inquirente tentennava paurosa innanzi alla persona imputata, perchè la credenza volgare afforzata dalle avvertenze statutarie, il facevano stare in quel certo rispetto innanzi alla podestà dello spirito infernale cui si

temea ognora latente in lei. L'articolo 140 dello statuto leventinese insegna al giudice che si debba interrogare *dove, come, quando, perchè, con che parole, con che qualità di fatti,* siasi comunicato e avuto commercio con streghe e col diavolo, *item, contro chi e qual sorta di danno ne sia seguito;* — poi che si debba usare delli pesi con discrezione; — e nella confessione delle streghe durante la tortura si badi che il diavolo suole ingannare quelle misere con false rappresentazioni, e altresì in pregiudizio d'innocenti sedurle e acciecarle.

Nell'archivio di Blenio è rimasta a documento delle scellerate costumanze del decimosesto secolo, una tariffa per il *Mastro di giustizia,* d'onde si acquista certezza che il medesimo veniva adoperato nel suo *offitio et esercitio* con *ligature, tratti di corda* con e senza *contrapeso,* col *torchietto* per *li pollici,* col *fuocho, tagliare le orecchie, scoriare* (sferzare), *tagliare la lingua, inchiodare la lingua, tuffare nell'acqua, et altri modi a beneplacito delli Signori Giudici.*

A illudere il ribrezzo che mette in noi la lettura di quella pergamena, vogliamo ritenere che di certi mezzi tormentatori indicati in essa siasi radamente e forse mai fatto uso.

Certo è però che l'applicazione de' morsetti, dello zolfo rovente e della sospensione a braccia legate dietro le reni, con pesi, ebbe vita tenace fino al principio del secolo nostro, cosicchè qualche decrepito riferisce alla nuova generazione li strazi veduti e li gemiti uditi.

Malgrado i rigori inquisitorii, la speditezza de' giudizii e l'atrocità delle pene, malgrado che si vedessero i teschi e le mani de' giustiziati putrefacentisi sulla via, frequentissimi erano i reati. La statistica giudiziaria, come ogni altra riferibile a quei tempi, ci manca. Ma ci restano a testimonianza alcuni scritti qua e colà sparsi, — ci resta qualche memoria nelle ordinanze sopraggiunte in epoche diverse a modificare li statuti, e sono restate infine le tradizioni state raccolte da coloro che nati verso la metà del secolo decimottavo, vissero attempatissimi per alcune decadi del nostro. I crimini cui si abbandonavano più comunemente le infime classi, erano i furti, le grassazioni sulle strade percorse allora da' mulattieri per il trasporto delle mercanzie, i ferimenti e gli omicidii per lo più in rissa sui mercati ed alle sagre. Nè poche erano le soperchierie e le vendette consumate dai ricchi, poichè sotto a reggitori cupidi di denaro, e colla facoltà al landfogto di *aggiustarsi,* ne' reati non *malefiziosi* ma *semplici, col reo e liberarlo,* si saldava facilmente la partita, se pure non compravasi addirittura la impunità o un salvacondotto che equivaleva all'oblìo. Per le mormorazioni del pubblico si commovevano alcune volte i Governi de' Cantoni sovrani, e ne venivano ordinazioni che qualificavano questi accordi *scandalosi,* e li vietavano. Ne fanno fede i comandi della Dieta di Baden nelle date del 1539, del 1577, del 1586, del 1591, ed i posteriori, — rinnovazioni che provano come il disordine nella giustizia continuasse.

Quel ch'era della giustizia penale si potea dire lo fosse della civile. Ma nella particolarità non entriamo, perchè essa è fuori del tema propostoci.

La selvatichezza de' costumi era tale che le terre fra loro vicine, anzi le famiglie di una terra stessa viveano in dissidio, e le ire scoppiavano a colpi di coltello e falcetto, armi che da tutti si portavano non soltanto per l'esercizio dell'agricoltura e della pastorizia, bensì anco ad offesa meditata e per servirsene nelle circostanze improvvise. Questo costume era diventato generale e pericoloso al punto, che nello statuto di Locarno fu aggiunta una grida tendente a reprimerlo (3 luglio 1563), ma non essendosi ciò ottenuto, altre grida si misero fuori, con lamento che quasi tutti nascondessero *nella cintura e nelle tasche due o tre pistole corte con ferimenti e assassinamenti.* Siffatta lebbra si era perfino attaccata agli ecclesiastici, cosicchè una grida ne fa menzione con ordine che essi non vadano intorno neppure collo schioppo se non per la caccia.

Veramente poteva legittimare il girsene armati, quel timore che era penetrato negli animi per lo scorazzamento dei banditi. Alcuni gruppi di case villereccie mostrano oggi ancora che le aperture erano rivolte all'interno, verso un cortile comune, il quale veniva chiuso la sera da un portone a doppio battente e all'indentro sbarrato. In qualche carta ci è conservato il nome de' banditi più pericolosi, e la cui testa era messa a prezzo di molti scudi con facoltà di liberare un altro bandito. E quei d'essi che ammazzava un compagno di bande, doveva essere liberato e premiato a danaro. Nel 1592 li dodici Cantoni della Lega elvetica biasimavano le *suddite Prefetture,* perchè non fossero più diligenti a scacciare i banditi, e ordinavano che *li Comuni, i banditi de' quali vengono ammazzati, debbano pagare la taglia di cinquanta scudi a quei che ne ammazzeranno uno.*

Grandemente ristrette erano le concessioni di asilo e d'immunità. E quantunque il clero avesse, a più riprese, tentato di farne valere il preteso diritto, la Lega de' dodici Cantoni si oppose però sempre a riconoscerlo, — e solo per timida coscienza calava qualche landfogto a concordarsi. Ma poi col cambiarsi del reggitore, o per reclami che giungessero alla *Suprema,* la restrizione si rinnovava. Gelosissima del suo impero sovrano era la Lega, e nulla sopportava che potesse appena offuscarne il prestigio. Così per editto del 1586 li Signori Ambasciatori statuirono che *nessun sacerdote o religioso debba intricarsi nelle cose laicali.* E in una nota di due secoli appresso (1782) inserta al protocollo della Fogtìa di Blenio, leggiamo che recata avanti il Consiglio d'Urania la quistione se il corpo di Luigia T. impiccatasi (a quanto sembra nelle carceri) poteva essere *admesso alla terra consacrata,* ciò che il Tribunale ecclesiastico aveva impedito, esso Consiglio rispose che sì, però *che il Tribunale ecclesiastico in veruno modo abbia in ciò ad impicciarsi, bensì la disposizione dipenda, in questi e futuri casi, dal Superiore secolare, conforme allo praticato dalla patronanza territoriale.*

Questa e simili decisioni procedevano dal concetto che i dodici cantoni avevano grandissimo della supremazia dello Stato, quel concetto, per cui esercitarono sempre la *potestà indiretta negativa* IN SACRA coll' accordare o negare l'*exequatur*, e persin la *diretta positiva* colla nomina popolare de' beneficiati in cure d'anime. Contuttociò pochi paesi come quei d'Uri, Svitto e Unterwaldo tenevano allora, come tengono adesso, la religione in onore.

Nei giudizi circa le bestemmie e li errori ereticali prendevano parte, a quanto pare, gli ecclesiastici, o almeno essi venivano consultati se la proposizione fosse stata condannabile.

Una cosa che sparve intieramente dai costumi delle antiche Prefetture è il Fried (scritto anche Fridt, ma che deriva dal tedesco vocabolo Friede, *pace*). Era una parola che imponeva un dovere, era un comando sacramentale cui non si poteva disobbedire impunemente, qualunque fosse stata la persona che l'avea pronunciata. La legge aveva trovato in essa, ben più che un convenzionalismo, il freno reale e gagliardo contro lo spargimento di sangue, ch' era tanto facile tra i corrissanti. Se una persona qualsiasi, uomo o donna ordinava il Fried, si doveva cessare dalle offese subitamente e rendere il Fried, con chè s'intendeva avere i contendenti *come per giuramento promesso di non voler più fare cosa alcuna fuor di ragione.* Chi conduceva qualcuno lungi dal luogo della rissa senza lo scambio del Fried, era tenuto per il danno che da ciò fosse nato. Il rifiutante veniva posto *ex-lege*, e nessuno poteva essere molestato per qualunque ingiuria o lesione gli avesse inferta. Le parole contumeliose pronunziate dopo dato e ricevuto il Fried, erano punite con ammenda di venti fiorini (pari a franchi 50), lo scapigliare l'avversario, il gettargli pietre o altro, lo sputargli alla persona, il metter mano all'armi per minaccia, equivaleva allo avere rincominciato l'assalto, — pena 30 fiorini, — il ferimento esponeva alla multa in cento fiorini con privazione d'onore e d'arme; in caso d'impotenza a pagare era minacciata la prigione per quattordici giorni con trattamento a pane ed acqua ed il bando; *senza grazia nè rimissione;* riservata sempre la indennità *delle spese, dolori e danni al ferito a giudizio del Landfogto.* E finalmente chi rompeva il Fried commettendo omicidio, *doveva essere giustiziato in vita e roba come di pubblico assassino senza grazia veruna.* (Statuto di Leventina, art. 135 e paragrafi).

Non abbandoneremo il periodo storico dell' impero statuario, se prima non avremo osservato che in ogni baliaggio, sentendosi ad intervalli l' urto fra il passato e la età nuova che incalzava, domandavasi alla Dieta de' Cantoni dominanti, e ordinariamente ottenevasi, come in benigno rescritto alle preci dei sudditi qualche provvisione modificanti le precedenti; li vecchi statuti divennero perciò un mosaico di rappezzamenti, poi, quando l'uragano francese rombò vicino,

e l' antica maestà de' dodici sovrani scadde nella opinione e nel rispetto del popolo *di quà dai monti*, si lasciò luogo ad usi, a consuetudini, e, come è facile argomentarlo, a maggiori arbitrî.

Nel 1803, il Ticino, proclamatosi indipendente, non aveva trovato subito il modo di dare assetto alla civile e penale giustizia, laonde, con legge del 16 giugno, si mantenevano li statuti e li ordini distrettuali in vigore, eccettuando però *il tormento della corda, la confisca, la partecipazione de' giudici nelle multe*. Per i casi ov'era dalla legge prescritto il tormento della corda, i Tribunali venivano obbligati a *sostituire gli altri mezzi meno violenti, già autorizzati dalla legge e dalle consuetudini, i quali non rendano qualche membro del corpo inetto alle sue funzioni*. Non si voleva d'un tratto rompere guerra al pregiudizio; rimasero perciò a disposizione del giudice li strettoi per i pollici, lo zolfo ardente, e li stecchi fra le dita, più i colpi di nervo.

Eppure si faceva già pompa di grandi idee, e basti ad esempio citare la legge 9 maggio 1804, concepita nel tono enfatico allor di moda in Italia: — « l'infamia e l'onore sono personali; — gli effetti » della pena, come quelli del premio non possono in verun modo » estendersi oltre l'individuo, che se n'è reso meritevole; — un figlio » virtuoso e probo di un reo punito dalla legge per i suoi misfatti, » ha l'istesso diritto alla pubblica estimazione, come il figlio del » primo magistrato; — chiunque rinfaccierà a qualche persona i de» litti di un suo parente, o attinente, sarà punito in via correzio» nale secondo le circostanze. » Ciò si cita come uno tra i molti esempi di contraddizione nella storia dell'incivilimento.

Con poche altre aggiunte o modificazioni nella legislazione criminale e correzionale, e con alcune mitezze che si succedono nella pratica applicazione delle pene, ma con accrescimento d'intensità per i furti di mercanzia affidata al commercio, e per quelli commessi nelle chiese, i cui autori dovevano essere decapitati, si giunse al 1816.

III.

Continuazione dell'argomento della giustizia penale nel Cantone Ticino (1816-1873).

Per legge 1 luglio 1816, il Cantone del Ticino veniva dotato d'un Codice penale. Questo entrava in vigore col 1 gennaio del 1817, e da quel giorno cessarono di aver forza generale o particolare nella materia le leggi romane, gli ordini, li statuti, i regolamenti e le consuetudini generali o locali.

Le pene venivano divise in due specie, di *alto criminale*, e *correzionale*. Le prime erano: la morte, i ferri a vita, i lavori forzati a tempo, la berlina, la degradazione civica, l'interdizione da un'impiego pubblico o dall'esercizio di un'arte, e il bando per li stranieri. Alle

correzionali si ascrivevano la detenzione, l'arresto in casa, la sospensione, la ritrattazione solenne, la pubblica riprensione, la multa, il servizio militare forzato.

La pena di morte eseguivasi col taglio della testa, escludendosi ogni esacerbazione. In determinati casi era *specialmente esemplare*. Conducevasi allora il reo al patibolo a piedi nudi, con camicia rossa, e velo nero in capo. Ad esecuzione finita, la testa veniva infissa in un palo, al quale appendeasi un cartello, e rimaneva così esposta fino al tramontar del sole.

Era comminata la pena di morte: 1° per le cospirazioni, li arruolamenti, la raccolta d'armi, e per una impresa qualunque contro la integrità dello Stato; — 2° contro chi, in istato di guerra e durante le ostilità, portava le armi contro la patria e li suoi alleati; — 3° per l'omicidio premeditato; — 4° per l'omicidio a scopo di latrocinio con aggressione sulla pubblica strada; — 5° per il furto violento, accompagnato da omicidio, ferite, sevizie, abuso di persona, o intrapreso con aggressione a mano armata nella pubblica strada, e per il furto violento, che, anche indipendentemente da queste circostanze, venisse commesso da più coagenti presentatisi alla persona per derubarla; — 6° l'infanticidio su prole legittima; — 7° l'atterramento di edifici, ponti, argini per procurare la morte di una persona, quando questa morte fosse realmente avvenuta.

La *esemplarità* legale dell'estremo supplizio s'infliggeva nel caso di cospirazione o imprese contro lo Stato, e in quello dell'omicidio se avvenuto fra ascendenti e discendenti, o se consumato sopra un supremo magistrato, o se commesso con veneficio.

Sventura volle che dopo l'attuazione di questo Codice, forse per la carestia che desolò il paese nel 1817, la frequenza dei misfatti diventasse maggiore, onde gli amatori del passato, censori del nuovo, si scagliarono contro la lamentata *mitezza di pena*. Epperò, con una riforma del 17 dicembre 1822, s'infierì in quasi tutte le comminatorie, accrescendo la serie delle qualificazioni di furti sino a colpire nuovamente della decapitazione il *ladro sacrilego*, ed a decretare la condanna a morte per l'*omicidio subitaneo*.

Questo incrudelimento durò in parte fino al 1837, nel quale anno alcune delle primitive sanzioni furono richiamate in vigore, e quel ch'era restato cessò nel 1842 colla restituzione del Codice nella sua originale interezza.

Venne la legge del 14 giugno 1844 a variarlo nella parte che contemplava le lesioni personali; — con altra del 20 gennaio 1851 la pena di morte e le altre pene infamanti si abolivauo per i delitti politici; — nel 1858 aveva fatto il suo tempo anche la berlina; — nel 1863 la comminatoria della pena di morte si limitava all'assassinio, — e nel 1869 il patibolo cancellavasi totalmente dalla legislazione. Il carnefice era però effettivamente scomparso dal 1853,

chè dopo d'allora le condanne a morte furono sempre, per via di grazia, commutate.

Il servizio militare forzato aveva cessato di esistere fin dalla caduta di Carlo X, quando, sciolti i reggimenti svizzeri capitolati al servizio della Francia, si adottava il principio che il Cantone Ticino non dovesse più prendere parte a veruna capitolazione militare.

Delle comminatorie nuove menzioneremo la legge 22 maggio 1832 per la punizione dei delitti commessi all'estero, e l'altra del 26 maggio 1856 per la repressione dello spionaggio politico, dovuta alla invasione dei confidenti del Governo austriaco, in quel tempo odiatore delle libertà ticinesi cui temeva per la vicinanza colla Lombardia ove l'incendio stava per divampare.

Contemporaneamente al Codice penale fu attuata la legge regolatrice della istruttoria e dei giudizii. In virtù di essa l'abitazione era inviolabile, ed in tempo di notte nessun agente di forza pubblica poteva penetrarvi se non accompagnato da un rappresentante dell'autorità municipale. Si fissava un termine per la chiusura dei processi, e vietavasi il giuramento dell'imputato, l'uso di qualunque suggestione, seduzione, minaccia, promessa. Per non prendere troppo di fronte l'età che moriva, i compilatori e il legislatore, tuttochè abolissero gli arbitrarii tormenti restati dopo il 1803, erano condotti a stabilire che, vista la pertinacia dell'imputato nella negativa, il giudice istruttore, in seguito ad intimazione, *ordinerà che sia assoggettato a venticinque colpi a schiena nuda, pena che gli verrà duplicata in caso di ulteriore pertinacia.* Le nervate dovevano applicarsi per mano del carnefice. Come correttivo, la legge aveva introdotto che il giudice istruttore dovesse ottener prima il voto affermativo del Tribunale del distretto e l'approvazione del Tribunale d'appello, e prescriveva che la misura avesse luogo soltanto per i delitti gravi, su circostanze sostanziali, ed ove già contro lo imputato esistevano delle *veementi* presunzioni di reità. Dal primo al secondo esperimento la decorrenza doveva essere non minore di giorni otto. I colpi di nervo erano preceduti da maggiore angustia del carcere e dal digiuno. Ma nel 1832, si diminuì il rigore della restrizione vittuaria, e la vergogna delle nervate fu tolta dal Codice.

L'istruttoria veniva condotta da un giudice per ciascun distretto, coll'assistenza di altro giudice e da un segretario, — ed era scritta. Un avvocato per il fisco apriva il dibattimento colla sua requisitoria, cui faceva riscontro l'arringa del difensore, al quale era serbato l'ultima parola. Li interrogatorii dei testimoni e dell'imputato non avevano luogo al dibattimento, ma si ristavano nel segreto della inchiesta.

Questa legge di penale procedura cessò col 1855, e invece di essa

prese vigore un nuovo organamento colla istituzione di un Ministero pubblico e di un'istruzione giudiziaria, di una Camera d'Accusa, del Tribunale delle assisie per il giudizio sui fatti d'indole criminale, salvo il ricorso in Cassazione, magistrature non più distrettuali, bensì tutte cantonali. Per i reati importanti pene in correzionale, li atti del processo seguono il tramite medesimo fino alla magistratura giudicante, la quale è in questo caso il Tribunale di distretto con appellazione d'ufficio ed una Camera composta di sette membri del tribunale supremo del Cantone.

Il seme era gettato anche per una radicale riforma delle san zioni penali e del sistema di espiazione. Il Codice adottato dal Gran Consiglio li 25 gennaio 1873, sopra uno studio di tre distinti giureconsulti del Cantone, racchiude tutti i principii che la filosofia ha saputo rivendicare sulli errori delle età passate.

Esso divide i fatti sottoposti all'azione penale in *crimini, delitti, trasgressioni*, e commina ai primi la *reclusione perpetua* o la *temporanea*; ai secondi la *detenzione*, la *prigionia*, la *interdizione*, o la *multa*; alle trasgressioni l'*arresto* o l'*ammenda*.

La reclusione temporanea si suddivide in cinque gradi per quadriennio, da quattro a ventiquattro anni. La detenzione parimenti in cinque gradi: da tre giorni a tre mesi, — da tre mesi a un anno, — da un anno a due, — da due a tre, — da tre a quattro. La prigionia è applicata esclusivamente per i delitti di carattere politico, in cinque gradi: da un anno a quattro — da quattro a otto, — da otto a dodici — da dodici a sedici — da sedici a venti.

La cognizione delle cause penali per semplici trasgressioni appartiene al giudice di pace.

Per i reati militari e per quelli contro la Confederazione esistono due Codici speciali emanati da essa.

I delitti di stampa venivano contemplati da una legge del 13 giugno 1834, la quale comminava l'ammenda o la detenzione fino a due anni secondo i casi. Entro il grado massimo erano colpiti gli stampati contro la religione cattolica, e bastava una dichiarazione affermativa ragionata del Vescovo di Como o dell'Arcivescovo di Milano, li quali dai primi secoli cristiani al 1859 stendevano giurisdizione ecclesiastica sul Cantone Ticino, perchè la stampa fosse considerata delittuosa, non rimanendo più ai Tribunali ticinesi che di applicare la pena. Questa disposizione fu, insieme ad altre, resa invalida per risoluzione 17 novembre 1854 del Consiglio federale. E già precedentemente, cioè per risoluzione del 1844, il Gran Consiglio aveva statuito che per i delitti di stampa la pena di detenzione dovesse subirsi nelle carceri distrettuali.

(Continua)

PROGETTO DI LEGGE INGLESE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE CARCERI

A tutti è noto come le carceri dell'Inghilterra (Contee, Borghi, ecc.), destinate agl'inquisiti od ai condannati a brevi pene, siano state e siano tuttavia, sotto la dipendenza diretta delle autorità giudiziarie locali, salvo il superiore controllo che esercita su di esse il Segretario di Stato per l'interno a mezzo de'suoi ispettori generali: ed a tutti è noto altresì come la opinione pubblica non di raro siasi commossa per le anormalità create necessariamente da un tale ordine di cose.

Il numero non piccolo di carceri destinate a pochi individui e la grandissima diversità di trattamento cui vanno soggetti i detenuti, vuoi giudicabili, vuoi condannati, avevano più volte attirato l'attenzione del Governo e molte leggi furono fatte per mettervi riparo, tra le quali ultima è quella dell'anno 1865.

Però queste leggi non pare che abbiano dato i risultamenti sperati: sicchè nella seconda metà dell'anno scorso una nuova legge è stata presentata al Parlamento, una legge che per l'Inghilterra è una riforma veramente radicale. Avvegnachè il Governo, togliendo alle autorità locali l'amministrazione di quelle carceri, propone di avocarla a sè interamente, di riunirla tutta nelle sue mani, assumendone i pesi, la direzione, la responsabilità in faccia al paese.

È naturale che una siffatta riforma susciti una seria discussione nella stampa e ne'*meetings*. A quanto pare, la Società Howard ed il segretario di essa, l'infaticabile sig. Tallack, pur convenendo della utilità di quella legge, vorrebbero fosse in parte modificata; ma d'altro canto, nell'adunanza della Società per il progresso delle scienze sociali, testè tenuta a Liverpool, il presidente di essa, sig. Hastings, ed il nobile baronetto Crofton sorsero a difenderla calorosamente, mostrando (ciò che costituisce il nucleo della questione) come l'autorità de'magistrati locali non è messa in disparte, ma chiamata a cooperare al buon andamento di un servizio che così potentemente dee contribuire a far sì che la legge sia uguale per tutti.

Ecco intanto il testo della legge spoglio da tutte le superfluità di forma:

Preliminari.

Art. 1-3. — *(Si determina l'epoca nella quale la legge deve andare in vigore; e si stabilisce che essa non è applicabile alla Scozia, nè all'Irlanda.)*

Parte I.

Accentramento e amministrazione del servizio delle carceri.

Accentramento delle carceri.

Art. 4. — Fin dal momento in cui questa legge entrerà in vigore, tutte le spese occorrenti pel mantenimento delle carceri alle quali essa accenna, e dei detenuti, saranno pagate sul bilancio dello Stato.

Art. 5. — Questa legge riguarda:

1° Le carceri delle quali sarà parola, e la fornitura ed i mobili che ad esse appartengono;

2° La nomina di tutti gli impiegati, il controllo e la custodia de'detenuti.

La giurisdizione e i poteri de'quali, per legge comune o per legge del Parlamento, sono rivestiti le autorità carcerarie o i giudici riuniti in assisie ecc. saranno devoluti ad uno de'Segretari di Stato di Sua Maestà.

Amministrazione delle Carceri.

Commissari delle Carceri.

Art. 6. — Per aiutare il Segretario di Stato ad effettuare le disposizioni di questa legge riguardante le carceri, Sua Maestà potrà in qualunque tempo, dopo l'approvazione di questa legge, nominare un certo numero di persone, non eccedenti cinque, colle funzioni di Commissari pel tempo che giudicherà opportuno, e potrà, in occasione di vacanza in cotesti uffici, sia per causa di morte, rinunzia o altro, nominare con decreto altre persone per rimpiazzare quei posti. I Commissari così nominati formeranno una Commissione con facoltà di fare tutto quanto sarà necessario per l'applicazione di questa legge e si chiameranno « I Commissari delle carceri. »

Il Segretario di Stato potrà, quando lo crederà necessario, nominare uno dei Commissari a far le funzioni di presidente.

Sul bilancio dello Stato si pagherà a cotesti Commissari delle carceri quello stipendio che per loro e pei loro servizi sarà determinato dal Segretario di Stato di concerto col Tesoro.

Qualsiasi provvedimento, richiesto o autorizzato dai Commissari delle carceri, potrà provenire da uno o più di loro, a seconda delle disposizioni che il Segretario di Stato avrà dato in proposito.

Art. 7. — I Commissari delle carceri saranno coaiuvati, nel disimpegno de'loro doveri, da un certo numero di Commissari-assistenti, magazzinieri, computisti e altri impiegati e inservienti, il qual numero sarà stabilito dal Segretario di Stato, con la sanzione del Tesoro.

I Commissari-assistenti saranno nominati dal Segretario di Stato, gli altri impiegati e inservienti dagli stessi Commissari delle carceri, salvo l'approvazione del Segretario di Stato.

Sul bilancio dello Stato saranno pagati gli stipendi ai Commissari-assistenti ed inservienti nel modo determinato dal Segretario di Stato, col consenso del Tesoro.

I Commissari-assistenti e gli altri impiegati ed inservienti adempiranno a quelle incombenze che verranno assegnate loro dai Commissari delle carceri.

Art. 8. — In virtù di questa legge, la sopraintendenza generale delle carceri verrà affidata ai Commissari suddetti, sottoposta sempre al controllo del Segretario di Stato.

Come giá fu detto, i Commissari delle carceri nomineranno tutti gl'impiegati delle carceri, a seconda della Legge del 1865. Queste nomine saranno fatte pel servizio generale delle carceri. I Commissari faranno i contratti e tutti gli altri atti necessari al mantenimento delle carceri e dei detenuti nei limiti della loro giurisdizione.

I Commissari delle carceri, in persona o per mezzo dei loro impiegati, visiteranno ed ispezioneranno le carceri della loro giurisdizione ed esamineranno le condizioni de'fabbricati, per formarsi un giudizio delle riparazioni, aggiunte e mutamenti che fossero necessari, tenendo conto delle prescrizioni della legge del 1865 sulle carceri, riguardante la separazione de'detenuti e l'obbligo del lavoro. Esamineranno eziandio la condotta degl'impiegati locali, il trattamento e la condotta dei detenuti, i modi di farli lavorare, l'ammontare de'loro guadagni e le spese relative al carcere; faranno inchieste per tutti gli abusi che si verificassero e regoleranno, in una parola, tutto ciò che sia di loro competenza.

Oltre alle facoltà date loro da questa legge, i Commissari eserciteranno su tutti gli uffici da essa accenati e su i detenuti nelle carceri la giurisdizione e le facoltà concesse da qualsiasi legge del Parlamento o dal diritto comune ai magistrati visitatori (Visiting-justices), e potranno delegare tutta o parte delle accennate facoltà e giurisdizioni a qualsiasi Commissario-assistente. I rapporti, le disposizioni, i provvedimenti fatti o da farsi da'magistrati visitatori in forza d'una legge del Parlamento o del diritto comnne, eccetto quanto diversamente dispone questa legge, saranno fatte o si faranno dai Commissari o dalle altre persone che i Commissari stessi potranno nominare.

I Commissari delle carceri si conformeranno, nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro da questa legge, a qualsiasi ordine che sarà dato dal Segretario di Stato.

Art. 9. — I Commissari delle carceri dovranno fare una o più relazioni al Segretario di Stato sulle condizioni delle carceri e dei detenuti della loro giurisdizione; le quali relazioni, che dovranno esser fatte non meno di una volta all'anno, e più, quando ciò sia richiesto dal Segretario di Stato, verranno presentate, il più presto possibile, ad ambedue le Camere del Parlamento.

Consiglio de' giudici visitatori (Visiting Committee of justices).

Art. 10. — Fin dall'approvazione di questa legge sarà revocato l'articolo della legge del 1865 sulle carceri, riguardante la nomina e i doveri dei giudici visitatori.

Un commissione visitatrice sarà nominata per ogni carcere in forza di questa legge. Essa sarà composta di giudici di pace o di altri magistrati, pel tempo che il Segretario di Stato sarà per indicare con provvedimento generale o speciale, tenendo conto della località del carcere, dei magistrati che vi hanno giurisdizione, e della classe dei detenuti.

I giudici di qualunque contea, distretto, ecc., aventi una Corte d'Assise separata, nelle loro assemblee generali o trimestrali nomineranno i membri di una Commissione visitatrice, nel modo che sarà prescritto dal Segretario di Stato.

I giudici di borgata terranno una speciale Assise nel tempo che sarà loro prescritto dal Segretario di Stato, per nominare i membri di un Commissione visitatrice, quando ne saranno richiesti.

Art. 11. — La Commissione visitatrice si conformerà alle istruzioni del Segretario di Stato. I membri di questa Commissione dovranno di tanto in tanto visitare il carcere pel quale sono stati nominati, ed ascoltarvi i reclami che possano esser fatti loro dai detenuti. Essi riferiranno su qualsiasi abuso che si sia verificato nella carcere, e, quando lo credano necessario, daranno quei provvedimenti che siano richiesti di urgenza, prendendo inoltre cognizione di tutto ciò che sia di loro competenza come magistrati.

La Commissione visitatrice potrà di tanto in tanto, (attenendosi alle istruzioni o disposizioni del Segretario di Stato) proporre ai Commissari delle carceri persone che siano idonee a disimpegnare il servizio carcerario (come sarebbero gl'impiegati subalterni, ecc.), le quali, nel caso che abbiano tali qualità e siano in grado di adempire quanto venga prescritto dal Segretario di Stato, saranno nominate di mano in mano che si facciano vacanze di posti nel servizio carcerario.

La Commissione visitatrice potrà esercitare qualsiasi attribuzione concessa ai giudici visitatori dal regolamento annesso alla legge del 1865 sulle carceri, e qualunque membro della Commissione potrà esercitare qualsiasi attribuzione attualmente esercitata da un giudice in virtù del medesimo regolamento.

La Commissione visitatrice riferirà senza indugio al Segretario di Stato sul servizio carcerario, facendogli conoscere ciò che ritieene necessario al buon andamento di detto servizio, e riferirà eziandio su quanto gli possa venir richiesto dal Segretario di Stato.

Parte II.

Disposizioni supplementari.

Obbligo del mantenimento delle carceri.

Art. 12. — Fin dal momento in cui questa legge entrerà in vigore, eesserà l'obbligo a qualunque contea, distretto, o altro luogo avente una particolare giurisdizione carceraria, di mantenere un carcere o di provvedere alla custodia dei suoi detenuti.

Art. 13. — Se al tempo dell' approvazione di questa legge, vi sia una qualche autorità carceraria che non abbia un carcere proprio, o non ne abbia adeguati a ricevere i detenuti della sua giurisdizione. cotesta autorità pagherà, su quietanza dello Scacchiere, la somma di lire sterline cento venti per ciascun detenuto pel quale non abbia potuto trovar posto in un carcere dipendente della sua giurisdizione.

Qualunque somma che deve esser pagata da un'Autorità carceraria, in seguito a questa disposizione, sarà ritenuta come una somma dovuta da essa autorità alla Corona.

Quando una autorità carceraria abbia contribuito una somma di denaro per la costruzione di celle in qualche carcere dipendente da altra autorità carceraria e tale costruzione sia stata fatta d'accordo, in questo caso se ne dovrà tener conto nel fissare la somma che questa autorità contribuente dovrà pagare al Tesoro per fare una proporzionale deduzione.

Per lo scopo dianzi accennato un'autorità carceraria potrà prendere una somma a prestito: e i commissari del prestito delle opere pubbliche potranno fornirgliela a quell'interesse rateale per cento che il Tesoro determinerà come sufficiente ad impedire qualsiasi perdita allo Scacchiere. Questa somma così richiesta, dovrà essere restituita interamente in un tempo non eccedente i trentacinque anni.

Art. 14. — Se precedentemente al 1 giugno 1876 una qualche autorità carceraria avendo stipulato un contratto per ricevere i detenuti dipendenti da altra autorità carceraria e provveduto a tal uopo un numero di celle occorrenti, verrà a soffrire qualche perdita per lo scioglimento di quel contratto, potrà ripetere un indennizzo sul bilancio dello Stato, purchè non sia superiore alla somma di lire sterline 120 per cella.

Quando poi un contratto di cui è parola in questo articolo sia da

rinnovarsi, questo rinnovamento dovrà esser fatto tenendo conto della spesa sostenuta da quell'autorità carceraria che si obbliga a ricevere detenuti.

Art. 15-18. — *(Si danno le norme occorrenti alle autorità carcerarie per gli atti da stipulare e i debiti da soddisfare).*

Classificazione e detenzione de' prigionieri.

Art. 19. — Il Segretario di Stato potrà, se lo crederà necessario, con provvedimento speciale o generale, stabilire in qualsiasi contea una o più carceri adatte pe' detenuti giudicabili, o pe' detenuti giudicati, o per gli uni e per gli altri ad un tempo; e il detenuto, che senza questa legge avrebbe dovuto esser legalmente rinchiuso nel carcere della sua contea, potrà legalmente essere rinchiuso in queste delle quali è parola. Parimente il Segretario di Stato ne' modi dianzi indicati potrà provvedere ad uno o più carceri in una contea-aggiunta, e farvi rinchiudere i detenuti per giudizio, custodia, condanna o altra qualsiasi ragione.

Art. 20. — Il Segretario di Stato, potrà, con generale o speciale provvedimento, destinare interamente o parzialmente le singole carceri a talune classi di condannati, e potrà far tradurre qualsiasi condannnato delinquente da un carcere all'altro, allo scopo di fargli espiare in esso tutta o parte della pena; a condizione però che il detenuto rinchiuso in un carcere al di là de' limiti della contea, borgo o luogo in cui fu arrestato per il delitto commesso, venuto il tempo della sua liberazione sia, a spese dell' Erario pubblico, restituito alla contea, borgo o luogo in cui fu arrestato.

Art. 21. — Il segretario di Stato potrà, quando voglia, con generale o speciale provvedimento, destinare in qualunque contea una o più carceri in cui i debitori e coloro che non furono condannati criminalmente, siano rinchiusi durante il periodo dalla loro pena, e sì gli uni che gli altri, vi saranno legalmente detenuti.

Art. 22. — In virtù di questa legge e delle ulteriori disposizioni che in forza di essa potranno esser date, i prigionieri potranno esser detenuti nello stesso carcere nel quale essi sarebbero stati rinchiusi, se questa legge non fosse stata approvata.

L'arresto o imprigionamento di un detenuto in un carcere, se è valido per se stesso, non potrà dirsi illegale per la sola ragione che detto detenuto, in forza della legge in allora vigente, doveva essere imprigionato in qualche altro carcere; però codesto detenuto, come è detto in questa legge, invocando in suo favore il giudizio sommario della Gran Corte di Giustizia avrà diritto ad essere trasferito a spese dello Stato nel carcere che gli compete.

Art. 23. — Un detenuto si ritiene come legalmente in carcere quando egli sia stato effettivamente arrestato, o quando sia detenuto

in un carcere nel quale possa essere legalmente rinchiuso, o quando, sia perchè lavori, sia per altra qualsivoglia ragione, trovisi fuori le mura del carcere sotto la vigilanza di un impiegato carcerario o di qualsiasi constabile o altro ufficiale che agisca per ordine di un giudice di pace o di altro magistrato che abbia il potere di tradurre in carcere.

Art. 24. — Allorchè un detenuto verrà liberato, i Commissari delle carceri potranno fargli dare una somma di danaro, non eccedente due lire sterline. Questa somma sarà pagata dal direttore del carcere o al detenuto stesso, ovvero al tesoriere di una società di patrocinio legalmente riconosciuta, previa dichiarazione firmata dal segretario di essa colla quale dichiari di applicare detta somma in benefizio del detenuto liberato.

Giurisdizione

Art. 25. — Il segretario di Stato, potrà con provvedimento generale o speciale e quando lo creda opportuno, ordinare che un carcere di contea, di città libera, borgo, ecc., ovvero un carcere, che possa in seguito a questa legge aver destinato per ricevervi detenuti, fosse considerato come prigione di tale contea, città libera, borgo, ecc. e sottoposto alle disposizioni contenute in questa legge.

Art. 26. — Fin dal momento in cui questa legge entrerà in vigore, gli Sceriffi non saranno più responsabili della fuga dei detenuti.

Art. 27. — Nessuna disposizione di questa legge derogherá alla autorità o responsabilità dello Sceriffo riguardo ai condannati a morte detenuti in un carcere che sia sotto la sua giurisdizione, nè riguardo ad altro carcere ove siano ristretti cotesti detenuti, e sugl'impiegati di esse sui quali egli abbia giurisdizione o controllo, per tutto quanto possa occorrere alla esecuzione della sentenza od alla stessa si riferisca. Sul carcere in cui dovrà essere eseguita la sentenza, e per la esecuzione della medesima lo Sceriffo eserciterà la stessa giurisdizione che avrebbe avuto sulle carceri ordinarie della sua contea, se questa legge non fosse stata approvata.

Art. 28-29. — *(Si autorizza il Segretario di Stato a chiudere quelle carceri che vorrà).*

Stato degl'impiegati delle carceri.

Art. 30. — Gl'impiegati addetti alle carceri, fin dal momento in cui questa legge entrerà in vigore, continueranno nei loro uffici con gli stessi gradi, funzioni e condizioni, e riceveranno gli stessi o equivalenti stipendi ed emolumenti, come se questa legge non esistesse.

Gl'impiegati in carica, come si è detto, potranno essere ripartiti nelle diverse carceri, alle quali questa legge sarà applicata, nel modo

che il Segretario di Stato giudicherà più opportuno, e disimpegneranno i loro doveri a norma degli ordini impartiti dal Segretario di Stato suddetto, avvertendo che siffatti doveri dovranno essere gli stessi o simili a quelli esercitati prima della promulgazione di questa legge.

Art. 31. — Se entro l'anno, dall'approvazione di questa legge, un carcere al quale essa si applica fosse soppresso, o un ufficio a cui questa legge si riferisce riguardante le carceri fosse abolito, e un impiegato in vista della riduzione degli stabilimenti carcerari, o per altra ragione lasciasse il servizio, o ne fosse remosso, i giudici in sessioni riunite aventi giurisdizione diretta o indiretta, prima della sanzione di questa legge, potranno concedere un compenso o una gratificazione, come essi reputeranno meglio, in modo però che tale compenso o gratificazione non ecceda la somma che in casi simili potesse essere concessa agli impiegati civili, secondo la legge in vigore per tali compensi o gratificazioni. Qualunque compenso o gratificazione in tal modo concessa sarà pagata in quella guisa che stabiliranno le norme vigenti, non pregiudicando ciò il diritto di chicchessia alla pensione secondo le altre disposizioni di questa stessa legge.

Art. 32. — Se dopo la sanzione di questa legge verrà constatato dal Tesoro che un impiegato attualmente in servizio in un carcere, abbia servito non meno di venti anni ed abbia non meno di sessanta anni di età, ovvero ch'egli sia divenuto incapace a servire, per comprovata malattia, età, infermità o incomodo contratto nell'esecuzione de'suoi doveri — se tale malattia, età, infermità o incomodo sarà constatato da un certificato medico, ed una relazione de' Commissari delle carceri attesterà eziandio la di lui buona condotta durante il servizio, il Tesoro potrà concedere a tale impiegato, avuto riguardo al suo lungo servizio, una pensione di ritiro non eccedente due terzi del suo stipendio ed emolumenti, ovvero una gratificazione non eccedente la somma del suo stipendio ed emolumenti di un anno.

Se in un carcere cui questa legge si riferisce verrà abolito un qualche ufficio, ovvero un impiegato avrà preso il ritiro o sarà stato remosso dopo un anno dalla sanzione di questa legge, a cotesto impiegato che per causa di soppressione, ritiro o remozione rimarrà privo di stipendio o di emolumenti sarà provveduto dalla legge del 1859 sulle pensioni.

Qualunque pensione o gratificazione concessa in seguito a questa legge sarà calcolata in proporzione del periodo di servizio prestato avanti e dopo la sanzione di essa, però la pensione o gratificazione relative al servizio prestato prima della ratificazione di detta legge e in relazione allo stipendio in allora goduto, sarà pagata dall'autorità carceraria dove l'impiegato serviva al momento della sanzione di questa legge, e il rimanente sarà pagato dall'Erario pubblico.

Art. 33-46. — *(Si vieta alle autorità locali delle carceri di far contratti da quinci innanzi senza l'autorizzazione del Segretario*

di Stato. Si sopprime l'ufficio d' Ispettore delle carceri, sostituitendovi l'altro di Commissario delle carceri. Si ordina la conservazione delle carceri de' castelli di Lancaster, Cester, York, riguardandoli come monumenti nazionali. E si dà la definizione di alcune frasi contenute nella legge, come a dire « fornitura e mobilia del carcere » « mantenimento del detenuto » « autorità carcerarie » ecc.)

PROGETTO DEL NUOVO CODICE PENALE UNGHERESE (ANNO 1876)

(Testo modificato) [a]

CAPITOLO TERZO

§ 20. Le diverse specie di pene sono:

1. Morte;
2. Reclusione (Zuchthaus);
3. Prigionia di Stato (Staatsgefängniss);
4. Carcere (Gefängniss);
5. Arresto (Haft);
6. Multe.

Le pene indicate ai numeri 1, 2 e 4 sono esclusivamente inflitte per i crimini. Quella indicata al numero 5, pe' delitti.

La prigionia di Stato (num. 3) per un tempo minore di 5 anni sarà inflitta pe' delitti, per un tempo maggiore sarà inflitta pe' crimini.

La multa sarà inflitta come pena principale solamente pe' delitti, come pena accessoria sarà inflitta anche pe' crimini.

§ 21. La pena di morte si eseguirà colla ghigliottina in un recinto chiuso.

§ 22. Alle donne incinte, la pena di morte sarà applicata dopo il loro parto.

[a] Pubblichiamo con vero piacere il capitolo riguardante le pene del testo modificato del progetto di codice penale ungherese, non che un riassunto della discussione che ebbe luogo nel seno della Commissione della Camera dei Deputati. Questi due documenti ci sono stati gentilmente comunicati dal sig. Tauffer esimio cultore delle discipline penali e penitenziarie, direttore del penitenziario di Leopoldstadt al quale tributiamo i nostri ringraziamenti. Sul primo progetto di quel codice egli aveva pubblicato un articolo pieno di savie osservazioni che furono in parte accettate dalla Commissione della Camera; ed ora è stato incaricato dal Governo di compilare un progetto di regolamento per la organizzazione di un Ispettorato Generale delle carceri a Buda-Pest.

Nel numero venturo pubblicheremo un riassunto di quell'articolo e due lettere del barone di Holtzendorff sul sistema penitenzaario, che ci sembrano molto interessanti, come tutto quello che viene dall'illustre professore di Monaco.

§ 23. La reclusione è a vita od a tempo. La durata maggiore di essa è di 15 anni, la minore di 2 anni.

§ 24. La durata maggiore della prigionia di Stato è di 15 anni, la minore di un giorno.

§ 25. La durata maggiore del carcere è di 10 anni, la minore di un anno.

§ 26. La pena dell'arresto può durare da un giorno a 5 anni.

§ 27. La multa, sia come pena principale, sia come pena accessoria può essere inflitta per la somma di 1 a 4000 fiorini.

§ 28. Le multe devono impiegarsi a vantaggio di quel pubblico spedale o fondo pei poveri, dove trovasi il distretto del tribunale che esercita le funzioni di prima istanza per le cause penali.

§ 29. La pena della reclusione è, senza eccezione, scontata negli stabilimenti del paese.

§ 30. Il condannato alla reclusione è tenuto all' adempimento di quel lavoro stabilito e prescritto dalla direzione, e durante il tempo stabilito dal paragrafo 31 dovrà stare di giorno e di notte, e specialmente di notte, in isolamento.

I condannati sono tenuti ad indossare l' abito della Casa penale, essi saranno nutriti secondo i prescritti regolamenti ai quali dovranno essere sottoposti.

Fuori dello Stabilimento essi possono essere destinati ai lavori all'aperto, quando sieno separati dagli altri lavoranti.

§ 31. Ciascun condannato, in principio della sua pena è messo in isolamento, il quale dura un anno per la condanna di 3 o più anni, per le condanne da meno di tre anni esso dura per un terzo del tempo. Ad eccezione delle visite prescritte dal regolame-to della Casa penale, del servizio divino, e del passeggio all'aria libera (§ 32), egli starà separato da tutti tanto di giorno che di notte.

Il condannato in isolamento dovrà lavorare nella sua cella.

§ 32. I condannati, senza distinzione, avranno un'ora di passeggio al giorno all'aria libera a norma del regolamento e sotto la vigilanza necessaria. Coloro che si trovano in isolamento saranno mantenuti divisi dagli altri. Questa durata del passeggio potrà essere prolungata di un'altr'ora, per disposizione de'medici, in seguito a considerazioni sanitarie.

§ 33. L'isolamento non è applicato quando per esso i condannati possano soffrire nel fisico o nel morale, ed è interrotto non sì tosto un tal pericolo sarà riconosciuto dal medico.

§ 34. Se l'isolamento non fosse applicato o venisse interrotto in principio della espiazione della pena, por le cause esposte nel paragrafo precedente, si potrà esso applicare in seguito, durante la prima metà del tempo della condanna.

Scorsa questa prima metà di tempo, l'isolamento non è più applicabile, salvo che per misure disciplinari.

§ 35. Pei condannati a vita l'isolamento al principio della loro pena, durerà 10 anni, e potrà poi esser anche inflitto disciplinalmente.

§ 36. I condannati alla prigionia di Stato saranno chiusi in un apposito carcere del Regno e separati di notte in quanto il locale vi si presti: il giorno essi staranno in comune.

Essi non sono obbligati al lavoro; ma possono, volendo, occuparsi in quelle lavorazioni che credono quando le condizioni dello Stabilimento vi si prestino: possono vestire nonchè mantenersi del proprio: sono sottoposti a regolamenti più miti e possibilmente custoditi e sorvegliati da persone diverse da quelle addette al servizio degli stabilimenti penali.

I detenuti delle prigioni di Stato possono avere due ore al giorno di passeggio all'aria libera, in uno spazio apposito designato dalla Direzione.

§ 37. La pena del carcere è espiata nelle carceri del distretto.

§ 38. I condannati al carcere eseguiscono quei lavori che sono più in corrispondenza colle loro condizioni: possono liberamente scegliere quella lavorazione del carcere che più loro convenga, e barattarla con altra. Essi possono altresì essere occupati, volendo. fuori del ricinto del carcere; ma in questo caso devono essere separati da' condannati alla reclusione e dagli operai liberi.

I condannati al carcere sono sottoposti all'isolamento, sono obbligati a vestire gli abiti dello stabilimento e ad esser mantenuti secondo le norme del regolamento, che è alquanto più mite di quello relativo alla pena della reclusione.

§ 39. Le prescrizioni de' paragrafi 31, 32, 33, 34, sono anche da applicarsi ai condannati al carcere, ma con queste modificazioni: che essi possono per due ore al giorno essere condotti al passeggio all'aria libera in un luogo dentro il recinto del carcere — che per misure disciplinari queste due ore non possono che ridursi ad una — e che questa limitazione del tempo di passeggio non può aver luogo per più di due giorni di seguito.

§ 40. La pena dell'arresto è espiata nelle carceri del tribunale e del distretto.

§ 41. I condannati all'arresto sono sottoposti all'isolamento di giorno e di notte, quando la durata di esso non oltrepassa un anno. nel qual caso, per quel che riguarda il tempo da rimanere in isolamento saranno seguite le norme del § 31.

I condannati all'arresto possono mantenersi del proprio, ed essere addetti al lavoro secondo è prescritto dal § 38 nel solo caso che sieno mantenuti a carico dello Stato. Essi vengono ugualmente sottoposti alla disciplina ed ai regolamenti i quali però sono più miti degli altri.

§ 42. Per quel che riguarda i condannati all'arresto, coloro tra essi che non abbiano oltrepassato i venti anni di età possono in forza di una sentenza del tribunale, emessa allo scopo del loro miglioramento, esser tenuti in isolamento quando la pena non oltrepassi i 6 mesi o per un tempo non maggiore di sei mesi se la durata della condanna supera questo termine.

Nel caso in cui il carcere del tribunale del distretto non abbia locali adatti per l'isolamento, la pena sarà espiata in quelle del tribunale della Corte.

In quei luoghi ne' quali esistono case di lavoro, possono i giovani de' quali è parola esservi mandati invece di rimanere in isolamento: e ciò può anche venir disposto dalla Commissione di vigilanza, quando non è detto nella sentenza, purchè risulti utile al loro miglioramento morale.

§ 43. I componenti della Commissione di sorveglianza sono: il Presidente della Corte al quale può sostituirsi il Giudice anziano di grado, il Regio Procuratore di Stato o il rispettivo Sostituto Procuratore di Stato, l' Ispettore, i Cappellani delle carceri o del carcere, l'Istitutore e due cittadini ungheresi meritevoli di fiducia.

Per la risoluzione definitiva di chiudere un giovanetto piuttosto in un carcere del distretto che in una casa di lavoro, è anche necessaria Il parere del Giudice del distretto.

§ 44. Coloro i quali sono condannati a tre anni di reclusione o di carcere ed abbiano, durante i due terzi della loro pena, data fondata speranza di miglioramento colla diligenza e colla buona condotta, sono condotti in uno stabilimento intermedio (Zwischen Anstalt) per espiare il rimanente della loro condanna. In cotesto stabilimento essi saranno sempre occupati col lavoro, ma trattati in modo più mite.

§ 45. I condannati alla pena della reclusione a vita, trascorsi i primi 10 anni possono essere trasferiti in uno stabilimento intermedio colle norme prescritte dal § 44.

§ 46. Il collocamento in uno stabilimento intermedio è ordinato dal Ministero della giustizia, in seguito a proposta della Commissione di vigilanza.

§ 47. I condannati trasferiti negli stabilimenti intermedi possono essere ricondotti nelle rispettive case di reclusione o carceri per mancanze disciplinari.

§ 48. Gl'individui detenuti negli stabilimenti intermedi, quando abbiano colla buona condotta e colla diligenza, confermato sempre più la speranza del loro miglioramento morale, possono essere mandati in libertà condizionata dal Ministero di Giustizia.

Condizionatamente possono essere liberati anche coloro che sono condannati alla reclusione da uno fino a tre anni o al Carcere o ad altre pene di privazione di libertà quando si trovino nelle condizioni del § 44.

§ 49. Lo straniero non può essere ammesso alla liberazione condizionata.

§ 50. Il liberato condizionatamente è sottoposto a talune regole di condotta sotto la vigilanza speciale della polizia del luogo del di lui soggiorno, e nei casi d'infrazione di quelle regole, la libertà può essergli tolta dal Ministero di Giustizia.

In seguito al ritiro della libertà condizionata è nuovamente ripresa la pena interrotta, ed il tempo passato in libertà non è messo a computo.

§ 51. In casi eccezionali gl'impiegati giudiziari o comuni, come anche i procuratori di Stato sono autorizzati ad arrestare cotesti individui liberati condizionatamente; dell'arresto e delle cause che lo han consigliato, occorrerà fare avvertito il Ministero di Giustizia per gli ulteriori provvedimenti.

§ 52. Finchè per la espiazione delle pene di libertà non saranno organizzati gli stabilimenti indicati in questo capitolo, essa avrà luogo nel modo attualmente praticato.

Dopo la sistemazione ed il rispettivo adattamento de' locali prescritti da questa legge, il Ministero di Giustizia è tenuto a disporre che i condannati ed anche coloro i quali hanno appena cominciato a scontare la loro pena, siano trasferiti nei nuovi stabilimenti disponibili, perchè vi espiino, in conformità di questa legge, il rimanente della loro condanna.

§ 53. La multa deve essere determinata separatamente per ciascuno individuo. Nella sentenza bisogna indicare la durata della pena di privazione di libertà nei casi in cui questa dovesse essere inflitta per impossibilità a soddisfare la pena pecuniaria.

Per cotesto computo si calcola un giorno di detenzione equivalente alla multa di uno a dieci fiorini.

La durata della pena di privazione di libertà, in sostituzione delle multe, non può esser maggiore di 6 mesi quando si tratta di pena principale, e di 3 mesi quando trattasi di pena secondaria. Nel primo caso essa si espia nelle carceri, nel secondo caso però si espia con quella specie di pena privativa di libertà, cui fu condannato il colpevole, oltre la pena della multa.

Nei casi penali nei quali la sentenza parla di reclusione a vita o di prigionia di Stato, la pena pecuniaria non può essere commutata in pena di libertà.

§ 54. Nei casi stabiliti da questa legge, oltre la pena di libertà, può essere inflitta la perdita dell'impiego, non che la sospensione temporanea dell'esercizio di diritti politici come pena secondaria insieme o isolatamente.

§ 55. Il condannato alla perdita dell'ufficio perde:

a) Il suo impiego o carica pubblica, sia che l'abbia avuta per nomina o per elezione, come anche il suo grado, impiego o carica di pubblica autorità avuta per conferma, e la pensione o stipendio che vi era annesso;

b) Il suo posto di avvocato, di pubblico notaio, di pubblico professore, di pubblico maestro;

c) La sua qualità di tutore o di curatore;

d) I titoli e gli ordini ricevuti dalla pubblica autorità, non trasmessibili agli eredi;

e) La capacità di conseguire gl'impieghi, gradi, posti, distinzioni indicate nei paragrafi precedenti.

§ 56. La sospensione dell'esercizio dei diritti politici consiste in ciò che il condannato a quella pena:

1. Non può esser membro di nessuna Dieta;

2. Molto meno del corpo della rappresentanza municipale o comunale;

3. Non può essere giurato;

4. Non può avere diritto di votazione per la elezione di deputati alla Dieta od ai consigli comunali e provinciali.

§ 57. Il condannato alla perdita dell'impiego o alla sospensione de' diritti politici, dopo di avere espiata la pena di libertà, può di bel nuovo rivestire una carica pubblica o dipendente da superiore conferma, fin dal momento in cui può nuovamente esercitare i diritti politici.

Ai genitori che espiano la pena di libertà, non è vietato da questa legge l'esercizio della tutela o curatela dei loro figli.

§ 58. La durata della perdita dell'impiego o della sospensione de' diritti politici è stabilita dal Tribunale.

Questa durata può essere per i delitti di 1 a 3 anni, in caso di crimini da 3 a 10 anni, e comincia dopo la espiazione della pena di libertà.

Nel caso in cui la pena di morte è commutata in una pena di privazione di libertà, la durata della perdita dell'impiego e della sospensione dei diritti politici deve pure essere determinata con quella commutazione.

§ 59. Durante la durata della privazione di libertà, in forza di questa legge è sospeso l'esercizio dell'impiego, ufficio, carica di che è cenno nel § 55, non che l'esercizio de' diritti politici, come anche il portar titoli ed onorificenze, quand'anche ciò non sia espresso nella sentenza.

Durante questo tempo è anche sospeso lo stipendio o altri emolumenti annessi all'indicato impiego, ufficio od ordine, come anche è sospeso il godimento delle pensioni ed assegni.

§ 60. Nelle singole parti di questa legge sono determinati i casi nei quali ad un individuo, trovato colpevole, è interdetta una occupazione richiesta per la conoscenza del mestiere.

§ 61. Quegli oggetti che furono il prodotto del crimine o del delitto, come quegli altri che servirono a commettere crimine o delitto, in quanto che essi appartengono agli autori od ai complici, devono essere confiscati; però, quando il loro possesso, uso o diffusione è d'altronde già vietato, devono essere confiscati e distrutti anche quando siano la proprietà di un altro.

§ 62. Quando il fatto da punire consiste nella esposizione o diffusione di

uno scritto o stampa, di una satira o allegoria, allora la confisca e distruzione degli esemplari, modelli o matrici esposte al pubblico, trovate in possesso dell'autore, dello stampatore, del venditore o diffonditore, deve essere espressa nella sentenza quand'anche le procedure giudiziarie penali non siano inoltrate contro alcuno.

§ 63. Gli stranieri colpevoli di crimini, oltre le pene stabilite nelle singole parti della legge, possono essere puniti pure coll'esilio, che potrà essere temporaneo o perpetuo.

Discussioni della Commissione della Camera dei Deputati sul progetto del Codice penale (1876.)

§§ 24 26 riguardanti la determinazione di un massimo e di un minimo nelle punizioni di libertà.

Chorin. È favorevole, in generale, alla riduzione del minimo nelle pene di privazione di libertà, cioè: per la reclusione a due anni, per il carcere ad un anno e per l'arresto ad un giorno.

Teleszky. Consentirebbe alla proposta se fosse ammesso in principio un massimo ed un minimo, la cui durata dovesse determinarsi più tardi.

Szilágyi. Trova che in riguardo alla fissazione di un massimo, non sia necessario un differimento, poichè su di ciò non vi è differenza di opinioni.

Bokros. Parla nel medesimo senso.

Horvath. È favorevole alla provvisoria accettazione degli articoli della proposta senza modificazioni.

La Commissione stabilisce che debba esser soltanto fissato il massimo.

Szilágyi. Prega che si stabilisca da 15 a 20 anni la più lunga durata della reclusione.

Csmeghy. (Segretario di Stato). Domanda che sia mantenuto come massimo quello di 15 anni, poichè egli osserva che una più lunga durata si opporrebbe allo scopo della punizione a tempo determinato; e dichiara che la proposta si basa su fondata esperienza sul giudizio di uomini pratici.

Szilágyi. È di avviso che accettando come massima la durata di 10 anni, si otterrebbe una più esatta proporzione nelle pene.

Pauler. Considera i 15 anni come un termine medio che non solo non impedisce il miglioramento morale de' condannati, ma anche corrisponde allo spirito della giustizia.

La Commissione stabilisce come massimo la durata di 15 anni.

Le proposte riguardanti il termine massimo delle altre pene privative di libertà sono accettate. Il massimo della multa è fissato a 4000 fiorini.

Sul § 28, secondo il quale le multe debbono essere impiegate per l'ospedale o pel fondo de'poveri, il relatore Pauler presenta un'istanza delle So-

cietà di soccorso pei condannati, affinchè le multe siano impiegate all'istituzione d'uno stabilimento correzionale ed al sostentamento de' servi di pena che abbiano espiato la loro condanna — e raccomanda quell'istanza perchè sia accettata.

Csmeghy (Segretario di Stato). Propone che le somme in parola siano impiegate al miglioramento ed alla costruzione di carceri.

Horansky ed altri si uniscono all'opinione del relatore, che è accettata dalla Commissione.

I §§ 29-35 sono accettati senza importanti osservazioni.

Sul § 36 che regola la esecuzione della pena della prigionia di Stato,

Szilágyi crede doversi chiaramente stabilire che i condannati a quella pena debbano essere occupati secondo le norme fissate dal regolamento, ma con l'autorizzazione di scegliere il lavoro cui desiderano di essere addetti.

Csmeghy. Ritiene molto più giusto che invece di dire « secondo le norme fissate dal regolamento » si dica « secondo le condizioni dello Stabilimento penale. »

Horváth. Si mostra favorevole al testo, che è accettato dalla Commissione.

Sulla disposizione del paragrafo riguardante i condannati alla prigionia di Stato, sottoposti ad un trattamento meno severo de'condannati alla reclusione ed al carcere,

Pauler (relatore) crede più regolare che questa diversità di trattamento si riferisca particolarmente alla vigilanza ed alle relazioni con persone che non appartengono allo stabilimento.

Csmesghy (Segretario di Stato). Propone che quella disposizione sia mantenuta, meno qualche modificazione di forma.

Invece del § 37, secondo il quale la punizione del carcere viene espiata nelle carceri distrettuali,

Pauler (relatore) raccomanda, di accordo con una anteriore decisione della Commissione, la proposta seguente: « La punizione del carcere viene espiata nelle carceri del distretto o nelle carceri giudiziarie destinate a tal uopo dal Ministro della Giustizia. »

Horváth. Vorrebbe solamente dire che la pena del carcere fosse espiata nel carcere del distretto « poichè le carceri esistenti ne' distretti sono in pari tempo carceri de' Tribunali.

Teleszky. È d'accordo colla proposta del relatore.

Szilágyi. Crede più in armonia colla prima decisione che la pena del carcere venga espiata nelle carceri del Tribunale destinate dal Ministro.

La Commissione accetta la proposta del relatore.

Dal § 38 col quale sono regolati i lavori de' condannati al carcere, fu tolto, su proposta del relatore Pauler, la condizione che il lavoro scelto possa essere cambiato con altro lavoro.

Il rimanente del § fu accettato senza mutazioni, come pure furono accettati i §§ 39 e 40.

Sul § 41 che regola la esecuzione della pena dell'arresto,

Szilágyi propone di omettere la clausola che i condannati a questa pena possano soltanto essere obbligati al lavoro quando siano mantenuti dallo Stato, e desidera che quell'obbligo sia chiaramente espresso e che il Tribunale, solo in circostanze eccezionali, debba potere esimere da esso.

Csemeghy. Non vuole accettare quella proposta incondizionatamente, ma tutt'al più per limitarla a coloro soltanto che hanno commesso delitti contro la proprietà.

Teleszky. Vorrebbe distinguere i condannati a più e i condannati a meno di un anno.

La maggioranza della Commissione si unisce alla proposte di Szilágyi.

Invece della disposizione contenuta nel § 42 che per gl'individui condannati al carcere e che sono di età giovanile possa essere anche inflitta la casa di lavoro in luogo dell'isolamento,

Pauler (relatore) crede di adottare la proposta che cotesti individui possono essere tradotti negli stabilimenti di correzione da fondarsi pe' giovani delinquenti.

Csemeghy. Si unisce all'opinione del Pauler ch'è accettata dalla Commissione.

Su proposta di Szilágyi il § 42 fu modificato in questo senso, cioè: che i giovani condannati al carcere possono essere mandati in uno stabilimento correzionale non dalla Commissione di sorveglianza, ma, su proposta di questa Commissione, dal Ministro della Giustizia.

Nel § 43 secondo il quale sono componenti della Commissione di sorveglianza del carcere anche due cittadini « di piena fiducia » viene sostituita, su proposta del Pauler, la frase seguente: « due persone designate dalla deputazione di amministrazione. »

I §§ 44-47 sono accettati.

Sul § 48 che autorizza il Ministro di Giustizia a rilasciare in libertà condizionata quei condannati degli stabilimenti intermedi, che abbiano colla buona condotta confermata la speranza del loro morale miglioramento, non che i condannati alla reclusione da uno a tre anni ecc.,

Szilágyi vuole che questa liberazione si faccia dipendere dal consenso del condannato. Egli desidera inoltre che cotesti individui obbligati a mantenersi col proprio lavoro, prima di essere liberati, debbano dare guarentigie che effettivamente sono nel caso di potersi mantenere.

Marsooszky e *Juhász*, accettano la sola prima parte della proposta.

Chorin. Propone che fino a quando non siano adattati gli stabilimenti intermedi, la liberazione condizionata possa essere accordata ai condannati che abbiano espiati i 3[4 della pena.

Szilágyi. Sostiene che una tale fissazione di tempo per la liberazione condizionata sia necessaria anche quando si tratti degli stabilimenti intermedi.

Horváth. Propone che la liberazione condizionata sia accordata dal Ministro di giustizia quando la Commissione di vigilanza assicuri positivamente che l'individuo da rilasciare non sia pericoloso all'ordine sociale.

Horánszky. Domanda di ammettere a libertà condizionata i condannati a vita quando siano stati in carcere per 15 anni.

Pauler (relatore) conviene nella proposta che la libertà condizionata venga accordata col consenso del liberando; ma non crede utile di precisare maggiormente il tempo dell'invio negli stabilimenti intermedi.

La Commissione approva che la liberazione condizionata abbia luogo su domanda del liberando: che non possa essere accordata se egli non abbia espiato almeno i 2[3 della condanna: che ai condannati a vita sia accordata dopo 15 anni di dimora in carcere: e che debba sempre avere luogo in seguito a raccomandazione della Commissione di vigilanza.

Il § 49 nega la liberazione condizionata agli stranieri.

Szilágyi. Propone che esso sia cancellato.

Csemeghy (Segretario di Stato). Si oppone.

Hocánozky. Accetta la proposta, ma la vuole limitare ai soli recidivi.

Szilágyi. Vuole escluderne almeno i delinquenti più pericolosi: ladri, ricettatori, ecc.

Csemeghy. Non ha nulla da osservare in contrario, se in modo speciale si provvederà per i più gravi delitti contro le proprietà.

Teleszky. Osserva che questi delitti non possono esser menzionati per ora: ed il paragrafo è adottato stabilendo in principio che la liberazione condizionata non debba essere accordata pei recidivi e per quei delitti dei quali in seguito si sarebbe fatta eccezione.

Il § 50 stabilisce certi obblighi al liberato condizionatamente, infrangendo i quali é data facoltà al Ministero di rimetterlo in carcere.

Szilágyi. Propone di dire: che quel beneficio è tolto sempre quando venga commessa una qualche azione proibita.

Pauler (relatore). Non si oppone, sebbene ritenga superflua quella clausola.

La Commissione non accetta la proposta.

Juhász. Vuole che colui al quale è tolta la libertà condizionata non possa più godere di quella concessione.

La Commissione respinge anche questa proposta.

Al § 51, riguardante la facoltà accordata agl'impiegati di poter fare arrestare senza indugio il liberato condizionatamente, su proposta del relatore viene aggiunto: « il tempo dell'arresto nel caso in cui venga tolta la libertà condizionata, deve essere calcolato al liberando nella pena da scontare. »

Nel § 52 è detto che le pene di privazione di libertà saranno espiate

colle norme esistenti finchè non verranno adattati gli stabilimenti proposti nella legge.

Szilágyi. Vuole che ciò sia detto nella legge esecutiva;

Horváth invece crede che debba essere compreso nelle disposizioni transitorie.

Juhász. Desidera che la liberazione condizionata sia accettata col sistema vigente.

Bokros. È di avviso che essa debba fin da ora essere abbandonata.

Csemeghy. La crede utile anche nelle presenti condizioni.

La Commissione accetta il paragrafo colla modificazione che la libertà condizionata potrà essere accordata colle norme già stabilite, anche prima, della organizzazione degli Stabilimenti penali proposti.

Al § 53 che tratta delle multe,

Pauler (relatore) aggiunge la proposta seguente: « dalla successione dei condannati può la multa solamente esser detratta quando la sentenza abbia avuto forza di legge durante la loro vita. »

Chorin. Accetta la proposta.

Csemghy (Segretario di Stato). Dice che questa disposizione è compresa in quella parte del progetto che comprende la esecuzione delle sentenze che hanno forza di legge.

B. Horváth (Presidente). Crede che sul morto non può applicarsi l'esecuzione di nessuna sentenza.

Bokros. Respinge la proposta del Relatore;

Telesky e *Schmaúsz* l'accettano.

Horváth. Crede che in questo caso la pena venga a colpire non il colpevole ma gli eredi.

Hordnozki. È d'avviso che se la sentenza ha avuto forza di legge l'eredità passa all'erede già aggravata da quella.

La Commissione accetta la proposta del Relatore.

Il § 54 parla delle pene che possono essere inflitte oltre quella della privazione di libertà.

Chorin. Osserva che secondo l'antico diritto penale d'Ungheria la *pœna infamiae* non era sistematicamente applicata e la giurisprudenza criminale dei tempi posteriori non l'applicava sistematicamente. Egli dice che dal 1867 fu seguito un altro principio, ma che secondo lui le pene accessorie non sono giuste nè giuridiche, perchè spesso riescono più gravi della pena principale e colpiscono diversamente, essendo esse di nessuna importanza per la gente volgare e molto sensibili alla gente più elevata. A credere dell'oratore quelle pene mettono un ostacolo al miglioramento morale. Egli non crede giusto di dare al magistrato l'obbligo di applicare pene disonoranti anche quando il delitto non ne presenti fondati motivi, e vorrebbe lasciare

al magistrato la facoltà di applicarle volta per volta, per quei casi che la legge avrà indicato, e quando il delitto ne dia ragioni bastevoli.

Horváth. Non si uniforma a questa proposta perchè costituisce un arbitrio nel tribunale e vorrebbe che le pene accessorie fossero comminate dalla legge. La disposizione di questo paragrafo, come specie di pena fu già compresa nel paragrafo 20. Certamente i delitti pei quali devono essere inflitte le pene accessorie devono essere molto ben ponderati.

Pauler (relatore). Osserva che questi effetti della pena non possono essere messi nella medesima linea con la infamia colla quale una volta si punivano i condannati per tutta la vita. Ma oltre l'infamia fu la giurisprudenza ungherese sempre mai quella che a certe pene accoppiò la perdita di certi diritti. Ciò è da riguardare non come perdita dell'onore ma bensì come conseguenza che colui il quale ha commesso certi delitti non sia meritevole della fiducia di certi ufficii. Affidando al magistrato l'autorità di applicare le pene accessorie in molti casi esse saranno senza effetto. Egli raccomanda l'accettazione de' principii contenuti nel paragrafo in esame.

Toleszky. Si dichiara favorevole alla proposta di Chorin. L'esame dei singoli casi deve affidarsi al magistrato per essere più consentanei allo scopo. Quel giudice che non può meritar fiducia per l'applicazione delle pene accessorie non potrebbe averne per applicare le principali. Le pene accessorie per essere inflitte con giustizia è d'uopo che lo siano caso per caso in seguito ad esame individuale.

Csemeghy (Segretario di Stato). Osserva che tutti i codici penali tolgono incondizionatamente al condannato la capacità di cuoprire un pubblico ufficio quando sia stato riconosciuto colpevole di un delitto. Secondo l'odierno sviluppo del diritto ritiene come necessario il mantenimento nella legge delle mentovate disposizioni; in ciò convengono gli Stati più civili e più liberali. Il progetto attuale è de' più miti tra i codici penali, ed il principio salutare di tutto il sistema penale consiste in ciò che al giudice debbano determinarsi limiti certi.

Horánszky. Tratta la questione dal punto di vista della sicurezza dello Stato e della Società. La teoria dell'*individualizzazione*, secondo lui, potrebbe meritare speciale attenzione, quando si trattasse di dare al giudice il diritto di concedere straordinarie mitigazioni. Egli accetta il progetto.

Bokros. Crede che la proposta di Chorin pecchi di soverchio umanitarismo che egli non divide, sicchè si dichiara per l'accettazione del progetto.

Marsevszky. Accetta il progetto.

Juhász. Accetta esso pure il progetto nella speranza che il diritto di eccezionale mitigazione sia anche esteso a coloro che sono esenti dalle pene accessorie.

Perczel (Ministro). Crede che sia una pretesa di ben concepito spirito di

umanità quella di chiedere che i delinquenti possano essere riabilitati dopo un certo lasso di tempo, e spera che la giusta disposizione di quel paragrafo sia accettata.

Chorin. Parla ancora della grande differenza delle cause a delinquere che sono affatto individuali: dice che non si deve supporre nel giudice tanto poco attaccamento verso la Società da rivolgere contro gl'interessi di essa il diritto a lui concesso, e soggiunge che vedrebbe la più grande conquista del codice penale nella facoltà dell'apprezziazione concessa al magistrato.

Hoolossy. Osserva contro le parole di Horánszky che la mancanza di motivi abbietti non può essere sempre riguardata come circostanza attenuante. La tendenza del progetto poteva solamente condurre a colpire quelli riconosciuti generalmente, ed a ciò mirava la proposta di Chorin. Si potrebbe stabilire nel giudice l'obbligo di applicare le pene accessorie, quando il delitto fosse commesso per certi motivi.

Chorin. Si unisce alla opinione di Hoolossy, osservando che la sua proposta era identica.

La Commissione accetta il paragrafo senza modificazioni.

I §§ 55 a 60 sono accettati.

Sul § 61 che tratta della confisca degli oggetti provenienti da delitti, ecc. su proposta di

Pauler (relatore) si aggiunge « che il prezzo degli oggetti confiscati, quando essi non siano stati distrutti, può essere impiegato a soddisfare le multe. »

Gli altri paragrafi sono accettati.

LE CASE DI CUSTODIA E DI RIFORMA

Poche osservazioni sulle proposte fatte dal cav. BERNABÒ SILORATA.

Le proposte manifestate nel distintissimo scritto del signor Aristide Bernabò Silorata rispetto alle Case di custodia e di riforma, pubblicato nell'ultimo numero di questa *Rivista*, concordano in massima coll'opinione dei propugnatori d'un saggio e ben ordinato sistema di correzione e di educazione, trovandosi in quelle, ragionevoli ed adeguati mezzi per raggiungere lo scopo di moralizzare e riabilitare i minorenni ricoverati sì per sentenze di Corte o di Tribunali, sì pei provvedimenti di cui all'art. 222 del Codice civile.

Solo però, a nostro avviso, ci sembrano poco opportune, e quasi diremmo dannose, le divisioni proposte pei minorenni a seconda della diversa natura dei reati commessi.

Noi pure, un giorno, vagheggiammo questo principio come logico,

morale, necessario; ma ben presto ci ricredemmo quando una più accurata disamina della questione ci rese avvertiti che il rimedio era peggiore del male. Infatti, posti alcuni nella condizione di essere visibilmente riguardati come colpevoli in grado maggiore degli altri, sempre e poi sempre segnati pubblicamente col marchio del proprio delitto, ne avverrebbe che in essi cesserebbe quella ripugnanza e quel rossore tanto preziosi nella tenera età, e gli altri avrebbero un esempio poco edificante alla loro moralità. Perchè condannare alcuni ad essere fuggiti, disprezzati e peggio, odiati da altri? Non debbono tutti costoro ricevere da un padre comune, l'istitutore, l'esempio, i consigli e gli ammaestramenti per avviarsi a praticare la virtù del lavoro, dell'onestà, del patriottismo? Non costituiscono essi insieme la grande famiglia dei giovani delinquenti per cui il Governo, la Società, si affaticano onde restituirli alle famiglie e alla patria, corretti, operosi e conoscitori dei loro doveri e dei loro diritti? E badate che la legge penale in vista della loro minore età, nella quale è ammesso lo stato intermedio fra la assoluta irresponsabilità e la pienezza dell'imputazione, assegna loro appunto una Casa di custodia perchè apprendano a bene usare del lume della ragione. Quindi è puranche esclusa dalla legge istessa per questi giovanetti la colpevolezza intera, assoluta, responsabile del reato loro ascritto, e sarebbe perciò anche ingiusto, sotto il punto di vista giuridico la proposta separazione e il segno caratteristico dei ricoverati propugnato dall'egregio articolista. Dippiù i ricoverati nelle Case di custodia, salvo per gli adulti di cui all'art. 95 del Codice penale, non toccano al massimo che il 14° anno d'età. Or bene, credete cosa ben fatta nell'interesse della moralità, dell'emenda, della riabilitazione, avvezzare per tempo quelle tenere menti a riconoscere in loro stessi tutte le diverse categorie di reati abbracciate dalla lunga e penosa scala penale? In tal modo si scuoterebbe, secondo noi, l'indifferenza e la noncuranza dei più colpevoli e più discoli, insinuandosi in pari tempo in quei meno colpevoli e meno discoli una maligna avversione, non verso l'azione malvagia, perchè innapaci di comprenderla, ma bensì verso i compagni che ne la rivestono.

Per queste brevi ragioni noi combattiamo la proposta della divisione per le diverse categorie di reati, ritenendo che l'unica ed essenziale divisione a farsi sia quella per riguardo alla diversa età dei minorenni. Del resto quando si volesse attuare ad ogni costo una tale proposta, l'unico mezzo conciliativo, che mentre risponderebbe all'intendimento dell'egregio sig. Bernabò Silorata, eviterebbe altresì l'accennato inconveniente, sarebbe quello di stabilire un'apposita Casa di custodla pel ricovero di quei minorenni colpevoli di reati che per loro natura si reputassero frutti d'un profondo pervertimento.

All'infuori di questa divergenza d'opinione, le nostre idee, rispetto alle altre proposte, concordano pienamente con quelle dell'egregio

signor Bernabò Silorata; e ben ci ripromettiamo che la Direzione generale delle Carceri, a cui devesi in gran parte il merito di una riforma nelle Case di custodia, saprà a suo tempo tentarne l'applicazione.

FEDERICO FORNI.

Dal *Reformatory and Refuge journal*, togliamo i brani seguenti del rendiconto delle sedute del **Congresso di Scienze Sociali** tenuto a LIVERPOOL nel settembre 1876.

Case di prevenzione.

Questo argomento fu trattato dal dottor *T. I. Bernardo*, il quale dopo aver fatto allusione alle opere grandi e benefiche dei Riformatorii e delle Scuole industriali verso la classe abbandonata de' nostri minorenni, disse esservene tuttavia moltissimi nelle strade e nelle grandi città a' quali non possono provvedere le leggi su' Riformatorii e le Scuole industriali, ma che potrebbero essere accolti e riformati mercè la istituzione di Case di prevenzione, ove l'entrata fosse affatto volontaria.

I ricoveri pe' minorenni *campagnoli* su i tredici anni, che sono senza alcuna sorveglianza, dovrebbero essere situati nelle città facili all'accesso e accuratamente messi in armonia col movimento che le circonda. Per le fanciulle abbandonate e pei giovani di tenera età i grandi Istituti non dettero buoni risultati e tanto per l'une che per gli altri vi dovrebbero essere istituite Case di prevenzione piccole, sparse nel paese, e capaci di contenere al più trenta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso; ovvero organizzate in gruppi di case in guisa da formare un piccolo villaggio.

In tal modo con un po' di discernimeuto e una buona amministrazione casalinga si potrebbero ottenere i più favorevoli risultati. La religione vi dovrebbe figurare per la prima e i suoi principii vi dovrebbero essere santamente inculcati. Le industrie d'indole pratica e per quanto fosse possibile rimuneratoria vi dovrebbero essere introdotte.

Benchè per l'attuazione di questo progetto sarebbero necessari la volontaria cooperazione de' cittadini, l'oratore è d'avviso che cotesti Istituti dovrebbero essere largamente aiutati dall'incoraggiamento e dall'appoggio del governo, delle parrocchie o del Comitato delle Scuole.

Sulla repressione de' delitti violenti.

Il signor *Sergente Pulling* dice: sono informato che nel luogo stesso ove è stato tenuto il Congresso, si sente fortemente la necessità di una legislazione speciale per reprimere i delitti commessi con violenza, specialmente

quelli de' mariti contro le mogli. Ciò resulta pur troppo dalle statistiche giudiziarie; ed invero tra gli abituali di questa grande e prosperosa città si commetton tanti atti di brutalità selvaggia che certamente non s'intese mai l'uguale nelle altre parti de' dominii di Sua Maestà. In nessuna parte, come in Liverpool, detto il distretto *de' calci* (Kicking distinct) il maltrattamento delle donne è ridotto a sistema, non temendosi punto il così detto braccio forte della legge, in modo che la vita di una donna maritata può dirsi, con verità un periodo di sofferenze, di ingiurie e di trattamento selvaggio, di gran lunga peggiore di quello usato dai veri selvaggi verso le loro mogli.

Le statistiche giudiziarie disgraziatamente ci accertano che nella borgata di Liverpool si ebbero a deplorare nel 1874, non meno di 3222 imputazioni di delitti di violenza, le quali furono istruite o con procedimenti sommari o con processi. Anche i reso-conti mostrano che in media uno su ogni quattro accusati fu prosciolto al momento della condanna per mancanza di prove.

Le inchieste de' *coroners* in Liverpool per simili fatti furono di circa tre al giorno;

Durante tutto quell'anno furono emessi soltanto dieci verdetti di omicidi e di omicidi involontari, ma in 160 casi il risultato dell'inchiesta fu il freddo e spaventevole verdetto del *trovato morto* (Found tead).

Chiunque abbia un po' di esperienza professionale o ufficiale de'vari casi di offese fatte alle mogli, non può dubitare che il nostro presente sistema di procedura, anzichè reprimere i delitti, sembra più atto a scoraggiare le accuse. Nei delitti di violenza è facile osservare quanto l'educazione valga a prevenirli, mentre la crassa ignoranza li favorisce. È cosa notevole che tra le classi più infime, la prevalenza de' delitti di violenza può facilmente essere additata in que' quartieri ove prevale più l'ignoranza.

Per esempio, de' 13125 detenuti nelle carceri di Liverpool durante l'anno 1874, soltanto 21 erano realmente istruiti, 449 sapevano leggere e scrivere bene, 7164 imperfettamente, mentre 5491 non sapevano leggere nè scrivere. Le leggi, quali ora esistono, possono raramente spiegare la loro forza, mancando di un pubblico ministero o di qualsiasi organizzazione che valga ad assicurare la dovuta protezione della legge.

Il principio della instituzione di un pubblico ministero è riconosciuto pressochè da tutti i codici de' paesi civili, e in modo alcuno si oppone a quei principii che informano la nostra legge. Ciò si fa praticamente, con utilità, non solo nel continente, ma eziandio nella Scozia.

Finchè questa grande riforma non si è effettuata, si potrebbe far molto con qualche altra cosa che la sostituisse.

In un gran comune, come Liverpool, sarebbe il miglior partito (comparativamente alla piccola spesa) di effettuare localmente ciò che il Governo non ha provveduto come generale instituzione.

Provvedete che sia nominato qui un buon ufficiale pubblico per invigilare che le leggi per prevenire e punire i delitti di violenza siano rigorosamente eseguite: fate in modo che sia conosciuto da tutti, che la protezione delle leggi offerta a ciascuno contro la brutalità e la violenza sia una realtà e non un sogno, e vedrete che i delitti di violenza, se non cesseranno affatto, avranno almeno la più efficace repressione.

In quanto alla pena delle persone colpevoli di delitti di violenza, vorrei che il giudice o magistrato fosse tenuto, nel procedere contro gli accusati, ad indagare le altre violenze denunziate e che la pena dovesse corrispondere al risultato di tali indagini.

In ogni condanna per un delitto di violenza, io vorrei che il detenuto fosse richiesto a dare garanzia della sua buona condotta per l'avvenire, e che si provvedesse alla pubblicazione formale della accusa e della sentenza.

Ne'casi di circostanze aggravanti pe'delitti di violenza, ogni qualvolta fossero provati, desidererei che fosse adottata la fustigazione come mezzo di pena. Certo sarebbe una utilità scancellare dalle pene la fustigazione e la morte, ma è pure una grande utilità quella di reprimere i delitti che provocano queste pene. Meglio è domare il selvaggio, che aspettare quando egli abbia ucciso la sua vittima per condannarlo a morte.

Il rev. dott. *Leod* dice che i suggerimenti del dottor Sergente sono saggi, eccetto uno. Quest'uno è la pena della fustigazione. Egli osserva che essa è una pena brutale e che rende bruta la mano che la infligge, la nazione e la legge che la autorizzano. Egli sostiene fortemente che per nessuna ragione si deve ricorrere alla frusta per punire i delitti di violenza, dacchè essa non varrebbe a reprimerli. Egli è d'avviso che nulla più della frusta, serve a rendere brutale un uomo, la donna che egli ha battuto e i figli loro.

Il Sig. *A. O. Charles* è di opinione che la fustigazione cagionerebbe un effetto intimidante sui bastonatori delle donne, e dice che una gran parte di coloro che si occupano personalmente della riforma dei delinquenti ha molta fiducia in siffatta pena.

Alla fine della discussione fu approvata la seguente risoluzione:

Che la sezione raccomanda al Congresso della Associazione di sostenere presso il Governo l'importanza e la necessità della nomina di pubblici ministeri, come mezzo efficace per la repressione de' delitti.

Donne incorreggibili.

Il rev. *Giacomo Nugent,* cappellano cattolico romano del Carcere locale, legge uno scritto sulle donne incorreggibili. Egli dice:

Mentre in questi ultimi anni si è notata una diminuzione in certe classi di delinquenti, fuvvi, nello stesso tempo, un qualche aumento nel numero

degli arresti. Ciò è accaduto in tutta l'Inghilterra. Se noi analizziamo i resoconti delle Carceri, troveremo che non vi è stato uno sproporzionale aumento di individui, ma che questo è derivato dai ripetuti arresti delle stesse persone. Nel 1854 il numero delle donne adulte, imprigionate nel Carcere di Liverpool, fu di 4097; nel 1874 aumentò a 6503; nulladimeno nel 1854 vi furono 1341 donne che non erano state mai in prigione, mentre nel 1874 ve ne erano soltanto 1136.

Nel 1854 vi furono 1754 che erano state in prigione quattro o più volte, e nel 1874 ve n'erano 4107. Nelle grandi città di questo paese havvi ciascun anno un graduale aumento di delinquenti, che ritornano più volte in prigione, i quali non solo sono un peso per la Società, ma eziandio, per la loro licenza e vizi, ne sono il flagello e la peste. Nessuna maggiore, nè più potente prova di ciò potrebbe esser data di quella delle Carceri di Liverpool. Dal 1° ottobre 1875, al 30 settembre 1876, furono imprigionati, nelle Carceri del borgo, 13317 individui, de' quali 6501 uomini, e 6816 donne. Quindi s'ebbero 315 donne in più degli uomini. Nessun'altra carcere del mondo presenta un esempio simile a questo, che, cioè, le donne superino gli uomini. Se queste cifre fossero accuratamente esaminate, si vedrebbe che soltanto circa una, su sei, di queste è stata in prigione per la prima volta, così che una assai notevole parte di loro vennero classificate come incorreggibili, essendo state in prigione 20, 30, 40, 50, ed una più di 130 volte.

Ciò si conferma pei seguenti dati tolti dal registro giornaliero di quest'anno:

M. B.	età 40;	66 volte,	quattro	volte in	quest'anno,	6 mesi e 14 giorni.
M. M.	» 52;	61 »	tre	»	»	7 mesi.
M. D.	» 24;	49 »	sei	»	»	6 mesi e 21 giorni

(Questa donna, dal 4 gennaio 1873, fu in prigione quattordici volte, e vi passò due anni e otto mesi).

M. B.	età 37;	74 volte,	cinque	volte in	quest'anno,	9 mesi e 14 giorni.
J. C.	» 37;	74 »	quattro	»	»	9 mesi e 7 giorni.
J. F.	» 37;	65 »	sei	»	»	4 mesi e 14 giorni.
A. L.	» 26;	27 »	nove	»	»	8 mesi e 5 giorni.
A. W.	» 28;	27 »	quattro	»	»	8 mesi.
C. W.	» 28;	68 »	quattro	»	»	8 mesi e 7 giorni.
M. C.	» 27;	29 »	sette	»	»	8 mesi e 21 giorni.
J. W.	» 37;	75 »	cinque	»	»	3 mesi e 21 giorni.
E. W.	» 26;	45 »	cinque	»	»	9 mesi.

Queste donne per la loro età e per il numero di volte che furono messe in prigione, possono considerersi come incorreggibili. La prigione non le spa-

venta, ed è perciò che non le ha punto migliorate. L'ubriachezza, la prostituzione, e gli atti di violenza, derivanti dal bere, furono le cause della loro carcerazione.

La costante ed eccessiva intemperanza nel bere, e le qualità deleterie delle bevande che esse consumano, hanno corrotto la loro mente e il loro cuore. Cessato il rispetto di se stesse e ogni freno, si abbandonano ad una vita di infamia e di intemperanza animale. In libertà instupidiscono pel troppo bere, e raramente possono ottenere che qualcuno si prenda cura di loro. La prigione e le pene non esercitano su essi alcuna influenza di terrore perchè molte di loro vi sono state 35, 40 e perfino 75 volte, e pure la loro ultima condanna fu di sette giorni soltanto. E in sì breve tempo cosa può farsi a loro vantaggio? D'altronde le non si curano di ottenere protezione e assistenza, vedendo che nulla fu fatto nemmeno per le loro compagne che ebbero una più lunga detenzione.

Il quesito, quindi che noi facciamo su queste donne incorreggibili può considerarsi: primo, come e quanto esse debbano essere punite; secondo, quali sieno i mezzi per migliorarle.

Le donne che sono solite a beffarsi della legge e dell'ordine, e a tenere una vita criminosa dovrebbero essere trattate con un sistema cumulativo di pene, fin dai primi stadi della loro carriera. Una giovane di diciasette anni entrò in prigione per la prima volta nel 17 aprile di quest'anno. Essa fu arrestata sette volte da detto giorno al 28 settembre, ed in ciascuna volta, eccetto una, condannata a soli sette giorni, quindi è che divenne, prima di raggiungere i 20 anni, incorreggibile. Lo stare una o due volte in prigione, il contatto con delinquenti incalliti al mal fare, la facilità di truffare non lievi somme di denaro, scontando la colpa con punizioni leggere, contribuiscono a togliere al carcere i suoi orrori, ed a produrre una classe di donne cattive e turbolenti. Il delitto dovrebbe essere represso prima che divenga abituale, e le giovani dovrebbero essere intimidite con mezzi efficaci quali sarebbero le lunghe condanne, il lavoro obbligatorio, la privazione del vitto, e l'isolamento, che è il più odioso e tumuto castigo. Se le donne al di sotto di vent'anni, note per una vita viziosa, fossero, dopo il loro terzo o quarto arresto, condannate a tre mesi, e dopo questo, rendendosi recidive, fossero inviate all'assise, come la legge permette, ne conseguirebbero certamente effetti d'intimidamento tanto nelle carceri che fuori.

Le giovani specialmente comprenderebbero di non potere adottare si impunemente una vita infame a danno della Società.

Havvi però un'altra classe, e la più numerosa, di donne incorreggibili, che sono state trenta, quaranta ed anche più di cinquanta volte in prigione. Che cosa può farsi per esse? Alcuni che hanno posto su tale argomento la loro attenzione, hanno suggerito, che la legge dovrebbe emendarsi, che

le donne che sono state in prigione un quindici volte almeno, e che sono conosciute per incorreggibili dovrebbero essere inviate alle assise, e condannate, secondo la loro condizione a tre o quattro anni di carcere in una casa di lavoro, ed obbligate al lavoro, lo che tornerebbe loro utile, dappoichè, spirata la loro pena, troverebbero da guadagnare da vivere.

Nelle Case di lavoro dovrebbe esservi una disciplina meno severa di quella delle carceri ordinarie, poichè l'indole di coteste istituzioni dovrebbe essere affatto industriale e riformatoria; e il trattamento dovrebbe esservi ordinato in modo graduale in ragione del lavoro e della solerzia.

Primo scopo di queste case di lavoro è quello di liberare le strade e le carceri di una classe di donne violenti e incorreggibili, che pei loro costumi intemperanti e criminosi non possono essere frenate, e per la loro vita viziosa diventano il peso e la peste della Società. Il secondo scopo si è quello di utilizzare tutta cotesta forza, tutta cotesta energia facendole lavorare, rialzandone il morale mercè l'abitudine al lavoro, al rispetto, alla fiducia e al dominio di se stesse. Questo potrà ottenersi dalla completa astensione dal bere, dalla compagnia e da tutte le relazioni della loro vita precedente. — Queste relazioni, come ci mostra l'esperienza, influiscono a renderle delinquenti più della loro volontà.

L'idea di un penitenziario industriale non è fantastica o impraticabile. Il tempo e il lavoro di queste donne incorreggibili può essere utilizzato, facendone per così dire un'istituzione la quale in certe località potrebbe quasi bastare al loro mantenimento.

Le donne condannate a lunga pena, si conducono bene, lavorano attentamente e sono le più operose nelle carceri ove vi hanno delle lavanderie. In Liverpool, Manchester e Londra le grandi lavandarie dànno ottimi risultati e le donne che vi sono impiegate guadagnano buoni salari.

Miss *Carpenter* cita parecchi esempii interessanti di cure da lei messe in opera per migliorare queste donne e dice che essa ritiene possibile di riformare eziandio quelle che vengono designate come incorreggibili. Una costante ripetizione di brevi condanne, non cagiona il benchè piccolo effetto intimidante, ma anzi produce un immenso male. Queste brevi condanne hanno aumentata, e per così dire, ammaestrata la classe criminosa.

Il signor *Clarhé Aspinall*, con un caloroso discorso, dichiara di aver fede nel sistema primitivo. Lo stato presente della legge, secondo lui, non ha nulla che fare con queste donne per le quali dovrebbe adottarsi un qualche sistema riformatorio simile a quello suggerito dal padre Nugent. Il male più reale e più grave è la mancanza dei veri e reali principii religiosi nella gioventù.

Il Rev. *Ashton Wells* di Winchester, legge uno scritto sulla sorgente e

sul trattamento del delitto nelle donne, e conclude col proporre una lunga durata di detenzione e la fondazione di rifugii.

Il sig. *I. H. Rasper* deplora la disgrazia che vi siano più donne che uomini nelle prigioni di Liverpool, e crede che ciò derivi interamente dalla condotta incorreggibile di questi ultimi. Rammenta una visita da esso fatta la notte precedente nelle vicinanze della via Scozzese (*Scotland-rond*) e dice essere una vera disgrazia per la civiltà, e quasi direbbe per la cristianità, che vi siano, in questa via, tanti stabilimenti pubblici (*publice-house*).

I magistrati non usano i loro poteri come dovrebbero, e perciò Liverpool, per le tentazioni che offre, è il luogo più adatto del mondo per mandare un galantuomo alla perdizione.

Delinquenti minorenni.

Uno scritto sul quesito: quali miglioramenti sono richiesti pel trattamento de' giovani delinquenti, fu letto dal sig. *A. I. S. Maddison*, nel quale le seguenti riforme vengono suggerite:

Che si provveda alla fondazione di una scuola pe' mozzi o di altre istituzioni, collo scopo espresso di ammaestrare i giovanetti liberati dal carcere.

Che il regolamento in virtù del quale i posti di grazia del Tesoro sono dati soltanto ai giovanetti al di là di sei anni, inviati alle Scuole industriali sia modificato, almeno pel caso de' giovanetti arrestati; e che siffatte concessioni siano date a tutti i fanciulli di qualsiasi età al disotto de' sedici anni.

Che ai genitori de' fanciulli, mandati alle Scuole industriali e Riformatorii, non sia permesso d'ingerirsi nel tirocinio de' loro figliuoli per l'ammaestramento di cose che erano state loro insegnate perdurante la loro infanzia.

Che i fanciulli tra i dodici e i quattordici anni, accusati di un primo reato, punibile colla prigione, non vi siano inviati, nemmeno per dieci giorni; ma che invece siano condotti nelle Scuole industriali.

Fu ancora strenuamente invocata, come indispensabile al vero successo pel trattamento de' giovanetti delinquenti, la continuazione e l'aumento della volontaria carità cristiana.

Miss *Carpenter* suggerì che si dovesse fare istanza al Governo per indurlo a dare un sussidio pe' figli de' condannati, al disotto de' sei anni di età.

Essa suggerì eziandio che i giovanetti inferiori a 14 anni, non dovrebbero essere imprigionati, perchè ciò fa loro un più gran male, pervertendoli.

STATISTICA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA

(Atti Ufficiali).

I.

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Regolamento per la Commissione e per l'Ufficio di Statistica Giudiziaria del Regno d'Italia.

Art. 1. — Una Commissione ed un Uffizio di Statistica Giudiziaria del Regno sono ricostituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con gli ordinamenti stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 2. — La Commissione ha le seguenti attribuzioni:

a) Dirigere e ordinare le periodiche pubblicazioni Statistiche Civili, Commerciali e Penali;

b) Proporre la forma de' registri statistici da tenersi presso i vari Uffici Giudiziari del Regno, per assicurarne l'uniformità ed esattezza;

c) Proporre e dirigere gli studi e lavori speciali tanto di *Statistica interna*, quanto di *Statistica comparata*, che le saranno affidati dal Ministro;

d) Esaminare le pubblicazioni degli altri Stati, ed esprimere sulle medesime i suoi pareri e le sue proposte;

e) Esaminare i quesiti del Ministro, e le memorie o proposte de' suoi membri o corrispondenti in materia di Statistica Giudiziaria e manifestare il suo avviso.

Art. 3. — Alla dipendenza di questa Commissione possono essere stabiliti, presso le Corti o i Tribunali più importanti, Comitati di *Statistica Giudiziaria*, composti di ufficiali giudiziari e di uomini versati nelle tecniche cognizioni di Statistica.

Art. 4. — La Commissione si compone di membri *ordinari*, nominati con Decreto ministeriale, ed ha un presidente, e un segretario relatore che è un funzionario del Ministero.

Si rinnova per un terzo ogni anno; la prima volta per estrazione a sorte; in seguito per anzianità.

I membri che escono, possono essere sempre rieletti.

Art. 5. — Il Segretario generale del Ministero presiede la Commissione. Quando v'interviene il Ministro ne assume di diritto la presidenza.

Art. 6. — I capi de' collegi di Roma sono dichiarati membri *straordinari* della Commissione.

Art. 7. — La Commissione potrà avere membri *corrispondenti* nazionali e stranieri, in numero indeterminato, nominati con Decreto ministeriale, e

scelti tra persone benemerite degli studi statistici, o conosciute per importanti pubblicazioni di Statistica giudiziaria.

Art. 8. — La Commissione sarà convocata ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente semprechè ve ne sia bisogno.

Art. 9. — V'interverranno di diritto tutti i membri ordinari.

Possono intervenirvi i membri straordinari, ed i corrispondenti che si trovassero in Roma, quando sieno appositamente invitati.

Art. 10. — La Commissione si divide in due Sottocommissioni, l'una pei lavori di Statistica *penale*; l'altra per quelli di Statistica *civile e commerciale*.

Art. 11. — Alle adunanze della Commissione dovranno intervenire almeno *cinque* membri ordinari.

Art. 12. — I componenti della Commissione, che non dimorano in Roma, avranno indennità di viaggio e di soggiorno a termini dei regolamenti in vigore.

Art. 13. — Tutti gli atti dovranno essere contrassegnati dal Segretario generale.

Art. 14. — La corrispondenza è firmata dal presidente, e dal segretario.

Art. 15. — Vi sarà un registro dei *verbali* tanto della Commissione quanto delle Sottocommissioni tenuto a cura del segretario.

Art. 16. — L'Ufficio di Statistica è diretto dal segretario della Commissione, ed è incaricato della esecuzione di tutti i lavori statistici; si compone di impiegati del Ministero, e di altri impiegati giudiziari, o di scrivani straordinari scelti o nominati dal Ministro.

Tale ufficio dipende dall'Ufficio di Legislazione e Statistica comparata, ma è posto sotto gli ordini immediati del Segretario generale, ed è soggetto ai regolamenti e alla disciplina ordinaria del Ministero.

Art. 17. — Per serbare l'uniformità e l'esattezza delle registrazioni statistiche ne' vari uffici giudiciari del Regno, il ministro potrà ordinare straordinarie ispezioni, ed affidarle a membri della Commissione o dell'Ufficio, o anche ad estranei.

Art. 18. — In ogni anno, a cura della Commissione, saranno pubblicati due volumi di Statistica giudiziaria del Regno: l'uno per la *Statistica penale*, l'altro per la *Statistica civile e commerciale*.

Art. 19. — Il ministro potrà inoltre ordinare la compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche sopra *speciali materie*, precipuamente per servire di ausilio negli studi legislativi e nelle discussioni avanti al Parlamento.

Art. 20. — Potranno benanche, dietro suoi ordini, compilarsi e pubblicarsi lavori di *statistica comparata*, mercè il confronto o degli elementi di statistica interna appartenenti ad epoche diverse, o degli elementi statistici dei vari paesi stranieri.

Potrà anche il Ministro, allorchè lo reputerà opportuno, mettere a *concorso* la composizione di memorie o lavori riguardanti la Statistica giudiziaria, assegnando un premio da conferirsi sull'avviso della Commissione.

Roma, 12 ottobre 1876.

Il Guardasigilli,
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
MANCINI.

II.

Il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato, di Grazia e Giustizia e de' Culti:

Visto l'art. 11 del R. Decreto 22 dicembre 1872, col quale fu istituito un Ufficio di Statistica presso il Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti;

Visto l'art. 13 del Decreto medesimo;

Visto il Regolamento 12 ottobre 1876, che ha riordinato la Commissione e l'Ufficio di Statistica Giudiziaria presso lo stesso Ministero, determinandone le attribuzioni;

DECRETA:

Art. 1. — Sono nominati Membri *Ordinari* della Commissione di Statistica Giudiziaria del Regno i signori:

Comm. La Francesca Francesco, avvocato generale alla Corte di Cassazione di Napoli in missione di Segretario generale, *Presidente* della Commissione, a' termini dell'art. 5 del Regolamento suddetto;
Comm. Correnti Cesare, Consigliere di Stato, *Vice-Presidente*;
Comm. Beltrani-Scalia Martino, Ispettore Generale delle Carceri;
Comm. Bodio Luigi, Direttore della Statistica Generale;
Comm. Caligaris Francesco, Direttore Capo Divisione;
Cav. Casorati Luigi, Consigliere d'appello;
Avv. Cosenza Vincenzo, Sostituto Procuratore del Re;
Cav. Curcio Giorgio, Consigliere d'appello;
Comm. Gabelli Aristide;
Avv. Giuriati Domenico;
Comm. Pessina Enrico, Professore;
Comm. Samminiatelli Luigi, Avvocato;
Comm. Villa Sebastiano, Direttore Capo Divisione;
Comm. Villa Tommaso, Avvocato;
» De Sterlich Rinaldo, Capo dell'Ufficio di Statistica, *Segretario Relatore* della Commissione ai termini dell'art. 4 del Regolamento.

Art. 2. — I Direttori Capi Divisione, Caligaris e Villa, in loro assenza, potranno essere rappresentati nelle adunanze della Commissione da uno dei loro rispettivi Capi Sezione.

Roma, 25 ottobre 1876.

Il Guardasigilli
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
MANCINI.

III.

Quattro Circolari del Ministero dell'Interno, in data 24 Dicembre 1876

1ª — *Ai signori Prefetti del Regno*

LAVORI PERIODICI RELATIVI AL SERVIZIO DI PUBBLICA SICUREZZA.

Nello scopo di sgravare in gran parte gli uffici provinciali di pubblica sicurezza del lavoro a cui sottostanno attualmente per eseguire le svariate statistiche ed i complicati adempimenti periodici che distraggono i funzionari che vi sono addetti dal servizio di polizia, al quale dovrebbero precipuamente attendere, ho creduto utile ed opportuno di provvedere che a datare dal 1 gennaio 1877 si avessero ad introdurre nei diversi servizi le seguenti modificazioni:

1° Statistica del brigantaggio.

È abrogata la circolare 3 dicembre 1871, N. 13472, che fa obbligo ai signori prefetti delle provincie napolitane di trasmettere mensilmente la statistica del brigantaggio. Fortunatamente il brigantaggio nelle provincie stesse è ridotto ormai a così esigue proporzioni, da rendere affatto inutile la presentazione delle statistiche predette. Disposizioni speciali saranno date per quelle poche provincie nel cui territorio si aggira tuttora qualche avanzo di distrutte bande brigantesche.

2° Quadri trimestrali sui pubblici esercizi.

È pure abrogata la circolare 18 novembre 1871, numero 13475, riguardante la produzione dei quadri statistici trimestrali sui pubblici esercizi. I signori Prefetti però porteranno particolare attenzione su questo ramo di pubblico servizio, e veglieranno perchè sieno tenuti con ogni esattezza i prescritti registri con annotazione degli esercizi che man mano si andranno aprendo, o chiudendo, o sospendendo, curando altresì che siano fatti i relativi riepiloghi, di guisa che possa sempre il Ministero chiedere ed ottenere senza ritardo e con precisione le notizie che gli potessero occorrere.

3° Relazioni trimestrali sui furti campestri.

Son parimenti soppresse le disposizioni delle circolari 6 ottobre 1869, numero 3228 e 24 giugno 1870, N. 13,000, riguardanti le relazioni trimestrali sui furti campestri. Le notizie su questo argomento potrà il Ministero rilevare dalla statistica mensile dei reati.

4° Elenco mensile dei detenuti a disposizione della pubblica sicurezza.

Rimane pure revocata la circolare 8 luglio 1865, N. 24, I. C., Divisione 9ª, Direzione generale delle carceri, che prescrive la produzione degli elenchi mensili dei detenuti rimasti a disposizione della pubblica sicurezza. La circolare

predetta aveva lo scopo di tener dietro agli abusi che si potessero commettere dalle Autorità dirigenti le carceri. Ora, avendo i signori Prefetti la piena responsabilità di siffatto servizio, compete ad essi esercitarvi una continua sorveglianza, salvo a riferirne al Ministero in caso di trasgressioni e di abusi.

5° *Prospetto delle licenze di porto d'armi.*

Si dichiara abrogata anche la circolare del 12 gennaio 1873, la quale fa obbligo agli uffici provinciali di pubblica sicurezza della presentazione del prospetto trimestrale delle licenze di porto d'armi.

6° *Stati mensili delle ammonizioni e quadri sinottici semestrali degli oziosi e delle persone sospette.*

Sono del pari abrogate le circolari 16 agosto 1872, numero 13485 e 28 gennaio 1871, N. 13600, che prescrivono la trasmissione degli stati mensili delle ammonizioni, e dei quadri sinottici semestrali degli oziosi e delle persone sospette. Per quanto ha attinenza a questo servizio vien provveduto con altra circolare di questa stessa data.

7° *Statistica dei biglietti falsi.*

È altresì abrogata la circolare del 1° aprile 1870, N. 12190, riguardante la produzione della statistica mensile dei biglietti falsi, lavoro superfluo ed inutile, potendo il Ministero rilevare le notizie che gli occorrono dai rapporti speciali che spediscono i signori Prefetti.

8° *Italiani espulsi dall' estero.*

È pure abrogata la circolare del 31 gennaio 1871, N. 12100-2, che fa obbligo ai signori Prefetti delle provincie di frontiera di riferire volta per volta per ogni espulsione di regnicoli dall'estero, e di fare conoscere altresì il provvedimento adottato per ciascuno di essi espulsi. — In luogo di tali rapporti che, atteso il numero rilevante di regnicoli espulsi ogni anno dall' estero, arrecano alle Prefetture delle provincie di confine un continuo e faticoso lavoro, i signori Prefetti delle provincie stesse, a datare dal 1° gennaio del prossimo anno, faranno tenere un quadro trimestrale sul quale verrà annotato il nome, la paternità e la patria di ciascun espulso, la data della consegna del medesimo al confine ed il provvedimento a di lui riguardo adottato. Restano ferme le disposizioni ora in vigore per quanto riguardano le notizie da richiedersi dai Prefetti delle provincie di confine, ai Prefetti delle provincie d' origine degli espulsi e per quanto riflettono i modi da tenersi pel rimpatrio dei medesimi.

9° *Premi per l'arresto di catturandi.*

Mantenendo ferme anche per l'anno 1877 le disposizioni contenute nella circolare 15 aprile 1872, N. 10571 : 2, circa il premio per l'arresto dei catturandi

iscritti sulle circolari periodiche, si esonerano i signori Prefetti dall'obbligo di rimettere al Ministero il cenno negativo, prescritto dal capoverso num. 9 della circolare stessa.

10° *Tabelle trimestrali pel trasporto di agenti di pubblica sicurezza, loro famiglie e bagaglio.*

Sarà del pari ommessa la trasmissione delle tabelle trimestrali indicanti le richieste rilasciate da ciascuno ufficio pel trasporto degli agenti di pubblica sicurezza, loro famiglie e bagaglio. Nulla del resto è innovato per quanto attiensi all'invio delle contabilità trimestrali a norma della circolare 17 giugno 1875, n. 12573.

11° *Rendiconti trimestrali delle mercedi pagate agli inservienti degli uffici di pubblica sicurezza distaccati.*

Per le nuove disposizioni che vengono diramate con altra circolare d' oggi, cesserà a datare dal 1° gennaio prossimo venturo, l'obbligo dell'invio al ministero dei rendiconti trimestrali per la spesa delle mercedi agli inservienti degli uffici distaccati di pubblica sicurezza.

12° *Tabelle giustificative e contabilità trimestrali per le spese di rimpatrio degli indigenti.*

Per quanto riflette le tabelle giustificative coi prospetti numerici pei viaggi gratuiti autorizzati dagli uffici di pubblica sicurezza e le contabilità trimestrali delle spese anticipate dai comuni, vengono date opportune istruzioni con circolare di questo giorno, la quale riassume tutte le norme relative al servizio del trasporto degli indigenti, rendendolo più semplice e spedito.

13° *Statistica dei reati e relazioni speciali intorno ai reati ed agli avvenimenti.*

Sono aboliti i prospetti fin qui usati per la statistica dei reati, surrogandoli con altri che sono rimessi ai signori Prefetti con circolare di pari data della presente, con la quale si danno le necessarie istruzioni intorno al modo di redigerli e le norme da seguirsi in avvenire pei rapporti speciali.

Tutte queste modificazioni alleggeriscono gli uffici di pubblica sicurezza da un sensibile lavoro burocratico, il che tornerà di giovamento, non ne dubito, alla sicurezza pubblica in genere, inquantochè i funzionari addetti agli uffici stessi avranno, come ho detto, maggior tempo da dedicare alla parte attiva del servizio.

V. S., appena ricevuta la presente, provvederà affinchè sia data esecuzione alle disposizioni in essa contenute, e non mancherà di tenere sorvegliato sempre l'andamento dei menzionati servizi, e specialmente di quelli pei quali è stata tolta l'ingerenza del ministero, lasciandone l'assoluta responsabilità ai signori Prefetti.

Gradirò di essere assicurato del ricevimento della presente.

Il Ministro NICOTERA

2ª — *Ai signori Comandanti delle Legioni dei Reali Carabinieri del Regno*

RELAZIONE GIORNALIERA.

Nell'interesse del servizio pubblico in generale, io ho voluto studiare se si potesse diminuire il lavoro burocratico di cui e le Prefetture e gli Uffici delle Legioni dei Reali Carabinieri sono aggravati, senza che il Ministero restasse privo delle notizie che gli tornano necessarie per farsi un giusto concetto delle condizioni della sicurezza pubblica nel Regno.

Ed una delle modificazioni che mi parve in particolare modo opportuno di introdurre, fu quella che colla presente apporto alle relazioni giornaliere quali furono prescritte colla circolare del 18 marzo 1874, *N.* 10588.

Il Ministero evidentemente ha d'uopo di essere informato prontamente della perpetrazione dei più gravi reati; giacchè per quelli di minore importanza bastagli di essere mensilmente informato, a mezzo dei quadri statistici che gli vengono rimessi dalle Prefetture.

Tenendo quindi fermo il concetto che le relazioni giornaliere debbano essere divise per provincie, io ho stabilito che col primo gennaio prossimo le relazioni stesse siano suddivise per ciascuna provincia in quattro prospetti separati, l'uno per gli omicidii, l'altro per le grassazioni, il terzo per le estorsioni e rapine e l'ultimo pei furti qualificati. A questi se ne aggiunge un quinto nel quale la S. V. Ill.ma vorrà far segnare quell'avvenimento o reato non compreso nelle precedenti quattro categorie e che sia di tale importanza da richiamare l'attenzione del Ministero.

Tali nuove separate relazioni dovranno essere date per cenno sommario e stese su moduli conformi, anche per il sesto, a quelli qui uniti, avvertendo che qualora per taluna provincia non si verificasse alcun reato compreso nelle predette 5 suddivisioni, non sarà necessario di rimettere il foglio relativo colle indicazioni: *negativo.*

Agli stati stessi si continuerà come per lo passato ad unire i prospetti indicativi degli arresti eseguiti quali furono prescritti dalla summenzionata circolare 18 marzo 1874, circolare che rimane pure pienamente in vigore per quanto riflette i rapporti speciali da inviarsi al Ministero nei casi d'urgenza o in quelli che hanno speciale, importanza sia per la natura del reato, sia per le circostanze che lo accompagnarono, sia per la qualità delle persone che vi sono interessate.

Io mi aspetto sensibili vantaggi dall'applicazione delle presenti modificazioni, epperò raccomando vivamente a V. S. Ill.ma che immancabilmente col giorno 1° gennaio 1877 voglia farmi tenere così modificate le giornaliere relazioni per le provincie di codesta Legione.

Attenderò di ricevere un cenno di ricevuta della presente, e soggiungo ancora che qualora presso l'ufficio di codesta Legione rimanesse giacente un buon

numero di stampati per le relazioni giornaliere formati secondo il modello prescritto colla circolare surripetuta del 18 marzo 1874, potrà continuare ad usarli per le nuove relazioni fino a che siano tutti consumati, avendo cura soltanto di far risaltare chiaramente il titolo del reato ed apponendovi a fianco le due colonne pei numeri progressivi per mese e per anno.

Il Ministro
G. NICOTERA.

Provincia di . . . . . .

Carabinieri Reali **Legione di . . . .**

RELAZIONE GIORNALIERA

Anno . . . . *Mese di* . . . . *Giorno* . . . .

(*a*)

NUMERO progressivo		COMUNE e CIRCONDARIO	DATA	CENNO SOMMARIO	AUTORI	PERSONE arrestate
per anno (*b*)	per mese (*c*)					

(*a*) Indicare il titolo del reato.

(*b*) In questa colonna è da notarsi per ordine progressivo il numero dei reati avvenuti nell'anno.

(*c*) Numero progressivo dei reati avvenuti nel mese.

Provincia di . . . . . .

Carabinieri Reali **Legione di . . . .**

RELAZIONE GIORNALIERA

Anno . . . . *Mese di* . . . . *Giorno* . . . .

Reati diversi ed avvenimenti.

DATA	COMUNE e CIRCONDARIO	CENNO SOMMARIO	AUTORI	PERSONE arrestate

3ª — *Ai signori Prefetti del Regno*

SERVIZIO DELLE AMMONIZIONI — QUADRI STATISTICI.

Varie decisioni delle diverse Corti di Cassazione del Regno, note certamente alla S. V., hanno ormai sanzionata la massima che il disposto dell'art. 104 della legge di Pubblica Sicurezza è applicabile a tutte le categorie di ammoniti.

Dovrà quindi aversi d' ora in poi quella massima come norma in tutte le Prefetture del Regno, le quali dovranno perciò ritenere, che l'ammonito acquista il diritto ad essere prosciolto dall'ammonizione, per qualsiasi titolo inflittagli, quando sia decorso un biennio senza che abbia riportate condanne, o quando il biennio sia trascorso dall'espiazione dell'ultima condanna.

Da ciò nasce la necessità che la S. V. dia urgenti disposizioni a tutti i dipendenti uffici di Pubblica Sicurezza perchè nel più breve periodo di tempo portino attento esame sopra tutti gli ammoniti iscritti nei relativi registri, onde vedere per quali sia scaduto o sia per scadere il biennio, e per denunziare immediatamente per nuova ammonizione coloro, che pur trovandosi nelle condizioni accennate di sopra, perdurano con la loro condotta a mantenersi pericolosi alla pubblica sicurezza.

Questo lavoro di revisione dovrà essere condotto a termine il più prontamente possibile, e dovrà eseguirsi con la massima accuratezza, informandosi i funzionarii preposti a ciascuno ufficio di Pubblica Sicurezza a giusti e sani criterii, che desumeranno non solamente dai precedenti esistenti in ufficio e dalla presente condotta dell'ammonito in relazione alle condizioni della Pubblica Sicurezza dei luoghi ove dimora, ma ancora della convenienza e giustizia di limitare la grave misura della nuova denunzia per ammonizione soltanto contro coloro che appariscano o siano designati dall' opinione pubblica quali veramente pericolosi, perseveranti nell'ozio e nel vagabondaggio, sospetti, anche dopo la prima ammonizione d'aver commesso reati contro le proprietà e le persone. Poichè il Ministero, non già dal grande numero di ammoniti che figurano nei registri di una provincia, trae la conclusione di un buon servizio in materia di ammonizioni, ma dalla esatta applicazione di questa misura preventiva agli individui che sono di pericolo alla tranquillità pubblica.

Oltredichè il soverchio numero di ammoniti, non giustificato degli accennati criterii, pregiudica grandemente il servizio stesso, rendendone meno facile la sorveglianza e distogliendola da quelli, per i quali dovrebbe essere più continua ed attiva.

Ha dovuto infatti il Ministero rilevare in passato e segnalarlo ai signori Prefetti come alla base degli stati periodici ravvisasse una enorme sproporzione tra le cifre degli ammoniti e quelle dei provvedimenti giudiziarii per contravvenzione all' ammonizione: sproporzione che tuttavia perdura, e che non può altrimenti spiegarsi che ammettendo la resipiscenza della massima parte dei

sottoposti all'ammonizione, o la difettosa e scarsa loro sorveglianza, ciò che sembrami anche più verosimile.

Portando la mia particolare attenzione sul servizio delle ammonizioni, tanto interessante, e fondamento della polizia preventiva, ho trovato opportuno di introdurre alcune modificazioni nei lavori statistici e periodici, sia per rendere a questo Ministero più facile il tener dietro al suo movimento col riassumerlo in pochi e più importanti dati, sia ancora per rendere ai signori Prefetti più semplice, e per conseguenza anche più esatta la compilazione di quei lavori.

Dal 1° gennaio 1877 in poi restano annullate le disposizioni di questo Ministero, contenute nella circolare 28 gennaio 1871, N. 15600, con le quali si ordinava la trasmissione per semestre dei quadri sinottici sugli oziosi, vagabondi e persone sospette; e restano del pari annullate le altre contenute nella circolare 16 agosto 1872, N. 13485-A, che prescrivono la trasmissione mensile dello stato numerico e nominativo sulle ammonizioni.

A questi lavori periodici ho creduto conveniente di sostituire un solo prospetto sinottico trimestrale, conforme al modulo qui unito, segnato A, sembrandomi che, scevrate tutte quelle notizie che non hanno un carattere di assoluta importanza, corrisponda meglio allo scopo che mi sono proposto.

Esso infatti contiene nella prima parte il movimento numerico delle ammonizioni, e nella seconda il movimento dei provvedimenti giudiziari sulle medesime; non che quello del domicilio coatto, che pure mi sembrò opportuno di aggiungervi, essendo questo provvedimento il complemento e lo scopo a cui tendono le misure preventive, quando non giungono a far ravvedere l'ammonito e il contravventore all'ammonizione.

La S. V. mi trasmetterà esattamente riempito questo modulo non più tardi del giorno 10 del mese successivo alla decorrenza del trimestre, corredandolo di due stati nominativi in conformità dei moduli qui uniti segnati B e C.

Nel primo si indicheranno gli individui che furono ammoniti, nell'altro, gli ammoniti che furono condannati per prima e per ulteriore contravvenzione durante il trimestre al quale si riferisce il prospetto sinottico.

Trovo poi opportuno di osservare che le accennate disposizioni dovendo avere esecuzione col gennaio 1877 in avanti, rimane fermo l'obbligo di trasmettere per l'anno in corso tanto lo stato del mese di dicembre, quanto il quadro sinottico riferibile al 2° semestre di questo stesso anno in conformità delle disposizioni che restano con la presente circolare annullate, e della quale prego la S. V. accusarmi ricevimento.

Il Ministro

G. NICOTERA.

(Seguono i moduli)

A.

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Prospetto sinottico trimestrale sul servizio delle ammonizioni e del domicilio coatto

PROVINCIA di . . . .

Anno . . . .   ° *Trimestre*

Prospetto delle ammonizioni.

Ammoniti alla fine del trimestre precedente . . . . N.
Denunzie vertenti alla fine del trimestre precedente . . N.
Denunziati durante il trimestre ora scaduto . . . . . . "
Totale . . . N.

Ammoniti nel trimestre ora scaduto . . . . N.

Totale degli ammoniti alla fine del trimestre scaduto . . . . . . N.

Prosciolti nel trimestre ora scaduto { per decorso biennio . . . . N.
per morte . . . . "
per dichiaraz. dell'aut. giud. "
Totale . . . N.

Totale effettivo degli ammoniti alla fine del trimestre ultimo . . N.

Provvedimenti giudiziali e domicilio coatto.

Condannati per 1ª contravvenzione alla fine del trimestre precedente N.
Procedure vertenti per 1ª contravvenziono alla fine del trimestre precedente . . . . N.
Denunziati per 1ª contravvenzione nel trimestre ora scaduto "
Totale . . . N.

Condanne pronunziate per 1ª contravv. nel trim. ora scaduto . . . N.

Condannati per 1ª contravvenzione alla fine del trimestre ora scaduto N.

Condannati per 2ª ed ulteriore contravv. alla fine del trim. precedente N.
Procedure vertenti per 2ª e ulteriore contravvenzione alla fine del trimestre precedente . . . . N.
Denunziati per 2ª e ulteriore contravv. nel trim. ora scaduto "
Totale . . . N.

Condanne pronunziate per 2ª e ulteriore contravvenzione nel trimestre ora scaduto . . . . N.

Condannati per 2ª e ulteriore contravv. alla fine del trim. ora scaduto N.

Domiciliati coatti alla fine del trimestre precedente. . . . . . . N.
Assegnati a domicilio coatto nel trimestre. . . . . "
Totale . . . . . . N.

Morti nel trimestre ora scaduto . . . . N.
Prosciolti id. id. . . . . "
Totale . . . N.

Domiciliati coatti alla fine del trimestre ora scorso . . . . N.

B.

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

Elenco degli individui ammoniti

PROVINCIA di . . . .

Anno . . . .   ° *Trimestre*

Con le seguenti colonne:

1. Numero d'ordine
2. Cognome e Nome
3. Residenza
4. Titolo dell'ammonizione

La lettera *C* distingue:

l'*Elenco degl'individui condannati per contravvenzione all'ammonizione*, ed ha le 4 colonne simili al modello *B*, più una 5ª « Se condannati per 1ª o 2ª e ultima contravvenzione.

4ª — *Ai signori Prefetti del Regno*

NORME PER LE RELAZIONI SPECIALI INTORNO AI REATI ED AGLI AVVENIMENTI E PER LA COMPILAZIONE DELLA STATISTICA MENSILE DEI REATI.

Questo Ministero ha dovuto sperimentare come la Statistica della sicurezza pubblica, redatta secondo i moduli finora in vigore, non sempre presentava dati precisi intorno al numero ed alla natura dei reati, e spesse volte è accaduto di dover riscontrare qualche differenza fra le notizie risultanti dai rapporti speciali dei signori Prefetti e quelle contenute nei prospetti mensili dei reati.

Qualche disparità essendosi pure trovata fra i suddetti rapporti e le relazioni giornaliere che vengono spedite dai Comandi legionali dei Reali Carabinieri, il Ministero ha riconosciuta la necessità di provvedere a che le notizie riguardanti i reati e gli avvenimenti siano somministrate con criteri uniformi, e sia con maggiore evidenza e precisione compilata la Statistica della sicurezza pubblica.

A raggiungere questo scopo, ho determinato che, a cominciare dal primo del nuovo anno, siano adottati i moduli alla presente uniti, secondo i quali verrà compilato, per ciascuna categoria dei reati più gravi, cioè per gli omicidi, per

le grassazioni, estorsioni violenti e rapine e per i furti qualificati, un prospetto speciale in cui saranno indicate, oltre le generalità degli autori e dei danneggiati, pure le località ove furono consumati i reati, le circostanze che gli accompagnarono ed i risultati ottenuti dalle operazioni della pubblica sicurezza.

Tutti gli altri reati verranno invece classificati in un prospetto complessivo, con la semplice indicazione del numero delle scoperte e degli arrestati.

Dovendo la nuova Statistica compilarsi dagli Ufficii Provinciali di pubblica sicurezza, i signori Prefetti, appena ricevuta la presente, impartiranno ai dipendenti Uffici circondariali o distrettuali le opportune disposizioni, affinchè siano raccolte in tempo tutte le notizie relative ai reati, di guisa che i prospetti mensili, redatti in conformità ai moduli suddetti, possano essere trasmessi al Ministero entro i primi otto giorni del mese successivo a quello in cui i reati furono consumati.

Colle maggiori notizie intorno ai reati più gravi, che saranno classificati come sopra si è detto, in separati prospetti, e colle relazioni giornaliere che vengono inviate dai comandanti di Legione dei Reali Carabinieri, il Ministero può trovarsi in grado di conoscere e seguire l'andamento generale della sicurezza pubblica, senza che sia necessario che i signori Prefetti abbiano a riferirgli di volta in volta i reati e gli avvenimenti, con separati rapporti.

Le modificazioni che ora vengono disposte raggiungono pertanto il prefisso scopo di semplificare e diminuire il lavoro degli Uffici Provinciali.

Quando però trattasi di fatti importanti, è indispensabile che il Ministero ne abbia pronta conoscenza e ne sia informato con ogni particolarità; e quindi sarà cura dei signori Prefetti di riferire con rapporto speciale, o per telegrafo, occorrendo, i reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, ogni fatto relativo al brigantaggio, le estorsioni con ricatto, le scoperte di associazioni di malfattori, le scoperte delle fabbriche di falsi valori e della circolazione di questi, i furti ingenti, i reati dei quali sono autori o vittime pubblici ufficiali o stranieri, i reati clamorosi di ogni genere che abbiano commossa la opinione pubblica, quelli per la di cui scoperta o repressione si siano distinti in modo segnalato gli uffiziali di pubblica sicurezza e gli agenti della forza pubblica, ed infine gli avvenimenti più rilevanti, cioè gli scioperi di operai, gli incendi importanti ed i gravi disastri.

I signori Prefetti si compiaceranno di farmi, con sollecitudine, un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro
G. NICOTERA.

(Seguono i moduli)

Anno 187

STATISTICA DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Provincia di . . . . . . **Mese di** . . . . . .

OMICIDI.

Omicidi (esclusi gl'infanticidi) consumati	N.		
Id. Id. mancati o tentati . .	»		
Totale . . .	N.		
Infanticidi consumati.	N.		
Id. mancati o tentati	»		
Totale . . .	N.		
Omicidi ed infanticidi con scoperta degli autori — avvenuti durante il mese	N.		
id. nei mesi precedenti . .	»		
Totale . . .	N.		
Arrestati per gli omicidi ed infanticidi avvenuti durante il mese	N.		
Id. per quelli dei mesi precedenti.	»		
Totale . . .	N.		

Segue un prospetto (2ª e 3ª pagina del modello) con le seguenti colonne:

1. Numero d'ordine degli omicidi
2. Giorno in cui fu commesso l'omicidio
3. Circondario o Distretto
4. Comune
5. Caratteristica dell'omicidio (Articoli 523, 524, 525, 526 e 536 del Codice penale)
6. Cognome e Nome degli uccisi e di coloro che si aveva in animo di uccidere, condizione e domicilio di essi
7. Cognome e Nome degli autori
8. Cognome e Nome delle persone arrestate
9. Notizie sommarie del fatto, dei provvedimenti adottati e dei risultati ottenuti

Nella 4ª pagina del modello medesimo:

Notizie intorno alla scoperta ed all'arresto degli autori degli omicidi avvenuti nei mesi procedenti.

Segue un modello simile, salvo lievi varianti dovute alla diversa natura del reato, per le **Grassazioni**,

un altro per le **Estorsioni violente e rapine**,

un quarto pei **Furti**;

e finalmente il seguente **Prospetto numerico dei reati**, esclusi gli omicidi, le grassazioni, le estorsioni e rapine ed i furti:

Provincia di . . . . . . **Mese di . . . . . .**

REATI	Numero dei reati	REATI con scoperta degli autori		NUMERO degli arrestati	
		AVVENUTI		pei reati commessi durante il mese	pei reati dei mesi precedenti
		durante il mese	nei mesi precedenti		
Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, Tit. I, Cap. I e II Cod. pen.					
Contro la religione dello Stato e gli altri culti, Tit. II Cod. pen.					
Contro i diritti guarentiti dallo Statuto, Tit. III, Cap. I Cod. pen.					
Prevaricazioni ed altri reati degli Ufficiali Pubblici, Tit. III, Cap. II C. p.					
Ribellione, disobbedienza ed altre mancanze verso la pubblica autorità, T. III, Cap. III Cod. pen.					
Abusi degli avvocati o causidici nell'esercizio del loro ministero, Tit. III, Cap. IV Cod. pen.					
Contro la fede pubblica, Tit. IV, Cap. I, II, III e IV Cod. pen.					
Relativi al commercio, manifatture, arti, ecc., Tit. V, Cap. I, II e III Cod. pen.					
Contro la pubblica sanità, Tit. VI Codice penale					
Contro il buon costume, Tit. VII Codice penale					
Associazioni di malfattori, Tit. VIII, Cap. I Cod. pen.					
Minaccie, Tit. VIII, Cap. II Cod. pen.					
Oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette, Tit. VIII, Cap. III Cod. pen.					
Armi, loro fabbricazione, porto e ritenzione, Tit. VIII, Cap. IV Cod. pen. .					
Provocazione a commettere reati, Titolo VIII, Cap. V Cod. pen.					
Giuochi proibiti, Tit. VIII, Cap. VI Codice penale					
Contro l'ordine delle famiglie, Tit. IX, dal Cap. I al Cap. VII Cod. pen. . .					
Ferimenti e percosse { gravi, Tit. X C. p.					
Ferimenti e percosse { lievi, id. id.					
Diffamazioni, libelli famosi, ingiurie, Tit. X Cod. pen.					
Rivelazione dei segreti, Tit. X Cod. p.					
Duelli, Tit. X Cod. pen.					
Truffe, appropriazioni indebite ed altre specie di frode, Tit. X Cod. pen. . .					
Incendi delittuosi, Tit. X Cod. pen. . .					
Altri danni alle proprietà, Tit. X Cod. p.					
TOTALE . . .					

Valore del danno cagionato da

Truffe, appropriazioni indebite ed altre frodi	L.	
Incendi delittuosi	"	
Uccisione di animali	"	
Altri guasti alle proprietà	"	
TOTALE . . .	L.	

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO

Observations de M. CH. LUCAS, sur la Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l'année 1873 — Extrait du compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques. Paris, 1876.

L'Orphelinat Agricole et l'utilité qu'il peut retirer des résultats de la colonie d'essai du Val d'Yèvre par M. CH. LUCAS, membre de l'Institut. Paris, 1876.

L'Ecole pénale italienne et ses principes fondamentaux à l'occasion de la prochaine discussion du projet du Code pénal à la Chambre des députés d'Italie par CH. LUCAS, membre de l'Institut (Extrait de la *Revue Critique de Législation et de Jurisprudence*. Paris, A. Cotillon et C, éditeurs, 24 rue Soufflot, 1877.

Annuario legislativo, ossia raccolta delle leggi, dei decreti e dei regolamenti del Regno d'Italia coi motivi parlamentari ed ufficiali, compilato da CASORATI LUIGI, Consigliere di Corte d'Appello, COSENZA VINCENZO, Sostituto Procuratore del Re, DE BENEDETTI ENRICO, Bibliotecario del Ministero di Grazia e Giustizia, e LUCCHINI LUIGI, Avvocato e Professore di Diritto — Serie 2ª anno 1°, volume 1°, Roma, Tip. Eredi Botta, 1877.

Rendiconto dell'Amministrazione della Giustizia nel distretto della Corte d'appello di Cagliari durante l'anno giuridico 1876, letto nell'Assemblea generale del 5 gennaio 1877 dal Procuratore generale comm. FELICE MANFREDI. Cagliari, Tipog. Timon, 1877.

Sul modo con cui fu amministrata la giustizia nel Distretto della Corte di appello di Venezia nell'anno 1876 — Relazione presentata dal Procuratore generale del re comm. AMEDEO LAVINI nell'Assemblea dell'8 gennaio 1877. Venezia, Tipog. Antonelli.

Del modo onde fu amministrata la giustizia, nel corso dell'anno 1876 dalle diverse autorità giudiziarie del distretto della Corte d'Appello di Bologna — Discorso del conte ADOLFO DE FORESTA, procuratore generale presso quella città, letto nell'udienza pubblica e solenne della medesima del 5 gennaio 1877. Bologna società tipografica dei compositori, 1877.

Monomania impulsiva da epilessia larvata d'origine periferica — Perizia, medico legale del dott. AUGUSTO TAMBURINI professore di clinica psichiatrica nella R. Università di Pavia, direttore del manicomio provinciale di Voghera. Reggio Emilia, Tipografia di Stefano Calderini, 1877.

Pazzia ed omicidio, pareri medico-legali pubblicati dal dottor ANTONIO BERTI — Venezia, Stabilimento tipografico M. Fontana, 1876.

Rapport sur les Casiers judiciaires et sur la Récidive en Italie par M. RENAUD DE STERLICH, secrétaire de la Commission de Statistique au Ministère de Grâce et Justice et des Cultes en Italie — (pour le Congrès International de Statistique à Buda-Pest). Rome, Imprimerie Royale, 1876.

Statistique de la Récidive — Rapport présenté à l'Assemblée générale du Congrès international de Statistique à Buda Pest, au nom de la 2e section par M. RENAUD DE STERLICH le 6 septembre 1876.

VIII Statistiche Ubersicht der Verpältuisse der K. K. österreichiscten Strafanstalten im Jahre 1875. Wien, im november 1876.

Statistik der zum Ressort des Ministeriums des Junern gebörenden Straf — und Gefangen - - Unstalten für die Jahre 1872, 1873 und 1874. Berlin, 1876.

Statistiek van het gevangeniswezen over 1874. 'Sgravenhange, 1876.

Il Jure penale e la Freniatria, Memoria dell'avv. G. CALUCI S. C. del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Venezia, Tip. Antonelli, 1877.

Third annual report of the Board of central of the State public School for dependent children, for the Year ending sept. 30, 1876. Lansing: W. S. George et C° State printers and binders, 1876.

La Carcel de Madrid — FRANCISCO LASTRES (*Revista contemporànea* Tomo VII, vol. I, n. 27, Enero 15, 1877). Pizarro, 15 bajos, Madrid.

Studi intorno al progetto del Codice penale italiano — G. A. PUGLIESE (*Rivista di giurisprudenza*, N. XI, XII, anno 1°). Trani, 1876.

Cicerone e la sua filosofia del diritto, per ENNIO CARDONA (Il Circolo Giuridico, fasc. I, vol. VIII, anno 1877. Palermo).

In causa di uxericidio, perizia medico legale del prof. LIVI — Rivista sperimentale di medicina legale anno II, fasc. V e VI. Reggio Emilia, Tipografia di Stefano Calderini, 1876.

Studi sul progettato codice penale italiano, per la Società Freniatica Italiana, la quale tiene le sue adunanze in Milano — L'Archivio Italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali è organo di quella Società — Di questa pregevole rivista diretta dai dottori ANDREA VERGA e SERAFINI BIFFI è pubblicato il fasc. I, anno XIX. Milano: Tipografia Rechiedei, 1877.

La *Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza*. diretta dall'avv. LUIGI LUCCHINI pubblicò nei fascicoli II, III, vol. V, tra gli altri lavori, i seguenti:

Delle pene carcerarie — AUGUSTO GEYER.

Cardini della Scuola penale italiana — FRANCESCO CARRARA.

Nei numeri 2, 3, 5, 6, del corr. anno del settimanale *Giornale delle Leggi* che si pubblica in Genova, si leggono i seguenti notevolissimi lavori:

CARRARA PROF. SENATORE FRANCESCO — Un pensiero sul tentativo.

DETTO — La pena di morte e il suicidio.

PAOLI SENATORE BALDASSARRE — Rendiconto sull'Amministrazione della Giustizia; letto nell'Assemblea generale della Corte di Cassazione di Firenze del 18 gennaio 1877.

VARIETÀ

Belgio. — Bilancio preventivo del Ministero di Giustizia. Anno 1877. (a)

CAPITOLO X. CARCERI. — *Sezione 1ª. Servizio economico.*

		Spese ordinarie	Spese straor.
ART. 45.	Spese di manutenzione, vestiario, sdraio e vitto de' detenuti. Acquisto e manutenzione del mobilio delle Carceri . . . . . . Fr.	1,200,000	
» 46.	Gratificazioni ai detenuti . . . . . . »	12,000	
» 47.	Vestiari delle Guardie . . . . »	32,000	
» 48.	Spese di viaggio pe' componenti delle Commissioni, per gl'impiegati e funzionari. »	11,000	
» 49.	Stipendi degl'impiegati e funzionari . . »	814,550	
» 50.	Spese di stampa e spese d'ufficio. . . »	10,000	
» 51.	Manutenzione e miglioramenti ai fabbricati »	170,000	
» 51 *bis*.	Compimento di lavori di costruzione a Furnes e a Yprès . . . . »		6 000
» 52.	Carcere cellulare per uomini a Bruxelles. Continuazioni de' lavori di costruzione . . »		652,000
» 53.	Onorari e indennità di via agli architetti per la compilazione de' progetti di Carceri, direzione e sorveglianza de' lavori di costruzione. . . . . »		47,000
	Sezione 2ª. Servizio delle lavorazioni		
ART. 54.	Acquisto di materie prime ed accessorie per le lavorazioni . . . . Fr.	150,000	
» 55.	Gratificazioni ai detenuti . . . . . »	40,000	
» 56.	Spese di stampa e di ufficio . . . . »	1,000	
» 57.	Stipendi di funzionari ed impiegati . . »	76,350	
	Sezione 3ª. Indennità di disponibilità.		
ART. 58.	Indennità agl'impiegati e funzionari in disponibilità . . . . Fr.		17,000
	Fr.	2,516,900	722,000
		3,238,900	

(Dal *Moniteur Belge*, 26 dicembre 1876).

(a) Tutto questo Capitolo sulle Carceri fu approvato dalle due Camere senza dar luogo ad osservazione alcuna.

La pena di morte in Francia. — Si legge nel *Temps*: La settima Commissione d'iniziativa parlamentare ha respinto la proposta di pigliare in considerazione il progetto del prof. Luigi Blanc per l'abolizione della pena di morte, per ragioni di semplice opportunità e senza discutere il valore teorico del principio stabilito col progetto. (Dall'*Opinione*)

Osservazioni craniometriche sui condannati in Ungheria. — Il signor Emilio Tauffer, direttore del penitenziario di Leopoldstad (Ungheria) ci scrive che unitamente al sanitario di quelle Case di pena, professore Benedikt, si sono accinti a fare su que' condannati le osservazioni croniometriche nel modo usato dal prof. Lombroso su' condannati in Italia.

Pubblichiamo con piacere questa notizia e speriamo di potere quanto prima dar conto ai nostri lettori de' risultati ottenuti dal professore ungherese. *Provando e riprovando:* ecco la vera guida per giungere al vero.

CHIARINI D.r CHIARINO

La sera del 12 febbraio 1877 si spengeva in Firenze una preziosa esistenza: quella del dottor Chiarino cav. Chiarini, medico degli Stabilimenti carcerari di detta città, nella quale era pur nato il dì 3 marzo 1820.

Minacciato da molti anni da un male inesorabile (vizio cardiaco) ei non abbandonò un momento la sua numerosa clientela, e trovò sempre modo di adoprare la eletta intelligenza, ed il suo gran cuore a prò dei miseri che ricorrevano a lui come ad un padre, come alla provvidenza fatta persona.

Dal 27 maggio 1847, fino al giugno 1855, fu medico del Penitenziario di Volterra: poi fece parte della pietosa squadra de' sanitari che combatterono, nell'anno ultimamente citato, la furia del cholera in varie parti della Toscana.

Rientrato, il 23 marzo 1868, al servizio Carcerario negli Stabilimenti di Firenze, vi ottenne costanti successi: ed ebbe spesso privati e pubblici attestati di benemerenza, come le croci di cavaliere dei due ordini equestri di S. Maurizio e Lazzaro, e della Corona d'Italia, gratificazioni ed attestati di lode.

Gran parte dei lucri che traeva dalla sua ricca clientela riversava a sollievo dei clienti poveri — e malgrado il molto lavoro e le fisiche sofferenze, trovava modo di adoprarsi con zelo nelle tante cariche che cuopriva presso Pii Istituti — non rifiutava la tutela degli orfani e delle vedove — studiava, scriveva, era membro rispettabile e rispettato di molte Associazioni letterarie e scientifiche.

Oh non sarà certamente dimenticato, da chi lo conobbe, quell'egregio, la cui vita fu splendido esempio di sapienza, operosità, gentilezza, e di retti costumi. G. B.

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

NEL CANTONE SVIZZERO DEL TICINO

Cenni di F. Chicherio *direttore del penitenziere di Lugano*

IV.

Delle carceri nel Cantone Ticino.

Del come fossero edificate e mantenute le Carceri ticinesi nella vetustà dei tempi non è rimasto nè un documento, nè un rudero che ce lo ricordi. Entro i castelli eretti dai longobardi, nelle torri e nelle bicocche dei secoli di mezzo doveva trovarsene per certo a farvi morire i nemici vinti sul campo, a frenare la indisciplina soldatesca, e più tardi a servizio della tirannia dei feudatari. Col succedersi delle invasioni straniere, le ròcche che avevano le linee capitali dirette contro il paese dei nuovi dominatori, cadevano sotto il loro martello. Per questo motivo furono smantellati, il Castello di Locarno, e quel de' Pepoli in Val-Blenio. Ma da alcune linee murali delle fortificazioni sforzesche a Bellinzona, in ispecie dai castelli, trassero partito gli svizzeri per tenervi le guarnigioni, il resto abbandonando. Quel di Locarno, solidissimo e glorioso per sostenuti assedii, non si ravviserebbe ora più, se non vi fossero a testimonii di sua esistenza pochi avanzi di cortine rovesciate, la casa del Landfogto, ora sede del Commissario e dei Tribunali, e qualche torrione, nascosto entro l'edera, stato conservato ad uso delle Carceri del *baliaggio*.

La costruzione del Carcere leventinese a Faido, centro della valle, attesterebbe un'epoca più remota del decimosesto secolo, intorno alla metà del quale sembra che siansi eretti quel di Blenio (a Lottigna), della Riviera (in Osogna), di Bellinzona, della Vallemaggia (in Cevio), di Lugano e di Mendrisio. L'architettura non è tutta tedesca, ma vi ha un misto, e in talune parti del fabbricato v'hanno dei tipi che accennano l'imitazione della edilizia propria dei tre Cantoni primitivi d'oltre il Gottardo, quale si usava da loro, meno per le abitazioni, il cui gusto è conosciuto, che per li ufficii pubblici, le case di reclutamento e le prigioni.

In mezzo allo squallore generale delle case del popolo, gli edificii carcerarii degli otto *baliaggi*, ne' quali avevano pur sede i Landfogti e di quando in quando li Ambasciatori dei Cantoni dominanti, potevano a quel tempo parer degni di attenzione. Ma l'agiatezza entrata colle libertà del secolo decimonono, abbattendo gli antichi abituri, tolse ai pubblici edifizii il pregio relativo che avevano per tanti anni sostenuto col paragone, ond'essi decaddero alla vista, e si considerano ora come inadatti al vivere ed alla custodia. Bene è vero

che si è cercato di ripararvi, ma lo si è fatto sempre con mezzi inefficaci, che provano la indifferenza o la indisposizione del paese.

Siccome poco popolosi erano i *baliaggi*, così li otto suoi Carceri contavano, per ciascuno, poche camere. Si osservava generalmente il sistema cellulare, ma allorquando, per tristizie di uomini e di circostanze, gli arrestati affluivano oltre la capienza dei locali, producevasi uno stipamento esiziale. Le prigioni dell'antico Pretorio luganese e del mendrisiense potevano in ragione dei tempi, stare coi mediocri. Ma la condizione dei locali e il trattamento dei carcerati in alcuni dei più settentrionali distretti, si può pensare qual fosse, giudicandone da una corrispondenza recente del tribunale della Riviera: « All'uscire del secolo decimottavo ed allo entrare nel nostro « gli accusati venivano messi in celle sotterranee senz'aria e senza « luce, altri in celle di legno (o cassoni) che esistono ancora nel « solaio, lunghe metri 1,60, larghe 1,10, alte 1, aventi un pertugio « di 5 centimetri quadrati. Erano avvinti con catene spaventose che « si vedono ancor oggi infisse nel muro. Il vitto consisteva in poco « e cattivo pane. Non parliamo dei tormenti coi quali si pretendeva « di estorcere la confessione. Molti perivano nelle prigioni, e quei « nella minor parte, che sortivano erano segni alla pubblica com« passione, perchè smunti e taluni persin deformati. V'era chi pre« feriva il patibolo, per essere, colpevole o innocente, liberato da « quello stato. Il volgo poi afferma, per tradizione, che tanto gli uni « quanto gli altri venivano condotti all'estremo supplizio. Si usava « la strangolazione colla corda, poi la decapitazione, e si lasciavano « esposti al pubblico. Il luogo si chiamava *alla Giustizia* (nome « che gli è restato) e tre croci sopra una piccola eminenza lo hanno « indicato a noi. Da ultimo coi lavori della strada ferrata si sono « distrutti il rialzo e le croci. »

Abbiamo in queste pagine notato che sotto l'impero statutario si passava dalla pena capitale al bando, e da questo all'ammenda, senza la gradazione intermedia della perdita della libertà a scopo di espiazione, e che la parola *galera* adoperata in qualche statuto (di Bellinzona) non aveva un significato reale per la mancanza di uno stabilimento punitivo.

Nel 1804, cioè dodici anni innanzi alla promulgazione del primo Codice penale, si ordinò, per legge, la istituzione, per il Cantone Ticino, di una *Casa di lavoro* per *custodirvi li rei condannati alla detenzione, e impiegarli in opere profittevoli al commercio ed al pubblico vantaggio cantonale.* Dell'utile sperato se ne lasciava al detenuto la metà, di cui spendibile una parte, il rimanente in fondo di riserva alla liberazione. Ma i condannati per crimine dovevano lavorare alle strade, agli argini ed alle altre opere pubbliche, senza alcun loro profitto. La legge autorizzava il Governo a fissare il luogo, le regole, l'ordine e la direzione di detto stabilimento nella

maniera più propria ed adattata sia per la sicurezza che per l'igiene e le lavorazioni. L'istessa legge aggiungeva: « I condannati « che avranno sostanza non potranno percepire alcun profitto per i « loro lavori, e dovranno pagare le spese del proprio mantenimento « e vestiario. I figli di famiglia, benchè appartenenti ad un padre « possidente, saranno considerati come nullatenenti in quanto al mantenimento, senza però poter percepire alcun utile all'atto della « loro sortita della Casa di lavoro. Se un figlio di famiglia però « avrà diritto a sostanze particolari, indipendenti dal padre, sarà « considerato come avente sostanza. »

Dalle premesse cose si argomenta che, mentre andavasi cedendo alle necessità sociali, si avvelenava l' istituzione collo spirito gretto dal quale l'età non poteva staccarsi. Non sappiamo fino a qual punto siasi applicato il principio della riversabilità delle spese all' erario, riteniamo però che l'occasione non si è mai o quasi mai presentata, e che ad ogni modo si è molto rimessamente proceduto.

Sulla scelta del luogo non sorsero difficoltà. Il castello maggiore (detto d'Uri o di San Michele) a cavaliere del Borgo di Bellinzona e della spaziosa valle del Ticino, colle sue costruzioni, colla sua vicinanza agli abitati, e per la vista incantevole sul paese, per la ventilazione e la salubrità del clima opportunissimo, si offriva da sè. È fabbricato sopra una rupe aspra d'assai a settentrione ed a levante ove il micaschisto si alza quasi verticalmente dietro i comignoli delle secolari case, di dolce declivio invece a mezzogiorno ed a ponente, ed ivi il colle si perde nel piano verso il Ticino. Dalla piazza maggiore del borgo (ora città) si stacca una via di tre metri larga, che in dieci minuti conduce sull'aperto piano circondato da fabbricati ad uso di arsenale, e di abitazioni in prima per il comandante del forte, indi per l'Ispettore dell'Ergastolo, da altro per i correzionali e per le donne. A nord, fra loro disgiunte, due eccelse torri s' innalzano, l'una sul sito ove esisteva quella di Giulio Cesare, l' altra, alla sua destra, già baluardo nelle azioni di guerra poi convertita in prigione dei forzati; in mezzo ad entrambe l'oratorio del castello. Queste costruzioni sono foggiate a ferro di cavallo intorno ad un vasto piazzale ed a giardini che acchiudono in grembo, congiunte poi insieme dagli antichi muraglioni merlati, i quali si staccano a ponente e correndo in doppia linea con spazio intermedio di due metri, sul dorso del roccioso sperone, formano un passaggio coperto, rafforzato da torrioni fino al fiume Ticino, al di là del quale un bel massiccio di forma quadrata, a merli, a feritoie, a incassi per saracinesche, si appoggiava al monte e chiudeva la valle, sfidando la piena delle acque e la corrosione degli anni, per essere raso nel 1825 a sicurezza dei viandanti.

Intorno alla prima attuazione della Casa di lavoro (che ricevette poi l'altro battesimo officiale di Ergastolo o Casa di Forza), e intorno

alle regole che essa ha fin dapprincipio ricevuto, gli atti sono silenti. Sembra anzi che questi siano andati dispersi in deplorevole maniera. Non esistono più che due informi matricole posteriori al 1830 ed un copia lettere che comprende la negletta corrispondenza del Direttore dello Stabilimento dal 1840 al 1859. In questo si accenna ad un regolamento del 1818 che dev'essere caduto in dimenticanza dacchè si scorge avere il Direttore nel 1845 domandato replicatamente che gli si dessero delle norme, non avendone egli avute, e non *essendovi più regolamento alcuno*. Più tardi il regolamento si ebbe, ma in pochi articoli che lasciavano pressochè tutto all' arbitrio della Direzione e del corpo di custodìa, raccolto fra individui di nessuna coltura.

Vero è che il Codice penale del 1816 aveva stabilito le basi del trattamento, per cui forse erasi pensato che non rimanesse a fare di più e di meglio. Infatti per l'articolo 9 del Codice suddetto, il condannato *ai ferri in vita* era cinto di due catene, l'una ai piedi e l'altra intorno al corpo; trascinava una palla di ferro attaccata a quest'ultima catena; veniva impiegato nei più faticosi pubblici lavori sì dentro che fuori dell'ergastolo; dormiva su nuda paglia; non aveva per nutrimento giornaliero che una minestra, pane ed acqua, ed una volta per settimana gli veniva aggiunta una porzione di legumi; non poteva in istato di sanità ricevere soccorsi di sorta. Il condannato *ai lavori forzati* (a tempo) portava una catena ai piedi, veniva impiegato, sì dentro che fuori dell'ergastolo, in pubblici lavori faticosi; — era alimentato con minestra, pane ed acqua e con una porzione di legumi ogni due giorni; — esso pure non poteva ricevere soccorsi in istato di sanità. Il condannato *alla detenzione* veniva rinchiuso nella casa di correzione (ancor essa nel castello di San Michele, ma separata dalla torre dei condannati ai ferri ed ai lavori forzati). Lo si impiegava ai lavori adattati alla sua capacità, ed a spese dello Stato non gli si somministrava per alimento che pane ed acqua. Esso aveva però diritto di partecipare alla metà de' suoi guadagni, divisibili in parti eguali tra il fondo di riserva e lo spendibile.

Alla prescrizione del Codice si venne però nella pratica modificando. Il vitto si distribuì a tutte le classi di condannati in proporzioni e qualità uguali, pan di segale, minestra, e, in riguardo alle abitudini contadinesche della maggior parte, si diede giornalmente una razione di polenta. Si comprese altresì che la *nuda paglia*, a troppo lontani periodi rinnovata, nuoceva alla pulizia ed all'igiene, laonde si sostituì all'immondo giaciglio il saccone con lenzuola e coperte. Ma s'incrudelì poi in altra parte. Alle due catene de' condannati in vita si aggiunse un ferreo collare dal quale staccavasi un corno dello stesso metallo, che, passando dietro la nuca, sopravanzava la testa per curvarsi indietro a guisa d'uncino, cui appendeasi un campanello e si attaccava una corda per agio di squassare il paziente ogniqualvolta piacesse ai guardiani, che la stessa legge chiamava col nome odiosissimo di *agoz-*

zini. Tanto era malvagio il sistema, che le persone esercenti pubbliche funzioni per vegliare alla esecuzione sua, erano venute in discredito presso la società degli onesti la quale sfuggivane il contatto.

La deficienza di ogni elemento moralizzatore doveva scalzare la disciplina. Ciò non solo; chi vi entrava non totalmente corrotto, uscivane coll'anima scaduta fin dove può scendere l'abbiettezza. Così furon visti assai amare quell'abbominevole consorzio, malgrado la penuria del vivere, le catene, ed il giallore del vestiario, nel quale costume diventavano spettacolo di compassione al paese ed ai passeggieri. Non si era ne anche osservata la separazione, statuita dal Codice, fra i condannati delle diverse categorie, onde i giovinetti puniti con lievi pene correzionali andavano misti ai forzati e vestiti com'essi.

I disordini e le evasioni che conseguivano da un ordinamento così difettoso non sono a dirsi. Armati di badili e picconi, i forzati minacciavano frequentemente i guardiani, spezzavano le catene e prendevano la campagna. Quattro di loro, nel 1834, sparsero il terrore per i delitti che consumavano a intento di predare e di assicurarsi, collo spavento altrui, il proprio scampo. Ed alli 14 giugno del 1842 una rivolta scoppiò quasi alle porte di Bellinzona, con ferimenti di condannati e guardiani, i quali, siccome uomini gagliardi ed animosi, resistettero uccidendo altresì uno dei rivoltosi, e questi si arresero solamente allorchè la popolazione accorse a sottometterli. Non poteva accadere diversamente di una Casa penale, ove si aveva in contiguità, anzi in comunanza d'ingresso e di cortili, l'arsenale, le fucine, e il deposito delle polveri, ne' quali entravano a lavoro alcuni tra i condannati di quella stessa Casa penale in cui la libertà della parole, de' canti osceni, degli schiamazzi, dei giuochi d'azzardo e delle bibite spiritose era sconfinata, così che in occasione di lavori sulle vie ed ai torrenti, si videro condannati e guardiani sedere ad un medesimo desco in qualche osteria rurale. Tanto ingigantì lo scandalo che il Gran Consiglio dovette impensierirsene, specialmente allora che i più colti ingegni lo dipingeano al paese, invocando riforme e provvedimenti. Fu in una di quelle discussioni che l'attuale Ministro svizzero a Roma, signor Pioda, allora Segretario di Stato, usciva a dire: « I condannati ai lavori forzati vanno per le vie,
« e perdono ogni pudore, non arrossendo più di quello onde converrebbe
« che arrossissero continuamente. Molti di voi ponno essere testimoni
« della franca e sfacciata maniera con cui si affisano in chi passa e
« chiedono, come un debito tributo, il sussidio della carità, cui con-
« vertono a fomento della mala abitudine del vino, dell'acquavite e del
« tabacco ..... I criminalisti non altro si proponevano colla pena, che
« l'esempio per frenare chi si immaginasse di ripetere i medesimi o
« somiglianti atti criminosi. Ma i bisogni sociali chiarirono che tendere
« si doveva insieme ad altro scopo se non si voleva che la educazione
« ricevuta nelle carceri producesse la ripetizione dei reati. Sorse un
« uomo venerabile, Giovanni Howard, che tutta la sua vita dedicò al

« santo proposito di migliorare la condizione degli infelici aggravati
« dal peso del delitto e della pena. Egli peregrinò per l'Europa, pe-
« netrando nello squallore delle carceri, vide e conobbe il male e
« lo svelò. » — E dopo aver esposto i sistemi che la filosofia e la filantropia avevano messi in opera altrove per far servire le pene afflittive del corpo ad emendazione dell'animo, — e dopo avere deplorato la manchevolezza di provvidenze anche per i bisogni fisici e morali dei detenuti ne' carceri preventivi, — chiedeva un generale miglioramento, salvo di arrivare più tardi allo stato di perfezione che in altre contrade si ammirava.

Ma bastava appena lo alludere al sistema penitenziario per mettere in sospetto che si volesse chiederlo al paese, laonde per allora si avvisò solo di far studiare un miglioramento in materia sotto il rapporto finanziario e morale, e di pubblicare un appello ai filantropi (Atti del Gran Consiglio 25 maggio 1840).

Non era però la prima volta che nell'aula legislativa si agitava l'argomento delle prigioni. Già cinque anni innanzi il Consiglio di Stato lamentandone il pessimo organamento, proponeva che i condannati ai lavori forzati, per meglio separarli, come di più corrotta materia si fa, dai detenuti in semplice correzione, e per allontanarli dall'arsenale, si trasportassero al castello di mezzo (chiamato un tempo il castello di Svitto), il quale doveva essere riparato ed adattato con una spesa di circa 50,000 lire (fr. 35,000). L'idea non trovò favore, che già allora vi si vedeva in fondo un sintomo di novazione penitenziaria. Si discusse lungamente per conchiudere che l'opera non si eseguisse; che però si separassero i due sessi (soltanto nel 1835 se ne riconosceva il bisogno); che i forzati venissero divisi dai semplici detenuti; che si riparasse e si adattasse la torre detta di Giulio Cesare per chiudervi i soggetti più pericolosi; che i correzionali si mandassero a lavoro nell'arsenale, e i forzati continuassero a trascinare le catene in città e alla campagna; che sul prodotto delle lavorazioni si assegnasse una partecipazione anche a costoro; che si sbandisse l'uso del vino e de' liquori; che tutti si spronassero al bene colle pratiche religiose, con aggiunta della istruzione scolare, in specie a quelli tuttora costituiti in età giovanile; e che si procedesse con cautela nella nomina dei custodi.

Se dicessimo che tutte queste risoluzioni non condussero a nessun effetto, affermeremmo troppo, — ma realtà è che i forzati ed i correzionali, benchè vestissero d'allora in poi un costume penale diverso ed abitassero distinti quartieri, avevano tuttavia comuni le ricreazioni nel cortile e nei giardini, comune il trattamento vittuario; e che le donne erano custodite dall'altro sesso; che tra i forzati l'amalgama dei più coi meno perversi continuò inalterato; che la torre di Giulio Cesare s'intonacò, privandola del suo carattere storico, per lasciarla deserta; che il peculio si assegnò e si regolò ad arbitrio,

disponendo essi medesimi, i condannati, del denaro cui tenevano nelle tasche; che perciò la gazzarra del vino e dei liquori e la introduzione di cibi da persone estranee non fe' pausa mai; che la istruzione scolastica e la biblioteca circolante rimasero sempre, per loro, due incognite; che i custodi non furono dappoi migliori che prima; che nell'arsenale i lavori erano promiscui fra i condannati e li esterni, con accesso a cucitrici libere, per cui erano frequentissime in quell'opificio le corrispondenze, i trafugamenti, le evasioni.

A calmare l'apprensione e talora lo sgomento che queste ultime gettavano nel pubblico, ed a trattenere i servi di pena dal tentarle ulteriormente, era stato già con Decreto 5 luglio 1823 statuito, che chiunque avesse arrestato e consegnato all'Ergastolo un evaso, avrebbe ricevuto dalla Cassa cantonale il premio di lire duecento (1); che se l'evaso era condannato a più di cinque anni di lavori forzati, poteva essere impunemente ammazzato quando non si riesciva a fermarlo altrimenti (in questo caso il premio si riduceva a lire cento); che qualunque delli evasi era ricondotto all'Ergastolo, doveva ricominciare la pena alla quale era stato condannato, senza più contare la pena sofferta; che l'Ispettore (così chiamato in allora il Direttore) doveva indennizzare lo Stato per i suddetti premi, salvo a lui il regresso contro chi di diritto, qualora risultasse la colpa o il dolo, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice. Le Municipalità che tolleravano la dimora di un evaso erano multate in lire 200; chi prestava asilo, assistenza, ricovero, in lire 400; se pubblico funzionario, doppia multa.

Il rimedio parve bentosto esorbitante e perciò tale che dovesse piuttosto nuocere che giovare. Se ne fece non guari dopo l'esperimento per la resistenza feroce che li evasi opponevano e per la disperazione in cui entravano quando erano forzatamente ricostituiti. Se ne appalesò anche l'ingiustizia, perchè se i condannati ai ferri in vita non avevano nulla a paventare da un tentativo fallito, — il ricominciamento della espiazione diventava schiacciante per chi aveva già da assai tempo sofferto.

Si venne però, con questo pernicioso ed iniquo rigore, fino all'8 giugno 1838, data di una legge con cui la facoltà di uccidere un evaso si restringeva al caso di ostinata resistenza con armi micidiali, e si diminuiva il premio come le multe, da queste ultime sollevandosi interamente gli ascendenti, i discendenti ed i fratelli del condannato. Questa legge abrogava il decreto del 1823.

(1) La lira nel piede monetario della Cassa pubblica ticinese equivaleva alla lira di Milano, ossia a centesimi 70 del franco. I privati usavano di altra lira, egualmente divisibile in parti aliquote, ma di valor minore (centesimi 57), per cui la lira di Milano corrispondeva a una lira e soldi quattro dell'uso comune. Nel 1850 fu sostituito il franco del piede francese in tutto il territorio della Confederazione svizzera.

I castighi corporali per i più protervi fra i condannati, per gli evasi ricostituiti o per i tentativi di evasione, erano i colpi di nervo applicati a schiena nuda, i ceppi, l'ammanettamento, il rinforzo delle catene; per i minori falli la cella sotterranea e il digiuno. I tempi maturando, verso il 1848, per le più grandi cose, portarono anche ai mezzi di reprimere i rei il raddolcimento che doveva valere a correggerli ed a riconciliarli alla società senza inasprirli. Laonde nell'ergastolo ticinese si abolirono le palle colle catene intorno al collo, il collare di ferro, le nervate, ed i lavori sulle strade. La mitigazione ebbe a risultato un miglioramento di disciplina in conferma della verità storica che se l'atrocità delli usi rende atroci gli uomini, l'incivilimento li ha mansuefatti. Anche il numero delle evasioni scemò sensibilmente a partire da quell'anno.

L'alimentazione e gl'indumenti continuarono però sempre pessimi, i capitolati di appalto imperfetti, il controllo non accurato, onde i vantaggi dell'impresa a scapito del servizio.

Così correano gli anni e le decadi, ma intanto andava germinando, benchè lentamente, il seme gettato nella seduta del Gran Consiglio del 25 novembre 1840. E il signor Filippo Ciani cui le cospirazioni politiche e la conseguente austriaca vendetta mandavano qui esule, raccolse le idee in quell'aula sparse sull'opera santa di Howard, e visitò le case penitenziarie di Ginevra, Losanna, Berna e San Gallo. Il suo rapporto stampato nel 1841 si ferma principalmente intorno a quella di Ginevra, stata in seguito demolita per estendere sui medioevali bastioni la città, ed espone in tutte le sue particolarità il sistema progressivo a classi, per le comunicazioni che il relatore ebbe coi signori Aubanel e Grellet Vammy. Le impressioni che il signor Ciani aveva riportate tendevano però all'isolamento assoluto.

Ma qualunque fosse stato il sistema da lui proposto, avrebbe pur sempre avuto a lottare colle difficoltà finanziarie. Per questo adunque si tacque, e la quistione restò sopita oltre ad un ventennio. Essa aveva altresì perduto alquanto d'importanza per la riduzione sensibile sopraggiunta nella popolazione dell'Ergastolo, dopo che era cessata l'invasione dei disertori austriaci, i quali anteriormente givano a drappelli limosinando e rubando.

Venuto a morte il signor Ciani, che aveva istituito un legato di quarantamila franchi al nobile fine della riabilitazione dei caduti, ritornò in trattazione il tema penitenziario, e in seguito a diverse fasi, se ne sancì finalmente, con legge 30 novembre 1868, la istituzione a base d'isolamento, *sia di giorno che di notte, salvo le modificazioni che fossero più tardi suggerite dal progresso della scienza e della civiltà.* Si adottava contemporaneamente, per la costruzione, il progetto dei signori architetti Defilippis e Frezzini, che già era passato per la critica del signor Cicognani, direttore a quel tempo del penitenziario di Milano, e che perciò erasi ritoccato.

A molti rincresceva dello avere, per una specie d'omaggio alla opinione del legante, scelto il sistema pensilvanico, considerandolo in urto alla natura ed alle condizioni psicologiche del popolo ticinese, onde all'11 dicembre 1869, ossia un anno dappoi, si ritenne giustificato il motivo di una modificazione nel senso della legge 30 novembre 1868, e si adottò il *sistema misto*.

Questo servì come punto di partenza ai compilatori del Codice, nello stabilire la scala delle pene, e come fondamento al regolamento organico penitenziario 28 gennaio 1873.

Col 1° luglio di quell'anno stesso, il vecchio Eragstolo cessava di esistere come Casa penale, ed i rei venivano raccolti nel Penitenziere la cui vita da quel giorno incominciava.

Rimangono le carceri preventive e di polizia nei distretti di Mendrisio, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina in uno stato, se non lurido come ai ricordi di un ventennio addietro, poco però avvantaggiato. Il carcere di Mendrisio, tuttochè suscettibile di miglioramento, merita ancor oggi qualche eccezione sugli altri, che sono, a lieve grado di differenza, detestabili tutti. Qualcosa potrà farsi più tardi a rendere meno triste la situazione del prevenuto, quando cioè la voce della umanità avrà imposto silenzio a quella di una parsimonia irragionevole. Per ora si può dire soltanto che vennero abbandonate le celle sotterranee (a Bellinzona chiamate *del pozzo*) ch'erano antri oscuri, fetenti, con lercio pattume sul fondo, ove si chiudevano gli imputati per ottenere coll'indebolimento del corpo quello dell'animo, nella speranza di preparare così il *reum confitentem*.

I detenuti nei carceri di distretto sono mantenuti dal custode, il quale riceve dallo Stato centesimi 85 di franco, per giornata di presenza; ma nessun corredo personale, fuori degli effetti di sdraio, si somministra loro a soddisfazione dei bisogni fisici di polizia. Un regolamento non ebbero mai i custodi. Vi si pensò soltanto nel 1874, alla quale data se ne pubblicò uno brevissimo, ma che sarebbe sufficiente se venisse con fedeltà eseguito.

Avvi ancora un avanzo di antica rozzezza a far scomparire, vogliam dire, il modo esecrabile di trasporto degli arrestati. Ammanettati e legati talvolta con funi alle braccia, seguono la via accompagnati dalla forza armata, segno alla curiosità ed alla compassione delli spettatori, seguiti poi nei villaggi da un codazzo di fanciulli che apprendono come si perda il naturale pudore. E mentre alcuno dei trasportati sostiene con ributtante cinismo l'aspetto del pubblico, tale altro sentesi vacillare il passo per vergogna e dolore. Delle vetture cellulari si è parlato bensì, ma a nessuna conchiusione si è finora arrivati. Solo, per eccezionali circostanze, il trasporto si effettua con carretti o con vetture di piazza.

Il trasporto decente degli arrestati, e la riforma de'suoi carceri

preventivi mancano dunque tuttora al Cantone svizzero del Ticino. E se per finire ci è lecito esprimere una opinione, sarebbe che, a vece di ristaurare, dato pure che sia possibile, le vecchie prigioni distrettuali, si riducano esse a tre, in corrispondenza al numero delle giurisdizioni istruttoriali, la quale cosa gioverebbe per diminuzione nelle spese di edilizia, per la semplificazione amministrativa e per aggiungere brevità alle inchieste.

Lugano, 31 Luglio 1876.

F. Chicherio
Direttore del Penitenziere.

SUI RIFORMATORJ PEI MINORENNI

II.

Napoli, 10 decembre 1876.

Egregio Signor Commendatore,

Poichè ha voluto cortesemente concedermi di esporle francamente e senza reticenza alcuna quello che io penso intorno ai Riformatorii, eccomi a tener la promessa: debbo non pertanto far precedere una mia dichiarazione, e questa è, che non è punto ne' miei propositi esaminare in che modo le cose procedono in questo o in quel luogo. Non lo potrei, che ben sa come dal 1850 che cessai dall'ufficio di governatore delle prigioni e non più intervenni alle solite riunioni di quel Consiglio che, secondo le nostre leggi, si aveva qui in Napoli, se togli le poche e rare occasioni che dal 60 in poi mi si son date di doverne visitare, ma assai fuggevolmente, qualcuna, non ho mai più messo il piede in niun carcere, fosse di adulti o fosse di minorenni. Le mie considerazioni quindi si raggireranno unicamente sulla maniera come que' luoghi sono ordinati e retti, maniera che a me sembra in più punti difettosa e mancante, e causa sola e vera degl'inconvenienti e de' danni che si lamentano. E fatta questa, dirò così, semplice protesta, senz' altro più lungo esordio entro risolutamente nell'argomento.

E comincerò dal cercare di por bene in sodo quali sieno astrattamente parlando la natura e lo scopo di questa qualità d'istituto che chiamano Riformatorio. Sarà il modo, io penso, di appianarsi la via e renderla più breve e sicura; chè quella natura, quello scopo una volta ben determinati e posti, dovrà, se non m'inganno, riuscir meno difficile indagare la causa del male dove veramente stia e adattarvi i rimedi opportuni.

Il Riformatorio, dunque, secondo il concetto che ho saputo formarmene, è il primo che facciasi innanzi nella scala, chiamiamola così, de' luoghi di de-

tenzione. Partecipa in certa guisa degl'Istituti di beneficenza per quella specie di legame che unisce tra loro, non altrimenti che anelli di una sola e medesima catena, le istituzioni varie e diverse nel generale ordinamento dello Stato; ma comunque lo si consideri, non è nè può esser altro che carcere, di quelli che si addimandano preventivi. La sua natura nondimeno è talmente a solo essa propria e speciale, che va diviso e distinto da tutti gli altri; e per l'ufficio cui adempie e il fine cui mira, facilmente m'induco a ritenerlo come principio quasi e fondamento della riforma carceraria, quella riforma intendo che non contenta a solo migliorar le condizioni materiali e morali delle singole prigioni, si ha proposto uno scopo più vasto ed utile molto l'immegliamento della pubblica moralità.

Ora io forse mi apporrò male, ma a dirla schietta, credo che finora non si abbia sufficientemente tenuto conto di quella natura in certa guisa esclusiva che poco sopra accennava; onde poi, la sua vera particolar missione troppo allargandosi si tramutava e confondevasi con quella che solitamente viene attribuita a ogni altro carcere di giovanetti; negli ordini sorgeva una tal quale, per dir così, confusione, che li rendea disadatti, e lo scopo da raggiungere andava, se non tutto, in gran parte smarrito.

E in questa opinione sempre più mi confermo tutte le volte che vo riandando nella mia mente la storia fin dalla sua prima origine di questo Istituto. Lascio stare codeste carceri di S. Michele in Roma e il quartiere fatto ivi costruire nel 1763 da Papa Clemente XI per tenervi rinchiusi sotto la regola ch'esso stesso di sua propria mano scriveva, i figliuoli indocili e i fanciulli vaganti per le vie, il quale è a citare come de' Riformatori il più antico. Fu quello un fatto che certamente ridonda a onore grandissimo di quel Pontefice, il quale volle con ciò iniziare nelle prigioni una riforma a cui si opponevano i tempi non peranco maturi, a grandissimo onor del Papato e di tutta Italia; ma rimase come un fatto isolato senza conseguenza alcuna. L'opera di Clemente come a lei è ben noto, non durò se non solo il tempo ch'ei visse, e dopo la sua morte andò prestamente peggio che disfatta, obliata. Lascio stare adunque S. Michele e il suo quartiere, e vengo a quello che, se non m'inganno, è stato veramente il primo a servire d'esempio e modello ai tanti e tanti Asili, Rifugi e Riformatorii che successivamente poi sursero dappertutto, all'Asilo fondato nel 1788 in Londra dalla Società a tal fine costituitosi sotto il nome di Filantropica.

Conceda che io qui ricordi di volo in quale occasione si formasse quella Società e come il detto asilo sorgesse. Era per le vie di Londra un contristante spettacolo, fanciulli di tenerissima età, laceri, mezzo ignudi, tremanti dal freddo, estenuati per fame, stender limosinando la mano ai passanti. Il padre loro, o la madre, e talvolta ambidue in prigione, non avevano tetto i miserelli che li accogliesse, niuno che di essi dovesse prender cura. Un uomo

di buon cuore, un mercante, se la memoria non mi falla, della City, un Roberto Young, sentì pietà di que' poveri derelitti, e associatosi ad altri al par di lui compassionevoli, volle provvederli di un opportuno ricovero. L'Asilo che venne aperto poco dopo, secondo la intenzione prima de' fondatori, non doveva differire in nulla dai soliti Ospizi di orfanelli, e le regole vi erano quasi in tutto le stesse. Una sola distinzione ci avea, quella de' maschi e delle femmine divisi in due separati quartieri, dove si addestravano quì gli uni a qualche arte o mestiere, là le altre ai lavori donneschi. Ma non guari andò che il buon Roberto e i suoi compagni si ebbero ad avvedere che questi semplici provvedimenti, stante la qualità de' reclusi, non potevano, come negli altri Orfanotrofi, similmente bastare. Que' fanciulli, ancorchè di tanto piccola età, — l'Asilo, giusta i suoi statuti, non li accoglieva se maggiori di 12 anni, — que' fanciulli, io diceva, raccolti nel fango delle pubbliche vie, giungevano tutti sozzi di ogni peggior bruttura. Per ripurgarli innanzi tutto de' vizi e difetti che già in essi avea inoculati un triste contatto, stimarono aggiungere a quella unica classe, che poi per distinguerla chiamarono della *Manifattura*, un'altra che si chiamò della *Riforma*. In questa, arrivando i fanciulli, furono quindi allocati, e quivi a niente altro si guardava che a correggere i loro guasti costumi e inspirar ne' loro animi tenerelli l'amore al buon vivere e alla virtù. Sol quando avessero dato buon segno di esser pienamente corretti, era loro fatto lecito di passare a quella prima classe che diremmo della *Manifattura*.

Nè qui finisce la storia del modo nel quale si andò gradatamente costituendo il nuovo Asilo, e importa continuarla ancora per poco. La nuova classe aggiunta della *Riforma*, se crediamo alle memorie del tempo, fe' meraviglie: i giovanetti che escivano da quel luogo, erano dati ad esempio di operosità e buon costume. Erano generali e grandissime le lodi della novella istituzione, e da queste incoraggiati i fondatori risolsero di allargare al possibile il beneficio. A quei giorni poche, pochissime erano le carceri dove separati dagli adulti si tenessero i giovanetti in uno scompartimento diviso; e le leggi inglesi che, come è risaputo, nel punire le colpe non hanno niun riguardo all'età e condannano similmente alle forche il fanciullo di 8 o 9 anni appena e l'uomo nei delitti invecchiato, non che autorizzare, parea che imponessero questo sconcio gravissimo di giovanetti e fanciulli di tenera età commisti agli adulti. Pensarono di riparare in parte allo scandalo e schiuder le porte dell'Asilo unitamente ai figliuoli degli imprigionati, secondo che si avean proposto dapprima e a quei condannati colpevoli, i quali fossero nell'età prescritta dallo statuto, dai 9 cioè ai 12 anni che ho detto. Così fin dai suoi primi inizii la istituzione, a parer mio, tralignò, e se allora dall'aver riuniti ai rei solamente di vagabondaggio e di mendicità quelli di altre colpe meno leggere, non risultò, a quel che dob-

biamo giudicare, niun danno, ciò io ripeto dalla regola alla quale mai non fu derogato di non accoglier fanciulli di età per poco maggiore a quella stabilita.

A imitazione di codesto Asilo altri in gran numero furon visti a mano a mano sorgere in Londra e in più d'una città del Regno Unito, e quindi in Germania, nell'Olanda, nel Belgio, in Francia, in America, dappertutto dove fondati dalla carità privata e dove dai Municipii. Ma moltiplicandosi non cessarano dal mutar sempre più quella che ai miei occhi sembra una vera ed unica, benchè più ristretta, missione. Quello che, per quanto sia a mia cognizione, dopo l'Asilo che io descriveva del Young, fu primo a venir su in Londra, non si rifiutava di accogliere nelle sue mura a pagamento i figliuoli discoli a domanda dei genitori, e senza niuna distinzione di colpa i giovanetti condannati alla prigionia che v'inviavano i magistrati. E qual più qual meno, tutti, o Asili o Rifugi o Riformatorii che si chiamassero, hanno, se ben si osserva, mirato sempre a sostituirsi agli altri carceri di giovanetti e farne in tutto le veci; pretesa che non ha potuto a meno di nuocer loro, e grandemente a parer mio.

Volendo dunque procedere ad una radicale riforma di siffatti luoghi, secondo che sembra essere intenzione del Governo, son di opinione, che non si riuscirà mai a nulla che valga, se non si comincia dallo spogliarli di ogni altro ufficio che non sia quello per il quale unicamente son fatti. I Riformatorii in Italia raccolgono insieme agl'incolpati di oziosità e vagabondaggio i figliuolí indocili per correzione paterna, e questa unione dei primi ai secondi dovrebbe innanzi ogni altra cosa sparire. Se vuol che le apra tutto l'animo mio, liberamente le dirò, che di tutte le riunioni possibili di giovanetti imprigionati per differenti cause, questa mi sembra da disapprovar più recisamente. Ultimo avanzo di quello antico sconfinato diritto di patria potestà che concedeva ai genitori sui figliuoli pienissimo arbitrio, il carcere, che in sussidio della paterna autorità oggi pongon le leggi, è un carcere *sui generis* da non andar confuso con qualunque altro. E meno poi di tutti, a mio avviso, con quello destinato a coloro la cui colpa, la quale per sè sola non basta a dinotar indole ostinata e cattiva, non tanto è da imputare ad essi quanto alla fortuna.

Vegga se il mio ragionamento le par giusto, e poi giudichi. Metto da parte che il Riformatorio, come sopra si diceva, è un carcere di prevenzione, e il luogo che deve rinchiudere per correzione paterna i giovani minorenni è un carcere esclusivamente di pena, l'essere il castigo inflitto dai genitori e non per effetto di giudizio del magistrato non può mutare ad esso questo suo carattere. Metto dunque da parte una tal distinzione che per esser troppo teoretica, forse potrebbe nella pratica non aver sufficiente valore, e considero per un altro verso la cosa, la considero avuto unica-

mente riguardo alle condizioni morali diversissime, in quanto sia lecito giudicare degl'individui.

Poniamo, se non le spiace, a fronte gli uni degli altri, i giovani condannati al ricovero forzato perchè vagabondi e oziosi, e quelli per i quali i parenti erano costretti di addivenire a un atto di straordinario rigore; e fermiamoci alquanto a esaminare che si ha a pensar dei primi e che dei secondi. I primi gittati sul lastrico della pubblica via senza che niuno prendesse cura di loro, non sapendo, o, per causa della età, non potendo procacciarsi onestamente col lavoro da vivere, privi, com'essi le più volte sono di ogni nozione di giusto o d'ingiusto, o una avendone confusa e terribilmente falsata, poltrivano nell'ozio campando la vita alla meglio, o alla peggio per dirla con più proprietà di linguaggio. Erano manifestamente un pericolo, come nel presente, così, e forse più ancora, nell'avvenire, e secondo che con provvido consiglio le leggi dispongono, venivano condotti in codesti luoghi che chiamiamo Riformatorii. Le leggi ciò impongono in forma di pena considerando quel vagabondaggio come colpa di costoro, e giustamente dappoichè in ogni ben ordinata società l'ozio dee riputarsi non altrimenti che il nemico peggiore ch'essa abbia; e il Riformatorio mettendo ad esecuzione le condanne tempera quanto in esse può sembrar soverchio e poco ragionato rigore. A differenza di tutte le altre carceri, e sieno anche di minorenni, rifiuta tutto che sappia di repressione violenta, che farebbe male anzichè bene, e si attiene unicamente a un metodo di educazione che valga a rimuover le cause che dirò necessarie del male. E se questo metodo vuol essere improntato di una severità, come altra volta accennava, maggiore che non suole negli Ospizii e nei luoghi di educazione, non tanto è perchè abbia a serbare in certo modo il carattere della pena e spaventare i reclusi che non ricadano in colpa, quanto perchè sia meglio in grado di combattere i pessimi abiti contratti e domare gli spiriti che non di rado s'incontrano rubelli. Il suo cómpito finalmente, a ben prendere, è in fondo quello di un'opera tutta di carità, sebbene poi nei fatti non fosse, stantechè imposta violentemente con la forza: provvedere i ricoverati di quanto ad essi è mancato e maggiormente abbisogni, l'educazione cioè della mente e del cuore, l'ammaestramento in un'arte o mestiere che dia loro il modo di guadagnarsi, scevro di ogni rimorso, il pane quotidiano.

Tali sono i primi (cioè i giovanetti oziosi e vagabondi), e tali, se non m'inganno, denno essere i luoghi deputati a contenerli: guardiamo ora per converso ai secondi. A questi non difettarono, nè difettano, la vigilanza e le cure della famiglia, i buoni eccitamenti, gli avvisi, i consigli de' genitori e de' parenti. Il solo fatto che costoro abbiano avuto ricorso al Magistrato nella speranza che la grave punizione debba poi renderli più docili e sommessi, sta come prova della loro sollecitudine nel

bene educarli. Sono essi, generalmente parlando, di quelle nature ricalcitranti, ostinate, durissime cui niente giunge a piegare, e solo usando una insolita severità e un fermo rigore, si riesce, se non sempre, le più volte a vincere e domare. Le prigioni nelle quali si hanno a tradurli, debbono quindi esser tali da conseguir questo unico fine, d'infliggere un castigo che sia da tanto che li riduca nella debita ubbidienza. Si richieggon mezzi potenti di repressione, adunque, que' mezzi ai quali il Riformatorio non deve, a creder mio, e or ora il diceva, ricorrere se non spinto talora da necessità, quasi a malincuore e in forma di rara eccezione. L'educazione, l'insegnamento ch'esso Riformatorio può offrire, sebbene dato in modo rigido, e poniam rigidissimo, austero, non farebbero mai utilmente le veci dei mezzi repressivi accennati e a niente inoltre poi gioverebbero stante la durata della pena per solito assai breve e raccorciata anche spesso dagli stessi padri e tutori che la reclamarono.

Altre molte e non lievi considerazioni avrei ad aggiunger pure, per sempre più dimostrare la gran differenza che ci ha tra queste due specie di condannati al ricovero forzato, e il danno che di necessità dee risultarne dal riunirle nel medesimo luogo sotto una disciplina comune. Per non troppo dilungarmi me ne astengo, e conchiudo ripetendo che prima cosa da fare, a parer mio, sarebbe separare in tutto in due luoghi distinti con regole proprie, e meglio accomodate, i giovani imprigionati per oziosità e vagabondaggio, da quelli che lo sono a dimanda de' parenti. Toccherò degli uni prima, degli altri ragionerò appresso, e se lo spazio che mi sono assegnato avesse, come temo, a mancarmi, ne terrò discorso in una terza mia lettera.

Per ora intendo parlar solo de' vagabondi e oziosi che ho detto, di coloro che, colpa de' genitori o dalla fortuna, destituiti di tutto, facevano tristo ingombro per le vie, ed erano, come ho avuto occasione di avvertire innanzi, un pericolo; e a proposito di essi, ardisco muover questa dimanda: Per qual ragione si vuole che costoro sieno raccolti ne' Riformatorii? Per solo adempier forse un obbligo di carità, improvvida carità che unicamente guarda ai più stretti bisogni materiali nulla curando quello che più importa, i morali; — ovvero per provvedere al pericolo cui accennavo? Certamente, debbo credere, per questo secondo oggetto, il quale non esclude il primo, anzi lo s'immedesima: se fosse altrimenti, il Riformatorio non avrebbe niuna ragione di essere, e la proposta del chiariss. prof. Lombroso e del Manacorda di abolirlo, non potrebbe non parer giusta. Se dunque è un pericolo da scongiurare e a tal fine è posto il Riformatorio, onde questo pericolo prende causa? continuo io a domandare. E la risposta, immagino, sarà senza dubbio questa: oltre allo stringente bisogno, sempre pessimo consigliero, i cattivi esempi e la trista compagnia principalmente di monelli già rotti a ogni vizio, spudorati, insolenti. E stando così la cosa, è prudenza, domando finalmente,

raccogliere insieme nel Riformatorio codesti monelli e lasciare ad essi libero campo di comunicare tra loro in tutte le ore del giorno, senza che sien prese tali cautele che si abbiano a stimar sufficienti contro il morale contagio che da una simile riunione può seguitarne? La vigilanza, quale la vediamo ordinata e disposta ne' regolamenti in vigore, può da sola bastare a tanto senz'aversi a richieder altro? Niuno per sicuro vorrà affermarlo. E allora perchè maravigliare, se talvolta i ricoverati vengano fuori del Rifugio con vizi peggiori che non avevano entrando?

Il Lombroso, come io già le accennavo nell'altra mia, ha indicato quali vogliono essere le cautele capaci d'impedire al possibile un tanto male. Dotato com'egli è di fine spirito osservatore, con la sua soda dottrina e la esperienza ch'esso ha di carceri e di carcerati, non potevano non essere da lui ravvisate a primo tratto. Duole soltanto il vedere che nell'atto stesso che insegna esser queste l'unico vero rimedio efficace, disconsiglia dal farne poi uso scorgendo ostacoli che in verità non vi sono. *Il sistema cellulare di notte e il rigore del silenzio*, giustamente egli giudica, sono il miglior modo di salvare i giovani reclusi da que' *contatti malefici* a cui il Riformatorio, in cambio di aver posto impedimento, ha data più ampia e continua occasione; ma questo modo, subito dopo aggiunge, non si vede adoperato in niun luogo, e d'altra banda non si potrebbe, opponendosi la qualità dell'istituto che è *in parte didattico e in parte industriale*. Ora l'esimio professore non abbia ad averselo a male che apertamente si dichiari priva affatto di fondamento la ragione ch'egli adduce della *inattuabilità* di questo ch'esso pur reputa ottimo modo di cessare i danni del frequente contatto di tanti ragazzacci insieme riuniti. De' Riformatorii niuno lo ha messo in opera? Credo ch'egl'intenda parlar solo d'Italia, dove non è stato finora, suppongo, messo in opera per causa unicamente della spesa che avrebbe importato la costruzione delle celle: ma a Filadelfia, a Nuova York, in quasi tutte le città degli Stati Uniti Americani, i Rifugi o Riformatorii, chè con l'uno e con l'altro nome sono indistintamente chiamati, inquanto io so dalle relazioni di coloro che per incarico de' loro governi li visitarono, hanno per regola fondamentale la separazione cellulare notturna, ed anche in certa guisa, ma rabbonito di molto, il rigore del silenzio. Quando il de' Beaumont e il Tocqueville furono colà, il solo Rifugio di Boston faceva eccezione, e i giovinetti quivi entro rinchiusi avevano dormitorii comuni e del divieto del silenzio non era parola. Potrei citar pure in Germania, e in Inghilterra altre Case di ricovero forzato per minorenni, nelle quali il silenzio è imposto in quasi tutte le ore del giorno e la separazione cellulare notturna è in atto (*); ma poniamo anche

(*) Anche nelle Case di Custodia governative della Generala presso Torino, e dell'Ambrogiana, in provincia di Firenze, vige il lavoro in comune col silenzio, e la separazione notturna. *(Nota della Direzione.)*

che di tutti quanti sono i Riformatorii in Italia e fuori, dovunque, neppure uno ci abbia ove siasi osato di mettere in pratica quel modo, sarebbe forse prova valevole che non sia da attuare? L'istituto che è tra il didattico e l'industriale, egli dice, non comporta che si abbia a farne uso. Ma è veramente didattico e industriale l'istituto, e diffinendolo così non si è forse confuso i mezzi col fine e quindi scambiata la sua vera essenza? Se perchè ci ha una scuola e ci hanno lavoratorii, si dee riputarlo didattico o industriale, lo stesso sarebbo a dire, io mi penso, delle Case di reclusione o di forza. Ma sia pur didattico e industriale come si voglia, è tale una ragione questa da fare ostacolo? Ne' licei, ne' collegi non è forse imposto il silenzio in quasi tutte le ore del giorno, eccetto quelle brevissime della cosiddetta *ricreazione?* E nelle Case di educazione governate e dirette dai PP. Gesuiti non è forse uso antichissimo tener la notte divisi tra loro gli alunni nella sua celletta ciascuno? Che dunque vieta che facciasi ne' Riformatori quello che vediam praticato ne' convitti e ne' licei?

Pochi, pochissimi oggidi sono coloro i quali continuano a far opposizione alla costruzione delle celle nelle carceri di minorenni, ma quando io dava opera a scriver la mia *Proposta di riforma delle prigioni*, — è una reminiscenza abbastanza lontana, come ben vede, — erano molti. Temevano che soli, al buio, i fanciulli non dovessero facilmente lasciarsi vincere da strane paure e andare incontro a gravi infermità, delle quali avrebbero poi portato i tristi effetti tutta la vita; temevano che la vita non avesse a dar loro comodità ed incentivo di abbandonarsi senza alcun riguardo a quel vizio che, vera peste micidialissima delle carceri, dalla solitudine appunto è comunemente detto solitario, e non so quante altre cose temevano. Questi timori in parte si erano appresi anche a me, non lo nego, e stetti lungamente incerto circa l'opinione alla quale dovessi attenermi. Una lunga giudiziosissima lettera del mio, sempre da me rimpianto, amico e maestro, conte Ilarione Petitti dissipò qualunque apprensione e mi fè uscire da ogni dubbio. Mi duole non poter qui riferirla intera testualmente, non sapendo dove, nè come rinvenirla nella confusa farraggine delle mie vecchie carte. Era stato educato giovinetto in un Collegio di Gesuiti a Torino il degno uomo, e raccontavami distesamente, entrando nei più minuti particolari, come le cose colà procedessero sempre regolatissimamente, al contrario di quanto avveniva in altri Convitti dove gli sconci erano molti e frequenti e spesso assai gravi. Di questo egli diceva doversi attribuire tutto il merito alle cellette nelle quali, per antica usanza, quei padri tengono la notte divisi i convittori, e distendevasi nella descrizione di codeste cellette che praticate in un lungo camerone non si trovano oltre alla metà dell'altezza, ed avevano dal fanale acceso nel camerone abbondantemente luce dall'alto a traverso una solida e al tempo stesso leggiera inferriata che in luogo di soffitta coprivale intera-

mente. Questo modo di costruir le celle, osservava, doveva escludere perfino l'ombra del pericolo di quei terrori panici onde si teme che al buio i fanciulli potrebbero talvolta esser presi; e a tal propesito muoveva il dubbio se fosse o non conveniente preoccuparsi di siffatti possibili terrori, e non valesse meglio non curarsene punto nè poco, e avvezzare i rinchiusi a vincerli e disprezzarli. Trattenevasi in fine e a dilungo dimostrando come i dormitori comuni non giovano menomamente non che a impedire, a minorare in parte i danni di quel vizio solitario che avanti io dicea, e danno invece facilità che un altro ne surga più turpe e peggiore. Conchiudeva presso a poco con queste parole che mi par ricordare: « non guardiamo a quello che di questo sozzo peccato abbiano potuto scrivere il Bellarmino e il vostro Monsignor de Liquori, e parliamo solamente da studiosi della materia, e ditemi: Sapreste voi niente indicarmi che fosse più pregiudiziale in un carcere di questo? niente che più di questo direttamente si opponga all'opera per la quale tanto ci affatichiamo di mutare in operosi e probi cittadini i fannulloni e viziosi? Ogni sentimento di umana dignità, dove per poco facciasi luogo alla infame pratica, va perduto per sempre, e invano si cercherebbe modo di risollevarlo più mai; ogni resto di pudore che il vizio che dicono solitario, pur serba, si spegne. E a fronte di tanto male, arrestato da considerazioni che io credo vane, ma che certamente sono secondarie, indugiereste a scegliere il solo mezzo d'impedirlo? » Non assicuro che tutte sieno proprio queste le parole, ma questa era la conchiusione della lettera della quale mi è sembrato opportuno riferirle, in quanto la memoria mi soccorre, un punto accurato e preciso. Codesta Direzione Generale delle Carceri pare risoluta a sostituire ai dormitori comuni le celle; ma se tuttora alcun dubbio la facesse esitare a porre in esecuzione il voto già espresso da una Commissione italiana, quella del 1862, son certo che la lettera dell'egregio mio amico, dove mi fosse dato di rinvenirla e produrla integralmente, basterebbe a toglierla da qualunque incertezza.

Se pochi, come testè io diceva, sono oggidì coloro che fanno opposizione alla separazione cellulare dei minorenni, non si potrebbe, stando a quel che ne so, affermare lo stesso di coloro che di soggettarli alla regola del silenzio decisamente non vogliono sentir a parlare, Costoro sono numerosi e provvisti di pratica, qual più qual meno, lunga di carceri. A ragazzi tener la lingua a freno, essi dicono, è quasi che impossibile impresa: a quella età la fibra irritabilissima fa loro sentir prepotente il bisogno di muoversi, agitarsi, gridare; dotti e sperimentati medici hanno osservato che il loro cicalìo giova allo sviluppo delle forze; sarebbe violentar la natura, costringerli a serbar troppo lungamente il silenzio, e perchè il divieto fosse osservato, converrebbe troppo spesso ricorrere alle punizioni, e punizioni sempre più gravi, la qual cosa risulterebbe estremamente nociva alla sanità non solo,

ma benanche al loro morale. Posto che si riuscisse senza molti sforzi, e niun visibile danno, a far loro docilmente obbedire alla regola, quale sarebbe il frutto che si raccoglierebbe? essi aggiungono: aver guasta l'indole loro, soppresso ogni slancio, ancorchè buono e lodevole, del cuore, fattili diventar chiusi, doppi, egoisti. Queste ed altre ragioni che Ella assai meglio di me conosce e può valutare, si adducono avverso la regola del silenzio nelle carceri giovanili, ma sebbene le giudichi non punto destituite di gravità, pure, schiettamente confesso, non giungo a persuadermi che in dette carceri sia impraticabile e dannoso quello che nei Licei e nei Convitti, ripeto, si pratica senza inconveniente di sorta nè difficoltà.

Vero è che l'osservanza del silenzio ragionevolmente non può non essere diversa nei Convitti e nei Licei dove è dettata unicamente dal bisogno di mantenere l'ordine perfetto e allontanare le cause di distrazione dallo studio, che nelle carceri ora dette dove, prescritta da giusta diffidenza, ha come principale suo incarico impedire efficacemente tra i reclusi quei contatti che lo egregio prof. Lombroso diceva malefici. Qui, non corre dubbio, il silenzio sarebbe più rigorosamente imposto e per più lunghe ore del giorno. Ma non per questo, secondo che io la intendo, sarebbe poi in tutto simile al continuo assoluto silenzio dei condannati nelle Case penali.

Il divieto che in quelle riesce durissimo e forma parte non piccola della pena, qui senza nulla perdere della sua utilità e senza danno di sorta, sarebbe reso mite e sopportabilissimo. Nè i modi, io penso, possono mai mancare. Avuto riguardo al bisogno che a quella età i medici, come dicevo, avvertono irreparabile di levar alto e spesso la voce e agitarsi, a imitazione di quanto si pratica negli Asili della infanzia, possano i giovinetti, recandosi dalle celle all'oratorio e poi alle scuole e quindi ai lavoratori, intuonar canzoni, e intuonarle nelle frequenti loro passeggiate attorno al cortile. Acciocchè sia meno difficile far osservare ne' refettori il silenzio, come ai Conventi usano i frati, potrebbero farsi letture piacevoli e nello stesso tempo istruttive e morali. Si potrebbe conceder anche giornalmente qualche ora di ricreamento, come è solito chiamarla, e di libera conversazione tra i reclusi; ma divisili prima in minuti drappelli, e ogni drappello avendo un custode che regolasse i giuochi, dirigesse i discorsi facendoli cader sempre sopra utili argomenti, vegliasse che la conversazione cessando per poco di essere generale non diventi poi pericolosa. Ed altri temperamenti ci ha pure che non mi sarebbe difficile accennar qui, ed altri ancora maggiori, e forse più opportuni e adatti, potrebbe insegnar la giornaliera esperienza. Niuno insuperabile ostacolo dunque si oppone, a mio credere, che nelle carceri giovanili sia posta questa regola del silenzio, non meno dalla separazione cellulare, cautela, come io la diceva, necessarissima.

Ma tali cautele, tanto la separazione cellulare, quanto la regola del silenzio,

e più di quella forse questa per causa dei temperamenti anzidetti onde la sua forza in parte è sminuita, hanno bisogno, io giudico, di complemento. Parlo di talune distinzioni di classi tra reclusi, distinzioni che finora, in quanto è a mia cognizione, sono state e sono un desiderio nelle Case di custodia e Riformatorii italiani; distinzioni di due specie, secondo la età e secondo la moralità e indole diversa. Vi fu un tempo che con le molteplici classificazioni si credè aver pienamente risoluto il problema carcerario, ed io, non voglio mancar di protestare, non sono per nulla partigiano di quel vieto e omai quasi dimenticato sistema. Ma le classi che io dico debbono sembrar tanto razionali, così imperiosamente richieste dalla condizione delle cose, che non so in verità comprendere come si abbia potuto, anche per un sol momento, pensare di farne a meno.

Quando nei primi mesi del 1872, — il tempo è alquanto lontano, e ciò mi faccia perdonare le inesattezze nelle quali per avventura incorressi, — quando dunque nel 1872 ebbi occasione di visitare parecchie carceri, fui a non poche Case di custodia e a qualche Riformatorio. Dappertutto fanciulli di 9 e di 10 anni stavano confusi con giovanetti di 16 e più anni. Non potendosi per la tenera loro età adoperare in nulla, sdraiati per terra facevano ingombro nei lavoratorii, oppure nei cortili stavano baloccandosi tra loro. Feci su tal proposito qualche osservazione, e mi venne risposto che nei Regolamenti non era prescritta nessuna divisione per ragion di età, nè orario diverso. Solamente a Perugia, in quella Colonia di S. Pietro mi occorse di veder posta una simigliante divisione, e possano le mie parole valer lode, sebbene tarda, al degno Abate che la reggeva e credo regga tuttora. Era un giorno piovoso, ed io non potei giungervi che dopo vespero, tanto che non mi fu dato di rimanervi se non per brevissima ora. Entrando in quell'antica Badia di Benedettini m'incontrai, sulla porta, in una schiera di fanciulli che ne uscivano a due a due in bello ordine, silenziosi e ben composti. Vestiti, a quanto ricordo, di semplice tela bruna, con in capo un cappello di paglia a falde larghissime, portavano ciascuno poggiata sulla spalla una piccola vanga. Passandomi davanti si cavarono tutti il cappello per salutarmi con un movimento, ordinato, uniforme, che direi militare. Seppi poi che erano i *mezzanini*, i quali profittando di quell'ora di scampo, andavano verso la campagna. Ammesso a visitare il luogo, pervenni finalmente in un ampio camerone dove una ventina circa di bambini che per causa del tempo cattivo non erano usciti quel giorno, stavano seduti in giro sotto gli occhi di un che guardavali, tutti intenti a trascegliere e ordinare i fili della paglia onde poi quivi si fanno eleganti lavori, e canticchiando intanto non so che canzonette o preci che fossero. Lascio di descriverle la dolce impressione che allora provai. Fui dolente che nella fretta di partire non mi riuscisse il giorno appresso tornarvi e più minutamente esaminare

ogni cosa, come pure recarmi al podere mentre che vi stavano ai loro lavori i giovanetti.

Sono trascorsi da allora quattro e più anni, e sebbene i Regolamenti che io sappia, non sieno mutati, pure probabilmente, mercè le solerti cure di codesta Direzione Generale delle Carceri, si sarà in qualche modo rimediato, se non in tutto, in gran parte, al difetto che io notavo. Ma, riportandomi a quel tempo, dirò: È prudente avvedimento quello di accomunare a fanciulli di tenera età tuttora inconsci del male, e del male aggiungasi che per caso avessero essi fatto o facessero, giovanetti forse già maturi nel vizio e guasti dai cattivi abiti? È modo conveniente di avvezzarli di buona ora al vivere operoso e ordinato di un onesto cittadino, il lasciarli tutto il giorno senza far nulla? In quella ora o due occupate nelle scuole ad apprendere l'abbicì, sola faccenda ch'essi abbiano, quale potrebbe essere il metodo che debba giudicarsi similmente bene adattato a loro ed agli altri di una età di parecchi anni maggiore? Ma è inutile far su ciò più a lungo parole: codesto egregio comm. Pavolini ha manifestato in un suo articolo che ho letto nell'ultimo quaderno della *Rivista*, la ferma determinazione in cui è di separare in luoghi compiutamente divisi i piccolini, — dai 9, immagino, ai 12 anni, — dai più grandicelli. Non resta adunque che fargli le maggiori lodi e augurarsi che un tale provvedimento abbia sollecito e pieno effetto.

L'altra distinzione alla quale accennavo, secondo la diversa moralità, non è meno necessaria ed urgente. Il Manacorda si duole che i giovanetti condannati al ricovero forzato sieno al loro ingresso nel luogo considerati tutti senza eccezione alcuna d'indole viziosa e cattiva, mentre non ci ha niuna ragione abbastanza forte per giudicarli così. Ciò, egli dice, nuoce alla esattezza dei risultati statistici, e in certa guisa dispone malamente l'animo dei reclusi a trarre dalla loro dimora nel Riformatorio un qualunque siasi profitto.

Vero in gran parte io giudico quanto esso afferma; ma, stante l'attuale ordinamento, la cosa è inevitabile. La ragionevole diffidenza nella quale non si può a meno di stare per ogni novello entrato, costringe ad usare di una severità che talvolta riesce soverchia e perfino ingiusta e causa anche di danno. Ma come fare altrimenti, quando i buoni stanno mescolati ai più tristi e lo stesso regime a tutti è comune? Fin d' allora che gli Asili ebbero vita in Inghilterra, si avvertì il bisogno di classificazioni. Ho avuto occasione di ricordare quel primo Asilo fondato da Roberto Young in Londra, e dire come non andò molto e si stimò non poter fare a meno di dividere i ricoverati in due classi. Un altro Asilo poco dopo sorto nella stessa città, se ben sovvengo, alle due aggiunse una terza, e furono: la prima detta *di prova* nella quale erano accolti i nuovi venuti e dove rimanevano sintantochè non avessero dato segno di meritare di essere collocati in una piuttosto che nell'altra

delle due rimanenti, la seconda, *de' cattivi* che sotto più severa disciplina conteneva gl' indocili e mal costumati, e la ultima finalmente *de' buoni*, classe privilegiata che, con regole particolari e mitissime, albergava, come lo stesso nome indica, i migliori. Questa classificazione tanto semplice, tanto razionale, che fu poi quella che ebbero parecchi de' Refugi americani, e dall'Aubanel, che grandemente se ne lodava, venne introdotta nel carcere dei minorenni in Ginevra, io se potessi arbitrarmi a tanto, francamente proporrei. Essa rimedierebbe compiutamente, io penso, all'inconveniente che il Manacorda non senza ragione lamenta. La giusta diffidenza con la quale, come io diceva, si è costretti a risguardare i nuovi arrivati, non avrebbe ragione di mutarsi, come talvolta forse ora accade, in ingiustizia, o almeno parer tale; l'irritazione degli animi che ciò produce, cesserebbe, e cesserebbe insieme il danno che da essa deriva; e sarebbe da ultimo fatto agevole, lo che ora non è, misurare a ciascuno il grado di severità che meglio conviene. Altri vantaggi sono che qui accenno solamente di volo: il passaggio da una in un'altra classe, come premio e come pena, riuscirebbe utile eccitamento ad alcuni, freno ad alcuni altri, causa di lodevole emulazione per tutti; si avrebbe più facile il modo di non usare, se non dove bisogna, della regola del silenzio in tutto il suo rigore; gl'inevitabili contatti che la detta regola del silenzio pur non giunge a impedire, se non è vana illusione la mia, dovrebbero tornar meno nocivi. La prego di ben considerare la cosa, e apertamente per mia istruzione dirmi se mal mi appongo.

Fin qui l'ho intrattenuto, e forse dilungandomi anche troppo; — ma mi ero proposto di esporle intieramente tutto quanto io pensava sull'argomento, e ho stimato, perchè meglio ella potesse correggermi dove andassi errato, niuna tacer delle ragioni che m'inducono a pensare in un modo anzichè in un altro; — la ho fin qui intrattenuta, dicevo, delle cautele alle quali i presenti ordinamenti mancano di provvedere, e delle due specie di distinzioni, che di dette cautele a me sembrano dover essere l'indispensabile complemento.

Ma queste, nella lotta combattuta contro un male che non ancora ha tutta spiegata la forza sua e minaccia diventare gravissimo, sono armi, per dir così, puramente difensive, le quali non possono valere ad altro che ad arrestarne i progressi, impedire che non si peggiori. La loro utilità è in certo modo una utilità negativa, non certo sufficiente a conseguire lo scopo che dee proporsi il Riformatorio. Alle difensive, per continuar la similitudine, conviene di necessità unire le armi di offesa, perchè codesto scopo sia pienamente raggiunto. — Ora mi tocca discorrere alquanto di queste, ed esaminare in che stato esse si trovino e come sieno più o meno lodevolmente adoperate.

L'insegnamento morale e intellettuale, cioè l'ammaestramento in qualche arte o mestiere lucroso qualunque, e la disciplina, comprendendo in questa parola tutto che si fa e la maniera come vien fatto nel luogo, tali sono le armi

che io diceva di offesa, quelle onde solo è possibile aver risultati positivi. Mi duole dirlo, ma son certo ch' ella non dovrà discordare da me: siffatte armi non sono evidentemente della miglior tempera, sono scarse, e quel che è peggio, sono poco e fiaccamente usate.

Non ho sotto gli occhi il *Regolamento per le Case di custodia*, e i Riformatori, a quanto mi viene affermato, non ne hanno uno diverso, e dove per avventura lo avessero, non è a mia cognizione. Non ho sotto gli occhi, ripeto, quel *Regolamento* (1), ma credo che la memoria non mi falli circa le disposizioni ch'esso contiene. Preci la mattina quando si levano di letto i reclusi, e, preci la sera prima di coricarsi; la messa tutti i giorni, e la domenica, oltre la messa, un sermone e le lezioni di catechismo; due ore e non più, assegnate ne' dì di lavoro alle scuole; ed ecco in qual modo quello provvede all'insegnamento che dicevo intellettuale e morale.

Assai meglio che a me, deve esser noto a lei, come dai più dotti e pratici nella materia si sia lungamente disputato intorno alla istruzione intellettuale nelle carceri de' giovani minorenni, alla maggiore o minore estensione che questa debba avere, al metodo più adatto da seguire nelle lezioni, al tempo che a dette lezioni sia necessario dare quotidianamente. Ricorderà senza dubbio come tutti fossero concordi nel volerla data con la massima cura e che comprendesse una non piccola svariata quantità di nozioni le più utili ad aversi. Ricorderà pure come, in quanto spetta al tempo da assegnare alle giornaliere lezioni, le tre ore si giudicavano poche e le quattro appena sufficienti. Ne' Rifugi tedeschi in fatti, stando a quello che mi viene affermato, tra il mattino e la sera i reclusi spendono per solito ogni giorno non men di sei ore alle scuole; ed anche più di queste in parecchi de' Riformatorii in America, secondo che si ricava dallo specchietto che pubblicava qualche anno fà il conte Zannini in fine di una sua Memoria pregevolissima, *Filadelfia e le sue prigioni*. Che pensar dunque di un insegnamento che si limita al solo leggere, scrivere e conteggiare, e nel breve spazio di due ore vien dato alle centinaia da un solo, il Cappellano? (2)

Forse queste disposizioni, intorno alle quali ardisco muover le mie osservazioni e i miei dubbi, erano dettate dal desiderio di lasciar più ampio campo all'insegnamento che chiamo industriale; forse nel bisogno di accomodarsi alle esigenze di coloro che tolgono in appalto i lavori; forse anche dalla voglia d'imitar le carceri americane dove per alcun tempo è stata gara, qual fosse

(1) Ogni *Riformatorio* privato italiano, ha uno speciale Regolamento approvato dal Ministero. (*Nota della Direzione*)

(2) Troviamo inutile far riserve o note sui provvedimenti già in vigore, o in corso di attuazione, conformi in gran parte alle vedute dell'onorando scrittore, poichè egli stesso lo riconosce sul finire di questa lettera.

(*Nota della Direzione*)

quella che dalle sue lavorazioni traesse maggior guadagno, tanto da bastare al proprio mantenimento e averne ancora di avanzo. Ma a queste ragioni non potrei fare a meno di opporre, che non tutti i reclusi sono in condizioni di essere adoperati utilmente nelle manifatture, e i più piccolini son costretti a rimaner disoccupati con loro non lieve danno; che l'insegnamento industriale nelle carceri è bensì un oggetto di grande importanza, ma non tale che debba ad esso essere posposto quello nel quale maggiormente si fondano le speranze della desiderata riforma nel costume; che le interessate esigenze di qualsiasi appaltatore o impresario sono argomento di niun peso; che la gara finalmente, che io diceva, degli americani, fu un fatto di breve durata, una specie di vertigine onde quelli furono presi, e della quale, vistane le tristi conseguenze, non tardarono troppo ad esser guariti.

Il conte Zannini citato pocanzi, attesta che ammaestrati dalla passata esperienza, con più vivo ardore che mai sono oggidì tutti intesi a curar nei loro Riformatorii il doppio insegnamento intellettuale e morale. Quello industriale, aggiunge, al quale avevano creduto per lo addietro dover tutto sacrificare, vien considerato quasi una cosa affatto secondaria, e niuno omai se ne piglia gran pensiero. Il nuovo esperimento, compiutamente opposto all'antico, termina esso dicendo, ha avuto così buona riuscita, che nella città di Nuova-York si è risoluto di fabbricare un novello carcere per i giovani dai 21 ai 25 o 27 anni — non ben rammento — colpiti per la prima volta da condanna, carcere che avrebbe in tutto le stesse regole dei Riformatorii dei minorenni.

Ma lasciando stare ora l'industriale e l'intellettuale, volgiamoci un poco, la prego, all'insegnamento morale propriamente detto. Secondo il Regolamento citato, sta tutto nelle pratiche religiose, nella spiegazione del catechismo e nel sermone. Mi par poco, troppo poco, sebbene forse in un Regolameato non fosse convenuto fare dippiù. Difatti, l'insegnamento morale di che ragioniamo, non è tal cosa che si ottenga per virtù di documenti e precetti dati in un modo piuttosto che in un altro, ma dall'insieme di tutto quanto si fa o accade nel luogo, dall'aria stessa, per dir così, che in quello si spira, dalle lezioni date alla scuola in guisa da rischiarar non solo e istruire le menti, ma suscitar anche potentissimamente negli animi i generosi istinti e le nobili passioni; dalla regolata osservanza degli ordini imposti; dal genere di punizione e dalla maniera come sono inflitte e fatte eseguire; dai premi talvolta concessi e dalla indubitata imparzialità con la quale sono distribuiti, e finalmente, per non farla più lunga, dalla specie varia dei trattenimenti permessi nelle ore di ricreamento e in quelle lunghissime disoccupate dei giorni festivi. Un Regolamento non doveva nè poteva determinare stabilmente o in modo generale sopra ogni minimo particolare; non lo doveva anche per lasciare ai Direttori delle singole Carceri

la facoltà di prendere quei provvedimenti che, a seconda dei casi e delle condizioni diverse dei luoghi giudicassero più convenienti e opportuni. Tutto questo io comprendo pienamente, e nondimeno ripeto, mi par troppo poco, e mi par troppo poco, principalmente, perchè quelle grette lezioni del leggere, dello scrivere e del conteggiare, date affrettatamente in quelle due ore, non possono offrir l'occasione nè porger l'agio di giovare in null'altro.

Ma in verità su questo punto non mi si addice soverchiamente addentrarmi. Ho detto che questo insegnamento deriva dal modo come nel loro insiem sono ordinate e procedono le cose nel luogo; ed io che dello stato attuale di essi non ho quella piena cognizione pratica che si richiede per dar sicuro giudizio in proposito, niente potrei aggiungere che non fosse avventato ed erroneo. Solo, non perchè voglia arbitrarmi di dar suggerimenti e consigli, ma per concedermi una specie, direi qnasi, di sfogo, le paleserò alcuni miei desiderii che da lunghissimo tempo, non altrimenti che quelle idee che i medici chiamano fisse, mi travagliano la mente.

Di un di codesti desiderii mi sembra averle già dato qualche sentore nella precedente mia lettera. Vorrei che nei Riformatorii, e in quanto sia possibile, più generalmente in tutte le prigioni, la disciplina avesse a suo scopo principalissimo, combattere il vizio della bugia e imporre, — è la parola che rispondo meglio al mio pensiero, — il culto sacro della verità. Sono intieramente persuaso che questo solo basterebbe a riformare il costume, Quando questo culto al quale nel carcere si è dovuto forzatamente obbedire come a un bisogno, sarà diventato un abito costante, allora il sentimento di dignità sollevato, e la vergogna di dover confessare il proprio torto, saranno sufficiente freno a non uscir mai dalle vie del giusto e dell'onesto.

L'altro mio desiderio è di vedere introdotta una pratica in uso altra volta, e lo è forse oggi ancora in America, in non so più qual carcere, il *Rendiconto morale* Questo desiderio è il corollario del primo, e in certo modo lo compie e mette in atto. Franklin da tale *Rendiconto morale* che esso tenea in tutta regola, notando ogni sera la partita del giorno, ripeteva lo essersi conservato sempre onesto uomo. Il malvagio è, e seguita ad essere talee perchè non è stato mai solito di considerar posatamente le opere sue e giudicarle. Esso per lo più, se ben si guarda procede come a caso, quasi inconscio di quello che fa. Se si fosse di buon'ora avvezzo a valutare ogni suo atto, non dico con giusta severità, ma freddamente, in cambio di esser malvagio, sarebbe forse stato esempio di probità e buon costume. Se a lui riuscisse, sebbene tardi, voglio aggiunger pure, toglier questo abito, ridestar la coscienza dal sonno letargico nel quale quasi che morta in tutto, l'ha lasciata giacer troppo a lungo, è da credere che cesserebbe da ogni opera men che lodevole. La pratica mentovata è intesa appunto a far sì che detto abito surga e diventi natura; ed ecco quale è. In un giorno della settimana, per

solito la Domenica, il Direttore chiama a sè davanti l'un dopo l'altro per giro i reclusi, e a ciascuno dimanda conto particolareggiato ed esatto del come dì per dì nei sei giorni trascorsi egli si sia comportato. Se alcuno ha commesso errore o colpa, e schietto lo confessa senza cercar di scusarsi, invece di pena ne riporta in certo modo lode per aver detto la verità, e tutto si riduce ad una semplice amorevole ammonizione. Se per contrario s'ingegna nascondere in tutto o in parte il vero, e peggio se sfrontatamente mentisce o del male da lui commesso procura incolpare altri a torto, allora irremissibilmente è punito con addoppiato rigore. Queste confessioni, è così che dobbiamo chiamarle, si fanno, meno rare eccezioni, in presenza di tutti e se ne ha uno speciale registro; e 'i reclusi hanno ciascuno il suo particolare libretto nel quale volta per volta vien trascritta da quel registro la partita che lui riguarda. Tale libretto è quello che hanno sull'esempio di Franklin intitolato *Rendiconto morale*. Un ultimo desiderio, e finisco. Vorrei, come nella mia lunga vita non mi è mai accaduto, veder posta ogni possibile cura in questo, che le ore di ricreazione e quelle assai più lunghe dei giorni festivi, sieno occupate in guisa che i giovani debbano averne diletto, e raffermino sempre più fortemente nel loro animo i principii della più pura e schietta morale. Quelle ore sono state in ogni tempo e sono come un tarlo che mi logorasse il cervello. Mi stanno sempre negli orecchi le parole di un Direttore di Convitto, il più riputato che allora fosse in Napoli. « Io porto, con poca differenza, la stessa pena di Sisifo, egli diceva: tutta la settimana mi affatico a strascinare il sasso famoso fin su in cima alla montagna; viene la Domenica con le visite dei parenti, la passeggiata di rigore e le ore prolungate della ricreazione in giardino, e veggo il sasso rotolando per la china precipitar nuovamente in fondo alla valle; ed eccomi da capo un'altra volta. » Se così diceva quel Direttore, io penso, che dir dovrebbero poi i Direttori tutti di carceri, di quelle in ispezialtà che rinchiudono adolescenti o fanciulli?

Se delle piccole cospirazioni, dei più o meno rumorosi ammutinamenti di ogni qualunque disordine quivi avvenga, si rimontasse al primo più lontano principio; questo principio, non dubito, continuamente si troverebbe nelle ore di ricreazione e negli ozii pericolosi dei giorni festivi. Non mi dissimulo le difficoltà che a prima giunta sembrano insuperabili di risolver l'arduo problema di mutare in maggior utilità e bene sicuro ciò che finora è stato ed è causa frequente di danno. Pur non credo la cosa impossibile Ho avuto per qualche tempo in passato l'usanza, che quante volte leggendo una relazione qualunque di carcere o libro o giornale, trovava indicato alcun modo che per poco accennasse a risolvere il problema anzidetto, subito prendevane nota. Il quadernetto dov'erano registrate quelle mie noterelle non lo ho potuto rinvenir più, e credo siasi disperso; ma di codesti

modi che io notava, serbo tuttora viva e fresca la memoria di uno e se non le spiace, lo riferirò come per saggio: lo cavavo da un giornale francese illustrato, ricordo, e se non erro, dalla *Illustration*. La Colonia di *Mesnil-Saint-Firmin* era, dico era riportandomi alla data del giornale di parecchi anni addietro, non una Colonia penitenziaria, ma piuttosto un'Ospizio di orfanelli. I giovanetti erano colà ammaestrati nelle migliori pratiche agrarie, e niente veniva poi trasandato che valesse a renderli ottimi coloni non solo, ma anche probi e virtuosi. Soprattutto si poneva ogni cura a imprimer loro bene in mente e nel cuore la massima che ognuno all'occorrenza dee venir pronto in soccorso ed aiuto di chiunque si trovi in pericolo o bisogno; e perchè il fatto avesse a confermare il precetto, era per regola disposto che in caso d'incendio, inondazione, od altro, tutti, anche i piccini, dovessero accorrere e prestar l'opera loro. Erano a questo fine addestrati al nuoto e negli esercizii soliti dei pompieri e dei pontonieri; e le domeniche ci avevano finte rappresentazioni d'incendii spenti da loro e d'inondazioni infrenate alle quali la gente dei dintorni era chiamata ad assistere. I giovani essi stessi nel corso della settimana preparavano il tutto per queste rappresentazioni in quelle ore che loro restavano libere dopo il lavoro dei campi.

Ma lasciando le digressioni, e una digressione in verità è stata questa, mi conceda che terminando ora ricapitoli in brevi, brevissime parole, quanto finora, bene o male che sia, son venuto osservando in proposito dei Riformatorii. Colpa, secondo che a me pare, io dicevo, del non aver sufficientemente tenuto conto della natura e dell'ufficio di questa specie d'istituto, gli ordinamenti che generalmente parlando li reggono, dove più dove meno difettan tutti, e difettano tanto da dar poi causa ai lamenti di chi, dotto come il Lombroso, o pratico come il Manacorda, disperando, grida all'abolizione. Attribuire all'istituto l'ufficio che solo gli compete, senza complicarlo di cure che ad esso non spettano; rinnovar gli ordini in guisa da rendergli facile e intero il suo còmpito: questo, nè può esser altro, è il rimedio. Ora questo còmpito che dico, in certo modo è doppio, e non differisce da quello che solitamente le altre carceri hanno, se non per la maggior probabilità, e con la probabilità un più forte obbligo di bene adempierlo compiutamente: impedire cioè che il male non progredisca ed aggravi, estirparlo radicalmente sì che non si abbia a temer poi mai più di ricadute. Allontanar le cause onde ingeneravasi il male, vietando in quanto possono riuscir dannosi, i contatti, e ciò per la prima parte; togliere in tutto di mezzo le occasioni per le quali esso male avea potuto attecchire procurando d'istruire la mente, educare il cuore, dare il modo di provvedere convenientemente per l'avvenire ai bisogni, e ciò per la seconda; sono quindi le due cose che i rinnovati ordinamenti, meglio che non facevano

gli antichi, debbono fare. Questa, riassumendo, è la somma dei miei ragionamenti; e in quanto ai mezzi pratici che io sapeva indicare, mi sono studiato, non so quanto felicemente, ma a dilungo mostrarne la convenienza e la necessità. Essi sono, è quasi inutile che lì ripeta, lo sbandeggiamento dal Riformatorio degl'imprigionati per correzione paterna, la separazione cellulare notturna, la regola, ma fatta al possibile mite, del silenzio, le divisioni secondo le età e l'indole e la moralità dei reclusi, e finalmente la maggiore ampiezza e utilità da dare all'insegnamento intellettuale e morale. Sono gli stessi già risoluti da codesta Amministrazione Carceraria, come chiaramente scorgo nelle franche dichiarazioni che nel citato articolo della *Rivista* recentemente faceva l'egregio comm. Pavolini; cosicchè non mi resta che conchiudendo far voti che tutta la mia lunga tantafera sia stata, come fin da ora godo esser primo a riconoscere, un inutile soprappiù, uno spreco di vane parole dirette a colpire, secondo che si suol dire, incontro a un muro sfondato.

Ma quantunque innutile soprappiù, non lo sarà mai tanto che io non debba esser lieto che m'abbia dato occasione di raffermarmi ancora una volta dei suoi amici e ammiratori,

Aff.mo e Dev.mo

F. Volpicella.

IL CARCERE CELLULARE DI MADRID

Togliamo dalla *Revista general de legislacion y jurisprudencia* (fascicolo di ottobre 1876) la legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale Spagnuola del 1° settembre, riguardante la costruzione, nella città di Madrid, di un carcere cellulare, e le istruzioni relative.

DON ALFONSO XII, ecc., ecc., ecc.

Art. 1. — Si procederà alla costruzione, in Madrid, di un carcere modello sulla base del sistema cellulare, i cui lavori cominceranno entro i quattro mesi dalla pubblicazione di questa legge e termineranno nel periodo di tre anni.

Art. 2. — Il carcere modello sarà capace di 1000 detenuti almeno e conterrà la cappella, la infermeria e tutte le necessarie dipendenze.

Art. 3. — Dovendo quel fabbricato servire come carcere di deposito municipale - carcere del distretto del tribunale - casa di cor-

rezione per i condannati, contribuiranno alle spese di costruzione il municipio di Madrid, le deputazioni di Madrid, Avila, Gualdalajara, Segovia, Toledo e lo Stato.

Art. 4. — Il costo totale del carcere si calcola a quattro milioni di *pesetas*, de' quali il municipio di Madrid ne pagherà un milione - la deputazione di Madrid 500,000 - quella di Toledo 250,000 - quelle di Avila, Gualdalajara e Segovia 200,000 per ciascuna. Lo Stato per cooperare all'opera contribuirà l'area abbisognevole che è di sua proprietà.

Art. 5. — Senza pregiudizio di quanto superiormente è disposto il municipio di Madrid, cederà al ministero dell'interno la proprietà dell'edificio chiamato Saladero, attualmente carcere pubblico, perchè ne disponga nel modo che crederà più opportuno.

Art. 6. — Lo Stato, oltre l'edificio conosciuto col nome di Saladero, potrà vendere, o destinare alla costruzione del carcere, il terreno a tal uopo acquistato dal ministero dell'interno nel 1860, quello che possiede nel pascolo di Amaniel, ecc., ecc. Per destinare queste proprietà, o i prodotti di esse, alla costruzione del carcere modello, basterà il parere del Consiglio de' ministri.

Art. 7. — Se le somme concesse al ministro dell' interno, in virtù dell'articolo precedente, non basteranno a completare là somma occorrente per la costruzione del carcere modello, si preleverà la differenza sugl' introiti degli anni economici 1877 a 1878, ovvero 1878 a 1879. Se però la spesa oltrepasserà i quattro milioni di *pesetas* si farà un nuovo riparto tra le corporazioni contribuenti citate nell'articolo 4°, escludendone lo Stato.

Art. 8. — Sarà creata una Commissione d'ispezione, vigilanza e amministrazione delle opere del nuovo carcere, la quale, sotto la presidenza del ministro dell'interno, si occuperà di quanto è necessario per la pronta esecuzione di questa legge.

Art. 9. — La Giunta sarà composta dal ministro dell'interno, presidente - dal direttore generale degli Stabilimenti penali - dal presidente della Deputazione provinciale - dal capo del municipio di Madrid, vicepresidenti - di due senatori, due deputati, due giudici del tribunale di Madrid, due avvocati del collegio di Madrid, due medici dell'accademia di Madrid, due architetti dell'accademia di belle arti di Don Ferdinando, e di un individuo o rappresentante cadauna delle deputazioni di Avila, Guadalajara, Segovia e Toledo.

Il ministro dell'interno nominerà i senatori e deputati che devono far parte della Giunta d'ispezione, gli altri saran nominati dalle rispettive corporazioni.

Una volta che la Giunta sarà nominata, saranno considerati come membri permanenti di essa tutti quanti ne fan parte, e non potranno esserne esclusi se non per cagione di negligenza nel disimpegnare le loro funzioni.

La esclusione da quella Giunta sarà accordata dal ministro dell'interno e la nomina ai posti vacanti sarà fatta secondo le norme del paragrafo precedente. Saranno inamovibili il ministro, il direttore degli Stabilimenti penali e i rappresentnti delle corporazioni provinciali e municipali.

Art. 10. — La Giunta in parola, dovrà:

1° Studiare le forme e i modelli delle carceri moderne e adottare quello che meglio converrà al sistema cellulare;

2° Esaminare i progetti per la edificazione del carcere e proporne al governo l'approvazione se li giudicherà meritevoli;

3° Proporre altresì al Ministero il tempo ed il modo con cui le deputazioni e le provincie comprese nel territorio del tribunale di Madrid e del municipio della capitale, han da corrispondere agli obblighi imposti loro da questa legge;

4° Avvisare sulla maggiore o minor convenienza di affidare la costruzione del carcere ad un solo esperimento di asta od a parecchi, per contratti diretti totali o parziali, ed avvisare altresì su tutto quanto il governo crederà di chiederle;

5° Ispezionare costantemente le opere, assistervi, ed usar tutte quelle misure che saran considerate necessarie per il disimpegno delle sue funzioni.

Art. 11. — Il ministro dell'interno, previo accordo del Consiglio dei ministri, e sentito il parere della Giunta d'ispezione, pubblicherà con un Decreto Reale le disposizioni relative al tempo e modo col quale le deputazioni provinciali di Madrid, e Toledo nonchè il municipio di Madrid devono versare le somme alle quali sono tenute, in forza di questa legge, per la costruzione del carcere.

Art. 12. — La Giunta si conformerà alle disposizioni del regolamento che farà il ministro dell'interno, il quale sarà incaricato dell'adempimento di questa legge ne' termini prescritti.

Istruzioni per la ispezione, vigilanza e amministrazione del nuovo Carcere di Madrid.

Art. 1. — La direzione facoltativa delle opere riguardanti il carcere modello di Madrid toccherà all'architetto della Direzione degli Stabilimenti penali.

Art. 2. — La direzione economica e amministrativa de' lavori toccherà alla Giunta d'ispezione.

Art. 3. — Questa Giunta sarà composta, ecc., (Art. 8 e 9 della legge).

Art. 4. — Sarà segretario della Giunta un impiegato della Direzione generale degli Stabilimenti penali, nominato dal ministro.

Art. 5. — Sarà cassiere della Giunta il depositario di fondi speciali delle Direzioni generali di beneficenza e sanità, e degli Stabilimenti penali.

Art. 6. — Le attribuzioni della Giunta, ecc. (Art. 10 della legge).

Art. 7. — Per la migliore applicazione del § 1 dell'art. 10 della legge, l'architetto della Direzione generale degli Stabilimenti penali presenterà alla Giunta i progetti e modelli delle carceri-tipo imitati o copiati dalle altre carceri a sistema d'isolamento.

La Giunta potrà presentare da canto suo altri progetti se lo crederà opportuno.

Art. 8. — Adottato il progetto, il ministro dell'interno darà gli ordini perchè se ne rilevino i piani, ecc., ecc.

Art. 9. — Il ministro, sentito il parere della Giunta, e prese le informazioni necessarie, designerà il sito dove debba essere costruito il nuovo carcere.

Art. 10. — La Giunta proporrà sui piani rilevati le sue osservazioni che saranno approvate dal ministro dell'interno.

Art. 11. — I piani approvati definitivamente potranno esser soggetti a modificazioni: *a*) per proposte della Giunta - *b*) per proposte dell'architetto.

Art. 12. — (Fissazione de' termini della presentazione di progetti fino alla collocazione della prima finestra).

Art. 13. — Entro il primo mese dalla costituzione della Giunta il ministro indicherà il sito dove dovrà costruirsi il carcere.

Art. 14. — La Giunta emetterà gli avvisi d'asta, presiederà alle licitazioni, risolverà le questioni che potranno nascere, esaminerà i materiali di costruzione, esaminerà i conti, ne provocherà il pagamento, ecc., ecc.

Art. 15. — La Giunta potrà chiamar nel suo seno ed interrogare e sentire l'architetto della Direzione generale degli Stabilimenti penali per tutti gli schiarimenti de' quali potrà aver bisogno.

Art. 16. — Se le decisioni della Giunta o dell'architetto sembreranno agli appaltatori delle opere di ingiusto aggravio, essi potranno rivolgersi al ministro dell'interno, ma non potranno sospendere i lavori.

Art. 17. — La Giunta d'ispezione nominerà per turno mensile un visitatore delle opere, e farà tutto quel che crede pel disimpegno delle sue attribuzioni.

Art. 18. — Essa regolerà l'ordine delle sue sedute, ecc.

Art. 19. — La Direzione generale degli Stabilimenti penali darà alla Giunta d'ispezione quel personale d'impiegati che occorrerà.

Art. 20. — La Giunta si scioglierà quando il carcere modello sarà terminato e tutte le spese saranno pagate, ecc.

SULLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE PENALE UNGHERESE
riguardanti
il sistema penitenziario e le pene di privazione di libertà (1)

Il nuovo progetto di Codice penale ungherese comprende cinque specie di pene che privano della libertà: Reclusione (Zuchthaus) - Carcere di Stato (Staatgefängniss) - Carcere (Gefängniss) - Prigionia (Haft) - Arresto (Arrest) - le quali si distinguono tra di loro: per il luogo dove esse sono espiate - per il tempo della loro durata - per il lavoro forzato o volontario che vi si accompagna - per la diversità del trattamento che prescrivono i singoli regolamenti - per il permesso o il divieto di mantenersi del proprio - per l'applicazione di un periodo di segregazione continua - e finalmente per il trasferimento nel carcere intermedio.

Tutta cotesta varietà di pene deve riguardarsi come necessaria?

I fautori del sistema che propugna la unicità delle pene privative di libertà ricorreranno al *dottrinarismo* per oppugnare il nostro progetto; ma noi non possiamo seguir quel sistema, perchè l'isolamento assoluto non è il solo modo di espiazione penale prescritto nel nostro progetto di codice e perchè la pluralità di pene risponde al senso comune del nostro popolo.

Per noi dunque il quesito si riduce a sapere come saranno espiate le diverse pene.

Il progetto dell'anno 1843 comprendeva il carcere (Kerker) a vita od a tempo e la prigionia (Haft): però nella espiazione di esse eravi talvolta confusione e vi esercitava una grande influenza il *prudens judicis arbitrium.*

Ma questo sistema non è oggigiorno accettabile: e trattandosi di libertà e di sicurezza personale, crediamo che al magistrato debbano essere assegnati limiti certi, norme indeclinabili e che la giustizia e l'umanità siano le basi fondamentali delle pene.

Tanto i codici penali in vigore presso le nazioni più civili, quanto i progetti di codice più recenti, non comprendono che quattro specie di pene di privazione di libertà, ed il progetto ungherese, stabilendone cinque, offre al magistrato una maggior latitudine nella comminazione d'esse.

Prima di parlare del modo con cui le singole pene saranno espiate, gioverà esporre il sistema generale adottato nel progetto.

Quattro sono i sistemi conosciuti: quello a comune - quello della segregazione continua - l'Auburniano - il misto o irlandese. Il nostro progetto

(1) Adempiendo alla promessa fatta nel numero precedente pubblichiamo il riassunto dell'articolo del signor Tauffer, estratto dalla puntata 5ª della rivista *Der Gerichtsaal* (vol 27, 1876); e le due lettere del Prof Holtzendorff. — Non sfuggiranno certamente ai nostri lettori le varianti introdotte nel testo modificato, che inserimmo nel precedente quaderno.

si basa, senz'altro, su quest'ultimo. Esso si allontana dal sistema di segregazione continua, seguito nel 1843 e le ragioni sono le seguenti: I congressi penitenziarii tenuti in questi ultimi tempi e composti di uomini competentissimi, si sono dichiarati contrarii all'isolamento: perchè esso ha una influenza passiva, non sviluppando la forza del volere, non guidandone od accrescendone l'attività - perchè l'isolamento a lungo andare nuoce alla salute - perchè attese le condizioni fisiche e morali dei detenuti non può essere applicato indistintamente a tutti - perchè si richiede un gran numero d'impiegati quando si voglia esercitare sui condannati una influenza individuale - perchè non impedisce le reciproche relazioni tra i condannati - perchè durante il tempo d'isolamento l'individuo si disabitua dall'essere indipendente, sicchè il periodo che segue alla sua liberazione gli riesce doppiamente pericoloso - perchè le spese dei fabbricati carcerarii sono gravissime - e perchè in vista appunto di queste ragioni, le nuove leggi e i nuovi progetti di codice penale han finito per metterlo da canto.

Il nostro progetto non si occupa molto del sistema a comune, finora generalmente in uso nelle nostre carceri, e che potrebbe chiamarsi piuttosto la mancanza d'ogni sistema; nè tampoco del sistema del silenzio, perchè la esperienza di esso non è stata mai estesa, nè in Ungheria esso ha mai incontrato grandi simpatie, non essendovi modo o pena disciplinare che possano distogliere l'uomo dal consorzio umano quando egli si trova in mezzo alla società di altri uomini. Quel progetto preferisce il sistema irlandese, perchè adattando graduali e progressivi addolcimenti nell'espiazione della pena, giunge, nell'ultimo stadio, fino a preparare il condannato alla vita libera.

Il sistema irlandese o sistema progressivo, è già attivato in quattro Cantoni della Svizzera: su basi consimili esso è stato ordinato in Austria e sugli stessi principii si appoggia il sistema di espiazione adottato dal codice dell'impero tedesco.

In qual modo il progetto di codice ungherese applica l'isolamento risulta dall'art. 31 e seguenti: ne va esente però la pena della prigionia di Stato, non che quella dell'arresto.

In Irlanda il periodo d'isolamento dura 9 mesi; ma può essere abbreviato e allungato per buona o per cattiva condotta. Però il condannato non è tenuto assolutamente separato dai compagni nel passeggio, nella scuola, nella chiesa, nè porta maschera: cose che sarebbero inutili dovendo coll'andar del tempo vivere in comune con altri.

Secondo il codice tedesco, il condannato alla reclusione ed al carcere può, quando lo voglia, rimanere in isolamento anche dopo il periodo stabilito, ed esser tenuto diviso dagli altri nella chiesa, nel passeggio, ecc.

Il progetto ungherese non dà al condannato la facoltà di rimanere in

isolamento durante tutta la pena, perchè non si volle far dipendere dalla di lui volontà la questione del sistema penitenziario, e perchè si crede che l'isolamento per più di un anno finisca per nuocere al morale ed al fisico.

È un errore della legislazione austriaca d'avere esentato dall'isolamento i condannati a vita, visto che dopo 15 anni possono essere rimessi in libertà; poichè in tal caso sarebbero trattati meglio che i condannati ad una pena di 15 anni soltanto. D'altro lato quella legislazione, pur riguardando l'isolamento come pena durissima, prescrive che dopo i primi tre mesi, due giorni passati in separazione assoluta debbano equivalere a tre giorni passati in comune; ma noi non comprendiamo perchè i primi tre mesi debbano essere esclusi dal computo, quando essi sono appunto i più duri.

Sul numero dei condannati esclusi dall'isolamento per difetti fisici il confronto tra i due stabilimenti penali di Bruchsal e di Mountjoy è questo:

Bruchsal		*Mountjoy*
1871 su 896 escl. 14 = 1,56 %		1869 su 161 escl. 19 = 11,80 %
1872 » 650 » 31 = 4,76 »		1870 » 204 » 21 = 10,29 »
1873 » 560 » 20 = 3,56 »		

e la differenza, trova la sua naturale spiegazione nella ragione che in Bruchsal gl'impiegati sono tutti fautori dell'isolamento.

Però di fronte a quel fatto, si osserva che in Bruchsal nel 1871 si ebbero 9 casi di follia — nel 1872, 8 — nel 1873, 7; mentre in due anni in Irlanda non se n'ebbe a deplorare che un solo.

A parer nostro il 10 0[0 dei condannati non può essere sottoposto all'isolamento.

Molto saggia è la disposizione del nostro progetto per quel che riguarda i giovani al disotto i 20 anni, condannati all'arresto per 6 mesi o meno, i quali debbono espiare la loro pena in isolamento; ma non sapremmo veramente spiegarci la ragione per la quale cotesto provvedimento è limitato ad una sola categoria di condannati e per un termine di 6 mesi. Nelle case di correzione della città di Londra (City prison, Holloway) i giovani condannati a due anni di prigionia sono tenuti in isolamento, e la esperienza mostra che i ragazzi di 15 o 16 anni non ne soffrono più degli adulti.

Invece della detenzione in isolamento, il progetto lascia ai magistrati la facoltà di far chiudere i giovanetti in una casa di lavoro: le attuali non possono essere in verità chiamate case di correzione, ed hanno necessità di riforma. Ora servono generalmente a cacciarvi dentro gli accattoni e i vagabondi; non vi è istruzione, non vi è classificazione e i direttori dei nostri stabilimenti penali possono attestare come molti dei ladri che vi si trovano condannati, furono già detenuti nelle case di lavoro.

Scorso il primo periodo d'isolamento continuo, i condannati passano allo stadio in comune che è il secondo nel sistema progressivo. Non è detto nel

progetto di codice se in esso sarà applicata la classificazione ovvero il sistema delle marche, come in Irlanda, ciò che sarà stabilito dai regolamenti. Quel che giovava stabilire era appunto il modo di detenzione durante la notte, e il progetto adotta il sistema di separazione pei condannati alla reclusione ed alla prigionia di Stato. Per le altre pene l'isolamento notturno non è prescritto, e la ragione di siffatta misura deve trovarsi in questo: che noi potremo avere bensì due mila celle, ma non dieci mila senza aggravare di troppo il nostro bilancio. Noi abbiamo avuto presente quel che si è fatto nell'isola di Spike in Irlanda costruendo dei cubiculi nei vasti corridoi di un antico fabbricato; e l'esempio può essere utilmente imitato.

Il terzo stadio consiste nel chiudere il condannato in uno stabilimento intermedio, simile a quello di Lusk, in Irlanda; e poichè in Ungheria vi sono molto vaste estensioni di terreno tuttavia incolte per difetto di braccia, essi gioveranno agli interessi del sistema penitenziario, non meno che dell'agricoltura. Secondo è detto ne' motivi che accompagnano il progetto, si potrebbero attuare nelle vicinanze delle grandi città uno o due stabilimenti intermedi per quei condannati che appartengono alla classe degli operai, ai quali si dovrebbero fare esercitare le arti meccaniche.

In quanto alle norme sul trasferimento negli stabilimenti intermedi, il nostro progetto differisce da quello irlandese: avvegnachè colà non sono sottoposti al sistema progressivo se non i condannati a 5 anni o più di servitù penale, ne sono esclusi i condannati a vita, ecc., ecc.

I tre primi stadi del sistema irlandese sono già da cinque anni applicati nello stabilimento penale di Leopoldstadt (Ungheria). Appena entrato nello stabilimento ciascun detenuto è sottoposto alla separazione continua da uno a 6 mesi, e poscia è passato nelle sale di lavoro a comune, dove sta 3 mesi se non è recidivo, o 6 mesi se lo è. Queste sale di lavoro sono divise in 10 classi e l'ultima è destinata ai lavori all'aperto, poichè lo stabilimento possiede 100 jugeri di terreno coltivabile. Però in esse non giungono se non coloro i quali hanno espiato la metà e i tre quarti della pena ed han dato prova di miglioramento morale. Chi manca è retrocesso alla classe inferiore.

La classe dei lavoranti alla campagna costituisce per tal modo una specie di stadio intermedio tra la vita libera e la detenzione.

In questi cinque anni di prova, i risultati han corrisposto all'aspettazione. Nei quattro anni decorsi passarono per l'ultima classe 365 individui, dei quali ne furono allontanati solamente 31 per misure disciplinari e 16 per propria domanda: non vi furono evasioni nè tentativi di evasione; e quel che giova maggiormente osservare si è che dei condannati usciti per liberazione o per grazia nessuno è stato finora recidivo.

L'ultimo stadio di espiazione della pena privativa di libertà è quello della liberazione condizionata. Nel progetto non è determinato però il tempo mi-

nimo di soggiorno nelle carceri intermedie, dipendendo ciò dalla speranza di miglioramento che ognuno sarà per dare; sicchè i condannati che sono in esse rinchiusi non han diritto di domandare il loro rilascio, sempre accordato a seconda del grado di fiducia che han saputo inspirare. Questa facoltà parve indispensabile per assicurarsi dei buoni effetti del sistema.

Oltre agli individui delle carceri intermedie, la liberazione condizionata è anche accordata, secondo il nostro progetto, ai condannati a un anno e più (la pena dell'arresto non può infliggersi per più di un anno) quando abbiano espiato i due terzi della pena e date prove da lasciar credere al loro miglioramento morale.

Il codice tedesco accorda quella liberazione ai condannati a lunghe pene di reclusione o carcere (i condannati alla prigionia di Stato sono quindi esclusi) i quali abbiano espiati tre quarti della loro pena, ma non mai meno di un anno: però il rilascio non può aver luogo senza il consenso del liberando. Il nostro progetto non richiede questo consenso perchè una grazia non può dipendere dall'accettazione o dalla non accettazione dell'individuo cui essa si concede.

Nel progetto austriaco si richiede pure il consenso del liberando per accordargli la liberazione condizionata, ben inteso che egli abbia espiato i tre quarti della condanna quando essi raggiungano almeno un anno. Pei condannati a vita si richiede almeno la espiazione di 15 anni di pena.

Secondo il codice penale tedesco i condannati a vita non sono ammessi al benefizio della liberazione condizionata.

Il progetto ungherese è più mite in quanto che non richiede l'espiazione di un anno di pena, ma che la condanna sia a più di un anno e della quale si siano scontati i tre quarti: poichè se la liberazione condizionata è una istituzione che tende ad uno scopo, difficilmente si comprenderà la ragione per applicarla solamente a coloro che sono condannati almeno a tre anni. Si osserva che una pena di 13 mesi di detenzione sia troppo mite per diminuirne un terzo; ma noi crediamo invece che in molti casi quei 13 mesi potrebbero essere assai lunghi; e del resto se una rimunerazione si concede alle pene che privano della libertà per lungo tempo, *a fortiori*, dovrebbe concedersi per le brevi, avuto anche riguardo a che la liberazione condizionata mette al coperto dalla recidiva molto meglio della grazia incondizionata.

Il paragrafo riguardante la esclusione degli stranieri dal beneficio della liberazione condizionata non ha validi motivi.

In Irlanda il condannato ammesso a liberazione condizionata riceve, nell'uscire di carcere, una carta sulla quale gli si prescrive l'obbligo di presentar quel foglio a tutte le autorità di polizia o giudiziarie che glieno facciano richiesta - di astenersi dalle infrazioni a certi obblighi ecc., ecc.: inoltre

egli è tenuto a presentarsi alla polizia del luogo di domicilio che ha scelto, e se manca ad uno di tutti cotesti doveri il beneficio gli è tolto. Qualche cosa di simile si è fatto per l'Ungheria sottoponendo il liberato condizionatamente alla vigilanza della polizia.

Il progetto austriaco priva della libertà quel condannato « che non si conduce bene »; ma questa espressione è troppo elastica, mentre il nostro progetto è più pratico perchè richiede la infrazione di certi obblighi.

La perdita del beneficio della liberazione condizionata ha per conseguenza che il ripreso continua ad espiare la pena interrotta, senza computarglisi il tempo passato in libertà.

In questa disposizione concordano tutte le legislazioni. Il progetto austriaco è, però, oltremodo mite, perchè dice che per gl'infrattori, eccetto circostanze meritevoli di attenzione, non è esclusa la possibilità di una nuova liberazione condizionata. Noi crediamo invece che quel beneficio non deve esser tolto per una inezia; ma che una volta tolto non si possa nuovamente concedere senza che non ne perda il credito stesso della istituzione.

La liberazione condizionata è tolta dall'autorità che la concede; ed in questa disposizione concordano pure tutte le legislazioni.

Dalle statistiche dell'Irlanda risulta che dal 1856 al 1862 la liberazione condizionata fu concessa a 1388 individui e tra essi fu revocata solamente ad 81. Nel 1869 i rilasciati furono 221, de' quali 23 furono nuovamente arrestati nel corso dell'anno e tra questi 15 per nuovi delitti. Nel 1870 i rilasciati furono 205 e nell'anno medesimo ne furono ripresi 13, cioè 5 per infrazioni a' loro obblighi ed 8 per nuovi reati. « Ecco i risultati del sistema progressivo, si dice ne' motivi del Codice, dal quale è da ripromettersi più che da qualunque altro sistema. » E noi possiamo anche aggiungere che finora nessun altro sistema ne ha dati di simili.

(L'A. segue poscia a parlare di quel che riguarda le singole pene, la loro durata ed il modo di espiarle; ma noi sopprimiamo questa esposizione, avendo già pubblicato il testo del progetto stesso, e ci limitiamo a riprodurre le sole osservazioni).

La pena della reclusione (*Ructhaus*), malgrado sia la più grave, pure non trae seco il disonore, perchè il progetto ungherese segue il principio che *non pœna sed factum infamat:* E d'altra parte una volta che la pena cancella il delitto, chi ha espiato la pena non può essere più disonorato.

La seconda specie di pena è la prigionia di Stato inflitta pe' reati politici ed introdotta nel progetto « perchè la esperienza ha insegnato come la pubblica opinione richiede una distinzione tra questi delinquenti e i delinquenti comuni ». Questa pena corrisponde alla pena della detenzione in una fortezza, stabilita dal Codice tedesco, ma in esso si aggiunge che quando la legge commina la pena della reclusione o quella della detenzione in una for-

tezza, devesi applicare la prima se risulta che l'autore del delitto abbia mancato per animo perverso.

Nel progetto austriaco i condannati alla prigionia di Stato non possono avere comunicazioni colle persone loro conoscenti se non in casi eccezionali. Il progetto ungherese certamente non permette a que' condannati estese relazioni con gli amici, ma ammette i colloqui co' congiunti ogni tre mesi: il quale beneficio si può dire negato dal progetto austriaco per le prescrizioni che l'accompagnano.

Dopo la reclusione viene la pena del carcere (Gefängniss). In proposito di questa pena è detto dapprima che i condannati debbono lavorare nel mestiere esercitato in libertà; ma poscia si soggiunge che possono cambiarlo, per appigliarsi a quello che sia loro più confacente. Questa clausola metterebbe in grave imbarazzo il direttore dello stabilimento e la disciplina ne sarebbe disturbata, senza pensare a coloro i quali non esercitavano alcun mestiere in libertà, nè han di bisogno di mestiere per dar pane alle loro famiglie. A parer nostro sarebbe meglio formulare l'articolo così: il condannato al carcere è obbligato ad addirsi ad una delle lavorazioni stabilite nel penitenziario.

Secondo il progetto austriaco i condannati al carcere possono occuparsi a seconda delle loro condizioni, e la scelta dell'occupazione può essere accordata quando essi abbiano soddisfatto il danno cagionato e siano pronti a pagare le spese del loro mantenimento. In casi di particolare considerazione, può anche esser indicato dal giudice nella sentenza che il condannato sia addetto a tal lavoro e si possa mantenere del proprio.

Tutte queste facilitazioni essendo di natura tale da mutare il carattere della pena, il progetto di Codice ungherese ne ha fatta una pena distinta che ha detta prigionia (Haft), colla quale si espiano i piccoli delitti. E i reati anco più lievi si espiano coll'arresto (Arrest).

Questo è quel che si rileva di maggiore importanza nel progetto di Codice penale ungherese. Molti quesiti restano tuttavia insoluti; come a dire se le tre specie di pena debbano espiarsi nel medesimo stabilimento - le questioni relative alla Commissione di vigilanza - quelle relative al sistema di soprintendenza generale ecc.; ma dalle cose esposte può, fin d'ora, essere riconosciuto che quel progetto è veramente all'altezza de' tempi.

DUE LETTERE DEL PROF. BARONE DI HOLTZENDORFF

Pregiatissimo Signore,

Grazie della sua lettera e delle sue comunicazioni « sul sistema penitenziario e sulle pene privative di libertà: » nè dubito che queste ultime saranno accolte con particolare interesse dai lettori del *Gerichissaal.*

Ella desidera che io dica la mia opinione sulle pene privative di libertà, quali sono esposte nel progetto di codice penale ungherese; ciò che faccio ben volentieri oggi che si celebra da noi il centenario della nascita del celebre caposcuola Feuerbach. Delle mie osservazioni ella faccia poi quell'uso che crede.

Con molto piacere ho visto in quel progetto le molte disposizioni riguardanti la espiazione delle pene privative di libertà. Sotto questo aspetto l'Ungheria potrà gloriarsi, se il progetto di codice verrà approvato, di essere il primo grande paese del continente che avrà non solo accettato i principî fondamentali del sistema irlandese, ma che lo avrà in parte anche migliorato.

Reca in oggi meraviglia il pensare come per trent'anni si sia potuta vagheggiare l'applicazione del sistema cellulare in un paese la cui popolazione è eminentemente agricola. Il merito del sistema irlandese, astrazion fatta della sua base psicologica, riposa essenzialmente sulla speciale considerazione in cui prende le condizioni precedenti del condannato, non che quelle del di lui avvenire. Se egli appartiene alla popolazione agricola, e vi è appunto nelle sue provincie grande bisogno di agricoltori, mi pare un vero controsenso quello di chiuderlo per degli anni in isolamento ed applicarlo ad un'arte, o ad un mestiere che più tardi non potrà esercitare e che, in un paese come l'Ungheria, molto difficilmente darebbe dei prodotti commerciabili.

Riguardato dal punto di vista del loro sviluppo industriale, quel sistema di espiazione penale dovrebbe convenire a paesi come l'Inghilterra e la Francia: ma a dirittura essi non vogliono oramai più sapere dell'isolamento per lungo tempo. Sono gli errori di una logica astratta che, in contraddizione colle considerazioni della vita pratica, mantengono da venti anni la dittatura scientifica dell'isolamento assoluto; ed il piccolo merito di cui io mi posso vantare consiste appunto nell'aver avuto il coraggio, quando quasi tutti i criminalisti d'Europa credevano nell'infallibile rimedio di cotesto sistema, di oppormi a quella prevalente autorità, e cominciare una lotta contro un'opinione sostenuta da' nomi più illustri.

Pienamente convengo con lei specialmente nel bisogno di stabilire una pluralità di pene, l'una accanto all'altra. Io non entro nella questione di definire quante debbano essere coteste pene, poichè in ciò occorre tener presenti le particolari condizioni di ciascun paese. Per la Germania, credo che almeno ne occorrerebbero quattro: 1° *pena della reclusione* (Zuchthausstrafe); 2° *detenzione in una fortezza* (Festungshaft), come pena di grazia (als Anstandsstrafe), la di cui introduzione nel progetto di codice ungherese io vedo con molto piacere, poichè già sorge contro questa specie di pena una viva opposizione; 3° *pena dell'arresto* (Haftstrafe) per breve tempo e senza obbligo di lavoro; 4° *casa di correzione* (Besserungshaus), organizzata sopra una base essenzialmente agricola.

Poco convinto sono io dell'utilità della *pena del carcere* (Gefängnisstrafe), come essa è stabilita in Germania. Si tolgano le conseguenze d'onore, tuttavia unite alla pena della reclusione; si conceda al magistrato la facoltà d'interdire, con speciale sentenza, per un'azione fatta con animo vile, l'uso

dei diritti d'onore per un determinato tempo, e così verrà meno il bisogno di qualsivoglia distinzione. La reclusione colpisce oggigiorno in Germania molti delitti che non provengono da animo vile, p. e. l'infanticidio, l'omicidio, e coloro i quali si sono resi colpevoli di gravi vie di fatto contro le persone. L'applicazione della pena del carcere sarebbe resa molto più semplice, se al giudice si concedesse da una parte la facoltà di aggravarla coll'aggiunta della privazione de' diritti d'onore, e dall'altra la facoltà di mitigarla concedendo a certi condannati il diritto di addirsi a quella lavorazione che più loro convenga, o che sia più conforme alle loro condizioni. Sotto tale aspetto, molto bene è stata risolta la questione da coloro i quali hanno proposto che a tutti i condannati alla pena del carcere debba essere concesso il diritto di scelta del lavoro, con l'obbligo di non cambiare lavorazione una volta che l'avevano scelta.

Per quel che riguarda l'isolamento io sono, in molti punti, d'accordo col vostro progetto e colle ragioni sulle quali esso si fonda: però credo che la durata di dieci anni pe' condannati a vita sia alquanto lunga. Ella stessa riconosce con me il pericolo che presenta, per la salute de' condannati, l'isolamento, e bisogna, d'altro canto, ammettere che anche il condannato a vita abbia il diritto che in nessun modo si attenti alla di lui salute (1). Con ragione dissente ella da quanto prescrive l'ordinamento tedesco, dando al condannato una certa influenza sul modo della di lui detenzione, in quanto che egli non può essere tenuto in isolamento oltre i tre anni, senza il suo volere espresso. Ella fa menzione del sistema tenuto a Bruchsal, dove tutti i condannati desiderano di rimanere isolati; ma io posso darle la spiegazione di questo fatto, perchè nella scorsa estate, essendo sul luogo, trovai la chiave dell'enimma. Tutti gl'impiegati di quella Casa di pena rispondevano alla mia domanda, dicendo che: « tutti i *buoni* condannati, scorsi i primi tre anni, chiedono di rimanere in isolamento »: *ergo* chi desidera di passare in comune è ritenuto, per questo solo fatto, come un uomo cattivo. Una cosiffatta maniera di giudicare del personale dirigente dello stabilimento penale si comunica anche al condannato, il quale *crede di compromettere la sua liberazione condizionata, se mostra desiderio di passare alla detenzione in comune.* Io le propongo adunque, signor direttore, di fare l'esperimento contrario. Ammesso che il di lei parere abbia una speciale importanza per concedere la liberazione condizionata, dichiari « che quel condannato il quale voglia prolungare l'isolamento sarà per lei ritenuto come un cattivo soggetto » e farà una prova affatto opposta a quella di Bruchsal.

Molto bene disposte e meritevoli di lode sono le prescrizioni del progetto di codice penale ungherese per quel che riguarda la istituzione degli stabilimenti intermedî e la liberazione condizionata. Quest'ultima anzi io stimo ordinata in modo migliore di quel che non sia in Germania. Ciò non per-

(1) Lo scrittore cade in errore. Il progetto di codice prescrive pe' condannati a vita l'isolamento di un anno, non di dieci; e quest'anno d'isolamento deve essere espiato nel primo decennio dalla decorrenza della pena. Se ciò non succede, allora l'isolamento non è più applicato.

tanto, non posso approvare che gli stranieri debbano essere esclusi dal beneficio della liberazione condizionata; — si potrebbe per essi stabilire la condizione che dovessero lasciare il paese, e che in caso di ritorno fossero puniti col carcere. In questo modo sarebbero risparmiate spese di mantenimento e si darebbe loro un motivo per condursi bene nelle Case di pena.

Il principio del sistema progressivo è di facile e generale applicazione anche al carcere, all'arresto ed alla pena di breve durata: sicchè fin dal 1861, in un lavoro che feci sul modo di espiazione delle brevi pene privative di libertà, io sostenni che, in seguito a buona condotta, una parte della condanna avrebbe dovuto essere condonata *incondizionatamente*. Sotto il titolo di *Commutation law* esiste questa disposizione negli Stati dell'America del Nord, e vi sono due vie per raggiungere cotesto benefizio: o si autorizza il giudice a pronunziare la condanna (come fa il legislatore) in modo indeterminato, p. e. fino a 3 od o 4 settimane, ovvero, per le pene più brevi, si concede alla Direzione dello stabilimento penale il diritto di accordare il condono di un quarto del tempo della condanna per eccellente condotta; di guisa che anche il condannato a quattro giorni può sperare di essere rimesso in libertà un giorno prima.

Tutti sanno quanto sia difficile mantenere la disciplina negli stabilimenti penali di ordine secondario senza isolamento. In quel caso la diminuzione di pena, da me proposta ed accettata dal defunto direttore Hoyer, avrebbe un vantaggio inestimabile, pur soddisfacendo ai principî della giustizia e del miglioramento morale de' condannati; e solo in questo modo si potrebbe fare a meno del sistema di separazione continua per le brevi condanne.

Anche agli stabilimenti di correzione, pei giovani delinquenti, in Ungheria si dovrebbe portare una speciale attenzione. I ricchi proprietari di fondi dovrebbero impiantare cotesti stabilimenti a loro spese ed il Governo vi spedirebbe in seguito i giovani condannati. L'inverno sarebbe specialmente destinato all'istruzione, l'estate alla coltura dei campi; e con questo sistema si potrebbero sperare risultati migliori di quelli che non dia una educazione *intra muros*, formando al tempo istesso esperti agricoltori. Dovendo il miglioramento morale essere scopo principale della disciplina cui sottoporre i giovani delinquenti, si dovrebbe sempre aver presente di non rinchiuderli in cotesti stabilimenti per breve tempo. Un proprietario inglese, mio amico, fondò, a sue spese, una di queste scuole e vi trovò il suo tornaconto.

Sventuratamente non conosco dell'Ungheria che la bella capitale; se conoscessi molto di più cotesto paese potrei forse far migliori proposte. In tutti i casi io non ho voluto, colle precedenti osservazioni, che portar la mia parte all'opera di riforma che ella ha cominciato.

DOTT. F. DI HOLTZENDORFF

Pregiatissimo Signore,

Le informazioni del *Pester Lloyd* riguardanti il progetto di codice penale ungherese hanno per me il più vivo interesse; e malgrado le sollecitudini

che mi cagiona lo stato di salute di un mio figlio, pure prendo la penna per comunicare a lei talune mie idee.

Come ella sa, i principii affatto dottrinari hanno ai miei occhi poca importanza, e le considerazioni pratiche per le quali il governo di Ungheria si decise a mantenere la pena del carcere, meritano, secondo me, il primato sulle obbiezioni fatte dalla parte opposta.

Nella presupposizione che in Ungheria nessuna speciale esperienza si possa mettere avanti, che obblighi ad allontanarsi dai principii di una politica-criminale approvati generalmente, riterrei per un danno quello di cancellare dal progetto di codice penale la pena del carcere. È un errore il credere che il legislatore con la maggiore o minor durata di una medesima specie di pena possa rispondere giustamente alla coscienza giuridico-popolare, ove si tratti di applicare quella pena a diversi delitti diversamente classificati. Quando il popolo tradizionalmente fa la distinzione tra certe specie di reati, il savio legislatore non può cancellarla, perchè il pregio di una legislazione penale dipende anzitutto, non da logici e teorici principii ai quali s'informa, ma dalla proporzione in cui stanno le sanzioni penali col sentimento giuridico-popolare. La distinzione di tempo tra la pena della reclusione a cinque anni e ad un anno è certamente grande; ma essa non può rispondere alla differenza tra due specie di pene, quando il popolo è uso di veder certe pene come speciale particolarità per certi delitti.

La diversità dei mezzi penali trova i suoi limiti naturali nella difficoltà dell'applicazione di essi; ma è certamente per se stessa un vantaggio, quello di mettere a disposizione del giudice una diversità di pene, perchè egli è obbligato così a rendersi esatto conto delle intrinseche particolarità del fatto punibile e delle personali condizioni del delinquente. Una sola specie di pena con estesa latitudine di un *maximum* e di un *minimum*, conduce quasi sempre all'arbitrio giudiziario. Si dice per questo, è vero, con belle e risuonanti frasi, che si debba lasciare al magistrato libertà nel commensurare la pena; però malgrado gli sforzi fatti non mi è riuscito finora di potere indicare una norma stabile per la pratica del diritto in Germania riguardo all'applicazione delle leggi penali. Il moderno sistema, forse inevitabile ma molto deplorevole, di dare al giudice, nell'amministrazione della giustizia, un potere quasi illimitato nella commensurazione della pena è, del resto, solamente ed in parte tollerabile quando si stabiliscono diverse e graduali specie di pene privative di libertà corrispondenti alle diverse graduali specie di reati.

Quando, a cagion d'esempio, due delitti intrinsecamente diversi sono puniti dal giudice con una medesima pena (la reclusione), con durata diversa, il popolo null'altro vedrà in questo fatto che la individuale opinione del magistrato; a poco a poco perderà il senso morale di distinguere il valore specifico dei singoli reati, e lo affievolimento nel popolo di questo senso vautativo io lo credo un danno.

DOTT. F. DI HOLTZENDORFF.

ATTI PARLAMENTARI

PUBBLICA SICUREZZA

Dalla Relazione sulle condizioni della Pubblica Sicurezza nel regno durante i primi nove mesi dell'anno, presentata dal Ministro dell'Interno alla Camera dei Deputati, nella tornata del 13 Dicembre 1876, stralciamo i seguenti Capitoli e Prospetti.

Condizioni della pubblica sicurezza sul cadere del 1875 e principio del 1876.

Consultando la statistica dei reati riferibili al suddetto periodo, evidentemente appare che la delinquenza, segnatamente nei reati contro la proprietà aveva offerto larghissime proporzioni.

Le statistiche dei reati del 1875 si erano chiuse con cifre certamente non confortanti; giacchè 2441 erano state le grassazioni commesse nell'anno, e 29,020 i furti qualificati; gli omicidi erano ascesi a 3647, tra i quàli 2007 consumati.

In questo eccessivo numero di reati si ebbe un largo contingente dalla Sicilia e dal Napoletano, nelle quali regioni la sicurezza pubblica era gravemente perturbata dal malandrinaggio e dal brigantaggio. Cinque bande di audacissimi malfattori a cavallo debaccavano nelle provincie occidentali della Sicilia, commettendo assassini, sequestri, grassazioni e rapine. Quella di Angelo Rinaldi, cui s' era unito il feroce Bottindari, infestava la provincia di Palermo, facendo qualche escursione nelle altre vicine, ed aveva trovato un rifugio nel comune di San Mauro Castelverde, ove protetta da nnmerosi manutengoli, sfidava le ricerche della forza. L'altra comandata dal non meno feroce e terribile Domenico Saieva, scorazzava nella provincia di Girgenti. e protetta dall'alta mafia, aveva potuto sottrarsi alla giustizia. I superstiti briganti della banda Capraro avevano prescelto a loro capo il sanguinario loro compagno Merlo, onde rimeritarlo dell'audacia addimostrata nell'assassinare quasi alla presenza della forza nell'abitato di Sambuca l'infelice milite Maggio, uccisore del Capraro, e percorrevano i circondari di Sciacca di Corleone e di Mazzara, commettendo atti di inaudita ferocia. Il bandito Nobile, che per l'innanzi si era associato or all'una ora all'altra banda, unitosi al Marino, aveva finito per costruirsene una propria, e taglieggiava la parte occidentale della provincia di Palermo, mentre la parte orientale della provincia stessa era infestata dalla comitiva del feroce Leone, la quale spesso irrompeva nel circondario di Mistretta e nella provincia di Caltanissetta. Codeste cinque bande di terribili malfattori avevano sparso lo spavento nelle quattro provincie occidentali dell'Isola, ed avevano eseguiti sul cadere del passato anno e nel principio del corrente diversi sequestri e mol-

tissimi assassinii, tra i quali quello dell'Alberto, del Calzolari, del milite Soldano, del milite Maggio, di Castellazzo Filippo, dei fratelli Leone ed avevano esterminato le due famiglie Pepe e Giaimo in San Mauro, vittime tutte della vendetta e della ferocia di quei malfattori.

Due altre bande di briganti esistevano nel Napoletano; cioè quella del Seinardi, la quale da molti anni aveva tenuto la campagna, si trincerava nel suo sicuro ricovero della Sila Cosentina e Catanzarese, prorompendo di tanto in tanto or nell'una or nell'altra provincia per commettere qualche sequestro o qualche altro audacissimo reato; e quella comandata dallo scaltro e sanguinario Francolino si manteneva a cavaliere tra le due provincie di Basilicata e di Principato Citeriore, taglieggiando ed atterrando le popolazioni della valle superiore dell'Agri e del Vallo di Teggiano, e talvolta spingendo le sue escursioni fino alle marine del Jonio e del Tirreno.

Non meno dasolanti erano le condizioni di diverse altre provincie del regno e segnatamente di quelle della Sardegna, ove comitive di numerosi banditi e di latitanti si riunivano improvvisamente, ed aggredivano di notte popolose borgate per svaligiare i più ricchi abitanti. La provincia di Avellino era travagliata da una numerosa banda di malfattori, la quale grassava impunemente nei territori di Atripalda, Solofra e Morcogliano, nel quale ultimo comune sequestrava il sacerdote Sensale, che venne poi barbaramente assassinato. Nella stessa provincia di Roma, e cioè tra Latera ed Onano (Viterbo) in marzo ultimo fu sequestrato il ricco possidente Emidio Costantini, poi liberato in seguito del pagamento di lire ventimila.

Provvedimenti presi dal Ministero.

Erano queste le condizioni della tranquillità pubblica nel regno quando venne al potere l'attuale Ministero, delle quali ebbi ben presto a preoccuparmi, emettendo pronti provvedimenti per conseguire miglioramenti che erano nei miei desiderii e nell'aspettazione del paese. Nuovi prefetti furono inviati nelle provincie ove la sicurezza pubblica era più conturbata, dando loro larghi mezzi per restaurarla; abili funzionari di pubblica sicurezza furono spediti in Sicilia e negli altri luoghi nei quali il brigantaggio e il malandrinaggio si erano resi più audaci; nuove stazioni di carabinieri vennero impiantate ove ne era maggiore il bisogno, altre disposizioni furono prese per reprimere i malfattori e per tutelare i cittadini.

Tutti questi provvedimenti valsero a far conseguire in gran parte, e in quasi tutte le provincie del regno lo scopo cui miravamo; ed infatti le condizioni della tranquillità pubblica sono venute man mano migliorando nel corso di quest'anno, tranne in alcune provincie della Sicilia nelle quali le cause del perturbamento della sicurezza pubblica non possono essere facilmente ed in breve tempo rimosse.

Brigantaggio.

Passando ora a riferire succintamente i più importanti risultati ottenuti nel breve periodo da aprile a novembre di quest'anno, credo opportuno innanzitutto occuparmi del servizio contro il brigantaggio, alla cui distruzione sono rivolte le mie precipue cure.

Ai principii dell'anno come si è detto, due sole bande esistevano nel Napoletano, e cioè quella del Seinardi, che si manteneva nella citeriore e nella media Calabria, e quella del Francolino che infestava la Basilicata e la parte meridionale del Salernitano. Il Seinardi antico brigante, che con prospera fortuna aveva tenuta la campagna per dodici anni, appoggiato da numerosi manutengoli, aveva potuto con la sua scaltrezza e con la prontezza dei movimenti, sottrarsi costantemente alle ricerche della forza delle due provincie. In questo anno al par che nell'anno precedente, la sua banda aveva commesso gravi reati nel Cosentino e in quel di Catanzaro, tra i quali il sequestro del sacerdote Rizzuti di Mesuraca, l'aggressione e l'incendio del casino del barone La Bonia di Rossano col sequestro del Blefari e del fattore del suddetto signore, e l'eccidio dei tre fratelli Grandinetti barbaramente assassinati presso Pietrafitta. Nella passata està però il servizio di persecuzione fu migliorato, nuovi uffici telegrafici vennero impiantati; abili ufficiali di pubblica sicurezza furono inviati nelle località ove il manutengolismo era più numeroso; furono stabiliti posti fissi di forza nei più facili sbocchi della Sila; si formarono squadriglie miste di carabinieri, di militari e di borghesi, alla testa delle quali furono messi bravi sotto-ufficiali dei carabinieri e due cittadini di civile condizione, uno ex-capitano di guardia nazionale, già persecutore dei briganti, dai quali era continuamente minacciato, e l'altro che aveva contro di essi una vendetta a compiere avendone avuto il padre assassinato. I malfattori circondati così da una fitta rete, che li avvolgeva, tosto o tardi dovevano cadervi, ed infatti nel passato ottobre la banda fu accerchiata, e dopo un accanito conflitto restò ucciso il capo banda Seinardi, il suo fido luogotenente Fiorita ed un altro brigante. In tal modo gli sforzi delle autorità locali ed i sacrificii e l'abnegazione dei carabinieri, della truppa e delle squadriglie borghesi furono coronati da felicissimo successo e le due Calabrie furono liberate da quel temuto e quasi leggendario malfattore e da una parte della sua banda, con immenso tripudio di quelle popolazioni.

Più fortunata è stata finora la banda Francolino, la quale aumentata nella passata estate, si è resa più audace ed ha commesso un maggior numero di gravissimi reati, tra i quali alcuni assassinii e diversi sequestri di persone. Cotesta pericolosa comitiva ha potuto sottrarsi alle incessanti persecuzioni della forza scorazzando sopra una vasta estensione di paese, cioè dagli alti

monti della Basilicata alla marina del Jonio da una parte, e alla regione montuosa del Cilento dall'altra, con una straordinaria rapidità di movimenti.

Aumentata fino a tredici briganti, essendovisi associati quattro latitanti di Pisciotta (Salerno), ora nuovamente ne è scemato il numero, giacchè due tra i nuovi briganti si sono costituiti; e due altri, il Galante e l'Ambrosini, sono stati uccisi il giorno 11 di questo mese presso Armento (Basilicata).

Altri importantissimi servizi resi alla sicurezza pubblica.

Più fortunati e più splendidi sono stati i successi che si sono avuti in quest'anno in alcune provincie del regno contro diverse associazioni di malfattori, talune delle quali si erano già date a scorrere la campagna, e tra le altre basterà accennare le seguenti:

In aprile ultimo fu scoperta un'associazione di malfattori, i quali nel mese stesso e nel precedente marzo avevano commesso alcuni assassinii, fatte diverse lettere minatorie ed invase parecchie case coloniche nel territorio di Soriano e di altri comuni vicini, in provincia di Roma, e mercè energiche cure dell'autorità di pubblica sicurezza i malfattori stessi vennero tutti in potere della giustizia.

Nello stesso aprile ad opera del bravo uffiziale dei carabinieri di S. Marco Argentano, fu scoperta altra vasta associazione di malfattori che nel precedente inverno avevano commesse molte grassazioni e furti in quel comune e nei comuni vicini di Fognano, Castello e di Roggiano Gravina nel Cosentino, e similmente in poco tempo quasi tutti quei ribaldi furono tratti in arresto.

In giugno ultimo il pericolosissimo latitante Antonio Lanzi era giunto a formarsi una banda di dodici malfattori, dandosi a scorrere la campagna nel territorio di Cortona e comuni limitrofi (in quel di Arezzo), ove aveva eseguito molte grassazioni ed aveva sparso il terrore fra quegli abitanti. Le energiche disposizioni date e i pronti provvedimenti presi sgominarono cotesta comitiva; di tal che in pochi giorni furono tratti in potere della giustizia il Lanzi e i dodici suoi compagni. Non meno segnalato fu l'importante servizio reso nello stesso mese di giugno dal sindaco di Girifalco (Catanzaro), il quale in pochi giorni fece assicurare alla giustizia il famigerato Domenico Rizzelli antico latitante per molti gravissimi reati, il quale unitamente ad altri quattro malfattori erasi dato a scorrere le campagne del predetto comune, di quello di Palermiti e di altri vicini, ed aveva commesse diverse grassazioni ed alcune estorsioni mediante lettere di scrocco.

Altra banda di malfattori che da parecchi mesi infestava i territori di Atripalda e di Solofra in provincia di Avellino, ed aveva nel passato anno e nel corrente commesso gravissimi reati, tra i quali, come si è detto, il

sequestro e l'assassinio del sacerdote Sensale, nel passato settembre fu assicurata alla giustizia per opera del coraggioso e bravo comandante la stazionè dei reali carabinieri di Solofra.

Nella trascorsa estate si era formata una banda di malfattori nel circondario di Lanciano nello Abbruzzo Chietino, ed aveva commesso alcune grassazioni ed aggredito presso Fossacesia la messaggiera postale; ma anche cotesti malfattori nel numero di sette, mercè le energiche cure e provvedimenti dei prefetti di Chieti e di Campobasso, furono in breve tempo arrestati.

Molti altri malfattori si erano riuniti in associazione criminosa nel passato ottobre in provincia di Urbino, ma le autorità di pubblica sicurezza che ne erano venute a conoscenza seppero così bene vigilarli e seguirne le mosse, che nella notte del 1° novembre furono tutti arrestati in flagranza, mentre travestiti da carabinieri e da guardie daziarie avevano aggredita la casa di un ricco proprietario di Monfiorito.

La pubblica sicurezza in Sardegna.

In questo anno non sono mancate nella Sardegna, come negli anni precedenti, le grassazioni commesse da numerose comitive di malfattori, i quali si uniscono istantaneamente fino a trenta e più per aggredire di notte le case dei ricchi ed agiati proprietari dei piccoli comuni, spaventandone le popolazioni con grida e con colpi di fucile; ma se cotesti audacissimi reati non hanno potuto essere prevenuti in quelle borgate che difettano di forza, sono stati prontamente repressi. Invero le vigili cure dell'autorità di pubblica sicurezza hanno potuto in poco tempo scoprire ed arrestare quasi tutti gli autori di simili aggressioni commesse negli abitati di Abbasanta, di Sarula, di Zuri, di Balottana, di Nurri, di Soddi, e più recentemente di quella commessa il 6 novembre ultimo in Sorradile, nella quale rimasero feriti due carabinieri che si trovavano di passaggio, e più gravemente quel bravo sindaco, che dopo pochi giorni ebbe a soccombere per le gravi ferite riportate nel conflitto.

La pubblica sicurezza in Sicilia.

Anche nella Sicilia e più specialmente nelle provincie di Palermo e di Girgenti, ove la tranquillità pubblica è più conturbata, in questo anno sono stati resi importantissimi servizi, e tra i più segnalati basterà accennare alla uccisione del capobanda Rinaldi, seguita più tardi dall'arresto del non meno terribile suo compagno Bottindari, ed alla distruzione della banda Saieva con la cattura del feroce suo capo sorpreso dalla forza mentre in un casino poco discosto da Girgenti prendeva parte unitamente ai suoi compagni, ad un lauto pranzo che gli era stato offerto da un barone e da un cavaliere.

Non meno importante è stata la scoperta e l'arresto degli autori di due

sequestri eseguiti in provincia di Palermo, l'uno in persona di Fucà Natale di Cefalù, l'altro di Vincenzo Fusci di Caccamo.

Fortunatissime sono state ben anco le scoperte di due vaste associazioni di malfattori, una detta: *Oblonica* in provincia di Girgenti, l'altra degli *Stoppagliatori* in Monreale, società criminose costituite da tempo, le quali avevano leggi quasi identiche, e si proponevano lo stesso scopo, cioè mutua assistenza nel commettere reati di sangue e contro la proprietà; procurare con tutti i mezzi e puranco con l'assassinio, l'impunità dei soci, aiutarsi e soccorrersi scambievolmente quando fossero perseguitati dalla giustizia o in arresto. Circa cinquanta malfattori che facevano parte di coteste due tenebrose associazioni, trovansi in carcere, ed è da sperare che la giustizia punitiva faccia il còmpito suo dopochè l'autorità di pubblica sicurezza con lode ed accuratezza ha eseguito i proprii doveri.

Ma nonostante questi splendidi risultati, nonostante che le bande dei malandrini da cinque siano ridotte a tre, pure i gravi reati nelle due accennate provincie sono in aumento; le condizioni della sicurezza pubblica sono peggiorate; gli antichi malfattori uccisi o caduti in potere della giustizia sono stati surrogati da altri più pericolosi.

Ho però fiducia che coi provvedimenti che il Ministero è disposto a prendere, le condizioni della tranquillità pubblica miglioreranno anche in quelle due provincie.

Falsificazione di carta-moneta.

Credo utile accennare i principali e più importanti risultati che si sono avuti negli ultimi mesi nella repressione dei reati di falsificazione di carta-moneta, trattandosi di reati che tanto pregiudicano gli interessi economici del paese. Quattro fabbriche di biglietti di Banca nazionale e delle Banche consorziali furono scoperte nei decorsi mesi col sequestro non solo di molte carte già falsificate, ma eziandio delle macchine, delle pietre litografiche e degli altri ordigni necessari alla falsificazione, e cioè nel comune di Castellanata (Lecce) una fabbrica di biglietti della Banca nazionale da lire cento; un'altra di biglietti da lire dieci e da centesimi cinquanta in Piazza Armerina (Caltanissetta) con arresto degli autori e sequestro di oltre cinquemila biglietti falsi; altra anche del taglio da lire cento della Banca nazionale in Trapani; altra in Verona di biglietti consorziali da lire cinque con arresto degli autori. Finalmente nel comune di Finale in provincia di Modena, fu scoperta una fabbrica di monete false di argento prussiane del re Federico Guglielmo IV, con l'arresto degli autori e col sequestro della macchina e del conio.

Prospetto comparativo dei principali reati commessi nel Regno nei primi tre trimestri degli anni 1875 e 1876 (Prospetto per regioni)

Numero	REGIONI	POPOLAZIONE (*)	ANNI	OMICIDI consumati	OMICIDI mancati	FERIMENTI	GRASSAZIONI	ESTORSIONI violente e rapine	FURTI qualificati
1	Piemonte e Liguria . . .	3743376	1875	72	33	267	180	22	1,883
			1876	68	26	200	139	29	1,931
2	Lombardia. .	3171882	1875	65	24	187	158	19	2,420
			1876	56	15	185	135	26	2,400
3	Veneto . . .	2931749	1875	44	34	165	73	9	3,197
			1876	46	33	197	65	19	2,942
4	Emilia . . .	2113828	1875	46	38	90	175	39	2,352
			1876	52	33	127	120	16	2,076
5	Marche-Umbr.	1465020	1875	67	44	277	45	13	936
			1876	63	52	341	30	24	1,142
6	Toscana . . .	2142525	1875	65	54	224	51	25	2,070
			1876	68	42	199	55	44	1,948
7	Roma	836704	1875	91	72	327	155	30	1,138
			1876	87	58	373	96	29	1,067
8	Napoletano. .	7175311	1875	694	621	2,931	452	158	4,772
			1876	646	585	2,484	408	220	4,695
9	Sicilia. . . .	2584099	1875	310	261	701	419	44	1,898
			1876	372	319	920	525	64	2.148
10	Sardegna . .	636660	1875	42	37	37	44	3	590
			1876	44	36	49	62	1	721
	Totale generale	26801154	1875	1,496	1,218	5,206	1,752	362	21,256
			1876	1,502	1,199	5,075	1,635	472	21,070

(*) Questa colonna fu aggiunta alla presente Tavola per aiutare gli studiosi nei confronti dei reati con la popolazione, dacchè le cifre assolute possono talvolta fuorviare e falsare il giudizio dei lettori.

Prospetto comparativo dei principali reati commessi nelle provincie siciliane nei primi tre trimestri degli anni 1875 e 1876.

Numero	PROVINCIE	POPOLAZIONE (*)	ANNI	OMICIDI		FERIMENTI gravi	GRASSAZIONI	ESTORSIONI violente e rapine	FURTI qualificati
				consumati	mancati				
1	Caltanissetta . .	230066	1875	40	37	105	67	2	258
			1876	32	54	114	51	3	220
2	Catania	495415	1875	37	30	123	50	4	330
			1876	51	41	126	65	2	439
3	Girgenti	289018	1875	48	51	81	130	15	231
			1876	79	61	104	190	27	294
4	Messina	420649	1875	31	27	105	8	1	302
			1876	15	33	188	12	..	232
5	Palermo	617678	1875	102	83	183	128	21	323
			1876	133	82	270	163	26	476
6	Siracusa	294885	1875	16	7	45	17	..	201
			1876	23	14	44	12	..	209
7	Trapani	236388	1875	36	26	59	19	1	253
			1876	39	34	74	32	6	278
	Totale generale .	2584099	1875	310	261	701	419	44	1,898
			1876	372	319	920	525	64	2,148

(*) Segue la nota del prospetto precedente.

Prospetto numerico degli individui assegnati a domicilio coatto.

N. d'ord.	PROVINCIE	ASSEGNATI al 1° genn. 1875	ASSEGNATI nel 1875	ASSEGNATI nel 1876	TOTALE
1	Alessandria	27	..	2	29
2	Ancona	32	3	..	35
3	Aquila	1	2	7	10
4	Arezzo	16	3	13	32
5	Ascoli Piceno	1	..	1	2
6	Avellino	3	31	9	43
7	Bari	10	..	..	10
8	Belluno	4	..	..	4
9	Benevento	9	..	..	9
10	Bergamo	13	3	..	16
11	Bologna	209	71	48	328
12	Brescia	12	4	10	26
13	Cagliari	47	9	9	65
14	Caltanissetta	64	17	18	99
15	Campobasso	1	..	..	1
16	Caserta	100	..	6	106
17	Catania	74	17	3	94
18	Catanzaro	103	3	1	107
19	Chieti	17	..	1	18
20	Como	..	..	..	..
21	Cosenza	28	..	6	34
22	Cremona	35	3	5	43
23	Cuneo	37	..	..	37
24	Ferrara	59	..	..	59
25	Firenze	84	46	3	133
26	Foggia	42	6	5	53
27	Forlì	137	38	8	183
28	Genova	93	6	8	107
29	Girgenti	487	79	24	590
30	Grosseto	9	2	1	12
31	Lecce	18	..	..	18
32	Livorno	49	13	11	73
33	Lucca	24	2	2	28
34	Macerata	4	..	..	4
35	Mantova	6	..	1	7
	A riportarsi	1855	358	202	2415
	Riporto	1855	358	202	2415
36	Massa-Carrara	21	4	..	25
37	Messina	195	26	29	250
38	Milano	148	8	4	160
39	Modena	2	..	..	2
40	Napoli	696	381	188	1265
41	Novara	6	1	..	7
42	Padova	16	2	..	18
43	Palermo	429	102	58	589
44	Parma	25	1	5	31
45	Pavia	..	..	..	..
46	Perugia	59	12	2	73
47	Pesaro-Urbino	14	5	3	22
48	Piacenza	7	..	..	7
49	Pisa	26	6	4	36
50	Porto Maurizio	..	1	1	2
51	Potenza	111	14	3	128
52	Ravenna	412	54	23	489
53	Reggio-Calabria	4	1	6	11
54	Reggio-Emilia	27	..	..	27
55	Roma	243	48	66	357
56	Rovigo	5	..	1	6
57	Salerno	183	8	5	196
58	Sassari	103	3	2	108
59	Siena	19	4	5	28
60	Siracusa	23	17	4	44
61	Sondrio	..	..	..	..
62	Teramo	13	3	1	17
63	Torino	12	2	4	18
64	Trapani	25	23	3	51
65	Treviso	2	1	1	4
66	Udine	6	5	1	12
67	Venezia	39	1	..	40
68	Verona	..	3	1	4
69	Vicenza	15	..	..	15
	Totali generali	4741	1094	622	6457

Variazioni avvenute nei domiciliati coatti nel 1875 e nei primi nove mesi del 1876.

Provvedimenti sospesi o revocati	al 31 dicembre 1875	80	86	1858
	nel 1876	6		
Condannati ai lavori forzati	al 31 dicembre 1875	10	10	
	nel 1876	..		
Arruolati nel regio esercito	al 31 dicembre 1875	69	83	
	nel 1876	14		
Morti	al 31 dicembre 1875	219	278	
	nel 1876	59		
Prosciolti	al 31 dicembre 1875	1092	1401	
	nel 1876	309		

Effettivo degli assegnati a domicilio coatto....... N° 4599

Prospetto numerico degli individui assegnati a domicilio coatto distribuiti per colonie.

1. Tremiti	N°	486	*Riporto*	N°	3389
2. Pantelleria	»	477	9. Giglio	»	315
3. Ponza	»	455	10. Ustica	»	303
4. Ventotene	»	400	11. Lampedusa	»	291
5. Lipari	»	402	12. Cagliari	»	180
6. Favignana	»	389	13. Sassari	»	55
7. Portoferraio	»	391	14. Cuneo	»	41
8. Ischia	»	389	15. Sondrio	»	25
A riportarsi	N°	3389	*Totale*	N°	4599

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE CARCERI DI FRANCIA
RICEVUTO DAL CAPO DELLO STATO

Il Consiglio Superiore delle prigioni, del quale il giorno 15 di questo mese si è aperta la prima sessione annuale, è stato presentato ieri l'altro, a nove ore di mattina, dal suo Presidente signor Giulio Simon, Ministro dell'Interno e Presidente del Consiglio de' Ministri, all'onorevole Maresciallo Presidente della Repubblica.

Il signor Bérenger, senatore, vice-presidente del Consiglio superiore, si è espresso in nome de' suoi colleghi, in questi termini:

Signor Presidente,

Il Consiglio superiore delle prigioni, recentemente instituito, ha voluto, prima di cominciare i suoi lavori annuali, manifestare l'omaggio del suo rispetto e l'assicurazione della sua deferenza al primo magistrato della Repubblica.

Assicurato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale si è compiaciuto di aprire egli stesso la nostra sessione, ch'esso poteva contare sulla benevolenza del Governo nel còmpito delicato ed importante conferitogli dalla legge 5 giugno 1875, ha giudicato opportuno di venire a sollecitare personalmente la vostra.

Il Consiglio, sa per prova, che per condurre a buon fine l'opera veramente importante della quale l'Assemblea nazionale collocò il germe nella nuova legge, v'ha di mestieri dell'unione di tutte le volontà, e del concorso di tutti i poteri dello Stato.

Il nuovo regime penitenziario non è stato affatto inspirato, nè concepito dallo spirito di sistema; egli ha preso il suo punto di partenza dalla neces-

sità, constatata le molte volte dall'amministrazione dell'interno, come da quella della giustizia, di porre un termine agli abusi cagionati dallo stato di promiscuità che regna tra i condannati di ogni condizione nelle nostre prigioni, e si è unicamente fondato, nella ricerca del rimedio per un male sì certo, sulla osservazione dei fatti e sull'esempio delle legislazioni vicine.

È un fatto altrettanto doloroso quanto incontestabile che da cinquant'anni, il numero dei delitti cresce di anno in anno, e, per una conseguenza naturale, il bilancio delle prigioni segue la stessa deplorabile progressione. Si contavano nel 1825, soltanto 65,000 individui inquisiti per crimini o delitti: le statistiche più recenti ne accennano presso a poco 150,000. La spesa annua delle prigioni si è tenuta per lungo tempo al disotto di 15 milioni. Oggi si avvicina a 30 milioni. Queste due cifre mostrano a qual punto il pericolo sia pressante. Molte cause concorrono senza dubbio a questo spaventevole aumento della delinquenza. Si citano con ragione lo sviluppo degli interessi, l'indebolimento delle credenze religiose, il contro-colpo delle nostre rivoluzioni politiche e, in un altro ordine di idee, l'estenzione de' mezzi di investigazione de' quali dispone oggi la giustizia; ma nessuna di queste ha avuto una maggiore influenza del regime de' nostri luoghi di detenzione. La magistratura, l'amministrazione, i pubblicisti, sono tutti concordi su questo punto e, dalla Restaurazione, la quale, per prima, ebbe l'onore di occuparsi dello stato morale delle nostre prigioni, non vi è stato uno de' nostri guardasigilli, senza distinzione di regime politico, che non l'abbia ripetuto quasi annualmente, con costante energia, nel resoconto delle nostre statistiche criminali.

E come potrebbe essere diversamente, quando l'uomo che entra la prima volta, anco per un piccolo reato, nelle nostre prigioni, trova in esse, invece dell'esortazione al pentimento, dell'esempio del bene, dell'esempio morale che glielo potrebbero suscitare, il contatto in una promiscuità spesso oziosa e sempre pericolosa, con quanto le nostre Case di detenzione rinchiudono di più sfrontato e di più corrotto. L'impressione di una vergogna salutare che l'arresto e l'inflizione della pena hanno potuto produrgli, non tardano molto a svanire, in un luogo ove l'indifferenza del castigo e la glorificazione del delitto si trovano quasi sempre. Lungi dal sentire l'umiliazione della sua colpa, egli si trova piuttosto esposto ad arrossire di ciò che gli rimane di buoni sentimenti, ben felice se sfugge alle suggestioni dello spirito di rivolta contro le leggi sociali.

Ed è per questo che i pubblicisti hanno potuto dire delle nostre prigioni, specialmente delle correzionali ove il lavoro e la disciplina hanno una organizzazione incompleta, che esse costituiscono le vere scuole di demoralizzazione.

Non è quindi da meravigliarsi apprendendo dalle nostre statistiche che su cento individui che entrano nelle nostre prigioni, ve ne siano oggi circa cin-

quanta, i quali non tarderanno ad essere nuovamente colpiti dalla giustizia. Prova evidente, da una parte, che la repressione non è più sufficientemente efficace, e dall'altra che l'imprigionamento degrada, anzichè correggere.

A questo contagio, che fu detto il *virus penitenziario*. non vi era altro rimedio da opporsi che l'isolamento.

L'Assemblea Nazionale, presa ad esame questa importante questione per iniziativa di uno de'nostri più distinti colleghi, il Visconte d'Haussonville, non esitò a riconoscerlo.

Nulladimeno, essa evitò di lasciarsi condurre alle generalità forse eccessive, che, in altra epoca resero più oscuro il sistema cellulare, e si limitò a quello che aveva in tutti i tempi riunito l'approvazione degli avversari stessi di questo regime. L'onorevole Carlo Lucas, l'eminente decano della scienza penitenziaria, il cui nome ricorda così importanti lavori e notevoli servizi resi all'umanità, e che abbiamo l'onore di vedere, malgrado le infermità e l'età avanzata, in mezzo a noi, può testimoniarlo. Nemico convinto della cella applicata ad ogni pena, come unico sistema di repressione, è di accordo con noi per difendere l'isolamento nella saggia misura della nuova legge. Essa non si applica, come si sa, che ai prevenuti ed accusati, ed ai condannati a meno di un anno di carcere, ed eziandio, per questi ultimi, la pena è ridotta di diritto di un quarto, se la sua durata è maggiore di tre mesi.

Quale seria obiezione si potrà fare?

Per ciò che concerne i prevenuti ed accusati, è da tollerarsi che un uomo onesto, che un errore di polizia può gettare per alcuni giorni in prigione sia esposto a trovarsi confuso co' ladri, coi ripresi dalla giustizia, co' truffatori che popolano le nostre case d'arresto, e a vedersi in seguito riconosciuto e forse ricattato da qualcheduno di loro?

Per i condannati, è egli eccessivo, se l'isolamento deve toglier di mezzo la demoralizzazione, assicurare meglio gli effetti del pentimento, diminuire, per conseguenza, la criminalità, e ricondurre il bilancio penitenziario a delle proporzioni più normali, tenerli separati durante un tempo che non potrà eccedere i nove mesi? Nessuno de' paesi che ci circondano lo ha pensato. Imperocchè non havvi presentemente un solo degli Stati d'Europa che non abbia adottato la cella almeno per questa durata di tempo.

Il timore di non fare abbastanza, limitando a ciò la riforma, poteva preoccupare a più giusta ragione; ma i documenti statistici possono in proposito rassicurarci. Ridotta ancora a questi termini, la riforma abbraccerà presso che i novi decimi della cifra totale dei detenuti.

Il numero de' sacrifizi necessari per realizzarla è stato di gran lunga esagerato. Esso sarà senza dubbio notevole, perchè noi non abbiamo attualmente che poco più di cinquanta Case costruite a seconda del nuovo sistema. Ma questo peso grava specialmente i dipartimenti proprietari degli edifizi,

e lo esempio già dato da alcuni dimostra che essi non indietreggeranno davanti le spese delle quali gli immensi vantaggi, dal punto di vista morale, non sono più contestabili.

Il concorso dello Stato dovrà limitarsi a delle sovvenzioni, che distribuite con senno e misura, non saranno sproporzionate con le economie che devono fin d'ora permettere di realizzare l'applicazione del sistema. La spesa si ripartirà, d'altronde, su un gran numero di anni.

La legge, della cui attivazione deve assicurarsi il Consiglio superiore, non è dunque solamente una riforma morale di primo ordine, il cui principale effetto dev'essere la diminuzione de' fatti criminali, e conseguentemente l'aumento della pubblica sicurezza; ma è pur anco una importante riforma economica. Noi crediamo quindi che, per questo doppio titolo, essa sia meritevole di richiamare l'attenzione e il favore di un Governo che cura la soddisfazione dei bisogni morali e materiali del paese.

Se io mi sono permesso, signor Presidente, di esporre con qualche sviluppo lo scopo e le conseguenze di questa istituzione, egli è perchè il Consiglio superiore delle prigioni terrebbe in gran pregio d'ottenere la benevolenza ed il concorso del Capo rispettato del potere esecutivo.

Il Presidente della Repubblica ha risposto ringraziando il Consiglio superiore delle prigioni di avergli voluto presentare i suoi omaggi; che egli conosceva come lo stato delle nostre Carceri dipartimentali fosse difettoso; e dichiarò che si presterebbe ben volontieri alla loro trasformazione qualora con tal riforma si ottenessero gli sperati benefizi morali e materiali.

Egli ha soggiunto che l'estenzione de' sacrifizi da farsi aveva preoccupato recentemente il Ministro delle finanze, ma si sarebbero fatti dei preventivi; d'altronde era possibile di allegerirne il peso col ripartirlo in un certo numero di esercizi, ed il Governo non mancherebbe di assicurare, nella misura possibile, l'esecuzione della legge votata, dopo così profondi studi, dall'ultima Assemblea.

Il Presidente della Repubblica ha quindi conversato particolarmente con alcuni membri del Consiglio, tra i quali i signori Renouard, procuratore generale alla Corte di Cassazione; Voisin, prefetto di polizia; M. Richard, coadiutore dell'arcivescovo di Parigi; De Peyramont, senatore; La Caze, Onorato Roux, Savoye, deputati; Vernes, presidente del Concistoro della Chiesa riformata; Isidor, presidente del Concistoro israelitico; De Pressensé, Mettetat, D'Haussonville, Amedeo Lefèvre-Pontalis, già deputati; Carlo Lucas, Duc, Bouley, membri dell'Istituto; Choppin, direttore dell'Amministrazione penitenziaria; Fournier, presidente del Consiglio degli ispettori generali delle prigioni; Bonnier, Ferdinando Desportes, Bournat, Lecour, Michaux, ecc., ecc.

(Dal *Journal Officiel de la République Française*, del 24 gennaio 1877.)

DISCIPLINA DEI BAGNI PENALI

L'articolo 366 del vigente Codice penale militare marittimo attribuisce alla competenza dei Tribunali militari della Marina la cognizione dei reati commessi dai detenuti che scontano la pena dei lavori forzati.

Questo stato eccezionale di cose, giustificato fino ad un certo punto allorchè i condannati ai lavori forzati erano sotto la dipendenza della Marina, rinchiusi in massima parte negli arsenali militari, non aveva più ragione di essere dopo il passaggio dei Bagni penali sotto il Ministero dell'Interno, ed offriva, di più, molti inconvenienti di ordine economico e morale.

I Tribunali militari marittimi essendo soltanto tre, mentre i Bagni penali trovansi disseminati in tutto il regno, l'Erario doveva sostenere pei provvedimenti penali contro i forzati spese rilevantissime, occorrendo tradurre alla sede dei Tribunali stessi, da punti spesso lontanissimi, i condannati da giudicare, e farvi venire a deporre gli occorrenti testimoni.

Varie poi essendo le disposizioni penali vigenti nelle diverse province del regno applicabili pei reati commessi dai detenuti che scontano la loro pena nei Bagni penali, ne conseguiva che, spesso, il medesimo Tribunale era obbligato ad applicare altrettante leggi per quante erano le località in cui il reato era stato commesso.

Nè sembrava che alcuna speciale ragione ora più militasse per sottrarre i condannati ai lavori forzati, ai giudici ordinari tenendoli soggetti ad un Tribunale eccezionale la cui missione è quella soltanto di giudicare gli ascritti all'armata navale.

Per tali ragioni il Ministro della Marina, di concerto con quello di Grazia e Giustizia, nella tornala del 28 dicembre 1876 presentava al Senato del regno un progetto di legge col quale era abrogato il predetto articolo 366 del Codice penale militare marittimo, rinviando il giudizio dei reati commessi dai detenuti nei Bagni penali ai Tribunali ordinari secondo le regole di competenza stabilite dal Codice di procedura comune.

La Commissione del Senato chiamata ad esaminare questo progetto di legge, riconoscendo che lo stesso segnava un nuovo passo verso l'unificazione degli ordini dell'amministrazione della giustizia che sta elaborandosi nella nostra legislazione sulle rovine delle giurisdizioni eccezionali, lo accettava e ne approvava l'adozione.

Osservava tuttavia essere questo progetto incompleto, siccome quello che, limitandosi a sopprimere la competenza dei Tribunali militari marittimi pei reati commessi dai forzati, lasciava sussistere le eccezionali disposizioni penali che regolano la repressione dei reati stessi e la speciale giurisdizione del Direttore generale delle Carceri, succeduto al Comandante in capo della

Regia Marina quale autorità suprema dei Bagni penali, il quale, per le evasioni tentate o compiute, o per congeneri mancanze, ha facoltà di infliggere ai forzati aumenti od aggravamenti di pena.

Di più i Regi Bandi Sardi del 1826, vigenti in buona parte delle province italiane e gli statuti penali napoletani pei reati commessi dai forzati nell'ex Regno delle Due Sicilie, comminano pene eccessivamente severe applicabili a molti fatti, di cui alcuni hanno il carattere di reati comuni, mentre per altri l'importanza è tutta relativa all'ordine interno dello Stabilimento.

Ed inoltre, come innanzi venne accennato, varie essendo le disposizioni penali vigenti pei reati commessi dai forzati nelle diverse province del regno, secondo che questi sono inviati più ad uno che ad un altro luogo di pena, per le stesse colpe e con identiche circostanze, soggiacciono gli uni ad un sistema speciale ed eccessivamente rigoroso di repressione penale, gli altri a leggi, pur esse speciali, ma più temperate, altri infine al diritto comune.

La Commissione del Senato riconobbe quindi la convenienza di restaurare in tutta la sua pienezza, anche pei reati commessi dai detenuti nei Bagni penali, colla giurisdizione, eziandio l'impero della legge comune e, per mezzo del suo relatore, il senatore Borsani, propose che all'unico articolo del progetto di legge presentato dal Ministro della Marina altri due se ne aggiungessero, con uno dei quali sono abrogati i Bandi pei Bagni penali Marittimi pubblicati negli Stati Sardi il 22 febbraio 1826 e lo statuto penale pei reati commessi dai forzeti nel Regno delle Due Sicilie, e coll'altro si prescrive che debba provvedersi con Decreto Reale alle occorrenti disposizioni Regolamentari per la disciplina interna dei Bagni, ed alle transitorie per l'esecuzione di questa legge.

Il progetto, in tal guisa completato, venne approvato dal Senato del Regno e trovasi ora sottoposto all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

E qui non conviene dimenticare che gli inconvenienti accennati dal signor Ministro della Marina e dal senatore Borsani, nella loro relazione relativa a questo progetto di legge, non erano sfuggiti all'Amministrazione centrale, poichè fino dal 15 febbraio 1874 il Ministro dell'Interno, di concerto con quello di Grazia e Giustizia, nominava un'apposita Commissione, presieduta dallo stesso senatore Borsani allo scopo di studiare le riforme da introdursi nella parte riguardante i reati e le pene, la giurisdizione ed il procedimento che formano oggetto dei Bandi del 1826.

In ogni modo noi non possiamo che applaudire all'iniziativa del Ministro della Marina ed alla decisione del Senato del Regno, la quale, fra gli altri vantaggi grandissimi, avrà pur quello di far finalmente scomparire dai regolamenti dei nostri Stabilimenti penali la pena del bastone. A. B. S.

COMMISSIONE DI VIGILANZA AGLI STABILIMENTI PENALI

Lettera al D.r Jacopo Mattielli, Padova.

Roma, 1 marzo 1877.

Egregio Signore,

Grazie: la diffusa e bella sua relazione che fu inserita nel giornale veneto *Il Tempo* del 26 febbraio p. p. è tal premio che io non poteva nemmeno sognare di aver meritato con le poche cose compiute durante il soggiorno di tre mesi e mezzo nella colta e simpatica Padova. E son lieto di quella pubblica testimonianza di lode poichè mi viene da un uomo rispettabile e rispettato per indipendenza di carattere, da un uomo alieno da qualsivoglia smanceria o servilismo.

Però, mi sarei limitato a ringraziarla privatamente, se quella relazione non sollevasse una grave proposta d'interesse generale. « Il Governo, ella dice, avendo saviamente istituite delle Commissioni visitatrici per le carceri giudiziarie, non troverebbe opportuno di stabilirne di nuove per i penitenziari? Ciò, a mio avviso, sarebbe ben fatto, perchè queste commissioni, composte di benefici cittadini, con la loro influenza manterrebbero nei dovuti riguardi le rispettive amministrazioni e certi direttori troverebbero un freno ai loro arbitri ». Ed io sono d'accordo con lei, ma non le dissimulo che questa semplice idea cova gravi pericoli. Un penitenziario non è un istituto qualunque: l'ordine, la disciplina, debbono regnare in tutto e per tutto, ed il direttore deve mantenere alto ed intatto il prestigio dell'autorità sua, specialmente quando è a capo di stabilimenti retti a comunanza ed ove si agitano gli interessi cozzanti del Governo, delle imprese parziali o generali, e dei detenuti. Bisognerebbe che i componenti le Commissioni si persuadessero, prima di tutto, della necessità di sorvegliar molto, di comandar poco, di prometter nulla. Bisognerebbe che i singoli membri fossero scelti tra le più illustri personalità del paese, e intanto riuscissero a non far trapelare la loro importanza personale; che si adoprassero a sostenere moralmente il direttore; che non divenissero mai, o per troppa bontà, o per altra causa, gli avvocati dei detenuti, i mitigatori delle loro pene, laddove le leggi e i regolamenti vi si opponessero. E se anco il compimento del loro ufficio gli mettesse in lotta col Direttore, dovrebbero trovare la forza morale di non far trapelar mai questi attriti nell'interno dei penitenziari. Pensi, caro dottore, che occorrono lunghi mesi, e talvolta anni ed anni, per organizzare un penitenziario; mentre pochi momenti di abbandono bastano a mandare tutto a fascio.

L'elemento cittadino sarebbe, a mio credere, una forza, e non lieve, in mezzo alle carceri di ogni specie; — abbatterebbe molti pregiudizi; cancel-

lerebbe molti errori; e dalle intelligenze volgari, disgraziatamente in maggioranza, sparirebbero man mano le ingiuste avversioni; impiegati e agenti non sarebbero più tenuti a vile, mentre sono spesso martiri del dovere, e strumenti non inutili di miglioramento morale e sociale. — Ma se quei venerandi uomini, forti e miti, caritatevoli e severi ad un tempo, persuasi della necessità di sollevare i reietti dalla Società civile, non scarseggiano, come dubito, e se non rifuggono dal difficile e spesso ingrato cômpito, battiamo il chiodo e domandiamo pure al Governo l'allargamento della istituzione delle Commissioni di sorveglianza.

Anzi io credo che questi Comitati dovrebbero esser parte sostanziale delle *Associazioni di patrocinio pei liberati dal carcere* tanto raccomandate dai veri filantropi e così vivamente desiderate e sollecitate dal Governo.

Per esempio, io credo che la sua illustre città abbondi di quegli uomini egregi ai quali accennavo, e sia possibile organizzarvi una potente *Società di patrocinio*, la quale tra gli altri suoi scopi abbia pur quello della vigilante e benevola continua sorveglianza al vasto ma difettoso penitenziario.

E se il tempo non mi mancava, avrei voluto stimolare io stesso all'opera santa alcuni di cotesti ricchi, onesti e rispettati signori; qualche egregio professore; certi venerandi magistrati in riposo; degni sacerdoti; accorti ma onesti commercianti, senza esclusivismo politico, nè religioso; e fors'anco avrei cercato l'aiuto del più grande elemento di riuscita nelle opere di cuore — la donna — poichè non scarseggiano costà buone e ricche signore. Forse avrei fatto fiasco; ciò che a lei non avverrebbe. Ella può assai meglio di me dar solida forma al bel concetto che ha ispirato le Circolari Nicotera del 15 maggio 1876 e 13 gennaio 1877.

Mi creda, ecc.

Suo devotissimo e aff.
GIUSEPPE BARINI.

BIBLIOGRAFIA

L'impulso omicida pel dott. F. Needham.

Riguardo al processo del rev. Waston, il dott. F. Needham, direttore del manicomio di Jork, ha scritto una relazione molto istruttiva. Egli stabilisce, appoggiato da due esempi notevoli, tratti dalla sua pratica particolare, che l'*impulsione omicida* può esistere in uno individuo senz'altro perturbamento intellettuale, costituendo di per sè sola la malattia mentale. In certi casi essa si alterna frequentemente con l'impulsione al suicidio.

Può accadere egualmente che le tendenze omicide si sviluppino in uno

individuo dopo lungo tempo dalla guarigione di un'affezione mentale. Allora sarà ben necessario l'occhio di un vero specialista, e una ricerca attenta per trovare la relazione lontana, ma vera, che esiste tra l'affezione mentale dimenticata e l'atto recentemente commesso.

La prima osservazione è su d'una giovane signora, la quale, in seguito a penose prove occasionatele da rovesci di fortuna, ebbe all'età di 20 anni una febbre cerebrale, che le lasciò una grande irritabilità di carattere.

A 43 anni essa era in preda a tentazioni terribili di uccidersi ogni qualvolta i suoi sguardi cadevano sopra un rasoio o sopra un coltello. In preda di angoscie incessanti essa ricorse al dott. Needham affinchè la proteggesse contro gli impulsi malaticci ai quali ella temeva di soccombere.

Non eravi alcun altro sintomo di follia.

Nel settembre 1858, essa entrò nell'asilo e nel novembre il suo stato era migliorato, ma si osservò in lei un desiderio frequente di strangolarsi.

Escita nel gennaio 1859, la sua guarigione non era perfetta, sicchè essa reclamò di nuovo le cure del nostro confratello nel mese di settembre 1862.

Successivamente la sua guarigione fu definitiva, e potè uscire nel mese di aprile 1863.

Il secondo fatto è quello di un lipemaniaco curato nell'asilo di Jork, ed uscitovi dopo la cura di circa tre anni.

Due anni più tardi, quest'uomo gettò una bottiglietta di vetriolo sul viso di una donna, dalla quale si credette insultato, e fu condannato a vent'anni di servitù penale (lavori forzati).

Si tentò, ma invano, di ottenergli una diminuzione di pena facendo valere i motivi che potevano dimostrare come costui fosse un alienato.

Il dott. Needham non dice se in questi due casi vi fosse qualche predisposizione ereditaria, ciò che è probabile.

La psicologia morbida dei criminali
pel dottor David Nicholson.

Il signor David Nicholson, del quale abbiamo potuto leggere nell'anno scorso un notevole lavoro sui tentativi simulati di suicidio dei prigionieri, continua le sue notevoli osservazioni su quelli dei *convicts* (condannati) pubblicando uno studio più generale e molto esteso col titolo di *Psicologia morbida dei criminali*, studio che contiene delle rivelazioni interessantissime.

Dopo avere fatto risaltare rapidamente l'influenza della prigione sui caratteri, e le modificazioni che questo luogo deve esercitare su degli individui differentemente dotati, dal punto di vista morale e intellettuale, il signor Nicholson entra in argomento e divide i delinquenti in due grandi classi, corrispondenti a due tipi distinti, i delinquenti accidentali e i delinquenti d'abitudine o delinquenti veri.

Poco può dirsi sui delinquenti accidentali. Sono designati in tal modo coloro che, giunti all'età matura, menando una esistenza onorevole, diventano delinqnenti, sia per imprudenza, sia per estranee influenze.

Sembra, a prima vista, che il passaggio subitaneo della vita normale allo imprigionamento dovrebbe avere per risultato di alterare la ragione di questi disgraziati. Ma non è così. Fa di mestieri ricordarsi che essi si prepararono alla loro ultima colpa, a quella cioè che determinò la condanna con una sequela di passi falsi, poco gravi di per se stessi, ma il di cui insieme ha un significato importante. Giunti alla loro caduta, la lunghezza del processo e gli incoraggiamenti dell'avvocato riescono a far loro tollerabile la nuova situazione. Questi condannati si schierano in una categoria superiore; la loro organizzazione psichica non si scosta da quella normale. Essi sono incapaci di reagire contro una influenza depressiva e demoralizzante e la loro energia sostenuta li rende relativamente indenni da manifestazioni maniache.

I delinquenti di abitudine, delinquenti veri, formano la classe inferiore dei prigionieri. L'istoria di questi esseri degradati ha il marchio del delitto, e attesta una spaventosa decadenza della dignità e delle prerogative umane.

Non si possono disconoscere dai loro segni fisici e dalla fisionomia. E' non hanno la nozione delle abitudini e delle simpatie sociali. Affatto privi del senso morale, la distinzione del bene e del male è ad essi negata.

Il delinquente d'abitudine è inclinevole alla menzogna. Il suo istinto di dissimulazione l'obbliga ad una grande prudenza, quando lo si interroga, ed è necessario sopratutto di sorvegliar bene i suoi rancori. Il cretinismo delle sue idee impedisce di interessarlo ad uno scopo utile. Le sue volontà si traducono in sventataggini, e l'egoismo è presso a poco il solo suo movente.

La *inclinazione criminale* è, secondo Nicholson, la forma la più inferiore d'integrità mentale. L'esistenza di motivi e d'interesse personale si oppongono a considerarla come una varietà di pazzia. E nulladimeno le manifestazioni intellettuali e morali sono sì povere negl'individui di tali specie che il nostro confratello è costretto, per non classificare la *inclinazione criminale* tra le alienazioni, ad abbassare il livello normale della intelligenza umana. È quindi inutile aggiungere che il signor Nicholson non è partigiano della teoria « cerebrale » del delitto, della quale egli espone le dolorose conseguenze.

La principale è la simpatia più grande che la società sarebbe obbligata ad avere per il più orribile delitto, poichè questo corrisponderebbe ad un infortunio maggiore derivante dalla difettosa organizzazione del miserabile che lo avesse commesso.

Nella teoria « cerebrale » del delitto, il motivo dev'essere forzatamente

negletto, mentre il motivo è per l'autore di questa memoria, la pietra di paragone della criminalità.

Certi casi sfuggono ad ogni classificazione. Essi sono sul limite (borderland) del delitto e della pazzia, ed occupano un terreno comune ove i due elementi si confondono.

Il delinquente d'abitudine è predisposto alla pazzia per difetti di origine. Se non sa adattarsi alla miseria dell'isolamento, diviene turbolento.

La sua energia non potendo stancarsi nelle vie tortuose, si fa vittima di se stesso e diviene pazzo. Or fa d'uopo di distinguere i delinquenti abituali dai veri e proprî delinquenti. Tutti i delinquenti abituali non meritano di essere chiamati veri delinquenti. Alcuni si conducono assai ragionevolmente, e sono in stato di reagire contro un malo impulso, sia che ne abbiano merito i loro sentimenti o lo si debba al timore della punizione.

Il giudizio nello stato mentale dei prigionieri è una delle operazioni le più delicate, che solleva per ogni individuo difficoltà nuove. Si è ben spesso esposti ad ingannarsi con tal classe d'individui quantunque la si conosca disposta a sviamenti intellettuali.

Oltre a ciò la soluzione della questione è spesso attraversata da conflitti d'interessi che divengono altrettanto più energici quanto il caso è dei più dubbiosi.

Il medico si trova in presenza: 1° del prigioniere, oggetto dell'esame; 2° dell'autorità esecutiva che difende gli interessi sociali ed è responsabile innanzi all'opinione pubblica; 3° degli amici del prigioniere.

Le circostanze nelle quali si trovano i carcerati mettono in evidenza una singolare varietà di caratteri.

La grande maggioranza si rassegna alla propria sorte e non fa parlare di sè. Tra gli altri si allineano i violenti, i furbi, i pronti ai coflitti, e i deboli di mente. Questi ultimi sono abitualmente ingannati dai loro compagni, e non devono essere impiegati, che con circospezione, per causa degli incessanti pericoli occasionati dalla loro mancanza d'intelligenza.

Le *nevrosi* sono relativamente rare nei prigionieri. Il sig. Nicholson non divide in questo l'opinione del dott. Bruce Thompson, medico della prigione di Perth, che, in un lavoro sulla natura ereditaria del delitto, ha scritto che « il numero delle malattie fisiche dei prigionieri era inferiore a quella delle malattie psichiche e che le cause di morte nei detenuti erano in special modo le affezioni del sistema nervoso. »

Le statistiche del signor Nicholson, fatte sopra una più grande scala, hanno condotto ad un risultato contrario. Egli si maraviglia d'altronde che i turbamenti nervosi non siano più frequenti nei detenuti, ove si riuniscono presso a poco tutte le cause predisponenti: eredità, ubriachezza, eccessi di ogni genere, ecc.

Le manifestazioni *nervosiche* si osservano raramente. Il prigioniere condannato a subire la pena della frusta, attende con un notevole sangue freddo il momento del suo supplizio. Ma questa indifferenza mostra semplicemente che il senso morale è ottuso. Per regola generale, benchè il prigioniere presenti qualche volta un'eccitabilità di carattere, una irascibilità che partecipa del *nervosismo*, si deve considerare come rarissima la paralisi, le nevralgie, l'isterismo.

Le preoccupazioni ipocondriache s'osservano nelle case di detenzione, ma è generalmente facile al medico di combatterle con la persuasione, ed esse non raggiungono mai la *morbidità.*

Non è facile di determinare la frequenza della epilessia nelle prigioni, perchè spesso simulata, ed in modo si perfetto da non potersi scuoprire l'impostura che accidentalmente. Il nostro confratello ammette in genere che questa affezione assume la forma dell'attacco deciso.

I delinquenti hanno una vera *idiosincrasia* propria, e il medico incaricato di studiarli deve tener gran conto del loro temperamento speciale e della loro organizzazione mentale, in forza delle quali certi loro atti che sarebbero insensati nella vita ordinaria, possono dichiararsi, in carcere, solamente strani. Questa idiosinçrasia criminale si manifesta in due forme ben determinate che serviranno di soggetto ad un prossimo studio.

1° Le manifestazioni emozionali;

2° Il semplice pervertimento del giudizio.

Dott. Dumesnil.

(*Annales Médico Psychologiques*).

VARIETÀ

L'Amministrazione delle Carceri nel Wüttemberg (Germania) — La relazione del Ministro di Giustizia « al Re » riguarda l'amministrazione e le condizioni degli stabilimenti penali del Regno dal 1° luglio 1874 al 30 giugno 1875, e menziòna pure il compimento del terzo raggio del carcere cellulare in Heilbron. I benefici resultati del sistema cellulare, secondo le assicurazioni della Direzione, sono da mettersi fuori dubbio. Il 15 agosto 1874 andò in vigore il riordinamento interno nelle Case di forza, nelle Carceri comuni e nel Carcere cellulare; ed è riconosciuto come un vero progresso. Il personale di sorveglianza il 30 giugno 1875 era composto di 150 persone, 10 di più dell'anno antecedente. Cioè vi erano addetti: 3 sopraintendenti, 10 capi-guardie, 117 guardie, 1 custode in capo, e 19 guardiane.

Al 30 giugno 1874 si trovavano negli stabilimenti penali suddetti 1421 prigionieri, a tutto il 30 giugno 1875 ve ne erano arrivati 2467 e partiti 2325.

Rimanenza al 30 giugno 1875, 1563: 142 di più dell'anno precedente. La media giornaliera dei detenuti ammontava a 1532. 5; 99 più dell'anno 1873-74, e 195 più del 1872-73; la media più alta da 15 anni. Il numero massimo dei detenuti fu di 1702 ed il minimo di 1342. La spesa totale degli stabilimenti penali, comprese quella per la congregazione delle Case di pena, per i sussidi all'Associazione di patronato dei liberati dalle carceri, ed alla casa di salute in Leonberg, ascese nell'anno finanziario 1874-75 a fiorini 625,641 e 47 kr.: le entrate degli stabilimenti penali ascesero a fiorini 378,211 e 25 kr., le quali, dedotte dalla spesa, lasciano una differenza di fiorini 247,430 e 22 kr. La spesa media netta annuale per ogni detenuto ammontò dunque per l'anno 1874-75 a fiorini 157 e kr. 16. Sopra un totale di 3888, ed una media di 1523 detenuti, il numero dei nuovi ammalati fu di 1220, quello dei morti 33. La media degli ammalati fu di 55.6. La proporzione media degli ammalati in confronto a quella dei detenuti fu di 1:27,3 (3,7 %). Il contegno dei detenuti in chiesa ed in iscuola, come pure nei colloqui privati coi sacerdoti, non diede luogo ad osservazioni. All'istruzione obbligatoria presero parte a tutto il 30 giugno 1875, 498 detenuti (412 uomini e 86 donne). Il contegno dei detenuti fu regolare e non avvennero gravi disordini. Furono date nell'anno 1127 punizioni; su 100 detenuti vi furono dunque 74 casi di punizione. La cifra delle grazie ammontò a 165, e quella dei rilasciati condizionalmente a 28. Nessun liberato condiziónatamente fu ripreso e rimesso nelle Case di pena.

Stuttgarda, luglio 1876.

(Dal *Blätter für Gefängnisskunde*, Settembre 1876).

Le Carceri consolari italiane a Costantinopoli. — Con legge del 25 febbraio 1877, inserita al n° 3701, serie 2ª, della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno, si assegnano lire 46,000 alla parte straordinaria del bilancio delle spese del Ministero degli affari esteri, in apposito capitolo con la denominazione *Spesa per la costruzione delle Carceri consolari e di un ricovero pei marinari nazionali nella città di Costantinopoli.*

Condizioni igieniche nelle Carceri di Cagliari. — Esse vanno sempre più migliorando. Sopra una media di 500 detenuti durante il 1876 si son contati 17 decessi, mentre negli anni anteriori la media dei decessi, rimanendo inalterata la media dei detenuti per 500, era stata di 50, ed il *minimum* delle morti era rappresentato dalla cifra di 36.

(Dal giornale *Il Medico di casa.*)

Manicomi criminali. — Nella tornata del 6 marzo corrente, è stata annunziata alla Camera dei Deputati Italiana, una interrogazione dell'onor. Righi sulla istituzione dei Manicomi criminali. Non mancheremo di tenere informati i lettori su questo incidente parlamentare, relativo ad una questione tanto dibattuta in queste pagine.

CONGRESSO PENITENZIARIO INTERNAZIONALE DI STOCOLMA

Quale dev'essere la giurisdizione di una Ispezione Generale delle carceri? — Questa Ispezione Generale è necessaria, e deve estendersi a tutte le carceri non che agli istituti privati per la detenzione dei giovanetti delinquenti?

Tema 4° della Sezione prima.

La presente tesi, mentre assume l'aspetto di pratica amministrazione, involge in sè difficili questioni, che alla scienza antropologica, economica e morale si collegano. Imperocchè, l'Antropologia, l'Economia e l'Etica sono le tre scienze, le quali, insieme al Diritto Penale e al Diritto Amministrativo, debbono apportare la luce del progresso e la vera umanità e civiltà nei luoghi tutti di detenzione, di qualunque natura essi sieno, e a qualunque consorzio appartengano, o allo Stato, o ai comuni e provincie, o ai privati.

Senza risalire alle alte sorgenti del potere, lo chè ci menerebbe troppo per le lunghe, diciamo (per delineare quello che debba sopraintendere ad un regime carcerario), ch'esso è l'atto razionale della libertà, ed è una emanazione della giustizia. Il potere, ch'è sovranità, è la ragione stessa del diritto, e si può dire con Vico, che *la ragione crea l'autorità*. Qualunque quesito di diritto trova il suo addentellato nella ragione e nell'autorità, le due àncore fondamentali dell' ordine e della pubblica sicurezza. Ora, il potere, creazione ragionevole dello spirito, è nella sovranità, cioè nello Stato. Quindi lo Stato deve rinvenire i mezzi per la propria conservazione e svolgimento, tutelando ed avviando al benessere comune tutti gli individui, i quali, a guisa d'una grande e armonica famiglia, lo compongono e costituiscono. Fra questi trovansi dei delinquenti che infransero la legge, o sono in atto o in fondato sospetto d'averla infranta, cioè degli esseri malefici, che bisogna segregare dalla società, affinchè soffrino una pena, la quale tuteli e reintegri l'ordine sociale, o sia d'esempio agli altri, ed a sè stessi di correzione e d'emenda: esseri i quali ritornino nella società che

offesero non solo emendati, ma rinnovati dal lavacro della rigenerazione; acciocchè con la riabilitazione possano rientrare nel consorzio libero della vita e nei propri diritti. Lo scopo primo ed ultimo d'ogni Stato è appunto questo: punire il vizio, premiare la virtù.

Di qui sorge la necessità di tenere delle Case per questo scopo; e quindi la necessità di amministrarle, dirigerle, ispezionarle, secondo le norme invariabili di ottime leggi e di savii regolamenti. Imperocchè, qualunque amministrazione dev'essere governata da leggi e regolamenti, i quali facciano salvi dall'arbitrio, dal capriccio e dall' astio partigiano quelli che vi debbono stare sottoposti per il loro benessere.

E qui ci piace ripetere le nobili parole, che il deputato Salvatore Morelli pronunziava al Parlamento nella tornata dei 18 febbraio 1875, discutendosi il bilancio dell'Interno nei capitoli riguardanti le carceri: « I legislatori (ei diceva) debbono abituarsi a considerare il delinquente come un uomo imperfetto cui manca qualche cosa, come un ammalato morale, ed il luogo d'espiazione, come un'ospedale morale, che gli appresti i mezzi efficaci alla guarigione. Talchè un sistema penitenziale dev'essere null'altro che un sistema riparatore. »

Ma, senza divagarci di più, teniamoci al fine prefisso dal quesito, il quale va diviso in due parti: la prima versa intorno alla giurisdizione d'una Ispezione Generale; la seconda intorno alla sua necessità ed estensione e limitazione. Però noi invertiamo l'argomento in questi termini: È ella necessaria una Ispezione Generale per le carceri? E se è necessaria, quale deve essere il suo potere, e la sua estensione? Così posto il quesito, esso implica dapprima la ragione giuridica per cui debba esserci per le carceri una Ispezione Generale; poscia, come corollario di questo teorema giuridico, fa d'uopo svolgerne la seconda parte, cioè la sua giurisdizione, il potere e le attribuzioni; e in ultimo, per terzo argomento, bisogna discorrere della sua estensione e dei suoi limiti, se cioè oltre delle carceri debba la Ispezione ingerirsi eziandio dei riformatorii ed istituti di carità privata.

Noi facciamo discendere la necessità, cioè la ragione di essere di questa istituzione amministrativa, dalla necessità stessa del potere, dall'obbligo cioè che ha lo Stato di mantenere i detenuti, di

migliorarne la condizione nei rapporti con sè medesimi, con le loro famiglie, con la società. Se lo Stato deve tutelare la sicurezza delle persone e delle proprietà, deve altresì provvedere a se stesso. Il malfattore che sconta la pena in un ergastolo è uomo, e come tale non ha perduto, nè può perdere il diritto alla vita; il qual diritto consiste nel vitto, nell'abito, nel letto. Sono i primi elementi naturali della vita. A somministrare tutto ciò v'ha d'uopo d'un'amministrazione, la quale alla sua volta dev'essere ispezionata e sorvegliata da appositi agenti superiori, che prendano di mira il miglioramento del sistema penitenziario.

Ispezionare significa guardare, osservare, riferire lo stato delle cose in un'amministrazione, in un istituto qualunque, per vedere se l'andamento del servizio sia in regola, cioè proceda a seconda le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti che debbono essere rigorosamente applicati. La Ispezione Generale è l'osservazione superiore di tutto il congegno amministrativo delle carceri, del loro servizio e del modo come esso funziona. È dunque necessaria una Ispezione Generale, senza la quale il servizio soffrirebbe degli incagli. La Ispezione Generale è l'occhio vigile del superiore che mantiene in freno i subalterni, che fa osservare le leggi e i regolamenti; poichè nel caso contrario si verificherebbe quella sublime e dolorosa esclamazione dell'Alighieri: *Le leggi son ma chi pon mano ad esse?*

La prima domanda che ci facciamo è questa: È necessaria una Ispezione Generale delle carceri? Rispondiamo affermativamente per le ragioni dedotte di sopra: e la sua necessità emerge chiara ed evidente dalla necessità istessa del potere, dal bisogno incessante di doversi sempre migliorare e perfezionare la condizione dei reclusi, e quindi tutta l'amministrazione carceraria, che è in servizio di questi per pubblica sicurezza. La sorveglianza è di ordine sociale superiore.

Ma ci si potrebbe obbiettare: A quest'ufficio sonvi le direzioni locali. Non basta, rispondiamo noi, la sola locale direzione; ci vuole la vigilanza di un'autorità più elevata, la quale (per modo di dire) faccia toccar con le mani e veder con gli occhi, al Ministro, lo stato vero, reale ed effettivo del servizio. Questo stato vero, reale ed effettivo può solo desumersi dai rapporti coscenziosi e dall'azione energica e pronta d'un ispettore, il quale, visitando peculiar-

mente e periodicamente ciascuno stabilimento, possa di persona assicurarsi dell'andamento delle cose, e in caso di gravi circostanze provvedere e riferire. La Ispezione o sorveglianza generale dev'essere il controllo di tutte le direzioni speciali e locali delle prigioni — dev'essere la superiore mentalità del personale e materiale carcerario.

L'Ispezione Generale è l'intermediaria tra il Ministero e le Direzioni, e serve a rannodare con forti e concentriche fila le singole amministrazioni e i peculiari regimi nel gran centro unitario e regime capitale, dal quale muove la forza, come nel corpo umano la vita si diffonde dal cervello, sede dello spirito, che pensa e sente.

Quanto al modo di agire, essa Ispezione dovrebbe andar divisa in più membri, a seconda de'bisogni carcerari, formando un Consiglio, ed avendo un Ispettore a capo, che dovrebbe stare all'immediazione del Ministro con le più ampie facoltà. Per es., ci dev'essere un'Ispettore, che prenda a sorvegliare i bagni penali o gli ergastoli, altro che assuma l'impegno di osservare le case di pena e di relegazione, un terzo che si dia ad ispezionare le carceri giudiziarie, un quarto che prenda cura de'riformatorii e case di custodia e di correzione dipendenti dal Governo, un quinto che badi all'andamento de'privati istituti pe'giovani correggendi, e ove occorra, per gli ospizi e case di lavoro, asili di mendicità, manicomi e via dicendo. Ovvero che uno assuma la sorveglianza del personale di custodia, altri del materiale tutto quanto, altri de' locali ecc.; ma in modo che tutti convergano ad uno scopo, cioè a correggere ed educare al bene la popolazione detenuta, a fare che il servizio cammini sicuro e spedito, che ciascheduno stia dentro i limiti delle attribuzioni definite dalla natura del proprio ufficio e della propria missione.

Tale dev'essere la costituzione d'una Ispezione Generale delle prigioni. Essa deve formarsi d'un Consiglio di cinque o sei ispettori, più o meno, conforme all'esigenze del servizio, avendone uno per capo e regolatore. Posto in quest'alta sfera e delineato in tal modo il suo ufficio, essa viene a dirigere, regolare e sorvegliare l'intera amministrazione carceraria, sotto la dipendenza immediata di quel Ministro, dal quale essa amministrazione deve dipendere per principio organico, sia dell'Interno, sia della Giustizia.

Ma discorriamo più particolarmente della giurisdizione. Il vocabolo giurisdizione è propriamente della magistratura. Esso deriva dal latino *jurisdictio* che si decompone nelle due parole di *jus* e *dictio*, o *dicere* e *dictare*, dire, dichiarare il diritto. La giurisdizione, dunque, è l'autorità di cui il giudice è investito per dichiarare il diritto fra le parti contendenti; è la forma estrinseca dell'ordinamento giudiziario. La giurisdizione è il diritto di giudicare, e dinota il limite del potere giudiziario; quando è dentro o fuori la sua giurisdizione, cioè quando sia o non sia competente.

V'ha pure una giurisdizione amministrativa. In questo senso la parola giurisdizione si confonde con dominio, competenza, attribuzione, facoltà, potere, autorità. La cosa compete di diritto; conviene per ragioni più o meno intrinseche. Quand'io dico: cotesto non mi compete; intendo: cotesto non è del mio diritto, dell'uffizio mio, della mia giurisdizione. Propriamente parlando, dunque, per giurisdizione debbe intendersi la competenza e l'attribuzione della Ispezione, cioè i suoi poteri e facoltà, e quindi la sua estensione e i suoi limiti. E trattandosi di competenza, diciamo, che questa dev'essere la misura, il limite del potere; il quale viene all'Ispettore accordato dalla legge e dai regolamenti. La giurisdizione o competenza è di ordine pubblico, nè si deve estendere al disopra delle facoltà che le vengono attribuite.

Ma quali sono queste facoltà, queste attribuzioni? Ecco il nodo essenziale, il punto cardinale del quesito presentato alla meditazione dell'illustre Congresso. Svolgendo il quale scendiamo alla parte speciale del nostro tema; poichè ciò che si è detto riflette la generalità di esso.

Ci dev'essere una legge che dia le norme precipue e stabilisca le attribuzioni peculiari della Ispezione, affinchè non trascenda i limiti, o invada il potere giurisdizionale delle altre autorità delegate a questo servizio.

La Ispezione quindi deve prendere i suoi poteri dalla stessa legge carceraria e dai regolamenti, che ne significano le attribuzioni e le facoltà. Nel silenzio della legge e de' regolamenti riceve i poteri dallo stesso Ministro. Ma la legge dev'essere la guida insormontabile; epperò un organico corrispondente a' bisogni penitenziari di ciascun paese è della maggiore importanza.

Per quanto sia ampia e vasta l'Amministrazione carceraria, per

altrettanto dev'estendersi ed allargarsi la giurisdizione della Ispezione. Essa cioè, deve abbracciare l'andamento del servizio amministrativo, contabile, disciplinare, economico, igienico, sanitario, religioso, d'istruzione, sia in rapporto al personale di custodia, che alla gente detenuta.

Così, volendo scendere a qualche particolare dettaglio, diciamo, che l'Ispettore nelle sue visite deve vigilare, a che sieno strettamente osservate le leggi e i regolamenti, e tutto ciò che concerne la sicurezza, l'ordine, la disciplina, la proprietà, la sanità, l'igiene, l'istruzione, la moralità, la religione.

Deve invigilare il personale amministrativo e di sorveglianza; cioè, le Direzioni locali co' loro dipendenti, gl' impiegati sanitari, religiosi e d'istruzione, informandosi della maggiore o minore idoneità, moralità e zelo d'ogni singolo individuo, e proponendo alle epoche stabilite, ed anco straordinariamente, i meritevoli per promozione, i negligenti per biasimo.

Vigila sugli agenti di custodia, notando la loro istruzione, moralità e condotta; affinchè sieno persone oneste, educate, intelligenti e convenientemente provvedute. Imperocchè (diciamola francamente) la questione più difficile del sistema penitenziario è quella del personale carcerario di custodia. Quelli che più stanno in contatto immediato coi detenuti sono le guardie e il loro capo. Ora costoro debbono essere uomini di provata moralità, che diano essi pei primi l'esempio di una condotta morigerata e irreprensibile. Debbono mostrarsi convinti della missione che adempiono, e trattare il delinquente con carità ed umanità, superando gli ostacoli con la virtù, la pazienza e l'osservanza delle leggi. Il detenuto deve entrare nella convinzione che l'agente di custodia non è un suo nemico ed oppressore, ma un consigliere e tutore, uno che sta lì per essergli di scorta amorevole, e che lo conduce per la via della rigenerazione, affinchè ritorni riabilitato in grembo alla Società. La guardia quindi non dev'essere semplicemente una sentinella, ma ai doveri del funzionario sotto le armi deve unire quelli del curatore.

Scendendo a maggiori e più minuti particolari, aggiungiamo ancora, che la Ispezione visita e sorveglia il vitto, il vestiario, il letto e la stanza dei detenuti, l'armamento e l'equipaggio delle guardie — i locali in tutti i loro amminicoli, fabbricati, dormitori,

celle, lavoratorii, infermerie, parlatori, camerate, officine, cucine, cappelle, ecc. Esamina la capacità e la popolazione delle prigioni, la classificazione dei condannati secondo i reati e il loro trasferimento, il servizio religioso, il servizio sanitario, l'istruzione elementare, le biblioteche e le scuole, gli archivi, la statistica, i registri e le corrispondenze degli uffici di direzione, la contabilità e il servizio industriale — vede i reclami, le ricompense e le punizioni, i magazzeni di approvvigionamenti, la disciplina, il lavoro, la mercede, ecc. Osserva inoltre la posizione topografica degli stabilimenti, affinchè le località sieno salubri, igieniche e abbondanti di acqua potabile, studia la forma da darsi ai fabbricati e alle nuove costruzioni. Al quale oggetto, a lato della Ispezione dovrebb'esserci un ufficio del genio, il quale coi suoi lumi tecnici sia a quella di aiuto, per ciò che si riferisce al disegno, alla pianta di nuovi fabbricati e al loro ordine architettonico. Cotesto ufficio dovrebbe aver di mira i miglioramenti che la civiltà e il progresso consigliano, e che sono richiesti per ridurre a carceri i fabbricati di antica costruzione.

Entra del pari nelle attribuzioni della Ispezione generale il rilevare, ove ne sia il caso, gli sconci, gli abusi, gli arbitrii, le negligenze, le imprevidenze, le angherie, in tutti i rami del servizio. Con ciò essa indirizza uomini e cose nella via della rettitudine, e fa sì che ad un regime severo e vigoroso si accompagnino sensi di umanità e filantropia.

Trattiamo ora l'ultima parte del tema, ch'è la estensione della Ispezione Generale.

Che la sorveglianza delle prigioni cada sotto il dominio del Governo, non c'è chi lo possa negare. Il dubbio potrebbe sorgere, se tale sorveglianza debba eziandio estendersi agl'istituti privati pei minorenni oziosi, vagabondi e mendicanti.

Certo è, che lo Stato ha la grande missione di conservare se stesso e promuovere il benessere di tutti. Lo Stato protegge, difende, tutela, assicura gl'interessi di tutti e di ciascuno. Un Governo saggio e forte deve badare che i grandi fattori dell'umana conservazione, quali il lavoro, la proprietà, la famiglia, sieno salvi e sicuri.

Sventuratamente ci sono giovanetti, i quali o per indole perversa o per pessima educazione traviarono. Costoro, vivendo nelle pri-

gioni insieme con gli adulti, gente sospetta e imputata di reati, corrono pericolo d'essere maggiormente corrotti, ed uscendo a libertà potrebbero di nuovo battere la via de' vizi e del delitto. Per questo, nei paesi civili si sono organizzate società di patrocinio, Case di patronato e pie istituzioni per gli adulti usciti dalle prigioni, e Case di correzione e di custodia pe' delinquenti di tenera età e di tenue discernimento. Costoro hanno bisogno di educazione, d'istruzione, di lavoro. Debbono ravvedersi ed emendarsi, e non peggiorare col contatto di gente condannata per misfatti o d'imputati recidivi e pericolosi.

Rammentiamo anche una volta, che costoro hanno bisogno d'educazione morale, ed i costumi, la morale significano religione. Il reato nega la legge; questa punendolo, l'afferma; eppure quest'affermazione, se non ha un eco nell'uomo interiore morale, se non trova in questo il suo addentellato, sarà vana negli effetti. Ma come può averli, quando gli uomini sono fuori dell'atmosfera morale?

Quindi è naturale che giudichino l'affermazione, o meglio la qualifichino atto arbitrario e di violenza. Tale è la grave importanza e la necessità del principio morale rispetto all'autorità della legge positiva ed ai suoi effetti salutari.

Quel dotto uomo, che oggi è Ministro della Istruzione Pubblica, il professore Michele Coppino, nella relazione del bilancio dell'Interno, all'amministrazione delle carceri, scriveva nel 1875 con alti concetti: « È una gloria della civiltà l'essere pervenuto dalla legge del taglione e della vendetta a imporsi il dovere della correzione dei rei; lavoro, scuole, educazione, direttori e custodi, sono i fattori di questo rivolgimento morale che si domanda. »

In quest'opera moralizzatrice non solo lo Stato ha il diritto e il dovere di partecipare; ma ci sono altresì i Comuni, le Provincie, i privati, i quali con atti lodevoli di beneficenza concorrono a quest'impresa umanitaria e caritatevole; allo scopo di avviare i giovanetti sul sentiero della virtù e dell'onore.

Deve il Governo portare la sua sorveglianza in questi Istituti?

Il nostro avviso è per l'affermativa. Imperocchè col concorso efficace dell'autorità e della privata beneficenza si ottiene più facilmente lo scopo correttivo ed educativo delle Case di custodia e di riforma e per quelle di libero patrocinio.

Lo Stato non può, nè deve impedire ai privati consorzi di fare il bene, di promuoverlo, di spingerlo; ma niuno può negargli il diritto di visitare queste Case, affinchè abbiano regolamenti, si osservi la moralità, l'igiene, l'istruzione. Preme al Governo, più che ai privati, la educazione, la istruzione, la moralità, il lavoro. Quindi il Governo per mezzo dei suoi ispettori vi deve esercitare un'alta sorveglianza; la quale torni a' privati istituti d'incoraggiamento, di vantaggio, d'onore. La Ispezione Generale vi deve stendere la sua giurisdizione, vi deve intervenire, a nome del Governo, nell'interesse stesso dello stabilimento, e per un principio di umanità e di giustizia.

Tutti i codici hanno graduata, a seconda dell'età, la punizione dei giovanetti delinquenti, i quali, per lo più, agiscono senza discernimento, senza l'*animus sceleris*. Più che puniti, eglino debbono essere curati e guidati, non negli effetti, ma nelle cause. Non basta accennare a' difetti e vizi d'una istituzione; bisogna indicarne i rimedi, i mezzi per sradicare il male. Imperocchè il male in ogni umana istituzione sta nelle cause, non negli effetti. Chi vuol curare questi, lasciando quelle, è come un muratore che fabbrica sull'arena senza essersi dapprima assicurato delle basi. Istituzioni perfette non possono esistere nel loro vero significato, poichè la perfezione non è dell'uomo raggiungerla quaggiù; ma fa d'uopo renderle meno difettose, superando gli ostacoli, e avvicinandole all'ideale della perfezione.

A forze opposte bisogna opporre altre forze, combattere il male e sradicarlo nelle sue perverse abitudini. Il male (bisogna pur confessarlo, ma senza impaurirsene) è nella stessa natura umana. Moventi di esso sono l'invidia, la superbia, l'infingardaggine, la miseria, l'avarizia, l'egoismo, l'ambizione, l'ira, la vendetta. Ora tutte queste cause morbose è mestieri combatterle coi rimedi opposti, che sono il lavoro, il risparmio, l'educazione, l'istruzione, la beneficenza, il perdono, l'amore, la religione, il sentimento d'umanità, far vedere la caducità delle cose umane, delle ricchezze, dei godimenti. Imperocchè tra gli stimoli al malfare sono lo straricchire e il godere.

L'istitutore, il maestro e il cappellano influiranno non poco a questo scopo, ed essendo dotati di vera virtù contribuiranno a condurre i giovanetti traviati ad una civile e morale redenzione.

Però tutto questo sistema di riparazione non esclude l'applicazione severa e vigorosa delle leggi e dei regolamenti, la pronta azione dell'autorità per calmare le intemperanze, ove non si ascoltino le ragionevoli ammonizioni.

L'autorità governativa nessun impaccio può arrecare ai cittadini nelle loro opere di beneficenza. Nella Svizzera nessuno pensa che l'ingerenza delle autorità cantonali rechi impaccio alla legittima influenza dell'iniziativa privata. E nell'Inghilterra, il paese classico della libertà, gl'Ispettori Governativi fanno ottima prova.

V'ha di più. Se negl'istituti privati d'educazione e d'istruzione, se nelle scuole elementari, ne' ginnasi e licei privati entrano il Provveditore agli studi e l'Ispettore scolastico per accertarsi dei metodi didattici, del corso d'insegnamento, della moralità ecc.; come si potrebbe negare all'Ispettore carcerario di visitare que' luoghi, dove si chiudono i giovani delinquenti?

L'argomento delle carceri importa non solo alla pubblica sicurezza e alla giustizia; ma alla moralità e all'avvenire di un popolo. Onde, tanto più è necessaria una Ispezione Generale, in quanto col suo ufficio contribuisce efficacemente all'esatto e regolare andamento di questa interessante amministrazione dello Stato.

La Ispezione Generale, adunque, dev'estendere la sua giurisdizione non soltanto per le carceri e i luoghi d'espiazione, di punizione, di detenzione, deportazione e coazione, ma deve eziandio vigilare sugl'istituti privati pel loro benessere ed incremento, premiando lo zelo e la onestà del personale di custodia.

La Ispezione, con la sua vigorosa iniziativa, deve dare impulso a tutte le migliorie che la filantropia, la moralità e la rigenerazione de' detenuti domandano; onde, col progredire della civiltà, i regolamenti carcerarii seguano da vicino il moto saliente e perfezionativo dell'umanità.

Da quanto abbiamo esposto deduciamo le seguenti conclusioni:

1° Il regime carcerario ha bisogno d'una Ispezione Generale, la quale risegga presso il Ministero, da cui quello dipende;

2° Essa Ispezione deve essere costituita da più membri secondo le esigenze del servizio, e a forma di Consiglio, con un Ispettore che ne stia a capo; deve visitare periodicamente i luoghi tutti di detenzione; fare quelle proposte, che crederà nella sua prudenza e saggezza più utili ed opportune all'incremento del sistema pe-

nitenziario, occupandosi anche de' progetti di leggi e regolamenti, ove ne conosca il bisogno;

3° La sua giurisdizione deve percorrere tutta quanta la sfera amministrativa carceraria, dal personale direttivo e di custodia alla popolazione reclusa, ai locali e al materiale carcerario e a tutto quanto concerne il miglioramento delle prigioni;

4° Tale sua giurisdizione, per un alto principio di tutela e di umanità, deve estendersi eziandio alle case di custodia e di riforma, non che a quelle di patrocinio e di libero patronato, tenute dalla privata beneficenza.

Noi siamo lungi dal credere di avere risposto adequatamente al grave quesito. Abbiamo esposte poche idee, che da lunga pezza ci erano cadute in mente, avvalorate dalla non breve esperienza del servizio, in cui lavoriamo con tenace volontà, col desiderio vivissimo di fare il bene; ed aspettiamo che il Congresso si pronunzi su questa gravissima questione.

Napoli, febbraio 1877.

GIOVANNI BATTISTA ARATA
Tenente Colonnello,
Direttore di 1ª classe nell'Amministrazione carceraria.

UN APPELLO AGLI IMPIEGATI DELL'AMMINISTRAZIONE CARCERARIA

Il Regio Decreto 19 novembre 1876, col quale è stata data facoltà al Governo di poter conferire un terzo dei posti di Vice-Direttore nell'Amministrazione delle Carceri anche a chi presti od abbia prestato servizio ad altre Amministrazioni dello Stato e, più del Decreto, la ragione addotta in appoggio di questa misura nella Relazione fatta in proposito a S. M. da S. E. il Ministro dell'Interno, hanno in taluni di noi recata sì dolorosa impressione da sconfortarci non poco, come se si trattasse di avvenire troncato, di carriera circoscritta in più modesti confini.

Però se ci facciamo a considerare pacatamente la questione dal punto di vista generale, senza entrare in casi individuali, non possiamo a meno di riconoscere che la parola del Ministro è stata severa ma giusta, e che il provvedimento, di cui all'articolo 1° del Decreto, è la conseguenza inevitabile degli insuccessi che nelle prove

degli scorsi anni si sono dovuti deplorare, i quali insuccessi hanno dato ragione al Potere esecutivo di temere nel futuro Personale direttivo la mancanza di « mente e cuore forniti di quel complesso « di doti che abbisognano per condurre con accorgimento l'azienda « domestica ed industriale, e per adoperarsi con efficacia a corregg« gere ed educare al bene la popolazione detenuta. »

Noi dobbiamo ammettere che queste doti, frutto di assiduità e diligenza, è essenziale dovere del Governo di esigere da noi per garanzia degli interessi dell'Amministrazione; noi dobbiamo ricordarci che questo principio è stato espresso anche nella relazione dell'on. Cantelli a S. M., in udienza 8 ottobre 1875, e sancito sovranamente negli articoli 2 e 3 del Decreto pari data, che vogliono dai candidati agli esami per l'idoneità al grado di Vice-Direttore e Contabile un dato tempo di grado e prove di assiduità e diligenza; e noi dobbiamo anche rammentarci, per ritornare più addietro, che clausole simili fanno parte del Regio Decreto 10 marzo 1871, là dove è detto che ai gradi di Vice-Direttori e di Contabili, sono promossi *per merito* questi e gli applicati, purchè abbiano *inoltre* subìto felicemente l'esame di idoneità, e dove si stabilisce che l'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità e diligenza riconosciute dalla Commissione Superiore.

Una nazione a noi vicina, e che in fatto di civile progresso ci ha tanto avanzati, ha precetti rigorosissimi che la premuniscono dal nominare a Direttori delle Carceri agenti, la di cui attitudine ed esperienza lascia un qualche dubbio di riescita. E per gli altri impiegati d'ordine inferiore ci sono decreti del 1850 e del 1867 che esigono prove tali di conoscenza delle funzioni che debbono disimpegnare, da assicurare alla Francia agenti intelligenti, istruiti ed adatti. L'Italia, che, in materia carceraria, ha cercato di fare tanto dal 1861 in quà, non poteva, non doveva essere da meno della sua consorella.

Tuttavia — lo diciamo a malincuore — pur troppo da noi non si ha ancora dell'Amministrazione delle Carceri quell'idea chiara che solo una maggiore istruzione delle masse potrà dare; pur troppo molti di noi, quando siamo entrati a far parte di questa azienda, non sapevamo precisamente quale missione ci aspettasse; ed è pur troppo vero che anche adesso alcuno di noi non è abbastanza penetrato dell'arduo compito che gli è prefisso; compito che, in teorica, il Lucas e tanti altri sommi nella nostra scienza ci possono additare, e che in pratica, se non possiamo sempre e pienamente raggiungere come aspirazione ideale, è dovere di ognuno di noi conseguire almeno in gran parte con studio, probità, energia ed attività.

Invece, perchè dal nostro alunnato noi non abbiamo tratto, o non sappiamo tutti trarre quel profitto che è necessario? Quali sono le cagioni degli insuccessi dei nostri esami? Quali potrebbero essere i rimedi? Queste sono le questioni che noi dobbiamo rivolgerci e

sopra le quali amiamo qualche poco intrattenerci, limitandoci però a posare la questione che altri, più forte di noi, potrà più profondamente svolgere.

Volontari, ed applicati, quali sono state le nostre occupazioni ? Possiamo tutti dire di esserci impratichiti di ogni parte del servizio? Quanti di noi, ammessi a prestar l'opera propria in uno Stabilimento penale, siamo stati non mesi, ma anni, addotti ad un ufficio d'archivio o di matricola, occupati così come è detto negli articoli 41 e 42 del Regolamento 13 gennaio 1862. In questo tempo noi abbiamo potuto acquistare una vernice di tutto quanto è attinente all'Amministrazione delle Carceri, ma nulla di positivo, di duraturo. E quando ci è venuta l'occasione di presentarci a degli esami, allora in pochi mesi ci siamo presunti di imparare, di conoscere tutto quello che avremmo dovuto sapere da parecchi anni. Ma se per alcune materie ha potuto valere questa preparazione così sollecita, per altre non fu assolutamente sufficiente, ed i risultati dei nostri esami in questi ultimi sei anni possono riferire.

Ci sono stati fra di noi i fortunati che riescirono ad impadronirsi teoricamente di tutte le Leggi, Regolamenti, Capitolati e Circolari ministeriali che il nostro paese ha dovuto creare per far fronte ai tanti, passi la parola, *sistemi* carcerari che nell'unione di tanti piccoli Stati ha incontrato, alle tante legislazioni penali che non è stato finora possibile di fondere in una sola; però, questi fortunati, quando dalla fiducia del Governo del Re sono stati chiamati a coprire posti di maggiore importanza, e di responsabilità materiale e morale, non possedendo che studi teorici, hanno dovuto impratichirsi a spese proprie e con danno dello Stato, trascurando studi più alti e necessari per la carriera superiore. Poichè il servizio carcerario, complicato in tutta la sua organizzazione, presenta nella carriera superiore difficoltà speciali; ci occorrono cognizioni tecniche, studi di economia domestica ed industriale, di diritto penale ed amministrativo su vasta scala, conoscenza profonda del cuore umano per sapere convenientemente scegliere ed impiegare i mezzi atti a risvegliare il pentimento e la morale riabilitazione nei detenuti, ed intelligente dignità per mantenerci nelle nostre relazioni con altre Autorità e col pubblico al grado della nostra posizione e del titolo onorifico d'ordine gerarchico di che è rivestita la carica di Direttore dalla legge. Tutte queste difficoltà pur troppo parecchi di noi non sanno sormontare e i nostri esami possono riferire. Ecco le cagioni dei nostri insuccessi, e del poco profitto che tanti di noi traggono dall'alunnato.

Ma se questo alunnato fosse vera pratica generale del servizio, allora forse le cose nostre cambierebbero. Alcuni anni sono si ventilò un istante, per così dire, anche la questione delle scuole speciali per noi, ma poscia cadde innanzi all'idea più convincente della pratica. Ognuno si ricorda che il Comitato centrale di Nuova-York in occasione

del Congresso penitenziario di Londra del luglio 1872 ha rivolto ai Comitati delle più civili nazioni del mondo, fra gli altri quesiti, il seguente: « Vi sono delle scuole specialmente destinate all'educazione « dei Direttori e degli altri impiegati delle carceri? Se queste scuole « non esistono sareste voi favorevole alla istituzione di esse e per « quali ragioni? »

La maggioranza dei Comitati, come la maggioranza del Congresso, ha risposto negativamente ad ambedue le domande, quantunque il Direttore del penitenziario di Neuchâtel opinasse invece che le scuole per l'educazione nostra avrebbero l'immenso vantaggio di preparare funzionari, i quali al dì d'oggi formano la loro pratica a spese del servizio e della istituzione, e quantunque egli si mostrasse favorevole all'istituzione nelle università di una cattedra per l'insegnamento delle discipline carcerarie. All'opinione del dottor Guillaume possiamo aggiungere quella del signor G. Fr. Almquist, Direttore generale delle carceri della Svezia, il quale ha affermato che gli alunni dell'Amministrazione svedese applicati ad una prigione bene amministrata vi imparano la sola pratica materiale del servizio, non i principii necessari all'adempimento delle loro funzioni, ond'è che si rende necessaria una scuola normale. Ma noi non possiamo a meno di opinare diversamente, poichè dalla nostra parte, abbiamo l'opinione autorevolissima del Comitato italiano, e, per tacere d'altri, quella del Comitato francese: « La migliore scuola è quella della pratica e della esperienza » quella del Comitato del Granducato di Baden: « L'abilità degli impiegati carcerari può solo acquistarsi con la pra« tica » e quella del Comitato d'Olanda: « La scuola migliore è il « carcere bene organizzato e bene amministrato ove sono offerti ai « giovani impiegati i mezzi di acquistare cognizioni e di perfezio« narle colla lettura dei migliori scritti in materia carceraria. » Lo stabilire, per dire collo Scolari, *seminari* di ufficiali carcerari, oltre che porterebbe il Governo a non lievi difficoltà materiali, non recherebbe maggiori frutti di quelli che può produrre la pratica acquistata nell'esercizio delle proprie funzioni. La pratica, la vera pratica. Ecco, secondo noi, il rimedio principale che può migliorare la nostra situazione, e che dipende tutto da noi, dai nostri capi d'ufficio, dai nostri colleghi.

Il signor F. B. Sanborn di Boston, nella sua relazione al Congresso di Londra del 1872, ha accennato a impiegati molti e distinti istruiti dal generale Pilsbury, il vecchio e sperimentato sopraintendente del penitenziario di Albany. Or bene, noi vorremmo che in Italia l'esempio del generale Pilsbury trovasse numerosi imitatori, vorremmo anzi che non soltanto i nostri Direttori, ma tutti i nostri provetti colleghi ci guidassero, c'insegnassero tutto ciò che possono dal momento che incominciamo a far parte dell'Amministrazione; fra di noi ci sarà chi non avrà tanta attitudine per questo ufficio,

come ci sarà chi non si curerà troppo d'imparare, ma vogliamo sperare che saranno pochi i primi e pochissimi i secondi.

Signori Direttori, siate i padri dei vostri impiegati, sorvegliateli attentamente, spronateli allo studio; impiegati tutti dell'Amministrazione carceraria siate maestri dei vostri inferiori, impariamo quello che non sappiamo, insegnate ciò che sapete. Quando voi avrete inculcato ogni giorno ai vostri dipendenti onestà, zelo, devozione sollecita ai proprii doveri, quando avrete loro spiegato tutto il congegno del servizio dal punto di vista disciplinare, economico, morale ed industriale — allora forse l'articolo 10 del Regio Decreto 10 marzo 1871 non sarà più una troppo « assoluta disposizione. »

Conchiudiamo con le parole del Direttore di questa *Rivista*, le quali possono applicarsi non solamente alla questione generale delle Carceri, ma ben anco alla particolare del personale di quella, ed al còmpito al medesimo affidato « compito che i mezzi esterni « e meccanici possono rendere più o meno agevole, ma che princi- « palmente si fonda sull'azione personale, sull'esempio, sul sacrifizio « d'ogni giorno; ed avendo di mira un così nobile scopo, portiamo « tutti la nostra pietra al grande edifizio, trovando la prima ricom- « pensa in noi stessi, nella coscienza di fare il nostro dovere — in « quel santo orgoglio che rinfranca e solleva l'animo al disopra di « ogni bassezza. »

Civitacastellana, marzo 1877.

E. PERA
Contabile dell'Amministrazione delle Carceri.

ANTROPOLOGIA

Delinquente recidivo, semi-simulatore e semi-alienato.

Studio del Dott. TENCHINI

(Laboratorio di Medicina Legale e Psichiatria Sperimentale in Pavia)

Chiapp. Carlo di Martinana (circondario di Voghera) fu ricoverato nel Manicomio di Pavia, il giorno 4 febbraio 1876, proveniente dalle carceri di Voghera, dove si trovava sotto l'imputazione di *avere volontariamente uccisa la propria moglie.* Venne rimesso al detto Manicomio, siccome sospetto di alienazione mentale.

Da quanto si è potuto raccogliere dai compaesani, l'uccisione avrebbe avuto luogo in modo ferocissimo, *a colpi di falce*, e senza causa veruna, mentre la defunta pare essere stata sempre una buo-

nissima donna. È il Chiap. già stato condannato per furti e omicidio, e detenuto nel bagno di Brindisi; nel paese era nominato il *matto*; aveva un fratello alienato, ma pur cattivo.

Fu ora arrestato lungi dal cadavere, mentre lavorava nel campo, allo scopo evidente di evitare la colpabilità, che egli assolutamente nega.

Ciò accadde pochi giorni dopo dacchè egli fu dimesso dal Manicomio d'Alessandria, dove stette per parecchi anni per pazzia, pare, furiosa, mandatovi dal Bagno di Brindisi.

Il Chiapp... senza alcuna professione speciale, perchè fu variamente e carrettiere, e brentatore, e giornaliero e muratore, è un uomo dell'apparente età di 50 anni, basso di statura (m. 1,63), tarchiato della persona, muscoloso, ben sviluppato, e pesa chg. 61,500.

Il capo ha il diametro trasverso di 157, il diametro longitudinale di 182, la circonferenza di 570, la curva longitudinale di 35, il diametro trasverso della fronte di 14, e l'altezza di quest'ultima, presa al suo massimo, di 5. In base a questi dati risulta un indice cefalico di 81. Lungo le suture sagittale e coronaria si nota un rilievo probabilmente osseo.

I capelli sono abbondanti, folti, neri, brizzolati di bianco, e la barba è ispida e folta. Sul lato destro della fronte notasi una piccola cicatrice da pregressa ferita da taglio. Le sopracciglia e le ciglia sono nere, folte e rozze assai. Una macchia leucomatosa si nota sulla cornea dell'occhio destro, il quale è anche più sporgente e più abbassato del sinistro. Ciò sta in relazione colla metà corrispondente della fronte, la quale è molto più rilevata della metà sinistra. La palpebra dell'occhio destro si chiude con leggerissimo stento, e l'orbicolare delle labbra, a destra, mostra un primo grado di sfiancamento.

Nel resto, nè collo, nè petto, nè addome, nè estremità presentano all'osservazione alcuna notevole particolarità. Il collo offre solo un po' d'ingrossamento nella ghiandola tiroidea, senza che però questo fatto abbia menomamente a provocare alcun disturbo in qualche funzione. L'àmbito toracico, il respiro e la pelle sono normali, nè quest'ultima presenta traccia veruna di processo ateromatoso dei vasi sanguigni.

In quanto a *forza muscolare* il dinamometro segna per la mano destra 118, e, per la sinistra, 117.

Esplorando la *sensibilità tattile* sul *fronte*, sono percepite le due punte dello strumento esploratorio alla distanza minima di centimetri 3; meno distanti, pur due, ne vengono percepite una sola. Al *dito indice* della mano lo sono a 3 millimetri, mentre che sulle altre parti del corpo restano avvertite anche a 2 millim. Da ciò risulta, non offrire la sensibilità tattile alcunchè di notevole.

La *sensibilità al calore* è leggermente diminuita, esplorata, come fu, al fronte, alla lingua e al dorso delle mani.

La *forza muscolare* è normalmente valida, anche sperimentata colla trazione di un grosso peso.

La *sensibilità dolorifera* è normale.

La *contrattilità muscolare* allo stimolo elettrico, per le *mani* (dorso e palma) è scarsa; è però un po' più sentita a sinistra che non a destra. Sul *fronte* questa contrattilità è destata a 21, e sulla *lingua* lo è assai vivamente anche a zero, quivi suscitando fortissimo dolore. Sulle *gote* ugual dolore viene dall'elettricità destato solo a 15. I *muscoli sterno-cleido-mastoidei*, tanto a destra che a sinistra, rispondono, reagendo, a 23. L'elettricità quindi si mostra, come di norma, dovunque, meno forse alle mani, dove però si ha a notare una cute assai spessa.

Il Chiapp. . . che fu carcerato al *bagno di Brindisi* per 9 anni, interrogato su questo suo antecedente, prorompe in invettive sconnesse che rivelano un odio atroce contro persone che non vuol nominare. Non sa raccontare il perchè di quella punizione *ingiusta*, l'istoria della quale *sarebbe troppo lunga*. Patì *rassegnato* quella condanna inflittagli per l'unico motivo di essere stato un giorno trovato a dormire *pacificamente a casa sua* (!)

Alle domande che gli si rivolgono, risponde con assai di reticenza, mostrando completa, o quasi, ignoranza de' fatti suoi, massime allora che le dimande tendono a mettere in chiaro l'imputazione attuale. *Non sa* di aver uccisa la propria moglie, nè sa come sia morta. Non si commuove a questa idea, ed, interrogato sui costumi o sulla condotta della defunta, risponde di ignorarlo completamente. Invitato a *forzare la propria memoria*, si infastidisce, non risponde, o, rispondendo, lo fa con invettive. Dichiara di aver sempre atteso a' fatti suoi, lasciando libero ad altrui di fare la loro volontà.

Il Chiapp... ha 5 fratelli, e tutti li assicura buoni, ma facili alla lite. Ha una sorella maritata e che *punto non ama.*

Il *sindaco* del suo paese è detto *brava persona,* per quanto abbia anche lui *i suoi torti;* ad ogni modo l'affettività sembrerebbe conservata per tutti, meno che per la moglie uccisa e per la sorella.

Dedito al vino nei giorni di ozio, non lo sarebbe mai nei giorni di lavoro, pel quale il Chiapp. . . si dichiara molto proclive e *bravo,* massime trattandosi della coltivazione dei risi.

Menò moglie, a suo dire, da 25 anni circa, nè *sa* di avere dei figli, perchè *dalla sua donna,* dichiara, *di aver ricevuto dei torti* (!)

Esplicitamente assicura di non essere stato mai molto *sensibile* alla Venere, e di non aver patite in sua vita che alcune febbri intermittenti, qualche contusione ed alcune ferite da taglio.

Strano contrasto! Mentre il Chiapp. . . mostra labilissima la memoria per quei fatti che (pare a lui) lo possono compromettere, la offre tenace su altri fatti che, a suo modo di vedere, sembrano insignificanti. Così, interrogato sulla morte di sua madre, dice che ciò avvenne 20 anni or sono in seguito ad una malattia che durò solamente due giorni. Al pensiero di lei si commuove ancora, perchè la sapeva *buona donna, povera donna,* l' unico essere che avesse un po' di cuore.

Anche su altri argomenti, che non riguardino il suo presente o il suo passato di sinistra ricordanza, discorre con franchezza, risoluzione e precisione, mostrando sempre piena coscienza di sè. Che se tentassimo, anche per vie indirette, di trascinarlo a parlare di sua moglie, si irrita, dichiarando di non ricordarne nemmeno il nome, e scansando così ogni nostra investigazione. Nel mentre non sa dire alcuna cosa che riguardi questa donna, nè se abbia avuto dei figli, ricorda benissimo il nome de' suoi parenti e di ciò che loro riguarda, anche se da tempo defunti.

Da vari mesi ricoverato nel Manicomio di Pavia, il Chiapp... non ha dato mai segno di *stravaganze* di nessuna maniera. Mangia, beve, dorme e si occupa in quei lavori che si sogliono far nelle carceri, e che danno prodotto immediato. Giuoca, quanto più può, alle carte, e, per le dispute del giuoco, rompe la taciturnità ostinata che egli suole serbare. Qualche volta anche parla per reclami sui cibi. Si nota il fatto singolare, che può spiegarsi colla lunga abi-

tudine dello stare nelle carceri, di non voler egli mai uscire, anche richiesto. Nessuno dei suoi è mai venuto a visitarlo, nè si lamenta di ciò, che anzi dichiara di esserne contento, perchè *ama i suoi, ma lontani*. Dichiara pure di passare presentemente una vita *beata*, perchè evita il lavoro, nè la vita gli costa disagio di sorta. Il suo fisico non è deteriorato.

Dalle premesse cose:

Considerando aver noi trovato nell'esame fisico qualche dato che deporrebbe per una alienazione mentale, quale l'assimetria della fronte, le parti, in genere, della metà destra della faccia, la maggior sporgenza dell'occhio destro, e (forse) anche la condizione particolare del pelo, imbianchito specialmente lungo le suture, le quali sono anche probabilmente saldate.

Considerandosi ancora essere stato il Chiapp... già altra volta per due o tre anni ricoverato nel Manicomio di Alessandria, e, pare, siccome *pazzo-furioso*, avere esso avuto pazzi in famiglia, essere stato chiamato in paese il *matto*, avere ucciso una donna senza ragione;

Ma osservandosi d'altra parte che in tutto il resto dell'esame fisico, e per ciò che riguarda la sensibilità, e per ciò che riguarda la contrattilità, la forza muscolare, la reazione all'elettricità, non avemmo a rilevare alcuna nota caratteristica del pazzo a conferma dei dati trovati in favore di una possibile demenza;

Tenuto calcolo che nemmeno lo esame psichico ci fornisce alcunchè per la supposta assoluta pazzia, tranne qnalche lesione dell'affettività; che anzi il Chiapp... ha un contegno di dissimulazione e di furberia tenace, nel tacere su ogni punto che concerne l'ultimo delitto, nel comportarsi affatto al modo dei delinquenti, lavorando per proprio profitto, giuocando con molta passione, ecc.; dobbiamo conchiudere: trattarsi probabilmente di un delinquente che ebbe accessi di pazzia, ma che attualmente dissimula; insomma di un uomo in parte pazzo, in parte no, senza che si possa con nettezza precisarne la linea di confine, fatto questo non infrequente, comecchè i limiti della pazzia e del delitto siamo noi che li fabbrichiamo artificialmente, mentre più spesso esistono in natura le gradazioni insensibili che passano dall'una all'altro.

STUDIO ANTROPOLOGICO su alcuni delinquenti delle Carceri giudi

Num. progress.	DOMICILIO ULTIMO	Sesso	ETÀ (anni)	PROFESSIONE	QUALITÀ del reato	Statura in metri	Dinamometria	Circonferenza	Diametro longitudinale	
1	Castelluccio Inferiore.........	M.	25	Contadino	Ferimento	1,65	125	0,54	0,180	0
2	Moliterno........	M.	28	Contadino	Frode	1,70	130	0,57	0,190	0,
3	Francavilla in Sinni	M.	65	Contadino	Ferimento	1,68	150	0,55	0,180	0.
4	Colobrano........	F.	30	Contadina	Infanticidio	1,58	85	0,52	0,170	0,
5	Sènise...........	M.	38	Sarto	Furto	1,55	130	0,60	0,142	0,
6	Lagonegro.......	M.	48	Contadino	Ferimento	1,50	147	0,54	0,170	0,
7	Lagonegro.......	M.	30	Contadino	Furto	1,60	148	0.57	0,190	0,
8	Lagonegro.......	M.	39	Contadino	Ferimento	1,65	148	0,58	0,180	0,

Lagonegro (Basilicata), per A. Avv. Salmi, sotto-segretario di Prefettura.

	QUADRO SOMATICO	QUADRO PSICHICO
	Capelli e barba abbondanti - naso grosso - occhi neri e mobilissimi - orecchie lunghe - cicatrici da ferite nella gamba sinistra.	Analfabeta - fu due altre volte in prigione - amantissimo di Bacco - ha parenti tutti bevitori - mostra deficienza nelle facoltà intellettuali - confessa il reato commesso, e dice: « Non ne sento rimorso; soltanto duolmi di essere stato condannato ingiustamente. »
	Capelli rari - poca barba - occhio vitreo - mani lunghe - fronte sporgente - naso grosso.	Analfabeta - recidivo già altre volte - ha padre condannato per furto - due sorelle meretrici - diffida di tutti - nega il suo reato e si protesta innocente. *Frasi proprie:* « Causa della mia prigionia è mio padre - non sento rimorsi perchè sono innocente. » *Gergo*: *Fifidda* (meretrìce), *farisei* (carabinieri), *pipetti* (denari). *Risultanza dell'esame*: Si prevede la perpetuazione delle tendenze criminali.
	Seni frontali sporgenti - capelli ricciuti - assimetria nel volto.	Non è analfabeta - ha buoni precedenti - ha parenti onesti - non fu mai in carcere - sente pentimento del fallo commesso.
	Pelle bianchissima - testa piccola - capelli biondi - occhio lascivo - faccia abbastanza regolare - labbra tumide.	Fu druda e manutengola di briganti - ha una sorella prostituta - i suoi parenti sono quali ladri, quali manutengoli - nega il suo misfatto, e, protestandosi innocente, ride sempre.
	Volto assimetrico - foltissimi e neri capelli - occhio immobile.	Recidivo tre volte per lo stesso furto - nega di aver mai commesso reati - si stima innocente e condannato sempre ingiustamente.
	Capelli folti - barba poca - mandibole grandi - labbra sottili.	Dedito a Bacco e Venere - Diffidente verso chi gli indirizza domanda - si atteggia a stupido.
	Orecchio destro più lungo del sinistro - barba scarsa - epilettico - mani tozze - faccia assimetrica.	Canzona gl'interrogatori - nega il suo reato - dice: « Fui condannato per colpa del delegato - questi mi ha assassinato » - gli piace assai il vino - nel suo carattere predomina la debolezza morale - ha fisonomia simpatica.
	Naso molto sporgente - assimetria facciale - mani lunghe - capelli folti.	Appartiene a famiglia onesta - non fu mai in carcere - non conosce il gergo dei malfattori - riconosce il suo reato e ne sente pentimento. *Frasi proprie*: « Poveri miei figli! Povera moglie! Quanto dovete soffrire senza vostra colpa. » *Risultanza dell'esame:* Animo non del tutto corrotto - capace di emenda.

Num. progress.	DOMICILIO ULTIMO	Sesso	ETÀ (anni)	PROFESSIONE	QUALITÀ del reato	Statura in metri	Dinamometria	Circonferenza	Diametro longitudinale	Diametro trasversale
9	Lagonegro.......	M.	40	Nessuna (girovago)	Furto	1,40	145	0,52	0,190	1,6[illegible]
10	Lagonegro.......	M.	30	Vetturale	Furto	1,72	150	0,55	0,190	0,15[illegible]

RISULTANZA COMPLESSIVA

Il *Domicilio* è rappresentato da Lagonegro da 5 su 10 (50 %).

Il *Sesso* maschile prevale assai. Su 10 osservati, 9 sono maschi, 1 soltanto femmina (90 %);

L'*Età* varia tra gli anni 25-40. La prevalente è rappresentata dagli anni 25-40 per 7 individui su 10 (cioè 70 %).

L'*Indice cefalico* sta sopra 79 per 9 su 10, quindi prevalenza massima (90 %) di *brachicefali.*

La *Dinamometria* in tutti è inferiore alla normale.

La *Circonferenza cranica* rivela una submicrocefalia e due microcefalie.

Indice cefalico	QUADRO SOMATICO	QUADRO PSICHICO
87	Capelli ricciuti e foltissimi - seni frontali sporgenti - assimetria nel volto - mani tozze - naso grosso - occhio nero ed infossato nell'orbita.	Ebbe i natali in famiglia in cui i reati sono tradizionali - non conosce mestiere alcuno - analfabeta - è stato diverse volte in carcere - ama i postriboli, di cui è stato frequentatore sino dall'età di 14 anni - è giuocatore ed avido di denaro. *Frasi proprie:* « Quando uscirò farò le mie vendette - la vendetta è comandata da Dio - le ricchezze sono di tutti e non dei ricchi. » *Gergo: Farisei* (carabinieri), *granturco* (oro), *pipetti* (denari), *graddu* (ladro), *caserma* (prigione). *Risultanza dell'esame:* Animo corrotto e depravato - non si emenderà e finirà in prigione.
82	Mani lunghe - seni frontali enormi - naso infossato - sguardo bieco - mitriasi.	Recidivo - conoscitore del gergo dei malfattori - afferma essere stato condannato altre volte - risponde francamente, ma sempre con cinismo - è dedito a Bacco e Venere - dice di non aver mai provato rimorsi - ha deboli le facoltà intellettuali - ride sempre. *Frasi proprie* « Se mi date un bicchier di vino, vi canto una canzone d'amore. » *Risultanza dell'esame*: Mancanza di ogni sentimento morale, per cui si ritiene inemendabile.

Il *Quadro somatico* sopra 10 soggetti diede le seguenti osservazioni: capelli ricciuti **1** (20 %); assimetrie facciali **5** (50 %); fronte sporgente **1** (10 %); seni frontali sporgenti **2** (20 %); orecchia più bassa dell'altra **1** (10 %); mitriasi **1** (10 %); naso grosso **3** (30 %); naso sporgente **1** (10 %); mandibole grandi **1** (10 %); labbra tumide **1** (10 %) labbra sottili **1** (10 %); mani lunghe **3** (30 %); mani tozze **2** (20 %).

Il *Quadro psichico* diede i fatti seguenti: Antecedenze buone casi 2 (20 %); recidive casi 5 (50 %); analfabeti 3 (30 %), inclinazioni acquisite per Venere casi 1 (10 %) per Bacco e Venere 2 (20 %); conoscenza del gergo dei malfattori casi 2 (20 %); veri tipi delinquenti casi 4 (40 %); tipi emendabili casi 2 (20 %); che pronunziano frasi proprie casi 6 (60 %).

NB. Trovo nel gergo parole tutte proprie e speciali nelle carceri della Basilicata e delle Calabrie.

ATTI PARLAMENTARI

Sulla liberazione condizionale dei condannati. (1)
Tornata del 5 marzo 1877.

Signori! — La nuova Commissione stata nominata per questo progetto di legge fu composta nella massima parte degli stessi onorevoli colleghi che avevano avuto dagli uffici l'incarico di studiarlo sullo scorcio della passata Legislatura. Come era dunque a prevedersi, essa non poteva ispirarsi a principii e a considerazioni di un ordine diverso da quello che era stato il frutto di un maturo esame dell'argomento e di un'ampia discussione delle proposte che con il progetto medesimo sono ora sottomesse alle vostre deliberazioni. I nuovi commissari, in materia di tanta rilevanza, la quale, avendo intima attinenza col vasto ed arduo problema delle riforme penitenziarie, ne incontra le difficoltà ed i pericoli, hanno sentito il dovere di ritornare sui propri studi, e con maggiore larghezza di tempo hanno agevolmente anche potuto procacciarsi documenti e più ampie cognizioni di fatto, che altra volta se parvero utili, non furono però reputate indispensabili. Per il che, le conclusioni a cui e l'una e l'altra delle due Commissioni sono riescite non sono punto dissimili, fatta solo eccezione quanto ad una delle varie disposizioni. Adempiendo ora al compito di rendervi conto delle ragioni dalle quali anche la nuova Commissione fu mossa ad accogliere le suddette proposte, non abbiamo pertanto che a richiamare, con poche variazioni, le cose esposte nella relazione che abbiamo avuto l'onore di presentare alla Camera nella tornata del 23 maggio 1876.

Prevenire i delitti anzichè punirli, conservare intatta la pubblica tranquillità piuttosto che turbata restaurarla, difendere il cittadino da insulto più che vendicarlo dall'offesa, spegnere le cagioni e non attendere gli effetti del delitto, tutelare e reintegrare l'ordine sociale con la pena e con l'emendazione del delinquente, *punire* e *correggere* sono i principii che la nuova scienza punitiva ha sostituito alle viete e fallaci teorie della espiazione, del terrore e della vendetta, ed i quali nell'odierna civiltà si manifestano con la severa maestà del magistero penale, con l'accettazione e col pratico svolgimento del sistema penitenziale, col perfezionamento degli antichi istituti e colla creazione di nuovi e con tutte quelle grandi riforme che, intese a curare le sofferenze morali e materiali dell'umanità, mirano, come a precipuo fine, al supremo bisogno della sicurezza comune, senza di cui non vi ha prosperità, non vi ha progresso, non è possibile la civile convivenza.

(1) Relazione della Commissione composta dei deputati Nelli presidente, Parenzo segretario, Boselli, di Rudinì, Guiccioli, Macchi, Parpaglia, Righi e Fossa relatore, sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia giustizia e culti nella tornata del 13 dicembre 1876.

Il concetto fondamentale della proposta che forma oggetto di questo disegno di legge stato ripresentato alla Camera dall'onorevole ministro di grazia, giustizia e culti, di concerto con l'onorevole ministro dell'interno, è « di ammettere il condannato, il quale durante un certo periodo di pena « abbia dato prova di buona condotta, ad un modo più mite di esecuzione « della condanna; e, quando abbia dato prova sicura di morale emenda- « mento, alla liberazione, con la condizione di osservare buona condotta e « sotto la comminatoria di vedere revocata l'ammessione al benefizio che gli « sia stato accordato. »

Lo scopo consiste negli effetti cui si spera di raggiungere con l'approvazione del progetto, e questi sono: di promuovere e facilitare il ravvedimento e l'emendazione dei condannati, di offrire ad essi il mezzo alla redenzione, alla riabilitazione morale, col lavoro e con la buona condotta, di preparare loro il ritorno alla società libera e di preservarli dai pericoli di un passaggio troppo rapido dallo stato della detenzione a quello della libertà assoluta, di avvantaggiare e rafforzare la disciplina negli stabilimenti carcerari, di ovviare in parte ai molti inconvenienti a cui le deplorevoli condizioni di parecchi dei nostri siti di pena danno luogo pel soverchio condensamento dei detenuti; di diminuire il numero delle recidive; e per ultimo di arrecare a bilancio dello Stato una non leggiera economia.

La nuova riforma che ci viene proposta, se può sembrare ardita, segna però un progresso sul cammino dell'incivilimento e potrà essere feconda di utilissimi risultati. Saggia ed eccellente nel suo principio, merita soprattutto di essere considerata nella sua applicazione per i pericoli ai quali la società potrebbe trovarsi esposta nel difetto e per la trascuranza delle cautele e delle guarentigie da cui la liberazione condizionale debbe essere circondata. Perciocchè sia evidente che anche le più perfette istituzioni possano produrre le più funeste conseguenze se esse siano male o inettamente praticate, e a più forte ragione, se esse lo siano a controsenso del loro principio e del loro scopo.

Sarebbe assai difficile delineare in breve, e meglio di quello che siasi fatto nella relazione ministeriale, la storia di questa istituzione. L'idea venne propugnata anzitutto in Inghilterra dal Bentham, e in Francia dal Lucas e dal Bonneville de Marsangy che forse fu il primo a tradurla in una formola concreta e pratica, e più recentemente dall'Haussonville. In Germania, ove più divise sono le opinioni e violenta sorse l'opposizione del Röder, l'idea stessa fu caldeggiata dal Mittermayer, dall'Holtzendorff, il quale si recò appositamente in Irlanda per studiarne il metodo di applicazione, dal Wahlberg e dallo Sprenzer. L'argomento venne diffusamente trattato nella sezione *Beneficenza* dal Congresso internazionale tenutosi in Basilea pel progresso delle scienze sociali e non sorse oppositore che l'olandese Stuart.

In Italia, se una delle più elevate intelligenze, una delle più splendide celebrità del giure penale, il Carrara, in uno dei suoi dotti opuscoli, non è favorevole al concetto della liberazione condizionale, nemmeno lo ripudia in modo assoluto. Teme gli eccessi, si arresta alle difficoltà dell'applicazione, paventa i pericoli; ma alla perfine accetta la formola *punire e correggere*, come il vero principio su cui deve il giure penale assidere la sua disciplina.

L'Inghilterra e l'Irlanda sono i due paesi che pei primi fecero l'esperimento dell'istituzione che ora si propone di introdurre anche in Italia. I sistemi coi quali vi è applicata, non diversificano gran fatto. Nell'uno e nell'altro di quei due paesi il condannato passa per vari periodi di prova o stadi di espiazione con decrescente intensità di pena, prima di giungere alla libertà condizionata. In Inghilterra dalla sequestrazione nelle carceri cellulari di Pentonville e di Millbank, al lavoro all'aria aperta ed in comune cogli altri detenuti e con la segregazione durante la notte e nel momento del pasto e del riposo giornaliero nelle prigioni di Chatham, Portland e Portsmouth; in Irlanda, dalla reclusione in carcere cellulare separato nel celebre penitenziario di Mountjoy a Dublino, ai lavori di fortificazioni o sterri nel penitenziario di Spike Island o a lavori industriali in quello di Philipstown. Nel sistema irlandese vi è un terzo stadio, quello della carcere intermedia o di transazione, la quale in sostanza non è che una colonia agricola dove il condannato lavora come libero colono, anzichè come vero prigioniero, avvezzandosi così alla libertà alla quale dovrà fra breve essere restituito: ed inoltre, non solo il condannato, durante il tempo della libertà condizionata, è sotto la sorveglianza dell'istituto a cui appartiene, ma l'istituto stesso cerca di somministrargli i mezzi di lavoro togliendo così una delle cause principali delle recidive. Il sistema irlandese come fu introdotto dal celebre Sir Walter Crofton non è che un perfezionamento del sistema inglese, ed è quello che in questo momento si cerca di prendere per tipo tanto in Europa quanto in America.

Il nuovo sistema penale istituito in Inghilterra col *bill* del 1853 e per iniziativa di lord Grey, era praticato da solo qualche anno, quando, malgrado i rapporti sempre favorevoli del soprintendente generale delle prigioni, l'opinione pubblica cominciò ad inquietarsi in presenza di una incontestabile recrudescenza nel numero dei reati; e fra le cause di questo turbamento della sicurezza sociale, da molti si credette che si dovesse annoverare la introdotta novità dei *tickets of leave*, ossia l'ammessione alla libertà condizionale. Il numero dei reati, e specialmente dei reati gravi, crebbe a dismisura e stava per prendere proporzioni spaventose, per cui furono ordinate le due inchieste del 1857 e 1862 sulle questioni della repressione penale. Esse portarono la luce anche sulla questione della liberazione condizionata. Le due Commissioni concordemente riconobbero che il sistema dei *tickets*

of leave è un istrumento di repressione, di moralità e di sicurezza, eccellente sotto tutti i riguardi, e che se esso non aveva continuato a dare in Inghilterra i favorevoli risultati che si erano sperati, ciò era dipeso, oltrechè dai gravi difetti del sistema repressivo e del regime carcerario in quel paese, dall'abuso che si era fatto della facoltà dell'ammessione alla liberazione e dall'inosservanza delle discipline con cui l'ammessione doveva essere regolata. Ed il Governo fu sollecito, subito dopo l'inchiesta del 1863 ed a seguito del rapporto della Commissione reale, di proporre al Parlamento un nuovo *bill* inteso a meglio regolare la pratica di questa istituzione.

Egli intanto è certo che il successo dell'applicazione dell'istituzione della liberazione condizionale è tale che non si potrebbe immaginare il migliore; che in Inghilterra dopo i nuovi provvedimenti essa vi fa eccellente prova e grandemente contribuì alla notevole diminuzione dei delitti che si è manifestata e si va mantenendo in quel paese, e della quale bene a ragione menava vanto il signor Bruce ministro dell'interno al Congresso internazionale penitenziario di Londra, e che l'istituzione stessa introdotta mercè gli sforzi del barone Holtzendorff, il caldo propugnatore in Alemagna di questo sistema, in Sassonia con l'ordinanza reale del 2 agosto 1862, ivi pure ha dato e continua a dare tali risultati che destarono l'ammirazione di uno dei più grandi giureconsulti dell'età nostra, l'illustre Mittermayer.

E questi giudizi sono confermati dalla logica ineluttabile dei fatti e della esperienza, perciocchè due circostanze importantissime per comune consenso degli studiosi di questa materia siano incontrastabilmente certe, che cioè dove fu attuata l'istituzione della liberazione condizionale o vi fu diminuzione o non si ebbe aumento nel numero dei reati, e che pochi tra i liberati condizionalmente ricaddero nel delitto o resero necessaria la revoca della liberazione per cattiva condotta. A cagion d'esempio, in Inghilterra il numero dei condannati alla servitù penale che nel 1864 era di 3109, andò progressivamente e costantemente scemando in modo che nel 1870 non era più che di 2015 e nel 1871 di soli 1818. Dall'8 ottobre 1853, epoca in cui la legge del 20 agosto di quell'anno entrò in vigore sino al 31 dicembre 1855, e così anche prima delle nuove riforme che ebbero luogo a seguito dell'inchiesta fatta dalla Commissione reale, i liberati condizionalmente furono 5049. Fra questi vennero processati e condannati per nuovi delitti 231; la liberazione fu revocata a 173. In Irlanda sopra 559 liberati, soli 17 furono colla revocazione privati del benefizio della liberazione; in Sassonia soli 6 sopra 281.

Mette conto appena accennare, perchè ampiamente dimostrato nella relazione ministeriale, che l'instituzione della liberazione condizionale va oramai introducendosi in tutti i Codici d'Europa. Il recente codice penale germanico la estese a tutto l'impero. Nei Cantoni della Confederazione svizzera è in-

trodotta od è in progetto; è proposta nei progetti dei Codici penali per l'Austria e pei Paesi Bassi.

Essa va, presso tutte le nazioni civili, e col progredire della scienza penale e delle riforme carcerarie, prendendo il posto del sistema delle grazie *collettive*, contro cui sorse concorde la voce dei pubblicisti, delle grazie cioè che sogliONSi concedere a determinati periodi di tempo, o in ogni anno in occasione di certe pubbliche solennità civili o religiose, e che trattate nella pratica come un affare amministrativo, possono avere per effetto di convertire il prezioso diritto di grazia in un diritto burocratico, non diretto agli alti fini che alla clemenza del capo dello Stato sono riservati, hanno spesso principalmente per scopo di diminuire l'ingombro nei luoghi di pena e di ridurre la spesa del mantenimento dei detenuti, e degradanti soventi in abuso sono una violazione della legge, un incoraggiamento all'immoralità, una causa di depravazione, un danno per la sicurezza pùbblica.

Il disegno di legge di cui ci occupiamo viene ora innanzi a voi, non solo col voto della Commissione, ma con l'autorità del suffragio del Senato e della Camera dei deputati; del Senato, perchè le disposizioni del disegno di legge non sono che la riproduzione, con qualche modificazione, degli articoli 57, 58 e 59 del progetto del Codice penale, già da quell'alto Consesso approvato; dalla Camera dei deputati, la quale, nella tornata del 14 dicembre 1875, con un ordine del giorno d'iniziativa della Commissione del bilancio, invitò il Governo a proporre, con particolàre disegno di legge, le disposizioni contenute nei suddetti articoli del progetto del nuovo Codice penale riguardo alla liberazione condizionale dei condannati, insieme coi provvedimenti per la necessaria sorveglianza dei liberati.

La maggioranza degli uffizi della Camera nella passata legislatura accolse favorevolmente il disegno. Sette l'approvarono o fecero delle raccomandazioni o diedero mandato di fiducia al commissario; gli altri due adottarono la sospensiva con rinvio insino a che venga in discussione alla Camera il progetto del nuovo Codice penale. La Commissione stata da detti uffici nominata fu facilmente d'accordo intorno ai principii a cui questo disegno di legge s'informa, e la maggioranza della medesima lo ha senza modificazioni approvato. La Commissione del bilancio, nella relazione sullo stato di prima previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'anno 1877, presentata nella tornata della Camera del 9 dicembre ultimo decorso, raccomandò la riproduzione di questo stesso progetto di legge affine di affrettarne l'applicazione.

Ond'è che difficilmente potrebbe trovarsi un disegno di legge che siasi presentato alla vostra discussione sotto migliori auspici.

Nulla di meglio infatti di una istituzione motivata da un triplice interesse: della giustizia che vuole che si colpisca il malfattore di una pena sufficiente

alla tutela dell'ordine giuridico ed all'emendazione del reo; della sicurezza pubblica che richiede che l'espiazione severa di questa pena provochi i condannati ad emendarsi, affine di facilitare la loro riabilitazione morale nella società, ed affine che, così emendati e redenti, essi non abbiano più a turbare l'ordine sociale e la pubblica quiete con nuovi malefizi; dell'economia la quale esige che, pur tenuto principalmente conto delle necessità della repressione, si faccia ogni sforzo di diminuire il più che sia possibile la enorme spesa che l'espiazione penale impone allo Stato e che sul nostro bilancio eccede i 30 milioni.

Indubbiamente la prospettiva della liberazione è uno dei mezzi più seducenti e più potenti d'eccitamento all'emendazione; e se qualche cosa può risvegliare nell'animo dei condannati le nozioni del bene e del male, e ricondurli a delle riflessioni morali e rialzarli dall'abbiezione, è la possibilità di aspirare non indarno a qualche ricompensa, e di tutte le ricompense la più preziosa, la più desiderata, quella, di cui la sola speranza può produrre dei prodigi, è la libertà.

La maggioranza della Commissione non sentì i timori che questa istituzione possa incoraggiare i malfattori al delitto, indebolire la potenza intimidatrice della legge punitiva, scalzare l'efficacia dell'esemplarità della pena, scuotere l'ordine turbando la sicurezza e l'opinione della sicurezza, effetti tanto più perniciosi quando le condizioni del paese in fatto di pubblica tranquillità siano d'altronde tali da destare delle serie apprensioni; essa non potè vedere in questa istituzione nè un'usurpazione sul diritto di grazia, inviolabile prerogativa della Corona, nè la demolizione dell'autorità della cosa giudicata, nè un attentato del potere amministrativo contro il potere giudiziario; non si arrestò alle difficoltà di constatare con certezza il ravvedimento e l'emendazione del condannato.

La nuova istituzione non crea un diritto che possa invocarsi dal condannato; la liberazione non può essere concessa che quando la pena sia già stata scontata nella massima parte ed è accordata solo nel caso di ben constatato ravvedimento. Non è a credere, non è a temersi, che il Governo voglia fare troppo largo uso della facoltà di ammettere alla liberazione; il liberato rimane sottoposto alla vigilanza speciale; col decreto di ammissione possono essergli imposti altri obblighi; la liberazione è in ogni momento rivocabile; il liberato può essere immediatamente arrestato, anche prima che il decreto di revoca sia emanato: egli continua ad essere legalmente sottoposto alla pena. Circondata l'istituzione da queste guarentigie, attuata con queste cautele, nessun pregiudizio può derivarne agli interessi della pubblica sicurezza; chè anzi una nuova influenza riformatrice concorrerà a viemmeglio tutelarli.

La liberazione condizionale autorizzata dal disegno di legge non è un atto di grazia, nè un fatto di giustizia, ma un atto puramente amministrativo, un

atto di provvida amministrazione carceraria coordinata agli alti fini che la pena ha per iscopo di raggiungere.

Il diritto di grazia altrettanto antico nella storia dei popoli civili quanto le istituzioni giudiziarie e che sempre funzionò paralellamente con esse, rispondendo ad un altro concetto non meno profondo e filosofico, fa concorrere l'equità a temperare il rigore della giustizia. Esso ha il suo fondamento nella condizione indispensabile della essenziale limitazione della sapienza e della potenza umana, e nella clemenza e nella pietà. Attributo e prerogativa della sovranità, l'esercizio ne è incondizionato. La grazia di sua natura non è rivocabile, nè si ha alcun mezzo di riparare l'errore commesso. Che più? il liberato condizionalmente può ancora essere graziato. L'istituzione della libertà condizionale mirando invece a rendere rigeneratrice la esecuzione della pena e a togliere gli inconvenienti ed i pericoli che vi sono nel restituire alla società un delinquente senza precauzioni e nel farlo passare repentinamente dalla detenzione alla libertà illimitata, è dèstinata a compiere un ufficio ad un tempo umanitario e di sicurezza.

L'ammessione alla liberazione condizionale è ancora meno un atto di giustizia; essa ha origine da un fatto posteriore al delitto ed alla condanna, in un fatto che non entrò e non potè entrare fra i criteri coi quali fu determinata la pena. Non si riesamina il processo, non si rinviene sulla reità del condannato, sulla giustizia della pena; la liberazione è legittimata dalla emendazione del condannato durante il corso dell'espiazione della pena, per effetto di questa, e nel luogo dove la pena sta scontandosi.

Come atto amministrativo la concessione della liberazione deve essere lasciata fra le attribuzioni del potere da cui i luoghi di pena dipendono, il quale è quindi meglio in grado di avere le informazioni sulla condotta dei detenuti e che essendo più specialmente incaricato del mantenimento dell'ordine pubblico, potrà anche meglio giudicare dell' opportunità di fare più o meno largo uso della nuova facoltà.

E benchè poi sia vero che l'emendazione è un fatto di psicologia morale di assai difficile constatazione, tuttavia non è impossibile a forza di osservazioni giudiziose e pazienti di arrivare ad ottenere se non una certezza assoluta, almeno una di quelle serie probabilità che, per la forza stessa delle cose, bastano a garanzia delle più prudenti determinazioni. E chi conosca le discipline che sono praticate particolarmente negli stabilimenti penali irlandesi e i risultati che se ne ottengono avrà meno ragione di dubitare dell'efficacia dei mezzi che l'esperienza fornisce per riescire a discoprire la vera emendazione dalle ipocrite e calcolate apparenze.

Dove la divisione delle opinioni dei commissari si manifestò profonda è intorno alla necessità di collegare lo studio di questo disegno di legge a quello del nostro sistema penitenziario. Ottimo, dicevano alcuni di essi, è il

concetto della liberazione preparatoria, ma a condizioni che il sistema penitenziario funzioni regolarmente, che la detenzione cellulare e la segregazione siano materialmente possibili, che siano possibili e siano praticati i diversi stadi di espiazione. La liberazione condizionata è l'ultimo termine della teoria del sistema penitenziario detto progressivo, nel quale il condannato passa successivamente da uno ad altro esperimento. Si dia la preferenza al sistema pensilvanico, o all'auburniano, o al misto, tutte le questioni che si riferiscono all'organizzazione carceraria sono in effetto vincolate le une alle altre con un legame indissolubile. Durezza di pena con l'isolamento sul principio dell'espiazione, carcere intermedio con raddolcimento di pena, che potrebbe essere quello del lavoro sotto custodia nelle colonie, in cui il condannato debba passare senza rischio di ricaduta prima di giungere alla liberazione condizionata, sono requisiti indispensabili a questa instituzione perchè possa veramente essere benefica degli sperati vantaggi nell'interesse dell'individuo e della società. Senza di ciò, essi soggiungevano, voi avrete dei *liberati* e non degli *emendati*. E siccome parve doversi ritenere che veramente i nostri stabilimenti penitenziari siano pochi, insufficienti e non tutti in buone condizioni, e che nei Bagni la detenzione cellulare e la segregazione non siano praticate, taluno dei commissari insistette nella proposta del rinvio della discussione di questo progetto alla discussione del progetto del nuovo Codice penale.

Altri furono dell'avviso che avanti tutto convenisse raccogliere informazioni sul numero dei condannati che attualmente già abbiano espiato i tre quarti della pena, di quelli che la espiano nei modi stabiliti dalle nostre leggi e regolamenti in vigore, e di quelli che per insufficienza od imperfezione dei nostri stabilimenti penali la scontano in modo diverso dalle prescrizioni legislative e regolamentarie; sul numero e sulle condizioni delle nostre colonie agricole ed industriali e sulla loro capacità attuale, sul costo netto e lordo della giornata di presenza dei condannati nelle colonie, sui bilanci particolari delle medesime, sul loro ordinamento, sui loro effetti morali ed economici, e su ciò che il Governo intenda di fare a riguardo delle stesse. Coteste nozioni sembravano ad essi indispensabili, non meno per poter prevedere i probabili effetti della nuova istituzione che per poter presentare proposte di modificazioni e di aggiunte al disegno ministeriale.

Per contro si osservava che, sebbene i nostri stabilimenti penitenziari siano insufficienti, non mancano affatto; che molto si potrà, molto si dovrà dallo Stato pur fare per aumentare il numero, ora che il progetto del nuovo Codice penale per tutto il regno ha stabilita la pena dell'ergastolo e quella della reclusione con segregazione; che si ha in detti stabilimenti già un buon numero di celle, ammontando quelle d'isolamento esse sole a circa 3669; che già abbiamo delle colonie bene organizzate, quelle, per esempio, delle isole

di Pianosa e di Gorgona con le succursali di Montecristo e di Capraia, e quella di più recente instituzione al Salto di Castiadas in Sardegna; che altre isole nel Mediterraneo e nell'Adriatico si prestano assai bene e assai facilmente per questa specie di stabilimenti; che i condannati possono essere ammessi al lavoro anche fuori delle case di pena nell'esecuzione di opere pubbliche o di altre dirette, sussidiate ed invigilate dalla pubblica amministrazione, come già anche presso di noi si pratica dall'amministrazione carceraria con utili risultamenti e senza rimarchevoli inconvenienti, assai rare essendo state anche le evasioni; che dalla insufficienza dei nostri stabilimenti tutt'al più ne avverrà la conseguenza che per ora minore sarà il numero dei condannati che potranno essere ammessi alla liberazione condizionale; che però l'istituzione che è proposta col disegno di legge, può fin da ora dare ottimi risultati, solo che se ne faccia giudiziosa applicazione; e che non conviene ritardare il bene in aspettativa del meglio.

Non pertanto furono chiesti i documenti e le informazioni di cui abbiamo fatto cenno e che uniamo alla relazione in altrettanti prospetti come elementi di studio. Dalle risultanze dei medesimi, la maggioranza della Commissione rimase viemaggiormente confortata nelle sue opinioni, e siffattamente da potervi con animo perfettamente tranquillo proporre l'adozione del progetto. Perciocchè se forse potrebbe desiderarsi più ampiamente chiarita la posizione di fatto relativamente agli effetti economici delle colonie, in tutto il resto e in particolar modo per tutto ciò che concerne la disciplina, il lavoro, la buona condotta, in una parola il miglioramento morale del condannato, i dati statistici forniti, somministrano larga copia di utili e rassicuranti riscontri.

Furono quindi tutti gli articoli del disegno di legge dalla maggioranza della Commissione approvati e con una sola modificazione. L'articolo 1° del progetto ministeriale determinando la quantità della pena che il condannato debbe avere espiato prima di essere ammesso a scontare il residuo in una colonia agricola od industriale, od anche a lavorare fuori della casa di pena, ne fissa il minimo ai due terzi del tempo penale. Alla Commissione parve che invece dei due terzi possa bastare la metà, e che questa riduzione, che nulla toglie all'efficacia della condanna, sia pure consigliata da ragioni di opportunità. Il lavoro nelle colonie o fuori dei reclusori, non è ancora la liberazione condizionale; non è che una delle modalità dell'esecuzione della pena. Divisa l'espiazione in tre stadi, nel primo il condannato è sottoposto alla pena in tutta la severità, con tutti i rigori della stessa; se durante questo periodo di tempo egli abbia dato prove di buona condotta può essere ammesso allo stadio intermediario, ossia a quello del lavoro all'aperto, nel quale esso continua ad essere interamente sotto le discipline dei luoghi di pena e sotto l'azione diretta ed immediata dell'amministrazione carceraria, al pari

di tutti gli altri detenuti; se nel corso di questo secondo periodo egli abbia dato prove sicure di morale emendamento, ed abbia già espiato i tre quarti della pena, può essergli finalmente concesso di passare al terzo ed ultimo stadio, cioè alla liberazione condizionale e rivocabile.

Essendo in tal modo limitati gli effetti del passaggio dal primo al secondo stadio e d'altronde avendo l'esperienza dimostrato che rare, come si è già avvertito, sono le evasioni degli ammessi al lavoro all'aperto, si può essere sicuri di non andare incontro a pericoli accettando le suddetta riduzione. Oltracciò da calcoli approssimativi sui dati statistici che si sono ottenuti, risulta che attualmente, in media, ed in conformità dei regolamenti, l'amministrazione manda al lavoro all'aperto circa 4000 condannati, distribuendoli nelle colonie, nelle saline di Cagliari e di Corneto, in miniere di ferro, in alcuni stabilimenti industriali, nell'agro orbetellano e grossetano e in quello di Brindisi, nei porti di Genova, di Palermo ed in altri; e si potè rilevare che se dovessero essere ammessi a lavorari all'aperto soltanto i condannati che abbiano espiato con buona condotta due terzi della pena, il loro numero non potrebbe ascendere che a circa 2500. Il lavoro nei nostri penitenziari e nelle nostre case di pena non è abbastanza largamente organizzato, epperò un maggior numero di condannati dovrebbe scontare la pena nell'ozio con le tristi conseguenze delle quali è questo sempre fecondo; l'amministrazione è vincolata da contratti con società e con privati per l'opera di un certo numero di condannati e potrebbe trovarsi esposta a dover mancare ai patti convenuti, le sue colonie incontrerebbero un grave ostacolo al loro sviluppo ed al loro progressive miglioramento; lo Stato perderebbe il profitto che gli deriva dalla partecipazione nelle mercedi; all'industria, all'agricoltura verrebbe meno un utile strumento di produzione.

Il lavoro è una delle prime necessità nel sistema penitenziario progressivo; il lavoro all'aperto, dal punto di vista igienico, disciplinare, economico e morale, risponde alle esigenze della repressione, dell'emendazione e dell'umanità.

E qui occorre appena di mettere in rilievo un altro pregio di questo progetto di legge che in sostanza ed in questa parte consiste nel disciplinare meglio, e per legge, ciò che già in forza di semplici regolamenti si pratica dall'amministrazione.

Con lo stesso articolo 1 sono ammessi al benefizio della liberazione i condannati alle pene dei lavori forzati a tempo, della reclusione e della relegazione o del carcere per tempo non minore di due anni, e ne sono esclusi i condannati a pena perpetua. L'indole di questa pena, anche destinata forse a prendere il posto della pena capitale come già è cagione della morte civile del reo, il terrore che essa deve inspirare, la gravità del reato dal quale fu provocata la condanna, sono in breve le imponenti ed evidenti ragioni dell'esclusione.

La brevità della pena, per cui perfino mancherebbero il tempo e la possibilità delle prove dell'emenda, consigliarono ad escludere dal benefizio anche i condannati alla pena del carcere per un tempo minore di due anni.

Si sollevò invece più viva la questione se l'esclusione dovesse estendersi ai recidivi. Il principio su cui si fonda il concetto della liberazione prevalse anche in ciò.

Chi, dopo avere sofferto una prima condanna, ricade nel reato, mostra al certo un maggior grado di perversità, ma non è ancora a ritenersi che egli non sia più suscettivo di ravvedimento per cui non possa ritornare un giorno alla società, rialzato all'abborrimento del male, e tranquillo cittadino. D'altronde l'esclusione dei recidivi condurrebbe al risultato che l'autore di un gravissimo reato punito colla pena di 20 anni di lavori forzati potrebbe essere ammesso alla liberazione condizionata, ed invece chi non sia condannato che a due o tre anni di carcere o di reclusione, non possa godere del benefizio solo perchè abbia subita altra precedente condanna, sebbene leggera e per reato non infamante.

Nell'articolo 2 è stabilito da quale autorità e come deve essere decretata la liberazione. Il ministro che sta a capo dell'amministrazione della giustizia, e quello dell'interno dal quale dipendono gli stabilimenti penali e che è più specialmente garante dell'ordine pubblico e del mantenimento della pubblica sicurezza, provvedono d'accordo sulla proposta per la liberazione. Il decreto deve essere motivato; la proposta è fatta dal Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova. È sentito il parere della sezione di accusa dello stesso distretto. Coteste condizioni parvero alla Commissione tali da dileguare interamente qualunque timore o sospetto che la nuova instituzione fallisca al suo scopo o per troppo frequenti concessioni o per giudizi non abbastanza sicuri sulla condotta dei condannati da ammettersi alla liberazione.

Non si credette che la sezione d'accusa chiamata a dare il parere voluto dal detto articolo 2 dovesse essere quella del distretto dove fu pronunziata la condanna, anzichè quella dove il condannato si trova a scontare la pena. Non si tratta di rivedere il processo penale. Il parere che la sezione di accusa deve emettere, pur tenendo conto di tutte le circostanze, deve specialmente avere per oggetto la condotta del detenuto durante l'espiazione della pena.

L'articolo 3 dichiara gli effetti della liberazione o della rivocazione di questa e dell'arresto del liberato.

L'articolo 4 ed ultimo affida al Governo di approvare, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni regolamentari per l'esecuzione delle disposizioni contenute in questo disegno di legge e specialmente per la vigilanza sopra i liberati.

La sorveglianza, la rivocazione della liberazione sono i mezzi più potenti e più efficaci per mantenere sul retto cammino, e tuttora legalmente sottoposto alla pena, il liberato; sono una sicura garanzia che è dovuta alla società. Ma anche le istituzioni penitenziarie le più razionalmente immaginate ed organizzate corrono il pericolo di rimanere inefficaci, se all' ora della liberazione il detenuto che esse hanno avuto per oggetto di moralizzare, si trova di subito e senza appoggio abbandonato contro la difficoltà dell'esistenza e in mezzo a tutte le seduzioni della libertà. Ciò che spesso risospinge i disgraziati che escono dai luoghi di pena a nuovo delitto sono la diffidenza e la sprezzante ripugnanza con cui la società li riceve, è la mancanza del lavoro; è la miseria. Non basta aver ridestato nel colpevole il sentimento del giusto e dell'onesto, ma è pur necessario che, varcata la soglia della prigione, egli non si trovi in una condizione speciale che lo trascini alla recidiva; non basta aiutare il caduto a sollevarsi, bisogna anche sostenerlo dappoi. In Italia l'instituzione del patronato pei liberati dal carcere non ha estese radici, e l'iniziativa privata finora o mancò, o non diede che sterili risultati. Se si eccettuino le società di patronato di Firenze, di Milano e di Torino, la prima per i liberati minorenni e per gli adulti, e le altre due più specialmente per i minorenni, e tutte e tre benemerite, altra forse non ne esiste che si manifesti con rimarchevoli risultati. Lasciata qui in disparte ogni questione intorno all'organizzazione del patronato, auguriamoci che l'iniziativa ora lodevolmente presa dall'onorevole Ministro dell'Interno per la costituzione di comitati promotori nelle provincie e nei circondari consegua quel pieno successo che ci è lecito riprometterci dai primi risultati; auguriamoci che anche in Italia, come in Inghilterra, in Prussia e particolarmente nella Prussia renana, in Olanda, in Sassonia, in Baviera, nel Wurtemberg e nella Svizzera il sentimento della carità cittadina moltiplichi e prosperi queste società, e che il Governo con provvidente solerzia continui nell'opera intrapresa e cooperi a promuoverle e ad agevolarne il filantropico ufficio.

Provvedimenti efficaci per migliorare la condizione dei nostri stabilimenti penali e renderli più atti al sistema penitenziale, disposizioni per una attiva, rigorosa, ma non imbarazzante sorveglianza dei liberati, regole determinanti per quanto è possibile i casi della rivocazione, e soprattutto provvidenze perchè non abbia a mancare il lavoro ai liberati, sono condizioni complementari e necessarie acciò l'instituzione della liberazione condizionale possa attuarsi non solo senza pericoli, ma con grandi vantaggi. E più specialmente è a ritenersi che sulla buona o cattiva riuscita pratica di questa nuova instituzione avrà un'azione potentissima il modo di esecuzione della leggo. A tutto questo potrà e dovrà provvedere il regolamento menzionato nell'articolo 4 del progetto, nella compilazione del quale il Governo, non è a dubi-

tarsi, metterà tutta la cura affinchè la nuova istituzione non fuorvii e riesca feconda degli sperati effetti.

Con tale fiducia anche la nuova Commissione nella sua maggioranza raccomanda alla Camera il presente disegno di legge, il quale, se sarà da voi approvato ed otterrà tutte le necessarie sanzioni, concorrerà anch'esso a dimostrare che quando l'Italia non fu la prima, non è mai stata l'ultima ad accogliere ed inaugurare le utili riforme che la scienza suggerisce, l'esperienza consiglia, e la civiltà richiede.

FOSSA, *relatore.*

Il progetto della Commissione non differisce da quello presentato dal Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, inserito nel fascicolo 5-6, anno decorso, pagina 315 della *Rivista*, se non nel termine fissato ai detenuti come prova di buona condotta, ridotto da due terzi a metà della pena.

Repliche alle domande della Commissione incaricata dell'esame della legge sulla libertà condizionale dei condannati.

Domanda 1ª — Statistica indicante il numero delle celle esistenti negli stabilimenti penali.

Replica — Si unisce un prospetto diviso in 4 gruppi.

Il primo gruppo (*A*) indica la divisione degli ambienti nei Bagni. In essi i condannati ai lavori forzati espiano la pena col sistema a comune. In alcuni Bagni sonovi celle d'isolamento, le quali vengono adoperate a seconda dei casi in sussidio alle celle di punizione, od a racchiudere per misure di cautela i forzati più pericolosi.

Il gruppo secondo segna la divisione degli ambienti negli stabilimenti penali a sistema egualmente in comune. Anche tra questi stabilimenti ve ne sono alcuni che hanno delle celle d'isolamento.

Il terzo gruppo indica gli ambienti negli stabilimenti penali a sistema di separazione notturna (Auburniano).

Il quarto gruppo indica gli ambienti negli stabilimenti penali di Toscana a sistema d'isolamento continuo (primo periodo), e d'isolamento notturno (secondo periodo per pene maggiori al carcere, e periodo costante per la pena del carcere).

Resulta da questo prospetto che negli stabilimenti penali del regno si ha il seguente numero di:

	CELLE			
	d'isolamento	di punizione	d'infermeria	Totale
1. Gruppo - Bagni	110	452	4	566
2. Gruppo - Stabilimenti penali a sistema in comune	383	236	10	629
3. Gruppo - Stabilimenti penali a sistema d'isolamento notturno . .	1948	77	38	2063
4. Gruppo - Stabilimenti penali a sistema d'isolamento continuo e d'isolamento soltanto notturno	1228	29	135	1392
Totali . . .	3669	794	187	4650

Domande; 2ª — Statistica dei condannati che scontano la pena nei modi stabiliti dai regolamenti, e dalle leggi vigenti.

3ª Idem dei condannati che per insufficienza ed imperfezione dei nostri stabilimenti penali la scontano in modo diverso dalle prescrizioni legislative e regolamentarie.

4ª Statistica delle nostre colonie agricole ed industriali, delle loro condizioni e della loro capacità.

5ª Costo netto e lordo delle giornate di presenza nelle colonie.

6ª Bilanci particolari, e possibilmente gl'inventari delle colonie.

7ª Informazioni sull'ordinamento delle colonie, sugli effetti morali ed economici ottenuti nelle medesime e sugli intendimenti del Governo a riguardo delle stesse.

Repliche (1) La relazione sul lavoro dei detenuti presentata alla Camera dei deputati nella tornata del 25 novembre 1876 contiene, a carte 9, alcuni cenni sulla origine e condizione delle colonie penali nell'arcipelago toscano. Tali colonie sono due principali e due succursali, cioè Pianosa con Montecristo e Gorgona con Capraia.

La prima fu fondata nel 1858, e nel 1874 le si aggiunse Montecristo. La seconda nel 1869, e nel 1874 le si aggiunse Capraia.

La Pianosa con Montecristo secondo lo stato presente dei fabbricati può contenere 750 detenuti, e continuando ad accrescere fabbriche e coltivazioni ve ne potranno in seguito stare un migliaio. La Gorgona con Capraia ha presentemente una capienza di 650 detenuti. Può essere accresciuta fino a 800. In queste colonie si trasferiscono i condannati a pene inferiori all'ergastolo ed ai lavori forzati, purchè abbiano espiato metà della pena, siansi ben comportanti nel penitenziario, e siano sani ed atti ai lavori agricoli ed alle industrie affini. Come si è già accennato nel prospetto annesso alla replica precedente, le colonie sono governate dal regolamento generale 13 gennaio 1862 e da quello speciale 23 dicembre 1863. Alla colonia di Pianosa oltre il personale amministrativo è addetto un agronomo. A quella di Gorgona non vi è agronomo essendo versato nella materia il direttore della colonia, il quale apparteneva già all'amministrazione forestale.

Circa alla parte economica si uniscono 4 prospetti concernenti il quinquennio 1871-75. Il primo presenta i conti di tutte le industrie e manifatture esercitate nelle colonie.

Il secondo espone il costo medio dei detenuti.

Il terzo indica il valore dei prodotti agricoli.

Il quarto segna l'aumento delle coltivazioni e dei miglioramenti. Le perdite che appariscono specialmente per le manifatture interne della Pianosa (prospetto n. 1) sembrano derivare piuttosto da un erroneo sistema di con-

(1) Si unisce un prospetto diviso in 5 gruppi.

tabilità cui nei conti futuri sarà riparato, dal sistema cioè di calcolare a prezzo troppo basso il valore dei manufatti bisognevoli ad altre lavorazioni e agli usi della colonia.

Questo sistema, se ha gravato le resultanze delle singole lavorazioni, ha scemato il costo lordo del mantenimento del detenuto. (Prospetto n. 2, colonna 8). La stessa cosa è a dirsi per le perdite subite dalle industrie del panificio e delle fornaci e fabbriche, tanto nella colonia di Pianosa, come nell'altra di Gorgona.

Lo scapito della vinificazione nella Pianosa per gli anni 1871, 1872 e 1873 pare potersi attribuire nel primo anno alla forte spesa di mano d'opera incontrata per gli scassi ed altri lavori preparatorii del terreno; spesa che restò per detto anno improduttiva e di cui non si tenne esatto calcolo nella valutazione dell'aumento dei vigneti; nel secondo anno alle continue pioggie cadute nella primavera e nell'estate, che impedirono o resero inefficace la insolforazione; e nell'anno 1873 alla forte brinata caduta durante la notte dal 27 al 28 aprile che, distruggendo i giovani tralci, produsse grave danno alle viti.

Il risultato poco favorevole dei campi ed orti e della silvicoltura, durante gli anni 1873 e 1874, pare che derivasse dalle mancate pioggie primaverili che daneggiarono il raccolto dei cereali e delle civaie.

La perdita della industria bestiame per gli anni 1874 e 1875, verificatasi nella Gorgona, è a ritenersi in parte fittizia, perchè originata ancor essa dall'erroneo sistema di non tener conto, nei prodotti di alcune industrie delle opere di aratura e di concimazione.

Il costo del mantenimento dei detenuti negli anni 1873 e 1874 (colònna 8 del prospetto n. 2), risulta elevato, a fronte delle due precedenti annate. Ciò sembra potersi attribuire pel 1873 ad incarimento dei generi alimentari, in specie del grano, e pel 1874 alle spese straordinarie di impianto delle aggregate colonie succursali di Montecristo e di Capraia.

Non si trasmettono gli inventari delle colonie, trovandosi attualmente alla Corte dei conti in allegato ai conti giudiziali. I bilanci particolari, o conti economici, sono stati riassunti, come si è già avvertito, nei prospetti numeri 1 e 2.

Gli effetti morali della permanenza dei condannati nelle colonie, è parso che potessero desumersi dal maggiore o minor rispetto che portarono alle discipline penitenziarie, e dal progresso nella istruzione. Si alliga un prospetto. La prima parte di esso segna la proporzione percentuale delle punizioni inflitte nelle colonie durante il quinquennio 1871-1875 a confronto di tutte le altre case penali. Nelle colonie il numero dei condannati puniti in genere è il terzo di quello delle altre case penali. I puniti per gravi mancanze, sono circa il decimo di quelli delle altre case penali:

Per le mancanze al lavoro	1/11
Per reclami combinati e ammutinamenti . .	1/4
Per gravi indiscipline ed alterchi	1/3
Per violenze contro le persone	1/7

Finalmente nelle colonie il numero dei condannati che incorsero più di una volta in punizione è minore di circa due terzi in confronto a quelli delle altre case penali.

Anche la parte seconda del prospetto dimostra che nelle colonie i detenuti illetterati appresero a leggere, scrivere e far di conto in maggior proporzione che nelle altre case di pena.

Sembra questo un buon resultato se riflettasi che nelle case penali i detenuti hanno maggior tempo da dedicare alla scuola, e sono meno dei detenuti nelle colonie affaticati dal lavoro.

Che il Governo abbia avuto, e mantenga intendimenti favorevoli alle colonie penali, lo dimostra il fatto di aver già aggiunto alle due colonie madri nell'arcipelago toscano due succursali. Ma v'è di più.

Siccome coteste colonie furono fino dalla origine, come tuttora sono, destinate per i condannati a pene inferiori a quelle dei Bagni, si ebbe il pensiero di formare una colonia anche per i forzati. Nella primavera del 1875 si ottenne dal Ministero delle finanze la consegna di una vasta estensione di terreno denominato il *Salto di Castiadas.*

Giace esso al nord-est di Cagliari, in una zona di territorio priva di abitatori e di caseggiati. La parte pianeggiante di questo *Salto* lambisce il mare alla spiaggia di Sinzias. Misura circa 6000 ettari, dei quali 3500 atti a raccorvi cereali e foraggi, 1500 in collina si prestano alla coltivazione della vite, ed altri 1000 sono riccamente vestiti di piante di alto fusto.

Vi è acqua perenne e l'aria è riputata sana, massime nella parte più elevata. Nell'agosto del 1875, l'ispettore generale delle carceri cav. Cicognani salpava da Cagliari con 30 condannati ed il materiale allestito in quel Bagno per l'impianto di baracche in legno. A quest'ora, accanto alle prime baracche di legno, estollesi un fabbricato contenente i dormitorii per 600 forzati, un ampio laboratorio, qualche magazzino, la cucina, il forno, la dispensa, ecc.; ed a poca distanza una modesta casetta, provvisorio ricovero agli impiegati.

Più lontano, e verso il bosco vi è una vasta tettoia per il bestiame da lavoro ed una fabbrichetta per i condannati pastori; e sulla spiaggia una stazione per i facchini e scaricatori, con magazzino annesso.

Presso al fabbricato principale sta sorgendone un secondo, non meno importante, destinato alle guardie, al militare e agli uffizii, ed un casamento altresì ad uso dell'impresa carceraria.

Il Ministero della guerra avendo accordato il presidio militare, ed essendosi questo stabilito in Castiadas circa quindici giorni or sono, il numero dei forzati ha potuto crescere fino a 400.

Non più tardi della seconda quindicina del futuro mese tornerà sul luogo il prefato ispettore Cicognani accompagnato da un deputato al Parlamento. espertissimo di cose agrarie, alfine di studiare a fondo la natura dei terreni e dare un indirizzo scientifico-pratico alla coltivazione. Frattanto vennero diboscati e dissodati 200 e più ettari di terreno che nel passato anno furono in parte seminati a biade, onde alleviare alla spesa di mantenimento del bestiame da lavoro.

A proposito di colonie penali e di condannati da ammettersi al benefizio del lavoro all'aperto, non sembrano qui inopportune alcune osservazioni di fatto in relazione all'articolo 1, comma primo, del progetto di legge sulla libertà condizionale dei condannati.

Durante l'anno 1876 lavorarono in media all'aperto:

Condannati ai Bagni	N°	2,945
Condannati a pene minori nelle colonia dell'arcipelago toscano	»	919
Totale . . .	N°	3,864

Da alcuni dati statistici raccolti si ricaverebbe che al 1° novembre 1876 si trovavano nelle condizioni di avere scontato due terzi della pena, e tenuto buona condotta:

Condannati ai Bagni	N°	1,099
Condannati a pene inferiori di quelle dei Bagni	»	1,427
Totale . . .	N°	2,526

Con cotesto numero. o di poco maggiore. non sarebbe possibile di continuare lo sviluppo delle colonie nell'arcipelago toscano, ed in Castiadias, le quali fra pochi anni potrebbero occupare circa 3500 condannati, nè si avrebbe modo a proseguire la coltivazione dei terreni adiacenti ai Bagni di Cagliari, di Alghero e di Nisida. Si dovrebbe disdire la mano d'opera dei forzati che ora si concede per le saline di Corneto, e per quelle di Cagliari. Per le saline di Cagliari l'amministrazione è impegnata ad accordare un numero di forzati non minore in media, di 500, a forma di contratto che rimonta al 1852 e scade nel 1882. Dovrebbesi anche ricusare l'opera dei forzati a parecchi proprietarii che ora li impiegano in lavori agricoli, specialmente nelle campagne grossetane ed orbetellane, dove scarseggia la mano d'opera libera, e si dovrebbero abbandonare le trattative iniziate con altri proprietarii, e rinunziare anche a fare concorrere i forzati, giusta accordi presi col Ministero dei lavori pubblici, alle opere di buonificamento della maremma grossetana.

Domande; 8ª — Statistica dei condannati che hanno scontato i tre quarti della pena.

9ª — Idem dei condannati che per la loro buona condotta si troverebbero nella condizione di profittare della libertà condizionale, desumendola anche dalle proposte di grazia che vengono dai Capi degli stabilimenti di pena.

10ª — Distinzione dei condannati indicati alla domanda 9ª.

I. Secondo la qualità delle pene subite.

II. Secondo i titoli dei reati per i quali furono condannati.

III. Secondo che erano o no recidivi all'epoca del commesso reato per il quale furono condannati.

IV. Secondo l'età loro.

Replica. — Si unisce un prospetto che segna la situazione dei condannati, giusta le diverse condizioni qui di contro ricercate.

I condannati che al 31 dicembre 1876 hanno scontato tre quarti della pena sono nº 6756. E quelli tra costoro che per avere tenuto buona condotta sono creduti meritevoli di essere ammessi alla libertà condizionale, ascendono a nº 4437.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

(*Allegato alla replica alla 1ª domanda*).

Statistica delle celle — Stabilimenti penali del Regno.

DENOMINAZIONE	Dormitorii in comune	Celle d'isolamento	Celle di punizione	Infermeria cellulare	Infermeria camere in comune
1º GRUPPO A. - *Bagni penali.*					
Alghero	17	20	20	»	6
Ancona – Darsena	6	»	19	»	3
Ancona – San Bartolomeo	10	»	10	»	10
Brindisi	11	»	»	»	2
Cagliari (San Bartolomeo)	13	»	24	»	2
Civitavecchia	22	46	46	»	2
Favignana	32	»	8	»	3
Finalborgo	17	»	14	»	3
Gaeta	8	»	12	»	1
Genova – La Foce	5	»	33	»	10
Genova – San Giuliano	11	»	»	»	»
Genova – Castellaccio	26	»	»	»	»
Granatello	5	11	7	»	2
Longone	56	»	10	»	3
Nisida	55	»	50	»	13
Orbetello	18	»	7	»	5
Forte Filippo (Succ Orbetello)	5	»	»	»	»
Palermo	4	»	11	»	2
Pesaro	6	»	25	»	2
Piombino	16	»	6	»	3
Porto d'Anzio	4	»	6	2	1
Porto Empedocle	4	»	»	»	1
Portoferraio	11	13	4	»	3
Pozzuoli – San Francesco	8	20	15	»	5
Pozzuoli – Nuovo	8	»	12	»	»
Procida	18	»	26	2	8
Santo Stefano	25	»	82	»	»
Terracina	5	»	1	»	1
Trapani	13	»	»	»	1
Porto Clementino (Succursale Civitavecchia)	3	»	»	»	»
Bagni penali per invalidi e cronici.					
Finalmarina	14	»	4	»	2
Ponza (Isola)	44	»	»	»	5

(Segue *Allegato alla replica alla 1ª domanda*).

DENOMINAZIONE	Dormitorii in comune	Celle d'isolamento	Celle di punizione	Infermeria cellulare	Infermeria camere in comune	*Osservazioni*
2° GRUPPO B.						
Case di pena (Maschili).						
Aversa	8	44	6	3	2	Reclusione.
Bergamo (San Francesco)	25	5	4	»	1	
Civitacastellana	47	»	1	»	4	
Fossano. Santa Caterina	6	»	16	»	2	
Fossano. Castello	8	5	6	»	2	
Lecce	40	»	3	»	2	
Milano	19	145	9	»	6	
Padova	61	»	12	»	10	
Paliano	46	43	4	»	2	
Parma	52	15	16	»	4	
Roma (Terme Diocleziane)	21	9	8	»	4	
Spoleto (Rocca)	10	1	3	»	4	
Tempio	4	1	3	»	2	
Venezia (Giudecca)	28	9	24	»	3	
Gavi	15	5	2	»	3	Relegazione.
Napoli (S. M. Apparente)	20	1	6	»	1	
Modena (Fortezza)	19	10	1	»	2	
San Leo (Pesaro)	17	7	»	»	1	
Castelfranco (Bologna)	56	11	12	2	12	Carcere.
Montesarchio	32	3	3	»	2	
Narni	13	19	3	»	3	
Saliceta San Giuliano	16	20	»	»	3	
Saluzzo	15	»	23	»	3	
Solmona (Badia Moronese)	25	5	4	»	4	
Case penali per invalidi e cronici.						
Aversa	7	»	8	»	3	Ogni specie di pena.
Ivrea	27	»	4	»	1	
Colonie penali agricole.						
Gorgona	28	»	8	»	2	Ogni specie di pena.
Capraia (Succ. Gorgona)	5	»	4	»	4	
Pianosa	54	9	31	»	1	
Montecristo (Succ. Pianosa)	5	»	2	»	»	
Casa di pena (Femminili).						
Perugia (Convertite)	6	8	»	»	2	Ogni specie di pena.
Roma (Villa Altieri)	10	»	»	»	3	
Trani	5	»	5	5	7	
Venezia (Giudecca)	8	8	5	»	7	
3° GRUPPO C.						
Alessandria	»	488	14	»	»	Reclusione.
Oneglia	»	500	5	»	»	
Pallanza	»	341	5	38	»	
Noto	»	218	11	»	»	
Sant'Eframo nuovo (Napoli)	»	178	34	»	»	Carcere.
Donne. Messina	»	61	3	»	»	Ogni specie di pena.
Donne. Torino	»	162	5	»	»	

DENOMINAZIONE	Dormitorii in comune	Celle d'isolamento	Celle di punizione	Infermeria cellulare	Infermeria camere in comune	Osservazioni
4° Gruppo D.						
Volterra { Ergastolo . .	»	84	»	»	»	
Volterra { Casa di forza .	»	358	22	38	»	
Lucca	»	218	2	35	»	Casa
San Gimignano	»	149	2	10	»	di forza.
Firenze	»	419	3	52	»	Carcere

(Si omette il riepilogo, già riassunto nella replica del Direttore generale delle Carceri.)

(*Allegato alla replica alle domande 2ª e 3ª*).

Statistica della popolazione media dell'anno 1875 negli Stabilimenti carcerari.

1° gruppo - Bagni penali, sistema in comune . . . . . . N. 16,411
Codice comune - Regolamenti 19 settembre 1860 e 27 giugno 1863 - Regio decreto 26 novembre 1871.

2° gruppo { Case penali a sistema in comune . . . . . { Uomini N. 8,104 / Donne » 686 } 8,790
Codice comune - Regolamento generale 13 gennaio 1862 - Regolamento per la relegazione 28 agosto 1862 (*a*).
Colonie penali, sistema a comune . . . N. 1,008
Regolamento generale suddetto, e regolamento speciale del 23 dicembre 1863.
Isola di relegazione a piè libero in Ponza . » 61
(Già Codice napolitano). } 9,859

3° gruppo - Case penali a sistema di separazione notturna . . . . . { Uomini N. 1,758 / Donne » 276 } 2,034
Codice comune - Regolamento generale 13 gennaio 1862.

4° gruppo - Case penali a sistema di separazione costante e di separazione notturna. . . . . » 1,102
Codice toscano - Regolamento fondamentale del 31 marzo 1853 e regolamento generale 13 gennaio 1862.
N. 29,406

5° gruppo { Condannati rimasti al 31 dicembre 1875 nelle carceri giudiziarie, che avrebbero dovuto essere trasferiti negli stabilimenti penali.
In carceri giudiziarie cellulari. . . . . . { Firenze . N. 40 / Perugia . » 90 / Sassari . » 58 / Torino . » 208 } 396
In altre carceri giudiziarie a sistema in comune N. 8,232
Regolamento 27 gennaio 1861. } 8,628

(N° 1. — *Allegato alla replica alle domande* 4ª, 5ª, 6ª e 7ª).

Resultati economici delle lavorazioni nelle colonie penali per gli anni 1871 al 1875.

La strettezza dello spazio disponibile ci vieta di riprodurre i diffusi conti

(*a*) Il regolamento generale del 1862 così dispone all'articolo 3:
« In tutte le Case, *e per quanto lo comportino le condizioni degli edifizi*, i condannati sono separati gli uni dagli altri nella notte, e riuniti nel giorno per attendere al lavoro in comune, ecc., ecc. »

economici delle due colonie, divisi per industrie e manifatture, e ripartiti per singole Case ed annate. — Ci limitiamo al RIEPILOGO, ed aggiungiamo un RIASSUNTO DELLE GIORNATE DI LAVORO estratto dai singoli conti suaccennati.

RIEPILOGO

	Anni	Giornate di lavoro	PASSIVO	ATTIVO	DIFFERENZA tra il Passivo e l'Attivo ossia Utile industriale	Perdita industriale
INDUSTRIE AGRICOLE						
Colonia penale di	1871	105,454	216,342 10	213,896 »	»	2,446 10
Pianosa colla suc-	1872	103,758	207,332 61	207,893 24	560 63	»
cursale di Monte-	1873	109,505	242,116 73	239,391 78	»	2.724 95
cristo, cominciando	1874	126,837	215,806 32	206,100 86	»	9,705 46
col 1874.	1875	130,555	300,822 78	366,660 27	65,837 51	»
Colonia penale di	1871	41,822	36,596 07	37,516 47	920 40	»
Gorgona colla suc-	1872	47,705	85,738 93	110,358 56	24,619 63	»
cursale di Capraia,	1873	49,840	95,370 13	115,202 60	19.832 47	»
cominciando col	1874	81,882	174,876 21	213,062 34	38,186 13	»
1874.	1875	111,489	229,861 44	214,093 60	»	15,767 84
MANIFATTURE INTERNE						
Colonia penale di	1871	15,065	32,192 33	20,253 33	»	11,939 »
Pianosa colla suc-	1872	17.528	42,810 74	33,764 69	»	9.046 05
cursale di Monte-	1873	22,729	56,373 83	46,751 47	»	9,622 36
cristo, cominciando	1874	22,279	52,153 36	46,861 94	»	5,291 42
col 1874.	1875	17,366	49,258 39	39,178 49	»	10.079 90
Colonia penale di	1871	4,438	13.885 03	13,508 59	»	376 44
Gorgona colla suc-	1872	5.449	17.806 93	18,966 56	1,159 63	»
cursale di Capraia,	1873	5,892	18,576 46	19,664 01	1,087 55	»
cominciando col	1874	10,541	33,822 10	37,663 34	3,841 24	»
1874.	1875	11,008	38,394 60	34,797 28	»	3,597 32
TOTALI						
Colonia penale di	1871	120,519	248,534 43	234,149 33	»	14,385 10
Pianosa colla suc-	1872	121,286	250.143 35	241,657 93	»	8,485 42
cursale di Monte-	1873	132,244	298,490 56	286,143 25	»	12,347 31
cristo, cominciando	1874	149,116	267,959 68	252,962 80	»	14,996 88
col 1874.	1875	147,921	350,081 17	405,838 78	55.757 61	»
Colonia penale di	1871	46,260	50,481 10	51.025 06	543 96	»
Gorgona colla suc-	1872	53,154	103,545 86	129,325 12	25,779 26	»
cursale di Capraia,	1873	55,732	113,946 59	134,866 61	20,920 02	»
cominciando col	1874	92,423	208,698 31	250,725 68	42,027 37	»
1874.	1875	122,497	268,256 04	248,890 88	»	19,365 16

Riassunto delle giornate di lavoro.

Colonia	Settore	Voce	1871	1872	1873	1874	1875
Colonia penale di Pianosa colla succursale di Montecristo cominciando dal 1874	Industrie agricole	Campi, orti, e silvicult.	28,914	54,836	43,998	49,132	59,549
		Vinicultura	47,381	14,197	18,494	13,872	7,733
		Bestiame e macello .	11,717	14,641	14,832	16,129	16,390
		Panificio	2,481	2,543	2,512	3,057	4,795
		Fornaci e fabbriche .	14,961	17,541	29,679	44,647	42,088
	Manifatture	Falegnami e fabbri .	6,094	8,046	10,463	10,472	8,660
		Calzolai e sarti . . .	8,971	9,482	12,266	11,807	8,706
		Totali . . .	120,519	121,286	132,244	149,116	147,921
Colonia penale di Gorgona colla succursale di Capraia cominciando dal 1874	Industrie agricole	Campi, orti e silvicolt.	32,936	28,429	25,011	70,620	95,731
		Bestiame e macello .	1,687	4,562	5,638	6,120	6,841
		Panificio	..	357	364	954	1,157
		Fornaci e fabbriche .	7,199	13,762	17,501	2,368	5,766
		Conceria	..	595	1,226	818	750
		Corderia, sapon.[a], pesca	..	..	100	1,002	1,244
	Manifatture	Falegnami e fabbri .	2,425	2,798	3,039	4,784	4,495
		Calzolai e sarti. . .	2,013	2,651	2,853	5,757	6,513
		Totali . . .	46,260	53,154	55,732	92,423	122,497

(Il seguente breve prospetto, che è il 4° dell'*Allegato alla replica alle domande 4a, 5a, 6a e 7a*, lo poniamo innanzi agli altri di N. 2 e 3 per necessità d'impaginazione.)

Aumento della coltivazione del terreno nelle colonie penali agricole durante il quinquennio 1871-1875.

		Pianosa e Montecristo	Gorgona e Capraia
Terreni seminativi	Ettari	101,50	18,09
Id. vitati	»	7,42	11,62
Id. ortivi	»	2,30	5,70
Id. pascolativi	»	»	3,50
Strade	»	3,23	1,13
Sodaglia ridotta a coltura . . .	»	115,11	10,00

(N. [illegible] — *Allegato alla replica alle domande 4ª, 5ª, 6ª e 7ª*).

Costo medio delle giornate di presenza dei detenuti nelle colonie penali per gli anni 1871 al 1875

	ANNO	GIORNATE di presenza dei detenuti	AMMONTARE delle spese lorde di mantenimento	UTILE	SCAPITO	QUOTA spettante all'Amministrazione sulle mercedi dei detenuti computata nel passivo del conto economico delle lavorazioni	SPESE residuali di mantenimento	COSTO MEDIO INDIVIDUALE GIORNALIERO in base		
				industriale avuto dal lavoro dei detenuti				alla colonna 3ª	alle colonne 3ª, 4ª, 5ª	alla colonna 7ª
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Colonia penale di Pianosa colla succursale di Montecristo, cominciando col 1874.	1871	162,775	161,683 87	»	14,385 10	65,526 60	110,542 37	» 993	1 081	» 679
	1872	164,264	159,989 35	»	8,485 42	57,328 65	111,146 12	» 973	1 025	» 676
	1873	180,625	215,738 83	»	12,347 31	74,149 64	153,936 50	1 194	1 262	» 852
	1874	206,392	250,158 01	»	14,996 88	82,307 71	182,847 18	1 212	1 285	» 886
	1875	203,808	228,521 46	55,757 61	»	81,559 88	91,203 97	1 121	» 848	» 447
Colonia penale di Gorgona colla succursale di Capraia, cominciando col 1874.	1871	68,030	66,568 08	543 96	»	20,685 46	45,338 66	» 978	» 977	« 666
	1872	76,097	77,821 75	25,779 26	»	22,370 02	29,672 47	1 023	» 684	» 389
	1873	78,357	87,954 59	20,920 02	»	34,038 17	32,996 40	1 122	» 855	» 421
	1874	135,340	161,248 84	42,027 37	»	48,373 71	70,847 76	1 191	» 881	» 523
	1875	163,737	165,951 85	»	19,365 16	63,384 49	121,932 52	1 013	1 132	» 744

(N. 3. — *Allegato alla replica alle domande 4ª, 5ª, 6ª, 7ª*).

Valore dei prodotti agricoli avuti nelle colonie penali durante il quinquennio 1871-1875.

	VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI AVUTI									
	Dalla colonia penale di Pianosa colla succursale di Montecristo negli anni					Dalla colonia penale di Gorgona colla succursale di Capraia negli anni				
	1871	1872	1873	1874 con succursale Montecristo	1875	1871	1872	1873	1874 con succursale Capraia	1875
Campi e orti: Cereali	7,125 »	35,656 62	18,538 »	20,064 83	13,540 18	1,606 »				731 97
Campi e orti: Civaie	491 »	2,124 56	1,193 50	2,237 38		397 42				
Campi e orti: Ortaglie	5,564 90	3,802 84	5,195 85	4,249 26	11,602 84	492 67	3,625 69	8,131 53	12,121 44	6,058 69
Campi e orti: Biadumi e strami	3,025 03	5,920 12	2,702 12	2,397 52		189 60				
Bestiame e macello	16,465 21	20,029 39	10,585 85	5,362 67	12,655 61	1,243 65	5,774 97	7,588 31	11,062 08	2,339 67
Vigne	27,046 36	9,419 19	4,562 »	25,406 53	34,725 92	»	16 20	27 10	321 07	489 84
Silvicoltura e oliveti	3,750 10	1,941 12	1,490 05	2,339 62	2,345 93	3,180 79	5,544 10	3,542 01	5,300 40	4,440 06
L.	63,467 60	78,893 84	44,267 37	62,057 81	74,870 48	7,110 13	14,960 96	19,288 95	28,804 99	14,060 23
Media annuale	L. 64,711 42					L 16,845 05				

(Allegato alla replica alla domanda 7ª)

Quadro delle punizioni.

	1871		1872		1873		1874		1875	
	le sole colonie	le altre case di pena	le sole colonie	le altre case di pena	le sole colonie	le altre case di pena	le sole colonie	le altre case di pena	le sole colonie	le altre case di pena
Proporzione per cento dei condannati puniti su tutti i condannati esistenti ed entrati	0.288	0.574	0.283	0.675	0.142	0.656	0.154	0.560	0.152	0.585
Proporzione per cento delle mancanze gravi su tutti i condannati suindicati	0.408	3.125	0.310	3.304	0.187	3.749	0.220	3.072	0.238	0.728
Proporzione per cento della singole mancanze gravi su tutti i condannati, cioè:										
1° Mancanze nel lavoro	0.027	0.176	0.090	0.184	0.035	0.183	0.037	1.958	0.054	0.155
2° Reclami combinati e ammutinamenti	0.024	0.038	0.007	0.052	0.000	0.031	0.004	0.017	0.005	0.012
3° Gravi indiscipline e alterchi tra compagni. .	0.089	0.219	0.023	0.124	0.026	0.152	0.043	0.115	0.040	0.106
4° Violenze contro le persone.	0.007	0.048	0.003	0.047	0.008	0.050	0.002	0.017	0.004	0.018
Proporzione per cento dei condannati puniti una sola volta, su tutti i condannati puniti. . . .	0.775	0.338	0.924	0.315	0.737	0.267	0.689	0.254	0.593	0.317

(Segue *Allegato alla replica alla domanda 7ª*).

Risultato della scuola nelle colonie e nelle case penali.

			Illetterati				
			esistenti al 1° gennaio ed ammessi alla scuola durante l'anno	che impararono a leggere	che impararono a leggere e scrivere	che impararono a leggere scrivere e conteggiare	che profittarono sui 100
Anno 1871 —	Colonie agricole .	N.	85	28	23	10	71
	Altri stabilimenti.	»	1,624	414	546	132	67
» 1872 —	Colonie agricole .	»	108	19	20	48	80
	Altri stabilimenti.	»	2,225	722	711	263	76
» 1873 —	Colonie agricole .	»	114	30	26	30	75
	Altri stabilimenti.	»	2,505	693	893	523	84
» 1874 —	Colonie agricole .	»	180	68	69	41	98
	Altri stabilimenti.	»	2,219	733	752	370	83
» 1875 —	Colonie agricole .	»	70	40	19	»	84
	Altri stabilimenti.	»	2,207	734	667	390	81
Quinquennio 1871-1875 —	Colonie agricole .	»	557	185	157	129	84
	Altri stabilimenti.	»	10,780	3,295	3,569	1,678	79

(*Allegato alla replica alle domande 8, 9, e 10*).

Statistica dei condannati a tempo non minore di due anni, che al 31 dicembre 1876, avevano espiato tre quarti della pena. (Quesito n° 8).

Condannati ai lavori forzati.	2361
Idem alla reclusione o casa di forza	2394
Idem alla relegazione.	440
Idem al carcere	1561
TOTALE. . .	6756

Statistica dei condannati a tempo non minore di due anni, che al 31 dicembre 1876 avevano espiato tre quarti della pena, e che per la loro condotta si troverebbero nelle condizioni di profittare della libertà condizionale (Quesito 9 e § 1° del quesito 10).

Condannati ai lavori forzati.	1821
Idem alla reclusione o casa di forza	1434
Idem alla relegazione.	243
Idem al carcere	939
TOTALE. . .	4437

Statistica a seconda dei titoli dei reati commessi dai condannati a tempo non minore di due anni, che al 31 dicembre 1876 avevano espiato tre quarti della pena, e per la loro condotta si troverebbero nelle condizioni di profittare della libertà condizionale (§§ 2° e 3° del Quesito 10).

Titolo		Recidivi	Non recidivi	Totali
1° Reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato	N°	8	44	52
2° Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	»	»	1	1
3° Reati contro la pubblica amministrazione	»	6	21	27
4° Reati contro la pubblica fede	»	20	50	70
5° Reati relativi al commercio, alle manifatture ed arti, alle sussistenze militari, ed ai pubblici incanti	»	4	16	20
6° Reati contro la pubblica sicurezza	»	»	2	2
7° Reati contro il buon costume	»	27	113	140
8° Reati contro la pubblica tranquillità	»	39	131	170
9° Reati contro l'ordine delle famiglie	»	8	23	31
10° Reati contro le persone	»	159	1495	1654
10° Reati contro la proprietà	»	392	1041	1433
10° Reati contro le persone e la proprietà	»	86	751	837
TOTALE		749	3688	4437

Statistica a seconda dell'età dei condannati a tempo non minore di due anni, che al 31 dicembre 1876 avevano espiato tre quarti della pena, e che per la loro condotta si troverebbero nelle condizioni di profittare della libertà condizionale (§ 4° del Quesito 10).

Anni di età, dai 16 ai 20	56
Idem dai 21 ai 30	941
Idem dai 31 ai 40	1519
Idem dai 41 ai 50	1136
Idem dai 51 ai 60	538
Idem dai 61 ai 70	190
Idem oltre i 70	57
TOTALE	4437

Progetto di legge sulla libertà condizionale

Art. 1°. — *I condannati potranno essere ammessi alle colonie ed anche a lavorare all'aperto dopo che abbiano scontati* DUE TERZI *della pena, ecc., ecc.*

Attualmente i condannati godono del benefizio del lavoro all'aperto, dopo che abbiano scontato METÀ della pena e tenuto durante cotesto tempo buona condotta.

I condannati ai Bagni lavorano a conto dello Stato nella colonia di Castiadas in Sardegna, nei piccoli tenimenti annessi ai Bagni di Cagliari, Alghero, Nisida e alle saline di Corneto; per conto di società industriali alle saline di Cagliari, alle miniere di ferro nell'isola dell'Elba, alla fonderia del ferro presso il Bagno di Piombino, alla fabbrica della soda presso quello di Orbetello; e per conto di privati in lavori agricoli nell'Agro orbetellano, grossetano, in quello di Brindisi ed in lavori di escavazioni, facchinaggio, ecc. nei porti di Genova, Palermo, ecc.

I condannati a pene inferiori a quella dei Bagni, cioè alla reclusione, alla relegazione ed al carcere (Codice comune), ed alla casa di forza ed al carcere (Codice toscano) sono trasferiti a lavorare alle colonie dello Stato in Pianosa-Montecristo ed in Gorgona-Capraia, dopo che abbiano parimente scontato METÀ della pena e tenuto, durante la detta espiazione, buona condotta.

Nel dì 31 dicembre 1876 si trovavano a lavorare all'aperto condannati ai Bagni . . . . N° 3120

Id. a pene inferiori come sopra. . . . . » 1042

Totale . . . N° 4162

Da notizie statistiche raccolte sul finire dell'anno 1876 si ricava che se dovessero ammettersi a lavorare all'aperto soltanto i condannati che abbiano espiato due terzi della pena (ferma sempre la condizione della buona condotta durante la espiazione), il numero di essi ascenderebbe a circa 2500.

Ciò sconcerterebbe i disegni che ha l'amministrazione di migliorare e sviluppare le proprie colonie; obbligherebbe a ritirare entro i penitenziari circa un migliaio e mezzo di condannati, che l'ozio renderebbe turbolenti e più pericolosi perchè mal potrebbero venire applicati al lavoro per l'angustia e la difettosa costruzione dei fabbricati; società e proprietari si vedrebbero togliere o restringere moltissimo la mano di opera che loro viene concessa dei condannati, e che oltre all'utile particolare di chi la impiega, e del condannato e dello Stato che si dividono la mercede, ridonda anche a vantaggio generale economico, venendo i condannati occupati ad impiantare e mantenere industrie e coltivazioni in luoghi ov'è penuria di liberi operai.

Tutto ciò si eviterebbe ammettendo i condannati a lavorare all'aperto quando abbiano scontato METÀ della pena e tenuta buona condotta.

Inoltre tra questa concessione e quella della libertà condizionale, interce-

derebbe *un tempo* più sufficiente a render utile il trasferimento dei condannati, alle colonie, ed a meglio preparare i lavoranti alle medesime ed in altri luoghi all'aperto ad andare in libertà sotto condizione.

Seguono alcuni esempi:

	Starebbe alla colonia od al lavoro all'aperto col sistema			
	dei due terzi		della metà	
	Anni	mesi	Anni	mesi
Condannato ad anni 6.	0	6	1	6
Id. 9.	0	9	2	3
Id. 12.	1	0	3	0
Id. 15.	1	3	3	9

In conclusione col sistema dei due terzi portato dal progetto di legge, il condannato godrebbe del soggiorno alla colonia o del permesso di lavorare altrove all'aperto per un tempo che ragguaglia ad un mese per ogni anno dell'intera pena, e col sistema della metà tre mesi.

Nota. — Con la società delle saline di Cagliari l'amministrazione è legata da un contratto che risale al 1852 e dura fino al 1882. Le si debbono accordare non meno di 500 forzati.

Vi sono contratti anche con altre società e con privati, ma contengono patti speciali resolutivi.

Emendamenti al progetto di legge, proposti dal Ministro di Grazia, Giustizia e Culti (Mancini), e presentati all'ufficio di presidenza il 5 aprile 1877.

Signori! Nell'intento di circondare l'istituto della liberazione condizionale dei condannati di maggiori precauzioni nell'interesse dell'ordine sociale e della pubblica sicurezza, ed acciò lo sperimento, che andrà a farsene in Italia, risulti coronato di favorevole successo, il sotto scritto ministro guardasigilli propone d'introdurre nei primi due articoli del progetto di legge tre varianti.

La prima può dirsi un sotto-emendamento allo emendamento proposto dalla Commissione nell'articolo 1.

La Commissione autorizzerebbe un miglioramento nella sorte dei condannati non già dopo che abbiano dato prove di buona condotta *durante due terzi della pena* (come proponevasi nel progetto ministeriale, ed era stato votato dal Senato nel progetto del codice penale), ma anche soltanto *durante una metà della pena.* Il motivo dell'emendamento è che già attualmente si pratica di mandare a lavorare nelle colonie penali i condannati dopo scontata soltanto una metà della pena.

Ora siccome nell'art. 1 si contemplano due specie di mitigazione nel *modo* della espiazione penale, cioè l'*invio alle colonie penali agricole od industriali*, e l'ammissione a *lavorare all'aperto fuori degli stabilimenti penali*, e quest'ultima forma certamente è esposta a maggiori pericoli, e richiede

maggiori cautele pel contatto dei condannati cogli operai liberi; perciò si propone che almeno per coloro i quali devono essere ammessi a lavorare fuori delle case penali e delle colonie, cioè nella esecuzione di opere pubbliche, ovvero dirette, sussidiate o invigilate dalla pubblica amministrazione, si mantenga la condizione che abbiano già dato prove di buona condotta per *due terzi* del tempo della condanna.

Con una seconda variante si propone di disciplinare con maggior severità e preveggente circospezione il più largo benefizio, che permettendo di prosciogliere condizionatamente alcuni de' condannati durante l'ultimo *quarto* della pena, da ogni esecuzione della condanna, costituisce la concessione della *liberazione condizionale.*

Benchè non debba disperarsi dell'emendamento di qualsiasi colpevole; tuttavia l'esperienza dimostra che alcune specie di reati facilmente si convertono in mestiere e perverse abitudini di vita, come i fatti di *brigantaggio,* ed i reati di *grassazione*, e di *estorsione* e *ricatti*, ed ugual differenza è ragionevole, se non verso i recidivi in genere in ogni crimine o delitto, almeno verso quelli che sieno stati condannati come *recidivi* in reati di *omicidio* o in quelli di *furto qualificato.* Costoro, ritornando anticipatamente alla vita libera, potrebbero destare apprensioni e timori nella pubblica opinione, e considerarsi come un pericolo accresciuto per la conservazione della *vita* e della *proprietà* e per le condizioni generali della pubblica sicurezza specialmente nelle provincie che furono già infestate dal brigantaggio, o dalla soverchia frequenza degl'indicati reati. Si propone quindi di escludere codeste classi di condannati in via di eccezione, dal benefizio della libertà condizionale, sull'esempio di analoghe disposizioni di altri codici e leggi sulla materia. La stessa esclusione si appalesa evidentemente ragionevole verso condannati *stranieri,* i quali potrebbero facilmente allontanarsi dal regno.

L'ultima variante si riferisce all'articolo 2 e venne suggerita dall'opinione manifestata da molti dei corpi ed uffizi giudiziari che sono stati consultati sul progetto del Codice penale. Il Senato approvò gli articoli formolati in quel progetto, contentandosi delle semplici proposte dei Consigli di disciplina degli stabilimenti penali senza richiedere maggiori garentie. Allorchè separando quegli articoli dal progetto del Codice, il sottoscritto li presentò come uno speciale progetto di legge alla Camera in maggio 1876 (1), stimò di aggiungervi una nuova cautela, cioè il parere da richiedersi alla sezione di accusa del distretto ove è situata la casa di pena. E la Commissione numerosa ed autorevole per la revisione del Codice penale creata presso il Ministero di Giustizia, con questa aggiunta, fu unanime nell'approvarlo. Ma alcune Corti e procuratori generali obbiettarono che le sezioni di accuse, quando fossero destituite di mezzi efficaci per conoscere il vero, e per espri-

(1) V. stampato N. 76, sessione 1876.

mere un giudizio sulle proposte dei Consigli di disciplina degli stabilimenti penali sarebbero inutilmente chiamate a manifestare un giudizio sulla condotta o la indegnità di taluni dei proposti; anzi un simile giudizio, se dovesse aver valore puramente consultivo, scemerebbe l'autorità morale della magistratura.

Siccome l'intervento delle sezioni di accusa fu richiesto come seria garentia per illuminare specialmente il giudizio del ministro guardasigilli, e per evitare le facili ed imprudenti concessioni della *libertà condizionale*; così mentre il loro avviso favorevole deve mantenere un carattere semplicemente consultivo, non potendo rimanerne vincolati i ministri della giustizia e dello interno, cui spetta definitivamente concedere o rifiutare la *liberazione condizionale*; non ci ha però ragione di negare un'efficacia maggiore al loro parere negativo e sfavorevole. Anche nella materia della *riabilitazione*, che ha qualche analogia con la liberazione condizionale, perchè l'una e le altre presuppongono una indagine sulla condotta serbata dai condannati, l'art. 842 del Codice di procedura penale statuisce, che « se la sezione di accusa è « d'avviso che la dimanda non può essere ammessa, il condannato potrà « ricorrere nuovamente dopo altri 5 anni decorribili dal giorno della deli« berazione ». In tal guisa un parere negativo della sezione di accusa ha l'efficacia d'impedire la concessione della riabilitazione. Or non può esserci difficoltà ad estendere codesto sistema anche alle materie della *liberazione condizionale*, ed inoltre a riconoscere con maggiore chiarezza di locuzione nella sezione di accusa la più ampia autorità di ordinare qualunque istruzione, anche nell'interno dello stabilimento penale, con ispezione dei registri, interrogazione dei detenuti e degli ufficiali delle carceri, e con tutti i mezzi idonei a conoscere la verità, per apprestare in tal modo un sicuro e legittimo fondamento al parere motivato che esse debbono emettere sulle proposte di *liberazione condizionale*. Con ciò vengono pienamente rimosse le obbiezioni all'uopo elevate.

Non si pubblicano gli emendamenti proposti, ma invece, più sotto, il testo di legge nella forma definitivamente accettata dal Parlamento.

La discussione del progetto di legge modificato dal Ministro di Grazia e Giustizia, ha avuto luogo nei giorni 9, 10 e 12 aprile.

Ci riserbiamo a pubblicarne nel numero venturo un esteso rendiconto, estraendolo dagli Atti Ufficiali, limitandoci questa volta ad accennarne lo svolgimento.

Nella seduta del dì 9, dopo alcune spiegazioni date dal Guardasigilli presero parte alla discussione gli onorevoli Righi, Inghilleri, Indelli, Di Rudinì, e il Ministro di Grazia e Giustizia.

L'on. Righi si limitò a domandare schiarimenti, Inghilleri e Di Rudinì combatterono, ed Indelli difese la legge.

Nella seduta del 10 parlarono l'on. Antonibon (favorevole), il relatore Fossa, S. E. Mancini, e risposero agli onorevoli Antonibon, Indelli e Mancini, i deputati Di Rudinì ed Inghilleri.

Chiusa la discussione generale si passò a quella degli articoli.

Sul 1° presentarono emendamenti Inghilleri e Antonibon. L'emendamento primo fu respinto. — Quello del secondo, accettato, ha la forma seguente: Dopo le parole « Ai recidivi di reato, di omicidio e di furto qualificato » si aggiunge: « ed ai recidivi per la seconda volta in ogni specie di crimini ».

Sul 1° articolo parlarono Sàlaris, Di Pisa, Fossa, il Ministro di Grazia e Giustizia, Puccioni; e finalmente la Camera approvò.

Nella seduta del dì 12 non furono accettati due emendamenti presentati dall'on. Omodei. Anzi S. E. Mancini ed il relatore pregarono la Camera di approvare l'art. 2 nel testo concordato tra la Commissione e il Ministero, eliminando le parole del secondo comma: « Se la sezione di accusa è di avviso, ecc. ecc. » e coll'aggiunta nel primo comma delle parole: « conforme al parere della sezione di accusa ».

Parlò l'on. Righi, al quale replicò il Guardasigilli, dopo di che l'articolo fu adottato con le modificazioni proposte dal Ministro e dal relatore.

L'art. 3 fu approvato senza discussione.

Sull'art. 4 fece alcune osservazioni Antonibon, alle quali rispose il Ministro; dopo di che l'articolo ebbe l'approvazione della Camera.

Messo ai voti l'intero progetto si ebbero i risultati seguenti:

Presenti e votanti 194 — Maggioranza 98 — Voti favorevoli 170 — Voti contrari 23 — Astenuto 1.

Ed ecco il testo della legge approvata:

Art. 1. — I condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, della reclusione e della relegazione, o del carcere per tempo non minore di due anni, i quali, durante la metà della pena, abbiano dato prove di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale, e dopo due terzi del tempo anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche, o di altre dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi.

Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile: ma questo beneficio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni o ricatti, ai recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato, ed ai recidivi per la seconda volta in ogni specie di crimini, nè agli stranieri,

Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 2. — L'ammessione al modo più mite d'esecuzione della condanna e la liberazione condizionale e revocabile sono accordate con decreto motivato dei ministri della giustizia e dell'interno, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, conforme al parere della Sezione d'accusa dello stesso distretto, la quale, sulle conclusioni del pubblico ministero, può assumere tutte le informazioni ed istruzioni che creda opportune.

Il decreto è revocabile con altro decreto degli stessi Ministri della Giustizia e dell'Interno, se il condannato tiene cattiva condotta o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di ammessione o liberazione provvisoria.

La rivocazione può essere provocata dall'autorità di pubblica sicurezza la quale, contemporaneamente alla proposta, può anche per ragioni d'ordine pubblico ordinare l'arresto del liberato.

Art. 3. — Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione sia stata revocata, la pena rimane scontata.

Se l'arresto del liberato è susseguito dalla rivocazione della liberazione, l'effetto della rivocazione risale al giorno dell'arresto.

Art. 4. — Con reale decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno approvate le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge, e specialmente per la vigilanza sopra i liberati.

I Manicomi criminali.

Anco questa grave questione, largamente studiata nelle pagine della nostra Rivista da scrittori competentissimi, ha finalmente occupato la Camera dei deputati.

Nella seduta del 14 aprile l'on. Righi svolse con ornata parola la interpellanza, che annunziammo fin dal decorso fascicolo.

Noi ci sentiamo in obbligo di pubblicare, nel venturo numero, quel notevole discorso, facendolo seguire dalla non meno splendida risposta dell'onorevole Guardasigilli; quindi ci limitiamo oggi a un sunto sommarissimo.

L'on. Righi constata i progressi compiuti dalla scienza penale dopo che Beccaria strappò di mano al giudice la tortura, fino ai dì nostri; ma non mancò di porre in evidenza la mancanza di qualsiasi provvedimento che garantisca la sicurezza sociale, quando l'autore riconosciuto di qualsiasi assassinio viene assoluto perchè ritenuto pazzo, e riammesso in mezzo alla società in preda al pravo suo istinto di nuocere.

L'autore spera che la questione sulla competenza del perito tecnico a decidere in materia d'alienazione otterrà una pronta soluzione se gli alienisti

perverranno con la temperanza del loro contegno, e coll'astenersi dal voler procedere tropp'oltre nelle loro ultime deduzioni, a distruggere i sospetti, e a guadagnarsi la stima dei giudici e del pubblico.

Il Ministro di Grazia e Giustizia rammenta al deputato le premure datesi dal Governo in proposito di manicomii criminali, annunzia la pubblicazione di un volume che raccoglierà i risultati delle indagini relative alla mancanza d'imputabilità per pazzia, e le proposte di accademie e scenziati favorevoli alla istituzione di quei speciali manicomii.

Promette di studiare accuratamente il problema, ed intanto assicura che il Governo, sebbene non creda facile la istituzione dei manicomi criminali, vedrà di trovar modo per stabilire che l'imputato alienato di mente sia rinchiuso in compartimenti speciali nei manicomii comuni.

APPUNTI E DISCUSSIONI AMMINISTRATIVE

I.

Il turno di servizio.

Egregio signor Direttore,

Mi permetta che, approfittando della nota di lei cortesia, io, non soltanto per me, ma nell'interesse pure di parecchi altri miei colleghi nell'amministrazione carceraria, le deferisca la decisione di un'amichevole polemica fra noi da qualche tempo impegnata relativamente al turno di servizio settimanale stabilito per gli ufficiali dei bagni penali dagli articoli 31 a 36 del regolamento di disciplina, in data 19 settembre 1860.

La discussione di cui le riferisco non può essere tacciata di oziosa od inutile, avvegnachè è un fatto che dalla medesima abbiamo, se non altro, saputo in quante diverse maniere interpretino le Autorità dirigenti la natura del turno settimanale; e come, se non altro, sarebbe utile che venisse raggiunta l'uniformità in questa parte di servizio, per eliminare la disparità dei doveri che ne consegue fra impiegati di una stessa amministrazione a seconda se essi trovansi addetti piuttosto all'uno che all'altro Stabilimento.

Noi possiamo riassumerci in quattro principali gruppi dei quali: il primo intende essere stato derogato al turno settimanale dalle disposizioni posteriori al regolamento 19 settembre 1860; il secondo lo vuole cambiato in un alta sorveglianza disciplinare interna, non convenendo col primo sulla totale soppressione di diritto; un altro lo dice ridotto ad una giornaliera verificazione dei generi alimentari; un quarto finalmente lo mantiene scrupolosamente in vigore per tutto quanto è disposto dal regolamento 19 settembre 1860 e che non possa dirsi abrogato in parte da determinazioni più recenti.

E poichè i miei colleghi, oltre a conferirmi il mandato di riferirne a lei, mi hanno autorizzato ad esprimere il mio debole parere, non posso anzitutto che escludere affatto l'opinione del primo gruppo e quella del terzo perchè non trovano un valido appoggio in alcuna delle disposizioni posteriori al regolamento del 1860. Infatti (eliminando l'opinione di coloro che dicono insussistente di diritto il turno settimanale perchè il nuovo regolamento d'amministrazione e contabilità 26 ottobre 1875 abbia portati agli ufficiali dipendenti e specialmente ai contabili alcuni incarichi di responsabilità grave che prima non avevano e che esigono la loro continua presenza all'ufficio cui sono preposti, come era del capitano aiutante maggiore e dell'ufficiale del dettaglio) occupandomi solamente dell'opinione del secondo gruppo, parmi che le verificazioni dei generi alimentari prescritte dai capitoli d'appalto non debbano intendersi addossate all'impiegato di settimana ma alla Direzione, e per Direzione è spiegato che cosa s'intenda di dire nella circolare ministeriale 22 giugno 1871. Le mansioni che sono attribuite alla Direzione, cioè al Direttore dall'articolo 458 del regolamento 26 ottobre 1875 possono essere dal Direttore affidate all'impiegato a lui immediatamente inferiore di grado, cioè al Vice-Direttore od a chi ne fa le veci, il quale per il disposto dagli articoli 553 e 562 dello stesso regolamento è di dovere incaricato anche delle verificazioni dei generi alimentari.

Per contro potrebbero essere presa in considerazione, tanto l'opinione del secondo gruppo, quanto quella dell'ultimo, e molto più questa di quella, almeno finchè non siano tutti gli stabilimenti penali retti da un solo nuovo regolamento, poichè il disposto della circolare ministeriale 12 giugno 1868, che ha richiamate le Autorità dirigenti all'osservanza degli articoli 31 a 36 del regolamento 19 settembre 1860, non è stato nè abolito, nè modificato. E già prima di detta disposizione l'articolo 18 del Regio Decreto 1° dicembre 1867 aveva implicitamente ordinato il mantenimento del turno di servizio settimanale. Inoltre il primo alinea dell'articolo 4 del Regio Decreto 10 marzo 1871 ha portato nuova conferma alla circolare ed all'altro Regio Decreto succitato. Invece il voler cambiare il turno settimanale in una sorveglianza disciplinare interna, basandosi sul fatto che gli articoli 13 e 14 del regolamento 27 luglio 1873 hanno dato al capo guardia molti degli incarichi che il regolamento 19 settembre 1860 attribuiva all'ufficiale di servizio, sarebbe una sostanziale variazione fatta a norme vigenti, senza superiore iniziativa.

A lei, signor Direttore, affido queste nostre idee, pregandola di farne quel conto che crederà esse meritino, e nel caso che le reputi degne del di lei autorevolissimo parere, porgercelo col mezzo della *Rivista*.

Mi creda intanto coi sensi della più perfetta osservanza e stima

Civitacastellana, marzo 1877.

Devotissimo suo
E. Pera.

Caro Pera,

In assenza del direttore io mi permetto di prendere la parola sulla questione da te sollevata, con la quale si apre una nuova ed interessante rubrica nella *Rivista*. Il campo delle discussioni pratiche sulle varie parti del servizio carcerario è quasi vergine, e tu avrai l'onore d'essere stato il *pioniere* di questa utilissima campagna. È vero che con la mia risposta affatto personale, completamente estranea ad ogni influenza di colleghi o di superiori, lascierò le cose come sono: ma qualche direttore potrà, se vuole, sollevarla e formarne un quesito al Ministero. Intanto permetti che io ti dica il mio pensiero come se fossimo a quattr'occhi.

I bagni sono una istituzione decrepita; essi tendono a scomparire in Italia come scomparvero in altri paesi. Da noi, come vedi, si trovano in piena trasformazione, e da un momento all'altro, con pochi sforzi, diverranno penitenziari belli e buoni; o piuttosto nè belli, nè buoni, perchè generalmente di difettosa costruzione. A me pare che sarà d'uopo destinare la maggior parte degli attuali locali dei bagni ai condannati di ogni specie ammessi al lavoro all'aperto in forza della legge d'imminente discussione. Nel modo di scontar la pena parmi necessaria una completa rivoluzione, preparata con una serie tale di provvedimenti che ne impedisca le scosse. Attualmente i detenuti per più gravi condanne, se ne togli il vestito rosso, la berretta verde, e la catena al piede, sono quelli che più leggermente scontan la pena. Dà un occhiata, nelle statistiche, alla tavola delle punizioni disciplinari, e vedrai che essi stanno di fronte ai rinchiusi nei penitenziari, nella proporzione di 1 a circa 20. Fermati quindi a considerarne la *mortalità*; calcola il numero non indifferente dei condannati a vita che debbono naturalmente morire nei bagni, tien conto delle più lunghe residenze che sono costretti a fare in quei stabilimenti gli altri condannati a tempo, di fronte ai reclusionari, correzionali ecc., e vedrai come la falce della morte mieta con assai più accanimento nelle case di pena. Ed aggiungi che la massima parte dei penitenziari sono in condizioni igieniche eccellenti, mentre i lavori alle Saline di Cagliari e di Corneto, alle campagne grossetane e in altri luoghi d'aria malsana, parrebbe dovessero riuscire alquanto più letali alla salute dei condannati al bagno. Ma non è così. Il moto, l'aria aperta, un tal quale senso di libertà che non possono a meno di sentire i forzati, mentre è costantemente negato ai reclusionari e correzionali, ci dànno la spiegazione dell'enigma.

Ma io batto la campagna, e mi par d'essere quel contadino che alla domanda: Dove vai? — Rispondeva: — Le son cipolle. — Egli è vero che alla seconda interrogazione: A quanto il cento? — replicava, credendo imbrogliare l'interpellante — I' vo a Bologna — e completava di fatto le chieste informazioni.

Non cancello adunque quanto ho scritto fin qui, ma lo spiego. — Vi sono

delle lacune, degli strappi nei regolamenti dei Bagni; ma secondo me non vale la pena di rappezzarli: bisogna mandar la barcaccia alla meglio ed attendere che le nuove leggi penali e penitenziarie diano all'amministrazione il bandolo sicuro per l'ordinamento logico e definitivo dei luoghi di pena.

Entrando in un altro ordine d'idee debbo pur farti osservare che le direzioni attuali, svestite del militarismo e marinaresco delle precedenti non possono funzionare come quelle, nè prenderle a modello: il direttore, è il principale responsabile di tutto il servizio, ed esso deve poter adoprare gli elementi dei quali dispone con una certa libertà. — Non tutti gli uomini sono fatti a un modo. V'è tale che rimane ben volentieri inchiodato 8 o 10 ore tranquillamente a tavolino tenendo in ordine matricole, registri, e carte; scrivendo lettere e facendo conti; mentre non soffre o non sa stare convenientemente a contatto con guardie o detenuti; non ha occhio commerciale; non capisce nulla sulla buona o cattiva qualità de' viveri; non sa farsi rispettare! — E perchè vorresti costringere il direttore ad adoprare quell'individuo per tutto ciò cui non è adatto, trascurando invece di utilizzare le sue buone qualità? Ci guadagnerebbe il buon ordine, la disciplina, gli interessi del Governo, e dei detenuti quando costui fosse di turno?

Vi sono nella nostra amministrazione delle responsabilità assolute: e sono nettamente tracciate — di quelle relative, condivise, e bisogna lasciare alla prudenza del direttore la scelta degli uomini, e del tempo per compiere i relativi servigi. — Le questioni di grado e d'orario sono la peste delle direzioni — le quali dovrebbero essere come famiglie che riconoscono nel direttore il padre, il capo rispettabile e rispettato, amato ed obbedito intelligentemente. — Dammi questa base, eppoi trascura pure il *turno ufficiale*, od organizzalo come credi nell'interesse dei singoli penitenziari, e le cose cammineranno a dovere. — Intelligenza, onestà, cuore, sagacia, ecco le qualità necessarie pel buon funzionario delle carceri. Date queste, le controversie sugli articoli dei regolamenti, o i paragrafi di circolari, gli attriti di competenza, di diritto, non sorgono nemmeno, o si sciolgono facilmente.

Ripeto; queste sono idee mie, solitarie, personali — la direzione generale delle carceri non c'entra nè direttamente, nè indirettamente. — Le ho esposte perchè la tua lettera me le ha suggerite: ecco tutto.

Roma, 5 aprile 1877.

Tuo aff. amico
GIUSEPPE BARINI.

VARIETÀ

Studi statistici. — L'ultima riunione dei membri della Commissione generale di Statistica del Regno che ebbe luogo nel giorno 20 e seguenti del

decorso marzo, riuscì molto operosa. « Vi furono approvate, scrive l'*Opinione*, le proposte della Commissione medica che era stata incaricata di apparecchiare un elenco delle cause di morte, e indi verrà compilato un registro delle cause di morte in tutta Italia. Provvederà il Codice sanitario a rendere obbligatoria da parte dei medici curanti la denunzia della causa per ogni decesso; supplirà, in mancanza d'altro, la ispezione del medico necroscopo, e nei casi di morte sospetta di violenza, si raccoglierà l'opinione del giudice istruttore. Un registro generale delle cause di morte sarà attuato per tutto il Regno, a cominciare dal 1° gennaio dell'anno prossimo, a somiglianza di ciò che si fa in Inghilterra e nel Belgio. Infine, per ciò che riguarda la popolazione, vennero formulate le raccomandazioni da darsi ai Municipii che ora pubblicano bollettini sanitari loro particolari, per renderli fra loro omogenei e facilmente paragonabili....

« .... A fine poi di toglier di mezzo le contraddizioni che talvolta si producono fra le statistiche della criminalità, delle carceri, della sicurezza pubblica e delle morti violente, in ordine agli stessi fatti criminosi, fu istituita una speciale sottocommissione, coll'incarico di studiare le mutue relazioni di questi rami di statistica, e metterle in armonia fra loro. In ispecie i modelli che si stanno ora elaborando presso il Ministero di giustizia per la statistica giudiziaria, saranno quanto prima sottoposti alla Giunta centrale per la sua approvazione. »

A noi pare che non sieno rimaste estranee a questa conclusione le *considerazioni* e i *voti* motivati in un notevole lavoro del dott. Amerigo Borgiotti pel Congresso dell'*Associazione Medica italiana* tenuto in Torino nel decorso anno. Ad ogni modo quel succoso opuscolo, estratto dal giornale scientifico, *L'Imparziale* di Firenze, può essere consultato con frutto da quanti si occupano di *statistica sanitaria*.

Ed è fors'anco una conseguenza dell'ultima adunanza della Commissione sullodata la risoluzione presa dall'ufficio d'igiene del nostro Municipio, e che troviamo pur registrata nell'*Opinione*:

« Il Municipio ha dato un'altra forma al suo bollettino settimanale statistico che ora fa pubblicare col titolo: *Bollettino demografico-meteorico*. In questo sono registrati tutti i movimenti dello stato civile, le nascite, i matrimoni, le morti e le cagioni di esse, e nella quarta pagina vi è anche uno specchio delle variazioni meteoriche, secondo l'Osservatorio astronomico del Campidoglio. »

Pazzia e delitto. — Il chiaro dottor Porporati, prof. di Clinica psichiatrica nel R. Manicomio di Torino, ha pubblicato, negli ultimi quaderni del *Giornale della R. Accademia di medicina di Torino*, alcuni *cenni storici sulle alienazioni mentali*, dai quali togliamo il seguente brano, dedicato ad una specialità di studi vivamente promossi dalla nostra *Rivista*:

« Collo studio dei delinquenti si venne a conoscere quanta affinità corra tra la pazzia e il delitto, od almeno molti delitti, i quali sono commessi più per disposizione organica aiutata ancora dalle esterne circostanze antimorali in cui può essersi trovato il delinquente, che per vizio morale originario. La prova si ha nella frequenza dei pazzi e dei delinquenti nelle stesse famiglie, nei caratteri organici somiglianti di queste due categorie d'individui, non che nella frequenza delle alienazioni ben constatate nei delinquenti stessi.

« La psichiatria ravvisò pertanto in molti delinquenti quasi un tipo umano in regresso, paragonabile fino ad un certo punto all'etnologico dei selvaggi, in conseguenza delle quali premesse risulterebbe in molti casi l'incorreggibilità del delinquente, e la necessità quindi di tutelare la società dal contatto di esseri pericolosi, i quali però meritano riguardi umanitari dettati appunto dalla imperfetta loro organizzazione. A tale scopo si propugna la erezione dei reclusorî e manicomi criminali, nei quali i così detti alienati delinquenti trovino un regime più ospitaliero che carcerario, e col lavoro siano per quanto possibile riabilitati e suppliscano in parte alle spese del loro mantenimento.

« Il più ardente ed illustre patrocinatore in Italia di questi filantropici principî dedotti da accurate ricerche storiche antropologiche somatiche e psichiche è senza alcun dubbio il prof. Lombroso, di cui non è d'uopo che dimostri la vasta e profonda dottrina e l'alta rinomanza. Anche le società di patrocinio per gli alienati poveri dimessi dai manicomî sono un portato dei giorni nostri. »

Commissione penitenziaria internazionale. — Nel *Bulletin international* pubblichiamo il processo verbale delle adunanze tenute da detta Commissione nei giorni 22, 23 e 24 marzo ultimo nel palazzo del Ministero della giustizia a Bruxelles. Vi presero parte i signori De Holtzendorff, rappresentante la Baviera, e presidente della Commissione, il signor Almquist per la Svezia, il sig. Pols per l'Olanda, il sig. Stevens pel Belgio, il sig. Yvernès per la Francia, il sig. Beltrani Scalia per l'Italia, il sig. Dr Guillaume per varii Stati della Svizzera. Intervenne pur anco ad una seduta il professore Thonissen.

In quella Adunanza, tenendo conto delle dichiarazioni del sig. d'Almquist si è protratto al 1878 il Congresso penitenziario, mantenendo ferma la sede a Stocolma.

Si è protratta pure la riunione della Commissione preparatoria del Congresso medesimo.

Il sig. Beltrani avvertì che S. E. il Ministro dell'interno del regno d'Italia lo aveva incaricato di dichiarare che il Governo di S. M. riceverebbe con piacere il Congresso penitenziario internazionale a Roma dopo la riunione di Stocolma; e la Commissione, per mezzo del suo presidente, ringraziò accettando il gentile invito.

Onorificenza. — Il Governo italiano ha nominato cavalieri nell'ordine equestre della Corona d'Italia gli eminenti scrittori di diritto penale e scienze penitenziarie: barone De Holtzendorff, prof. all'Università di Monaco di Baviera e Carlo Lucas, già ispettore generale delle carceri di Francia e membro dell'Istituto.

Non occorre rammentare ai nostri lettori come ambedue onorino, di tanto in tanto, coi loro scritti le pagine della nostra *Rivista*, e quanto amore abbiano continuamente dimostrato per l'Italia.

Società Generale delle Carceri. — Con questo titolo si è deciso di creare in Francia una vasta associazione promossa dal senatore Bérenger vice presidente del Consiglio superiore delle Carceri. Vi prenderanno parte deputati, senatori, pubblicisti; sarà un centro d'informazioni e di studi penitenziari e avrà un organo proprio, cioè una *Rivista* o un *Bollettino* penitenziario.

Una Rivista penitenziaria è pur prossima a venire in luce per cura dello egregio dottor Robin, pastore evangelico, presidente della Società di patrocinio pei protestanti liberati dal Carcere in Francia.

In che modo deve essere organizzato il patronato dei condannati liberati? — È questo il titolo di uno dei temi svolti nel *Congresso internazionale d'igiene, salvataggio ed economia sociale* che ebbe luogo in Bruxelles nel decorso anno. — Abbiamo sott'occhio il notevole lavoro del relatore signor Vander Linden del quale ci pare opportuno tradurre i seguenti brani:

« ..... Il patronato che aveva ricevuto in Belgio nel 1835 e notevolmente nel 1848, in forza di decreto reale del 12 decembre di detto anno, un'organizzazione completa, non esiste più oggidì nel nostro paese. È caduto a causa del suo carattere officiale; i detenuti liberati confondevano in una eguale riprovazione il patrocinio e la sorveglianza della polizia.

« Così nel dì 19 gennaio 1857 il governo indirizzava ai governatori delle provincie una circolare per la sostituzione del patrocinio libero al principio dell'organizzazione officiale.

« Le risposte dei governatori e delle deputazioni provinciali furono unanimi nel riconoscere la non riuscita del patrocinio officiale.

« La deputazione della provincia di Anversa aggiunse anche che il patrocinio organizzato dal governo è meno una istituzione di beneficenza e di protezione che un mezzo di tenere i liberati sotto gli occhi e la sorveglianza della polizia ..... »

« ..... È tuttavia necessario che esistino rapporti fra le società libere di patrocinio ed il governo. Questo infatti, è il solo adatto a fornire i ragguagli e le facilitazioni indispensabili per il compimento del loro còmpito. Il potere legislativo deve egualmente intervenire per riconoscerne il carattere di utilità pubblica ed accordargli, potendo, un soccorso pecuniario ..... »

« ..... L'assistenza deve avere unicamente per scopo di eguagliare le

condizioni sociali fra il condannato liberato meritevole di aiuto e l'operaio onesto, basandosi sul principio che il colpevole il quale ha scontato la sua pena e mostrato il suo pentimento deve essere protetto per poter seguire la buona via . . . . . »

« . . . . . Bisogna evitare scrupolosamente di costringere i liberati perchè ricorrino al patrocinio:

« Bisogna sforzarsi d'isolare i liberati gli uni dagli altri affine d'impedire che ricostituischino dopo la loro liberazione quella vita in comune che il sistema cellulare ha impedito nel tempo della loro detenzione.

« Bisogna sforzarsi di persuadere i liberati a stabilirsi in campagna o nelle piccole città, essendo molto pericoloso per essi il soggiorno delle città.

« Bisogna incoraggire l'emigrazione volontaria dei condannati liberati.....

« . . . . . Il patronato potrebbe utilmente cominciare nella prigione stessa, e a tale effetto il còmpito delle commissioni amministrative che esistono in ognuna delle nostre carceri è tracciato; fra i loro membri si troverebbero gli elementi della commissione di sorveglianza morale incaricata di cominciare l'opera con buoni consigli indirizzati ai detenuti e indicare i liberati degni di essere ammessi al favore del patrocinio.

« A capo dell'opera si troverebbe un comitato centrale sedente nella capitale; si creerebbe in provincia il più gran numero possibile di comitati composti di persone dei due sessi, incaricati delle due branche distinte del patrocinio, quello degli uomini e quello delle donne.

« Il comitato centrale servirebbe d'intermediario fra i comitati locali e le diverse commissioni delle prigioni, centralizzerebbe l'opera riunendo i rapporti sugl'individui ammessi al patrocinio e le risorse finanziarie.

« Quanto ai fondi, si raccoglierebbe con le quote delle due categorie dei membri — membri *onorari* non contribuendo all'opera che coi loro doni — membri *effettivi* facendo parte dei comitati e dando all'opera un concorso attivo.

« Il bilancio del patrocinio potrebbe comprendere in oltre una sovvenzione del governo. Il colonnello Jebb ispettore generale delle prigioni d'Inghilterra diceva a tal proposito nel suo rapporto del 1856-57:

« Quando si considera le spese cagionate dall'accusa, il giudizio, la detenzione, la liberazione di un solo criminale, si deve riconoscere che le spese di patrocinio e di sistemazione dopo la sortita dalle carceri, sarebbero ampiamente compensate dalla semplice riduzione dei recidivi. »

Immagine dell'ucciso nell'occhio dell'uccisore. — Il 5 di questo mese è stato impiccato a Vienna un matricida di nome Hackler.

Non ci sarebbe ragione di parlarne, se questa esecuzione capitale non avesse dato modo alla facoltà medica di Vienna di verificare l'esattezza di una scoperta importante fatta di recente in Roma dal professare Boll, diret-

tore del gabinetto di anatomia e fisiologia comparata, della nostra Università.

Qualcuno ha scritto che nella retina dell'occhio dell'ucciso si vede nettamente l'immagine dell'uccisore. Io l'ho letto di certo in qualche luogo, e mi ricordo che a tutti parve una fiaba; ora non si potrebbe più dire che certamente lo era. Il professore Boll. dopo lunghe e diligenti osservazioni, ha scoperto nella retina dell'occhio una materia rossa nella quale si forma l'immagine degli oggetti che ci stanno dinanzi. L'occhio sarebbe una perfetta macchina fotografica.

Questa materia rossa o materia colorante si consuma sotto l'azione della luce e si rinnova continuamente: nel buio si conserva, e conserva per qualche tempo le immagini che ultime vi si sono designate. Non sparisce subito insieme alla vita, se l'occhio dell'estinto non è esposto all'azione della luce; ma conserva anche nell'estinto l'immagine ultima? Dagli esperimenti fatti sugli animali, pare di sì; sugli uomini esperimenti non se ne son fatti, nè si poteva; i regolamenti non permettendo lo studio dei cadaveri che ventiquatt'ore dopo la morte.

La facoltà medica di Vienna, per accertare l'esistenza di questa materia rossa, chiese al governo austriaco ed ottenne che il matricida Hackler fosse impiccato prima delle ore 7 antimeridiane, e domandò la facoltà di esaminarne l'occhio un'ora dopo la morte. E v'ha trovato la materia rossa, ed ha telegrafato, poi scritto al nostro professore, congratulandosi della scoperta che pare della maggiore importanza. (*Fanfulla*).

La pena di morte in Finlandia. — Dal 1826 fino al 1854, scrive il *Messager de Cronstadt*, i tribunali della Finlandia pronunziarono 1091 condanne di morte, senza che neppure una di quelle sentenze fosse eseguita, perchè l'imperatore Nicolò commutò le pene di tutti i condannati alla pena capitale. È inutile il dire che S. M l'imperatore Alessandro segue l'esempio datogli dal suo augusto genitore, e che, durante i ventidue anni del suo regno, Sua Maestà non firmò una sola condanna di morte, quantunque, solamente dal 1855 at 1860, siano state presentate alla firma di S. M. l'imperatore 222 sentenze capitali. (Dalla *Gazzetta Ufficiale*).

Notizie sull'abolizione della pena di morte. — Olanda — In relazione alla notizia data dal signor J. W. Pease, M. P di una mozione del parlamento inglese sull'abolizione della pena di morte, la seguente lettera di un eminente commissario del governo in Olanda è di grande interesse. Essa è diretta al signor Guglielmo Tallack, segretario della associazione Howard, 5 Bishops-gate-street Without, Londra, E. C.

« Amsterdam, 8 febbraio 1877.

« *Caro Signore*,

« Nei Paesi Bassi la pena di morte fu abolita dalla legge 17 settembre 1870. In quell'occasione il ministro della giustizia fece osservare che dall'anno 1860

nessun individuo condannato per assassinio era stato giustiziato, e nulladimeno gli assassini non erano aumentatati. Dall'abolizione formale della pena di morte il numero delle condanne per assassinio furono: nel 1871, cinque; nel 1872, cinque; nel 1873, una; nel 1874, due. Le statistiche del 1875 e 1876 non sono state ancora pubblicate.

« Con la legge 17 settembre 1870, il carcere a vita fu nei Paesi Bassi sostituito alla pena di morte. Il segretario della Commissione del carcere a Leenwarden, ove i condannati per assassinio sono detenuti, m'informa che essi stanno bene di corpo e di spirito, e che non ha mai notato in essi tendenze a ribellarsi contro gl'impiegati del carcere.

« Mi confermo, caro signore, rispettosamente.

« Ploos Van Amstel

« Vice presidente de' commissari per le prigioni di Amsterdam. »

Francia. — Il signor Ivernès, abile ed egregio capo del dipartimento della statistica del Ministero di Giustizia in Francia, ha fornito all'associazione Howard (1877) alcuni dati interessanti sul delitto in Francia. Da questi si rileva che le sentenze di morte pronunziate in quello Stato per assassinio, furono eseguite in piccolissima proporzione.

Nel decennio, 1866 al 1875, si ebbero 1,084 condanne per assassinio, e ne furono eseguite solamente 121. Cosicchè si ha soltanto l'11 per cento di quest'ultime sulle prime; o in altri termini un assassino francese ha 89 probabilità su 100 di fuggire la pena estrema anche dopo la condanna.

È meritevole di nota eziandio che, nel detto decennio, l'anno in cui le sentenze di morte furono più numerose, fu seguito dall'altro (1873) in cui si ebbero il più gran numero d'assassinii.

Nel 1824, un deputato francese si lamentò nell'assemblea che la causa della criminalità si dovesse attribuire alla troppa clemenza del ministro della giustizia. Egli esclamò: « Adoprate maggiormente la ghigliottina e i delitti diminuiranno ». Il ministro cedè a quella intimazione. Nel 1825 vi furono 60 condanne per assassinio, le quali, eccetto una, furono eseguite. Il ministro fu lodato della sua « fermezza » e si presagiva che gli assassinii sarebbero diminuiti. Ma nel 1826 essi giunsero a 84!

Austria. — In una lettera all'associazione Howard, il dotto giurista signor Waklberg (consigliere imperiale) di Vienna dichiara (1877) che, nell'Austria, dal 1° gennaio 1804 al 31 dicembre 1876 furono pronunziate non meno di 2653 sentenze di morte, delle quali soltanto 569 vennero eseguite.

Durante l'anno 1876 furono pronunziate in Austria, esclusa l'Ungheria, 124 condanne di morte, tutte per assassinio, delle quali *soltanto* tre furono eseguite.

A ragione il signor Waklberg aggiunge: « L'applicazione della pena capitale in Austria, e il mestiere eziandio del carnefice sono agli estremi. »

RHODE ISLAND e CONNECTICUT. — Gli Stati del Rhode Island e Connecticut nell'America del nord, sono contigui. Il primo abolì la pena di morte trentaquattro anni fa (1843). Il secondo la ritiene ancora. Quali sono stati i pratici resultati di queste differenti conclusioni, a seconda delle più recenti statistiche ufficiali? Nel Rhode Island, le condanne per assassinio durante il decennio 1865-74 inclusive furono soltanto *sette*. In Connecticut, durante lo stesso periodo 28. Vale a dire, *in proporzione* alla popolazione dei rispettivi Stati, gli assassinii furono di *sessantadue per cento più numerosi* nello Stato di Connecticut ove vi è la pena di morte, che in quello di Rhode Island dove è stata abolita.

Influenza del matrimonio sulla criminalità. — Tutti i dati statistici dipingono lo stato matrimoniale come freno alla criminalità. Bertillon escludendo gli impuberi (al disotto dei 15 anni) ed esaminando la statistica criminale della Francia in due periodi abbastanza lontani (1840-45) (1861-68), compilò un quadro assai istruttivo, da cui ricavo i seguenti numeri:

Criminalità e frequenza comparata secondo lo Stato Civile ed il sesso nei periodi 1846-55 e 1861-68 su un milione di abitanti.

	Delitti contro le persone			Delitti contro la proprietà		
	Celibatari	Maritati	Vedovi	Celibatari	Maritati	Vedovi
N° d'accusati nel 1840-45 . .	123	68	48,5	317	145	90
Media totale		87			205	
N° d'accusati nel 1861-68 . .	103,2	50,75	65,1	153	68,7	46
Media totale		70,4			95,8	

Tutti i delitti riuniti

	Celibatari		Maritati		Vedovi		TOTALE	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
N° d'accusati nel 1840-45 .	700	157	511	66,75	402	76,4	490	99
Media totale . . .	440		213		138		291	
N° d'accusati nel 1861-68 .	405	882	200,2	36,01	242	42,9	279,3	53,6
Media totale . . .	256		119		111		166,2	

Vedesi da questo quadro quanto la criminalità degli individui coniugati sia inferiore a quella dei celibatari ed anche dei vedovi. Quivi, facendo gli opportuni calcoli, si trova che 100 rappresentando la cifra della criminalità

dei celibatari, quella degli individui coniugati è rappresentata nei due periodi da 51,27 se trattasi di delitti contro le proprietà; ciò forse perchè quest'ultimo genere di delitto non è più inspirato dalla passione e dall'ira, ma esige riflessione e tempo, da cui la possibilità d'esserne distòlto a tempo dal pensiero della famiglia. Nelle donne, a 100 accusate maritate corrispondono 240 non maritate. — Rotto il vincolo matrimoniale, e ritornato quindi l'individuo padrone assoluto di sè, si nota subito una maggior tendenza alla criminalità, la quale da 100 ascende subito a 120; ma sia per l'età inoltrata, sia per la efficacia dell'abito onesto contratto nel matrimonio, od anche per l'insorta impotenza, la recrudescenza nella criminalità dei vedovi nón giunge mai al livello della criminalità media dei celibatari. — Le statistiche italiane offrono, secondo Curcio, i risultati seguenti, che servono di controprova alle cifre già riferite:

Anno	1869	1	condannato	ogni	77	celibi adulti
»	»	1	idem.	»	1211	nubili adulte.
»	»	1	idem.	»	256	maritati
»	»	1	idem.	»	2073	maritate
»	»	1	idem.	»	195	vedovi
»	»	1	idem.	»	2034	vedove

In Austria la popolazione criminale celibe eccede la onesta come 50 su 37 e la coniugata è inferiore alla popolazione onesta coniugata come 45 a 52; i vedovi condannati starebbero come 4 a 9 (Messedaglia).

Le statistiche francesi non provano che rispetto al padre i figli costituiscano un freno al delitto, mentre è dimostrato, che il numero dei delitti fra le donne aumenta quando queste non hanno figli. In Italia ed in Austria all'incontro osservasi che sì per l'uomo che per la donna, i figli costituiscono relativo freno al delitto (Verga). Ma la maggior cifra di criminalità nei celibi non potrebbe ritenersi indipendente da un'influenza sinistra del celibato, spiegandosi ciò col fatto che come pei pazzi, gli individui che si mostrano inclini al delitto non trovan chi con loro si unisca in matrimonio? E notisi che in Italia e negli altri paesi, in cui si può studiare la statistica criminale, si ha che l'uomo comincia ad esser delinquente assai presto e che l'età in cui avviene il *maximum* della delinquenza coincide quasi esattamente con quella in cui si compie il maggior numero di matrimoni (26 anni). A nostro avviso per giudicare con certa scienza sull'efficacia profilattica del matrimonio contro il delitto dovrebbesi tener conto delle condizioni morali di ciascuno degli sposi negli anni che ne han preceduto il matrimonio.

(*Il Medico di Casa.*) D^r^ Tamassia.

CONGRESSO PENITENZIARIO INTERNAZIONALE DI STOCOLMA

La durata dell'isolamento nelle prigioni deve essere determiminata per legge? — L'Amministrazione delle Carceri può ammettere eccezioni fuori dei casi di malattia?

Tema 6° della Sezione seconda.

Nello scioglimento di qualunque problema, per quanto sia pratico e speciale il suo scopo, la mente umana, anche quando non se ne rende conto, parte sempre da certi principii. Credo quindi necessario accennar brevemente quelli che determinano il mio modo di vedere in ordine alla questione sulla durata dell'isolamento nelle case di pena. Così più facilmente si potrà riconoscere se le difficoltà incontestabili dell'applicazione provengono dalla falsità di quei principii, o da deduzioni inesatte, ovvero da altri problemi affini connessi con questo e non peranco risolti essi medesimi.

Non toccherò che i punti culminanti del mio pensiero, trattandosi qui, non di esporre un sistema, bensì di segnare soltanto le linee principali che possono contribuire a render più precise e feconde le idee da cui questo difficile campo debbe venir rischiarato nell'orale discussione.

I.

Il delitto non può per se stesso considerarsi nè come una malattia, nè come una forma di pazzia.

Molte sono le forze inerenti sì alle condizioni dell'organismo, sì alle condizioni morali dell'agente, sì alle circostanze in cui egli crebbe, in cui vive, in cui opera, le quali concorrono a spingerlo ed a trascinarlo a delinquere e ne diminuiscono quindi in vario grado la libertà morale e la morale impunibilità. Disconoscerlo sarebbe un grave errore ed un'illusione pericolosa. Ma questa libertà morale esiste: se così non fosse, la perfettibilità umana, il rimorso, il sentimento universale di ciò che è giusto e di ciò che è ingiusto, l'ammirazione per la virtù e l'eroismo, l'orrore e lo

spregio pel vizio sarebbero altrettanti fenomeni inesplicabili. In certe circostanze ed in certi individui questa libertà è ridotta in termini sì angusti da non potersi attuare sotto l'oppressione prevalente delle forze contrarie, per guisa che, se si guardi soltanto agli effetti esteriori, è come se più non vi fosse: ma, virtualmente, esiste sempre. Tant'è vero, che, quando si può giungere a rimuovere l'azione contraria delle forze che la paralizzano, essa ripiglia il suo vigore ed il suo esercizio elettivo.

Il delitto non può neppure considerarsi soltanto come una colpa morale. Vi sono ingrati, scialacquatori, avari, egoisti, scostumati: la società non ha diritto, per ciò solo, d'impadronirsi di cotestoro e sottoporli a pena. Custode e vindice dei diritti, è solamente quando vi ha lesione d'un diritto, ch'essa interviene colla sua autorità e col suo braccio. Interviene a richiesta dell'offeso, quando la lesione non riflette che privati individui o corpi collettivi considerati come individui: interviene d'ufficio colla repressione penale quando la lesione riguarda il diritto di tutti e sia tale la sua natura che riesca impossibile impedirla con mezzi preventivi. È allora soltanto che diventa legittima per parte del potere sociale l'azione punitiva.

Quindi è che la pena sociale non può riguardarsi esclusivamente come una medicina, non può riguardarsi esclusivamente come un mezzo di emendazione. Essa è essenzialmente una repressione destinata a reintegrare, quanto è possibile, il diritto offeso col misfatto, a ristabilire nell'universale dei cittadini la coscienza della propria sicurezza, a tutelare il diritto ch'essi hanno di vedere tenuto saldo ed inviolato il principio supremo della giustizia nelle relazioni sociali.

Di qui deriva un corollario importante: che il criterio misuratore della durata della pena non è la guarigione del malato, non è l'emendazione del colpevole, è la reintegrazione del diritto offeso; e che la durata della pena debb'essere proporzionata all'importanza di questo diritto ed alla gravità del reato che l'offese.

Siccome però è vero che il delitto è sempre figlio di un vizio morale più o meno grande, e che alla sua produzione sogliono concorrere inoltre molte circostanze morali, fisiche, individuali e sociali, la pena, onde poter essere efficace, deve per tutto il tempo della sua applicazione, cercare di porre un riparo all'azione ulte-

riore di queste cause, senza tuttavia pretendere di pervenire a distruggerle completamente. In una parola, mentre il potere sociale punisce, dee prefiggersi, non di *guarire*, ma di *curare*; non d'*emendare*, ma d'*educare* il condannato.

Queste non sono distinzioni puramente teoriche. Per poco che si rifletta, la loro importanza pratica è manifesta.

Prima di tutto, la parte curativa ed educativa è subordinata alla repressiva.

In secondo luogo riesce evidente che, se la società si prefigge di *guarire* e di *emendare*, non avrà per la durata della pena altro criterio che la *guarigione* e l'*emendazione* del condannato. Per conseguenza dovrà tener prigione tutta la vita l'autore d'un reato lieve, se l'una o l'altra non siasi ottenuta; dovrà invece lasciar libero in capo a pochi giorni il più gran malfattore, sempre quando lo creda guarito od emendato, misurando così il più delle volte la durata della pena sul grado d'ipocrisia del condannato.

Che se invece si prefigge soltanto di *curare* e di *educare* mentre reprime, renderà la repressione più conforme allo scopo di ogni pena, all'indole della natura umana, al bisogno della società, ma non escirà dai confini assegnati alla sua missione governativa; e se i risultati non saranno perfetti, ciò non avverrà se non per la naturale imperfezione inerente a tutte le cose umane.

Un altro corollario di non minore momento deriva dai principii sovr'accennati. Ed è, che, giudice di quanto deve durare la pena privativa della libertà personale per reintegrare il diritto offeso, non che delle condizioni che deve riunire per conservare il suo carattere di repressione, è il potere legislativo, al cui ufficio appartiene dichiarare i diritti e stabilirne la sanzione, e che, per ciò stesso, deve dare norme uguali per tutti. Applicatrice della cura e dell'educazione del colpevole durante la repressione, è l'autorità amministrativa, il cui ufficio principalmente consiste nell'attuare i precetti legislativi in modo conforme ad un tempo allo spirito della legge ed alla moltiforme varietà delle pratiche contingenze; e per questo appunto essa debbe avere, per ciò che tocca l'attuazione delle leggi carcerarie, la latitudine e la libertà indispensabili ad ogni medico e ad ogni educatore. Latitudine definita per legge; libertà soggetta a sindacato: ma latitudine e libertà sufficienti per applicare la repressione penale in modo con-

forme ai canoni essenziali del magistero educativo, all'indole della natura umana, e, possibilmente, altresì alle condizioni speciali di ciascun individuo.

II.

Dai principii che abbiamo toccato e dalle conseguenze generali che ne abbiamo dedotto ci riesce ora più facile derivare altre conseguenze più specifiche e concrete, da cui sarà agevolata la soluzione del problema che ci occupa.

Di esse, altre riguardano principalmente la parte *giuridica* della questione: altre riflettono più specialmente la parte *pratica* od applicativa.

Per ciò che tocca la parte giuridica della questione, dalle cose discorse più sopra dipende:

1° Che la pena stabilita dalla legge per ciascun reato debbe avere una durata eguale per tutti i condannati a tale pena:

2° Che l'isolamento deve, in massima, durare per tutto il tempo per cui dura la pena; vale a dire che nessun condannato ha diritto di esigere che l'isolamento cessi per lui qualunque sia lo spazio di tempo pel quale ha già scontata la pena. — È giusto che chi abusò della sua libertà con danno di tutti nella convivenza sociale sia, in massima, privato di questa libertà e di questa convivenza pel tempo riputato necessario a ristabilire nei cittadini la coscienza della propria sicurezza che egli si fece a scuotere col suo misfatto. Rimpetto alla nuda giustizia, non si può riconoscere nel condannato il diritto che il suo isolamento cessi prima che quel tempo sia integralmente trascorso.

Questa è la base fondamentale: è il *gius* comune, lo stretto diritto.

Per ciò che riguarda la parte pratica od applicativa del problema, dai principii accennati derivano altresì (chi ben guardi) i corollari seguenti:

1° Che l'isolamento debb'essere completo, rispetto alla società esteriore ed agli elementi corrotti che si trovano nell'interno della casa di pena, cioè rispetto agli altri condannati; non mai rispetto agli elementi ordinatori e moralizzatori, quali sono i membri costituenti la direzione dello Stabilimento e quelle caritatevoli persone che, mediante le opportune cautele, fossero ammesse a visitare i prigionieri;

2° Che l'isolamento devè poter cessare per una parte della durata della pena riguardo a coloro per cui risultasse evidente che un soverchio prolungarsi della vita isolata riescirebbe dannoso, e la vita comune si mostri necessaria per prepararli a rientrare onestamente nella vita sociale.

Questa è una conseguenza legittima del principio che, nel reprimere, la pena deve curare ed educare. Sia per la diversità dei temperamenti fisici, sia per la diversità dell'indole morale di ciascun condannato, è impossibile, in pratica, stabilire una norma unica per tutti..Fermo restando che nessun condannato ha diritto a privilegi, è però innegabile che le condizioni di ciascuno sono diverse. L'isolamento prolungato può esser utile per concentrare uno spirito dissipato: per chi invece è concentrato nel male l'isolamento protratto non farà che indurirlo. — Un uomo d'una certa coltura potrà profittare nella solitudine che duri anche per tutto il corso della pena. Un uomo rozzo ed in cui il senso morale sia poco sviluppato, oltrechè non può trovare nella solitudine sufficiente alimento, se passa di sbalzo dalla vita solitaria alla vita sociale, vi ritornerà più ribaldo di prima. — La pena uniforme per tutti quanto al suo carattere repressivo, debb'essere individualizzata al possibile nella sua attuazione. La fredda applicazione della regola generale è contraria alla natura delle cose. La vita del carcerato d'altronde debbe, verso il suo finire, avvicinarsi, il più che sia possibile a quella che lo aspetta fuori del carcere. Il governo dee procurare (entro i limiti del suo ufficio e dei mezzi di cui può disporre) che il condannato, finita la pena, rientri nel seno della società, non solo meno corrotto di prima, ma capace di condurvi una vita la men lontana che sia possibile da quella d'un uomo onesto e laborioso Ora, come ciò potrà essere, se non lo si avvezza alla vita sociale e non lo si agguerrisce durante il tempo stesso della pena contro i pericoli che quella vita presenta? Senza questo tirocinio, tutti i precetti morali che il prigioniero avrà imparato nell'isolamento, si dilegueranno come fumo nello spazio ai primi contatti delle difficoltà che lo aspettano al suo rientrare nella vita libera. Per ciò (a dirla qui di passaggio) trovo sommamente lodevole che nel carcere stesso cominci l'azione delle Società di patronato.

3° Un altro corollario si è che la cessazione dell'isolamento

nei casi anzi detti deve soggiacere ad alcune condizioni, di cui accennerò le principali:

a) Che l'isolamento non sia mai eliminato interamente; ma che nel principio della pena, vi sia un periodo minimo fissato dalla legge al disotto del quale per qualunque motivo (tranne il caso d'infermità o pazzia) non si possa mai far passare il condannato a vita comune. E ciò, anzi tutto, perchè altrimenti sarebbe troppo affievolito il carattere repressivo della pena; in secondo luogo perchè, anche dal punto di vista educativo, un periodo di solitudine è indispensabile a qualunque condannato onde gli sia possibile un ritorno un po' serio sovra sè stesso;

b) Che, anche quando si ammette il prigioniero al lavoro in comune durante il giorno, l'isolamento sia sempre mantenuto durante la notte; altrimenti si riaprirebbe la via a tutti i disordini per distruggere i quali s'impiegò tanta fatica;

c) Che il passaggio alla vita comune non costituendo un *diritto* del condannato, sibbene soltanto un mezzo di rendere la pena più efficace, debba cessare per quegl'individui riguardo ai quali il fatto mostrasse che riesce invece contrario a tale scopo;

d) Che la facoltà di far uscire un condannato dall'isolamento e di farvelo, occorrendo, rientrare appartenga ai consigli di disciplina, sentito il parere del direttore della casa di pena, del medico, dei maestri e del ministro del culto; onde vengano al possibile eliminati gli arbitri e presi in considerazione tutti i motivi che possano in ciascun caso consigliare di preferenza l' isolamento o la vita comune.

4° Chiaro quindi risulta puranco (siccome già si accennava) che i veri malati ed i veri pazzi debbono essere sottratti alla legge comune pel tempo in cui dura l'infermità o la pazzia. Ma, a quel modo che i prigionieri malati non si ammettono negli spedali ordinarii ed hanno nello stabilimento penale la loro infermeria, così pure i prigionieri pazzi non debbono esser curati nei manicomi comuni, bensì in appositi manicomi criminali, facienti parte, possibilmente, degli stessi stabilimenti penali; sia per non accomunare il delitto colla sola sventura ed evitare i molteplici inconvenienti che da ciò deriverebbero, sia perchè, per la stretta relazione che intercede fra le condizioni organiche dell'uomo e le sue tendenze morali (per cui, senza che mai la pazzia ed il delitto si possano

confondere insieme, molte volte però l'uno può in parte essere dell'altra cagione od effetto), i pazzi delinquenti, ancorchè il delitto abbia preceduto la pazzia, costituiscono una varietà affatto particolare nella grande e sciagurata famiglia degli alienati di mente.

III.

Non mi dissimulo le obiezioni che queste proposte possono suscitare. Siccome però esse debbono, per loro natura, più specialmente formare materia della discussione orale, mi limiterò qui ad accennarne due, nelle quali parmi riassumansi le più importanti, e di cui l' una tocca precisamente il lato giuridico, l' altra il lato pratico del problema.

Sembra a taluni che accordare al potere amministrativo la facoltà di abbreviare per certi condannati la durata dell'isolamento sia un sostituire l'autorità amministrativa alla giudiziaria, e sotto un certo rispetto, alla stessa autorità legislativa; quasichè si venga ad immutare con ciò il giudicato dei magistrati e ad alterare l'economia della legge, che vuol essere applicata a tutti egualmente, senza distinzione. Ma l'obiezione svanisce ove si ponga mente che la pena non cessa di essere applicata per tutto il tempo stabilito dalla legge e dichiarato dai giudici; che il passaggio dalla vita solitaria alla vita comune non costituisce mai pel condannato un diritto; che la facoltà di accordare questo passaggio sarebbe prevista dalla legge stessa, ristretta in certi limiti e sottoposta ad opportune cautele; che infine una tale facoltà non sarebbe accordata come un mezzo di premio o di privilegio, ma precisamente anzi come un mezzo di rendere uguale per tutti nei singoli casi concreti quella legge che, applicata in modo letteralmente uniforme per tutti, riescirebbe in realtà disuguale nella pratica, a motivo delle diverse condizioni individuali di ciascun condannato.

Si oppone da altri che per tal guisa vengono a riprodursi tutti i difetti del sistema dell'emendazione; che si fonda la mitigazione della pena sull'ipocrisia e si perdono nella vita comune tutti i benefizi ottenuti nell'isolamento. Ma a questa difficoltà non è malagevole il rispondere che, secondo le idee sopra accennate, ciò che determinerebbe il passaggio del condannato dalla vita isolata alla vita comune non sarebbe propriamente *il merito* che esso abbia acquistato colla sua condotta, realmente o simulatamente buona

come neppure sarebbe il suo *demerito* che ne determinerebbe il ritorno all'isolamento; il motivo di un tale passaggio o di un tale ritorno sarebbe l' indole dell' influenza che l' isolamento o la vita comune esercitano rispettivamente su ciascun condannato. Per conseguenza non a tutti i condannati si applicherebbe il passaggio alla vita comune, ma a quelli soltanto per cui ciò si mostri più utile e più efficace senza che però cessi mai l' isolamento durante la notte.

Quanto al timore che si perdano nella vita comune (la quale non cesserebbe mai di essere sorvegliata) i benefizi ottenuti durante l'isolamento, senza addentrarmi qui negl'innumerevoli argomenti messi innanzi dai fautori dei due sistemi, accennerò solamente ad un fatto irrepugnabile per chiunque abbia qualche conoscenza pratica del come procedono le cose nelle prigioni. Ed è, che nessuna segregazione (ch'io mi sappia) ha mai potuto giungere finora ad isolare completamente un condannato dall'altro; nè credo ingannarmi affermando che difficilmente si saprebbe trovare una casa di pena a sistema di segregazione continua, nella quale ciò non di meno i fatti un po' importanti che accadono nello stabilimento non sieno in poche ore conosciuti da tutti i condannati.

D'altronde poi per quanto si voglia difficile il discernere a chi meglio giovi la vita solitaria e a chi la comune, non puossi tuttavia negare che, secondo la diversità delle indoli e delle tendenze di ciascuno, l'una o l'altra può riuscire più acconcia a favorirne il ravvedimento.

E questa considerazione mi conduce ad un'altra difficoltà, che per me è la sola difficoltà vera in questa materia: trovare un personale direttivo che sia in grado di attuare convenientemente la parte curativa ed educativa dell'applicazione della pena.

Una tale difficoltà, mi affretto a dirlo, non prova per nulla che siano falsi i principi esposti, i quali mi paiono per sè stessi incontrovertibili. Essa prova soltanto che, per risolvere compiutamente il problema di cui ci occupiamo, è indispensabile risolvere un' altra questione che vi è strettamente connessa: la questione del personale.

Ogni questione d' organamento d' una istituzione si traduce, in ultima analisi, in una questione di personale. La questione più grave nell'ordinamento carcerario è la questione del personale di direzione e di custodia. I regolamenti sono utili, anzi necessari.

Ma un regolamento buono, per sè solo, non farà mai un buon direttore; un direttore buono farà ottimo il regolamento più mediocre.

Eccederebbe i confini di questo scritto lo addentrarmi in codesta gravissima questione.

Mi limiterò ad osservare che l'ufficio di direttore d'una casa di pena non è solo un impiego; è un vero apostolato civile, e ne richiede tutte le virtù e tutti i sacrifici. La guarentigia del buon andamento d'un carcere sta sostanzialmente nella persona del direttore. Non è qui l'uomo che deve cercare il posto: è il posto che deve cercar l'uomo.

Io, p. e., sono, in massima, un ammiratore del sistema irlandese; ma dubito assai se esso avrebbe dato i risultamenti che ammiro, qualora non avesse avuto per metterlo in piedi l'abnegazione, l'energia e l'amore instancabile dell'illustre suo inventore, il capitano Crofton, del signor Organ e degli altri benemeriti che li coadiuvarono.

Per altra parte poi non dobbiamo nasconderci che neanche il direttore più felicemente dotato non potrà mai riescire perfettamente: poichè si tratta qui di agire sulle tendenze, sulla volontà, sull' amore dell' uomo: ora, la volontà e l' amore, appunto perchè frutto della libertà, sfuggono in fondo ad ogni coazione. L'educazione e la cura, sostituendo ai moventi inferiori delle azioni moventi superiori, possono agevolarne la direzione verso il bene: ma nessun mezzo umano, per quanto eccellente in sè stesso, può cambiare in volontà retta una volontà tenacemente ostinata nel male.

Questo però non ci deve scorare. Nella imperfezione delle condizioni umane la sola soluzione reale del problema sta nello sforzo incessante per avvicinarsi sempre ad una tale soluzione. Il progresso dell' umanità non consiste tanto nel conseguire lo scopo, quanto nel lavorare indefessamente per ottenerlo: più che nella vittoria, sta nella lotta. Poichè l' uomo tanto migliora, quanto si sforza verso il vero ed il bene; e tanto riescono migliori le istituzioni ch'egli viene attuando, quanto più nobile ne è lo scopo, quanto più pura e disinteressata è la fatica e la lotta ch'egli sostiene per conseguirlo.

Roma, febbraio 1877.

Prof. TANCREDI CANONICO
Consigliere della Corte di Cassazione di Roma

BREVI CENNI SULLA SOCIETA' DI FILADELFIA

per alleviare le miserie delle pubbliche prigioni

e sulla relazione annuale pubblicata per cura della medesima in gennaio 1876

Al Congresso penitenziario internazionale tenutosi a Londra nel 1872 il signor F. B. Samborn, membro del Comitato governativo di Massachusetts, fece un rapporto sullo stato delle carceri negli Stati Uniti, e parlando del sistema penitenziario adottato nei vari Stati, cita la Società per alleviare le miserie delle carceri pubbliche, come degna di lode per gli sforzi che fece sin dal suo nascere (anno 1787) e nota che uno dei suoi fondatori fu il dottor Franklin.

Anche il conte Alessandro Zannini, primo segretario della R. Legazione d'Italia a Wasington, nella memoria che pubblicò nel 1872, trattando delle carceri da lui visitate negli Stati Uniti, fa speciale menzione della suddetta Società e l'annovera fra le migliori associazioni filantropiche esistenti negli Stati Uniti.

Essa conta ormai novant'anni di esistenza e ci par prezzo dell'opera il riportar qui appresso su quali considerazioni poggia il suo statuto ed il tenore dello stesso. Daremo in seguito alcuni ragguagli sull'operato della lodata Società, nell'anno 1875, desumendoli dal rapporto (1) che fu pubblicato per cura dei signori Joseph R. Chandler James J. Barclay — Edward H. Bonsall, il rev. E. R. Beadle ed il Segretario John J. Lyttle; rapporto che gentilmente ci venne comunicato dalla Direzione di questa *Rivista* ed a cui rendiamo i più vivi ringraziamenti.

Costituzione della Società di Filadelfia per alleviare le miserie delle carceri pubbliche.

Quando consideriamo che gli obblighi della benevolenza basati sui precetti e sugli esempi del fondatore della cristianità non sono cancellati dalle stoltezze e dai delitti commessi dai nostri simili, e quando no riflettiamo sulle miserie che generano la penuria, la fame, l'inclemenza delle stagioni, la severità adoperata fuor di proposito, l'insalubrità degli appartamenti, il delitto, (solite cause che traggono al carcere) allora ci è giuocoforza convenire essere stretto nostro dovere di estendere la nostra compassione colà ove trovansi le vittime di tali miserie

Coll'aiuto dell'umanità si potrebbe prevenire le loro indebite ed illegali sofferenze; e senza infrangere la catena che serve a congiungere l'intiera fa-

(1) The Journal of Prison discipline and philantropy, published annually under the direction « of the Philadelphia Society for alleviating the miseries of public prisons » January 1876 « Philadelphia. »

miglia del genere umano, si potrebbero escogitare e suggerire castighi tali che servissero a richiamare i nostri simili sul sentiero della virtù e della felicità, anzichè lasciarli proseguire nelle loro viziose abitudini.

Convinti della verità di tali principii e degli obblighi che ne derivano i sottoscritti sonosi associati sotto il titolo di Società di Filadelfia per alleviare le miserie delle carceri pubbliche; e per effettuare il loro proposito hanno adottato il seguente statuto:

1° L'ufficio direttivo della Società si comporrà di un presidente, due vice-presidenti, due segretari, un cassiere, due consiglieri e di un comitato esecutivo da eleggersi in apposita adunanza che si convocherà in gennaio di ciascun anno. Essi avranno l'obbligo di continuare nel loro ufficio finchè non saranno eletti i successori, e qualora l'elezione per qualsiasi motivo non venisse effettuata, incomberà al presidente di convocare una speciale adunanza della Società nel termine di trenta giorni allo scopo di addivenire a tale elezione dandone avviso almeno tre giorni prima.

2° Il presidente presiederà le adunanze e sottoscriverà tutti gli atti pubblici della Società. Egli potrà convocare speciali riunioni ogni qual volta lo riputerà necessario ed ogni qual volta cinque soci almeno ne facciano domanda per scritto. In caso di assenza ne farà le veci uno dei vice-presidenti.

3° I segretarii conserveranno gli atti della Società e ne terranno la corrispondenza.

4° Il cassiere custodirà il danaro non che le carte contabili e pagherà i mandati della Società e del suo comitato esecutivo, firmati dal presidente e da un segretario, e presenterà un rendiconto sulle condizioni finanziarie della Società nell'adunanza a tal uopo fissata.

5° Il comitato esecutivo ci comporrà degli ufficiali della Società *ex-officio* (presidente, vice presidente, segretari, ecc.) e di cinquanta altri soci. Essi visiteranno le carceri almeno due volte al mese, dovranno informarsi delle condizioni in cui trovansi i carcerati e riferire sugli abusi che per avventura scoprissero, agli ufficiali cui incombe porvi rimedio. Essi dovranno pure esaminare qual sia l'influenza che esercita la detenzione sul morale dei prigionieri, terranno nota del loro operato per sottoporlo all'approvazione della Società ad ogni sua adunanza e saranno autorizzati a riempire le lacune che durante l'anno si verificassero nel comitato, qualora ne avvenissero per morte, cambiamento di domicilio, inabilità o negligenza di taluni dei suoi membri nel visitare le carceri, come loro incombe l'obbligo. Essi avranno facoltà di eleggere nuovi soci.

6° Coloro che desiderano essere inscritti come soci, vengono proposti ad ogni riunione della Società o del comitato esecutivo, ma la loro elezione non sarà valida se non dopo giorni dieci dalla sua proclamazione. Ciascun

membro pagherà un'annua retribuzione di due dollari (lire 10) e chi pagherà 20 dollari in una sol volta sarà considerato come socio perpetuo.

7° Si potranno eleggere soci onorari ogni qual volta la Società lo riputerà necessario.

8° La Società terrà le ordinarie sue adunanze il quarto od il quinto giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

9° Non si potranno introdurre modificazioni al presente statuto se non saranno proposte in una delle adunanze della Società, e questa non potrà adottarle che trenta giorni dopo la loro presentazione. I quesiti saranno risolti a maggioranza assoluta di voti, e se vi fosse parità di voti avrà la prevalenza quella proposta che sarà suffragata dal presidente.

Note estratte dal " The Journal of Prison Discipline. "

La Società costituitasi novant'anni or sono, lungi dall'affievolirsi acquistò sempre più vigore, cosicchè la sua influenza si fa ormai sentire in pressochè tutti gli Stati componenti la Confederazione americana. Essa è intimamente convinta che il miglior sistema penitenziario sia quello dell'isolamento, (separate sistem) ne invoca pertanto l'adozione e la completa esecuzione.

A tale convinzione essa dichiara essere stata indotta per spirito di umanità e nella credenza che tale spirito si ottenga meglio e con più efficacia dal vero sistema filadelfiano.

Il rapporto, però, giustamente osserva che tale spirito d'umanità sarebbe irragionevole se trattenesse i sostenitori del sistema d'isolamento dal tributare i meritati encomii a coloro che procurano, per altre vie, di ottenere lo stesso scopo, quello, cioè, di far del bene ai disgraziati ancorchè colpevoli. Le loro intenzioni, ed i loro lavori, altamente commendevoli, sono spesse volte coronati da felice successo, quindi giova ripeterlo, essi meritano lode, ancorchè i mezzi da loro adoperati per conseguire il desiderato intento differiscano da quelli che mette in pratica la Società nella convinzione che siano i più atti a conseguire lo stesso risultato.

Noi propugniamo (segue a dire il rapporto) da parecchi anni il sistema d'isolamento, ma ci preme dichiarare che il buon esito dipende essenzialmente dall'amministrazione, essendo essa il principale mezzo per ottenere la buona riuscita. Fermi partigiani di tal sistema, siamo però d'avviso che l'Amministrazione abbia un'importanza capitale su qualsiasi sistema prescelto. Il sistema a comune ben amministrato può recar frutti assai migliori di quello ad isolamento se amministrato male o trascuratamente, ma, ripetiamo che se questo è bene amministrato, supera qualsiasi altro sistema o qualsiasi combinazione di sistemi. (Sembra che qui si alluda al sistema irlandese). Noi facciamo pertanto voti che venga gene-

ralmente adottato il sistema d'isolamento, o quanto meno migliorati gli altri sistemi.

La Società per mezzo del suo comitato, e dei due suoi agenti, di cui uno ha l'incarico di occuparsi esclusivamente del Penitenziario, e l'altro della Prigione di contea, fece un gran numero di visite nelle .suddette Carceri, ed ebbe a constatare che il sistema d'isolamento stabilito dalla legge, è violato officialmente giacchè per scarsità di celle, in oltre duecento di queste contansi due prigionieri, mentre le rimanenti, quattrocento e più, ne ospitano un solo.

Il rapporto osserva che laddove i prigionieri sono accomunati, più difficile è la missione da compiersi dai visitatori, e le promesse di ravvedimento che vi si odono, sono pressochè sempre illusorie, mentre invece il prigioniero isolato porge più attento l'orecchio alle parole del visitatore, e si mostra avido d'istruzione, allo scopo di procurarsi una buona posizione, allorquando dovrà ritornare in grembo alla società.

Nella Prigione di contea, sezione femminile, parecchi anni or sono, verificavasi pure l'inconveniente che ogni cella conteneva due e persino tre detenute, ma a poco a poco il loro numero diminuì al punto che oggidì si hanno invece due ed anche tre celle per caduna prigioniera.

Nella sezione maschile le cose procedono ben diversamente. In media ogni cella conta tre detenuti, e non di rado avviene che ne contenga persin quattro, e pensare che la cella fu costrutta per uno solo! In tale stato di cose riesce impossibile ai membri della Società di oprar del bene, poichè a ciò opponesi la diversità di carattere che riscontransi nei tre o quattro detenuti cui debbono favellare; se taluno di essi si mostra talvolta pentito delle male azioni commesse e fa buoni proponimenti per l'avvenire, tali sentimenti scompaiano non sì tosto il visitatore lascia la cella, poichè allora il pentito è messo in ridicolo dai compagni, sul cuore de' quali nessuna breccia hanno operato le esortazioni poc'anzi udite. Cionondimeno i visitatori non si scoraggiano ed in molti casi l'opera loro viene coronata da un esito felice; ciò che otterrebbesi in più vaste proporzioni se i detenuti fossero separati.

I visitatori che malgrado i lamentati ostacoli, proseguirono il loro apostolato con sollecitudine, perseveranza e lealtà sono ben degni di una parola di lode. Essi visitano frequentemente le carceri, conversano col detenuto per fargli meglio comprendere la trista situazione in cui trovasi e la connessione che avvi fra l'imprigionamento e le colpe commesse, e ciò non sotto l'aspetto dell' offesa e del conseguente castigo, ma sibbene in rapporto alla causa ed ai suoi effetti; provano poscia ad indurlo a cambiar sistema di vita ed a lasciare i cattivi compagni, offrendogli all' epoca della liberazione i mezzi per conseguire tale intento.

Certamente, il loro assunto è grave, ed ancor più grave appare se si con-

sidera che le loro fatiche debbonsi ripetere ogni momento, congiunte a molta pazienza, e tante volte in ricompensa di tanta abnegazione essi raccolgono delusioni e sovente accade che siano derisi da coloro che procurano di trarre sul sentiero della virtù! Ma che monta? Essi continuano imperterriti a compiere il loro dovere nella stessa guisa che il medico non tralascia di prodigar le sue cure all'infermo la cui malattia è dichiarata incurabile. Ogni giorno i corridoi del Penitenziario e della Carcere di contea sono percorse dai visitatori della Società, che vi si trattengono parecchie ore. In tal modo il detenuto stringe relazione e diremo quasi una certa dimestichezza col visitatore, e poco a poco s'assuefà a scorgere in lui un amico, crede alla sincerità dei suoi sforzi per migliorarlo, e dà retta ai suoi consigli. Il segreto della riuscita sta appunto nel convincere il detenuto che quanto fa il visitatore è tutto rivolto al suo miglioramento.

Nella Prigione di contea si fanno in media sessanta visite alla settimana, ed ogni visitatore ad ogni sua visita conversa con parecchi prigionieri in quella sezione che gli è assegnata. Le ore che il visitatore passa nel compiere le sue visite debbonsi certo ascrivere fra le meglio e più utilmente impiegate, quantunque esse offrano all'abituale visitatore ben poche attrattive. Le mura del carcere impediscono infatti all'estraneo di poter apprezzare l'opera sua, e coloro che traggono profitto dalla benefica sua missione sono i più interessati a celare gli obblighi che verso di lui hanno contratto.

L'opera dei visitatori ottenne specialmente buoni risultati nella prigione di contea, sezione femminile, giacchè trovandosi le detenute completamente separate, più facile porgevano l'orecchio ai consigli dei visitatori di ambo i sessi. E se si riflette che pochi anni or sono contavansi in detta sezione 282 detenute ed oggi se ne contano solo 60, ben a ragione puossi attribuire gran parte di sì lieto risultato alle amorevoli ed incessanti cure della società e specialmente al comitato dei visitatori.

Anche nel penitenziario, la Società raccolse abbondante messe di buoni risultati riguardo ai detenuti che trovavansi in perfetta segregazione (400 circa) ricevendo in tal modo il meritato compenso alle sue fatiche.

Giova notare che fra le autorità preposte all'amministrazione delle carceri, ed i visitatori della Società regnò sempre una buona intelligenza, limitandosi questi al morale miglioramento dei carcerati, e ben comprendendo quelle che a nulla gioverebbe l'imprigionamento se non si pensasse a migliorare il detenuto. L'istruzione morale migliora la disciplina carceraria e le conserva tutta la sua efficacia, laddove i castighi adoperati da soli, ben di rado servono a correggere.

Si è detto che la Società spingeva tropp' oltre la sua filantropia, intervenendo talvolta i suoi agenti a favore o di accusati o di condannati, e che suo intento era quello di sottrarre il colpevole alla meritata punizione, tra-

scurando in tal modo la sicurezza generale. Ciò è inesatto. La Società non si può incolpare di una mal intesa filantropia; il suo scopo si è quello di migliorare il prigioniero e di alleviare le miserie delle carceri e non di sottrarre il colpevole al meritato castigo. Ma quando un individuo è condannato, vigila che non sia trattato crudelmente, e mentre egli sente nel castigo le conseguenze delle colpe commesse, essa accingesi all'opera di procurarne l'emenda, dandogli lezioni di sana morale e di virtù e procurando di restituirlo migliorato alla Società allorquando uscirà dal carcere.

Ogni membro del Comitato, allorquando recasi nella cella di un detenuto, porta seco un quaderno d'istruzioni le quali regolano la condotta ch'egli deve tenere verso il prigioniero, e le sue relazioni col medesimo. Alcune di tali istruzioni fanno avvertito il visitatore ch'egli deve andare ben guardingo dall'incoraggiare nel detenuto qualsiasi speranza di perdono, e gli suggeriscono di evitare accuratamente tale soggetto nelle sue conversazioni. La legge che permette ai membri del Comitato della Società di visitare le celle delle carceri, rendendoli per tal modo « ufficiali visitatori » stabilisce siffatto privilegio nella supposizione che le visite si facciano al solo intento d'istruire il carcerato nei suoi doveri morali, d'indurlo ad oprar il bene, e di aiutarlo a mettere in pratica i buoni propositi; se invece il visitatore oltrepassa tali confini, ed incoraggia, anzi dà opera per assicurare al condannato il perdono, egli, allora, viola il principio su cui è basato il privilegio accordatogli, ed eccede colpevolmente le istruzioni impartitegli dalla Società.

L'agente della Società per la Prigione di contea ha l'obbligo di comporre i privati dissidi, affine di procurare la liberazione dei prigionieri, ma giova avvertire che trattasi non di condannati, sibbene d'imputati in attesa di giudizio.

In certi casi i tentativi per procurare il perdono ad un condannato, sarebbero giusti e lodevoli; ma da quelli si astengono tutti i membri del Comitato esecutivo. Buono o cattivo, innocente o colpevole, il condannato ha diritto alle cure, alle attenzioni ed alle sollecitudini del Comitato, ma esse non includono l'obbligo di procurargli un perdono anticipato, giacchè prestando facile orecchio alle proteste di resipiscenza, si verrebbe in molti casi a premiare l'ipocrisia.

Taluni umanitari spingono tropp'oltre il sentimento dell'umanità e della filantropia, essi giudicano le intenzioni altrui alla stregua delle proprie, e perchè essi sentonsi onesti, credono tali tutti gli altri; essi amano considerare la prigione come un ospedale, ed il carcerato come un infermo, cui spetti il rilascio appena si manifestino sicuri indizi di convalescenza. Siffatta idea sino ad un certo punto è bella e giusta, ma la difficoltà sta appunto nel giudicare i sintomi della convalescenza, e se si prende abbaglio si corre rischio che il convalescente, appena uscito, comunichi ad altri la sua ma-

lattia, aumenti così il numero degli ospiti dell'ospedale, e scredito ne deriva a chi è preposto alla cura degli ammalati.

Fortunatamente, come già si disse, i membri del Comitato non hanno nè il dovere nè il potere di allungare o di abbreviare la durata dell'imprigionamento. Essi possono bensì, colle loro esortazioni, indurre il carcerato a tenere una buona condotta e così aumentare i suoi diritti per essere tenuto in benigna considerazione dai suoi superiori; e siccome le leggi dello Stato permettono al prigioniero di procurarsi una diminuzione di pena, se durante la sua detenzione si sarà comportato lodevolmente ed avrà dato segni di resipiscenza, perciò i visitatori sono di grande giovamento tanto ai carcerati quanto alle autorità che sono preposte alle prigioni. I primi sono certi che col mezzo dei visitatori i loro meriti saranno riconosciuti e giustamente apprezzati, e le seconde assumendo da loro le necessarie informazioni evitano sempre più il pericolo di accordare la grazia a chi ne è immeritevole; e così avviene che difficilmente il graziato ritorni in carcere.

Il constatare sino a qual punto siasi emendato un detenuto, è assai più facile al Comitato visitatore del Carcere penitenziario, anzichè a quello destinato alla Carcere di contea e ciò per le ragioni già addotte; — e se citiamo questo fatto, egli è per notare che appunto in vista degli ostacoli che incontransi nell'ultima, assai più grande è il numero dei visitatori che richiedono d'essere aggregati al Comitato del Penitenziario.

Il rapporto che abbiamo sott'occhio, non omette di soggiungere che dalle relazioni ricevute sulla condotta dei detenuti liberati, risulta che in gran parte questi si comportano lodevolmente, e gli occupati coll'aiuto della Società, conservano gratitudine (ai loro benefattori. Ciò può ritenersi come sufficiente guiderdone alle fatiche ed alle incessanti premure della Società.

G.

ATTI PARLAMENTARI

Discussione del progetto di legge per la liberazione condizionale dei condannati.

Tornata del 9 aprile 1877.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la liberazione condizionale dei condannati.

La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

Mancini, (ministro di grazia e giustizia). Nell'aprirsi la discussione su questo disegno di legge credo opportuno di fare alla Camera una dichiarazione, la quale potrà forse facilitare l'esame del progetto, e permetterne un più esatto apprezzamento.

Non so, nè credo che vorrà discutersi il principio che informa la legge, cioè il concetto razionale dell'istituto della liberazione condizionale dei con-

dannati. Introdurre nell'esecuzione delle pene tali modalità, una serie di progressivi esperimenti e transizioni dalla espiazione penale nella forma più rigorosa e severa sino al ritorno del condannato nella vita libera della società; creare nella classe dei condannati il solo possibile impulso alla loro emenda ed al morale miglioramento, ponendo in certa guisa nelle loro stesse mani la facoltà di abbreviare la durata delle meritate sofferenze, ed anche gradatamente l'intensità delle medesime, non è, come alcuni erroneamente credono, una istituzione umanitaria e pietosa, rivolta unicamente allo scopo di alleviare le sofferenze dei condannati.

Essa ha essenzialmente uno scopo sociale; serve a preservare la società dai pericoli gravissimi, ai quali è esposta, allorchè i condannati, compiuta l'espiazione della loro pena ritornano, senza mezzi di sussistenza, senza garantie, senza opportune cautele e discipline in mezzo ad una società giustamente diffidente, che li respinge da sè, e non permette loro di procacciarsi onesti mezzi di vita, quasi collocandoli in una fatale alternativa tra la mendicità ed il furto, cioè la ricaduta nel delitto.

Del resto questa istituzione è stata giudicata da grandi scrittori, ammessa nella legislazione di ben molti paesi civili, e sperimentata con quel favorevole successo che già fu indicato nella relazione ministeriale, o meglio ancora nelle due successive relazioni della vostra Commissione.

Aggiungo, che un tale istituto è stato oramai, si può dire, discusso ed assentito in entrambi i rami del nostro Parlamento. Il Senato, come sapete, approvò questi articoli nel progetto del Codice penale, quando anzi essi contenevano minori garantie nell'interesse sociale di quelle che io cercai d'introdurvi allorchè ne feci materia di un progetto di legge speciale, presentandolo a voi. E la Camera stessa lo ha approvato allorchè con un suo ordine del giorno precisamente dispose, che questi articoli fossero dal Governo distaccati dal progetto del Codice penale, ed a lei presentati, come io feci, sotto forma di un separato e distinto progetto di legge.

Due volte la vostra Commissione, e non sempre composta degli stessi membri, guidata dal voto degli uffizi, ha espresso un avviso favorevole sopra il progetto di legge.

Tuttavia, o signori, io credo di dovermi giovare della opportunità di questa prima discussione relativa al Codice penale che avrà luogo in questo recinto (dico *prima discussione sul Codice penale*, appunto perchè questi sono i primi articoli del progetto del Codice penale, sui quali la Camera dei deputati porterà il suo esame), e una volta per sempre, mi credo in debito di farvi una pubblica dichiarazione, la quale impedirà che spirito di parte ed artifizi di sistematica ostilità riescano a falsare nell'opinione pubblica il concetto direttivo del Ministero ed i principii che gli servono di guida nel grave cómpito a cui è chiamato, di sostenere innanzi a voi la discussione del Codice penale. Sol perchè nel programma del Gabinetto non è scritto il mantenimento della pena capitale, perchè abbiamo coscienziosamente un convincimento contrario alla necessità, efficacia ed utilità sociale di questa pena, si fa un grande ed assiduo lavoro per ingannare il pubblico, e rappresentare gli attuali ministri, animati da un sentimento di compassione e poco meno che di simpatia pei delinquenti, sentimentalismo che sarebbe vizioso e colpevole, se veramente fosse negli animi nostri, e che noi non facciamo che studiare le riforme legislative dal punto di vista dell'alleviamento della condizione dei condannati, dei perversi, dei nemici della società.

Io mi credo nel diritto di protestare, nel mio nome particolare, ed a nome di tutti i miei colleghi, contro questo indegno sistema di insinuazioni, più che di leale opposizione, contro accuse, le quali non hanno il menomo fondamento.

Quando sarà il momento opportuno, dimostrerò coi fatti e con l'eloquenza delle cifre, che nell'anno della nostra amministrazione, per ciò che poteva riguardare la rigorosa osservanza delle leggi penali, l'energia immanchevole

della repressione, la vigilanza più assidua sulle condizioni della sicurezza pubblica ed il mantenimento della quiete e dell'ordine sociale, noi non temiamo confronti coi nostri predecessori; crediamo anzi aver fatto molto di più che prima non si facesse pel conseguimento di codesti fini.

Ma se noi professiamo l'opinione che la pena di morte debba scomparire dal Codice penale, sentiamo d'altronde nell'animo nostro profondo il sentimento del dovere, che ci incombe, di procacciare alla società efficaci compensi. Perciò il criterio, che ci servirà di guida costante nella discussione del nuovo Codice penale, cominciando da questi primi articoli, sarà dominato da una giusta severità, per circondare le istituzioni penali delle maggiori cautele, delle garentie le più efficaci, della più preveggente sollecitudine, per la tutela della società e della sicurezza degli onesti cittadini contro i delinquenti e malfattori; perchè solamente con questo mezzo noi potremo con fronte alta affrontare quel grave ed altissimo problema, rassicurando i timidi di buona fede che non saranno scemate le forze protettrici della sicurezza e della difesa sociale, ma sarà anzi alle medesime assai meglio provveduto.

Laonde, o signori, io prego la Camera di considerare alcuni emendamenti, che ho l'onore di presentarle di accordo col mio onorevole collega il ministro dell'interno, come un primo saggio ed una prima prova di fatto di codesti nostri intendimenti, tra le moltissime prove di questa medesima natura che avrò occasione di offerirle nel corso della discussione del Codice penale.

Benchè gli articoli che compongono l'attuale progetto, tal quale era stato approvato dal Senato, fossero stati da noi già resi più severi, e si trovassero di già avvalorati dal favorevole parere della prima e della seconda Commissione elette dalla Camera, nondimeno io ho creduto debito mio di rinnovarne un esame accurato, diligente, direi quasi timoroso, per circondare ancora l'istituto della liberazione condizionale dei condannati di nuove e maggiori precauzioni nell'interesse dell'ordine sociale e della pubblica sicurezza, acciò l'esperimento che andrà a farsene in Italia risulti coronato di favorevole successo.

Laonde nel progetto di legge io mi propongo di introdurre tre emendamenti, che ora non faccio che accennare, e che a suo tempo saranno discussi...

Presidente. (Interrompendo) Signor ministro, la discussione verrebbe dopo. Si è per sapere su qual progetto si deve aprire la discussione che le ho data la parola.

Ministro di grazia e giustizia. Enuncierò, non discuterò. Vi ha un primo emendamento. Propone la vostra Commissione che anche dopo scontata solo una *metà* della pena i condannati a pene temporanee (ben s'intende che quelli a pene perpetue sono assolutamente esclusi dai benefizi di questa legge) possano venire ammessi a lavorare nelle colonie agricole od industriali, che è un modo più mite di espiazione delle pene, ed anche ammessi a lavorare fuori delle case penali e delle colonie all'aperto, come oggi già, in virtù dei regolamenti si pratica, nel lavoro dei porti, ed in altri lavori che si fanno per conto della pubblica amministrazione, ovvero sussidiati, invigilati o diretti dalla medesima. Or, se io posso accettare che anche dopo una sola *metà* di espiazione della pena i condannati di buona condotta possano essere inviati nelle colonie, dove seguitano ad essere sotto la disciplina dei custodi; per coloro che in vece debbono essere mandati a lavorare all'aperto anche fuori delle colonie ed insieme con gli operai liberi, il mio primo emendamento richiede necessariamente abbiano già scontato *due terzi* della pena, e durante questo periodo di tempo abbiano dato prove di buona condotta.

Con un secondo emendamento, poichè dopo *tre quarti* d'espiazione della pena si può procedere alla liberazione condizionale del condannato che abbia dato prove sicure di morale emendamento colla riserva di ricondurlo nello stabilimento penale, se per avventura con la sua condotta si mostri indegno

della fiducia che in lui erasi riposta, propongo a questo riguardo alcune eccezioni di rigore, cioè che la liberazione dei condannati non possa mai accordarsi a certe classi speciali di condannati, come sarebbero i condannati per fatto di brigantaggio, per grassazioni, per estorsioni o ricatti, ed infine, se non i recidivi in genere, almeno i recidivi ne' reati di *omicidio* e nei *furti qualificati*, dei quali direbbe il nostro sommo poeta:

Che dier nel sangue e nell'aver di piglio.

In fatti l'esperienza ci dimostra che somiglianti reati attestano quasi una perversa abitudine di vita, e l'opinione pubblica si commoverebbe alla loro anticipata liberazione, perchè la società ravvisa nella presenza di tali delinquenti in mezzo ad essa una minaccia ed un pericolo permanente per la pubblica sicurezza e quiete.

Vorrei finalmente che fosse anche negata la liberazione condizionata agli stranieri, della quale disposizione si ha l'esempio in altri Codici e leggi sulla materia, perchè lo straniero può assai facilmente sottrarsi alla vigilanza dell'autorità ed alla rimanente pena che eventualmente potrebbe essere chiamato a scontare, allontanandosi dal regno.

La terza ed ultima modificazione, che propongo, si è che la liberazione condizionale non si accordi senza l'avviso favorevole della sezione d'accusa, la quale ha diritto di fare, quasi riscontro e riprova delle proposte degli ufficiali carcerari, una propria istruzione nell'interno degli stabilimenti penali, acciò il ministro di giustizia sia illuminato dai risultati di tale inchiesta e dal parere dell'autorità giudiziaria.

A me pare che quando si richieda un complesso di così importanti condizioni, l'esperimento possa dirsi intrapreso nel nostro paese con tali precauzioni, e con sì copioso presidio di garentie, come non se ne è avuto forse l'esempio in verun altro paese; e quindi a ragione potremo augurarci ottimi risultati da questo esperimento.

Io non ho voluto che semplicemente, con queste dichiarazioni. far conoscere quale viene ridotto il progetto dietro le modificazioni che il Ministero ha l'onore di sottoporvi; così nella discussione potranno evitarsi le censure ad un progetto diverso da quello che oggi si presenta al vostro esame, e sul quale attendo che la Camera pronunzi il suo autorevole giudizio.

Presidente. Dopo il discorso dell'onorevole guardasigilli domando alla Commissione se intende che la discussione si apra sul progetto emendato dal Ministero, oppure su quello emendato dalla Commissione.

Fossa, (relatore). La maggioranza della Commissione dichiara anzitutto che accetta il primo e il secondo dei nuovi emendamenti proposti.

Quanto poi al terzo che riguarda l'articolo 2 essa si riserva di emettere il suo giudizio quando verrà in discussione l'articolo. Ciò detto, lascio al presidente di aprire la discussione.

Presidente. Permetta; siccome dobbiamo anzitutto dar lettura della legge, è necessario che io sappia su quale testo deve aprirsi la discussione. Dunque, se la Commissione aderisce che la si apra sul progetto emendato dal ministro, ne darò lettura, altrimenti si leggerà quello della Commissione.

Perciò la pregavo a voler dare il suo avviso in proposito.

Fossa, (relatore). Noi intendiamo che sia aperta la discussione sul progetto del Ministero, colle debite riserve.

Presidente, Va bene.

Se ne dà lettura:

Progetto del Ministero nuovamente emendato:

« Art. 1. I condannati alla pena dei lavori forzati a tempo, della reclusione e della relegazione, o del carcere per tempo non minore di due anni, i quali, durante la metà della pena, abbiano dato prove di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agri-

cola od industriale, e dopo due terzi del tempo, anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche, o di altre dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso debbono rimanere segregati dagli operai liberi.

« Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile: ma questo benefizio non potrà concedersi ai condannati per crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni o ricatti, ed ai recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato, nè agli stranieri.

« Il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

« Art. 2. L'ammessione al modo più mite di esecuzione della condanna, e la liberazione condizionale e revocabile sono accordate con decreto motivato dei ministri della giustizia e dell'interno, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, e sentito il parere della sezione d'accusa dello stesso distretto, la quale sulle conclusioni del Pubblico Ministero può assumere tutte le informazioni ed istruzioni che creda opportune.

« Se la sezione di accusa è di avviso che la liberazione condizionale non possa accordarsi, la proposta potrà esserne rinnovata dopo due anni.

« Il decreto è revocabile con altro decreto degli stessi ministri della giustizia e dell'interno, se il condannato tiene cattiva condotta, o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di ammessione o liberazione provvisoria.

« La rivocazione può essere provocata dall'autorità di pubblica sicurezza, la quale contemporaneamente alla proposta può anche per ragioni di ordine pubblico ordinare l'arresto del liberato.

« Art. 3. Scorso tutto il tempo della durata della pena inflitta senza che la liberazione sia stata revocata, la pena rimane scontata.

« Se l'arresto del liberato è susseguito dalla rivocazione della liberazione, l'effetto della rivocazione risale al giorno dell'arresto.

« Art. 4. Con reale decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno approvate le disposizioni regolamentari per la esecuzione della presente legge, e specialmente per la vigilanza sopra i liberati. »

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Inghilleri.

Righi. Perdoni, onorevole presidente, avevo domandato di parlare per chiarire un dubbio che sorge dalla lettura del nuovo emendamento proposto dall'onorevole guardasigilli. Se mi permette...

Presidente. Dica pure.

Righi. Dall'articolo primo non risulterebbe ben chiaro se l'onorevole ministro guardasigilli intenda che possa essere ammesso alla libertà condizionata quel condannato soltanto il quale sia passato per lo stadio intermedio della colonia agricola e dell'avere lavorato fuori della casa di pena, oppure se possa essere ammesso alla libertà provvisoria, dopo i tre quarti della pena, anche colui il quale non sia passato per questo stadio intermedio. Io credo che questo dubbio sia abbastanza grave; esso tocca tutto l'organismo della legge, ed è bene che venga chiarito.

A questo proposito mi piace di rilevare una considerazione fatta dall'onorevole guardasigilli, quando accennava ai vari appunti che sarebbero fatti a tutte queste leggi che tendono a diminuire la severità verso i tristi, senza considerare il danno che possa derivarne ai cittadini onesti e degni d'ogni miglior tutela da parte della legge. Nel fare questi appunti l'egregio ministro guardasigilli avrebbe parlato dell'opposizione.

Io, conoscendo la sua schietta imparzialità, non dubito punto che, parlando dell'opposizione, egli intendeva parlare dell'opposizione scientifica o dell'opposizione volgare, non mai dell'opposizione parlamentare politica la quale non potrebbe mai scegliere una materia così sacra, così delicata, quale

si è quella dell'amministrazione della punitiva giustizia, per dare una battaglia, per fare una questione d'ordine politico.

Prova di questo si è che io, il quale appartengo all'opposizione parlamentare, ho avuto la soddisfazione di votare in unione coi miei colleghi in favore di questa legge.

L'opposizione parlamentare accorda sopra questo argomento mai sempre la più ampia, la più illimitata libertà d'opinione a tutti i suoi membri.

Ciò posto, io non dubito punto che l'egregio ministro guardasigilli intendesse realmente parlare soltanto dell'opposizione fatta da alcuni fuori di quest'aula a questo progetto di legge.

Ministro di Grazia e Giustizia. È impossibile che le mie parole s'interpretino per un'allusione all'opposizione parlamentare, quasi mostrandomene offeso e scontento.

L'essenza stessa del governo rappresentativo consiste nella libera manifestazione e discussione delle diverse opinioni su qualunque argomento di riforma legislativa, ed esse sono ritenute coscienziose quando sono espresse da coloro che hanno l'alto mandato di rappresentare la nazione, e danno materia alle nostre disquisizioni in questo recinto.

Ben ho fatto allusione ad una certa opposizione estraparlamentare, che si manifesta specialmente in certi organi della stampa, i quali non possono, io credo, in buona fede essere indotti ad attribuire al Gabinetto niente altro che la sollecitudine e la protezione della gente perduta e dei nemici della società, i quali sarebbe incomprensibile che non destassero naturalmente anche la ripugnanza di coloro che hanno l'onore di amministrare la cosa pubblica.

È nostro ufficio conciliare le esigenze della sicurezza pubblica e la tutela della società con i principii di giustizia, e non eccedere nei mezzi della repressione oltre ciò che le condizioni di sociale necessità impongono

Ora, siccome l'onorevole Righi non può ignorare ciò che a questo riguardo, quasi per moda, si viene tuttodì scrivendo, potrà facilmente persuadersi che le mie parole non si riferivano che a questi artifizi, che io credo di opposizione politica, ma di un'opposizione che non può nè deve trovare interpreti e rappresentanti in quest'aula, dove le nostre discussioni debbono elevarsi a quella regione serena in cui s'inspirano unicamente dal sentimento del giusto che ciascheduno traduce ed applica secondo le proprie convinzioni.

Quanto allo schiarimento che l'onorevole Righi mi domanda, dirò che questi articoli furono presentati dall'amministrazione precedente ed approvati dal Senato senza introdurvi, come condizione assoluta, la necessità della transazione da uno all'altro degli stadi indicati nell'art. 1. E del pari nella discussione che se ne fece nel seno della Commissione ministeriale, incaricata della revisione del progetto del codice penale, presso la quale questi articoli formarono oggetto di nuovo ed accurato studio, non si volle imporre questa condizione obbligatoria, benchè siasi riconosciuto che il fondamento principale della fiducia nel buon successo del sistema consiste appunto nel far passare gradatamente il condannato per quei diversi stadi, cioè facendolo passare da una espiazione rigorosa della pena ad una espiazione mitigata in un grado intermedio, come sarebbe il lavoro nelle colonie o il lavoro all'aperto; e poscia all'ultimo stadio che è quello dell'esperimento di una liberazione completa, benchè sotto la condizione di discipline e cautele determinate nel decreto di liberazione, e sotto la possibilità di potersi di nuovo ristabilire nel luogo di pena il condannato, laddove egli si mostri indegno del benigno favore che su lui si è voluto tentare. Tuttavia non parve doversi imporre questa condizione per tutti come assolutamente necessaria.

Immaginate il caso di uno storpio, di un condannato inabile al lavoro, il quale, anche volendolo, nulla potrebbe fare nelle colonie od all'aperto, trovandosi nell'impotenza per le sue condizioni fisiche di sostenere que' lavori: e nondimeno egli può essere il modello dello stabilimento penale, per la sua

assiduità nell'adempimento del proprio dovere, per non aver sofferta giammai alcuna punizione durante il tempo della condanna, per aver dato prove manifeste del suo morale emendamento, sicchè i capi dello stabilimento si credono in obbligo di designarlo come uno di quelli che possono meritare la liberazione condizionale. Io credo però che questa sarà sempre l'eccezione, non la regola. D'altronde giova rammentare che, nell'ultimo articolo della legge è riserbato di compilare un regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. E sembra questa piuttosto una questione da riserbarsi al regolamento, in cui potrà essere risoluto con qual criterio ed in quali casi l'eccezione anzidetta possa aver luogo, e fino a qual punto la regola debba essere applicata, anzichè introdurre una condizione imperiosa e indeclinabile nel testo medesimo della legge,

Presidente. L'onorevole Inghilleri ha facoltà di parlare sul progetto di legge di cui fu data lettura.

Inghilleri. Comincio dal prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, dichiarazioni spiegative del suo concetto intorno al tenore ed agli intenti della opposizione a questa legge, appunto perchè nessuno può mettere in dubbio che l'opposizione, che può sollevare questo progetto di legge, non deriva da partito politico, nè da mire partigiane, ma unicamente da convinzioni giuridiche, poichè, in materia di codificazione, deve essere estranea la politica Mi si permetta ora di entrare nell'esame del presente progetto di legge il quale, quantunque vesta forma modesta e ci si porga come una pagina staccata dal codice penale, pure ritengo che abbia una importanza maggiore di quella che gli si attribuisce, non solo per i principii cui si rannoda, ma soprattutto per le riforme carcerarie cui si addentella e per quegli aiuti, per quegli amminicoli dei quali del tutto manchiamo.

Consento con quello che disse l'onorevole guardasigilli che una pleiade di giureconsulti sostiene questo progetto di legge, o meglio il concetto fondamentale della legge; consento con il mio amico l'onorevole Fossa, che di questa dottrina il Bonneville d'antico sia stato apostolo fervidissimo; consento inoltre che il barone D'Holtzendorff e van der Brugghen ne siano stati caldi fautori, e che furono quelli che misero in onore in Europa e resero popolare il sistema irlandese; soprattutto poi debbo convenire che a sostegno di questa teorica si aggiunge il peso della dottrina dell'onorevole guardasigilli, e ancora l'assennata e compiuta relazione del mio egregio amico, l'onorevole Fossa.

Ciò non ostante, mi si permetta che io faccia brevissime considerazioni sul presente progetto di legge, perchè io ho fatto a me stesso i seguenti quesiti: se veramente i principii ci tirino pei capelli ad affermare questa conseguenza; se le condizioni nostre carcerarie consentano questa importante riforma; ed infine se il presente progetto, che vuole arieggiare al sistema irlandese, lo esprima e lo significhi in tutti i versi ed in modo compiuto.

Io non entro in disquisizioni teoriche; il guardasigilli disse che questa dottrina è patrimonio di tutti i giuristi; però debbo dichiarare che avvi qualche eminente giureconsulto, onore d'Italia, che va un pochino adagio a ricevere questa dottrina.

Mi si permetta solo di fare una professione di fede giuridica. Io non sono di coloro che romanzeggiano in fatto di diritto punitivo, o che vogliono giungere fino alla follia della moralizzazione senza la pena, o che delle leggi penali vogliono fare un idillio senza costrutto e senza nome. Io sono di coloro che ritengono che la pena all'ufficio di repressione debba anche congiungere ed armonizzare una specie di magistero educativo, ma non credo che delle carceri si debbano fare uffici di pedagogia. L'emenda, sia carattere ed essenza della pena, sia funzione economica dello Stato, certo è che non ingenera come conseguenza inevitabile la liberazione condizionata dei condannati, perchè allora dovreste trarne tutte le conseguenze: dovreste

abolire il carcere perpetuo; dovreste ammettere la liberazione condizionale dei condannati senza prefinire termini. e dovreste fare un passo più innanzi, dovreste anche ritenere in carcere gli incorreggibili, coloro i quali non dànno indizio di ravvedimento. Io credo che l'onorevole Fossa non abbia l'ardimento di giungere fino a questo estremo.

Si consideri meglio la liberazione condizionale dei condannati come parte di quella dinamica riformatrice, la quale funziona mercè le spinte del timore e della speranza. Il timore di dover espiare tutta intera la pena fino all'ultima ora, e la speranza di accorciarne la durata sono i roteggi su cui dovrebbe andare questo congegno della riforma morale.

È quindi l'interesse che è in giuoco. Ora io temo che questo interesse non muti le vostre fabbriche di riformé morali in operose officine di biechi e soppiatti infingimenti ed ipocrisie.

In che modo voi riconoscerete questa riabilitazione? Richiedete forse voi un'emenda soggettiva, la riforma dell'anima?

Voi non avete modo di scrutare il cuore dell'uomo. Voi potete giudicare delle azioni esterne dei condannati, vedere se mai quel tale individuo si sia realmente riabilitato, ma nulla più.

Or bene, o signori, io sono convinto che i truffatori, i falsatori, i barattieri, il giorno in cui entrano in carcere si drappeggeranno a Catoni, perchè loro mancano le tentazioni di misfare; sono convinto ancora che gli omicidi i grassatori, i quali non hanno modo di rompere le strade e di ammazzarè, vestiranno subito l'abito di galantuomo.

Ma voi non avrete la sostanza della morale, avrete la biacca e il belletto della morale, ed io credo che i liberati d'oggi saranno i malfattori di domani.

A me fece specie un argomento della relazione dell'onorevole Fossa che con questo modo si mantiene in piedi e salda la disciplina carceraria. Ciò mi richiama alla memoria, quel che faceva il conte Yarborough capitano di un *yacht* reale, il quale per mantenere il prestigio del bastone, regalava cinque lire ad ogni individuo che doveva essere fustigato. Veramente il conte Yarborough la comperava a buon mercato la disciplina, ma noi colla liberazione condizionale credo che compriamo troppo caro la quiete dell'animo dei direttori delle carceri.

Ma, o signori, guardiamo qual'è l'effetto sperabile di questa legge. Guardiamolo nel senso veramente pratico.

Il risultato della legge sarà questo: che il magistrato sa che applica una pena di cui una parte è incerta; non vi può essere dubbio; ed il pubblico sa che si applica una pena di cui una porzione può redimersi; il condannato sa che gli si infligge una pena la quale può essere accorciata, mercè la facile rassegnazione alle prescrizioni regolamentarie, e anche la falange dei delinquenti che fa capolino alle Corti d'assise, e che sta all'erta ad ogni mutamento delle leggi penali, sa che in questo modo, tra i condoni, tra le buone grazie che fanno i giurati, e tra le liberazioni condizionali, finalmente un reato non costa molto caro; la tariffa veramente non è molto elevata.

Non ci può essere dubbio che uno dei fattori della efficacia della pena è la certezza della pena, è l'irredimibilità della pena, e credetemi che, quando voi siate per accogliere il progetto della liberazione condizionale, voi non fate altro che stremare parte di questa efficacia del sistema della pena, appunto perchè ne abbreviate la estensione, e l'estensione è uno dei fattori dell'efficacia della pena.

Ebbene, o signori, voi minorate la durata, e di conseguenza svigorite la efficacia della pena, in un momento in cui l'incolumità del diritto ha bisogno della vostra protezione, e la vigilia di quel giorno in cui noi metteremo fra i ferri vecchi il patibolo, arma terribile ma un pochino efficace; e quando messa da canto quest'arma, noi per ragione dei compensi, abbiamo bisogno di rendere meno fiacco il sistema della repressione.

Non mi è parso poi un pensiero proprio opportunissimo quello di presentare questo progetto di legge quasi direi a brandelli, non porgere alla Camera un concetto veramente compiuto intorno ad un sistema penitenziario. Poichè, non facciamoci illusione, il progetto di legge che è deferito alla cognizione della Camera, non è altro che la conseguenza di un principio, non è altro che il corollario di un sistema penitenziario. Ed in Inghilterra, signori, dove le tradizioni dell'Howard non sono state mai interrotte, dove le riforme carcerarie sono state sempre tema di studio ai pubblicisti ed a Commissioni parlamentari, io non ho visto mai presentato un progetto di legge intorno alla liberazione condizionale dei condannati. No, si è sempre presentato un sistema compiuto ed organico. Nel 1853, nel 1857, nel 1864, si è presentato sempre un sistema intorno alla servitù penale; e nel 1853, quando si aboliva la deportazione, si è presentato un intero sistema di legislazione penale, a cui si accodava la liberazione dei condannati. Ed è troppo ragionevole questo procedimento, o signori, poichè non si può far getto di parte di repressione, se non si abbia un compenso, se non nella estensione, almeno nel modo di espiazione.

Ora quali sono le condizioni delle carceri in Italia? Metto pegno che nessuno saprebbe dire quale è il sistema penitenziario che in Italia è in vigore; poichè ho frugato nelle relazioni ufficiali, ed ho visto che abbiamo carceri in cui vi è, direi quasi, il riflesso e lo sbattimento, permettetemi la frase, dei colori di tutti i sistemi penitenziari.

Noi abbiamo delle carceri col sistema auburniano; abbiamo in altre attuato il sistema pensilvanico; abbiamo la detenzione in comune, ed abbiamo poi quell'amore di sistema che sono i bagni penali.

Or bene, credete da senno che con questa torre di Babele carceraria si possa adottare questo importantissimo progetto?

(*Il deputato Paternostro pronunzia qualche parola a bassa voce*).

Presidente. Non interrompa, onorevole Paternostro.

Inghilleri. La servirò anche su questo proposito.

Presidente. Non dia ascolto alle interruzioni, onorevole Inghilleri, continui il suo discorso.

Inghilleri. Dico dunque: credete voi che con questo sistema, col sistema della detenzione, col lavoro in comune, si possa venire ad accettare un provvedimento di tanta importanza? Ma la detenzione in comune, ma i bagni sono scuola che non educherà onesti operai alla società, vi preparerà quella falange di delinquenti che andranno in mano di coloro i quali argutamente furono detti i capitalisti del delitto.

Ora, io credo, che in Italia, avendo dei sistemi penitenziali un po' di tutto, non possiamo così allegramente tirare una conseguenza. E in vero da qual principio prenderemo le mosse? Dai sistemi penitenziali che in atto vigono?

Io ho una relazione ufficiale a mano in cui un nostro commissario dinanzi ad un Comitato internazionale, non seppe dire quali frutti avessero reso i sistemi penitenziali che presso noi sono in vigore.

Dunque, col sistema attuale, non è prudente di adottare questo progetto di legge; col sistema di là da venire? Ma quale sarà? Chi dirà a noi il sistema penitenziale che la Camera adotterà?

Eppoi, non vi pare, se non strano, almeno poco logico, che si deduca prima una conseguenza, e poi si discuta il principio? Che si tiri prima il corollario, e che poi si affermi il concetto fondamentale?

Permettetemi di dire che il mio corto intelletto non arriva a comprendere proprio la portata di questo progetto, sia riguardo al passato, sia riguardo all'avvenire.

Io temo che non si faccia l'opera di quell'architetto il quale, comincia un bell'edificio con l'architettura romana, e lo termina poi col sistema ogivale, cogli archi a sesto-acuto, e colle guglie acuminate. Insomma, in luogo di

fare un tutto, un insieme organico, voi affermereste oggi una conseguenza che forse domani dovrà fare a pugni e a calci col sistema che stabiliremo. Almeno non facciamo oggi un progetto di legge che domani forse dovrà essere riveduto, emendato e corretto.

Si dice che questo concetto fondamentale è stato in tutti i paesi accettato. Adagio un poco! Io so che in Sassonia è stato accettato dal 1862.

So che lo è stato in Inghilterra e, non è guari, anco in Germania. Vedremo, in Inghilterra, con quali modi e con quali temperamenti. So però che in Francia, nel 1873, quando si fece la riforma intorno alle prigioni dipartimentali si è fatta una larga inchiesta. Così si deve procedere in questa materia importante; bisogna chiamare a contributo il patrimonio delle intelligenze delle persone tecniche, delle persone che si intendono di questa materia. Ebbene, nel 1873, dinanzi al Comitato istituito dall'Assemblea fu letto uno stupendo rapporto chiaro e preciso in cui era scolpito il sistema irlandese. Il signor Loyson si fece propugnatore del sistema della liberazione condizionale dei condannati. Eppure la Francia non ha avuto il coraggio di adottare questo sistema.

Ricordo ancora che quando vi fu la discussione del Codice penale belga (non ricordo precisamente le date), parmi nel 1867, si parlò di questa liberazione condizionale. Eppure la Camera non ne volle sentire neanche parlare. Comprendo che si disse che finalmente si aveva una specie di correttivo nel diritto di grazia e si diceva benissimo; poichè senza scongegnare l'organismo del sistema repressivo, si può disciplinare il diritto di grazia, e se si può fare un condono intero, si può fare anche un condono condizionale, perchè chi può il più, può il meno. Ma il Belgio non ha avuto il coraggio di risolvere la questione. L'avremo noi questo coraggio? mentre sono in vita ancora i bagni, il lavoro in comune, il sistema insomma il più demoralizzatore che si possa immaginare.

Io non vorrei, signori, che la storia dei fatti, la crudele esperienza, la quale ogni giorno picchia al nostro uscio per mostrarci lo scheletro di qualche dottrina, che la nostra fantasia aveva vestito di polpa e di ossa, venisse domani a rimproverarci come improvvidi e malaccorti dottrinari.

Io che combatto questo progetto, desidero almeno che in fin dei conti se ne facesse un uso moderato, un uso tale che non recasse danno alla sicurezza sociale.

Ma veramente il progetto di legge significa, esprime in modo compiuto il sistema irlandese? Un pochino adagio, a' mali passi. Io penso che noi abbiamo creduto di prendere una bella istituzione, e abbiamo pigliato la affermazione, la liberazione condizionale; ma tutto ciò che forma il concetto di quel sistema, che è razionale, tutto questo lo abbiamo messo da parte. Abbiamo accettato la conseguenza, ma non abbiamo accettati tutti i modi graduali, tutti i modi di progressione, per mezzo dei quali si va a questa ultima conseguenza, quale è la liberazione condizionale.

Su questo sistema, il sistema irlandese, io non mi dilungo troppo, perchè è ben conosciuto. Esso ha tre periodi: ha il periodo che io chiamo di riflessione, il periodo in cui la pena spiega tutta intera la sua forza di intimidazione e di repressione. La pena non ha altro ufficio in questo primo periodo; intimidire, reprimere ed anche prevenire. Sono nove mesi; corta durata! Mi contenterei che ci fosse anche in Italia questa corta durata; è il sistema cellulare che si attua, è la segregazione assoluta che si adotta; tanto di giorno quanto di notte. Dopochè la pena ha già esplicata questa sua prima forza, viene il secondo periodo, ed allora comincia l'ufficio della riforma; il lavoro.

L'onorevole Fossa sa tutto quel che ci vuole prima che si possa avere una prova dal miglioramento morale dei condannati in un dato periodo; si considera, non solo la quantità, ma anco la qualità del lavoro. Viene indi il terzo periodo, che io chiamerei di convalescenza morale, cioè quel periodo

in cui il condannato, il quale ha dato saggio del suo miglioramento morale, va in quel carcere che è mezzo tra la prigione e la libertà. Il carcere intermediario si dice invenzione di sir Walter Crofton, ma veramente il concetto è appartenenza di Bentham, che primo lo svolse o lo colorì nella teorica delle ricompense e delle pene.

Ebbene, o signori, da queste poche parole che io ho spese intorno a tale sistema, si può raccogliere che sono due i concetti essenziali del sistema medesimo: l'espiazione della pena per nove mesi, con segregazione assoluta, e poi soprattutto il carcere intermediario.

Noi prescindiamo dal primo periodo e ci tenghiamo invece i bagni. E il carcere intermediario? Ci fa anco difetto questa istituzione.

Onorevole Fossa, nella sua relazione si parla di carcere intermediario, ma io potrei risponderle con una relazione ufficiale del direttore generale Cardon, il quale nel 1872 riferiva che l'amministrazione delle carceri faceva sforzi per istituirlo e organarlo in un'isola dell'arcipelago. Dunque il carcere intermediario, secondo il concetto del sistema irlandese, ove si compie la ginnastica morale dei condannati, ove è la esplicazione e lo svolgimento ultimo della energia della volontà; ove il rigore della disciplina si esercita non per costringimento, ma per libero consentimento di coloro che aspirano a guadagnare la libertà, non esiste in Italia; ci manca il più logico e il più razionale metodo per lo sperimento della riforma dei condannati.

Ebbene tutto che questo sistema che presso noi zoppicherà da tutti i lati, sia in tutti i versi compiuto in Inghilterra, ci fu tempo in cui si dubitò degli effetti della liberazione condizionale. Il giorno in cui le condizioni della pubblica sicurezza intristirono, parecchi pubblicisti fecero un grande scalpore, accagionando gl'incrementi delittuosi ai *ticket of leave men*, ai portatori delle licenze condizionali. Si fece una larga inchiesta, e nel 1864 si venne alla discussione dei risultati della medesima. Si sentì allora il magistrato più elevato del paese. Di questo magistrato non ricordo il nome, ma egli disse che la liberazione condizionale dei condannati era sovversiva dell'intero sistema penale.

Dalla discussione ch'ebbe luogo nella Camera dei Comuni appare che se s'inneggiò al sistema irlandese, non è poi tutt'oro quel che luce, poichè massima parte dei benefici risultati si deve all'opera di Organ e di Crofton.

In Irlanda poi coloro che sorvegliano le carceri, coloro che appartengono a società di patronato, danno mano perchè la emigrazione avvenga in larghe proporzioni.

E Allerdey nella Camera dei comuni attribuiva alla sola emigrazione i buoni frutti della liberazione condizionale, poichè dei liberati solo il 25 per per cento non espatriava. Era perciò sparuto e scarso il numero di coloro che rincasavano, e poteva con efficacia essere sorvegliato dalla polizia.

Essi inoltre erano sotto la sorveglianza paterna di Organ, uomo tanto benemerito dell'Irlanda quanto lo fu sir Crofton. Presso di noi, coloro che sono in condizioni da poter essere mandati fuori di carcere ascendono a 2500. (*Interruzione*) Mi sembra che nella relazione si dica che sono in numero di 2500. Voi credete che la vigilanza della polizia italiana sia grandemente paterna? È, come in Francia, una vigilanza persecutrice. (*Interruzioni vicino all'oratore*).

Se non è persecutrice molto, non è certo molto benevola. Capisco che, quando si hanno due o tre mila liberati sotto condizione, oltre una folla di ammoniti e pregiudicati da sorvegliare, un povero ispettore non può usare quelle maniere che adoperava Organ in Irlanda.

Dunque delle due l'una: o sarà fievole, fiacca questa sorveglianza, e allora temo per la sicurezza sociale; o sarà troppo efficace, e non vorrei che a questi liberati sotto condizione succedesse come all'Arlecchino della com media italiana, il quale aveva delle carte sotto il braccio destro e sotto il braccio sinistro, e interrogato che cosa portasse, rispondeva: sotto il braccio

destro tengo gli ordini e sotto il sinistro i contrordini; non vorrei, dico, che da una parte fosse dato l'ordine per metterli in libertà e dall'altra il contr'ordine per ritornarli in carcere. Avremmo in tal modo messa su una istituzione non operante, e votata una misura che non darebbe alcun risultato.

Io non temerei molto di questa liberazione condizionale se...

Presidente. Onorevole Inghilleri, gli stenografi non raccolgono facilmente le sue parole. Se ella alzasse un po' più la voce o volesse scendere un po' più basso, potrebbe essere meglio sentito.

Inghilleri. Ho pressochè terminato, non ne vale la pena.

Presidente. Val sempre la pena che le sue parole siano raccolte con regolarità ed esattezza.

Inghilleri. Io non avrei gran difficoltà di accettare questo progetto, quando veramente vi si scolpisse il pensiero del sistema irlandese, quando si scrivesse nel medesimo il modo dell'espiazione della pena col sistema cellulare e colla segregazione notturna e diurna, come periodo iniziale anco per la durata di un anno, quando veramente si istituisse un carcere intermediario come in Irlanda, e soprattutto quando noi avessimo delle società di patronato sviluppate in grande scala. Noi, o signori, non facciamoci illusioni, difettiamo di queste società; ci sono delle stupende circolari dell'onorevole ministro dell'interno, è vero; io posso ammirare le sue buone intenzioni; credetemi però che le società di patronato non si creano a furia di circolari e neanche per virtù di decreti.

L'azione governativa non deve esservi estranea, ma deve svolgersi con verità, e con efficacia, la quale si ottiene solo col concorso del danaro. Credetemi, voi non avrete mai società di patronato, perchè non potrete concepire società di patronato senza luoghi di asilo; e i luoghi di asilo non si possono creare senza danaro. E quando voi avrete un liberato sotto condizione, il quale o sia ammalato o non possa aver lavoro, dove lo porterete?

La società di patronato bene organizzata, ben costituita l'ospita nei luoghi d'asilo.

In Italia non ne abbiamo di queste istituzioni e nel mezzogiorno poi assolutamente ne difettiamo.

Ora quando noi non accettiamo ciò che è essenza del sistema irlandese, e manchiamo di ciò che è sussidio e aiuto a coloro che sono ammessi alla liberazione condizionale, quando le società di patronato sono ancora un desiderio; credetemi, noi facciamo una legge, le cui conseguenze non possiamo calcolare.

Soprattutto poi, io mi preoccupo di questo progetto di legge perchè è un concetto economico che lo informa, secondo rilevo dalla relazione dell'onorevole mio amico Fossa, il quale si impensierisce che lo Stato spenda ben 30 milioni per il mantenimento dei condannati.

Mi perdoni, l'onorevole relatore; io vado in sentenza contraria, poichè in questa materia non si deve guardare a spese.

Vi sono, o signori, delle spese fruttifere, e sono quelle che intendono a diminuire la criminalità del paese; ci sono dei risparmi dispendiosi, e sono quelli che possono di rimbalzo ingenerare perturbazioni della sicurezza sociale; tanto più che si invera sempre quella massima che il pericolo di probabili o prevedibili aumenti di reati equivale ad imporre una contribuzione a danno del paese e a somma indeterminata. (*Segni di approvazione da alcuni banchi*).

Indelli. Dal primo istante che questo progetto di legge fu presentato alla Camera io non mi feci illusioni: memore delle opinioni manifestate dalla magistratura italiana, che non una, ma più volte è stata consultata dai ministri guardasigilli intorno al progetto del Codice penale, io era convinto che i magistrati si sarebbero opposti alla proclamazione di questo grande principio del ravvedimento dei condannati, che oggi il ministro guardasigilli invoca che sia approvato dalla Camera. E questa mia opinione, o si-

gnori, or ora è stata confermata nel rilevare che il più mite, il più educato agli studii moderni, il più amatore dei progressi della scienza sociale, tra magistrati che io mi abbia conosciuto, è venuto anch'egli a rompere una lancia contro questo progetto.

E non dico ciò, o signori, per fare un rimprovero alla toga. Mi sono onorato anch'io fino a poco tempo indietro, di portarla con nobile orgoglio, e riconosco pur troppo che le magistrature sono d'ordinario conservatrici, sono quelle le quali custodiscono le vecchie tradizioni della giustizia. Ed è quindi impossibile che ad un tratto esse possano svezzarsi dai loro sistemi e dal loro modo di vedere.

Del resto, queste considerazioni vengono raffermate da alcune cifre che io leggerò alla Camera, e più particolarmente sottometterò all'attenzione del mio amico l'onorevole Inghilleri, in ordine ai lavori dell'istruzione dei processi penali della magistratura del regno d'Italia, e dei suoi risultati. Dal confronto di queste cifre, dal modo come le istruzioni sono fatte e compilate, voi potrete formarvi un'idea, se lo zelo che anima queste istruzioni, pur troppo santo nelle intenzioni dei magistrati, sia sempre calmo nel giudicare del nostro stato sociale relativamente ai reati.

Comincio, ripeto, da questo esame, perchè quando mi sono fatto a scorrere i lavori legislativi degli altri paesi di Europa intorno a questa riforma che oggi ci viene presentata, e che è combattuta dall'onorevole Inghilleri, quando sono andato a percorrere le lotte avvenute in Germania sul campo della scienza, ho trovato con mio grande compiacimento che il Mittermaier e l'Holtzendorff hanno trovato il loro più valido appoggio per la codificazione della Sassonia e poi della Confederazione germanica, nel concorso operoso dei magistrati. Il che vuol dire che altrove la magistratura, in quanto riguarda la scienza penale, non si trova nelle stesse condizioni d'animo nelle quali si è trovata in Italia.

L'onorevole Inghilleri, o signori, ha posto la questione in termini netti: egli rispondendo all'onorevole guardasigilli, ha preso occasione da questo progetto di legge per risalire man mano fino alla pena di morte. Egli, ripeto, ha posta la questione sul suo vero terreno; l'ha abbracciata tutta; egli, in una parola, si è fatto campione della vecchia scuola, nella quale si diceva: quand'anche noi dovessimo salvare la vita ad un individuo, questa vita deve ricordare l'aforismo dei vecchi criminalisti: *vita suplicium, mors solatium* Questo è ciò che ha detto l'onorevole Inghilleri. Egli ha soggiunto: noi dobbiamo salvaguardare la società: siete voi sicuri che la salvaguarderete con questa legge? Egli non vi crede, e non vuole proclamiate un principio che ritiene lesivo della sicurezza sociale, quantunque altrove sia stato accettato ad un tempo dagli uomini della scienza e dagli uomini di Stato.

Ma, o signori, per rispondere all'onorevole Inghilleri, mi terrò sulla stessa sua strada. Egli ha parlato della relazione carceraria del Cardon; ed io lo seguo. Svolgo intanto quelle pagine, che sono veramente sconfortanti, relative alla nostra popolazione carceraria, e sapete che cosa vi trovo? Che secondo l'ultima statistica carceraria del 1874, entrarono dallo stato di libertà nelle carceri giudiziarie durante l'anno 207,847 imputati, cioè furono arrestati pel potere giudiziario, come imputati di reati di qualunque natura, 207,847 cittadini in un anno. Quindi ne uscirono per rilascio, cioè per non farsi luogo a procedere, 93,693.

Cosicchè, signori, voi avete quasi il 45 per cento di processi, di arrestati, sui quali si sono fatti cadere degli equivoci. Questo è lo stato delle cose, senza ambagi e senza inutili carezze, e senza parlare delle processure a piede libero. E quando voi seguite questa statistica, quando questi arresti, questi processi li continuate a studiare a traverso le varie giurisdizioni giudiziarie, per ricercarne l'esito, sapete che cosa trovate? Non voglio annoiare la Camera con la citazione di molte cifre, che possono essere del resto esaminate presso i tribunali correzionali nelle sezioni d'accusa, nelle Corti

d'appello, e finalmente nelle Corti d'assisie. Trovate una sproporzione gravissima fra coloro i quali escono per non farsi luogo a procedere, e quelli i quali rimangono. Trovate nei giudizi correzionali innanzi ai tribunali, per dirne una, il 25 per cento in Italia di dibattimenti falliti, e poco più del 6 per cento in Francia. Sapete dove è che voi trovate una cifra che raggiunge quella della Francia, e anzi in certa guisa la supera? In una istituzione che gli elementi conservatori d'Italia hanno sempre e ostinatamente combattuto. Voi trovate nella Francia poco più del 75 per cento dei condannati dalle Assisie sul numero degli accusati, e in Italia il 76 per cento. Sono i soli giurati che, diciamolo pure, gran parte della nostra magistratura ha combattuto, che presentano delle cifre quali la magistratura non vi ha mai offerto.

Queste cose, o signori, io voleva dirvi, non già per fare una censura alla magistratura italiana, della quale ho formato parte anch'io fino a poco tempo indietro, ma perchè si sappia che le processure in Italia sono fatte con troppa ressa, e quello che più importa, non dirò con soverchia preoccupazione, ma non certo con tutta la calma e la prudenza che si richiedono in materia di penalità. Ed è quindi con la medesima disposizione morale che certe riforme sono state guardate dalla nostra magistratura.

Ed io ricorderò all'onorevole Inghilleri un'ultima cifra di confronto con la Francia, la quale recherà stupore a chiunque ha pratica ed esperienza delle cose penali.

Nell'ultima statistica che abbiamo del Ministero di giustizia in Francia, che è quella del 1872, si legge che sopra circa 363 mila denuncie e querele il Pubblico Ministero e gli istruttori, non hanno tenuto conto, perchè mancavano della base necessaria affine di potervisi costruire un processo, di 169 mila. Ebbene in Italia tutte le denuncie e le querele formano processi e sono materia d'istruzione, ed è su questa mole immensa, che ha del resto i piedi d'argilla, che si creano le istruzioni penali.

Certo la causa prima di queste viziose perturbazioni è nel nostro ordinamento. Ma intendiamoci bene, o signori, l'ordinamento nostro lo dobbiamo correggere anche noi con la nostra prudenza.

Detto ciò io chiedo venia all'onorevole Inghilleri, ed entro nell'argomento.

L'onorevole Inghilleri ha detto che egli non divide nè gli idilii, nè i romanzi di una certa specie di scienza penale che vorrebbe fare del sentimento.

Ma i romanzi d'impressione non li facciamo noi; nè pare che l'onorevole guardasigilli, e tanto meno l'onorevole ministro dell'interno che è uno dei proponenti di questa legge, siano scrittori di romanzi, e poeti da idilii. Essi hanno proposta questa legge sulla base dei risultamenti statistici che noi abbiamo dinanzi, e sull'esempio degli altri paesi che ci hanno preceduto.

L'onorevole Inghilleri ha parlato della Francia. Domando perdono; da quanto tempo è che la Francia discute questo argomento?

Dal 1847, onorevole Inghilleri, vale a dire dall'ultimo anno della monarchia di luglio; è da allora che ha discusso la Francia questo argomento.

Nè ciò è tutto: in Francia, per abuso nei regolamenti la liberazione condizionata era in certa guisa posta in atto nel dipartimento della Senna. I regolamenti carcerari erano così larghi che si prendevano da sè l'arbitrio di fare quello che le leggi non avevano ancora fatto. Del resto la magistratura in Francia è sempre l'erede di quella dei Parlamenti; essa ha le più gloriose tradizioni del diritto che possano esservi in Europa; e non è a meravigliare se anche colà si sia opposta a delle riforme legislative. Ma l'onorevole Inghilleri, il quale ha avuto la cura di andare a rovistare l'inchiesta penitenziaria fatta dal d'*Haussonville* e da *Félix Voisin*, avrebbe dovuto anche percorrere intera quella inchiesta, ed andare a ricercare nel così detto *questionario*, che la Commissione propose alle diverse Corti d'appello di Francia. Vi avrebbe trovato che ad onta delle tradizioni, anche diverse Corti

francesi hanno risposto affermativamente al quesito della libertà condizionale. E se in Francia questo grande principio non è stato ancora proclamato dalla legislazione, egli è perchè fino a ieri, onorevole Inghilleri, ivi non correvano certamente delle aure molto popolari per certi postulati della scienza e pei progressi civili.

Ha parlato dell'Inghilterra; ma egli ricorderà che in Inghilterra la proposta di questa riforma fu fatta alla Camera dei pari da lord Grey fin dal 1842; ricorderà che una Commissione sui sistemi penitenziari fu eletta, di cui fece parte nel 1852 John Russell, il quale opinò in favore della riforma. Ora sta a vedere che lord Grey e lord John Russell sieno stati degli internazionalisti o scrittori d'idilii e di romanzi.

E quando vi parlo dell'Inghilterra, o signori, io vi parlo di un paese le cui tradizioni penali sono tenacissime, vi parlo di un paese in cui le riforme legislative non si compiono in un giorno: è anzi il paese più tenace delle sue istituzioni. Eppure in quel paese, dove ancora la pena di morte è largamente prodigata, ma dove pure in non meno di ottanta casi da un secolo in qua quella pena è stata abolita, in quel paese ripeto che è il più tenace delle sue istituzioni, i sistemi di penalità hanno avuto i loro maggiori progressi.

Si parla delle sue paure; è una fisima... son paure che scomparvero presto.

L'onorevole Fossa ha riportato delle statistiche nella sua relazione; ma delle statistiche ne abbiamo raccolte anche noi.

Dall'8 ottobre del 1853 all'11 marzo 1856 furono liberati condizionatamente in Inghilterra 5049 condannati.

Vi ricaddero soli 404; dei quali 104 per contravvenzione alla caccia, od a qualche altra cosa di questo genere. Tutto il resto è andato nel migliore dei mondi possibile; e il celebre Jebb, che era il sovrintendente generale delle prigioni fece una inchiesta accurata, che calmò tutte le paure e le preoccupazioni.

Jebb conchiudeva che non un reato era stato commesso da coloro i quali erano usciti in libertà condizionale.

E vi ha di più; egli riporta l'opinione di uomini competentissimi nella materia in Inghilterra, che sono i cappellani delle prigioni: e tutte le opinioni dei cappellani sono concordi in questa idea.

Non vi è stato un solo uomo competente al contatto dei condannati, che siasi mostrato contrario alla liberazione condizionale. Tutti affermano che se al condannato si toglie la speranza di questo grande premio al suo ravvedimento, che è la restituzione alla libertà, la sua vita morale è definitivamente perduta. E fu allora, dopo il rapporto del Jebb in Inghilterra, che non si pose più in discussione la liberazione condizionale.

È inutile poi parlare della Germania, ove, senza ricordare l'esempio della Sassonia, il principio della liberazione condizionale dei condannati è stato proclamato dall'articolo 23 del Codice della Confederazione germanica.

Ma, dice l'onorevole Inghilleri, voi mancate di un sistema penitenziario, voi dovreste rannodare questo principio a tutto un nuovo sistema penitenziario. Innanzitutto, adagio, onorevole Inghilleri, perchè io capisco che quando si pronunziano certe parole, che sembrano conglobare qualche cosa di grosso, si può scuotere ed impressionare.

I tipi dei sistemi penitenziari in lotta sono due: l'*Auburniano* ed il *Filadelfiano*. Ma è chiaro che l'onorevole Inghilleri non si avvede che è caduto in una manifesta contraddizione.

Egli conviene con me, che in Irlanda, nel sistema irlandese, nel sistema di Walter Crofton, il primo periodo, brevissimo, è un noviziato di nove mesi; e il primo periodo non è altro che il far sentire al condannato tutto il peso della pena, la penalità pura in tutta la sua forza.

In quel periodo, dice l'onorevole Inghilleri, non si pensa all'emenda, non si pensa alla vita morale, ed è scontato col sistema cellulare. Ma bravo!

Se questo e non altro è il significato di quello che dicesi primo periodo ed esso non è diretto all'ammenda, fortuna per noi che non manchiamo del modo come passare agli altri periodi, i quali consistono appunto nelle prove perchè un condannato sia emendato.

Ed infatti, o signori, la prova di un condannato che è isolato e chiuso nella sua cella è così poco seria, che non merita esame. Chiudete un tigre nella sua gabbia, e non farà male a nessuno. Come facciamo noi per sapere se un uomo sia buono o cattivo? Lo guardiamo nella società, al contatto con gli altri uomini, e allora giudichiamo se un individuo sia o no onesto. Ma se voi lo chiudete in una cella, come fate delle bestie feroci, come potrete dire se quest'uomo è migliorato o no? Non migliorerà nè peggiorerà, perchè non darà nè prove buone, nè prove cattive. Dunque, onorevole Inghilleri, questa nostra mancanza di un sistema penitenziario completo che ella deplora non ci porta a nessuna conseguenza. Egli va più oltre, mancano anche le carceri di passaggio, mancano le prigioni intermediarie. Alto là! Anche in Italia è avvenuto, benchè in più ristrette proporzioni, quello che era avvenuto in Francia. Vale a dire, i regolamenti hanno provveduto. In Italia coi regolamenti carcerari si ammettono al lavoro all'aperto coloro i quali hanno dato maggiori prove di buona condotta. E qui l'onorevole relatore, a cui io non posso che associarmi per la splendida relazione da lui scritta, ha saggiamente fatto nell'allegarvi alcuni documenti dell'amminio strazione delle carceri su questo argomento. Dunque noi abbiamo nel fatti il passaggio per questo carcere intermediario; lo abbiamo mercè i regolamenti. E se non siamo ancora provveduti abbastanza di località, se non siamo ancora ricchi di fabbricati, è colpa del ministro delle finanze che ha pochi danari; ma non significa che per ciò dobbiamo arrestare i nostri progressi civili, che sono figli di quelli della scienza e dell'esperienza, e che tengono tanto alla nostra vita morale, cioè alla soluzione di quei grandi problemi sociali dai quali dipende la prosperità di un paese.

Signori, l'onorevole Inghilleri non è disceso a parlare della seconda parte di questo progetto, che nella relazione anzi precede l'altro, ed è quella relativa alle colonie agricole penali.

L'onorevole Righi ha fatto una interrogazione al ministro guardasigilli, per sapere se i liberati condizionali debbano passare assolutamente per lo stadio di un carcere intermedio, cioè per le colonie. L'onorevole guardasigilli ha risposto in un modo semplicissimo: non è necessario che passino, perchè voi potreste mettere alcune volte dei condannati storpii o malati in condizione di non poter fruir mai di questa liberazione condizionale. E, a dir vero, a questa risposta è impossibile qualunque replica. Ma ciò non toglie che nella prudenza dell'applicazione di questa legge, le colonie penali non sieno un passaggio moralmente necessario, se non di stretta necessità legale, e di cui spesso si farà uso perchè un condannato possa avere poi la sua liberazione.

Su tal proposito io ricorderò che è appunto in questo concetto che differiscono i nostri sistemi penali da quello che era una volta il concetto delle penalità presso i nostri padri. Una volta si puniva per punire. Non vi è nessuno oggi che possa dubitare che la penalità, almeno per quanto si riferisce a pene temporanee, non debba tendere ad emendare. E quindi il servo della pena di una volta, il *condemnatus ad metallu* degli antichi oggi è servo del lavoro.

Il De Metz, che è il fondatore della colonia agricola penale di Mettray, ha espresso questo concetto in una splendida formola: bisogna, egli ha detto, che la terra e l'uomo si migliorino scambievolmente. E il De Metz era un antico magistrato al ritiro. Ebbene, o signori, è appunto questo concetto del lavoro che bisogna oggi sviluppare nei nostri sistemi carcerari.

E questo lavoro va sviluppato maggiormente nelle colonie agricole anche per una ragione di proporzione. Se voi prendete ad esame le proporzioni delle

diverse classi dei condannati, avete il 60 per cento di agricoltori. È quindi più utile, più morale, più conforme alle esigenze della realtà l'indirizzarli alle colonie agricole. E nell'Olanda, nel Belgio, nell'Inghilterra se ne fondano in ogni anni delle nuove. Quanto alla Francia, io vi ho rammentato Mettray. Ma presso quei nostri vicini vi sono moltissimi altri stabilimenti agricoli assai fiorenti, ed ogni giorno altri se ne aggiungono anche per iniziativa privata. Ne ho qui un lungo elenco, che alla Camera non leggerò per non annoiarla.

In Isvizzera si è fatto qualche cosa di più. Se andate a Berna, vedrete molti condannati uscire ogni mattina dai penitenziari per andare a lavorare ad una distanza determinata dai regolamenti. Essi affittano la loro giornata. In quel paese si pensa che il lavoro non solo non è contrario alla pena, ma è il modo di rendere efficace la pena stessa, perchè l'emenda è un risultato che non si può ottenere efficacemente se non sottomettendo l'uomo alla legge del lavoro. Gli antichi lo sapevano pure al pari di noi, ed il solo divario che passa tra noi ed essi è che gli antichi si servivano della pena del lavoro per uso dello Stato, e noi ci serviamo del lavoro per migliorare i condannati. Carlo IX voleva che le condanne alla galera non fossero proferite per un termine minore di 10 anni. E sapete perchè? Perchè ad imparare il mestiere si richiedono tre anni, egli diceva, ed in questo frattempo i galeotti non riuscivano utili allo Stato. Quindi perchè lo Stato non vi perdesse, ordinava che il tempo che dai condannati si doveva passare in galera, fosse almeno di dieci anni.

Colbert, il gran Colbert, diceva ai magistrati in nome di Luigi XIV: piuttosto che alla morte, condannate alla galera, perchè a questo modo i condannati potranno giovare alla prosperità della marina francese. Molti Stati d'Italia vendevano i condannati ai veneziani.

Noi facciamo tutt'altro Noi volgiamo il lavoro a beneficio del condannato. Quindi anche da questo punto di vista ritengo che il disegno di legge sia altamente commendevole, perchè giova allo sviluppo delle colonie agricole, come si è avuto occasione di constatare in questa Camera in ordine ai progressi agricoli delle colonie penali di Pianosa e Capraia, e delle altre isole dell'arcipelago toscano.

Ma, dice l'onorevole Inghilleri, che cosa farete di coloro che saranno condizionalmente liberati, quando ad essi mancherà il lavoro? Ci vogliono, egli dice, le società di patronato.

Lo capisco anch'io. Se noi potessimo avere delle società di patronato come quelle di Olanda e del Belgio, come quelle inglesi, ad esempio, la società di patronato di Londra, con gli stabilimenti di cui può disporre, certo raggiungeremmo l'eccellenza del sistema. Ma io dirò: è necessario che ci mettiamo per questa via mediante una legge che ci spinga ad adottare poi gli altri provvedimenti che ne sono la conseguenza.

L'onorevole Inghilleri dovrebbe poi guardare ad un altro risultato che ci offrono le nostre statistiche. Noi abbiamo circa 250,000 ammoniti; e nell'ultima statistica del 1874 si legge che i pretori hanno ammonito 25,000 e non so quanti individui; circa 8000 come oziosi e vagabondi, gli altri come sospetti. Intanto voi dite agli ammoniti: datevi a stabile lavoro. E quale? Lo avete apparecchiato? E poi vi spaventate di 2300 o 2400 condannati che escono dopo avere espiato due terzi della pena, avendo dato prova di ravvedimento, vi spaventate che questi individui non trovino pronto lavoro. Bisogna essere logici: se non vi date pensiero per tutto quest'esercito di ammoniti, a cui imponete ogni giorno a freddo di darsi a stabile lavoro, e pei quali non avete delle società di patronato, e non avete degli stabilimenti dove occuparli e in cui procacciare loro il mezzo di lavorare e guadagnarsi il bisognevole per la vita, è strano che possiate spaventarvi della esigua cifra che vi darà questa legge. Vi create delle difficoltà dove non ve ne sono, e non vedete quelle che avete innanzi agli occhi secondo le istituzioni che ci reggono.

Io non voglio più oltre intrattenere la Camera intorno ad una legge che, secondo me, non può che farci stampare un passo innanzi nelle nostre riforme.

Io ebbi l'onore nell'altra legislatura di formar parte della Commissione per la legge sull'abolizione del carcere preventivo. Quella legge fu approvata, e oggi è in vigore. La stessa Commissione del bilancio ha notato i buoni risultati finanziari che quella legge ha dato, come dall'altra parte le statistiche penali non hanno offerto nessun criterio da cui possa desumersi che le speranze da noi concepite su quella legge sieno andate fallite. Certo nessun danno sarebbe derivato alla sicurezza pubblica, e la scienza e la giustizia vi hanno guadagnato, come vi hanno guadagnato i contribuenti.

Ora, questa legge sulla liberazione dei condannati non è che una conseguenza, una continuazione di quella riforma. Chi ha approvato quella legge, non può non approvare questa seconda; perchè quella legge era fondata sul gran principio che non si possa tenere prigione, privare di libertà colui, il quale non fosse stato già riconosciuto colpevole. È questa a sua volta dice: quando voi avete riconosciuto che un uomo ha dato sicure prove del suo ravvedimento, la pena non è che un atto di ferocia; essa non è più nulla che tocchi la vita morale, perchè questa vita morale è già ritemprata. La pena allora è ingiusta, e per conseguenza voi dovete riabilitare il condannato.

Le due leggi adunque si toccano, a mio modo di vedere; chi ha votato la prima deve votare la seconda.

Ed io che credo che questa legge non è altro se non un'anticipazione delle dottrine del nuovo codice penale, il quale, a parer mio, apporterà delle grandi ed utili riforme alla legislazione penale, trovo che il ministro ha egregiamente operato quando, rispondendo ai desideri manifestati dalla Camera, ha anticipato l'attuazione di questa legge. La quale anticipazione del resto si rannoda ad un principio, ad una massima scientifica, che è dogma del giure penale, cioè che ove un principio nuovo di penalità sia riconosciuto, in senso favorevole agli sciagurati che scontano la pena dei loro falli, esso deve essere immediatamente applicato.

« È una pagina distaccata dal codice penale » si è detto. Sì certamente, l'ho pronunziata io questa frase in occasione di un altro progetto di legge presentato dall'onorevole ministro guardasigilli, ma in ben altre condizioni. Allora si trattava di distaccare una pagina del progetto del nuovo codice penale per introdurre una nuova penalità; oggi si tratta di distaccarne un'altra pagina per mitigare una penalità esistente. Ed io, o signori, senza essere autore di romanzi, o scrittore d'idilii, tengo ai grandi principii della scienza penale, la quala dice, afferma e proclama: che dopo il ravvedimento l'inveire oltre è ferocia. Io appartengo al mondo civile, non voglio che la società sia una Nemesi implacabile: voglio liberare coloro, i quali possono rientrare nella società con la corona del ravvedimento e della riabilitazione. (*Bene! Bravo!*)

Di Rudinì. Prendo a parlare non senza qualche esitazione, poichè in materia giuridica di tanta importanza, chi non vede, che io non ho la competenza dell'onorevole Inghilleri, dell'onorevole Indelli e dell'onorevole guardasigilli? Ma ho un peccato sulla coscienza; ed è quello d'aver pel primo proposta e raccomandata alla Camera la liberazione condizionale dei condannati. Permettetemi, in grazia di questo precedente, e solo per questa ragione, che io ne discorra, e ne discorra, segnatamente, per giustificare innanzi a voi la condotta che io ho tenuta in seno della Commissione della quale io mi onoro di far parte; perciocchè non posso tacere che nella Commissione ho votato contro la legge; ho votato contro io, che l'aveva pel primo consigliata; e comprenderete quindi come questa condotta meriti d'essere in certo modo spiegata e giustificata.

La legge della quale si tratta (l'onorevole Inghilleri con il suo splendido e dotto discorso ve l'ha pienamente dimostrato) è una legge di grande im-

portanza. Ed anche coloro i quali non conoscono, forse, a fondo la materia della quale si discorre, sono avvertiti dalla preoccupazione che c'è in paese, che qui si tratta di cosa in sè stessa assai grave Ora nelle condizioni in cui pur troppo si trova la pubblica sicurezza in Italia, ogni passo, nella via additata con questo progetto di legge, vuol essere misurato e grave.

L'onorevole ministro dell'interno si caugratulava dianzi, e con ragione, di avere ottenuto qualche risultato favorevole per la pubblica sicurezza; ed io, pur riservandomi di esaminare e di giudicare i mezzi adoperati, me ne congratulo oggi con lui, e me ne congratulo segnatamente col paese. Sta di fatto che un certo miglioramento si è ottenuto; ma non possiamo, nè dobbiamo dimenticare, che l'esultanza d'oggi è stata preceduta dai lutti di ieri; e che queste alternative di esultanze e di lutti sono state pur troppo assai frequenti nel nostro paese e segnatamente in Sicilia.

Non possiamo dunque e non dobbiamo sgombrare facilmente l'animo nostro da ogni preoccupazione relativa alla pubblica sicurezza. E dopo fatta quest'osservazione preliminare entro senz'altro nel merito della questione.

Si vuole la libertà condizionata dei condannati, ed io sono tra coloro che intendono di concederla. Ma la liberazione condizionale dei condannati deve essere ben ordinata. Non si tratta, per me, di fare o non fare, bensì di far bene quello che deve essere fatto.

Noi non dobbiamo fare cosa oggi della quale avremmo più tardi a pentirci; per farla bene bisogna stare rigorosamente nei limiti tracciati dai principii che regolano questa materia.

Non farò innanzi a voi la teorica delle pene; non dirò dello scopo cui le pene debbono mirare. Dirò solo che non sono fra coloro che hanno fede certa e sicura nel ravvedimento dei condannati, imperocchè vi sono certe anime prave che non si migliorano mai; ma convengo per altro che la società debba fare tutto il possibile perchè ai condannati sia aperta e facilitata la via al ravvedimento, ed è con questo pensiero che io accetto oggi, come già altra volta lo propugnai, il principio della liberazione condizionata.

S'introduca pure nella nostra legislazione la liberazione condizionata, ma facciamolo con accorgimento, e per farlo bene, imitiamo, senz'altro, quel sistema irlandese d'espiazione penale del quale la liberazione condizionata è parte integrante ed inscindibile. Imitiamo con gli opportuni temperamenti quel sistema irlandese che il presidente Loyson (fratello del padre Giacinto che tutti conoscono, ed il quale non ha ingegno e sapere inferiore a quello del suo germano) nel rapporto presentato ai commissari dell'inchiesta francese della quale parlava dianzi l'onorevole Inghilleri, definisce presso a poco con queste parole: « È un sistema il quale esordisce con un periodo d'intimidazione e finisce con un periodo di ravvedimento disciplinare. »

Il sistema della liberazione condizionata richiede dunque che sia preceduto da un periodo d'intimidazione. E questa intimidazione non si può altrimenti ottenere che per mezzo dell'isolamento continuo in cella. La cella e la liberazione condizionata sono dunque due cose così strettamente connesse che non si debbono e non si possono scindere.

Esse vanno di pari passo in Irlanda, in Inghilterra e dappertutto dove oggi esiste la liberazione condizionata. Ma v'è di più. Al periodo dell'intimidazione deve succedere un periodo di preparazione alla libertà, e durante il quale, mercè prove le cento volte ripetute, si cerca di assicurarsi del ravvedimento del condannato.

È questo un periodo intermedio durante il quale deve il condannato vivere in un carcere intermediario, soggetto ad una disciplina meno rigorosa ed ammesso al lavoro in comune. Così si adopera in Irlanda, in Inghilterra ed altrove. Ora, che cosa facciamo noi? Noi stacchiamo una pagina del nuovo progetto del codice penale e con essa introduciamo nella nostra legislazione la liberazione condizionata senza preoccuparci di quei periodi che la debbono precedere e preparare.

Ora il nuovo progetto del codice penale non fa questo solo, ed è assai più fedele che non sia questo disegno di legge ai principii che devono regolare la materia. Ed infatti il progetto del nuovo codice penale prescrive che le pene debbano espiarsi nell'isolamento, cioè nel modo il più duro che si sia potuto immaginare, e prescrive altresì che possano i condannati essere ammessi alla liberazione condizionata dopo espiata una data parte della pena. In questo sistema vi sono forse alcune mende ed alcune lacune delle quali non è oggi il caso di occuparci, ma è tutto un sistema che nel suo complesso riesce di gran lunga superiore a quello che ci viene proposto.

Vi ha però nel progetto del nuovo codice, mi si permetta il dirlo, un errore massimo che ha la sua influenza sopra il presente disegno di legge, ed è che non si tiene conto dello stato di fatto in cui si trovano i nostri stabilimenti penitenziari. Non si pensa alla realtà delle cose; si ordina un sistema di espiazione penale, senza preoccuparsi nè punto nè poco se l'espiazione può in fatto verificarsi nei modi che il legislatore ha voluto. Si direbbe che fatta astrazione dal mondo reale, si colpiscono colpevoli immaginari con pene ugualmente immaginarie.

Si ordina quindi per tutti i condannati l'isolamento in celle, e non si provvede ai casi (che sono i più numerosi) nei quali la mancanza delle celle rende l'isolamento impossibile.

Ben altrimenti hanno fatto i legislatori di quei popoli, che sono usi a studiare le condizioni di fatto ed a fare provvedimenti legislativi che ben si adattano a queste condizioni.

Quando gl'inglesi vollero abolita la deportazione (per la quale noi italiani siamo tanto smaniosi oggi appunto che gl'inglesi se ne pentono) essi avevano bisogno di creare sul suolo della loro patria gli stabilimenti penitenziari, e a questo bisogno non si poteva soddisfare di un tratto. Ebbene, gli inglesi che volevano sostituire alla pena della deportazione la pena della servitù penale, che cosa hanno fatto?

Essi hanno detto: tanti anni di deportazione equivalgono a tanti anni di servitù penale, ed il Governo avrà facoltà di fare espiare a sua scelta una pena o l'altra. E così fu che quando non si poteva scontare in patria la pena della servitù penale si ricorreva alla deportazione.

Ma nel progetto del Codice penale non si è tenuto conto delle condizioni di fatto in cui si trovano i nostri stabilimenti carcerari, non si prevede l'insufficienza pur troppo nota delle celle; non si dice in qual modo deve essere surrogata una data pena che non si può materialmente espiare; non si dice cosa si può e si deve sostituire all'isolamento in cella, che nel maggior numero dei casi è del tutto impossibile. Ora questo errore si riproduce nel presente progetto di legge, si riproduce sotto una forma diversa, ma è sostanzialmente lo stesso.

Ed infatti che cosa si fa in questo progetto di legge? Si ammette la liberazione condizionata, che dovrebbe essere la conseguenza dell'isolamento continuo sofferto nel primo periodo della pena; si ammette il raccorciamento e perciò la mitezza della pena stessa, che dovrebbe essere la conseguenza dei primi rigori, senza preoccuparsi se questi rigori sono o pur no reali e possibili. Si parte da un principio teorico che suppone l'isolamento nella cella, ed il legislatore non si preoccupa di sapere se questo isolamento può effettivamente avere luogo.

Si concede la liberazione condizionata ai condannati senza preoccuparsi dei periodi che debbono precedere e rendere possibile la liberazione.

Questo è, nel mio modo di credere, l'errore fondamentale del progetto di legge che ci sta dinanzi.

Permettete che io vi faccia notare alcuni altri inconvenienti a cui si andrebbe incontro, qualora noi volessimo votare la legge così come ci è stata presentata.

Nel primo articolo, quello col quale si prescrive che possano essere am-

messi alla liberazione condizionata coloro i quali hanno espiato i tre quarti della pena, si prescrive altresì che quando è stata espiata la metà della pena stessa, i condannati i quali abbiano dato prova di buona condotta, possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale, e, dopo due terzi del tempo, anche a lavorare all'aperto.

Parrebbe a prima giunta che la legge voglia far precedere alla liberazione condizionata, il passaggio alla colonia agricola, ed il permesso di lavorare all'aperto. Ma questo non è; chi vorrà rileggere attentamente l'articolo, si persuaderà che il Governo può fare come vuole, e può quindi concedere la liberazione condizionata, senza farla precedere dal passaggio nella colonia agricola, e dal permesso di lavorare all'aperto.

E l'onorevole guardasigilli quando al principio della discussione rispondeva ad una domanda di schiarimento mossagli dall'onorevole Righi, ha confermato appunto quello che io dico, cioè, che si può essere ammessi alla liberazione condizionata senza aver prima passato per quei periodi ai quali ho fatto cenno.

Si può dunque fare a meno del periodo intermedio; si può fare a meno di quel periodo, che deve servire di preparazione alla libertà, di esperimento pei ravveduti.

Ora io domando, ma è questo il sistema irlandese, è questo, cioè, quel sistema penitenziario che gli uomini di scienza hanno strenuamente propugnato? È questo il sistema penitenziario che gli stessi proponenti del nuovo Codice penale hanno desiderato?

Io credo che la legge, così come è fatta, non risponde alle stesse intenzioni dei proponenti. E non esito ad affermare che essa si discosta anche troppo da quel sistema irlandese che è stato tanto vantato, e che si vorrebbe, in fin dei conti, imitare.

È un sistema questo che io non giungo à comprendere; poichè qui non vi ha modo di accertarsi se colui, al quale deve essere conceduta la liberazione condizionata vi sia stato convenientemente preparato, passando per quei periodi intermedi, che sono tanta parte di quel sistema di espiazione, che si vorrebbe introdurre nei nostri Codici.

Ed anche questo, credetelo pure, è un errore non piccolo, che vi ha nella legge che ora discutiamo.

Ma vado ancora più innanzi. Si dice che coloro i quali avranno espiata una parte della pena, potranno essere ammessi a scontare il residuo in una colonia penale agricola od industriale. Ma io mi permetto di fare una domanda: che cosa sono le colonie penali agricole o industriali? Con qual legge esse sono state stabilite? Si stabiliranno forse con questa; ma è egli prudente, volendo pure stabilire il carcere intermediario, che riconosco necessario come uno degli ingranaggi del sistema irlandese, è egli prudente di istituire questo carcere intermediario come colonia agricola od industriale? È questione secondaria, lo so (e ne parlo ora per seguire l'ordine che è dato agli articoli della legge), ma è pure una questione che non è senza importanza dal punto di vista finanziario. Le colonie per il loro impianto vogliono grandi spese che debbono continuarsi per lunghi anni. Ed in simili stabilimenti le lavorazioni costano rispetto al bilancio forse più di quello che non ci fruttano.

Io non intendo con ciò di muovere censura alla presente amministrazione, se ci fosse censura, e non vi è, essa risalirebbe ai predecessori dell'onorevole Nicotera.

Ministro per l'interno. E non è esatta.

Di Rudinì. Le lavorazioni costano nelle colonie agricole assai più di quello che a prima giunta può sembrare.

L'onorevole Nicotera dice che non è esatto. Io lascio stare le cifre, chè in questo momento non è opportuno di mettere innanzi; ma insisto nel pensiero che non torna conto d'impegnarsi irrevocabilmente ad istituire colonie

agricole, o industriali. Si chiami il carcere intermediario col suo vero nome, si scrivano nella legge le parole *carcere intermediario*, e sarete di certo più liberi potendo così fare o non fare colonie agricole secondo la convenienza del bilancio.

Non è prudenza volere irrevocabilmente un'istituzione la quale è assai discutibile, non foss'altro, lo ripeto, che per i suoi effetti finanziari.

È difficile dire quello che ci costi una colonia agricola, ed è difficile che ce lo possa dire la stessa amministrazione; ma una cosa è certa che fra tutti i condannati che sono rinchiusi nei luoghi di pena, nessuno ci costa più di quel che ci costa il condannato che vive nelle colonie agricole

Nella condizione delle nostre finanze, è opportuno di comportarsi in questa materia con grande prudenza. Ma andiamo innanzi.

Il detenuto, cioè il condannato, che è stato ammesso alla liberazione condizionata, vuol essere rigorosamente sorvegliato E si badi che la questione della sorveglianza ha un'importanza grandissima.

L'onorevole Inghilleri ha tutto falciato innanzi a me, e poco più mi resta ad aggiungere.

Ora egli rammentava come in Inghilterra si fosse assai dubitato dell'utilità della liberazione condizionata.

Rammentava l'inchiesta che si fece in quel tempo di dubbi; rammentava l'opinione di un alto magistrato, e rammentava altresì, se non erro, come lord Grey nel 1864, presentavasi alla Camera dei comuni deponendo i risultati dell'inchiesta, e raccomandando un *bill* col quale la legge relativa alla servitù penale era modificata.

Ora una delle principali correzioni che dopo tanta preparazione facevasi con quel *bill* alla materia della servitù penale, era una correzione che si riferiva alla sorveglianza dei condannati ammessi alla liberazione condizionata.

E noi, questa materia delicatissima, abbandoniamo senz'altro, e tutta quanta, ai regolamenti che dovranno essere fatti dal potere esecutivo.

Intendo che coi regolamenti, nel modo come essi sono adoperati in Italia, si può fare moltissimo, e segnatamente per mezzo dei regolamenti (me lo lascino pur dire) nel modo come la nuova amministrazione intende che debbano essere fatti.

Non dimenticherò la legge sulla pesca colla quale il Governo del Re ebbe facoltà di provvedere con regolamento a materie che sono della più alta importanza.

Coi regolamenti, che sono la conseguenza di quella legge, tutto è lecito ai ministri del Re.

Dicevo dunque che coi regolamenti si possono fare gran cose.

Ma non è prudenza di legislatore di sbarazzarsi di alcune quistioni gravissime per lasciarle risolvere dai regolamenti.

E del resto io penso, in primo luogo, che i regolamenti possono qualche volta trovare resistenza innanzi alla magistratura quando essa li stimi contrari alle leggi del regno; in secondo luogo io penso che quando si tratta di libertà individuale, per quanto sia la libertà di un condannato, bisogna essere assai cauti e non abbandonare al potere esecutivo delle facoltà straordinarie ed eccessive.

Si sarebbe fatto assai meglio prescrivendo, a mo' d'esempio, che i condannati ammessi alla liberazione condizionata devono sottostare agli stessi obblighi, alle stesse prescrizioni che le leggi di pubblica sicurezza ed il Codice impongono a coloro che sono condannati alla speciale sorveglianza della pubblica sicurezza.

Qui vi sono parecchi freni abbastanza efficaci per tenere a segno coloro cui sarebbe concessa la liberazione condizionata.

Ma c'è un'altra ragione per la quale io penso che la disciplina dei liberati deve essere governata con legge.

Ogni trasgressione vuole una sanzione, e le sanzioni sono materia di legge.

Col progetto che discutiamo, a qualunque trasgressione segue una sola ed unica sanzione, la revoca cioè della liberazione condizionata. I regolamenti non possono che comminare la revoca della liberazione, perchè di competenza dei ministri, per punire qualunque infrazione disciplinare. Ora ciò non è giusto.

In Inghilterra, se non cado in errore, nello stesso *bill* presentato nel 1864 da lord Grey, nel *bill* del quale parlavo dianzi e che intende a regolare la disciplina dei liberati, la revoca del *ticket of leave*, non è la sanzione unica e sola contro ogni mancanza disciplinare.

E questa varietà di pene disciplinari è veramente giusta, poichè vi possono essere trasgressioni, per le quali la revoca della liberazione sarebbe davvero esorbitante, e riuscirebbe, forse inefficace, perchè troppo dura e troppo severa.

Io penso quindi essere necessario di provvedere alle omissioni del disegno di legge presentatoci dal Governo, avvegnachè noi non possiamo in nessuna maniera abbandonare la sanzione alla competenza dei regolamenti.

Un'ultima osservazione sul merito della legge.

Si vuole che la liberazione condizionata non si possa accordare che sul parere favorevole della sezione di accusa.

Mi perdoni l'onorevole guardasigilli; io comprendo il sentimento dal quale è stato inspirato nel fare questa proposta, lo comprendo e lo lodo. Egli vuol circondarsi di precauzioni, egli vuol dimostrare (e non ne aveva bisogno) che non è un protettore dei malfattori, ma è un protettore dei galantuomini.

E qui mi cade in acconcio di fare osservare che non era necessaria la dichiarazione fatta nel principio di questa seduta.

Se non che la proposta dell'onorevole guardasigilli non è senza inconvenienti. Il magistrato, volendo, o non volendo, tutte le volte che sarà chiamato ad esaminare una proposta di liberazione condizionata, sarà necessariamente tratto a rifare il processo di colui intorno al quale deve pronunziarsi.

Ora i processi non si possono nè si debbono rivedere. La cosa giudicata deve essere irrevocabile ed irremovibile, ciò che il giudice fece deve rimanere immutato. Altri criteri, che non sono quelli dei giudici, debbono decidere della liberazione condizionata.

Altre considerazioni di una diversa natura debbono prevalere. Non si tratta di riesaminare la natura della colpa e la proporzione della pena, ma si tratta di assicurarsi se il ravvedimento esiste.

Non esagero l'importanza dell'osservazione ora fatta, e convengo che l'intervento della sezione d'accusa potrebbe, forse, per altre considerazioni essere ammesso. Ma si badi che l'inconveniente, al quale ho fatto cenno, non è solo.

In Italia non hanno i magistrati tempo sufficiente onde esaurire gli affari che si presentano alle loro decisioni. Noi leggiamo con dolore, con amarezza grandissima, le statistiche degli affari giudiziari, le quali ci rivelano ritardi che paiono inconcepibili e che pure furono imposti dalla necessità delle cose.

Ora, a questi magistrati, alle sezioni di accusa dove si trattano gli affari penali che vogliono maggiore sollecitudine, vogliamo noi aggiungere un sì gran numero di nuovi affari? E non credete che questo procedimento non debba produrre un nuovo ritardo nell'andamento degli affari penali? Io per me lo temo; ed è perciò che mi sembra inopportuna questa parte della legge presentata dall'onorevole guardasigilli.

Ho fatto un esame sommario della legge che ci sta dinanzi. E nel dirvi quali sono le mie obbiezioni vi ho pure dette quelle della minoranza della Commissione, e credo altresì di avere pienamente giustificata la mia condotta.

Io che aveva proposto fra i primi la liberazione condizionata, oggi la

combatto. Ma perchè l'avevo chiesta prima, e la combatto oggi? Confesserò che io aveva un'ambizione troppo alta, lo riconosco, quella di fare che in Italia la questione gravissima dell'espiazione penale potesse essere trattata a fondo, e trattata separatamente, se era possibile, dal Codice penale, poichè nell'esame del Codice si sarebbe affogata, come necessariamente affogherà, in mezzo a questioni che paiono (e forse nol sono) infinitamente più importanti. Io ho avuto il desiderio di provarmi a far trionfare in Italia un sistema di espiazione penale che la scienza raccomanda, e che le nazioni più civilizzate accettarono o si apparecchiano ad accettare. Io ebbi l'ambizione di cooperare al trionfo, in Italia, di quel sistema di espiazione, che comunemente si appella il sistema irlandese.

Veggo oggi di avere avuto un'ambizione sproporzionata alle mie forze; veggo che non sono riuscito ad altro, se non a far sì che fosse presentata una legge, la quale è, nel mio modo di vedere, la negazione istessa di quel sistema irlandese che dovrebbe introdursi.

E nondimeno, vi è la possibilità, secondo me, di modificare questa legge in guisa che possa essere accettata da tutti. L'onorevole ministro guardasigilli, alla cui scienza mi piace rendere omaggio, ha già sentito come in questa materia sia necessario di procedere con grande cautela e con estrema prudenza. Egli è venuto proponendoci un emendamento col quale si escludono dalla liberazione condizionata i condannati per crimini di brigantaggio e di grassazione. Egli ha pure domandato che fossero esclusi da questo benefizio i colpevoli di estorsioni e di ricatto, ed ha chiesto che ne fossero esclusi ancora i recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato. Egli adunque sentiva, e lo ripeto, come certe riforme debbono essere fatte con cautela.

Se egli volesse accettare un emendamento che ebbi l'onore di proporre sebbene infruttuosamente, nel seno della Commissione, se egli volesse limitare la liberazione condizionata a coloro i quali hanno espiato in cella e nel completo isolamento una prima parte della loro pena; se volesse altresì limitare la liberazione condizionata a coloro che per la buona condotta furono ammessi alle colonie agricole, ed ebbero il permesso di lavorare all'aperto, allora io credo che potremmo fare cosa assai buona ed assai corretta. E parmi che dal punto di vista scientifico nulla vi sia a ridire sopra questa proposta.

L'onorevole Indelli dice, se non sbaglio, che ciò sarebbe una mistificazione.

Indelli. No, ho detto che sarebbe l'amnistia di Filippo II.

Presidente. Onorevole Indelli, non interrompa.

Di Rudinì. Filippo II era un principe assai singolare; era un principe cupo, feroce, ma credeva invece d'essere d'animo dolce e benevolo. E quando mostrò crudeltà credeva di far piacere a Dio, e con ciò assolveva se stesso dei suoi peccati. Il santo scopo di servire l'Onnipotente gli pareva sufficiente giustificazione. E nel fare il male credeva di fare il bene. Anch'io come lui, farò male, ma credo di fare il bene.

Credo che la mia proposta non è così rigorosa come può sembrare all'onorevole Indelli. E la credo altresì assai conveniente ed opportuna. Una sola obbiezione può farsi ed è questa: voi non avete celle. Ma io dico che ne abbiamo; sono poche è vero, ma ve ne sono, e sono bastevoli per una prima esperienza.

Indipendentemente dalle celle di punizione noi abbiamo 3600 o 4000 celle, le quali si vanno aumentando di giorno in giorno, e che possono ancora essere aumentate, qualora i risparmi che la presente legge porterà al bilancio fossero impiegati nella costruzione di nuove celle. Dunque io dico che non sarebbe una modificazione di poco effetto, ma sarebbe qualche cosa di efficace e di prudente insieme.

Ho detto schiettamente quel che pensavo; ho spiegato il mio concetto, e

solo mi duole di avere intrattenuta forse troppo lungamente la Camera. Di questo peccato le chieggo scusa. E del resto l'attenzione benevola dei miei colleghi mi fa supporre che vorranno facilmente assolvermi.

Ho un'ultima parola da dire all'onorevole guardasigilli: io sono un deputato d'opposizione, non c'è che dire; la parola di un deputato d'opposizione è sempre antipatica... (*Interruzioni a sinistra*). Deve essere così.

Voci. No! no!

Ministro per l'interno. Siamo stati oppositori noi per sedici anni.

Di Rudinì. Dovrebbero essere abituati, ma certi mutamenti producono per conseguenza altri mutamenti che paiono inconcepili, eppure ci sono. Vi sono stati a mo' d'esempio alcuni momenti in cui nel linguaggio dell'onorevole Nicotera ho sentito l'eco lontano del linguaggio d'altri.

Ministro per l'Interno. Questo che cosa significa? Non significa niente.

Di Rudinì. Dunque, come dicevo, il linguaggio di un deputato d'opposizione, può saper di amaro, anche quando le intenzioni siano le più benevoli e le più oneste; a me preme di fare una dichiarazione, ed è questa: qui, è inutile dissimularlo, non vi è questione politica. Bene disse l'onorevole Righi, bene disse l'onorevole Inghilleri, e lo ripeto anch'io. È una questione scientifica, la scienza è al di sopra della politica, la scienza doma e vince la politica, ma non se ne lascia imporre.

Ora, io mi rivolgo all'onorevole Mancini che è uomo di scienza più ancora che uomo politico, e gli dico: onorevole Mancini, crede ella che io abbia interamente torto? Crede ella di non dover fare nulla per accostarsi in qualche modo al mio ordine d'idee?

Io oso sperare che la risposta dell'onorevole Mancini non sarà una risposta assolutamente negativa.

Presidente L'onorevole Fossa ha facoltà di parlare.

Fossa. Si potrebbe rimandare a domani.

Voci. Sì! sì! Domani! domani!

Presidente. Allora domani alle due seduta pubblica.

Tornata del 10 aprile 1877

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la liberazione condizionale dei condannati.

L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare.

Antonibon. Signori, mi piace innanzitutto di constatare che la discussione di questa legge ha prodotto due conversioni, cioè la mia e quella dell'onorevole Di Rudinì.

Comunque favorevole al principio, io non aveva, lo confesso, una grande simpatia per questa legge, ma gli emendamenti proposti dai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, mi tranquillarono; l'onorevole Di Rudinì che fu colui che diede il movimento principale a questa legge, si convertì in suo nemico, rammentandomi Saturno che divora i suoi figli. Noi ricordiamo l'ordine del giorno della tornata del 14 dicembre 1875, nel quale la Camera invita il governo a proporre, in particolare disegno di legge, le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 del progetto del nuovo codice penale, riguardo alla liberazione provvisoria e condizionata dei condannati, insieme coi provvedimenti per la necessaria sorveglianza dei liberati.

Quegli articoli sono precisamente conformi alla legge ora portata innanzi a noi dal ministro, con una saliente modificazione che sta negli emendamenti del ministro stesso, cioè che debba essere sentita la Camera di accusa prima della liberazione condizionale dei carcerati. Mi duole però che le conversioni non abbiano lo stesso peso.

L'onorevole Di Rudinì, col suo valore personale, è un apostolo, io invece sono un neofito; abbia pazienza la Camera di ascoltare la parola di questo

neofito. Non mi resta poi che spigolare sul campo dove così splendidamente ha mietato l'onorevole mio amico Indelli, per cui la pazienza è proprio necessaria.

Credo si voglia dare maggiore estensione alla legge di quello che non abbia; e quando si voglia vederla ristretta nei suoi veri contorni, allora cesseranno tutte le ansie, tutti i timori che essa puo destare.

Che cosa vogliamo sostanzialmente noi? Noi vogliamo tradotto in atto il principio fondamentale del *jure* moderno, cioè punire e correggere, e vogliamo fare una eccezione per coloro che presentano due grandi estremi: la buona condotta ed il morale emendamento durante la espiazione della pena, e ciò a gradi, precisamente come vuole la scuola di Mittermayer, per ridurre un condannato ad entrare col passaporto della moralità in quella società dove deve ritornare senza gli amari e nefasti ricordi del passato

Tutto sta nella giusta applicazione di questa legge, che ha fatto il lunghissimo suo corso presso le altre nazioni; perchè noi, signori, quando vediamo il portato delle statistiche, vogliasi degli Stati Uniti, vogliasi dell'impero germanico, dobbiamo persuaderci che non è vero che si aprano le porte del carcere ai malviventi, è vero invece che si portano, a gradi a gradi, nella società delle persone che sono suscettibili di emendamento, poichè voi vedete che dal rapporto del colonnello Jebbe, ispettore generale delle carceri, durante gli anni 1854 e 1855, dal rapporto annuale delle case di forza in Inghilterra, risulta che dall'ottobre 1853 fino al 31 dicembre 1855 furono liberati condizionatamente 5049 condannati, fra questi soli 231 vennero processati e condannati per nuovi delitti; eguali proporzioni che io non voglio accennarvi vi presentano le statistiche dell'impero germanico; insomma con queste legge vogliamo porci nel rango delle nazioni civili, vogliamo sollecitare l' applicazione di quanto ha sanzionato il Senato il quale, mi giova il dirlo, è stato molto più progressista di noi, perchè, o signori, quegli articoli di legge sono passati in Senato senza discussione, e se emendamenti furono fatti lo furono nel senso della maggiore libertà condizionale che si dà ai condannati.

Questa legge d'altronde che è una vecchia nostra tradizione, perchè noi non dobbiamo dimenticare che fin dal 1863 il ministro Cassinis ebbe a nominare in proposito una Commissione, e non dobbiamo dimenticare il magnifico rapporto fatto allora da uno dei più eletti nostri magistrati, il procuratore generale di Venezia, il Lavini.

Che cosa ci oppongono gli onorevoli Inghilleri e Di Rudinì?

Sostanzialmente non sono dissenzienti dal principio, ma ci oppongono, riguardo alla legge, eccezioni d'ordine morale ed eccezioni d'ordine materiale. L'onorevole Inghilleri ci dice che la pena deve essere certa, deve essere irredimibile, e che la sola grazia sovrana, che con questa legge si colpisce, può fare il condono.

Con questo l'onorevole Inghilleri trasporta qui le teorie, vecchie oramai, del Beccaria, che mi duole aver vedute per molto tempo sostenute dal Carrara, il quale però ultimamente le abbandonava.

Ma noi non togliamo la pena, onorevole Inghilleri, la pena sussiste, perchè comunque noi liberiamo materialmente dal carcere il condannato, la mano della giustizia è lì pronta persecutrice che lo guarda, ne esamina, ne scruta, ne notomizza tutta la vita, in guisa che non so se non sarà più dura l'esistenza del condannato fuori del carcere che nel carcere, mentre è messa a controllo la sua buona condotta, il suo pentimento del reato commesso. La legge non fa una grazia perchè il condannato è sotto la sua tutela; la legge non viola la giustizia, perchè noi non accordiamo che un beneficio precario, che concesso oggi, possiamo togliere domani al delinquente. Sono con questa legge violati i principii fondamentali del nostro diritto? Non lo credo.

Aggiungono gli avversari della legge che questa porta altri due danni.

Il magistrato, dicono essi, sa che applica una pena di cui una parte è

incerta, e il condannato sa che la pena può essere accorciata. Anzi l'onorevole Inghilleri notava che le tariffe del reato sono già molto ribassate. Così esposti crudamente questi principii io vi confesso che fanno una certa sensazione.

Ma in questa legge è forse stabilito un diritto nel condannato? Forse, con questa legge, spalanchiamo le porte del carcere a tutti? No, signori, pensiamo e sindachiamo bene gli elementi che la costituiscono. Voi vedete una gradazione nel beneficio, pel fatto e per l'individuo. Vedete per tale gradazione, signori, conviene stabilire due grandi circostanze, cioè che prima avremo un primo esperimento sulla sua condotta. e poi è necessario un altro esperimento, quello del morale emendamento; voi vedete che mentre la legge per la buona condotta si appaga di prove, aggiunge nel secondo alinea dell'articolo che pel morale emendamento queste prove devono essere sicure.

D'altronde è tolto ogni sospetto a questa legge dal nuovo emendamento prodotto dall'onorevole guardasigilli, perchè se escludiamo i crimini di brigantaggio, di grassazione, di estorsioni, di ricatto e recidivi di omicidio e furti qualificati, voi vedete che coloro che possono usufruire del beneficio di questa legge si restringono in un ambito ristrettissimo, e pochi saranno i casi in cui questa legge sarà applicata. Tanto più, o signori, che la recidiva (e questo lo possono dire i magistrati e lo dicono le statistiche) si verifica maggiormente nel reato di furto, e quando voi al ladro recidivo togliete questo beneficio, avete già escluso la maggior parte dei delinquenti dal beneficio che la legge stessa accorda.

Ma, dice l'onorevole Inghilleri, come stabilire gli estremi per accordare la liberazione? Quali saranno i criteri da cui la Commissione sarà guidata? Poichè se le vostre cure saranno nella contemplazione soggettiva, cioè interiore, questa contemplazione sarà tolta al vostro sindacato, perchè si tratterà di atti interni dell'animo, che non sono soggetti a sindacato; se obbiettiva ed esteriore. allora sarà o potrà essere artificiale o momentanea.

Ma anche qui, o signori, la legge ha previsto il caso, e fa un'analisi psicologica, lenta, graduale. Prima si limita a guardare la forma esterna, cioè la buona condotta, ma poi prima di devenire all'ultimo fatto, quando deve pronunziare la sua ultima sentenza, allora vuole stabilire che esista il morale emendamento.

Ma, onorevole Inghilleri, come possiamo noi altrimenti che con la deduzione dagli atti esterni, stabilire ciò che avviene internamente, e vedere se questa conversione sia reale o sia fittizia? *Frons prima decipit multos*. lo comprendo, ma nel nostro esame siamo costretti a stare nei limiti che l'umana natura ci concede.

Questo lo dimostrerà lo stesso condannato quando sarà uscito dal carcere. Tornerà al misfatto, ed allora tornerà ad espiare la pena, poichè voi sapete che sul suo capo è sempre sospesa questa spada di Damocle.

Eppoi, chi deve giudicare di questo fatto? Devono giudicarne coloro che convivono quasi col detenuto, che avvezzi da molti anni a sorvegliare le carceri, conoscono le abitudini ed i più minuti accidenti della vita dei carcerati stessi, e, a guisa di medici, notomizzano seriamente non solo gli atti esterni, ma anche gli atti interni dei detenuti, poichè sono a contatto, quasi da fanciulli, con la gente peggiore, e vivendo in quell'ambiente l'assorbono quasi, e possono dare un verdetto indubbio sull'attendibilità o meno della conversione dei condannati. Ad occhio esperto non sfuggono questi elementi di ravvedimento; e d'altronde le leggi devono stare sempre dentro la cerchia del possibile.

Veda, onorevole Inghilleri, quando alla Camera fu portata la legge proposta dal ministro Vigliani per modificazioni all'arresto preventivo, quanti sospetti, quanti timori si elevarono da tutte le parti di questa Camera stessa, che la legge potesse produrre uno squilibrio nella giustizia punitiva! Eb-

bene, noi abbiamo veduto dai risultati ottenuti che quella legge fu come una medicina, la quale non portò alcun dissesto alla giustizia inquirente.

Ora noi ci allarmiamo di un fatto di cui non abbiamo provato ancora le conseguenze, pertanto rapportiamoci a coloro che hanno la maggior pratica, rapportiamoci alle statistiche di cui vi ho dato lettura.

Del resto, tutti noi siamo caldi partigiani del patronato per i liberati dal carcere; ma sa l'onorevole Inghilleri quale è la maggiore obbiezione che si solleva per coloro che escono dal carcere?

Mi narrava questa mattina il mio amico, l'onorevole Barazzuoli. il quale è membro della società di patronato per i liberati dal carcere a Firenze, che il maggior guaio sta in ciò, che tutti hanno ribrezzo di ricevere nelle loro officine e nei loro laboratoi colui che puzzi ancora di carcere.

Che cosa facciamo noi con questa legge? Noi riconduciamo un condannato grado a grado, lentamente nel seno della società. e quando noi gli diamo un passaporto in prova di aver passato tanti anni con condotta lodevole e di essersi emendato, sarà facilitata di molto l'opera benefica di patronato sui liberati dal carcere, e sarà rimosso quel ribrezzo che le persone oneste hanno di accostarsi e di fare accostare i loro dipendenti a coloro che escono dalla prigione.

Coloro che entrano nel carcere, non sono tutti malvagi: i malvagi sono di molte e differenti nature, e lì nel silenzio, nel raccoglimento può sottentrare il pentimento. Mi scusi onorevole Inghilleri, questa sarà un'idea un po' trascendentale, un po' poetica, ma io ci credo; io credo che in carcere, dati alcuni delitti, date alcune persone che al delitto non furono mai avvezze, sottentri anche quest'aura santa del pentimento. Ora la grazia, che è il diritto più alto del sovrano, tronca di un colpo la pena. A questo non mira la legge; noi vogliamo maturarlo questo pentimento, noi vogliamo vedere se veramente sussiste, e facciamo passare il condannato per prove e controprove. Quindi eminentemente umanitaria è la nostra proposta di legge.

Il diritto di grazia non viene offeso, perchè il sovrano lo può esercitare anche su coloro che per esser precariamente liberati, non per ciò sono meno in uno stato di espiazione di pena.

Il punto di vista nostro è differente, e qui sta la sostanza. Voi credete che noi vogliamo proteggere i carcerati; noi invece vogliamo ricondurli nella società corretti; vogliamo ricondurli nella società perchè possano ancora profittare dei suoi benefici; vogliamo che non sieno reietti da tutti, che non sieno trascinati da questa reiezione a tornare nuovamente al delitto.

L'onorevole Di Rudinì si spaventa poi della questione finanziaria. Io veramente sono afflitto che il ministro e la Commissione abbiano voluto sussidiare i loro forti, i loro validi argomenti con questo puntello della questione finanziaria. Signori, anche se questa legge dovesse costare un dispendio allo Stato, io tranquillamente la voterei. Non capisco, non posso comprendere come davanti ad una questione di umanità e di giustizia possa far capolino, nè direttamente, nè indirettamente la questione finanziaria. Ma le statistiche che ci ha prodotto la Commissione, siano vere o no, siccome io le ritengo vere, per me quelle statistiche vi dimostrano che nessuno sbilancio succede nell'amministrazione carceraria e che essa anzi ha un vantaggio perchè, mentre dovrebbe mantenere il carcerato in prigione, lo fa guadagnare facendolo lavorare nelle colonie

Dice ancora l'onorevole Di Rudinì: « Ma come applicherete voi questa sorveglianza? » La legge ha l'estremo tassativo: il progetto di legge non fa che riportare quanto è scritto nel Codice: « il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia. »

Ora, o signori, che cosa è la vigilanza speciale della polizia? Ve lo dice l'articolo 44 del Codice: « consiste nell'obbligo di presentarsi all'autorità e render conto di sè nei modi stabiliti dalla legge di pubblica sicurezza. » Dunque sostanzialmente voi lo sottoponete all'autorità di pubblica sicurezza.

Noi abbiamo d'altronde tante garanzie: abbiamo la Commissione che propone, abbiamo la sezione di accusa che rivede, abbiamo due ministri che debbono andare d'accordo, che in verità, io non so, mi assale il dubbio che questa legge sia anche troppo ristretta.

Il vizio di questa legge può essere unico e solo, cioè, che l'uso non torni in abuso; ci è il pericolo massimo e costante che nel beneficio non penetri l'arbitrio; ma quando noi siamo circondati da tante garanzie, io credo che questo arbitrio non possa penetrarvi.

Come ogni ragionevole istitutore, dice un grande scrittore, anche lo Stato quando vede un progresso nella via del bene deve considerarlo; così quando si punisce uno sinchè merita la punizione, si deve sollevarlo quando lo scopo di questa punizione e finito. Nel carcere, o signori, non è scritto il verso di Dante:

Lasciate ogni speranza o voi che entrate

Noi vogliamo lasciare la speranza, a coloro che sono nel carcere, della riabilitazione, di questo grande portato della scienza moderna. E, se una cosa mi meraviglia, è questa: che noi in Italia amanti cotanto del progresso siamo ancora gli ultimi a percorrere questo grande cammino, in cui molte e molte nazioni sono già giunte alla meta.

(*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Fossa ha facoltà di parlare.

Fossa, (relatore). Signori, dopo il bellissimo discorso dell'onorevole Indelli e le più brevi, ma non meno assennate parole dell'onorevole Antonibon, e dovendo per questo progetto di legge ancora parlare gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e dell'interno io potrei questa volta dispensarmi dall'obbligo, che altrimenti mi farebbe l'ufficio, del quale hanno voluto i miei colleghi della Commissione onorarmi. Ma, siccome nella Commissione vi è stata una maggioranza ed una minoranza e l'onorevole Di Rudinì che aveva nel seno della Commissione strenuamente combattuto il progetto portò ieri le proprie idee e quelle dei suoi colleghi della minoranza alla Camera, così credo di non potermi dispensare, per un giusto riguardo ai colleghi della maggioranza della Commissione, dal pregare la Camera di concedermi pochi minuti di benevola attenzione, persuasa come essa deve essere che appunto perchè debbono ancora prendere la parola il guardasigilli ed il ministro dell'interno, tanto meno oggi abuserò dell'invocata benevolenza.

Non intendo rifare la storia del progetto di legge, che parmi avere, sommariamente sì, ma abbastanza esattamente accennata nella relazione: mi piace però di ricordare che già nel 1862 era stata per decreto reale nominata una Commissione, la quale aveva avuto l'incarico di studiare e risolvere alcuni quesiti che si riferivano al sistema penitenziario, e che fin d'allora e da quella Commissione era stata adottata l'instituzione della liberazione condizionale, e ne fu formolata la proposta nella dotta relazione del cavaliere Lavini stata presentata al ministro dell'interno il 20 marzo 1863. E ciò che vi ha di notevole in questo ricordo si è, oltre la profondità degli studi della Commissione, la qualità delle persone di cui la Commissione si componeva.

I nomi di quelle egregie e rispettabilissime persone sono una garanzia anche per i più timidi. Sono tutti uomini che certo non potrebbero ascriversi ad un partito troppo avanzato in politica o in fatto di riforme, e che non potrebbero essere sospettati di poco interessamento per la sicurezza pubblica. Essi erano il Des Ambrois, il Tecchio, il conte Ruggero di Salmour, il commendatore Silvio Spaventa, il cavaliere Vegezzi-Ruscalla, il cavaliere Minghelli-Vaini, il commendatore Buglione di Monale, il commendatore Genina, il commendatore Lauteri, il commendatore Boschi, il cavaliere Lavini, il cavaliere Peri.

Ho detto che questi nomi sono una garanzia; aggiungo che, se questi uomini fossero alla Camera, essi, o almeno la maggior parte di essi sede-

rebbero sui banchi dove seggono gli onorevoli Inghilleri e Rudinì. Eppure fin d'allora essi proponevano questa stessa istituzione che ora tanto vivamente è dagli onorevoli Inghilleri e Rudinì combattuta.

La proposta della liberazione condizionale venne in seguito tradotta in alcuni articoli del progetto del nuovo Codice penale; e, nella discussione che per l'approvazione del Codice stesso ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, le eccezioni che furono fatte contro gli articoli che risguardavano l'instituzione della liberazione sono per così dire la sintesi degli intieri discorsi di ieri degli onorevoli Inghilleri e Rudinì. Anche allora si obbiettò che l'instituzione della liberazione presuppone il riordinamento dei nostri stabilimenti di pena, la riforma del nostro sistema carcerario in base del sistema penitenziario, al quale deve essere coordinata la nuova instituzione della liberazione e di cui essa è l'ultimo termine, il coronamento. E, siccome anche allora si andava ripetendo che i nostri luoghi di pena lasciano molto a desiderare, se ne concludeva che quanto meno vi fosse ragione di dubitare della opportunità della proposta.

Si rispose in quell'occasione ciò che noi rispondiamo oggi, che, per quanto sia vero che maggiori sarebbero i vantaggi che dalla nuova istituzione si potrebbero conseguire, qualora migliori fossero le condizioni dei nostri luoghi di pena, e meglio ordinato si avesse il sistema carcerario nel paese, tuttavia anche nello stato attuale delle cose molti e assai buoni effetti si potranno ottenere, solo che siano adottate le cautele acciò siano evitati gli abusi, e sia con prudenza la legge applicata.

Si soggiungeva ciò che noi soggiungiamo, che non conviene, non si deve rinunziare al meglio in aspettazione dell'ottimo; e furono gli articoli in discussione a grandissima maggioranza approvati.

Nel 1875 la Commissione della Camera per il bilancio, a mezzo del relatore del bilancio per l'interno, l'onorevole Di Rudinì, proponeva, e la Camera adottava, il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a proporre, con particolare disegno di legge, le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 del progetto del nuovo Codice penale, riguardo alla libertà condizionale dei detenuti, insieme coi provvedimenti per la necessaria sorveglianza dei liberati. »

La Commissione era composta nella sua grandissima maggioranza di colleghi appartenenti all'antica destra; il relatore del bilancio dell'interno era, come ho detto, l'onorevole Di Rudinì, e non può non fare una grande sorpresa che uomini che seggono sui banchi di destra combattano oggi ciò che il loro partito proponeva ieri, che l'onorevole Di Rudinì trovi cattivo oggi ciò che trovava buono ieri. L'onorevole Di Rudinì ha creduto di giustificare questa sua conversione dichiarando che egli, facendo quella proposta, intendeva di chiamare l'attenzione della Camera su tutto il nostro regime carcerario, sulle necessarie riforme che i nostri luoghi di pena richiedono, che esso intendeva di proporre l'istituzione della liberazione condizionale come parte di un complesso di innovazioni a cui mirava, e senza di cui non è ammessibile una istituzione dalla quale potrebbe essere profondamente scosso e turbato l'ordine pubblico.

Non sarò io che metterò in dubbio la sincerità delle sue dichiarazioni. Però è lecito di osservare che con quell'ordine del giorno, di cui egli si rese iniziatore, specificamente e determinatamente s'invitava il Governo a riprodurre gli articoli del progetto del Codice penale che concernono unicamente la liberazione condizionale come poteva essere praticata presso di noi e non con tutti i perfezionamenti del sistema irlandese. Furono staccate dal progetto del Codice penale non una pagina, ma alcuni articoli.

Io amo piuttosto di assolvere l'onorevole Rudinì dicendogli che è da saggio mutar consiglio.

Non crediamo poi che nel 1863, quando la Commissione reale fece la proposta della istituzione della liberazione, o allorchè fu discusso il progetto

del Codice penale in Senato e furono approvati gli articoli che col progetto ora in discussione sono presentati alla Camera, e nel 1875, quando è stato presentato e dalla Camera approvato il suddetto ordine del giorno, le condizioni dei nostri luoghi di pena fossero migliori di quello che siano oggigiorno; chè anzi non dubitiamo di affermare che sono di molto migliorate; non crediamo che allora fosse il Parlamento disposto a votare tutti i molti milioni che sarebbero necessari per ridurre i nostri luoghi di pena allo stato in cui si trovano i più grandi stabilimenti carcerari in Inghilterra ed in Irlanda.

Crediamo invece che si possa essere o non essere benevoli verso l'onorevole Nicotera, ma che si debba sempre essere giusti, anche con gli avversari politici, e che da quei banchi si debba pure riconoscere che ora, da qualche tempo, la pubblica sicurezza in Italia è di molto migliorata. E per verità lo riconobbe anche l'onorevole Di Rudinì, sebbene ci abbia avvertiti, quasi a turbare la nostra letizia, che le gioie d'oggi potrebbero per mala avventura convertirsi domani nei dolori di ieri. Sì, onorevole Di Rudinì, questo potrebbe esser vero se noi volessimo, o anche senza la nostra volontà potesse avvenirne l'effetto, col progetto di legge che sosteniamo, aprire le porte delle carceri, gettare migliaia di malfattori impuniti, impenitenti in mezzo alla società; ma invece noi vogliamo, e diciamo che raggiungeremo lo scopo, rendere la pena correttiva, riformatrice, moralizzatrice a vantaggio dell'individuo e della società; noi vogliamo le porte della carcere tenerle ben chiuse ai perversi ed aprirle soltanto e per una piccola parte della pena e con molta prudenza a quei condannati che abbiano dato sicure prove di buona condotta e di ravvedimento; vogliamo aprirle in modo che il condannato possa escirne senza che la società sia costretta a ricacciarlo entro le stesse, in modo che la società possa subito ricondurvelo se il ravvedimento non era sincero. E a questo punto non sarà inutile avvertire che le modificazioni apportate col progetto ora in discussione agli articoli corrispondenti del progetto del nuovo Codice penale presentano delle guarentigie per l'ordine pubblico sempre maggiormente rassicuranti

La proposta, o signori, che noi abbiamo l'onore di sostenere dal lato scientifico non può dare luogo a dubbio alcuno. Essa risponde ad un concetto profondamente filosofico ed altamente politico; è uno di quei trovati sublimi della scienza penale e carceraria che rese possibile la risoluzione di problemi fino allora creduti insolubili. Per una delle più grandi conquiste della scienza penale nella moderna civiltà, la pena ha cessato di essere meramente una vendetta legale, un supplizio, una semplice espiazione nel senso odioso della parola. Le voci di Oliviero Goldsmith in Inghilterra, di Montesquieu in Francia, di Beccaria in Italia contro i feroci abusi delle pene trovarono un'eco universale nella coscienza del filosofo, del pubblicista, del legislatore. La pena, senza perdere della sua giusta intensità, della sua efficacia intimidatrice, deve tendere ad uno scopo di correzione, di perfezionamento, di riabilitazione morale e sociale del condannato. Punire e correggere è il principio fondamentale del nuovo giure penale, proclamato e seguito ovunque un raggio della civiltà sia penetrato. Speranza e timore sono i due poli che reggono il sistema delle discipline penitenziarie. L'istituzione della liberazione condizionale è una molla operosa che aiuta il movimento regolare ed il progressivo sviluppo dell'ordinamento carcerario. Se qualche cosa può ancora risvegliare nell'animo del condannato le nozioni del bene e del male, ricondurlo a delle riflessioni morali, e rialzarlo davanti alla propria coscienza, è senza dubbio la possibilità di attendere a qualche ricompensa, a delle abbreviazioni della pena.

L'instituzione della liberazione condizionale ha un intento non solo umanitario, ma principalmente un intento eminentemente sociale. Essa mette nelle mani dei condannati stessi il solo mezzo possibile per raddolcire l'intensità della pena e anche per abbreviarne la durata. Ma soprattutto, e ciò

che è di una grande importanza sociale e deve in modo particolare considerarsi, nella semplicità della sua forma, essa ci rappresenta l'unico mezzo di pervenire ad una transazione fra la diffidenza sgraziatamente troppo legittima delle popolazioni verso gli uomini che escono dagli stabilimenti penali e la necessità, di procacciare lavoro a questi infelici, acciò dalla miseria, dal bisogno e dal vedersi respinti dalla società non vengano trascinati a commettere nuovi misfatti. Il colpevole, lasciò scritto pel primo Geremia Bentham, non deve, quando esce di carcere, essere restituito alla società senza precauzioni; il farlo passare repentinamente da uno stato di sorveglianza e di cattività ad una libertà illimitata, abbandonarlo a tutte le tentazioni dell'isolamento, della miseria, della cupidigia raffinata da lunghe privazioni, a tutte le tentazioni della libertà è atto sommamente pericoloso. Ciò che spesso risospinge il liberato al delitto è il difetto di lavoro, è l'impossibilità di trovarne. La liberazione condizionale è un certificato di ravvedimento che il Governo rilascia a benefizio del recluso e col quale gli spiana la via alla ricerca di quei mezzi di onesto vivere che il più delle volte una triste fatalità nega ai liberati di giustizia. Essa vale come una fede di salute in tasca a persone provenienti da paese infetto da pestilenza. Il liberato ha un passaporto che gli apre le porte degli opifizi, dei luoghi di lavoro, ha con sè il certificato della propria moralità. *(Bene!)*

Noi crediamo che, quando anche l'istituzione della liberazione non fosse destinata che a raggiungere questo grande effetto di sommo interesse sociale, di distruggere le suddette diffidenze e ripugnanze che abbiamo dette legittime, e perchè pur troppo in gran parte dipendono dai vizi dei sistemi penitenziari, od almeno di diradarle e renderle meno resistenti, e di togliere così una delle principali e più fatali cause della recidività, per ciò solo essa meriterebbe l'approvazione della Camera ed il plauso del paese.

Quanto sia grande il numero dei recidivi lo faceva conoscere col suo discorso l'onorevole Indelli. Sgraziatamente in fatto di statistiche penali non è sempre facile poter trovare dappertutto e in tutto i dati necessari per ricavarne nozioni esatte e per poter discendere ad utili confronti fra paese e paese. Presso di noi nel 1870 furono condannati dalla Corte di assise 7927 individui, e 664 recidivi; i condannati dai tribunali furono 41,455, e fra essi i recidivi erano in numero di 6617. Dalla statistica carceraria del 1871 si rileva che in quell'anno entrarono nei bagni e nelle case di pena (non si parla delle carceri) per assegnazione, perchè condannati ad una pena maggiore di un amno di carcere, 5362 individui, dei quali 3122 erano recidivi, e tra questi 771 erano gia stati condannati per due volte, 578 per tre, molti per quattro ed anche per più volte. Non possiamo menar vanto a questo riguardo di occupare, in confronto delle altre nazioni, un posto che debba esserci invidiato.

Sulla bontà, e direi meglio sulla eccellenza del concetto scientifico a cui l'instituzione della liberazione s'informa, parmi adunque che non possa esservi contrasto di opinioni, e per verità non mi è parso che vi sia, perchè anche gli onorevoli Rudinì e Inghilleri lo accettano e se ne mostrano fautori. La loro opposizione al progetto non riguarda che la pratica applicazione, l'opportunità in rapporto alle condizioni dei nostri luoghi di pena ed al modo con cui dovrebbe la nuova istituzione funzionare. È il concetto pratico che essi vivamente combattono. Ma parmi, e mi permettano gli onorevoli Inghilleri e Rudinì che con quella stima e con quel rispetto che io ho per tutti i miei colleghi e che in particolare ad essi professo io lo dica, che nei loro discorsi essi si sieno raggirati in continue esagerazioni, che abbiano esagerata la portata del concetto pratico, le difficoltà dell'applicazione. In sostanza a che questo progetto di legge mai tende? Noi non creiamo un diritto pel condannato, diritto che egli possa invocare e volere soddisfatto; non creiamo un obbligo al Governo, all'adempimento del quale possa essere costretto; noi diamo al Governo una facoltà della quale esso possa usare in determinate circostanze e col concorso di certe condizioni prestabilite e delimitate.

Si verificheranno queste condizioni, si sarà arrivati a ben constatarne l'esistenza; crederà nella sua prudenza il Governo che l'uso della detta facoltà nei singoli casi non possa portare alcun nocumento all'ordine pubblico di cui è risponsale, crederà che anzi possa al condannato ed alla società avvenirne del bene, ed esso di tale facoltà farà uso; in caso contrario il condannato resterà soggetto alla pena per scontarla nei modi ordinari.

Che più? I condannati che sono ammessi alla liberazione condizionale sono individui che dovrebbero pure un giorno, anche indipendentemente dalla loro ammessione alla liberazione condizionale, ritornare in seno della società dalla quale furono con la sentenza di condanna allontanati, ma non definitivamente separati, perchè si tratta di pena temporanea; e certo alcuno non può esservi che non voglia convenire che senz'altro val meglio ed è molto più confacente alla pubblica tranquillità liberare sotto condizione un detenuto che abbia dato prova di buona condotta e di ravvedimento, a costo che il tempo della sua pena si faccia di un poco più breve, che liberarli tutti a pena compiuta. Tanto più che il liberato sotto condizione può essere ricacciato in carcere se egli tenga cattiva condotta o contravvenga agli obblighi impostigli dal decreto di ammessione a liberazione provvisoria, e ciò senza formalità di giudizio.

Ora, se non è che una facoltà che si accorda al Governo perchè possa usarne a determinate condizioni, di che si può ragionevolmente temere? E non è il Governo che ha la principale responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico? Qualunque siano gli uomini che avranno l'alto onore di sedere al banco dei ministri non sentiranno egualmente questa gravissima loro responsabilità? Se gli onorevoli opponenti del progetto non hanno questa fiducia, se in cosa di tanta importanza temono gli abusi, vogliono rimuovere anche il più lontano pericolo di un improvvido e pernicioso esercizio di detta facoltà, propongano emendamenti diretti a circoscriverla e stabilire maggiori cautele che li rassicurino contro tali abusi e noi li accetteremo, perchè è bene altamente proclamarlo, noi con questo progetto di legge non intendiamo di fare una politica di sentimento, di lasciarci muovere e condurre da considerazioni umanitarie che possano riescire fatali alla società. Non saremmo noi gli uomini a cui si potrebbe ragionevolmente fare questa accusa da chi conosca i nostri principii. Noi vogliamo invece, rendendo l'espiazione emendatrice, creare una nuova influenza riformatrice che meglio serva agli alti fini che la pena ha per iscopo di raggiungere, ed a meglio tutelare l'ordine pubblico e la pubblica tranquilità.

E d'altronde non ha anche ora il Governo in sua mano il mezzo delle proposte per l'esercizio del diritto di grazia, degli indulti, delle amnistie? Si ha mai avuto per ciò ragione di temere, di lamentare abusi ed eccessi? Eppure il diritto di grazia è illimitato ed incondizionato, e la libertà ottenuta in casi di grazia, di indulti, di amnistie è irrevocabile, mentre che sui liberati condizionalmente e pel tempo di pena guadagnato pesa sempre sospesa ad un filo la spada di Damocle.

Il diritto di grazia, che risponde ad un altro concetto non meno profondo e filosofico, a quello di far concorrere l'equità a temperare il rigore della giustizia, e che ha il suo fondamento nella condizione indispensabile della essenziale limitazione della sapienza e della potenza umana e nella clemenza e nella pietà, è destinato a restare nell'orbita della sublime sua missione. L'instituzione della liberazione condizionale, regolata da norme razionali, prudenti e prestabilite, sarà un nuovo e potentissimo istrumento, nelle mani del Governo, di disciplina carceraria e di sicurezza pubblica.

Vengo ora ai principali attacchi dei quali gli onorevoli Inghilleri e Rudinì han fatto segno questa proposta di legge.

Essi sono con noi d'accordo nel riconoscere che, nel concetto vero di questo disegno di legge, l'espiazione della pena va divisa in tre stadi. Il primo è lo stadio così detto di intimidazione o di prova, nel quale il con-

dannato è sottoposto alla pena con tutta severità e con tutti i rigori della stessa; il secondo è quello del carcere intermediario, in cui il condannato è trattato con un raddolcimento della pena, con facilitazioni ed anche con qualche agio; il terzo quello della liberazione condizionale. Il condannato passa da uno stadio all'altro per gradi, a misura che se ne renda meritevole per buona condotta e pel suo ravvedimento.

Vi ha una scuola la quale pretende, e ciò hanno sostenuto anche gli onorevoli Inghilleri e Rudinì, che il primo periodo di pena, il periodo di intimidazione e di prova, debba sempre essere scontato dal condannato con la segregazione in cella e con l'isolamento, che questa sia la condizione in modo assoluto necessaria perchè l'istituzione della liberazione condizionale possa praticarsi utilmente e senza inconvenienti. L'egregio mio amico personale, Inghilleri, con una brillante escursione teorica e pratica, dopo forse avere consultato tutto quanto fu scritto in questa materia, e con una passeggiata dalle carceri dell'Irlanda, dell'Inghilterra a quelle della Germania, credette di potere dimostrare l'assoluta necessità del sistema della segregazione.

Io non entrerò qui nell'ardua questione che tutt'ora forma soggetto degli studi, delle occupazioni, dei contrasti di quanti trattano queste materie, se cioè, in genere, il sistema dell'isolamento o della perfetta segregazione sia da accettarsi e da adottarsi come base principale del regime penitenziario. Nemmeno mi arresterò ad esaminare se sia da preferirsi il sistema auburniano o il filadelfiano, ovvero il misto. Neanche entrerò nell'altra piu specifica e per noi più importante indagine se il sistema penitenziario dell'isolamento e della segregazione sia conciliabile con la natura aperta, espansiva, vivace, appassionata dell'italiano, nell'indagine, in altri termini, se il sistema dell'isolamento e della segregazione cellulare potrebbe mai ammettersi in Italia senza gravi inconvenienti. Solo ricorderò di aver letto questo pensiero: Toglíete ad un Napoletano la parola ed il canto e lo fate diventar pazzo. » Vi sarà forse in ciò dell'esagerazione, ma può anche esservi molto del vero. Certo vi ha molta ragione di dubitare che in questa materia ciò che può essere buono per la razza sassone e teutonica lo debba essere anche per la razza latina, con tanta diversità di clima e di caratteri.

Penso invece che si possa con sicurezza affermare che l'istituzione della liberazione condizionale possa riescire ad utilissimi risultati anche senza lo esperimento di un periodo di pena con la segregazione cellulare. Basta che vi sia uno stadio, il primo stadio, in cui la pena sia applicata in tutta la sua severità, con tutto il suo rigore. Destinato questo primo stadio all'intimidazione, l'effetto può conseguirsi con la maggior gravezza della pena a cui il detenuto fu condannato, e le impressioni che debbono in lui rimanere, il terrore che deve destarsi e restare in lui per la pena, non è detto che possano e debbano unicamente derivare, date la gravezza e la severità della pena, da un modo di espiazione piuttosto che dall'altro.

Si può convenire che la segregazione fa rientrare il delinquente in se stesso, lo mette in corrispondenza coi rimorsi e con i consigli della propria coscienza; non si ha difficoltà di ammettere che la sequestrazione cellulare nel primo stadio dell'espiazione, potrebbe essere cosa utile anche per la separazione dagli altri condannati; si consenta ancora, se così si vuole, che forse con la segregazione si potrebbe essere più sicuri che la nuova istituzione riesca direttamente allo scopo che ci proponiamo di ottenere. Sarà il tipo perfezionato del sistema, se così piace agli oppositori; ma non è cotesta una necessità assoluta per cui non si possa altrimenti sperare buoni risultati dalla istituzione della liberazione condizionale e siffattamente che la condizione della segregazione debba essere scritta nella legge.

La sequestrazione cellulare come potrebbe avere gli accennati vantaggi, ha però, e già l'avvertiva l'onorevole mio amico Indelli, l'inconveniente di racchiudere fra quattro mura e come una bestia feroce il condannato, di ridurlo in uno stato di assoluta inerzia, affatto passivo, di guisa che nè della

sua condotta non si possa fare giudizio, nè del ravvedimento si possano raccogliere indizi. Noi pure vogliamo che nello stadio di repressione il condannato senta tutto il rigore della giustizia punitiva, ma quanto al modo non crediamo necessario che si stabilisca come condizione *sine qua non* la segregazione.

Si comprende, senza che sia detto, che nei primi momenti il governo dovrà far uso della facoltà che gli verrebbe accordata con questo progetto di legge con molta moderazione, con molta cautela, e se i primi esperimenti daranno ragione ai nostri oppositori o sarà dimostrata dai fatti la necessità della segregazione nel primo stadio, si potrà facilmente con altro progetto di legge a questa necessità provvedere. Presto deve andare in discussione il progetto del nuovo codice penale, e resterà a vedersi se la segregazione sarà ovvero no posta a base del nostro sistema di espiazione di pena.

Che se venisse il giorno in cui fosse riconosciuta la necessità di stabilire la segregazione almeno per il primo stadio dell'espiazione, è proprio vero che per la condizione delle nostre carceri noi ci troveremmo nell'impossibilità di applicarla? È proprio vero che perfino ci troviamo nell'impossibilità di fare utili esperimenti al riguardo e più ancora di lasciare all'amministrazione carceraria, ognorachè lo consentano la legge ed i regolamenti, di sottoporre il condannato alla segregazione?

Noi abbiamo nei nostri luoghi di pena già 4650 celle che possono benissimo, almeno nella maggior parte, utilizzarsi per la segregazione. Oltre queste 4650 di cui si ha l'indicazione negli stati che ho avuto l'onore di unire alla relazione, ne abbiamo anche altre 2623, che stanno per essere condotte a compimento, e possono in breve tempe essere messe in attuazione.

Abbiamo quindi più di 7000 celle.

Veda dunque l'onorevole Inghilleri che, quando anche fosse il caso di appagare il suo desiderio, qualche cosa si potrebbe fare, perchè abbiamo già una quantità di celle che risponderebbero al bisogno.

Si va ripetendo che all'instituzione della liberazione condizionale sono di ostacolo, oltrechè l'insufficienza dei nostri luoghi di pena, la cattiva loro condizione, il sistema non ben determinato di espiazione, ed uno degli oratori perfino chiedeva quale sistema noi abbiamo.

Anche in tutto questo vi ha grande esagerazione. Le condizioni dei nostri luoghi di pena, mercè le assidue e intelligenti cure dell'amministrazione dalla quale essi dipendono, sono di molto migliorate; la disciplina è abbastanza ben diretta e ben osservata. Noi italiani siamo soliti a vedere tutto cattivo in casa nostra, molto buono in casa altrui; e poichè si parla sovente ed anche in questa discussione si è molto parlato dell'Inghilterra, giova ricordare le varie norme con cui sono gli stabilimenti penali retti in quel paese. Le prigioni di borgo e di contea sono tuttora amministrate dai poteri locali, nelle prigioni si fanno tutta sorta di esperimenti. Giova, a formarsene un giusto concetto, ricordare le inchieste parlamentari e gli studi numerosi a cui le instituzioni penitenziarie nella Gran Bretagna porsero argomento, le discussioni che ebbero luogo nel Parlamento inglese negli anni 1846, 1853, 1857, 1864, 1866 ed anche più recentemente in occasione del nuovo *prisons-bill*, che la Camera dei comuni ha già approvato pochi giorni sono in seconda lettura.

Le condizioni dei luoghi di pena vanno dappertutto migliorando, ma lo stato d'oggi non è quello di ieri; bisognerebbe vedere, bisognerebbe avere visto la più parte delle carceri nei vari Stati d'Europa e non avremmo ragione di dolerci di noi stessi. Quando in America si fecero i primi tentativi del sistema di Howard, quando sir Walter Crofton introdusse e perfezionò il proprio in Irlanda, quando lord Grey si rese in Inghilterra iniziatore del *bill* del 1853 e dell'instituzione dei *tickets of leave*, le condizioni dei luoghi di pena in quei paesi non erano certo migliori di quelle dei nostri d'oggigiorno, o non lo erano quelle di tutti. Se le condizioni dei nostri luoghi di

pena, se il sistema penitenziario che vi è praticato non permetteranno di sottoporre tutti i condannati agli esperimenti di prova, se non si potrà per tutti raccogliere gli elementi per un retto e sicuro giudizio sul loro ravvedimento, solo ne conseguirà che minore sarà il numero di coloro che saranno ammessi alla liberazione.

Vi fu una affermazione nel discorso dell'onorevole Inghilleri che mi ha fatto una grandissima impressione, e tanto maggiore in quanto che veniva da lui che si mostrò così esperto della materia in discussione. Egli disse che in Italia non abbiamo il carcere intermedio. Ma che altro è mai il carcere intermedio se non un raddolcimento di pena, una modalità dell'espiazione? Veggo che egli mi fa dei segni di diniego; mi permetta di dirgli che si troverebbe molto imbarazzato a darmi una definizione diversa, perchè sempre in questo senso hanno intesa la cosa tutti gli scrittori di queste materie, sempre in questo senso fu la cosa praticata. Carcere intermedio sono le colonie penali agricole o industriali, il lavoro all'aperto o in stabilimenti per opere pubbliche o private con minore durezza di trattamenti e di sorveglianza. E che altro è mai il rinomato carcere intermedio di Lusk Common a quindici miglia da Dublino se non una colonia agricola? E che altro sono mai le prigioni di ferro amovibili che pel secondo stadio si usano più specialmente in Irlanda? Che altro sono le prigioni di Chatham, Portland, Portsmouth e il penitenziario di Spike Island nei quali il condannato, ammesso al secondo stadio, lavora all'aperto o in manifatture o in opere di costruzione, od è impiegato in lavori agricoli?

Ma lasciamo in disparte queste particolarità. Se adunque per carcere intermedio noi intendiamo un modo più mite di esecuzione di pena, se questo modo può trovare riscontro in una colonia agricola penale, nel lavoro all'aperto in uno stabilimento industriale o presso privati proprietari, il carcere intermedio noi l'abbiamo in fatto, e già lo pratichiamo, dappoichè abbiamo la Pianosa, la Gorgona, Montecristo, la Capraia non che la colonia al Salto di Castiadas in Sardegna. Quindi noi abbiamo una quantità di questi carceri intermedi che possono bastare; oltre di che siamo quasi sicuri di poterne stabilire dei nuovi. Le isole abitabili del regno sono più di 60, e varie di esse abbastanza vaste e suscettive di colonie agricole.

Ma non basta. Noi mandiamo anche adesso i condannati a lavorare nell'agro di Orbetello e in quello di Grosseto ed in diversi altri siti. Questi detenuti che vanno a lavorare all'aperto, alla sera rientrano nel carcere più vicino, e se non vi è un carcere vicino, entrano in locali che somministra il padrone della fattoria in cui lavorano o in baracconi appositamente formati dove trovano ricovero e riposo.

Nel carcere intermedio i condannati lavorano in comune, godono di una certa libertà, ma sono sorvegliati e mantenuti sotto la disciplina carceraria, e dipendono in tutto come i condannati reclusi dalla direzione delle carceri. Ed è qui, specialmente nel carcere intermedio, dove si può aver prova della loro buona condotta, del loro cambiamento di tendenze e di abitudini, del loro ravvedimento. Vero è che non si può penetrare nel fondo del cuore umano; ma vi è molta copia di mezzi e di sussidi per discernere il vero dal falso pentimento; e seguendo con attenzione tutti gli atti del condannato, studiandoli con cura e soprattutto con un sistema di osservazione ben preordinato, non è del tutto difficile arrivare a scoprire il ravveduto dall'ipocrita. Il più delle volte è pur troppo necessità agli uomini di star paghi delle apparenze; nella materia però che trattiamo queste sono pur sempre un bene atteso la esemplare influenza che esercitano.

Viene il terzo stadio, quello della liberazione condizionata. Ma il terzo stadio, cioè la liberazione condizionata, è forse una liberazione assoluta? Il condannato continua a rimanere sotto la sorveglianza della pubblica autorità, continua a rimanere sotto la mano della giustizia, e talmente sotto la mano della giustizia, che basta il più piccolo fallo perchè possa essere ricondotto in carcere.

L'onorevole Di Rudinì trova che potrà troppo facilmente essere rivocata la liberazione, che la rivocazione ha gravi conseguenze, che bisognerebbe a questo riguardo rendere più sicura la condizione del liberato. In Inghilterra per la rivocazione basta che due probi viri si presentino avanti il giudice di pace e depongano che il liberato non tiene buona condotta ed è pericoloso alla pubblica tranquillità ed egli è senz'altro ricacciato in carcere. Non bisogna perdere di vista che il liberato condizionalmente non è ancora rientrato sotto l'impero del giure comune; durante il tempo dell'ultimo quarto delle pena egli è cittadino, ma non ancora libero cittadino, e deve strettamente osservare le condizioni, mediante le quali la liberazione gli fu concessa. La società ha assoluto diritto di ritorgliergli la libertà che gli aveva accordato.

La sorveglianza a cui il liberato continua ad essere sottoposto è anch'essa una continuazione degli effetti del reato da lui commesso, della pena, della eccezionale posizione in cui egli si trova dirimpetto alla legge comune.

L'onorevole Inghilleri. pur dovendo riconoscere che l'instituzione della liberazione condizionale è propugnata in oggi da quasi tutti gli scrittori della scienza penale e carceraria, e che essa va introducendosi nei Codici di tutte le nazioni civili, additò la Francia ed il Belgio, due paesi che, meno entusiasti per questa nuova riforma, non vollero ancora ammetterla.

Non so se la Francia ed il Belgio potrebbero essere citati ad esempio quanto al loro regime penitenziario. È certo però che in Francia l'opinione pubblica va manifestandosi a favore della instituzione della liberazione. Sono noti gli studi del Lucas, del Bonneville del Marsangy, del visconte di Haussonville, la proposta del Renouard, consigliere della Corte di cassazione ed incaricato, a nome di una Commissione speciale, dell'esame del progetto di legge sulle carceri presentato alla Camera dei Pari il 10 giugno 1844 non che i desiderii di Bérenger de la Drome. In occasione dell'inchiesta parlamentare a cui in Francia si è proceduto nel 1872 sul regime carcerario, come accennava anche l'onorevole Indelli, le Corti di appello o almeno la maggior parte di esse si pronunziarono in senso tutto affatto favorevole e per l'istituzione della liberazione condizionale e per le colonie agricole penali. Nel Belgio poi la liberazione condizionale vedesi già proposta quale un mezzo ausiliario e di primo ordine per un buon sistema penitenziario nel progetto di legge sulla organizzazione delle carceri. compilato dal Ducpétiaux nel 1854. E sicuramente non è lontano il giorno in cui la istituzione della liberazione condizionale sarà anche in Francia e nel Belgio introdotta.

In quei paesi se non esiste ancora la istituzione della liberazione, vi è però altra specie d'istituzione che ne tiene luogo e cui nessuno vorrebbe preferire, e credo nemmeno gli onorevoli Inghilleri e Di Rudinì, quella delle grazie collettive Di queste grazie suolsi far uso in determinati periodi di tempo o in occasione di pubbliche solennità civili o religiose. In Francia l'uso ne è anzi regolato da un'apposita ordinanza ministeriale.

Non intendo permettermi che di aggiungere ancora pochissime parole sulle colonie e specialmente intorno alle nostre colonie agricole, per le quali mi è sembrato che l'animo dell'onorevole Rudinì non sia pienamente tranquillo. E mi dispiace di avere già troppo intrattenuta la Camera e di non dovermi più far lecito di entrare ampiamente in quest'altro importantissimo argomento.

Il lavoro dei condannati all'aperto è senza dubbio fra i sistemi di espiazione penale uno dei preferibili sotto tutti i rapporti. Esso può essere anche grandemente proficuo allo Stato. Chi abbia avuto qualche contezza delle relazioni del luogotenente colonnello Jebb, ispettore generale di tutti gli stabilimenti penitenziali inglesi al ministro dell'interno di quel paese, non potrà aver dubbio al riguardo.

Immegliare la terra per mezzo dell'uomo e l'uomo per mezzo della terra, è quasi direi uno degli assiomi della scienza penitenziaria.

I quadri statistici, le informazioni della intelligente e solerte direzione ge-

nerale delle nostre carceri, che mi sono fatto il dovere di alligare alla relazione, due cose pongono in chiaro ed assodano: che cioè i risultati morali delle nostre colonie, gli effetti delle stesse in rapporto alla disciplina, alla condotta ed alla emendazione dei condannati sono buonissimi; che i risultati economici, tenuto conto di tutto e così anche dell'aumento di valore degli stabili dipendente dai miglioramenti, e messi a riscontro gli utili di un'annata con quelli dell'altra, non furono di danno e nemmeno di aggravio allo Stato, e che col progredire del tempo il prodotto delle colonie potrà essere di molto vantaggio. Si ha adunque ragione di essere soddisfatti di questo stato di cose e di incoraggiare l'amministrazione nell'opera intrapresa.

I risultati morali così delle colonie come quelli in genere dell'instituzione della liberazione condizionale, trattandosi di oggetto di un'importanza così grande, di un'importanza di cui non vi ha la maggiore come sono sempre tutte le questioni che riflettono la pubblica sicurezza del paese, sono i soli a cui si deve principalmente mirare. Tuttavia dove si ha un bilancio nel quale la spesa annua ordinaria per le carceri è di circa 30 milioni, non può essere affatto fuori di proposito il rilevare che la instituzione della liberazione condizionale darebbe allo Stato il risparmio di oltre un milione di lire, di cui buona parte potrebbe anche impiegarsi per alcuni anni nel miglioramento dei nostri luoghi di pena.

Questa istituzione metterà anche in grado l'amministrazione di mandare nelle case di pena moltissimi detenuti che ora per difetto degli altri locali sono custoditi e restano in ozio nelle carceri giudiziarie.

Signori, io ho finito, e mi conforta il pensiero che gli onorevoli ministri che debbono ancora prendere la parola dilegueranno in voi tutti i dubbi che io non fossi arrivato a levare dall'animo vostro.

Al 31 dicembre del 1875 i detenuti nei nostri luoghi di pena erano 78,419; al 31 dicambre 1876 il loro numero era di 69,492. Contribuì alla diminuzione la nuova legge sulla libertà provvisoria contro il progetto della quale si sollevarono molti dei timori, molte delle obbiezioni che si manifestarono e si ripeterono contro il progetto ora in discussione; e la quale tuttavia fin qui non produsse inconveniente alcuno.

In Francia, come ho potuto rilevare da un rapporto ufficiale del guardasigilli del 1852, il numero dei recidivi era a un dipresso del terzo sul totale della popolazione dei luoghi di pena. Presso di noi la proporzione dei recidivi è anche assai notevole, come risulta dall'ultima statistica redatta dalla direzione generale delle carceri nel 1872. Il numero dei recidivi aumenta di anno in anno e sta attualmente nelle proporzioni del 15 per cento pei condannati al bagno e del 23 per cento pei detenuti nelle case di pena.

L'istituzione della liberazione condizionale ha fatto in Inghilterra ed in Irlanda dei prodigi e va facendo dovunque è introdotta ottima prova.

Accettiamo il progetto sicuri della sua bontà e della sua efficacia e fidenti che a qualunque partito sieno per appartenere gli uomini che avranno le redini del Governo, sieno il Vigliani od il Mancini, il Cantelli od il Nicotera, mai nessuno in Italia aprirà le porte delle carceri ai malfattori. (*Segni di approvazione*).

Presidente. La parola spetta all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Mancini, (ministro di grazia e giustizia). Signori, il discorso che avete udito dal vostro egregio relatore, degno complemento di una dotta ed accurata relazione, ha giustificato pienamente le proposte del Governo, ed ha opposto ai dubbi dell'onorevole Inghilleri, ed ai pentimenti dell'onorevole Di Rudinì, vittoriosa efficacia di ragionamenti. Già lo avevano preceduto in questa via gli onorevoli Indelli e Antonibon, con non minor vigore di dialettica. Non intendo adunque trattenere per molto tempo la Camera, prolungando senza necessità questa discussione generale; e mi limiterò soltanto ad aggiungere poche altre osservazioni, le quali sempre più dimostreranno

prive di qualunque sussistenza le obbiezioni che si sono elevate contro questo progetto di legge.

Si è preteso distinguere, nel giudizio che sul medesimo abbia a portarsi, fra la teoria e la pratica. Ma io mi avviso che esso risponda a tutte le censure, e non solo negli ordini teorici della scienza, dove io penso che non sia più possibile una grave discussione in proposito, ma altresì nel campo sperimentale e pratico, quando si consultino con diligenza, e senza idee preconcette, i documenti di legislazione comparata di altri paesi, ed i risultamenti che ivi ha già prodotto l'applicazione del sistema della liberazione condizionale dei condannati.

È ben vero che, nella viva disputa agitata nel campo scientifico tra i maestri e cultori della filosofia della penalità, non sono mancati coloro i quali, considerando il delitto come un morbo dell'animo, ed i delinquenti, anzichè scellerati da reprimere e da punire, come ammalati degni di cura e bisognosi di morale rigenerazione, hanno preteso riporre il fine e l'essenza della pena unicamente nell'emenda e nella correzione dei rei.

Ma, anche nel campo della scienza, quanto a me, ho sempre riguardato codesta dottrina assolutamente fallace ed erronea. Ed anzi, mi si permetterà di rammentare con un sentimento di compiacenza che, per quanto le mie forze consentivano, io l'ho vivamente combattuta contro il mio amico, l'illustre professore Röder d'Eidelberga, e contro tutta una scuola germanica che la propugnava, fin da un mio primo giovanile lavoro sul giure penale, che io pubblicai in forma di lettere indirizzate all'illustre Terenzio Mamiani.

Questa dunque non è la mia scuola, nè la mia opinione. Ma ormai nella scienza tali dissidi sono composti, non esistono più. L'essenza ed il fine della pena non è, e non può essere, che la tutela e la protezione del diritto degli individui e della società. Due mezzi diversi con l'azione rispettiva concorrono entrambi a realizzare questo fine. Il mezzo primario è riposto nella virtù espiatoria ed intimidatrice della pena; ed accanto ad esso vi è anche il mezzo secondario della correzione e dell'emenda del colpevole, la quale deve ricercarsi, per quanto sia possibile, non solo per uno scopo morale e pietoso, ma principalmente per un fine sociale, acciò la società non abbia a temere novelle offese dagli uomini perversi o traviati, che altra volta la offesero.

Egli è precisamente in relazione con quest'ultimo ordine di idee, che si venne a concepire e proporre l'istituto della liberazione condizionale dei condannati, sul quale tutto fu detto, da Bentham che in Inghilterra lo propugnò, fino all'Holtzendorff, al Mittermayer, allo Sprenger, che l'hanno difeso e raccomandato in Germania, ed ai benemeriti Lucas e Bonneville de Marsangy che l'hanno promosso in Francia; e costoro sono tutti concordi nel riconoscere nella liberazione condizionale non un istituto di beneficenza e di compassione pei condannati, ma di conservazione e di sicurezza per la società.

Ho udito ieri un'allusione, se non m'inganno, ad insigne criminalista italiano, il quale avrebbe dubitato della bontà ed efficacia di questa istituzione; e ben compresi che si intendeva parlare della più grande illustrazione vivente del diritto criminale in Italia, dell'insigne senatore professore Carrara.

Ma, o signori, il Carrara in uno dei suoi opuscoli non ha fatto che combattere quella scuola che pretende assegnare come fine unico, o almeno precipuo alla pena, la correzione e l'emenda del colpevole; e incidentalmente espose i suoi dubbi sulla difficoltà di ordinare, con sufficienza di pratiche cautele, la liberazione condizionale. Ma a rassicurare coloro i quali si richiamarono all'autorità di questo illustre nome, mi sia permesso di aggiungere che il Carrara ha fatto parte della Commissione di revisione del progetto del nostro Codice penale; che in quella occasione egli ebbe sotto gli occhi precisamente gli identici articoli che ora la Camera è chiamata ad esaminare; che essi formarono oggetto di accurati studi e discussioni, e che

quella Commissione si pronunziò unanime (compreso il voto del Carrara) a favore del progetto ora sottoposto alle vostre deliberazioni.

L'onorevole Inghilleri, se io non m'inganno, ha precipuamente adotta una obbiezione, che potrebbesi così formulare: Finchè manca in Italia un completo e perfetto sistema penitenziario, e vi ha varietà od imperfezione delle case di pena, non debbesi far nulla, la nuova istituzione non può trovarvi il suo posto.

Ma se faremo il confronto di tutti i paesi, in cui è stato sperimentato l'istituto anzidetto, ed in cui si vuole oggidì introdurlo, credete voi, o signori, che dapperuttto si possano vantare i Governi di avere compiutamente, ed in modo perfetto, introdotto e stabilito il sistema penitenziario?

Gli è questo un còmpito, o signori, assai più grave e difficile di ciò che si crede. Da per tutto voi potete trovare pochi stabilimenti modelli, ed altri che più o meno imperfettamemte tendono a rassomigliarli. Ma prima che questa forma possa considerarsi generale ed applicata con sistema uniforme in tutto il territorio di un grande Stato, sacrifizî immensi economici occorrono, tempo e difficoltà di ogni genere. Quando si fa l'esperimento della liberazione preparatoria, è logico e naturale che tra i reclusi in quegli stabilimenti, nei quali si ha una migliore preparazione per l'emenda del condannato, si recluteranno in maggior numero quelli che potranno aspirare al benefizio della liberazione condizionale, mentre altri che si trovano in case pochissimo idonee al risultato della emendazione, più difficilmente si troveranno in condizione di poter meritare un simile benefizio. Ma appunto per ciò tutto è rimesso primamente all'apprezzamento di coloro che dirigono le case di pena, poscia alle investigazioni ed istruzioni che dovrà istituire la magistratura giudiziaria per organo delle Sezioni d'accusa, e finalmente al giudizio definitivo che d'accordo dovranno pronunziare il ministro della giustizia nell'interesse sociale della repressione e della esecuzione delle condanne ed il ministro dell'interno, alla cui cura è principalmente commesso il mantenimento della pubblica sicurezza, acciò non venga turbata e compromessa da imprudenti liberazioni di condannati immeritevoli.

Nel campo sperimentale tutti hanno parlato dei risultati che si ebbero in Inghilterra ed in Irlanda, dopo che il *bill* del 1835 vi fu messo ad esecuzione. Ma, signori, tutti voi sapete l'esatta verità che una celebre rivista inglese, la *Rivista di Dublino*, esprimeva con queste parole, nel confrontare il modo con cui fu eseguito quel *bill* nell'Inghilterra e nell'Irlanda, cioè che l'esecudel *bill* in Inghilterra offrì uno spettacolo ben triste, e poteva qualificarsi una *vera follia*, per la facilità e leggerezza con cui il Governo, aprì imprudentemente le porte delle prigioni ai condannati che vi si racchiudevano; mentre in Irlanda l'esecuzione prudente e circospetta della identica legge meritò di essere giudicata un *capo d'opera di saviezza*

Vedete dunque come tutto il successo dipenda dalla prudenza e ponderazione dei metodi coi quali il sistema vien posto ad esecuzione.

Ordinata in Inghilterra, nel 1866, sull'argomento della liberazione condizionale un'inchiesta di cui altri già parlarono, è notevole che, malgrado gl'infelici risultati fino a quel punto in Inghilterra ottenuti, la Commissione reale incaricata dell'inchiesta ad unanimità ebbe a concludere, che « il sistema della liberazione condizionale dei condannati, combinato con un sistema di pene abbastanza lunghe, e con una sorveglianza efficace, era il mezzo migliore per efficacemente proteggere la società contro i malfattori, »

I risultati non furono dissimili in Sassonia, dove le carceri non erano tutte ordinate secondo il sistema pensilvanico della segregazione assoluta. Ivi un solo grande stabilimento penitenziario aveva una grande rinomanza; ma vi erano altre prigioni in condizioni diverse, che lasciavano molto a desiderare. E nondimeno lo Schwarz, procuratore generale a Dresda, in una sua relazione si dichiarava soddisfattissimo dei risultamenti che anche in Sassonia l'istituzione produsse.

Questo sistema fu proposto pure nel Portogallo, dove una gran parte delle prigioni si trova in condizione non lodevole; esso è attuato in parecchi Cantoni della Svizzera, specialmente ne' Cantoni di Vaud, del Ticino, di Schwitz, di Zurigo, ed in quello di Neuchâtel, ed in quest'ultimo (lo dico per coloro che si meravigliano che da noi si faccia una legge speciale su questo argomento) venne appunto discussa e promulgata una legge speciale di pochi articoli sulla liberazione condizionale dei condannati, che porta la data del 1873. In tutti questi paesi i risultati furono del pari consolanti e benefici.

Non è poi vero che siasi soltanto progettato quest'istituto nell'impero Germanico, perchè nel nuovo Codice Penale che è già in vigore per tutto l'impero germanico (e mi si permetta di dubitare che le prigioni ivi siano dappertutto ordinate col sistema della segregazione assoluta ed in condizioni che non lasciano nulla a desiderare) in tutto l'impero germanico, fino dal 1870, è stato adottato il sistema della liberazione condizionale dei condannati, e corre ormai il settimo anno dacchè questo esperimento è coronato da buon successo.

In questo momento stanno innanzi ai vari Parlamenti di Europa vari progetti di nuovi Codici Penali, cioè il progetto del Codice Penale Olandese, il progetto del Codice Penale Austriaco, il progetto del Codice Penale Ungherese, ed in fine il nostro Italiano, e di questi quattro progetti di Codici penali contemporaneamente quattro Parlamenti si occupano in Europa.

Ebbene, o signori, in tutti gli altri tre progetti di Codici penali si contengono articoli presso a poco somiglianti a quelli che noi abbiamo introdotti nel nostro, intorno all'istituzione della liberazione condizionale dei condannati.

Si è parlato della Francia, la quale si dice ritrosa ad introdurre questa istituzione, come tante altre.

Ebbene, o signori, anche per la Francia permettetemi di rammentarvi che l'assemblea nazionale alcuni anni indietro ordinò una grande inchiesta parlamentare sopra il regime degli stabilimenti penitenziari francesi, ed ho sotto gli occhi nel sesto volume di quell'interessantissima pubblicazione la relazione dell'*Hassonville*, che ne fu il relatore.

Poichè l'egregio nostro relatore ha parlato del sistema biasimevole delle grazie collettive, concedete che io vi legga poche parole, che a nome di quella Commissione d'inchiesta scriveva in proposito il relatore francese.

« Il diritto di grazia può divenire nella pratica una specie di diritto burocratico, ciò che tende ad alterare un poco il suo carattere (è quello che testè ci diceva l'onorevole Fossa); ciò è vero sopratutto per quelle che si chiamano le *grazie collettive*, cioè quelle che intervengono non già all'indomani della condanna, ma nel corso dell'esecuzione della pena per abbreviarne la durata.

« Un'ordinanza speciale, che porta la data del 6 febbraio 1818, regola il modo secondo il quale gli stati di proposte per queste grazie collettive debbono essere separati.

« Tutti gli anni i prefetti debbono indirizzare al Ministero la lista di quelli fra i condannati che si saranno fatti particolarmente notare per la loro buona condotta.

« Nella pratica si portano su questi quadri i condannati che abbiano espiato la *metà* della loro pena, che la abbiano subita durante dieci anni quando si tratta di condanne *perpetue*; queste proposizioni sono trasmesse al guardasigilli, che prende l'avviso dei magistrati, e del procuratore generale del distretto ove le condanne sono state pronunziate e dove i condannati sono detenuti. Quindi il capo dello Stato statuisce in massa su queste proposizioni, concedendo numerose liberazioni ad un'epoca fissa dell'anno, che varia secondo il regime politico, e che attualmente è il primo di giugno (epoca scelta acciò la liberazione coincidesse coi lavori della coltura).

« Queste proposizioni divengono ogni giorno più frequenti, perchè un'altra Circolare recente del primo dicembre 1873 invita a trasmettere stati *trimestrali* di presentazioni a tali grazie collettive a favore dei condannati non recidivisti.

« Questo sistema non poteva non essere l'oggetto di assai vive critiche.

« L'applicazione che è fatta del diritto di grazia, è divenuta un potente argomento in favore di coloro che hanno proposto già da lungo tempo di non lasciare sussistere l'uso di questo diritto.

« In questo sistema si rimpiazzerebbero le riduzioni, durante il corso della pena, colla concessione di una *libertà condizionale* ai detenuti, e si estenderebbe questo favore anche a coloro di cui si volessero mettere le buone disposizioni alla prova, benchè senza essere pienamente convinti della sincerità del loro pentimento. » Poi conchiude a questo modo: « Bisogna attendersi a vedere queste idee fare dei nuovi progressi nella legislazione di tutt'i popoli. Noi però dichiariamo di sperare che la Francia non resterà in ritardo nell'ammetterle. Questa questione è attualmente pendente avanti alla vostra Commissione e sarebbe un eccedere il nostro ufficio di relatore l'anticipare la risoluzione che verrà data.

« Possiamo però prevedere che la discussione si aprirà tra coloro che vorranno limitarsi a fare della *liberazione preparatoria* il complemento d'un nuovo sistema penitenziario, e coloro che vorranno vedere la sua applicazione sostituita al sistema delle grazie collettive oggi seguito: ma qualunque sia la soluzione da darsi a questa questione secondaria, non v'ha dubbio che l'introduzione della *liberazione preparatoria* farà realizzare al nostro sistema *un progresso considerevole, e noi lo domandiamo con tutti i nostri voti.* »

Ecco adunque l'espressione autorevole dell'opinione manifestata in Francia da coloro che erano i più competenti a formarsi un'idea esatta intorno alla bontà dell'istituzione ed alla convenienza della sua introduzione.

Del resto, signori, v'ha in proposito un più recente lavoro, una relazione apparecchiata per un Congresso penitenziario che dovrebbe riunirsi a Stoccolma nel prossimo agosto. In questa relazione, che non è fatta per un paese o per un altro, le conclusioni del relatore signor Pols sono le più favorevoli a vedere estesa ed introdotta la istituzione della liberazione condizionata in tutti i paesi, quale che fosse la condizione delle loro carceri. E vi domina la considerazione essenziale, che fra i due metodi, di aprire le porte della prigione, e gittare immediatamente in mezzo alla società individui corrotti nell'espiazione comune e rigorosa della pena, e nei contatti generatori di depravazione morale, ed invece di apparecchiarli e di sperimentare il loro ritorno alla vita sociale sotto cautele, discipline e minacce di ricondurli nella prigione, ordinando così un sistema di tutela e di vigilanza durante un periodo intermedio, nessun dubbio vi ha circa la superiorità e preferenza che quest'ultimo sistema merita sul primo.

L'onorevole Inghilleri ha esagerato, allegando l'impossibilità della prova dell'emendamento dei condannati, il pericolo delle simulazioni, la facilità di accordare un premio all'ipocrisia, ed infine, in carcere mancando la possibilità di delinquere, la inevitabile illusione di credere emendato e migliorato chi non lo è.

Ma, signori, senza contrastare la possibilità dell'errore in codesta specie di giudizi, ormai in tutti i paesi, dove si è fatta l'applicazione di questo sistema, si riconobbe essere necessario il concorso di tre distinti elementi sono: la disciplina, il lavoro e l'istruzione.

Quando un condannato per una lunga serie di anni si sarà mostrato costantemente sottomesso all'ordine ed alla disciplina della casa penale, senza incorrere in veruna punizione, e contraendo l'abitudine di prestarsi all'osservanza di tutti i regolamenti e divieti dello stabilimento; quando lo vedrete dedicato con assiduità e zelo al lavoro, apprendere con amore un'arte,

se non la conosce, considerandola come il sussidio del suo avvenire per non ricadere nelle colpe che una prima volta lo trassero in mezzo ai tristi ed ai condannati; quando infine il detenuto bramerà istruirsi, e creare ricche sorgenti di moralità nel suo animo, e nuova vita nel suo spirito col mezzo dell'istruzione; è difficile, o signori, che su quel detenuto, in cui concorrano tutte queste condizioni, possano ingannarsi i capi della prigione nel pronunziare il loro giudizio.

Rivolgetevi a coloro i quali dirigono uno stabilimento penale e che con occhio sagace e sicuro sono abituati a penetrare nei misteri dello spirito dei condannati posti sotto la loro dipendenza, e vi indicheranno senza esitazione quali sono i peggiori fra i detenuti che sorvegliano, e quelli che invece riscuotono piena e meritata la fiducia dei superiori, ed è molto difficile che essi s'ingannino.

Del resto in questo progetto di legge noi abbiamo benanche istituito un riscontro ed una garantia maggiore contro i possibili errori del Consiglio disciplinare dello stabilimento, ed anche (se debbasi ammetterlo) contro i possibili casi di protezione, di parzialità, di favoritismo; imperocchè debbe altresì concorrere un favorevole parere della magistratura giudiziaria. La sezione d'accusa del distretto, dove è posta la casa penale, ha il diritto di intraprendere per suo conto una separata istruzione, di delegare uno dei suoi membri o un giudice istruttore, facendolo accedere nello stabilimento penale per farvi la ispezione dei registri delle punizioni, dei lavori, della condotta morale dei detenuti, per interrogare i loro compagni di pena o i loro superiori; e sulla base di tutti questi elementi la sezione d'accusa collettivamente esprime un avviso sulla convenienza di accordarsi o negarsi la liberazione condizionale, il quale può essere contrario o conforme a quello del Consiglio di disciplina dello stabilimento penale.

A questo punto, o signori, è necessità arrestarsi: tutti i dubbi, tutte le indagini dello spirito umano hanno un limite: bisogna confidare che l'errore sia divenuto, se non impossibile, sommamente improbabile; bisogna aver fede in questo accordo di tante persone disinteressate, o per meglio dire, vivamente interessate alla tutela della sicurezza sociale, per concedere senza tema la libertà condizionata a coloro che non ne furono giudicati immeritevoli.

Ed infine se qualcheduno riuscisse a conservare una finzione di emendamento, a simular per una serie d'anni una irreprensibile condotta; ebbene io penso, o signori, che una finzione così lungo tempo mantenuta finirebbe per diventare una seconda natura, e che colui, il quale ha contratto abitudini di disciplina, di moralità e di lavoro, quando tornerà in seno alla società, non si riconoscerà più per quello che era prima, si troverà felicemente corretto quasi senza che egli stesso siasene avveduto.

L'onorevole Inghilleri ha sollevato un altro dubbio. Egli teme che l'abbreviazione della pena sarà cagione di scemata repressione, potendosi diminuire l'efficacia intimidante della pena, quando il pubblico saprà che vi è una parte della condanna soltanto nominale, e lo saprà il condannato, lo sapranno tutti. Ora, egli aggiungeva, uno dei fattori principali dell'efficacia della pena è la certezza della sua applicazione.

Signori, se un simile argomento avesse valore, bisognerebbe abolire anche il diritto di grazia. Ma io lo prego di riflettere che oggigiorno quasi dappertutto i criminalisti deplorano che i Codici penali, decretati quando ancora non era in attività il sistema penitenziario, hanno abbondato nell'assegnare ai reati pene di durata soverchiamente lunga; tanto che nei paesi in cui il sistema penitenziario si venne introducendo, talvolta leggi speciali hanno dovuto statuire che un giorno di pena scontata nella cella dovesse equipararsi a due o tre della pena ordinaria applicata nella sentenza.

Dunque, o signori, se i nuovi Codici penali debbono ordinarsi con lo

scopo di rendere la pena più breve per durata, anzichè prolungarla, non è una obbiezione quella che viene invocata.

Ma, oltre a ciò, chi vi dice, o signori, che i magistrati, sapendo anche essi che esiste l'eventuale benefizio della liberazione condizionale, nella loro equità, nell'applicare la pena, non inclineranno di più ad avvicinarsi verso il massimo che verso il minimo, appunto perchè una parte della pena può rimanere ineseguita, e potrà dipendere dalla condotta del condannato sfuggire all'intera esecuzione della condanna?

Ma si obbietta, a questo fine basta il sistema delle grazie. Io non ripeterò quello che fu già osservato da altri oratori su tale argomento. V'è una diversità sostanziale tra un sistema e l'altro: la grazia non ammette revoca, restituisce in modo assoluto il condannato alla società, ed a lui restituisce altresì con la libertà la capacità civile. Invece il nostro progetto di legge non produce alcuno di questi effetti. In tutti gli stadi intermedi pei quali passa il condannato la sua condizione giuridica è sempre quella di un condannato; egli non riacquista alcuno dei diritti che ha perduto per la condanna e che durante l'espiazione penale non può esercitare; egli rimane tuttora sotto l'autorità vigile la quale può sempre ad ogni istante togliergli l'accordato beneficio, e ricondurlo in carcere. Sta in ciò la efficacia di questo istituto, e la sua superiorità ed essenziale differenza da quello delle grazie.

Finalmente l'onorevole Inghilleri si mostra preoccupato del pericolo che ad un gran numero di detenuti, dopo l'approvazione di questa legge, verrebbero aperte le porte delle prigioni e dei bagni, facendoli rientrare nel seno della società. Egli rammentò con spavento la cifra annunciata in alcuni degli allegati al progetto di legge, cioè che oltre 2000 condannati abbiano già scontato tre quarti della loro pena; e quindi, egli diceva, sarebbero in diritto di ottenere la liberazione condizionale. Ma no, onorevole Inghilleri; le fu già risposto, ed io mi associo a chi le rispose, che non debbesi confondere con un diritto dei condannati la facoltà che trattasi unicamente di concedere al Governo. Il condannato non ha nessun diritto. Egli è obbligato ad espiare la pena intera, alla quale fu condannato, fino all'ultimo giorno. Solamente dopo scontati tre quarti della pena, egli entra nel numero di coloro, sui quali il Governo potrà esercitare una preziosa facoltà, cui certamente andrà pur congiunta una ben grave responsabilità, ricercando quanti tra essi, per aver dato prove sicure di miglioramento e di morale emendazione, possano aspirare a conseguire la concessione della liberazione preparatoria e condizionale.

E questa nel decreto di concessione sarà accompagnata da una serie di obblighi, d'ingiunzioni e di condizioni più o meno rigorose, secondo la natura del reato, la condizione sociale del liberato, il mestiere che può esercitare, il paese a cui appartenga, e le altre circostanze della sua famiglia. Se alcuno di questi obblighi per avventura fosse violato, ciò solo basterebbe perchè immediatamente l'individuo liberato decadesse dal benefizio della ottenuta concessione, e dovesse ricominciare a scontare l'ultimo quarto della pena che gli era stato condizionatamente rimesso.

Dunque, signori, non ci spaventiamo dell'indicato numero. Chi vi dice che fra i 2000 i prescelti saranno più di 100 o di 200? Io penso, che sia un dovere del governo di procedere con la più grande circospezione e prudenza, ricordando un famoso detto di Edoardo Livingston legislatore di Pensilvania, che cioè il mettere in libertà un ladro non ancora emendato, senza che abbia ancora esaurita l'espiazione della sua pena, equivale a colpire la società di una imposta di valore indefinito. Perciò, o signori, conviene affidarsi sul sentimento della responsabilità di cui il governo non può non sentirsi compreso, e sopra un così dovizioso complesso di guarentie e cautele, le quali devono precedere necessariamente ogni decreto di liberazione.

Ieri si fece un'allusione ai principii direttivi del ministero in questa ma-

teria, ed io assicurandovi che l'attuale amministrazione è sollecita, più ancora dello precedenti, a tutelare la pubblica quiete con la rigida osservanza delle leggi e l'energia della repressione penale, promisi d'indicarvi qualche fatto, e di rispondere colla eloquenza delle cifre ad accuse di sentimentale rilassatezza, che le vennero mosse, e che non hanno ombra di fondamento. La Camera vorrà permettermi che io accenni alcune cifre riguardanti le norme con cui si è esercitato il *diritto di grazia*, materia affine a quella che ora ci occupa, ed anzi che io deponga sul banco della presidenza, acciò possano pubblicarsi col mio discorso, alcuni specchi comparativi delle *grazie* per commutazioni, riduzioni, o condoni di pene, concedute negli anni 1874-75-76, tuttochè la concessione delle grazie non sia circondata da quegli impedimenti di guarentie e preliminari cautele, che nella materia della liberazione condizionale ci siamo adoperati ad introdurre e moltiplicare, convien riconoscerlo, nel presente progetto di legge.

Giudicate voi se sia stato non solamente corretto, ma giustamente rigoroso il sistema seguito dal gabinetto attuale.

L'amministrazione precedente, per ciò che riguarda le *grazie* ai *condannati a pene perpetue*, nell'anno 1874 furono concesse riduzioni e commutazioni della pena a ben 117 condannati a pene perpetue (ergastolo o lavori forzati a vita.) Nel 1875 furono concesse ad altri 55. Ma nel 1876 (che è l'anno della nostra amministrazione) non sono state fatte simili concessioni di grazia che a soli 25 condannati a *pene perpetue*.

Permetterete ancora, che io decomponga quest'ultima cifra, distinguendo il *primo trimestre* del 1876, in cui continuò l'amministrazione precedente, e gli altri *tre trimestri* che appartengono all'amministrazione nostra. dei 25 condannati ai lavori forzati a vita che nel 1876 furono aggraziati, 20 appartengono al *primo* trimestre, 5 soli ai *nove mesi successivi*.

Per ciò che riguarda i condannati ai *lavori forzati a tempo*, nel 1874 ne furono aggraziati per commutazione o riduzione di pena 590; nel 1875 gli aggraziati furono 428; nel 1876 furono solamente 202. Ma parimente di questi 202 ne appartengono al *primo trimestre* 117, e soli 85 agli altri *tre trimestri*.

Quanto ai condannati alla *reclusione*, nel 1874 ne furono aggraziati 231; nel 1875, 238; nel 1876 soli 165, dei quali 78 nel *primo trimestre*, 87 negli altri *tre*.

Raccogliendo in fine complessivamente la cifra numerica di *tutte le grazie* concedute nei tre anni, comprese quelle riguardanti le piccole condanne a mesi o giorni di carcere, alla multa, ed alle pene di polizia, ecco quale ne è il confronto.

Nel 1874 il numero delle grazie fu di 3363 sopra 20,229 domande, per modo che le grazie accordate in confronto delle dimande rappresentano circa il *sesto*.

Nel 1875 il numero delle grazie fu di 3488 sopra 23,350 domande; circa un *settimo*.

Nel 1876 il totale delle grazie non è stato che di 2374 sopra 26 392 dimande, per modo che solo una *undecima* parte di queste domande ha trovato accoglimento.

Io mi lusingo che queste cifre basteranno a far con sicurezza giudicare il sistema adottato dalla amministrazione presente in una materia, che ora si può dire interamente abbandonata al suo equo apprezzamento, sciolta da tutti i riscontri, limiti e freni, e che esse forniranno alla Camera ed al paese un pegno della severità e della somma circospezione con cui noi intendiamo provvedere anche all'applicazione della liberazione condizionata. (*Bene!*) (1).

Ora non mi resta che rispondere brevemente anche all'onorevole Di Rudinì.

(1) Le tavole statistiche saranno pubblicate in fine della seduta in cui avrà termine questa discussione. (Seduta 12 aprile.)

Egli molto s'intrattenne sopra la necessità di preparare la liberazione condizionale con assoggettare ciascun detenuto ad un primo stadio di assoluto isolamento cellulare, e facendolo poscia passare ad uno stato intermedio di espiazione, che diceva mancare nei nostri ordinamenti penali.

Già gli è stato risposto dall'onorevole Fossa, ed io non ripeterò le sue osservazioni. Credo che gettando lo sguardo sopra una importante relazione che è stata recentemente presentata alla Camera dal mio onorevola collega il ministro dell'interno, in data del 25 novembre 1876, si attingano dalla medesima tutte le notizie utili a dileguare qualunque scrupolo in proposito.

Risulta da quella relazione, chè già attualmente in Italia esistono nei vari stabilimenti penali poco meno di 4000 celle adatte al regime della segregazione continua: che inoltre già si trovano ad espiare la pena con una forma intermedia, vale a dire mitigata, nelle colonie e nei lavori all'aperto non meno di 3864 condannati; e che nelle nostre sole colonie penali dell'arcipelago toscano, di Pianosa e della Gorgona, colle rispettive succursali di Montecristo e di Capraia, senza mettere a calcolo il Salto di Castadias, che è una vasta estensione di circa sei mila ettari di terreno, che il demanio ha conceduto poco lungi da Cagliari all'amministrazione carceraria, e dove già si trovano costrutti i dormitori per circa 600 detenuti, nelle sole colonie già in atto esistenti è facile apportare un tale ulteriore sviluppo da potersi nelle medesime occupare 3500 condannati per l'espiazione di una metà della loro pena; laonde questa legge certamente renderà più proficua la coltura delle colonie, dove, mancando la braccia, e non essendo stato possibile finora d'inviare che assai limitata popolazione delle prigioni ed altre case di pena, se non si è perduto economicamente, non si è potuto ottenere un risultato notevolmente vantaggioso. Potremo dunque collocare circa 3500 condannati nelle sole colonie, oltre quelli che in numero considerevole potranno adoperarsi per colonnizzare i 6000 ettari di terreno in Sardegna, ed altri condannati anche in gran numero che dopo due terzi della pena saranno impiegati nei pubblici lavori sussidiati, diretti o vigilati dalla pubblica amministrazione.

Or bene, o signori, codeste condizioni di fatto rendono forse impossibile presso noi l'applicazione del sistema della liberazione condizionale? No certamente. Siamo d'accordo che con un metodo progressivo dal modo severo ed ordinario d'esecuzione della pena debbasi passare ad una forma intermedia di espiazione più mitigata. Ciò fatto, non si dica più, che sia difficile riconoscere e distinguere i condannati meritevoli della liberazione condizionale dagli altri pericolosi o incorreggibili, imperocchè sussiste l'obbiezione finchè si tratta di un condannato perennemente rinchiuso nelle anguste pareti della sua cella come una bestia feroce, dove egli lotta contro l'impotenza fisica di fare il male; ma quando lo introducete nella vita comune, dico di più, quando lo mettete a contatto nei lavori con l'operaio libero, cioè con una parte di quella società la quale con ragione diffida di coloro che una volta hanno tuffato le proprie mani nel sangue dei loro simili, o si sono macchiati di altri gravi reati, un'accurata sorveglianza vi offrirà facilità di formarvi un'opinione adeguata ed esatta intorno alla sua condotta, alla sua moralità, al grado di fiducia che egli merita; ed allora voi potrete senza timore concedergli la liberazione condizionale, circondandola di tutte quelle cautele e condizioni che il decreto per ciascun individuo dovrà determinare.

Non basta. Voglia l'onorevole Di Rudinì considerare, che se s'istituisca un confronto del nostro progetto di legge, che è sotto gli occhi della Camera, con tutti gli altri codici e leggi sulla materia, il progetto del codice italiano vince tutti per la copia e la severità delle precauzioni e delle restrizioni che contiene.

Così, per ciò che riguarda il *tempo*, nel codice del Portogallo si accorda la liberazione condizionale dopo una sola *metà* dell'espiazione della pena, e solo pei recidivi dopo *due terzi*. Il nuovo codice penale dell'impero Germa-

nico è quello che la concede, come noi facciamo, dopo *tre quarti* di espiazione della pena; ma in esso si accorda la liberazione condizionale anche ai condannati a *pene perpetue*, dopo 15 anni di espiazione della pena. Noi invece escludiamo in modo assoluto da questo benefizio i condannati a pena perpetua. E ne abbiamo la buona ragione; perchè surrogando alla pena di morte l'ergastolo a vita, vogliamo assicurare l'assoluta irrevocabilità di questa pena. Quando accadesse alcun caso più che straordinario, eccezionalissimo, come di un riconosciuto errore giudiziario per la condanna di un accusato innocente, potrà supplire il rimedio estremo della grazia, che dovrebbe essere considerato come un avvenimento dei più rari e quasi moralmente impossibili, ove si tratti di applicarla ai condannati a questa specie di pena, i quali al certo sono completamente esclusi dal progetto attuale.

Per ciò che riguarda le *cause della revoca* della accordata liberazione condizionale, alcuni progetti la limitano, come fa il progetto olandese, il quale prevede i casi in cui siasi contravvenuto agli obblighi imposti, o si tenga una cattiva condotta, da riconoscersi con mezzi all'uopo determinati.

Nella legge di Neufchâtel si revoca la liberazione, allorchè il liberato non fornisca la prova di guadagnarsi onestamente i mezzi di vivere, o quando egli si sia allontanato dal luogo assegnatogli per residenza, o frequentasse assiduamente persone sospette.

Noi non abbiamo ammessa alcuna specificazione e limitazione; ma nei termini più ampi e generali abbiamo dichiarato, che secondo l'apprezzamento discrezionale dei due ministri, sulla proposta delle autorità di pubblica sicurezza, e le informazioni raccolte, sempre che si giudichi che la presenza di qualunque individuo condizionalmente liberato sia pericolosa, e quasi di minaccia alla società, questo apprezzamento della di lui condotta, che non ammette sindacato, basta ad autorizzare l'emissione di un decreto, con cui la liberazione conceduta venga immediatamente revocata.

È stato presentato un emendamento (che a suo tempo discuteremo) dall'onorevole Omodei, per subordinare la facoltà della revoca a necessari pareri preliminari e ad altre formalità, ma dichiaro fin d'ora che non posso accettarlo, perchè non voglio diminuire l'efficacia e la pronta e vigorosa azione della legge.

Se invece di tenere i liberati sotto condizione, sempre, in tutti gli istanti, all'immediata balìa e discrezione di quelle autorità alle quali è affidata la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si alimentasse in essi la lusinga di poter muovere una specie di litigio, e si stabilisse il bisogno del parere di certe autorità per potersi pronunziare la revoca o la conservazione della ottenuta liberazione condizionale, potrebbe ragionevolmente temersi che gravi abusi e pericoli non tarderebbero a sperimentarsi.

In parecchi codici e leggi si lascia al solo ministro della giustizia la competenza di accordare la liberazione condizionale; così dispongono la legge di Neufchâtel, il Codice penale dell'impero germanico, il progetto di Codice olandese e l'austriaco.

Ma noi vogliamo che concorra l'accordo di due ministri, perchè la liberazione possa accordarsi, e per avventura uno dei due deve avere il maggiore interesse e la più viva sollecitudine per la incolumità della quiete e del buon ordine, e d'altronde può essere meglio di ogni altro istrutto delle quotidiane necessità e dei pericoli che la sicurezza pubblica può correre.

Nel progetto del Codice penale Austriaco ed in qualche altro veggonsi introdotte alcune eccezioni di categorie di condannati, ai quali non possa esser conceduta la liberazione condizionale. Tali eccezioni sono ben poche e ristrette.

Noi abbiamo abbondato assai più; imperocchè con l'emendamento, che da ultimo ho proposto, vogliamo esclusi assolutamente dal benefizio della liberazione condizionale, anche dopo la espiazione di tre quarti della pena, tutti coloro i quali si trovano condannati in genere per *crimini di brigan-*

taggio, per *grassazioni*, per aver favorite bande di malfattori, o per aver in qualunque modo cooperato con queste bande, coloro i quali abbiano commesse *estorsioni* o *ricatti*, coloro che sono *recidivi in omicidii* e in *furti qualificati*; e finalmente ne vogliamo esclusi gli *stranieri* per la facilità che avrebbero di allontanarsi dal Regno. Noi dunque siamo stati assai più rigorosi in confronto delle disposizioni contenute in altri Codici.

È superfluo aggiungere che, anche durante la liberazione condizionale, l'interdizione legale del condannato sussiste sempre: in alcune leggi ciò dichiarasi espressamente: vedrà la Commissione se creda ciò per sè evidente, e quindi superflua qualunque speciale clausola in proposito. Parimente, in alcuni progetti è scritto che se il liberato condizionale fugge e si sottrae alla vigilanza, è sottoposto alla pena di coloro che si allontanano o fuggono dall'espiazione della pena. Credo altresì questa una conseguenza implicita dell'istituto della liberazione condizionale, e non necessario aggiungere anche questa disposizione, imperocchè, ripeto, che il condannato, liberato condizionatamente, benchè materialmente fuori dello stabilimento penale, è sempre un condannato, che sta espiando la sua pena, ed è sempre vincolato da un legame di dipendenza dall'autorità carceraria.

Or bene, signori, con tante cautele, con tutto questo lusso di garantie, come potremo noi temere che l'istituto presso di noi abbia a fare cattiva prova?

L'onorevole Di Rudinì ha poi sollevato un dubbio sull'ingerenza che il progetto attribuisce alle Sezioni di accusa, ed io gli darò uno schiarimento, parendomi che egli non si sia formata un'idea esatta dell'ufficio a cui le sezioni d'accusa sono chiamate.

Egli diceva: dovranno queste Sezioni d'accusa più o meno rifare il processo, quasi mettendo la mano sulla cosa giudicata, che deve essere sempre intangibile.

No, onorevole Di Rudinì, delle Sezioni d'accusa non sarà già competente quella che ha fatto il processo, e rinviato l'imputato innanzi ad una Corte d'assise o dinanzi al tribunale correzionale: è una Sezione d'accusa ben diversa, quella del luogo dove materialmente esiste lo stabilimento penale; essa non deve rifare il processo, non ha necessità nè anche di richiamarlo; essa deve unicamente inquirire sopra la condotta tenuta dal condannato nella casa di pena, per dichiarare con parere motivato se la proposta di liberazione condizionale, e le prove di emendazione morale di un condannato, meritino di essere confermate e favorevolmente appoggiate. Ognun vede adunque come l'ingerenza della Sezione d'accusa non sia che una cautela di più per prevenire ed impedire la soverchia facilità ed imprudenza della concessione di queste liberazioni.

Allorchè è stato comunicato il progetto di Codice Penale ai corpi giudiziari, essi hanno insistito perchè siano dati alle Sezioni d'accusa i mezzi necessari per poter conoscere la verità, autorizzandole ad istruire anche nell'interno delle case penali, acciò in questo modo il loro avviso possa essere fondato perfettamente sulla giustizia e sull'esatto apprezzamento dei fatti, tanto per accordare, quanto per negare la liberazione condizionale a questo o quel detenuto.

Io sono convinto che non vi sarà mai alcun guardasigilli, il quale malgrado il parere contrario della sezione d'accusa, la quale abbia assunto una istruzione rispetto al condannato nell'interno delle prigioni, prenda sopra di sè la responsabilità di decretare e concedergli la liberazione condizionale. Ecco perchè non si ha da temere inconveniente alcuno dalla proposta anzidetta, che verremo discutendo.

L'onorevole Di Rudinì ha mossa un'altra singolare accusa al progetto.

Egli ha osservato che la legge nulla specificamente dispone intorno al modo di sorveglianza che si dovrà esercitare sopra i liberati condizionatamente, perchè ciò dovrà formare materia di un regolamento; ed egli si è

mostrato avverso a questo sistema di abbandonare ai regolamenti una parte delle disposizioni che meglio dovrebbero trovar posto in una legge; tanto più (egli aggiunge) che i regolamenti dovrebbero determinare le sanzioni, e la materia delle sanzioni appartiene essenzialmente alla legge, altrimenti non vi sarà per tutte le mancanze del liberato fuorchè una sanzione unica, quella della revoca della concessione.

Non risponderò all'onorevole Di Rudinì che mi rallegro di vedere convertito lui, come desidero di vedere convertiti altri uomini politici suoi amici, i quali hanno per parecchi anni professato una dottrina molto diversa, mentre oggi egli desidera non solo che non si faccia abuso dei regolamenti, ma altresì che non si lasci ai regolamenti quello che veramente per propria indole debba essere contemplato e regolato dalle leggi.

Noi abbiamo lungamente deplorato un tal sistema, del quale si è nel nostro paese usato ed abusato, ma è forza convenire che se vi è materia propria di un regolamento, la è questa, dappoichè del pari in tutti gli altri Codici, e nelle leggi speciali, che possono consultarsi, non si troverà una sola parola che determini il modo con cui la sorveglianza sui liberati condizionatamente debba essere esercitata, dovendo codesta sorveglianza non essere vessatoria, nè arrecare impedimento alla libertà di procacciarsi il lavoro e la confidenza della società onesta, nel tempo stesso che si debbe tutelare efficacemente la società dai pericoli di nuove offese.

Si richiede adunque un'indagine tutta pratica e varia secondo i casi e i luoghi, la quale è propria essenzialmente di un regolamento.

Non è poi vero che i regolamenti non possano contenere sanzioni, poichè ognuno sa che in tutti i regolamenti s'incontrano le sanzioni lievi, cioè le penalità di semplice polizia, che possono minacciarsi da coloro ai quali appartiene il potere regolamentare. Per altro se anche frequentemente si stabilirà di potersi applicare la sanzione della revoca della liberazione condizionale, non me ne dorrò, perchè, ripeto ancora una volta, ciò che produsse il cattivo effetto di questa istituzione in Inghilterra fu la facilità con cui si aprivono le porte degli stabilimenti penali; e la mancanza di energia nel rivocare la liberazione di coloro che erano stati imprudentemente liberati, e nel ricondurli nelle case penali.

Credo di avere esaurita la rassegna delle difficoltà elevate; ma mi rimane ancora a dire una parola all'onorevole Di Rudinì. Sono costretto di avvertire, che l'onorevole Di Rudinì ben a torto si duole che questo progetto di legge sia una pagina staccata dal Codice Penale prematuramente e separatamente presentata al Parlamento. E come no? Egli stesso ha rammentato di essere stato il primo a chiedere appunto la presentazione anticipata di questo disegno di legge, e tuttavia oggi non dubitò di dare l'esempio, dopo di averlo combattuto negli uffici, di prendere la parola per combatterlo pubblicamente nella Camera, appunto perchè legge separata, prematura, poco accomodata alle condizioni del nostro paese. Così i nostri oppositori continuano nel loro favorito sistema di impedire l'attuazione di qualunque utile riforma alla presente amministrazione, eccitandola ad aspettare il compimento di un nuovo sistema penitenziario di là da venire, acciò non a noi, ma Dio sa a quali de' nostri successori, sia riserbato in un ben lontano avvenire di migliorare la condizione morale del paese.

Poichè l'onorevole Di Rudinì fu l'autore dell'ordine del giorno, che venne in proposito adottato dalla Camera, io debbo ricordargli che in quell'Ordine del giorno non si invitava il Governo in genere a studiare l'argomento ed a preparare un disegno di legge da coordinarsi con una generale riforma penitenziaria. Nulla di tutto ciò: s'invitava propriamente ed espressamente il Governo a distaccare dal nuovo progetto del Codice Penale già conosciuto, ed approvato dal Senato, questi articoli che nel medesimo ordine del giorno erano l'un dopo l'altro indicati, tali quali erano stati dal Senato adottati. Ho diritto adunque di fare appello alla sua lealtà, domandandogli se dopo

ciò egli stesso possa reputare di molto peso la sua inaspettata opposizione, e se essa possa ispirarci fondati dubbi sulla bontà della nostra proposta.

Egli dice sapere che il linguaggio di un membro dell'Opposizione è *antipatico*; ma gli chiedo scusa, non sussiste punto codesta antipatia. Sarò felice, ed in ciò sono persuaso di esprimere anche il pensiero dei miei colleghi, sarò felicissimo di ricevere suggerimenti e consigli anche da' miei avversari politici, il cui ufficio dovrebbe essere quello precisamente di studiare quanto possa essere soggetto di critica e di miglioramento nei nostri disegni di legge, per ottenere che siano corretti e modificati. Ma è d'uopo che le osservazioni e le critiche tendano al miglioramento di proposte che partano dal Ministero, senza che lo stesso oppositore le abbia in altri tempi ed in altre occasioni alla sua volta precedentemente proposte e propugnate; altrimenti dovrà dirsi, messa a parte ogni questione di simpatia, che l'opposizione necessariamente manca di autorità e di serietà. Certo non voglio dubitare della buona fede, della sincerità delle opinioni e dei convincimenti dell'onorevole Di Rudinì; ma allora debbo dirgli che quando si cessa di sedere sui banchi del potere, od accanto ai medesimi, accade una trasformazione involontaria nell'animo di alcuni uomini politici; una fitta benda cade sui loro occhi, ovvero a traverso di un prisma colorato vedono tutto di color fosco; e quindi in mezzo alla pubblica meraviglia combattono con tutte le loro forze quello stesso che essi pei primi avevano domandato, invocato o proposto. Lo ripeto ancora, sono rimasto addolorato e sorpreso, quando non già qualunque altro oratore di quella parte della Camera è sorto ad elevare i dubbi e le obbiezioni esposte dall'onorevole Di Rudinì, ma egli personalmente che aveva il merito di essere stato il primo a proporre che questa legge speciale fosse approvata, ed aveva invitato il Governo a presentarla.

Non possiamo dimenticare che questo progetto di legge, quale uscì dalle deliberazioni del Senato, e che l'onorevole Di Rudinì riconoscerà essere stato da noi migliorato, rendendolo assai più severo e rigoroso, fu per ben due volte esaminato dalla Commissione del bilancio, della quale il Rudinì stesso degnamente faceva parte, cioè nel 1875 e nel 1876. Nel primo anno ne era egli anzi l'onorevole e degno relatore: nell'anno successivo era l'onorevole Coppino. Ambe le volte la Commissione del bilancio non solo lo approvò all'unanimità, ma rinnovò vivamente i suoi eccitamenti anche all'attuale amministrazione acciò questo disegno di legge fosse presentato. Noi non abbiamo fatto altro che obbedire agli ordini della Camera, e corrispondere ai reiterati voti della Commissione del bilancio.

Non aggiungo altro, perchè ho scrupolo di usurpare un tempo, che è tanto prezioso alle gravissime cure di quest'Assemblea. Essa ora può giudicare col suo senno e colla sua esperienza della serietà delle opposizioni che si sono elevate contro un disegno di legge, il quale, come testè dissi, il Governo non ha presentato se non per uniformarsi ai voti della Camera; e che si trova già esplicitamente approvato dalla Camera stessa nei singoli articoli che lo compongono, quando essa votò ed approvò l'ordine del giorno con cui invitava il Governo a farne la presentazione.

Il Governo non deve che assumere verso di voi un solo impegno: quello cioè di applicare la libertà condizionale con somma circospezione e prudenza; di non accordarla, specialmente nei primi tempi, senza circondarsi delle maggiori guarentie desiderabili nell'interesse sociale; di sorvegliare con somma cura i liberati; di usare energia e fermezza nel rivocare immediatamente tutte quelle concessioni, le quali apparissero erroneamente accordate ad individui che, abusando della liberazione, dimostrino di non averla meritata.

Inaugurato in Italia con questi auspici io non dubito che il novello istituto riuscirà fecondo, come già lo fu in altri paesi, di salutari e benefici effetti. (*Benissimo!*)

Voci. La chiusura!

Di Rudinì. Domanda la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Di Rudinì. Intendo come la Camera sia già stanca di questa discussione, e quindi mi terrò strettamente nei limiti del fatto personale.

Cominciò stamani l'onorevole Antonibon per chiamarmi Saturno prima, e poi apostata.

Di apostasie io mi intendo assai poco, e ne lascio il giudizio a chi è più competente.

Voci. Apostolo ha detto, non apostata.

Indelli. Sono apostolati.

Di Rudinì. Sarà.

Una voce. Ritiri la frase.

Di Rudinì. Ad ogni modo io non ho fatto altro che rilevare una frase senza aggingere nessuna osservazione; non ho niente da ritirare o da modificare

Continuò l'onorevole Fossa rimproverandomi dolcemente di aver modificato la mia opinione, e finalmente l'onorevle guardasigilli ha creduto opportuno nella sua perorazione di rimproverarmi aspramente il preteso ravvedimento.

Egli si è maravigliato altamente come io, che fra i primi aveva suggerito la liberazione condizionale, fossi venuto qui nella Camera a schierarmi primo fra i combattenti.

Signori, bisogna intendersi chiaramente: io ho sempre voluto la liberazione condizionale dei condannati...

Ministro di Grazia e Giustizia. Purchè la facessero i suoi amici.

Di Rudinì... come la parte di un tutto.

Io sono così persuaso e convinto di aver sempre sostenuto questo, che non mi sono dato nemmeno la briga di rileggere le mie relazioni sui bilanci dell'interno, e le parole che ho pronunziato in questo recinto; ma coloro i quali vorranno darsi la pena di rileggere la mia relazione del 1874, se non sbaglio, vedranno che quello che io dico è la pura verità.

Quello che io ho sempre raccomandato ai miei colleghi è stato l'adozione del sistema irlandese, di cui la liberazione condizionale era una parte.

Questo è quello che io ho sostenuto, ed oggi che veniva proposta la liberazione condizionale pura e semplice, senza quei temperamenti che a me parevano opportuni, senza che fosse preceduta da un periodo di severa intimidazione, io ho creduto che fosse mio dovere di sorgere fra i primi a combattere la legge, per affermare con ciò che io non voleva accettare una responsabilità che non mi spettava, e dire quali erano state in passato le mie opinioni e quali sono al presente.

E del resto, quand'anche vi fosse in me un mutamento d'opinioni, che cosa volete dedurne? Se avessi mutate e modificate le mie opinioni, ciò che non è, non avrei alcuna ripugnanza ad affermarlo sinceramente.

Non sono questi i mutamenti di opinione dei quali un deputato debba essere vergognoso.

Qui non ci sono interessi di parte, ve l'ho già dichiarato nel principio di questa discussione; non si vuole fare della presente legge una questione politica; e se non vi sono interessi di parte, io non so quale altro movente o quale altro intereresse si voglia pensare che abbia potuto ispirare le mie decisioni e le mie opinioni. Se un mutamento esistesse, non sarebbe che una innocente evoluzione dello spirito, una evoluzione della mente compiuta nell'ordine scientifico.

Ora io penso che l'immutabilità delle opinioni non si può pretendere che solo dagli ignoranti; solo coloro i quali non hanno mai letto un libro si possono sottrarre all'influenza che deve esercitare lo studio sulla loro mente, e sulle loro opinioni.

Chiunque si dedica allo studio sa bene che la lettura di ogni buon libro riesce ad abbattere non pochi pregiudizi, e modificare non poche opinioni. Ma io di questa difesa, lo ripeto, non ho punto bisogno.

Io credo di essere stato perfettamente conseguente, e voglio sperare che i miei colleghi vorranno riconoscere che la mia condotta non è certamente degna di alcuna censura, e confido che lo stesso onorevole Mancini si vorrà persuadere che le sue parole e le sue censure non erano meritate.

Inghilleri. Io non annoierò la Camera con un altro discorso. È giusto che faccia questa specie di prefazione dovendo rispondere al mio egregio amico l'onorevole Indelli, il quale, per confettare una pillola che mi voleva far mandar giù, si mise il turibolo in mano tanto che la mia modestia dovè fare i rossori.

Però, dopo tanti elogi, finì con tutta la buona grazia con dichiararmi su per giù codino in materia di giure penale.

È necessario che io faccia la mia giustificazione, non tanto per me, non tanto per motivo personale, quanto perchè all'onorevole Indelli piacque far servire la mia povera persona come mezzo acconcio per arrivare a gettare una frecciata contro una classe rispettabilissima, contro la magistratura, e non già di una o di un'altra regione, ma di tutto il paese.

Si persuada l'onorevole Indelli che io in materia penale non liberaleggio per mestiere, ma mi attengo ad una scuola perfettamente corretta e molto più liberale di quella che egli non creda.

Mi si diceva da un altro deputato che forse io faceva all'amore col sistema della vendetta sociale.

Non so quali altre castronerie mi si vogliano appiccicare addosso. Io ritengo perfettamente che in materia di diritto penale, quando si segue la scuola della tutela e della protezione del diritto, e, riguardo alle pene, il principio della retribuzione giuridica, non sia bisogno per mettere in onore questa teoria, di essere seguaci della teorica della liberazione condizionale dei condannati, tanto più che il guardasigilli fece ricordo di un nome rispettabilissimo, il professore Carrara, che è lustro d'Italia, e a cui il Berner e altri giuristi tedeschi fan di cappello, non amico della liberazione condizionale.

Ma andiamo un po' più innanzi.

Gli elogi che il mio amico si piacque prodigarmi, il mio animo mite, i miei studi, i miei amori al progresso delle scienze sociali non possono smagliare per i vizi della corporazione in cui, volere o non volere, debbo impegolarmi, e per quell'atmosfera in cui son vissuto; e qui il mio egregio amico ha tolto la occasione per far la sassaiuola addosso alla magistratura.

Io non mi faccio vindice di questa nobilissima istituzione; voglio solo che le cose si mettano al loro posto, e che gli apprezzamenti siano giusti.

L'onorevole Indelli disse, facendo una specie di quadro comparativo tra i lavori della magistratura italiana e quelli della magistratura francese, che nientemeno gli arrestati in Italia erano oltre i 200,000, e i prosciolti erano 93,000: dimodochè egli faceva il seguente calcolo: che in Italia i prosciolti sono in numero del 45 per cento, mentre in Francia non arrivano al di là del 6 per cento. Il che fa argomentare che nell'istituire i procedimenti e nell'ordinare gli arresti si va un po' alla lesta e senza quella calma e ponderazione, che debbono presiedere a tutti i procedimenti giudiziali.

Ma l'onorevole Indelli il quale ha occupato uffici anche molto elevati in Napoli, deve sapere, e credo lo sappia per esperienza, come avvenga la cosa nel regno d'Italia, e quale sia lo svolgimento processuale. Moltissimi di coloro per i quali si istituisce un processo, sono arrestati in forza di quella disposizione un poco elastica, se mi si permette la frase, per la quale gli agenti dalla forza pubblica hanno per legge facoltà di arrestare un individuo in quasi flagranza. Che volete? Quando un individuo è portato all'autorità giudiziaria, è l'autorita giudiziaria che proscioglie. E così l'onorevole Indelli i peccati altrui, se ve ne siano, riversa sul potere giudiziario.

Queste statistiche, onorevole Indelli, sono spesso fallaci e ingannevoli.

Le statistiche sono, come la giurisprudenza, una specie di arsenale, dove si trova il sì e il no. Colle statistiche l'onorevole Indelli fece una levata di

scudi contro la magistratura, e colle statistiche io, leggendovi dentro il genuino linguaggio, ne faccio non solo la giustificazione, ma l'elogio. Se egli toglierà quella parte, che non è di pertinenza della magistratura, e vorrà prendere le cose dal loro vero punto di vista, si accorgerà di leggeri che le proporzioni sono identiche. Parlò anche di ciò che si attiene a moltissime querele che si esitano per mezzo del procuratore del Re.

Questa non è colpa della magistratura giudiziale, è un vizio dell'ordinamento giudiziario, e voglia Iddio che si corregga presto, perchè con il mezzo spicciativo che è in uso in Francia, e che è razionale, si torrà di mezzo l'affogaggine d'inutili affari.

Parlò anche delle splendide tradizioni della magistratura francese, come quella che non astia e non inimica i progressi delle scienze sociali.

Onorevole Indelli, ognuno in casa sua ha le sue tradizioni paesane. Io credo che non molte sieno le glorie delle magistrature francesi, ma specialmente poi in diritto penale credo che maggiori e più splendide sieno le italiane, e mi basti ricordare il toscano Puccioni e il napoletano Niccolini, i quali scrissero tali lavori che sono monumento splendidissimo di sapienza civile.

Avendo rettificato il giudizio un pochino esagerato, che l'onorevole Indelli volle fare contro la magistratura italiana, ho adempiuto ad una parte del mio còmpito.

Mi si permetta poi di dire brevissime parole all'onorevole Fossa.

L'onorevole Fossa parlò di discussione fatta in Senato. Veramente io non la conosco. Ho voluto frugare...

Fossa (relatore). Sì, si è fatta.

Inghilleri. In Senato si fece la discussione del progetto, ma non ci fu vera discussione su questo soggetto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Fu breve, ma ci fu.

Inghilleri. Fu breve, onorevole guardasigilli, ma largo svolgimento non vi fu, ed io non ho interesse d'immorarvi troppo.

Però in quanto alla commissione istituita con decreto ministeriale, mi permettano di dire che anche io ho letta quella relazione, lavoro stupendo del cavaliere Lavini; ma in quella relazione, dove si propugnava la liberazione condizionale dei condannati, sa, l'onorevole Fossa, quale sistema penitenziale si voleva mettere in onore? Nientemeno che il sistema della segregazione assoluta tanta di giorno quanto di notte.

E non per un anno, e non per nove mesi, come modestamente si introdusse anche nel sistema inglese; ma nella relazione del Lavini si propugnava che tutto intero il tempo dell'espiazione della pena si dovesse passare, non colla detenzione in comune e l'obbligo del silenzio, ma unicamente colla segregazione assoluta tanto di giorno che di notte.

E finalmente permetta l'onorevole guardasigilli che io gli dica che temo forse di non avere manifestato bene il mio concetto.

Io parlai di estensione di pena. Io ho fede nell'efficacia della pena, di cui è fattrice la estensione, la durata della medesima, ma io non poteva sognarmi di asserire che debba la estensione intendersi nel senso, che più efficace sia la pena, quanto è più lunga, niente affatto: io sono partigiano convinto della moderazione delle pene. Però io parlava dell'estensione della durata come fattrice di efficacia in questo senso, che il termine della pena, quando è per legge prescritto, debba avere tutto intero il suo corso, debba essere certo.

La pena, quando è scritta nel Codice, per poter produrre tutti i suoi effetti giuridici, tutte le sue conseguenze sociali, bisogna che sia certamente applicata. Date un'anno, date sei mesi se volete, ma bisogna che la pena sia certa nella sua applicazione.

Io credo di avere adempiuto al mio dovere, e di avere anche mantenuto la mia parola, quando dissi che non avrei fatto un discorso.

Indelli. Risponderò brevemente per questo fatto personale sollevatomi dal mio amico l'onorevole Inghilleri. Quanto alla sua persona, io ho sempre ritenuto che egli appartenga ad una scuola correttissima nella scienza penale. Ma quando egli mi stigmatizza col titolo di romanzo o d'idillio tutto ciò che di grande oggi la scienza ha proclamato in materia di penalità, non è mia colpa, se ho dovuto dubitare che egli non si trovi sulla strada su cui procede il movimento della scienza. E tanto più, o signori, ho dubitato, in quanto egli prese occasione ieri dalla questione sulla libertà condizionale dei condannati per risalire man mano fino alla pena capitale, stigmatizzando (torno a ripetere la parola) quanto si è detto e scritto su questo tema, come sogno di mente inferma, come immaginazione di romanzieri. Vi è stato un momento che ho pensato che l'onorevole mio amico Medoro Savini fosse per domandare la parola per un fatto personale. (*Si ride*).

Quanto perciò all'onorevole Inghilleri, mi pare che noi siamo d'accordo. Se egli oggi (ripeterò la parola dell'onorevole guardasigilli), con un salutare pentimento, restringe le sue censure alla sola dottrina della libertà condizionale, io mi contenterò di averlo almeno per avversario solo in questa legge, ma felice di averlo a collega nel sostenere i grandi principii che il nuovo progetto del Codice penale verrà a mettere in discussione e ad agitare nel Parlamento della nazione.

Egli mi ha parlato della magistratura.

L'onorevole Inghilleri conosce assai bene che io non sono fuggito dalla magistratura, nè poteva perciò gettarle la freccia del Parto.

Io, o signori, ho parlato di fatti, ho parlato di statistiche, ed ho parlato di ordinamenti giudiziari.

Rispetto la magistratura, la rispetto altamente, anche perchè vi sono stato dentro, perchè ne ho diviso le angoscie, ne ho misurato le nobili fatiche. Ma appunto perciò io mi astengo dall'adularla.

Ritengo che noi qui nella camera troppo spesso ci arrestiame innanzi all'apprezzamento dei lavori giudiziari, dicendo che quello è un tempio dovenon si può penetrare. No, o signori, il Parlamento della nazione penetra dovunque. Noi siamo nell'obbligo di esaminare come funzionano le istituzioni del paese, perchè siamo i rappresentanti di esso e siamo chiamati a far le leggi.

Ora, quando io trovo che le statistiche delle nostre istruzioni penali non rispondono ai risultati che ci offrono le statistiche degli altri paesi, ne attribuirò la colpa alle istituzioni, in molta parte, ripeto, all'ordinamento giudiziario, ma in parte, diciamolo pure, si dovrà attribuire alla poca prudenza degli uomini.

L'onorevole Inghilleri mi ha richiamato ad alcune cifre. Io non ho bisogno di prendere appunti, perchè queste cifre le ho qui fisse nell'animo e nella mente. Dirò all'onorevole Inghilleri che egli può prendersi la briga di esaminare l'ultima statistica pubblicata dal Ministero di giustizia pel 1874, lavoro ufficiale; ed è in quella statistica che trovasi un confronto con la statistica francese.

Cosicchè, o signori, non crediate che io sia andato a mettere a ruba le biblioteche per istabilire i confronti che ho esposto ieri. Non ho fatto che sfogliare quella statistica ufficiale. E che cosa mi risulta da quel confronto? le istruzioni fallite, delle quali io parlava ieri, sono quelle riferibili unicamente agli arrestati; e l'onorevole Inghilleri sa che gli arrestati i quali vengono passati a disposizione del potere giudiziario, sono in parte arrestati dai funzionari che esercitano la polizia giudiziaria, e in parte con formali mandati di cattura.

Ebbene, le istruzioni fallite nel periodo istruttorio, sia di arrestati, sia d'imputati a piede libero, fu del 50 per cento.

Seguendo il destino delle cause rinviate a dibattimento, i tribunali correzionali ci offrono questo confronto con quelli di Francia; il 6 e 86 per cento in Francia di non farsi luogo a procedere; il 24 per cento in Italia!

Andate, o signori, alle Corti d'appello, e troverete un'altra falcidia.

Alle sezioni d'accusa il 6 per cento in Italia d'istruzioni fallite, il 2 68 per cento in Francia.

Guardate poi alle Assisie. Esse sono le sole che vi offrano un confronto diverso. Noi superiamo in certa guisa la Francia, e forse per un centesimo solo; ma vale a dire superiamo la Francia in quella istituzione la quale, o signori (me lo perdoni l'onorevole Inghilleri, perchè sono stato anche io magistrato), in quella istituzione che io vedeva quasi in ogni anno combattuta nelle inaugurazioni giuridiche del gennaio, vale a dire l'istituzione dei giurati. Questi sono i confronti.

Io rispetto la magistratura; ritengo che esso sia vittima di un ordinamento giudiziario vizioso: e spero che l'onorevole guardasigilli dovrà provvedervi. E se me lo permettono, aggiungerò due sole parole per accennare a questi vizi dell'ordinamento giudiziario.

Parlerò franco, perchè a queste franchezze bisognerà finalmente venirne. La magistratura italiana è amovibile in materia penale, inamovibile in materia civile. Il magistrato che deve giudicare della proprietà dei cittadini è inamovibile; ma il magistrato che deve giudicare della loro vita e della loro libertà è amovibilissimo. Non è un paradosso. Il pretore, che è il primo fattore del processo penale, è amovibile; il procuratore del Re è organo del potere ed è amovibile; il giudice istruttore è inamovibile come magistrato, ma è amovibile per l'ufficio di istruttore.

Nella proporzione degli stipendi, o signori, 400 lire all'anno fanno desiderare la missione d'istruzione. E chi è dunque l'istruttore? È un organo interamente in balìa del procuratore del Re; dipende da lui il suo risultato e la sua conferma nella missione. E sapete come si misurano i risultati di un giudice istruttore? Domandatelo ai procuratori generali.

L'onorevole Inghilleri è stato procuratore del Re, e conosce meglio di me come si guardano e si apprezzano queste cose. Quante ordinanze ha fatto un giudice istruttore? Ne ha fatte cento? È tra i primi; ne ha fatte dieci? Non sa far nulla. Per conseguenza quante denuncie capitano, altrettanti sono i processi, purchè si faccia un'ordinanza.

Questo è lo stato attuale delle cose da noi. In Francia, per contrario, il procuratore generale, secondo l'ultima statistica del ministro di giustizia, che ho citata, che è quella del 1872, a 169,000 denuncie o querele non ha dato corso in quell'anno. Egli ha detto: la giustizia dev'essere prudente e coscienziosa perchè possa occuparsi di denunzie insussistenti, perchè possa mettere a contribuzione i tributi che pagano i cittadini.

Sono adunque 169,000 denuncie o querele a cui non si è dato corso nel 1872.

Il nostro ordinamento giudiziario è vizioso. Provvederà il ministro guardasigilli. Noi rappresentanti del paese lo dobbiamo spingere a questa salutare riforma; e gli dobbiamo additare quali sono i vizi delle nostre istituzioni. Ma nel tempo stesso faremo voti perchè i magistrati del regno, ispirandosi a questi alti principî, che sono pure quelli della scienza e di una maggiore indipendenza nell'adempimento dei propri doveri, sappiano colpire i delinquenti con la severità delle leggi, ma garantire pienamente la libertà dei cittadini.

Io quindi conchiudo, signori; l'onorevole Inghilleri mi ha rimproverato di essere accusatore della magistratura.

Domando perdono, io la voglio vedere prospera e gloriosa come è stata sempre in questa Italia. Nel nostro Parlamento si è sempre lamentato che la magistratura non sia oggi elevata a quel livello morale che merita per la sua sapienza e la nobiltà della sua missione di custode dei diritti di tutti i cittadini. Io perciò mi unisco con tutti, ed anche coll'onorevole Inghilleri nel desiderare che, rispettata come è stata sempre, e superando le difficoltà delle leggi e degli ordinamenti, possa rispondere degnamente alla fiducia del paese. È opera, credo, di buon cittadino che questi ricordi siano fatti

da una parte al Governo e ad essa dall'altra. *(Segni di adesione da vari banchi della Camera).*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Ministro di grazia e giustizia. Dovendo fra alcuni giorni fare le mie dichiarazioni alla Camera in occasione delle interrogazioni annunciate circa le condizioni e i miglioramenti della magistratura, io mi asterrò dal seguire l'onorevole Indelli in una digressione che è estranea all'argomento della presente discussione.

Invece ben mi permetterà l'onorevole Inghilleri di opporre alcune necessarie rettificazioni alle sue affermazioni.

Egli ha detto che il progetto di legge sulla liberazione condizionale fu approvato dal Senato, ma senza discussione. Ora, se egli getterà lo sguardo sopra i rendiconti della tornata del 1° marzo 1875, vedrà che essa fu consacrata quasi intiera ad un'ampia discussione sopra questo argomento. In essa parlarono gli onorevoli Gadda, Borsani, Pescatore ed Eula, oltre il ministro di giustizia Vigliani. L'onorevole Pescatore propose anzi alcuni importanti emendamenti, che furono discussi e rigettati. Dunque nel Senato questa legge ha formato materia di apposita e larga discussione.

Parimente l'onorevole Inghilleri non è nel vero quando afferma che se la Commissione ministeriale per l'ultima revisione del progetto del Codice penale accolse unanime l'istituto della liberazione condizionale, intese però coordinarlo con un sistema penitenziario molto più rigoroso, cioè applicato con una segregazione individuale completa. Egli è nell'errore....

Inghilleri. Ho parlato della Commissione del 1872.

Ministro di grazia e giustizia. Io parlo della Commissione del 1876 e, siccome si accennava all'opinione in essa manifestata dall'illustre Carrara, ho risposto che nel 1876 una Commissione composta dei più insigni criminalisti, i quali del resto erano in gran parte anche quelli della prima Commissione, uomini di scienza e magistrati invecchiati nell'esercizio di eminenti uffici, si trovò concorde nell'ammettere l'istituto della liberazione condizionale, e gli articoli stessi stati poscia a voi presentati da me, con alcuni miglioramenti apportati alla formola già approvata dal Senato.

Or è notevole che la Commissione del 1876 ammetteva perfettamente la consistenza di quest'istituto con un sistema penitenziario di segregazione soltanto notturna per tutte le pene, fuorchè in una sola, cioè la pena perpetua dell'ergastolo, destinata a surrogare la pena capitale di cui quella Commissione propone l'abolizione; e siccome la presente legge non può avere mai applicazione ai condannati a pene perpetue, vede bene l'onorevole Inghilleri che nel sistema della Commissione del Codice penale si coordinava perfettamente l'istituto della liberazione condizionale dei condannati con un sistema penitenziario ben diverso da quello di assoluto isolamento che egli teneramente vagheggia.

Quanto all'onorevole Di Rudinì, non ho che una parola ad aggiungere. Egli ha preso a sostenere di non essersi mai contraddetto nè pentito; che ha sempre desiderato e promosso l'istituto della liberazione condizionale dei condannati come la parte di un tutto complessivo; che egli intendeva che dovesse adottarsi il sistema irlandese.

Ma, così favellando, non è egli in perfetta contraddizione col tenore dell'ordine del giorno da lui proposto, ed approvato dalla Camera, di cui fu data lettura dall'onorevole nostro relatore? Con quell'ordine del giorno, giova ancora ripeterlo, la Camera invitava il Governo a proporre, con particolare disegno di legge, le precise disposizioni contenute negli articoli 57. 58 e 59 del progetto del nuovo Codice penale intorno alla liberazione provvisoria e condizionale dei condannati. Non vi è parola di altra riforma complessiva, non del sistema irlandese, non di altro desiderio qualunque.

Forse l'onorevole Di Rudinì ignorava allora che il sistema irlandese non solo non esiste nel nostro paese, ma, prima di poterlo applicare, ci vorrebbero spese a milioni, e decine di anni di tempo?

Egli però invitava il Governo a presentare immediatamente questo progetto di legge, ed il Governo, ossequente ai voleri della Camera, si è fatto un dovere di presentarlo, anche perchè la Commissione del bilancio niente altro faceva che parimente eccitare il Governo ad adempiere codesto voto.

E vano adunque che l'onorevole Di Rudinì sostenga di non aver mai mutato consiglio.

Se non che egli medesimo un momento dopo, implicitamente riconoscendo il suo pentimento, diceva che, se anche avesse mutato opinione, non se ne adonterebbe, perchè la sua sarebbe un'evoluzione dello spirito nell'ordine scientifico, non potendo essere prodotta da nessun altro movente.

Per verità egli non ha mai manifestato, e quindi io non conosco le sue idee scientifiche di oggi, e quelle di ieri, intorno alla penalità; anzi, se bene rammento, dichiarò già che teoricamente nel campo scientifico egli, come non aveva incontrato dubbi e difficoltà la prima volta, non aveva anche oggi opposizioni da muovere ai principî informatori della proposta del Governo.

Dunque, se non vi fu mutamento di convinzioni scientifiche, quali ragioni, egli chiedeva, potrebbero ciò non ostante oggi indurlo ad opporsi all'accoglimento della legge?

Io gli risponderò che mi basta aver reso evidente il fatto: mi basta rammentare che la fede e la costanza nei principî non sono l'ultima prova della profondità dei convincimenti; ed in fine aggiungerò, senza intenzione alcuna di offenderlo, che pur troppo l'esperienza dimostra esservi alcuni uomini politici, i quali in tutta buona fede, e quasi senza accorgersene, non sanno resistere alla tentazione di biasimare negli avversari quello stesso che hanno approvato ed encomiato nei proprî amici. (*Movimento a destra*).

Voci. Questo è un fatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudinì per un fatto personale.

Di Rudinì. Certamente non tenterò di convincere l'onorevole guardasigilli. L'onorevole guardasigilli ha troppo lungamente fatto parte di un'opposizione ardita, vigorosa, vivace per poter dimenticare tutte le sue abitudini. Ed oggi, anche dall'altissimo posto che egli occupa, non sa reprimere certi impeti che lo fanno talvolta aggressore. (*Voci di diniego del ministro di grazia e giustizia*). È una tattica parlamentare la quale più volte può giovare e giova; ma non mi voglio occupare di ciò, e mi contento di constatare un fatto perchè rimanga nei resoconti parlamentari.

Ho proposto e suggerito più volte ai miei colleghi di prendere in considerazione il progetto della liberazione condizionata. Ed ho proposto a questo fine che gli articoli del progetto di nuovo Codice penale che vi si riferiscono fossero discussi separatamente. E l'ho fatto pensando che la liberazione condizionata si potesse, con opportuni provvedimenti e temperamenti, innestare nel nostro sistema carcerario, senza offendere i sani principî che la debbono governare.

Tutto questo poteva farsi e non si è fatto. La liberazione condizionale poteva e doveva essere preceduta da un primo periodo d'intimidazione, e da un secondo periodo intermediario o di preparazione alla libertà.

Si dice che il periodo dell'intimidazione è impossibile, perchè mancano le celle; ma nessuno potrà negare che il secondo periodo di preparazione alla libertà era possibile. Bastava prescrivere che l'ammissione nelle colonie agricole, ed al lavoro all'aperto doveva precedere la liberazione condizionata. Nelle condizioni in cui sono i nostri stabilimenti penitenziari nulla impediva che ciò si facesse. Ora questo, lo ripeto ancora, non si è voluto e non si vuole, recando così offesa ad una delle regole fondamentali di un buon sistema penitenziario. Ora io domando se questo solo non è argomento sufficiente per giustificare una legittima opposizione?

Detto ciò non ho altro da aggiungere. L'onorevole guardasigilli si tenga le sue opinioni, ed apprezzi come a lui piace la mia condotta; mi sento

troppo sicuro di me e della mia coscienza per preoccuparmi dei suoi apprezzamenti.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

.....Passiamo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge sulla liberazione condizionale dei condannati.

Dà lettura dell'articolo I.

A questo articolo l'onorevole Inghilleri ha proposto il seguente emendamento, che si riferisce al primo comma dell'articolo.

L'emendamento dell'onorevole Inghilleri è così concepito:

« I condannati a pena non minore di 5 anni, i quali abbiano almeno espiato un anno della pena nelle celle con segregazione di giorno e di notte, e i quali, ecc. » come nel progetto della Commissione emendato dal Ministero.

Domando se questo emendamendo sia accettato dalla Commissione.

Fossa (Relatore). Per parte della Commissione debbo dichiarare che non l'accetto, come conseguenza delle osservazioni che per essa ho fatte nella discussione generale.

Presidente. L'onorevole ministro l'accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Governo dichiara che non potrebbe accettarlo, perchè equivarrebbe a rendere impossibile l'approvazione del progetto di legge.

Presidente. Allora domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato).

L'onorevole Antonibon propone pure un emendamento all'articolo 1, del quale ho dato lettura

Dopo le parole: « ai recidivi in reati di omicidio o di furto qualificato » l'onorevole Antonibon propone di aggiungere: ed ai recidivi per la seconda volta in ogni specie di crimini. »

Domando se la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Antonibon.

Fossa (Relatore). La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Antonibon.

Presidente. L'onorevole ministro accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Anch'io l'accetto. Nella mia proposta, per rendere più rigida la disposizione legislativa, io escludeva i recidivi anche una sola volta in reati di *omicidio* o *furto qualificato,* perchè la Commissione nella sua relazione non si era mostrata propensa ad escludere in genere tutti i *recidivi*, essendo noto che si può essere recidivo anche in delitto, o da crimine in delitto e da delitto in crimine; non vi era dunque ragione di usare una così assoluta diffidenza verso persone, che forse, a grande distanza di tempo, nella vita avessero potuto commettere una volta un crimine, ed un'altra volta un delitto senza gravità e senza nesso fra loro.

Ora però l'onorevole Antonibon fa una proposta più concreta, cioè che solo in materia di *crimini* se taluno non è una sola volta recidivo, ma lo è una seconda volta, cosicchè abbia commesso almeno tre crimini in epoche successive, costui come grave delinquente abituale non meriti di essere ammesso alla liberazione condizionale.

Io desidero che la legge sia rigorosa, e che il beneficio della liberazione condizionata non sia largito con leggerezza; perciò dichiaro anche dal mio canto di accettare questa proposta dell'onorevole Antonibon.

Presidente. L'onorevole Antonibon ha facoltà di parlare se vuole svolgere il suo emendamento.

Antonibon L'onorevole ministro guardasigilli ha già svolto ampiamente il mio emendamento, per il che rinunzio alla parola.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo 1 e ne dò nuovamente lettura.

Salaris. Domando la parola.

Presidente. Onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

Salaris. Io richiamo la Commissione a por mente alla dizione dell'art. 1 al secondo alinea, ove si dice:

« Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, possono anche essere ammessi, *col loro consenso*, alla liberazione condizionale e revocabile. »

Le parole « col loro consenso » mi paiono superflue, e perciò domanderei che fossero soppresse. Una volta detto che un condannato può essere ammesso alla libertà condizionata, si suppone che con esse parole s'intenda che il condannato ne abbia fatta domanda.

Voci. No! no!

Voci. Si, sì!

Salaris. Se con l'ammessione non si suppone la domanda del condannato allora bisogna servirsi di altre parole, perchè, ripeto, il concetto sarebbe male espresso, doppoichè la parola « ammettere » vuol dire che si è fatta una domanda la quale fu accolta. La frase dunque adoperata è sufficiente a contenere anche implicitamente le parole « col loro consenso. »

Ora, io dico, se la domanda si deve ritenere già fatta per parte del condannato, è certo un pleonasmo di cattiva lega l'aggiungere « col suo consenso. »

Io prego la Commissione di fare attenzione a questa dizione, la quale non mi pare esatta, e deve quindi essere corretta.

Presidente. Onorevole Salaris, ella fa una proposta?

Salaris. Io fo una proposta di sopprimere le parole *col loro consenso*, perchè esse sono incluse nella parola *ammessi*. L'ammissione indica, secondo a me pare, già una precedente domanda, e per conseguenza il dire posteriormente *col loro consenso* è una ripetizione di ciò che è abbastanza chiaro.

Di Pisa. A me veramente pare che questa contraddizione che trova l'onorevole mio amico Salaris non esista, inquantochè nell'articolo 2 vediamo che la proposta viene dal Consiglio di disciplina. Dunque può ben essere che il Consiglio di disciplina venga a fare la proposta perchè si accordi al condannato la libertà condizionata e che il condannato non lo sappia. Quindi trovo ragionevole che sia detto espressamente nell'articolo essere necessario il consenso del condannato. E trovo giusto che questo consenso sia necessario, poichè qualche volta può accadere che un condannato non voglia sottomettersi alle vessazioni della polizia e voglia invece scontare la sua pena nel carcere preferendo la tardiva ma totale libertà.

Salaris. Non ho che una sola risposta a dare all'onorevole Di Pisa. Anzitutto non ho parlato di contraddizioni, ma di pleonasmo, e credo inutile dimostrarne la differenza. In appresso gli farò notare che si tratta di condannati da ammettersi alla libertà condizionale. Ora mi pare un po' strano che un condannato non ami la libertà, sia pur condizionale, e si possa porre in dubbio il consenso di lui. In verità è una cosa di cui non saprei facilmente persuadermi. Per conseguenza la domanda dipende da colui che vuole la libertà e l'ammissione dipenderà dal Consiglio di disciplina che esaminerà la domanda.

Esso vedrà se questa domanda possa o no essere ammessa; ma il richiedere posteriormente il consenso del condannato, quando si suppone abbia preceduto una domanda di lui, mi pare davvero cosa tanto strana che, per le osservazioni fattemi, non potrei desistere dal pregare di sopprimere le parole « col loro consenso. »

Fossa (Relatore) Ho domandato di parlare per dichiarare che la Commissione insiste sulla dicitura del disegno di legge.

Le ragioni dell'onorevole Di Pisa sono evidenti. Il detenuto sconta nel carcere la sua pena; passa dal carcere alla libertà provvisoria, fuori cioè del carcere. Non è men vero che la libertà provvisoria è vincolata a condizioni, le quali possono essere accettate o no dal condannato medesimo. A

cagion d'esempio, tutti gli imbarazzi della sorveglianza, il pericolo di vedersi ricacciato in carcere, sono ragioni per le quali il condannato può dire: io voglio star qui, non voglio godere della libertà che volete darmi. Ora io domando all'onorevole Salaris, come potrebbe essere in diritto il Ministero di dire: io voglio....

Ministro di Grazia e Giustizia. (*Inter.*) E poi ingiungere delle condizioni!

Fossa (Relatore). E condizioni gravissime. Ora, come si potrebbe imporre ad un detenuto di accettare questa posizione? Sarà, se volete, un caso raro; ma raro, o no, basta un caso solo; ed allora come si può imporre ad un condannato una disposizione che egli non vuole accettare? Trovo poi anche accettata la parola *ammissione*. A questo proposito osservo che tale ammissione si fa dietro la proposta del Consiglio di disciplina del carcere; il ministro può accettarla o no. Per questo credo di dovere insistere nella dicitura che ho accennata, poichè mi pare perfetta.

Presidente. L'onorevole Puccioni ha facoltà di parlare.

Puccioni. Mi permetterei di proporre al Ministero una piccola variante al 2° alinea di questo articolo. Là dove si usano le parole *per crimine di brigantaggio*, mi parrebbe che per maggiore esattezza di locuzione si dovesse dire *reato di brigantaggio*, perchè tutti sanno che la parola *crimine* risponde a quella ripartizione che è nel Codice in vigore in tutto il Regno, eccettuate le provincie toscane. E poi la parola *crimine* presuppone la pena criminale.

Mi pareva che l'onorevole guardasigilli poc'anzi nel discorso suo avesse indicato come esclusi da questo beneficio i casi di ricettazione. I casi di ricettazione non sono sempre crimini. Aggiungerò un'altra considerazione. Si parla là di pena del carcere anche nel primo paragrafo dell'articolo: e, se è pena di carcere, non so come si potrebbe parlare di crimine; sarebbe un delitto. Gli è per questo che io crederei più opportuno sostituire la parola *reato* alla parola *crimine*.

Ministro di Grazia e Giustizia. La disposizione dell'articolo 1 riguarda non solamente i condannati a pena criminale, ma anche alla semplice pena del carcere; in modo che, quando i condannati per oltre due anni al carcere, durante tre quarti della del tempo pena, abbiano dato prove di buona condotta, sono annoverati tra coloro che possono aspirare al beneficio della libertà condizionale.

Prego però l'onorevole Puccioni di riflettere che, trattandosi di negare la liberazione anzidetta in massima e per disposizione legislativa, in modo imperativo, escludendo ogni possibile apprezzamento del Governo, cioè dei due ministri, della sezione di accusa, e dei capi del carcere; bisogna restringere naturalmente questa esclusione così assoluta a casi gravi, a fatti veramente tali che la società non possa giammai, nè anche per eccezione, riporre la sua fiducia nella liberazione di codesta classe di persone.

Se si getta lo sguardo sopra altre leggi intorno alla materia, non ci è esempio che individui condannati semplicemente per *delitti* ad una pena correzionale siano nel novero di quelli eccettuati, cioè che non possano mai, per impedimento legislativo, venire ammessi al beneficio della liberazione condizionale.

Così essendo, a me pareva che, quando si trattasse di fatti così lievi, che per la loro natura non hanno potuto meritare che una pena di carcere, la quale si deve supporre d'altronde già scontata per tre quarti, sarebbe stato privo di ragione il rigore di un'assoluta esclusione scritta nella legge. È questo il motivo per cui si esclusero soltanto i condannati a *pene criminali* per fatti di brigantaggio.

In altri termini, è necessario il concorso della *qualità* del fatto e della sua intrinseca *gravità* attestata dalla pena applicata.

Se queste considerazioni appagassero l'onorevole mio amico Puccioni, potrebbe egli non insistere nella sua proposta.

Puccioni. Io non insisto nella mia proposta, soltanto l'aveva fatta perchè il guardasigilli nel suo discorso aveva parlato della ricettazione, e aveva contemplato il caso di ricettazione di brigantaggio.

Ora l'onorevole guardasigilli sa meglio di me che la ricettazione non sempre costituisce un crimine, il più delle volte costituisce un delitto. Di qui mi era sorto il dubbio che ho affacciato alla Camera, sul quale però non insisto, perchè le ragioni esposte dall'onorevele guardasigilli mi pare che siano di una tale importanza da far comprendere che la ragione dell'eccezione è fondata non tanto sulla gravità del delitto, quanto sulla gravità della pena applicata

Presidente. Allora non insiste?

Puccioni. Non insisto. Lo schiarimento avuto mi basta.

Presidente. Onorevole Salaris, insiste?

Salaris. Io proporrei questa dizione: « Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo avere espiato tre quarti della pena, può anche farsi luogo, col loro consenso, alla liberazione condizionale e revocabile. »

Io credo che questa dizione possa essere accettata dall'onorevole Commissione la quale non insisterà nel negare che siavi un pleonasmo nelle parole dell'articolo.

Mi pare che questo sia chiaro, e non voglio tediare più oltre la Camera in una questione come questa.

Presidente. Lo mandi alla Presidenza, onorevole Salaris.

Ministro di Grazia e Giustizia. Osserverò all'onorevole Salaris che nella sua redazione non apparisce chi debba essere liberato. Infatti, questa locuzione « Se abbiano dato prove sicure di morale emendamento, dopo aver espiato tre quarti della pena può anche farsi luogo, col loro consenso, alla liberazione condizionale e rivocabile, » lascia luogo a domandare: « alla liberazione di chi? »

Salaris. Alla loro liberazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Direte dunque: *col loro consenso*, e subito dopo, *alla loro liberazione?* Non credo che l'orecchio ne resti soddisfatto.

Del resto si osservi che l'articolo 2 della legge spiega chiaramente il significato della parola *ammessione*; perchè non vi si contempla un'ammessione sopra una *domanda*, ma si dice: *ammessione sopra una proposta.* Ora, quando non vi è che una proposta ufficiale, ed un decreto di ammessione, è naturale che la legge esiga anche il consenso del condannato, perchè siccome questo decreto deve indicare le condizioni e gli obblighi che s'impongono al liberato condizionatamente, è necessario che il condannato si contenti di vedere con ciò mutata la propria condizione; ed ha sempre il diritto di ricusare le gravezze a cui si volesse sottoporlo, e rimanere invece soggetto all'esecuzione della condanna quale risulta dalla sentenza.

Quindi non mi pare che sia di grande importanza insistere su questa modificazione grammaticale: e l'onorevole Salaris, con queste spiegazioni, potrebbe lasciar sussistere la formola già votata dal Senato, e rispettata non solo dalla Commissione del Codice penale, ma benanche dalla nostra Commissione parlamentare.

Presidente. Insiste l'onorevole Salaris?

Salaris. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole guardasigilli, io non insisterò. Del resto, lo comprendo benissimo, e già lo diceva innanzi che non si trattava che di eliminare un pleonasmo. D'altronde non sarà cosa nuova nelle leggi del Regno d'Italia (*Ilarità*).

Presidente. Dà lettura dell'articolo 1 che è approvato.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Tornata del 12 aprile 1877.

Presidente. Legge l'articolo 2.

A quest' articolo, e propriamente agli ultimi due paragrafi, l' onorevole Omodei propone queste modificazioni.

All' alinea 2°:

« 1° Il decreto è revocabile con altro decreto degli stessi ministri della giustizia e dell' interno, *sentito il parere del procuratore generale del Re, della Corte di appello. nel di cui distretto domicilia il condannato*, se tiene cattiva condotta o contravviene agli obblighi impostigli nel decreto di ammessione o liberazione provvisoria. »

All'alinea 3°:

« 2° La rivocazione può essere provocata dall'autorità di pubblica sicurezza.

« Per qualunque siasi crimine o delitto può farsi luogo all'arresto dei liberati: può il pretore od il giudice istruttore rilasciare mandato di cattura; nè possono in nessun caso ottenere il beneficio della libertà provvisoria. »

La Commissione accetta gli emendamenti dell'onorevole Omodei?

Fossa, (relatore). La Commissione dichiara di non poterli accettare.

Presidente. L'onorevole ministro li accetta?

Mancini, (ministro di grazia e giustizia). Io mi associo all' avviso della Commissione.

Dichiarai già nel mio discorso, che per me è condizione essenziale del buon successo di questa istituzione, che il liberato sotto condizione, il quale è sempre un condannato, sappia di trovarsi ad ogni istante sotto gli occhi e la discrezione dell'autorità incaricata di vegliare sulla sua condotta; e se venisse stabilito che per la rivocazione occorresse una specie di preliminare giudizio, io temerei che gravissimi inconvenienti verrebbero a sollevarsi.

Inoltre, indicando che il pretore o giudice istruttore può rilasciare mandato di cattura, si appalesa un concetto assolutamente inesatto, ed incompatibile con l'istituzione, di cui ci occupiamo.

Il mandato di cattura si spedisce contro gl' imputati, sopra imputazioni, le quali non si sa ancora se sussistano o no, e delle quali deve portarsi giudizio. Qui invece si tratta di individui già stati giudicati e sottoposti a condanna, e che si trovano in istato di espiazione della medesima; non vi ha dunque bisogno di mandato di cattura; non occorre altro che un ordine di ricondurlo in quella prigione, nella quale in forza di un giudicato è già condannato a stare. Per la stessa ragione non è il caso di aggiungere, che costoro non potrebbero ottenere il beneficio della libertà provvisoria, perchè non vi ha imputazione di nuovo reato, nè bisogno di altro giudizio.

È manifesto adunque che il proponente è fuori strada, e che ragionevolmente questi emendamenti hanno incontrato l'opposizione della Commissione, alla quale mi unisco.

Presidente. In tal caso domando se gli emendamenti dell'onorevole Omodei sono appoggiati.

(Non sono appoggiati).

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare sull'emendamento del Ministero.

Fossa, (relatore). Sull'emendamento proposto dall'onorevole ministro all'articolo 2, a nome della maggioranza della Commissione, dichiaro che essa accetta la prima parte, ma che non può accettare la seconda. Si acconsentirebbe cioè che fosse detto che la libertà condizionale sarà accordata sul conforme parere della sezione d'accusa; il che escluderebbe che l'ammissione alla liberazione potesse aver luogo quando il parere della sezione di accusa fosse stato contrario.

Non si aderisce alla parte dove si dice:

« Se la sezione di accusa è di avviso che la liberazione condizionale non possa accordarsi, la proposta potrà esserne rinnovata dopo due anni. »

Non si è creduto che sia ragionevole d'impedire che la proposta per l'am-

messione alla liberazione, nell'evenienza e varietà dei casi, possa essere rinnovata anche prima che i due anni od altro maggiore o minor tempo siano trascorsi.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Ministro di grazia e giustizia. Se da me fu proposto, che in caso di parere negativo della sezione di accusa dovesse trascorrere un certo tempo prima che potesse rinnovarsi la proposta della liberazione condizionale a favore di uno stesso condannato, non fu se non per applicare ed estendere anche all'istituto della liberazione condizionale le norme, che sono scritte nell'articolo 842 del codice di procedura penale per le riabilitazioni. Per accordarsi dal governo la riabilitazione ad un condannato in considerazione della condotta da lui tenuta, si richiede parimente il parere della sezione di accusa; e nell'articolo testè accennato è scritto, che « se la sezione di accusa è d'avviso che la domanda non può essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo cinque anni, che decorrono dal giorno della deliberazione. »

Io però considero aver ragione la Commissione nel ravvisare una differenza fra la rinnovazione di una *domanda*, che dipende dal semplice buon piacere dell'interessato, il quale sarà tentato il domani del rifiuto di riprodurla. se non trova un ostacolo nella legge; e la rinnovazione di una *proposta d'ufficio*, la quale non solo impegna la responsabilità dei proponenti, ma ragionevolmente presuppone nuove e migliori dilucidazioni dei fatti dapprima male accertati, o il sopravvenire di fatti nuovi che autorizzano il rinnovamento di una proposta già una volta respinta.

Laonde ben volentieri io mi accosto all'avviso manifestato dalla Commissione, e sono contento che si apporti nell'articolo la seguente modificazione.

Si direbbe, alla fine della prima parte dell'articolo 2: *Sulla proposta del consiglio di disciplina della stabilimento dove il condannato si trova, e sul* CONFORME *parere della sezione di accusa dello stesso distretto.*

Poscia si può completamente cancellare il secondo paragrafo dell'articolo in cui è scritto: « *Se la sezione d'accusa è di avviso che la liberazione condizionale non possa accordarsi, la proposta potrà esserne rinnovata dopo due anni.*

Credo che in questo modo ci troviamo perfettamente d'accordo Commissione e Ministero.

Presidente. La Commissione accetta?

Fossa, (relatore). Sì, signore.

Righi, (della Giunta). Trovandomi perfettamente d'accordo con i colleghi della maggioranza della Commissione e coi concetti ora manifestati dall'onorevole ministro guardasigilli, io però sarei a pregare l'onorevole Mancini di non accettare la proposta dei miei colleghi, per quello che si riferisce al paragrafo secondo, dove si dice che la domanda di scarcerazione anticipata non si possa rinnovare alla sezione di accusa se non dopo la decorrenza di due anni.

Io non farò una contestazione, ma vorrei soltanto esporre il motivo che mi induce a pregare il ministro di volere insistere intorno a questa cautela, che egli già aveva primitivamente proposta. Mi pare che il prefinire un determinato periodo di tempo, dopo il quale si possa rinnovare la domanda di scarcerazione condizionata, corrisponda esattamente agli intendimenti che ci animano nel discutere la presente legge.

Egli è indubbio che noi, nel discutere e votare una legge qual è l'attuale, in forza della quale si possa accordare ad un condannato la scarcerazione anticipata e condizionale, siamo animati unicamente da questo sentimento (non volendo io tenere conto dell'elemento finanziario-economico, che non può essere che un semplice accessorio); noi dobbiamo essere animati, ripeto, da questo intendimento: di rendere più agevole, di rendere più facile la resipiscenza, il pentimento da parte del condannato, od almeno di indurre nel

suo animo la persuasione che il suo tornaconto lo consiglia, ritornato una volta in società, a non rinnovare più coi proprî atti la violazione della legge penale.

Ora dico io: se, in seguito ad una proposta del consiglio carcerario, la sezione di accusa ritiene di non poter accordare, in un caso determinato, la scarcerazione condizionata, ciò non potrebbe avvenire certamente se non pel motivo che la sezione di accusa, la quale, non considerando soltanto il contegno serbato dal condannato durante la espiazione della pena, di cui fa tesoro esclusivamente il consiglio di disciplina, ma considerando inoltre tutte quelle particolarità che essa potrebbe desumere dagli atti processuali, quali sarebbero la speciale tendenza a simulare di quel condannato, lo speciale pericolo che può essere inerente al suo carattere simulatore, ecc., e molti altri criteri specialissimi, la sezione di accusa potrebbe ritenere, ripeto, che non fosse ancora del caso di accordare questa scarcerazione.

Ora, vi domando io, se dopo un mese, dopo due mesi, dopo un breve periodo di tempo, noi vediamo che siasi ripresentata questa domanda, è possibile che questo consesso serio, quale è una sezione di accusa, possa ritenere che da un giorno all'altro siasi compiuta quella moralizzazione dell'accusato in un tempo così breve, che non può compiersi, secondo l'ordine naturale delle cose, che dopo la decorrenza di un certo periodo di tempo?

Ecco che per me sembra che lo stabilire un periodo conveniente, sià o no di due anni, ad ogni modo un periodo prima del quale non si possa rinnovare la domanda, io lo credo una parte essenziale della presente legge.

D'altra parte, osservate che ne otterremmo questa pratica utilità, che cioè sottrarremo il consiglio di disciplina carceraria da quelle infinite pressioni, di cui sarà vittima indubbiamente per parte, o dei congiunti, o di tutti coloro che s'interessano a favore dell'accusato, perchè rinnovi il più frequentemente possibile la domanda che sia stata una volta respinta.

Egli è solo sotto questo punto di vista che crederei opportuno si mantenesse la fissazione di un termine.

Ministro di grazia e giustizia. Per quanto io apprezzi le giudiziose considerazioni dell'onorevole deputato Righi, tuttavia egli mi permetterà che io non abbandoni la concessione che ho testè creduto di dover fare all'onorevole Commissione, di cui egli fa parte.

L'onorevole Righi non può dimenticare che, innanzitutto, questi articoli furono votati dal Senato senza punto richiedere l'ingerenza ed il concorso della sezione di accusa. È questa una cautela di più che noi abbiamo aggiunta. La Commissione di revisione del Codice penale si accontentò di un semplice parere puramente consultivo della sezione di accusa.

Siamo noi dunque che, nel corso di questa discussione, appunto perchè dominati dal desiderio di rendere la legge severa ed efficace, aggiungemmo questa novella rigorosa condizione, cioè la necessità, per concedersi ad un individuo la liberazione condizionale, che vi sia perfetta concordia fra la proposta del Consiglio disciplinare dello stabilimento penale ed il parere della sezione di accusa.

Ma non dobbiamo perdere di vista che la sezione di accusa non pronunzia un giudicato: rimane sempre il suo un parere, e perciò essenzialmente revocabile.

Ora, io faccio questo ragionamento all'onorevole Righi: Se egli crede, ed a buon diritto, che non sarà facile che la sezione di accusa si ritratti senza gravi ragioni; allora a qual pro dovremmo scrivere nella legge il divieto di riprodurre per un certo tempo la proposta, quando egli ha già la stessa guarentia nella somma improbabilità che un magistrato, il quale collettivamente, e con opportune motivazioni abbia manifestato il suo parere, si trovi l'indomani con leggerezza disposto a ritrattarlo? D'altra parte niuno al certo può sostenere che i magistrati, specialmente allorchè non emettono giudicati, ma esprimono pareri, siano infallibili. È una questione tutta di fatto,

che le sezioni di accusa risolvono, circa la condotta del condannato mercè l'apprezzamento di un complesso di elementi e di condizioni. Or non potrebbe il Consiglio direttivo dello stabilimento illuminare la sezione di accusa, dimostrarle che essa è caduta in qualche equivoco, dissipare l'errore con prove, con mezzi istruttori di luminosa evidenza? Ed in tal caso perchè creare nella legge un ostacolo insuperabile, perchè impedire che la sezione di accusa essa medesima possa talvolta riconoscere d'essere caduta in errore, e revocare il suo parere precedente?

A me sembra adunque che quando richiedemmo come condizione ostativa all'autorità del ministro dell'interno e di quello della giustizia, per la concessione della liberazione, la necessità che intervenga un parere favorevole della sezione d'accusa; non possiamo richiedere di più. Sempre che questo parere sopravvenga, fra un anno, fra due, fra cinque, fra alcuni mesi da altro parere precedente, il che significherebbe essere occorso alcun grave errore, poscia avvertito e riconosciuto; tostochè questo parere favorevole concorre colla proposta del Consiglio disciplinare dello stabilimento, non vi è più ragione di vietare che la liberazione condizionale sia conceduta.

Al postutto abbiamo detto già che anche questi pareri completamente favorevoli non vincolano i due ministri. I ministri non sono perciò costretti ad accordare la liberazione condizionale; essi non vengono che a conseguire la facoltà di concederla.

Mi pare pertanto che vi sia tale un complesso di cautele e garantie, da non esser necessario di esigerne di più.

Io dunque mantengo la dichiarazione, che ho fatta, di uniformarmi alla proposta conciliativa della maggioranza della Commissione.

Presidente. Onorevole Righi, vuol fare una proposta formale, o si associa ai suoi colleghi della Commissione?

Righi. (Della Giunta). Poichè il ministro insiste nell'accordo colla maggioranza della Commissione, non faccio alcuna proposta.

Presidente. In tal caso, non essendovi altri oratori iscritti, rileggo l'articolo, e lo metto ai voti.

L'art. 3 è approvato senza discussione.

Sull'art. 4 ha la parola l'onor. Antonibon.

Antonibon. Io desidererei uno schiarimento dal ministero sull'ultimo inciso di quest'articolo *specialmente per la vigilanza sopra i liberati.*

Mi pare che nei precedenti articoli si dica che il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Siccome l'altro giorno io ho fatto un'osservazione all'onorevole Di Rudinì su questo proposito, credo che quando si dice che il liberato è sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, non ci sia bisogno di questo speciale regolamento, poichè il Codice stabilisce già quale sia questa vigilanza speciale della polizia all'articolo 44.

Dunque io escludo la necessità di questo regolamento. Dichiaro che sono nemico dei regolamenti, perchè alle volte modificano la legge, o fanno una legge nuova; e quindi credo che l'ultima parte dell'articolo 4 sia inutile.

Quindi se l'onorevole ministro mi favorirà qualche schiarimento in proposito, io lo accetterò molto volontieri.

Ministro di grazia e giustizia. Mi è facile dare uno schiarimento, di cui son certo che l'onorevole Antonibon si appagherà.

Di regola i liberati condizionatamente sono sottoposti alla vigilanza della polizia; ed in che consista questa vigilanza della polizia, lo dicono benissimo l'articolo corrispondente del Codice penale e la legge sulla pubblica sicurezza. Ma negli articoli precedenti di questo progetto di legge è prescritto che per ciascun liberato il decreto di liberazione debba ingiungere condizioni, obblighi e vincoli, i quali possono essere diversi e maggiori di quelli che esistono per chiunque si trovi sottoposto alla sorveglianza della polizia. Quindi per l'immensa varietà dei modi e dei casi, anzichè lasciare

unicamente all'arbitrio delle autorità di pubblica sicurezza diportarsi a proprio talento nell'esercizio della loro vigilanza, sembra opportuno e preferibile che un regolamento provveda a conciliare quella necessaria larghezza di cui deve godere un liberato, acciò non sia esposto ad una continua e sistematica diffidenza che gl'impedirebbe anche di procacciarsi onesto lavoro, e di entrare nelle officine e nelle private famiglie per esservi impiegato, con le esigenze della pubblica sicurezza, la quale deve vegliare acciò le condizioni a lui imposte siano rispettate e non vengano infrante.

Di più si è determinato che in questo regolamento si stabilisca, quali sono coloro che debbono ottenere la liberazione condizionale; se debbono passare per stadi intermedi di modalità penali; se vi debbano essere eccezioni, e quali.

Per tutti questi motivi si considerò conveniente che, sentito il parere del Consiglio di Stato, fosse studiato un regolamento per l'esecuzione della presente legge, e per regolare quella vigilanza che debbesi esercitare sopra i liberati, i quali possono essere costituiti in tante condizioni diverse, quanti sono i decreti individuali di liberazione, e le condizioni e gli obblighi che in essi vengano ingiunti.

Così si è creduto di confortare sempre più la pubblica fiducia in questa istituzione, e far sì che in nessun modo essa possa degenerare e produrre danni e pericoli per la società, anche perchè se alcuna di queste disposizioni regolamentari fosse sbagliata, e nella esecuzione si sperimentasse inadeguata, mentre la legge è intangibile, non s'impedirebbero correzioni e temperamenti sempre possibili ad introdursi ne' regolamenti.

Io spero che queste spiegazioni soddisferanno l'onorevole Antonibon.

Antonibon. Mi appagano appieno le spiegazioni dell'onorevole ministro, tanto più che io vorrei sempre interpretata questa legge nel senso restrittivo; per cui le maggiori cautele che vengono così introdotte, mi confortano anzi a votarla con animo più tranquillo.

Presidente. Nessun altro domandando la parola, metto ai voti l'articolo 4.

Il numero dei votanti, l'esito della votazione, e il testo approvato sono già conosciuti dai nostri lettori. Non ci resta che riassumere le cifre totali dei quadri statistici delle grazie presentati dall'onorevole guardasigilli.

Grazie concesse ai condannati alla pena di morte negli anni 1874, 1875 e 1876

Nel 1874 a 38 individui, commutazione ai lavori forzati a vita
» 1875 a 39 id. id. id.
» 1876 a 10 id. id. id.

Ricorsi in grazia pervenuti nel 1876 sui quali non fu dato provvedimento: 22.

Grazie concesse ai condannati a pena perpetua

	CONDONI	Commutazioni in pene temporanee						Commutazione nella sorveglianza di Pubb. Sicur.	TOTALE
		di oltre 30 anni	di 30 anni	dai 25 ai 29 anni	dai 20 ai 24 anni	dai 15 ai 19 anni	dai 10 ai 14 anni		
1874	1	24	41	34	11	5	—	1	117
1875	4	11	24	6	8	2	—	—	55
1876	1	3	7	8	4	2	—	—	25 (1)

(1) 20 di queste grazie furono concesse su proposta di S. E. Vigliani, e 5 su proposta di S. E. Mancini.

	Grazie concesse ai condannati alle pene						
	dei lavori forzati a tempo ed altre pene temporanee equiparate	della reclusione o ad altre pene criminali	del carcere	della multa	di altre pene correzionali	di polizia	accessorie della sorveglianza di Pubb. Sicurezza allontanamento, prigione e multe per infrazioni al servizio della Guardia Naz.
1874							
Condono	57	52	299	397	8	77	183
Riduzione	523	167	413	932	1	56	2
Commutazione	10	12	139	7	3	21	4
	590	231	851	1336	12	154	189
				3363			
1875							
Condono	39	66	338	299	14	92	112
Riduzione	335	151	548	1152	2	67	—
Commutazione	54	11	157	12	2	33	4
	428	228	1043	1463	18	192	116
				3488			
1876							
Condono	27	52	280	175	12	82	7
Riduzione	168	111	440	740	1	72	4
Commutazione	7	2	160	9	6	19	—
	202	165	880	924	19	173	11
				2374			

Grazie concesse nel 1876
ai condannati ai lavori forzati a tempo od a pene equiparate

	Condono	Riduzione	Commutazione
Su proposta di S. E. il ministro Vigliani	10	104	3
Id. id. id. Mancini	17	64	4

Grazie concesse nel 1876
ai condannati alla reclusione o ad altre pene equiparate

	Condono	Riduzione	Commutazione
Su proposta di S. E. il ministro Vigliani	19	58	1
Id. id id. Mancini	33	53	1

Grazie concesse nel 1° trimestre

Ai condannati	1876			1877		
	Condono	Riduzione	Commutazione	Condono	Riduzione	Commutazione
All'ergastolo, galera o lavori forzati a vita	—	—	20	—	—	—
Ai lavori forzati a tempo od altre pene equiparate	10	104	3	2	6	1
Alla reclusione, relegazione o ad altre pene equiparate	19	58	1	1	9	—
Al carcere	71	132	48	50	95	24
Alla multa	52	249	—	15	21	—
Agli arresti	2	—	11	1	—	2
All'ammenda	18	15	—	4	2	—
Alla sorveglianza di pubblica sicurezza e all'allontanamento	1	2	—	8	—	—
Riabilitazioni	8	—	—	16	—	—
TOTALE...	181	560	83	97	133	27
		824			257	

RIFORMA PENITENZIARIA IN CROAZIA

« Proposte della Sezione del R. Governo della Croazia per gli affari della Giustizia, relative al riordinamento della Casa di pena di Lepoglava. »

Con questo titolo nel mese di maggio p. p. dal Governo locale di Croazia è stato pubblicato in Agram un opuscolo, nel quale si espone la storia e lo stato attuale dello stabilimento penale di Lepoglava, si fa il confronto tra questo penitenziario e gli altri della monarchia Austro-Ungarica, e si propongono i provvedimenti riconosciuti di maggior urgenza.

A questo movimento di riforma diedero origine parecchie cause. Le condizioni infelici dello stabilimento penale di Lepoglava avevano dato luogo ad una viva discussione nell'ultima sezione della Dieta di Croazia: i Deputati Mrazovits e Autolik avevano rilevato lo abbandono in cui esso trovavasi, ed il Deputato Voncsina aveva proposto perfino l'introduzione del sistema irlandese.

Il primo passo in questa via di trasformazione fu fatto col passare alla sezione di giustizia l'alta direzione delle carceri penali che fino allora era stata affidata alla sezione dell'Interno, sicchè col 1° gennaio 1877 fu preposto a quell'Amministrazione un insigne giurisprudente ed energico organizzatore, il dottor Mariano Derencsin.

Egli cominciò per richiedere le più esatte e più minute informazioni, non solamente sul penitenziario di Lepoglava, ma su tutti gli stabilimenti della monarchia; e di quelle ricerche incaricò il segretario di Governo sig. Di Cuculic invitandolo a visitare le case penali di Lepoglava, non che le altre di Leibach, Karlau, e Leopoldstadt s. Wang.

Dopo di essersi occupato di quella scupolosa inchiesta durante i mesi di gennaio e febbraio, il sig Di Cuculic presentò la sua relazione, facendo con essa un quadro del triste stato del penitenziario di Lepoglava, mostrandone l'assoluta mancanza di sistema, l'assoluta mancanza di lavoro, la influenza che tutto ciò esercitava sulla salute dei reclusi, e proponendo che vi fossero introdotti i principii dai quali è retto il penitenziaro di Leopoldstadt.

Anche il dottor Antonio Schwarz, medico di Agram, fu spedito dal Governo a Lepoglava, per istudiare le condizioni sanitarie di quella Casa penale, ed ebbe a constatarne il difetto d'aria nel fabbricato, il difetto di qualità nel vitto, la cattiva esposizione ed il soverchio affollamento dell'infermeria, sicchè ammalati gravi erano tenuti nelle sale comuni coi sani. E poichè questa relazione fu fatta nel Consiglio di Governo alla presenza di S. E il Bano, una completa riforma fu reputata indispensabile.

Desiderando S. E. il Bano, di avere dati particolareggiati sull'attuazione e sulle spese occorrenti per quella riforma, fu dato incarico di studiare la questione, e riferire, al direttore del penitenziario di Leopoldstadt, sig. Emilio Tauffer, il quale corrispose all'invito con una apposita relazione. Egli dimostrò la possibilità di adottare in Lepoglava il sistema irlandese sperimentato da lui per tre anni con buoni risultamenti, i vantaggi di amministrare lo stabilimento col sistema di Regia piuttosto che con quello d'Appalto, e la utilità di promuovere alla meglio le lavorazioni, salvo a dare ad esse maggiore sviluppo migliorando le condizioni del fabbricato.

S. E. il Bano volle che queste proposte fossero esaminate nelle singole parti dal segretario capo del governo, dal medico e da molti deputati della Dieta del paese; che di ogni proposta accettata fossero indicati i motivi; e che le risposte formassero un opuscolo da darsi per le stampe allo scopo di illuminare la pubblica opinione.

Questo studio e queste risposte formano appunto l'opuscolo di sopra indicato, del quale vogliamo dir poche parole, evitando le inutili ripetizioni e limitandoci alle sole proposte di riforma.

Lo stabilimento di Lepoglava, o per dir meglio la parte più antica di esso, era un antico convento. Ceduto nel 1853 per 150,600 fiorini, vi si sono spese per lavori di riparazioni e nuove costruzioni somme ragguardevoli, sicchè oggi rappresenta un valore di 607,651 fiorini, e ciò malgrado è uno stabilimento privo di ventilazione, senza cessi, con molte camere non adatte ad esser riscaldate.

In sulle prime vi fu introdotto il sistema di appalto generale conchiuso con l'Ordine delle suore della Misericordia per un decennio a cominciare dal 1855.

Per vitto, vestiario di condannati, riscaldamento ed illuminazione lo Stato pagava 35 kr. per giornata e per uomo, la quale diaria fu portata a kr. 43 3/4 dopo che vi si aggiunse il mantenimento delle guardie. La mano d'opera dei condannati era data *gratis* alle suore le quali la cedevano a privati appaltatori di lavori di fabbriche in ragione di 26 1/4 kr. per uomo e per giorno. Nel 1865 quella diaria fu ridotta a 33 kr., finchè nel 1871 venne conchiuso un contratto con un appaltatore, il quale provvedeva al mantenimento dei condannati e delle guardie al prezzo di kr. 27 448/1000 per giornata di presenza, godendo del beneficio del lavoro de' reclusi. Disdetta quella convenzione nel 1874, la mano d'opera de' condannati fu ceduta ad un industriante di Agram per 24 kr. per giorno e per testa; ed il mantenimento, il vestiario, l'illuminazione, il riscaldamento furono dati in appalto per 6 anni pel prezzo di 24 nuove kr. per giornata di presenza.

Ora se il governo di Croazia volesse introdurre nello stabilimento di Lepoglava il sistema irlandese o progressivo dovrebbe:

I. Costruire almeno 30 celle per il primo periodo, non che 10 celle di punizione adattando il fabbricato attuale per gli altri stadi: dovrebbe costruire l'infermeria, gli uffici, il corpo di guardia. Per questi lavori e per altre spese occorrerebbero circa 114,090 fiorini che potrebbero ripartirsi in tre anni, e lo stabilimento diverrebbe capace di 780 condannati;

II. L'attuale contratto per il mantenimento potrebbe continuare ad aver vigore: solamente lo appaltatore dovrebbe essere invitato a dare ai condannati un vitto migliore. Scaduta la convenzione questa parte di servizio dovrebbe procedere in economia;

III. Le lavorazioni dovrebbero avere un vigoroso impulso, adattando i locali necessari; ed intanto i condannati potrebbero essere addetti alla costruzione del nuovo fabbricato;

IV. Per introdurre coteste riforme occorrerebbe mettere a capo dello stabilimento un uomo pratico e sperimentato con un personale adatto che potrebbe essere diviso così:

Un direttore, fiorini 1600, e dopo dieci anni un aumento di altri 200 fiorini.

Un amministratore. fiorini 1200, e dopo dieci anni idem.

Tre impiegati: uno con fiorini 1000, e gli altri due con fiorini 900 cadauno.

Uno scrivano con fiorini 500.

Due cappellani con fiorini 800 per uno.

Un medico con fiorini 1000.

Un maestro con fiorini 800. — Totale, fiorini 9,500. — Spesa attuale fiorini 4,600. — Maggior somma occorrente, fiorini 4,900

A tutti gl'impiegati dovrebbe esser pure accordato il quartiere, l'illuminazione, lo scaldamento.

Una somma di 620 fiorini dovrebbe annualmente esser messa in bilancio per acquisto di libri, oggetti di scrittoio ecc., ecc.

Anche lo assegno pel farmacista dovrebbe essere aumentato.

Sono queste le proposte che si fanno nell'opuscolo summentovato, e sulle quali dovrà pronunziarsi la Dieta del paese: proposte che con un aumento di spesa porteranno il grande vantaggio di dare allo stabilimento penale di Lepoglava un assetto definitivo ed utile, ed è a sperare che saranno favorevolmente accolte.

LA PENA DI MORTE NEL PROGETTO DI CODICE PENALE UNGHERESE

Nel trasmetterci il riassunto della discussione della Commissione della Camera dei Deputati ungherese riguardante il progetto di codice penale, il nostro amico signor Tauffer si era attenuto a quella parte solamente che concerneva il sistema penitenziario (fasc. I, pag. 25).

Però non abbiamo mancato di chiedergli anche qualche cenno sulla discussione relativa alla pena di morte, e ci affrettiamo a dar posto agli appunti che egli gentilmente ci trasmette.

Ci riserviamo di pubblicare quanto prima la legge ungherese sulla liberazione condizionata - una delle questioni più vitali che si agita attualmente in Italia.

La discussione cominciò il 3 aprile 1876. Il seggio presidenziale era occupato da S. E. Baldassare Horváth, già Ministro di Giustizia (1867-1868) e sotto la cui direzione furono cominciati gli studi sul progetto di Codice penale.

Il Ministero di Giustizia è rappresentato dal Ministro Béla von Perczel e dal sotto Segretario di Stato signor Carlo Csemeghy, autore del progetto. È relatore il Dott. Teodoro Pauler, già Ministro di Giustizia e sotto la cui direzione il progetto venne ultimato.

Sul § 20 relativo alla pena di morte fu sollevata la questione se essa doveva essere conservata o abolita.

Il Relatore si dichiara pel mantenimento di quella pena.

Il Deputato Komjáthy ne propone l'abolizione.

Il Deputato Teleszky riconosce nel legislatore il diritto di applicare la pena capitale, conviene che il progetto si sia tenuto nei più ristretti limiti,

ma ciò malgrado manifesta la sua opinione contraria al mantenimento dell'estremo supplizio.

Il Deputato Szilágyi è di avviso che quella questione sia intimamente legata colle condizioni generali del paese, di guisa che il quesito debba essere discusso sotto un punto di vista pratico ed invita i componenti la Commissione ad addurre motivi reali in favore dell'abolizione.

Il relatore Pauler osserva che quella questione si agita da un secolo, sicchè non occorre farne argomento di discussione scientifica; e dal canto suo dice che non potè finora essere persuaso delle ragioni addotte per la soppressione di quella pena.

Il Deputato Hòrváth giudica che nelle condizioni attuali non sia conveniente abolire la pena di morte sebbene ritenga che non sarà eseguita.

Il Deputato Juhász, abolizionista, fa appello alla sua esperienza come procuratore di Stato ed ai dati statistici per dimostrare come la pena non sia stata eseguita in questi ultimi anni ciò che rivela la sua poca necessità.

Il Deputato Hodossy fa riflettere, in contrario, che nella compilazione di una legge bisogna tener conto dell'effetto morale che una pena produce e crede quindi che essa sia mantenuta, perchè quell'effetto è attualmente indispensabile in Ungheria.

Il Ministro Perczel parla contro le osservazioni del Deputato Juhász mostrando che i singoli Comitati spesse volte fanno istanza per ottenere l'approvazione della pubblicazione della legge stataria; e che sovente basta la pubblicazione di essa per ristabilire la sicurezza pubblica fortemente minacciata. Osserva inoltre che presso la maggior parte dei paesi civili vige tuttavia quella pena e che quelli tra essi che vollero abolirla si videro costretti a richiamarla in vigore. Questa pena esiste di fatto in Ungheria e non sarebbe prudenza abolirla d'un tratto, tanto più che il progetto di Codice, informato a principii veramente liberali, riserva quella pena per due soli delitti, cioè: pel tentato assassinio del re e per l'omicidio premeditato.

Il Ministro dichiara che il Governo insiste per l'accettazione di questi principii e pel mantenimento della pena di morte.

La maggioranza approva.

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO

Progetto del Codice penale del Regno d'Italia, presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 25 novembre 1876. Libro primo, preceduto dalla relazione di S. E. Mancini. — Roma, Stamperia Reale, 1877. (Non mancheremo d'inserire nei numeri venturi qualche brano di questo dottissimo lavoro).

La pena di morte, per Francesco La Francesca, avvocato generale nella Corte di cassazione e segretario generale del Ministero di grazia e giustizia. — Napoli, tipografia G. De Angelis e figlio, 1877.

Tammassia dott. Arrigo — L'insegnamento della medicina legale nelle università in Germania. — Relazione al Ministero dell'istruzione pubblica. — Milano, 1876.

Costanzo dott. Gaetano — Sulla sede degl'istinti, degli affetti, e dell'intelligenza; influenza ed antagonismo tra queste facoltà allo stato normale e patologico. — Palermo, 1876.

Todi dott. Giovanni — Sulla posizione sociale del medico freniatrico e sulla causa dell'aumentato numero dei pazzi ai tempi nostri. — Novara, 1877.

J. J. Haus — Principii generali di diritto penale belgico. — Napoli, Marghieri editore.

Cavagnari prof. Alfonso — Il libro primo del progetto del Codice penale italiano, note. — Parma, tipografia Adami.

Pellegrini Luigi — Appunti contro l'abolizione della pena di morte. — Padova, tipografia della Minerva, in-8, pag. 14.

Fornasini dott. Luigi — Studi di medicina legale. — Brescia, Stefano Malaguzzi editore, 1877.

Giannella Basilio — Profili del progetto per un nuovo Codice penale austriaco. — Trieste, Gazzetta dei Tribunali.

Pacifici Mazzoni cav. Emidio — Repertorio generale di giurisprudenza civile, penale, commerciale ed amministrativa del Regno, dall'anno della unificazione legislativa (1865) a tutto il 1875. — Torino, Roma, Pisa, 1876 Unione tipografica editrice. (Si pubblica a dispense).

Progetto del Codice penale del Regno d'Italia — Sunto delle osservazioni e dei pareri della magistratura, della facoltà di giurisprudenza, dei consigli dell'ordine degli avvocati, delle accademie mediche, dei cultori di medicina legale e psichiatrica, sugli emendamenti al libro primo del progetto proposti dalla Commissione istituita con decreto 18 maggio 1876 e presieduta dal ministro guardasigilli Mancini — Allegato alla relazione ministeriale (Mancini) sul libro primo del progetto. — Roma, Stamperia Reale, 1877.

Repertorio di Giurisprudenza patria forense ed amministrativa — foglio settimanale di Locarno.

Nei numeri 16, 17, 18 anno corrente pubblica il rendiconto del direttore del penitenziere cantonale sig. Fulgenzio Chicherio, referibile all'esercizio 1876.

Relazione fatta a S. E. il Ministro dell'Interno del Prof. Giovanni Martelli, sulla scuola delle carceri giudiziarie di Novara. — Tipog. Novarese con fonderia di caratteri, 1877. (Ne parleremo diffusamente).

Sulla istituzione delle Società di patrocinio per i liberati dal carcere ed altre case di pena nelle provincie di Sicilia per l'avv. Gaetano Zucco,

Socio del Circolo giuridico di Palermo — Discorso letto nella grande aula della R Università il 4 marzo 1877. — Palermo, Fr. Nocera e figlio, Via Parlamento, 54-56, 1877.

Falleroni — Prolusione al corso di medicina legale. — Recanati, 1877.

Morselli dott. Enrico, direttore del manicomio di Macerata Contributo alla psicologia dell'uomo delinquente — Note statistiche ed antropologiche sui delinquenti suicidi. — Milano fratelli Rechiedei, 1877. — Ce ne occuperemo in apposito articolo bibliografico.

Cenno Statistico triennale 1874-76 del Manicomio maschile centrale veneto, in S.Servolo di Venezia. — Ultima pubblicazione del P. Prosdocimo dott. Salerio dei Fate-bene-fratelli, medico direttore, morto il 21 maggio ultimo. — Ne parleremo.

Bini Francesco — Sull'imputabilità nella pazzia e nell'ubriachezza.

Rendiconto dell'Amministrazione della giustizia nell'anno 1876 presso la Cassazione di Roma (De Falco), la Corte d'appello di Milano (Rappi) ed il Tribunale di Melfi (Cerchi).

Sismonda cav. Giovanni — Rendiconto dell'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte di appello, sezione di Modena, nell'anno 1875-1876.

Mangano-Pulvirenti cav. Giuseppe — Sull'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'appello di Palermo, 1875-1876. — Palermo. tipografia Barravecchi, 1877.

Colapietro Erasmo — Amministrazione della giustizia nel distretto della Corte di appello di Messina. — Tip. d'Amico in detta città.

Costa comm. Giacomo Giuseppe. — Relazione sull'amministrazione della giustizia, letta all'assemblea generale della Corte d'appello di Genova, nell'anno 1876. — Genova, tip. del R. Istituto Sordi-Muti, 1877.

Pascale comm. Emilio. — Id. id. della Corte di appello di Aquila, idem. — Aquila, stab. tip. A. Grossi, 1877.

Motta cav. Camillo. — Id. id. del tribunale circondariale di Trani, idem. — Trani, tip. Giuliani 1877.

Pignone cav. Vincenzo — Id. id. della Corte di appello di Ancona, Sezione di Perugia, id. — Perugia, tipografia di V. Santucci, 1877.

Terreni cav. Alessandro — Id., id. della Corte d'appello di Lucca, id. — Lucca, tipografia Canovetti, 1877.

Armissoglio comm. A. — Id., id. della Corte d'appello di Ancona id. — Ancona, tipografia del Commercio, 1877.

Pisacane cav. Domenico — Id., id. della Corte d'appello delle Calabrie id. — Catanzaro, Stabilimento tipografico di V. Asturi, piazza Cavour 2, 1877.

Monitore de' Tribunali, giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale — ha incominciato con l'anno corrente il suo volume XVIII — importantissima pubblicazione settimanale diretta dai dott. GIOVANNI PORRO e AMILCARE DELLA CARLINA. — Milano, fratelli Rechiedei.

Archivio di Statistica fondato da T. Pateras, e diretto dai signori: commendatore Cesare Correnti, deputato Paolo Boselli e professore L. Bodio. Anno 1°, fasc. IV. — MESSEDAGLIA ANGELO — La Statistica e i suoi metodi.

Il Giornale delle Leggi che si pubblica settimanalmente in Genova contiene nel n. 16 di quest'anno: — Scienza criminale e Scienza penale di F. CARRARA.

Archivio storico siciliano. — Nuova serie — anno 1°, fasc. 4. — Palermo, stabilimento tipografico Virzi, 1877. — STARRABBA F. — Appunti per una storia della prostituzione in Sicilia.

Rivista penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza, diretta dall'avvocato LUIGI LUCCHINI. — Fascicolo 1° del vol. VI (febbraio 1877). —

TORRES CAMPOS: Il diritto di grazia in Spagna — Attualità — Ammonizione e domicilio coatto — La pena di morte e gli errori giudiziari Movimento legislativo in Ungheria, ecc.

Rivista sperimentale di medicina legale — Anno 3°, fasc. 1. — Gennaio-marzo 1877. — Reggio-Emilia.

BINI, LIVI e MORSELLI — L'uccisore dei bambini, Carlino Grandi. Studio medico-legale.

La pazzia morale, rivista critica delle opere di LEGRAND DU SAULLE — BONFIGLI — CACOPARDO e DE NASCA, su detto tema, pel prof. ARRIGO TAMASSIA.

Annuaire de législation étrangère publié par la Société de législation comparée. — Cinquième année. — Paris, A. Cotillon et C^e, 1876. — prix 12 fr. — Spigoleremo da questa interessantissima pubblicazione.

ESPAGNE dott. ADELPHE, médecin de l'administration pénitentiaire. — Études pratiques sur la réforme du système pénitentiaire. — Paris, libraire A. Marescq aîné, p. 2 fr. 50 centimes.

LUCAS CHARLES de l'Institut de France. — Rapport verbal à l'occasion de l'hommage de divers documents relatifs au projet de Code pénal italien et à l'abolition de la contrainte par corps, au nom de S. E. M. Mancini. — Paris libraire Guillaumin et C^e 1877.

The Albany Law Journal. — Vol. 15, N° 1° — Russell on Crimes.

Sventh Annual report of the Board, of Commissioners of public charities of the State pennsylvania. — Harrisburg: B. f. Meyers, 1877.

A historical Sketsch of the jails and prisons of Rhode Island — 1638, 1877. — Providence: Angell, Burlingame and C°, 1877.

Annual report of the inspectors of the State prison of the State of Michigan for the year 1876. — Lansing, W. S. George and C° 1877.

Eighth annual report of the board of State Charities and corrections of Rhode Island, 1876. — Providence, Angell, Burlingame and C°, 1877.

Thirty first annual report of the execution committee of the prison Association of New-York. — Jerome B. Parmenter, 1876.

Night and Day, vol 1, n° 1, January 1877. — 18 et 20, Stepney Causeway, London, E.

A parer rend before the Social Science Congress at Liverpool, october, 1876.

The Journal of Mental Science — April, 1877. — London J. and A. Churchill new Burlington Street.

The principles of penishment as Applied to the Administration of the Criminal Law. Ey Edward W. Cox, Serjeant at Law.

Waklberg — Criminal-psichologische. Bemerkungen über den Raubmörder Hockler.

De Sellon Valentine — La peine de mort au vingtieme siècle. — Paris, Guillaumin et C. — 1877.

Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence en France et a l'étranger. — Sono pubblicati i fascicoli 1° e 2° — (1877) Parigi.

Revue britannique. Décembre, Paris 1876. — Les prisons d'Europe: une prison espagnole. — Janvier, février, Paris, 1877 — Presios d'Espagne

Hoppe J. Dia Zurechnungsfähigkeit. Bogriff Entstehung und Herkinft (L'imputabilità. Nozioni e origine). — Würzburg, 1877.

Société Neuchâteloise d'utilité publique. — Conférence sur la consommation des boisson alcooliques dans le Canton de Neuchâtel et sur les moyens de prévenir et de combattre l'intempérance et l'ivrognerie, par le Docteur Guillaume — Neuchâtel, imprimerie de James Attinger, 1877.

Annuaire statistique de le Belgique. — Septième année, 1876. — Bruxelles, imp. Felix Callewaert père, 1877,

Fiftieth annual report of the inspectors of the State penitentiary for the Western District of Pennsylvania. — For the year 1876. — Pittsburg. — Griblin and C°, N. 14 Sixth Street, 1877.

VIII. Statistische Ubersicht der Verhältnisse der k. k. österreichischen Strafanstalten im jahre 1875. — Wien.

Zur Statistik der Kriminalstrafanstalten in der Schweiz im jahre 1874. — Bern, 1876.

Bidrag till Sveriges officiela Statistik. — Fangvårds — Styrelsens underdåniga Berättelse för år 1875. — Stockholm, 1877.

Die Gesellschaft sur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen in Besel Während der ersten hundert jahre ihres bestehons. — Festschrift zus Säkularfeier im Auftrage des vorstandes verfant von Dr August von Miaskowski. — Basel, Schweighauserische Buchdruckerei. 1877.

VARIETÀ

Doni a Riformatorii. — La festa nazionale fu solennizzata a Milano con speciali atti di beneficenza. Così la Giunta Municipale concesse, tra altri istituti, L. 350 al Riformatorio pei giovani della provincia di Milano, e L. 450 alla Pia Casa femminile di Nazaret.

E sulle L. 193,200 distribuite in simili occasioni dalla Cassa di Risparmio, ne ebbero il detto Riformatorio maschile 4000 e il femminile (Casa di Nazaret) L. 2000. (*Corriere della sera* e *Perseveranza*).

Bilancio del Ministero dell'Interno. — La Camera dei deputati nella seduta pomeridiana del 1° giugno, ha votato, dopo breve discussione, il bilancio definitivo della spesa per la competenza del corrente anno nelle seguenti cifre:

Amministrazione centrale	L.	881,096	—
Consiglio di Stato	»	463,300	—
Archivio di Stato	»	650,384	—
Amministrazione provinciale	»	7,919,980	—
Opere Pie	»	92,200	—
Sanità interna	»	1,332,589	—
Sicurezza pubblica	»	9,679.689	—
Amministrazione delle Carceri	»	29,668,000	—
Servizi diversi	»	2,066,522	50
Totale spese ordinarie	L.	52,754,360	50
Spese straordinarie	»	3,301,819	86
	L.	56,056,180	36

Aggiungendo i residui passivi, e defalcando le spese il cui pagamento è rinviato al 1878, rimane la spesa definitiva in L. 60,573,274 36.

Pubblicheremo nel numero venturo la parte di discussione relativa alle carceri.

Inchiesta sui condannati che sono stati oggetto di un esame medico legale. — Il signor *Delasiauve* informa la Società d'avere egli scritto recentemente ai Ministeri una lettera con la quale chiede informazioni sulla condotta e sullo stato psico-cerebrale degli individui condannati, che erano stati oggetto di uno studio medico-legale.

Il solo Ministero della Marina ha risposto sul nominato Jobard condannato nel 1852 alla detenzione perpetua per assassinio di persona sconosciuta « Jobard è fuggito da Cayenna, e non si è sentito più parlare di lui ».

Il signor *Billord* approva l'iniziativa presa dal signor Delasiauve, ed espone il voto che quel sistema si generalizzi. Sarebbe molto utile raccogliere e collazionare simili notizie.

(*Dal Rendiconto della seduta del 30 ottobre 1876* della Società medico-psicologica di Parigi).

Rivolta di detenuti in ferrovia (1). — Leggiamo nel *Corriere delle Marche*, in data d'Ancona, 10 aprile:

Da fonte sicura ci pervengono informazioni intorno a un grave fatto avvenuto lungo la linea ferroviaria, e più precisamente fra Torino di Sangro e Fossacesia (Foggia Pescara.)

Al pomeriggio di domenica percorreva questo tronco il treno 14, con un vagone cellulare dove si trovavano racchiusi nove detenuti, sette condannati ai lavori forzati a tempo e diretti al bagno penale di Ancona, e due già forzati alla casa di pena di Palermo, entrambi della nostra provincia, uno di Loreto, condannato a 20 anni di lavori forzati, l'altro di Sinigallia a 15 anni della stessa pena, richiamati in Ancona per testimoniare nel processo di Castelfidardo che si dibatte alle nostre Assise; costoro occupavano nove celle nel vagone, sotto la sorveglianza di un brigadiere dei reali carabinieri e di un carabiniere semplice.

Diciamo anzitutto come son fatti questi vagoni. Le celle sono addossate cinque da una parte e cinque dall'altra delle pareti lunghe del vagone, sezionate da tramezzi, e si aprono su un corridoio, che corre per il lungo da un capo all'altro del vagone, tenendo il mezzo di esso. In principio del corridoio, e presso alla porta che mette sulla predella, v'è il posto pei carabinieri; in fondo al corridoio v'è un finestrino che guarda sull'aperto.

Mentre il convoglio percorreva la linea ferroviaria, a poca distanza dalla stazione di Torino di Sangro, i nove detenuti (due soli dei quali vestivano da galeotto con la catena, mentre gli altri avevano ancora i loro abiti, e si trovavano di più liberati dalle *manette* per grazia ottenuta dai due carabinieri), i nove detenuti, diciamo, contemporaneamente sfondavano gli usciuoli delle rispettive celle senza molta fatica: i due carabinieri, che stavano nella parte loro assegnata, al rumore si precipitarono nel corridoio, ma i nove detenuti li affrontarono gettando loro negli occhi del tabacco da naso, e li cacciarono in fondo al corridoio, dove restavano a custodirli i due galeotti già impossessatisi delle carabine e dei *revolvers*, di cui erano armati i carabinieri, intanto che gli altri sette attendevano che il treno rallentasse la corsa per gittarsi senza pericolo nella strada. Infatti di lì a poco, giunto il convoglio in prossimità della stazione di Fossacesia, i sette si slanciavano giù dal cellulare dandosi, poi a precipitosa fuga.

Gl'impiegati della stazione vedendo fuggire quei sette individui senz'essersi

(1) Per equivoco d'impaginazione non inserito al numero precedente.

accorti di dove fossero usciti, pensarono subito si trattasse di gente che non avesse pagato il biglietto, e diedero l'allarme.

Intanto i due carabinieri eran sempre tenuti a bada in fondo al corridoio dai due galeotti, uno dei quali aveva sparato un colpo di *revolver*, ma fortunatamente la palla era andata a conficcarsi nel soffitto, e costui non sapeva più servirsi dell'arma; l'altro con la carabina spianata ripeteva ad ogni istante: *fermi, o faccio fuoco.*

Arrestatosi il treno alla stazione il vice-brigadiere facendosi animo con un colpo della mano scostò la canna della carabina, e dalla finestra che si trova in fondo al corridoio gridò a un caporale d' artiglieria, sceso allora allora dal vicino vagone: *corri, caporale, che ci ammazzano.*

Il bravo caporale senza farselo ripetere, sfodera la sciabola, si slancia sulla predella del vagone cellulare, risoluto a penetrarvi — ma sul limitare si imbatte in uno dei due galeotti, il quale impugnando sempre il *revolver*, gli grida: *alto là, brigante, o sparo!*

Il caporale si arresta — in fondo al corridoio i due carabinieri con l'altro forzato impegnano intanto una lotta feroce. Il galeotto non vuol cedere..... non vuol lasciare libero il varco, egli morde furiosamente il vice-brigadiere, che si è precipitato su lui, alle braccia, alle mani, al collo..... Ma dopo un istante è sopraffatto e rovesciato al suolo, dove il carabiniere lo sorveglia — mentre il vice-brigadiere si slancia alle spalle dell'altro galeotto che teneva testa al caporale d'artiglieria e ad altri accorsi, lo fa rotolare con una spinta giù dalla predella; i due bravi soldati così son salvi, e i due galeotti bene assicurati.

Nel frattempo il capo-stazione ha fatto staccare la macchina, mandandola a tutto vapore a chiedere aiuto alla vicina stazione di San Vito, perchè a Fossacesia non hanno stanza i reali carabinieri.

Da San Vito parte subito una compagnia di fanteria comandata da un tenente colonnello che trovavasi di stazione; e mercè tale rinforzo, a cui si aggiungono due artiglieri e due soldati di linea, che si trovavano sul treno, ed un drappello di doganieri armati di carabine, anche i sette fuggiaschi vengono colti e rinchiusi nel cellulare insieme ai due galeotti, tutti ammanettati.

Quindi il treno continuò il cammino per Ancona, dove giunse con lievissimo ritardo, e dove i sette detenuti sotto buona scorta vennero accompagnati al nostro bagno penale.

Senza dubbio l'attentato avvenne in seguito a precedente concerto; i due carabinieri fecero pienamente il loro dovere e diedero mostra di coraggio; forse ebbero il torto di lasciarsi impietosire da quei furfanti e di aver loro tolti per via i ferri.

Si troverà strano che i due galeotti abbiano preso parte nell' attentato,

mentre essi che si trovano vestiti con la divisa del forzato, non potevano sperare di incontrar scampo con la fuga, e si erano per dippiù addossata la custodia dei due carabinieri; ma si ha motivo di credere che fosse loro intenzione sbarazzarsi dei due malcapitati, per indossarne poi i panni e raggiungere i loro complici.

Il fatto è grave, e prova che si dovrebbe usare maggior cautela nel trasporto dei detenuti. Il vagone cellulare è mal sicuro, oltre a ciò la scorta è insufficiente. L'avvenuto deve spingere l'autorità a pronti provvedimenti.

Manicomi Criminali. — L'assoluta mancanza di spazio ci ha costretti a rimandare ad altro numero il rendiconto dell'interpellanza Righi sui Manicomi criminali. — Su questo tema ha pure avuto luogo al Senato, nel dì 11 giugno, una interrogazione del chiaro alienista dott. Verga, alla quale il ministro Nicotera ha replicato promettendo di presentare una legge speciale sui detenuti alienati che sono in carcere, secondando in tal modo il desiderio espresso nei Congressi medici italiani, e dall'onorevole preopinante.

La Società generale delle Carceri è istituita in Francia, ed ha la sua sede a Parigi. Vi prendono parte le più illustri individualità della scienza penale e penitenziaria, eminenti funzionari, cogniti filantropi ecc. È al suo inizio e conta già ben oltre 300 soci. La quota annua fissata è di lire 20.

La società ha lo scopo di contribuire al miglioramento del regime penitenziario in Francia.

Si propone di raggiungere tale scopo:

1° Con la istituzione di riunioni periodiche nelle quali saranno esaminate le questioni relative ai sistemi penitenziari;

2° Con pubblicazioni periodiche e speciali;

3° Col concorso attivo dato alle commissioni di sorveglianza delle Carceri ed alle società di patronato formate per venire in aiuto ai liberati.

Un saluto di cuore, ed un augurio di prosperità all'opera bella ed utile.

La Società di patronato pei liberati dal Carcere in Francia ha tenuto la sua annua seduta negli ultimi giorni del maggio, e negli uffici del Ministero dell'Interno, a Parigi.

Si è constatato che 23 dipartimenti istituirono comitati e società di patronato.

Si è proceduto alla votazione pel nuovo seggio, e sono riusciti eletti: Presidente, Lefébure, già Sottosegretario di Stato: vice Presidenti, i signori Onorato Arnoul, pubblicista; Hussenot presidente della Camera sindacale dei tessuti; Connely Consigliere alla Corte di cassazione; Coppin direttore dell'Amministrazione penitenziaria: Segretario generale il sig. Revell-Lafontaine: Segretario aggiunto il sig. Maurizio Faure. — Crediamo di ricevere quanto prima il rendiconto della decorsa annata di questa importante istituzione.

Grazie e commutazione di pena ai deportati alla Nuova Caledonia. — Lo studio dei processi dei deportati alla Nuova Caledonia continua incessantemente al Mi-

nistero della Giustizia. Le decisioni che saranno prese in riguardo ai condannati alla deportazione permettono di classificarli in tre categorie; gli uni otterranno completa grazia ientreranno in Francia assolutamente liberi; sarà, a parer nostro, la categoria meno numerosa: altri torneranno in Francia con la loro pena commutata in quella della detenzione o del carcere a tempo; altri finalmente, e saranno i più, otterranno la remissione della condanna, con l'obbligo di risiedere nel territorio della Nuova Caledonia.

Prima di prendere definitive risoluzioni pare che debba essere interrogato il signor Simon console di Francia a Sydeney che è aspettato di giorno in giorno a Parigi. (*Dai giornali francesi.*)

NECROLOGIE

Profondamente afflitti per la morte dell' egregio alienista **P. Prosdocimo dott. Salerio**, facciamo nostre le seguenti parole che troviamo nel N. 21, anno 20 della *Gazzetta Medica Italiana delle Provincie Venete*, pregiata effemeride padovana:

Il dott. P. Prosdocimo Salerio, Priore dei Fate-bene-Fratelli, Direttore del Manicomio di S. Servolo in Venezia, a soli 63 anni, affranto da crudele malattia, sopportata con invitta ed eroica rassegnazione, moriva il 21 maggio, rapito al decoro della scienza, al bene dell'Istituto da Lui con tanta sapienza e con tanto amore diretto, all'affetto dei suoi confratelli, e di quanti conobbero le rare virtù che l'adornavano.

Ogni qualvolta la *Gazzetta* ebbe occasione di dire di lui e dei suoi resoconti e dei cenni statistici dello Stabilimento che sì provvidamente egli governava, non furono che parole di approvazione, di encomio e di riverenza pel medico e pel filantropo, per lo studio e per l'affetto con cui si dava tutto a quella dolorosa popolazione che era divenuta la sua famiglia.

La perdita di così fatti modelli di intera annegazione e di carità operosissima, i quali dimentichi di sè, spendono tutta la loro vita in sollievo delle più tremende infermità umane, non è troppo il dire che viene giustamente considerata come una pubblica sciagura!

Al momento di licenziare il presente foglio per la stampa, ci giunge un altra dolorosissimo notizia, quella della morte del **Prof. Carlo Livi**, avvenuta nel dì 4 giugno in Livorno. — Il Livi, chiaro per i suoi splendidi lavori di medicina legale, era stato Direttore del manicomio di Siena, ed alla morte del Prof. Ignazio Zani, avvenuta nel 1873, fu chiamato a proseguire le bene avviate riforme del Frenocomio di Reggio Emilia, ormai ridotto, sotto la sua sapiente direzione,, uno stabilimento modello. — Ed a Reggio il Livi fondò nel 1875, la *Rivista sperimentale di Freniatria e di Medicina legale*, ben nota ai nostri lettori, ed ormai in fama di una delle migliori effemeridi scientifiche. — Gli articoli, le memorie che del Livi leggemmo sul suo periodico e altrove, provavano altamente la somma dottrina, l'animo retto, il gusto, il sapore di lingua, la eletta intelligenza del degno professore che l'Italia ha perduto.

La Direzione

LE PRIGIONI NELLA SPAGNA

I.

Appena annunciato al pubblico il lavoro dell'egregio D. Pietro Armengol y Cornet « Il carcere modello di Madrid e la scienza carceraria » (1) fu nostra cura leggerlo prontamente, sperando di poter acquistare una cognizione genuina ed esatta dello stato carcerario in Ispagna; avvegnachè *la mancanza di notizie sulle condizioni attuali delle prigioni spagnole* sia grave lacuna lamentata da tutti i cultori di scienza carceraria.

Questa scienza se appartiene agli studi antropologici morali quanto ai suoi fondamentali principii, nel suo sviluppo pratico poi attinge i *materiali* e il suo impulso *dal fatto*; epperò astraendosi da un vano dottrinalismo, viene ad assumere oggigiorno un carattere eminentemente *positivo e sperimentale.*

Tale essendo la condizione della nostra scienza, più che alle aspirazioni dei poeti e alle disquisizioni filosofiche della scuola umanitaria, si raccomanda essa ai dati statistici ed alle opinioni degli uomini sperimentati nel governo delle carceri.

Da questo indirizzo furono retti il Congresso di Londra e l'adunanza di Bruchsal; nè si condurranno per diversa via gli studi del futuro congresso di Stokolma.

Il tutto si risolve in raffronti fra i diversi sistemi, attendendosi ancora l'ultima parola intorno al sistema predominante, che sia esso la risultanza del meglio riconosciuto dalle leggi comuni negli Stati civili del mondo antico e nuovo, riservate poi in ciascun Stato le singolari differenze, che sorgono spontanee dalle speciali condizioni di civiltà, di politico reggimento, di tradizioni storiche, di costumanze domestiche, di religione, di razza e di clima.

Due ordini quindi diversi di idee danno vita alla nostra scienza, che secondo il naturale processo del pensiero (2) rigorosamente

(1) *La carcel modelo di Madrid y la Ciencia penitenciaria por* Don Pedro Armengol y Cornet; Barcelona 1876.

(2) Oggi la signoria è concessa alle scienze esatte e positive: il che vuol dire che si esige anzitutto lo *studio del fatto*; ma non è esclusa punto la possibilità, anzi la necessità logica che i fatti *coordinati rivelino i sommi principii di ragione.*

Le scienze della quantità e della natura elevandosi alla massima contemplazione, si incontrano naturalmente nella scienza dell'anima; donde mercè l'impulso dato specialmente da Weber e Fechner l'apparire di nuova disciplina: la *psicofisica,* che indica appunto la *ricerca dello spirito, mercè l'osservazione,* disciplina questa, che allargandosi conterrà in se anche il germe della scienza carceraria.

cammina per via *sperimentale*: 1° *idee generali* desunte dal confronto dei vari sistemi; 2° *idee speciali* desunte dalle condizioni peculiari al nostro paese.

Per raggiungere le prime idee, da cui deriva la parte *essenziale* e *comune* della nostra scienza, la nozione *antropologica del delitto* (1) e *della pena* secondo i tentativi già fatti dagli ultimi congressi carcerari, si desidererebbe una *storia critica della riforma penitenziale in Europa d'America.*

E qui sia lode all'*Accademia di scienze morali e politiche di Napoli,* la quale sullo scorcio del 1874 bandiva appunto un concorso internazionale per un premio da conferirsi alla memoria migliore sul seguente argomento: *Storia critica della riforma penitenziaria delle carceri.*

Termine dell'esibizione per le memorie era il 31 ottobre 1876; e noi non facciamo le meraviglie che, concessi soltanto due anni di studio, il concorso sia fallito.

La difficoltà di coordinare ad un punto i vari studi, che diva-

(1) Questa nozione antropologica è *complessa* e quindi risulta dal concorso e *dall'accordo delle scienze empiriche e razionali*, secondo l'indirizzo dato da Galileo e da Vinci e seguito oggi splendidamente dalla scuola fisiologica inglese.

Chi nella *indagine scientifica dell' atto umano* trascura la parte morale, offre *dell'uomo delinquente* un'idea imperfetta ed erronea.

Se studiate solo l'organismo o la materia avete *l'uomo animale* e non potete come dice il naturalista Cocchi « rendere ragione di quella facoltà complessa e multiforme, che si chiama pensiero. » Se in *delictis spectatur voluntas*, la volontà stessa è mossa dal pensiero: *nil volitum quin prœcognitum.*

L'uomo, come già avvertiva Rosmini « uno in natura fu bipartito tra fisiologi e psicologi senza pietà, in modo che ognuno credette di averlo tutto; quindi i primi l'hanno sovente fatto un bruto; i secondi un angelo Noi vogliamo riunire quest'uomo così miseramente ammazzato.... »

Il materialismo ci dà la scienza per meta... Gli studi sperimentali invece associati agli studi filosofici e morali con animo sciolto da paura e pregiudizi daranno ragione di tutto l' uomo, elevandosi fino all' organismo etico e religioso e all'ordine spirituale.

Così John Stuart Mill dagli studi economici gradatamente procede agli studi di *Dio*, *dell'immortalità dell'anima*, *della rivelazione.*

Spencer dopo di aver educato l'ingegno in studi *statistici*, *psicologici*, *politici ed educativi*, sale ai *sommi principî* prendendo le mosse dalla *religione,* ed osa risolvere il *grave problema della vita;* e Bastian conchiude i suoi studi intorno alla vita avvertendo « che dai fenomeni fisici, chimici, biologici, si rivela un ordine immutabile; che nulla in natura è abbandonato al caso; che le stesse forze, le quali agiscono dentro e fuori di noi sono tutt'ora attive nell'universo, che i risultati di queste forze, si belle si complesse, si varie, attestano l'esistenza di una potenza; » secondo il nostro poeta

. . . . *le cose tutte quante*
Hanno ordine fra loro e questo è forma
Che l'universo a Dio fa somigliante.

Par. C. I.

gano in migliaia di monografie e sono dispersi in quasi tutti i trattati diversi di scienze sociali è indubbiamente gravissima, nè si può superare in due anni di studio, per quanto abbiano appianato il cammino il Congresso di Londra col suo interrogatorio intorno alle principali prigioni d'Europa e le opere di BELTRANI SCALIA (1).

Vorrei io pure concorrere a vincere queste difficoltà; epperò sarebbe mio proposito offrire un *brevissimo cenno dello stato carcerario in Ispagna*; ragione per cui lessi avidamente l'opera citata di ARMENGOL Y CORNET, a cui tennero dietro altre letture di conforto.

A questo studio mi spinse anche il pensiero della grande affinità fra i due popoli italiano e spagnolo; affinità che per odio ereditario all'esosa dominazione vorrebbesi disconosciuta; ma che pure apparirà evidentemente anche dalle *miserie*, che sono per esporvi.

Le dico miserie, la storia delle carceri, e di tutte le carceri; ma specialmente delle spagnole, dove

> *Virtù così per nemica si fuga*
> *Da tutti come biscia*, PER SVENTURA
> DEL LOCO
>
> *Purg.* C. XIV.

Le prigioni stesse formano il delinquente!...

Le Sage scoperchiava i tetti della Spagna e si compiaceva d'un risolino beffardo; quel risolino lecito all'uomo di genio, che vede con isdegno ridicoli pigmei arrabbattarsi sulla scena del mondo per apparire uomini grandi.

Scoperchiando noi le prigioni di Spagna ci sentiamo invece agghiacciare il sangue, e siamo tentati fuggire questa cruda realtade della vita, che minaccia rovina al santuario della carità gelosamente racchiuso in cuore. Con ebbrezza giovanile amiamo la creatura sì bella e divina; ma entrati nelle carceri troviamo un freddo marmo, non l'uomo.... Il disinganno però non generi disperazione! « Come Pigmalione con ansia febbrile abbracciamo il

(1) *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico di* MARTINO BELTRANI-SCALIA, *ispettore generale delle carceri*-1868.

Stato attuale della riforma penitenziaria in Europa ed in America, ossia Raccolta delle relazioni presentate al Congresso penitenziario internazionale di Londra dai delegati governativi sulle condizioni delle carceri dei loro rispettivi paesi, e risposte date dai singoli comitati al Comitato centrale di New-York — MARTINO BELTRANI-SCALIA *Ispettore generale delle carceri-Roma 1874.*

sasso, finchè nella guancia della marmorea statua si diffonda il senso infocato dell'amore » (1). Solo per l'amore, come nasce così rivive l'uomo! — Questa fede nella resurrezione morale dell'umanità e nella Provvidenza, sia la prima ragione di questi studi, che tanto affaticano lo spirito umanamente educato!

II.

Il diritto penale spagnolo, che studiato nella sua origine offre una strana miscela di *diritto romano, diritto canonico*, e *tradizioni moresche e statutarie*, dovette pure per i suoi intimi rapporti coll'Italia, sentire l'influenza dei primi nostri scrittori ed in particolare del GIASONE, di DECIO, di ALBERTO GANDINO, e di ANGELO ARETINO (2); sotto poi il regno di Carlo V avrebbe potuto aspirare ad unità (3) mercè la celebre *Constitutio criminalis Carolina* comparsa alle stampe il 1533, se fosse possibile combattere gli antichi privilegi confermati e raccolti nella *ley de las seite partidas* di Alfonso X (1265) e nella *Nuova compilazione* di Filippo II (4).

La rivoluzione francese, che rinnovava gran parte del diritto pubblico europeo, non potè esercitare completa la sua benefica azione sopra questo paese, che giustamente ed eroicamente riluttante dalla signoria straniera, abborriva anche dal partecipare all'universale progresso civile e legislativo, che le veniva di Francia.

Tale condizione di vergognoso isolamento non era possibile tollerarsi più a lungo da un popolo superbo di sue gloriose tradizioni;

(1) SCHILLER *Die Ideale*, Ode, strofa 3ª.

(2) Fra questi scrittori quello, che esercitò maggiore influenza fu ALBERTO GANDINO, il cui celebre *Tractatus de maleficiis*, comparso a Venezia il 1490, venne tosto stampato in Milano colle note del giureconsulto milanese BERNARDO DE CAPITANI DI LANDRIANO, e fu in uso nelle scuole e nel foro durante il dominio spagnolo.

(3) Il merito speciale della *Costituzione Carolina* fu appunto di avere ridotto ad unità il diritto penale germanico, i cui elementi canonico, romano e nazionale contrastavansi la signoria... Vedi *Handbuch des deutschen strafrechts*, von DR. FR. V. HOLTZENDORFF. VOL. I. § 34, *Die peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karl's V.*

(4) Filippo II pubblicava una compilazione di leggi sotto il titolo *Nueva recopilation de las leyes* (1566); il cui VIII libro tratta del diritto penale. Questo monumento della più efferata giustizia (se pure non è sacrilegio chiamare con tal nome l'inquisizione e la tortura) ebbe vigore con poche varianti fino al principio di questo secolo — Vedi SEMPERE, *Historia del derecho espanol continuado hasta nuestros dias 3 edir. 1846: Colleccion general de codigos antiguos y modernos. Barcelona 1846* — VON BRAUCHITSCH, *Geschichte des Spanischen Rechts, Berlin 1852* — A. DUBOIS: *Histoire du droit criminal de l'Espagne. Paris 1870.*

epperò sorgevano rivoluzioni e contro rivoluzioni, per raggiungere solo dopo mezzo secolo di lotta quello stadio civile, a cui altri popoli pervenivano colla violenza delle armi napoleoniche.

Di questo fatto è mestieri tener conto anche nello svolgimento del diritto penale, il quale ha stretti rapporti colle condizioni morali e civili dello Stato.

Se si trascura questo fatto corriamo pericolo (lo che è mal vezzo anche di alcuni spagnoli) di giudicare questo paese ingiustamente, quasi sia egli il più ignorante e retrivo d'Europa.

La Spagna, nè per studi, nè per generose aspirazioni è da meno dei popoli vicini; se pure non li avanza in ordine al tempo (1). Solo ebbe essa ed ha tuttora maggiori difficoltà a vincere; quindi più lento è il suo cammino; ma in compenso di ciò io non dubito che la Spagna, come l'Inghilterra, potrà meglio assimilarsi quei principii, che sono il frutto di generose battaglie sulle piazze, in campo e nel Parlamento.

Fin dal 1822 la vivace eloquenza degli spagnuoli si fa sentire nelle Cortes intorno alla riforma delle leggi penali e carcerarie, ed è dichiarata solennemente la demolizione delle *antiche compilazioni è della nuova* in cui si serbava ancora lo strascico dell'esoso dispotismo teocratico di Filippo II.

Le idee sparse nei trattati e nelle monografie dei giureconsulti; accolte e prontamente proclamate dalla Camera, singolarmente tradotte in legge, sono sistematicamente esposte nelle lezioni dell'illustre Pacheco (2) e danno origine al *Codigo penal reformado* del 1850 di 506 articoli in 3 libri: 1° *Parte generale* — 2° *Del reato* — 3° *Delle contravvenzioni.*

E parve poco quanto si era ottenuto con questo codice, per cui vent'anni dopo, sotto l'influenza specialmente degli avvenimenti del 1868, pubblicavasi una legge di riforma il 18 giugno 1876, la quale in relazione ai nuovi principii rettificava il concetto dei delitti religiosi e politici, e limitava i reati colpiti della pena di morte.

III.

Al progresso del diritto penale non corrispondeva certo il progresso della riforma carceraria; e, quando or son 35 anni il Mittermaier annunciava all'Europa il culto attivo degli italiani per la

(1) Nel secolo di splendore della Spagna (XVI) non mancano i precursori della nostra scienza: Bernardino de Sandoval (1554), Cerdan de Tallada (1574), Cristobal de Chaves.

(2) *Estudios de derecho penal. Lecciones prononciadas en el Ateneo de Madrid 1842.*

scienza carceraria (1), la Spagna era ancora sepolta nel sonno medioevale.

Nè pare che voglia ancor oggi scuotersi assolutamente da questo funereo sonno, nonostante l'esempio delle nazioni latine a lei sorelle, l'Italia, la Francia, il Belgio, e parte della Svizzera, l'impulso di illustri scrittori (2), e i tentativi di qualche comitato (3).

Così la Spagna non potè pure essere rappresentata nel congresso di Londra, e nell'adunanza di Bruchsal, dove vi accorreva la civile Europa e l'America.

Giovi sperare che non sia estranea al prossimo congresso di Stokolma! (4).

Teme ella forse la Spagna di offendere la propria dignità mettendo a nudo le proprie piaghe?

E via non vi ha guarigione, se prima non si riveli il male fino all'ima sua radice!

Del resto gli stessi scrittori spagnoli sono persuasi di tanto male e ne lamentano l'ignavia della nazione. « La è cosa veramente singolare, così Armengol nell' opera citata, (5) e degnissima di nota la maniera dogmatica, onde in Ispagna si risolvono le più gravi quistioni sociali. Si riconosce pure quanto sia tardo e lento questo studio, e non che attendere alla propria esperienza e tener

(1) *Des progrès du systême penitentiaire en Italie — Rèvue du droit français et ètranger Paris 1841.*

(2) Fra i recentissimi mi giovi notare — *Etudios sobre sistemas penitenciarios. Lecciones prcnunciadas en el Ateneo de Madrid* F. Lastres. *Madrid 1875.* Dello stesso autore mi giunge ora un opuscolo col titolo: *La carcel de Madrid 1572-1877 : Madrid 1877 — Codigo penal reformado, plautendo provisionalmente por ley de 3 de junio de 1870. con les correcciones y adiciones ecc. ecc.* Y. Sidro y Surga *Madrid, Villaverde 1876 — La ley penal: Estudios praticos sobre la interpretacion. inteligencia y aplicacion del codigo de 1870 en su relacion con los de 1848 y 1850 ecc.* M. Azcutia. *Madrid 1876.*

(3) Fra i comitati è giustizia ricordare i seguenti: quello di *Barcellona*, presieduto appunto dal valente e tenace propugnatore del sistema penitenziario Don Pedro Armengol y Cornet — *Associacion de caridad del Buen Pastor fondatas nel 1799; La Real associacion de carceles de Madrid fondata nel 1804; La Sociedad para la mejora del sistema carcelario fondata nel 1840.*

(4) *Rappresentanze della Spagna al Congresso di Stokolma* « L' accademia di giurisprudenza e di legislazione di Madrid, invitata dal governo Svedese a non rimanere estranea al prossimo Congresso penitenziario, che avrà luogo a Stokolma intende mandarvi un proprio delegato ed ha dato incarico a 9 dei suoi membri di preparare una memoria sulla situazione della questione penitenziaria in Spagna da presentarsi a quell' autorevole adunanza. Oltre a ciò si darà ogni premura perchè il governo spagnolo vi si faccia ufficialmente rappresentare. (*Rivista discip. carc. agosto-settembre 1876, fasc. 8.*

(5) Armengol y Cornet. op. cit. pag 12.

calcolo degli errori fatti, comodamente si segue l'andazzo altrui, e dietro questo si passa intrepidamente alla pratica soluzione, senza curarsi di pazienti e coscienziose indagini fatte sul proprio paese. »

« Le nazioni più progressive d'Europa, continua il citato autore, hanno già stabilito un sistema penitenziario, celebrati i congressi, pubblicate opere per esaminare ed analizzare tutti i problemi della scienza penitenziaria, date, riviste, discussioni parlamentari, e via via; mentre la Spagna trattenuta dai suoi partiti politici, dalle rivoluzioni, dalle guerre, non si prese alcun pensiero del sistema carcerario, ed è la sola colla Grecia e colla Turchia, che conservi tutt'ora il sistema di quarant'anni or sono. » (1).

Tale è il giudizio dato da uno de' più sperimentati cultori di scienza carceraria in Ispagna; nè crediamo che sia esagerato.

Valga a prova di ciò un brevissimo corso a volo d'uccello sullo stato attuale delle prigioni spagnole, e lo studio critico dei motivi e delle occasioni che provocarono *la legge 1° settembre 1876 sulla carcere modello di Madrid.*

IV.

La prima distinzione, trattandosi di carceri, sarebbe di carcere *preventivo* per gl'imputati, e *repressivo* pei condannati.

Non parmi però che questa distinzione sia rigorosamente seguita in Ispagna; imperocchè è generale il lagno degli scrittori per la confusione nelle case di arresto o giudiziarie di imputati e di condannati.

Quale grave ingiustizia e quanto danno sia per arrecare questa miscela è cosa troppo nota, per sentire il bisogno di richiamarne l'avvertenza.

Limitiamo ora le nostre osservazioni al carcere repressivo.

Questo, secondo il codice attuale, in ragione alla maggiore delinquenza si distinguerebbe in tre classi: 1° *Deportazione* in Affrica; 2° *reclusione*; 3° *il presidio*, distinto in presidio maggiore, ed in presidio correzionale; dove vi ha un *sistema graduatorio*, stabilito in teoria dai regolamenti, e disconosciuto nella pratica.

Orrenda è la descrizione degli stabilimenti carcerari in Affrica, dove non vige altro che la *forza materiale*; mentre in una società organata a giustizia, la pena, come avverte Van der Bruggen, « deve avere per fondamento l'ordine morale dal supremo legislatore impresso nell'uomo creato a sua immagine..... La pena è male fisico; ma si converte possibilmente in bene morale..... Soffriamo,

(1) Armengol y Cornet - op. citata.

perchè Dio ha fatto della pena la compagna inseparabile del peccato; soffriamo, perchè la sofferenza è il cammino necessario, che conduce al riparatore d'ogni male..... Solo a questo modo il diritto penale assume la sua vera base ed è spogliato dal carattere odioso della vendetta e della violenza. »

Le prigioni in Spagna sono al contrario, la *negazione del principio di emendamento.*

La Spagna (o meglio l'inquisizione spagnola), che giustificava il rogo col pretesto di anticipare agli eretici il giudizio eterno del fuoco, pare che non abbia dismessa l'antica usanza, ed arrogandosi il diritto di discernere i reprobi dai predestinati, *ammette a priori una classe d'incorreggibili*, e li condanna alle bolge infernali, dove al sommo della porta vi sta scritto

Lasciate ogni speranza o voi che entrate.
DANTE, *Inf.* C. III.

El Infierno è appunto il nome dato all'antica carcere di Madrid (1).

È quindi naturale che ogni senso di umanità sia morto; ed i governatori di queste carceri come strumenti dell'ira divina manifestino un'infernale ferocia.

Certo viaggiatore inglese, che si nasconde sotto l'anonimo di (*A Tourist*) in una visita fatta negli stabilimenti carcerari affricani resa di ragione pubblica sul *Tymes* e sulla *Revue Britannique* (*Febbraio* 1877) ci narra questo fatto ributtante, di cui era egli testimonio.

Uno dei sciagurati mezzo morto di fame s'avvicinava all'ispettore per implorare pietà; e questi con un calcio al petto, provocando vomito di sangue, faceva tosto cadere il supplichevole.

Non facciamo le meraviglie di ciò, perchè, importa ripeterlo, l'animo dei custodi è preoccupato dall'empio principio: che siano i prigionieri uomini irreparabilmente perduti.

Ve ne offro una prova in un dialogo fra l'inglese visitatore e il direttore dello stabilimento.

L'inglese vedendo la meschina quantità e la pessima qualità di zuppa, che veniva distribuita: « è impossibile vivere, diceva, con questo regime!... volete dunque ammazzarli questi poveri diavoli?... »

« Eh, rispondeva con calma il custode, questi prigionieri, nulla danno a sperare; essi sono incorreggibili.... non temono che il bastone.... in una parola, la meglio per loro sarebbe morire il più presto possibile. »

(1) V. *La carcel de Madrid 1872 1877 por* FRANCISCO LASTRES, *Madrid 1877.*

Fossero almeno realmente condannati alla deportazione soltanto i più grandi scellerati; ma con dolorosissima sorpresa vi troviamo in questa rilegati anche delinquenti militari, i corpi franchi o compagnie di disciplina! (*bataillon de castigados*).

V.

L'*esportazione* è pena eccezionale; la *reclusione* dovrebbe essere la pena propria dei delinquenti politici e militari; ma tale distinzione non è convenientemente rispettata in Spagna; *il presidio* poi è la prigione comune, che dà per eccellenza *il concetto del sistema* (se pur merita questo nome) *carcerario* seguito in Ispagna.

Les presidios (Piazza forte) corrispondono alla nostra Casa di forza ed ai Bagni, in cui vi sono i condannati ai lavori forzati.

Sono questi presidi sparsi per tutta la Spagna, a *Granata*, *Burgos*, *Cartagena* e *Valladolid*, la più triste di tutte. « Saranno circa, dice il citato *Tourist*, da 20 a 30 anni che sopra tremila prigionieri a *Valladolid*, mille morivano per mancanza di alimenti sotto la violenza del lavoro e i colpi del bastone, nel corso di 18 mesi!?....

Ciascun presidio conta circa mille prigionieri.

Diamo brevemente la descrizione di uno di questi come il più caratteristico, sulle tracce della visita di recente fatta dall'inglese *Tourist*.

È questo il presidio di *Cartagena*, porto di mare sul Mediterraneo e piazzaforte nella provincia di *Murcia*; la cui industria nelle armi, maiolica, vele, gomene, altri oggetti di marineria, e la vicinanza a miniere di piombo ed argento, offrono opportuna occasione ai lavori dei carcerati.

Questi sono in numero di 944, la metà circa inalfabeti, di cui 42 per delitti meramente militari.

La durata della prigionia si è la pena *perpetua* e la *temporanea* da 6 a 60 anni (!)

Chi va a *Cartagena* facilmente si incontra in attruppamenti di prigionieri rozzamente vestiti a bruno, legati due a due colla catena dalla noce del piede alla mano e gli arnesi da lavoro sulle spalle.

Lo incedere di alcuni di questi è affaticato e doglioso; imperocchè alla cátena già per se grave vi si aggiunge di frequente per castigo un peso supplementare, che rende più difficile il passo ed il lavoro.

Fattosi avanti all'edificio aspro, duro e grossolano, come i forti sparsi sui liguri appennini, il visitatore presenta domanda al di-

rettore e tosto scortato dal guardiano viene introdotto per tutto il fabbricato.

Sulla soglia è facile l'incontro di qualche ragazza contadina, che sta spiando l'uscita dei prigionieri, per vender loro fichi di Barberia e ghiande di montagna.

I cameroni col pavimento di pietra senza riparo nè all'inverno nè all'estate sono poveri di luce e non vi è attivato alcun sistema di ventilazione.

Nel primo di questi il visitatore trova circa centocinquanta individui, laceri, sporchi e spettinati, dall'aspetto stupido e rozzo, giacenti sopra stoie, quali in ozio e quali intenti a lavorare di maglia e di giunchi.

Negli altri cameroni o laboratori sonvi sarti, fabbri, calzolai e falegnami.

I lavori sono relativamente perfetti e rispondono *fin troppo* alle attitudini individuali. Così un'individuo, come falsario, attendeva a dipingere modelli di carte litografiche e vi riusciva mirabilmente!...

La scelta libera del lavoro non è concessa a coloro che sono condannati a perpetuità o a lungo tempo (nota fino a sessant'anni!). Rotti questi sciagurati più dal bastone e dalle catene, che non dal lavoro consumano prestamente la vita nel porto, per le vie, gli arsenali e le miniere.

Il guadagno è circa di un franco al giorno, di cui un terzo è destinato alla cassa di risparmio della prigione, due terzi serve ai bisogni dei prigionieri, di cui piccola parte a loro capriccio.

I dormitori posti al piano superiore sono oscuri e pavimentati in pietra. I prigionieri vi sono stipati in modo che ciascuno è stretto necessariamente nella sua nicchia costituita di una panca, di un materasso e di una grossa coperta.

Al meschino e grossolano vestito corrisponde il pasto di una libra circa di pane nero e di una zuppa con lardo od olio dato due volte al giorno: alle 11 di mattino e alle 6 del dopo pranzo.

Nota poi il visitatore che i ladri provveditori, invece di olio e lardo, danno fava ed acqua calda; donde malattie fisiche ed idiotismo.

Le malattie poi, ed in particolare la febbre putrida, procedono dalla nessuna cura igienica dei locali; per cui alcuni letti posti sulle latrine sono avvolti da fetida atmosfera; e dai pavimenti dell'infermeria, emana tal puzza da ributtare indietro il visitatore.

Ma ciò che più sorprende si è lo stato di dissoluzione morale prodotto dall'agglomeramento dei condannati di giorno e di notte.

La tirannia, la camorra, le torture, la guerra intestina, i delitti di sangue, sono la storia intima delle carceri.

Non che emendarsi, la convivenza coi birbanti abitua a soffocare ogni senso morale fino al vanto del delitto bravamente commesso.

Nell'infermeria il visitatore incontrasi con un ragazzotto di 18 anni il quale con orgoglio e fra lo scoppio di risa gli narra di aver ammazzato un uomo con un ben aggiustato colpo di coltello.

A reprimere o a prevenire questi disordini morali sonvi determinati castighi e premi.

Castighi sarebbero: cella oscura, catena corta alla muraglia, privazione di materasso e colpi di staffile ad *arbitrio di Sua Eccellenza* (1)

Premi: scioglimento dai ferri, esenzione da qualche grave lavoro, partecipazione alla musica (forse la sola ricreazione concessa ai prigionieri) comunicazione libera coi parenti e nomina a *sorveglianti*.

Quest'ultimo premio io credo che riesca fatale alla disciplina delle carceri.

Già altre volte parlando noi delle carceri militari abbiamo avvertito agli effetti rovinosi dei prigionieri convertiti in aguzzini (1).

Questi uomini condannati essi stessi e posti per la loro buona condotta al disopra dei loro compagni di sventura godono di una autorità illimitata.

Muniti, così dice il visitatore, di un grosso bastone, battono essi senza pietà i loro compagni, prendendo in pari tempo un'infernale piacere dei colpi che amministrano.

E tanto basta sullo stato miserando di una delle carceri tipo di Spagna.

Dopo quanto abbiamo detto in ordine morale, igienico e disciplinare non ci rimane che conchiudere colle parole di due competenti scrittori spagnoli il primo Don Pedro Armengol « in verità può dirsi che questo ramo di pubblico servizio nella più vera e piena accettazione della parola non ha nulla che non sia detestabile, nulla che non sia inammissibile, nulla che non sia meritevole di riprovazione. Cosicchè noi abbiamo progredito da anni e più anni da male in peggio, sordi ai richiami di capaci ed esperti governatori penitenziari (2). »

(1) Contro la pena del bastone per la disciplina carceraria, vedi *Pena Militare*. Rendiconto dell'Istituto 9 febbraio 1871, e *Reclusione militare* 18 aprile 1872.

(2) Vedi Rendiconto per la riforma delle carceri a New-Nork IX Spagna. Le notizie date in questo Rendiconto sono tolte dall'opera di Don Pietro Armengal y Cornet. *Le Reincidencia: Estudios penitenciarios*. Barcellona 1873.

Altrettanto dice la egregia donna DON CONCEPCION ARENAL DE GARCIA CANASCO: « Quale è la condizione della Spagna, giudicandola dalle sue prigioni? Pessima in verità. Il genere dei reati commessi prova la ferocia dei nostri costumi: la nostra ignoranza è un'occasione del delitto, e la nostra disciplina carceraria fa fede dell'oblio del nostro interesse, del dovere e del pudore (1). »

VI.

Fin qui delle carceri degli adulti; non si potrebbe egli sperar meglio della condizione dei fanciulli?

Noi davvero, se dobbiamo credere, come è nostro dovere, a DON JOSÈ MARIA CANALEJAS, governatore generale delle carceri, il quale così descriveva fin dal 1836 (nè pare che da quel tempo avvenisse alcuna riforma) lo stato miserando dei fanciulli confusi cogli imputati e condannati d'ogni età. « Il sistema repressivo in Ispagna è una della sorgente di immoralità la più fetida e contagiosa.... Il *minimum* del tempo, che i fanciulli rimangono in carcere per reati comuni alla loro età, e commessi per mancanza di discernimento e di educazione è di tre mesi. Questi tre mesi passati nei cortili delle prigioni, sono più che sufficienti ai maestri del delitto per impossessarsi della mente e del cuore della gioventù è infiltrare in essa il fatale veleno della perdizione. Le giornaliere comunicazioni con la gente di fuori dalle finestre sono libere e facilitano i concerti fra i furfanti interni ed esterni, per commettere atti irregolari. Quivi ricorrono le prostitute e i ricattatori di furti a complotto di nuovi delitti e per stabilire il modo di fuggire la detenzione e la pena..... (2).

A questa corrisponde la descrizione fatta di recente (8 maggio 1876) dall'illustre senatore D. MANUEL SILVELA, spiegando all'alta Camera il dipartimento delle carceri di *Saladero* riservato ai fanciulli delinquenti.

VII.

Tale condizione di cose è dessa in armonia collo stato civile della Spagna?

« Nò, risponde il signor ARENAL DE GARCIA CANASCO, ogni cosa ha migliorato: ogni cosa ha progredito; in ogni cosa noi abbiamo cercato di imitare quanto si fece nei paesi più inciviliti. Soltanto

(1) *Vedi Rendiconti alla Società nazionale americana per le riforme delle carceri, residente a New-York, IX Spagna.* (Rivista di Discipline Carcerarie, marzo 1876).

(2) Id. eod.

i nostri stabilimenti penali rimangono come erano centri e fonte di perversità, atti solamente a reprimere ogni buon sentimento, a dar vita e vigore a tutto ciò che è male (1). »

Come si potrà sovvenire a tante miserie?

Anzi tutto importa senza ambagi e simulazioni riconoscere tutto il male, per potervi applicare convenienti rimedi.

Secondo lo studio da noi fatto e secondo l'indirizzo dato dall'opera di ARMENGOL Y CORNET (2) di LASTRES e di altri illustri scrittori — i principali difetti degli istituti penali in Spagna sarebbero:

1°) Agglomerazione dei condannati senza distinzione di età e di delitto.

2°) Incertezza di norme regolamentari; e praticamente l'arbitrio sostituito alla legge.

3°) Difetto di impiegati adatti a tanto ufficio di carità; e ciò che è massimo disordine i prigionieri stessi convertiti in aguzzini.

4°) Nessuna cura igienica e deficienza del vitto.

5°) Mancanza di opifici; e quindi ciurme abbandonate all'ozio ed al vizio.

6°) Rapporti con l'esterno; e quindi corrispondenze in cifre, lettere minatorie a giudici e testimoni.

7°) Messageri apportatori di stocchi, di coltelli, di lime; d'onde reati di sangue rivolte ed evasioni.

8°) Frequenti trasporti di condannati, di governatori ed impiegati, in modo da rendere impossibile l'attuazione e il consolidamento di un sistema qualunque.

9°) Profusione di grazie ed amnistie.

Quando siano rivelati i disordini è troppo facile suggerirne i rimedi, quali sarebbero per dirla in breve: distinzione delle carceri d'arresto per gli imputati dalle prigioni per i condannati; riformatori pei fanciulli; colonie agricole e case industriali come premio ai migliori; separazione assoluta dei condannati al primo stadio di pena; e graduale contatto cogli uomini liberi negli stadi successivi; il sistema cellulare rigoroso conveniente al primo stadio lo sia per brevissimo tempo; imperocchè scriveva sul *Times* il citato visitatore inglese « il sistema cellulare mal s'addice al carattere spagnolo; e se di lunga durata condurrebbe alla pazzia; » in genere poi convivenza coll'obbligo del silenzio e separazione notturna; educazione speciale delle guardie; grande cautela nella scelta

(1) *Rendiconti alla Società nazionale Americana, ecc.* (già citati).
(2) *La Reincidencia* (Etudios penitenciarios. Barcelona 1873).

dei direttori; regolamenti ben determinati, in modo da prevenire ogni arbitrio; all'abuso infine del diritto di grazia sia sostituito l'uso razionale della *liberazione provvisoria.*

Tutto ciò è il risultato dello studio di cinquant' anni, ed il proporre tutti questi provvedimenti nel 1877 alla Spagna non è un'anacronismo; dappoichè, a detta de' suoi stessi scrittori, essa si trova nelle condizioni di cinquant'anni sono.

Tuttavolta mentre noi parliamo, la voce di generosi scrittori da noi citati, trova un eco potente nel Parlamento, nel governo e nelle provincie; donde procedono i progetti di erezione di nuove carceri; movimenti di riforma legislativa nelle Cortes e nel governo; ed in particolare la *recente legge sul carcere cellulare di Madrid*, il cui scopo sarebbe di dissipare ogni memoria dell'antica carcere detta l'*inferno*, nella quale ancor oggi vi ha la fucina di tutti i delitti che si commettano nella capitale di Spagna contro la proprietà (1).

Intorno a questa legge è bene tener discorso per formarsene un giusto concetto dell'attualità.

VIII.

Questa legge consta di 12 articoli e di una specie di regolamento per la giunta di vigilanza di altri 20 articoli.

Per quanto riguarda i nostri studi è prezzo dell'opera esporre i primi 4 articoli, in cui sono dati i principii direttivi scientifici ed economici per la fondazione del carcere modello.

Art. 1. — « Si procederà alla costruzione in Madrid di un car-
« cere *modello sulla base del sistema cellulare*, i cui lavori co-
« minceranno entro i quattro mesi dalla pubblicazione di questa
« legge e termineranno nel periodo di tre anni.

Art. 2. — « Il carcere modello sarà capace di *1000 detenuti* e
« conterrà la cappella, l'infermeria e tutte le necessarie dipen-
« denze.

Art. 3. — « Dovendo quel fabbricato servire come carcere di
« *deposito municipale - carcere del distretto - del tribunale - casa*
« *di correzione per i condannati*, contribuiranno alle spese di co-
« struzione il municipio di Madrid, le deputazioni di Madrid, Avila,
« Gualdajara, Segovia, Toledo e lo Stato.

Art. 4. — « Il costo totale del carcere si calcola a *quattro mi-*
« *lioni di pesetas*, de' quali il municipio di Madrid ne pagherà un
« milione, la deputazione di Madrid 500,000, quella di Toledo 250,000,

(1) LASTRES, *La carcel de Madrid, Madrid 1877*, pag. 32.

« quelle di Avila, Gualdajara, Segovia 200,000per ciascuna. Lo Stato « per cooperare all'opera contribuirà l'area abbisognevole che è di « sua proprietà. »

IX.

Affinchè non si creda voler noi orgogliosamente farla da giudice delle leggi di altri paesi, mentre abbiamo pure bisogno di lumi altrui per assodare le recenti nostre costituzioni, trarremo le osservazioni su questa legge dall'opera citata di Don Pietro Armengol y Cornet — *La Carcel Modelo de Madrid y la Cencia penitenciaria*, seguendo eziandio la discussione tenutasi nelle corti fin dal 14 giugno prossimo passato anno.

Per tal modo noi veniamo a soddisfare in parte i voti del signor Armengol, il quale sperava: che l'attuale legge (allora in germe sotto la forma di progetto), passando i confini dei Pirenei fosse argomento di studio ai cultori di scienza carceraria.

Nè disperiamo di potere ottenere la revisione di questa legge; imperocchè fin dalla sua origine i legislatori stessi ne riconoscevano i gravi difetti, onde la Commissione del Congresso avrebbe desiderato di *introdurvi modificazioni essenziali*, quando il paese l'avesse permesso (1) e il Senato lamentava in esso dei gravi difetti. (2).

E come mai allora queste modificazioni non si sono introdotte dalle due camere e i difetti non si sono tolti? !....

Certo non mancò la critica di sollevarsi in tempo; e fin dal primo apparire di questo progetto nel giornale *El Espanol de Madrid* e nella *Crònica di Cataluna* si lessero articoli critici, che avrebbero dovuto eccitare l'osservazione del Governo e del Parlamento.

Se questi articoli caddero vani e non si ebbe per ultimo risultato altra *essenziale modificazione*, che di elevare a 1000 il numero di 800 detenuti (lo che riesce a maggior danno e vergogna), ciò io credo che si debba ascrivere per avventura al carattere speciale del governo spagnolo e delle sue corti.

Gli uomini di governo in Ispagna si fanno la strada al potere non tanto per la loro coltura scientifica e provata esperienza, quanto per i principii politici da loro professati, e una volta, afferrato il timone della nave, loro bussola è solo quella stessa politica, a cui

(1) *Hubiera deslado la Comision que las circostantias del pais hubiensen permitido someter a la deliberacion de los senores diputados modificaciones esenciales al pensamento del Gubierno* (Dictamen do la Comissiou del Congreso.

(2) *E tiende la Comision que el proyecto adolece de graves defectos.* (Dictamen de la Comisiou del Senado.

debbono la sorte; ed a questa è subordinata l'amministrazione interna dello Stato.

I deputati poi al Parlamento molto curanti come della persona così della parola, con un discorso vivo, gaio, fiorito e scintillante sono beati di procurarsi piuttosto le lodi dei giornali che la vittoria della loro causa. (1)

Per questo motivo si sono nei citati articoli di legge sanzionati gravissimi errori quali sarebbe: 1) il sistema rigoroso pensilvano cellulare applicato senza modificazioni, senza associazioni di stadi intermediari nel paese più *impressionabile* del mondo (art. 1); 2) l'agglomeramento di mille detenuti, mentre il massimo numero secondo i dettami della scienza carceraria sarebbe da cinquecento o seicento (art. 2); 3) la confusione di imputati e condannati con grave offesa alla giustizia ed alla moralità (art. 3); 4) una spesa relatimente eccessiva.....

E ciò procede dalla smania di concentrare tutto in un solo stabilimento. « Intendiamoci bene, dice in proposito l'Armengol, il carcere modello sarà luogo di espiazione come carcere di deposito municipale e carcere del distretto del tribunale di Madrid; or bene, secondo la statistica criminale pubblicata nel 1862, soltanto a Madrid vi sarebbero in media 530 detenuti al carcere preventivo, ed altrettanti sarebbero soggetti al carcere correzionale! »

« Come mai potrebbero questi contenersi in un sol carcere cellulare? Come tener distinti gl'imputati dai condannati? Gl'impuberi dagli adulti? Come suddividere gl'imputati stessi? Quale sarà insomma il tipo caratteristico del vantato carcere modello? » (2)

« Ottocento reclusi, anzi mille in un carcere cellulare, è grave errore scientifico lamentato da tutti i congressi, da tutte le opere le quali dichiarano che la vigilanza in qualunque classe di prigioni penitenziarie non può esercitarsi oltre il numero di 400 a 500. » (3)

« Così si corre rischio d'impegnare una somma enorme per eccitare la compassione degli stranieri, i quali si lamentano sino ad oggi delle nostre dissidenze in argomento di tanta importanza » (4)

Anche nella discussione in Parlamento non mancò chi vivamente oppugnasse il progetto; ma il risultato non corrispose a questi sforzi generosi; e mentre era còmpito e del governo e della Camera determinare un razionale sistema e provvedere all'ere-

(1) Vedi in proposito *La Spagna* del nostro *De Amicis*.
(2) Op. sopra cit. in principio.
(3) Id. eod.
(4) Id. eod.

zione d'un carcere preventivo, in via di fatto si ritenne ancora il vago concetto della legge 19 ottobre 1869 e si confermò ancora legalmente la confusione di carcere *preventivo* e *repressivo*.

Il progetto poi di legge, quale fu presentato alle Corti il 24 maggio 1876 tale usciva dalla firma del re. Anzi più con emendamenti, come sopra si avvertiva, a danno della legge; imperocchè, nel progetto primitivo sarebbero meglio determinati i locali dicendosi « e conterrà inoltre le dipendenze necessarie per opifici scuole, infermerie, capelle officine ed abitazioni d'impiegati. »

Sta pure che secondo l'indole spagnola la discussione divagò in gran parte in concetti affatto generali; ma ciò non tolse però ad alcuni deputati di discendere ad importanti dettagli sia in *ordine economico*, misurando equamente il vario concorso alle spese, sia in *ordine morale* studiando sottilmente il sistema cellulare e proponendo avanti i vari sistemi rispetto alla costruzione della cella, della cappella, degli opifici, ecc., ecc.

E già pareva che approdasse a buon segno la discussione, quando il deputato MARTINES osava pronunciare la parola *misto*, a cui non saprei per quali argomenti si opponevano risolutamente Governo e Commissioni.

Si manifestò allora tutta l'eloquenza e la soda dottrina del deputato MARTON, il quale propugnando l'emendamento MARTINES sosteneva vigorosamente il sistema graduale-misto.

Giovi qui riferire le parole di questo distinto giureconsulto che tornano di tanto onore all'Italia: « Rispetto all'Italia ben merita, o signori, che noi abbiamo a fissarvi l'attenzione, siccome quella fra tutte le nazioni d'Europa che a mio avviso manifesti ora maggiore movimento scientifico, sia nel diritto civile che nel penale. » (1) Accenna egli all'opinione di CAVOUR favorevole al sistema irlandese, ai lavori legislativi dei primi congressi italiani fino all'attuale regolamento, e richiamando l'autorevole testimonianza del nostro BELTRANI SCALIA vi fa precedere queste autorevoli parole: « dico e proclamo, che per me ha gran valore il fatto che sia favorevole al sistema misto il popolo oggi posto all'avanguardia del movimento giuridico in Europa. » (2)

Alle sode ragioni di MARTON il membro della Commissione GARGIALOPES oppose un fuoco a scintille, che poteva fare impressione al momento, ma più tardi doveva meritarsi la nota di contraddizioni e sofismo. Ve ne dò un saggio...... Osserva egli pure che i

(1) Vedi atti della Camera, maggio 1876, ed op. cit. di Armengol, *Discusion ante el Congreso*.
(2) id. eod.

meridionali tanto espansivi e impressionabili sentano maggiore la necessità di comunicazione; ma vorrebbe persuaderci che lo stesso carattere potrebbe produrre innocenti distrazioni come a SILVIO PELLICO nei Piombi di Venezia.

Del resto il sig. MARTON può andar glorioso della vittoria; perocchè strappò dal relatore della Commissione la dichiarazione: « essere loro desiderio che il progetto non escluda punto il sistema misto; » Perchè dunque non attuarlo?....

Se contro il pensiero della Commissione stessa il sistema misto non appare, questa contraddizione non la vince certo su quella del Senato, il quale lamenta i *gravi difetti*, e senza dir parola conferma il progetto del Congresso dei deputati.

Io vo' sperare che agli illustri scrittori D. ANTONIO GUEROLA, D. MANUEL CALMEIRO, *Marchese* de LA VERGA DE ARMIJO ROMERO, ai Deputati MARTINES e MARTON, al critico D. PIETRO ARMENGOL Y CORNET, al pubblicista MESONERO ROMANOS, a FRANCESCO LASTRES membro della Giunta del Carcere modello, al benemerito Senatore D. MANUEL SILVELA, ed alla umanissima scrittrice DONA CONCEPTION ARENAL, si associ tutta la Spagna per un *provvedimento radicale.*

La Spagna come l'Italia attraversa ora un difficile cammino, combattuta ai fianchi da due ostinati nemici, i legittimisti, e gli internazionalisti, che minacciano la moderna civiltà, gli uni per ristaurare la monarchia teocratica, gli altri per raggiungere un'avvenire, spietata demolizione di Dio, della famiglia, della proprietà.

A scongiurare tanto pericolo meglio che la forza materiale giova la forza morale, o la coscienza nei cittadini che il governo intenda sinceramente ed attivamente promuovere il ben essere e la gloria della nazione, elevando i propri istituti a quell'altezza, a cui salirono negli Stati più civili d'Europa.

Fra gl'istituti sociali, primeggia indubbiamente la carcere, termometro morale degli Stati.

Alla riforma dunque di questa vi proveggano il giovane principe ed i rappresentanti della nazione con umanissime leggi vigorosamente applicate: *fortiter in re soaviter in modo:* motto che dovrebbe essere scritto sulla bandiera d'Italia e di Spagna per prevenire i mali, da cui sono minacciate queste genti sorelle.

ANTONIO BUCCELLATI

Professore dell'Università di Pavia.

CASE DI RIFUGIO PEI MINORENNI

Una delle impressioni più dolorose pel visitatore delle carceri giudiziarie, specialmente nelle più popolose città, è il vedere il numero esorbitante di giovani malfattori e di minorenni oziosi e vagabondi cui l'autorità di pubblica sicurezza raccoglie sul lastrico delle vie perchè abbandonati o privi dei genitori, mancanti quindi di ogni più elementare principio di educazione ed esposti a tutte le tentazioni del vizio e della colpa.

Questo numeroso contingente che prepara quello, anche più numeroso, destinato a popolare le case di pena e gli ergastoli, si compone di precoci delinquenti di cui buona parte, per l'età inferiore agli anni 14, si ritiene aver agito senza discernimento, e non è quindi passibile di pena, di minorenni mancanti di famiglia o dalla stessa abbandonati e, sia per la tenera età, sia per difetto di qualunque istruzione professionale, inetti a procurarsi mezzi di sussistenza, e finalmente di giovinetti oziosi e vagabondi o pel fatto della famiglia che, coll'esempio, li sospinge nella via dell'infingardaggine, o pel fatto proprio perchè sordi e recalcitranti ai consigli, alle correzioni ed alla disciplina paterna.

Abbenchè nella pratica applicazione non manchino gli inconvenienti e le disposizioni della legge, non di rado, si mostrino insufficienti a raggiungere lo scopo, i nostri Codici prevedono e provvedono alla generalità di questi casi. Così l'articolo 88 del Codice penale del 20 novembre 1859 stabilisce che il minorenne caduto in colpa, il quale sia riconosciuto aver agito senza discernimento, non debba soggiacere a pena, ma, quando trattisi di crimine o di delitto, in seguito ad ordine delle Corti o dei Tribunali, l'imputato sia riconsegnato ai propri parenti facendosi a questi prestare sottomissione d'invigilare sulla sua condotta, sotto pena dei danni, ed, ove le circostanze lo esigano, di una multa estensibile a L. 150.

Viene parimenti lasciato in facoltà delle Corti e dei Tribunali l'ordinare il ricovero del minorenne stesso in uno stabilimento pubblico di lavoro per un tempo maggiore o minore secondo la sua età e la natura del reato, senza però che il ricovero possa mai prolungarsi oltre il diciottesimo anno.

L'articolo 441 del Codice stesso stabilisce che gli oziosi e vagabondi minori degli anni 16 siano, per la prima volta, a cura dell'autorità consegnati ai loro genitori o tutori che dovranno prestare sottomissione di attendere alla loro educazione professionale, sotto pena, ove essi vengano meno all'impegno assunto, di essere condannati ad una multa estensibile a L. 150 ed al carcere fino a tre mesi.

Avverandosi questo caso, i minori suddetti debbono essere ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro sino a che abbiano convenientemente appreso un mestiere od una professione; come pure debbono nello stabili-

mento stesso essere ricoverati tutti quei minori di anni 16 i quali siano privi di genitori e tutori o che, non ostante la cura di essi, rifiutino darsi a stabile produttiva occupazione; sì nell'uno che nell'altro caso il ricovero non può protrarsi oltre l'età maggiore.

Egualmente il Codice civile vigente del 25 giugno 1865 coll'articolo 222 autorizza i presidenti dei Tribunali a far ricoverare, con semplice loro decreto non motivato, in appositi istituti di educazione e di correzione quei minori di cui i genitori non riuscissero a frenare i traviamenti e pei quali tale ricovero fosse dai genitori stessi richiesto.

In forza di tali disposizioni tutti questi giovinetti trovansi ora ricoverati od in privati istituti o nelle case di custodia governative, le quali ricevono eziandio i minorenni delinquenti condannati perchè ritenuti aver agito con discernimento, ed anche, benchè separatamente, gli adulti i quali, per infermità speciali od altre cause specificate dal Codice, sono considerati quali soltanto parzialmente responsabili dei reati commessi.

Non è qui il caso di parlare degli istituti privati destinati al ricovero dei giovinetti abbandonati o traviati, istituti dei quali il nostro paese abbonda e di cui molti hanno ordinamento ed indirizzo meritevoli di ogni lode. Delle case di custodia ho altre volte discorso (1) accennando brevemente tutti quei miglioramenti che nella loro organizzazione io ravvisava necessario od utile l'introdurre, ed una riforma nell'ordinamento degli stabilimenti stessi fu dal Ministero dell'interno annunziata nella relazione che precede il R. decreto 19 settembre 1876, col quale la sorveglianza e l'indirizzo dell'educazione e dell'istruzione dei minorenni reclusi nelle predette case viene affidata a speciali istitutori.

Ma, oltre tutti quei giovinetti i quali cadono sotto le disposizioni dei nostri Codici, v'è un altra classe abbastanza numerosa di fanciulli i cui genitori desidererebbero sinceramente osservare la legge ed istradarli quindi all'istruzione ed al lavoro, ma che, per causa di infermità, di vedovanza od altri fatti non imputabili a loro mal volere, non riescono a vincere l'ostinazione e l'infingardaggine dei propri figli, senza che però questi giungano al punto da giustificare il ricovero per correzione paterna previsto dal Codice civile, o possano essere compresi fra i minorenni cui si applicano le disposizioni del Codice penale già citate; disposizioni queste che riuscirebbero per essi nel più dei casi soverchiamente severe, mentre una lunga detenzione in una casa di custodia sarebbe non di rado sproporzionata alle circostanze che vi diedero luogo, disturberebbe la vita delle famiglie e cagionerebbe al pubblico erario una rilevantissima spesa non sufficientemente giustificata dalla assoluta necessità.

Pei giovinetti semplicemente oziosi in conseguenza delle cause sopraccennate,

(1) Vedi *Rivista di Discipline Carcerarie*, anno VI, pag. 587.

sembrerebbe che la reclusione in una casa di custodia fosse un rimedio alquanto strano, e parmi non sia fuor di luogo il tentare di superare altrimenti le difficoltà che in simili casi si presentano, od almeno lo studiare quei miglioramenti che valgano a rendere più efficaci ed economici, i metodi ora adottati nella cura dei primi germi del malfare.

Sembrami che i mezzi attualmente adoperati per procurare la riforma dei giovinetti tendenti, per qualsiasi causa, all'oziosità, e quindi facilmente proclivi a mettersi sulla via del vagabondaggio e della colpa, insufficientemente raggiungano lo scopo, non riuscendo ad introdurre in modo rapido ed effettivo fra essi, la convinzione che loro non è consentito fare quanto meglio desiderano e che, se possono eludere e talora anche sfidare la disciplina della famiglia, non possono però mai con qualche speranza di successo opporsi alla società ed alle sue leggi.

E, dico, sembrami indispensabile che questa convinzione possa imprimersi nelle menti dei giovinetti in modo rapido ed effettivo, poichè nel modo in cui attualmente hanno eseguimento le disposizioni dei Codici dinanzi citati, non solo tale scopo non si raggiunge, ma molte circostanze spesso si producono che al fine moralizzatore dal legislatore propostosi, sommamente contrastano e rendono più malagevole, in appresso, e lenta, la cura del male.

L'autorità di pubblica sicurezza, in esecuzione del disposto dalle leggi spesso raccoglie sulle pubbliche vie in buon numero, specialmente nelle più popolose città, giovinetti, sia per assoluto difetto di istruzione o di educazione professionale sufficiente, sia per troppo tenera età inabili a provvedere a se stessi. Non essendole possibile riconsegnarli alle famiglie, spesso ignote, ed adempiere alle altre formalità prescritte in simili casi dalla legge, li deposita nelle carceri giudiziarie ove spesso rimangono più mesi, fino a che non siasi provveduto nel modo suddetto, o dall'autorità competente venga decretato il loro ricovero in una casa di custodia od altro stabilimento di educazione e di lavoro.

Per quante cure possano usarsi, per quanto la loro dimora nelle carceri giudiziarie venga circondata da tutte le cautele e la vigile sorveglianza che i regolamenti prescrivono e che la mente ed il cuore possono suggerire alle autorità che vi sono preposte, l'effetto di tale soggiorno nell'ambiente mefitico delle prigioni, non sarà men pernicioso e lascierà tracce difficilmente cancellabili nell'animo di questi giovanetti.

Anzi tutto, varcato due o tre volte, e ciò spesso accade, il cancello del carcere, vi si avvezzeranno e l'abitudine, facilitata dalle cure cui l'umanità e la moralità avranno imposto adottarsi a loro favore, ne spoglierà in breve la memoria da ogni effetto intimidatore; indi, specialmente quando siano restituiti alle loro famiglie, resterà a questi infelici soltanto l'impressione che, se l'essere ricondotto al carcere può considerarsi come un fatto spiacevole,

non è poi cosa talmente dolorosa e degradante che debbasi con ogni cura evitare.

Aggiungasi che, quantunque il soggiorno dei suddetti minorenni nelle carceri giudiziarie non sia generalmente di lunga durata, tuttavia la inevitabile comunanza di vita in giovinetti di indole, tendenze, condizione e moralità diverse, non può a meno, malgrado la più oculata sorveglianza, di favorire il mutuo corrompimento e render facile l'iniziamento degli ancora incolpevoli ai tristi misteri del mal fare e del delitto.

Indi bene spesso accade che buon numero di questi fanciulli cominci il suo tirocinio nella carriera della colpa dopo il primo arresto e, replicatamente ed alternativamente ricondotti al carcere e restituiti alla famiglia, finiscano in breve a sedere sul banco dei malfattori ed andare ad accrescere la numerosa popolazione dei reclusori e degli ergastoli.

Per ovviare a questo gravissimo inconveniente sarebbe quindi necessario che tutti i minorenni arrestati per semplice oziosità o per altri titoli che escludano la loro diretta ed effettiva responsabilità in faccia alla legge, anzichè nelle carceri giudiziarie, potessero immediatamente essere ricoverati nelle case di custodia ed altri speciali stabilimenti a tale scopo destinati, od essere riconsegnati alle loro famiglie.

Ma ciò non potendo in alcun modo eseguirsi senza il preventivo adempimento di molte e lente formalità e senza verificazioni ed accertamenti che richieggono un tempo non breve, sembrerebbe desiderabile l'adottare un espediente che, altrimenti, portasse un radicale rimedio a questo deplorevole stato di cose.

E ciò potrebbe ottenersi coll'istituzione nelle città più importanti del regno di speciali ricoveri o case di rifugio ove accogliere questi giovinetti all'atto del loro arresto e trattenerveli, sotto l'osservanza di appositi regolamenti, fino a che dalla autorità cui spetta pronunziarsi sulla loro sorte non sia ordinato od il loro definitivo ricovero in una casa di custodia, o la loro riconsegna alle proprie famiglie.

E, da tale istituzione, un altro vantaggio non meno importante potrebbe raccogliersi, poichè negli stabilimenti stessi, possibilmente senza intromissione delle autorità giudiziaria e politica onde togliere alla casa ogni impronta di pena, ed in appositi compartimenti, colla sola approvazione della autorità amministrativa, potrebbero riceversi quei giovinetti i cui genitori o tutori dichiarassero non poterli convenientemente sorvegliare e dessero le prove di tale fatto.

Per questi ricoverati la disciplina dovrebbe essere sufficientemente rigida onde ottenere un rapido effetto d'intimidazione e quindi la loro dimora nella casa dovrebbe potersi restringere anche a brevissima durata; i genitori o tutori poi che avessero chiesto ed ottenuto il ricovero, dovrebbero, nei li-

miti dei loro mezzi, essere tenuti a concorrere in parte nelle relative spese di mantenimento.

Non tratterebbesi in questi casi di un lungo castigo effettivo o di una cura morale lenta e completa, còmpito questo riservato alle case di custodìa, ma sibbene, in modo principalissimo, dell'accertamento, per mezzo di fatti materiali, che se l'ubbidienza e l'ossequio agli ordini ed ai consigli della famiglia non vengono osservati per natural convinzione, può dalla stessa ciò eventualmente essere ottenuto con mezzi pronti e spiacevoli.

Sono attualmente non pochi i genitori che rifuggono dal valersi dei diritti di patria potestà sanciti dal Codice civile e ricorrere alla reclusione dei loro figli nelle case di custodia per correzione paterna; e ciò perchè negli stabilimenti stessi vengono ad un tempo rinchiusi i minorenni condannati e perchè, in ogni modo, per tale ricovero è necessario un decreto dell'autorità giudiziaria che assume quasi l'aspetto di una sentenza di condanna; quindi è che spesso, per tale ripugnanza, non troncano sul nascere l'infingardaggine e le viziose tendenze dei loro figli, mentre non incontrerebbero simile difficoltà quando tale ricovero potesse aver luogo in case speciali di rifugio, con semplice decisione dell'autorità amministrativa, e per un tempo anche brevissimo, secondo il maggiore o minore effetto di riformatrice intimidazione risentitone dal giovanetto ricoverato.

E siccome, tanto in questi casi quanto in quello di ricovero ordinato dall'autorità, la prontezza della misura ed il cessato passaggio dei minorenni nelle carceri produrrebbero in modo più sollecito ed efficace il voluto effetto di moralizzatrice intimidazione, quindi basterebbero a raggiungere lo scopo detenzioni più brevi, e dovrebbero diminuire notevolmente le recidive, così parmi ovvio che l'adozione di tale sistema offrirebbe, in breve, una notevole economia che, accresciuta dal parziale concorso nelle spese di mantenimento in certi casi, come innanzi ho detto, da porsi a carico delle famiglie dei ricoverati, compenserebbe od attenuerebbe notevolmente il nuovo aggravio che per l'istituzione di questi speciali stabilimenti dovrebbe sostenere l'erario.

Potrebbe forse da taluno obbiettarsi che questo servizio sarebbe in modo più economico attuato affidandolo ad altri fra i tanti privati istituti di educazione professionale che abbondano fra noi, ma io credo che, per quanto i medesimi siano saviamente organizzati e diretti, mal si presterebbero ad ottenere lo scopo cui, siccome ho accennato, dovrebbero prefiggersi questi stabilimenti, mentre, di più, molte fra le città più popolose e che maggiormente ne abbisognerebbero, non hanno istituti privati a ciò adatti. Arroge che, sia per ricevere temporariamente i minorenni arrestati a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, sia per farsi coadiutori della famiglia nella correzionale educazione dei giovinetti alla disciplina della stessa recalcitranti, occorrono a questi istituti tali requisiti e guarentigie in faccia alla società, di ordine,

di morale e di savio indirizzo, quali difficilmente potrebbero offerire parecchie, e fra loro varie, private istituzioni.

Interessi poi di ordine generale e quasi vitali collegandosi all'ordinamento ed allo svolgersi della vita di tali istituti, parmi che dovrebbero gli stessi essere sotto l'immediata direzione delle autorità governative, eziandio per poterne ottenere quella uniformità di indirizzo, la quale meglio in tutti valesse a procurare il sollecito e sicuro raggiungimento di un identico scopo.

Riassumendo quanto ho brevemente svolto, dirò che sembrami nell'interesse dei giovani delinquenti o traviati siasi fatto molto per rimediare alla corruzione ed al male accertato, insufficientemente però per prevenire il male stesso o troncarlo nei suoi primi germi in guisa che più difficilmente si riproduca.

E che quindi sarebbe, a mio avviso, necessaria l'apertura di alcuni stabilimenti nelle principali città del regno col nome di case di rifugio pei minorenni e con un duplice scopo, cioè di raccogliere in temporaneo deposito in una speciale sezione i giovinetti per cura dell'autorità tolti all'ozio ed al vagabondaggio delle pubbliche vie, fino a che da chi spetta non venga pronunziato sulla loro sorte in applicazione delle leggi vigenti, e di ricevere ad un tempo in altro compartimento, in seguito a semplice decisione dell'autorità amministrativa e sulla domanda delle famiglie che dovrebbero concorrere nelle spese di mantenimento, i giovanetti infingardi od intolleranti di ogni disciplina.

Speciali regolamenti dovrebbero stabilire le norme relative all'accettazione, al ricovero ed all'uscita dallo stabilimento delle predette due classi di minorenni e provvedere a quanto altro si riferisce all'amministrazione ed alla disciplina delle case stesse.

Tale istituzione, complemento di quella delle case di custodia e di riforma di cui altra volta tenni parola, soddisfarebbe, per quanto mi sembra ad un sentito bisogno di ordine e di moralità, e riempirebbe una lacuna esistente negli istituti destinati al miglioramento dell'umanità, istituti tanto numerosi fra noi e che meritamente assicurarono al nostro paese un posto distinto fra le nazioni più incivilite.

Aristide Bernabò Silorata.

RIFORME PENITENZIARIE ALL'ESTERO

Sul regime delle Carceri in Rumenia

(*Analisi della Legge del 26 gennaio 1874*)

TITOLO I. — Del regime delle prigioni in generale.

Si distingue la carcerazione dei condannati da quella dei prevenuti.

Il carcere preventivo si suddivide secondo che si tratti di prevenzione, di

crimine o di delitto. Il carcere pei condannati si suddivide in varie categorie corrispondenti alle pena di lavori forzati, reclusione e detenzione.

In tutte le carceri, gli uomini, le donne, i minori, sono separati; sono assoggettati al sistema cellulare misto, e dipendono dal Ministero dell'interno.

Saranno istituite per ogni carcere delle commissioni di sorveglianza, se il ministro dell'interno lo giudicherà opportuno. Sarà autorizzata ogni società di libero patronato avente per scopo la riforma morale dei condannati.

TITOLO II. — **Del regime subito dai condannati e dagli accusati.**

I prevenuti saranno rinchiusi in celle individuali. Durante il giorno, coloro che desiderano di lavorare possono riunirsi in officine comuni, se non preferiscono di lavorare nella loro cella. Il beneficio del lavoro è di loro esclusiva spettanza. Possono avere presso di loro i libri e gli oggetti permessi dal regolamento.

TITOLO III. — **Il regime dei condannati.**

Capitolo I. — *Lavori forzati.*

I condannati ai lavori forzati subiscono la loro pena in stabilimenti penitenziari situati nelle vicinanze di saline, mine, porti, ecc.

Son chiusi in celle individuali; ma i giorni di lavoro sono riuniti in officine comuni e sottomessi al silenzio.

Il profitto del loro lavoro appartiene per diritto allo Stato; tuttavia una frazione non superiore ai 3/10 può essere lasciata al detenuto; una parte gli è asseganta immediatamente, e l'altra al momento della liberazione.

Capitolo II. — *Reclusione.*

I condannati alla reclusione subiscono le loro pene in stabilimenti appositamente costrutti nei luoghi determinati dal governo.

Il sistema penitenziario è cellulare durante la notte, ma il giorno i detenuti sono riuniti in sale comuni, e sottoposti alla legge del silenzio. Il lavoro è obbligatorio nelle condizioni prescritte dal regolamento. I detenuti che han dato prova di buona condotta possono essere impiegati alla cultura dei giardini dello stabilimento.

Il reclusionario ha 4/10 sul beneficio del suo lavoro. Non può ricever nulla da fuori senza l'autorizzazione del capo dello stabilimento.

Capitolo III. — *Carceri correzionali.*

I condannati correzionali subiscono la loro pena nelle case di correzione, ove il sistema è cellulare misto. Il lavoro è obbligatorio; il detenuto può ricevere fino ai 5/10 del profitto. E può tener presso di se libri ed altri oggetti permessi dal regolamento.

Capitolo IV. — *Carceri di donne.*

Queste carceri si distinguono a seconda delle condanne di lavori forzati, reclusione e carcere.

La sorveglianza delle condannate è confidata a persone del loro sesso.

Capitolo V. — *Carceri pei minorenni.*

I condannati minorenni sono rinchiusi in *case di educazione correzionale*; sistema cellulare durante la notte; il giorno sono riuniti in sale comuni senza la sottomissione alla legge del silenzio, e sono impiegati a preferenza nei lavori agricoli.

Coloro che han dato prove di buona condotta possono essere confidati come apprendisti a degli agricoltori i quali offrino tutte le garanzie di moralità, non cessando però di rimanere sotto la sorveglianza dell'amministrazione. All'uscire dalle case di educaziono essi sono vestiti e rimandati nelle rispettive famiglie, muniti di una piccola somma per facilitarne il collocamento.

TITOLO IV. — Carceri pei recidivisti.

Gl'individui i quali, essendo stati condannati ai lavori forzati, alla reclusione, od al carcere, cadono una seconda volta sotto il colpo di una di queste tre pene, sono rinchiusi in uno stabilimento speciale e subiscono il regime cellulare puro.

Sul profitto del lavoro non percepiscono che 2/10 pei lavori forzati, 3/10 per la reclusione, 4/10 pel carcere.

Sono visitati una volta per settimana dal medico e dall'istitutore; due ore al giorno sono consacrate al loro insegnamento; un'ora per la passeggiata all'aria aperta.

I detenuti al di sopra di 70 anni non sono sottomessi alla solitudine di giorno e di notte.

Liberazione condizionale dei condannati negli Stati Uniti di America

(Atto del 3 marzo 1875).

Una riduzione di 5 giorni per ogni mese durante il quale il condannato non ha commesso verun atto di cattiva condotta è accordata sulla durata totale della pena ad ogni carcerato in una prigione di Stato e territoriale non avente un sistema di commutazione stabilito pei suoi prigionieri.

Qualunque nuova condanna pronunziata in base a verdetto di giurì durante la carcerazione fa decadere immediatamente la riduzione di pena.

Ogni detenuto deve, al suo uscire di carcere, ricevere un vestiario completo, e una somma di cinque dollari. Questa disposizione non si applica alle condanne inferiori a 6 mesi di durata.

Nuova legge sull'ispezione ed amministrazione penitenziaria nel Canadà

Analisi del signor Lecointe
dottore in diritto, avvocato alla Corte d'appello di Parigi.

Diciamo prima di tutto che, nel suo preambolo, la legge abroga tutte le anteriori aventi per iscopo le ispezioni degli asili ed ospedali pubblici, del penitenziario provinciale, e di tutte le prigioni comuni e speciali. (Articoli 1 a 3).

La legge, comprende 82 articoli, essa può dividersi in 22 capitoli principali.

Capitolo I. — *Diritti e doveri dell'Ispettore.* (Articoli 3 a 12).

I penitenziari sono sotto il controllo del Ministero della Giustizia, ma potrà il Governatore nominare un ispettore, rappresentante il ministro. Questo ispettore riceve uno stipendio di 2000 piastre. Esso deve, due volte l'anno, visitare ed esaminare tutti i penitenziari, fare un rapporto e tenere un processo verbale esatto di tutte le sue note d'ispezione, delle quali trasmette ogni mese una copia al Ministro della giustizia. — Egli è, d'ufficio, e senza adempiere alle condizioni richieste sulla proprietà fondiaria, giudice di pace in ogni distretto, contea e città del Canadà, ma solamente per le materie attinenti alla legge criminale del Canadà. Per tutto ciò che è regolamentare ha poteri generali, deve pure esaminare le transazioni monetarie, e gli affari finanziari degli stabilimenti penali. Ma il dovere più importante di questo ispettore è di far pervenire al Ministero della Giustizia, avanti, o al più tardi il 1° febbraio di ogni anno, un rapporto che deve essere sottomesso al Parlamento. Questo rapporto comprende: le statistiche dei penitenziari e gli atti relativi al sistema penitenziario, un inventario di tutte le proprietà mobiliarie ed immobiliarie appartenenti ai penitenziari; uno stato degli incassi e delle spese prevedibili per l'anno seguente, distinguendo le spese ordinarie dalle straordinarie (è un vero bilancio).

Capitolo II. — *Poteri dell'Ispettore.* (Articoli 12 a 14).

Perchè l'ispettore possa compiere con tutta la possibile efficacia ai doveri che abbiamo enumerati, la legge gli attribuisce certi speciali poteri.

Esso può penetrare nei penitenziari in ogni tempo, visitarli in ogni parte, esaminare tutti gli archivi, onde assicurarsi della condotta di tutti gli impiegati del penitenziario. A questo scopo l'ispettore ha il diritto di farsi comparire innanzi e d'interrogare con giuramento tutte le persone che gli piacerà. E l'individuo che rifiutasse di comparire può essere in seguito a mandato rivestito della firma dell'ispettore, arrestato e messo in prigione per un periodo di tempo che non può eccedere i quattordici giorni. Se il Ministero di giustizia lo giudica conveniente potrà nominare una o più per-

sone con mandato di fare rapporti speciali sullo stato ed amministrazione di un particolare penitenziario. Queste persone saranno allora investite dei poteri conferiti all'ispettore.

CAPITOLO III. — *Istituzione dei penitenziarii.* (Articoli 14 a 19).

Vi sono nel Canadà 4 penitenziari:

il penitenziario di Kingston;

il penitenziario di S. Vincenzo de Paoli;

il penitenziario di S. Giovanni;

il penitenziario di Halifax.

Ma il Governatore può, in Consiglio, dichiarare per proclamazione pubblicata nella *Gazzetta del Canadà*, che tale estenzione di territorio situato nella possessione è costituita in penitenziario.

Ogni penitenziario è ritenuto debba comprendere nei suoi confini ogni veicolo che serve ai trasporti per via di terra, ogni battello destinato ai trasporti per acqua, come pure tutte le spiagge adiacenti al penitenziario o situate nei dintorni, semprechè servano a queste imbarcazioni allorchè sono impiegate ai lavori del penitenziario.

Quanto alle strade, ai sentieri pei quali debbono passare i condannati nell'andare al lavoro, sono considerati come parte degli stabilimenti territoriali costituenti il penitenziario.

CAPITOLO IV. — *Traslocazione dei detenuti.* (Art. 20).

Lo sceriffo o qualunque altra persona posta sotto i suoi ordini, o qualsivoglia ufficiale nominato dal Governatore e addetto al personale del penitenziario, potrà trasferire ogni criminale al penitenziario designato nella sentenza, e ciò senza altro mandato che la copia della sentenza certificata dal giudice o dal cancelliere del Tribunale, innanzi al quale il criminale è stato giudicato. Quando un prigioniero è trasferito da un penitenziario all'altro, è necessario di rilasciare al prefetto del penitenziario, che riceve un prigioniero, un certificato firmato dal medico e contrassegnato dal prefetto del penitenziario di provenienza, dichiarante che il detenuto è in stato di essere trasferito.

CAPITOLO V. — *Ricevimento di detenuti* (Art. 21).

Il prefetto del penitenziario è obbligato a ricevere ogni prigioniero che gli è legalmente consegnato.

CAPITOLO VI. — *Traslocazione dei detenuti da uno ad altro penitenziario* (Art. 22 a 32).

Il Governatore può ordinare le traslocazione di ogni detenuto da uno ad altro penitenziario. Ed ecco la procedura stabilita per la circostanza: il pre-

fetto del penitenziario, dopo che gliene è fatta richiesta, deve, sulla esibizione del mandato del Governatore, consegnare al constabile il detenuto la cui traslocazione è ordinata, e rimettergli in pari tempo copia della sentenza di condanna che lo riguarda. La copia deve essere firmata dal prefetto: ed il contabile deve rilasciarne ricevuta; dopo di che deve con tutta la possibile diligenza, trasportare e consegnare il detenuto al prefetto del penitenziario designato nel mandato. Infine ogni ufficiale incaricato di trasferire un detenuto da un penitenziario all'altro ha il potere di costringere chiunque a prestargli man forte per impedire la evasione del detenuto, e mettersi ad inseguirlo, se egli evade.

Negli articoli 26, 32 la legge prevede e punisce i reati di complicità in evasione.

CAPITOLO VII. — *Traslocazione di giovani delinquenti dai riformatori e ai riformatori* (Art. 32-34).

Ogni giovane delinquente dichiarato incorreggibile dal prefetto e da uno dei cappellani della prigione di riforma nella quale subì una parte della sua pena, può, in seguito all'ordine del luogotenente generale della provincia nella quale è situata la prigione di riforma, esser trasferito in un penitenziario per ricevere egual trattamento dei condannati comuni. All'inverso il Governatore può, allorchè lo giudica conveniente, far trasferire un giovane detenuto condannato, ma suscettibile di emenda, dal penitenziario, ove subisce la pena, ad una prigione di riforma.

CAPITOLO VIII. — *Trattamento dei detenuti* (Art. 34-36).

L'art. 34 si riferisce all'uniforme, vitto, e sdraio del detenuto.

Nel suo n° 4 questo articolo dichiara che, salvo il caso di malattia, ogni detenuto sarà, durante la notte, rinchiuso solo in una cella, ed anche durante il giorno se non ha occupazione. (La reclusione solitaria è dunque una eccezione: ella è pure considerata, come vedremo quanto prima, come un castigo). Il lavoro è obbligatorio o volontario: *obbligatorio*, poichè ogni detenuto, eccettuato il caso di malattia è costretto ai lavori forzati la cui natura è determinata dal prefetto del penitenziario; *volontario* vale a dire che il prefetto può permettere ad ogni detenuto di condotta esemplare, di lavorare dopo le ore regolamentarie, ed il prodotto del lavoro sarà pagato alla famiglia del detenuto o inscritto al suo *avere*.

CAPITOLO IX. — *Infrazioni alle regole delle prigioni* (Art. 36).

L'ispettore stabilisce l'elenco delle infrazioni alle regole delle prigioni. Tra le altre proibizioni è interdetto ad ogni detenuto di parlare ad altro detenuto per qualsiasi pretesto meno che sul lavoro al quale è impiegato.

Capitolo X. — *Punizioni.* (Art. 37).

L'ispettore, salvo l'approvazione del Ministro della Giustizia, stabilisce regolamenti che può modificare, relativamente alla disciplina e alle punizioni dei detenuti. Ma se un detenuto è accusato di una colpa che possa dar luogo ad un castigo corporale o all'incarcerazione della prigione penale, è dovere del prefetto di fare un'inchiesta e di redigere il processo verbale delle testimonianze per trasmetterlo all'ispettore.

Il chirurgo del penitenziario deve pure certificare che il detenuto può sopportare il castigo; e deve assistere all'esecuzione. La legge aggiunge: « Il detenuto non potrà ricevere più di sessanta colpi di frusta per qualunque infrazione di tal natura. »

Capitolo XI.— *Impiegati* (Articoli 38-44).

Del personale di un penitenziario, il Governatore, nomina il sotto-prefetto il cappellano protestante, e il cattolico. L'ispettore può sospendere per incondotta ciascuno di questi impiegati. Il Ministro può nominare in ogni penitenziario un istitutore, un magazziniere, un economo, un capo guardiano, una matrona ed una aiuto-matrona. Lo stesso prefetto può nominare certi impiegati, per esempio una terza matrona, e un commesso. Il prefetto ha pure il diritto d'infliggere una ammenda agli ufficiali nominati da lui e dal Ministro di Giustizia. Il prefetto, principale ufficiale esecutivo del penitenziario, è responsabile dell'amministrazione del penitenziario che dirige.

Capitolo XII. — *Liberazione dei detenuti.* (Articoli 44 e 45)

Nessun detenuto è scarcerato nel mese di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, a meno che non ne faccia domanda. Se la pena di detenzione spira in domenica è scarcerato il precedente sabato, o, se lo preferisce, il seguente lunedì.

Capitolo XIII. — *Effetti del detenuto.* (Art. 45).

Tutti gli effetti tolti al detenuto al momento del suo ingresso nel penitenziario gli sono restituiti alla loro uscita.

Capitolo XIV. — *Visite privilegiate.* (Art. 46 a 48).

Le persone che possono visitare i penitenziari sono limitatamente designate dalla legge; così ogni individuo che, senza autorizzazione, è penetrato nei penitenziari, può esser condannato per la prima volta ad una ammenda di 10 piastre, e per ogni altra recidiva ad una ammenda che non potrà eccedere le 50 piastre. Se quest'individuo è nella impossibilità di pagare l'ammenda sarà, per la prima colpa condannato ad un mese di carcere, e per ogni recidiva a 3 mesi della stessa pena.

Capitolo XV. — *Inchiesta del giudice.* (coroner) (Art. 48).

Se l'ispettore, il prefetto o il chirurgo di un penitenziario hanno qualche ragione di supporre che il decesso di un detenuto è dovuto a qualche causa straordinaria il giudice (coroner) dovrà esser chiamato per procedere ad una inchiesta.

Capitolo XVI. — *Detenuti morti* (Art. 49).

Il corpo del detenuto morto non reclamato dalla sua famiglia è concesso a un ispettore o a un professore di anatomia.

Capitolo XVII. — *Disposizioni diverse.* Articoli (50 a 61).

Il prefetto, ed ogni impiegato in modo permanente in un penitenziario sono esentati dal servizio militare.

Ogni prefetto, contabile, magazziniere, deve depositare una cauzione, e prestar giuramento di alleggerimento (allégeance) a S. M. ed il giuramento d'ufficio (giuramento professionale).

Le funzioni di ufficiale di penitenziario sono dichiarate incompatibili con quelle di appaltatore di penitenziari.

È pur detto in questa parte della legge che il prefetto forma di per se stesso una corporazione, una persona morale, ed è in tal qualità che sta in giudizio, o che contro di lui si procede. La proprietà fondiaria del penitenziario appartiene a S. M.; il prefetto ne ha la consegna e la sorveglianza.

Capitolo XVIII. — *Arbitrato* (art. 61 a 65).

Se vi sono difficoltà tra il prefetto del penitenziario e gli appaltatori, questa divergenza potrà, per ordine dell'ispettore e col consenso della persona interessata, esser sommessa ad un arbitro scelto dal prefetto e dalle dette persone. La decisione dell'arbitro è definitiva.

L'affare può essere sottomesso a tre arbitri, dei quali l'uno è nominato dal prefetto, l'altro dalla persona interessata e il terzo dagli altri due arbitri.

Capitolo XIX. — *Liquori spiritosi* (art. 65).

Ogni liquore spiritoso è proibito. Una sola eccezione è fatta in favore del prefetto e sotto-prefetto del penitenziario.

Capitolo XX. — *Celle penali* (art. 66).

Prima di stabilire le celle penali la legge fa valere questa considerazione:

« Considerando che nessun sistema di disciplina può essere efficace in un penitenziario per la punizione e riforma dei criminali, se non è combinato con una reclusione solitaria rigorosa durante un certo periodo di tempo pel quale la Corte l'avrà condannato ad essere carcerato, e che in conseguenza è necessario prender misure per effettuare la reclusione solitaria in ogni de-

tenuto perdurante un certo periodo di tempo menzionato nella sentenza che l'ha condannato....» è decretato come segue: Può il governatore, quando lo giudichi conveniente, ordinare la costruzione delle celle penali se crederà che le circostanze lo esigano.

Capitolo XXI. — *Remissione di una parte della pena* (art. 67 a 69).

Un registro di condotta è tenuto in ogni penitenziario, affine di permettere ai detenuti che si sono ben condotti di ottenere una riduzione di pena.

Nel suo ultimo capitolo (XXII) questa legge dichiara che l'asilo d'alienati di Rockwood, situato presso il penitenziario di Kingston fa parte di quel penitenziario.

« Dall' *Annuaire de législation étrangère* publié par la Société de législation comparé (cinquième année, 1876.) »

ATTI PARLAMENTARI

Discussione generale del bilancio di definitiva previsione del 1877 del Ministero dell'Interno. — Camera dei Deputati (2ª tornata del 1° giugno 1877).

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio di prima previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1877.

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Carnazza ha facoltà di parlare.

Carnazza. Mi sono inscritto nella discussione generale del bilancio dell'interno per sollevare una quistione di un ordine tutto economico e sociale, e dichiaro con anticipazione, non per fare un appunto od una critica all'onorevole ministro dell'interno, ma bensì per invitarlo a volere studiare una questione che, secondo me, pare presenti gravissime difficoltà. È la questione della organizzazione del lavoro nelle case di pena, nei bagni, nei ricoveri dei fanciulli.

Avendo voluto esaminare attentamente tutto quanto è stato scritto sul proposito (consultando i migliori scrittori ed i più recenti), debbo confessare che nulla ho trovato in ordine alla questione che oggi ho l'onore di sollevare avanti alla Camera, e che prego il ministro a voler studiare. Io ho veduta, esaminata e studiata la questione della organizzazione delle case penitenziarie e delle colonie, anche agricole, in ordine esclusivamente ai detenuti, ai condannati; ma per quanto concerne gli effetti, per quanto riguarda i rapporti che questa organizzazione di lavoro produce nelle classi sociali, nella società, nulla ho trovato che veramente potesse illuminare, per così dire, la questione che io oggi ho l'onore di presentare.

Mi ricordo solo che l'onorevole Mussi nel 1874 sollevò questa questione, in una discussione generale, non ricordo se intorno al bilancio dell'interno o intorno al bilancio delle finanze, ma credo più probabile intorno al bilancio dell'interno; ma egli l'accennò e non la discusse.

Ho voluto anche studiare, con tutta diligenza, l'inchiesta parlamentare che fu ordinata dall'assemblea nazionale in Francia nel 1872, di cui molti giureconsulti, e magistrati, e deputati fecero parte, e che si aggregarono anche le principali persone, e le più competenti, sulla materia, ed ebbero le risposte, e di giureconsulti, e di avvocati, e di industriali dello Stato: ma la questione, ripeto, in ordine all'interesse sociale, non fu nè punto nè poco esaminata o anche sollevata.

Per avventura, sarebbe questa una questione di poca importanza, per la quale l'attenzione, e dei giuristi, e degli economisti, non è stata richiamata mancando la gravità dell'interesse?

Non lo credo, se sono veri, come io ritengo, i dati statistici che presenta il Ministero dell'interno fino al 1874.

La questione mi pare più grave di quello che potrebbe presumersi.

Trattasi, o signori, di un fatto che, esaminato nel suo complesso, turba gravemente l'ordine economico e, mi permetto di dire, compromette gravemente la società. Trattasi dell'organizzazione del lavoro. Trattasi della attuazione di un principio socialista, di un attentato alla libera concorrenza a danno dei cittadini e dello Stato; a danno dei cittadini siano produttori, siano consumatori, come verrò osservando. E, ciò che monta, o signori, trattasi di 4 milioni di giornate di lavoro le quali vengono ad essere tolte all'operaio il quale ha vissuto la vita onesta; e non trattasi di attribuire questi 4 milioni di giornate di lavoro ai condannati, ai detenuti, ma bensì in gran parte a degli speculatori.

Trattasi di 4 milioni di giornate di lavoro le quali, se per avventura le calcoliamo in media nè più nè meno che a lire 1 50 il giorno, avete incontrastabilmente un valore di 6 milioni il quale è annualmente tolto dalla borsa dei nostri operai, e annualmente tolto al lavoro dell'operaio onesto, dell'operaio diligente. E credete voi o signori, che questi 4 milioni di giornate di lavoro sieno vendute esclusivamente al prezzo che noi attribuiamo loro per la mercede media, cioè al prezzo di una lira e mezza al giorno, e quindi per un prodotto di 6 milioni?

No. Le statistiche presentateci dal Ministero dell'interno provano che questo lavoro si vende in media per 50 centesimi al giorno, ciò che vuol dire pel terzo del valore effettivo, del valore reale che rappresenta nella società. Quindi dei 6 milioni che questo lavoro dovrebbe o potrebbe rappresentare nell'ordine sociale, lo Stato ricava appena il terzo. E credete voi che questo terzo lo Stato lo ricavi esclusivamente dal lavoro di questi operai? No, questo

terzo lo Stato lo ricava provvedendo i capitali necessari perchè questo lavoro si svolga; di guisa che questo lavoro non è nemmeno pagato colla mercede di 50 centesimi al giorno, e consultando le statistiche, trovate che dal 1868 al 1874, questo lavoro viene rappresentato nei bagni da un utile netto di 48 millesimi per ogni cento; che dal 1868 al 1874 si elevò ad 11 centesimi e 60 millesimi e di 11 centesimi e 7 millesimi nelle case di pena; che dal 1862 al 1874 si elevò fino a centesimi 18 e 30 millesimi. Come vedete, signori, questo fatto è di grave momento incontrastabilmente, perchè è un attentato al principio della libertà ed è un vantaggio pel delinquente contro l'onesto operaio.

Difatti supponete un carcere penitenziario che comprenda 400 operai in un paese, e ve ne potrei citare diversi in cui gli operai non raggiungono forse la cifra di 400. Ebbene qual'è la conseguenza? L'operaio onesto, dovendo vivere nella società, ha bisogno di pagare il fitto della casa, ha bisogno di pagare le imposte, deve mantenere i suoi figli e quindi naturalmente la mercede minima alla quale può cedere il suo lavoro può essere di due lire o due lire e cinquanta al giorno. Ebbene i 400 operai che sono nel carcere penitenziario rappresentano il lavoro di questi 400 operai che si trovano fuori del carcere e nello stesso paese ma senza il bisogno della casa, senza la famiglia, senza l'obbligo delle imposte, laonde i 400 operai onesti, i quali non hanno avuto la sventura di essere condannati e quindi di soggiacere al lavoro obbligatorio organizzato nelle case di pena, si trovano nella impossibilità di sopportare la concorrenza del lavoro forzato e quasi gratuito ed obbligati a soffrire la miseria.

Voi vedete, signori, che la questione è gravissima.

Aggiungete a questo un altro fatto di grave momento che risulta dalle statistiche presentate dal Ministero. Sapete in gran parte questo lavoro chi lo toglie ed a chi vien tolto?

La maggior parte di questi detenuti sono celibi, o vedovi, od almeno i celibi e vedovi stanno in rapporto agli ammogliati ed ammogliati con figli nel primo caso come 1: 4; nel secondo come 1: 40. Dimodochè un operaio celibe viene a togliere la mercede operaia, conservando la stessa proporzione, a quattro individui con moglie e figli, a quaranta individui ammogliati!

E credete voi che in uno Stato, il quale cerca di prevenire i delitti, in uno Stato ove si cerca di garantire il lavoro con la libertà, credete voi che questa condizione di cose non offenda, in tutta l'estensione del termine, la libertà dei cittadini e la moralità dello Stato?

Mi pare che ciò sia evidente: è impossibile che gli operai liberi possano sostenere la concorrenza nella mercede che possono ritrarre dal loro lavoro, avendo a fronte l'operaio della prigione. Il lavoro di quest'ultimo è venduto a 50 centesimi per ogni giorno (termine medio), mentre quello del primo

vale effettivamente due lire o altrimenti una mercede quattro volte maggiore. Secondo le statistiche adunque del Ministero dell'interno noi abbiamo 6 milioni di lavoro, che si baratta per un terzo del suo valore, a detrimento, mi si permetta dirlo, dell'operaio onesto, dell'operaio che non ha commesso nessun delitto.

E non basta. Se voi considerate che la maggior parte di questi delinquenti appartengono alla classe degli agricoltori, e poscia per ragion di numero alla classe dei servitori, dei cocchieri, dei facchini ed in ultimo alle classe degli esercenti professioni ambulanti, ne ricaverete una conseguenza ben più grave, cioè che il lavoro eseguito da questi detenuti in ordine alle classi operaie della società non vi rappresenta più una settimana del lavoro di questi ultimi, come approssimativamente è stato calcolato, ma vi rappresenta più settimane di lavóro, dimanierachè voi venite a togliere, supponendo che si potesse effettivamente calcolare la quantità di lavoro tolto, più settimane di lavoro all' operaio onesto, per darlo ai detenuti quasi improduttivamente.

Ma, signori, voi comprendete bene che ai detenuti può darsi questo lavoro come un mezzo per migliorare le loro condizioni e per abituarli al lavoro, ed io concordo in quest'idea, ma non certamente nel senso di dar loro un mezzo onde esercitare una illegittima concorrenza, un privilegio a danno dell'onesto operaio; d'altronde il ministro dell' interno ben sa come il detenuto, tuttochè percepisca un leggiero emolumento, mi pare di dodici centesimi per ogni giornata di lavoro, pur nondimeno viene a costare allo Stato più di sessanta centesimi al giorno, fatta deduzione di quello che l'operaio medesimo produce.

Un altro fatto ancora di grave momento è da osservarsi relativamente a queste prigioni penitenziarie.

Englen. Domando la parola.

Carnazza. Io ho rilevato con immensa sorpresa nelle statistiche dal 1871 al 1874 che sono state presentate dal Ministero, un fatto costante, cioè che nelle case di pena, appaltandosi la nutrizione ed il mantenimento dei detenuti in generale, come altresì il lavoro dei medesimi, la spesa del mantenimento è cresciuta di giorno in giorno, tanto che nel 1874 la troviamo secondo i contratti d'appalto, salita fino a novanta centesimi per ogni individuo, mentre all'incontro, caso curioso e singolare, la mercede del lavoro di questi individui lungi d'accrescersi annualmente, come avrebbe dovuto accrescersi, aumentando il valore dei mezzi di sussistenza, è venuta a diminuire.

Epperò ecco che, mentre la nutrizione e il mantenimento da 72 a 74 centesimi sono aumentati fino a 88, 89 e 90 centesimi, la mercede poi del lavoro da 72 e 74 centesimi, è andata decrescendo fino a 64 e 62 centesimi. Parlo di termine medio naturalmente, perchè il ministro mi può presentare

anche dei casi speciali, in cui il lavoro è stato dato con mercede più rilevante; ma fatto un calcolo medio di tutto il lavoro che è stato dato nelle case di pena e nei bagni penali, come fatto un calcolo medio di ciò che costa il mantenimento di tutti questi detenuti, noi troviamo questo fenomeno, che il mantenimento va sempre crescendo; ed all'incontro la mercede del lavoro va sempre decrescendo.

Come vede l'onorevole ministro, questa posizione di cose è sovversiva d'ogni principio economico, perchè è cosa naturale, è necessità logica ed economica, che rincarando i mezzi di sussistenza rincari per conseguenza la mercede operaia, almeno in gran parte dei casi; perchè solo eccezionalmente e temporaneamente si può presentare qualche caso contrario.

Un tal fatto credo debba preoccupare e seriamente l'onorevole ministro dell'interno. Pertanto abbiamo simultaneamente due fatti: uno che si toglie il lavoro all'operaio onesto e non si vende quanto dovrebbe vendersi; si toglie principalmente all'operaio con figli, per darlo viceversa all'operaio celibe o vedovo; si toglie all'operaio onesto, per darlo all'operaio delinquente.

L'altro il quale consiste nell'accrescimento delle spese necessarie per il mantenimento di questi detenuti, e viceversa nel decrescimento della mercede che si paga al lavoro dei medesimi.

Ma, dirà l'onorevole ministro (non credo che questo dubbio si solleverà nella Camera), volete forse abolire il lavoro nelle case di pena? Mai no! Ma se non volete abolire il lavoro nelle case di pena, volete forse fare del Governo un rivendugliolo, volete farne un negoziante qualunque, il quale rivende i prodotti di questo lavoro sotto l'impero della legge della libera concorrenza, onde evitare di portare un danno all'operaio onesto?

Signori, voi comprendete che io non voglio nè l'uno nè l'altro. Ma ciò non vale risolvere il dubbio, evitare il danno. Il dubbio è grave ed il danno è sempre certo. Io non oso presentarvi un mezzo per risolvere la quistione ed evitare il danno, ma mi permetto presentare alcune osservazioni perchè nello studio del problema potessero influire a risolverlo. Interessando effettivamente lo stato sociale, l'impianto governativo d'un principio socialista in tutta l'estensione del termine, poichè si tratta evidentemente e manifestamente d'organizzazione di lavoro come attentato al principio della libera concorrenza, credo mio debito invitare l'onorevole ministro a voler studiare, ed attentamente, la questione, presentandogli anche modestamente alcune mie idee sul proposito. Perchè questa organizzazione di lavoro nelle prigioni potesse effettivamente tornare utile, come è tornata, nell'interesse dei detenuti e dello Stato, senza offendere il principio di libertà ed il diritto degli operai onesti, anzi garantendo invece quel lavoro che la società reclama da loro, secondo lo stato in cui la stessa si trova, credo sia dovere evitare la concorrenza fra il lavoro dei detenuti e quello degli operai che vivono prin-

cipalmente nei paesi dove si trovano i bagni o le case di pena; bisogna, per quanto è possibile, determinare con anticipazione la speciale produzione del lavoro organizzato.

L'onorevole ministro, conosce come il lavoro non sempre trovasi organizzato in queste case di pena secondo le inclinazioni o le abitudini degli individui; perchè vi sono degli individui i quali entrano nelle case di pena senza che effettivamente abbiano esercitato un mestiere; anzi, siccome le statistiche mi dicono che il maggior numero sono di agricoltori, mentrechè in risultato io trovo che il maggior numero di operai nelle case di pena non sono gli agricoltori ma bensì gli industriali, come fabbri-ferrai, falegnami, ed esercenti altri mestieri, così la è conseguenza che una classe di persone, le quali nella loro vita ordinaria sono abituate ad un determinato lavoro o a nessun lavoro, quando entrano nelle prigioni penitenziarie vanno ad eseguire un lavoro che non hanno mai eseguito o un lavoro diverso di quello che hanno eseguito.

Se ciò è vero, comincio col dire: ma non possiamo destinare questi individui a lavori i quali, lungi dallo esercitare una concorrenza agli operai dello Stato, esercitino una concorrenza al lavoro che ci viene dall'estero? Molto più che la libera concorrenza fa sì che questo lavoro non può esercitarsi nello Stato appunto per vantaggi che offrono gli stranieri?

In secondo luogo, di quante cose, onorevole ministro, lo Stato non si approvvigiona all'estero? Una gran parte di ciò che si riferisce alla fabbricazione delle armi, al vestiario, alla fabbricazione delle munizioni della truppa, tutte queste cose io non credo che siano esclusivamente nazionali. Io credo che molti di questi lavori sono commessi all'estero. Ebbene perchè non destinare questi operai alla fabbricazione degli abiti e dei fucili, perchè non destinarli alla fattura di tutti gli arnesi necessari per l'armamento della nostra truppa.

Io ho veduto i risultati dei lavori che vengono da queste case di pena, i quali sono eccellentissimi. Ebbene, perchè, invece di destinare questi operai alla fabbricazione di oggetti che sono di consumo generale e servono per tutti i cittadini, non si destinano esclusivamente ai lavori che servono particolarmente ai bisogni dello Stato, ed in conseguenza in modo da non fare concorrenza agli onesti operai? Ed aggiungo, onorevole ministro, una circostanza che risulta dalle statistiche presentate dal Ministero dell'interno. Ella sa quanto si paga dallo Stato, dai municipi e dai particolari il lavoro dei detenuti nelle case di pena; sa quindi che il lavoro nei bagni penali dai municipi si paga 82 centesimi per ogni giornata di lavoro, dalle imprese si paga 42 centesimi, e dai particolari 64 centesimi. Nelle case di pena poi, quando il Governo lo tiene in economia, non ricava da una giornata di lavoro se non 46 centesimi, e, cosa singolare che sorprende, mentre lo Stato, facendo

lavorare per conto proprio, ricava una mercede di 46 centesimi, se fa lavorare per commissione, ne ricava 33, cioè 13 centesimi di meno, e se poi si tratta di servizi, questa mercede si accresce fino a 52 centesimi.

Ora, se lo Stato paga per i servizi che riceve con la fabbricazione delle sue armi, con la manifatturazione di tutto ciò che importa al casermaggio delle truppe, una mercede, la quale necessariamente, di fronte alla libera concorrenza, deve rapppresentare la mercede operaia minima del lavoro, in conseguenza una lira e 50 centesimi, perchè addire quel lavoro a manifatture d'interesse privato e percepire una mercede minima, facendo la concorrenza agli operai che vivono nelle città e che sono obbligati naturalmente a sopportare tutte le spese necessarie per il loro mantenimento e quello della loro famiglia? Voi vedete, o signori, che impiegando quel lavoro a vantaggio dello Stato, senza che venisse menomato il diritto del cittadino e dell'onesto operaio, si ottiene una mercede maggiore e si evita un grave danno sociale.

Io pertanto, fatte queste osservazioni, pregherei l'onorevole ministro a meditare se fosse possibile di trovare un mezzo, per impedire le tristi conseguenze che dallo stato attuale derivano. Vi sono dei paesi che sopportano uno stato di miseria, ridotto ormai al colmo, principalmente per tale fatto, perchè gli operai che lavorano in quella data colonia, che esistono in quella data casa di pena, corrispondono quasi, o sono in maggior numero degli operai esistenti nello stesso paese, e fanno loro una tale concorrenza che impediscono all'onesto operaio di vivere e mantenere la propria famiglia, in guisa che sono obbligati ad emigrare chi sa dove, non si sa a quali condizioni e, ben si comprende che quando questi infelici non hanno mezzi di sussistenza, quando si recano altrove, dove non sono conosciuti, neanco per la loro attitudine al lavoro, quando mancano di tutto, per sostentare la vita, anche per pochi giorni, la conseguenza di quest'emigrazione non è sempre a favore della quiete e della sicurezza pubblica, ma spesso invece la sicurezza pubblica ne soffre. Pertanto io ripeto, voglia l'onorevole ministro dell'interno studiare questo quesito, ed egli certamente, col suo ingegno, troverà fra le diverse vie o i diversi mezzi che presenta la scienza, ed in vista dei gravi inconvenienti che la stessa scienza deplora, provvedere onde conciliare che l'operaio onesto non venga ad essere turbato nel suo lavoro da un operaio condannato, ed il condannato non manchi di lavoro per educarsi ed essere onesto e laborioso. Raccomando altresì all'onorevole ministro di tenere presente il fatto della diminuzione della mercede e dell'accrescimento della spesa pei mezzi di sussistenza onde migliorare forse qualche ramo di servizio, qualche parte dell'amministrazione, perchè le statistiche vi presentano un fatto in contraddizione coi principii economici, un fatto impossibile.

Finalmente, onorevole ministro, dopo esaurita questa parte generale sopra le case di pena e dei bagni, e principalmente sull'organizzazione del lavoro, in rapporto all'interesse degli operai e della società, siccome è invalso il sistema che la discussione non è ammessa per quegli articoli del bilancio che non si trovano variati, profitto della parola per farle un'altra raccomandazione di interesse particolare, cioè, relativa al carcere penitenziario di Noto.

L'onorevole ministro ricorda come la città di Noto diede il locale necessario per l'impianto del carcere penitenziario, ed una delle sue prime istanze, ed una anche delle ragioni, fu perchè quel vasto edifizio fosse in gran parte, almeno per ciò che riguardava la prospettiva, la parte edilizia, rifatto. Il Governo, infatti, ne fece due o tre sezioni, se male non mi avviso; manca la quarta sezione, la quale costituisce una deturpazione al pubblico ornato, e nello stesso tempo un necessario complemento dello stabilimento.

Il comune, e per esso la rappresentanza municipale, hanno fatto molte istanze al Governo, ed il Governo ne ha riconosciuto la ragionevolezza, ed ha molte e ripetute volte manifestato in termini non equivoci che delle disposizioni sarebbero state date perchè questo voto fosse appagato.

Frattanto, onorevole ministro, quantunque non si tratti di grande, ma di piccola spesa, avendo osservato il bilancio, deploro che non vi si sia annotata la somma necessaria per il completamento della prigione di Noto.

Mi auguro che l'onorevole ministro farà in modo che il giusto desiderio della città di Noto sia appagato.

Presidente. L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare.

Muratori. Risponderò poche parole all'onorevole mio amico Carnazza rispetto al lavoro delle carceri.

Non ho potuto ascoltare, con mio sommo rincrescimento, tutto il discorso dell'onorevole Carnazza, ma le sue ultime parole da me udite riassumevano chiaramente i suoi intendimenti, e debbo confessare che non mi aspettava da lui, delle scienze sociali distinto cultore, una teorica che, se per caso potesse prevalere (ciò che spero non avverrà), impedirebbe ogni progresso e miglioramento nella legislazione penale.

L'onorevole Carnazza ha sostenuto che il lavoro nelle carceri arreca una concorrenza dannosa al lavoro libero dell'operaio onesto.

E ciò ha affermato con una formola matematica basando il suo concetto sopra le tariffe del costo delle mercedi.

Evidentemente la mercede del condannato costa assai meno di quella dell'uomo libero; ma quando si fa cotesto confronto bisogna tener a calcolo altri due elementi, che sono il vitto e l'alloggio, di cui fruisce il condannato oltre il prezzo del suo lavoro.

Il problema del riordinamento delle carceri va posato in altri termini.

Distinguere la necessità del lavoro dalla sua organizzazione.

La necessità ed utilità del lavoro del condannato non vi è alcuno che possa negarla; il lavoro è educatore e tende a migliorare le condizioni morali del condannato.

In quanto poi all'organizzazione del lavoro nei luoghi dove si espia la pena, essa deve corrispondere al doppio fine di migliorare le condizioni morali dei condannati, e di renderli produttori al tempo stesso nell'interesse della società.

Animati da questi principii, per riformare utilmente la organizzazione del lavoro nelle carceri penali devesi avere come criterio dirigente la diversa attitudine, capacità e tendenza dei condannati. Allora solo il carcere potrà dirsi veramente una casa di espiazione e non di abbrutimento.

Io non voglio intrattenere la Camera sullo stato dei luoghi di pena in Italia. È una grave questione che è stata le varie volte trattata nel Parlamento.

E ricordo specialmente a titolo d'onore il mio amico personale, l'onorevole Di Rudinì, il quale in occasione di due relazioni da lui fatte sul bilancio dell'interno accennò a molte riforme, che dovrebbero essere studiate per migliorare il sistema carcerario,

Non ripeterò le tante cose già dette, mi permetto però raccomandare all'onorevole ministro di voler portare la sua attenzione sul trattamento che si fa ai condannati, i quali se sono colpevoli, sono pure esseri sventurati che hanno diritto di essere trattati umanamente da un Governo che si ispira a principii di libertà e moralità.

Anche in questa parte aspetto dal ministro una parola soddisfacente.

Nicotera, ministro per l'interno. L'onorevole Carnazza ha trattato un argomento molto grave e difficile, al quale ha risposto esattamente l'onorevole Muratori.

La questione del lavoro dei condannati. È una questione che non può essere considerata solamente dal punto di vista del danno che può portare agli operai liberi; ma da quello più importante di una grande riforma penale, cioè il miglioramento non solo materialmente, ma moralmente dei condannati.

Egli pensa che potrebbe affidarsi ai condannati il lavoro che serve al Governo, e spinge tanto oltre questo consiglio che vorrebbe si impiantasse una fabbrica di fucili nei luoghi di pena. Io non so quanto converrebbe mettere una fabbrica d'armi in un luogo di pena; ciò che so è questo che si era pensato di far fare la lavorazione delle scarpe nei luoghi di pena, e disgraziatamente quella lavorazione non corrispose al bisogno del servizio. Si dovette sospenderla.

Ad ogni modo, siccome la questione che egli ha sollevato è grave, io l'assicuro che mi darò la pena di esaminarla e di farla esaminare da uo-

mini competenti, affinchè si trovi il modo migliore come conciliare le due cose, cioè: continuare la lavorazione nei luoghi di pena, e non danneggiare gli operai liberi.

L'onorevole Carnazza poi mi ha ricordato il penitenziario di Noto.

È presente?

Voci. Sì! sì!

Presidente. Continui, onorevole ministro.

Ministro per l'Interno. Egli stesso sa che del lavoro a quel penitenziario se n'è fatto. Non ha potuto ancora compiersi tutto, ma questo è dipeso principalmente dalle strettezze dei mezzi di cui può disporre il Governo.

La Camera sa quali sono le condizioni carcerarie del regno, e quanto si dovrebbe spendere per migliorarle. Io avrò l'onore, fra qualche giorno, di presentare un progetto di legge per taluni lavori che sono urgentissimi, e che non ammettono dilazione; e vedrà la Camera a che spesa si dovrà andare incontro onde poter compiere quei lavori.

Ma, ad ogni modo, assicuro l'onorevole Carnazza che non dimenticherò neppure il penitenziario di Noto.

Con questo credo di avere risposto alle domande dell'onorevole Carnazza.

Amministrazione delle carceri. — Capitolo 34, variato (Personale), lire 4,618,780.

(È approvato).

Il capitolo 35 non è variato.

Capitolo 36 variato Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia, lire 21,847,377.

(È approvato).

Il capitolo 37 non è variato.

Capitolo 38, variato. Servizio delle manifatture nelle case penali, L. 2,197,289.

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Su questo capitolo io devo fare due raccomandazioni all'onorevole ministro dell'interno.

In primo luogo, chiedo che egli si preoccupi d'introdurre il lavoro nelle case di custodia; dappoichè il lavoro non dev'essere considerato come un tormento ed una pena, ma come un conforto. Lavorare è esercitare le proprie facoltà, e la vita non è che questo esercizio. E se noi diamo questo conforto ai condannati, non possiamo nè dobbiamo privarne coloro che stanno in prigione a titolo di semplice custodia, e che noi abbiamo il dovere non solo di curare nella salute, ma di non depravare con l'ozio.

Senza dubbio nelle case di custodia il lavoro non può essere coattivo come nelle case di pena; senza dubbio vi sono le necessità della istruzione penale, alle quali bisogna provvedere; ma ciò non toglie che l'amministrazione abbia il dovere d'istituire nelle case di custodia quei mezzi dei quali si possano

avvalere i reclusi per impiegare le proprie facoltà. Se in queste case vi fossero delle officine e dei laboratorii, noi non vedremmo tanti cattivi esempi, i quali ci ammaestrano come il tempo che i detenuti non impiegano nell'esercizio delle proprie facoltà, lo impiegano pur troppo a mantenere continue relazioni con quei malvagi che gli erano compagni nella vita libera, e nell'organizzare, anche dentro le carceri, quei fatti delittuosi che altri poi assumono l'ufficio di mandare a compimento fuori di esse.

La seconda raccomandazione che io mi permetto di fare all'onorevole ministro, riguarda l'organizzazione del lavoro nelle isole destinate ad espiarvi la così detta pena amministrativa del domicilio coatto.

Io non credo che questo sia il momento opportuno di discutere questa pena amministrativa, la quale, secondo me, contiene una contraddizione nei termini. Una pena che non sia applicata dal giudice, con l'esercizio del diritto di difesa e con le forme anche sommarie di un giudizio, ha tutte le apparenze di un atto arbitrario; e tale è cotesta pena del domicilio coatto inflitta senza procedura e senza difesa, a porte chiuse, da Commissioni amministrative. E dire, che per applicare qualche mese di *confino*, pena che poco o nulla differisce dal domicilio coatto, ci vuole la sentenza di un tribunale civile e correzionale!

Ma sopra di ciò io non voglio fermare l'attenzione dell'onorevole ministro.

Io mi preoccupo per ora dello scopo per il quale la legge ha stabilito il provvedimento del domicilio coatto, e non posso fare a meno di sottoporre all'onorevole ministro le mie osservazioni, intorno al modo col quale è condotta codesta istituzione.

Noi vediamo che i condannati a domicilio coatto sono trasportati in mezzo ad isole sterili, nelle quali gli stessi pochi abitanti non riescono ad esercitare l'arte agraria, e sono privi di qualunque industria, come sono, per esempio, l'isola del Giglio, quella di Ventotene, e tante altre, che i monaci nel medio evo avevano scelte a luogo di penitenza religiosa, appunto per la loro sterilità ed asprezza, e che oggi noi abbiamo convertito in luoghi di penitenza civile.

È naturale adunque che coloro i quali sono gettati a centinaia sopra questi aridi scogli debbano essere logorati dall'ozio. Privi come sono di ogni necessaria cosa: con un pezzo di pane e con pochi centesimi al giorno che loro dispensa l'amministrazione, laceri, nudi, disperati ed affamati, essi, più che ad una società di uomini, rassomigliano ad un antro di bestie feroci che, non potendo vivere insieme, si mordono a vicenda e si dilaniano.

I delitti in questa strana società sovrapposta a quella patriarcale dei pochi pacifici pescatori ed agricoltori sono all'ordine del giorno. E se tra loro si rubano o giuocano il pane, i vestiti, e persino le scarpe, dei pochi abitatori pacifici non sono più sicuri nemmeno i chiodi confitti al muro, e si va

persino a smuovere le poche zolle della loro terra per rubarne e portarne via la semente; sono fatti consacrati in processi a carico di non pochi coatti.

Così la legge, nel modo come ora è organato il domicilio coatto, spinge al delitto invece di prevenirlo; e mentre essa con una mano punisce l'ozio, il vagabondaggio e la mendicità, con l'altra mano la legge medesima raccoglie in un punto solo ed alimenta e sostiene una turba di vagabondi, di oziosi e di mendici. Ecco un modo assai singolare di convertire quelle isole in università di mafia e di camorra, dalla quale i condannati, dopo quattro o cinque anni di pena, che corrispondono esattamente ai quattro o cinque anni di un corso scolastico, usciranno con la laurea dottorale della *mafia* e della *camorra*.

Nè potrebbe accadere altrimenti, giacchè le erbe venefiche messe insieme non possono produrre che un veleno più potente e concentrato. I malviventi in queste isole trovano una scuola d'insegnamento mutuo, ed il vivere e soffrire insieme suscita tra di loro un sentimento di fratellanza ed amicizia. I frutti di questa comunanza si raccolgono poi nella vita libera, nella quale i malviventi non tardano, presto o tardi, a ritornare. Essi allora vi trovano numerosi corrispondenti dappertutto; e per tale modo quella *mafia* e quella *camorra*, che finora era stata una piaga infelice delle nostre provincie del mezzogiorno, grazie a questi luoghi di comunicazione interprovinciale, si è diffusa anche in altre provincie, e da associazione locale è divenuta generale.

Se l'onorevole ministro vuole avere le prove di ciò che dico, egli non deve fare altro che prendere conto dei non pochi processi formati pei delitti commessi in coteste isole destinate a luogo di domicilio coatto. Molte Corti di assise del nostro regno, come le Corti d'assise di Napoli, di Grosseto e di Livorno, risuonano ancora della lugubre istoria della vita di questi coatti. E sebbene io creda che il male stia nella radice, cioè nella legge, tuttavia esso potrebbe venire attenuato, se nei luoghi di domicilio coatto ci fossero strumenti di lavoro, officine e laboratorii, e se a luoghi di domicilio coatto si sciegliessero non aridi scogli nemici dell'uomo, ma isole nelle quali la natura non fu del tutto matrigna, e delle quali per altro non è priva l'Italia.

Io quindi prego l'onorevole ministro dell'interno a volersi preoccupare di questa questione, e a volere anche, fra i mezzi di pubblica sicurezza, annoverare qualche mezzo che gli potrebbe suggerire il suo collega dell'agricoltura e commercio, vale a dire, cercare di ridurre, per quanto si può, a colonie agricole, coi mezzi dei quali naturalmente il Governo dispone, codesti luoghi ora deserti e che un giorno erano luoghi di delizie.

Io desidero che egli tenga presente come, fra i mezzi di pubblica sicurezza, deve ancora annoverarsi la soluzione del problema agrario, dappoichè per me il problema della pubblica sicurezza non è un problema soltanto di mag-

giore o minore moralità, ma un problema nel quale entra per gran parte la soluzione felice del problema agrario. Io tengo per fermo, che il nostro paese non potrà avere risurrezione, se non se facendo come l'Anteo della favola il quale, cadendo, dal contatto della terra ritraeva novella forza e vigore. Io invito l'onorevole ministro a voler tenere presente il famoso programma dello illustre De Metz, il creatore delle colonie agricole francesi, ossia di quella di Mettray che ne fu il tipo; programma che suonava nelle seguenti parole: Migliorare la terra per mezzo dell'uomo, e l'uomo per mezzo della terra.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Ministro per l'interno. L'onorevole Nocito domanda due cose; la prima: di cercare d'introdurre la lavorazione anche nelle case di custodia; la seconda: di far lavorare i condannati a domicilio coatto. Quanto alla prima, sia sicuro che ci daremo tutta la premura per estendere quanto più è possibile la lavorazione. Quanto alla seconda è una questione un po' più difficile, perchè mancano i locali adatti per far lavorare i domiciliati coatti. Quelli che abbiamo finora sono limitatissimi.

Pochi giorni or sono, ho pregato un egregio amico e collega affinchè volesse visitare la Sardegna e vedere se vi sono dei luoghi che si prestino al lavoro dei domiciliati coatti; questo nostro egregio collega ha compiuto molto lodevolmente l'incarico, ed io gliene tributo pubblicamente lode: fra qualche giorno saremo in condizione di esaminare le indagini e gli studi che egli ha fatto sul luogo, e si assicuri l'onorevole Nocito che faremo di tutto per cercare di aumentare quanto più è possibile i locali dove i domiciliati coatti possono essere impiegati a lavorare.

Se non potremo raggiungere tutto quello che egli domanda, non è certamente per colpa nostra, ma per mancanza assoluta di luoghi.

Sui Manicomi criminali — Interpellanza Righi.

Tornata del 14 aprile 1877.

Righi. Quantunque confortato dalla benevolenza che mi avete accordata ogni qualvolta ebbi l'onore di indirizzarvi la parola, io sento ciononpertanto il bisogno in oggi di fare un appello all'indulgenza vostra, sia per lo speciale tecnicismo della materia che forma soggetto della mia interpellanza, sia perchè l'ampiezza della materia stessa, nei suoi svariati rapporti, e nelle sue infinite attinenze mi costringerà forse a intrattenervi un po' più lungamente di quello non sia mia abitudine il fare.

E senz'altro; chi si faccia, o signori, ad esaminare quale sia la pratica amministrazione della giustizia punitiva nel nostro paese, ed osservi non solo tutto ciò che vi è in essa di veramente pregevole, ma si lasci impressionare per di più da quanto può esservi di apparíscente e di superficiale,

non può a meno di ritenere che essa corrisponda alle esigenze che una civiltà ed un umanitarismo ben inteso e posto in armonia colla difesa del diritto sociale, impongono alle nazioni che procedettero più arditamente nel cammino della civiltà e del progresso.

Chi osservi l'immenso tratto che abbiamo in Italia percorso, dal giorno a cui il sommo criminalista lombardo, strappando di mano al giudice la tortura, stigmatizzando quale un agguato fraudolento la suggestiva, pose il grande problema della pena di morte, dimostrando come, in condizioni ordinarie, le società civili non abbiano il diritto di infliggere una simile pena ai loro membri, come quella che non è necessaria, nè giusta, nè utile; chi consideri con quali analisi sottili e quasi infinitesimali, gl'illustri nostri criminalisti teorici e pratici scompongano tutti i vari elementi che debbono insieme concorrere per costituire una responsabilità criminosa; chi consideri di quante modalità e di quante forme sia stato circondato il processo penale (e ben giustamente, perchè il legislatore italiano crede che con queste forme si possa meglio che in altro modo raggiungere il vero); chi consideri l'ampiezza illimitata che viene accordata all'accusato; chi osservi quest'ampiezza sia in rapporto alla scelta, sia in rapporto al numero dei difensori; chi vegga come frammezzo alla grandissima maggioranza di coloro i quali disimpegnano questo mestissimo, ma d'altrettanto nobile ministero della difesa penale, coll'abnegazione e colla coscienza di veri sacerdoti, siansi intromessi taluni i quali, dimenticando i limiti del loro mandato, si fanno ad approfittarne per offendere tutto ciò che v'ha di più sacro e rispettabile, e protetti dall'immunità della toga, si fanno irriverenti alla maestà della legge ed ai magistrati; chi consideri tutto questo, non potrà a meno di ritenere che in Italia le guarentigie sancite per la difesa dell'accusato sono poste al di sopra di qualsiasi pericolo, per quanto ciò possa essere consentito dall'imperfezione dei mezzi terreni, di cui pur siamo sempre costretti ad usare; chi consideri tutto questo dovrà ritenere che ben difficilmente possa avvenire il caso in cui un innocente sia esposto ad essere condannato, dovrà anzi ritenere che più facilmente si potrà cadere nel pericolo opposto, che, cioè, per abilità ed artifizio si possa sottrarre un colpevole alla sanzione penale che gli sarebbe giustamente dovuta Se non che, frammezzo a tanta varietà di discipline processuali, quando noi vogliamo rivolgere la nostra attenzione tranquillamente alla vera condizione delle cose, non ci sarà difficile riconoscere come nella nostra legislazione penale vi siano delle antinomie, delle lacune e delle contraddizioni, la cui perduranza non potrebbesi di maniera alcuna giustificare che nella forza delle abitudini, la quale non solo c'impedisce di riconoscere i benefizi che non abbiamo mai provato, ma ci fa quasi trascorrere inavvertite le stesse impressioni del disagio e del dolore.

Ed invero, badate signori, in mezzo a tutto questo splendore di forma che

cosa avviene? Avviene che una Corte di cassazione vi annulla un procedimento, vi annulla una sentenza, in forza della quale venne condannato un notorio brigante, che tenne per anni ed anni la campagna, spargendo ovunque il terrore, la desolazione e la morte; ed annulla questa sentenza per qualsiasi motivo di forma, che pure non abbia alcun riferimento coll'accusa e col merito della condanna. Nel mentre, contemporaneamente a tutta questa delicatezza di forma processuale, in forza della quale si annulla una procedura che può aver occupata ed assorbita l'attività per mesi e mesi della Corte, di un intero consesso di giurati e di tutte quelle persone che, o come testimoni o come periti, possono essere stati chiamati a prendervi parte, questo stesso brigante, prima di essere stato arrestato dalla pubblica forza e consegnato alle mani della giustizia, era già stato posto fuori della legge, era stato interdetto dall'acqua e dal fuoco nella più materiale significazione della parola; ciascuno era autorizzato a cacciarlo nei campi come una bestia feroce, e non solo da chi rappresenta la pubblica forza, ma da qualsiasi cittadino il quale poteva consegnarlo vivo o morto alla giustizia, ricevendo eziandio per tale atto, un lauto compenso in denaro.

In una parola, al cospetto dell'idolatria delle forme, noi vediamo giganteggiare tutto ciò che di più barbaro ci ha lasciato il medio evo, la taglia!...

Le nostre leggi guarentiscono, e ben a ragione, la persona ed il domicilio del cittadino, e pongono tutto ciò sotto la salvaguardia, di ogni altra migliore, quale si è quella dell'autorità giudiziaria, ma nel medesimo tempo le stesse leggi lasciano all'arbitrio discrezionale dell'autorità politica qualche cosa di ben più inviolabile, di ben più sacro del semplice domicilio, il pudore, cioè, di una donna; poichè voi sapete come sia abbandonato all'arbitrio discrezionale dell'autorità politica il poter decidere intorno alla sorte di qualsiasi fanciulla, che possa essere caduta in sospetto di tristi abitudini. E qui giova rilevare come senza il sindacato di qualsiasi giudice, l'autorità politica possa fare iscrivere questa fanciulla nell'albo delle donne perdute e assoggettarne il corpo ai più materiali ed ignominiosi controlli.

Le leggi attuali, onorevole guardasigilli, consentono e dànno la maniera e la forza al cittadino di poter ottenere la riparazione dell'onore che alcuno abbia tentato di toglierli: ma la pratica amministrazione della giustizia punitiva a che cosa effettivamente riesce?

A questo, o signori che, quando un cittadino, per la specialità delle sue circostanze, o per dovere che egli abbia contratto di pubblico rappresentante, trovasi costretto a sporgere una querela di diffamazione, deve prima di tutto predisporsi ad essere trascinato colla somministrazione delle prove là dove nessuna previdenza potrebbe mai immaginare, ma dove giunge assai facilmente l'istinto vendicativo del diffamatore, il quale, cadendo, vuol cercare almeno d'insudiciare quanto più è possibile il querelante: bisogna che

si predisponga a percorrere tutta quella interminata *via crucis* di recriminazioni, di insinuazioni, di irrisioni e di centuplicate diffamazioni, che l'autorità manchevole dei presidenti dei nostri tribunali correzionali, diciamolo pure, non è sufficiente ad impedire.

Ma oltre a tutte queste contraddizioni, giova anche accennare ad una lacuna ancora più grave, quale è quella che ha riferimento alla maniera con la quale venga ad affermarsi e riconoscersi quale sia la condizione intellettuale dell'accusato nel momento in cui si tratta di decidere se egli possa essere moralmente e quindi legalmente responsabile dei propri atti.

Abbiamo una lacuna ancora più grave, qual è quella della mancanza di qualsiasi provvedimento, il quale valga ad assicurare la società a riguardo di quegli individui, i quali, essendo stati riconosciuti autori materiali di uno o più reati, tuttavia siano stati rimandati assolti, perchè siasi giudicato che abbiano commesso il reato in condizione di mente aberrata.

La nostra legislazione non ha ancora provveduto a questa lacuna; nè io credo che noi dobbiamo punto arrossire per ciò, per quello che non si è ancora fatto, in vista di quanto in così poco tempo è stato da noi effettuato; peraltro noi dobbiamo avere il coraggio di fare il nostro bilancio preventivo e d'indirizzare la nostra attenzione al graduale sviluppo di tutti quei provvedimenti che furono riconosciuti e che riteniamo necessari. Noi manchiamo, o signori, lo ripeto, di qualsiasi mezzo che risponda a questo scopo di provvedere alla sicurezza sociale, senza che si abbia ad incorrere nell'altro inconveniente gravissimo di trattare come un essere cosciente, come un essere responsabile dei propri atti colui che ha sortito dalla natura una organizzazione siffattamente morbosa, da rendere impossibile per sua parte la facoltà di deliberare e di discernere, trascinato com'egli è sopra un terreno di istinti pravi e di colpe, a trattenerlo sul quale la natura ad esso matrigna non lo provvede di alcun freno.

E volendo occuparmi di questa questione, della istituzione cioè dei manicomi criminali, ove dovrebbero essere ricoverati coloro chè sono giudicati pazzi, non solo nel momento in cui abbiano compito il reato, ma che lo possono essere divenuti durante lo sviluppo del procedimento penale, ovvero durante l'espiazione della pena, io non posso a meno di intrattenervi eziandio di un'altra questione a questa intimamente connessa, quantunque la soluzione di essa forse non sia del pari matura, della questione, cioè, che riflette la competenza a decidere in materia di alienazione mentale.

Per occuparmi di questa seconda questione, io comincio a domandare ai miei colleghi: a chi nel nostro paese è affidato il còmpito di decidere intorno alla condizione intellettuale degli accusati? Chi dovesse rispondere *a priori*, e colla semplice scorta della ragione, non potrebbe dubitare che il decidere sopra una tale materia, come quella che è essenzialmente tecnica, deve spet-

tare all'individuo tecnico, al medico alienista. Eppure nulla di tutto ciò; imperocchè, nel mentre, come vi è noto, al cospetto dei tribunali correzionali il decidere intorno alle condizioni intellettuali dell'accusato è attribuito al giudice togato, ad una persona almeno la quale non deve essere estranea alle dottrine della medicina legale, nel mentre in tal caso la decisione è attribuita ad un consesso a riguardo del quale è possibile il rimedio ben valido ed efficace dell'appellazione, quando trattasi all'invece di una procedura che si svolge al cospetto della Corte di assise, in allora il giudizio intorno alla condizione intellettuale dell'accusato viene abbandonato (badate bene la formola), in maniera decisiva, inappellàbile e senza motivazione, a quell'elemento il quale, quantunque indubbiamente sia il più atto di ogni altro a cogliere tutto ciò che possa avere riferimento con la moralità intrinseca di una determinata azione, considerata nei suoi vari e nei suoi intimi rapporti speciali coll'autore, ciò non pertanto è l'elemento meno idoneo di ogni altro, sia per la facile impressionabilità della sua fibra, sia pel basso livello della media cultura dei suoi componenti, a pronunziarsi intorno ad una materia a giudicare la quale si esigono cognizioni tecniche e speciali che non vi è potenza di ingegno che le somministri da sola, se non furono studiosamente, tranquillamente e laboriosamente acquistate.

Senonchè, quasi che questa condizione del giurato non fosse bastantemente difficile, la legge anzichè offrire allo stesso un responso peritale, fosse pure anche sotto forma solamente consultiva e d'avviso, ma il quale, ad ogni modo, avesse il carattere almeno della impersonalità per quanto riflette l'origine del mandato, in forza del quale i periti si fanno a presentare il loro responso, la legge invece accorda alle parti di poter tradurre ciascuna di esse il proprio perito designandolo con la denominazione di perito di accusa e perito di difesa, secondo precisamente che sono chiamati dall'uno o dall'altro dei due contendenti, la pubblica accusa e la difesa dell'imputato. Che ne deriva da ciò? Che nella migliore buona fede del mondo, come è ben naturale, i periti atteggiando la propria mente a considerare la tesi sotto quel punto di vista col quale loro venne la prima volta presentata; sentendosi per tendenza naturale indotti a rispondere conformemente al desiderio di chi li richiede del loro aiuto, ordinariamente scendono nel campo penale, come atleti schierati in due diversi atteggiamenti, pronti, non già a dirvi quale sia l'ultimo risultamento sintetico della scienza, in quel determinato periodo di tempo, ma disposti all'invece a far mostra della rispettiva valentìa nel difendere le teorie precisamente opposte, le due opposte popolarità che la scienza ci offre in quella determinata questione.

Ed è precisamente dopo una lotta sostenuta sopra un terreno eminentemente tecnico, da persone tecniche, con un linguaggio tecnico, che la legge non solo accorda il diritto ai giurati, ma impone loro l'obbligo di assolvere

di condannare chi, moltissime volte, non può essere passibile nè di condanna, nè di assoluzione; ma dovrebbe ritenersi come un povero ammalato: e ciò, non tanto con beneficio del decoro della amministrazione razionale della punitiva giustizia, quanto con maggior efficacia e con vera sicurezza della incolumità dei diritti del corpo sociale. Imperocchè, o signori, l'opinione pubblica, la quale guarda ordinariamente agli effetti, senza darsi troppa cura di sindacare le cause; l'opinione pubblica si turba, si commove, si eccita ogniqualvolta vegga che in un procedimento penale venga sollevata la eccezione intorno alle condizioni mentali di un accusato.

In questa eccezione, l'opinione pubblica null'altro ravvisa se non che un artificio diretto a sottrarre indebitamente un vero colpevole all'applicazione della pena che gli sarebbe dovuta. Il dilemma che si pone la pubblica opinione è semplice, ma altrettanto evidente. Od i giurati si appongono falsamente, e giudicano come alienato un malfattore, ed in tal caso che ne avviene nella condizione attuale delle cose? Ne avviene che vedesi rimesso in società un tristo, un malfattore disposto a rinnovare i proprì attentati ogniqualvolta possa sperare di sottrarsi all' irrogazione della pena. Od invece i giurati si appongono al vero, e giudicano come alienato chi è in una condizione veramente anormale d'intelligenza, ed in tal caso, data l'attuale condizione delle cose, nella mancanza assoluta di qualsiasi apposito reclusorio, nella mancanza assoluta di qualsiasi manicomio criminale che abbia ad accogliere questi esseri, ne consegue che viene rimesso in società un animale irragionevole, tutto quanto, cioè, vi può essere di più pernicioso, di più esiziale, di più pericoloso di qualsiasi più tristo malfattore; perchè il malfattore, almeno, ha il freno che gli deriva dall'istinto connaturale della propria conservazione; egli sa valutare la spinta a delinquere e misurarla colla controspinta che per esso deriva dalle conseguenze alle quali egli si espone in forza del proprio delitto, mentre il pazzo non è animato che da un solo movente, quello di seguire il proprio istinto pervertito, e di nuocere per la sola ragione di nuocere, senza valutarne e presentire di maniera alcuna le conseguenze per esso dannose.

Da tutto ciò che vi dissi, egli è ben naturale che non vi può nascere dubbio come le condizioni nostre legislative siano tali in oggi che, allorchè un individuo qualunque, riconosciuto autore del più grave, o di qualsiasi numero dei più gravi reati, dei più offensivi alla sicurezza sociale, del genere il più sozzo ed il più ributtante, una volta che sia dichiarato avere compiute queste azioni in condizione di mente alienata, egli viene senz'altro ricondotto libero sulla porta della Corte di assise, e rimandato in seno alla società, nella libera padronanza di esercitare i suoi pravi istinti puramente e morbosamente animali ed ostili.

Io credo che questa condizione di cose non possa perdurare. Ed è pre-

cisamente sotto un simile punto di vista che io mi compiaccio di richiamare per la prima volta, se non erro, l'attenzione della Camera sopra di una lacuna così grave, ed intorno alla quale ebbero a faticare, e lungamente, uomini eminenti, vere illustrazioni scientifiche non solo degli altri, ma eziandio del nostro paese, di cui formano indubbiamente il decoro, come avviene degli egregi psichiatri, il Verga, il Biffi, il Lombroso, il Berti, il Tebaldi, il Tamassia ed altri parecchi che hanno benemeritato di questi studi altamente umanitari.

Che se, o signori, a riconoscere come in oggi siansi maturate le sorti della scienza che ha riferimento allo studio dell'alienismo o delle aberrazioni mentali, noi volessimo a tale oggetto esaminare l'immenso divario delle condizioni in cui la scienza stessa si trova attualmente in raffronto a tutto il periodo storico precedente, egli è certo che nei secoli antichi noi non troveremo molto da apprendere; quantunque, a vero dire, nell' antichità, circa alle alienazioni mentali, si avessero idee più corrette di quelle che non siano prevalse nei tempi di mezzo.

Ed invero, se la Grecia dei poeti, se la Grecia dell'immaginazione e dell'arte, ebbe comune con molte altre nazioni, e specialmente col popolo ebreo, il pregiudizio che la pazzia fosse d'origine soprannaturale, divina o diabolica; se la Grecia, la quale tendeva a spiritualizzare, ad abbellire tutto che vi fosse di triste anche nella più desolata e sconfortante realtà (e ciò pur troppo differentemente dalle tendenze che, con mia molta amarezza, sembrano prevalere nell'arte e nella letteratura moderna); se la Grecia dell'immaginazione e dell'arte attribuiva a questi poveri infelici la preveggenza e la facoltà di divinare il futuro, all'oggetto di renderli meno antipatici alle popolazioni, le quali non potevano al certo non rimanere impressionate dallo spettacolo delle stranezze di quegli aberrati; badiamo bene però che la Grecia dei pensatori, quella dei saggi, la Grecia d' Aristotele, quella di Platone e d'Ippocrate aveva intorno alla pazzia dei concetti bastantemente esatti, e considerava le perturbazioni della intelligenza quali una condizione morbosa del corpo, cui essa applicava una cura materiale non solo, ma anche una cura tutt'affatto morale; cercava di trattare i poveri alienati con mezzi che agissero dolcemente sullo spirito, allontanando dagli stessi ogni mezzo di materiale contenzione o di brutale violenza, facendoli passeggiare, possibilmente, come si farebbe in oggi, all' aria libera e aperta, distraendoli con geniali trattenimenti, colla lettura, colla musica, coll'arte, cercando, in una parola, d'impedire alla mente malata di ritornare sopra le idee aberrate, e di procurare all'animo del povero alienato una quietudine benefica ed artificiale, per modo che potendosi predisporre in essi la salute del corpo, si andasse man mano predisponendo e rendendo più facile la ricomposizione delle idee e della mente loro.

I romani non avevano idee molto esatte intorno ai vari generi di alienazione mentale, intorno all'intensità ed ai caratteri delle varie pazzie, perchè essi accettavano come sinonimi il *fatuus*, il *mentecaptus*, il *furiosus*, il *demens*; dicevano, *semel furiosus, semper presumitur furiosus*; *furiosi nulla voluntas est. Furor continua mentis alienatio, qua quis omni intellectu caret.* Ciò non pertanto essi avevano una cura specialissima della persona dell'alienato, sotto un doppio punto di vista; anzitutto, perchè egli non nuocesse alla società; secondariamente, perchè non nuocesse a sè stesso: ed a tale oggetto i governatori di tutte le singole provincie avevano ordini severissimi di dover fare custodire in appositi reclusori i poveri alienati, ed i carcerieri erano gravemente responsabili di qualsiasi danno che l' alienato avesse arrecato ad altri od a se stesso. *Custodes furiosi non solum adhibentur ne quid perniciosus in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint.*

Per ciò che riflette la responsabilità penale, i romani la escludevano affatto, formolandola sotto questo speciale punto di vista, che cioè il pazzo era bastantemente punito dalla sua stessa pazzia: *cum satis furore ipso puniatur.* Non badiamo alla formola, ma badiamo al concetto, che, cioè, i pazzi venivano ritenuti perfettamente irresponsabili.

Per ciò che riflette poi l'esercizio dei propri diritti civili, le leggi romane li riconoscevano persistenti a favore degli alienati in tutta la loro più ampia interezza, e solamente, perchè essi non erano in grado di poterli praticamente esercitare, venivano loro eletti appositi *curatores*, i quali erano obbligati ad avere cura dei loro vari diritti civili, fino a che la guarigione completa o dei lucidi intervalli avessero acconsentito di restituirne loro il libero esercizio personale. Sopraggiunto il medio evo, nell'ignorante sua superstizione, il mentecatto venne considerato sotto un punto di vista tutto affatto speciale; venne considerato come un deciso nemico della società, contro il quale bisognava premunirsi a qualsiasi costo, e che era necessario di combattere con qualsiasi mezzo; e ciò nell' ipotesi migliore, in cui cioè, una qualsiasi tendenza alle idee religiose od ascetiche non lo facesse passare per un indemoniato o per uno stregone, nel quale caso lo si designava alla distruzione del rogo.

Cessata la superstizione, non cessarono affatto tutti gli empirismi brutali; però, man mano, questo empirismo venne abbandonato, e le nobili intelligenze della scienza e di un provvido umanitarismo si fecero a tentare di penetrare quali potessero essere i misteri dell'intelligenza umana, quali le maniere del suo svolgimento, quali le cause delle sue varie perturbazioni, in maniera da potere più facilmente addivenire, sul terreno pratico, a riconoscere quali fossero i mezzi più opportunamente curativi.

Io potrei, signori, intrattenervi assai lungamente, se non lo credessi inopportuno alla condizione attuale delle cose, in quanto che si tratta di richia-

mare per ora soltanto la vostra attenzione su questa istituzione dei manicomi criminali che io invoco da voi; io potrei intrattenervi assai lungamente col farvi la storia di tutte le fasi per cui passò lo studio dell'alienismo, cominciando dagli studi fisiognomonici del nostro italiano La Porta, illustrati poscia dal Lavater, che fissarono la teorica dell'angolo facciale, in forza del quale ci è dato di bene augurare dell'intelligenza di un individuo di quanto più sviluppata ed ampia sia la sua fronte, passando successivamente a quelli frenologici del Gall, di Spurzheim e di tutti i loro seguaci; e venendo finalmente a darvi un concetto almeno sintetico di quella scuola moderna la quale, avendo fatto tesoro di tutti i precedenti, ora si attiene nelle indagini a tutto ciò che vi ha nel metodo di più positivo e di più razionale, attenendosi al sistema sperimentale comparativo, il quale studia e considera l'alienazione della intelligenza, non già in rapporto solamente alle condizioni morbose e patologiche dell'encefalo, ma in rapporto a tutte le condizioni organiche e patologiche pure dei visceri racchiusi nelle altre due cavità, la toracica e l'addominale.

Vari sarebbero i concetti e varie le tesi che si potrebbero, sotto simile aspetto sviluppare e discutere, ma io mi accontento solo di affermare e di richiamare la vostra attenzione a considerare come la scuola somatica in oggi comunemente accettata, ha dato questo grande risultato, che, cioè, la pazzia deve essere considerata puramente quale una malattia del corpo e che, di conseguenza, la diagnosi e la prognosi, l'indicazione della sua indole, delle sue evoluzioni e la cura della medesima, devono essere affidate essenzialmente a coloro che, pei loro studi e per le loro cognizioni tutt'affatto speciali, sono in grado di conoscerne le cause ed il probabile suo procedimento avvenire, di guarigione o di insanabilità.

Per conoscere, o signori, quali sono gli effetti della mancanza completa di questi manicomi criminali nel nostro paese, io non mi farò certo a sorreggere la mia tesi coll'enunciazione di molti casi pratici che mi trarrebbero troppo lungamente a parlarvi; io voglio soltanto richiamare alla vostra memoria un fatto contemporaneo al quale noi tutti abbiamo assistito.

Se non erro, l'onorevole ministro dell'interno deve ricordarlo perfettamente, nel luglio del 1875 un giovine di eccellente ed ottima educazione; di incensurata antecedente condotta, irrompeva qui sulla piazza Colonna contro due povere guardie di questura, che disimpegnavano tranquille il loro dovere di perlustrazione, esplodendo contro di esse quattro colpi di rivoltella a bruciapelo ed opponendo loro la più disperata resistenza quando vollero arrestarlo.

Consegnato in potere dell'autorità giudiziaria, non potendosi conoscere quale fosse stata la causa di un simile atto, venne l'inquisito anzitutto assoggettato ad una osservazione medica, la quale riuscì ad affermare che

quel povero infelice, di cui non pronuncio il nome per rispettoso riguardo alla sua famiglia, era alienato di mente.

Ebbene, che cosa avvenne?

L'autorità giudiziaria, corrispondendo al proprio dovere, emise un'ordinanza, il cui tenore è racchiuso nel documento di cui dò lettura.

« Il signor N. N., a seguito di ripetuti esperimenti peritali, fu ritenuto affetto da pazzia ed irresponsabile conseguentemente degli attentati commessi.

« A di lui riguardo venne perciò pronunciata, nel 14 luglio decorso, ordinanza di non farsi luogo a procedimento, e venne consegnato ad un suo parente, il quale lo accompagnò in patria per essere custodito ed anche rinchiuso in un manicomio a cura della famiglia, qualora avesse dato ulteriori segni di pazzia. »

Il tribunale di Roma ponendo in libertà quel disgraziato, agì perfettamente, imperocchè avrebbe abusato del suo potere se lo avesse trattenuto, non essendogli ciò acconsentito dalla legge.

Nove mesi dopo, e precisamente nell'ottobre del 1876, tutti i giornali di Roma riportarono il fatto di un giovine di buonissima famiglia, il quale in un albergo di questa città si era ucciso con ripetuti colpi di rivoltella. Trattavasi, o signori, precisamente di quello stesso povero infelice, il quale, nove mesi prima, dopo di aver investito e ferito le guardie di pubblica sicurezza in piazza Colonna, era stato rimesso in piena libertà, perchè fu, e giustamente, ritenuto pazzo.

La monomania omicida si era manifestata questa seconda volta sotto lo aspetto di monomania suicida, evoluzione accidentale cotesta, alla quale soltanto la società deve, se non le venne recata una nuova offesa, che ricadde a danno soltanto di quell'infelice che trovavasi affetto da un simile morbo ad intervalli ricorrenti.

Tutte le nazioni, le quali per la loro più antica costituzione politica sono in grado di poterci precedere nello sviluppo di tutte quelle istituzioni che sono proprie di una progredita civiltà, riconobbero la necessità di questa istituzione dei manicomi criminali, e prima di tutti fra queste a sentirne la necessità fu l'Inghilterra, la quale si trovò impressionata dalla frequenza di parecchi reati di cui non sapeva indovinare quale fosse la spinta, specialmente per ciò che rifletteva i troppo frequenti attentati d'assassinio politico. In Inghilterra perciò venne istituito dapprima il manicomio criminale di Fisherton-House, quello di Dundrun per l'Irlanda, e quello di Perth per la Scozia.

In America vi sono pure parecchi manicomi, in ispecie quello amplissimo annesso al carcere penitenziario di Auburn; due ne esistono nel Massachusset ed un altro nella Pensilvania.

Colla istituzione dei manicomi criminali avverrà, o signori, anche in Italia quello che è avvenuto presso quelle nazioni in cui i manicomi criminali furono istituiti, che cioè, quanto più questi manicomi verranno seriamente ad attuarsi, d'altrettanto pur troppo si amplierà la popolazione dei delinquenti criminali che dovranno essere custoditi, e ciò con piena soddisfazione, non solo dell'uomo di legge, non solo del filosofo, ma della pubblica opinione: imperocchè sarà per tal modo, coll'istituzione del manicomio criminale, che noi otterremo di non pronunciare un giudizio di condanna penale contro un essere irragionevole, e di non rimandare in pari tempo un essere irragionevole in seno alla società, in preda soltanto al suo istinto di nuocere con quella inconsapevolezza dei profitti o dei danni con cui un lupo distrugge tutta intera una gregge, ed una volpe un intero pollaio, nel mentre a sbramarne la fame sarebbe stato più che bastevole uno soltanto di quegli animali.

Mi avvenne moltissime volte di vedere come la nostra società sia impressionata dallo spettacolo di reati la cui efferatezza fa sì che non se ne sappia trovare una parola corrispondente a significarne la gravità strana ed eccezionale, per modo che non di rado ci fu dato di leggere o di sentire dalla bocca di qualcuno la frase, che la nefandità del delitto era tale da disonorare perfino lo stesso patibolo fatto materiale istromento della punizione del colpevole.

Queste sono iperboli, siamo d'accordo, ma sono iperboli le quali pure attingono qualche cosa alla verità, e la verità si è questa che, ogniqualvolta l'uomo di coscienza e di intelletto si trova di fronte ad un reato in rapporto al quale non sa indovinare nè la spinta, nè l'obbiettivo, nè la causa, egli deve ricercarne il motivo non già nell'eccezionale pravità dell'intenzione e della facoltà volitiva dell'agente, ma in qualche cosa tutt'affatto diversa, e precisamente in una condizione morbosa, in una condizione di organizzazione affatto anormale o pervertita radicalmente per parte dell'autore di simili reati.

Una volta che noi abbiamo risoluta la questione della competenza a decidere, rimane tanto più agevole la risoluzione dell'altra questione della istituzione dei manicomi criminali, la quale, a differenza della prima, può essere risolta come vi diceva in relazione pure alle attuali disposizioni legislative, le quali accordano al giudice ed al giurato di decidere quali siano le condizioni di mente dell'accusato.

Formulo quindi senz'altro la mia interpellanza all'onorevole guardasigilli, e gli chiedo quali siano i suoi intendimenti intorno all'istituzione di questi manicomi criminali, nei quali debbono essere accolti tutti coloro anzitutto che abbiano commesso un reato in condizioni di mente riconosciuta aberrante, tutti coloro in secondo luogo, i quali siano diventati pazzi durante

lo svolgimento del procedimento penale, e finalmente tutti quelli i quali possono essere diventati pazzi durante il periodo dell'espiazione della pena.

Io non mi faccio qui a scendere a particolare qualsiasi intorno al modo col quale dovrebbero essere organizzati questi manicomi, ed intorno alla proporzione che dovrebbe esistere tra i reclusi ed il personale carcerario, intorno alle discipline ed ai regolamenti speciali con cui devono essere retti, poichè sono tutte particolarità coteste che l'onorevole guardasigilli, quando accetti il concetto, saprà attuare meglio di quello che io non glielo possa indicare. Non mi dissimulo d'altra parte, lo dirò francamente, le difficoltà non lievi che all'attuazione di quest'istituzione possono frapporsi, difficoltà che s'attengono essenzialmente alle ristrette nostre condizioni finanziarie, e ad ostacoli amministrativi; ma a vincere tutto ciò, faccio illimitato assegnamento sull'intelligenza eccezionale dell'onorevole guardasigilli e sull'operosità dell'onorevole ministro per l'interno.

Essi facendo pure tesoro dei lavori e degli studi che vennero predisposti già dalle precedenti amministrazioni, sapranno dare ad una simile istituzione quell'attuazione e quello sviluppo che sono reclamati dalle esigenze razionali della punitiva giustizia, e dal diritto di conservazione sociale.

Signori, io non mi farò a intrattenervi di più; solo ringraziandovi della benevola attenzione che mi avete sì costantemente prestata, vi dirò che il Parlamento italiano, nel giorno in cui avrà rivolto questa grave questione della istituzione dei manicomi penali, il giorno in cui avrà rivolto la propria attenzione a riconoscere quali sono le condizioni della scienza odierna, per tutto ciò che riflette l'indagine delle malattie mentali, consapevole e soddisfatto di tutto ciò che ha compiuto per la costituzione politica, finanziaria ed amministrativa del nostro paese, potrà sentirsi orgoglioso nella coscienza d'aver altamente benemeritato per di più, della civiltà, dell'umanità e del progresso, nella più ampia, nella più nobile, nella serena ed onesta significazione di tale parola.

(*Bravo! Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Mancini, (ministro di grazia e giustizia). L'onorevole deputato Righi ha il merito di avere per il primo stimato conveniente di richiamare la vostra attenzione sopra un argomento che, specialmente in questi ultimi tempi, ha formato oggetto non solo degli studi e dei voti degli uomini di scienza, ma benanche delle sollecitudini dell'amministrazione ne' paesi che aspirano al vanto di civiltà.

Egli domanda quali siano le intenzioni del Governo intorno alla istituzione in Italia di *Manicomi criminali*, i quali, come è noto, sono stabilimenti in cui si racchiudono soltanto quegli alienati di mente che abbiano responsabilità verso la giustizia penale, stabilimenti destinati a conciliare le esi-

genze della sicurezza sociale con la cura e protezione che sono dovute a chi non è sano di mente, stabilimenti che senza essere case di pena, ne abbiano però tutte le condizioni di sicurezza e di disciplina.

Raccogliendo la sostanza delle sue osservazioni, mi pare ch'egli domandi in primo luogo se il Governo creda utile e possibile l'istituzione di questi *Manicomi criminali* in Italia, ed in secondo luogo quali categorie di persone dovrebbero in tali stabilimenti essere ricoverate tralasciando altre questioni secondarie pel loro ordinamento. Ha anche, sebbene per digressione, fatto cenno di un'altra questione gravissima, quella cioè se convenga far giudicare intorno allo stato di mente degli accusati non dal giurì, ma dai giudici tecnici, val quanto dire dai medici, il cui pronunciato sia decisivo e vincolante intorno alla questione dell'alienazione mentale.

Credo che questi siano i principali argomenti toccati nel discorso dell'onorevole Righi.

Gli risponderò brevemente.

Per quanto riguarda l'istituzione di speciali Manicomi criminali, egli sa che veramente non esistono fuorchè in Inghilterra ed in America, mentre in tutto il continente europeo non ve n'è ancora alcun esempio.

In Inghilterra la istituzione è antica, risale quasi a cento anni addietro. Ve ne sono parecchi nell'Inghilterra propriamente detta; ve ne è uno assai importante in Iscozia, quello di Perth, e credo che ve ne siano due o tre in Irlanda, e parecchi ancora nell'America del nord. Ma è certo che sul continente non ne esiste alcuno.

Nei paesi, i quali hanno consacrato speciali cure a questo argomento, tutto quello che si è fatto è stato di destinare in alcuni grandi Manicomi compartimenti speciali per racchiudervi quella classe di alienati di mente, i quali fossero sotto giudizio o sotto condanna penale, per non confonderli con la massa comune degli sventurati privi *del bene dell'intelletto*, i quali non si trovino in simile condizione.

Percorrendo i documenti di legislazione comparata, troviamo una legge speciale del Belgio del 18 giugno 1850, nella quale fu stabilito che agl'imputati rispetto ai quali si trovino sospese le procedure per causa di alienazione mentale, dovranno essere inviati nei manicomi da designarsi dal pubblico ministero.

« I manicomi dovranno avere scompartimenti speciali per i maniaci prigionieri, accusati, o condannati; questi non potranno essere confusi con gli altri ammalati senza un'autorizzazione speciale del ministro di grazia e giustizia.

« Il medico direttore (aggiunge la legge) è responsabile (al pari dei custodi di prigioni) dell'evasione degli alienati delinquenti reclusi, ed in caso di fuga dovrà promuovere le diligenze necessarie per la loro reintegrazione nella casa di pena. »

Come si vede, queste disposizioni non creano stabilimenti speciali, per i quali si richiederebbe una spesa notevolissima; ma provvedono, ed io credo a sufficienza, a quel bisogno alla cui soddisfazione è rivolta l'interrogazione dell'onorevole Righi.

Mi piace di aggiungere che in Italia, consultando le Statistiche carcerarie, nelle quali non si manca dal Ministero dell'interno di richiedere quale sia il numero dei detenuti in istato di alienazione mentale, se ne raccoglie esisterne fra noi un numero di tanto inferiore a quello che si riscontra nelle statistiche carcerarie degli altri paesi, che forse mancherebbe finanche la popolazione, dirò così, necessaria e proporzionata ad occupare uno o due veri e grandi stabilimenti della natura di quelli che esistono in Inghilterra ed in America.

Questa materia in Italia è stata molto studiata e discussa.

Abbiamo importanti lavori di distinti nostri medici alienisti, i quali sono tutti d'accordo nel domandare con viva insistenza la istituzione di questi manicomi criminali. Mi basta rammentarvi i lavori del Bonacossa, del Miraglia, del Giannelli, del Lombroso, del Biffi, del Monti, del Cappelli, del professore Livi, del Franzolini; e parecchie riviste, la *Rivista di discipline carcerarie*, la *Rivista penale* e l'*Archivio giuridico*, consacrarono importanti articoli sul medesimo argomento.

Ha avuto luogo in Italia anche un Congresso psichiatrico nel 1874, il quale espresse un voto somigliante. Altrettanto fece il Congresso medico internazionale di Bruxelles nel successivo anno 1875.

Ben si vede adunque che il desiderio manifestato dall'onorevole Righi in questo recinto è l'eco di molti voti e proposte su questa materia espresse nel nostro paese e fuori.

Giova intanto non lasciar ignorare, che il nostro Ministero dell'interno da qualche anno già rivolse le sue cure ed indagini a questo argomento. Infatti con una circolare del ministro dell'interno del 1872 egli invitava tutti i direttori dei manicomi italiani a riferire intorno alla « situazione ed alle specialità dei locali, che potessero destinarsi nei manicomi comuni di una certa importanza per ricevervi i detenuti alienati. »

E da quell'epoca non si è mancato altresì di raccogliere periodicamente le notizie statistiche sul numero dei detenuti alienati, delle quali testè ho fatto cenno.

Allorchè io raccolsi intorno a me una Commissione d'illustri magistrati e giuristi pel riesame del progetto del Codice penale, stimai che un nuovo Codice di tanta importanza, come il Codice penale, non potrebbe acquistare una grande morale autorità senza fare un larghissimo appello a tutte le persone competenti della nazione, acciò potessero esprimere intorno alle varie proposte il loro avviso.

In tale occasione, mentre indirizzai una circolare alla Magistratura, un'altra alle Facoltà di giurisprudenza, ed una terza a tutti i Consigli d'ordine degli avvocati italiani, reputai utile e conveniente d'indirizzarne una quarta alle più rimomate Accademie mediche, ed ai più valorosi professori e cultori di medicina legale e di psichiatria, e direttori dei manicomi, acciò esprimessero il loro parere su tutte le disposizioni del Codice penale, che più o meno direttamente o indirettamente avessero relazione coi loro studi e sperimentali conoscenze. Io debbo dichiararmi molto lieto delle informazioni ottenute da queste ricerche e studi, i cui risultamenti saranno consegnati in un volume, di cui è presso a compiersi la stampa, e che avrò l'onore di distribuire ai membri del Parlamento.

Ora intorno agli articoli del Codice, che riguardano la mancanza di imputabilità per causa di alienazione mentale, abbondano le risposte dei medici e psichiatri a questa Circolare, nel senso appunto di domandare con viva sollecitudine l'istituzione di questi manicomi criminali. Tale è la proposta delle accademie mediche di Bologna, di Torino e di Roma; del Morelli e del Ricci professori di clinica di malattie mentali presso l'istituto superiore di Firenze, del Garibaldi e del Verdura professori a Genova, del Tamburini a Pavia, del Tamassia a Padova, e di altri.

Certamente la pratica odierna è difettosissima, e le osservazioni dell'onorevole Righi in questa parte sono fondate. Oggidì quando un individuo sottoposto a processo o a condanna diventi pazzo, od anche simuli la pazzia, caso raro, ma non impossibile, che si fa? D'ordinario lo si tiene in osservazione, e quando veramente sia riconosciuto ammalato di follia dai medici, per ottenere da persone dell'arte un giudizio definitivo e sicuro dello stato mentale di questo individuo, lo si manda in un manicomio. Ma in questo manicomio egli si trova confuso con tutti gli altri pazzi, non essendovi modo di sottometterlo a regime separato.

Questo sistema offende l'interesse della società, quello dell'individuo recluso, e l'interesse, l'onore e la moralità di tutti gli altri infelici che nello stesso luogo con lui sono rinchiusi. L'interesse della società, perchè manca una custodia sicura necessaria a questa specie di alienati. Del detenuto stesso, il quale non debba essere confuso con tutti gli altri detenuti in una prigione comune, ma ha diritto al regime ed alle cure di un infermo. Infine, degli altri alienati accolti nel manicomio, i quali non debbono essere obbligati a convivere con malfattori e con uomini disonorati; ed al certo non vi ha onesta e civile famiglia, cui non ripugnasse sapere che un proprio congiunto, colpito dall'infortunio di una malattia mentale, abbia dovuto passare in un manicomio il tempo della sua cura in compagnia di qualche famigerato assassino, e per citare un nome, del famoso bandito Boggia, il quale creduto pazzo, fu custodito e racchiuso nel manicomio di Torino per molto tempo con tutti gli altri mentecatti.

A questi inconvenienti altri se ne aggiungono non meno reali e deplorevoli, imperocchè secondo le nostre leggi i manicomi oggidì non dipendono propriamente dal Governo, non soggiacciono all'autorità ed alle disposizioni del Ministero dell'interno, ma è noto che la legge comunale e provinciale li pone sotto la dipendenza della Deputazione provinciale. Il ministro dell'interno non ha perciò su di essi un diritto positivo di comando, trattandosi d'istituti che rilevano dall'amministrazione delle provincie.

Sono avvenute, a questo proposito, contrarietà singolari. Ho trovato informazioni nei registri del Ministero, che, qualche anno addietro, due detenute, una Mugno Luigia e una Gorio Giovanna appartenenti alle provincie di Napoli e di Caserta, avendo smarrita la ragione furono mandate ai rispettivi manicomi; ma non ci fu modo alcuno di farle accettare e di vincere la resistenza delle deputazioni provinciali; si dovè finire con un temperamento conciliativo, per farle rinchiudere in un manicomio di Roma, dove non si aveva l'obbligo di riceverle.

In tale stato di cose io non ho mancato di richiamare più volte l'attenzione dell'onorevole mio collega, il ministro dell'interno, il quale recentetemente, prima ancora che fosse annunziata questa interrogazione dell'onorevole Righi, mi indirizzava una Nota importante in data del 17 febbraio 1877, in cui mi assicurava che con tutto l'impegno si proseguivano le pratiche in corso con varie amministrazioni di manicomi, « per l'ampliamento e l'adattamento di locali ad esclusivo ricovero dei detenuti alienati; e che tutto lasciava sperare potersi in tempo non lontano, provvedere a tale bisogno. »

Queste risposte sono già, in parte, io spero, un motivo di speranza e di appagamento su ciò che forma oggetto dell'interrogazione che a me dirige l'onorevole Righi.

In conclusione il Governo nulla meglio desidera che d'introdurre in Italia se non appositi o speciali manicomi criminali, sia pel difetto di corrispondenti località e bisogni, sia per le condizioni delle nostre finanze che non permettono di fare delle spese di lusso, almeno di applicare il sistema della legge belga del 1850 a quei manicomi italiani, i quali per l'ampiezza e per le condizioni loro ne siano suscettibili.

Si domanda in secondo luogo: Quali persone dovrebbero essere rinchiuse in questi stabilimenti?

Qui non vi è concordia nelle opinioni, ma principalmente si propongono quattro categorie di individui.

La prima è degli *imputati* alienati di mente durante l'istruzione, nei quali cioè si sviluppa, o si scopre lo stato di malattia mentale, mentre pende l'istruzione del processo: la seconda è di quelli che furono già condannati, e dopo aver subito regolarmente il giudizio, durante l'espiazione della condanna divengono pazzi od alienati di mente.

Per queste due prime categorie di individui non credo che possa esservi difficoltà; è ad esse precisamente che sono destinati questi manicomi criminali, cioè scompartimenti speciali nei manicomi comuni.

Rimangono due altre categorie d'individui, su cui vi ha bisogno di più diligenti studi, non parendomi ancora maturi.

La terza è quella degli imputati, i quali sono assoluti perchè il *giurì* dichiara che non erano imputabili a causa di vizio ed alienazione di mente nel tempo in cui commisero il delitto.

La quarta categoria è in fine dei condannati alla semplice *custodia*, perchè furono dichiarati non assolutamente pazzi, ma in uno stato vicino a quello di pazzia, o di mancanza di libertà, in applicazione della nota disposizione dell'articolo 95 del nostro vigente Codice Penale, il quale ammette una specie di semipazzia, di semicoazione, ed in tal caso alle pene ordinarie sostituisce una specie particolare di detenzione qual è il regime della *casa di custodia.*

Per quanto riguarda la terza categoria, i dubbi non sono lievi nè di facile soluzione. Prima di tutto meritano attento esame le varie proposte, acciò costoro, anche quando vengano assoluti, siano dal giudice penale obbligatoriamente fatti rinchiudere in un manicomio criminale.

Ecco in quali termini il Congresso medico di Bruxelles vorrebbe codificato siffatto principio:

« Ogni volta che un atto criminoso o delittuoso è stato commesso da un individuo riconosciuto irresponsabile a causa di alienazione mentale, il giudice, dopo riconosciuta e dichiarata la non colpabilità, dovrà ordinare la sua reclusione in un asilo o manicomio determinato, d'onde non potrà uscire che in virtù di un altro giudizio in contraddittorio al primo. »

Ed il Lombroso, in una sua pregievole monografia, propone che nel nuovo Codice Penale italiano s'inserisca una disposizione presso a poco somigliante, così concepita: « Chi è ricosciuto non imputabile per infermità di mente, *verrà* per ordine dell'autorità giudiziaria ricoverato in un asilo di alienati, d'onde non potrà uscire che quando ne sia constatata la perfetta guarigione, e previo nuovo decreto dell'autorità giudiziaria. »

Ma se queste proposte possono soddisfare ai desiderii dei medici, vediamo se rispondano egualmente alle ragioni della giustizia.

Primamente io non concepisco come mai possa aver luogo un giudizio innanzi ai giurati per un individuo che, nel momento in cui esso si celebra e si svolge, sia pazzo.

In tale ipotesi il pubblico giudizio non avrebbe potuto aver luogo; il procedimento penale sarebbesi arrestato al primo periodo istruttorio, e l'individuo di cui si tratta si sarebbe mandato dall'Istruttore in una casa di alienati.

Un giudizio potrebbe al più aver luogo in qualche caso rarissimo, quando

cioè si avesse e perseverasse il dubbio di una simulazione di pazzia. Ma fuori di tale eventualità più che eccezionale, i pazzi non si traducono certamente in pubblico giudizio dinanzi ai giurati.

D'altronde qual giudizio sono chiamati i giurati a pronunciare? Non un giudizio sull'attuale stato di mente dell'accusato che loro sta dinanzi, ma bensì un giudizio retrospettivo sullo stato di mente in cui egli si trovava qualche tempo addietro, vale a dire nel momento in cui egli commise l'azione delittuosa. Ebbene, quando anche il giurì abbia deciso in fatto secondo il proprio convincimento, che nel momento dell'azione questo individuo non era *compos sui*, come si potrebbe ricavarne la conseguenza che oggi egli sia tuttavia in tale stato da doversi chiuderlo in un ospizio di alienati, se egli ha sostenuto il contraddittorio del giudizio, se ha potuto rispondere e difendersi avanti al giudice, se in lui non vi ha segno attuale o traccia di alienazione.

Un altro dubbio ancora. Allorchè una Corte di assise assolve, perchè dichiara che reato non esiste, a quel punto finisce ogni sua competenza ulteriore sul fatto e sulla persona, dappoichè la competenza di una Corte d'assise, dei giudici del diritto, come di quelli del fatto, non si esercita che sopra fatti delittuosi e sopra le persone colpevoli di reati. Laonde appena sia dichiarato che non esiste un fatto delittuoso, che nell'accusato non vi ha imputabilità, da quel momento con quale competenza la medesima Corte d'assise attenterebbe alla libertà personale di una persona assoluta e sottratta alla sua giurisdizione? Non sarebbe da temersi talvolta nel severo provvedimento della Corte una specie di reazione al giudizio benigno di assoluzione dei giurati, condannandosi a chiudere in un manicomio, chi sa per quanto tempo, per una durata indefinita, forse per tutta la vita, un individuo assoluto e quindi legalmente innocente?

Ognun vede adunque che potrebbe piuttosto un provvedimento di quella specie abbandonarsi al giudizio del tribunale civile, cui spetta decidere se un individuo qualunque meriti o no d'essere interdetto pel suo stato di mente, o potrebbe al più, in caso d'urgenza, formare materia di provvidenze amministrative. Ma io non saprei comprendere come mai quella medesima Corte, la quale è obbligata per legge a pronunciare l'assoluzione in seguito alla dichiarazione del giurì, che nell'epoca in cui avvenne il reato l'accusato era alienato di mente e perciò non responsabile, possa ad un tempo ordinare la sua forzata reclusione, per un tempo qualsiasi, in un manicomio.

Suppongo anche il caso che si tratti di alcuno di questi infelici, inesplicabilmente tratto a giudizio, mentre è affetto da una malattia permanente, incurabile. Nondimeno qual differenza potrà esservi tra costui, e qualunque altro individuo ammalato di follia? Tutti gli altri hanno diritto di essere curati in casa propria, se ne hanno il mezzo, e costui perchè sarà decaduto.

da questo diritto e coattivamente chiuso nel pubblico manicomio? Forse perchè ha commesso un reato? Ma ciò non è vero, non avendo commesso alcun reato colui il quale con comprese quello che fece, che non ebbe coscienza dei suoi atti, che perciò fu dichiarato innocente in faccia alla legge ed irresponsabile; non vi ha dunque motivo giuridico perchè egli decada dall'esercizio e dal godimento di quella libertà che non si nega a tutti gli altri infelici travagliati dalla stessa sua malattia.

Ben si vede adunque che, rispetto a questa categoria di persone, l'argomento è ancora meritevole di studi e di esame.

Rimane la quarta categoria ; ed anche qui s'incontra una questione ardua e delicata. Lascio stare le gravi disputazioni dagli scrittori in vario senso agitate intorno all'esistenza di uno stato dell'animo, che non è pazzia, e non è sanità di mente, quella che il Mausdley nella sua celebre opera *Il delitto e la follia*, chiama la *zona intermedia fra il delitto e la pazzia.* Le nostre leggi suppongono che esista uno stato dello spirito umano, vicino alla pazzia, alla coazione, alla privazione di mente: e tali stati contempla insieme. Ma dopo aver dichiarato un individuo imperfettamente responsabile, perchè sebbene non fosse in istato di pazzia, pure nel momento del reato si trovasse in uno stato morale più o meno anormale e esaltato, ovvero perchè si trovasse sospinto da impulsi non irresistibili, bensì grandemente restrittivi della sua libertà ; io domando, sarà giusto che questo condannato vada rinchiuso coi veri pazzi in un manicomio? Obbligandolo a convivere coi folli, probabilmente egli finirà per diventare completamente pazzo, se ha qualche tendenza alla pazzia.

Ben disse in proposito l'illustre Carrara: « Quando gli ulteriori progressi della scienza frenologica rendessero insegnamento comune la negazione assoluta de' *mezzi matti,* bisognerebbe che alla sua volta la dottrina penale facesse un correlativo progresso, e inventasse una *forma di coercizione*, che a rigore di termini non fosse pena, ma che preservasse la società dai pericoli de' *mezzi matti*, senza consegnare questi infelici alla galera perpetua. »

Io dunque comprenderei, che il legislatore, invece di lasciare nel vago o nell'incerto in che consista la reclusione in una *casa di custodia*, che è il vizio che si rimprovera al vigente Codice Penale, ed al nuovo Progetto già stato approvato dal Senato, provvedesse in modo da potersi secondo i casi determinare le modalità del regime della casa di custodia. Laonde io mi proponeva nel nuovo Progetto di Codice Penale di introdurre questa disposizione: « Saranno stabilite dai Regolamenti le condizioni *educative* delle case di custodia pei minorenni, e le condizioni *sanitarie* e *disciplinari* delle case di custodia da destinarsi ai detenuti infermi di malattie mentali. »

Uno scompartimento speciale da stabilirsi in alcuni manicomi sarebbe appunto la *casa di custodia*, dove potrebbero racchiudersi gl'individui rico-

noscinti meritevoli, per l'imperfetto stato di mente, di espiare la loro pena in una casa di custodia.

Ma la Camera ben comprende quanto a questi argomenti tuttora abbisogni di accurati e pazienti studi; ed io ne faccio cenno solamente per mostrare che alcune proposte, benchè concordi, di rispettabili medici, quando sono esaminate col criterio del legislatore e del giurista, sì appalesano ancora immature e circondate da ragionevoli dubbi, ed attestano la necessità di essere ulteriormente studiate.

Non mi resta che aggiungere brevi parole sopra una questione incidentale, ma gravissima, toccata ben anche dall'onorevole Righi. Egli deplora che quando si tratta di decidere nei giudizi penali intorno alla esistenza del vizio di mente, i medici non sieno che semplici periti, e che il loro avviso non costituisca un giudizio vincolante e decisivo.

Anche in ciò egli è stato preceduto da molti insigni scrittori di scienze mediche, fra i quali nomino a cagion di onore il già nostro collega, il chiarissimo senatore Palasciano autore di dotte memorie in cui si fecero analoghe proposte.

Ma io penso che i proponenti non siano riusciti a formarsi un concetto adeguato dell'istituto del *giurì*, e del fondamento logico dell'autorità e credibilità delle pronunciazioni dei giurati.

La proposta di far decidere definitivamente dai medici le questioni tecniche di loro competenza ben può richiamare alla nostra memoria il sistema del *giurì speciale*, che già tanti giuristi proposero, ma che al lume dell'esperienza ha fatto cattiva prova dovunque.

In Inghilterra ancora è mantenuto, ed ivi il *giurì speciale* è composto da persone più elevate per rango sociale o più colte; e siccome solevano essere più largamente retribuite, sapete che si costumò chiamarle per dileggio *gli uomini della ghinea*. Oggi si fa ben scarso uso in Inghilterra di questo *giurì speciale*, più frequente nelle materie civili, sicchè si comprende come fra gl'inglesi se ne mantenga l'uso anche nelle materie penali.

In Francia le leggi del 20 settembre 1751 e del 3 brumaio anno IX introdussero e svilupparono il *giurì speciale* in diverse materie, come nel falso, nella bancarotta fraudolenta, negli attentati alla libertà individuale, nella ribellione ed in altri reati.

Ma tutti conoscono i pessimi risultati che nei saturnali della rivoluzione francese produsse il *giurì speciale*, il quale per ciò fu abolito senza lasciar desiderio di sè; anzi i più autorevoli scrittori si accordarono a condannare siffatta istituzione, tra gli altri l'*Hélie* ed il *Mittermaier*.

Anche in Italia, allorchè l'eminente giureconsulto napolitano, il *Ricciardi*, presentò nel 1820 al Parlamento in Napoli un progetto di legge per la introduzione del *giurì*, proponeva un *giurì speciale* di persone tecniche per le accuse di falsità, di bancarotta e di stampa.

Ora, se noi c'indurremo a stabilire una specie di *giurì di medici* per decidere sullo stato di mente degli accusati, non vi sarebbe ragione per non ammettere anche in altri casi codesti *giurì tecnici*.

Si tratterà di un *falso* prr contraffacimento di scritture: si richiederebbe un *giurì di calligrafi* come il solo giudice idoneo a decidere se la scrittura è falsa o vera.

Si tratterà di *avvelenamenti*: occorre un *giurì di chimici*.

Si tratterà di *bancarotta fraudolenta:* si vorrà un *giurì di commercianti.*

Ma con un tale sistema io credo che sarebbe moralmente esautorata e demolita l'istituzione del giurì ordinario, quando invece di ravvisare in esso la espressione dell'opinione pubblica generale o della coscienza pubblica, si bramasse piuttosto di vederne rappresentate le idee, le prevenzioni, e talvolta ancora i pregiudizi e gl'interessi egoisti di speciali e determinate classi di cittadini.

Io quindi sarei assolutamente ripugnante ad adottare una proposta di tal natura.

Ben è vero che il sistema in vigore presso di noi delle *Perizie medico-legali* nelle materie penali è ben lontano dal fornire le garantie desiderabili dalla giustizia e dall'innocenza; e quando rivedremo il nostro Codice di procedura penale, meriterà di essere riesaminato e riformato.

A convincerne, può bastare una sola osservazione.

Nelle materie *civili* i periti dànno parimente un semplice parere, che non vincola i giudici; nondimeno le persone dei periti debbono raccogliere il consenso e la fiducia comune delle parti fra le quali si agita il litigio, e se queste non cadono di accordo sulla scelta di ciascuno dei periti, il giudice è in libertà di scegliere e nominare le persone dei periti.

Ora, perchè non si farà altrettanto nei procedimenti penali, allorchè si tratta non solamente di decidere della sostanza, ma della libertà, dell'onore, forse della vita dei cittadini?

Se il Ministero Pubblico o l'imputato si accordassero nella scelta di determinati periti, non vi sarebbe difficoltà; ma quando essi non sono d'accordo, perchè i periti non potranno essere scelti di ufficio dal magistrato, con impedire all'una e all'altra delle parti interessate di chiamare da periti avanti la Corte persone di esclusiva loro scelta e fiducia?

Io non accuso alcuno, nè credo frequente il caso in cui prevalga in alcuni periti il desiderio di surrogare il criterio della parzialità per sostenere l'una o l'altra delle parti, da cui ricevettero il mandato, al criterio della schietta verità e della giustizia; ma al certo, signori, la tentazione è grande.

Io rammento che in Germania, e specialmente nella Prussia, questo servizio è stato organizzato assai lodevolmente; vi sono Collegi permanenti di

medici legali non solo nelle provincie, ma specialmente nella capitale del Regno. Essi non sono scelti per una determinata causa, ma sono uomini dediti a questi studi speciali, notabilità nella loro scienza riconosciute ed onorate da tutto il paese; e quante volte sorge il bisogno di far esaminare una questione di medicina legale, è a questi che viene deferito il quesito ed essi naturalmente, con tutte le cognizioni della loro professione, esprimono un avviso motivato, il quale per altro non vincola il giurì e i magistrati, ai quali sempre è riserbata la competenza di profferire definitivamente il verdetto o la sentenza.

Sarà possibile d'introdurre analoghe riforme, od altre che garantiscano contro l'incapacità e la parzialità possibile di periti, nel nostro paese? Io credo che l'argomento meriti di essere approfondito, e prometto di farlo studiare; ma è evidente che queste riforme non possono appartenere che ad una revisione del Codice di procedura penale.

Laonde, riassumendomi, io dichiaro:

Che il Governo, benchè non creda possibile e necessaria l'istituzione di appositi Manicomi criminali in Italia, pure, con la scorta del sistema della legge belga, si sta già adoperando, e si adoperava già, prima ancora dell'eccitamento oggi venuto dall'onorevole Righi, per introdurre in Italia un sistema in qualche modo somigliante; ed io d'accordo col mio collega il ministro dell'interno, farò ogni sforzo perchè il tentativo sia coronato da buon successo.

Per ciò che riguarda la scelta delle persone, che dovrebbero essere racchiuse in tali stabilimenti, si incontrano non lievi controversie e problemi, che appartengono alla discussione del Codice Penale, ed a suo tempo la Camera potrà occuparsene.

Finalmente, circa le perizie medico-legali, e l'ordinamento di questo servizio tanto importante per la giustizia civile e penale, accetto d'intraprendere speciali studi per esaminare quali miglioramenti e riforme sia possibile in esso d'introdurre. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Righi ha facoltà di parlare

Righi. Io non potevo dubitare, conoscendo come in ogni disciplina legale, ma specialmente per tutto ciò che ha tratto alla criminalità, sia grandissimo il desiderio di miglioramento e progresso nell'illustre guardasigilli, non potevo dubitare, dico, che egli avrebbe fatto buon viso alla iniziativa da me presa intorno alla necessità della istituzione di questi speciali manicomi.

Io non faccio questione intorno ai vari apprezzamenti, che l'onorevole guardasigilli avrebbe fatto per ciò che concerne i quattro generi di delinquenti alienati che dovrebbero essere reclusi in questi manicomi.

L'onorevole guardasigilli considerava come sarebbe impossibile che si volesse assoggettare ad un formale dibattimento quell'accusato il quale desse

segno di furore o di demenza, ed io gli potrei osservare come non è soltanto sotto questo punto di vista, dell'attualità del furore o della demenza, che un individuo possa essere irresponsabile moralmente al cospetto della legge, ma può essere considerato come irresponsabile anche quando, come avviene non di rado in alcuni generi di pazzia, manchino i segni esteriori del furore o della demenza.

Nè d'altra parte potrei accettare una frase colla quale l'onorevole guardasigilli domanderebbe con qual diritto, quando un individuo ha espiato la pena che gli venne inflitta, e sotto qual punto di vista si vorrebbe che la società possa per di più condannarlo ad una reclusione perpetua o ad una reclusione più o meno lunga?

È precisamente sotto il punto di vista che vi hanno degli individui che sono irresistibilmente trascinati, per forza della loro triste natura, a ripetere particolarmente alcuni speciali reati, quali sono, per esempio, quelli della cleptomania o mania del furto, e ripeterli per modo che altro non fanno che subire replicate ed incessanti condanne, gli è precisamente a riguardo di questi che, per la sicurezza sociale e per la serietà dell'amministrazione della giustizia penale, non avvi altro mezzo che quello di affidarli alla custodia dei manicomi criminali.

Io sono più che soddisfatto e lieto delle parole di speranza che ci ha dato l'onorevole ministro guardasigilli, ed io faccio affidamento pieno sulla sua intelligenza, sulla sua attività per lo studio di questa grave questione.

Per ciò poi che riflette l'altra questione della competenza a decidere in materia penale sullo stato mentale dell'accusato, io non divido tutti i dubbi che sarebbero stati manifestati dall'onorevole guardasigilli, ma riconosco però in oggi ancora immatura l'immediata applicazione dell'esclusiva competenza tecnica, e spero che l'alienismo e la scienza della scuola somatica come oggi ha progredito, verrà a trionfare e ad imporsi tanto più sollecitamente di quanto più chi la professa saprà risolvere tutte le tesi che gli sono sottoposte, e resistere e non lasciarsi trascinare da quell'entusiasmo, nobilissimo in vero, ma pur sempre pericoloso, che è proprio dei cultori d'una scienza nuova; in una parola, quanto più gli alienisti sapranno vincere quei pregiudizi che tuttora sussistono in loro confronto, sia presso gli uomini di legge, sia presso i giurati, quanto più sapranno accaparrarsi la pubblica stima, tanto più potranno dimostrare che i loro responsi resistono al riscontro dei fatti.

Senz'altro, io ho fiducia, ripeto, che l'onorevole ministro guardasigilli nel più breve tempo possibile saprà mantenere le fatte promesse.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non desidero alimentare illusioni senza fondamento; quindi dichiaro che i voti degli alienisti non potranno mai in tutta la loro estenzione trovare soddisfacimento in qualunque legislatore o giureconsulto si faccia a proporre un Codice Penale.

Fra le categorie di delinquenti, che si dovrebbero chiudere nei manicomi crimiuali, il Lombroso accenna in uno dei suoi dotti lavori a quella « degli imputati di crimini strani, di crimini atroci, in cui non si possa ravvisare un movente chiaro, un movente proporzionato al delitto. » È impossibile accettare proposte somiglianti. poichè, accettandole, i peggiori e più scellerati delinquenti finirebbero per isfuggire alla severità dell'ordinaria repressione ed alla pena meritata, e non avrebbero altro trattamento che quello riservato ai pazzi. Ognun vede adunque come, anche ammesso il concetto di doversi assicurare un trattamento speciale ai delinquenti riconosciuti realmente ammalati di mente, bisogna con molta difficoltà estendere ed allargare questo trattamento oltre le persone notoriamente alienate, per non mettere in pericolo le ragioni della sicurezza della società.

Presidente. L'onorevole Righi non avendo presentato alcuna risoluzione, l'interpellanza è esaurita.

LA PENA DI MORTE

Nella tornata del 15 dicembre 1876 della Camera dei Deputati del Belgio, essendo all'ordine del giorno il bilancio del Ministero della Giustizia, sorse la questione della pena di morte. Diamo un largo riassunto di quella importante discussione desumendolo dagli *Atti parlamentari*:

— Il signor *Pirmez* interroga il Governo sulla situazione del circondario di Charleroi dal punto di vista della giustizia repressiva.

Constata l'aumento allarmante dei reati, la cessata sicurezza personale, la perpetrazione dei più terribili misfatti.

« Si presenta naturalmente al pensiero la questione di sapere se l'onorevole Ministro della Giustizia considera come soddisfacente la esperienza che fa sulla soppressione della pena di morte, e se continua a credere utile tal soppressione.

« Non bisogna far durar troppo questa esperienza che egli fa sulla vita dei cittadini inoffensivi. Forse è interessante dal punto di vista scientifico. Le esperienze sugli animali vivi sono talvolta interessantissime dal punto di vista scientifico, ma se si consultassero gli animali su questa vivisezione alla quale sono sottoposti, suppongo che malgrado tutto l'interesse che presenta, non approverebbero; vi sono degli uomini che hanno la stessa opinione; e in Inghilterra fu fatta una legge per interdire in certi limiti tali esperienze.

« Non bisogna dunque meravigliarsi se i nostri mandatari si lamentano della prolungazione delle esperienze che si fanno su di essi: sarà difficile che le vittime e i loro parenti considerino come compensazione alle loro disgrazie i risultati statistici ottenuti.

« La questione che io sollevo è evidentemente, tra le più importanti; non vi è interesse governativo più considerevole di quello della sicurezza pubblica. Io domando dunque all'onorevole Ministro della Giustizia se ha trovato dei rimedi alla situazione, e se non crede bene di dar termine alle esperienze alle quali si è dedicato.

— Il signor De *Lantsheere* Ministro della Giustizia. — L'onorevole membro ha ben ragione quando dice che il mantenimento della sicurezza pubblica è uno dei doveri più importanti del Governo « Ma non bisogna, in questa materia, come in ogni altra, abituarsi ad attender tutto dal Governo. Il Governo crede che il mezzo per consolidare la sicurezza pubblica nel circondario di Charleroi è una buona polizia, bene organizzata e sufficientemente numerosa. »

La polizia si compone di due elementi: prima la gendarmeria della quale il Governo dispone e tiene in sua mano; poi la polizia locale. Quest'ultima non dipende dal potere centrale che in modo indiretto od accessorio.

Il Governo ha fatto il proprio dovere aumentando i gendarmi, ed è pronto a fare ancora nuove aggiunte di forza laddove se ne facesse richiesta, e se ne dimostrasse il bisogno. Non così hanno fatto sempre tutti i municipi.

« L'onorevole membro ha creduto, in questa occasione, di dire alcunchè sulla pena di morte.

« Mi ha comparato, ben poco esattamente, ad un veterinario che si dedicasse a delle esperienze di vivisezione; le mie vittime sarebbero gl'infelici abitanti del circondario di Charleroi.

« Prego l'onorevole membro ad esser ben convinto che io non ho nessuna vocazione per la vivisezione. E se intraprendessi qualche esperienza di vivisezione sugli abitanti del circondario che egli rappresenta lo incontrerei sulla mia strada e saprebbe ben impedirmelo. »

Aggiunge che la pena di morte non si applica in nessun altro circondario, e niuno se ne lamenta, nè trova che la criminalità vi ha incremento — ha anzi dimostrato, con le statistiche presentate nel decorso anno, che la criminalità, paragonata alla popolazione, tende, in complesso, a diminuire. Egli considera la vita umana come cosa troppo preziosa per drizzare nuovamente il patibolo sparito nell'anno 1863.

— *Drion* vorrebbe sapere ciò che ha fatto il Governo per impedire l'aumento di crimini nel circondario di Charleroi.

Il ministro si è lamentato dei comuni — ma essi fanno quanto possono; dove essi non giungono, spetta al governo di provvedere. L'on. Drion crede che bisognerebbe organizzare una polizia segreta pagata dal governo. Quel che avviene a Charleroi è un'onta pel paese. Ogni giorno si legge nei giornali un nuovo fatto atroce. Perchè non si adotta il sistema dei premi che riuscì così bene per l'arresto di Aublain?

Giorni sono fu trovata a Charleroi un donna tagliata a pezzi: temo che il colpevole non sia stato scoperto. Se il governo offrisse un premio di 5000 franchi a chi scuoprisse l'autore di questo crimine, il reo sarebbe presto messo in ferri. Io concludo con queste parole: « Ristabilite la ghigliottina, fatela funzionare allorchè un interesse sociale ben constatato la domanderà, e così spaventerete i birbanti e rassicurerete la gente onesta.

— *Magherman* segnala anco il suo circondario all'attenzione del ministro della giustizia. Non si tratta certamente di una situazione grave come a Charleroi, ma gl'ingenti furti vi si moltiplicano, mentre sono diminuite da tempo le visite domiciliari degli officiali di polizia. Bisogna riattivarle vigorosamente; in caso diverso i corpi del delitto non si trovano, e i colpevoli restano sempre impuniti.

— *Pirmez.* Il governo ha torto quando, per scusarsi, si nasconde dietro ai comuni. — Fanno essi il loro dovere o non lo fanno? Se lo fanno il ministro non può invocare la mancanza del loro concorso; se non lo fanno è dovere del governo di costringerveli; se la legge comunale non è sufficiente a questo riguardo, il ministro deve presentarne una nuova con disposizioni efficaci.

Ritorno sulla pena di morte, e mi limito ad una osservazione. Il signor ministro dice che la vita umana è preziosa; ma non si preoccupa che della vita dei colpevoli; mentre vi è pur quella degli innocenti. Quanto a me tra la vita di un innocente e quella di dieci colpevoli non esiterei: amo meglio che cadano 10 teste di colpevoli anzichè veder soccombere un solo innocente.

Si sono invocate tante volte le idee di dolcezza e di umanità. La vera umanità consiste nel punire i colpevoli e rassicurare la vita delle oneste persone.

— *Thonissen* non intende trattar nuovamente la questione della pena di morte: lo ha fatto replicatamente e i suoi discorsi si trovano negli *Annali parlamentari*; vuol soltanto ristabilire i termini della questione, posta inesattamente dal signor Pirmez. Non si tratta di scegliere tra la vita dei delinquenti e quella dagli innocenti; ma vuolsi invece risolvere questo problema: si tratta unicamente di sapere se la esecuzione dei colpevoli salva la vita agli innocenti.

« Ebbene, nessun fatto è meglio provato nella storia del diritto criminale dell'inefficacia completa dell'esecuzione capitale per diminuire il numero dei crimini. »

Due o tre anni or sono, un deputato francese fece al suo governo la stessa raccomandazione che ora ha fatto al nostro il sig. Pirmez. Gli fu dato ascolto — si rialzò in Francia il patibolo, ed i crimini d'allora quintuplicarono.

« In realtà si tratta di sapere quale effetto la minaccia della pena di morte esercita sull'individuo che sta per commettere un crimine.

« Ora il fatto attesta con la massima evidenza, che se i malfattori

di questa categoria passano oltre e commettono il crimine, egli è perchè sperano di non essere scoperti: non si fermano che quando manca loro tal convinzione, e lo stesso risultato è raggiunto completamente con la minaccia della reclusione perpetua. »

Se occorre proverò questi fatti con cifre indiscutibili estratte dai documenti officiali della maggior parte degli Stati d'Europa.

— Il *Ministro della Giustizia* aderisce alle osservazioni del signor Thonissen relativamente alla pena di morte. Come contro prova a quanto il dotto professore ha detto per la Francia si può citare l'Olanda ove la pena di morte fu abolita senza che i crimini aumentino.

Rispondendo al signor Magherman, rigetta sempre sui Comuni il torto della deficente polizia.

— *Magherman* spiega ed insiste.

— *Guillery* dice che le parole del signor Pirmez lo hanno agitato allorchè ha parlato di falsa umanità, e più ancora lo hanno scosso gli applausi che queste parole hanno raccolto sui banchi di destra.

Io non ho mai letto che la esecuzione di un condannato abbia risparmiato un crimine — « nè si può supporre che colui che assassina ragioni col Codice penale alla mano, e dica: Se io commetto il tal crimine prendo tanti anni di prigione; se commetto tal altro v'è la pena di morte. Ebbene non mi toccano che i lavori forzati. Giammai, io credo, è stato fatto un simile ragionamento. »

I partigiani della pena di morte sono i meno convinti che essa serva di ritegno ai malfattori, diversamente non l'avrebbero abolita per gl'incendiari. Non è forse meglio, per seguire il sistema di bilancio stabilito dal signor Pirmez, che sia troncata la testa di un incendiario anzichè vedere tutta una famiglia esposta alla ruina e alla morte per un incendio; che vedere tutto un quartiere pericolare a causa di un così odioso crimine?

« Non solamente io credo che la pena di morte non impedisca i crimini, ma sono convinto che esercita sulla società una trista influenza. Questo attentato legale alla vita umana, questa vita umana che si sopprime per volere dell'uomo, il quale non ha diritto di disporre della vita umana, tutto ciò insegna a versar sangue; è un cattivo esempio. Non bisogna che il Governo, che lo Stato; che la Nazione, nella sua sovranità attenti, anco legalmente, alla vita di un uomo. Bisogna insegnare al popolo il rispetto della creatura di Dio. »

« Il vero mezzo di sopprimere il reato è la moralizzazione della società. » Contro al reato si è fatto molto più votando nell'ultima sessione due progetti di legge importanti sull'insegnamento primario.

« Moralizziamo, illuminiamo le popolazioni. Tutti siamo venuti al mondo nudi egualmente. Noi siamo onesta gente perchè abbiamo ricevuto fino dall'infanzia i principii di onore e di rispetto per l'onore e la vita altrui.

V'è un secondo mezzo di prevenire, e consiste nello sviluppo di una buona polizia.

« Sapete voi ciò che preoccupa il colpevole?

« Non è la pena, ma il modo di sfuggirla. Il giorno nel quale i colpevoli saranno certi di non sfuggire alla repressione, il delitto non sarà più commesso per quanto mite possa essere la pena. »

« Avete avuta questa convinzione quando faceste il Codice penale del 1867 che non è, in definitivo, se non una bella e buona reazione contro il Codice del 1810. »

« Io ritengo adunque che quanto faremo per la moralizzazione della società, e per la organizzazione di una buona polizia, contribuirà a fortificare la sicurezza delle nostre popolazioni. »

— *Wasseige* non aveva intenzione di prender la parola, ma gli è impossibile lasciar passare senza protesta le dottrine enunciate del sig. Guillery, e specialmente quella che i partigiani della pena ne riconoscono la inutilità perchè hanno contribuito a farla cancellare da alcuni articoli del Codice. Noi non vogliamo la pena di morte se non quando « la crediamo indispensabile alla salvezza sociale, ma in quei casi la vogliamo seriamente applicata. »

Si dimentica troppo spesso che la pena di morte figura nel nostro Codice in seguito ad una lunga discussione: « ed io debbo dire all'onorevole ministro, quantunque sia mio amico, e che io lo stimi profondamente: la sua dichiarazione che non applicherà mai la pena di morte, mi pare un atto di vera insurrezione contro la volontà della legislatura. »

« Faccio lo stesso rimprovero, ed a più forte ragione, ai ministri che lo hanno preceduto, ed a quello soprattutto che, pel primo, ha fatto la stessa solenne dichiarazione dopo il voto del Senato.

« A mio avviso coloro che agiscono in tal modo mancano ai loro doveri, ed insorgono contro la volontà ben manifesta della legislatura (*interruzione*).

« Meglio varrebbe, se la pena di morte non dovesse essere applicata, di farla sparire dai nostri Codici; ciò sarebbe più leale; ma non avverrà perchè l'opinione pubblica non lo permetterebbe.

« Si è parlato di rispetto della vita umana, ed è a questo titolo, come ve lo hanno dichiarato, che non si manderanno più a morte gli assassini per lasciarli con più sicurezza scannare le loro vittime.

« Singolare rispetto della vita umana!

« È un argomento che io non posso tollerare senza fare le più energiche proteste! »

Si dice non esser la pena che forma il criminale, ma l'idea del processo. Ma se ciò fosse vero, nulla ci sarebbe di meglio che sopprimere il principale testimone del reato, uccidendo la vittima del reato medesimo.

Vuolsi che la pena perpetua sia più spaventevole della morte; ma

domandate a 50 condannati a vita se vogliono essere invece ghigliottinati, e nessuno accetterebbe il cambio. C'è sempre speranza di uscire dalle strette della condanna perpetua, sia con la fuga, sia in seguito a grazia sovrana.

« Quando un uomo commette un delitto non ha il Codice penale in mano, ed è vero: ma attualmente ha la garanzia di non essere guillottinato. Può sperare di sfuggire alla giustizia; ma se non sfugge non sarà mandato a morte: ecco ciò che l'incoraggia: ecco ciò che biasimo con tutte le mie forze.

« I nostri avversari ci presentano delle statistiche per appoggio alle loro tesi; ma si fa dire ciò che si vuole alle statistiche, e se abbiamo la statistica ministeriale, e quella d'un illustre professore di diritto criminale, abbiamo pur avuta quella di un sapiente magistrato la quale stabilisce tutto il contrario e giustifica l'opposta teoria.

« Ci dissero che l'applicazione della pena di morte non ha mai avuto per conseguenza di salvare la vita umana. Ma, o signori, ci dimentichiamo del recentissimo esempio contrario. » E cita il fatto del Polspoel condannato a morte, al quale era stata commutata la pena, e che assassinò il suo guardiano. E fa osservare che quello scellerato « ha ucciso perchè era convinto di non aver nulla a rischiare essendo già condannato al massimo della pena sistematicamente applicata: lui stesso ebbe il cinismo di dichiararlo. »

« Signori, si fa molta filantropia e filosofia umanitaria; ma, credetelo, è una cattiva filantropia, è una pessima filosofia. »

Sì, l'istruzione, la moralizzazione sano buone cose, ma non basta: d'altronde non sono solamente i poveri e gli ignoranti che assassinano! « Così, debbo ripeterlo terminando, io deploro profondamente che la pena di morte, mantenuta dalla legislazione, non sia applicata dal Governo (*interruzioni*). »

— *Il Ministro di Giustizia* dice non aver mai pronunziato le parole attribuitegli dal Sig. Wasseige, poichè un Ministro non può arrogarsi il diritto di cancellare un articolo del codice penale. Ma la legge non impone al Governo di eseguire sémpre le condanne capitali; se il codice ha la pena di morte, il patto costituzionale dà al Re il diritto di grazia.

« Ora io sosteugo che il Governo non è soltanto l'esecutore della sentenza, ma è pure il giudice delle necessità sociali.

« Mancherebbe ai suoi più alti doveri se trascurasse il diritto di grazia e sacrificasse anco una sola vita umana al servile rispetto di un articolo del codice, allorchè ritiene che quel sacrifizio è inutile!

« Io non mi pongo adunque al di sopra della legge: pretendo unicamente che se vi è una legge che permette al giudice di condannare gli assassini, ve ne sia un'altra che permetta saggiamente al Re di far grazia.

« Non credo che la salvezza sociale o la sicurezza dei cittadini

esigano il ristabilimento del patibolo; l'opinione pubblica non lo reclama, ed io ho la coscienza di non essermi una sola volta, da cinque anni, trovato in presenza di uno di questi casi di evidente necessità sociale che avesse potuto giustificare un ritorno alle tradizioni di prima del 1863.

« Del resto, lo dico francamente, non credo che avrei avuto giammai tal coraggio, anco se mi fossi trovato in presenza di una di queste situazioni estreme nelle quali la indulgenza par colpevole.

« Ma in tal caso, il mio dovere sarebbe tracciato: lascierei il mio posto ad uno di coloro i quali credono che una esecuzione capitale rassicurerebbe la società e raffermerebbe la sicurezza pubblica (*interruzioni*). »

Sul fatto di Polspoel ripete ciò che disse in Senato, e che i nostri lettori non ignorano: prova cioè che nel reato non vi erano gli estremi voluti per una condanna capitale.

— *Wasseige* è contento che il Ministro abbia finalmente dichiarato che la pena di morte c'è, e che potrebbe anco essere applicata per casi eccezionali.

A PROPOSITO DELLE CARCERI DI NAPOLI

Una corrispondenza da Napoli inserita nel giornale l'*Opinione* reca, intorno alle carceri ed alla istituzione di una società di Patronato, alcune notizie, sulle quali siamo in grado di fornire esatte informazioni. Secondo il corrispondente, la Commissione visitatrice trovò nelle carceri il servizio regolare, ma i locali disadatti, e specialmente male ordinata la Casa di Custodia delle Cappuccinelle.

Certo i fabbricati carcerari in Italia, hanno d'uopo di essere migliorati, e in molti luoghi non bastano restauri, ma occorrono nuovi locali di pianta, in cui col sistema cellulare il detenuto possa essere sottratto alle influenze perniciose della carcerazione in comune. — Le carceri giudiziarie in Napoli, malgrado ingenti spese per ampliarle, divise come sono in tanti fabbricati difettosi in origine, e situati alcuni in mezzo a grossi centri di abitazioni, non serviranno mai alle necessità della giustizia criminale nella città più popolosa del Regno. Il Governo pensa infatti di sostituire a queste una grande prigione cellulare da edificarsi in luogo isolato, sano, ove tutti i servizii centralizzati possano essere adempiuti secondo giustizia e civiltà. Un progetto architettonico è in pronto, e vi si fanno ora ulteriori studi di dettaglio; e se difficoltà finanziarie non si oppongono, nell'anno venturo potranno cominciare i lavori.

Anche la casa delle Cappuccinelle costò assai al governo italiano, per essere ridotta, non certamente un modello di riformatorio per discoli, ma una casa di custodia, ove i ricoverati sono con molta umanità e diligenza istruiti nei doveri di cittadino, ed in arti e mestieri utili. Sonvi il tipografo, l'ottonaio, l'ebanista, il cappellaio, il sarto, il calzolaio, ed altre arti.

Se malgrado le cure della Direzione, vi accade qualche inconveniente, si consideri che i rinchiusi non sono un'accolta di buoni figliuoli, ma di traviati, alcuni dei quali si ribellano ad ogni civile disciplina, in modo da scoraggiare chiunque si adoperi per ufficio, o per umanità ad ammaestrarli.

Questa casa di custodia subirà presto importanti riordinamenti morali e materiali. Si diminuirà il numero dei ricoverati, e vi si chiuderanno, e vi si educheranno solamente i sottoposti al ricovero forzato per correzione paterna, per oziosità e vagabondaggio, e quelli soggetti a condanna penale verranno trasferiti in altro fabbricato che già si sta adattando.

Cotale divisione dei corrigendi in più fabbricati potrà agevolare la separazione tra i piccoli ed i grandi. — Fra non molto si pubblicherà un nuovo Regolamento per le case di Custodia, ed allora si nomineranno gli istitutori e maestri creati col R. Decreto 19 novembre 1876, i quali abiteranno nei locali dello Stabilimento per dedicarsi interamente all'educazione dei ricoverati.

Qualunque riforma carceraria rischia di non conseguire lo scopo, se non venga assistita dall'opera di generosi cittadini A procacciare questo concorso intesero le circolari del Ministro dell'Interno 15 maggio 1876 e 13 gennaio 1877, sulla creazione di Società di Patronato pei liberati dal Carcere, delle quali allora ben poche se ne contavano in Italia. — In Napoli il pensiero del Governo era stato lodevolmente prevenuto, poichè l'Associazione Unitaria Meridionale nel maggio 1874 stabilì di fondare un Comitato, di Patronato pei minorenni liberati dal carcere di Napoli e Provincia, e diè incarico ad una Commissione di compilarne lo Statuto. Pochi giorni dopo la pubblicazione della prima Circolare Ministeriale, il Comitato si costituiva e deliberava il suo Statuto, approvato dal Governo. — Gli incitamenti del Ministero ottennero favorevole successo in altre provincie; di modo che, mentre nel maggio 1876 si avevano in Italia tre sole Società di Patronato pei liberati dal carcere, oggi se ne contano trentasei.

Molto è da ripromettersi da questa filantropica istituzione, specialmente se estenderà le sue ramificazioni dai Capi-luoghi nei centri minori, e nei piccoli Comuni.

I detenuti liberati dal carcere appartengono a città, paesi, villaggi; e l'azione del Patronato riuscirà più efficace se il liberato non debba condursi fuori del luogo di sua dimora per ricercarlo, ma ovunque si stabilirà trovi un protettore che lo assista e lo guidi col consiglio e col procurargli lavoro, ed anche col denaro finchè non trovi occupazione. Nel Patronato ogni classe di cittadini può essere utile; ma più abbondante messe coglierà il dovizioso che oltre all'opera personale congiunga elargizioni in denaro. Anche il Governo può e dee concedere il suo concorso pecuniario, senza timore che ne venga illegittimo aggravio ai contribuenti, perchè ogni volta che si sottragga da ricaduta un povero liberato dal carcere. si risparmiano anche nuove spese di giustizia allo Stato.

Ed il Ministero infatti con le sue circolari promette alle Società di patronato il concorso governativo in modeste proporzioni. A proposito del quale concorso giova dissipare un equivoco in cui è caduto il corrispondente dell'*Opinione*, affermando che il Ministro abbia avuto in animo di concedere il sussidio ai liberati che hanno un peculio con cui far fronte ai loro bisogni nei primi giorni del loro reingresso in società, e di non accordarlo ai liberati che sono privi di peculio.

Prima di tutto è bene sapersi che di qualche peculio sono ordinariamente provveduti tutti, o quasi tutti i liberati dal carcere; per cui leggendosi nella circolare 13 gennaio 1877, che il Governo è disposto a soccorrere i liberati che *hanno piccolo peculio*, ne consegue che il Governo intende sovvenire ai liberati *più bisognosi*, e tra questi vengono in prima linea i liberati che non possedessero alcun peculio. In secondo luogo, si fa più chiaro il concetto del Governo ove si confrontino le due circolari; poichè nella prima si dice in termini precisi che l'Amministrazione Carceraria soccorrerà i liberati che di peculio fossero affatto sforniti. Bensì, stando alle circolari, il Governo ha dichiarato non poter concorrere alle spese d'impianto della Società di Patronato, come alcuni Comitati promotori di esse aveano ricercato.

Le spese di impianto possono essere ben piccole, ed importa che siano sostenute in misura modicissima, onde non accada che il più del danaro dei pii oblatori si consumi in montature superflue, ed in impiegucci di favore anzichè nella carità verso il povero liberato. Una sala per le adunanze, poche spese di cancelleria e di posta, una persona che si presti pel carteggio e per la tenuta di una contabilità semplice, e la stessa persona od altra che serbi il denaro raccolto, e lo eroghi a pro dei liberati secondo le disposizioni che saranno impartite da chi ne avrà il potere, sembra sia tutto quello che occorrer possa per istituire ed esercitare il Patronato. Il locale per le adunanze, se non venga fornito da alcuno dei cospicui cittadini che appartengono alla Società, può forse rinvenirsi nella sede di qualche ufficio governativo, provinciale, o comunale. E per quanto nelle abitudini della vita moderna incontri poco favore il sistema degli uffici gratuiti, non sembra improbabile che le funzioni di cassiere e di segretario possano venire accettate senza compenso materiale, od almeno con retribuzioni tenuissime.

Il Patronato pei liberati dal carcere è opera tutta filantropica e di carità, e la carità tanto più è accetta ed efficace, quanto più viene esercitata con forme modeste e senza pompa.

(Dal giornale di Napoli *Roma Capitale* del 6 luglio 1877)

BELGIO

Nozioni di Statistica Giudiziaria.

Nelle pagine 80-84 del volume VI (anno 1876) della nostra *Rivista* inserimmo alcune tavole precedute da riassunti e considerazioni, estratti dalla 6ª annata di quella pregevole pubblicazione ufficiale che è l'*Annuario statistico del Belgio*. — Le ultime notizie riferivansi in parte al 1873, in parte al 1874. — Ora abbiamo sott'occhio l'annata 7ª che completa le informazioni a tutto il 1875. — È notevole come le ultime cifre, comparate alle più lontane, confermino in ogni parte le considerazioni emesse nel volume precedente, e da noi riportate a pag. 81, sicchè furono ristampate senza la menoma variante.

Ci limitiamo quindi a trascrivere le cifre da aggiungere al nostro sunto:

Giustizia repressiva.

Corti d'Assise	*1874*	*1875*
Numero degli affari	Già pubblicati a pag. 84, Anno VI.	149
» degli accusati		170
» dei prosciolti		36
» dei condannati a morte		10
» » ai lavori forzati a vita		8
» » ai lavori forzati a tempo		25
» » alla reclusione		80
» » alla degradazione civica		—
» » al carcere		11
» » all'ammenda		—
» » all'interdizione di taluni diritti civili e politici		76
» » idem della sorvegliaza		25

Tribunali Correzionali.

Numero degli affari	21302	20895
» dei prevenuti	31653	30867
» dei prosciolti	5135	5357
» dei condannati al carcere	13081	12798
» » all'ammenda	13261	12506
» » alla detenzione correzionale	176	206
» » alla confisca o riparazioni civili	»	»
» » alla sorveglianza, o a disposizione del Governo	471	363
» » all'interdizione dei diritti civili e civici	175	206

Tribunali di polizia.

Numero degli affari	63568	63609
» degl'incolpati	87996	87312
» dei prosciolti, o degl'incolpati sui quali il Tribunale si è dichiarato incompetente	8917	8994
» dei condannati all'ammenda	67721	66698
» idem al carcere	10590 (1)	10779 (2)

Affari nan portati innanzi ai Tribunali.

Dall'Ufficio di accusa	14082	13819
Dalla Camera di Consiglio	2273	2083
Dalla Camera delle Accuse	13	20

Numero dei recidivi.

In materia criminale	66	60
» correzionale	1730	1824
Numero delle detenzioni preventive	1965	1565
Numero dei maniaci paganti, ricoverati negli Ospizi	Cifre pubblicate a pag. 81, vol. VI.	1793
» » indigenti, idem		5443
Popolazione media dei ricoveri di mendicità		2014
» delle Scuole di riforma		671
» delle Carceri: Case centrali		1619
» delle Carceri: Case secondarie		2438

(1) Più 768 mendicanti messi a disposizione del Governo.
(2) Più 841 id. id.

LA VERITÀ SULLA SITUAZIONE DELLE PRIGIONI IN SVEZIA

I giornali e riviste straniere come sarebbero il *Galignani'S Messenger*, i *Blätter für Gefängnisskunde*, ecc., contengono talvolta sulla criminalità e sulla situazione delle Carceri in Svezia e Norvegia delle informazioni di tal genere da far credere ai lettori che questi paesi, o almeno la Svezia, sieno molto indietro su tal questione.

Non bisogna confondere i fatti che concernono la Svezia con quelli della Norvegia, in quanto che i due paesi — d'indole tra loro differente — non hanno di comune che uno stesso sovrano e un solo dipartimento per gli affari esteri. — Per tutto il resto sono completamenti indipendente l'uno dall'altro e vi sono tra di essi, tanto nei rapporti sociali, come negli amministrativi, le più profonde divergenze.

In verità abbiamo provato una penosa sorpresa leggendo sulla Svezia, e ciò nel 1875, delle informazioni come queste:

Che la maggior parte degli stabilimenti penali sono prigioni in comune;

Che vi si trovano dei dormitori comuni che contengono fino a 130 detenuti;

Che l'uso dei ferri pei detenuti non è cessato che da poco;

Che infine negli ultimi tre anni il numero dei criminali è sempre aumentato:

Si è tentati di credere che l'autore di queste comunicazioni, ignorando completamente i fatti reali, ha vissuto solamente in mezzo alle evocazioni di un passato da molto tempo sparito.

Amando credere che simili comunicazioni non siano state fatte con lo scopo di deviare l'opinione che lo straniero si fa sulla Svezia, e debbono piuttosto attribuirsi all'ignoranza dei progressi che sono stati fatti nell'ultimo decennio, riguardiamo come nostro dovere di rettificarle.

È vero che 37 anni addietro le prigioni in Svezia si trovavano in uno stato passabilmente primitivo; non vi erano che prigioni in comune e non si avevano altre preoccupazioni che di una cosa; saper tenere i prigionieri sotto catenaccio senza preoccuparsi del dovere che incombe alla societa di curarli fisicamente e moralmente.

Nel 1840 il principe reale, che successivamente ha occupato il trono col nome di Oscar primo, pubblicò il suo celebre lavoro: *Delle pene e delle prigioni*, che provocò una rivoluzione completa nel regime penitenziario della Svezia.

In oggi e senza pretendere di occupare uno dei primi posti, quanto alle riforme recate a tal regime, la Svezia in una cosa ha sorpassato le nazioni più grandi e più ricche. Ha giudicato che importava sopra tutto di occuparsi dei prevenuti, degli accusati, dei condannati a brevi pene (2 anni al più) e che occorreva separarli completamente dagli individui induriti nel delitto e abituati alle antiche carceri in comune; e per tali categorie ha da molti anni fatta un'applicazione completa del principio d'isolamento. In quanto ai condannati ai lavori forzati per un tempo più lungo, una legge del 30 maggio 1873 ha stipulato che il primo sesto della pena (almeno 6 e al più 12 mesi) le passarebbero in cella

Da quell'epoca cominciò la ricostruzione delle antiche case centrali o prigioni comuni, ed è stata continuata per modo che adesso due di questi luoghi di detenzione sono stati ricostruiti e trasformati in carceri cellulari ed un terzo con 200 celle di giorno e 300 di notte e in via di costruzione per essere occupato l'anno venturo.

Venti anni fa gli stabilimenti penitenziari di Svezia avevano già 2000 celle. Attualmente la Svezia ha 41 prigioni cellulari provinciali, e due stabilimenti penali simili saranno terminati in quest'anno.

L'anno venturo l'amministrazione generale delle carceri disporrà di 3800 celle di cui 800 per la notte solamente. Le case centrali contengono un gran numero di laboratori pei detenuti, e costoro sono divisi in gruppi e sottoposti a una stretta sorveglianza.

Insomma, se si considera il numero degli accusati e dei condannati, che in questi ultimi anni non eccede i 4000, il numero delle celle in Svezia si trova relativamente più considerevole che negli altri paesi del continente, eccettuato il Belgio.

Una delle tre case centrali nuovamente ricostruita è riserbata ai colpevoli di delitti non colpiti dalla degradazione civica, e ai giovani delinquenti; le altre due sono penitenziarii pei condannati a tempo, di ancora giovane età.

Le altre sei case centrali a comune ma munite di un certo numero di celle son destinate: tre alle donne e due agli uomini condannati a vita — una di queste case è destinata ai detenuti vecchi — e la sesta ai condannati a tempo di una certa età e a quelli giudicati come incoreggibili, o pei quali

non vi è più speranza di migliore avvenire. È probabile che una o due di queste case saranno presto ricostruite a celle.

Questa divisione in classi si è creduto bene adattare nelle circostanze attuali, pei criminali, volendo applicare un sistema avente per scopo il loro miglioramento.

Vi sono pur anco diversi stabilimenti privati, pei fanciulli abbandonati, e pei giovani criminali al disotto dei 15 anni; e varie donazioni, ammontanti a più di 1,200,000 franchi hanno permesso in questi ultimi tempi di fondare delle istituzioni ben più considerevoli con eguale scopo.

Per l'assistenza ai giovani criminali e ai liberati sono state organizzate in questi ultimi tempi diverse società di patrocinio provinciali ed una società centrale.

I membri pagano una piccola quota; e queste società ricevono una sovvenzione dall'amministrazione generale delle carceri che dispone a tale effetto di una specie di cassa di risparmio, formata per la maggior parte dal prodotto del lavoro allogato ai detenuti dallo Stato.

Per le donne liberate evvi un rifugio sotto il patrocinio di S. M. la regina. I liberati non provvisti di sufficiente peculio pei primi tempi della loro liberazione, ricevono dallo Stato gli effetti indispensabili di vestiario e il denaro necessario per far fronte alle spese del ritorno al rispettivo domicilio o per strada ferrata o per battello a vapore.

È più di trent'anni che l'uso di mettere i ferri ai detenuti è stato abolito; ma si adopra naturalmente la camicia di forza, le manette, le sbarre alle gambe nei casi rarissimi che i detenuti sieno di carattere così violento da non avere altro mezzo per impedire che sieno nocivi a se stessi e agli altri — ed anche nei lunghi viaggi.

In quanto al fatto che il numero dei crimini e dei delitti sarebbe sempre aumentato dal 1870, è un errore manifesto. Contrariamente all'opinione sparsa all'estero, la criminalità in questi ultimi anni è sensibilmente diminuita. Nel 1869 giunse al punto culminante, come conseguenza di una carestia generale preceduta da diverse cattive annate; e i reati avevano avuto un continuo aumento fino alla detta annata.

Successivamente essendo riuscite le raccolte più favorevoli, la criminalità è diminuita come lo prova il numero dei condannati ai lavori forzati, cioè:

Nel 1869	2830	individui
» 1870	1969	»
» 1871	1886	»
» 1872	1669	»
» 1873	1591	»
» 1874	1662	»

In quanto al numero dei criminali e accusati, la statistica constata che diminuisce tutti gli anni.

	Accusati	Condannati		
		al lavori forzati		al carcere
		a vita	a tempo	
	—	—	—	—
Alla fine del 1869.	412	943	3508	148
» 1870.	340	900	3145	136
» 1871.	298	838	3020	108
» 1872.	284	774	2809	101
» 1873.	273	661	2626	123
» 1874.	265	585	2510	142
» 1875.	235	576	2538	129
» 1876.	236	558	2351	123
Totale alla fine del 1876	3268			

Risulta da ciò che sopra una popolazione attualmente di più di 4,400,000 individui, si hanno 7,43 detenuti (accusati o condannati) sopra 10,000 abitanti.

Stockholm, febbraio 1877.

G. Fr. Almquist
Direttore generale dell'Amministrazione delle Carceri in Svezia.

VARIETÀ

Indennità a un innocente condannato. — In quest'ultima settimana la Corte di Assise di Jura con nuovo verdetto ha liberato certo Giuseppe Gueniat che il 14 giugno 1874 era stato condannato per omicidio a 10 anni di reclusione e per la pena indebitamente sofferta gli ha accordato una indennità di 800 lire. I sospetti del delitto cadono sopra due testimoni che ora han preso la fuga, nonchè sul figlio dell'ucciso che nel primo verdetto era stato assolto.
(Dal *Schweizer Grenzpost* di Basilea, 5 maggio 1877).

I fratelli moravi di Kœnigsfeld. — Il *Tour du Monde* scrive che il comune di Kœnigsfeld, popolato esclusivamente di fratelli moravi, è un comune che si può proporre quale modello a tutti gli altri comuni. Kœnigsfeld, che trovasi in quella parte della Foresta Nera che dipende dal granducato di Baden, conta 410 abitanti. Da cinquant'anni a questa parte in quel piccolo comune non avvennero crimini nè delitti di nessuna fatta, nè contravvenzioni ai regolamenti di polizia, nè vendite giudiziarie, nè nascite illegittime, nè domande di divorzio, nè processi di nessun genere. A Kœnigsfeld in questi ultimi cinquant'anni non si constatò un solo caso di ubbriachezza, e nessuno sporse mai la mano, perchè i mendicanti vi sono sconosciuti.

(*Gazzetta Ufficiale*)

Scuola nel Carcere giudiziario di Alessandria. — Nel dì 20 maggio ultimo il cav. Neirone, R. provveditore degli studi, si recò, insieme al Direttore degli Stabilimenti carcerari di Alessandria, ad ispezionare la scuola delle Carceri giudiziarie, retta con molto senno dal cav. canonico Lorenzo Garrone cappellano. Ben due ore durarono gl'interrogatori, ed il sig. provveditore ne rimase soddisfatto per modo da lodare grandemente maestro e scuolari. Il cappellano diede conto di questi incoraggianti risultati della ispezione al sig. Sindaco, come presidente della Commissione visitatrice delle Carceri; e lo pregò a procurare dalla Giunta un qualche segno d'incoraggiamento agli scuolari. E la Giunta destinò L. 25 per essere distribuite come premio. Oltre a ciò l'onorando magistrato cittadino, avv. commendatore Oddone, si recò a visitare la scuola nel dì 26. La sua presenza diede occasione ad affettuosi discorsi pronunziati da due detenuti.

MARIA CARPENTER

I giornali di Londra ci recano la dolorosa notizia della morte della signora Maria Carpenter, colpita da male improvviso la notte del 14 giugno ora scorso; e riguardano quella perdita come un lutto nazionale.

Nata nel 1806, Maria Carpenter aveva consacrato tutte le sue sostanze, tutta la sua vita al miglioramento de' giovanetti che l'abbandono trascina alla colpa; e non pochi riformatorj, non poche

scuole industriali dovettero la loro esistenza ai suoi sforzi, alla sua perseveranza.

Il riformatorio di Red Lodge, in Bristol, aveva da molti anni concentrato maggiormente le sue cure: parecchie centinaia di giovanetti de' due sessi, vi si trovavano raccolti, e la carità privata concorreva largamente a fornire i mezzi necessari perchè quell'istituto fosse uno de' migliori dell'Inghilterra.

Dotata di una energia non comune, più volte erasi recata nelle Indie per attuare anche colà le sue idee, per estendervi i benefizi di quelle istituzioni che giustamente riguardava come il primo passo di una vera ed efficace riforma penitenziaria; ed aveva ultimamente pubblicato due lettere dirette a lord Salisbury trattando appunto la questione delle carceri per le donne nelle Indie.

Nelle riunioni annuali dell'associazione inglese per il progresso delle scienze sociali, nelle adunanze de' soprintendenti degl'Istituti di ricovero, nel Congresso penitenziario internazionale di Londra, la signora Carpenter perorò sempre in favore de' suoi prediletti Istituti: la sua parola era facile, le sue idee erano chiare, poichè, inspirata dalla profonda convinzione, essa prendeva consiglio dalla sua illuminata esperienza ed il pubblico l'ascoltava con venerazione, l'applaudiva con effusione d'animo.

In corrispondenza con tutti coloro chè si occupano di discipline penitenziarie o d'istituzione filantropiche, il riformatorio da lei diretto era visitato da quanti si recavano in Inghilterra per istudiarvi il difficile problema della pubblica beneficenza. Ammiratrice del sistema penitenziario da sir W. Crofton applicato in Irlanda, ne aveva fatto argomento di due volumi pubblicati nel 1864 col titolo di *Our Convicts*, il più importante trà i suoi scritti e nel quale si rivela non comune intelligenza.

Invitata à dettare una memoria pel futuro Congresso internazionale di Stocolma, sui principii coi quali devono essere retti gli istituti destinati ai giovanetti delinquenti per mancanza di discernimento, essa vi si prestò volentieri; e nel trasmetterci quel suo rapporto, pubblicato già nel *Bulletin international*, n. 4, 1876, unito al n. 9-11 della *Rivista di discipline carcerarie* di detto anno, ci aggiungeva parole assai lusinghiere facendo voto di recarsi a prender parte ai lavori di quell'adunanza « che per la sua seria organizzazione le parea destinata ad esercitare una grande influenza sull'opinione pubblica e sui governi. »

La mano della morte spense d'un colpo quella nobile ed operosa esistenza che si lascia dietro una fama illibata, un vuoto irreparabile. Al funebre corteo, al quale presero parte i numerosi amici dell'illustre estinta, le autorità ed il popolo di Bristol, i rappresentanti di tutti le istituzioni di beneficenza dell'Inghilterra, assistevano altresì i ricoverati del riformatorio di Red Lodge che accompagnavano piangendo la loro protettrice, la loro madre; nè più nobile tributo poteva meritare chi aveva fatto della sua vita un vero sacrifizio con l'abnegazione e la modestia di chi crede di aver adempiuto al proprio dovere.

M. Beltrani Scalia.

GLI IMPIEGATI DELL'AMMINISTRAZIONE CARCERARIA

Lettera al signor ETTORE PERA (1)

Con un buon volere ed un interessamento che, disgraziatamente, non sono divisi da buona parte degli impiegati nell'amministrazione carceraria, ella si è rivolta a studiare le cause per cui lo scoraggiamento è entrato nelle file della stessa, scoraggiamento cui, in massima parte, debbe attribuirsi il risultato poco favorevole che, in questi ultimi tempi, diedero gli esami pei posti di contabile e vice-direttore, e che furono causa non ultima del provvedimento col quale venne autorizzata l'ammessione a coprire parte degli impieghi vacanti nel personale superiore delle carceri, di funzionari provenienti da altre amministrazioni.

Ella coraggiosamente non si dissimula il male e vi propone alcuni rimedi; ma parmi che le ragioni da lei accennate non siano le sole che contribuirono a formare questo stato di cose, come, ad un tempo, che i mezzi da lei proposti siano insufficienti a rimediarvi.

Ben è vero che i programmi stabiliti per l'ammessione all'alunnato sono abbastanza estesi, e le condizioni fissate per potervi concorrere sembrano sufficienti per guarentire che il reclutamento del personale, addetto all'amministrazione carceraria, segua in un elemento non sfornito di quelle cognizioni che, quale germe, devono poscia nella carriera svilupparsi ed estendersi, tanto colla pratica applicazione quanto collo studio; e questo non limitato alle leggi, ai regolamenti ed alle circolari, ma esteso ad una cerchia più vasta e principalmente a quel ramo dell'umano scibile che costituisce la scienza carceraria e che non può impararsi in alcuna scuola o riassumersi in un trattato od un manuale alla portata di tutti.

Anche i programmi degli esami pei posti di contabile e vice-direttore hanno un'estensione tale che, superata la prova, può presumersi nel candidato una somma di cognizioni non indifferente, ma, nella pratica applicazione non v'è mezzo ad accertare in guisa incontestabile che tutta la non piccola materia dei programmi sia veramente ed a fondo conosciuta; e la soluzione di alcuni quesiti di aritmetica, uno o due scritti sovra questioni elementari di diritto penale od amministrativo, ed un breve esame orale possono

(1) Vedi *Rivista Carceraria* 1867, fascicoli 3 e 4, pag. 139: *Un appello agli impiegati dell'Amministrazione carceraria per* E.. Pera.

forse considerarsi sufficienti a formare nella mente degli esaminatori un criterio esatto sulla capacità ed attitudine del candidato stesso agli svariati uffici cui, nei gradi superiori dell'Amministrazione, può il medesimo esser chiamato?

Confesso che io non saprei rispondere affermativamente, e l'esperienza di molti anni maggiormente avvalora questa mia opinione che è divisa da buona parte dei funzionari più provetti dell'amministrazione.

Aggiungasi come la varietà tanto spiccata delle condizioni materiali dei vari stabilimenti carcerari esistenti nel regno che, forzatamente, influisce sul loro ordinamento e sulla modalità colla quale anche identiche disposizioni possono essere attuate, renda talora, secondo i casi, più o meno utile il tirocinio di chi vi sia addetto, e fors'anche, talvolta possa ispirare ai più inesperti un men retto indirizzo e far nascere irregolari abitudini per la imperfetta esecuzione delle leggi e dei regolamenti cui in alcuni di essi è assolutamente indispensabile il tollerare.

Parecchi fra gli impiegati carcerari, come ella giustamente accenna, passano lunghi anni copiando lettere spesso meccanicamente, tenendo registri di contabilità e di matricola o facendo, il più delle volte materialmente, lavori statistici senza curarsi o pensare forse anche alla importanza che i medesimi possono avere per lo studioso ed agli utili e molteplici ammaestramenti che, dalla muta eloquenza delle cifre sapientemente raggruppate, speciali studi insegnano a ricavare.

Per la complicazione dei congegni amministrativi in conseguenza dei quali è spesso insufficiente il numero del personale addetto alle carceri, investiti talora nei primordi della carriera di incarichi che sarebbero regolarmente devoluti ad ufficiali superiori in grado, vi si applicano volenterosi, e, avendo la fortuna di riuscire senza incontrare gravi difficoltà, si ritengono assolutamente e senz'altro atti al loro disimpegno, e si ingenera nelle loro menti la convinzione che superfluo sia il cercare di procurarsi più estese e profonde cognizioni o fortificare collo studio e coll'applicazione quelle di cui già fossero forniti.

Quindi, nel progredire della carriera, al primo ostacolo e ad ogni insuccesso negli esami, o gridano all'ingiustizia quasi da loro si esigesse più di quanto sia strettamente necessario, o si scoraggiano, e lungi dal trarre dalla non riuscita argomento per mettervi riparo in tempo col raddoppiare studio e buon volere, cadono in quello stato di inerzia che spesso neutralizza il saggio indirizzo

ed il vigoroso impulso che all'amministrazione vien dato dai capi più volenterosi ed intelligenti.

E questo scuoramento, spesso massimo pei fatti anzi accennati nei gradi inferiori, e che scompare, o quasi, nei gradi medi per la spinta data all'amor proprio dalla prova degli esami con successo superati e dell'adito spesso in brevi anni aperto ai gradi superiori, in questi novellamente non di rado si riproduce per ragioni di un altro ordine, ma non meno gravi e perniciose nei loro effetti.

Consistono principalmente queste nella posizione poco lieta moralmente e materialmente fatta dagli attuali ordinamenti ai direttori carcerari, ai pochi incoraggiamenti loro concessi per eccitarne l'emulazione e lo zelo, ed alla nessuna differenza che si fa fra chi è preposto a penitenziari e carceri numerosi ed importantissimi anche per esserne l'azienda economica ed industriale affidata all'amministrazione e chi è collocato a capo di stabilimenti di due o tre cento detenuti nei quali mantenimento e lavoro sono dati ad appalto ed in cui perciò quasi alla sola conservazione dell'ordine e della disciplina si riducono le cure della direzione locale.

Nelle antiche provincie subalpine vario era l'assegno stabilito pei direttori secondo che trovavansi preposti piuttosto ad un carcere sempre meno numeroso ed in cui si scontano semplici pene correzionali, o ad un penitenziario in cui vengono, sempre in numero maggiore, rinchiusi i condannati a gravi pene criminali; ed a tali principii si informava eziandio la disposizione, abrogata poscia col R. Decreto 10 marzo 1871, che stabiliva una differenza fra il trattamento dei direttori delle carceri e quelli degli stabilimenti penali.

Allorquando fino dal 1847 si iniziava in Piemonte la riforma degli stabilimenti penali è noto che ai più importanti penitenziari vennero chiamati personaggi eminenti per uffici precedentemente coperti, i quali non isdegnarono cambiare le supreme magistrature dell'amministrazione provinciale col posto di direttore carcerario. E così ricordiamo i nomi di un Fabre, di un Dupraz, di un Buglione di Monale e di un Giacomo Rattazzi quali primi applicatori di quelle riforme; nè possiamo nasconderci che l'autorevolezza dei loro nomi e l'elevatezza delle loro antecedenti posizioni non furono le ultime fra le cause che spogliarono l'ufficio di direttore carcerario ad essi affidato dalle ripugnanze che innanzi ispirava e lo circondarono della deferenza e stima universale.

Da circa trent'anni a questa parte le condizioni di tutti gli impiegati dello Stato vennero in modo notevolissimo migliorate, ma

quelle dei direttori delle carceri non solo non seguirono questo moto ascendente, ma vennero mantenute sempre presso a poco uguali a quelle allora ai medesimi fatte negli ordinamenti delle antiche provincie del Regno.

E ciò quantunque fino dall'anno 1849 il ministro Galvagno, nel proporre un nuovo ruolo che pel trattamento dei direttori delle carceri gran fatto non differiva da quello tuttora vigente, accennando alla importanza ed alla gravissima difficoltà dell'ufficio, lamentasse come le condizioni della pubblica finanza non consentissero nel momento di usare una maggiore larghezza.

Ma non solo il desiderio dall'onorevole ministro manifestato rimase inesaudito, ma, mentre in tutte le altre amministrazioni gli impiegati intelligenti e studiosi hanno la prospettiva di poter salire fino ai gradi supremi od almeno fino ai posti più elevati e retribuiti con lire 7,000 annue, i direttori delle carceri, giunti dopo 35 o 40 anni di servizio alla prima classe con lire 5,000, hanno terminata la loro carriera senza alcuna speranza di ulteriori miglioramenti.

E se negli ultimi riordinamenti dell'amministrazione carceraria fu loro conservato il pareggiamento ai sotto-prefetti, questo però trovasi ora ridotto alla pura onorificenza, poichè col ruolo testè approvato per l'amministrazione provinciale vennero aumentati in tutte le classi e stabiliti da lire 3,500 a 5,500 gli assegni di quei funzionari, e quelli dei direttori carcerari, che fino ad oggi nel minimo e nel massimo erano loro uguali, rimasero inalterati fermandosi a lire 5,000.

Queste sono, a mio avviso, le cause che tanto nelle inferiori quanto nelle superiori sfere dell'amministrazione carceraria hanno prodotto la stanchezza e lo sconforto, i quali, causa sempre di danno nel regolare e spedito andamento di ogni azienda, lo sono più che mai in quella delle carceri ove non occorre soltanto nel personale direttivo intelligenza ed operosità, ma è indispensabile che queste siano pienamente volonterose e vi si accoppi la vocazione che non può imporsi mai, ma che può procurarsi e facilitarsi cogli incoraggiamenti e colle ricompense.

Un illustre magistrato diceva testè (1) che l'ufficio di direttore di uno stabilimento carcerario non è solo un impiego, ma un vero apostolato civile e ne richiede tutte le virtù e tutti i sacrifizi; che la guarentigia del buon andamento di un carcere, sta sostanzial-

(1) Tancredi Canonico. Vedi *Rivista Carceraria* 1877, fasc. V, pag. 205.

mente nella persona del direttore e che infine non è qui l'uomo che deve cercare il posto, ma è il posto che deve cercare l'uomo.

Non è quindi a meravigliarsi se, anche essendo dotati di tutte le cognizioni che per gli esami di promozione i programmi richieggono ed eziandio forniti di studi superiori, non pochi giunti ai gradi più elevati, benchè pieni di buon volere, in modo meno soddisfacente corrispondono all'importanza del posto.

Io convengo pienamente nel detto dell'egregio magistrato ed è precisamente per ciò che credo debbasi con ogni mezzo, per quanto è possibile, cercar di formare uomini adatti a quest'ufficio, specialmente ora che le cure e le ambizioni della politica distraggono ed allontanano in buona parte gli uomini di mente e di cuore da studi ed occupazioni che per essere modeste e non curate, non sono per questo meno utili alla società.

A tale scopo converrebbe trovar modo: di procurare ai giovani impiegati gli ammaestramenti teorici e pratici che valgano a metterli in grado di ascendere ai posti superiori e degnamente coprirli, ispirando loro ad un tempo l'abnegazione e quell'intenso amore al servizio che solo, specialmente nel campo morale, nobilitandola, può rendere efficace l'opera loro: di migliorare le condizioni dei capi degli stabilimenti carcerari aprendo eziandio ai maggiormente meritevoli l'adito a più onorifiche posizioni, affinchè in essi non venga mai meno lo stimolo a rendere sempre più proficuo il loro ministero, nè cessi mai quella speranza di incoraggianti rimunerazioni la quale, unita alla coscienza del debito soddisfatto, giunga a sorreggerli nell'affrontare le ripugnanze, nel superare le difficoltà, nello sprezzare i pericoli che inceppano ed attraversano ad ogni piè sospinto il loro cammino.

Per quanto il Governo abbia fatto, può dirsi che in Italia non esista ancora un vero ed unico sistema penitenziario, quantunque le carceri giudiziarie siano tutte governate dal Regolamento approvato col R. decreto 27 gennaio 1861, le case di pena da quello approvato con R. decreto 12 gennaio 1862, ed i bagni penali da varie ed antiche disposizioni per quanto fu possibile coordinate e rese uniformi; ma tutto ciò è lungi dal costituire un vero sistema completo, omogeneo e razionale, il quale possa in tutti gli stabilimenti carcerari perfettamente e senza eccezione applicarsi e che, sotto l'aspetto morale specialmente, permetta raccoglierne frutti effettivi e copiosi.

In ogni modo alla pratica applicazione delle disposizioni vigenti fanno ora bene spesso ostacolo le condizioni dei locali carcerari,

le quali, mentre nella modalità dell'espiazione creano pei condannati alla medesima pena disparità enormi di trattamento che si convertono in grave ingiustizia, rendono ad un tempo spesso vana e neutralizzano o distruggono l'opera moralizzatrice cui mirano i regolamenti e cui intendono i direttori locali, destinati il più delle volte alla sconfortante opera di Sisifo, la quale giunge in breve a sfiduciarli sulla possibilità della riuscita nella parte più interessante ed elevata della loro missione.

Dalla segregazione individuale assoluta del primo periodo delle case di forza toscane fino agli stabilimenti interamente a vita comune in cui centinaia di individui si accolgono senza possibile sorveglianza e quindi con corruzione sempre crescente in un solo locale, la differenza è tale e così grande da rendere, per quanto si studi, impossibile l'applicazione a tutti di identiche norme. Indi l'inosservanza forzata delle disposizioni emanate dalla superiore autorità o la loro arbitraria modificazione, che finiscono per rendere trascurato l'adempimento anche di quelle che potrebbero senza gravi ostacoli e difficoltà essere attuate; indi nel frequente passaggio di funzionari dall'uno all'altro stabilimento il fatto, causa non di rado di inconvenienti gravissimi, che questi riescano od eccessivamente severi o soverchiamente indulgenti e tolleranti secondo che provengono dai primi o dai secondi degli stabilimenti sovraccennati.

Non è certamente possibile, per imperiose ragioni di finanza, il pensare a ridurre tutti i locali destinati a stabilimenti carcerari secondo i sistemi che la lunga esperienza ha fatti riconoscere migliori, nè, per le ragioni stesse e per altre eziandio non meno gravi di ordine giuridico, far cessare ad un tratto lo sconcio gravissimo che ai condannati alle massime pene criminali sia concesso e per le condizioni materiali degli stabilimenti in cui sono rinchiusi e per gli speciali ordinamenti degli stessi, collegati e dipendenti dal Codice penale in vigore, un trattamento più largo di quello che si accorda ai condannati alle più brevi e leggiere pene correzionali.

Sarebbe tuttavia prezzo dell'opera, in attesa di più radicali provvedimenti, e fonte senza dubbio di importanti ed utilissimi risultati, se si potesse poco a poco giungere a formare per la direzione delle carceri un personale tutto ispirato agli stessi principii, educato alla stessa scuola, imbevuto per esperienza delle stesse convinzioni e rafforzato nei suoi studi con una speciale e più estesa istruzione quasi tecnica, data praticamente a tutti in modo uniforme e collo stesso indirizzo.

E ciò potrebbe non difficilmente ottenersi creando uno o due stabilimenti carcerari normali, in cui tutto, fabbricato, arredamento, personale dei detenuti e delle guardie concorresse a formarne veri stabilimenti modelli, e preponendo agli stessi, quali direttori, provetti funzionari che, pei servizi prestati e per gli studi fatti, fossero riconosciuti incontestabilmente meritevoli dell'importante e difficile missione che loro sarebbe affidata.

A queste carceri converrebbe poi per turno fossero destinati a prestar servizio, in parte anche in soprannumero ed almeno per un semestre, tutti gli ufficiali dell'amministrazione ammessi quali candidati a concorrere ai posti sì di contabile che di vice-direttore, ed ivi, sotto la costante vigilanza e coll'indirizzo del capo dello stabilimento, venissero iniziati non solo al trattamento degli affari, ma eziandio, e con ispeciali cure, al cómpito più importante e difficile del personale direttivo delle carceri, cioè allo studio delle discipline carcerarie nei loro rapporti coll'antropologia e col diritto penale, per modo che ogni loro atto giungesse a mirare e concorrere a raggiungere il fine supremo di ogni buon sistema carcerario, il ravvedimento del colpevole, il miglioramento dell'umanità.

Questi stabilimenti dovrebbero essere provveduti di biblioteche racchiudenti le migliori opere italiane e straniere e tutte le recenti pubblicazioni periodiche le quali trattano di argomenti carcerari; di più, non solo questi libri converrebbe fossero letti e meditati dai funzionari addettivi, ma questi dovrebbero dal direttore esser chiamati a commentarli ed a render conto motivato dei criteri formatisene e delle impressioni ricevutene, e ciò tanto per iscritto quanto in conferenze e discussioni che periodicamente potrebbero essere tenute.

Passando successivamente a tutti i vari ufficii che in uno stabilimento carcerario possono essere affidati al personale direttivo, trattando tutti gli svariati affari che periodicamente ricorrono, chiamati spesso nell'interno del carcere sotto la sorveglianza del direttore onde avvezzarsi al contatto ed alle relazioni che sono indispensabili coi detenuti e colle guardie, questi impiegati darebbero un vero saggio pratico della loro capacità ed attitudine, e quando fossero assoggettati agli esami prescritti dai regolamenti, vi si presenterebbero con animo fiducioso e preparato in modo da evitare in massima parte gli insuccessi, i quali, se sono dannosi agli individui, non vanno meno a scapito dell'amministrazione.

Il direttore poi dovrebbe tenere esatte note del modo col quale i predetti impiegati disimpegnano le incumbenze loro affidate, della

maggiore o minore loro capacità ed attitudine più ad uno che ad un altro ufficio, dell'applicazione e dello studio dimostrato, e farne oggetto di speciali quadri caratteristici, i quali potrebbero servire di guida alle Commissioni esaminatrici e di norma al Ministero per trarre dagli stessi il miglior partito possibile nel vero interesse del servizio.

A queste carceri modello dovrebbero essere eziandio annesse le scuole delle guardie, le quali meglio e facilmente nelle stesse che in qualunque altro luogo potrebbero ricevere utile istradamento ed ottenere quelle istruzioni, specialmente pratiche, di cui maggiormente abbisognano per divenire atte al regolare adempimento dei loro doveri.

Infine, saviamente ordinati e diretti questi stabilimenti non solo dovrebbero diventare in breve il vivaio dei migliori funzionari ed agenti dell'amministrazione carceraria, ma si presterebbero eziandio utilmente a tutti quegli studi ed esperimenti che, nell'interesse della scienza e del miglioramento del sistema penitenziario, si reputasse conveniente il praticare ed i cui risultamenti pubblicati ed illustrati potrebbero dar vasto argomento alle considerazioni degli studiosi e di quanti si interessano ai progressi della umana società.

Questo per ciò che si riferisce alla preparazione ed alla formazione di un buon personale subalterno in cui possano scegliersi abili ed intelligenti capi agli stabilimenti carcerari; per quanto poi a questi, al modo di mantenerne attiva l'energia, a stimolarne la studiosa applicazione e lo zelo, ecco, secondo il mio avviso, quanto potrebbe a ciò utilmente contribuire.

Anzi tutto, una ripartizione del personale che destinasse a capo dei più vasti ed importanti stabilimenti i funzionari più sperimentati e provetti, lasciando i più giovani ai minori, sembrerebbe appoggiata all'interesse dell'amministrazione non solo, ma lusingherebbe l'amor proprio dei prescelti, il quale potrebbe anche essere eccitato, meritandolo, colla concessione di pubbliche e motivate attestazioni di lode ed altre ricompense speciali.

L'autorità superiore potrebbe procurare o stabilire congressi periodici dei direttori carcerari, sottoporre agli stessi quesiti o temi relativi all'amministrazione, bandire, fra i medesimi, concorsi a premi per pubblicazioni riconosciute utili al progresso delle discipline e degli ordinamenti carcerari, affidare infine ai più studiosi ed intelligenti missioni ufficiali sia nell'interno dello Stato sia all'estero affinchè potessero aumentare le loro cognizioni e perfezionarsi negli studi fatti.

Nella stessa guisa che i Capi del Pubblico Ministero sogliono all'apertura di ogni anno giuridico, pubblicare il rendiconto dell'amministrazione della giustizia nel loro distretto per l'anno precedente, cosi i direttori degli stabilimenti carcerari dovrebbero poter annualmente riassumere in una ragionata relazione il loro operato, esporre i risultati degli studi fatti e quanto si riferisce all'andamento morale ed economico dell'azienda loro affidata. Di queste relazioni, dopo la verificazione della superiore autorità per accertarne in ogni loro parte la più scrupolosa esattezza e veridicità, dovrebbe potersi autorizzare la pubblicazione, affinchè alla quanto modesta altrettanto utile opera di questi funzionari, come non mancano l'esame, e talora, gli incoraggiamenti e gli encomi del Governo, non faccia difetto l'autorevole giudizio ed, occorrendo, il plauso della pubblica opinione.

E finalmente parrebbemi che, eziandio per ragioni di giustizia distributiva, essendosi ora migliorata la condizione materiale di tutti gli impiegati dello Stato, fosse conveniente estendere tale beneficio anche ai direttori carcerari; il che potrebbe, a mio avviso, ottenersi collo stabilire che, mantenuta distinta qual è, per la sua specialità, l'amministrazione carcereraria fino al posto di vice-direttore, i direttori venissero fusi nel ruolo dell'amministrazione provinciale, accordandosi loro, come hanno già l'onorifico, anche il titolo ed il grado di sotto-prefetti o di consiglieri di prefettura, secondo l'anzianità.

Con tale misura, si renderebbe possibile ai più meritevoli l'aspirare, anche in via eccezionale, ai gradi più elevati dell'amministrazione, si migliorerebbero le loro condizioni finanziarie e si rialzerebbe la loro posizione morale, mentre, trattandosi di una classe di impiegati non numerosa, minimo certamente sarebbe l'aggravio che ne risentirebbero le finanze dello Stato.

V'ha di più: divenendo in tal modo i direttori carcerari anche di diritto, come già quasi lo sono di fatto, impiegati delle prefetture, un altro notevole vantaggio potrebbe ottenersene; non meno di circa 60 sono gli stabilimenti carcerari che hanno sede nei capoluoghi di provincia o di circondario, e, per questi, potendo il direttore avere anche un ufficio nella prefettura o sotto-prefettura, si risparmierebbe tutta la corrispondenza che ora ha luogo fra queste e le direzioni di quelle carceri, il che produrrebbe maggiore speditezza negli affari ed un'economia notevole di lavoro, la quale si convertirebbe nella possibile diminuzione di parecchi impiegati.

Rammento che misure consimili furono in addietro validamente combattute da persone autorevoli, ma forse una parte degli argomenti allora addotti contro ogni modificazione all'attuale ordinamento dell'Amministrazione carceraria più non reggerebbero dopo che col R. decreto 4 febbraio 1877 le direzioni carcerarie vennero poste all'immediata dipendenza dei prefetti ed a questi furono devolute in buon numero le attribuzioni di sorveglianza in addietro spettanti all'autorità centrale.

In ogni modo, quali esse siano e più o meno praticamente attuabili ed utili le idee sommariamente da me svolte a questo riguardo, credetti non assolutamente ozioso nell'interesse dell'amministrazione esporle in questa mia lettera, sperando di richiamare su questo argomento l'attenzione di persone più di me competenti, e, fors'anche, di suscitare una discussione, la quale conduca a concretare a pro' dell'amministrazione stessa altre proposte che meglio valgano a raggiungere lo scopo medesimo.

Io la ringrazio di avermi fornito a ciò argomento col suo scritto, e, quando dagli impiegati come lei volenterosi si faccia buon viso a questa mia lettera, altra ne aggiungerò giustificando e sviluppando in ogni suo particolare quanto ora ho soltanto, e per sommi capi accennato. A. Bernabò Silorata.

BREVI CENNI SULLA SOCIETA' DI FILADELFIA

per alleviare le miserie delle pubbliche prigioni

e sulle relazioni annuali pubblicate per cura della medesima in gennaio 1876 e 1877

(*Continuazione — Vedi pag. 206*).

La suddetta Società, per meglio adempiere il suo mandato, tiene due agenti stipendiati; l'uno incaricato particolarmente di quanto riguarda il Penitenziario, l'altro di ciò che alla Carcere di Contea si riferisce. Entrambi debbono annualmente render conto alla Società del loro operato, e dal rapporto presentato dal sig. W. Mullen, (agente della Carcere di Contea) riguardante l'anno 1875, vediamo ch'egli si occupò specialmente di comporre privati dissidj nell'intento di restituire più sollecitamente alle rispettive famiglie coloro che per cause di poco rilievo giacevano in carcere. Egli s'interessò pure a favore dei detenuti affetti da alienazione mentale, pei quali chiese ed ottenne il trasferimento al manicomio, rendendo così non solo un segnalato servizio agli stessi, ma anche ai compagni di pena i quali gravemente soffrivano per la vicinanza di tali disgraziati sia pel continuo disturbo che arrecavano,

sia per la commiserazione che il loro infelice stato inspirava a chiunque li vedeva o li sentiva.

In molti casi il sig. Mulleu riuscì colle sue istanze a far sollecitare il procedimento giudiziario contro detenuti colpevoli di leggiere infrazioni alla legge, evitando in tal guisa a costoro il pericolo che scontassero una prigionia più lunga di quella che doveva loro essere inflitta, tanto più che non di rado accade che alcuni imputati vengano rimessi in libertà colla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, e la pena che si sarebbero meritata già l'hanno scontata col carcere sofferto. Un poeta romano disse: *Ne scutica dignum horribile secterè flagello.* Il rigor della sferza non deve eccedere la gravità dell'offesa; ed a ciò tendevano appunto le sollecitazioni dell'agente. Dal suo rapporto rilevasi che nel 1875 furono col suo intervento rilasciate dalla Carcere di Contea 2359 persone, fra cui 21 alienati e 87 ragazzi. In ventidue anni, cioè dacchè fu istituita la carica di agente, le persone rilasciate in seguito alla sua benefica mediazione ascendono alla bella cifra di 39430, che, senza la sua intromissione avrebbero sofferto una più lunga prigionia e così mentre da un lato egli rese un gran servigio all'umanità sofferente, per altra parte procurò un sensibile risparmio di spesa all'erario.

Egli cita nel suo rapporto parecchi casi che attirarono specialmente la sua attenzione sia perchè trattavasi o di difendere un innocente stato calunniato, o di comporre qualche privato dissidio, o di mettere l'autorità giudiziaria sulle traccie del vero colpevole. Tali casi noi non li riferiamo persuasi che faremmo cosa inutile stantechè in Italia, la carica di agente, per le Carceri giudiziarie, come venne instituita a Filadelfia, non potrebbe allignare, per le differenze che riscontransi nei costumi e nelle leggi dei due paesi.

Ci sembra inoltre che importanti garanzie siano già state accordate agli imputati colle modificazioni recentemente introdotte nel Codice di procedura penale e col concedere su più larga scala la liberazione provvisoria con o senza cauzione a seconda dei casi; e se nell'anno 1874 sopra 207847 imputati entrati nelle Carceri giudiziarie, 93693 furono rilasciati colla dichiarazione di non farsi luogo a procedere, non v'ha dubbio che tal cifra è ora di assai diminuita essendosi messa in vigore la legge che reca le suaccennate modificazioni al Codice di procedura penale.

Non seguiremo neppure il sig. Mullen nei suoi calcoli per provare che l'opera sua ha procurato all'Erário dello Stato un risparmio di oltre 17 mila dollari (L. 85,000).

Tali calcoli sono ipotetici, è quindi impossibile il controllarli; ma ammettiamo di buon grado che l'opera sua fu altamente umanitaria, ed egli deve già tenersi pago di aver ottenuto colla sua mediazione che più sollecitamente venissero restituiti alle famiglie che n'erano state orbate, o il padre o la

madre od il figlio maggiore che in molti casi ne erano il principale sostegno e di avere per tal modo procurato che la pace e la tranquillità ritornassero fra le pareti domestiche.

Il signor W. Walter, agente al penitenziario, si occupò invece di provvedere il vestiario ai liberati ed i mezzi di trasporto a coloro che glie ne fecero richiesta. Egli narra nel suo rapporto, che sovra 239 detenuti stati rilasciati dalla casa penale, a 216 egli provvide oggetti di vestiario e calzatura. Il 20 0[0 dei liberati lasciò la città ed a molti di questi fornì i mezzi di trasporto per recarsi alle case loro, esortandoli a partire immediatamente onde evitare dannose distrazioni, ed in molti casi egli adoperossi per trovar loro un'occupazione. Prima che i detenuti escano in libertà egli ha cura di visitarli frequentemente nelle loro celle, li esorta a tenere una buona condotta ed a mettere in pratica i buoni consigli stati loro dati dai visitatori e li avverte ch'egli veglierà su di loro prendendo di tanto informazioni sul modo con cui si comporteranno.

Egli termina il suo rapporto rendendo grazie agli ufficiali proposti alla direzione del penitenziario che gli prestarono la loro cooperazione e coi quali fu sempre in buonissima armonia.

La missione del visitatore delle carceri quanto è nobile e filantropica, altrettanto è ardua e scabrosa, essa è accompagnata da triboli e spine, e non di rado accade che coloro i quali dovrebbero più apprezzarla perchè tutta intenta al loro bene, sono quelli che più la sprezzano ed è appunto contro codesti scogli che si infrangono tanti buoni propositi.

Distinte persone, animate dal desiderio di associare il loro nome all'esecuzione di qualche opera umanitaria, chiesero di essere ammesse a visitare i carcerati. Che bella prospettiva, dicevano esse, si è quella di richiamare i traviati sul sentiero della virtù! Qual dolce consolazione, che bel compenso dev'essere pel visitatore il sentirsi un giorno ringraziare dai suoi beneficati! Con sì rosei proponimenti si accinsero all'opera con ardore, ma non andò guari che le loro visite divennero più rare e poi cessarono del tutto, e ciò perchè? Perchè inesperti si lasciarono ingannare da promesse fallaci; raccolsero come sincera la prima professione di pentimento che loro fecero i condannati, ed appena si accorsero per così dire di essere stati burlati, si ritirarono con disgusto dalla missione intrapresa. Essi non badarono che lasciando trasparire il menomo dubbio sul risultato delle loro fatiche, compromettevano l'esito finale.

Giammai il visitatore deve lasciar scorgere ch'egli sa di trattare con pessimi soggetti, poichè lo scopo suo non dev'essere quello soltanto d'incoraggiare il buono, ma specialmente quello di procurare il miglioramento del tristo.

Allorquando quei visitatori si misero all'opera, ben sapevano che si sarebbero trovati di fronte al rifiuto della Società, di fronte ai più corrotti

suoi elementi, ma appunto perchè tali maggiormente abbisognano di essere frequentemente visitati e consigliati da persone dabbene.

Conviene anzitutto saper trattare col detenuto ed a tal fine se ne deve prima studiare il carattere e le tendenze, tenendo conto della posizione che egli occupava nella società, poichè se coll'uno sarà bene tenere un linguaggio sostenuto, coll'altro uno affabile, con un terzo non sarà male scendere a quello famigliare.

Taluni visitatori fin dalle prime visite s'inaspriscono perchè credendo di aver a trattare con un prigioniero colpevole per la prima volta di un delitto, scoprono invece che sta loro innanzi un provetto malfattore, che ha sulla coscienza parecchi misfatti e di ciò disgustati abbandonano l'assunto incarico. Ma, e perchè ciò li spaventa? perchè ciò li disgusta? Il medico si allontana forse dall'ammalato in cui scorge non una ma parecchie malattie? anzi, lo cura con maggior premura perchè ne ha maggior bisogno e così debbono comportarsi i visitatori coi carcerati.

Altri poi, e specialmente le signore visitatrici declinano l'incarico appena conoscono i tristi particolari riguardanti la persona visitata. — Vediamo un po', diceva al direttore del carcere una di queste visitatrici, vediamo un po' alcune delle recluse che debbono essere affidate alle mie cure. — Viene tosto appagata. — Che fece costei? chiede allora accennando alla carcerata che le sta davanti. — Ha rubato in un negozio. — Uhm... non è cosa dilettevole lo starle seduta accanto in una cella. — E quest'altra? — Teneva una casa di...... — Ciò è ributtante. — E quell'altra? — È un'adultera, quella che le viene appresso è infanticida, quell'altra ha rubato, ecc. ecc. — Dio mio! che triste collezione di delitti! esclama, e disgustata sin dai primi suoi passi, lascia il carcere per non più ritornarvi.

Ma, signora mia, dove sono andati i vostri buoni propositi? nol sapevate che le carceri sono ospedali di delinquenti e che appunto i più colpevoli abbisognano delle cure incessanti del visitatore? Sono appunto costoro che si deve procurare di richiamare sul retto sentiero della virtù coi buoni consigli, colle buone maniere e far sì che ritornino buoni cittadini in grembo alla società che offesero.

Nel conversare col detenuto è d'uopo tener presente il reato per cui sta scontando la pena, ed una lunga esperienza farà conoscere al visitatore quanto divario corra fra il detenuto che per un reato commesso nell'impeto dell'ira venne condannato per la prima volta, ed il detenuto che forse per la ventesima volta venne colpito dalla legge punitiva, ed anche in carcere sta probabilmente pensando ai mezzi di offendere nuovamente la società.

Sonvi detenuti che hanno tranquilla la coscienza, perchè pensano che il delitto da loro commesso venne già purgato colla pena sofferta e colla buona condotta tenuta nel carcere; sonvene altri che non ravvisano nel reato da

loro compiuto quei caratteri odiosi che altri in esso notarono; essi ne rimpiccioliscono così la gravità e tante volte scusansi col dire che altri in vece loro avrebbero fatto ugualmente o peggio Quanto sono curiose le impressioni che sull'animo del visitatore lasciano simili apprezzamenti! I ladri non mancano mai di pretesti per scusare il fallo commesso, e fra loro havvene una categoria di cui merita farne cenno. Intendiamo parlare di coloro che adducono essere stati vittima della *kleptomania*, cioè di quella forza irresistibile che li spinge a prendere (rubare) un dato oggetto.

Il rapporto che ci sta dinanzi, racconta che uno di questi casi si constatò in una donna. Per molti anni, lasciò essa scritto sovra un diario che teneva in carcere: « per molti anni fui vittima di così terribile tentazione; « ammassai con gran cura gli oggetti che più attraevano la mia attenzione « e nessuno dubitava di me, perchè era tenuta da quanti mi conoscevano « per ragazza religiosa ed onesta. Iddio però, che vede e giudica gli atti ed « i pensieri umani sa ch'io non li ammassai per fine di lucro, ma soltanto « per appagare quell'ardente e triste brama che aveva di venirne al pos- « sesso, di vederli e contemplarli a mio agio ed averli sotto le mie mani. « Oh perchè in quei momenti un angelo non mi avvertiva del male che « faceva! Madre mia perdonatemi! So pur troppo che per colpa mia la vo- « stra salute è peggiorata ed anzi tempo raggiungerete la tomba, ma state « certa che sebbene io vi procurassi il mantenimento col mio lavoro, giam- « mai mi valsi, neppure pel valore di un centesimo, di ciò che aveva ru- « bato.... sì rubato..., questa è pur troppo la vera parola. Tutto ciò ch'io « presi.... ch'io rubai.... lo misi, lo accumulai con cura nello stesso luogo « e là appunto fu tutto rinvenuto. Io non avrò più il coraggio d'incontrare « il vostro sguardo, quello delle persone che ingannai. Io invoco la morte « come un gran benefizio ».

Per quanto sembri stravagante questo fatto narrato dal *Journal of prison discipline*, noi non stentiamo a prestarvi fede avendo avuto occasione di conoscere uno di questi affetti da *kleptomania*. Però, più fortunato, egli sfuggì la prigione, perchè la moglie sua, conoscendo il difetto, invigilava acciò ogni oggetto portato in casa fosse o pagato o restituito al proprietario.

Tutti questi particolari relativi ai detenuti il visitatore dei carcerati li verrà a conoscere con una lunga esperienza. L'incontrare visitatori che siano proprio all'altezza della loro missione non è sì facile, giacchè oltre alla diligenza nell'eseguire il mandato che si assunsero, richiedesi che abbiano una profonda conoscenza delle umane passioni e sappiano suggerire i rimedi opportuni per frenarne l'impeto.

I membri della filantropica società di cui parliamo, adopransi indefessamente per migliorare la condizione dei carcerati, a tal fine sorvegliano acciò l'asprezza della disciplina non oltrepassi i giusti confini, ritenendo

che scopo principale della pena inflitta al condannato sia stato anzitutto quello di metterlo nell'impotenza di nuocere e profittare quindi della sua reclusione per emendarlo.

Non sono ancora trascorsi due secoli dacchè si propose il problema di reprimere il delitto correggendo il delinquente. L'onore di questa iniziativa appartiene, come disse il rev. Wines in un discorso letto all'istituto di Parigi, ál Papa Clemente XI, il quale annunziò al mondo quell'idea sublime: È inutile castigare il delinquente, egli disse, se mediante una buona disciplina non si procura il suo emendamento » ed il saggio pontefice volle che quella massima fosse scolpita sulla porta del carcere di S. Michele a Roma ch'egli fece costrurre nel 1701 per esperimentare l'emendamento dei giovani delinquenti. Distinte persone dedicaronsi alla lodevole opera, ma il pubblico non era a ciò preparato, esso non sapeva comprendere come si potesse accoppiare il castigo colla riforma del delinquente, per lo che l'opera benemerita poco progredì, ma benchè a lenti passi essa fecesi strada ed oggi vediamo tutte le nazioni civili riconoscere la grande importanza della sublime idea espressa da Papa Clemente XI.

Una potente molla per ottenere l'emenda del condannato si è la « speranza » quest'opinione la manifestò il Rev. Wines nel suo discorso d'apertura della prima seduta tenutasi a Brucsal dalla Commissione internazionale per lo studio della riforma carceraria, ed egual parere hanno manifestato grandi scrittori criminalisti. Ammesso quel principio se ne trasse la conseguenza essere conveniente accordare una diminuzione di pena a quel condannato che ben si comporta sotto ogni riguardo ed affinchè egli sappia esattamente ciò che deve aspettarsi tenendo un lodevole contegno ed aprendo l'animo suo a nobili sentimenti, doversi tale diminuzione stabilire in modo che non ammetta dubbi, cosicchè fin dal suo ingresso in carcere il condannato che ha buone intenzioni sappia che la diminuzione della pena inflittagli gli può spettare come un diritto e non come un favore. Giunti a questo punto non sappiamo trattenerci dal riferire le parole dette dal signor Pols, membro della Commissione internazionale di cui più sopra facemmo menzione.

« L'espoir d'obtenir une rémission par le droit de grâce est trop incertain « et en cas d'une grave condamnation trop lontain pour stimuler le con- « damné à un effort sérieux et prolongé. La science au contraire que par « ses propres efforts il peut conquérir une diminution légale de sa peine, « raccourcir le terme qui le sépare de la liberté, est peut-être le seul, mais « certainement le plus fort stimulant que l'on puisse faire agir sur le con- « damné. »

Altri vanno più in là e pretendono che il carcere dovendo servire non solo come mezzo di repressione, ma specialmente come mezzo di emenda,

perciò, una volta constatato che il detenuto si è emendato, senza avere alcun riguardo alla pena inflittagli, gli si debbano aprire le porte del carcere. Ammettendo questa tesi dovrebbesi per contro stabilire che il condannato ad una pena di breve durata debba rimanere in carcere sinchè non si sia emendato.

Qualunque siasi il sistema penitenziario che si voglia adottare, l'applicazione del principio che ammette una riduzione di pena a favore del condannato che tiene buona condotta e da prove di resipiscenza, farà sempre buona prova. Lo Stato di Filadelfia ha già ammesso questo principio nella sua legislazione sotto la denominazione di « Commutation Law »; parecchi Stati europei l'hanno già introdotto e parecchi altri stanno per introdurlo nei loro codici.

« The Journal of prison discipline » domanda: Qual'è il sistema che meglio convenga? ed a tal quesito risponde facendo i seguenti confronti.

Il sistema a comune apparentemente costa meno perchè il lavoro del detenuto è più proficuo, ma d'altra parte ha l'inconveniente di dar agio ai più tristi soggetti di stringere, di rinnovare, di rendere più intime le relazioni fra loro e di perfezionarsi nell'arte di progettare nuovi delitti, cosicchè allorquando escono dal carcere sono più perversi di quando vi entrarono, formano un nucleo che minaccia sempre la società non solo per scopo d'interesse ma anche per vendicarsi della prigionia subita, e cadendo essi nuovamente nelle mani della giustizia si viene a riconoscere che la minore spesa incontrata nel tenere i detenuti in comune si sconta a caro prezzo col mantenimento di un gran numero di recidivi.

Il sistema dell'isolamento (separate system) non ha per movente di trarre un lucro dal lavoro manuale del detenuto, ma sibbene di procurare il di lui miglioramento morale, lo che si ottiene, separandolo dai tristi compagni e non esponendolo neppur per un istante, durante tutta la sua prigionia al pericolo di udire le perverse loro tentazioni; l'asprezza dell'isolamento viene mitigata colle frequenti visite di persone probe che hanno il mandato d'inspirargli sentimenti virtuosi, d'insegnargli il modo di mettere in pratica le lezioni di morale stategli impartite nella cella e di comportarsi insomma da uomo dabbene, cosicchè al suo uscir dal carcere, la società non scorga più in lui un nemico, ma un uomo emendato e di buoni propositi.

Qual'è dunque il sistema che merita la preferenza?

Sarà quello che ci priva dei soggetti pericolosi, ci mette al coperto dalle loro insidie, dalle loro depredazioni per alcuni anni, ma intanto fornisce loro i mezzi di perfezionarsi nell'arte del far male; oppure sarà quell'altro sistema che approfitta della loro detenzione per inspirar loro buoni sentimenti, richiamarli sul sentiero della virtù e dell'onore, restituendoli alla società emendati e con tutta probabilità che in carcere più non ritorneranno?»

A tale dimanda lasciamo che risponda un giudice imparziale.

The Journal of prison discipline è dispiacente di vedere il Rev. E. C. Wines (Rappresentante degli Stati Uniti al Comitato per lo studio della riforma carceraria) farsi paladino del sistema irlandese e tributar lodi al suo inventore il signor Walter Crofton, lodi ch'egli dice essere immeritate per parecchie ragioni, delle quali noi ne accenneremo alcune soltanto per non varcare i limiti che ci siamo prefissi nel fare questo sunto.

I vantaggi che si attribuiscono al suddetto sistema non sono confermati dall'esperienza e sono più apparenti che reali. Trent'anni or sono l'Irlanda non aveva alcun sistema penitenziario: nulla adunque di più naturale che si attribuiscano a quello di poi adottatosi tutti i vantaggi, tutti i miglioramenti ottenutisi, tanto più quando quel sistema è diretto da un così valente amministratore qual'è il Baronetto Crofton. Trent'anni or sono lo stato delle carceri in Irlanda era deplorevole assai e paragonandolo collo stato attuale, certo si ha ragione di tenersi soddisfatti delle migliorie ottenutesi, ma da ciò all'asserire che il sistema irlandese sia il migliore corre una gran distanza.

A quel sistema si attribuisce il buon ordine, la possibilità di migliorare le condizioni morali, materiali e fisiche del prigioniero non che la prospettiva di ritornarlo alla società capace di guadagnarsi i mezzi di sussistenza. Esso dividesi in tre stadî. Durante il primo, il condannato è tenuto nell'isolamento assoluto, gli viene somministrato un vitto mediocre, giace sopra un duro letto e posa il capo sopra un pezzo di legno (a log of wood for a pillow). Questo stadio dura circa un anno. Durante il secondo, gli si permette di lavorare con altri detenuti, offrendogli in tal guisa l'opportunità di rinnovare o stringere relazioni con altri delinquenti, e così perdonsi tutti quei vantaggi che si sono ottenuti durante il periodo dell'isolamento. Quando il condannato passa al terzo stadio gli si permette di lavorare fuori del carcere per proprio conto e quando è trascorsa la durata prefissa gli si accorda « the ticket of leave ».

Alcuni di questi liberati, ritornano poco tempo dopo in carcere, ma la massima parte, a quanto si afferma, più non vi ricompare e siccome da questo fatto se ne volle trarre argomento per decantare la bontà ed i vantaggi del sistema irlandese, gioverà soffermarci un tantino per esaminarlo e vedere se gli apprezzamenti fatti siano giusti od erronei.

In Irlanda il detenuto liberato trova difficilmente lavoro e per far fronte alle esigenze della vita ben di sovente non gli resta altra prospettiva che quella dell'emigrazione all'estero. Se ne ha i mezzi, non tarderà ad effettuarla e se non li ha, si adatta a lavorare anche per una tenue mercede allo scopo di procurarsi i venti dollari che gli occorrono per fare il tragitto da Queenstown a New York, oppure a Filadelfia. Perchè egli possa più presto recar

ad effetto il suo progetto, non mancano persone tanto benefiche e patriottiche da prestargli il suo concorso, persuase di rendere servizio al paese liberandolo dalla presenza di quel rilasciato dal carcere.

A questo modo la popolazione delle carceri degli altri Stati aumenta ed intanto gli ammiratori del sistema irlandese lo acclamano come il migliore.

Nelle carceri di Filadelfia molti se ne trovano di quei rilasciati dai penitenziari dell'Irlanda e nel solo Eastern Penitentiary se ne contava non è guari oltre una cinquantina, i quali dopo aver percorso i diversi stadi del sistema irlandese, si comportavano colà in modo da poter poi esperimentare i benefici effetti della « Commutation Law. » *The Journal of prison discipline* non sa pertanto darsi ragione delle lodi tributate a quel sistema che pare abbia per scopo di sbarazzare il proprio paese dai furfanti per regalarli agli altri e specialmente all'America che più di ogni altra regione risentesi dei suoi tristi effetti.

Nel « Crofton system » ciò che vi ha di buono si è il primo stadio, applicato però troppo rigidamente, e se ottiensi qualche buon risultato lo si deve unicamente attribuire alle salutari impressioni che ricevette il condannato durante il medesimo.

Passando a discorrere dei pazzi delinquenti, il giornale suddetto lamentasi che troppo facilmente si dichiari non farsi luogo a procedere, perchè i periti dichiararono essere l'imputato affetto da pazzia, mentre poi tengonsi in carcere persone colpevoli di atti tali che bastano da soli a comprovare la pazzia di chi li commise.

« Hundreds are cleared every year from the punishment due by law and « reason, for crimes of a gross nature, upon what are considered proofs of « insanity, while hundreds of others are sent for a time to prison for im- « puted acts, which it would have been almost a proof of madness had they « committed them. »

Lamentasi pure che a Filadelfia manchi un locale adatto per rinchiudere i pazzi criminali ma spera che fra breve si rimedierà a tale mancanza.

Quanto al vitto che si somministra ai carcerati, il suddetto giornale afferma che in nessun paese è così buono e così abbondante come quello che ricevono i detenuti nelle carceri di Filadelfia, e ciò lo prova facendo dei confronti coi vari Stati d'Europa, servendosi a tal uopo della statistica internazionale stata pubblicata dal signor comm. Beltrani Scalia, direttore di questa *Rivista*.

A colazione, i detenuti nelle carceri di contea, hanno quotidianamente caffè, zucchero e pane bianco in quantità sufficiente. — A pranzo, nei giorni di martedì e venerdì hanno « zuppa e carne di pecora; e nei giorni di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato zuppa e carne di bue. La carne

pesa 12 oncie depurata dalle ossa e dalle cartilagini. A cena si dà ad alcuni cacao e zucchero, agli altri the e zucchero. »

Raramente si fanno reclami sul vitto ed anzi i così detti « prigionieri signori » l'hanno trovato buonissimo e schiettamente dichiararono ch'essi non si sarebbero aspettato un vitto eguale. Quante agli ammalati si lascia all'ufficiale sanitario facoltà di ordinare a suo piacimento bue, vitello, polli, cotolette di montone, beefsteak, ecc.

Ecco ora, quale vitto si somministra ai detenuti nella casa penale (Eastern Penitentiary).

A colazione, ogni mattina, caffè, segale arrostita ed una libbra e mezza di pane. A pranzo, il giorno di domenica, « carne di bue e minestra con fave e patate. » Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì « carne di bue e zuppa.» Nei giorni di martedì, giovedì e sabato « Carne di montone e zuppa con patate » A cena si distribuisce « tè e pane. » La razione di carne pesa una libbra.

Con un lusso simile in casa propria è facile il trovar a criticare sulla qualità del vitto che si somministra negli altri Stati, di cui ne dà il dettaglio.

Troviamo però inesatto quanto dice a riguardo dell'Italia, cioè, che i detenuti hanno quotidianamente una libbra e mezza di pane non troppo buono (not very good) e che di carne se ne dà pochissima e rare volte, (un quinto di libbra).

Osserva che gl'inglesi sono assai economi, distribuendo il dì dopo ciò che è avanzato il giorno prima, cosicchè al venerdì mattina si dà ai detenuti « the suet pudding » o torta di grasso duro, non stata consumata il giovedì! »

Trova insufficiente il vitto che si somministra in Francia e nel Belgio.

Merita pure un cenno il rendiconto delle entrate e delle spese presentato dal tesoriere della « Philadelphia society for alleviating the miseries of public prisons. »

Al principio del 1875 aveva in cassa........	dollari	1719 41
Dal Governo ricevette un sussidio di........	»	1500 00
Oblazioni, sottoscriz.[1] dei soci ed altri proventi	»	1457 14
Entrata Totale...	»	4676 55
Le spese fattesi nell'anno ascesero a........	»	2262 63
Alla fine dell'anno erano in cassa...........	»	2413 92

Dopo aver fatto cenno di ciò che si fa in Filadelfia dalla Società che ha per iscopo di migliorare le condizioni morali e materiali del condannato, non ci resta che a far voti che società consimili sorgano fra noi, specialmente per porgere aiuto a quei poveri condannati i quali appunto perchè sono

usciti dal carcere e perchè soggetti alla sorveglianza della polizia, difficilmente trovano ad occuparsi essendo generalmente guardati di mal occhio e con diffidenza. Vedendosi derisi dagli uni, respinti dagli altri e tenuti in diffidenza dei più, non è poi da imputarsi totalmente a loro colpa, se quei reietti dalla società cadono un'altra volta nel delitto e ritornano in carcere aumentando così la cifra dei recidivi che in Italia è abbastanza elevata.

G.

SULLA TROSSARELLO-SOLA

Relazione del Prof. Cesare Lombroso.

Trossarello Luigia d'anni 42, di piccola statura, m. 1,53, pesante kil. 54, presenta al dinamometro 19 a destra, 17 a sinistra; ha cranio di belle forme simmetriche mesocefaliche, benchè poco voluminoso.

La circonferenza cranica è di	505	mill.
Curva longitudinale.	310	»
» trasversale.	295	»
Diametro longitudinale	170	»
» trasversale.	140	»
» Indice Cefalo	80,2	»
Capacità complessiva probabile	1420	c.c.

Ha cute piuttosto oscura, capelli neri, crespi, abbondanti, occhi neri con strabismo prevalente a destra, con isguardo ora truce e lampeggiante, ora dolcissimo, o insinuante; fronte alquanto arrotondata, larga 115, alta 53 mill.; cuore e fegato alquanto voluminosi; termometria 37°,0, normalmente; dopo vive emozioni 38°; sensibilità tattile e dolorifica affatto normale; non ha punto (e ciò tutto insieme cogli anamnestico raccolti all'Assise conferma l'insussistenza dell'isterismo) sensibilità ai metalli ed al magnete. (V. Maggiorani *Sul Magnete*, 1870).

La affettività è anormale; parla della madre che la battè bambina, e non la baciò mai, come d'una nemica, abbandona i figli per un ganzo volgare e questo a sua volta per un altro, ed il più affezionato e l'ultimo dei suoi amanti, è prima tradito per amore prezzolato, poi fatto uccidere con avvedimenti meditati forse per anni, certo da mesi, ed in cui sviluppò una risolutezza, una tenacia, una energia rara anche per uomini; sicchè essa, che pur ebbe un'educazione civile e riserbata, correva le vie in mezzo a sicari, e si esercitava ad armi da fuoco e da taglio; eppure con persone a cui non era legata da vincoli di sangue o di cuore si mostrò generosa e benefica, prestò senza o quasi senza interessi, distribuì impieghi (singolarissimo segno

della moralità di certe burocrazie); soccorse altri colle proprie braccia o colla propria mente, come infermiera, consumando intere notti al letto degli infelici e facendo ad altri da abile segretaria e consigliera.

Eppure la sua morale è profondamente corrotta; alterna delle pratiche religiose col suicidio e coll'omicidio; e si formula nella mente un Dio complice delle sue idee di vendetta, come che ci dicesse nel carcere « che la « morte di Gariglio era scritta nel cielo a punizione del suo abbandono: « infatti moriva anche il suo socio; » il che prova come non sentisse pentimento e non avvertisse la gravità del suo stato; e, anche alle Assisie, gli effetti della pubblica indegnazione pell'enormità del delitto, sono da lei presi per propositi deliberati, ispirati dai suoi nemici. (1)

Forse anche in tutto ciò, però, entrava quella tendenza a fingere ed a simulare, in cui è singolarmente maestra; al suo Gariglio dissimulò, infatti, sino all'ultimo giorno i suoi feroci propositi; e l'arte con cui si comportò subito dopo il misfatto coi complici e col Durando, e poi col Giudice e colla suora Fiorenza ed alle Assisie, diniegando risolutamente tutto, facendo anche, dove era stata sicuramente colpevole, la nuova, la sdegnosa, combattendo, palmo a palmo, l'accusa con nuovi amminicoli o con scuse ed accuse, ed in mancanza d'altri argomenti con svenimenti e contratture è di una abilissima, di una singolare dissimulatrice; all'Assisie si atteggia svenuta nella prima udienza, ma intanto è buona a trovare il fazzoletto, e sempre falseggia la voce, e la frammezza non per ubbidire ad un sentimento, ma per simulazione.

Ne viene che essa scande la frase anche quando non occorre; p. es. quando dichiara che Gariglio non andava a casa prima di mezzanotte.

Ma quando tutti son commossi alla descrizione degli ultimi momenti di Gariglio fatta dalla Moriondo, essa resta immobile e fredda ed ha il coraggio di ricordare alla povera Moriondo, un cappello ornato di fiori bianchi e gialli che la medesima deve aver veduto e lodato nel 1875-1876.

In altra seduta, poco dopo della descrizione dell'omicidio, trova tempo di

(1) Stupendamente il dimostra nel contegno tenuto da lei dopo pronunciata la condanna. Appena la intese, si drizza, con un vivace movimento alza il velo, lo getta all'indietro, si pianta fieramente sulle gambe ed appare come trasfigurata!... Il suo volto, finora tanto abbattuto, illuminato da un sogghigno e da uno sguardo fierissimo prende un'espressione che ha del disprezzo e del feroce; il suo sguardo si fissa sui Giurati, e pare che voglia dire: eccomi qua, ora io vi sfido a farmi piegare!

— È la mia testa che si vuole? ebbene, io salirò sul patibolo con la stessa freddezza, con la quale son sempre venuta qui... La condanna che mi colpisce è un'infamia!... Oh! se fossimo state belle (*e accenna alla Azario*) non saremmo state condannate!... È mio marito che ha ordito la trama! è lui che da tanto tempo lavora a questo scopo, lo so! ora può esser soddisfatto!... Sì, è lui!... è lui!... lo grido alla vigilia di salire sul patibolo, e lo griderò salendovi sopra con passo sicuro... Vedrete!...

ricordare un piccolo strappo (sgarsidura) che si trovava nello scialle della sua serva.

Nella tetra seduta a porte chiuse simulò sì bene una profonda commozione ch'io stesso fui tratto in inganno in sulle prime.

Ma poi mi accorsi che la era in gran parte una commedia.

Ed infatti, il polso non era punto turbato, il respiro regolare, nè punto alterato il calore, e poco dopo trovava abbastanza sangue freddo da negare quelle circostanze più gravi che dimostravano i suoi rapporti prezzolati col Monti; per esempio l'accettazione di una catena o del denaro, convenendo in quelle che meno potevano nuocerle, l'accettazione del cannocchiale, e seppe ricordare una lettera di Monti con richiesta di danaro, ed altre con cui lo riinvitava all'amore col pretesto di un sogno, o la inventava, ciò che è ancor più difficile; e più tardi mentre si atteggiava a svenuta, bisbigliava all'orecchio della Cambursano, che la soccorreva, un lungo discorso.

E quando si venne ad un dato punto in cui ebbe essa ragione sul Monti, in cui essa ne respingeva i rapporti, trova di nuovo la voce che simulava prima fessa ed afonica, e nell'insultarlo si atteggia colle labbra livide ed aperte, la nuca abbassata in modo da far venire i brividi.

Il vero è che nulla la commuove salvo quanto offende la sua vanità sconfinata, e la commozione in lei è quasi sempre una finta.

Questa tendenza agli intrighi, all'inganno, fu in lei fecondata ed acuita dalla lettura dei romanzi francesi, di quelli che io chiamo della scuola criminale, di cui era lettrice appassionata; e l'una e l'altra tendenza la resero incline agli spettacoli drammatici, dove certo attinse quelle pose tragiche, quelle grida studiate a tempo, quelle movenze artistiche, con cui avviluppò tanti cuori e prima e durante le Assisie; e forse anche a quelli si ispirava per la scelta e l'esecuzione dei suoi delitti.

La vanità era in lei predominante più dell'amore; domandava a noi se i giornali si occupavano di lei, e subito dopo la condanna a morte disse: « Ora i giornali per tutta Torino parleranno di me; » le lodi della Moriondo alle sue virtù sono da lei ricordate dopo molti mesi così come quelle fatte ai suoi cappellini.

Anche le frasi più banali in sua lode sono da lei tesoreggiate e lo sono perfino gli omaggi iperbolici dell'*anima lunga* (il bruttissimo B...) quando la sognava vestita di verde, ecc.

Nelle Assisie respingeva con lo stesso calore i pettegolezzi delle amiche a suo danno come accuse capitali.

Che fosse stata, che sia incline agli amori anche men leciti i gusti suoi nella vita intima, e le sue vicende bene il dimostrano, e, senza che vi sia bisogno di ritornare sulla poco lieta sua storia e sul deposto contestato del Monti (che dichiarò averla avuta per 11 anni al prezzo di 20 lire al mese),

col prova, anche, la comunanza di alcuni suoi caratteri psichici con quelli delle donne perdute; la libidine, la facilità con cui si mesce nelle osterie, con ladri e sicari e mezzane, la passione delle fattucchierie e degli indovini che nei postriboli han tanto successo, la spensieratezza bonaria e generosa, alternata con l'avidità dei guadagni, l'amore dei balli e degli spettacoli e dei romanzi sanguinari; la facilità con cui passa rapidamente dalla tristezza all'allegria e dall'amicizia all'ira, alla vendetta ed al sangue. Parent Duchatelet dimostrò come sia frequente l'ira nelle meretrici per le cause le più leggiere; per un rimprovero, per esempio, di poca grazia, ed esse si credono sempre disonorate se non reagiscono. Le si vedono, dice Ducamp, ridere e piangere in coro per le minime cause, per il volo, per esempio, d'una mosca.

Solo la Trossarello differiva da queste per la notevole intelligenza e riflessione e per la temperanza nei liquori.

Che per qualche tempo, 14 anni fa, abbia avuto un affetto vivissimo per Gariglio, così come per il suo predecessore, grazie a cui abbandonò la famiglia, alcune sue lettere il mostrano chiaramente, ma che l'amore perdurasse costante fino a questi ultimi giorni, io dichiaro che non lo credo appunto per quella sua somiglianza alle donne immorali, che se hanno una forte, un'eccessiva passione pei propri amanti fino a ritornare a loro dopo ricevutone battiture e colpi quasi mortali, compensano la intensità eccessiva con una eccessiva volubilità.

Certo è che le passioni in lei predominanti sono l'ira e la vendetta.

Quante volte nel carcere ed anche alle Assisie non la vedemmo trascinata ad ire terribili per le più piccole cause?

Ed essa medesima non ci disse quanto fosse capace per la vendetta? *Tengo la vendetta nel cuore e consiglio a tenerla all'amiche.*

In essa la vendetta non è subitanea, non è una specie di moto riflesso, come dicono i medici e come è nel comune degli uomini, ma è una specie di occupazione di mesi ed anni, una specie di voluttà che accarezza, che cova col pensiero e che pure dopo compiuta la lascia sazia, ma non soddisfatta.

Parlando dei giorni in cui era delusa la sua brama del sangue di Gariglio, ella ci dipinse che a petto di quei tormenti, di quell'insonnia che allora provava, tutto il dolore e l'onta del carcere erano un nulla, tanto che qui solo cominciò a dormir bene, a sentirsi felice.

Ma pare, che, anche dopo non fosse appieno soddisfatta.... Il mostra la lettera al giudice, in cui accenna ad un nuovo pensiero di vendetta sulla persona della sposa Moriondo, e già quasi un anno prima diceva che la morte non le pareva bastante per punir l'amante, che l'avrebbe voluto vedere vivere deforme, ed acciecato dal vetriolo per suo maggior strazio.

I suoi sicari, il Genta e il *Tomo* dichiararono che essa, nel momento in

cui si eseguiva o credeva si eseguisse il delitto, appariva come pazza, prendeva cioè tutti i passanti per Gariglio ed i minuti per ore; pareva l'avesse sempre sotto le unghie.

Benchè non possa accettarsi, in tutto, l'autorità psichiatrica di quei due messeri, noi possiamo spiegarci quell'asserzione che sarebbe in contraddizione con tutti gli altri deposti, con tutto quanto ci offerse, durante il processo, la Trossarello, con quell'orgasmo che prende i delinquenti abituali quando stanno per eseguire o meditare un delitto. Tutti sanno che Lacenaire in uno dei suoi assassinii per agguato fu preso da tale spasimo di paura da gridare senza causa un *salva chi può* che fu la rovina sua e dei suoi complici, e la salvezza della sua vittima (1).

Si dirà che essa sapeva per le dichiarazioni già fatte alle amiche e rivali, per la quantità e qualità dei complici suoi, pei rapporti che essa aveva avuto col Gariglio e per le lettere anonime da lui comunicatele che sapeva di dover venire sola e prima incolpata dell'omicidio e come ebbe anche a dire chiaramente ai suoi complici, eppure non fuggì come uno di essi.

Ma ricordiamoci che la Sola ebbe pure a dire, che con danari si può salvarsi dalla condanna od averla più mite, che essa tacque ai sicarii il suo nome ed alloggio, ravvolgendosi in un mistero che toccava il romanzesco se non fosse stato fruttuoso, ricordiamoci che essa nel primo tentativo col Genta, se ne stava tanto lontana che potè essere facilmente ingannata dai sicari che finsero uccidere Gariglio ed invece spararono in aria, e che essa contava sopra un alibi della casa Durando, che contò sul silenzio prezzolato ed interessato dei complici, anche dopo arrestati, e forse su quella strana energia di simulazione, di cui diede prova al processo; che la intensità dell'odio non le permise di misurare la gravità del delitto di cui spesso a noi parlava come di una cosa che naturalmente doveva succedere.

Ricordiamoci un detto giustissimo del Tarchini-Bonfanti, che un delitto non è logico mai, che non vi è delitto per quanto abilmente meditato ed eseguito che non dia luogo ad una serie di errori, i quali pongono la giustizia sulle traccie dei suoi autori; ricordiamoci sopra tutto che una volta entrata l'idea del delitto in un delinquente essa lo accarezza in modo da sorpassare qualunque paura pur di eseguirlo: « Essi non vedono, diceva un antropologo, « la conseguenza del loro delitto, veggono solo il presente, il solo piacere « di dar sfogo all'insorta passione. »

Parent, dopo aver incinta la sorella diceva: « Quando verrà il bimbo « lo ammazzo, ciò mi condurrà al bagno, ma non importa, io ho le mie « idee. » (2).

Lemair diceva che sapeva che sarebbe caduto nelle mani dei giudici ma che intanto s'era goduto (3). Io raccolsi la fotografia dei tre delinquenti ra-

(1-2-3) Vedi *Uomo delinquente*. Milano, 1876.

vennati che giunsero fino all' imprevidenza di farsi fotografare nell' atto in cui compivano l'assassinio del loro compagno (1).

Certo l'irrequieta avidità di vendetta che come abbiam sentito non la lasciava dormire da mesi e non la lasciò riacquistar la sua calma se non nelle carceri, che la sbalzò da sicario in sicario, che le faceva comprare armi sempre più micidiali, non può dirsi paragonabile allo stato dell' uomo sano nella calma serena, e nemmeno anche nello stato di vera passione, e basta ricordare la scena che successe all'Assise tra lei, iraconda ed insaziata d'odio, e la sua vittima la Moriondo Tabasso, spasimante di dolore ma pure serena.

Questa specie di orgasmo quasi cieco e febbrile è speciale ai delinquenti.

Il sodomita frate Ceresa dipinge in questi pochi versi, diretti a Dio, le condizioni in cui si trova l'animo del delinquente sotto le violenti passioni:

Perchè mi desti un'anima.
Che in un fatal conflitto,
Vinta da forza indomita
Precipita al delitto?
Del cor sedotto i fremiti
Come frenar poss'io,
Se di sì vaghe immagini
Veste la colpa Iddio?
Una sembianza angelica
Fra gli uomini s'aggira,
Irresistibil fascino
Dal molle sguardo spira.
Oh! non fu Dio che cinsela
Di sì leggiadro velo?
E impor vorrebbe il Cielo
Freno all' amante cor? (2)

Deham confessava a Lauvergne d'avere una passione irresistibile al furto: « non più rubare, diceva, sarebbe per me come non più vivere. Il furto è una passione che brucia come l'amore, e quando il sangue mi bolle nel capo e nelle dita, credo che ruberei me a me stesso, se lo potessi. » Egli rubava in galera i cerchi agli alberi delle navi, i chiodi, le piastre di rame; egli stesso fissava, dopo una di tali imprese, il numero delle bastonate che gli spettavano per punizione, salvo a ricominciar subito dopo (*Les forçats*, p. 358).

Nell' ottima *Rivista delle discipline carcerarie*, troviamo questa curiosa confessione di un tale Visconti, condannato già venti volte per furto: « So che mi qualificano per un ladro esperto, ma io non sono che un ladro disperato, a cui manca il coraggio di togliersi la vita. Nel 1861 cominciai colla truffa, e così via via. A misura che s'aumentava la condanna, mi diventava sempre più difficile il trovar lavoro. Mi diedi a bere e ad ubbriacarmi. Bevendo, mi sentiva sollevato, e non mi curava più delle mie sventure. Camminavo all' avventura, guardavo a destra ed a sinistra, e quando qualche cosa capitava alla mia portata, la rubava senza riguardo, perchè

(1-2) *Uomo delinquente* 1876 pag. 73.

voleva essere arrestato. E lo fui. Se no avrei continuato a rubare, e ruberei di nuovo, se fossi libero. Al momento in cui rubo, trovo un gran piacere, ma un piacere che passa presto, per lasciar posto ad una viva agitazione. L'appetito mi manca, non dormo più; torno allora a bere, ed eccomi in moto per rubare. Sento che adesso non potrei più lasciare questo maledetto vizio; credo che, se fossi ricco e bevessi qualche giorno più del bisogno, ruberei egualmente: in questo caso però restituirei al danneggiato ciò che avrei tolto. Oramai credo, che la giustizia mi userebbe una grazia, se mi lasciasse per sempre nel carcere, dove mi trovo, dandomi un'occupazione qualunque Non avendo più onore, in prigione sto meglio che in mezzo alla società. Il vitto che mi si dà è un po' scarso ma lo trovo saporitissimo; le due coperte ed il saccone di paglia, mi procurano sonni tranquilli; la solitudine mi piace. Avendo il cuore chiuso agli affetti, non sento bisogno che di riposo, ecc. »

Ma che malgrado gli acciecamenti delle forti passioni ella sapesse trovar modo alla riflessione, ce lo mostrò qui alle Assise, quando interruppe gli svenimenti provocati dalle schifose confessioni del Monti per ricordare una lettera in cui si parlava di una veste bleu, ammettendo di averne ricevuto un cannocchiale, ma non una catena, come avrebbe fatto il più abile dei legali, e quando il giorno prima ed il giorno stesso del misfatto mangiò come al solito e subito dopo ebbe il sangue freddo di vestirsi, di ciarlare dai Durando di cose indifferenti; e qui alle Assise vedemmo come, fingendo difendere i complici, difendesse se stessa, e trovasse un'accusa per ciascuno dei suoi accusatori.

La mente lucida, pratica perfino d'affari, com'ebbe ad attestare il Giolitti, non è certo di persona alienata od esageratamente appassionata.

Nè sarebbe un'alienata, od un uomo acciecato dalla passione, che combinerebbe quei mezzi di difesa da lei tentati nel carcere, e scriverebbe quelle lettere al Giudice così calde attestatrici della propria innocenza, ed inventerebbe quei dilemmi cornuti degni degli antichi sofisti, « se colpevole, per« chè la Moriondo mi dichiara virtuosa, e, se son virtuosa, perchè mi ten« gono in carcere? »

Nè poco elevata dev'essere quella sua mente, se potè esercitare un fascino così potente anche fra persone morigerate ed oneste, come suor Fiorenza, e trascinarle fuori della via del dovere.

Tuttociò ci dimostra che noi abbiamo dinnanzi non un'alienata, non una vittima di un subitaneo traviamento, ma una vera delinquente abituale, il tipo del delinquente.

La fisonomia ricorda il tipo della Lafarge e della Brinvilliers, ed è notevole specialmente in lei lo strabismo che quante volte s'associ al delitto, questo processo basterebbe a dimostrare, dove su sette delinquenti cinque erano strabici; anche i capelli neri e crespi, la bocca deforme sono comuni fra essi.

Ma dove spiccano le note della delinquente è nel carattere psichico: quella affettività esagerata per gli uni, perduta per gli altri, sempre violenta e quasi sempre instabile è in costoro caratteristica (1).

Ferou, appena compiuto un assassinio correva dai figli della sua ganza e li riempiva di dolci; per la sposa si fe' brigante Spadalino, Majno; ladro il Norcino; avvelenatore Castagna; assassini Monteli, Holand e Gasparone (2).

E son note le lettere dell'assassino Decosimi: *Tanti baci al mio fanciullino; sarà dritto come suo padre, perchè il lupo genera i lupatti.* Un ricordo agli innocenti suoi figli con preghiera alla sposa che gli perdoni, mandai il Facci, poco dopo l'omicidio commesso freddamente col sigaro in bocca, dalla sua sorella.

Ma le passioni che più predominano nei delinquenti sono la vanità e la vendetta. L'accusa capitale, la stessa condanna non commovono tanto Lacenaire, come la critica de' suoi pessimi versi; e questo presso a poco vedemmo qui dalla Sola, quando si mise in dubbio la sua ortografia e la sua grammatica.

Non temo di essere odiato, ma di essere sprezzato — diceva Lacenaire.

È la vanità che spinge il reo persino a propalare anticipatamente i propri delitti anche a rischio di vederli abortire (3).

Quanto alla vendetta ricordiamo i versi di Lacenaire:

Veder l'uomo spirar che odiato avete
Tal gioia hanno gli Dei,

e altrove

Un gaudio solo rimaneami, quello
Della vendetta e nol gustai che a sorsi

Pitcherel per vendicarsi di una sua amica, l'avvelenò; condannato a morte e invitato a perdonarle ad imitazione di Cristo, rispose: *Dio fece quel che gli parve, ma quanto a me, io non perdono* (4).

E infatti sopra 3387 omicidi in Italia, 1734 furono causati da odio e vendetta.

Si dirà — Qui non si tratta di una passione di vendetta; si tratta di quella passione d'amore deluso che spinge così spesso al suicidio ed all'omicidio, comechè molti preferiscono veder morto l'oggetto del proprio amore che vederlo posseduto da altri, e ne siano esempi Corti, Gasparone, Sureau.

È difficile troppo l'accedere nei penetrali dell'animo umano, ma per quanto valga l'occhio della scienza qui appare evidente che la passione prevalente è quella della vendetta per la vanità delusa.

1. L'influenza della vendetta sui delitti è molto più comune che non quella dell'amore.

Su 1000 delitti, dice Descuret, metà sono per vendetta, 307 sono causati da odio o vendetta, 207 per alterchi, 16 da gelosia, ecc.

(1-2-3-4) V. *Uomo delinquente* 1876.

2. Gli omicidi per amore succedono nei casi d'un sentimento puro, reciproco, non deturpato da libidine nè da tristi antecedenze, quando trattasi di un primo amore, e non di un secondo, di un terzo. — Marc scrive « l'amore con predominio del sentimento morale, massime se infelice o re« ciproco, può condurre ad azioni riprovevoli, ma in cui, quasi sempre, è « lesa la volontà; ma quando l'amore fu materiale o soddisfatto non possono « ammettersi scuse nè circostanze attenuanti; eccettochè nei casi di pazzia « o di una causa fisica, per esempio , continenza. »

3. Questo genere di delitto, per amore, avviene più spesso nell'età in cui gli affetti sono più potenti, tra i diciotto e trent'anni, mentre a 40 anni predominano le passioni della ambizione e della vendetta.

4. Questo amore aveva avuto un'interruzione ed un progressivo raffreddamento di anni ed anni, capace di far passare ogni idea d'amore alla più tenace zitella, nonchè ad una così facile mutatrice, e meretrice d'amore come la Trossarello.

5. Giammai codesti amanti disperati che si fan omicidi aveano parlato con altri in tono di disprezzo, come fece la Sola, che chiamava Gariglio ordinario, avaro, *parvenu*.

6. Giammai questi amanti nascosero prima alla vittima con tanta tenacia i loro propositi, e, dopo alla giustizia la confessione della loro colpa.

7. Dalle lettere e dalle testimonianze, questo solo si ricava che essa influiva sul Gariglio negli ultimi anni per protezioni di garzoni, d'affari, ma non aveva alcun rapporto d'amore; tutte le lettere d'amore essendo finite dopo il 1864.

8. Essa tentò di ferire un altro, il Monti, e questo non per amore deluso, ma per avidità di lucro e per vendetta.

9. L'animo suo era più inclinato, come appare anche ora, alle passioni dell'odio e della vendetta che non a quella dell'amore. Si vendicò di leggerissime offese dell'amiche con mezzi ignobilissimi, per esempio, col denunziare il possesso di un cane.

Del resto se fosse anche l'amore che l'avesse spinta al delitto, non perciò questo perderebbe nulla della sua triste natura, ed è pur noto che in una quota abbastanza rilevante entra l'amore illecito come causa di delitti di sangue, circa il 14 per cento, in Inghilterra ed in Francia — anzi nei delitti in genere si trova l'amore causarne 153 su 1000.

Qualunque si fosse la passione e il grado della passione che la indussero al delitto, certo è che questo non assunse il colorito di quelli commessi per passione, altrimenti detti di forza irresistibile, ma quelli di riflessione.

Il Bettinger (Crimes of passion 1872) caratterizza così i delitti per passione, che del resto formano appena un 5 per 100 del totale dei delitti: « Non sono premeditati ma subitanei, non sono seguiti da recidiva, ma anzi

da pentimento, i loro autori non hanno complici, nè si preparano l'*alibi*. Molti li commettono in piena luce del giorno e nell'acciecamento colpiscono anche persone ostranee. »

Basterebbero questi pochi tratti per distinguere da questi il delitto della Trossarello. Infatti:

1° Essa lo eseguì con premeditazione che rimonta certo ad uno, e forse a parecchi anni, tempo più che sufficiente perchè si calmi o si spenga una passione che da dieci anni s'era raffreddata, in una donna che, come tutte le prostitute, era violenta ma anche molto volubile nelle passioni d'amore. Le lettere del Curti che alludono all'amore verso la vittima non datano da 10 o 14 anni, ma da pochi giorni.

2° Perchè la Trossarello tentò prepararsi l'alibi come un delinquente comune.

3° Perchè eseguì il reato con agguato col mezzo di complici.

Il Curti, il Boulley, il Ferrand, il Rossi, la Camicia Rossi, la Raffo, il Guglielmotti, l'Arry colpirono di propria mano ed in pieno giorno le loro vittime.

4° Perchè essa non ebbe pentimento mai, ma dimostrò, anzi, come sarebbe stata capace di recidiva.

Dopo la finta uccisione del Gariglio, simulata dal Genta, se essa avesse amato il Gariglio, avrebbe dovuto sentirsi commossa e pentita e non avrebbe trovato il tempo e il sangue freddo di calcolare l'effetto delle pietre sul coltello feritore; sovratutto una volta appurata la non avvenuta uccisione, non avrebbe dovuto rinnovarne il tentativo, il che è una vera recidiva morale se non legale.

Finalmente eseguito poi da vero l'omicidio, e accertata la morte della sua vittima, almeno allora avrebbe dovuto sentirsi commossa e pentita e invece ella era contenta in modo da esclamare: « *Stavolta a l'è fait.* »

Nel carcere finalmente non avrebbe dovuto scrivere quella lettera che invece di indicar pentimento, rivela il pensiero di nuovo delitto, colla frase alludente alla Moriondo: « Che l'assassino del genero avrebbe potuto anche essere quello del frutto delle sue viscere. »

All'Assisi dopo la condanna mostrò l'ira contro i giudici; attribuì ai maneggi del marito (che pur era povero, e con sole 30 lire al mese) e non all'enormità del delitto la gravità della condanna.

Ben diverso è il comportarsi dei delinquenti per passione.

Bonley dopo aver ferito a morte l'amante Aglae, si ferì replicatamente nel petto, si gettò sul suo corpo a domandarle perdono, si lasciò arrestare e si denunciò colpevole.

Curti dopo aver ucciso la moglie in pieno giorno, grida: « Ah! non sarà morta! » e chiede un ferro e tenta suicidarsi.

5. La Trossarello non si denunciò anzi oppose le più fiere negative alle ricerche della giustizia, e riuscì a persuadere persone onorate della sua innocenza, mentre invece i delinquenti per passione non sono mai tenaci nella negativa, anzi si compiacciono di confessare il loro delitto, quasi la confessione fosse un calmante al loro rimorso.

6. I delinquenti per passione sono irriflessivi, di passioni violente, ma d'animo dolce e non inclini al delitto, per il che sono i soli che non abbiano cattive antecedenze e che diano il *maximum* dell'emenda, il 100 per 100, ed è su questi che con gravissimo errore fondano i criminalisti romanzieri le loro teorie sull'emenda.

Costei invece portò il massimo di riflessione, di dissimulazione, essa era e fu sempre, dopo i 16 anni, immorale, aveva l'abito della delinquenza, e all'età sua dimostrò che aveva la calma della riflessione nel bollor delle passioni. Ed a questo proposito è curioso notar l'analogia della Sola colla De Gras, ancor essa omicida per mandato, anch'essa nell'età matura, calcolatrice fredda del colpo, anch'essa con un passato equivoco, che anch'essa tentò suicidi e mostrò sangue freddo straordinario all'udienza, solo che essa fece ferire per aver un mezzo di conservare l'amante, o meglio il lucro che ne derivava; la Sola per impedire che altri ne fruisse.

7. Si obbiettò che si troveranno dei pazzi che hanno mostrato qualche momentanea riflessione nel delitto, che hanno cercato l'alibi, tentata la fuga; ed è vero, ma per lo meno essi non avranno avuto complici, nè da lungo premeditarono il delitto; e ad ogni modo l'esame dei loro atti, che è quello che interessa il medico legale, avrà dimostrata la pazzia. Simili delinquenti pazzi uccisero, per esempio, persona ignota od amica, accusando immaginarie persecuzioni; si denunziarono essi stessi alla giustizia, quando questa non era nemmeno sulle loro traccie, e, lungi dal dissimulare il delitto, anzi dettarono delle relazioni, dell'autobiografie. Alcuni avranno ucciso, nello stesso tempo, col nemico anche l'amico; come il Grassi che respinto nei suoi tentativi di stupro dalla cugina, uccise lei, poi il padre, e fino i buoi della sua stalla; o come quell'altro delle Calabrie che vedendosi contestato un mezzo tomolo di grano, trucidò il padre, le sorelle e perfino i nipotini. O come il Verzeni che trovava piacere venereo nello strangolare le donne, faranno quello che il comune degli uomini non mai suol fare; o in tutta la loro vita od almeno in una data epoca avranno mostrato eccentricità singolare di carattere.

Qui si tratta dunque di una delinquente comune a cui solo mancano anzi alcune di quelle note che rendono il delitto, se non più giustificabile almeno più degno di pietà e di riguardo — come le nervosità, la mala conformazione del cranio, ecc.; ma pure anche qui non può dirsi che manchi affatto qualcuna di quelle influenze che attenuino se non la gravità certo l'orrore del crimine; ereditativa inclinazione alla fierezza, alla vio-

lenza delle passioni, all'irritabilità del zio e nonno che furono epatici, dalla madre isterica, spesso bizzarra e cattiva cogli estranei e coi suoi; — perdette il padre pure di apoplessia e due sorelle sue furono isteriche e irritabili; — la non ebbe pur dalla madre un solo bacio; fu gettata quasi impubere in braccio ad uno sposo che le era antipatico; più tardi, avvezza agli agi ed agli onori, si trovò pressochè povera, fra le seduzioni di una gran capitale; giovane, senza guida, priva di senso morale, trovò nei romanzi criminali un triste maestro, una guida al delitto.

Tanto è vero che non vi ha imputabilità umana che possa dirsi assoluta.

Perchè fece uccidere Gariglio e non l'uccise da se stessa?

La ragione è molto semplice; essa supera in energia di volere, come certo nella fierezza propositi, la media delle donne, ma come donna, atomo isolato del gran cosmo sociale, obbedisce a quelle grandi leggi che reggono la fisica sociale, secondo cui la donna delinque in proporzioni minime per omicidio sull'adulto, dando invece le massime negli aborti, negli infanticidi e nei furti domestici; manca a loro, come essa stessa disse alle Assisie, la forza ed il coraggio mentre non ha ribrezzo nel comperare le armi e di esercitarvisi; manca di quell'energia necessaria per porre a compimento l'azione e non l'acquista che in circostanze di straordinario eccitamento che le fanno dimenticare la propria debolezza e che le fanno venir meno la riflessione.

Povera e senza altri mezzi che lo spionaggio, la calunnia, i sortilegi e la simulazione del suicidio, tentò questo; si fece dapprima pseudo-suicida, poi adoratrice fanatica della Madonna di via dei Mercanti; divenuta ricca quando potè armare altri in sua vece lo fece, e ne l'indusse forse anche la speranza di poter meglio sfuggire al dito della giustizia.

Forse a determinarla su quella via han contribuito i romanzi criminali e sudici di cui la Francia innonda i nostri banchi ed i nostri giornali, e che formavano la sua lettura prediletta; forse nelle *Tappe del vizio*, di cui si preoccupava nella stessa sera del delitto, essa attingeva quelle bellissime frasi nelle lettere al Gariglio, quella fedeltà teorica a cui mancava tanto nella pratica, quei travestimenti da donna, e forse da uomo che si ripetono così spesso e anche senza bisogno nelle sue mosse e quel servirsi dei sentimenti più sacri di religione, e poi dopo dei sicarii, per raggiungere i suoi fini.

Ho parlato di simulazione e non di tentativo di suicidio, ed io credo che essa l'abbia solo simulato:

1° Perchè è noto come nei delinquenti la simulazione di suicidio sia frequentissima; tanto che il Nicolson dichiara che tre suicidii tentati in carcere, due sono simulati; precisamente fra le cause della simulazione egli mette il desiderio di destar simpatia, quello di vendicarsi dei direttori e dei

guardiani, gettando su loro il sospetto che li avessero spinti alla disperazione come fanciulli viziati che simulano uccidersi o ferirsi, per costringere i parenti a cedere ai loro desiderii.

Egli giunge a dubitare, perfino. che anche alcuni dei suicidii consumati fossero in questo caso, e cita uno che si appiccò nell'ora in cui dovevano giungere i guardiani, i quali essendo casualmente venuti troppo tardi egli morì (*Journal of Mental science 1872*).

E qui ricordo l'assassino dottore Brancard che non solo simulò il suicidio scrivendo lettere ai parenti, agli amici, al fratello, in cui raccomanda l'unico amico il suo cane, ma lasciò preparato l'epitaffio « Qui riposa un Francese « che fu infelice, Giulio Brancard. Grandi sventure macchiarono la sua gio- « vinezza. Sempre fu egli in preda alla tristezza. Passeggieri, dategli una « lagrima. » E ricordo la Dablason avvelenatrice anch'essa per causa eventuale, che scoperta si avvelena essa stessa col marito suo complice d'orgie e di delitti, ma avverte con molte lettere, come la Sola, prima le amiche perchè la salvino a tempo, come infatti accadde.

2° Perchè essa in tutte le sue azioni porta la dissimulazione più raffinata.

3° Perchè essa, con le lettere scritte e spedite in varie direzioni, a mezzo privato onde venissero più prontamente recapitate, e non lasciate sul suo tavolo, come è pur costume di molti suicidi, aveva già disposto un mezzo per impedire che i proprii tentativi avessero un esito funesto

4° Perchè vi sono deposizioni contradditorie le quali per la loro esagerazione fanno sospettare di simulazione.

Essa cioè sarebbesi per più ore collocata in una stanza della capacità di otto metri cubi.

Se, come appare, il carbone era in quantità maggiore di un chilogramma, doveva indurre la morte od almeno la paralisi in pochi minuti, sapendosi che un chilogramma di carbone in uno spazio di 25 metri cubi, produce l'asfissia carbonica entro un'ora, e prima anche se la qualità del carbone è tale da emanare molto ossido di carbonio.

Ora all'abbattere degli usci essa venne trovata seduta sopra una sedia che non aveva nemmeno i bracciuoli; non era dunque paralizzata nè comatosa, altrimenti avrebbe dovuto cadere a terra, e poi essa stessa dichiara di aver riconosciuto, in una specie di semi-veglia, le persone che le vennero presso. — Il riconoscimento esclude il coma.

È probabile dunque che non due o più ore prima si fosse esposta ai vapori carbonici, ma soli pochi minuti. E così si spiegherebbe perchè le camere vicine fossero già riempiute di ossido di carbonio, come ebbe ad avvertire il teste prof. dott. Gibello, parecchio tempo dopo l'avvenuto tentativo.

5° La simulazione ci è anche indiziata dalle parole dette alla Azzario e da lei confermate qui: « che faceva per fargli paura, ed ottenere che non « procedesse al matrimonio divisato col Gariglio. »

6° Perchè se veramente avesse voluto suicidarsi per amore deluso, od anche per delusa ambizione, l'avrebbe fatto, quando, dalle fredde lettere di Gariglio, doveva comprendore che per lei ogni speranza d'amore si dileguava; oppure quando vide ucciso per sua mano il Gariglio; od almeno quando vide svelate tutte le sue orribili trame; quando, che è peggio, vide librarsi nell'aria le prove abbastanza chiare del suo volgare e prezzolato libertinaggio; quando sentì approssimarsi certe accuse che avrebbero fatto morir di vergogna una donna anche impudica.

Ad ogni modo, se anche il suicidio tentato fu veramente serio, esso non esclude punto la delinquenza, anzi è uno dei caratteri della delinquenza.

In Italia si ebbero dal 1871 al 1874, ben 121 casi, tra suicidii tentati (70), consumati (51), nei delinquenti, e calcolando solo quest'ultimi si ebbero:

170 suicidii per 1,000,000 carcerati: mentre erano

62 » » nella popolazione tutta, compresivi i carcerati, per cui anche il suicidio consumato è tre volte più frequente nei delinquenti che negli uomini onesti.

Si noti che il 98 °/₀ dei suicidii avvenuti in carcere sono di solo imputati o condannati a breve condanna, e che almeno 36 sopra 65 avvennero fra i rei contro le persone o per delitto misto. (1)

7° È vero che le violenti passioni, che la pazzia conducono al suicidio ed infatti su 890 suicidii, l'amore in Italia ne provocò 44; la pazzia 152; ma nel nostro caso questi dati vengono neutralizzati dalla conoscenza che relativamente nei delinquenti il suicidio è due volte più frequente che negli onesti.

Gli è che veramente, come si espresse il Lacenaire, il delitto è una specie di crisi della tendenza al suicidio. « Vi fu, confessò egli, un giorno in cui non « ebbi altra alternativa che il suicidio od il delitto, mi son chiesto se io « era vittima di me stesso o della società, e dopo aver concluso che io lo « era di questa, io la colpii. »

Anche la Marchesa di Brinvilliers tentò più volte il suicidio e dopo scoperta e molto prima, e lo dichiara in una delle sue confessioni manoscritte. E così or ora la Gras, e così il Dott. Dearme avvelenatore e ladro per causa d'amore.

Che l'omicidio poi non sia che una metamorfosi del suicidio lo vediamo oltrecchè da una serie di statistiche che ci provano l'uno andare in ragione inversa dell'altro, crescendo le statistiche dei suicidii quando scema quella e viceversa (per esempio nel Sud) degli omicidii, lo vediamo con maggior

(1) MORSELLI, *Del Suicidio nei delinquenti*. Milano 1877.

sicurezza e vantaggio pella nostracausa nelle parole istesse della Trossarello alla Tabasso: *Ca guarda lì, stavolta l'hai provà a masseme mi, ma n'autra i massreu chiel.*

Rettifica. — In molti giornali mi si fece l'appunto, che, nella perizia Trossarello, io mi sia posto in contraddizione colle teorie sviluppate nelle mie lezioni, e nei miei libri: l'*Uomo delinquente* e *Genio e Follia.*

Chi mi conosce sa che nessun interesse umano può farmi venire a conclusioni opposte alle mie convinzioni. Chi lesse i miei lavori può attestare che non solo nella perizia Trossarello non venni meno ai risultati dei miei studi, ma anzi furono questi che mi guidarono completamente nel tracciarla.

Io ho consumato parecchi anni di ricerche per dimostrare come il delinquente abituale abbia il più delle volte alcuni caratteri fisici e psichici speciali, che lo distinguono dall'uomo onesto, e non rare volte anche dall'alienato: per esempio capelli folti, oscuri, seni frontali spiccati orecchie ad ansa, insensibilità affettiva, imprevidenza, precocità, passioni violenti, ma instabili, tendenza alla vanità, all'ira ed alla vendetta. Questi caratteri io rinvenni nella Trossarello e perciò la giudicai delinquente — anzi anche negli altri complici codesti caratteri poterono riscontrarsi. Così nel Tomo e nella Camburzano i capelli abbondanti e crespi scendevano fino sul fronte, in ambedue i zigomi erano enormi e salienti, il colorito della pelle più scuro del normale; di 7 imputati compreso Genta, ecc., 5 erano strabici — il Genta era meritamente chiamato selvaggio — per gli occhi obbliqui, piccoli, zigomi enormi, cranio piccolo, movimenti bruschi, scimmieschi degli atti e della faccia. Tutti diedero prova di singolare insensibilità; la Camburzano non si scosse al racconto più atroce, rise quando si disse ch'era stata all'ergastolo, abbandonò il suo antico amante e complice senza stringergli la mano. Tomo, a sua volta, pareva un vero bruto, assopito, insensibile alle accuse, alle descrizioni più crudeli, non prendeva la parola che per aggravare i suoi complici.

L'esposizione di queste coincidenze fu la base della mia perizia, e se non citai allora i passi delle mie opere (*Uomo delinquente*, pag. 15, 57, 75) così come feci ora, fu per non incorrere nella taccia di banale vanità, dovendosi all'Assise evitare ogni superflua erudizione, ogni sfoggio di teorie che farebbero perder tempo e sarebbero anche spesso fraintese; non ho parlato d'imputabilità se non per dire che anche *questo caso dimostra non esservi imputabilità umana assoluta*; che per quanto questa donna presenti il tipo della delinquenza, pure passò sotto tali vicende che in qualche parte ne attenuavano l'imputabilità, come per esempio la lettura di cattivi romanzi, l'abbandono della madre.

Si dirà però: ma voi presentando la tendenza al delitto, come un effetto dell'organismo, venite ad ogni modo a negare l'assoluta imputabilità. E

sarà vero, ma vi è al mondo un criminalista serio, anche fra teorici che non sia in questo d'accordo con me?

E quanto alle conseguenze che se ne possono trarre nei casi speciali, oh! codesti accusatori appartengono, certo, a quegli uditori intermittenti delle mie lezioni ed a quei lettori distratti delle mie opere che non hanno compreso precisamente la vera meta di quelle. Io non sostengo la necessità del delitto che dopo aver dimostrato la necessità della difesa, la necessità di estendere la repressione in una scala ben più vasta e più salda che non sia l'attuale, introducendo, cioè, per quegli individui che sono più volte recidivi e che rappresentano il tipo della delinquenza come era la Trossarello, delle case penali in cui vengano reclusi a perpetuità (stabilimenti degli incorreggibili) a cui corrisponderebbe per coloro che fossero semi-alienati e semi-delinquenti altri reclusorii perpetui con trattamenti più miti col nome di Manicomi criminali, i quali, quanto corrispondono oltrecchè alla sicurezza sociale anche all'intimidazione de' rei, ben dimostrò (come acutamente notava il dottor Bottero) anche questo processo, comecchè la Trossarello dichiarasse preferire la morte alla reclusione in un Manicomio.

Io deploro quindi molto che, uomini politici, i quali appartengono o credono appartenere al movimento progressista del mio paese, trascurino o disprezzino simili proposte, magari anche col pretesto che costerebbero troppo o che non si addottarono se non in Inghilterra ed America, quasichè una buona istituzione cessi dall'esser imitabile perchè non fu provata sul nostro continente, e quasichè col sopprimere molte inutili ragioni di cassazione per errori di forma, come pur si usa in paesi continentali e colle fusioni delle Corti di Cassazione non si troverebbe un largo sufficiente per compensare queste spese. E qui alcuno vorrà cogliermi al varco e dirmi: Eccovi in contraddizione. Ecco che voi sostenete che un buon numero di delinquenti sia veramente alienato; ecco che voi siete uno dei più caldi fautori dei manicomi criminali. Sì: anche questo è verissimo e anzi aggiungo che posso calcolare secondo le più recenti indagini a non meno di 3000 i condannati in Italia, affetti da alienazioni mentali, ma questa è appunto una buona ragione perchè un perito non dichiari pazzo un delinquente quelle volte che non lo sia.

Tanto più che qualunque siano le convinzioni prioristiche di un perito, esse non possono influire sopra le sue conclusioni, perchè egli è un istromento e non un artefice della legge; poniamo, per esempio, che coll' andare degli anni si venisse a dimostrare che la delinquenza è una specie nuova di malattia mentale; finchè la società crederà dovere codesta specie curarla a suo modo col carcere e con le multe, il perito dovrà chinare il capo e designarla così come la trova alla vendetta sociale; salvo a lasciare la società responsabile del suo operato e salvo ad illuminarla, poi, sopra i nuovi trovati coi libri e dalla cattedra.

Avrei finito, ma siccome il mondo non è tutto d'uomini onesti o privi di malignità, così mi è forza far conoscere che la Sola, di cui rifiutai la perizia in difesa, era ricca, molto ricca, mentre il fisco lo è così poco che a servirlo a dovere ci si rimette qualche cosa del proprio, quando non si conti per compenso l'onore di collaborare con persone care e rispettabili; e a questo proposito un'ultima rettificazione: non solo non mi trovai come molti giornali dichiararono, in opposizione col mio illustre amico cav. Perotti, ma fui in tutto e per tutto, come sono e come spero sarò sempre, d'accordo con lui.

SULLE CASE DI RIFUGIO PEI MINORENNI[1]

Combatto la proposta dell'egregio cav. Silorata non perchè io sia oppositore assoluto dell'istituzione di case di rifugio pei minorenni, Dio me ne guardi, che anzi più fioriscono di simili istituti, maggiori vantaggi ne trarrebbero l'ordine, la tranquillità e il benessere delle famiglie e della società, ma puramente per principî giuridici ed economici.

(1) La questione della educazione coatta è così vasta, complessa, vitale, da non farci mai esitare a pubblicare gli articoli dei nostri collaboratori ordinari e straordinari, anco quando i concetti sostenuti dai diversi scrittori era in disaccordo con le nostre convinzioni. Questa volta, per altro, non possiamo a meno di significare la ripugnanza vivissima che sentiamo per la detenzione, anco momentanea e provvisoria dei minorenni, specialmente se non recidivi, nelle Carceri giudiziarie. Vorremmo anzi veder richiamate in vigore le saggie disposizioni date dal Guardasigilli comm. Tecchio, il venerando attual presidente del Senato, su tal materia. E ci par pregio dell'opera ristampar qui la notevole circolare:

Circolare del Ministro Guardasigilli in data 21 aprile 1867, Div. 2ª. Affari penali, N. 140 — Ricovero preventivo dei minori di 16 anni imputati d'oziosità e vagabondaggio.

Fino dallo scorso gennaio questo Ministero si preoccupava della sorte dei minori di anni 16, detenuti nelle Carceri giudiziarie in via preventiva, sotto l'imputazione di oziosità e vagabondaggio.

Gravissimi inconvenienti erano stati notati, specialmente quello d'essere abbandonati a sè medesimi, talvolta anche confusi cogli imputati o condannati per delitti comuni anche maggiori d'età. e tenuti affatto privi di istruzione e di educazione, contrariamente allo scopo cui tende il provvedimento per essi sanzionato nello articolo 441 del Codice penale.

Principii di umanità e di moralità reclamavano pertanto che si studiasse il modo di far cessare al più presto questo stato di cose; epperò fu esaminato se a fronte delle disposizioni di legge, le quali stabiliscono che debbonsi trattenere in istato d'arresto le persone imputate di oziosità e vagabondaggio senza far distinzione della loro età, si potesse legalmente, durante la detenzione preventiva, e prima quindi che fosse pronunciato il giudizio di ricovero coatto, consegnare alle case di lavoro gli imputati di cui si tratta.

In mancanza d'una precisa disposizione di legge in proposito, non si è

Le ragioni principali per cui si propugna la creazione di tali case si compendiano in queste:

1° Gli oziosi arrestati a norma dell'art. 72 legge di P. S. vi troverebbero provvisorio asilo, allontanandoli così dalle carceri giudiziarie dove pe-

veduta difficoltà a che i suddetti imputati potessero, in via preventiva, essere detenuti in un luogo in cui ugualmente assicurati, ed a disposizione della giustizia, si sarebbero trovati sotto ogni rapporto in assai migliori condizioni che nelle Carceri giudiziarie, dove infine, quando avesse luogo la loro condanna, dovrebbero pur sempre essere rinchiusi per iscontarvi la pena; fu osservato anzi che quando s'adoprasse altrimenti, la custodia preventiva sarebbe riuscita più grave e rigorosa della repressiva.

Egli è perciò che si ritiene non esservi difficoltà a determinare che da ora innanzi, nei luoghi ove ciò riesca possibile, i minori di 16 anni imputati di oziosità e vagabondaggio, siano, durante lo stadio del processo, custoditi in quegli stabilimenti nei quali dovrebbero subire il ricovero forzato, nei sensi dell'art. 441 del codice penale, sempre però a disposizione dell'autorità giudiziaria.

A quest'uopo, di concerto col ministero dell'interno, furono intanto designati diversi stabilimenti, alcuni dei quali governativi, ed altri d'indole privata, dove potranno convenientemente custodirsi i suddetti imputati.

Gli stabilimenti designati sono i seguenti:

Per Torino e vicinanze — La Generala, il Monastero del Buon Pastore, e lo Istituto di patronato.

Per Milano — L'istituto di patronato, e la Pia casa di Nazareth.

Per Gallarate ed adiacenze — L'istituto di Parabiago.

Per Brescia e dintorni — L'istituto pei derelitti.

Per Bergamo — L'istituto Botta.

Per Cremona — L'istituto di carità e del Buon Pastore.

Per Casalmaggiore — L'istituto di rifugio.

Per Vigevano — L'istituto dei poveri.

Per Asti e vicinanze — L'istituto agricolo di Moncucco.

Per Firenze — La pia casa di lavoro, e per le altre parti di Toscana in vicinanza di Montelupo — L'istituto dell'Ambrogiana.

Per Perugia ed adiacenze — Colonie agricole di Assisi e di S. Pitero.

Per Monteleone — Colonie per gli orfani.

Per Lucca — Orfanotrofio Principe Umberto ed Ospizio di Garibaldi.

Per Treviso — L'istituto pei derelitti fondato e diretto dal canonico Turazza.

Per Napoli e dintorni — Casa di custodia per detta città e le Cappuccinelle.

Per Palermo — Colonia di S. Martino.

Ma, a mandare ad effetto senza inconvenienti tale provvedimento, è indispensabile la cooperazione tanto dei signori direttori delle case di custodia ed istituti pii, quanto delle autorità giudiziarie. Ai primi si rivolgerà il ministero dell'interno, impegnandone la loro ben nota filantropia, ed alle seconde è mio debito dirigere preghiere, affinchè l'adottato provvedimento venga prontamente, e nel modo più esteso possibile recato in atto; supplendo ove manchino i detti stabilimenti, colla segregazione nelle carceri dagli imputati di reati comuni o dagli adulti, e colla prontezza nel compimento del giudizio; e nutro fiducia che in questa bisogna le autorità giudiziarie daranno prova di tutto il loro zelo.

La S. V Illustrissima vorrà dare analoghe istruzioni ai procuratori del Re dipendenti, e segnare ricevuta della presente.

Il Ministro TECCHIO.

ricolerebbe la loro moralità, ed accostandoli invece ad un regime pronto ed effettivo d'intimidazione e di ammenda.

2° I padri o tutori potrebbero farvi collocare i propri figli o i tutelati senza passare per la trafila dell'autorità giudiziaria, la quale darebbe al provvedimento di cui all'art. 222 codice civile un'impronta di sentenza o di pena.

Risponderò brevemente alla 1ª e 2ª parte di questa proposta

I.

Anzi tutto: Se questi istituti, i quali dovrebbero crearsi nei centri delle nostre maggiori città, sono in modo provvisorio addetti a ricevere minori oziosi e vagabondi, il cui ricovero è ordinato, senza alcuna eccezione dall'autorità giudiziaria, sino a compimento definitivo della relativa procedura, mi pare che a tale ufficio potrebbero destinarsi senza alcun danno, con vantaggio dell'erario, e con meno molestia dei minorenni, i tanti istituti privati e pubblici, dei quali abbonda l'Italia, che presentano le guarentigie più sicure d'una savia organizzazione e di un rettissimo indirizzo.

Se è vero, che i minorenni, da un momento all'altro, possono restituirsi a libertà, o cangiare stabilimento, non è cosa più naturale, più logica, assegnare a costoro nel momentaneo intervallo, della loro detenzione un istituto prossimo al luogo ove si dibatte il giudizio, o meglio in uno di quelli stabiliti dalle leggi o regolamenti pel ricovero di simile classe dei minorenni?

Quale arte, o mestiere, che genere d'intimidazione, qual sorta di istruzione e di educazione si somministrerebbero in queste case di rifugio in sì breve tempo, (neppur determinato) in sì momentanea dimora?

L'egregio scrittore nota che ciò è necessario per evitare che questi minorenni convivendo per lungo tempo nelle carceri giudiziarie snervino il senso del pudore, ed apprendino l'abito al mal fare. Premetto anzi tutto che la natura della procedura per siffatti imputati è semplice e speditiva: denunziati i minori al Pretore che è l'autorità competente, questi provvede o per la consegna ai genitori o tutori, o per il ricovero in un istituto pubblico di correzione. Quindi all'azione pronta dell'autorità giudiziaria sta l'abbreviazione del termine di prigionia, tranne nei casi in cui per irreperibilità dei genitori o parenti è mestieri ricorrere a richieste, informazioni ed indagini. Ma per questi casi eccezionali non si vorrà di certo autorizzare l'impianto di case di rifugio quando pochissimo ne sarebbe il numero, e momentaneo il ricovero.

Ma v'è di più. Credete voi che le nostre carceri giudiziarie siano in tale deplorevolissimo stato da non prestarsi ad una breve e vigilante custodia di minorenni? Che l'azione intimidatrice che esse producono non sia capace di salutare effetto? Io penso e ne sono persuasissimo, e la pratica lo comprova, che l'impressione subita per la prima volta dal minorenne entrando in car-

cere riesce vantaggiosissima; dacchè l'idea della prigionia, l'assoggettazione alle misure disciplinari, l'isolamento, svegliano in costui quel sentimento pauroso e timibile proprio di chi non ancora ha slegato l'animo alla turpitudine della colpa, di guisacchè ritornando a libertà, in lui resta sempre impressa quella camera, quel cancello, quella passeggiata solitaria, le ammonizioni, i rimproveri, i consigli del cappellano e del maestro; e se l'aiuto della famiglia e della società non gli vengano meno, io credo assai difficile che questo minorenne possa gettarsi al vizio o al delitto per propria e spontanea sua inclinazione. Con ciò non intendo che si possa ottenere altrettanto dalle case di rifugio, ma voglio constatare soltanto il fatto che anche nelle carceri, quando il tempo non sia molto prolungato, e il minore non abbia acquistato l'abitudine di varcarne più volte per proprio maligno istinto le soglie, si possa ottenere un pronto effetto d'intimidazione.

È questione di economia, e quando trattasi di spendere e di spender molto bisogna pensar bene se l'utilità che se ne ricava risponde alla gravezza del sacrifizio.

Del resto anche il Governo si è seriamente preoccupato di questa classe disgraziata di minorenni e ne fan fede le disposizioni tuttavia vigenti che in soggetta materia ha creduto d'indirizzare alle autorità giudiziarie. Fra le altre noto l'ultima circolare del 1876, nella quale il Ministero della giustizia inculcando l'osservanza delle precedenti istruzioni circa la prestezza nello esaurimento dei procedimenti relativi, indicava in un apposito prospetto i parecchi pubblici stabilimenti in cui, per difetto di acconcio locale nelle carceri giudiziarie del luogo, potevano essere momentaneamente ricoverati i minorenni oziosi e vagabondi.

Io qui appiè riproduco in parte un tale prospetto a vieppiù maggiore dimostrazione che in fatto d'istituti per correzione dei fanciulli non v' ha quasi in Italia città popolosa che non ne conti alcuno.

N. d'ordine	Denominazione dell'Istituto	Capacità	Età prescritta per l'accettazione
1.	Belluno, Orfanotropio Sperti	24	dai 8 ai 15 anni
2.	Bergamo, Istituto Botta	90	8 » 16
3.	Bologna, Casa di patronato	270	8 » 16
4.	Brindisi, Colonia agricola	140	8 » 16
5.	Catania, Ospizio di beneficenza	150	8 » 16
6.	Catanzaro, Colonia agricola Monteleone	120	8 » 16
7.	Firenze, Casa di patronato, S. Martino della Scala	200	8 » 16
8.	Genova, Casa patronato alla Foce	120	8 » 16
9.	Milano { Istituto patronato	150	8 » 16
	Milano { Istituto Marchiandi	500	8 » 12
10.	Padova, Istituto Camerini	70	8 » 16
11.	Palermo, Colonia S. Martino alla Scala	300	12 » 16
12.	Venezia, Istituto Coletti	250	8 » 16
13.	Perugia, Calonia S. Pietro	175	12 » 16

II.

Alla 2ª parte della proposta io sono decisamente avverso.

In primo luogo questi ititnti, ancorchè vi fossero distinti compartimenti, non potrebbero sfuggire dal carattere vero e proprio di luoghi di detenzione penale, imperocchè per le accennate ragioni l'autorità giudiziaria sarebbe la sola autorizzata ad ordinare il ricovero dei giovanetti oziosi e ove rimarrebbero sempre a sua esclusiva disposizione. In secondo luogo, un tale fatto produrebbe un conflitto legittimo fra i diversi poteri amministrativo e giudiziario, scalzandosi un principio fondamentale di diritto. Infatti a regolare e tutelare gli interessi dei minori è chiamato per legge l'autorità del Pubblico Ministero, che sempre nei casi di ricovero forzato dei minorenni giusta l'art. 222 del Codice civile, deve assumere e diligentemente indagare se la richiesta dei genitori sia conforme a verità e dar quindi il suo voto sull'accettazione oppur no della domanda istessa. Ora se a questa autorità sottentra quella amministrativa è chiarissimo che si capovolge l'ordine primo ed intangibile della legge, ed ogni decisione presa da quest'ultima autorità è illegale, arbitraria, costituirebbe in una parola un'offesa alla libertà individuale. E che ciò sia basta, l'ultima parte del precitato articolo 222, per confermarla; ivi è detto: le parti possono fare opposizione; appello alle ordinanze presidenziali di ricovero ricorrendo alla Corte d'Appello. Ora quest'opposizione, quest'appello in qual forma, e come, e a chi, dovrebbesi fare nel caso ammesso della decisione amministrativa?

Aggiungo a sovrabbondanza che ben pochi genitori sarebbero disposti di collocare in simili istituti i propri figli col pagamento eziandio pel proprio delle spese di mantenimento. Soltanto l'idea ripugnante di luoghi destinati ad oziosi e vagabondi basta da sè a ritorcere il sentimento della condiscendenza dei padri ad un tale collocamento.

L'unico ed efficace rimedio a vincere ogni ripugnanza in siffatta specialità è di stabilire un distinto stabilimento, una Casa di riforma governativa ove venissero collocati tutti i minori che sono nel caso previsto dall'articolo 222 del Codice Civile. Questo è quanto risponderebbe allo spirito e alla lettera del detto articolo ove dicesi: i minori saranno collocati in una casa o in istituto di educazione e di correzione, mentre la Casa di custodia è proprio quella che a mente dell'art. 37 Codice penale è riservata pei minori delinquenti che abbiano agito con tenue discernimento. Ed è in questo senso appunto che la Direzione Generale delle Carceri, ha praticato le riforme introdotte nelle Case di Custodia con Decreto Reale 19 settembre 1876.

Riepilogando il fin qui detto riassumo: Che le Case di rifugio non sono di alcun necessario bisogno ed utilità;

1° Perchè moltissimi altri istituti privati e pubblici possono prestare un momentaneo ricovero ad oziosi e vagabondi;

2° Che tanto esiguo sarebbe il numero di quegli oziosi minorenni pei quali si procede a ricerche dei genitori e parenti da non valere il costo di gravi spese d'impianto, di sistemazione e di governo di tali case;

3° Che per la provvisorietà del ricovero difficile e vano sarebbe un genere pronto ed effettivo d'intimidazione;

4° Infine perchè in tali istituti non potrebbesi per principio giuridico collocare giovanetti dietro sola decisione amministrativa.

Ma già che io mi trovo in questo cammino proseguo.

Noi abbiamo fin qui discorso del ricovero obbligatorio di minorenni oziosi in istituti retti ed amministrati dal governo; misura questa di prevenzione dispendiosa sempre. Quando si tratta di salvare innocenti fanciulli dal baratro del vizio e del delitto, e proteggere quindi la società dalle offese di pericolosi membri in avvenire, è giusta, umana e provvidente cosa che gli sforzi del Governo anche a costo di sacrifizi, mirabilmente e vigorosamente siano in ogni modo e maniera adoperati; però il Governo non può nè deve da sè solo a tutto intendere, a tutto provvedere, in tutto e per tutti scongiurare pericoli senza che la carità privata lo soccorra e lo conforti con mezzi morali e materiali. Anzi la carità privata, con privati stabilimenti sarebbe altamente proficua nell'opera riformatrice di questa classe di minorenni, dacchè tolta a questi istituti l'aria severa e rigorosa d'una prigione, che per giustizia e moralità non posseno rivestire, rimarrebbe loro la vera missione di *formare* e non *riformare l'animo dei funciulli.* Se quindi in ogni città, un benemerito comitato tentasse di aprire e zelantemente continuasse a coltivare una sottoscrizione pei figli poveri, orfani e dimenticati e a questa concorresse ogni ordine di cittadini incoraggiata ed appoggiata dal Governo, dalla Provincia e dai Comuni, non potrebbesi raggranellare tanto da istituire ed organizzare sodamente un ospizio, un istituto, una casa per questi giovanetti oziosi, vagabondi e mendicanti?

Con cotal mezzo senza tutto chiedere e tutto spillar fuori dalle casse del Governo si potrebbe facilmente attuare la creazione delle così dette *Case di prevenzione* di cui si discorse nell'ultimo Congresso di Scienze Sociali tenutosi a Liverpol nel passato anno 1876. Ogni provincia colla cooperazione dianzi accennata, sarebbe in condizione di poter erigere una Casa provinciale di prevenzioni (pei fanciulli poveri abbandonati e mendicanti della provincia) retta col sistema a famiglia di cui i benefizi risultati in Inghilterra ci furono chiariti dall'egregio dott. Guillaume in un suo bellissimo scritto e che assai opportunamente e vantaggiosamente riesce rimedio efficace a guarire la piaga sociale dell'oziosità e del vagabondaggio preparando all'agricoltura, alle arti e mestieri, abili ed onorati agricoltori ed operai.

Prevenire il delitto è virtù maggiore del reprimerlo. Ecco una verità pel cui trionfo le nazioni civili lavorano assiduamente e fortemente. Moraliz-

zare, istruire, educare il popolo ecco le armi colle quali combattono il vizio, la miseria e l'ignoranza gli eterni nemici di questa grande conquista.

Ma in ciò si richiede sacrifizi morali e materiali, ci vuol denaro, fermezza ed abnegazione per parte del Governo, delle Provincie, dei Comuni e d'ogni ordine di cittadini che ripongono in cima ad ogni cosa la tranquillità, la pace ed il benessere della Società. Solo a tal patto il delitto, farà tregua coll'umanità.

Forni Federico.

UN EPISODIO DELLA GIUSTIZIA CHINESE

Finivo di far colazione nel ridotto acquatico che mi serve di camera, quando L... entrò bruscamente e mi disse: « Vi sarà oggi un giudizio a Nan-hai, e probabilmente un'esecuzione capitale; volete vederli?

Certo un'esecuzione a Canton non è cosa rara; vi si decapita anno per anno da duemila a 2500 criminali, o presunti tali, senza contare quelli che muoiono in seguito alle torture che gli sono inflitte nel corso del loro interrogatorio. Ma queste specie di macelli facendosi in generale in modo sommario ed improvviso, ben di rado gli europei vi possono assistere; e dei residenti nel paese da 12 anni, mi hanno detto di non esser mai pervenuti a vedere una di queste rappresentazioni sanguinose.

In quanto a L... che abita Canton da quindici anni e parla chinese come un figlio del celeste impero egli è nel segreto degli dei — dovrei dire dell'inferno! — ed aveva pensato di farmi cosa grata offrendomi ciò che egli chiamava « un'occasione unica. »

Di sùbito fui poco tentato, lo confesso, da questa proposta, ma il desiderio di vedere da vicino e con un cicerone pratico, i dettagli di questa giustizia chinese sulla quale avevo udito dei racconti che consideravo come fantastici, mi fece esitare.

« Andiamo almeno fino alla prigione, » dissi, e partimmo.

Nan-hai è situato al centro della città chinese, assai lontano dalla piccola concessione europea. È la più importante delle due prigioni di Canton. Nulla di più funebre delle vicinanze di quest'antro; tutt'intorno vi circolano degl'individui squallidi, in cenci, portando al collo un anello di ferro, e alla caviglia una pesante catena alla quale è ribadita una pietra. S'insinuano tra i passeggieri strascinando la loro catena sul suolo, mendicando e talvolta esercitando una piccola industria sul cantone della via.

La prigione è un ammasso di fabbricati squallidi che circondano una corte vasta, in fondo alla quale vi è la porta riservata al passaggio dei Mandarini, e dietro, le due sale ove si fa giustizia.

— Quale giustizia! — Intorno alla corte vi sono le celle, vere gabbie ove centinaia di prevenuti ammucchiati attendono la loro sorte in preda alla fame, al freddo e ai malanni. Perchè qui non vi è altra carcere che la preventiva, e più spesso, i condannati a pene afflittive, le sole in vigore, non sono nutriti che dalla carità pubblica. Chi ha pietà dei birbanti ne prenda cura: tale è la massima. L'aspetto di quelle tane è doloroso, e ripugnante nello stesso tempo; delle figure che paiono spettri appariscono a traverso le sbarre, delle braccia scarne implorano la elemosina; si vedono forme umane che si muovono su dei mucchi d'immondezze; dall'ombra escono rumori di catene, e odori nauseabondi. La prigione delle donne non è dissimile; e, cosa orribile a dirsi, delle giovanette, delle madri, a quanto mi assicurano, vi sono gettate come ostaggio, finchè i fratelli o i mariti fuggiti siano scoperti, e in potere della giustizia. In una gabbia speciale mi si mostrò una donna di una quarantina d'anni: « Essa ha avvelenato suo marito, mi dice L... ed è condannata ad esser squartata viva in trentaquattro pezzi; son tre mesi che aspetta; è uno dei più frequenti supplizi. » Ed accompagnò le sue spiegazioni con una pantomina eloquente di cui la disgraziata non parve esserne impressionata; ella tese la mano, vi gettammo qualcosa e passammo oltre.

In faccia ad una prigione riservata ai condannati a morte vi è una loggia nella quale si tengono delle spie che ascoltano ciò che vi si dice, non per modificare una sentenza ormai irrevocabile, ma per sorprendere qualche indizio che possa mettere la giustizia sulle tracce di nuovi colpevoli. Dietro le sbarre di legno 20 o 30 individui cenciosi ci guardavano.

Tu che hai fatto, disse L..., indirizzandosi ad uno di essi. « Son falsamentè accusato » rispose. I suoi compagni risero di un riso bestiale: « Egli ha ammazzato per rubare, disse il più vicino a noi, ma non lo vuol confessare » — « Questi mi disse L.. quando ci allontanammo, non sono per oggi, formano un'altra infornata, ma andiamo a vedere la sala della giustizia. »

Entrammo. Un piazzale quadro, diviso da due fila di colonnette; a diritta e a sinistra dei soldati e degl'impiegati; nessuno spettatore; dietro una tavola guarnita di tappeto, quattro Mandarini con la penna di pavone, con berrettone arricciato all'estremità, e davanti ad essi, nudo fino alla cintura e inginocchiato, un uomo, accanto al quale stava immobile un soldato, con un bastone in mano. Il prevenuto subiva un interrogatorio; aveva già ricevuto una quarantina di colpi, e il suo dorso non presentava che una larga piaga; entrava « nella via delle confessioni. » Non dimenticherò mai la figura del Mandarino che l'interrogava; non ho mai veduto faccia più freddamente crudele: piccoli occhi infossati, labbra fini e serrate, mento ad angoli acuti, zigomi e fronte elevati, qualche cosa del gatto e della iena. Compresi, guardandolo, l'adagio chinese che dice: Piuttosto di cascare nelle mani di un Mandarino, val meglio buttarsi da una torre con la testa innanzi...

« Così, diceva il giudice con voce chiara — L. mi traduceva parola per parola ciò che diceva — così tu confessi di essere stato presente al delitto. Un tale non vi era pure? — Sì, vi era, rispondeva l'accusato. — Ed un tale? — Quello pure vi era. — Chi erano gli altri? — Non ne ho veduti. — Ve ne erano. — Non lo so. Non ho veduto di più.

Il Mandarino fece un segno; il soldato che stava accanto al prevenuto lo afferrò pei capelli e il bastone si abbattè sul dorso insanguinato del disgraziato.

« Che mi si ammazzi! che mi si ammazzi! si messe a gridare il torturato. Non ho veduto altri!

« Tu persisti? e il giudice fece un nuovo movimento; un soldato si avvicinò alla colonna presso la quale stavamo noi. Osservai allora gli istrumenti che vi erano sospesi ed ai quali non avevo fatto attenzione. Non tardai a riconoscere che erano strumenti di tortura. Una specie di doppia pinzetta slargata in cuoio duro per battere le mascelle e rompere i denti, delle manette di differenti grandezze, dei bastoni, delle bacchette, e infine un piccolo maglio in legno tutto consumato dall'uso, e destinato a rompere le caviglie. Erano tali gli istrumenti che prese il soldato.

Quando si avvicinò al prevenuto questi si mise a parlare con una volubilità febbrile tanto che il mio interprete, malgrado la sua abitudine della lingua, perveniva appena a cogliere le parole pronunziate. Il disgraziato confessava, perdeva la testa, citava dei nomi, poi degli altri, a caso io credo

Ero per ritirarmi accorato da tale spettacolo, allorchè un gran movimento si fece nella sala e vidi entrare, col sorriso sulle labbra, un uomo di alta statura, dell'età di 50 anni con le insegne di mandarino dal bottone d'oro. Subito gli altri abbandonarono il loro posto, l'inquisitore dall'aspetto felino assunse pur esso un'apparenza affabile e per 5 minuti fu uno scambio di saluti, ringraziamenti e inchini. Si poteva credere di essere a Versailles in pieno gran secolo,

Dopo questa valanga di gentilezze il Mandarino, che evidentemente era venuto soltanto per prender congedo dai suoi colleghi, sortì dalla porta di onore, mentre i giudici ripresero i loro posti e la loro fisonomia glaciale. — « Egli va a presiedere alla esecuzione, mi disse L. nell'orecchio, venite voi?

Confesso che mi vennero i brividi; quel che avevo veduto della procedura chinese mi spaventava. Cosa sarebbe l'esecuzione? Non ostante feci uno sforzo e risolvetti di vedere fino alla fine.

Traversando la corte la trovai piena di gente, di soldati vestiti di giallo e armati di alabarde a mezza luna, dei cavalieri coi berrettoni arricciati. montati sopra cavallini color caffè e latte, una ricca portantina sostenuta da sei *coolis* vestiti di rosso, degli ombrellini, delle bandiere, dei suonatori di *gongs*, tutto il corteggio del gran mandarino, e nel mezzo, assisi per terra,

entro delle ceste, le fisonomie tristi e i ferri alle mani, una dozzina di uomini in stracci: erano i condannati che aspettavano la loro partenza.

Ad ogni minuto ne portavano altri; un officiale di polizia li levava ad uno ad uno da una carcere vicina, ognuno era afferrato dall'aguzzino ammanettato ed assiso, con le gambe fuori, in una cesta di stoia sospesa ad un bastone che due *coolis* ponevansi sulle spalle: una piccola placca attaccata ai capelli del paziente indicava il suo nome e la sua età, un'iscrizione incollata sopra un bastone conteneva l'indicazione del suo delitto e l'ordine di morte « in nome dell'imperatore ... » Con tale equipaggio i prigionieri dovevano essere trasportati fino al luogo dell'esecuzione situato a una gran distanza della prigione. Sortendo in fretta saltammo nelle nostre portantine. Era tempo; il corteggio si metteva in marcia e sentimmo dietro a noi il suono dei *gongs* e il mormorio dei soldati che facevano stare al posto la folla. Ero sotto un'impressione abominevole: questa giustizia rivoltante, questo apparecchio ignobile, questi uomini portati nelle ceste come bestiame destinato al macello, questa mascherata che accompagnava quel' convoglio funebre, tutto ciò mi empiva il cuore di orrore e disgusto. Vedeva sfilare dalle finestre della mia sedia la folla curiosa e rumorosa; intendeva il frastuono del corteggio di cui noi facevamo per così dire parte e a momenti una strana illusione mi prendeva; mi vedeva al posto dei miserabili trasportati così al luogo del supplizio, mi sentiva nella cesta schifosa, e mi pareva che quello che conducevano all'ammazzatoio, sospeso alle pertiche e costretto al movimento cadenzato dei portatori fossi io.

Frattanto i nostri *coolis* correvano, volavano, gridando, urtando i passanti che mormoravano. In meno di un quarto d'ora eravamo arrivati. Il luogo di esecuzione è una piccola piazza triangolare, con un muro da una parte, dall'altra qualche casa bassa; una porta ne chiude generalmente l'accesso al pubblico. Gli abitanti di questo tristo luogo hanno il privilegio di non pagare l'imposta; sono alcuni pentolai e un falegname; paiono miserabili e affatto indifferenti a ciò che segue in quel recinto, che gli serve in tempi ordinari di seccatoio per le loro terraglie; quando arrivammo era ancora a metà ingombrato di gran vasi di terra che un vecchio chinese allineava in fretta per lasciar libero il centro della piazza.

Al primo aspetto nulla di più calmo di più innocente che questa piccola corte di pentolai; ma guardando lungo il muro, orrore... che cosa si scorgeva? Un monticello di crani che imbiancavano al sole, delle casse di calce viva nelle quali nuotavano dei resti di capigliature, delle croci sulle quali vi erano ancora delle corde irrigidite. « È là sopra che attaccano i condannati per subire la tortura mi disse L. il più delle volte gli tagliano a pezzetti, cominciando dai sopraccigli, il naso, le labbra, poi le braccia, le gambe... ed ecco aggiunse mostrandomi un uomo membruto, colle maniche

e i pantaloni rialzati che si era fermato a qualche passo da noi con una larga sciabola in mano, ecco Ah Fong il carnefice. È una persona importante che lascia ai suoi aiutanti il grosso della faccenda: si contenta di decollare e riceve un mezzo dollaro per ogni testa; l'impiego è buono...

Stavo per rispondere quando la porta della corte si aprì e vedemmo entrare preceduti dalla folla la truppa affaticata dei *coolis* portatori di carne umana. Si levarono i condannati dai loro panieri: uno, due, tre, ne contai fino a 24. Gli aiutanti li condussero al centro della piazzetta, li fecero venire avanti, poi retrocedere; inginocchiare due per due limitando lo spazio — ve n'era appena l'occorrente — gli abbassarono la testa alzando invece le mani legate al dorso, attorcigliando a qualcuno la lunga coda di cappelli mezza disfatta... poi aspettarono.

Il Mandarino non arrivava!

Il corteggio senza dubbio aveva subito qualche incaglio nelle strade ingombre o aveva fatto un lungo giro; per farla breve il Mandarino era in ritardo e bisognava aspettarlo. In quel tempo il carnefice aggiustava la sua larga cintura, esaminava il filo della sciabola e i prigionieri erano inginocchiati tendendo il collo.

Così passarono dieci minuti.

Figuratevi quel che dovette attraversare il cervello di quei 24 disgraziati in quei dieci secoli di aspettativa. Capite la tortura morale aggiunta senza motivo, per caso, per negligenza, al supplizio di quei condannati? Vedete infine l'orrore di questa disposizione; questi uomini in ginocchio gli uni dietro gli altri ed ognuno dovendo veder cader avanti a lui le teste che saranno ben presto raggiunte dalla sua?

Ebbene io guardava quegli uomini cercando di leggere nelle loro facce gialle un sentimento, un'impressione; non uno che avesse l'aspetto commosso, non una fisonomia che tradisse la paura: in tutti rassegnazione, indifferenza, o abbrutimento. Ne osservai due che masticavano ancora del betel... Quale ironia! morire con la *cicca* in bocca!

In fine la folla si aprì e la sedia del gran mandarino comparve. Era il segnale.

Quel che seguì allora non oso scrivervelo, me ne è restata la memoria come un incubo. Ho ancora davanti gli occhi quei due carnefici (si erano diviso il lavoro) levando le loro sciabole rosse, quelle teste rotolanti per terra o restando sospese per un brandello di carne al collo distaccato, quei tronchi decapitati che cadevano in mezzo a fiotti di sangue; vedo Ah Fong interrompersi nel mezzo al lavoro per cambiare con un'arma nuova la sua lama intaccata; sento ancora i colpi di ferro sulle nuche, il rumore sordo delle teste che battono sul suolo, i gridi di ammirazione della folla ad ogni collo sapientemente tagliato.

Poi dopo qualche minuto tutto era finito; nel centro della corte giacevano in un mare rosso ventiquattro cadaveri mutilati e gli aiutanti trascinavano in quella mota liquida, tenendole pei capelli, delle teste con gli occhi fissi, oppure dei tronchi maculi, ignobili, schifosi.

In tal momento il carnefice, che ci aveva veduti, si avvicinò a noi, sorridendo, presentandoci ancora insanguinate le due sciabole che avevano tagliato quelle teste e proponendoci di comprargliele per cinque dollari, in memoria di quel che avevamo veduto!... »

(*Il Precursore* d'Anversa.)

BIBLIOGRAFIA

Le Carceri mandamentali per V. F. Vivaldi — Oneglia tip. di Giov. Ghilini, 1875.

Sono poche pagine, ma non le avevo ancor lette, forse perchè la pretenziosa dedica mi aveva messo in sospetto l'autore. Avevo torto. È un lavoretto stringato, succoso, sicchè il ristretto spazio raccoglie i principali elementi per sciogliere un gran problema.

Il Vivoldi prendendo per base dei suoi studi la statistica carceraria degli anni 1871 e 1872, dimostra:

Che ogni carcere mandamentale ebbe in media la popolazione di 6 detenuti.

Che ogni guardia ebbe a sorvegliare in media meno di 6 detenuti al giorno, giacchè per 1498 carceri si ebbero 1582 custodi.

E facendo un conto approssimativo sulle spese di fitto di locali e di sanità, vuol mostrare come i municipi siano aggravati di un peso grave e pressochè inutile, tanto più che nelle carceri mandamentali non si potrà aver mai la separazione e il lavoro.

Nè le carceri mandamentali presentano la necessaria sicurezza. Così nel 1872 si ebbero 12 casi di evasione dalle carceri circondariali, e 107 dalle mandamentali, con 37 evasi dalle prime, e 147 dalle altre.

E qui noi sentiamo il dovere di aggiungere come nei due volumi che seguirono quello studiato dal Vivaldi, questi fatti trovano una quasi matematica conferma. Resta quasi eguale la media dei carcerati, delle carceri e dei custodi, e le fughe.

Infatti la statistica degli evasi dalle carceri giudiziarie ha questi risultati:

Nel. 1873	dalle Carceri circondariali	28	dalle Carceri mandamentali	143
Nel 1874	» »	34	» »	138

e ciò malgrado le rigorose punizioni inflitte ai custodi.

Nulla di più naturale che il lieve lavoro sia retribuito con piccola paga, e che la maggior parte dei custodi del Carcere mandamentale abbiano altri impieghi. Di qui la interrotta sorveglianza, la inutilità del Carcere pel retto svolgersi dei processi, e la facilità delle fughe.

Ne convengo. — Ma sarebbe poi senza inconvenienze la soppressione delle carceri mandamentali adoprando invece le Camere di sicurezza esistenti presso le caserme dei RR. Carabinieri, pei detenuti di passaggio e per quelli a disposizione dell'autorità durante la istruzione dei processi? — Restano i condannati a brevi pene che il Vivaldi propone di far passare nelle Carceri circondariali. E ciò sarebbe agevole nelle provincie corredate di un buon sistema stradale — ma nelle molte ove tra il capo luogo del circondario giudiziario, e i singoli mandamenti le comunicazioni sono difficili e dispendiose, il progetto è attuabile? — Avrebbe poi una sufficiente salvaguardia il pudore? il rispetto all'età ed al sesso sarebbe possibile nelle Camere di sicurezza come lo è nelle carceri mandamentali ove i custodi si vogliono appunto ammogliati, e gli si assegna alloggio nello stabilimento?

Lo stesso servizio dei RR. Carabinieri non riuscirebbe imbarazzato della maggior sorveglianza ai detenuti, dal non poter mai chiuder la caserma per correre con la maggior forza possibile ove lo richiede la pubblica tranquillità e la giustizia?

Eppoi, il provvedimento che sarebbe agevole in certe provincie del Piemonte, di Toscana, del Veneto, ove la media dei detenuti nelle carceri mandamentali è di 3 ed anco di 2 e di 1 individuo, come si attuerebbe nelle meridionali, e nella provincia di Roma ove questa media tocca, e spesso sorpassa, il 10?

Io credo che molti problemi sociali, giudiziali ed amministrativi debbono esser sottoposti, tra noi, al problema stradale. — Mettete in buona comunicazione tra loro tutti i Comuni del Regno, ed allora modificheremo agevolmente le circoscrizioni amministrative, militari, giudiziarie, e più di un servizio potrà semplicizzarsi.

Relazione fatta a S. E. il Ministro dell'Interno di Giovanni Martelli, professore di lettere italiane, storia e geografia nella Scuola tecnica — Novara, 1877.

L'egregio fondatore della Scuola e Biblioteca delle carceri di Novara, il benemerito filantropo che nella cerchia della sua gentile città si è tanto adoprato per l'incremento dell'istruzione ed educazione dei detenuti, redigendo il rapporto annuo prescritto dai Regolamenti, credè utile difendere le scuole carcerarie dall'improvvida accusa di essere più presto di danno che d'utile sociale. E dalle memorie ed opere dei più distinti penalisti, dalle statistiche, dai rendiconti di Congressi, e dalla stessa nostra *Rivista*, trasse fuori una succosa storia dell'introduzione e progresso delle scuole nelle carceri tra noi e fuori, e degli effetti constatati dell'istruzione ed educazione penitenziaria.

Ma i benefici effetti dell'istruzione e del lavoro istituito nelle carceri riuscirebbero di gran lunga più efficaci se ad essi si aggiungesse la istituzione del Patronato della quale ei si mostra fervido partigiano. Ed anco di questi istituti fiorenti in pochi Stati, tisicucci in altri, da noi appena incipienti,

traccia rapidamente la storia, per venire a questa conclusione alla quale facciamo plausi sinceri e cordiali, augurando buon esito:

« Nella mia relazione del 1872 sulla scuola di questo carcere io faceva fra le altre questa proposta « Che in ogni città sia proposta l'istituzione di « un Patronato per gli usciti di carcere. Gl'infelici n'escono avviliti o avuti « in sospetto. Il non trovar lavoro può essere incentivo a ritornare da capo. « Dunque sarebbe una benedizione del cielo, se uomini di cuore gli acco- « gliessero paternamente, correggessero coi consigli, provvedessero di la- « voro. » Questo mio desiderio lo rinnovo ancora.

« Io raccolsi in questi anni di scuola nel carcere, oltre ai mobili per la scuola e per la biblioteca e i libri, un'annua rendita di L. 115 colla vendita di un mio libretto *Ammonimenti morali agli artigiani* e di alcune pregevoli novelline da benefici autori donatemi: era stabilito che questa somma fosse conservata e accumulata ogni anno per istabilire lo stipendio del maestro e così assicurare perpetua esistenza alla scuola medesima. Ebbene, provveda Vostra Eccellenza che nel carcere di Novara abbia ad esservi la scuola ai carcerati due o tre volte la settimana con qualche stipendio, ed io son pronto di cedere il sopradetto capitale alla fondazione del Patronato lasciando a un tempo in proprietà al Governo i mobili e i libri della mia scuola. Questo capitale al tasso corrente ammonterebbe a lire 1771 alle quali forse potrebbero unirsi due altre rendite, già destinate a favore dei carcerati, una del Monte di Pietà e l'altra della Congregazione di Carità. Ove ciò non bastasse, si supplirebbe con azioni da lire cinque facili a raccogliersi in Novara, ove ogni opera generosa è accolta benignamente. Così il voto di tanti buoni sarà subito soddisfatto e avrà vita anche questa umanitaria e filantropica istituzione nella nostra città già ricca di molte altre che la fanno per questo una delle migliori dello Stato. Il suo esempio sarà sprone ad altre; e il numero dei cittadini perniciosi scemerà senza dubbio. »

Sulla istituzione della Società di patrocinio per i liberati dal Carcere ed altre Case di pena nelle provincie di Sicilia per l'avvocato Gaetano Zucco. — Palermo, ufficio tipografico F. Nocera e figli, via del Parlamento 54-56, 1877.

Ben fece l'avv. Zucco a pronunziare il suo discorso nella grande aula della R. Università di Palermo il 4 marzo 1877, e voglio sperare che un pubblico scelto e filantropo abbia trovato nelle calde parole dell'oratore l'eccitamento necessario a larghe soscrizioni per dar vera vita alla istituzione del patronato. Ed anco lo lodo di aver poi pubblicato quel lavoro per servirsene come pungolo per gli assenti e i lontani. Credo, però, che l'avv. Zucco avrebbe meglio provveduto al suo nobile intento, servendosi di uno stile semplice, usando forma schiettamente italiana, e non fantasticando su certe etimologie tirate co' denti.

Ma il discorso dello Zucco non è che la introduzione allo *Statuto* sul quale occorre spendere qualche parola. E cominciando dal titolo vi trovo

una inesattezza, poichè non si può dire *liberati dal carcere o da altri luoghi di pena*, Il *carcere* non è casa penale essendo destinato agl'inquisiti, ed *eccezionalmente* ai condannati.

La base della *Società* è tracciata con linee troppo larghe, e sarebbe stato molto utile cancellare i numeri 3 e 4 dell'art. 2°. Sono necessari due classi di soci: i ricchi, e i fabbricanti ed appaltatori di ogni genere perchè vi sieno denari e lavoro pronti e larghamente offerti. Al rifugio in stabilimenti speciali bisogna cercare di non giungervi: correremmo il rischio di cadere nel ridicolo degli opifici nazionali di Parigi, o nella confusione della Casa di lavoro del patronato di Milano.

Nemmeno parmi utile stabilire un termine statuario pel patronato; come vorrebbe l'articolo 4.

Ed alle conseguenze degli articoli 6 e 7 ci hanno pensato i promotori?

Vogliono proprio adoprarsi non solamente a favore di coloro che dopo aver scontata la loro pena e date prove di resipiscenza han d'uopo di aiuto per rientrare convenientemente in seno alla società civile, ma ben anco pei liberati in qualsivoglia modo dal carcere, anco se riconosciuti innocenti? Pensino che il solo gran carcere di Palermo, farebbe piovere sulla Società una massa enorme di faccende! Io sono pronto a dichiarar bellissimo, degno di plauso, stupendo il concetto; ma, disgraziatamente, troppo colossale e superiore alle usuali forze delle società caritatevoli. Se fosse attuabile, Palermo diverrebbe la capitale della carità europea.

Non mi piace di veder stabilito dallo Statuto le qualità di soci onorari ai direttori del carcere e bagno di Palermo. Perchè impedire che divengono soci effettivi, perchè trattarli apparentemente da più ed in fatto da meno di ogni altro cittadino?

Troppo numeroso è il Consiglio direttivo. Per poter utilmente adoprarsi ei deve essere ristrettissimo; durare in carica 12 mesi con possibilità di rielezione per un certo numero di anni; e dar conto del suo operato nell'unica adunanza generale annua che dovrebbe farsi. Insomma è necessario semplificare, perchè nessuno ha ormai molto tempo da perdere. Pensiamo che le più importanti società di patronato, di Boston, di Londra, di Dublino, di New York, hanno dovuto ricorrere al sistema dell'*agente* della società, rispettabile, accorto, attivo e ben retribuito impiegato, e ciò perchè il patronato non divenisse una lustra.

Mi sono alquanto diffuso sulla rivista critica di questo Statuto perchè anelo di veder in azione in ogni angolo d'Italia questa grande istituzione, del Patronato, senza la quale scade o dà miseri frutti ogni riforma penitenziaria.

Cenno statistico triennale 1874-76 del manicomio maschile centrale Veneto in S. Servolo di Venezia **del P. Prosdocimo Dr Salerio dei Fatebene fratelli, medico-direttore. — Venezia, tip. della Società di mutuo soccorso fra i compositori-tipografi, 1877.**

La stessa schiettezza, semplicità, amore del bene, spirito progressista,

anima, come i precedenti, anco quest' ultimo rendiconto di quel dotto egregio, di quell'uomo antico che fu direttore del Manicomio maschile Veneto.

Egli abbandonò di buon grado la classificazione di Esquirol nelle malattie mentali, e si attenne al progetto Verga adottato nel primo Congresso freniatrico: e dopo avere accennato ai miglioramenti incessatamente introdotti nel suo stabilimento, non si peritò a dichiarare che « il sostare è un retrocedere. »

È ammirevole la semplicità con la quale parla di quella stupenda istituzione del patronato dei liberandi da lui istituito in Venezia con l'aiuto di privata carità « in casa speciale privata ove vi è campagna a coltivo, vaccheria, e officine varie. » Ed a questo proposito il buon Salerio accenna senza strepito di frasi, ma con dolce melanconia le difficoltà del patronato. « Anche qui i suoi intoppi, obbiezioni a trovar loro padroni e lavoro, per « quella pessima idea che chi fu pazzo abbia ad esserlo per sempre; le loro « famiglie senza alcun peso di sorveglianza e di sostentamento, di poco o « nulla si curano, anzi con pretesa che quel poco peculio che si mette in « serbo per l'ammalato venisse dato a loro come guadagno alle famiglie. »

Occupandosi delle cause che spingono alla pazzia, l'illustre uomo usciva in queste parole:

« Alcuni incolperebbero la civiltà, come causa d'aumento della pazzia, ma « non è la vera civiltà; chè da questa siamo ancor lontani; ma piuttosto è « quella funesta tendenza, come dice il Morel, e con lui molti altri, della « educazione moderna che è tutta dedita a coltivare l'intelligenza bensì, ma « a scapito del cuore e che fa nascere nelle più tenere anime l' egoismo, « germe poi di mille disordini; il disprezzo d'ogni principio morale e d'ogni « religione; prova ne sieno i frequenti suicidi, vera espressione di popoli « corrotti; l'istruzione deve essere soda e saggia; che se è vero, dice il Lom- « broso, che la civiltà alimenta non poche passioni, deve farne tacere altre « insegnando col maggior dominio della ragione a reprimerle. »

E poco dopo lamenta la mancanza di asili di ricovero pei mendici; di case di lavoro pei vagabondi; e di manicomi criminali. Ciò che dice su quest'ultimo tema sentiamo il dovere di riportarle per intero, raccomandandone la lettura ai nostri legislatori, ai nostri uomini di Stato.

« In questo manicomio, al momento che scrivo, contiamo 26 individui che « consumarono l'omicidio o l'uccisione come vuol dirsi e non nella persona « di un solo individuo ma di due e tre; se ne aggiunga un ben maggior « numero che l'attentarono, e vedesi che coll'aumentare di questi, si racco- « glierà un numero grande di stazionari che probabilmente saranno perpetui « inquilini del manicomio, e quali inquilini? soggetti di ripugnanza ai ma- « lati ordinari, e di sconforto ai parenti degli stessi come dissero anche il « Lunier e molti altri, i pazzi poi che commisero misfatti, sono inclinatis- « simi a commetterne degli altri, per di più questa classe di sciagurati ge- « neralmente parlando sono di imbarazzo agli stabilimenti, perchè anche « propagatori di immoralità, orditori di complotti, riottosi alle cure, facili « ad alterchi e risse, eccitatori alla insubordinazione ed al malcontento: per

« questi sarebbe vera necessità l'erezione di appositi manicomi come pratı-
« carono altre nazioni, necessità riconosciuta anche da noi e propugnata da
« insigni freniatri e che già venne proposta a' legislatori. »

La *pazzia ragionante* che il Salerio chiama, con Verga, e con altri distinti frenologi *follia morale* « per non cadere in quell'antitesi di parole, che, come dice il Livi, ha eccitato le facili risa e dileggi, è da lui delineata con mano sicura seguendo in parte il Madsley così benemerito alienista, ed accenna ad un parere del Bier de Boismont su questa classe d' infelici, i quali non dovrebbero essere accettati nei manicomi col semplice consenso, ma con la prescrizione dell'autorità « onde far fronte ad eventuali e quasi sicuri reclami.»

A corredo del rendiconto si vedono oltre le solite accurate tavole statistiche e prospetti di conti amministrativi, tre tavole fotografiche contenenti ritratti di ricoverati nel manicomio, fatti in due momenti, cioè in quello dell'entrata, e nell'altro del loro licenziamento per guarigione. Essi mostrano ammirevolmente, ciò che il professor Tibaldi accennava in una sua memoria pubblicata nell'*Antologia* del luglio 1876 col titolo *La fisonomia nelle scienze e nelle arti*..... « L' alienista interroga la fisonomia e legge su quella i se-
« gnali dei rialzi e della decrescenza della marea che agita e sconvolge la
« mente e l'animo dell'ammalato; se la tempesta si acquieta, la fisonomia si
« compone e ritorna al suo tipo primitivo: è un fatto solenne ed un vero
« spettacolo commovente il ritorno della ragione rivelato dal riconoscersi e
« ravvivarsi di un volto umano. »

L'affinità, pur troppo provata, tra delinquenti e pazzi, la necessità dei provvedimenti di egual natura per gli uni e per gli altri; e tra questi provvedimenti la cura morale e il patronato, rendono preziosi, anco per gli studiosi di materie penitenziarie, gli onesti scritti del buon medico rapitoci da morte.

La peine de mort au vingtieme siécle, par VALENTINE DE SELLON — Paris, Guillaumin et C., 1877.

Questo opuscolo potrebbe chiamarsi un inno in prosa tendente ad esaltare i patriarchi dell'abolizione della pena di morte Noi vediamo sfilarci innanzi le venerate figure di Bentham, di Beccaria, di Lucas, di Mancini; rileggiamo i pensieri di S. Agostino, di Livingstone, di Guizot, di Lamartine, di Oscar 1° di Svezia, di Tocqueville, di Lamennais e di altri sommi.

La signora De Sellon figlia del conte De Sellon zio di Cavour, fervente d'amore per le due grandi sorelle latine Italia e Francia, non può a meno di ottenere le nostre simpatie. — D'altronde ella aspetta le bramate riforme dei Codici dei paesi civili, con la generale radiazione della pena di morte, nel secolo venturo — ed anco noi vogliamo sperare di vedere allora la razza nostra ridotta più mite, gli orrendi delitti che or ne funestano divenuti uno storico ricordo — divenuti personaggi romanzeschi i sicarii, i briganti, i camorristi, i mafiosi!

La egregia scrittrice si appoggia nel suo opuscolo su due basi: la religione, e il diritto penale.

E noi sappiamo benissimo come certe pagine dei padri della chiesa cristiana ribocchino di carità e di amore del prossimo, come in certi angelici pensatori l'orrore per la vendetta sociale si affermi in splendide forme, ma d'altra parte la chiesa militante non ha mai avuto troppo orrore pel sangue... ma ha brandita la spada con S. Paolo... è ricorsa al fuoco con S. Domenico e S. Ignazio... e coi moderni papi.

G. B.

VARIETÀ

La Scuola Professionale in Roma. — Istituita, è ormai un anno, a cura della Commissione della Lega Romana per l'istruzione nel Rione Ponte, a beneficio della quale si dà questa sera una recita al Corea, accoglie trenta ragazzi che vengono così sottratti all'ozio ed ai suoi pericolosi insegnamenti.

Gli alunni rimangono alla scuola tutto il giorno, e solo la sera tornano presso le loro famiglie; ricevono l'istruzione elementare, compreso il disegno applicato alle arti, sono addestrati negli esercizi ginnastici in apposita palestra, apprendono un'arte (falegname, ebanista, calzolaio, meccanico, ecc.) hanno due vestiarii all'anno e fanno ogni giorno due refezioni. Tutto questo è ottenuto, a parte una piccola somma data dalla Lega, per mezzo della carità cittadina, e ci mostra come essa non sia mai sorda a chi sa invocarla.

(*Libertà* dell'11 agosto).

R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. *Concorso a premi.* MDCCCLXXVII. — Tema per l'anno 1878: « Del suicidio in Italia. » Tempo utile per concorrere, fino alle 4 pom. del 28 febbraio 1878. Premio, lire 864.

Fondazione dell'avv. Clemente Pizzamiglio.

Tema per l'anno 1879: « Presentare un progetto intorno all'amministrazione della giustizia in Italia, e negli affari civili, che raccolga i requisiti dell'economia, della celerità e della guarentigia dei diritti dei cittadini. » Tempo utile per concorrere, fino alle 4 pom. del 31 marzo 1879. Premio, lire 1000. (*Gazzetta Ufficiale*)

Patronato dei liberati dal carcere. — Ieri sera il Comitato di Patronato pei minorenni riunitosi in piazza Dante deliberò di estendere la sua opera anche ai liberati dal carcere; e procedette quindi alla scelta degli ufficii i quali risultarono così composti:

Presidente generale dell'opera: commendatore A. De Nardis; vice-presidente comm. Marino Turchi.

Presidente del Consiglio direttivo conte Francesco Spinelli.

Vice-presidente cav. Arata, direttore delle prigioni.

Consiglieri Signori Alessandro Baio, marchese Alfonso Cito, cav. De Sanctis cappellano della casa di custodia delle Cappuccinelle, cav. Leopoldo Rodinò.

Tesoriere Enrico Dini ingegnere.

Segretario Luigi Conforti.

Vice-segretario avvocato Vincenzo Flauti.

Questi egregi cittadini che sono ora messi a capo della pia opera, troveranno senza dubbio un largo concorso. La fama di probità, di disinteresse di cui godono, l'amore che essi portano a questa città, e l'orgoglio che sentono nel consacrarsi ad un'opera di redenzione e di civiltà, sono arra sicura della buona riuscita.

(*Gazzetta di Napoli* del 16 agosto).

La Casa penale di Noto e il lavoro dei detenuti. — Da un sensato articolo della *Veglia,* giornale di Noto, togliamo i seguenti brani coi quali si risponde in parte alle osservazioni fatte dall'on. Carnazza alla Camera in occasione della discussione del bilancio definitivo del Ministero dell'Interno. I nostri lettori le conoscono perchè ci credemmo in debito d'inserirle insieme alle repliche dell'on. Muratori e di S. E. il Ministro dell'Interno nel n. 6-7 a pag. 324 e seguenti:

« Non entreremo punto nell'ardua e dubbia controversia dei principii economici, che ci porterebbe molto lontano e non si farebbe veramente al nostro scopo. In quella vece, studiando bene addentro i fatti, schivando le asserzioni gratuite, con la scorta delle cifre, esamineremo in particolare se il Carcere Penitenziario abbia portato danni o vantaggi alla città nostra, tanto disgraziata quanto benemerita della gran patria comune.

Per l'adattazione dell'ex-convento di S. Tommaso a casa di pena secondo il sistema d'Auburn, il Governo ebbe ad erogare non meno di 300 mila lire, ed altrettanto, se non forse più, gli sarà per costare il compimento del vasto edifizio. Or è fuor di dubbio che siffatta somma dovette vedere il bel cielo di Noto, e per qualche tempo giovare al sostentamento di molte famiglie di muratori e simili operai.

Il mantenimento de' reclusi rappresenta all'anno la cifra di 120 mila lire, di 25 mila gli stipendi, gli assegnamenti, le paghe ecc., di 5 mila i restauri all'edifizio; in tutto la bella somma di L. 150 mila che circola in paese, e in buona parte si guadagna da paesani, perciocchè agevola di molto il consumo locale di certi prodotti che prima andavano per lontane vie a cercare diverso spaccio. Basti infatti sapere come l'amministrazione del Carcere acquisti annualmente da parecchi industriali e fornitori del paese con patti per essi vantaggiosissimi, 55 mila lire di pane e paste, 14 mila di carni macellate, 10 mila di legumi, 5 mila di commestibili, 5 mila di lardo, 5 mila d'olii d'oliva, 3 mila d'ortaggi, 2 mila di vino, e infine 9 mila di carne, frutta, formaggio, salami ed altro sui 2[10 delle mercedi dovute a' lavoranti

All'evidente eloquenza di tali numeri non s'ha che contrapporre; tutte queste migliaia di lire entrano e restano qui, sono la consolazione di tanti nostri concittadini, speculatori, venditori, appaltatori e così via. Essi potranno sulla loro fede attestare se quelle stesse celle dove soffrono e s'educano tanti sciagurati, non sieno per loro una buona cava di carta moneta, se non di scudi sonanti.

Scendiamo ora passo passo allo svolgimento del problema capitale, cioè la concorrenza del lavoro, che l'on, Carnazza, anche nell'ordine dei principii generali, ha creduto risolvere con una invidiabile sicurezza, che fa dire degli oh perfino a chi non possiede tutta la dottrina di un Professore d'Università.

Le industrie più utilmente esercitate nel penitenziario sono in prima quella del crine vegetale, e poi le altre de' calzolai, fabbri-ferrai, falegnami e tessitori. Se non che il crine vegetale, a cui lavorano ben 150 reclusi, è un industria affatto nuova non pure in Sicilia, ma in tutta Italia, e che fa la concorrenza soltanto all'Algeria. Settantamila quintali d'erba selvatica, *palma humilis*, che germina spontanea anche nelle aspre rocce, vien trasformata in circa venticinque mila quintali di crine che va a trovar subito un esito vantaggiosissimo ne' mercati di Catania, di Messina, di Napoli ecc. Talchè mettendo a profitto un prodotto naturale che non ebbe mai fino a ieri il minimo valore, Noto ne ritrae un capitale di oltre 50 mila lire per anno, delle quali ben 12 mila vanno a' contadini ed a' carrettieri. E la è proprio una sommarella piovutaci dal cielo, che in verità a nessuno di noi non era mai venuto in mente che quel folto e verde cespuglio che noi talvolta s'arde per gioco nelle sere d'autunno, e intorno a cui pascono e s'arrampicano le capre, potesse divenire anche senza i segreti processi dell'alchimia un buon gruzzolo di danari variamente colorati. (1)

I calzolai non sono che 40; ma essi non bastano quasi alle incessanti commissioni della Casa De Pace di Palermo, del Distretto di Siracusa, e delle varie prigioni dell'Isola. Per altro dalle loro mani non esce che roba grossolana, roba da fiera, scarpe da ragazzi o da villici. E i nostri artigiani sanno dire se piuttosto la concorrenza non viene da qualche città vicina, dove si provvedono già da molti anni gran parte dell'aristocrazia e della borghesia più agiata.

I fabbri, puossi dir sempre, stanno a costruir letti di ferro verniciati e dorati a fuoco secondo l'uso di Genova; e sedie alla foggia di Biella i legnaiuoli. Ma l'una e l'altra industria sono nuovissime per noi non pure in Noto e nelle città vicine, ma altresì nelle provincie limitrofe. Giova inoltre sapere come ai fabbri del reclusorio portano sovente commissioni quegli

(1) Crediamo debba spettare al signor Marzucco già direttore di quel penitenziario, attualmente a capo dell' altro di Volterra, l' attuazione di questa semplice ed importante lavorazione.

(Nota della Direz. della *Rivista di D. Carcerarie*)

stessi di Noto e del circondario per lavori che da sè non possono o non sanno fare, specie per istrumenti ed attrezzi, come morse a mano o fisse, trafile, trapani, ecc.

In fine i 60 telai che sono di buon modello e a spola volante servono solo a fornire di tela di lino casalinga e di tela di canape greggia tutte le carceri giudiziarie dell'isola.

Dunque domandiamo noi: a quali operai han tolto lavoro i detenuti? come possono fare la concorrenza? per quale industria?.... Si fosse prima informato bene l'onorevole Carnazza da chi sa la cosa, non avrebbe certo messo il piede in fallo ad ogni parola!

Memoria a premio. — Tra i temi scelti dal Congresso medico di Torino pel concorso a premio v'è il seguente:

« 1. Della necessità degli asili pei pazzi criminosi in Italia, e del modo onde iniziarne la istituzione con vantaggio morale ed economico della nazione.

« 2. Della più opportuna suddivisione dei malati nei manicomi allo scopo *igienico* e *curativo*. — Premio: una medaglia d'oro di L. 500. »

Il Sifilicomio e l'Ergastolo di Torino. — Dal rendiconto della seduta 15 giugno della R. Accademia di medicina di Torino, togliamo le seguenti linee:

Il socio Gamba comunica all'Accademia la statistica delle malattie curate nell'anno 1876 nel sifilicomio femminile e nel R. ergastolo, dei quali stabilimenti egli è medico primario; e fa importanti considerazioni sulle cause, sull'andamento delle diverse malattie e in special modo sulla cura da lui seguita per ripristinare la salute. Nota come le malattie veneree, mercè i savi precetti profilattici adottati e rigorosamente applicati, si possono considerare in diminuzione nella nostra città.

Loda la legge testè sancita dal Parlamento riguardo alla liberazione condizionata dei carcerati, e fa voti perchè l'ergastolo sia totalmente separato dal sifilicomio, potendosi avvantaggiare da tale divisione la scienza, l'igiene e la morale. (*Gazzetta Ufficiale*).

Onorificenze. — Su proposta dell'egregio filantropo signor Giulio De Lamarque, furono nominati membri stranieri onorari della *Società generale di patronato dei liberati dalle carceri francesi*, gl'italiani signori cav. Gaetano Zucco, membro della Società di patronato di Palermo; cav. Felice Oliveri, presidente della Società di patronato di Torino e cav. Ottavio Andreucci, membro della Società di patronato di Firenze.

Anco il Direttore della nostra *Rivista*, M. Beltrani Scalia, su proposta dei signori Desportes e Paulian fu nominato socio corrispondente della *Società generale delle prigioni* testè stabilità a Parigi.

La Società generale delle prigioni autorizzata con Decreto 22 maggio 1877, risiedente a Parigi, al n° 26 piazza del Mercato S. Onorato, terrà la sua seduta generale il 5 dicembre prossimo venturo nella sala municipale (Mairie) del 1° circondario, piazza del Louvre, presiedendo il sig. Dufaure.

L'ordine del giorno è il seguente:

1° Rapporto sullo Stabilimento delle giovinette liberate e detenute, dell'abate Podevin a Ruen, pel sig. dottor Marjolin;

2° Discussione sul patronato dei liberati adulti in base al rapporto del sig. Lefebure;

3° Discussione sulla repressione della recidiva, in base al rapporto del sig. conte Sollohub.

La Società è ripartita in 4 sezioni:

1ª Legislazione penitenziaria in Francia — Presidente sig. Mercier primo presidente — Segretario sig. Prust;

2ª Regime penitenziario in Francia e patronato degli adulti — Presidente sig. Bérénger;

3ª Educazione correzionale, patronato di giovani liberati, misure preventive — Presidente sig. Bétolaud;

4ª Questioni penitenziarie all'estero — Presidente il sig. ammiraglio Faurichon – Segretario il sig. Paulian.

Il Direttore di questa *Rivista* è stato invitato con gentilissima lettera del 10 agosto dall'illustre presidente della Società sig Dufaure a prender parte attiva agli studi di quella distinta associazione.

Ci fu pur comunicato il sommario del 1° numero del *Bulletin de la Société génerale des prisons*, ma noi, dubitando che il ritardo a far di ragione pubblica quel fascicolo sia dipeso da cambiamenti di materie, ci asteniamo dall'ammanir ai lettori la primizia che potrebbe essere ancora troppo acerba.

I giovani detenuti in Inghilterra e nella Scozia. — La *République Française* scrive che, dalla relazione dell'ispettore incaricato di esaminare le scuole penitenziarie nel Regno Unito, resulta che, al 31 dicembre 1876, il numero dei giovani detenuti, nell'Inghilterra propriamente detta, era di 3325 giovanetti e di 795 ragazze protestanti; e di 1154 giovanetti e 176 fanciulle cattoliche. Nella Scozia poi erano detenuti 723 giovanetti e 135 ragazze protestanti, e 200 giovanetti e 106 ragazze appartenenti alla religione cattolica

La Società generale sul patronato pei condannati adulti liberati dal carcere in Francia ha pubblicato il rapporto del suo operato durante il 1875-1876. Da quello risulta come gli ammessi al patronato furono:

	Maschi	Femmine
nel 1875	137	8
» 1876	95	2

La diminuzione notevole nel secondo di fronte al 1° anno derivò dalla maggior circospezione con la quale si fecero le accettazioni. Nel 1° anno l'associazione accettò per una metà dei recidivisti, nel secondo quel numero si ridusse appena ad un terzo, poichè non avevano risposto degnamente alla confidenza che si ebbe in loro. — Esamineremo altra volta con più ampiezza il rendiconto del signor Lefébure.

Biblioteca e Scuola nelle Carceri giudiziarie di Genova. — Il Comitato per l'educazione del popolo, benemerita associazione genovese, incaricò una Commissione di prender conto dello stato delle Scuole e generalmente della istruzione ed educazione dei detenuti nelle Carceri giudiziarie di quella città — La Commissione adempì scrupolosamente al mandato. Dalla relazione che troviamo nel *Caffaro* del 4 agosto stralciamo i seguenti brani:

« Fummo ricevuti, con la più squisita cortesia, dal sig. direttore cav. Ni-

colò Doria, il quale comprese il filantropico pensiero che indusse il Comitato a far questa visita, e quindi quel distinto funzionario si adoperò affinchè per noi si potesse adempiere il mandato che avevamo ricevuto. Quel sig. direttore è persona che sa come il carcere giudiziario possa riuscir meno dannoso all'imputato, quando gli si comparta un'opportuna istruzione, sia egli reo od innocente; poichè la scuola ed i buoni libri migliorano il malvagio e confortano il buono, contro le inevitabili imperfezioni dell'umana giustizia.

« Invero i libri che si hanno a disposizione dei carcerati, sono troppo scarsi e non tutti adatti. Senza arrestarci ad inutili indagini sui libri che nel 1868 potessero essere stati o no consegnati dal Comitato alla biblioteca delle carceri, crediamo utile chiamare l'attenzione vostra e quella dei nostri concittadini, sulla necessità di rifornire questa biblioteca per mezzo di doni di libri o di denaro da erogarsi in acquisto di libri, adatti allo scopo cui devono giovare; appropriati cioè alla intelligenza delle persone che sogliono più di frequente trovarsi nelle carceri.

« Anzi, direttore e maestro si proponevano di consigliare essi stessi ai carcerati quei libri che loro potrebbero tornare più utili. Quindi tutto quello che il Comitato e la cittadinanza faranno per questa biblioteca, riuscirà ad ottimi risultamenti, perchè noi siamo persuasi, che non si potrebbe essere meglio secondati nei nostri sforzi di quello che lo saremo, da quell'ottimo concittadino che si è l'attuale direttore delle carceri giudiziarie di Genova.

« Passammo a visitare le scuole, ed anche a riguardo di queste, siamo lieti di poterci dichiarare abbastanza soddisfatti.

« Le scuole son divise in due classi, secondo il grado di istruzione dei carcerati. La prima scuola ha luogo dalle 8 alle 10 antimeridiane, e la seconda dalle 2 alle 4 pomeridiane. Visitammo le scuole, appunto quando il maestro compartiva l'insegnamento alla seconda classe, composta in gran parte di persone adulte.

« Le materie che si insegnano sono: leggere, scrivere, operazioni aritmetiche, nozioni geografiche e precetti morali; nella prima e nella seconda classe si fanno esercizi di dettato, si sciolgono problemi di aritmetica e si insegna un po' di storia patria e i doveri dei cittadini. I detenuti amano molto intervenire alla scuola, ed è per essi grave pena esserne per qualche giorno privati, il che avviene allorchè abbiano in qualche modo mancato alla severa disciplina, che è tanto necessaria in uno stabilimento di questa natura.

« La Commissione assistè per circa tre quarti d'ora a vari esercizi didattici dei detenuti scolari, facendo ad essi interrogazioni, dando spiegazioni e permettendosi qualche suggerimento. La Commissione non può che lodare il maestro, ex-ufficiale dell'esercito, signor Giuseppe Bonamico, per l'amore. l'intelligenza ed il buon metodo con che dirige questa difficile scuola composta di elementi così mutevoli. Il locale della scuola è ampio, sano e chiaro: gli arredi scolastici sufficienti; la rinnovazione dell'aria vi si fa in modo perfetto e molto meglio che non in vari stabilimenti scolastici municipali e governativi della nostra città, nei quali, troppo spesso, questa importantissima condizione di benessere completamente si trascura. In questa scuola non si ha a desiderare se non che un paio di cortine di tessuto oscuro da apporsi alle due finestre ed un pavimento migliore. Parve pure che il locale della scuola sarebbe stato anche il più adatto per stabilirvi la biblioteca carceraria, affidando al maestro l'incarico di distribuire i libri. Questi poi dovrebbero essere rinchiusi a chiave entro scaffali ed il maestro dovrebbe averne la responsabilità, indicando quanto meno i motivi che diedero luogo ad eventuale danno o disperdimento dei libri.

« *Per la Commissione* Jacopo Virgilio. »

Brigantaggio nelle provincie napoletane. — *Circolare ai signori Prefetti e ai signori Colonnelli comandanti di Legione nelle Provincie Napoletane.*

— Roma, addì 24 agosto 1877. — Il Governo nazionale subentrato nel 1860 al regime Borbonico ricevè da questo una ben triste eredità.

Numerose orde di briganti, armate ai danni della società da una brutale reazione, si internarono per le aspre gole dell'Appennino meridionale nelle montagne della Sila, del Matese, Majella e molte altre, e si trincierarono negli inaccessibili recessi di quelle immense foreste.

Dalla riviera di Napoli fino alle Calabrie quelle turbe di facinorosi infestarono tutte le provincie del Napolitano.

Lunga e recente è la storia delle loro gesta, come lunga e costante fu la lotta per sottometterli, resa difficile più che dagli ostacoli naturali, dagli appoggi che un partito funesto all'Italia accordava a malfattori comuni.

A poco a poco le bande vennero decimate e scemarono di numero, la tranquillità si ristabiliva in qualche provincia non senza che si spegnessero preziose vite non confortate da alcuna speranza di glorioso ricordo. Finalmente la lotta incessante ridusse il brigantaggio alle sole provincie delle Calabrie Ulteriore e Citeriore, della Basilicata e del Principato Citeriore.

L'opera di repressione non fu affievolita o sospesa. Le autorità e la forza pubblica lottarono ancora con tenacità di propositi; il Governo non fu avaro di mezzi nè di risoluto indirizzo, ed i pochi avanzi di quelle bande primitive furono testè completamente distrutti.

Io vado lieto di questo risultato e ringrazio le autorità politiche, militari e giudiziarie, i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza, nonchè i sindaci e cittadini che contribuirono ad ottenerlo. Ma ben lungi dal credere che nel Governo sia scemato il còmpito di occuparsi attivamente ancora della pubblica sicurezza in codeste provincie, sento invece la necessità di richiamarvi più che in addietro l'attenzione delle autorità tutte cui dalle leggi è affidato quel sacro mandato; perchè gli effetti morali creati da una lunga permanenza di quella piaga sociale restano tuttora; perchè gli illeciti lucri dei manutengoli adescano tuttora le speranze di altri guadagni; perchè se le galere o la morte ci liberano finalmente dal brigantaggio militante restano pur troppo perniciosi elementi a mal fare pronti ad unirsi e ad intraprendere qualche nuova campagna. E tanto più io sento quella necessità perchè riandando gli innumerevoli sacrifizi, le fatiche sopportate dalla forza pubblica, le spese enormi sostenute dall'Erario, non che un largo tributo di sangue occorsi per riuscire ad una completa repressione, mi affligge il solo dubbio che il benefizio ottenuto a sì caro prezzo possa diventare illusorio o per inazione od inerzia.

Ebbi altra volta, con mia circolare del 1° maggio 1877, numero 13,000, a pronunziare l'avviso, cui il fatto diede piena ragione, che i latitanti danno al brigantaggio il maggior contingente e lo alimentano di sempre nuove reclute.

Spesso un reato anche lieve e talora una semplice contravvenzione spinge alla campagna il delinquente. Stretto dai bisogni della vita, cui non può soddisfare col suo abituale lavoro, se ne procura i mezzi col furto campestre; trova presto compagni in identica condizione e crescendo l'audacia col numero si forma la comitiva che si spinge alle grassazioni, finchè uno più audace e più gravemente colpito dalla giustizia la unisce in banda e la guida alla estorsione, al ricatto, all'assassinio.

Un delinquente innocuo si trasforma così sovente in un gran malfattore.

Per quanto la S. V. riconosca questa verità, volli ricordarla come punto obbiettivo al quale debbono convergere i provvedimenti intesi ad assicurare i vantaggi accennati di sopra, ad impedire cioè che il brigantaggio recentemente represso debba anche soltanto in minima parte risorgere.

Tutte le cure della S. V. debbono pertanto essere rivolte a conseguire prontamente l'arresto o la presentazione spontanea dei latitanti già da tempo ricercati, e di quelli che al seguito di perpetrazione di nuovi reati si danno o sono disposti a darsi alla campagna.

Oltre i mezzi ordinari, la S. V. ha un mezzo potente che emana dalla sua autorità.

La tutela della pubblica sicurezza incombe allo Stato; ma è obbligo di ogni cittadino il concorrere a procurarla, perchè, se interessa la società, interessa più direttamente i privati; ed è oramai provato che gli sforzi del Governo, privi di quel concorso, difficilmente o assai lentamente riescirebbero a conseguire lo scopo.

Non ometterà perciò la S. V. di diffondere il più largamente possibile questo principio, e di valersi di tutta la sua influenza per indurre le popolazioni e le autorità locali, specialmente i sindaci, a far sì che si prestino ad ottenere o l'arresto o la costituzione dei latitanti; rendendosi oggi più facile siffatta cooperazione, perchè lo spirito pubblico è sollevato dall'incubo della paura in cui lo tenevano depresso, sia pure esageratamente, i numerosi malfattori ora assicurati alla giustizia od uccisi in conflitto con la forza.

Farà sentire agli ufficiali ed agenti tutti di pubblica sicurezza che saprò tener conto degli straordinari servigi; ed agli agenti comunali, alle guardie boschive e campestri, che, ove il vogliano, possono dare una preziosa cooperazione, farà pure sentire che il Ministero sarà largo di ricompense in loro favore.

Per l'arresto poi dei latitanti più ostinati e maggiormente pericolosi mi farà proposte per assegnazione di premi straordinari.

Ma la maggior attività dei funzionari, della forza, dei cittadini influenti dovrà essere rivolta con speciale interesse a procurare che i nuovi delinquenti siano arrestati o si presentino nella flagranza, quasi flagranza o poco dopo la perpetrazione del reato.

Spesso è la impressione che la pena sia grave e sproporzionata alla colpa che induce il delinquente a sottrarsi alle ricerche della giustizia. Ma se l'opera di cittadini illuminati sia per poco spesa ad istruirli, a far loro prevedere i vantaggi di una pronta sottomissione, a farli persuasi che la recente legge sulla libertà provvisoria permette loro di attendere un imparziale giudizio in seno alle proprie famiglie, io sono convinto che ben pochi rigetteranno il consiglio; perchè è insito nell'umana natura l'attaccamento al proprio focolare: e le affezioni domestiche e lo stesso interesse economico non lascieranno dubbia la scelta tra una breve detenzione ed una vita errabonda piena di sofferenze e di pericoli.

La sicurezza pubblica è il bene massimo che Governo e Nazione sono in dovere di conseguire e di assicurare. Tutti i partiti sono ugualmente interessati a combattere il malfattore e ad assoggettarlo alle leggi che ha violato. I benefizi di un sistema di governo anche informato ai più sani principii di libertà sono effimeri, quando il cittadino non è libero della sua persona e delle sue sostanze.

Raccomando quindi nuovamente alla S. V. il massimo impegno perchè, seguendo le norme sopraccennate, siano conservati i vantaggi fin qui ottenuti e si riesca ad ottenerne dei maggiori nell'interesse della sicurezza pubblica.

Debbo da ultimo far osservare alle autorità delle provincie nelle quali il brigantaggio fu recentemente distrutto che i provvedimenti straordinarii relativi alla distribuzione delle forze militari fin qui adottati, dovranno cessare per essere cessata la causa che li rese opportuni e necessari; ma ciò dovrà farsi gradatamente e con molta circospezione affinchè i tristi non si avvantaggino o prendano animo dalla insufficienza dei mezzi repressivi o da una meno efficace sorveglianza.

Gradirò ricevuta della presente.

Il Ministro: G. Nicotera.

ACCENNI PEDAGOGICI
a proposito della riforma delle Case di custodia

PER ALFONSO DE SANCTIS

Causa vero et radix fere omnium malorum ea una est quod dum humanæ mentis vires falsò miramur et extollimus, vera ejus auxilia non quæramus.

BACONE.

I.

Oggi che la società studia con ardore i modi per combattere quell'unico tiranno dell'uomo che è l'ignoranza, la quale partorisce il vizio ed il delitto, è dovere che ognuno procuri di sciogliere il suo voto pel miglioramento sociale. Non vorrà quindi essere del tutto inopportuna una disamina coscienziosa e serena dei principii generatori dell'umana educazione. Per quanto le Case di custodia raccolgano giovani la cui educazione costituisca una specialità, pure i principii generali valgono sicuramente di scorta al conseguimento del fine che raggiungere si vuole, per determinato e limitato che esso sia.

Egli è un pezzo che a dritta ed a rovescio si ragiona dell'educare e del moralizzare i giovani raccolti nelle Case di custodia; ed in presenza delle sollecitudini e delle cure peculiari che il Governo mostra per quelle Case, si sono poste fuori idee che non sappiamo fino a qual punto possano dirsi aggiustate e meritevoli di considerazione. Un tal fatto, e la pratica lunga che abbiamo di questo genere d'istituzioni, han desta la nostra attenzione, e prendendo in esame l'argomento, ci siamo domandati: Che sarà essa mai codesta educazione? Il cómpito dell'educare è egli agevole? Può essere adempiuto dal primo che arrivi? — A questi dubbi ci siamo studiati di rispondere il meglio che per noi si è potuto, tenendoci fuori dal fitto armeggio di una lotta nella quale a forza di spinte e di urtoni si fanno innanzi e si aprono larga via molti ardimentosi.

La soluzione pertanto degl'intricati quesiti su enunciati ci ha menato ad una serie di elevate considerazioni, mercè le quali siam venuti a comprendere che la educazione non é altro che un codice di leggi e di regole di umana perfezione, le quali non si ponno ritrarre dal solo fanciullo, ma deggionsi ricavare dall'uomo

maturo, applicandosi poscia, mercè l'analogia e l'induzione. Sicchè cotali leggi educative sono principii astratti, ossia subbiettivi, cioè dettati dalla coscienza di chi a poco per volta li concepisce secondo la facoltà che ha l'uomo di ricavare da se medesimo le regole di vita confacenti ai suoi simili, e secondo il naturale desio di perfezionarsi. Sicchè l'arte dell'educare non vorrà onninamente riposare nell'esperimento e nella pratica; o almeno questa parte operativa dovrà discendere da principii inserti nella nostra coscienza. Così è d'uopo collegare insieme con stretti vincoli ed indissolubilmente le idee che nascono nel considerare le nostre relazioni sociali, i nostri obblighi civili, e la necessità di vivere coi nostri simili.

Queste idee di vita esercitativa, colle idee che nascono esaminando la natura del nostro cuore, del nostro intelletto, della nostra fisica costituzione e dei nostri doveri verso Dio, non possono mettersi in contraddizione fra i due ordini di principii teoretici e di regole pratiche. Avvegnachè qui la teoria non è immaginazione, ma è cosa invariabile ed assoluta, ed abbraccia la natura nostra intera, ed il conoscimento di noi stessi. E perciò siffatte idee di doppia origine, delle quali alcune ritraggonsi dall'analisi degli obietti che ci circondano, ossia dalla vita sociale, ed altre traggonsi dalla sintesi propria dell'ingegno umano, ossia dall'intimo sentimento del nostro spirito, voglionsi conoscere chiaramente da qualunque educatore, altrimenti le cure di lui o mancheranno alle leggi universali ed immutabili della coscienza umana, ovvero queste leggi verranno impropriamente tradotte ad esercizio e sconciamente applicate. Sicchè qualunque sistema che vogliasi di educazione bisogna che abbia in mira, innanzi ad ogni altro pensiero, di comunicare ed infondere nell'animo dell'educatore questa conoscenza, anzi di svegliare in lui un'intelligenza completa di idee fondamentali, talchè questa intelligenza si faccia viva in lui, affinchè sia capace di ragionare con coscienza nitida di ciò che opera. Non è quindi il cómpito dell'educare così agevole, nè può con facilità compiersi da qualsiasi individuo, come per avventura può parere a molti di quelli che a capo chino si ficcano nella lotta ardente delle ambizioni, pur di conseguire un posto ben retribuito.

L'istitutore od educatore che dir si voglia, ha bisogno di atten-

dere indefessamente allo studio dell'uomo, non per dipingerlo diverso di quello che appare agli occhi ed alla coscienza intima di ciascheduno, nè diverso da quello che egli è nel mondo; non allo scopo di conoscere di lui cose peregrine e che note non siano; ma soltanto affinchè l'educatore cominci dal riflettere a se medesimo, alle facoltà della propria intelligenza, ai sentimenti ed alle passioni che lo incitano ad operare, alle relazioni che lo tengono in società con i suoi simili, ai suoi bisogni ed ai suoi obblighi. Sicchè riferendo queste cose all'allievo che vuol essere educato, sia l'educatore diretto da intimo conoscimento, e non da guida esteriore, talchè gli ammaestramenti dell'arte educatrice s'immedesimino nello spirito di lui e diventino una scienza subbiettiva, capace di spontaneo e ragionevole, sviluppo a conducimento di pratica retta ed intelligente: come si usa di fatti in tutte le scienze che hanno la radice nel nostro spirito.

E passando di poi da questo sintetico tema della pittura dell'uomo all' esplicito esame di ciascuna umana qualità, e dei nostri attributi, e dei nostri morali e fisici sensi, e dei mezzi che usiamo a soddisfacimento della nostra volontà, e degli ostacoli che si oppongono, e del tirocinio che fanno la mente ed il cuore nel di loro apprendimento, gioverà unire l'analisi alla sintesi, l'osservazione alla coscienza, gli obietti al subbietto, ed adoperare sempre in guisa che l'uomo che si studia si confonda con l'uomo che studia.

Posto così l'uomo generalmente, e posto il principale scopo dell'educazione, fa mestieri studiare l'allievo, il quale è l'uomo che deve essere educato, ossia quegli che scorrendo i primi periodi della vita ha d'uopo di apprendere a pensare e ad agire; a combattere le proprie passioni; ad accomodare le opere ai suoi doveri; a vivere di una vita esteriore e relativa, la quale deve trasportare la sua anima nell'anima degli altri, i suoi affetti negli altri, e sollevarsi alla venerazione di Dio, ed alle speranze che medicano i continui dolori della vita. E come ogni periodo dell'età nostra è circa l'individuo ciò che un'epoca storica, o un ciclo è per la società; cioè un cambiamento, anzi una rivoluzione di idee e di sentimenti che svegliano tendenze e bisogni varii nel cuore, attitudini varie nell'intelletto, nuove potenze nel corpo, e addimandano che sia fatto da noi, per noi stessi, e dagli altri un governo differente; così gioverebbe divisarli nelle sembianze loro esteriori,

non che nell'intima natura spirituale, e nelle fisiche disposizioni, toccando insieme del corpo, dell'intelligenza, e del cuore mercè di analisi semplice, chiara, ed evidente.

Possonsi distinguere tre epoche nel breve spazio di vita che conduce l'uomo: queste tre epoche sono tra loro assai differenti, poichè vi si comprendono quegli anni di debolezza puerile che sottopone il fanciullo ai compassionevoli cimenti, e lo tiene a tale condizione di passiva soggezione che egli si esprime col gemito piuttosto che con la favella; questa prima epoca può nominarsi fisica o sperimentale, avvegnachè sia lo spirito dominato quasi per intero dal corpo, dai sensi, e dagl'istinti. Vi si comprendono eziandio, in secondo luogo, quegli anni di adolescenza in cui il cuore soprasta all'intelligenza, e siccome questa non è nè perspicace, nè bastevolmente ammaestrata, ed il fanciullo ama tutto ciò che vede, e si abbandona ciecamente e repentinamente allo stimolo degli appetiti, così è variabile ed incostante nelle sue inclinazioni, e passa da un'opera ad un'altra, da un affetto ad un altro affetto con una mutabilità ed una irreflessione meravigliose. Focoso ed ardito, anzi audace, perchè non conosce nè il male, nè il pericolo, nè freno ai desiderii, nè direzione veruna alla sua volontà; questa epoca può dirsi sentimentale o fantastica, perchè signoreggiano gli affetti soavi e talora anche fastidiosi, i quali si svegliano nello spirito allorchè viene solleticato dal lenocinio di cose piacevoli, ovvero anche da schifi obietti. Vi si comprende finalmente la prima gioventù, la quale esce dell'adolescenza un poco moderata, ma ancora piena di fantasia e calda di affezioni; ardente e fin troppo generosa, perchè non abituata ai disinganni della vita, però più inchinevole a ragione, ossia a fermar l'attenzione e l'esame sulle cose che vede, e ad indurre paragoni e giudizii. Sicchè procede a grandi passi verso lo stato di salda ed intera saviezza, onde può chiamarsi epoca ragionevole.

Nella prima epoca l'uomo non ha alcuna coscienza di sè medesimo, e non esiste in lui la spirituale e libera potenza della volontà, il dominio delle passioni, ed il predominio della ragione. Le quali facoltà, sebbene ingenite nell'animo nostro, non acquistano un vigore esercitativo, se non quando il fanciullo conosce gli obietti in cui può porre un pensiero, od un desiderio; onde per prima regola di educazione voglionsi rendere chiare ai sensi del fanciullo

le cose che lo circondano, opera di non lieve momento, nè facile a compiersi dal primo che ci venga tra i piedi.

Innanzi tutto è mestieri vincere gl'inganni dei sensi, ciascuno dei quali non porge già la percezione completa di un obietto, ma una parte sola della percezione obiettiva. Talchè conviene che i sensi si aiutino l'un l'altro, e si prestino un coadiuvamento scambievole e pronto, anzi istantaneo; lo che è conseguenza di ripetuti esperimenti, e questi esperimenti fa naturalmente il fanciullo, e per un istinto innato. Se l'istitutore sarà in cognizione del suo stato, potrà meravigliosamente facilitarne le prove, dirigendo i suoi moti istintivi, e portandolo dove le sue forze non perverrebbero che a grave stento.

Tostochè il fanciullo distingue sensualmente obietto da obietto, è d'uopo che fermi nell'intelletto suo le qualità di ogni obietto acciocchè ne possa concepire desiderio o repugnanza, e cotali qualità vengono determinate dalla natura delle impressioni che su i sensi stessi sono esercitate. Ma sarebbe molto povero il patrimonio delle cognizioni, se noi fossimo limitati a cotali associazioni di idee; poichè non giungeremmo che poco più oltre dalle cose presenti, ed agiremmo, quasi, per determinazione passiva dell'animo. L'uomo deve godere un'altra potenza di volontà ampia e libera, la quale si acquista mercè lo sviluppo delle facoltà dello spirito, e queste facoltà o potenze prime devono richiamare tutta l'attenzione dell'educatore, il quale bisogna che si studii che l'educato cominci a sentire innanzi tutto nell'intimo del suo animo quella che appellasi conoscenza di sè medesimo, per potersi stringere poscia con qualche vincolo agli altri esseri e divenir capace di affezioni e passioni nobili e generose.

II.

L'uomo venendo alla vita porta altresì in sè tutti i germi che possono farlo riuscire uno scellerato. Questo principio di disordine morale, onde di buon'ora appariscono vestigi manifesti anche nei fanciulli, hanno sempre riconosciuto nell'uomo tutti i savii, che a studiare si son dati l'umana natura senza opinioni preconcette. Ma quelle cattive tendenze, che in germe l'uomo porta seco dalla natura, tali non sono che non si possono far piegare a bene; e

questo ufficio è ordinato appunto a compiere l'educazione, la quale derivando da *educere*, vuol quasi dinotare essere essa destinata a trarre fuori da quei scogli l'umana natura. E però l'opera tutta dell'educatore o istitutore, è riposta nel coltivare, esercitare, svolgere, fortificare, ed ingentilire le facoltà tutte intellettuali, morali e fisiche del giovane; nel dare a queste facoltà la loro potenza ed azione; e nel formar l'uomo e prepararlo a servir la sua patria nei diversi ufficii sociali che un giorno sarà chiamato ad esercitare. Questo svolgimento armonico di tutte le forze ond'è fornito l'uomo, viene iniziato dall'opera paziente delle madri, di quegli angeli di vigilanza e di amore a cui la Provvidenza commise i primordii dell'umana educazione, e deve essere compiuto dall'opera sapiente dell'educatore, i di cui sforzi devono mirare a rendere i suoi insegnamenti per l'animo degli allievi quasi ala soccorrevole per sollevarli ad una dignità sempre maggiore nella via della virtù, onde salire quella misteriosa scala di Giacobbe, la cui cima perdevasi in un oceano di splendori; ed ispirando loro l'amore alla virtù, deve eccitarne in essi brama sì accesa, da sentirne il bisogno di ricercarla, mostrando loro la via che conduce ad acquistarla, a farne loro apprendere l'uso ed il pregio, correggendo e vincendo in essi le cattive inclinazioni con sapienti e dolci maniere.

Questi risultamenti otterrà senza fallo l'educatore se si studierà di fare che le facoltà tutte dell'allievo si rispondano in bella armonia, mantenendosi coordinate in quella guisa che la ragione prescrive; armonia che è come il riscontro di quella onde si abbella l'ordine di tutto il creato. Così egli parlando alla ragione degli allievi, non vorrà dimenticarne l'immaginazione; ed anzi col linguaggio di questa aiuterà la soverchia aridità di quella, ed il vero, appreso per immagini, procurerà che si affidi alla memoria. Che si direbbe di un meccanico, il quale, occupato in ciascuna ruota, o molla, o anello particolare non considerasse l'effetto totale della macchina intorno a cui lavora, e venisse in così folle pensiero, da credere tanto più buona quella macchina che costruisce, quanto le sue parti fossero di maggior forza, senza aver neppure rispetto alla vicendevole proporzione, ed a quella mutua azione che comunicata ed unita, confluisse a quell'effetto unico a cui la macchina è ordinata? Sicchè è oramai evidente che l'opera del-

l'educatore deve essere diretta a curare l'armonico svolgimento di tutte le facoltà dell'allievo.

Ad ottenere il quale intento dovrebbe pure l'educatore essere l'amico dell'educato, entrare con lui compagno all'indagine della virtù, non lo procedere che di un passo, e talora seguirlo anche per meglio poterla mandare innanzi. L'educazione che riveste forme troppo rustiche, mostra un non so che di burbanzoso e d'insipido ancora che rintuzza l'acume della mente, la quale non accoglie volentieri gl'insegnamenti che le si dànno. È d'uopo quindi che essa abbia forme temperate e benevoli, e tali da rendere accettevoli le cose insegnate, le quali per siffatto modo aderiscono più salde alla mente, fioriscono nella fantasia e fruttificano nel cuore; nel cuore da cui non vengono soltanto i grandi affetti e generosi, ma eziandio grandi pensieri, ed al quale però vuol essere ordinata la cultura stessa dell'intelligenza. La quale non è fine a sè stessa; essa è parte essenziale dell'umana persona, ma non è essa medesima l'uomo. E per fermo non è il solo conoscere, ma è l'operare che fa l'uomo degno di stima e di amore; e la vita dell'uomo non può essere soltanto vita di cognizioni, ma anche, e forse più, di amore del vero, a cui si aggiunga l'opera, e divenga amore del bene. Se pertanto le facoltà conoscitrici dell'uomo altro fine non possono avere, tranne quello al quale egli stesso è destinato, cioè il virtuoso operare, rimane che alla virtù, siccome a lor fine, debbono essere dirette le facoltà dell'intelligenza. A che varrebbero gli studii, se essi non conducessero al morale perfezionamento? Se si vedesse le scuole giovare agli studii, diceva Quintiliano, ma recare nocumento ai costumi, io farei più conto della onestà della vita che della eloquenza del dire. A questa massima debbono di frequente avere intesa la mente gli educatori, se vogliono che l'educazione riesca veramente profittevole. E rammentare anche devono la nota sentenza di Giovenale: *maxima debetur puero reverentia*; tener luogo agli alunni di custode, e di quell'ammonitore, onde si spesso Seneca favella per preservarli, o liberarli dagli errori e dai pregiudizii, e pensare che ogni stoltezza che nell'animo del giovanetto, per incuria dell'educatore, s'insinua, è colpa, ogni menzogna è delitto.

Nè qui si arresta l'opera dell'istitutore che davvero intenda, come deve, ad educare; gli è mestieri ancora mettere ogni diligenza,

porre ogni studio, usare ogni industria affinchè le cose buone insegnate, faccian presa e piglino stanza nel cuore degli allievi. Al quale uopo varii mezzi ed argomenti non mancheranno di offrirsi a lui, se egli voglia e sappia farne uso.

E prima di tutto la sua parola sempre calda, schietta, affettuosa, deve avere alcune qualità, che potrebbero al caso nostro essere ridotte all'amenità, alla serenità, e talora anche alla tristezza. L'amenità della parola mantiene una certa freschezza alle menti, e le ajuta, e le solleva dalla fatica dell'apprendere. In questa dote studiarono molto gli antichi; perciocchè conoscevano che se il loro discorso avessero reso dolce ed aggradevole, avrebbero già preparato e guadagnato l'altrui animo al ricevimento delle dottrine; ed innanzi a tutti gli altri andarono in questo pregio i greci, che tutto resero leggiadro e grato al pensiero. Se all'amenità si congiunga un certo fare semplice e pacato, si ottiene quella dote che abbiam detto serenità, per cui mezzo l'animo si rende tutto acconcio ad investigare posatamente il vero, a riceverlo spassionatamente, e vagheggiarlo a suo grande agio e diletto. Finalmente la parola dell'educatore dovrà avere l'impronta di una certa tristezza, non quella perniciosa e nera che porta ovunque dolore ed inquietudine, ma quella spontanea e pura, la quale nasce dal considerare e dipingere lo stato miserando dell'uomo spoglio della virtù, e schiavo del vizio e delle passioni.

E dal campo delle idee e delle parole passando a quello dei fatti, troviamo un altro potentissimo mezzo di cui l'istitutore deve tener conto, se vorrà che la vita dei giovani si trovi in perfetta armonia con gli insegnamenti dati: al qual fine è indispensabile che l'educatore vegli sulla propria vita, affinchè i giovani lo veggano non pure nelle parole, ma eziandio nelle opere sinceramente amante d'ogni vero e d'ogni bene. *Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla* diceva Seneca, il quale con tanto studio ricordava i nobili precetti del suo maestro Attalo, che con l'esempio tuttodì li avvalorava. L'educatore è il libro vivo dei giovani, e questo libro eglino lo studiano e l'intendono più che non si crede, e l'imitano spesso più che non si vorrebbe; basta anche una sola pagina non buona, anche una sola linea dubbia di questo libro perchè la naturale malizia dei giovani sia tratta a studiar là più che altrove. Imperocchè ad essi non sembri vero di poter co-

prire con una venerata autorità ciò che altrimenti li esporrebbe al disprezzo, alla vergogna ed alla pena.

Quando l'educatore soddisfi a queste condizioni, e compreso dell'importanza somma del suo ministero, caldo di amore per la virtù e per gli allievi cui la comunica, FERMO e SEVERO, come gentile e cortese, ogni atto e portamento componga a dignità e decoro, alieno da tutto ciò che è deforme e ributtante, abbia posto ogni studio per mettere nella propria vita ogni verità che insegna, l'opera sua riescirà veramente educativa, ed i suoi insegnamenti non saranno un ingombro confuso per la mente dei giovani, ma una dolce ed utile occupazione che farà amare la virtù e chi la comunica; un mezzo potentissimo per mettere nell'animo dell'allievo profonde persuasioni del vero, che a suo tempo diverranno operative del bene. Per le quali cose l'istitutore ha mestieri non soltanto del sapere, ma di grande amore e di molta virtù.

Il ministero dell'educare, specialmente se volto a giovani come quelli delle Case di custodia, è umile e modesto, ma vuole un animo temperato al sacrifizio per portare con forza le noje e le pene che vi van congiunte; un animo educato alla pazienza del dolore, ed alla ferma ed inalterata intolleranza del vizio. Ben grave cosa è essa adunque codesta educazione, nè il suo còmpito è così agevole come per avventura a prima giunta parer potrebbe.

E ben altra considerazione ci rimane ancora. — L'apice della piramide dell'umana educazione è Dio, poichè

> .... Giammai non si sazia
> Nostro intelletto, se il ver non lo illustra
> Di fuor dal qual nessun vero si spazia.

Della educazione necessario compimento adunque è la religione, dalla quale viene quella disposizione al bene, che infonde all'anima tale un'armonia da renderla assennata, paga e serena.

Una brama insaziata ed insaziabile tiene in travaglio al presente la società. A questo male può rimediare in gran parte l'influenza religiosa, la quale sola è capace di ricomporre gli animi sconvolti e farvi entrare quella utile rassegnazione alle sociali condizioni, ponendo un termine alle ambizioni stolte. Però in questi tempi solenni e procellosi la religione è male conosciuta: vi è chi ne abusa, e vi è chi la spregia e la dice morta, e vorrebbe mutarla! Compiangiamoli tutti costoro; sono forse più infelici che malvagi.

Non ci è forse popolo che abbia tradizioni così gloriose quanto il popolo italiano. Fra queste tradizioni è primissima la nostra religione gelosamente conservata fin qui, come un tesoro prezioso nei nostri cuori. Gli splendidi progressi della nostra civiltà sono; presso noi, la storia stessa del Cristianesimo. I nostri maggiori sul carroccio vittorioso spiegavano al vento il vessillo delle libere repubbliche accanto all'altare, e la Fede e la Patria in bello accordo erano congiunte alla gloria nazionale. No, chi rettamente e senza idee preconcette voglia giudicare, non potrà mai credere che sia indegna dei tempi nostri quella religione che fu cantata dal Manzoni, che benedisse la Lega Lombarda, eresse la Cattedrale di Firenze, gettò le porte di S. Giovanni, ispirò la *Divina Commedia.*

Nè potrà giammai reputarsi davvero educativo quel tirocinio che col cacciare dai petti dei nostri giovani la fede, vorrebbe soffocare il primo elemento di ogni grande e generosa impresa. Che se ai principii sopra esposti s'informi e si avvalori l'educazione, non mancherà di germogliare in ricca messe, e potrà darci uomini dabbene, onesti ed operosi cittadini. Altre nazioni sono andate innanzi all'Italia, specialmente in certi studii, per i quali suona a noi veramente amaro quel verso: *« Primi eravamo, ed ora siam da sezzo »* ma questa terra benedetta vide già fiorire tante scuole, ed andò famosa per i collegii di Vittorino da Feltre, ed è pure la patria del Tommasèo, del Rayneri e del Treja. Non è dunque vano sperare che da lei parta una luce, mercè la quale possa avere una generazione non isvigorita d'intellètto, non presuntuosa, ma docile e modesta; non avida di passatempi, ma fortemente innamorata del bene e della virtù, sicchè un giorno si abbia a dire dei nostri istituti educativi quello che delle scuole Persiane diceva Senofonte, che, cioè, vi andavano i fanciulli per imparare la giustizia.

Avevamo già pronto per le stampe il precedente articolo di Don Alfonso De Sanctis, cappellano della Casa di custodia di Napoli, quando ci giunse un bel lavoro dell'ingegnere dott. Carlo Bocchi direttore del Ricovero provinciale di mendicità in Modena sull'identico tema. E poichè quello scritto era pur stato contemporaneamente presentato al cav. avv. Giuseppe Scotti, direttore della *Rivista della Beneficenza pubblica e degl' Istituti di Previ-*

densa, egregia effemeride di Milano, lasciammo al collega la primizia, tanto più che la nostra *Rivista* ha ormai largamente studiato l'interessante tema coi diffusi articoli del' Volpicella, del Bernabò Silorata, del Lombroso, del Manacorda, del Forni e di altri.

Ciò non ostante ci sentiamo in dovere di caldamente raccomandare la lettura di quello scritto sincero, dovuto ad una mente educata a severi studi, dovuto ad un uomo di cuore, che sa farsi piccolo per piacere ai piccoli, per spezzar il pane della scienza, e più ancora della morale, alle classi povere e traviate.

L'ingegnere Bocchi ha compreso l'alta missione dell' educatore dei fanciulli corrigendi, e noi facciamo voti che l'Amministrazione carceraria possa nella nomina degl'istitutori delle case di custodia disporre di molti uomini persuasi, come lui, di così santa missione.

Il programma didattico è riassunto dal nostro autore nelle seguenti linee:

« Per l'*educazione morale*, l'insegnamento parlato degli elementi di *an-*
« *tropologia*, *morale*, *religione*, *storia* ed *economia politica*;

« Per l'*educazione fisica*, l'insegnamento dei più comuni precetti dell'*igiene*
« e degli *esercizi ginnastici* e *militari*;

« Per l'*educazione intellettuale*, l'insegnamento della *lettura*, *scrittura*,
« *aritmetica* e degli elementi di *grammatica* e *composizione*;

« Per l'*educazione professionale*, l'insegnamento delle più elementari no-
« zioni di *geometria*, *meccanica*, *fisica* e *chimica* colle loro applicazioni più
« comuni agli usi della vita;

« Per l'*educazione estetica*, l'insegnamento del *disegno* e del *canto corale*. »

A bella prima un tal programma può parere troppo vasto per l'educazione coatta di fanciulli delle ultime classi sociali, e dei quali non si vuole fare che operai di campagna o di città, ma svolgendo le semplici, originali e dotte considerazioni del Bocchi vedesi come si tratti di sommarissime nozioni indispensabili, affinchè « quando lasceranno le mura dello stabilimento, « corretti, istruiti, ed educati, non sieno ignari delle condizioni reali della « società, in mezzo alla quale dovranno agitarsi per vivere. »

Anzi ci pare che talvolta il nostro autore limiti anche troppo le traccie di certi insegnamenti; come, ad esempio, quello della storia. Biasimiamo noi pure l'abuso che si fa dell'antico, e il disprezzo del moderno, sicchè il fanciullo ha sulla punta delle dita Giulio Cesare, Mario, Pompeo, Bruto e Lucrezia; mentre sconosce Carlo Alberto e lo Statuto che ci regge, non ha nessuna idea dei movimenti del 1821, 1831, 1848 che preludiarono la redenzione e la unità della patria, e appena sa di Cavour, di Manin e di qualche altro illustre moderno. — Ma da un errore ci parrebbe di cadere in un altro se la storia nazionale pei giovani corrigendi dovesse cominciare, come vorrebbe il Bocchi, dalla rivoluzione del 1789 soltanto.

Le pagine più eloquenti dell'articolo che abbiamo sott'occhio, sono quelle nelle quali il nostro autore si scaglia contro i sostenitori della *morale indipendente*, mentre egli vuole invece con Celesia, con Manzoni, e con molti altri distinti educatori, l'insegnamento della morale cristiana; — e le altre pagine ove sostiene la necessità dello studio della economia politica per agguerrire i giovani contro le seduzioni del socialismo. — Il periodo più originale è certamente il seguente:

« Lasciando il catechismo al cappellano dello Stabilimento per ragione di « ministero, l'insegnamento della religione, propriamente detto, potrà essere « affidato ad un maestro laico, e versare intorno alla storia del Cristianesimo. « Lungi dall'intendimento di adottare per testo i famosi sunti e raccontini « di Storia Sacra, che inondano le nostre scuole primarie, con quanto frutto « non so, il mio avviso è tutt'altro. Vorrei una esposizione cronologica dei « principali avvenimenti del Cristianesimo, breve e succinta quanto più pos- « sibile, ma chiara e ordinata in modo che nei singoli fatti si palesi la mano « di Dio che li conduce e insieme li lega »

Seguendo i concetti del Bocchi noi riteniamo effettivamente possibile una educazione religiosa scevra dallo spirito d'intolleranza politica che fa del cattolicismo un segnacolo di rivolta contro la società moderna in generale, e contro il nostro giovane Regno in particolare.

E ripetiamo che la lettura delle *Osservazioni e proposte dell'ingegnere Bocchi sul riordinamento delle Case di custodia pei minorenni delinquenti e traviati*, articolo riprodotto pur anco in forma di elegante opuscolo dalla tipografia editrice Lombarda di Milano, riuscirà fruttuosissima a tutti coloro che per ufficio, per filantropia, o per altra nobile causa, si affannano attorno al nobile concetto della educazione delle classi diseredate.

G. B.

LA LIBERAZIONE CONDIZIONATA IN GERMANIA

La grave questione della liberazione condizionata dei condannati si agita da qualche tempo anche in Germania, ad iniziativa dell'associazione Renana-Vestfalica per la riforma penitenziaria e sui documenti e pareri emessi dalle direzioni degli stabilimenti penali di tutto l'impero. Possa ciò servire di esempio e di sprone agli impiegati della nostra Amministrazione!

Noi intanto riproduciamo con vivo interesse i documenti finora venuti alla luce, cominciando dalla petizione fatta alla Camera dei deputati di Berlino dalla benemerita Associazione e pubblicata nel *Blätter für Gefängnisskund*, luglio 1877.

Düsseldorf, 16 febbraio 1877. La seguente petizione concernente la liberazione condizionata dei condannati (§ 23-26 del Codice penale dell'Impero Germanico) è pervenuta alla Camera dei deputati in Berlino dal Comitato della Associazione Renana-Vestfalica per la riforma penitenziaria:

Già nell'anno 1873 la conferenza dei direttori ed impiegati di stabilimenti penali nell'occasione della 45ª adunanza generale dell'Associazione Renana-Vestfalica per la riforma penitenziaria ebbe a trattare della liberazione condizionata dei condannati e dei resultati di essa. «Già fin d'allora si lamentò, che le proposte di liberazione, basate sopra uno scrupoloso esame e su ben fondati motivi, fossero in massima parte respinte, senza addurne i motivi. Questo lamento è ora in Prussia generale, sicchè non abbiamo creduto di tentennare più oltre a fare qualche passo in proposito, anche avuto riguardo alle varie istanze pervenuteci. A tal uopo ci rivolgemmo a circa 80 direttori degli stabilimenti penali più importanti della Germania, con preghiera di rispondere alle seguenti domande:

1. Quale era il numero medio dei detenuti nello stabilimento da lei diretto negli anni 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876?

2. Quante domande per liberazione condizionata vennero presentate in ciascun anno?

3. *a*) Quante delle fatte istanze vennero in ciascun anno esaudite?
   b) Quante ne vennero in ciascun anno respinte?

4. Quali motivi vennero addotti nel respingerle?

5. Quali mancanze o delitti avevano commesso e quale pena dovevano scontare i detenuti, la cui liberazione provvisoria:
   a) fu concessa?
   b) fu negata (per ciascun anno)?

6. Quanti dei condannati liberati provvisoriamente vennero di nuovo ricondotti nello stabilimento:
   a) prima della scadenza dell'originaria pena a cui furono condannati (ritiro della liberazione provvisoria)?
   b) dopo il suddetto periodo?

7. Quale giudizio in generale ella si forma sulla liberazione condizionata per quanto riguarda la direzione dello stabilimento ed il detenuto?

Da 38 stabilimenti penali prussiani dipendenti dal R. Ministero dell'Interno e 19 non prussiani ci venne data fondata risposta alle fatte domande ed in modo da meritare la nostra riconoscenza. Ci permettiamo ora di coordinare e di mettere in chiaro, per quanto è possibile, i risultati della nostra domanda circolare, avvertendo che nel fissare la popolazione media abbiamo avuto solamente di mira il confronto dei grandi totali.

Nei 38 stabilimenti penali prussiani esistevano in media annualmente, nei sei anni 1871-1876, 17686 detenuti, e furono nello stesso periodo di tempo *accolte* 1917 domande di liberazione condizionata, *respinte* 1429.

Di codesti 1917 rilasciati condizionatamente, ne vennero ripresi 49 per privazione del beneficio accordato loro, e 58 dopo il termine della loro primitiva pena furono condannati per nuove mancanze o delitti Negli anni 1871-1876 delle suddette 1917 domande ne vennero esaudite solamente 264 ed all'incontro 624 furono respinte, quasi la massima parte *senza addurre motivi di sorta*.

Nei quindici stabilimenti non prussiani la media annua dei detenuti dal 1871 al 1876 fu di 5021 e vennero accolte 967 proposte di liberazione condizionata e respinte solamente 72. Di codesti 967 liberati 38 vennero privati del loro beneficio, e 31 decorso il periodo della prima pena vennero nuovamente condannati per altre mancanze o delitti. Fra i 15 stabilimenti ve ne sono 5 nei quali solamente a cominciare dal 1874 vennero accolte le domande per liberazione condizionata.

Negli anni 1874 1876 delle 967 proposte 495 vennero *esaudite* e 40 *respinte*; in 9 di codesti stabilimenti non venne *ancora* rifiutata alcuna domanda, ed in 3 solamente *una* per ciascuno. Oltre a ciò si parla di un piccolo Stato tedesco in cui un'unica domanda di liberazione condizionata fatta su motivi ben fondati ed appoggiata dalla direzione dello stabilimento penale, venne risoluta negativamente.

Uno sguardo su queste cifre dimostra quale *immensa differenza* regni nei vari Stati tedeschi nell'esecuzione del § 23 del Codice penale dell'Impero Germanico e *come la Prussia, nella concessione di cotesta libertà condizionata stia di molto addietro agli altri Stati, e come la concessione di questi beneficii si vada facendo sempre più rara e sempre più raramente vengano accettate domande di rilascio provvisorio.* Questa disuguaglianza si osserva pure nel modo di *procedere* riguardo alle domande di liberazione provvisoria. Delle domande di sette stabilimenti penali *prussiani*, con una media annua di 844, 399, 971, 675, 285, 261, 233 condannati, non ne venne esaudita *nessuna* nell'anno 1876, ed in tre di essi *nessuna* ne fu accolta anche nel 1875; all'incontro in uno stabilimento che ha la popolazione media di 678 condannati, nel 1875 furono esaudite tre domande e 17 respinte — nel 1876, una esaudita, 8 respinte.

Il disuguale e minor numero di proposte negli anni 1874-1876, in confronto con gli anni anteriori porge pure la prova come le lodate autorità degli stabilimenti prussiani ammettano le domande di rilascio colla massima circospezione e con pensata severità. Ciò è pure espressamente asseverato; ma *rifiuto* è sempre *rifiuto*.

Fra 60 giudizi emessi sulla liberazione condizionata, tre soli si esprimono contrari affatto, ma ciò che è caratteristico, essi non si basano su fatte esperienze, bensì sul ragionamento giuridico, che si compendia in questa idea cioè: « che la comminata pena è l'espiazione dell'offesa società, perciò

deve essere espiata per intiero e la mitigazione di essa non può essere che un atto di grazia. » Quattro ritengono maggiori i mali che i benefizi della liberazione condizionata e la desiderano quindi il più possibilmente stretta. Tutti gli altri trattando della liberazione condizionata si mostrano più o meno favorevoli, senza tralasciare di osservare: che la liberazione condizionata nei primi anni dell'introduzione del Codice penale dell'Impero è stata applicata troppo di frequente; che la procedura giudiziaria è stata mite; che certe singole categorie di delinquenti dovevano essere escluse, mentre nelle domande accolte e respinte si trovano designati quasi tutti i delitti, come: tentato omicidio, infanticidio, lesione corporale, aggressione, rapina, falsificazione di monete, falsificazione di valori, propagazione di false notizie, furto, spergiuro, immoralità, ecc. Sarà utile citare taluni dei giudizi avuti sulla liberazione condizionata:

La liberazione condizionata è « un eminente mezzo di riabilitazione, forse il più efficace; » « essa agisce con vantaggio sulla condotta dei detenuti; » « dacchè venne applicata, la condotta dei detenuti in genere è divenuta alquanto migliore; » « essa facilita il mantenimento della disciplina; » « i detenuti procurano di poter partecipare a questo beneficio; » « i detenuti sin dal principio della loro detenzione si uniscono tra di loro ed esercitano perciò una salutare influenza sui condetenuti; » « negli stabilimenti di detenzione in comune essa è di grandissimo effetto, perchè spinge coloro che rimangono ad emulare i liberati condizionatamente; » « la liberazione condizionata è assai influente sulla condotta morale e disciplinare di *tutti* i detenuti, » « essa è una assai provvida misura; » « essa è assai adatta per tenere alto il rispetto dei detenuti verso i superiori e promuovere la fiducia dei primi verso i secondi. »

Intorno all'influenza della liberazione condizionata sulla *condotta dei rilasciati*, è detto: « essa e l'unico mezzo sicuro per ricordare ai detenuti rilasciati di mettersi tosto sul fermo proposito di condursi moralmente nel ricominciare la loro vita civile; » « essa è un importante mezzo di aiuto per conservare la libertà al rilasciato; » « essa è un eccellente mezzo pel *successivo* passaggio del condannato dalla disciplina dello stabilimento alla libertà e pel godimento della medesima entro i limiti della legge; » « la scienza teorica può additare molte applicazioni, la mia esperienza fatta nel corso di una tempestosa vita mi autorizza ad opinare, che la *cifra dei recidivi* si diminuirà sensibilmente se della liberazione condizionata verrà fatto un uso molto più largo di quel che si fa attualmente. » « Non è da disconoscere, che la prospettiva della liberazione condizionata, spinge i parenti, gli amici del detenuto a cercare di assicurare al rilasciato un sicuro collocamento; » « il pericoloso ostacolo, di procurarsi dopo la liberazione un onorato guadagno, è assai più facilmente superato. »

La doglianza sul rifiuto opposto alle domande per rilascio manca assolutamente ne' pareri dati dagli impiegati non prussiani, ma altrettanto più forte esso si rileva nei giudizi degli impiegati prussiani e spesso anche con tuono di rammarico, *specialmente perchè quasi senza eccezione i rifiuti hanno luogo senza motivo*, ciò che l'amministrazione dello stabilimento è certamente *autorizzata* a richiedere quando la medesima ha appoggiato la domanda, attenendosi scrupolosamente e minutamente alle prescrizioni della legge.

« La liberazione condizionata è quindi, secondo queste esperienze, un paragrafo del Codice penale senza importanza per gli impiegati e specialmente per i detenuti; » « il § 23 del Codice penale è un *paragrafo eccezionale* per taluni » « gli effetti della medesima sono ridotti al minimo; » « il § 23 nella pratica attuazione a poco a poco è divenuto senza importanza, e nella stessa misura è diminuito il suo benefico influsso sui detenuti; » « il detenuto per cotesto rifiuto si abbandona all'apatia, diventa indifferente; » « il rifiuto genera sospetto e malafede anche contro l'amministrazione; » « da molti condetenuti, colui al quale venne respinta la domanda di liberazione condizionata e quindi rimane deluso nelle sue speranze, è maliziosamente deriso; » « il rifiuto non motivato, di domande presentate dall'amministrazione, scrupolosamente esaminate e deliberate legalmente produce incertezza ed oscurità sul principio da seguirsi, per il che all'amministrazione riesce impossibile di trovare il vero criterio; « l'amministrazione perde per ciò ogni sua fiducia nelle domande; » « essa non vuole col produrre nuove domande esporsi di fronte al detenuto ad una mentita; » « *se le cose dovessero continuare come sono ora*, *sarebbe meglio che la liberazione provvisoria venisse del tutto tolta*; » « *meglio sarebbe stato di non emanare mai questo articolo di legge che suscita mille speranze e desiderii nei detenuti e loro parenti*, anzichè non applicarlo e seminare per conseguenza nei cuori degli interessati lo scontento, l'amarezza, ed il reclamo d'ingiustizia, » « è stranissimo che talvolta condannati ottengano la grazia per le medesime ragioni per le quali era stata rifiutata la liberazione condizionata. »

Per concludere è d'uopo dire, che in nessuno dei pareri pervenutici, si esprime il desiderio manifestato a pagina 69 della relazione del Ministero dell'Interno sulla statistica degli inquisiti e condannati per gli anni 1872, 1873; nella quale si chiede sia prolungato e di molto prolungato il termine nel quale è ammissibile la revoca della liberazione accordata.

Da tutte le cose predette chiaro emerge *come sia assolutamente necessario un cambiamento nelle norme finora tenute*, anche perchè la unificazione della procedura giudiziaria introdotta col Codice penale dell'Impero non diventi illusoria. La cifra dei recidivi è spaventevolmente grande, *perchè*

i nostri stabilimenti penali sono ancora difettosi — perchè vi è una lamentevole deficienza di efficaci mezzi di riabilitazione per parte del consorzio civile, e sarebbe quindi un gran bene di mettere in giuoco altri mezzi, che fossero in grado di dare un maggior impulso al miglioramento dei detenuti, ed appianare ad essi la via del ritorno ad una vita regolata. A ciò può servire la liberazione condizionata, oramai stabilita con legge, se viene eseguita con severi principii. Questo è *fatto incontestabile il cui merito* non potrà mai venire scemato per qualche singolo caso raro di infelice risultato:

In vista di queste considerazioni noi ci permettiamo di pregare:

1. *L'eccelsa Camera dei deputati affinchè di accordo con gli altri governi della Germania, voglia ottenere dal R. Governo di applicare con maggiore uguaglianza l'art. 23 del Codice penale dell'impero tedesco e di fare della liberazione condizionata un uso più largo.*

2. *Affinchè l'eccelsa Camera voglia contribuire ad ottenere che nel rigetto delle domande di liberazione condizionata venga indicato il motivo del rigetto.*

Il Comitato
dell'Associazione Renana-Vestfalica
per la riforma penitenziaria.

PARLAMENTO INGLESE

(CAMERA DEI COMUNI)

Progetto di legge sulle prigioni.

Seduta del 10 Febbraio 1877.

Cross esorta la Camera a voler concedere l'introduzione di un *bill* in emendamento della legge che regola l'amministrazione delle prigioni in Inghilterra. Ricorda che nell'ultima sessione egli ebbe a presentare un progetto di legge a tale scopo, e dice che dopo la grande fiducia manifestata dalla Camera nelle vedute governative, approvando con una maggioranza di 200 voti la seconda lettura (1), ritiene superfluo di spiegare nuovamente i cri-

(1) Il diritto d'iniziativa in Inghilterra appartiene tanto ai membri delle due Camere quanto al Governo. Qualunque membro della Camera dei Pari può presentare una proposta di legge, deponendola sul banco della Presidenza. Nella Camera dei Comuni bisogna prima darne avviso e domandare il permesso dell'Assemblea; se la proposta è ammessa, deve essere appoggiata da un altro membro, ciò che non è richiesto nella Camera dei Pari. Allorchè è ammessa il Presidente (*Speaker*) domanda se la proposta sarà letta per la prima volta, e la Camera si pronuncia senza emendamento o discussione. Un voto negativo non impedisce di riprodurre la proposta ulteriormente. Dopo la prima lettura il Presidente domanda se si dovrà procedere alla seconda lettura, e se la Camera vi acconsente, se ne fissa il

teri ai quali il progetto di legge è informato. Avendo poi avuto, durante le vacanze parlamentari, l'opportunità di conoscere l'opinione del paese in merito a questo progetto di legge, ha stimato necessario di dare nel medesimo una distinta espressione all'intenzione del Governo, che è anche quella del paese, di porre fra loro in diretta comunicazione il Ministero degli interni e gli Ispettori carcerari (1). Epperò egli ha inserito nel *bill* alcune parole atte a mettere in evidenza l'intenzione sua che le disposizioni relative ai doveri particolari degli Ispettori carcerari vengano emanate direttamente dal Ministro dell'interno, al quale, in unione ai detti ispettori, è devoluta l'amministrazione delle prigioni.

Whalley osserva che il *bill* è una gigantesca misura di centralizzazione non richiesta affatto dalla pubblica opinione. Esso affida al Ministro degli interni la nomina dei cappellani carcerari, e lo autorizza a collocare preti cattolici salariati nelle varie prigioni dello Stato anche contro i pareri e i desideri della magistratura locale.

Newdegate sebbene non ne sia sorpreso, tuttavia deplora la riproduzione del *bill*, essendo di parere che quando una grande maggioranza della Camera nell'ultima sessione ne ammetteva la seconda lettura difficilmente aveva ben considerato la portata dei mutamenti costituzionali cui il progetto veniva a dar luogo.

Coll'invadere il campo delle autorità locali delle contee e dei comuni (2) si scalza il fondamento dei sistemi costituzionali che son venuti sorgendo nel paese, e si prepara la via ad un sistema di accentramento che in Francia non fu coronato da tal successo che possa giustificare per parte nostra una inconsulta introduzione del medesimo.

Dice che dopo abolita la deportazione i locali delle prigioni dei convinti (3)

giorno. Un opponente può allora proporre sia il rinvio a tre o a sei mesi, ciò che equivale al rigetto per la sessione; sia, sotto forma di emendamento, una risoluzione contraria alla proposta; sia un supplemento d'istruzione. Allorchè la proposta è stata letta per la seconda volta, il Presidente domanda se dovrà discutersi in Comitato, ciò che raramente solleva obbiezioni. Questa discussione si porta, non sul principio, che è considerato come adottato, ma sopra gli articoli e gli emendamenti. Qui il Presidente (*Speaker*) è surrogato dal *Presidente delle vie e dei mezzi*. I membri sono liberi di prendere la parola più volte. Se non vi sono emendamenti, resta deciso che si passerà alla terza lettura; se ve ne sono, se ne possono aggiungere altri ed anche nuovi articoli; la discussione è riaperta sotto la Presidenza del Cancelliere o dello *Speaker*, e il progetto può essere rinviato alla Camera in Comitato. Viene la quistione di sapere se si dovrà passare alla terza lettura; nel caso affermativo il diritto di emendamento non può esercitarsi che sulla redazione, e può ancora proporsi il rinvio a tre o quattro mesi. Poscia il progetto è messo ai voti.

(1) *Visiting Justices*, membri del Visiting Committee.

(2) *Boroughs*.

(3) Convict prisons. *Prigioni dei condannati*, dei *convinti*. Ho preferito *convinti* perchè parola consacrata dall'uso.

erano affatto inadeguati, e pertanto sembrerebbe più economico di volgere le prigioni delle contee in prigioni di convinti anzichè di erigere nuovi stabilimenti all'interno o all'estero.

Downing rimarca che furono fatte lagnanze per il rifiuto dei magistrati a nominare cappellani cattolici nelle prigioni ove esistono detenuti di tale religione.

Mundella allude agli effetti che il lavoro industriale nelle prigioni esercita sulle piccole industrie, e chiede quali sono in proposito le intenzioni del Governo.

Dott. Kenealy osserva che nelle prigioni si sottopongono spesso i detenuti a torture fisiche e morali che la legge non contempla.

A conferma del suo asserto cita il caso del pretendente Tichborne (1) le cui sofferenze, sebbene possano per avventura destare e riso e scherno e disprezzo in quest'aula, strapparono le lacrime a centinaia e migliaia di cittadini. Egli ha veduto uomini piangere e donne cadere in deliquio al racconto delle enormità usate verso quello sventurato signore. Tuttavia non è solamente nell'interesse di Tichborne, ma altresì in quello dell'umanità che egli si sente trascinato a far tali osservazioni. Una lettera di M. Guildford Onslou, di cui tiene una copia in sue mani, dimostra chiaramente che i lamenti fatti su questo soggetto non sono immaginari.

Descrivendo un colloquio avuto col pretendente, M. Onslow espone:

« Dopo di aver aspettato forse venti minuti nella galleria, un guardiano ci fece segno di seguirlo, e ci condusse abbasso in un cortile. Quivi c'ingiunse di attenderlo in una segreta di pietra, di circa tre piedi in quadro, ove fummo immediatamente chiusi a chiave. Davanti a noi, dietro gigantesche sbarre di ferro, vedemmo una seconda segreta simile alla nostra e

(1) Tichborne Claimant. Eroe del famoso processo svoltosi quattro anni or sono davanti alla Corte di Londra. Costui, nato da padre pescatore in un lurido quartiere presso la Torre di Londra, partì giovinetto per l'Oceania in cerca di fortuna. Dopo circa vent'anni di assenza fu di ritorno, e spacciandosi per sir Roger Tichborne, che si riteneva perito in un naufragio presso le coste del continente australiano, senza che però si avessero notizie positive della sua morte, reclamò la cospicua eredità che a questi era devoluta in seguito alla morte dei genitori. Oppresso da infinite ed irrefragabili prove, le quali lo chiarivano un audace avventuriero, già assassino e capo di banda in Australia, ed ora vile e volgare impostore, fu condannato alla galera. Tuttavia egli, mantenutosi sempre negativo, ed aiutato da una maravigliosa rassomiglianza con Tichborne, aveva saputo colorire la sua parte con tale un'apparenza di verità, e tirar partito da una miriade di fatti e di circostanze a lui noti, che non valse il duplice giudizio e la condanna a scuotere in alcuni la ferma persuasione che egli fosse veramente Tichborne, vittima della potenza e della malafede dei suoi avversari e soggiaciuto nel processo per insufficienza di prove,

Oss.: *Claimant plaintiff* in linguaggio legale significa ***attore***; il ***convenuto*** si chiama ***defendant***.

poi un'altra, che pareva una gabbia da bestie feroci. In quest'ultima venne introdotto l'uomo di cui più fu abusato in Inghilterra. Il guardiano occupava lo scompartimento centrale, l'orologio alla mano..... Io non vidi mai il povero prigioniero tanto completamente abbattuto: era talmente invecchiato che sembrava avesse 70 anni; il ferro gli era penetrato fin dentro l'anima. Proruppe in amari lamenti per il modo maligno e crudele con cui fu trattato dalle autorità carcerarie, e con fioche parole, soffocate dal pianto, implorò che manifestassimo al Dr Kenealy il suo ardente desiderio che da lui si provocasse alla Camera dei Comuni un'inchiesta sulle cause dell'infame trattamento cui fu assoggettato; gridava che gli fosse fatta giustizia, e stava per riferire le crudeltà da lui sofferte, quando s'interpose il guardiano avvertendoci che i regolamenti carcerari vietavano di toccare tale soggetto.

« Si dice che il Pretendente abbia patita l'onta di una indelicata ispezione del suo corpo per semplice curiosità di vedere i segni naturali che senza dubbio esistevano sulla persona di sir Roger Tichborne. Se questo rapporto sia vero o no, io non saprei dire, ma noi stessi udimmo certamente dal Pretendente quanto basta per convincerci che una immediata inchiesta è necessaria. La miserabile e triste gabbia nella quale noi restammo per venti minuti è un obbrobrio per un paese civile; le segrete dello Spielberg e le celle degli stranieri nei sotterranei della casa di custodia in Napoli sono confortabili in suo confronto. »

L'oratore dà in seguito lettura di un'altra lettera di M. Helsby, il compagno di M. Onslow nella visita al Pretendente. In questa lettera sono pienamente confermati i fatti esposti in quella dianzi riferita.

Il dott. Kenealy esprime infine la sua piena fiducia nell'amore dell'umanità che anima il ministro, e spera che nel *bill* verrà fatto qualche cosa per prevenire la possibilità di qualsiasi abuso. A meno che qualche cosa non si faccia, sarà sempre nell'arbitrio di un uomo malvagio e crudele il rendere la vita di un prigioniero un vero inferno sulla terra.

Cross dichiara che siccome l'atto del 1865 prescrive già le norme e i regolamenti sulla disciplina carceraria, così egli non se n'è altrimenti occupato; tuttavia ha ridotto da tre ad un mese dopo l'imprigionamento il termine in cui è fatta facoltà di mitigare l'intensità della pena. Soggiunge di aver studiato i mezzi più efficaci onde togliere gli ostacoli che il lavoro industriale delle prigioni solleva a detrimento delle piccole industrie nazionali. Quando tutte le carceri dello Stato saranno riunite in una sol mano, avrà cura che i lavori carcerari siano di un carattere sufficientemente variato, e procurerà di indurre il Governo a provvedere, per quanto possibile, a' suoi stessi bisogni col lavoro delle prigioni. La confezione del vestiario per la polizia fu introdotta in alcuni stabilimenti penali con grande vantaggio, e si ebbe inoltre la soddisfazione di esperimentare che i detenuti apprende-

vano un mestiere che era loro di giovamento dopo rimessi in libertà. — Non crede possano essere fondate le lagnanze cui accennava il precedente oratore; in ogni modo a lui non è pervenuto alcun reclamo. Dice che le celle e gli altri locali ove si custodiscono i detenuti sono mantenuti caldi e ben ventilati, e non difettano di quelle comodità che sono compatibili con luoghi di simil genere. La lettera di M. Onslow sembra riferirsi più specialmente al luogo in cui gli fu concesso di visitare il prigioniero. Ma quelle precauzioni sono necessarie per impedire che ai detenuti vengano passate cose vietate od ordigni per procurarsi la fuga. Del resto ordinerà l'inchiesta invocata, e spera di poter dimostrare alla Camera che nulla di straordinario vi è stato nel trattamento del prigioniero menzionato dall'onor. Kenealy. Assicura che egli non permetterà mai che verso un detenuto vengano usati trattamenti diversi da quelli consentiti dai regolamenti, e se alcuno osasse trasgredire a questi dovrà sperimentare gli effetti del suo risentimento. Rammenta inoltre all'onor. Kenealy che gli ispettori carcerari, i quali di tempo in tempo procedono alla visita delle prigioni, avrebbero avuto l'opportunità di udire le fatte lagnanze e provvedere se fondate. È dolente di dissentire dall'onor. Newdegate nell'apprezzare gli effetti della centralizzazione, e può soltanto ripetere, ciò che disse da principio, che egli fa pieno assegnamento sull'assistenza degli ispettori carcerari (*Benissimo*).

L'ammissione del *bill* è approvata.

Seduta del 16 febbraio 1877.

È all'ordine del giorno la proposta per la seconda lettura del *bill*.

Rylands propone che la seconda lettura venga rinviata a sei mesi.

Osserva che il *bill* impone un peso troppo grave all'erario, e non si doveva quindi presentare in un momento in cui l'entrata è in diminuzione e in aumento la spesa. — Ad onta dei miglioramenti che il *bill* si ripropone, egli teme che qualche ingiustizia possa ancora esser fatta in certe località; per cui, se la seconda lettura sarà ammessa, il Comitato nel proporre gli emendamenti dovrà aver riguardo alle diverse località stesse. — Il *bill* altera la posizione degli ispettori, e lascia loro soltanto l'ombra dell'autorità, che tutta viene assorbita dal Governo. Affida bensì agli ispettori, sotto date condizioni, la nomina di ufficiali subalterni, ma questi dopo la nomina passano alla dipendenza governativa. L'autorità sopra questi ufficiali deve lasciarsi completemente agli ispettori, o deve tutta addossarsela il Governo. Ogni via di mezzo è inamissibile. Le massime invalse oggigiorno, tendono a spiegare una rete di officialismo su tutto il paese, talchè si avvicina rapidamente il giorno in cui ogni proprietario vorrà avere un *policeman* davanti alla sua casa, e un ispettore dietro la porta. — Attribuisce il favore

con cui fu accolto il *bill* all'errore in cui si trovano i contribuenti, credendo falsamente che una volta attuate le nuove disposizioni, le imposte locali debbano diminuire. L'onorevole membro del Sud, Devon, asserisce, e con esso il Ministro dell'interno, che col *bill* si conseguisce quella uniformità che manca coll'attuale sistema carcerario, e si diminuisce la spesa per il mantenimento delle prigioni, essendochè una parte di queste vengono soppresse. L'oratore non crede che esista una grande diversità nel trattamento dei detenuti, e trova infondati i calcoli sull'economia che si può ottenere colla soppressione di alcune prigioni. Del resto se queste prigioni si reputano inutili, si possono sopprimere senza sollevare quella grande rivoluzione che il *bill* viene a creare. Il Ministro dell'interno si ripromette un'economia di L. s. 50 mila all'anno; ma esso non ha tenuto conto delle somme che si dovranno spendere per riparare le prigioni che si lascieranno sussistere e fabbricarne delle nuove. Negli ultimi dieci anni non meno di L. s. 300 mila furono spese in ristauri, mutamenti, e costruzioni; se il *bill* diventa legge, a queste spese si dovranno aggiungere quelle per le numerose pensioni che si dovranno liquidare, per il pagamento dei cinque commissari che si creano, e di tutti gli ufficiali subalterni che si dovranno nominare. Al presente il prezzo medio per il mantenimento di ogni detenuto nelle prigioni locali, comprese quelle che andranno a sopprimersi coi nuovi provvedimenti, è di L. s. 27 sc. 2; laddove nelle prigioni dei *convinti* è di L. s. 33, e in una di queste ammontò a L. s. 45. È poi d'uopo avvertire che nelle prigioni dei *convinti* i detenuti sono generalmente condannati a pene di 20 e 25 anni; dal lavoro di questi si può quindi ritrarre un profitto assai maggiore che non dai detenuti delle prigioni locali, che hanno solamente a scontare lievi sentenze, per lo più inferiori ai 3 mesi. Tutto sommato, è assai probabile che invece di conseguire un'economia, la detta spesa di L. s. 300,000 debba ascendere a L. s. 500 mila o L. s. 600,000. — Mette in guardia la Camera contro le mire accentrative del Governo: dice che il medesimo non si arresterà nella via intrapresa: oggi sono le carceri, domani sarà la volta della polizia, e così a poco a poco spariranno quelle antiche istituzioni che hanno tanto largamente contribuito alla gloria e alla prosperità della Gran Brettagna. Conchiude proponendo il rinvio a sei mesi.

Hopwood appoggia questa proposta. È d'opinione che la misura sia fatale alle istituzioni nazionali. L'on. Ministro dell'Interno avrebbe fatto meglio a dare alle contee il potere di consolidare le loro istituzioni: era questo l'unico mezzo per promuovere la vera economia in tutto il paese. Invece col *bill* non si ottiene nè economia, nè energia nell'azione governativa.

Se il Governo impianta una specie di gran casa manifatturiera, il sistema non può essere proficuo; se lo fa, gli pioveranno addosso memoriali e dé-

putazioni da coloro che vedranno deprezzati sul mercato i loro prodotti, e resa la loro onesta industria un segno di pena. Rispetto alla questione di uniformità, l'Atto del 1865 dava al Ministro dell'Interno sufficiente autorità di emanare in proposito quei provvedimenti che avesse stimati necessari; se poi gli abbisognavano poteri più ampi, la Camera glieli avrebbe facilmente accordati. Quanto ai magistrati, il *bill* li tratta come fanciulli viziati, non come uomini che hanno amministrate le prigioni dello Stato con grande abilità ed abnegazione.

Matthew Ridley parla in favore del *bill*. Lo ritiene urgentemente richiesto dallo stato poco regolare ed uniforme dell'amministrazione carceraria. Lo difende dai vari attacchi cui fu fatto segno, e dice che, se vi è oggetto per il quale sia giustificato un aumento di spese, è certamente quello delle prigioni.

Fu obiettato contro il *bill* che esso è una gigantesca misura di centralizzazione; ma il mero nome di centralizzazione non deve sconsigliare la Camera dall'approvare questo progetto di legge, che presenta pure indiscutibili vantaggi. Infatti fornisce i mezzi di por fine alle differenze nei lavori forzati, nel vitto e nella disciplina delle prigioni, facilita la divisione dei detenuti in gruppi secondo la rispettiva durata della pena, e rende possibile la chiusura delle prigioni non necessarie. Tutti questi miglioramenti non si sarebbero potuti introdurre, come pretendevano alcuni, con sole disposizioni governative, senza suscitare delle piccole gelosie locali che avrebbero paralizzato qualunque tentativo di azione generale (*Benissimo*). Fu asserito che il *bill* restringe i poteri degli ispettori carcerari, sarebbe stato più logico il dire che restringe quello delle *quarter sessions* (1), le quali usavano emanare disposizioni che dopo l'approvazione del Ministro dell'interno dovevano gli ispettori eseguire. Secondo il nuovo progetto l'iniziativa parte dal Ministro dell'Interno, e gli ispettori eseguiscono le sue istruzioni come prima eseguivano quelle delle *quarter sessions*. Gli ispettori col nuovo ordinamento vedranno con piacere definiti nettamente i loro doveri, che fin qui furono vaghi ed incerti, e spesso dipendenti dal capriccio e dalla volontà delle *quarter sessions*. Coloro i quali considerano questo sistema come una gigantesca misura di accentramento, debbono recedere dall'atto del 1865, che elevava la centralizzazione a tal sistema che non potè mai essere realizzato. Se il *bill* passa, l'attuale Ministro dell'Interno potrà fare assegnamento con piena confidenza come per l'addietro sulla cooperazione di quei

(1) *Quarter sessions* — Sessioni che si tengono quattro volte all'anno nelle contee d'Inghilterra per giudicare di alcune cause particolari civili e parziali. Alle *Quarter sessions* sono pure devoluti alcuni speciali incumbenti d'ordine amministrativo. Si compongono di un giurì di 23 persone; per essere valida una deliberazione deve riportare almeno 12 voti favorevoli. — In certe contee d'Inghilterra le *quarter sessions* hanno prerogative speciali.

magistrati circa i quali furono sollevate molte obbiezioni con poca giustizia e poco successo (*Benissimo*).

Knatchbull-Hugessen istituisce un breve confronto fra lo stato attuale dell'amministrazione carceraria e quello che viene creato dal *bill*, dimostrando i vantaggi che stanno in favore di quest'ultimo. Si sottopone alla revisione di un corpo rappresentativo la spesa di mantenimento delle prigioni, fin qui sfuggita per nove decimi ad ogni controllo. Si affida il governo delle carceri ad un ministro responsabile del suo operato davanti al Parlamento (1) che non tollererà alcun abuso. Non si deve negare che il *bill* possa essere ancora suscettibile di qualche miglioramento, ma si deve certamente convenire che esso ci pone in grado di raggiungere questi tre scopi principali: uniformità, efficacia ed economia.

Yorke dichiara che non apprezza meno questo progetto perchè piccolo. È meglio veder corretti piccoli difetti che sussistere gravi ed estesi errori. Quattro fini si propone la nuova misura: economia, uniformità, efficacia e sollievo dei contribuenti. L'ultimo è il più importante, e crede lo si possa conseguire, quantunque alcuni membri abbiano manifestata un'opinione contraria. Gli stipendi degli impiegati carcerari ammontano ora a L.s. 242,000, con una media di un funzionario ogni 7 detenuti; col nuovo progetto la metà degli stipendi più alti verrà risparmiata e con una buona amministrazione la spesa netta per questo titolo può ridursi da L.s. 285,000 a L.s. 178,000. Sparirà poi l'enorme disparità che si verifica nella spesa per ogni detenuto, la quale mentre in una prigione è di L.s. 70, in un'altra discende a L.s. 44. Invece di 76 *county prisons* (2) e 40 *borough prisons* (3), ossia una prigione ogni 200,000 abitanti, avremo 65 prigioni, ossia una ogni 320,000 abitanti. Un Comitato della Camera dei Pari nel 1863 raccomandava un sistema uniforme di vitto nelle prigioni, e nel 1865 venne votato un *bill* a tale proposito. Rimane però sempre una grande diversità nell'applicazione dei lavori forzati; la durata del lavoro differisce sensibilmente da una prigione all'altra, e la quantità di pietra da spezzarsi in alcuni stabilimenti è precisamente il doppio di quel sia in altri. In certi luoghi si distribuisce a ciascun detenuto la sua parte di lavoro; in altri i condannati lavorano cumulativamente.

L'oratore passa quindi a trattare del sistema tributario, e dimostra la rapida progressione colla quale le imposte locali sono andate aumentando.

(1) Giova avvertire che la parola *Parliament* si impiega in tre significazioni diverse: talvolta comprende le tre autorità nelle quali risiede il potere legislativo: Sovrano, Camera dei Pari e Camera dei Comuni; tal altra si applica solamente alle due Camere e spesso si restringe alla Camera dei Comuni.

(2) Prigioni di contea.

(3) Prigioni comunali.

Mentre le tasse governative negli ultimi 20 anni non aumentarono più del 10 per cento, le locali superarono in aumento il 100 per cento; e sebbene di 14 milioni furono diminuite le tasse governative, neppure di un scellino furono fino ad ora alleggerite le locali. Dopo la formazione dell'attuale Parlamento, fu, è vero, diminuito il concorso locale nelle spese della pubblica sicurezza e dei manicomi; ma nulla finora è stato fatto per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia. Dovere del Governo non è solamente di difendere la patria dai nemici esterni, ma anche di proteggere la vita e le proprietà dei cittadini dalle insidie dei malvagi. Surse quindi il bisogno di far notare l'anormale e incoerente sistema ora vigente nella distribuzione delle spese per l'amministrazione della giustizia fra l'Erario e i governi locali: i giudici sono pagati dall'Erario; i *coroners* (1) dalle contee; le spese di procedimento divise fra Erario e contea; i detenuti, prima della condanna mantenuti dalle contee, dopo la condanna a spese dell'Erario; e le spese di pubblica sicurezza sostenute parte dall'uno e parte dalle altre. Ritornando al *bill* egli lo riguarda come un passo verso la semplificazione della posizione dei magistrati in futuro, e verso la creazione di *County Financial Boards* (2). La presente posizione dei magistrati che amministrano il denaro dei contribuenti locali è una anomalia, e sarà una salvaguardia per le istituzioni locali il *County Board* (3), composto di membri o eletti o installati d'ufficio. Se poi tali *Boards* saranno autorizzati a trattar anche materie sanitarie e scolastiche, e le altre quistioni ora affidate ai *Boards of guardians* (4) si agevolerà l'istituzione di assemblee provinciali, le quali non solo eserciteranno più profittevolmente le dette mansioni, ma solleveranno altresì il Governo di Londra da una infinità di noie e corrispondenze. Esprime infine la lusinga che, in virtù dei grandi vantaggi che lo raccomandano, il *bill* incontrerà l'appoggio e l'approvazione della Camera (*Benissimo*).

Sir H. Johnstone riferisce che alle sue *quarter sessions* il *bill* fu approvato ad unanimità, siccome quello che assicura grande economia ed efficacia nell'amministrazione delle prigioni. È sorpreso che siasi da alcuni sollevato il vecchio spauracchio della centralizzazione, e spera che il *bill* sarà accolto con favore da tutti senza distinzione di partito politico (*Benissimo*).

(1) *Coroner*. Uno dei quattro ufficiali proposti al Governo delle contee (lord luogotenente, sceriffo, giudice di pace e *coroner*). Esso è incaricato di ricercare le cause di un decesso avvenuto per violenza, omicidio, assassinio, accidente, suicidio, o in maniera sospetta. In caso che non sia reperibile il corpo morto egli non ha a fare alcuna istruzione. Il *coroner* rappresenta il pubblico ministero in Inghilterra; è il mandatario della Corona (da cui il suo nome) sebbene nominato dai franchi-livellari della contea.

(2) Consigli finanziari di contea.

(3) Consiglio di contea.

(4) Consigli di vigilanza.

W. Spencer-Stanhope prende la parola in favore del *bill*. Esso non differisce da quello presentato l'anno scorso, e le modificazioni introdottevi sono veri miglioramenti. La posizione degli ispettori sostanzialmente non è variata: essi dovranno disimpegnare le medesime funzioni finora adempiute. Se il progetto passa, saranno sollevati i contribuenti locali, rendendosi più uniforme il sistema col quale i carichi devono essere distribuiti fra le diverse classi di cittadini. Un altro dei benefici effetti che produce il *bill* è senza dubbio l'uniformità nell'applicazione delle pene. Furono fatte obbiezioni circa l'impiego dei detenuti in lavori industriali e produttivi nella considerazione che con ciò si crea una disonesta concorrenza ai vari mestieri che si esercitano fuori delle prigioni. Tali obbiezioni posano su false basi; innanzitutto perchè i detenuti lavorano tanto di mala voglia che lasciano al Governo un ben meschino profitto, e non gli permettono di muovere qualsiasi concorrenza alle industrie paesane; secondariamente perchè è molto meglio di insegnare ai condannati delle professioni che torneranno loro utili dopo il rilascio in libertà, anzichè impiegare i condannati stessi in fatiche inutili, le quali necessariamente tendono a disgustarli da ogni onesta occupazione. (*Benissimo*). Quantunque il *bill* in alcuni punti abbia bisogno di essere emendato, tuttavia, in complesso, apporterà dei benefici grandi al paese, tanto sollevando i contribuenti, quanto promuovendo un'efficace ed uniforme amministrazione carceraria.

Dr. Kenealy non contrasta la seconda lettura di questo *bill*, perchè l'opinione generale della Camera gli sembra favorevole all'accoglimento di una legge su questa materia. Vi sono però alcuni punti del progetto che hanno d'uopo d'emendamento In primo luogo i poteri conferiti al Ministro dell'Interno sono troppo dittatoriali nel loro carattere ed in secondo luogo è di parere che i corpi amministranti che si vogliono creare dovrebbero essere tenuti a presentare tali rapporti da mettere il Parlamento in grado di prendere gli opportuni provvedimenti in caso di abuso nell'interna amministrazione delle prigioni. Sotto il vigente sistema carcerario sono permessi i più tirannici procedimenti, i quali se fossero generalmente conosciuti ecciterebbero la pubblica indignazione. I detenuti per la sola violazione di qualche frivolo regolamento, o per altre mancanze di simil genere vengono sovente ammanettati e obbligati a trascinare gravi pesi, come palle da cannone, legate strettamente alle gambe con catene di ferro; sevizie che tornano a disdoro del nostro paese. Egli si aspettava di vedere alcuni dei sedicenti umanitari farsi innanzi a protestare in favore di quegli esseri sciagurati, di cui molti sono senza dubbio colpevoli, ma una larga porzione dei quali è spesso vittima di circostanze che destano la nostra commiserazione; invece è dolente di constatare che i torti da questi infelici patiti non hanno trovato alcuna eco nella Camera. Sonvi ancora altri crudeli castighi: il flagello, la

solitaria custodia, e il nutrimento a pane e acqua. Dai rendiconti risulta che dal luglio 1864 al marzo 1871 non meno di 1398 detenuti furono battuti colle verghe. Propone pertanto che in avvenire nessun detenuto possa essere battuto senza che sia stato prima giudicato da un giurì e condannato alla flagellazione dalla Corte di giustizia; — nessun detenuto possa essere punito colla solitaria custodia per un periodo maggiore di 12 ore; — nessun detenuto possa essere messo a pane ed acqua o costretto a trascinare pesi gravi incatenati alle gambe. Questi atroci punizioni, anzichè raddolcire l'animo dei condannati e correggerli, li rafforzano e induriscono nel delitto. Propone ancora che quando un detenuto è ammalato possano i suoi parenti ed amici accertarsi del suo stato di salute mandando un medico speciale a visitarlo. Col sistema ora vigente i detenuti possono essere visitati soltanto due volte all'anno; e ogni visita non può durare oltre i 20 minuti. Suggerisce che venga portato il numero delle visite a 4, e di estendere la durata di ogni visita ad un'ora, imperocchè questi colloqui dei detenuti colle loro madri, spose, sorelle e figli, anzichè depravarli, tendono a raddolcire il loro cuore.

Sir W. Fraser, dopo qualche osservazione di poco conto, esprime il desiderio che si faccia una distinzione tanto nel nome quanto nella condizione fra una carcere e una casa di detenzione, onde evitare che colui il quale esce da un carcere si senta degradato nella propria e nell'altrui estimazione come sarebbe invece se uscisse da una casa di detenzione. Conosce dei luoghi in cui non si fa alcuna distinzione nel trattamento fra i giudicabili e i condannati, eccetto per quanto risguarda i lavori forzati. Questa è una ingiustizia, avvegnachè fintanto che la sentenza non è pronunciata l'imputato agli occhi della legge è innocente. (*Benissimo*).

Sir S. Waterlow si diffonde a dimostrare che sarebbe miglior consiglio l'utilizzare l'attuale sistema di regime locale piuttosto che trasferire in un ministro l'amministrazione delle carceri. Chiama il *bill* un pericoloso attentato di centralizzazione e uno sfregio al locale *self-government* (*Benissimo*). Non si allegò che gli ispettori fossero inetti a compiere i loro doveri, ma tuttavia si propone di rimpiazzarli coi commissari ai quali saranno necessari molti anni prima di acquistare la debita pratica della disciplina e dell'andamento carcerario. Approva la soppressione delle piccole prigioni, e riconosce che una grande economia se ne possa ritrarre; tuttavia osserva che questa economia si sarebbe potuta ottenere anche seguendo le linee tracciate dalla legge del 1865. (*Bene*) Ad ovviare i tristi effetti del *bill* propone che tutte le prigioni delle contee vengano raggruppate in nove distretti carcerari corrispondenti ai circoli giudiziari ora esistenti. Ciascun circolo avrebbe una sola autorità dirigente, composta di un numero limitato di membri, nominati dalle diverse contee che compongono il circolo, in pro-

porzione della rispettiva rata di concorso nella spesa. Tali membri rimarrebbero in ufficio quattro anni, rinnovandosi per un quarto ogni anno.

L'autorità così creata avrebbe la direzione generale delle prigioni del suo distretto, con norme e regolamenti da diramarsi dal Ministro dell'interno, il quale avrebbe eziandio la facoltà di ordinare la chiusura delle prigioni non necessarie. — A provare quanto sia evidente la necessità di ridurre il numero delle prigioni e quali vantaggi se ne possano ritrarre, riferisce che l'ultimo rapporto degli ispettori carcerari sulla gestione dell'anno scaduto col 29 settembre 1875, mostrava che la media giornaliera dei detenuti in custodia fu poco più di 18,000, con un *maximum* di 22,251, mentre il numero totale delle celle era di 27,604. Il medesimo rapporto constata pure che vi furono 54 prigioni contenenti collettivamente soltanto 1376 prigionieri, ciò che indica chiaramente che 50 prigioni possono essere chiuse senza che vengano meno i locali occorrenti per la custodia della nostra popolazione detenuta. Riguardo al costo comparato fra le prigioni dei *convinti* e le *county prisons* emerge dal menzionato rapporto che nell'anno finito col marzo 1875 la spesa netta per detenuto fu molto maggiore nelle prigioni dei convinti. A Pentonville, con 878 detenuti, la spesa annuale fu in media di L.s. 24, sc. 3, d. 8 per detenuto; a Parkhurst, con 544 prigionieri, di L.s. 24; a Woking, con 478 femmine, di L s. 25, sc. sc. 16; mentre in tutta la contea di Lancaster, ove le carceri sono sotto amministrazione locale, la media fu inferiore a L.s. 15, ad onta dello svantaggio derivante dal dover impiegare individui condannati a brevi periodi. Con tali cifre sotto gli occhi bisogna esitare prima di decidersi ad aumentare tanto enormemente la spesa, trasferendo le prigioni dall'amministrazione locale alla governativa (*Benissimo*). Lancaster non è il solo distretto nel quale le prigioni siano economicamente amministrate. Durham, con 758 celle e una media di 575 detenuti, spese L.s. 13, sc. 6, d. 6; Wakefield, con 1473 celle e 1253 prigionieri, L.s. 17, sc. 5, d. 3 1/2; Leeds, con 519 celle e 386 detenuti, L. s. 18, sc. 18, d. 9; e nelle prigioni di Salford e di Preston i detenuti sono mantenuti con molto meno della metà della spesa incontrata dal Governo per mantenere i *convinti*. Si opporrà forse che il confronto non regge perchè i condannati a lunghi periodi hanno bisogno di una più abbondante nutrizione che non i condannati a brevi periodi. Su ciò vi è forse qualche cosa di vero; ma il beneficio che ne deriva al regime locale è più che controbilanciato dall'utile che ritrae il governo dal lavoro assai più produttivo dei *convinti*, condannati a periodi dai 5 anni in su (*Benissimo*). Prendendo la media del numero dei detenuti assistiti nelle 13 principali *county* e *borough prisons* durante l'anno finito il 29 settembre 1875, si trova che, sopra un totale di 75987 detenuti, 72632 erano condannati a pene di una durata inferiore ai 6 mesi, o in altri termini un sol detenuto sopra 25 rimaneva in carcere un

tempo sufficiente per imparare un mestiere. Concludendo, esprime la speranza che il punto più importante del *bill*, cioè la chiusa delle prigioni dispendiose ed inutili, verrà fatta seguendo i criterii stabiliti dall'atto del 1865, senza introdurre il sistema di centralizzazione proposto dal *bill* nella sua forma presente (*Benissimo*).

Newdegate osserva che un importante principio costituzionale fu compromesso col presente progetto. L'atto del 1865 stabiliva che i regolamenti sulla disciplina delle carceri fossero approvati dal Parlamento: era quindi la legge che doveva governare le prigioni, non l'autorità di un membro del potere esecutivo. L'accordare al Ministro dell'interno una illimitata autorità nell'amministrazione delle prigioni, farebbe introdurre un principio assai pericoloso e fatale. Il *bill* proposto dal Governo è una misura radicale ed arbitraria nel peggior senso della parola; è una innovazione che tende ad una dispotica autorità, e viola la *common law* (1) del nostro paese (*Benissimo*). Egli combatte il *bill* anche perchè distrugge la distinzione fin qui esistita fra *convinto* e detenuto comune. Vien proposto di sopprimere tutte le piccole prigioni, ma non si dice che si dovranno aumentare le stazioni di polizia e costruire nuove case di detenzione. Dove sarebbe dunque l'economia ?

Sir H. Selwin-Ibbetson segnala che nella discussione fu svisato il concetto del *bill*. Questo non è una transazione colla *common law* del paese; ma al contrario è una transazione coll'attuale sistema carcerario, il quale dalla *statute law* e non dalla *common law* è regolato; e quando è in gioco l'interesse generale dei cittadini non devesi esitare nell'abbattere i vecchi ed incompatibili sistemi. Non è soltanto per ragione di necessità politica, ma anche per un sentimento di giustizia verso gli abitanti delle nostre colonie, che fu abolita la deportazione (*Benissimo*). Combatte la proposta di istituire dei distretti per regolare l'andamento delle prigioni, stante le difficoltà, le querele, le gelosie, che un tale sistema farebbe nascere. Osserva che non esiste poi una grande differenza di costo a favore delle prigioni rette dalle autorità locali nel mantenimento dei detenuti. Se l'onor. Waterlow

(1) Blackstone divide le leggi inglesi in *lex scripta* o *statute law* e in *lex non scripta* o *common law*. Questa è il complesso degli usi e delle consuetud.ni generali dello Stato, e particolari di certi distretti e di alcuni tribunali speciali; quella è la legge dalla quale sono regolati e diretti i procedimenti e le determinazioni nelle reali corti ordinarie di giustizia. La *common law*, non è raccolta in nessun codice; è soltanto basata sopra usi e consuetudini antiche ed immemorabili. I giudici, suoi depositari, decidono secondo le consuetudini locali. I loro giudicati si custodiscono scrupolosamente, e vi si ricorre in ogni caso dubbio. La *common law* è fondata sui costumi sassoni, con lievi modificazioni introdotte dai legislatori normanni. La *common law* del loro paese è ciò che fa gl'inglesi gelosi di ogni sistema straniero e di un carattere eminentemente conservatore.

avesse spinte più in là le sue investigazioni, avrebbe veduto, per esempio, che nella contea di Leicester la media fu di L.s. 24, sc. 13, d. 10, e a Stamford Borough di L.s. 69 (*Benissimo*). Un membro ha insinuato che se il *bill* passa, il Ministro potrà mettere in non cale i regolamenti stabiliti dalle leggi precedenti e farne dei nuovi. Non è così: quei regolamenti resteranno quali furono fatti nel 1865. Il potere che assume il Ministro è quello che prima possedevano la *quarter sessions*. Quanto agli ispettori i loro doveri e le loro funzioni non saranno alterati; essi rimarranno i veri custodi dei detenuti e i loro protettori naturali contro qualsiasi ingiustizia crudeltà o abuso. Avranno la sovraintendenza delle prigioni dipendenti dal Ministro dell'interno, colla sola differenza che dovranno render conto della loro gestione a quest'ultimo, anzichè alle *quarter sessions*. Tutte le prigioni dello Stato continueranno ad essere nominalmente proprietà della Corona; le prigioni che le autorità locali sono in obbligo di fornire, resteranno sotto la dipendenza del Ministro dell'interno, quale depositario della contea, finchè verranno usate come tali (*Applausi*).

Chamverlain dice, che mentre si sente compreso d'ammirazione per lo scopo cui è diretto il *bill* in discussione, nondimeno deve disapprovare i mezzi proposti per raggiungere questo scopo. Triplice è lo scopo che il Ministro dell'Interno intende di conseguire. Non annette grande importanza alla diminuzione delle tasse locali, poichè il beneficio che ne deriva è assai piccolo, e poi perchè crede che un tale beneficio sia acquistato a troppo caro prezzo; potrà diminuire di L.s. 100,000 la spesa locale, ma aumenterà del doppio quella governativa. (*Applausi*). Quando tuttavia l'onor. Ministro Cross proponga seriamente di assicurare l'uniformità della disciplina carceraria avrà il leale appoggio di ogni magistrato del Regno, perchè ognuno sente l'importanza di una misura che garantisca un tale risultato. (*Benissimo*). Non è meno importante la soppressione delle prigioni inutili, la quale porterà una diminuzione di spesa e di lavoro. Infine era di somma importanza che si fosse definita la dibattuta quistione sul carattere del lavoro carcerario. (*Bene*). Il ministro ha promesso di prendere la cosa in considerazione, ma nel *bill* non ha introdotto alcun provvedimento per ovviare ai lamentati inconvenienti. Ai magistrati eletti dalle autorità locali si vogliono sostituire nella direzione delle prigioni i commissari, e l'autorità degli ispettori viene in tal modo ad essere più illusoria che reale, perchè priva di ogni iniziativa. Per questi motivi protesta contro il rivoluzionario procedere del Governo. (*Benissimo*).

Sir W. Barttlot osserva che il Ministro dell'Interno presentando questo progetto di legge segnalava dei grandi miglioramenti che non sembra siano stati introdotti. È manifesto che nei casi in cui la pena del carcere può essere sostituita dal pagamento di una multa, il condannato doveva custo-

dirsi, per quanto possibile, nella sua stessa località, onde comunicare facilmente colle persone che lo volessero liberare dalla prigione. Nonostante le promesse fatte dal ministro l'anno scorso, nessun provvedimento fu preso in proposito. Il *bill* propone che nelle condanne a tre mesi i detenuti, durante gli ultimi due, debbano essere impiegati in lavoro rimunerato o nell'imparare un mestiere. Senza disconoscere i vantaggi di una tale misura, è d'uopo però confessare che si va incontro al pericolo di scemare quel terrore salutare che la prigione deve incutere. Il *bill* spoglia di ogni iniziativa le autorità locali, e crea, molto più che non l'atto del 1865, un sistema di centralizzazione che potrebbe costituire un pericoloso precedente per l'avvenire. (*Benissimo*).

Goschen parla diffusamente sulla quistione delle tasse locali, e non vede alcuna economia nel sistema proposto dal *bill*.

Cross dà alcuni schiarimenti circa la via che il Governo intende di seguire nell'applicazione delle tasse locali, e circa il concorso delle contee e dei comuni nelle spese per l'amministrazione carceraria. Difende il *bill* dalla taccia di sistema centralizzatore, dicendo che nessuno più di lui nutre ammirazione, amore e rispetto per le istituzioni locali. (*Benissimo*). Non farà alcun passo che tenda ad infrangere i sistemi di *self-government*, ma piuttosto procurerà di allargarlo e dargli maggior vita e vigore. (*Benissimo*). Unica sua mira fu di introdurre nel regime carcerario uniformità e disciplina, le quali crede debbano di rimbalzo risultare in economia. Ribatte le varie obbiezioni sollevate dal preteso abbassamento della dignità dei magistrati, i quali, secondo alcuni, stati fin allora liberi ed indipendenti, diventavano ciechi esecutori dei voleri ministeriali. (*Benissimo*). Non ha mai voluto far credere che il *bill* fosse una misura specialmente intesa a promuovere l'economia nell'amministrazione carceraria; tuttavia il *bill* non mancherà di produrre, fra' suoi benefici effetti, anche una non lieve economia. Esprime infine la lusinga che il progetto verrà confermato da una grande maggioranza della Camera. (*Fragorosi applausi*).

La Camera quindi si divise (1); poscia, fra gli applausi e le risa, fu dichiarato aver sortito dalla votazione il seguente risultato:

Per la seconda lettura	279
Per l'emendamento	69
Maggioranza in favore del *bill*	210

(1) La votazione nel Parlamento inglese generalmente si fa per alzata e seduta; nelle quistioni di maggior rilievo e quando è richiesta da un membro o la votazione per alzata e seduta è riuscita dubbiosa, si far per *divisione*. Questo modo di votazione ripete il suo nome dal fatto che la Camera si divide materialmente: dietro invito del Presidente quelli che votano per il *sì* passano per un corridoio a destra del banco della presidenza; quelli che votano per il *no* passano per un corridoio a sinistra. All'estremità di ciascun corridoio vi è un segretario che nota i nomi dei membri votanti.

Newdegate avverte che sulla mozione per andare in Comitato egli vorrebbe proporre che lo *speaker* abbandonasse la presidenza (1) dopo sei mesi (*risa*). (*Continua*).

SOCIETA' DI PATROCINIO PEI LIBERATI DAL CARCERE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Al vigoroso impulso dato da S. E. il Ministro dell'Interno colle sue circolari del 15 maggio 1876 e 13 gennaio 1877 per l'istituzione di Società di patronato a favore degli adulti liberati dal carcere, molte provincie hanno già dato efficace risposta ed in più luoghi l'umanitario concetto sta per essere attuato; non ultima fra esse fu la provincia di Torino la quale possiede da una ventina di anni la Società Reale di patrocinio pei giovani liberati dalle case di correzione e di pena di cui già facemmo parola, e la cui benefica azione ha dato larga messe di utili risultamenti; e, come l'esimio Presidente di questa ultima Società ricorda con giusta compiacenza nel suo rendiconto relativo all'anno 1876, al Consiglio della medesima fu dal Ministero dell'Interno affidato lo studio e la compilazione del progetto di statuto per la nuova Società, la quale deve estendere il suo patrocinio agli adulti appartenenti alla provincia di Torino liberati dagli stabilimenti carcerari del Regno.

Per corrispondere a questo onorevole mandato il Consiglio scelse nel suo seno una Commissione composta dei consiglieri signori cav. Capello Moncalvo, cav. Vaccheri e Barone avv. Bich; ed il risultato dei loro studi e delle loro proposte, dal Consiglio stesso coordinate ed approvate in adunanza del 12 aprile 1877, venne sottoposto alla Prefettura locale la quale vi dava la sua approvazione con decreto del 16 luglio successivo.

Lo statuto testè pubblicato consta di 33 articoli, in parecchi dei quali sono riprodotte le disposizioni già contenute nello statuto organico della Società di patrocinio pei giovani sovraccitata e che nell'attuazione pratica finora diedero ottima prova.

Si dichiara nello stesso, anzi tutto, il patronato doversi limitare agli adulti liberati dalle case di pena del Regno che, per nascita, appartengano ai comuni della provincia di Torino; e qui, pel riflesso che vi sono e vi saranno forse per lungo tempo condannati, specialmente a pene correzionali, i quali espiino le pene loro inflitte, anzichè nelle case di pena, nelle carceri giudiziarie, ci parrebbe conveniente che, onde non nasca il dubbio di essere esclusi da questo benefizio questi ultimi, i quali possono quanto gli altri

(1) V. annotazione a pag. 449.
Tutte le note sono dovute all' accurato e studioso traduttore. - *La Direzione.*

abbisognarne ed avrebbero eguale diritto ad aspirarvi, fosse stato più corretto l'indicare esteso il patrocinio a tutti i liberati degli stabilimenti carcerari del Regno per compiuta espiazione di pena.

Un altro articolo dello statuto definisce lo scopo della Società nell'avvalorare e rendere permanente l'emendazione ed il ravvedimento dei delinquenti liberati, attuando tutti quei provvedimenti morali ed economici che meglio siano riconosciuti valere a prevenire le recidive, e porgendo ai patrocinati ogni più efficace aiuto e tutela per procurar loro mezzi di onesta sussistenza.

Questi mezzi sono indicati in successivi articoli e consistono, limitatamente ai mezzi di cui la Società può disporre, nel provvisorio ricovero e sostentamento dei liberati privi di famiglia o parenti in grado di sussidiarli, o che, all'uscire delle case di pena, non abbiano un peculio per attendere alla professione cui sieno addetti o procurarsene i relativi istrumenti; nel collocamento degli adulti liberati che conoscano un mestiere presso opificii governativi o presso industriali, preferibilmente presso quelli che abbiano prestata adesione alla istituzione del patronato, e, pei liberati che non abbiano professione alcuna, nel procurar loro utile impiego, in servizio dell'industria agraria od in lavori manuali.

L'utilizzamento dell'opera dei liberati, secondo noi, avrebbe dovuto indicarsi quale còmpito e scopo principale della Società, non sembrando il caso di dover fare ricorso al primo mezzo se non in circostanze speciali e rarissime, mentre i liberati non potranno mai dirsi avviati alla loro vera riabilitazione se non quando giungeranno a bastare a se stessi coll'opera delle loro braccia, senza ricevere un gratuito ricovero e sostentamento che li avvilirebbe, rendendoli di bel nuovo, e facilmente, proclivi all'ozio ed all'infingardaggine, cause principalissime forse che li spinsero altra volta sulla via della colpa.

In ordine ai liberati che fossero per infermità od età avanzata inetti ad ogni lavoro, la Società si prefigge di curarne il ricovero negli stabilimenti od ospedali di beneficenza esistenti nel luogo di nascita o nella provincia, e, pel collocamento delle adulte liberate, fa assegnamento sull'opera di Commissioni di socie patrone nominate a tale uopo dal Comitato centrale della Società.

Il patrocinio si esercita per mezzo di un Comitato centrale provinciale residente in Torino e di Comitati distrettuali in ogni mandamento della provincia.

L'ammissione al patronato, ristretto ai detenuti che dalle informazioni delle autorità preposte ai luoghi di pena o dei soci risultino aver date prove di sincera emendazione e sicuro ravvedimento, viene concessa dal Consiglio di amministrazione del Comitato centrale.

Questo patrocinio, salvo casi eccezionali, non può eccedere i sei mesi e cessa non appena il liberato abbia ottenuto uno stabile collocamento nella sua famiglia od abbia assicurato lavoro che gli procuri mezzi di sussistenza e ne guarentisca la buona condotta.

Oltre alle informazioni delle direzioni delle case di pena e delle autorità locali, la Società fa assegnamento, pel regolare ed efficace esercizio della sua filantropica missione, sulle visite dei soci ai liberandi, sulla cooperazione delle altre Società di patronato, sul concorso della pubblica opinione e della stampa e sugli aiuti personali diretti al collocamento dei liberati.

I soci sono paganti ed operanti; i primi perpetui o temporanei secondo che contribuiscano per una sola volta somma non minore di L. 200, o paghino una quota annuale non minore di L. 12; per questi poi non è indicata la durata dell'obbligazione assunta, e questa ci sembra una lacuna, mentre sarebbe utilissimo, per render meno soggetto ad oscillazioni l'attivo della Società, l'assicurare questo concorso almeno per un triennio come si pratica da altre Società aventi identico scopo.

Lo statuto non indica esplicitamente quali debbano essere i soci operanti e quali i requisiti e le condizioni per potere ottenere tale qualità; parci che qualche norma a ciò non sarebbe stata fuori di luogo, mentre le doti, specialmente morali, dei soci operanti sono fra i requisiti maggiormente richiesti perchè la loro opera dia frutti effettivi, efficaci e duraturi.

E ciò tanto più in quanto che riteniamo come fra i soci operanti vogliansi comprendere, non soltanto coloro che concorrono al patrocinio coll'opera personale, coll'assistenza ed istruzione dei detenuti, quali i visitatori dei penitenziari della Toscana, ma eziandio tutti coloro che presteranno aiuto alla Società ricevendo nelle loro officine i liberati ammessi al patrocinio o procurandone il collocamento; e questi, dovendo per ciò avere relazioni non brevi e contatto coi medesimi, possono e debbono esercitare una influenza grandissima a vantaggio della loro riabilitazione.

L'ammissione dei soci è devoluta al Consiglio d'amministrazione dei Comitati distrettuali, che ne deve dar nota al Comitato centrale, il cui Consiglio può nominare soci corrispondenti nelle altre province del Regno e soci onorari all'estero.

La nomina del Consiglio di amministrazione è fatta pel Comitato centrale da tutti i soci dimoranti nel territorio della città di Torino, per quello dei Comitati distrettuali dai soci dimoranti nei rispettivi mandamenti.

Ai posti di membri del Consiglio possono concorrere tutti i soci sì paganti che operanti, e ne sono membri nati le primarie autorità giudiziarie e civili, fra le quali, pel Consiglio del Comitato centrale, vediamo il direttore delle carceri giudiziarie e non quello della casa di pena che ci parrebbe non dovesse esserne escluso, come non è escluso dai Consigli dei Comitati distrettuali.

Altre disposizioni stabiliscono l'andamento amministrativo ed economico della società, le relazioni che debbono esistere fra i Comitati distrettuali e quello centrale e le norme che debbono regolare il fecondo svolgersi della sua azione umanitaria.

In complesso troviamo quindi lodevole questo statuto organico benchè alquanto vagamente sia nello stesso indicato il modo ed i mezzi coi quali la Società intende afficacemente attuare la sua filantropica missione; ma a ciò potrà provvedersi con un regolamento e ci sembra che se, nella compilazione del medesimo, si avessero presenti alcune delle disposizioni contenute negli statuti organici della Società di patrocinio della Toscana del 30 dicembre 1849, nel regolamento delle Commissioni conservetrici della Società stessa, in data 25 giugno 1855 e nel regolamento dei visitatori dei penitenziari toscani del 28 gennaio 1859 che stanno facendo ottima prova, l'opera della Società di patrocinio potrebbe svolgersi in modo più pratico ed efficace.

Imperocchè a noi sembri che fosse conveniente l'indicare in modo chiaro ed esplicito in qual modo e con quali norme il detenuto potrebbe essere ammesso al beneficio del patronato ed in qual modo dovrebbe attuarsi e svolgersi a di lui vantaggio l'opera collettiva della Società e quella individuale dei soci.

Affinchè tale istituzione riesca feconda di utili risultamenti, non dovrebbe mai ridursi ad un'accademia nella quale, con poca fatica ed a buon mercato, uno possa procurarsi nomea di filantropo: ma è d'uopo che si prefigga uno scopo veramente pratico, che cerchi raggiungerlo con opera assidua e tenacità di propositi e che, non solo quindi collettivamente, ma individualmente ogni socio nella sfera d'azione tracciatagli efficacemente ed attivamente vi contribuisca.

È fuori di contestazione che, alla società civile spesso allarmata dal ritorno nel suo seno di coloro che altra volta ne violarono le leggi e nel carcere espiarono la pena dei loro gravi trascorsi, non meno che a questi stessi può l'istituzione del patrocinio rendere servizi grandissimi. Alla società, poichè questo patrocinio accuratamente esercitato, meglio assai della sorveglianza della polizia, vale a combattere le recidive: al liberato poichè ha per naturale ed immediata conseguenza di facilitargli il reingresso fra i liberi cittadini, rendendo men gravi o togliendo talora eziandio affatto le difficoltà che rendono spesso a lui duro e pericoloso un tale passaggio.

E ciò perchè i primi giorni in cui il liberato trovasi riammesso nella società, dopo aver soddisfatto il suo debito colla giustizia, non sono scevri di dolori impreveduti e non di rado di forti tentazioni che lo espongono a dure prove. Accogliendo con gioia questo momento ansiosamente per lunghi anni sospirato, il liberato sente naturalmente il bisogno di godere larga-

mente il beneficio della libertà riacquistata e, per conservarsela, salve rare eccezioni, egli fa sincero proposito di mantenersi in una vita laboriosa ed onesta; senonchè, abbandonato a sè stesso, avendo spesso perduto nel tempo della detenzione tutte le persone care, respinto il più delle volte ed avuto in sospetto dagli stessi suoi antichi compagni, incontrando ad ogni passo difficoltà che gli intercettano e precludono la via ch'egli si sarebbe prefissa, sentendosi privo di aiuti e di conforti, difficilmente resiste a tali cozzi e posto nel bivio di una vita di privazioni e di stenti o nuove colpe, non havvi meraviglia se egli, maledicendo la società, si rimetta in lotta colla stessa, e ritorni in breve alle antiche viziose abitudini che lo condussero al carcere.

È quindi manifesto come non debbano i liberati dai luoghi di pena lasciarsi senz'altro abbandonati a sè stessi, e come sia opera di vera civiltà ed altamente umanitaria il procurare che private associazioni in tutte le provincie del regno si istituiscano allo scopo di prendere costoro sotto patrocinio, di avvezzare la società a tollerarli, di sorreggerli nei buoni propositi, di renderne più agevole il compimento col procurar loro produttive occupazioni, facendo sì, finalmente, che l'opera intimidatrice e moralizzatrice della pena non vada interamente perduta e che si preparino quindi alla società stessa nuovi danni e nuovi delitti.

L'opera di queste associazioni ha due stadi, uno riferentesi al tempo nel quale il detenuto ammesso al patrocinio trovasi tuttora a scontare la sua pena, l'altro all'epoca in cui il medesimo, compiuta l'espiazione, trovasi ridonato a sè stesso ed alla società.

Nel primo stadio debbono i soci sussidiare l'opera moralizzatrice delle autorità preposte al luogo di pena, tentando con ogni mezzo di ricondurre a migliori sentimenti l'animo del detenuto, indirizzando la mente ed il cuore dello stesso ai principii del giusto o dell'onesto, predisponendolo alla libertà col facilitare, mediante i loro consigli, la scelta del sistema che il medesimo, rientrando nella società, dovrebbe introdurre nella sua economia domestica e dell'arte od industria cui applicarsi; cercare finalmente di ottenere che ei giunga preparato al passaggio dalla vita del carcere alla libertà e che questa transizione segua senza scosse, senza gravi preoccupazioni, ma anzi con tutta quella calma e tranquillità d'animo che sole possono attenuarne o toglierne affatto le difficoltà ed i pericoli.

Il secondo stadio riguarda la vigilanza da esercitarsi sui detenuti liberati specialmente nei primi tempi in cui i medesimi trovansi padroni di sè stessi e, per ciò, esposti alle più gravi tentazioni. Quindi sarebbe utile quando si trovassero persone le quali volessero e potessero assumersi questa umanitaria missione, che, invece di limitarsi a procurarne il collocamento in un'officina e tenere sugli stessi una vaga e lontana sorveglianza, alcuni soci assumesse personalmente lo speciale incarico di vegliare sulla condotta di

uno o più individui usciti dalle case di pena: di visitarli frequentemente nelle loro case e nelle loro officine: di aiutare le loro famiglie, confortarli nelle sane abitudini contratte, ispirar loro e rinvigorirli nelle abitudini di risparmio e di buona condotta, nè abbandonarli ed allontanarsene se non quando possa presumersi che essi siano veramente e saldamente riabilitati (1).

E qui giova ricordare che a tali principii già si informano gli statuti della Società di patrocinio esistente nelle province toscane di cui innanzi abbiamo fatta parola.

Ma in qualunque modo siano ordinate queste Società purchè non si discostino dalle norme generali esposte nelle circolari del Ministero dell'Interno 15 maggio 1876 e 13 gennaio 1877, non potrà a meno la loro formazione di segnare un notevole progresso nelle istituzioni destinate al miglioramento dell'umanità.

Senonchè riteniamo come, isolate fra di loro, queste Società di patrocinio rimangano incomplete e mal possano corrispondere al nobile ed utilissimo scopo che si prefiggono.

Per l'attuale ordinamento del nostro sistema di espiazione penale, ben di rado un detenuto sconta la sua pena nella provincia stessa cui appartiene per nascita o domicilio, mentre la Società nella medesima esistente sarebbe quella che dovrebbe assumere la sua tutela; ora non havvi chi non vegga quanto alla Società stessa, riuscirebbe malagevole l'esercitare la sua azione nel luogo ove il detenuto sconta la sua pena e come quindi dovrebbe il più delle volte limitarsi ad attuare il suo patrocinio dopo la liberazione del detenuto e quando egli fosse rientrato al luogo natio.

Ora, come abbiamo accennato e come saviamente ricorda il Ministero dell'Interno nella citata sua circolare 15 gennaio 1877, l'opera delle Società di patrocinio, onde riuscire efficace, deve aver principio durante il tempo della detenzione e non attendere la liberazione del detenuto dal carcere.

Affinchè quindi effettiva e fruttifera possa divenire l'epera di queste umanitarie istituzioni, sembraci indispensabile che esse esistano in tutti i punti del Regno e specialmente in tutti i comuni ove trovinsi luoghi di espiazione penale; che le Società delle varie province esercitino la loro azione con norme, per quanto possibile uniformi: che infine siano fra di loro poste in facili e continui rapporti affinchè quella del luogo in cui il detenuto sconta la pena possa iniziare l'opera del patronato durante la detenzione e come rappresentante la Società della provincia d'origine, la quale deve alla sua volta continuarla e condurla a termine dopo la liberazione.

(1) Nei primi tempi, e finchè le Società di patrocinio non saranno potenti per mezzi e numero, questi uffici potranno farsi direttamente da filantropi; ma successivamente sarà prudente che ogni Società abbia uno o più agenti probi, intelligenti, attivi ai propri stipendi per adempire senza indugio e con l'avvedutezza necessaria a tutte queste svariate e necessarie incumbenze. (*Nota della Direzione*).

È questa, secondo noi, condizione essenzialissima onde l'istituzione delle Società di patrocinio pei liberati dai luoghi di pena, corrisponda allo scopo, e confidiamo quindi che in breve possa dirsi raggiunta, mentre frattanto saluteremo con lieto animo ogni nuova Società che a questo fine si formi, come un passo verso il raggiungimento della meta comune.

A. B. S.

BIBLIOGRAFIA

Bulletin de la Societé générale des prisons — *1 n°*. — 25 août 1877 (1).

I.

Noi abbiamo messo in grado i nostri lettori di tener dietro al risveglio degli studi penitenziari in Francia; essi non ignorano come a quel gruppo d'illustri funzionari, pubblicisti e filantropi, tra i quali Dufaure, Lucas, Bérenger, Voisin, Bonneville de Marsangy, D'Haussonville, Lefébure, Ribot, Desportes, del compianto Vidal che fu nostro attivo collaboratore, e di altri egregi, debbasi la nomina avvenuta nel 1872 della Commissione d'inchiesta sullo stato delle carceri in Francia. I pazienti e dotti lavori di quella Commissione, i pareri della Magistratura, la larga discussione parlamentare, raggiunsero due scopi: 1° la legge del 5 giugno 1875 con la quale è prescritto che le carceri dipartimentali dovessero adattarsi al sistema dell'imprigionamento individuale; 2° la nomina del Consiglio Superiore delle carceri

Ma molti membri di quel supremo Consiglio compresero la necessità di trovare appoggio in una vasta associazione; quindi il progetto di organizzare una società degli studi penitenziari. — In brevissimo tempo il manifesto redatto da Leone Lefébure si cuoprì di firme, e la Società, approvata con Decreto del 22 maggio 1877, contava già 428 membri effettivi, era composta del fiore della magistratura, di grandi proprietari ed industriali, di rispettabili filantropi, di funzionari distinti, di deputati, di senatori, di scrittori illustri.

Una Società di tal fatta, avente per principale scopo la popolarizzazione dei buoni principii di riforma penitenziaria, non poteva fare a meno di un organo speciale; e sulle traccie di quello noi seguiamo ben volentieri e seguiremo anco in avvenire gli atti di quella rispettabile riunione d'uomini eminenti.

Già nella *Varietà* del numero precedente, alle pagine 428 e 429 pubbli-

(1) Tutte le comunicazioni relative alle Società e al *Bullettino* debbono essere indirizzate: A M. le Secrétaire général de la Société générale des prisons — place du Marché Saint Honoré, 26, Paris.

cammo alquante notizie sulla nuova associazione; indicammo come si ripartì in sezioni, e inserimmo i nomi degli investiti delle cariche principali.

Ciò ne dispensa dal seguire il signor Fernando Desportes segretario generale della Società nel preambolo del *Bullettino*.

Ma ci par necessario fermarsi sulla felice improvvisazione del decano, anzi del patriarca della scienza carceraria come, con ben trovata frase, il senatore Bérenger indicò Carlo Lucas membro dell'Istituto quale naturale presidente provvisorio dell'Assemblea.

Il Lucas comincia con ringraziare il Sindaco (*Maire*) del primo circondario per la ospitalità accordata alla nuova associazione — rammenta la Società Howard di Londra, simile per intendimenti all'attuale, ma già potente e simpatica — dà lode al senatore Bérenger iniziatore della Francese, della quale nota il pronto sviluppo, tanto più apprezzabile ora che le agitazioni politiche e guerresche congiurano ad allontanarci dai pacifici studi.

Successivamente traccia una rapida e brillante storia del diritto penale e penitenziario: accenna all'antico concetto della pena, ed al nuovo dell'emenda; nomina il principe dei riformatori penali, Beccaria, e cita pur anco gli enciclopedisti.

« L'emenda, (dice l'oratore, trovando la vera e giusta nota della questione con quella acutezza di osservazione propria dei grandi ingegni) l'emenda invece di essere l'attributo della filantropia diviene necessariamente il corollario della penalità. Dal momento che il progresso della civilizzazione creava, con l'adozione del principio del carcere temporario, il pericolo della recidiva, la responsabilità sociale doveva cercare un mezzo di prevenire e di combattere tal pericolo: e non ve ne ha altro che l'emenda. »

Traccia quindi la storia della riforma carceraria dalla fondazione della *Reale Società delle prigioni*, cioè dal 1819.

Accennando alle prove finora compiute ed agli effetti ottenuti, crede poter stabilire, relativamente alla importante questione del personale di sorveglianza più adattato alle varie categorie di detenuti, esser necessario « di richiedere, secondo il sesso e l'età, allo spirito religioso, allo spirito militare, e allo spirito di famiglia, il personale di sorveglianza » — ritiene, cioè, le suore come le più adatte per le carceri femminili di qualunque categoria, i guardiani come naturalmente indicati per la sorveglianza degli adulti, i padri di famiglia pei minorenni.

Il venerando oratore appoggiandosi su dati statistici, su fatti, e su giuste congetture, conclude rallegrandosi dei benefici risultati ottenuti finora, e se ne augura dei migliori per l'avvenire.

Continui e vivissimi applausi interrompono spesso l'oratore, scoppiando poi fragorosi sulla fine. E la seduta inaugurale del 7 giugno 1877 termina con la nomina per acclamazione di tutto il seggio.

Sulla seduta del 27 giugno togliamo dal *Nord* del 20 settembre i seguenti ragguagli che ci sembrano abbastanza chiari e precisi:

« L'onorevole signor Dufaure non ricomincierà (così si esprime) la esposizione tanta chiara e sicura fatta da un operaio della prima ora. « Io m'immagino, egli dice, che quando il signor Carlo Lucas vi raccontava la serie delle sue idee successivamente emesse, le une realizzate, le altre da realizzarsi, era impossibile che non provasse una interna gioia vedendo appoco appoco accolti dalla pratica e giustificati dai risultati, i progetti dei quali egli stesso era l'iniziatore. » Poi aggiunge: « Felice colui che può perseverare nelle convinzioni della sua gioventù, e che giunto ad un'età avanzata, vede in pratica, pel bene del suo paese, i progetti che egli aveva ideati e provocati! »

Ciò che l'eminente oratore vuol dimostrare è la condizione essenziale pel successo di ogni riforma, quella cioè di conciliarsi l'appoggio dell' opinione « di questa grande potenza che pur sotto Luigi XIV era proclamata da Pascal la regina del mondo. » L'opinione pubblica ha bisogno di essere stimolata e schiarita a riguardo della riforma penitenziaria, che essa inclina troppo a considerare come una questione filantropica invece di ciò che è realmente, cioè una riforma interessante, nel più alto grado l'ordine morale e sociale, la sicurezza pubblica e la individuale. Lo scopo della nostra Società è di agire in tal senso sulla opinione pubblica. — La Società non è puramente locale e speciale alla Francia; è invece generale come l'indica il suo titolo, essa chiede il concorso degli spiriti generosi e illuminati, i quali in tutti i paesi civilizzati s'interessano a questa riforma di preservazione sociale e di progresso umanitario. — Ed è perciò che dopo la sua eloquente allocuzione il signor presidente Dufaure ha data la parola al signor conte Sollohub consigliere privato di S. M. l'imperatore di Russia e presidente della commissione imperiale per lo studio della riforma penitenziaria, affinchè facesse lettura di una memoria sui mezzi per combattere la recidiva. »

E qui sospendiamo la traduzione dell'articolo del *Nord* per estrarre dall'orazione del sig. Dufaure alcuni documenti storici ben degni di nota:

Ecco un'ordinanza del re Luigi XVIII: Avendoci fatto render conto — così si esprimeva nel dì 18 agosto 1814 — della situazione nella quale si trovano i giovanetti condannati dalla nostra Corte reale dal dipartimento della Senna; sapendo che, ripartiti in diverse prigioni della nostra buona città di Parigi, sono compresi coi colpevoli invecchiati nel delitto; che queste prigioni non presentano ancora la distribuzione generale per effettuare le separazioni convenienti tra i differenti generi di colpa, scopo che ci proponiamo di raggiungere; considerando che i giovani condannati si trovano privi dei mezzi più adattati per ottenere la loro emenda; che sono sottomessi ad una disciplina e ad un regime non atti a riavvicinarli a quello scopo; che non ricevono alcuna istruzione, e qualche volta sono senza lavoro;

« Abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

Il sig. Dufaure avverte che a quei considerandi tien dietro un'ordinanza, la quale fu poi sostituita nel dì 9 settembre da una seconda, il cui preambolo era il seguente:

« Volendo stabilire nelle prigioni del nostro regno un regime il quale, essendo adatto a reprimere la abitudini viziose dei criminali condannati ai ferri con sentenza dei tribunali, gli prepari con l'ordine, il lavoro e le istituzioni religiose e morali, a divenire cittadini pacifici e utili alla Società, quando dovranno ricuperare la libertà; e volendo assicurare il successo di questo ordinameuto generale che ci proponiamo, con un tal saggio che non lasci in avvenire nessuna incertezza sull'insieme e sui dettagli dell'amministrazione di queste Case, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: »

Seguiva l'ordinanza, nota il signor Dufaure, il cui articolo terzo suonava come appresso:

« Questi diversi impieghi, pei quali l'umanità e liberalità dei sentimenti possono soltanto far consentire ad accettare le funzioni, saranno gratuiti. »

E più oltre seguono le nomine: « direttore dello Stabilimento penitenziario il duca de Larochefoucault pari di Francia, e direttore aggiunto il barone Delessert, uno degli amministratori della nostra buona città di Parigi. »

Siamo appena a metà della nostra rassegna, ma poichè il 2° numero del *Bullettino* non potrà veder la luce prima del 10 o 15 dicembre, così vi è tempo nel quaderno seguente di riassumere le altre materie che compongono questo primo, senza farci sopraffare dai nuovi lavori della benemerita Società, alla quale ha l'onore di appartener pure il nostro direttore come *socio corrispondente.*

G. B.

SOCIETÀ REALE DI PATROCINIO

pei giovani liberati dalle Case di correzione e di pena in Torino

Nel dì 29 giugno 1877 aveva luogo l'adunanza generale degli ascritti a questa benemerita società, e nella stessa, giusta il prescritto dallo Statuto organico, fu presentata la relazione dei revisori dei conti sulla gestione finanziaria dell'esercizio 1876, e dal benemerito Presidente signor cav. Felice Oliveri il rendiconto morale sull'andamento amministrativo, economico ed educativo dell'Istituto.

L'Assemblea con voto unanime approvava il rendiconto del Tesoriere signor Giuseppe Lana e prendeva atto con piena soddisfazione degli utili risultati ottenuti nell'anno mercè il volenteroso concorso di tutti i soci.

Le condizioni finanziarie del filantropico sodalizio non potrebbero essere

migliori, l'anno 1876 essendosi chiuso con un sopravanzo di L. 8,200 53 delle quali L. 4,621 84 già esistevano in fondo al 1° dell'anno e L. 3.578 69 si accrebbero per eccedenza degli introiti sulle spese effettivamente fatte nell'anno stesso.

Negli introiti alla parte straordinaria (beneficenza e largizioni) oltre la Augusta Famiglia Reale che troviamo sempre in prima linea ove siavi una nobile azione da compiere, notiamo con piacere le Deputazioni provinciali di Torino, Ferrara e Pisa, la città di Torino, il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Ordine Mauriziano, parecchi Istituti di credito e l'oblazione di cinque soci perpetui fra i quali S. E. il Barone Nicotera, Ministro dell'Interno ed il signor comm. Bargoni, Prefetto di Torino.

L'esimio Presidente accenna che nel 1876 salirono a 117 i giovinetti ricoverati, cioè 21 più dell'anno precedente, e che dei medesimi 24 erano orfani d'ambo i genitori, 18 aveano il solo padre, 31 la sola madre e 44 ambidue i genitori. Questi minorenni appartenevano per origine a 23 provincie del Regno ed uno a quella di Marsiglia (Francia); il maggior numero, 43, appartenevano alla provincia di Torino, quindi alla provincia Genova 13; a quelle di Alessandria e Cuneo 9 per ognuna, 5 a quella di Como, ed altrettanti a quella di Bergamo scendendo poi fino a quelle di Belluno, Bologna, Firenze, Macerata, Pavia, Ravenna ed Udine che ne diedero uno per ciascuna.

Nell'anno cessavano per più cause dal godere del patrocinio 62 di questi giovinetti restandone presenti 55 al 31 dicembre, cioè 4 in più di quanti erano al 31 dicembre dell'anno precedente.

E qui sarebbe stato desiderabile il conoscere le cause per cui questi 62 giovinetti venivano esclusi dal ricovero onde vedere in quali proporzioni vi abbiano concorso le evasioni, le espulsioni per incondotta o per rinvio alla Casa di custodia e le fisiche indisposizioni, ed in quali le altre cause indipendenti del fatto dei ricoverati.

Ma a questa lieve lacuna si contrappongono altre utili notizie e le confortanti assicurazioni che molti dei patrocinati lavorano assiduamente presso industriali della città, che altri, ascritti all'Esercito, alle guardie doganali ed al Battaglione militare d'Istruzione in Asti, diedero prove d'intelligenza e buon volere tale da far bene riprometterе del loro avvenire; che finalmente altri prosciolti dal patrocinio bastano colla loro opera a provvedere discretamente al loro mantenimento, e che uno di essi giunse a meritare il posto di capo-mastro libero in una fra le officine dell'Istituto con una adeguata mercede.

Il guadagno fatto dai ricoverati in 14,453 giornate di lavoro, fu di L. 3,575 cioè di L. 0,247 circa per giornata, cifra non lieve se si rifletta trattarsi di giovinetti in massima parte totalmente ignari di ogni mestiere e non avvezzi alle fatiche del lavoro.

Il terzo del suddetto prodotto che, secondo le provvide disposizioni dello Statuto ed allo scopo di imprimere nelle giovani menti dei ricoverati il salutare principio della previdenza, si versa nelle casse di risparmio, salì a L. 1,128.08; cosicchè il fondo in tal guisa impiegato, il quale al 1° gennaio 1876, era di lire 1,481.83, si accrebbe fino a L. 2,609.91, e da questa detratte le tangenti devolute a parte dei 62 prosciolti dal patrocinio nell'anno in L. 1,474,50, rimasero alla fine del 1876 intestate alla massima parte dei ricoverati in numero di 55, L. 1,135.41, sulle quali due vi concorrevano per L. 100, quattro per L. 50 e gli altri per somme minori.

L'egregio Presidente ricorda che nel periodo di nove anni furono ben 339 i minorenni di ambo i sessi stati ammessi al beneficio del patrocinio e che a largo compenso al caritatevole ed umanitario concorso prestato dai soci, si ha la certezza che su 300 prosciolti un buon terzo possono dirsi veramente riabilitati.

Pone infine termine alla sua relazione, pregevole sotto ogni aspetto, facendo presentire che, per l'età avanzata e gli incomodi che ne sono la conseguenza, questa debba essere l'ultima volta in cui egli abbia l'onore di esporre alla Società le condizioni e l'operato di questa nobile istituzione.

E noi ci uniremo di gran cuore al voto manifestato di tutti i soci, augurandoci che l'egregio signor cav. Oliveri possa e voglia ancora per lunghi anni prestare il suo intelligente ed attivo concorso all'opera umanitaria a cui con tanto zelo ed abnegazione si è da parecchi anni dedicato.

A. B. S.

VARIETÀ

Onorificenza. — S. E. il Ministro Nicotera avendo nel dì 30 agosto ultimo visitata la Colonia penale di Pianosa, in compagnia del Ministro Brin e d'alcuni deputati, fu contentissimo dello stato nel quale la trovò, e si compiacque non solo di porgere larghe lodi al direttore cav. dott. Leopoldo Ponticelli; ed oltre a ciò appena tornato a Roma volle dare a quel funzionario un attestato della sua alta soddisfazione, proponendolo ed ottenendo per esso nel dì 5 settembre un Regio Decreto di nomina a commendatore della Corona d'Italia. Del quale ordine cavalleresco S. E. mandò al Ponticelli le insegne accompagnate con lettera gentilissima.

Società di patrocinio pei liberati dai penitenziari toscani. — Ci scrivono: — A cura della segreteria della Società funzionano oggidì alacremente oltre 38 comitati di sua rappresentanza nei centri più popolati della Toscana e vi sono in corso di tutela per gli anni 1875-76-77 più di cento patrocinati, i quali in generale si conducono bene e fanno sperare ottimi risultati. La

messe è abbondantissima, ma gli operai sono pochi. Speriamo che adagio adagio si venga ad apprezzare a dovere questa istituzione di eminente utilità pubblica e le si conceda e dal Governo e dai privati quell'appoggio che le si compete.

Un nuovo metodo di ventilazione; di *Tobin*. — Il metodo del signor Tobin si distingue da tutti gli altri perchè ottiene la ventilazione in senso perpendicolare, e raggiunge in pari tempo lo scopo di apportare un' atmosfera essenzialmente nuova là, dove l'aria è guasta. Quest'aria guasta è costretta ad uscire per la canna del camino. L'aria nuova viene, invece che dall'alto o da un lato, dal disotto. La sala, a cui Tobin esperimenta la sua invenzione, misura circa 650 a 700 piedi quadrati; è molto alta e contiene 9 letti. Alle pareti di essa si trovano otto tubi ad intervalli proporzionati in forma di un mezzo cerchio, i quali sorgono perpendicolarmente dal suolo, e s'innalzano all'altezza di 3-4 piedi. Sotto il suolo trovano un'uscita orizzontale fuori del fabbricato.

La densità dell'aria esterna, essendo maggiore di quella interna, si determina una corrente nei tubi orizzontali, e una seconda nei verticali, da cui l'aria nuova si espande nella camera. La pressione continua dell'aria esterna non produce solamente una colonna d'aria che va all'insù, bensì mantiene questa colonna in direzione verticale, somministrandole costantemente una nuova base. La colonna si porta nella camera per circa cinque piedi al disopra dell'apertura dei tubi, e ne scaccia l'aria guasta senza mescolarvisi. La corrente verticale si apre una via sua propria e ben distinta fino a che si distende molto al disopra della testa degli ammalati, distribuendo loro il suo ossigeno salutare.

Per avere tali risultati è necessario assolutamente che i tubi siano verticali, e che l'aria non trovi sul suo passaggio, dalla estremità superiore del tubo in poi, impedimento di sorta, come sarebbe qualche sporgenza nelle pareti, ecc., ecc. Dopo che l'aria nuova si è diffusa negli strati superiori, essa naturalmente si abbassa poco per volta ed esce attraverso la canna del camino. Ne risulta per tal modo una temperatura sempre costante.

Si possono mettere tanti tubi quanti se ne vogliono, e se ne potrà pure chiudere qualcuno, nel caso che si avesse troppo freddo. (*Medico di Casa*)

Conigliera al Bagno di Nisida. — Il signor Cortes direttore del Bagno di Nisida, dopo aver dato uno sviluppo abbastanza notevole ai lavori agricoli, ed allargata l'industria del grosso bestiame, pensò anco alla utilità di stabilire una vasta conigliera sul sistema di quella fondata a Torino dal Costamagna. — E nel 27 maggio, ultimo scorso, inaugurò solennemente il locale appositamente disposto per la nuova industria con l'intervento dei signori: prefetto e questore di Napoli, sotto-prefetto e sindaco di Pozzuoli, professori Costa ed Albini, ed altri distinti personaggi.

Un corrispondente dell'*Illustrazione Popolare* di Milano così descrive la Conigliera:

« In una delle lunghe pareti laterali e negli spazi fra questa e le due finestre di facciata da una parte e dall'altra sono tre ordini di cellette, ciascuna ben arieggiata da uno spiraglio, avente un fondo mobile e traforato per dare sfogo alle orine del coniglio nel comune canale che fra un ordine e l'altro internamente è praticato: sistema molto ingegnoso e acconcio ad allevare buoni prolificatori. Erano poi in giro disposte e sovrapposte l'una all'altra le gabbie, di diversa costruzione secondo lo scopo: quelle per le femmine hanno due riparti: comunicanti fra loro per una porticina; nell'anteriore la coniglia viene a mangiare: e si vede per la relativa rete di fil di ferro, nel posteriore che sarebbe la camera secreta, dove non penetra sguardo umano se non alzando un coperchio superiore, dove va a nascondersi e a fabbricare il nido colla paglia del suo letto e coi peli che prima del parto si strappa di dosso. Vi sono conigli di tutti i colori e di tutte le forme. Lo stanzone è bene illuminato e arieggiato e tutto vi è tenuto con ordine e pulizia. Attigui a questo vi sono alcuni altri locali dove vivono in società i piccoli conigli. »

E più avanti aggiunge: « che il sig. prof. Costa dopo aver approvato l'ordine ed i provvedimenti igienici della conigliera, disse che se il sig. Cortes avesse esposto all'ultimo concorso che si fece a Napoli per tale industria, avrebbe ottenuto il primo premio. »

Cassa di risparmio dei giovanetti ricoverati dalla Società di patronato in Torino. — Dal rendiconto del cav. Oliveri, tema ad un articoletto del presente numero, togliamo i seguenti cenni:

« Al primo gennaio 1876 il fondo di risparmio dei giovani allora in numero di 51 era, come avvertimmo nel rendiconto 1875 di. . . . L. 1481 83

Nel periodo di detto anno si accrebbe con . . . . » 1128 08

E così un totale di . . . . L. 2609 91

Dalle quali detratte le tangenti pertoccate ad una parte dei 62 prosciolti in detto anno in . . . . » 1474 50

Rimanevano al primo gennaio ultimo intestate alla massima parte dei rimasti in n° di 55. . . . . » 1135 41

Dalle predette. . . . . L. 1474 50

proscioIti ne comparteciparono:

1 . . . . per Lire 216
1 . . . . per Lire 150
1 . . . . per Lire 130
4 . . . . per Lire 100 e
16 altri per somme inferiori.

Delle residuate al 1° gennaio 1877 in L. 1135 41, ne risultano titolari:

2 . . . . per Lire 100
4 . . . . . . per oltre Lire 50 e
molti per somme inferiori.

Ci dispenseremmo dal ripetere o commentare i tanti favorevoli risultati di questa iustituita pratica nell'impianto di quest'Istituto se l'eloquenza delle cifre non bastasse a persuadervi del giovamento — se la differenza che passa tra la sorte di questi nostri patrocinati, che dopo aver traviato, senza spesa e sagrifizio della loro famiglia pervennero ad apprendere una professione, a rendersi utili a sè stessi ed al Paese — se la sorte de' tant'altri che non traviarono ..... non dimostrasse l'importanza morale economica di quest'istituzione.

Da tal fondo di serbo viene di buon grado acconsentito uno stralcio per sussidiare i genitori caduti in miseria — come in più circostanze si secondò lo slancio per sottoscrizioni ed offerte con parte della tangente settimanale per opere di civile ed umanitario sentimento in soccorso d'infortunii — ben giova ancor ricordare che, quali figli del lavoro, furono questi ricoverati fra i primi a concorrere per l'erezione di un monumento al maestro Germano Sommeiller, che quanto prima vedremo innalzato in piazza dello Statuto. (*Gazzetta del Popolo*, 14 ottobre 1871, N. 287). »

Arresti di camorristi. — A proposito dei vari arresti dei camorristi il *Roma* racconta il seguente fatto:

Frate Leone è un monaco alcantarino che va questuando per la città.

Stamane frate Leone col suo cordone andava benedicendo le frutta nella sezione Mercato; e dopo la benedizione riceveva ciò che chiedea.

Gli agenti di pubblica sicurezza di quella sezione si sono ricordati di un altro cordone che i camorristi tenevano nel mercato delle frutta, e col quale davano il dritto alla *alzata*, ed hanno invitato il frate a recarsi sulla ispezione.

— Come vi chiamate? gli ha chiesto quel delegato.

— Frate Leone alcantarino.

— Che venite a fare in questo *quartiere?*

— A chiedere l'elemosina per i poveri monaci.

— Che cosa avete nella cesta?

— Dieci rotoli di pesche e molti cocomeri.

— E denaro.

— Poco — oggi i cattolici *stanno scamazzati.*

Minacciato di essere rovistato nelle tasche, il frate ha messo fuori molto denaro, ricevi di Rendita turca, e di somme prestate, e finalmente un polizzino su cui erano segnati i seguenti numeri giuocati al lotto:

5 35 79 40 — 4 27 33 89

E dopo ciò il povero frate ha levato gli occhi al cielo ed ha detto: — In questa sezione pur troppo non doveva venirci, ma il Provinciale mi ha detto: — va, va — e me lo ha ripetuto anche quel buon uomo del sensale di frutta, il quale mi ha incoraggiato dicendo: Va che tu non sei un cammorrista.

La pubblica sicurezza invece avendo sospetto che il buon frate fosse un ammonito, lo ha ritenuto presso di sè.

Nozze in carcere. — Si legge nella *Perseveranza* del 1° Settembre.

Fu una scena straziante! Il signor B., ufficiale dell'esercito, venne condannato poco tempo fa dal tribunale militare di Piacenza alla reclusione, per reato di appropriazione indebita.

Il signor B. volle regolarizzare la sua posizione domestica. Egli conviveva con una buona giovine, che aveva conosciuta nell'epoca delle manovre a Saronno.

Da questa aveva avuto due bambini, e un terzo vedrà quanto prima la luce.

Richiesto dal sindaco di Saronno, il nostro sindaco, e per esso l'assessore cavaliere Labus, accompagnato dal segretario municipale Bennati e da quattro testimoni, si recò ieri nelle carceri giudiziarie, piazza Beccaria, per celebrare il matrimonio civile.

Dall'epoca dell'istituzione del matrimonio civile, è questa la prima volta che in Milano avviene di doverlo celebrare nel carcere. Le pratiche a tal uopo furono molte, sì presso la Procura generale della Corte d'Appello che presso la Prefettura.

Il permesso fu mandato: il matrimonio si celebrò nell'interno del carcere, in una camera in cui la luce a stento penetrava dalle fitte inferriate, alla presenza del cappellano e del capo-custode.

La cerimonia, a quanto ci si dice, riuscì commoventissima; massime quando, compiuto l'atto, la desolata sposa, che, come dicemmo, è in istato di avanzata gravidanza dovette abbandonare lo sposo nelle mani delle guardie carcerarie.

Nell'atto di matrimonio gli sposi dichiararono di essere genitori di due fanciulli, che riconobbero proprii. Doloroso assai il pensare che queste innocenti creature trovarono ieri il loro padre, ma lo trovarono fra i delinquenti!

Questa legittimazione però fu giudicata necessaria, perchè i bambini lottavano colla miseria, e quindi occorreva regolare la loro posizione, procurare ai medesimi la paternità legale, appoggiati alla quale ottenere coattivamente dalla famiglia del disgraziato padre quell'aiuto che loro occorre e che l'agiatezza della medesima loro può dare.

L'ufficiale appartiene ad un'agiata famiglia del Piemonte, e sarà quanto prima tradotto alla Casa di pena, ove dovrà scontare 5 anni di reclusione a cui fu condannato.

L'ottimo cappellano del carcere, Don Giuseppe Negri, celebrò nella cappella del carcere il matrimonio religioso.

Chi assistette a scena così straziante ne uscì col cuore profondamente commosso!

Fatto orribile. — Meda Pietro, d'anni 60, materassaio, e Pugni Enrico d'anni 42, avevano passato alcuni anni insieme, nel bagno penale di S. Giovanni d'Alghero (Sardegna). Scontata la pena, erano amendue ritornati alle loro case. Sgraziatamente appartenevano alla nostra provincia.

Il Meda, era all'asciutto, e non sapeva come vivere. Tutti conoscevano il vituperoso suo passato e lo evitavano.

Il Pugni invece passava per uomo danaroso. Come avesse fatto denari era un mistero: ma tant'è: egli godeva fama di uomo ben fornito di quattrini.

Il Meda chiese replicatamente al Pugni soccorsi: n'ebbe replicati rifiuti.

Ieri mattina il Meda incontra nel suburbio di Porta Magenta l'antico compagno di galera. Questi cerca cambiar direzione, ma il Meda, con piglio risoluto, gli si fa innanzi e gli scaglia un'ingiuria atroce. Il Pugni esclama: « lasciami in pace. »

— Sì, replica il Meda, ti voglio mandare in pace, rinnegato camerata; e, così dicendo, gli vibra replicati colpi di coltello al petto ed al collo.

Manda un grido straziante il Pugni, e stramazza agonizzante. Il Meda allora, che pur aveva ricevuto più d'una ferita, cerca di depredare la sua vittima del denaro che tenea indosso; ma le guardie di P. S. sopraggiungono, lo vedono, lo riconoscono, lo arrestano.

Le uniche parole che pronunziò l'assassino quando fu arrestato, furono queste: « Sia fatta la volontà del diavolo. »

Il Pugni fu trasportato all'ospedale. Si contano sul suo corpo ben 11 ferite di coltello.

(Dal *Pungolo* di Milano).

Sentenze di morte in Francia. — In una corrispondenza di Parigi al *Fanfulla*, pubblicata nel numero del 3 ottobre corrente, si legge:

Nei primi nove mesi del 1877 i tribunali francesi hanno emesso sentenza di morte contro quaranta individui, colpevoli di assassinii più feroci gli uni degli altri. Di questi, dodici espiarono già la pena. La stessa civilizzazione conduce, però, a non far nessun rumore di un così rispettabile contingente di canaglie di primo ordine. In Italia c'è invece il vezzo contrario, si strombazzano i malanni e si tacciono quasi i progressi.

Grazia sovrana. — Leggiamo nei giornali di Torino:

La Trossarello (intorno alla quale pubblicammo nel decorso numero un interessante *Studio* del nostro egregio collaboratore Prof. Lombroso) non salirà al patibolo. Essa ottenne la grazia sovrana I cuori gentili non la disapproveranno.

La Luisa Trossarello era convintissima che la Corte di Cassazione avrebbe cassata la sentenza della Corte d'Assise di Torino, e che da altri Giurati essa avrebbe avuto una pena assai più mite. Quindi erano affatto naturali prima le sue smanie e poi il suo abbattimento dopo la sentenza della Corte di Cassazione.

Allora la prese uno spavento indicibile che la sentenza di morte contro lei pronunciata fosse eseguita, e per più giorni tornarono affatto inutili i conforti che le si davano, e nessuno riusciva a persuaderla che la commutazione della pena sarebbe stata immancabile. Essa, che subito dopo il verdetto dei Giurati prorompeva in quello sfogo, che tutti ricordano con raccapriccio, e che parlava di salire sul patibolo con fronte alta e con passo sicuro, quando seppe che la sua condanna a morte non era più revocabile se non in virtù della grazia sovrana, provò all'idea del patibolo uno spavento indicibile e la si credette pazza. Ma non lo è, e la grazia della vita la rimetterà indubbiamente alla calma.

La giustizia in Francia. — Il *Journal Officiel* pubbblica una relazione del guardasigilli sulla giustizia criminale in Francia nel 1875. La relazione dimostra che il numero dei crimini assoggettati alle Corti di assise diminuì del 9 per cento e quello dei furti qualificati del 19 per cento.

Il numero dei delitti giudicati dai tribunali correzionali a richiesta del ministero pubblico è inferiore di 1859 a quello del 1874. Le contravvenzioni in semplice polizia ascesero da 434,669 a 442,322.

Nel 1875 si deferirono al giurì 3736 accuse. Il dipartimento della Senna diede il maggior numero d'accusati; quelli della Creuse e del Lot il minor numero; 27 uomini e 7 donne furono condannati a morte; 12 giustiziati.

318 delitti di stampa vennero deferiti al giurì. Nello stesso periodo i tribunali correzionali giudicarono 167,314 processi, dei quali 145,000 di diritto comune. (*Gazzetta Ufficiale*)

L'Inquisitore Titelmans (1) 1559-1562... — In quel tempo era inquisitore a Gand e in tutta la FiandraPietro Titelmans nativo di Renoix. Pel menomo sospetto s'impadroniva della gente senza forma di giustizia « in quanto, diceva, è necessario spesso sorvegliare a mezzanotte, in gran fretta e segretissimamente perchè l'intrapresa abbia il suo effetto... » I magistrati di Gand avendo invocato i loro privilegi per sostenere che ad essi soli apparteneva di arrestare gli abitanti della città, Titelmans risponde « che essi favoriscono i settari... e vogliono indirettamente, all'ombra del preteso privilegio, impedire il buon frutto ed effetto della detta inquisizione » queste ragioni parvero convincenti.

(1) Dai documenti giudiziari pubblicati dal fu V. Gaillard sotto questo titolo: ARCHIVIO DEL CONSIGLIO DI FIANDRA. DOCUMENTI INEDITI. — Gand De Busscher editore, 1 volume in 8°.

Diverse città dalla parte occidentale della Fiandra erano nella stessa situazione di Gand; gli eretici vi erano numerosi e i magistrati esitavano ad eseguire le condanne per l'eresia, stimando che era mal servire Sua Maestà e mal servire Iddio spargendo tanto sangue. Il consiglio di Fiandra in seguito a rapporto dell'inquisitore che scriveva nei dintorni d'Ipres riunirsi delle assemblee di 300 dissidenti e più, denunziò alla governatrice i magistrati inferiori e domandò che una Commissione di quattro dei suoi membri fosse nominata per percorrere la Fiandra e punire da per tutto « gli individui convinti d'eresia » senza moderazione alcuna, salvo i casi eccezionali, e per pronunziare delle pene severe contro i magistrati colpevoli di negligenza nelle istruzioni dei processi. La governatrice, nella sua risposta, si mostrò meno sanguinaria del Consiglio; non gli accordò i poteri domandati. Digià temeva una sollevazione universale.

Poco tempo dopo i membri di questo stesso Consiglio avendo verificato come era considerevole il numero delle persone « che si trovavano infette da eresia » nei contorni d'Ypres, di Bailleul, di Furnes, cambiarono anch'essi di opinione sui rimedi da impiegarsi. « Per eseguire con tutto rigore i bandi, scrivevano, contro i trasgressori, bisognerebbe devenire ad una terribile effusione di sangue, che mentre spopolerebbe questo territorio, produrrebbe pur anco diversi inconvenienti. »

Se i consiglieri si piegano a più moderato avviso, Titelmans ha sete di sangue. Domanda l'esecuzione rigorosa dei bandi; domanda di più che gli si dieno forze sufficienti perchè lui stesso alla testa delle truppe possa fare arresti senza danno personale. « Non ho risparmiato, scrive alla Governatrice, nè la mia persona, nè i miei ufficiali per lo spazio di 14 a 15 anni, per fare dei buoni processi. Ma al presente mi trovo coi miei spesso in pericolo per il mormorio del pubblico che inclina ad ammutinarsi contro la giustizia; dimodochè non si potrebbe fare un arresto, anche nelle buone città (le meno infette) che facendo circondare colui che lo eseguisse, da due o trecento persone, senza il soccorso delle quali non si potrebbe far niente. » Del sangue! del sangue! tale era il grido di Titelmans.

L'armata di carnefici, che domandava di avere sotto i suoi ordini, gli fu ricusata. « Non crediamo conveniente, rispose la Governatrice, di autorizzare nè voi, nè altro ecclesiastico di andare con tanta gente armata per il paese, perchè ciò potrebbe cagionare più inconvenienti che bene. »

Titelmans ritornò alla carica in una lettera del 14 novembre 1561. « Vi sono sette comunità di anabattisti, e sono a Ypres, Paperinghe, Menin, Hondscote, Tournay, e Anversa.... La chiesa di Armentiere è in sì gran numero che per fare la loro comunione devono suddividersi in tre assemblee in diversi tempi e luoghi per farlo segretamente; ed una l'assemblea è stata di 80 fino a 100 persone. Ad Anversa fanno da trenta a quaranta assemblee...

Faccio a meno di raccontare le infezioni di Roulers, Wervicq, Halewyn, Courtrai e di Gand; e non parlo dei luterani e dei calvinisti che sono numerosissimi. » Si giudichi da ciò il numero di persone che l'inquisitore domandava di far morire fra i supplizi!

Titelmans era mal pagato; se ne rammarica diverse volte. E quando si confiscava i beni degli eretici si trovavano sotto le mani della giustizia larghe risorse per non lasciar raffreddare lo zelo del decano di Renaix. Così il Consiglio scriveva alla Governatrice a fine di essere autorizzato a vendere i beni confiscati e a prelevare sul prodotto di che sovvenire alle spese « *dei commessi all'inquisizione delle sette* ». Talvolta dei preti assistevano alle riunioni anabattiste ed abbracciavano la nuova religione; allora sorgevano nella procedura contro questi colpevoli dei conflitti fra l'autorità spirituale e laicale. Questa cominciava a sottoporre l'accusato alla tortura, poi « *salvo i suoi diritti*, lo rimetteva al suo vescovo « sotto condizione di non pregiudizio per il giudice laico riguardo ai beni » da confiscare.

Sopra quali prove l'inquisitore Titelmans e i consiglieri incaricati della ricerca degli eretici, arrestavano i cittadini? — Il procurator generale Brune ce la dice. Un incognito gli denunziò un povero diavolo di ciabattino come eretico: « Ed io per giudicare se il rapporto era vero ho fatto arrestare dalle mie genti il detto calzolaio nel tempo che nella sua bottega vendeva le scarpe. Avendolo esaminato non volle rispondere, e così l'ho costituito prigioniero. »

Voltaire stesso o Molière volendo dipingere un inquisitore nulla di meglio avrebbero trovato dei tratti che abbiamo riferiti. In verità è ammirevole la perspicacia di quei buoni magistrati del 17° secolo nella scoperta della eresia. « Due righe di scritto di una persona bastano per farlo appiccare. » Ecco ciò che ripetono gli scrittori per caratterizzare il modo di agire degli inquisitori. Ma come sono al di sotto della verità; non occorrevano nè due righe di scrittura nè due parole: « Per finire la presente, trovai l'altro giorno in una taverna *un sordo muto dalla nascita* infetto anch'esso di eresia. » Ecco ciò che scrive e firma il procurator generale. — Come pervenne a constatare l'eresia presso il sordo muto? — Non lo dice, ma si può supporre che quel povero diavolo di sordo espiò nei supplizi, come tanti altri, il delitto di non poter provare la sua ortodossia. (*Fiandra liberale*)

Trattamento degli alienati criminali in America. — La ventisettesima sessione dell'Associazione Americana di Medici di asili d'alienati ebbe luogo dal 27 al 30 maggio ultimo. — Una risoluzione importante vi fu votata, in seguito a discussione profonda relativamente alle misure da prendersi rispetto agli alienati criminali. Eccone i termini:

« Considerando che il presidente del Consiglio di carità pubblica di Pensilvania ha pregato l'Associazione di formulare la sua opinione sulle mi-

sure da prendere a riguardo dei condannati alienati, l'Associazione dichiara:

« 1° Nè le cellule di una prigione o di un penitenziario, nè i quartieri di un asilo ordinario di alienati convengono per la sorveglianza e pel trattamento di questa categoria di malati;

« 2° Quando il numero di questi malati, in uno Stato (o in vari Stati disposti ad associarsi) raggiunge una cifra abbastanza alta, conviene costruire un asilo distinto speciale per essi; fino allora la miglior cosa è tenerli in cura in una infermeria annessa ad un carcere, e non in un asilo ordinario di alienati, nè in un quartiere speciale di uno di tali asili. »

GIUSEPPE ROSSI

Dopo una breve malattia morì in Marsiconuovo (provincia di Potenza) suo luogo nativo, il Prefetto comm. Giuseppe Rossi reggente la Divisione di Sicurezza pubblica al Ministero dell'Interno. Era nato nel 4 giugno 1825, aveva conseguito in Napoli la laurea in legge nel marzo 1846, e nel 1849 era stato abilitato ad esercitar l'avvocatura presso la Corte criminale di Salerno.

Contava adunque cinquantadue anni, era celibe, dotato di ricco censo, ed aveva ben meritata fama di funzionario integerrimo ed intelligente, sicchè con lui mancò all'amministrazione dello Stato uno dei migliori prefetti, come ebbe ad esprimersi S. E. il Ministro dell'Interno in un telegramma di condoglianza al Sindaco di Marsiconuovo che avevale data la dolorosa novella.

La carriera burocratica del Rossi ebbe principio col Decreto Dittatoriale del 20 settembre 1860 che lo nominava Consigliere di Governo a Potenza. Di là passò in eguale grado a Cosenza, dove ebbe, più tardi, la nomina di Consigliere delegato. — E Consigliere delegato fu pure a Palermo, finchè ebbe il grado di Sotto-Prefetto a Frosinone.

Nel dì 11 maggio 1873 fu chiamato a prestar servizio al Ministero, e nel dicembre successivo vi rimase definitivamente come Capo-Divisione di 2ª classe.

Nominato nel dì 17 dicembre 1874, Prefetto a Girgenti, amministrò quella provincia in tal modo da ottener lodi grandissime dalla popolazione; e fu decorato della commenda della Corona d'Italia.

Da Girgenti passato a Catanzaro, e di là chiamato nuovamente al Ministero in servizio straordinario, vide nuovamente riconosciuti i suoi distinti servizi con la commenda Mauriziana. — Rimase al suo posto finchè l'invadente idropisia gli diè modo di trascinarsi dalla casa all'ufficio!

La Direzione.

SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

Con questo titolo è stata presentata una Relazione alla Camera dei Deputati nella tornata del 22 novembre 1877, da S. E. il Ministro dell' Interno, barone Nicotera. Il lavoro consta di tre parti: Pubblica Sicurezza; Servizi amministrativi; Carceri; a seconda della natura e della logica divisione dei servizi. Ogni parte si suddivide in vari paragrafi ed abbraccia un servizio di diciannove mesi, cioè dal 1° aprile 1876 a tutto il 31 ottobre 1877.

Pare superfluo il dimostrare la importanza di queste pubblicazioni nelle quali il capo di una delle più vaste amministrazioni dello Stato rende conto del suo operato ai rappresentanti del paese ed al paese stesso, con quel corredo di cifre, con quelle calme esposizioni di fatti che permettono un esame serio e scevro di passioni.

Nella tornata del 22 dicembre 1866 S. E. il Ministro dell'Interno barone Ricasoli presentava alla Camera dei Deputati una simile Relazione, ma la differenza che esiste tra le due Relazioni (poichè la prima è meno particolareggiata) e più ancora la lacuna di nove anni che separa l' una dall'altra può rendere agevole stabilire dei confronti che pur sarebbero di un interesse grandissimo.

Nella speranza che l'esempio di Ricasoli e di Nicotera possa oramai essere continuato senza interruzione, facciamo voti perchè queste pubblicazioni abbiano basi costanti in guisa che esse siano veramente la guida sicura a chi voglia tener dietro allo sviluppo della nostra vita politica ed amministrativa. E non potendo ripubblicar per intero quel volume, ci limitiamo a riprodurre la parte che si riferisce all'Amministrazione delle Carceri.

Fabbricati carcerari.

L' amministrazione delle carceri collegasi a gravi interessi materiali e morali, quali sono la sicurezza sociale, la repressione del delitto, l'emenda, e la riabilitazione del colpevole. A volere che la di lei azione si esplicasse con piena efficacia occorrerebbe sopra tutto che le prigioni fossero dovunque ampie, solide, salubri e conformate a sistemi i quali non favorissero, con la comunanza della detenzione, relazioni perniciose tra gente pervertita, od inclinevole al vizio, ma per mezzo della separazione individuale disponessero invece il reo a meditar sulla colpa, a misurarne le funeste conseguenze e ad ispirarsi a propositi di ravvedimento. Il Governo nazionale ricevette dai più di quelli caduti una cattiva eredità in fatto di fabbricati carcerari. Se si eccettuino le antiche provincie del regno, dove tre penitenziari a sistema Auburniano stanno ad attestare l' opera riformatrice iniziata dal magnanimo Re Carlo Alberto; e le provincie toscane in cui giusta il Codice speciale

che in esse tuttora vige esistevano carceri preventive e di pena foggiate al duplice sistema dell'isolamento costante, e della separazione notturna, colla comunanza del lavoro nel giorno, i fabbricati carcerari delle altre regioni mal rispondevano ai fini supremi della giustizia punitiva, e nell'ex-reame delle due Sicilie, lo stato delle prigioni offendeva ogni sentimento di umanità. Dalla costituzione del regno tutte le amministrazioni che si succedettero diedero opera all'accrescimento ed a molti adattamenti delle carceri, specialmente preventive, per le quali il sistema cellulare venne sancito dalla nostra legge del 28 gennaio 1864, lottando bensì con due gravissime difficoltà una principale e comune a tutte le costruzioni, l'angustia cioè finanziaria dello Stato, e l'altra speciale ai penitenziari, la non effettuata unificazione del Codice penale (oggi fortunatamente vicina) la quale manteneva le dispute circa ai sistemi di espiazione.

Li stabilimenti carcerari del regno sono a quest'oggi i seguenti:

Carceri giudiziarie a sistema cellulare	N.	6
Id. id. a comune	»	248
Bagni penali (alcuni con qualche braccio cellulare)	»	25
Colonie penali	»	5
Case penali a sistema cellulare	»	2
Id. id. Auburniano	»	4
Id. id. misto (cellulare e Auburniano)	»	1
Id. id. comune con qualche braccio di celle	»	34
Case di custodia a sistema Auburniano	»	2
Id. a sistema comune	»	5
Riformatorii privati	»	44
Carceri mandamentali	»	1500
Totale	N.	1876

Le carceri circondariali in alcune provincie del regno non bastano alle esigenze della giustizia, anche perchè si è costretti a lasciarvi buon numero di condannati per mancanza di sufficenti stabilimenti penali.

Avendo io trovato in pronto due progetti di nuove carceri cellulari, uno per Genova, e l'altro per Piacenza, ed un terzo progetto per l'aggiunta di un braccio cellulare al carcere di Catanzaro, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri ministro delle finanze, fui premuroso di sottoporlo a questa Camera nella tornata del 5 giugno 1877. Si spingono avanti i lavori del nuovo carcere di Milano, che è prossimo ad essere attivato, e di altri stabilimenti carcerari che stanno costruendosi in Orvieto, Fossombrone e Turi.

Sono già studiati i progetti per grandiosi carceri cellulari nelle due principali città del regno, Napoli e Roma, e si proseguono alacremente altri studi per le prigioni di altre provincie del regno, e più specialmente per quelle Siciliane, ove il difetto di buone carceri di custodia e di pena è più vivamente sentito.

Tutti questi progetti verranno a suo tempo sottoposti al Parlamento per la concessione dei fondi necessari alla loro esecuzione. La

spesa potrà bensì essere repartita nel corso di parecchi anni, affinchè l'aumento dei fabbricati carcerari proceda con i debiti riguardi alla finanza pubblica.

Manicomi criminali.

Un'altra necessità si è fatta da qualche tempo manifesta e pressante per l'amministrazione carceraria, quella cioè della custodia di detenuti sospetti, ed attaccati effettivamente da malattie mentali. Le amministrazioni dei manicomi repugnano a riceverli, ed alcune instano perchè siano ritirati quelli che essi già presero ad ospitare. Il Governo non divide l'opinione di chi penserebbe attivare in Italia uno o due grandi manicomi criminali. Il trasferimento dei detenuti infermi di mente da lontane parti del regno ad uno o due manicomi centrali parrebbe poco umano per quegli infelici e solleverebbe vivi lamenti delle loro famiglie; cagionerebbe difficoltà e forti spese e non concilierebbesi col regolare svolgimento delle procedure nei tribunali dove devono essere istruite, giusta le competenze fissate dalla legge. Perciò ho fatto intraprendere studi e pratiche con l'intendimento di formare possibilmente nelle varie regioni del regno sezioni di manicomi criminali, con acconcie separazioni fra i detenuti sospetti e gli effettivamente attaccati di manìa, sezioni che sarebbero condotte dalle amministrazioni dei manicomi civili. Quando le trattative saranno giunte a conclusione, il Governo provvederà nelle sue competenze, ovvero presenterà proposte al Parlamento, se sarà necessario l'intervento del potere legislativo. Intanto, poichè urgeva torre dalle prigioni detenuti sospetti di manìa o veri dementi, nel 1876 fu attivata una sezione di manicomio criminale annessa alla casa penale di Aversa, ma con le debite separazioni interne. Questa sezione è amministrata per conto dello Stato ed è diretta scientificamente dai medici alienisti del manicomio civile di quella città.

Società di patronato.

L'opera isolata della pubblica amministrazione in quanto mira alla emenda dei delinquenti riuscirebbe incompleta se non le venisse in aiuto anche quella dei cittadini.

Fu perciò mio pensiero di riconoscere se le società di patronato avessero già larghe radici nel regno, od abbisognassero piuttosto d'impulso affinchè la tutela morale del detenuto incominciata nelle prigioni venisse dalla carità cittadina continuata efficacemente a pro del liberato, per aiutarlo a vincere, massime nei primi momenti, le naturali repugnanze della società. Riconobbi che il patronato pei liberati dal carcere si esercitava nelle provincie toscane coll'opera di Commissioni affiliate alla società centrale esistente in Firenze; che una società simile esisteva in Brescia; e che a Torino ed a Milano funzionava soltanto a pro dei liberati minorenni. Non era organizzato in altre provincie, ed i tentativi che erano stati fatti per istituirlo

in poche di esse, non avevano conseguito lo scopo. Con circolare indirizzata ai prefetti nel 15 maggio 1876 feci caldo appello alla carità cittadina chiedendo una più larga cooperazione all'assistenza dei liberati dalle prigioni, non senza dichiarare che il Governo pure avrebbe modicamente concorso a sovvenire quelli che ne uscissero privi di ogni mezzo di sussistenza. Con altra circolare del 13 gennaio 1877 autorizzai i prefetti ad approvare gli statuti delle società che si venissero formando. L'impulso del Governo non rimase infruttuoso. Nelle provincie ove il patronato già esisteva la sua azione si rinvigorì, e la società di Torino si affrettò ad allargare il patrocinio anche ai liberati adulti.

In 11 Provincie le società si costituirono e furono già approvati i rispettivi regolamenti.
In 10 di esse sono allo studio i regolamenti.
In altre 8 sonosi formati i comitati promotori.
29

In tutte le restanti provincie sono in corso le pratiche per la formazione dei detti comitati.

Capitoli di appalto delle forniture carcerarie.

Preso a studiare il Capitolato che è base agli appalti delle forniture carcerarie, alcune disposizioni di esso apparvero troppo rigide. Avuto il parere del Consiglio di Stato vi si introdussero acconce modificazioni, alcune delle quali sgravarono gli appaltatori di oneri veri e propri, altre mitigarono le multe che ad essi vengono inflitte quando mancano agli obblighi assunti.

Tali facilitazioni portarono buon frutto essendo riuscito negli ultimi dell'anno 1876 di appaltare il servizio delle carceri di Cagliari e di quelle di Sicilia (tranne la provincia di Messina) a condizioni relativamente buone e nel complesso un po' meno onerose di quelle che eransi ottenute negli appalti anteriori. Bensì per quanto riguarda uno degli oneri che si usa imporre agli appaltatori, la manutenzione cioè ed il restauro dei fabbricati, il Consiglio di Stato avvisò che si dovesse procedere cauti e pigliar norma dall'esperienza per giudicare se veramente l'Amministrazione trovi il suo tornaconto nel fare quelle spese che l'impresario non inceppato da formalità, e stimolato dal proprio interesse potrebbe forse eseguire con maggiore risparmio. E perciò mentre le altre agevolezze si andranno gradatamente applicando ai futuri appalti di carceri giudiziarie, la esenzione dagli obblighi relativi ai fabbricati rimarrà per ora limitata in via di esperimento alle sole provincie siciliane ed a quella di Cagliari.

Riforma delle Case di custodia.

Potendo argomentarsi dai progetti del nuovo Codice penale che già fu materia alle discussioni del Parlamento, ed ora gli è nuovamente

sottoposto, che poco o nulla sarà immutato intorno alle Case di custodia per minorenni corrigendi, mi decisi ad affrettarne la riforma che veniva vivamente reclamatà dalla necessità di accrescere nelle Case stesse i mezzi di educazione e l'insegnamento di arti e mestieri, che vi era piuttosto negletto.

Con regio decreto 19 novembre 1876 furono creati posti d'istitutori per lo indirizzo e la sorveglianza della educazione morale, civile e professionale dei giovani corrigendi, e l'ufficio di maestro fu pure elevato a vero e stabile impiego governativo, separandolo dalle funzioni di cappellano cui era di regola inerente. La istituzione di questi posti condusse poi allo studio ed alla approvazione di un nuovo regolamento per le Case di custodia, che sarà tra breve pubblicato per entrare in esecuzione il 1° gennaio 1878. Questo regolamento oltre a recare innovazioni didattiche e disciplinari, stabilisce tra i minorenni separazioni assolute in riguardo alla loro condizione giuridica, e ne determina altre relative alla età, al grado di avanzamento nella istruzione ed alla condotta. Prescrive lo impianto di Case di custodia rurali per giovanetti adatti ed inclinati alla vita campagnola, e di colonie in isole del regno per i minorenni più scorretti e recalcitranti ad emendarsi. Coll'attivazione del nuovo regolamento, o poco dopo, saranno gradatamente aperte nuove Case di custodia, anche per diminuire il soverchio agglomeramento di giovanetti, ora racchiusi nelle Case già esistenti, che si ritiene cagione non ultima dei disordini che sovente vi accadono. Ma pure operando questa radicale riforma nelle Case di custodia governative, non s'intende di abbandonare il sistema finora seguito di affidare la educazione dei corrigendi anche a riformatorii condotti da corpi morali o da prestanti cittadini; che anzi si stipularono a tale uopo contratti col municipio di Ascoli, con il canonico Birarelli di Ancona, e con la Pia Casa di Lavoro in Firenze. Sono in corso trattative allo stesso scopo con l'Ospizio della Pace di Avigliano, con il priore di Santa Maria di Signa e coll'istituto del Buon Pastore di Piacenza.

Decentramento di servizi carcerari.

Nel pensare ad un razionale decentramento di alcuni servizi carcerari, parvemi che senza nuocere alla unità dei criteri direttivi si potesse con sicuro vantaggio allargare le facoltà esecutive dei prefetti e fortificare principalmente nelle loro mani la vigilanza delle carceri giudiziarie. Esse costituiscono infatti un servizio essenzialmente locale, coordinato alla circoscrizione amministrativa e giudiziaria; e sono governate da unico regolamento che porta la data del 27 gennaio 1861, mentre i bagni e le case penali e di custodia sono rette da più e diversi regolamenti, e trovansi distribuite nelle varie parti del regno, non giusta il concetto logico di proporzionare i mezzi di espiazione delle condanne alle esigenze delle singole Corti e Tribu-

nali, ma secondo che vi furono edificate dai cessati Governi, ovvero da quello nazionale, che stretto dal bisogno impiantò carceri di pena nei luoghi ove potè disporre di ex monasteri e conventi e di altri stabili di pertinenza demaniale. Il decentramento fu operato mediante regio decreto 4 febbraio 1877, cui tenne dietro la circolare istrattoria del 5 marzo; ed è in sostanza di due ordini, il primo dei quali risguarda l'ampliamento delle facoltà dei prefetti circa ad alcune cacategorie del personale carcerario; ed il secondo concerne materie regolamentari, contrattuali e di contabilità. I prefetti lo accolsero con manifesto favore, non è stato fino ad oggi causa di alcun inconvee si è raggiunta la prontezza che desideravasi nel disbrigo di molti ed importanti pubblici servizi, che rilevando prima dall'amministrazione céntrale, incontravano inevitabili ritardi e suscitavano molesti reclami delle parti interessate.

Riforma di regolamenti sulla disciplina interna dei Bagni.

I due rami del Parlamento nel votare il progetto di legge per l'abrogazione dell'art. 366 del Codice penale militare marittimo, approvarono eziandio l'abrogazione dei reali bandi del 22 febbraio 1826. Codesti bandi erano informati ad uno spirito di severità non più consentaneo ai tempi, ed avevano soltanto vigore nei bagni penali delle antiche provincie.

I regolamenti per la disciplina interna dei bagni che si osservano in tutto il Regno sono i tre che vennero approvati con i decreti del 19 settembre 1860, ed un quarto che senza essere stato pubblicato per le stampe fu approvato nel 1863 dal Ministro della marina di quel tempo. Ma anche questi regolamenti, emanati quando i bagni penali dipendevano dal ministero della marina, oltre ad attingere per alcune disposizioni ai bandi del 1826, sono improntati a spirito ed a discipline militari, per cui diventarono in molte parti inapplicabili dopo che i bagni passarono sotto un'amministrazione civile. In coerenza dell'art. 3° dell'anzidetto progetto di legge è stato compilato e sottoposto all'autorevole voto del Consiglio di Stato un nuovo regolamento per la disciplina interna dei bagni, e sarà pubblicato appena che venga promulgata la legge cui si riferisce. Così cesseranno di avere vigore i varii regolamenti che ho sopra ricordato ed il servizio disciplinare procederà più uniforme e spedito in tutti i bagni del Regno fino a che, unificato il Codice, scomparirà tra noi anche la pena dei lavori forzati, che contrasta allo spirito della odierna civiltà.

Esecuzione di riforme decretate nel 1875.

Nel 1876 si è compiuta una disposizione abbastanza importante, reclamata dalla Camera coll' ordine del giorno 18 febbraio 1875, la cessazione cioè del sistema della *Massa di economia*, ossia dell'ac-

cumulato prodotto del lavoro dei forzati, che giusta gli antichi ordinamenti del tempo in cui i bagni dipendevano dalla marina non si versava nelle casse erariali, ma costituiva un fondo speciale a disposizione dell'amministrazione per le provviste delle materie prime e per le altre spese, le quali per conseguenza non pesavano sul bilancio dello Stato.

Il nuovo regolamento che era stato approvato con regio decreto 26 ottobre 1875 entrò in attività col 1° gennaio 1876 per la gestione contabile tanto dei bagni che delle case di pena. Esso ha giovato all'andamento interno del bagni ove sussisteva una specie di autonomia contabile che si appoggiava a regolamenti e consuetudini alquanto diverse dalle forme di controllo portate dalla legge di contabilità dello Stato del 23 dicembre 1859.

Ed ha giovato pure alle Case di pena nelle quali le norme contabili del regolamento del 1862 si erano coordinate a quelle dell'anzidetta legge per via di circolari soltanto, lo che rendeva più difficoltoso l'ufficio di contabile ed incomoda agli uffizi di controllo la revisione dei conti del materiale. Tuttavia dei sistemi di contabilità sarebbe azzardoso giudicare la bontà da un solo esercizio finanziario.

Ci vorrà tempo per vederne gli effetti e constatare se risponda a tutte le esigenze, o non sia suscettivo di qualche semplificazione. Ma come fu opera studiata da persone competenti, cotesta che ora funziona, bisognerà andare a rilento nel toccarne i congegni. Nelle carceri dove per lavorare si acquista la materia prima, la si trasforma in mille modi, ed i manufatti poi si vendono, o rimangono giacenti o deperiscono, e tutta la trasformazione avviene coll'opera di uomini respinti dalla società, spesso per fatti di cupidigia o per corruzione, non è possibile di tenere dietro a queste molteplici vicende del capitale e di impedire sottrazioni ed abusi senza una certa complicazione di procedimento e senza un minuzioso controllo. La summenzionata disposizione della Camera ebbe completa ed immediata esecuzione anche per quanto riguarda la massa di economia, della quale a metà dello scorso anno fu disposto il versamento nella tesoreria dello Stato che introitò la grossa somma di lire 879,104 72.

Ruoli degli impiegati di amministrazione.

Sino al novembre del 1876 fu in vigore la *pianta organica* approvata con regio decreto dell'8 ottobre 1875, n° 2730, che comprendeva 100 direttori, 50 vice-direttori, 100 contabili e 116 applicati.

Il riordinamento delle Case di custodia, di cui si discorse più sopra creava una nuova categoria di impiegati, gli istitutori ed i maestri di scuola stabili; quindi, ritenuto che detto ordinamento si fosse potuto attuare nel corso dell'anno presente, fu pubblicata con decreto reale

del 19 novembre 1876 una nuova *pianta organica*, nella quale diminuendo alcuni posti nel personale d'amministrazione portato dallà pianta approvata con regio decreto delli 8 ottobre 1875, vi furono compresi 15 posti di istitutori ed un eguale numero di maestri di scuola per le Case suddette, e scomparve l'ultima classe degli applicati che avevano il meschino stipendio di lire 1200.

Questa *pianta* ritoccata come dal regio decreto 31 dicembre 1876. fu in conseguenza della legge 7 luglio di detto anno rinnovata, e con decreto reale del 21 gennaio 1877, gli impiegati che erano nel godimento di una paga al disotto delle lire 3500 furono tutti migliorati, meno l'ultima classe, che era stata da poco tempo avvantaggiata, con l'abolizione dello stipendio di lire 1200.

In questa circostanza si affacciò nuovamente la tante volte sollevata quistione sulla divisione anche degli impiegati dell'amministrazione carceraria nelle tre categorie di concetto, di ragioneria, e di ordine. segnatamente negli Stabilimenti penali dove sonvi molti e gravi affari di ragioneria. Ma fu riconosciuto che non sarebbesi potuto operare senza dividere in due distinti impieghi di ragioneria l'ufficio che ora può star riunito di contabile di cassa e del materiale, e senza assegnare a cotesti due impiegati stipendio maggiore, una volta che per la divisione delle carriere non avrebbero potuto altrimenti aspirare ai posti di vice-direttore e direttore. In conseguenza ne sarebbe venuto sensibile aggravio alla Finanza, per cui senza animo di abbandonare affatto il progetto, ne fu rimesso un più maturo studio a migliore opportunità.

Nomine di nuovi impiegati.

All'aprile 1876 si trovavano in servizio 335 impiegati di ruolo, ed al 31 ottobre 1877 ve ne erano 349, con la differenza in più di 14. Questo aumento deriva dalla nomina ai posti di applicati dei volontari che, compiuto il prescritto tirocinio, vi avevano titolo (ai termini dell'articolo 9 del regio decreto 10 marzo 1871). Le nomine nuove di 10 impiegati furono in surrogazione di altri usciti per vari motivi dal servizio carcerario.

Giova intanto notare che dei 10 entrati nell'amministrazione carceraria, 4 di essi, 1 direttore, 2 vice-direttori ed 1 applicato sono venuti dallo stato di attività di servizio in altri uffici governativi, 5 vice-direttori erano già pregiati ufficiali dell'esercito, ed 1 applicato era licenziato in diritto ed avea lodevolmente ricoperto impieghi municipali e nelle preture del regno.

I 400 impiegati compresi gli scrivani diurnisti, attualmente in servizio, sono ripartiti nelle 100 direzioni apposite, che sono 20 pei Bagni penali, 22 per le Case di pena, 4 per le Case di custodia, 31 per le più importanti Carceri giudiziarie, e 23 per Stabilimenti carcerari promiscui. Chiunque conosca anche per poco i regolamenti

dell'amministrazione carceraria dettati secondo il diverso carattere dei molti stabilimenti che ne dipendono, comprenderà di leggieri che i 400 impiegati sarebbero affatto insufficienti alle gravi incombenza di cui sono gravate le direzioni, se lo zelo dei funzionari non vi supplisse, concorrendo così al conseguimento di risparmi sul bilancio dello Stato.

Esami per le promozioni.

Il regio decreto 10 marzo 1871 prescrive che non si può essere nominati volontari nell'amministrazione carceraria senza un esame di idoneità, ed un esame d'idoneità devono dare gli applicati in carriera per passare a contabili, e questi al grado di vice direttore.

Tre volte sono stati indetti gli esami a termini del suaccennato regio decreto.

I primi nel settembre 1876 per la promozione da applicati a contabili, e furono tenuti in Ancona, Firenze e Genova scelte a sedi centrali. In questi esami dei 69 applicati che avean diritto a concorrervi, solamente 12 dichiararonsi pronti a subirli, ma se ne presentarono 9, e 8 li compirono: nessuno di essi però fu dichiarato idoneo.

I secondi esami, per la promozione da contabile a vice direttore furono tenuti nel gennaio del corrente anno nelle sedi centrali di Bologna, Napoli, Palermo, Roma e Torino. Dei 49 contabili che potevano esservi ammessi, soli 32 dichiararono che si sarebbero presentati, ma 8 poi non comparvero, 1 si ritirò dopo letto il primo tema; dei 23 esaminati 10 furono approvati, 13 dichiarati non idonei.

Gli ultimi esami furono dati nell'ottobre prossimo passato nelle sedi centrali di Firenze, Milano e Roma. Dei 76 applicati che avevan diritto a presentarsi, solamente 17 dichiararono di essere pronti, dei quali 2 poi non si presentarono: dei 15 rimasti, 13 non furono dichiarati idonei, 2 furono approvati.

La renitenza di presentarsi agli esperimenti che sono la scala per progredire nella carriera, e gli infelici risultati degli esami subiti, specialmente dagli applicati, sono fatti sconfortanti e creano un serio imbarazzo all'amministrazione carceraria, poichè il numero dei contabili è talmente assottigliato da costringere a tenere nelle funzioni di contabili, vari impiegati che per esami superati o per titoli di anzianità o di meriti speciali sono stati promossi a vice direttore.

Il numero piuttosto considerevole dei non approvati non può dipendere nè da temi difficili presentati alla soluzione dei concorrenti, nè da esagerata severità delle Commissioni esaminatrici. Le Commissioni anzi furono larghe di punti negli esami orali ed anche nei temi scritti nei quali il candidato aveva dimostrato intelligenza e coltura, se anche la esecuzione non era stata perfettamente esatta; ma il giudizio dovette naturalmente rimanere rigido davanti agli

errori in aritmetica e ne'temi di contabilità; e si fu su tali materie che fallirono tutti gli applicati, in entrambi gli esami, ad eccezione dei due soli approvati.

L'amministrazione centrale non ha mancato di fàr eccitare gli impiegati allo studio, e all'esercizio pratico di quegli affari che formano poi tema agli esami. Se gli eccitàmenti non approdassero, e che da nuovi esperimenti si óttenessero uguali risùltati, sarà allora il caso di adottare provvedimenti speciali per attirare nell'amministrazione carceraria funzionari più capaci e volenterosi.

Promozioni.

Gli articoli 10, 11 e 12 del regio decreto 10 marzo 1871 prescrivono norme fisse per le promozioni degli impiegati carcerari; debbono cioè essere fatte unicamente per merito nel grado e nelle classi di direttore; per merito accompagnato di regola da esame al grado di vice-direttore e contabile; e metà per merito ed altra metà per anzianità, congiunta ad idoneità ed a diligenza nelle classi di applicato, di contabile e di vice-direttore. Un terzo tuttavia dei posti vacanti nei gradi di contabile e di vice-direttore può essere conferito anche per titoli, giusta l'articolo 4 del regio decreto 8 ottobre 1875 e 1° di quello del 19 novembre 1876.

La valutazione del merito, giusta l'articolo 13 dello stesso regio decreto 10 marzo 1871, è data ad una Commissione, composta dal direttore generale delle carceri che la presiede, da due direttori capi di divisione del servizio carcerario e da due ispettori ministeriali.

Con tali norme e dietro parere della detta Commissione dall'aprile 1876, all'ottobre del corrente anno sono stati promossi per merito 9 direttori, 14 vice-direttori, 16 contabili e 18 applicati; e per anzianità 13 vice-direttori, 15 contabili, 18 applicati e 14 volontari, in tutto 117 promozioni.

Gli elementi di cui si compone la detta Commissione, per le funzioni che rivestono i componenti, sono tali da offrire un complesso di criteri esatti per la valutazione del merito tanto a garanzia degli impiegati, quanto a tutela del servizio pubblico.

Traslocamenti.

Durante i 20 mesi da marzo 1876 ad ottobre dell'anno presente sono stati tramutati 4 impiegati per allontanarli da relazioni locali, 10 per misure disciplinari, 82 per ragioni di famiglia, 83 per motivi di salute e 164 per interesse di servizio, in tutti n° 343.

Uguali per tutte le direzioni sono i regolamenti e le norme che reggono le diverse categorie degli stabilimenti carcerari, ma la diversità e l'eccezionalità dei luoghi dove sono essi situati, alcuni in isole disabitate o poco abitate, vari in arie malsane; la conformazione dei medesimi stabilimenti, l'ubicazione acclive di taluni, la mag-

giore o minore sicurezza, il genere di pena che vi si espia, tutte queste circostanze sono cause continue e speciali del frequente e numeroso tramutamento degli impiegati carcerari.

I luoghi malsani producono malattie negli impiegati e nelle loro famiglie; le destinazioni in punti disabitati privano di istruzione e di educazione i figli degli impiegati arrivati all'età in cui è loro necessaria; le località alpestri esigono impiegati più robusti, gli stabilimenti poco sicuri hanno bisogno di funzionari accorti e pronti, quelli dove si trovano condannati riottosi impiegati fermi e coraggiosi.

Non può quindi far meraviglia se il Governo è facile, anzi obbligato ad accordare delle traslocazioni, sottostando a ragioni di umanità, di convenienza, di servizio, e che cagionano per supplire un impiegato, il trasferimento di più.

Un impiegato di prefettura, di intendenza e simili si muove da una città per portarsi in un'altra città, ed un consigliere od un segretario buono a Torino o a Cagliari, lo sarà ugualmente a Bologna o a Messina; ma un funzionario carcerario abile, per esempio, per la casa penale di Saluzzo, nol sarà pel bagno di Procida o per una colonia agricola; nè un direttore abile per uno stabilimento agricolo lo sarà ugualmente per un altro dove sonvi delle manifatture in lana e cotone.

Punizioni.

Come per le promozioni, così per le punizioni è prescritto l'avviso di una Commissione. E fu dopo parere della medesima che vennero puniti di sospensione, per gravi irregolarità in servizio, quattro direttori, un vice-direttore e due contabili.

La giusta applicazione delle pene disciplinari produsse salutari effetti, perchè i puniti sembra che siansi corretti, e meglio si comportano altri impiegati pure, i quali, se non erano andati soggetti alla misura di un Consiglio di disciplina, avevano obbligato l'amministrazione centrale a far loro severe ammonizioni.

Gratificazioni.

Per speciali servizi e per zelo straordinario spiegato nell'esercizio delle loro funzioni a contrassegno della soddisfazione del Governo, sono state concesse delle gratificazioni a n° 7 direttori, 10 vice-direttori, 47 contabili e 66 applicati. Tali gratificazioni furono accordate in somme che variarono tra il massimo di lire 350 ed il minimo di lire 50.

Personale degli agenti di custodia.

Il riordinamento del personale degli agenti di custodia in base alla legge del 23 giugno 1873, va compiendosi mano mano secondo la disponibilità dei fondi accordati in bilancio, e l'accertamento dei requisiti pe' nuovi arruolati.

Compito di già il riordinamento di tutte le case di pena, dei bagni penali e di 23 carceri giudiziarie, si sono riordinate altre 22 carceri mediante l'ammissione di 427 nuove guardie e di 178 passate dal ruolo vecchio al ruolo nuovo.

Restano tuttavia a riordinare nº 105 stabilimenti, dei quali la massima parte sono carceri circondariali. Se si volesse avere in servizio un personale tutto arruolato, giusta il regolamento del 1873, siccome dovrebbe comporsi di nº. 4629 agenti di custodia, e di nuovo ruolo ve ne sono 3472, occorrerebbe arruolare 1157 nuove guardie.

Sarebbe utile alla disciplina ed al servizio delle carceri l'affrettare il compimento di questa interessante riforma, sobbarcandosi ad un tratto alla maggiore spesa che importerebbe, e se io venissi a chiedere i fondi al Parlamento credo che non li ricuserebbe, ma non sarebbe tuttavia facile e provvido.

L'accertamento dei requisiti pei nuovi arruolati, avendo bisogno di un tirocinio di sei mesi, mancherebbe il locale dove accogliere un numero maggiore di allievi, di cui un quarto circa viene licenziato per cattiva prova prima di compiere l'esperimento, e d'altra parte, trovandosi sempre in servizio nº 1031 agenti di vecchio ruolo, molti dei quali non hanno tutti i requisiti per essere arruolati, ma che sono tuttavia abili e pratici, si dovrebbe procedere ad un largo licenziamento. Questa misura sarebbe poco equa per coloro che non hanno compiuto tanti anni di servizio utile per conseguire una quota anche minima di pensione, ed arrecherebbe un aggravio non piccolo alla finanza dello Stato per quegli agenti che, sebbene abili a continuare il servizio attivo, contandone già 25 anni o più, anderebbero a riposo con pensione.

I tramutamenti di detti agenti sono numerosi, sommando a 3892, e per essi militano gran parte dei motivi che furono esposti parlando degli impiegati d'amministrazione. Molti traslocamenti furono necessari per riordinare le 23 carceri giudiziarie delle quali si è più sopra discorso. Si può anche aggiungere che il personale di custodia delle carceri ha d'uopo di essere più frequentemente mutato per la facilità con cui contrae delle relazioni locali, le quali compromettter possono la sicurezza e la disciplina delle prigioni. Questo fatto acquisterebbe gravità maggiore se l'amministrazione centrale non ricusasse per norma quasi assoluta di destinare gli agenti nelle provincie di loro origine, respingendo le continue domande e sollecitazioni che a tale oggetto pervengono al Ministero.

A migliorare sempre più le condizioni del personale di custodia, l'amministrazione in questo periodo ha largamente proceduto a promozioni di classe e di gradi (1405), ed altre se ne preparano, coi debiti riguardi al fondo stanziato in bilancio.

Le promozioni sono fatte per anzianità e per merito; ma nessun agente ha goduto di un avanzamento senza aver dato prova di diligenza e di fedeltà.

A queste ricompense per i buoni, sono andate pari passo le punizioni per quelli che mancarono ai propri doveri. Le punizioni gravi ascesero a 167, delle quali 115 disciplinari, 35 proferite dai tribunali ordinari e 17 da quelli militari.

Posta a confronto la situazione del personale di custodia qual' era al 1° aprile 1876, con quella che avevasi al 31 ottobre prossimo passato risulta che vi sono oggi 193 agenti in meno, e che ciò permise di abbandonare sul relativo capitolo del bilancio del corrente anno 1877 la cifra rotonda da lire 100,000.

È stato un benefizio per la finanza dello Stato senza danno del servizio. La diminuzione nel numero dei detenuti, una migliore ripartizione nel servizio di custodia ripetutamente inculcata dall'amministrazione centrale, la soppressione di talune incombenze che distraevano gli agenti dal loro ufficio, e le vive raccomandazioni ai direttori degli stabilimenti penali di richiedere il personale di custodia nel numero strettamente necessario, hanno contribuito a che si potesse apportare una ragionevole economia in questo ramo di servizio pubblico.

(*Continua*).

STATISTICA DELLE CARCERI PER L'ANNO 1875

Riservandoci a cercare in questo volume (il nono della Raccolta) tutte quelle nozioni che ci gioveranno per studî comparativi sul servizio carcerario degli ultimi anni, accenniamo intanto ai titoli delle parti che lo compongono:

I. *Considerazioni Generali*; *Personale-Fabbricati-Trasporti Competenze e Spese.* — II. *Condannati adulti da assegnare agli Stabilimenti penali.* — III. *Minorenni da rinchiudere nelle Case di Custodia o nei Riformatorj.* — IV. *Carceri giudiziarie.* — V. *Stabilimenti penali.* — VI. *Case di custodia.* — VII. *Istituti pii o Riformatorii.*

Vi è pure un'appendice: *Cenni sulle isole di Pianosa e Montecristo*, corredata di quattro tavole litografiche.

Diamo ora la lettera proemiale con la quale il commendatore Luigi Pavolini, direttore generale delle Carceri, presenta il lavoro a S. E. il barone Nicotera, Ministro dell'Interno, riassumendo le principali notizie:

« Ho l'onore di presentare a V. E. la *Statistica delle Carceri* per l'anno 1875 compilata giusta il metodo ormai adottato nelle pubblicazioni anteriori. Sonosi ampliate le notizie risguardanti le Carceri

giudiziarie ed accresciuti i dati concernenti il lavoro nei Bagni penali, ora che il sistema di contabilità di essi è pienamente conforme a quello delle Case di pena. La stampa di questo volume è stata eseguita nella piccolo Tipografia del Bagno di Palermo, condotta ad economia, mediante l'opera dei condannati: È questa la prima volta che la *Statistica delle Carceri* esce stampata per cura dell'Amministrazione di uno dei nostri Stabilimenti penali. Forse il lavoro non raggiunge tutta quella nitidezza che riscontrasi nelle precedenti Statistiche pubblicate coi tipi della Cenniniana, ma esso è abbastanza esatto e pulito. Non taccio però che per affrettare la pubblicazione della *Statistica*, all'opera dei detenuti si aggiunse per poco tempo quella di liberi lavoranti. Ma in complesso la stampa del volume è fatica della Tipografia di quel Bagno. Così, mentre l'Amministrazione Carceraria col suo lavoro intellettuale presenta al pubblico le più essenziali nozioni del movimento materiale, economico e morale delle prigioni, la estrinseca forma del volume offre un saggio dell'ammaestramento dei detenuti ad una delle arti eleganti più ricercate. Ed è bene a sapersi che dei 7 condannati, i quali lavorarono alla stampa della *Statistica*, tranne uno che da libero era trafficante, gli altri sei prima di venire in potere della giustizia esercitavano mestieri campagnoli e non sono più di tre anni che furono indirizzati all'arte dello stampatore. Esitai prima di decidermi ad affidare la stampa della *Statistica* alla Tipografia del Bagno per non urtare specialmente nella spinosa questione della concorrenza del colpevole al lavoro dell'onesto cittadino, benchè, come ho già detto, anche liberi operai abbianvi di poi partecipato. Ma dovei riflettere che stampando la *Statistica* nel Bagno penale lo Stato avrebbe speso di meno, ciò che infatti si è conseguito, ed a quella Tipografia non sarebbe mancato costante lavoro. Essa è una parte dell'anno occupata nella stampa di moduli prescritti da Regolamenti Carcerarii pel servizio disciplinare e di contabilità; non attinge lavoro nè alla piazza di Palermo, nè altrove e senza il nuovo incarico affidatole, i detenuti stampatori avrebbero languito per molti mesi nell'ozio. Quest'ultima circostanza vinse le mie titubanze, poichè considerai che, il lavoro è imposto ai condannati dal Codice, che se son lasciati inoperosi infrangono più spesso le discipline penitenziali, e la loro condizione diventa fisicalmente e moralmente peggiore. Lo stato poi che sopporta pel servizio carcerario gravissime spese, perde l'utile, sia pur tenue, che può ricavare dal lavoro del detenuto.

L'appendice della *Statistica* reca la veduta dell'Isola di Pianosa nell'Arcipelago Toscano, dov'è la più antica e la più prospera delle nostre Colonie penali, la carta topografica della detta Isola, due piante del fabbricato centrale della Colonia ed alcune note intorno alle origini ed alle odierne condizioni di essa. Siccome dal paesaggio della Pianosa si scorge in lontananza l'Isoletta di Montecristo, ov'è una Colonia succursale, si è aggiunto un cenno istorico anche di questa.

Vostra Eccellenza che visitò un mese fa la Pianosa potè accertarsi dei progressi, specialmente morali, della Colonia penale egregiamente diretta dal Commendator Ponticelli.

Ecco ora alcuni dati più essenziali che si ricavano dalla *Statistica* circa al movimento, alla spesa di mantenimento ed al lavoro dei detenuti.

		Maschi	Femmine
Il 31 dicembre 1874 i detenuti erano	N.°	73717	5076
Nuovi entrati	»	172021	34470
Trasferiti da altri Stabilimenti	»	151731	9571
Totale	N.°	397469	49117
Usciti	N.°	191253	35493
Trasferiti in altri Stabilimenti	»	132953	8586
Rimasti al 31 dicembre 1875	»	73263	5038
Totale	N.°	397469	49117
Media giornaliera dei detenuti nell'anno	N.°	72240	5214
		N.° 77454	

Media suddivisa per stabilimenti.

		Maschi	Femmine
Carceri giudiziarie	N.°	39545	3253
Bagni penali	»	16411	»
Case di pena	»	12033	962
Case di custodia	»	833	119
Riformatorii	»	3418	880
		N.° 77454	

La spesa di mantenimento dei detenuti ascese a L. 20,827,981 79
Le giornate di presenza in tutto l'anno essendo salite a . . . N.° 28,072,367
Il costo giornaliero di ciascun detenuto fu di L. 0.742.

Eccone la ripartizione.

	Spesa	Giornate di presenza	Costo giornaliero
Carceri giudiziarie	L. 11,006,336 42	N.° 15,439,416	L. 0 713
Bagni penali	» 4,052,713 50	» 5,964,413	» 0 680
Case di pena	» 4,213,655 71	» 4,742,954	» 0 888
Case di custodia	» 289,566 95	» 347,243	» 0 834
Riformatorii	» 1,265,709 21	» 1,578,341	» 0 802

Le giornate di lavoro negli Stabilimenti penali furono . . . N° 5,310,731

Lo Stato avendo per sua quota sul prodotto del lavoro e per proventi accessori introitato . L. 1,595,528 22
Ricavò per ogni giornata di lavoro dei condannati. . . . . » 0.30,04

La divisione per stabilimenti è la seguente:

		Giornate di lavoro	Introiti	Ragguaglio giornaliero
		—	—	—
Bagni penali	N.	2,155,047	L. 714,710 63	L. 0 332
Case di pena	»	3,155,684	» 880,817 59	» 0 279

Aggiungo il confronto dei sovraesposti risultati finali con quelli dell'anno 1874.

			1875	1874
			—	—
Popolazione media		N.	77,454	77,550
Spese di mantenimento dei detenuti .		L.	20,827,981 79	19,434,617 71
Giornate di presenza.		N.	28,072,367	28,162,570
Costo giornaliero per ciascun detenuto		L.	0 742	0 690
Giornate di lavoro negli Stabilimenti penali		N.	5,310,731	5,272,830
Introito	complessivo	L.	1,595,528 22	1,644,317 05
	per ogni giornata di lavoro dei condannati	L.	0 3004	0 3120

L'anno 1875 segna una leggerissima diminuzione nel numero dei detenuti. Cresce alquanto la spesa di mantenimento per l'aumentato prezzo dell'appalto dei Bagni penali e di alcune Carceri dell'Italia settentrionale.

Il rapporto numerico tra i detenuti e la popolazione del Regno è il seguente:

		Detenuti	Popolazione del Regno	Ragguaglio per ogni mille abitanti
		—	—	—
31 dicembre . .	1875	78,301	27,482,174	2.85
	1874	78,793	27,289,958	2.89

Ed il ragguaglio della spesa alla popolazione anzidetta, calcolato qui il solo mantenimento del detenuto e deduzione fatta degl' introiti avuti dagli Stabilimenti penali, offre gli appresso risultati:

		Spesa	Popolazione del Regno	Ragguaglio della spesa annua per ciascun abitante
		—	—	—
Anni . .	1875	L. 19,232,453 57	N. 27,482,174	L. 0 69,98
	1874	» 17,790,300 66	» 27,289,958	» 0 65,19

Nell'anno 1875 non fu emanata alcuna legge riguardante le Carceri. Con regio decreto dell'8 ottobre vennero dettate norme più precise per l'ammissione dei contabili e degli applicati all'esame d'idoneità prescritto dal regio decreto 10 marzo 1871 e fu approvato un nuovo ruolo del personale amministrativo delle Carceri.

ANCORA SUGL'IMPIEGATI DELLE CARCERI

Lettera al Cav. Aristide Bernabò Silorata. (1)

Le debbo e con piacere le mando vive grazie per le cortesi parole d'incoraggiamento che ha rivolto a me, come impiegàto che ha ancora fede in un migliore avvenire del personale delle carceri; e conoscendola dotata di tanta gentilezza spero di non abusarne intrattenendola brevemente sull'oggetto medesimo da lei con tanta autorità di cognizioni trattato in questa *Rivista*.

Ella si è occupata degli impiegati inferiori delle carceri prima, e dopo più particolarmente dei direttori; ed a me, seguendo lo stesso ordine d'idee, conceda alcune osservazioni in merito alle di lei proposte, anche a titolo di schiarimento e giustificazione della mia opinione, che, finchè mi si persuadesse d'aver torto, non sarei alieno dal mantenere, che cioè — quando buona parte degli impiegati superiori e subalterni, i primi naturalmente più che i secondi, facciano di buon animo quanto possono fare, senza ricorrere a mezzi straordinarii ed eccezionali, quelli da me accennati, se non in un tempo brevissimo, in un periodo relativamente non lungo, siano sufficienti a portare alla piaga il rimedio che è necessario non solo, ma urgente.

Dichiarandosi in massima non soddisfatto degli esami pei gradi di contabile e vice-direttore così come ora si dànno, perchè non si possa logicamente da un breve ed isolato esperimento stabilire se un dato individuo sia idoneo a coprire una carica, e mettendo da parte gli attuali nostri stabilimenti, tutti quali più quali meno difettosi, ella propone l'impianto di un carcere normale da servire di carcere-scuola.

Quanto alla necessità di un diverso programma negli esami io sarei per ammetterla, se non considerassi che, anche coi programmi vigenti, quando queste prove non siano che contro-prove di altre più pratiche, si possono ottenere buoni risultati. Infatti l'idoneità quale viene riconosciuta dalla commissione centrale esaminatrice è oggi in parte basata sul concetto che dei candidati la commissione stessa ha per le informazioni delle matricole ministeriali desunte dalle note periodiche dei direttori. Se a questa base fosse data maggior importanza, se i direttori fossero resi più

(1) V. *Rivista*, fascicolo 8°, pag. 373: *Gli impiegati dell'amministrazione carceraria*, Lettera al signor Ettore Pera per A. Bernabò Silorata.

direttamente responsabili di una cattiva nomina e delle conseguenze di essa dannose allo Stato, mi pare che se ne avrebbero non indifferenti benefizi. Prima e dopo di detta nomina dovrebbe il direttore dire francamente, conscienziosamente, il suo parere, e questo potrebbe essere competentissimo quando egli veramente s'interessasse del suo dipendente. Il direttore riesca prima a farsi un criterio giusto dell'impiegato; solerte e tenace mantenga sopra di lui un'alta sorveglianza, scrutini, veda e preveda tutto per il meglio; lo incarichi ora di questa ora di quell'altra mansione d'ufficio; gli spieghi ora l'una ora l'altra parte oscura di quanto è amministrazione, o alla medesima attinente, gettando nella di lui mente e nel cuore il seme atto a fecondare quel ramo più scabroso che è la scienza carceraria, e farla crescere con amore, la quale, com'ella giustamente osserva, non può impararsi in una scuola o riassumersi in un trattato od in un manuale alla portata di tutti; lo faccia persuaso che gli uffici pubblici non sono benefici che si conferiscono dal Governo, ma sono contratti che si fanno fra questo ed il cittadino, al quale il governo promette vantaggi, ed il candidato opere ed opere buone; lo sottoponga finalmente di frequente ad esperimenti teorici e pratici, scritti ed orali, vertenti su ogni parte del servizio, che saranno i più veri, i più proprii, i più importanti esami, che dovrebbero essere quelli che esercitassero un'azione decisiva sull'avvenire dell'impiegato. Poi il direttore informi. ma queste informazioni, periodiche o non, non dovrebbero limitarsi a pure risposte di monosillabi, a domande stampate ed uniformi, ma vorrei consistessero in estese relazioni, che studiassero a fondo l'impiegato e ne porgessero all'amministrazione superiore un ritratto morale ed intellettuale sincero, completo, sottoponendole in appoggio tutte le prove, tutti i risultati ricavati, valevoli ad attestare la verità dell'asserto, ad eliminare la possibilità di parzialità pro e contro (1). Dopo tutto ciò vorrei sperare che, dandosi l'opportunità di esami di concorso pei posti di contabile e vice-direttore, l'amministrazione centrale e tutti gli interessati potranno prevedere con certezza che molti e quali saranno i candidati da dichiararsi idonei, e non accadrà come ora che le previsioni sono sempre molto lontane dalla realtà.

(1) Per informazioni speciali sta bene, ma per generali tutte queste complicanze approderebbero alla impossibilità di lettura e conseguentemente di giusto apprezzamento per parte del Ministero. — Un direttore intelligente ed onesto sa, anche nelle strettoie necessarie delle tabelle, dare una giusta informazione del subordinato. (*Nota della Direzione*)

Il fine al quale ella massimamente mira proponendo la creazione di uno o due stabilimenti carcerari normali è quello « di « giungere a poco a poco a formare per la direzione delle carceri « un personale tutto ispirato agli stessi principii, educato alla stessa « scuola, imbevuto per esperienza delle stesse convinzioni e rafforzato nei suoi studi con una speciale e più estesa istruzione quasi « tecnica, data praticamente a tutti in modo uniforme. » Ebbene, mi permetto di osservarle, che non tutti saranno precisamente di questo avviso, e ci sarà invece chi, in fatto di scuola e di convinzioni, crede che non occorra, per creare buoni impiegati, di stamparli tutti ad un modo, come farebbe una macchina litografica, di farli tutti parteggiare per un sistema piuttosto che per un altro, di insegnare loro dei domma. Però se per l'omaggio dovuto alle leggi in vigore, ed ai principii con esse sanciti, si volesse che l'indirizzo delle opinioni dei giovani impiegati fosse dato piuttosto in un modo che nell'altro, basterebbe che l'amministrazione centrale tracciasse delle norme ai direttori, le quali dovrebbero loro servire di programma quand'anche non combinassero colle rispettive opinioni personali, cui non si potrebbe ad essi impedire di esporre nel medesimo tempo. A parte ciò, non potrei non riconoscere l'efficacia dello stabilimento-modello che ella, come subitaneo rimedio ai nostri mali, propone, ma un'efficacia insufficiente perchè in pratica ne verrebbero a fruire pochissimi impiegati. Esporne molti a non lievi maggiori spese e ad interruzione di servizio altrove per la dimora temporanea alla scuola è un atto che non so se sarebbe in pratica di grande utilità, molto più dovendo lo Stato addossarsi le maggiori spese suddette, che non parrebbe equo di lasciare a carico degli allievi, e provvedere all'assicurazione del servizio dove potesse essere necessario di surrogare l'impiegato distaccato alla scuola. Certamente che ove nel regno non uno ma dieci almeno fossero gli stabilimenti del genere di quello ch'ella propone la cosa cambierebbe d'aspetto, ma diversamente no, e le strettezze odierne del bilancio mi fanno riguardare il progetto di fondazione di dieci penitenziari-modelli come un pio desiderio, mentre l'erezione di uno o due è già per se stessa cosa difficile e non completamente realizzabile che fra parecchi anni, avuto riguardo alle questioni ventilantesi sui vari sistemi d'espiazione delle pene, questioni che non si risolveranno, forse, che coll'approvazione del nuovo codice penale. Del resto, crede ella che i nostri edifizii siano proprio tutti disprezzabili? Non crede invece che, anche date condizioni infelicissime nel fabbricato, queste non pos-

sano essere d'ostacolo insormontabile alla formazione di un buon personale? Per me, un direttore buono farà ottimo l'edifizio più mediocre; spetterà a lui il còmpito di far rilevare ai proprii impiegati gl'inconvenienti che esistono in relazione a tutto ciò che si dovrebbe ma non si può fare, o i vantaggi che se ne hanno perchè si fa, mentre altrove, in condizioni peggiori, non si può.

Le rammento ancora un fatto. La Società svizzera per la riforma penitenziaria, nella riunione tenuta a Zurigo nel luglio 1874 avvisava anch'essa che il mezzo migliore per formare un buon personale carcerario fosse quello di organizzare una scuola normale in uno dei penitenziari esistenti, la quale veniva in seguito in via d'esperimento autorizzata dalla direzione di polizia e giustizia del Cantone di Neuchâtel e notificatane l'apertura con lettera circolare alle direzioni degli altri Cantoni. Il saggio, che non si può dire siasi esteso ad ogni parte delle discipline carcerarie, durò sette giorni e vi presero parte due impiegati e quattro capi-guardiani. Or bene, mi piace di citare la conclusione del rapporto presentato sui risultati di questo corso di ripetizione, conclusione che sembra venga in appoggio della mia proposta, che cioè nello stabilimento dov'è possa l'impiegato trovare tutta quella scuola che troverebbe altrove, se c'è chi insegna: « Sarebbe a desiderarsi che venisse raccomandato alle direzioni dei penitenziarii « che hanno fatto frequentare il corso ai loro capi-guardiani, d'organizzare delle conferenze ebdomadarie fra gl'impiegati, presiedute a vicenda dal direttore o dal capo-guardiano, e d'impiantare una biblioteca per gl'impiegati, biblioteca nella quale dovrebbero trovarsi le opere popolari sul servizio penitenziario « ed i giornali periodici che si occupano delle carceri e del trattamento dei detenuti. »

E qui avrei voluto terminare, ma alcuna delle proposte che ella fa riguardo alla posizione dei nostri direttori mi spinge ad invadere per un momento un campo troppo vasto ed ancora pressochè ignoto per me, nel quale se dicessi di sentirmi tale da poter camminare ad occhi chiusi peccherei di presunzione È inoltre un terreno abbastanza irto di spine ove, per lasciare la metafora, dovendosi partire da elementi di fatto a prova di quanto si afferma è difficile di evitare delle suscettibilità. Ad ogni modo ho un vecchio adagio dietro cui trincerarmi, antico ma che calza a proposito, e che, avanti tutto, è anche di Cicerone: *Quando sine nomine contra vitia scribitur, qui irascitur accusator sui est.* Abbiamo fin qui parlato di scolari, però siccome i buoni scolari si formano con

buoni maestri, poichè nessuna riforma di personale si potrà fare senza uomini atti a compierla, facciamoci una domanda: Li abbiamo noi questi uomini? Li abbiamo questi uomini che l'illustre autore della *Théorie de l'emprisonnement* chiama *hommes d'élite?* « Le abbiamo noi, » scriveva nel 1869 un alto funzionario del ministero dell'interno, « o le avremo in avvenire codeste elette « persone che allo spirito superiore, indagatore, filosofo uniscano « la conoscenza e l'esperienza degli uomini e delle cose, e che « alle qualità dell'animo uniscano quelle del cuore, e che per di « più abbiano le simpatie della vocazione? » Se non così perfetti, che a questa perfezione si accostano ne abbiamo — ella dirà con me — e ne avremo di più in avvenire quando la maggior parte di essi non sarà scoraggiata nella missione affidata dalla mancanza di quei compensi, di quei riguardi, di quelle garanzie che la carica di direttore ha il diritto di avere per assicurare la propria autorità, l'esercizio della medesima, e per essere difesa da ogni scossa, da ogni assalto; — ma io aggiungerò anche — e quando alla minor parte, a quella che poco s'interessa dell'importanza dell'ufficio affidatole, sarà coraggiosamente dato altro collocamento e sarà fatto posto ad impiegati più attivi, vengano essi dall'amministrazione centrale, da quella carceraria, o da altre.

Ella ragionando dello scuoramento che esiste nei nostri impiegati superiori e delle ragioni che lo producono, le fa consistere principalmente nella posizione poco lieta moralmente e materialmente loro fatta dagli attuali ordinamenti, nei pochi incoraggiamenti loro concessi per eccitarne l'emulazione e lo zelo, e nella nessuna differenza che si fa fra il direttore di uno o di un altro stabilimento meno importante sotto ogni rapporto del primo. E veramente in generale non si può che associarsi a queste considerazioni come alle proposte che ella fa di congressi, di quesiti, di concorsi a premi, di missioni all'estero e di pubblicità delle relazioni, quali mezzi tutti atti a mantenere attiva l'energia dei direttori ed a stimolarne la studiosa applicazione e lo zelo — mi servo delle di lei parole.

Ma, perdoni se non divido le di lei idee quando accenna alla necessità di una ripartizione del personale che destinasse a capo dei più vasti ed importanti stabilimenti i funzionari più provetti, lasciando ai più giovani i minori; e, basandosi sugli ordinamenti del cessato governo sardo, e sui recenti aumenti di stipendio accordati a quasi tutti i capi delle pubbliche amministrazioni, suggerisce che vengano i direttori fusi nel ruolo dell'amministrazione

provinciale accordandosi loro, come hanno già l'onorifico, anche il titolo ed il grado di sotto-prefetti o di consiglieri di prefettura.

La ripartizione del personale superiore come è al giorno d'oggi, lasciata all'occhio pratico e previdente della direzione generale, parmi non sia anzi da biasimarsi; la direzione generale si serve così del personale in quel modo che meglio risponde al bisogno; destina qui un giovane, là un più anziano, benchè lo stabilimento sia meno vasto ed importante perchè quantuuque atti ambedue al servizio, ugualissime attitudini, ugualissime disposizioni non può trovare in essi: e usufruendo così come meglio avvisa le diverse forze dell'uno e dell'altro, ne ricava un profitto superiore, ed a questo principio si può dire siasi informata la disposizione sovrana colla quale il personale delle carceri giudiziarie e dei luoghi di pena venne fuso in un solo ruolo.

A proposito del titolo effettivo di sotto-prefetto o consigliere (nomi e funzionari *morituri* da un giorno all'altro) che ella vorrebbe dato ai direttori, premettiamo un po' di storia. È vero che in Piemonte i direttori sono stati, senza andare più indietro, per qualche tempo fino al 1849, scelti fra gl'intendenti di provincia. Ma anche gl'impiegati subalterni facevano parte del personale di segreteria delle intendenze generali e provinciali. Così i direttori appartenevano alla cosidetta carriera superiore, e gli altri impiegati alla inferiore, e tutti erano iscritti sui ruoli dell'amministrazione provinciale; era un sistema ben diverso. Ma la mobilità dei direttori per una parte che dava pochi buoni frutti, e la poca «simpatia della vocazione» negl'intendenti dall'altra, che metteva spesso nell'imbarazzo la segreteria di Stato, portarono a concludere che i direttori non si facevano in quel modo. Allora fu che il regio decreto 13 novembre 1849 ordinò gl'impiegati preposti alle direzioni carcerarie in amministrazione a parte distinguendola però in due divisioni: amministrazione di penitenziari e di carceri centrali. È notevole la relazione che l'allora ministro dell'interno commendatore Galvagno faceva precedere a questo decreto, nella quale accennava «quanto difficile sia di operare la riforma delle carceri «senza un ottimo personale e come le persone di cuore e d'intel«letto eran lontane di aspirarvi per la povera carriera che loro «si offriva.» L'onorario che l'articolo 6 di detto decreto stabiliva per la prima delle due classi dei direttori di penitenziari, differenziava di lire 1000 in meno da quello che l'ordinamento 10 marzo 1871 ha stabilito per tutti indistintamente i direttori. I direttori di 1ª classe dei penitenziari avevano però diritto dopo dieci anni di servizio

ad un aumento di stipendio di lire 800. Un intendente di provincia era meno compensato poichè non aveva nè l'alloggio del direttore, nè l'aumento dei dieci anni. L'onorifico dei direttori di prima classe dei penitenziari era pareggiato agl'intendenti di prima classe, quello di quelli di seconda classe agl'intendenti di seconda classe. Il Piemonte aveva fatto ciò che doveva fare per rendere meno povera la carriera di quello che fosse antecedentemente. Venne il 1859 e le riforme politiche mentre diedero agl'intendenti, o governatori, o prefetti che vogliansi chiamare, maggiore autorità, maggiori attribuzioni, maggiore stipendio, alloggio e via dicendo, lasciarono fino al 1861 e 1862 gl'impiegati superiori carcerari nello *statu quo* del 1849. Dopo se un lieve moto ascendente si fece subire agli stipendi dei direttori, questo fu insensibile, tenuto conto dell'aumento di lire 800 che dava a quelli di prima classe dei penitenziari il regio decreto 13 novembre 1849; nè il regio decreto 10 marzo 1871 portò variazione alcuna a quel *maximum*, che però estese ai direttori delle carceri giudiziarie e dei bagni penali.

E poichè l'uomo è così fatto che nell'opera propria non può a meno di ricercare l'utile suo, poichè egli lavora, ma lavora per avere, è indubitato che questa degli stipendi possa essere non ultima causa dello scuoramento dei nostri direttori. Oramai nessuno terrà per esatto l'assioma del barone Manno che non potendosi mai raggiungere con un prezzo materiale il valore di un servizio posto nel ruolo delle cose inestimabili, lo stipendio serve solamente a riconoscere, non già a compensare, le opere di un pubblico uffiziale. No, tutte le opere dell'uomo sono razionali e il lavoro di ognuno ha un prezzo, fissato sempre dalla legge eterna e feconda della libera concorrenza. Dunque come si è fatto per i capi delle altre amministrazioni dello Stato, anche per i nostri è necessario che il governo pensi ad elevarne gli stipendi in proporzione ai bisogni dell'uomo, ed all'entità della missione che è loro affidata; e giova sperare che nei progetti dei nuovi definitivi organici, che si stanno presso il Ministero studiando, questa necessità che ella espone, e che da tutti è riconosciuta, venga soddisfatta.

Stipendio di sotto prefetto ed anche di consigliere-delegato sì, ma grado no, almeno secondo il mio modo di vedere. E mi spiego. Oggi le prefetture fanno eseguire dalle direzioni carcerarie quanto il Ministero dispone. In questo modo le direzioni hanno nelle prefetture un vero, un necessario controllo. Ella mi faccia dei direttori tanti sotto-prefetti ed il contrasto di forze cessa; lo dirò con parole del direttore di questa *Rivista:* « Se il prefetto o per esso

« un consigliere di prefettura od altro impiegato diventasse il di-
« rettore delle carceri, nessun controllo sarebbe possibile, nè effi-
« cace. » Inoltre l'autorità di un direttore le pare che si serberebbe ancora spiccata come deve essere, quando ella me lo mettesse in un uffizio di prefettura o sotto-prefettura confuso con una quantità d'altri funzionari ed impiegati? E non le sembra che il rimedio sarebbe peggiore del male, portandosi poi un bel momento dei sotto-prefetti digiuni di carceri in iscambio di altri e introducendoci così dei *generici*, mentre è necessario per le carceri il sistema degli *specialisti?* E ponendo che ella mi accordasse che i direttori si chiamassero sotto-prefetti, ma che fossero poi sempre direttori staccati affatto dalle prefetture e sotto-prefetture, facienti un sub-ruolo a sè, pienamente controllabili, allora tutto si ridurrebbe ad una differenza di nome, e le piccole differenze, anche nei soli nomi, nelle cose amministrative sono gravissime. Io non vedo adunque perchè si debba tornare ad un sistema che è stato provato ma abbandonato. Che si aumentino gli stipendi, che si assicuri con altre garanzie morali l'autorità direttoriale, sì, ma che si tolga all'amministrazione un capo omogeneo per dargliene uno pressochè eterogeneo, che le si tolga « il perno su cui si regge » questo no.

L'autore della *théorie de l'emprisonnement* lagnavasi che in Francia « on n'ait encore songé à environner d'aucune garantie la nomination des directeurs des maisons centrales » e questo lamento può essere tuttora applicato al nostro paese. Ci fu chi propose l'estensione ai direttori dell'articolo 8 dell'allegato *A* alla legge 20 marzo 1865, ma la disposizione di quell'articolo è oggidì dalla maggioranza considerata come un privilegio da togliersi, e l'onorevole Nicotera ha soppresso l'articolo nel nuovo progetto per la riforma della legge comunale e provinciale presentato alla Camera nella tornata del 7 dicembre 1876. D'altra parte garanzie ci vogliono e solide, altrimenti sarà per buon tempo ancora molto difficile la formazione di un ottimo personale superiore per le carceri. Io, però, lo ripeto, non saprei nè potrei addentrarmi in questo punto dove umile gregario qual sono ho bisogno di essere guidato da un buon centurione. Insisto però sempre a credere che nello stato attuale delle cose, se giungere a creare ottimi direttori è difficile, non è impossibile, e non accettando quella specie di separazione della carriera che ella propone, credo che per ora facendo prima di tutto luogo a qualche nomina nuova, mediante altra destinazione a chi nella carica di direttore è, per così dire, spostato, in parte col mezzo di concorsi per titoli ed in parte mediante scelta

dagl'impiegati subalterni, si possano avere gl'individui che il nostro paese è suscettibile di fornire. È una gara che è oggi bandita dal regio decreto 19 novembre 1876, gara nella quale vorrei, per spirito di corpo, che rimanessero vittoriosi i miei provetti colleghi dell'amministrazione, ed è questo desiderio che mi ha fatto muovere loro la parola nello scorso marzo.

Per finire, a parte ogni opinione personale, quanto ella ha fatto di buon viso a quel mio appello dello scorso marzo nè io nè altri potremmo in coscienza negare ai di lei scritti, poichè da questi potremo sempre apprendere e molto; faccio quindi voti perchè presto mi sia dato di leggerne e forse di persuadermi dell'erroneità di alcuno di questi miei rilievi. (1)

E. Pera.

IL LAVORO DEI DETENUTI

Lessi ora è qualche tempo, riprodotto in opuscolo, il bellissimo articolo sul *Lavoro dei detenuti*, che con tanta opportunità e pari chiarezza scriveva nel giornale l'*Indipendente* (2) il mio egregio amico signor Giuseppe Barini; ed ora mi permetto di segnalare quello scritto col mezzo della *Rivista* agli studiosi di materie penitenziarie e sociali.

Di vero, un argomento di pubblica economia forse il più trascurato, ma non il meno utile, è senza dubbio il *lavoro dei detenuti*; intorno al quale si agitano oggi con molto calore le più strane questioni, e con tanta disparità di apprezzamenti, da strabiliare. Mostrare ad una ad una tutte le contraddizioni a cui s'andò incontro quando si volle parlare di questa materia con passione di principio; combattere i timori che il soggetto cagionò a più riprese in ogni ordine di cittadini, nella stampa, fra le Società Operaie e perfino nel Parlamento; porre in rilievo invece i benefizi che si disconobbero, e confutare le apprensioni di coloro che si allarmarono quando scienziati e filantropi presero a cuore la sorte dei detenuti, senza riflettere che ciò era « carità sociale e ben inteso egoismo » è stato l'intendimento del Barini, e lo ha svolto con un dire spigliato ed incalzante nell'articolo citato testè. E mentre ha mostrato ai troppo corrivi detrattori dell'attività

(1) E se considerassimo l'incidente esaurito? — Gli egregi Bernabò-Silorata ed Ettore Pera possono ben adoprare ed adoprano, il loro ingegno su altri temi egualmente vitali per la riforma carceraria — Del resto siamo pronti ad inserire qualche altro breve schiarimento se, per avventura, si credesse ancora opportuno.

(*Nota della Direzione*).

(2) N. 40 del 19 agosto 1877.

italiana che nei nostri stabilimenti penali non è trascurato il lavoro agricolo, citando a prova di ciò le colonie di Pianosa, Gorgona, Montecristo, Capraia, Salto di Castiadas (nella provincia di Cagliari) e le opere della Maremma Grossetana, e le lavorazioni di Ancona, Civitavecchia, Favignana, Gaeta, Piombino, Porto d'Anzio, Porto Longone, Procida e S. Stefano, ove sono impiegate le braccia dei condannati, fa voti perchè questo andamento di cose, questo progresso del lavoro in generale, e di quello agricolo in particolare non si arresti, « ma seguiti ad allargarsi e prenda proporzioni vastissime, sia per annullare l'ozio dei validi, sia per diminuire certi mestieri inutili per l'avvenire dei condannati. »

E come corollario di questi voti preziosi, cita alcuni mezzi per raggiungere lo scopo, che mi piace riportare nel loro contesto:

« 1° Cessione di vasti e mal curati possessi demaniali, suscettibili di divenire fattorie penitenziarie;

« 2° Costruzioni di caserme, fortificazioni, carceri ed altri edifici, affidate ai condannati sotto la direzione del Genio civile e militare, come fanno gli inglesi;

« 3° Largo impiego dei condannati nelle opere di bonificamento;

« 4° Convenzioni tra il Ministero della marina, della guerra e dell'interno, perchè una parte delle provviste di panni, scarpe, mobili, telerie, selle ecc., in uso per l'esercito di terra e di mare, sieno riservate alle lavorazioni carcerarie; imitazione pur questa di stranieri liberi paesi. »

Con tali mezzi, col sollecito svolgimento delle cause penali, con un comune regime penitenziario, col lavoro per tutti, e questo « più in armonia con le arti libere e con le necessità nazionali » con la formazione di vaste e facoltose società di patrocinio pei liberati dal carcere, e qui rammenta quella di Firenze che fu la prima a sorgere in Italia, quasi una cosa sola colla riforma penitenziaria, pur notando quello che si va oggi facendo per estendere queste opere in tutto il Regno, confida il Barini, e a buon diritto, che il morale edificio penitenziario, non lascerà più a desiderare. Ma non disconosce come a render completo ed efficace il grande principio della riabilitazione, occorra che l'opera del patronato sostituisca quella della polizia e tenga luogo della sorveglianza della pubblica sicurezza. E mi compiaccio che le di lui convinzioni in materia si trovino concordi con quanto scrissi a proposito di sorveglianza nella *Rivista di Discipline Carcerarie*, anno 1876, pag. 340 e seguenti. Ho fiducia che l'importante subietto, in un'epoca non lontana, abbia fra noi la sua più razionale applicazione, in coerenza di quei principii da cui è informata oggi la scienza del diritto penale.

Cesare Pratesi.

Una parte dello scritto del Barini, riassunto a grandi linee dal cav. Cesare Pratesi, era vôlto a combattere vivamente certe inesatte

asserzioni contenute in vari articoli dell'avvocato signor Onofrio Lelli: il quale ha creduto di spiegare i suoi concetti nel num. 20 (anno V, 31 ottobre) nella *Rivista Giuridica*. L'avvocato bolognese riconosce, in ultima analisi, la giustezza delle cose esposte dal Barini; e perciò ne ripetiamo l'articolo: tanto più che il Lelli, se non è favorevole all'Amministrazione carceraria, ha però il merito di non lasciarsi illudere dalla brillante apparenza della *Deportazione* contro la quale fermamente si schiera: egli è, su tal materia, un nostro alleato:

LAVORO DEI DETENUTI.

In un articolo pubblicato con questo titolo nell'*Indipendente* di Roma (1) il signor Giuseppe Barini mi ha fatto l'onore di occuparsi di un mio scritto che si va pubblicando nella *Rivista Giuridica* di Bologna, e che accenna a parecchi difetti negli ordinamenti dei Penitenziari e delle Case di pena in Italia, proponendo modestamente alcuni rimedii.

Io volli con quell'articolo combattere la pena della deportazione che si vorrebbe aggiungere al novero delle pene sancite dal nuovo Codice penale italiano, coll'addimostrare che di tal pena non vi è bisogno per l'Italia dove, attesa la favorevole configurazione geografica, si possono organizzare nelle isole importanti colonie penali con sommo profitto del sistema penitenziario e del paese. Ecco perchè accennando io a queste colonie penali agricole e manifatturiere credetti necessario di rammentare che nei nostri ordinamenti penitenziarii, sebbene qualche cosa si sia fatto, troppo manca ancora prima di raggiungere la perfezione di taluni ordinamenti penitenziari esteri, sia per rispetto al lavoro dei detenuti, sia per rispetto alla loro separazione a seconda delle varie categorie in cui devono essere distinti. E qui creda pure il signor Barini, che non è mio costume di vociare, come egli dice, contro il mio paese millantando le prerogative estere, ma siccome quando si tratta di *espiazione di pena*, si tratta di cosa che interessa l'umanità, così trovo che è dovere di ogni uomo, senza che se ne debba offendere il cittadino, di apprezzare e di fare da altri apprezzare dovunque si trovino quei mezzi più idonei ad ottenere una salutare espiazione della pena e la riabilitazione del detenuto. Gli sforzi fatti dall'Inghilterra, dall'America del Nord e da altre Nazioni per raggiungere questo scopo, sia coll'iniziativa di private società, sia coll'organo della stampa, sia col mezzo del Parlamento meritarono il plauso del mondo civile che si interessò al nobile intento mandando i suoi rappresentanti ai Congressi penitenziarii che si adunarono in quei paesi.

Ma torniamo all'argomento e cioè al *lavoro dei detenuti*. Le massime

(1) *L'Indipendente* si stampa a Milano.

svolte dal signor Barini circa le condizioni che devono regolare il lavoro e la istruzione del detenuto sono vere e giuste, ma non è men' vero però che tali massime sono scarsamente applicate nel nostro paese. Io non dissi mai che di tali massime l'Italia presentasse la negazione assoluta: anzi sostenni che uomini veramente filantropi e degni della maggiore ammirazione concentrarono ogni loro sforzo ad ottenere tutto quel meglio che si poteva nei penitenziarii e nelle case di pena alle quali erano preposti. Ma *rari nantes in gurgite vasto*, furono particolarità per lo più d'iniziativa di alcuni Direttori carcerarii adottate poi dal Governo (1) dopo molti sforzi e dopo l'evidenza evidentissima della pratica utilità. Siamo d'accordo col Barini che si è guadagnato molto in Italia e si guadagna ancora, ma guai se così non fosse poichè qui più che altrove è necessaria l'attuazione di un regime penitenziario che risponda completamente ai bisogni morali del detenuto ed ai bisogni economici agricoli ed industriali del paese. I bisogni morali del detenuto si compendiano nella sua riabilitazione affidata all'istruzione ed al lavoro; e quest'ultimo per rispondere allo scopo deve essere di tale natura da non avvilire l'individuo e poi deve avere la sua retribuzione. Il signor Barini dice nel suo articolo che questa frase del *lavoro che avvilisce* è una frase trita; e sia pure, ma non sarà mai abbastanza ripetuta finchè si vedranno uomini nei penitenziarii costretti a filare da mattina a sera, o andando all'estremo opposto, assoggettati nei bagni penali alle più dure fatiche alle quali mal reggerebbero le bestie. (2) Questo io chiamo lavoro che avvilisce l'individuo perchè lo degrada, perchè gli fa considerare la pena come una vendetta sociale. Io non pretendo già, come vorrebbe il signor Barini, che si chiamino a nettar le camere e a trasportare le immondizie gli onesti e liberi facchini, io pretendo che il detenuto sia assoggettato ad un lavoro da uomo, qualunque esso sia. Il pulire i dormitoi e il trasportare le immondizie non è un lavoro, è un servizio che il detenuto compie a benefizio della sua persona e della sua salute, e questo servizio è di dovere il compierlo, se si voglia mantenere l'igiene, massime in luoghi dove molti coabitano. Ogni uomo attende alla pulizia di sè stesso e dei luoghi in cui abita per il bisogno della propria conservazione, e se affida tali servizi in società, ad altre persone, egli è appunto perchè compiendoli da sè, mancherebbe a lui il tempo di soddisfare alle incumbenze che lo stato suo sociale

(1) Creda pure che il Governo non ha bisogno di farsi forzare la mano — studia, prova, e si da ogni cura perchè il lavoro si allarghi sempre più, e sempre più si adatti al concetto educativo. — Le statistiche son lì a provarlo.

(2) La filatura era la principale lavorazione nei penitenziari soggetti all'Austria, al Governo pontificio e nei Ducati di Parma e Modena. L'amministrazione italiana l'ha fatta scomparire da quasi tutte le sue carceri, sostituendola con calzolerie, falegnamerie, cartolerie, ecc. Se in qualche Carcere rimangono pochi filatori sono vecchi, inabili ad occupazioni più virili.

E le dure fatiche alle quali mal reggerebbero le bestie, quali sono.?

BARINI.

gli affida. Ho detto poi che il lavoro, per essere moralizzatore, deve essere retribuito, e ciò, in primo luogo, perchè il prigioniero deve mantenersi da sè e non essere mantenuto dallo Stato: in secondo luogo perchè egli col frutto del suo lavoro può, risparmiando, fornirsi di un peculio che gli procurerà un onesto mantenimento appena uscito dal carcere, mentre le società di patronato, che ora sorgono numerose in Italia, provvederanno efficacemente agli altri suoi bisogni. Sotto tale duplice aspetto, dissi nel mio articolo, che il lavoro per eccellenza moralizzatore è l'agricolo, e qui mi cadde in acconcio di soggiungere, come l'Italia potrebbe in molti luoghi del continente ed in molte isole, stabilire colonie penali agricole, Con ciò però non volli dire che non vi fosse traccia in Italia di lavoro agricolo applicato alle Case di pena, tanto è ciò vero che usai la frase « essere il lavoro agricolo pei detenuti in Italia *posto in non cale*; » cioè non darsi a questa specie di lavoro quel competente sviluppo che potrebbe darvi l'Italia. Il signor Barini mi cita le colonie di Pianosa e Gorgona, quella del Salto di Castiadas ed altre; (1) anch'io non ignorava l'esistenza di quelle colonie, ma crede forse il signor Barini che queste bastino per potere dire che l'Italia ha dato un sufficiente sviluppo al lavoro agricolo applicato ai detenuti? Mai no, ne fanno fede appunto quei vasti e mal curati possessi demaniali, a cui accenna il Barini, che si trovano in Italia, e che si lasciano là infruttuosi, mentre tante braccia potrebbero essere impiegate a renderli produttivi. (2) Lo stesso signor Barini mi dà ragione poichè propone nel suo opuscolo la cessione di quei dominii per crearne altrettante fattorie penitenziarie. E qui è a notarsi che il lavoro agricolo applicato ai detenuti non presenta quella difficoltà che presenterebbero i lavori industriali e manifatturieri per riguardo alla concorrenza che sorgerebbe coi lavori di simil specie che costituiscono l'occupazione ed il mantenimento degli onesti operai. Nel lavoro agricolo la concorrenza è una gara utilissima, poichè se nelle fattorie penitenziarie si riuscisse ad ottenere un risultato invidiabile col perfezionamento dei lavori agricoli, sarebbe questa una spinta per gli agricoltori e pei proprietarii a porre ogni loro sforzo, onde raggiungere in questi luoghi cotanto provvi-

(1) Non mi sono limitato a citare quelle Colonie, ma ho pregato il signor Lelli a consultare il *Rendiconto sul lavoro dei detenuti*, a consultare le Statistiche, a far raffronti. Se si darà questo incomodo vedrà chiaramente il notevole progresso annuale del lavoro agricolo. B.

(2) Le parrò noioso, ma abituato a lavorare basandomi sulle cifre anzichè sulle astrazioni, debbo anche questa volta richiamarla a ricercare nell'*Italia economica*, nella *Statistica*, nelle relazioni del Ministro dell'Interno alla Camera, nelle note presentate dall'Amministrazione carceraria al Parlamento, in questa stessa *Rivista*, per trovare le traccie delle molte premure fatte dalla Direzione generale delle Carceri, al Ministero dei Lavori pubblici, onde adibire i condannati al bonificamento delle Maremme toscane e romane.

BARINI.

denzialmente fertili il massimo della utilità che si converte in bene di tutti i cittadini e della Nazione.

Del resto nel mio articolo non pretesi di erigermi ad autorità in materia carceraria. Nelle ore di ozio che mi sono concesse dall'esercizio della mia professione mi dedico a questi studii, ai quali m'invogliarono alcuni lavori di amici inglesi e segnatamente dell'illustre William Tallack, Segretario della Società Howard di Londra, del quale tradussi alcuni importantissimi opuscoli sulle riforme carcerarie. E quantunque io ascriva a grande onore di essere membro della lodata Società, sento però di non esserne meritevole, mancandomi all'uopo e capacità e studii speciali. Egli è per questo che non batto la gran cassa, e se ho esposte al pubblico alcune mie idee, l'ho fatto perchè mi sembravano giuste, e perchè ho pensato che ognuno deve portare la sua porzione di cognizione ad un'opera eminentemente umanitaria quale è la salutare espiazione della pena inflitta al colpevole. (1)

Settembre 1877.

LELLI ONOFRIO, *avvocato.*

ATTI PARLAMENTARI

Dalla Relazione dell'onor. Marazio sullo stato di prima previsione della Spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1878, presentata alla Camera dei Deputati nella tornata 28 novembre 1877, togliamo i seguenti brani relativi ai capitoli sul servizio carcerario: (2)

Il capitolo 33, *Personale delle carceri*, cresce di lire 45,000. È un aumento che ci richiama ad un brevissimo esame di questa amministrazione. La spesa del servizio delle carceri è grossissima; è la maggiore del Ministero dell' Interno. Da sè sola sale ad oltre 29 milioni e mezzo. Tengasi pur conto dell' entrata che deriva dal lavoro dei detenuti, e che è presagita in lire 3, 800,000, restano sempre 24 milioni e mezzo, che sono quasi la metà di tutta la spesa bilanciata per questo Ministero.

(1) Ed ora non mi resta che ringraziare l'avv. Lelli per la cortese temperanza della sua polemica: io, lo confesso, fui alquanto aggressivo; però non avevo per obiettivo soltanto il Lelli, ma molti e molti altri che sedendo nei Parlamenti o pigliando posto nei diari politici attraversano la via di progresso sulla quale cammina l'Amministrazione carceraria, e la combattono senza darsi la pena di vedere quel che ha fatto. Eppure quell'Amministrazione dà largamente e lealmente conto al paese del proprio operato!

B.

(2) La sotto commissione del bilancio del Ministero dell' Interno si compone degli onor. Pericoli Pietro, presidente; Fossa, segretario; Pianciani, Maurogonato e Marazio.

Noi abbiamo in Italia 1774 carceri giudiziarie, tra circondariali e mandamentali, 66 bagni e case di pena, 5 colonie penali agricole, 7 case di custodia tra maschili e femminili, e 44 riformatorii. Le carceri giudiziarie debbono essere tutte ordinate a sistema cellulare, se stiamo alla legge dei 28 gennaio del 1864; ma di queste non ne abbiamo che cinque, cioè quelle di Torino, Sassari, Perugia, Piacenza, Ancona. A Milano è prossimo ad aprirsi un carcere giudiziario, a segregazione costante dei detenuti; tre altri sono già proposti, con disegno di legge presentato alla Camera, per Genova, per Piacenza e per Catanzaro; due sono in corso di studio, per Napoli e per Roma. Similmente i nostri stabilimenti penali sono, per la più parte, costruiti a sistema di vita in comune; ve n'ha alcuni con bracci cellulari. Pochissimi sono i veri penitenziarii; tre nelle antiche provincie; quattro in Toscana, e retti ad ordini diversi, per la diversità della legislazione penale. Unificati i Codici, il che val quanto dire adottata una scala unica di pene, e un metodo conforme di espiazione, il Governo potrà procedere più sicuro e più spedito nella costruzione de' nuovi penitenziarii, in quanto, s'intende, questo gli sarà consentito dalle condizioni del Tesoro.

Il numero dei carcerati e dei relegati a domicilio coatto, che l'amministrazione presagisce per l'anno prossimo è di 78,530, cioè 74,530 detenuti e 4000 domiciliati coatti. È un numero grosso, sebbene sia minore di quello del 1875, che saliva a circa 85 mila, e meglio ancora del 1876, che ne annoverava 85,500. Continuano i benefici effetti della legge che ha allargato i casi della libertà provvisoria. Speriamo una diminuzione maggiore dalla legge della libertà condizionata dei condannati, ove sia adottata dal Senato, e applicata coi debiti apparecchi. Gioverebbe, come già avvertimmo altra volta, una processura penale più sollecita, e questa può aversi senza che sia scompagnata dalle necessarie guarentigie. Aggiungasi che più si lavora nelle carceri, più si moralizzano i detenuti e più scemano i recidivi. Tutti questi rimedii non possono che diminuire la popolazione delle nostre carceri Lo stesso effetto dobbiamo aspettarci dal crescere dell'agiatezza, dal diffondersi della sana educazione, e via discorrendo.

In questo mezzo è certo che noi scapitiamo in confronto di altre nazioni. Annoverando il regno 27,482,174 abitanti, la proporzione dei detenuti è di 27 per ogni dieci mila cittadini, mentre in Francia, alla stessa stregua, la proporzione è di 14,7 e in Inghilterra e in Irlanda è di 14,6.

Una popolazione così numerosa di carcerati domanda di necessità un grosso personale di custodia; il quale è tanto più necessario, in quanto molte delle nostre carceri sono mal sicure. Il numero degli agenti in servizio è di 4841; laddove quello che è stato proposto dai direttori de' nostri stabilimenti carcerarii e dai prefetti, sarebbe di 5221. Il personale non sovrabbonda, anzi è scarso al bisogno. Il che basta a persuaderci di accogliere

l'aumento di lire 45 mila, che ci viene domandato per il personale delle case di custodia de' minorenni; le quali stanno per essere riordinate, prese le mosse da una sorveglianza più rigorosa e da un metodo di correzione più efficace. Per verità, all'applicazione di questi nuovi ordini, l'aumento occorrente è di lire 72,248 28; ma l'amministrazione si contenta di lire 45,000, persuasa di potersi rifare delle 27 248 lire e 28 centesimi, che mancano a compiere la somma occorrente, coi risparmi che si fanno sugli stipendii, tra il verificarsi d'una vacanza e il provvedere ad essa.

Non accade parlare dell'aumento di lire 100,000 nel capitolo 39, *Manutenzione di fabbricati*, e di lire 15,000 sul capitolo 41, *Indennità di traslocamento agl'impiegati; spese per ispezioni e missioni amministrative*, perchè si tratta di semplici somme trasportate al primo dal 35, e al secondo dal 34. Notiamo soltanto che questi trasporti sono plausibili, perchè le 100,000 lire servono appunto alla conservazione dei fabbricati ed è bene che abbiano il loro luogo nel capitolo ch'è aperto a questo fine; parimenti le 15,000 lire, unificato il servizio delle ispezioni, debbono avere la loro sede nel capitolo 41 che comprende tutte le ispezioni.

Il grossissimo capitolo 35, *Mantenimento dei detenuti*, sale a lire 20,640,000. La diminuzione di lire 160,000 ch'esso offre, si restringe in effetto a L. 60,000, perchè le altre 100,000 sono riportate al capitolo 39, come già è stato detto, per una più regolare impostazione di spese, secondo la indole e lo scopo loro, e perchè negli appalti delle carceri di Sicilia e di Sardegna gli appaltatori sono stati esonerati dalle ordinarie riparazioni ai fabbricati. Questo capitolo si suddivide come appresso:

	Numero presunto della popolazione a mantenersi	Costo individuale per giorno	Spesa per l'anno
Carceri giudiziarie	37,500	0,687	9,411,100
Case di pena.	15,670	0,867	4,962,300
Bagni penali	17,000	0,655	4,064,000
Riformatorii	4,360	0,835	1,329.100
Domiciliati coatti.	4,000	0,598	873,500
Totali . .	78,530	0,720	20,640,000

L'economia di lire 60,000, che qui si propone, devesi al minor numero di detenuti nelle carceri giudiziarie che sperasi dalla legge sulla libertà provvisoria; la quale, per dare tutti i suoi frutti, ha bisogno di qualche anno per la sua compiuta applicazione. Tuttavia poteva e doveva aspettarsi una diminuzione maggiore, tenuto conto dei risultamenti dell'anno in corso. Ma non è stata proposta una diminuzione maggiore perchè, scadendo ai 31 dicembre di questo anno, gli appalti delle carceri in molte provincie del regno

l' amministrazione ha creduto partito prudente tenere un po' alte le proprie previsioni, atteso le angustie annonarie che ci premono da ogni lato.

Mancandoci le notizie per ciò che concerne le carceri giudiziarie di paesi forestieri, restringiamo il confronto ai soli stabilimenti penali, e qui abbiamo che in Italia ogni detenuto costa giornalmente cent. 75 7; in Austria 77 2; in Olanda 79 4; in Ungheria 88 9; in Irlanda 92 8; ed in Inghilterra 99 1. Per contro costa nel Belgio soltanto 61 8; in Prussia 62 9.

Anche in Francia la spesa è minore; e questo devesi in gran parte alle molte e fiorenti industrie, le quali allignano sul suolo de' nostri vicini, e domandano molte braccia: onde la concorrenza degli appaltatori e offerte più miti per il mantenimento dei detenuti. In Italia segue poco meno che l'opposto. L' obbligo negli appaltatori del mantenimento di dar lavoro ai detenuti scema, anzichè accrescere la concorrenza, ed è cagione di aumento nel costo del mantenimento. Ad ogni modo non dobbiamo stancarci dal fare tutti gli studi e tutti gli sforzi possibili per contenere ne' limiti più ristretti questa gravissima spesa, senza venir meno ai doveri dell' umanità e al fine che ha il carcere di pena, che è l' emendazione del condannato.

Nessuna variazione presenta il capitolo 36, *Trasporto di detenuti*. L'amministrazione non può consentire la menoma diminuzione sulle proposte lire 1,187,800. Essa afferma che dovrà fare non poco a contenere, nei confini dell' assoluta necessità, i movimenti dei detenuti per non varcare la previsione. Nel corso di un anno si effettuano ordinariamente 100,000 trasporti, e i detenuti trasportati per via di terra o di mare, sommano a circa 300,000, oltre ad una notevole quantità di corpi di reato. La spesa è altresì accresciuta dal soprassoldo che si paga alla forza pubblica che accompagna i detenuti.

Vere e proprie diminuzioni sono quelle che riscontransi per lire 65,000 al capitolo 37, *Servizio delle manifatture*, e per lire 15,000 al capitolo 38, *Fitto di locali*. La legge impone il lavoro ai condannati; ma se non trovansi appaltatori e committenti, che li facciano lavorare a mercedi convenute, l'Amministrazione è costretta a farli lavorare per proprio conto. Ad ogni modo il capitolo 37 è produttivo, perchè, come s' è detto più su, nell' anno 1878, si presume di avere dalle carceri un introito di lire 3,800,000; le quali si compongono del rimborso, con qualche profitto industriale, del capitale impiegato nelle lavorazioni ad economia, e della prelevazione di una quota che varia secondo la diversità delle pene, sul prodotto della mano d' opera del condannato, sia che esso lavori per cura di appaltatori, sia che lavori a conto dell' amministrazione; quindi un profitto netto di lire 1,765.000. Questo beneficio potrebbe crescere, se i nostri stabilimenti penali fossero in condizioni acconcie ad un largo sviluppo di lavoro, ma essi trovansi rinchiusi, generalmente, in fabbricati per più ragioni disadatti, o di accesso

poco facile, o lontani dai centri industriali. E qui non parliamo delle difficoltà che oppongono l'età, la salute, l'inettitudine, la mala volontà dei condannati.

. . . .

Poscritta. — Era già scritta questa relazione quando ci venne trasmessa una nota di variazioni. Si tratta dell'aumento di lire 7,400 (capitolo 47 *bis*) per lavori di adattamento al Ministero dell'Interno, e di un altro di lire 2,450 (capitolo 47 *ter.*) per lavori di adattamento nei locali del Consiglio di Stato. La prima di queste spese è richiesta dal bisogno di mettere in comunicazione diretta tutti gli uffici di ragioneria, e di trasportare l'archivio della direzione generale delle carceri, in una parte più solida dell'edificio. La seconda è consigliata dalla necessità di fornire una sede più conveniante alla biblioteca del Consiglio di Stato, la quale ora trovandosi a pian terreno, riceve un irrimediabile e crescente detrimento dalla umidità dei muri. Il Ministero propone nello stesso tempo un'economia di lire 7,200 sul capitolo 71, avendo smesso il pensiero di costruire, nell'anno prossimo, una parte delle opere prevedute in esso capitolo, cioè un tratto di fabbrica nel carcere cellulare di Perugia. Non abbiamo obbiezioni a fare queste proposte; notiamo soltanto che, tutto sommato, la spesa di competenza cresce di lire 2,650.

A. Marazio, *relatore.*

Amministrazione delle carceri.

Personale (spese fisse)	L.	4,506,600
Gratificazioni e sussidi; premio d'ingaggio, vestiario armamento ed altre spese per le guardie . . .	»	413,600
Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia.	»	20,640,000
Trasporto dei detenuti	»	1,187,800
Servizio delle manifatture negli stabilimenti carcerari .	»	2,035,000
Fitto di locali (Spese fisse)	»	75,000
Manutenzione dei fabbricati.	»	700,000

Acquisto di materiale mobile, adattamento e costruzione di stabili.

Alessandria — Lavori di ingrandimento del carcere giudiziario in *Novi Ligure*	L.	11,050
Acquila — Lavori di ampliamento e riduzione di locali nel carcere giudiziario di Aquila e nella casa penale di *Solmona*	»	19,250
Bari — Lavori di sistemazione del secondo piano nella casa penale di *Turi*	»	30,000
Cagliari — Costruzione di un pozzo nero nel carcere giudiziario di *Oristano*	»	8,800
Caserta — Acquisto di due giardini e di una casa — Lavori di adattamento pel bagno penale di *Ponza*	»	11,750
Catanzaro — Lavori di sistemazione e adattamento di locali nel carcere giudiziario di *Cotrone* . .	»	14.000

Cosenza — Lavori di riforma e di ampliamento nel carcere giudiziario di *Rossano* . . . . L. 20,000
Foggia — Sistemazione dei fabbricati nella colonia dei domiciliati coatti in *Tremiti* . . . . . . » 25,400
Girgenti — Lavori di ampliamento del carcere giudiziario in *Sciacca* . . . . » 30,000
Grosseto — Costruzione di due cisterne per il bagno penale di *Orbetello* . . . . » 12,500
Livorno — Costruzione di celle di punizione nel carcere succursale di *San Leopoldo* . . . . . . » 6,000
Messina — Impianto di una colonia rurale pei minori correggendi nel già convento di *San Placido Colonero* » 30,000
Palermo — Definitiva sistemazione del fabbricato pel carcere giudiziario di *Termini Imerese* . . . . » 30,000
Perugia — Lavori diversi pel nuovo carcere giudiziario nel già convento di *San Pietro in Orvieto* » 30,000
Perugia — Costruz. di sei torri-latrine nel carcere cell. » 19,500
Pesaro — Sistemazione del fabbricato della casa penale di *Fossombrone* . . . . » 30,000
Pisa — Costruzione di contrafforti a sostegno del muro di cinta del baguo penale di *Piombino* . » 15,300
Roma — Costruzione di alloggio pel capo guardia nel carcere succursale di *Tivoli* . . . . . . » 5,500
Roma — Lavori di sottofondazione e letti a campo pel bagno penale di *Civitavecchia* . . . . . . » 22,700
Venezia — Nuova sistemazione dei locali nella casa penale maschile . . . . » 30,000

Al vegnente fascicolo la discussiono sul Bilancio e sul Codice penale.

DEL REGIME ALIMENTARE NELLE CASE PENALI

pel dott. A. Hurel
Medico della Casa penale di Gaillon
Membro corrispondente della Società di Medicina legale

Tra le questioni che interessano in sommo grado la riforma del sistema penitenziario, una delle più importanti è certamente quella del vitto.

Chiamato, nel 1872, a dare il mio parere sul regime alimentare della Casa penale di Gaillon, ho posto le tre conclusioni seguenti:

1º Il regime alimentare delle carceri, come è indicato nel regolamento, è insufficiente;

2º Il regime dei detenuti che non abbiano risorse personali, per quanto sia aumentato del pane di supplemento, è ugualmente insufficiente;

3° Il regime alimentare delle prigioni, comprendendovi i viveri che i detenuti aventi peculio possono procurarsi alla dispensa, si dee considerare come rappresentante di ciò che si chiama: *razione di mantenimento*, vale a dire il regime nelle condizioni le più ordinarie della vita.

Vengo ora a riprodurre lo sviluppo di queste conclusioni servendomi dei dati della scienza moderna.

Il regime alimentare delle prigioni è insufficiente.

Lo scopo dell'alimentazione è di supplire alle perdite incessanti che i nostri organi subiscono pel fatto delle loro funzioni.

Gli alimenti hanno un doppio scopo: servono nell'assimilarsi ai nostri organi, a ricostituirne la fibra, servono, con l'effetto di combustione a mantenere il nostro calore fisso.

Un alimento non vale che per la quantità dei principii albuminosi e dei principii di carbonio che esso contiene, poichè gli uni servono a riparare le parti consumate, e gli altri a sviluppare il calore; ed è su questa doppia base che è d'uopo calcolare il valore e le proprietà degli alimenti (1).

Quale è dunque la misura d'alimentazione necessaria per la conservazione delle forze?

Per risolvere questa questione, fa di mestieri calcolare le perdite che ciascun uomo subisce nello stato di salute.

La fisiologia ci insegna, che un uomo sano perda tutti i giorni tanta sostanza corporale da rappresentare 130 grammi di principii azotati, contenenti 20 grammi d'azoto.

Oltre questi 130 grammi di principii albuminosi, che provengono dai nostri organi, e vengono gettati fuori dalle secrezioni, noi perdiamo tutti i giorni 310 grammi di carbonio, dei quali 250 grammi provenienti dalle combustioni interne, sono esalati sotto forma d'acido carbonico per la respirazione, e 60 grammi sono dispersi nelle dejezioni liquide e solide.

Per conservare la vita e le forze di un uomo adulto, dedicato ai lavori corporali è dunque necessario che gli alimenti presi nelle ventiquattro ore contengano *310 grammi di carbonio*, più 130 grammi di sostanza azotata contenente *20 grammi di azoto* (2).

Vi sarà allora equilibrio fra i consumi corporali e gli alimenti, e si avrà così la *razione* normale o di *sostentamento;* cioè: la quantità di alimenti necessari per sovvenire interamente alle metamorfosi di ogni organo e nello stesso tempo alla conservazione del peso totale del corpo.

(1) G. Sée, *Sul regime alimentario durante l' assedio.*

(2) Consultare Longet, *Trattato di fisiologia*, 3ª edizione, Parigi 1868. — Béclard, *Trattato alimentario di fisiologia umana*, 3ª edizione, Parigi 1866 — Kuss e Duval, *Corso di fisiologia*, 2ª edizione, Parigi 1873. — Beaunis. *Nuovi elementi di fisiologia*, Parigi 1875.

In conseguenza della loro composizione chimica sono stati classificati gli alimenti in *riparatori* e in *calorigeni*, secondo che essi contengono molta materia albuminosa e molta materia carbonata.

Così si sono formate due classi.

Una prima classe si compone degli alimenti con principii albuminosi o riparatorii:

Essa comprende la carne, il pesce fresco o salato, il formaggio, le uova.

A questa prima classe, il cui tipo è la carne, si è aggiunto una serie mista di alimenti contenenti ad un tempo principii albuminosi e principii carbonati, come i legumi secchi, il pane, il latte.

Questi diversi alimenti misti potrebbero rigorosamente bastare per l'alimentazione, poichè essi posseggono le due qualità, l'una riparatoria, l'altra combustibile.

La seconda classe comprende le sostanze alimentarie o le materie combustibili. Queste sono: i grassumi, i farinacei, gli zuccheri di qualunque specie.

Una alimentazione contenente l'alimento plastico e l'alimento respiratorio, in quantità voluta, non sarebbe sufficiente per il mantenimento della vita. È necessario aggiungere a questi alimenti alcuni principii minerali. Questi principii minerali trovansi nella carne, nei vegetali e nel sale marino.

Il prospetto seguente che servirà ai nostri calcoli indica secondo Payen, le quantità d'azoto e di carbonio in cento parti delle differenti sostanze di cui dovremo occuparci.

Designazione degli alimenti			Azoto	Carbonio
1. Alimenti con principii albuminosi o riparatorii	Carne di bue senz'osso		3	41
	Baccalà		5,02	16
	Formaggi	Gruyere	5	38
		Brie	2,93	35
		Olanda	4,80	43,54
		Neufchâtel fresco	1,27	50,71
		» vecchio	2,06	51,10
Serie mista principii albuminosi e carbonati	Pane di munizione		1,20	30
	Legumi secchi	Fave	4,50	42
		Fagioli	3.92	43
		Lenticchie	3.87	43
		Piselli	3,66	44
2. Alimenti Calorigeni	Latte di vacca		0,66	8
	Grassumi	Lardo	1,18	71,14
		Grasso di porco (secondo Chévreul)	niente	79,03
		Burro fresco	0,64	83
		Olio d'oliva	traccie	98
	Farinacei	Riso	1,08	41
		Patate	0,33	11
		Carote	0,31	3,50
		Acetosa (per 10 grammi)	0,04	1,06

Stabiliti questi principi di fisiologia, che abbiamo creduto dovere enunciare per l'intelligenza di ciò che sarà detto in seguito, entriamo in argomento.

Quale è la razione alimentare concessa a ciascun detenuto per ciascun giorno della settimana?

Il quadro seguente, compilato a seconda de' capitolati, ce lo indica.

Indicazione degli alimenti		Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
		gr.	gr.	gr.	gr.	gr.	gr.	gr.
Pane per le minestre		140	140	140	75	140	140	75
Legumi freschi per le minestre		80	80	80	40	80	80	40
Patate	per le minestre	50	50	50	..	50	50	..
	per la pietanza	..	250	..	..	250	..	250
Carne cruda e non disossata		..	..	..	120	..	..	150
Riso per la pietanza		..	..	..	60	..	..	..
Legumi secchi	in purée per le minestre	10	10	10	..	10	10	..
	per la pietanza	120	..	120	..	..	120	..
Cipolle per la pietanza		10	10	10	10	10	10	10
Grassumi	per le minestre	12	12	12	..	..	12	..
	per la pietanza	6	6	6	5	..	6	5
Burro	per le minestre	..	..	..	..	14,4	..	..
	per la pietanza	..	..	..	..	7,2	..	..

Sale e pepe in quantità sufficiente.

Con questo regime ciascun detenuto riceve per giorno 700 grammi di pane.

Per la carne, secondo Payen, formando gli ossi un quinto del peso totale, fa d'uopo contare 125 di carne con gli ossi per 100 di carne disossata.

La quantità di carne disossata si trova dunque ridotta pel giovedì a 95 grammi e per la domenica a 120 grammi.

Cotta e disossata è ridotta a 60 grammi pel giovodì e a 75 grammi per la domenica.

Se, con questi dati, valutiamo per ciascun giorno la quantità di azoto e di carbonio contenuta negli alimenti, giungeremo ai seguenti resultati.

Indicazione dei giorni	Designazione degli alimenti	Quantità degli alimenti	Azoto	Carbonio
Lunedì	Pane	840	10,08	252
	Patate	50	0,16	5,50
	Legumi secchi	130	5,09	55,90
	Grassume	18	..	14,22
	Legumi freschi	80	0,28	8,60
Martedì	Pane	840	10,08	252
	Patate	300	0,99	33
	Legumi secchi	10	0,39	4,30
	Grassume	18	..	14,22
	Legumi freschi	80	0,28	8,60

Indicazione dei giorni	Designazione degli alimenti	Quantità degli alimenti	Azoto	Carbonio
Mercoledì. .	Come il Lunedì, eccetto che i legumi sono conditi con olio (20 grammi) e con aceto (25 grammi) ciò che aggiunge 19,6 di carbonio.			
Giovedì. . .	Pane	775	9,30	232,5
	Carne disossata	96	2,88	10,56
	Riso	60	0,64	24,60
	Grassume	5	..	3,95
	Legumi freschi.	40	0,14	4,30
Venerdì. . .	Come il Martedì, eccetto che il grassume è rimpiazzato da 21 gr. 6 di burro, ciò che aggiunge 0,13 d'azoto e 17,92 di carbonio.			
Sabato . . .	Comé il Lunedì.			
Domenica. .	Pane	775	9,30	232,50
	Carne disossata	120	3,60	13,20
	Patate	250	0,82	27.50
	Grassume	5	..	3.95
	Legumi freschi.	40	0,14	4,30

Abbiamo calcolato il pane di munizione di grano nuovo come quello che contiene più azoto.

Pei legumi abbiamo preso a base de' nostri calcoli i fagiuoli, i quali presentano presso a poco una media in azoto e in carbonio, in relazione agli altri legumi che si danno alternativamente ai detenuti.

Quanto ai legumi freschi, le cifre date non possono essere che approssimative per causa della varietà nella loro distribuzione.

Ed invero si danno ai detenuti ora delle rape, dei cavoli, e delle carote; ora dell'acetosa, delle carote e dei porri ecc.

Nulladimeno le date cifre debbono essere considerate come una media.

Se sommiamo le quantità di azoto e di carbonio contenute negli alimenti di ciascun giorno avremo il prospetto seguente:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Azoto . . .	15,61	11,74	15,61	12,96	11,87	15.61	13,86
Carbonio .	336.22	312,12	352,82	275,90	330,04	336,22	281,55

L'esame di questo prospetto mostra che nel nutrimento giornaliero e regolamentare del detenuto, la proporzione di azoto è insufficiente: il carbonio si trova piuttosto esuberante, eccettuato il giovedì e la domenica. Nulladimeno si può dire che gli alimenti respiratorii sono sufficienti, se si tiene conto delle quantità di grasso contenute in ciascun alimento e che si sono omesse.

La media d'azoto sarebbe rappresentata, per ciascun giorno da 13,83 e a cifra tonda di 14.

Il regime dei detenuti, i quali non hanno mezzi personali per quanto sia dato loro il pane di supplemento, è del pari insufficiente.

Il lunedì, il mercoldì, il venerdì e il sabato, una parte di detenuti, privati della spesa alla dispensa o bettolino, ricevono un mezzo pane, vale a dire 350 grammi, ossia pei 6 giorni della settimana 175 grammi di pane di supplemento.

Ora, 175 grammi di pane forniscono 2,10 d'azoto e 52,5 di carbonio.

La razione giornaliera conterrà allora le quantità di azoto e di carbonio espresse nel quadro seguente:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Azoto . . .	17,71	13,84	17,71	15,06	13,97	17,71	13,86
Carbonio .	383,72	364,62	403,80	328,40	382,54	388,72	281,55

Malgrado questo supplemento di pane, la quantità di azoto è ancora troppo debole; di più si ha un aumento della quantità eccedente di carbonio.

Per ciascun giorno di distribuzione di pane di supplemento, vi fu una media di 78 detenuti che l'ebbero durante i mesi di giugno, di luglio e di agosto 1872.

Il regime alimentare delle prigioni, compresi i viveri che si possono procurare alla dispensa o bettolino i detenuti aventi un peculio, deve essere considerato come rappresentante ciò che si chiama razione di mantenimento, vale a dire il regime nelle condizioni le più ordinarie della vita.

Il quadro seguente farà vedere a colpo d'occhio i diversi alimenti forniti dalla dispensa o bettolino, la loro qualità e l'equivalente di azoto e di carbonio.

Natura degli alimenti		Quantità per una razione	Azoto	Carbonio
Pane		700 grammi	8,4	210
Ragoût	Carne di bove	75 »	2,65	26,16
	Cotta con legumi: 110 gr. di patate	»		
	7 gr. burro e cipolle	»		
Lardo cotto e disossato		75 »	0,88	53,85
Formaggio d'Italia (calcolato come carne)		90 »	2,70	9,91
Merluzzo cotto con 30 gr. d'olio, 30 gr. di aceto e cipolle		90 »	4,51	43,80
Burro		50 »	0,32	41,50
Latte		1/2 litro	3,30	40
Formaggi	Gruyere	65 grammi	3,25	24,70
	Brie	60 »	1,75	21
	Livarot	75 »	»	»
	Olanda	75 »	3,60	32,65
	Neufchâtel	22 »	2,06	51,1

Oltre questi alimenti, i condannati possono procurarsi a titolo di supplemento: del mosto cotto (raisiné) delle cipolle, degli agli, delle cipolline, dell'insalata, delle radici e delle frutta.

Possiamo dire a dirittura che dal punto di vista della varietà, il bettolino nulla lascia a desiderare. Ed è cosa importante, perchè la monotonia come l'uniformità nell'alimento finiscono coll'estinguere il gusto, determinare il languore delle funzioni digestive e l'indebolimento generale che si nota così frequentemente nei detenuti.

Quanto alla preparazione e alla qualità degli alimenti del bettolino non dirò nulla. A questo proposito non possiamo che rallegrarci con l'amministrazione.

In quanto alla quantità i detenuti che prendono dal bettolino, giungono essi alla cifra della razione di mantenimento?

Per farci un'opinione a questo riguardo, abbiamo preso nota delle consumazioni fatte durante una settimana di estate (dal 12 agosto 1872 al 18); durante una settimana d'inverno (dal 12 dicembre 1871 al 18); e durante un giorno scelto verso la metà di ciascun mese, dal cominciamento dell'anno 1872.

Abbiamo fatto così poichè più si avvicina la fine del mese e più la cifra dei consumatori e delle razioni va diminuendo, e vi è spesso una grande differenza tra la cifra delle consumazioni fatte al cominciamento e alla fine di ciascun mese.

Siamo giunti ad avere una serie di 21 prospetti che non abbiamo creduto di riprodurre onde abbreviare questo lavoro, e d'altronde il prospetto che daremo in seguito ne è il riassunto.

Nell'esaminare questi differenti prospetti, si osserva che avvi un eccedente di carbonio nell'alimentazione dei detenuti che si servono della dispensa o bettolino, e per certi detenuti tale eccedente è grandissimo.

Per ciò che concerne la quantità di azoto, si trova;

1. O la cifra d'azoto non arriva a 18;
2. O è compreso tra i 18 e 22;
3. Ovvero esso sorpassa 22 e qualche volta più.

Abbiamo trascurato a bella posta le consumazioni di alimenti considerati come di *supplemento*, e conseguentemente la cifra dei consumatori che indicheremo, non è la cifra effettiva.

Questi alimenti di supplemento non contenendo azoto, non hanno importanza che dal punto di vista dei sali minerali o delle materie zuccherini che essi contengono e della varietà nella alimentazione.

Si vede dal seguente prospetto che un poco più della metà della popolazione della Casa penale prende i viveri della dispensa o bettolino e fra questi ultimi poco meno della metà non raggiunge la razione normale.

Date	Popolazione della detenzione	Detenuti che acquist. dal bettolino	Detenuti alla infermeria che vivono col vitto della infermeria	Detenuti i quali acquistano dal bettolino che non arrivano a 18 grammi d'azoto	che arrivano a 18 fino a 22 gr. d'azoto	che oltrepassano 22 grammi d'azoto
12 dicembre 1871.	717	340	34	241	10	89
13 » » .	715	382	32	159	146	77
14 » » .	715	327	32	236	2	89
15 » » .	713	403	29	262	..	89
16 » » .	712	231	28	..	181	50
17 » » .	717	410	30	138	123	149
18 » » .	717	372	31	166	152	54
15 gennaio 1872.	715	390	39	127	233	30
16 febbraio » .	754	415	27	389	3	23
14 marzo » .	785	504	33	233	229	42
11 aprile » .	832	439	43	197	197	45
16 maggio » .	872	479	41	226	199	54
12 giugno » .	877	438	29	262	146	36
13 luglio » .	914	538	27	242	287	9
12 agosto » .	902	498	27	282	180	36
13 » » .	901	512	29	340	134	33
14 » » .	903	445	32	226	201	18
15 » » .	904	528	33	241	261	26
16 » » .	902	527	35	280	186	61
17 » » .	902	572	31	213	339	20
18 » » .	898	516	29	237	232	47

Tal risultato che non abbiamo potuto conoscere se non in seguito ai calcoli ai quali abbiamo dovuto dedicarci, non potrebbe infirmare la nostra terza conclusione, e noi pensiamo sempre che i detenuti i quali si provvédono dal bettolino possono raggiungere la razione di mantenimento.

Per ciò non vi è che da combinare i differenti alimenti in guisa che la somma d'azoto che essi contengono, aggiunta a quella del regime ordinario, raggiunga approssimativamente la cifra 20; che esige la razione normale.

Calcolando in seguito a questo dato, per ciascun giorno non si vedrebbe un certo numero di detenuti introdurre nella loro alimentazione una cifra troppo elevata d'azoto.

Questa cifra troppo elevata non è necessaria. Ammettendo ancora come base di una buona alimentazione questa razione normale, riconosciamo che la misura della alimentazione necessaria all'esistenza, varia, non solamente secondo i bisogni organici di ogni uomo, ma ancora secondo le circostanze in cui si trova e che possono rendere per lo stesso individuo, secondo i casi, la stessa alimentazione o sufficiente o troppo scarsa.

Pure segnalando l'importanza e la necessitá delle cifre che si esigono per questa razione, dobbiamo altresì riconoscere con Longet: « Che il disperdimento essendo modificato dall'età, dal sesso, dalla

costituzione, dalla statura, dalle abitudini, dalla professione, dalla stagione, dal clima, da un gran numero di circostanze fisiologiche che modificano la stessa combustione nutritiva, la riparazione o ingestione degli alimenti deve pure variare; lo che prova che sotto ilrapporto della quantità non si potrebbero stabilire se non medie generali in ciò che concerne l'uomo. »

Ma, come ha benissimo detto Ferus:

« La prigionia porta in se stessa degli elementi di deterioramento ignorati nella vita libera, contro i quali è necessario cercare un contrappeso nello sviluppo delle forze fisiche, e del quale un alimento insufficiente o difettoso favorisce l'attività. »

Quindi, per noi, il miglior mezzo di dare il contrappeso è di prendere, per base dell'alimentazione, la razione di mantenimento.

Si avrà così il limite necessario tra l'insufficienza e l'abuso.

Là più parte de' detenuti si servono del bettolino: l'alimento dunque non sarebbe insufficiente che per circa la metà, giusta ciò che abbiamo detto.

Questa insufficienza dell'alimento non si fa sentire subito: abbiamo sempre segnalato il secondo anno di detenzione come il più funesto, sia per il numero delle malattie, sia in relazione alla mortalità. Questi risultati si accordano coi dati della fisiologia.

Il professore Sée indica che con una razione alimentaria di 100 grammi di sostanze albuminose, oppure di 90 grammi per giorno, si può conservare le proprie forze per più mesi (Abbiamo veduto che occorrono almeno 130 grammi, contenenti 20 grammi d'Azoto). Bouchardat dice che non si potrebbe impunemente conservare la salute con una razione diminuita di quantità. I danni sono variabili, aggiunge, secondo la condizione in cui ci troviamo: per coloro che trovansi sotto l'influenza della miseria fisiologica, sono maggiori, e tale è spesso il caso dei detenuti.

In condizioni felici, dice lo stesso autore, la quantità degli alimenti ingeriti può essere ridotta per un certo tempo senza gran danno per l'economia.

Una delle proprietà le più ammirevoli dell'organismo degli esseri viventi è l'attitudine che possiede di modificare nei limiti spesso molto estesi il funzionamento de' suoi organi, senza che per questo cessino di agire regolarmente e di concorrere all'effetto comune che sono incaricati di adempiere.

Le trasformazioni organiche diminuiscono, si modificano, ma l'essere vivente resiste. Quando i materiali necessari a conservare il calore indispensabile alla vita sono consumati, se ne formano de' nuovi a spese della maggior parte de' principii immediati che costituiscono gli organi.

Queste sono le grandi risorse che l'economia animale possiede per resistere e conservare durante un certo tempo i fenomeni della vita

malgrado delle privazioni. Ma di queste risorse, non bisogna abusarne; quando toccano il loro limite, le difficoltà aumentansi per l'organismo, e i materiali che rimangono sono più difficili ad impiegarsi, poi sopraggiunge quel certo strato d'impoverimento generale della economia che predispone alle malattie acute e che conduce alle più terribili affezioni croniche (1).

Béclard, Bonspingault, Robin e Littré (2), G. Sée, Longet, ecc. esprimono, in termini differenti, la stessa opinione.

« Un colore giallognolo, come dice Ferus, (3) una eccessiva magrezza o una pinguedine allarmante, tali sono in generale i segni caratteristici che si rivelano alla osservazione.

« Sicuramente questi segni di deterioramento non dipendono dalle sole condizioni del regime alimentario. La condotta passata, i disordini della vita libera, e il molto lavoro penale e le pene morali per alcuni altri hanno concorso alla causa di questo risultato. »

È da segnalarsi come notevole: che la scienza da una parte, l'esperienza giornaliera dall'altra, somministrano una soluzione che devesi riguardare come sufficientemente approssimativa.

L'anno 1871, durante il quale, a motivo della sospensione del lavoro, si ebbe una diminuzione sensibilissima di consumo al bettolino, ci offre maggiori casi di anemia, di etisia che nei due anni precedenti che a noi fu dato di osservare.

Ciò che abbiamo notato viene in appoggio a quanto Parchappe diceva (4):

« Nella apprezzazione del significato de' numeri che assegnano una mortalità sì considerevole alla categoria de' detenuti disoccupati, evvi certamente luogo da tener conto della parte da attribuirsi alla influenza dello stato di età avanzata o dello stato valetudinario, che motiva per la maggior parte degli inoccupati, lo stesso fatto dell'astenzione al lavoro. »

Ma non è nondimeno incontestabile che la privazione delle risorse alimentarie acquistate al bettolino non concorra potentemente ad aumentare nei detenuti disoccupati l'insufficienza di forza, di resistenza alla azione delle cause molli da cui dipende la natura del regime alimentario nelle case penali.

Questa insufficienza non può essere efficacemente compensata pei detenuti senza lavoro dai supplementi di pane di cui alcuni tra loro trovansi abitualmente gratificati.

La diminuzione della proporzione della mortalità presso i detenuti occupati ne' servizi generali esprime l'influenza sul mantenimento di

(1) Bouchardat, *Rivista dei corsi scientifici*, 7° anno.
(2) Robin e Littré, *Dizionario di medicina*, 13ª edizione, Parigi 1872.
(3) Ferus, *De' prigionieri, dell'imprigionamento e delle prigioni*, Parigi 1849, in-8°.
(4) *Rapporto sulla statistica degli stabilimenti penali* (dal 1856 al 1860)

una buona salute e sulla conservazione della vita, che dev'essere attribuita al lavoro all'aria aperta, condizione dominante nelle diverse occupazioni che fan parte di quella categoria, fra le quali si contano per gli uomini i lavori di coltivazione nelle colonie.

Diciamo ora qualche cosa della bevanda.

L'acqua è la bevanda ordinaria: ora l'igiene ci insegna che l'acqua è una bevanda insufficiente e che è d'uopo di ricorrere alle bevande alcooliche o a quelle aromatiche, specialmente quando gli alimenti sono insufficienti (1).

In estate, si dà ai detenuti una bevanda detta piccola birra, ma non ha della birra che il nome; essa è, per vero dire, una tisana amara, leggermente fermentata.

Riteniamo che si potrebbe ristabilire con vantaggio della salute dei detenuti la distribuzione del vino alla dispensa o bettolino.

Con una sorveglianza attiva, continua e ben determinata, sarebbe possibile di evitare gli abusi che hanno motivato la soppressione di questa bevanda nelle Case penali. E sarebbe pur possibile la distribuzione del caffè.

Terminiamo qui queste considerazioni generali sull'alimentazione dei detenuti.

Abbiamo stabilito il contenuto in azoto e in carbonio negli alimenti che servono nel regime dei detenuti nelle ventiquattro ore.

Ed abbiamo concluso che il vitto regolamentare è insufficiente.

Di più abbiamo avuto cura di dire che l'alimento completo non dovrebbe essere sempre lo stesso. Deve variare a seconda delle perdite e delle condizioni dell'individuo a cui è dato. Non dovrebbe essere eguale pei detenuti giovani occupati in lavori faticosi, come per quelli che sono al declinare della virilità, e non esercitano un lavoro corporale energico.

Se in una prigione non si può tener conto rigorosamente di tutte le condizioni fisiologiche che comportano un regime alimentario bene inteso, si può bensì cercare di dare un conveniente alimento alla più gran parte della popolazione.

Per giungere a questo intento, come abbiamo detto, si deve prendere per base la razione di mantenimento, la quale fornirà il modo di stabilire il limite necessario tra l'insufficienza e l'abuso.

Si dirà che la dispensa o bettolino non avrebbe ragione di esistere, quando un detenuto avesse un nutrimento sufficiente. Noi pensiamo invece che potrebbe essere conservata. Essa diverrebbe un mezzo di moralità, quando specialmente vi si ristabilisse, come noi chiediamo, la distribuzione del vino, o meglio del caffè, e vi si conservassero almeno il latte, il formaggio e gli alimenti che vengono distribuiti a titolo di supplemento.

(1) O. Dumesnil, *I giovani detenuti della Rocchetta*, 1866.

BIBLIOGRAFIA

Bulletin de la Société générale des Prisons — 1er année, 1er numéro

II.

Il conte di Sollohub citando il venerando Lucas ripete che tre sono gli scopi della pena: l'intimidazione — la repressione — l'emenda. — I due primi si ottennero, il terzo no. — La statistica delle recidive lo prova con dolorosa evidenza. — Sono le pene inflitte dai Codici? è il modo di applicarle che impedisce il buon esito? — Tre, dice Sollohub, sono i principali mezzi di azione della giustizia penale: la morte — la deportazione — il carcere. — Incominciando ad esaminare la pena capitale egli avverte saggiamente che si avrà un bel farla sparire nella legge civile; essa ricomparirà sempre nella marziale « Per metter da canto la pena di morte, dice il nostro egregio collaboratore, bisogna rispettare la vita ben più che oggidì non si faccia. Io stimo molto i filantropi convinti che cercano di strappare alla ghigliottina un Billoir e un Moyaux, ma non ho il coraggio d'imitarli quando penso che sulle rive dell'Eufrate e del Danubio il sangue umano cola attualmente a fiotti. Ecco la pena di morte che bisognerebbe abolire con decreto internazionale. »

Il Sollohub opina che « la più vicina alla verità nella questione della pena di morte è la Svezia. » Il re attuale gli ha detto che « si è prescritto come regola immutabile di far *sempre* grazia della vita allorchè trattasi di una prima condanna a morte, e mai per una seconda. »

« Una volta abolita la pena di morte, se un criminale deve subire, per un secondo delitto, un trattamento ancor più severo di quello dei lavori forzati a vita, occorre infliggergli una tortura incessante, cioè incatenarlo al muro, cacciarlo in una fossa, ecc., ecc., » Ed aggiunge più innanzi che non si potrà mai abolire la pena di morte finchè il freno del carcere si mostrerà insufficiente. È la recidiva che impedisce l'abolizione della pena di morte.

Ed anco della deportazione ei si dichiara « accanito nemico » Prende in rassegna le opinioni dei contrari a questa pena, e dice che il più grande avvenimento del secolo, relativamente alla scienza penitenziaria, è, senza dubbio, l'abolizione del sistema inglese di deportazione. Ed i buoni risultati ne sono evidenti: tranquillità nelle colonie, economie considerevoli, diminuzione sensibile di delitti e di recidive, precisione nelle pene; tutto ciò sorto come un miracolo, dopo una esitazione di due secoli. — Nota anco un fatto « originalissimo », come il Sollohub si esprime, quello della Danimarca: la quale, avendo una colonia lontana, non solamente non vi deporta i malfattori, ma ritira dalla colonia e richiama nella madre patria i malfattori per meglio sorvegliarli.

Il nostro egregio non confonde la deportazione con la colonizzazione, la quale non è una pena, ma una posizione sociale, e si stabilisce sulla triplice base del capitale, della proprietà, della famiglia. » Vi è in ciò un problema ancora in embrione, ma destinato ad un grande avvenire, e, cosa ben degna di nota, un sovrano regnante, il re dei Belgi, ha assunta la generosa iniziativa dell'esplorazione dell'Affrica, in vista della colonizzazione degl'infelici che avranno perduti i loro diritti civili in Europa.

Dopo aver combattuto l'abolizione della pena di morte ed essersi mostrato avversario convinto della deportazione, ei conclude ripetendo l'assioma di Pellegrino Rossi « il carcere è la pena per eccellenza dei popoli civilizzati. » Ma perchè, domanda a sè stesso il Sollohub, questa pena per eccellenza non ha potuto ottenere ancora nessun risultato soddisfacente? Vale a dire: perchè non ha saputo far diminuire la recidiva?

L'illustre Lucas nelle sue teorie sull'imprigionamento ha stabilito tre categorie di carceri:

1° Carcere preventivo;

2° Carcere per le pene di corta durata;

3° Carcere per le pene di lunga durata.

Il Sollohub crede che convenga stabilire pure la categoria della durata media.

Data questa base egli opina che per combattere la recidiva col carcere preventivo, sia necessario:

1° Accelerare la procedura quanto più sia possibile;

2° Risparmiare al detenuto qualsiasi umiliazione;

3° Isolarlo dai suoi compagni; trattandolo però con umanità e deferenza.

Per la corta durata della pena, il modo di scontarla deve essere energico.

Conseguentemente per le due categorie di carceri (preventivo e di breve condanna) è assolutamente necessario il sistema cellulare. — Così la recente legge stabilì per la Francia: — così si fa da tempo in Svezia.

Per la media e la lunga durata di condanna vi sono due grandi mezzi di azione: il *lavoro* e la *disciplina*.

Il conte Sollohub ha constatato i buoni frutti del sistema da lui praticato per alcuni anni a Mosca. — Esso riguarda la media durata della carcerazione.

Il lavoro è di tre categorie:

1° Lavoro penale, manuale, grossolano, necessariamente gratuito;

2° Lavoro meccanico, sedentario, con una retribuzione minima;

3° Lavoro professionale gratuito durante l'alunnato, ma retribuito con larga mercede, allorchè l'apprendista diviene maestro, e tien buona condotta.

In Russia gli operai agricoli si chiamano *lavoranti neri*; e gli operai industriali *lavoranti bianchi*.

Egli stabilì una classe intermedia nella quale gli sforzi dello zelo, della volontà, del progresso sono quasi nulli, e la designò: dei *lavoranti grigi*.

« Stabilisco per base fondamentale dice il Sollohub, che ogni detenuto deve esser destinato alle prestazioni gratuite, al *lavoro nero* prima come castigo, poi come compenso pel suo mantenimento. — L'operaio della prima categoria (nero) lavorerà 10 ore per giorno senza salario.

« L'operaio della seconda categoria (grigio) lavorerà gratuitamente quattro ore ai grossolani servizi, e sei ore al lavoro meccanico retribuito.

« L'operaio di terza categoria (bianco) lavorerà gratuitamente due ore per giorno ai lavori grossolani, e otto ore al lavoro professionale con salario considerevole. »

Sulle mercedi stabilite pél *lavoro grigio* 2/3 passa a profitto dell'amministrazione. — Su quello *bianco* ne passa 1/3, semprechè gli *operai bianchi* abbiano raggiunto il grado di maestro. Agli apprendisti ed aiuti nulla compete.

« Dacchè ne ho fatta la prova, io credo fermamente a due principii che tengo in conto di assiomi:

« 1. Il salario del lavorante carcerario non deve essere un non senso.

« 2. Il fondo di riserva del salario nelle prigioni non deve essere una illusione. »

Ciò si riferisce alla durata media.

Non potendosi appoggiare alla personale esperienza il conte Sollohub non è così esplicito per le pene di lunga durata. Spera poco da tale specie di detenuti: ad ogni modo vede sempre nel lavoro il più potente mezzo di rigenerazione anco per costoro. Ma a suo avviso e' dovrebbero specialmente adibirsi all'opera delle mine, degli scavi oliferi, o del granito, alle saline, ecc.

Non si pronunzia favorevole al sistema dei gettoni, inventato da Mochonochi ed imitato da Crofton — e ritiene che il sistema introdotto dal compianto signor De Metz pei minorenni potrebbe, in parte, essere impiegato con successo anco pei criminali di età matura.

« V'è presso Amburgo una simpatica istituzione: *la casa austera*. È una scuola di emenda pei fanciulli viziosi. Il dottor Wicheren, che l'ha fondata, si è basato su concetti diametralmente opposti al regime usuale delle prigioni. Invece d'imporre il sentimento della sommissione inerte, ei cerca di sviluppare il principio della libertà, della volontà, della giustizia nella vita in comune. È l'opposto del sistema cellulare.

« Egli ha ripartito i suoi pensionari in gruppi di famiglia. Ogni famiglia ha la sua casa, la sua bandiera, la sua festa, il suo campo il suo amor proprio, le sue memorie, la sua giurisdizione, i suoi trionfi, i suoi dolori.

« Il sistema pensilvanico fu immaginato per svegliare i rimorsi e provocare il pentimento; lo che è bellissimo in teoria, ma chimerico nella pratica...

il bene può essere contagioso come il male; tutto sta nell'indirizzo. — Il principio dei gruppi del Wicheren può essere utilissimo se si mira la questione da tal punto di vista. Io l'ho provato e mi è riuscito..... Però, egli aggiunge che lo spirito di corporazione così potente e diffuso in Russia fu per esso un potente aiuto.

Ma poichè Sollohub pubblicò alcuni anni or sono nella nostra *Rivista* una ben chiara descrizione dell'ordinamento da lui dato al penitenziario di Mosca, non lo seguiamo nel riassunto che ne ha fatto agli adunati nella Sala Municipale del 1° Circondario di Parigi. — Del suo sistema raccomanda specialmente quella parte che consiste nel far giudicare da un tribunale di detenuti le infrazioni alle leggi e regolamenti commesse dai detenuti.

Non crede di aggiunger nulla sulla necessità ormai divenuta assioma, della separazione notturna dei detenuti. Alle celle ei preferisce i cubicoli di più facile sorveglianza.

« La *disciplina* (così riassume i suoi ragionamenti il Sollohub) fondata sul sentimento del dovere spontaneamente ispirato al detenuto, sull'insegnamento scolastico e sul religioso; il *lavoro*, razionalmente organizzato; sono le armi con le quali può ottenersi la vittoria sulla recidiva e produrre la rigenerazione morale, materiale e sociale.

Questa leva un tempo trascurata è diventata la base fondamentale del sistema penitenziario contemporaneo.

Rispetto al lavoro soggiunge che deve essere obbligatorio e gratuito; soltanto debbono ricompensarsi i grandi sforzi di applicazione e buona condotta, non lesinando.

« Volete sbarazzarvi dei malfattori? Date a ciascuno di essi 3 mila lire di rendita. — Non potete farlo? Date loro i mezzi di guadagnarsele col lavoro e incoraggiateli con tutte le vostre forze; poichè si tratta, sopra tutto, di mettere la Società al riparo dai loro attentati. »

Poche parole, dice il conte Sollohub, riassumono la mia professione di fede. — E la compendia nei seguenti assiomi:

1. La frequenza della recidiva intralcia l'abolizione della pena di morte.

2. La trasportazione diviene sorgente di recidiva per la speranza dell'impunità.

3. Il modo d'azione per eccellenza della giustizia penale è il carcere.

4. Questo modo ha due forme: preventivo ed esecutivo.

5. La forma preventiva crea i recidivi.

a) Con la promiscuità dei detenuti,

b) Con le umiliazioni che si fanno ad essi subire,

c) Con la durata della procedura.

6. Alla forma esecutiva necessita la divisione ternaria: durata corta, media, lunga.

7. La confusione delle durate di pena, non raggiungendo il preciso scopo, provoca la recidiva.

8. La corta durata non potrà essere che cellulare.

9. La media durata avrebbe in vista l'insegnamento professionale e l'inoffensivo ritorno del liberato in seno alla società.

10. La lunga durata avrebbe in vista la colonizzazione, dopo che la pena fosse espiata sul luogo ove seguì il crimine.

11. La separazione di notte dovrebbe esser obbligatoria per tutti i modi d'imprigionamento.

12. Il salario pel lavoro penale non sarebbe accordato che sotto forma di premio.

Su proposta del senatore Bérenger l'assemblea decide che la discussione sulle questioni svolte dal Sollohub si farà nella prossima seduta.

Il signor Leone Lefébure legge quindi il rapporto sulla *situazione attuale del patronato dei liberati adulti in Francia*. — Non lo seguiamo passo a passo in questa rassegna dacchè un nostro collaboratore ci ha promesso un articolo sull'ultimo rendiconto della *Società generale del patronato* in Francia, nel quale sono, in gran parte, raccolte le notizie date dal Lefébure. — Ci fermiamo soltanto, brevemente, su talune considerazioni che servono a convalidare le nostre idee sulla delicata materia, permettendoci qualche postilla.

« È una chimera il credere che si può distaccare l'organizzazione del patronato dalla riforma generale delle carceri. »

« Le istituzioni penitenziarie più razionalmente concepite rischiano di rimanere inefficaci se al memento della liberazione il detenuto è abbandonato senza transazione e senza appoggio a tutte le difficoltà della esistenza, a tutte le seduzioni della libertà. »

« È quindi alla facilitazione dell'opera del patronato che debbono mirare tutte le istituzioni penitenziarie di un paese civilizzato. »

Allorchè queste massime fondamentali, queste logiche considerazioni siano penetrate nella coscienza dei governi e dei paesi, diverrà facile la istituzione del patronato per gli adulti.

In Italia, per esempio, ci pare che le istituzioni penitenziarie sieno sufficientemente disposte a favorire la soluzione del problema.

I nostri regolamenti stabiliscono un tempo d' isolamento all' ingresso del condannato nel luogo di pena, affinchè il direttore, il cappellano, il capoguardia studino l'individuo posto sotto la loro tutela e lo preparino convenientemente alla vita penitenziaria — ed assegnano un tempo d'isolamento prima della liberazione perchè gli stessi funzionari, ma specialmente il direttore e il cappellano, preparino i liberandi al passaggio dalla vita penitenziaria alla libera.

I regolamenti delle Carceri giudiziarie stabiliscono le Commissioni visitatrici composte dell'elemento giudiziario, religioso, e soprattutto cittadino; — e noi riteniamo che il Governo dovrebbe insistere: 1° perchè queste Commissioni funzionino dappertutto regolarmente; — 2° perchè estendano il loro cómpito, non solo alle Carceri giudiziarie, ma a tutti gli Stabilimenti penitenziari; — 3° perchè le autorità provinciali, comunali e carcerarie ne facilitino il compito e le abbiano in quell'alta stima che si meritano.

Raggiunto questo triplice scopo, lo che sembraci facilissimo, le Commissioni visitatrici dovrebbero divenire il nucleo di altrettante Società di patronato ispirate ad una carità illuminata, la quale permettesse, in certo modo, la formazione di una gran lega degli onesti e degli abbienti contro le radici del male: l'ozio e l'abbandono. — Nelle mani delle Società di patrocinio dovrebbe passare gran parte della sorveglianza dei liberandi — sicchè i ritornati in mezzo al consorzio civile non si vedessero inceppati, quasi angariati dalla polizia, necessariamente rigorosa — ma sorretti, tutelati da onorandi cittadini collocati sui più alti gradini della gerarchia sociale.

Queste società locali dovrebbero poi confederarsi e far capo a comitati regionali, se non ad una Direzione generale, per poter meglio utilizzare le forze morali e materiali sparse nel paese, per poter meglio provvedere al collocamento, o all'emigrazione dei liberandi.

Alla parte destinata ai rendiconti delle sedute sociali, tien dietro la *Rivista penitenziaria* ove si legge un accurato rendiconto della sessione del Consiglio superiore delle prigioni — alcuni cenni sulla Statistica penitenziaria di Prussia — una circolare e istruzioni del ministro dell' interno sull' istituzione del patronato — e le notizie necrologiche.

La seconda sessione del Consiglio superiore delle Carceri, aperta il 18 giugno ultimo, ha avuto per principale scopo lo esame di un programma per la costruzione e appropriazione delle Carceri dipartimentali onde attuare il sistema di segregazione individuale. Il programma servirà per guida agli architetti nella redazione dei loro progetti: e ciò è necessarissimo non avendosi in Francia, all'infuori della prigione della Senna a Parigi, nessun stabilimento che risponda completamente al concetto della segregazione assoluta.

L'amministrazione penitenziaria aveva preparato in modo lodevolissimo i lavori, e non occorsero che lievi mende. — Così la cella che era progettata di metri 4 di lunghezza per 2,30 di larghezza, e 3 di altezza, fu modificata nella larghezza aumentandola fino a metri 2,50 di minimo — vale a dire facendola capace di almeno 30 metri cubi di aria respirabile. — Il grado di calorico per le infermerie fu portato a 15 dai 13 gradi proposti. — E fu disposto che ogni cella avesse un beccuccio a gaz, un rubinetto per l'acqua, e una sedia luogo-comodo.

Due sedute furono consacrate all'esame sommario di una proposta fatta dal sig. D'Haussonville tendente a stabilire una nuova pena pei recidivi incorreggibili.

Il 15 maggio vi erano nelle carceri dipartimentali 2331 uomini e 2010 donne che avevano subite ben 5 condanne a 1 anno e più.

Il sig. Choppin, direttore generale delle carceri, presentò una statistica nella quale figurano degli uomini che avevano scontate fin 33 condanne.

L'uno d'essi era stato condannato per la prima volta nell'età di 20 anni. Ha quindi subite 33 nuove condanne, rimanendo ben 28 anni in carcere e non trovando modo di rimanere in libertà, nei 33 intervalli di tempo che 9 anni. — Gli esempi di tal genere abbondano!

Il D'Haussonville crede trovare un rimedio alla piaga applicando la trasportazione ai recidivisti.

Ecco l'articolo 1° della proposta presentata all'esame del Consiglio:

« Ogni individuo il quale, dopo aver subito due condanne a pena criminale, o cinque a pena correzionale di almeno un mese di carcere o più, subirà una nuova condanna di almeno un mese di carcere, dopo scontata la pena potrà esser trasportato in una colonia penale. — La trasportazione non avverrà se non è ordinata nel giudizio o decreto di condanna. »

E questa trasportazione dovrebbe esser perpetua senza speranza di grazia.

Mettetal e Petit proposero emendamenti mitiganti la grave proposta.

Il Consiglio la prese in considerazione passandola all'apposito Comitato, il quale è sperabile, dice l'egregio Paulian, e noi con lui, presenterà nel prossimo gennaio un rapporto che permetterà di risolvere alfine un problema la cui soluzione è aspettata con impazienza.

Riservando l'esame delle circolari al collaboratore che si occuperà, come è detto poco sopra, del patronato in Francia, spigoliamo alcune cifre dai cenni sulla recidiva in Prussia.

Il censimento del 1° dicembre 1871 constatava una popolazione di 24,643,623 anime; quello del 1° dicembre 1875 di 25,723,754: con un aumento del 4,38 %.

Dal 1872 al 1874 i delitti e i crimini contro l'ordine pubblico aumentarono di 33 %, quelli contro le persone del 33 %, contro le proprietà di 7 %, contro le cose (costituenti un pubblico danno, incendi, ecc.) di 33 %.

In Sassonia dopo la promulgazione del nuovo Codice penale germanico l'aumento dei reati è ancora più che in Prussia: i reati e crimini contro l'ordine pubblico hanno aumentato di 46 %, quelli contro le persone più del 100 %.

È questo un commento pratico al discorso pronunziato alla Camera nel dì 3 dicembre 1875 dal ministro di Giustizia Leonhardt nel quale si lamentava dell'estrema mitezza di certe parti del Codice:

« La brutalità è aumentata fisicamente e moralmente, mentre il rispetto dell'autorità è diminuito, insieme al senso dell'ordine pubblico e del diritto. »

Più dell'80 °/₀ dei condannati lo furono per reati contro la proprietà; e i recidivi figurano per 3/4, e tra essi il 45 °/₀ sono stati una o più volte in una Casa di correzione.

Le pene sono troppo brevi.

Un individuo condannato, per esempio, 9 volte per furto, il quale, tra le altre era stato chiuso tre volte in Casa di correzione, fu al decimo furto condannato a 8 mesi di carcere, all'undecimo a 9 mesi, al dodicesimo a 10 mesi. — Un altro al suo undicesimo furto fu condannato a 4 mesi di carcere. Una donna al suo quarto furto fu condannata a 6 settimane di carcere, e al settimo a 4 mesi.

Il Codice penale germanico non si mostra severo che con una categoria di recidivi, i vagabondi e i mendicanti, i quali possono esser rinchiusi anco per 2 anni in una Casa di lavoro. La logica non basta a spiegare un trattamento così disparato!

La triste condizione delle carceri prussiane accresce il male.

Le piccole prigioni specialmente sono lasciate in un abbandono desolante. Appena due carceri distrettuali hanno veri e propri direttori: le altre o hanno un agente giudiziario che lascia spesso il carcere nelle mani della moglie quando si reca al tribunale, o sono nelle mani di uno scritturale che ha appena il tempo di gettare di quando in quando un occhiata qua e là nel carcere. E i detenuti abbandonati a loro stessi, e in ozio, si demoralizzano sempre più. Gli orrori che si commettono nei dormitori in comune non possono nemmeno menzionarsi!

Certo se l'isolamento individuale, specialmente notturno, è sempre raccomandabile, lo è ancor più in queste piccole carceri.

Passando ai cenni necrologici tralasceremo di notar quello di Maria Carpenter essendosene di proposito occupato in queste pagine il Direttore; quanto all'altro, sul signor Visconte di Melun, basti dire che egli ebbe il merito di fondare nel 1845 la *Società di economia caritatevole*, la quale si occupò largamente ed efficacemente delle riforme carcerarie.

L'appendice contiene lo Statuto della Società generale delle Carceri, preceduto dal decreto di approvazione del Prefetto di Polizia e seguito dal Regolamento e dall'elenco dei membri della benemerita Associazione, alla quale auguriamo di cuore lunga vita pel bene dell'umanità, per la gloria della Francia.

G. Barini.

Pagine sulla educazione popolare, della signora Sofia Tartilan.

Trattando dell'educazione dei fanciulli si ferma specialmente l'autrice ai minorenni maschi e femmine vagabondi, punto di somma importanza per le gravi conseguenze che per essi e per la Società arrecano l'ignoranza nella quale vivono. Al tempo stesso ella richiama l'attenzione sopra quei fanciulli che, senza essere abbandonati si dedicano a certi piccoli mestieri, come vendita di periodici, di zolfanelli ecc., i quali, rendendone impossibile la loro educazione, gli preparano assolutamente al vagabondaggio, alla prostituzione, al delitto. E poichè la signora Tartilan aveva sollevata tale questione, era desiderabile che si fosse occupata di altra non men grave, cioè: quali sieno i doveri della Società, e dello Stato relativamente ai figli dei mendicanti e dei criminali condannati a pene corporali, ed ai figli delle donne pubbliche, gli uni e gli altri condannati per necessità a seguire le orme dei genitori.

Conformemente alle precise osservazioni della signora Tartilan relative al triste problema, crediamo esser ormai suonata l'ora di prendere una risoluzione intorno a queste infelici creature. Per impedire i mali segnalati dalla signora Tartilan non bastano gli sforzi individuali; ma fa d'uopo dell'azione dello Stato. Nè tampoco basta stabilire lo insegnamento gratuito ed obbligatorio; ma lo dobbiamo imporre con pene severissime applicate senza riguardi; dobbiamo regolamentare il lavoro dei fanciulli, proibire espressamente che sieno ammessi nelle fabbriche, che si dedichino ad occupazioni che possano spingerli al vagabondaggio, finchè non abbiano compiuti gli studi primari, e raggiunta età sufficiente acchè la salute del corpo e dell'anima non sieno pregiudicate dal lavoro al quale si dedicano; ma dobbiamo adottare le necessarie misure perchè si dedichino soltanto a quelle tali occupazioni riconosciute nè malsane, nè pericolose; e, per ultimo, è d'uopo dichiarare ricisamente che le persone condannate dai Tribunali a pene afflittive, i mendici, i vagabondi, le donne pubbliche non possano esercitare la patria potestà, dovendo passare i loro figli sotto la sorveglianza e tutela dello Stato. In tal modo soltanto potremo venire a qualcosa di concreto contro questa terribile piaga sociale, cioè col più doloroso ed orribile spettacolo: il pervertimento del fanciullo, la prostituzione della giovinetta. Così soltanto la faremo finita con questa schiavitù del vizio che pesa sopra i fanciulli bianchi mille volte più orribile della schiavitù dei negri.

M. de la Revilla.

(*Revista contemporanea*, di *Madrid*).

ASSOCIAZIONE DELLA GERMANIA DEL NORD-OVEST PER LA RIFORMA DELLE CARCERI

Fin dal cadere dell' anno scorso, un'Associazione per la riforma delle carceri fu iniziata nelle provincie della Germania del Nord-Ovest per iniziativa dei signori Giehlow, Procuratore generale di Kiel; Grumbach, Direttore della Casa penale di Hamburg; Krone, Direttore della Casa penale di Rendsburg.

Scopo di questa Associazione doveva esser quello di raccogliere e discutere i documenti necessari riguardanti la delinquenza e i delinquenti, per preparare la riforma penitenziaria sopra solide basi.

Molte adesioni risposero a quell' invito e l' ordine del giorno per la prima Adunanza fu questo:

I. Discorso di apertura dell'Associazione letto dal sig. Giehlow;

II. Scelta di un presidente, di un vice-presidente e di due segretari;

III. Nuova organizzazione dell'Amministrazione delle Carceri in Germania.

Su questo argomento il relatore sig. Krone, dianzi accennato, espose le tesi seguenti:

1) Principio fondamentale di una nuova organizzazione dell'Amministrazione delle Carceri in Germania deve essere una legge sull' espiazione delle pene, nella quale, anzitutto, bisogna stabilire l' unità di quella Amministrazione. A tale legge deve precedere un' inchiesta parlamentare sulle condizioni attuali delle Carceri in Germania.

2) Presso la Cancelleria imperiale un uffizio centrale dev' essere istituito per trattare dell'Amministrazione delle carceri. Tutte le disposizioni, regolamenti ecc., de' singoli Stati devono essere sottoposti a quell' ufficio, il quale deve avere facoltà di annullarli se li riconoscerà contrarii alla legge. Oltre a ciò esso deve poter ordinare ispezioni ed inchieste locali colla cooperazione dei relativi Ministeri de' singoli Stati, compilare statistiche annuali su moduli uniformi e presentare ogni anno alla Dieta imperiale un' apposita relazione su quel servizio.

3) Ciascuno de' singoli Stati è in facoltà di emanare quelle disposizioni che crede riguardo all' espiazione delle pene; però l'Amministrazione delle carceri deve dipendere da un solo Ministero ed essere affidata ad un uomo esperto in quelle materie, al cui fianco sarà un Consiglio tecnico formato di un medico, di un architetto e degl' impiegati necessari (detto Ispettore Generale in Belgio, Olanda, Svezia e Norvegia).

4) Nei grandi Stati, alla dipendenza del Capo dell'Amministrazione delle carceri vi saranno dei distretti minori secondo le circoscrizioni amministrative o giudiziarie, ed a capo di essi starà un Comitato, del quale faranno parte il Procuratore Generale, un Giudice, un Membro della Deputazione Provinciale ed un Direttore di Stabilimenti penali.

5) La pena della reclusione deve espiarsi in appositi Stabilimenti; lo stesso

va detto per quelle del carcere e della prigionia. I piccoli Stabilimenti devono limitarsi al numero minore possibile. Le carceri per gl' inquisiti devono essere affatto distinte da quelle de' condannati, quelle destinate agli uomini distinte dalle altre destinate alle donne; e per i rei di stampa o di reati politici vi devono essere pene e Stabilimenti speciali.

6) Deve provvedersi allo impianto di case di correzione pe' giovani, di guisa che il magistrato sia in grado di applicare le disposizioni di legge esistenti.

IV. Il quesito relativo alla compilazione di una legge per la espiazione delle pene ed i limiti che essa deve avere, fu trattato dal relatore sig. Grumbach, già menzionato, sui punti che appresso:

1) All' uniforme ordinamento della espiazione penale è indispensabile che preceda un uniforme sistema penale stabilito per legge. Quella uniformità deve abbracciare:

a) L' indirizzo e l' organizzazione dell'Amministrazione delle Carceri.

b) La esatta definizione delle diverse specie di pene (reclusione, carcere, prigionia, fortezza) stabilendo principî di massima generali:

1) Trattamento de' detenuti in generale (vitto, vestiario, effetti letterecci, lettura, servizio divino, istruzione, passeggio, corrispondenze, visite, permesso di portar abiti proprii, mantenimento del proprio, modo come parlare ad essi, cioè se col *tu* o col *lei*).

2) Pene disciplinari da mettere in uso.

3) Occupazione e ricompensa del lavoro.

c) Determinazione del sistema penitenziario e principî generali sull'uso dell' isolamento o del sistema comune.

d) Ordinamento del diritto di reclamo.

2. Per la legale determinazione dell' espiazione penale, si propone di adottare in massima i seguenti principî:

a) La pena deve essere un male inflitto al delinquente nelle proporzioni determinate dalle sue colpe, ma nei limiti dell' umanità, e deve operare il di lui miglioramento morale.

b) Per applicare un utile sistema di trattamento individuale de' detenuti, deve esser lasciata all'Amministrazione delle carceri una necessaria latitudine.

c) Lo stato attuale degli Stabilimenti di pena e delle carceri non che lo esame de' risultati ottenuti devono essere sottoposti ad una inchiesta preliminare.

Nell'Adunanza che ebbe luogo, dopo una viva discussione furono adottate le seguenti conclusioni sulle tesi 1 e 6 della relazione del sig. Krone:

1. A base fondamentale della nuova organizzazione dell'Amministrazione delle carceri della Germania dover essere una legge della Dieta sulla espiazione penale che stabilisca appunto l' unificazione di quell'Amministrazione.

2. Essere indispensabile la fondazione di case di educazione correzionali pe' giovani, affinchè i magistrati possano applicare le disposizioni delle leggi vigenti.

Sulle altre tesi si riservò la discussione ad altra Adunanza.

Sul N° IV dell' ordine del giorno, le tesi del relatore sig. Grumbach furono accettate con leggiere modificazioni, eccetto la 3ª che fu altresì riservata per altra Adunanza.

Poscia fu scelto il Comitato per la compilazione dello Statuto dell'Associazione che si è definitivamente costituita.

Come argomenti di prossimo studio sono indicati i seguenti:

1) Il sistema d' isolamento deve essere la base dell' espiazione di tutte le pene?

2) Quali sono le misure da adottare per la liberazione de' detenuti?

(Dal *Blätter für Gefängnisskunde,* XII vol., 3° fasc. 1877).

VARIETÀ

Biblioteca del Carcere giudiziario di Palermo. — L'appello che il cav. Bonavera, direttore di detto Carcere, rivolse nel dì 8 luglio 1876 alla cittadinanza di Palermo onde ottenere libri e fondi per organizzare una biblioteca conveniente al vasto stabilimento, ebbe un completo successo.

Furono raccolti 845 volumi e lire 901 05.

Il municipio diede — volumi	26
Il ministro di agricoltura, industria e commercio	8
La cittadinanza parlermitana	811

La somma suddetta si compose nel seguente modo:

Il municipio di Palermo diede	L. 200 —
Il Consiglio provinciale	» 100 —
Il personale amministrativo, religioso, sanitario e di custodia del Carcere	» 94 60
I detenuti facoltosi	» 100 90
La cittadinanza palermitana	» 405 55
	L. 901 05

Con questi elementi fu possibile formare una biblioteca di 904 volumi solidamente legati e contenenti 885 opere del valore peritato di L. 1949 85.

Lode al generoso iniziatore, a' suoi coadiutori ed ai benemeriti che risposero con tanto slancio al caritatevole invito.

Gli Stati-Uniti d'America al Congresso di Stocolma. — Dal messaggio del nuovo presidente degli Stati-Uniti, diretto al Congresso, da Washington nel dì 15 ottobre 1877, togliamo le seguenti linee:

Il governo di Svezia e Norvegia ha rivolto un invito ufficiale a questo governo, affinchè prenda parte al Congresso internazionale sulle carceri, che deve tenersi in Stocolma nell'anno prossimo.

Il problema che il Congresso intende studiare — i mezzi, onde diminuire i delitti — presenta un interesse comune a tutte le nazioni civili, e il Congresso di Stocolma mi pare che debba essere la convenzione più importante che siasi mai adunata per studiare sì grave questione.

In virtù d'una risoluzione del Congresso, approvata il 16 febbraio 1875, una commissione fu nominata dal mio predecessore per rappresentare gli Stati Uniti in questa occasione, e il Congresso sulle carceri, secondo il fermo desiderio del governo svedese, essendo stato prorogato al 1878, questa Commissione fu rinnovata da me. Un fondo di 8000 dollari è stato conceduto colla legge del 1875 sul servizio civile, per provvedere alle spese del commissario

Io raccomando un nuovo stanziamento di questa somma per lo stesso oggetto, il primo fondo essendo stato assorbito dal Tesoro e non potendo più essere applicato al suo scopo senza un nuovo atto del Congresso. La vostra attenzione sarà richiamata ora su questo oggetto, in vista delle circostanze che rendono molto desiderabile che il commissario possa cominciare immediatamente l'esercizio delle sue importanti funzioni. R. B. HAYES.

Nuove Carceri giudiziarie. — Nella tornata del 5 giugno 1877 fu presentato da S E. il Ministro dell'interno, di concerto con S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri un progetto di legge per la costruzione di un Carcere cellulare per 677 detenuti, in Genova, con la spesa di 2,310,000 — per la riduzione del palazzo Darmstadt in Piacenza, a carcere cellulare capace di 256 detenuti, spendendo L. 430,000 — per l'ingrandimento del carcere di Catanzaro con la costruzione di 120 celle ed altri locali accessori, quali lavori si calcolano in L. 300,000. — Il totale della spesa è quindi di lire 3,040,000 da ripartire nel modo seguente:

Anno		Pel Carcere di			Totale
		Genova	Piacenza	Catanzaro	
1878 . . .	L.	210,000	80,000	100,000	390,000
1879 . . .	»	400,000	150,000	200,000	750,000
1880 . . .	»	600,000	200,000	»	800,000
1881 . . .	»	800,000	»	»	800,000
1882 . . .	»	300,000	»	»	300,000
Totale . .	L.	2,310,000	430,000	300,000	3,040,000

Ma, come si legge nella relazione ministeriale, deve tenersi conto delle seguenti deduzioni:

« Valore attribuito al fabbricato dell'attuale carcere di Genova da alienarsi . . . . L. 358,160

« Concorso del comune e della provincia alla spesa del nuovo carcere in Piacenza. . . . . » 80,000

L. 438,160

« In conseguenza il carico reale che peserà sulla finanza dello Stato si restringerà e L. 2,601,840.

« Con questa spesa si otterranno due nuove carceri cellulari, ampie, sicure e salubri, verrà ingrandita e migliorata notevolmente una terza, per cui tutto insieme altri 1053 detenuti potranno essere custoditi nelle nostre prigioni secondo le esigenze della giustizia e della civiltà. »

Il comm. Giuseppe Boschi Senatore. — Ci rallegriamo col nostro antico superiore per la sua nomina a Senatore del Regno, con la quale è degnamente premiata una onesta esistenza lungamente dedicata al bene dello Stato, negli uffici d'Intendente, di Direttore generale delle Carceri, di Prefetto — Pel gran cuore, per l'ingegno colto, per la pratica negli affari, l'egregio uomo riuscirà certamente un pregevole acquisto per l'alto Consesso.

Condanna a morte. — Giuseppe Mascia d'anni 65, di Colle Sannita, il quale aveva scontato nei Bagni la condanna a 10 anni di lavori forzati, coronò l'infame vita con un atrocissimo delitto. — Egli strozzò una fanciullina che aveva chiamato con un pretesto in casa sua e gettò nel pozzo il cadavere onde allontanare le ricerche della giustizia; e ciò per derubarla di pochi soldi ricavati dalla vendita di frutta.

La Corte d'Assisie di Benevento lo condannò, nel dì 10 dicembre, alla pena di morte.

Una vendetta terminata davanti al notaro. — La vecchia *vendetta* côrsa non è ancora disparsa. Ultimamente la Corte d'assisi di Bastia doveva giudicare una giovane di 25 anni, Saveria Leoni, appartenente ad una comoda famiglia di Parata (circondario di Corsica).

Era accusata d'assassinio di un giovane, Giovanni Gherardi.

Ella pretendeva che Gherardi l'aveva abbandonata dopo averla sedotta; ma le informazioni raccolte fecero conoscere che un odio mortale divideva la famiglia Gherardi e la famiglia Leoni. Più volte si era dovuto prevenire delle risse sanguinose, e si seppe che la stessa Saveria Leoni aveva cercato di fare assassinare Gherardi da un bandito al quale la sua famiglia aveva dato asilo. In seguito al rifiuto di quell'uomo si era decisa ad agire da sè; ella tirò un colpo di fucile su colui che ella diceva essere stato suo amante, al principio del mese di marzo ultimo.

Quest'avvenimento parve d'altronde mettere fine al rancore che separava le due famiglie, poichè il 9 di marzo, tre giorni dopo l'attentato, segnavano davanti al notaro un vero trattato di pace.

Ecco il testo di questo curioso documento:

« Le parti ci hanno spiegato che da qualche tempo le loro famiglie vivevano in disaccordo; che dei torti reciproci esistevano da una parte e dall'altra e che il punto principale della rottura consisteva in ciò che la figlia del detto Leoni si diceva lesa nel suo onore in seguito alle relazioni che avrebbero esistito fra essa e Giovanni Gherardi nipote germano del detto Alessandro contrattante.

« Che questo stato di rottura e di ostilità fra le due famiglie ha disgraziatamente prodotto un dispiacevole resultato. Così nella giornata del 6 marzo corrente, verso quattr'ore pomeridiane, la damigella Maria Saveria Leoni figlia del detto Francesco Andrea Leoni, trovandosi nella sua camera e di là avendo veduto comparire sulla piazza vicina alla sua casa, il detto Gherardi non ha potuto trattenere la sua collera. Prendendo un fucile che si trovava alla portata della sua mano, sparò e ferì il Gherardi alla gamba sinistra.

« Dopo questo tristo avvenimento molte persone si sono intromesse presso le due famiglie per concludere una pace onorevole e stabile. Le due famiglie riconoscendo i loro torti reciproci hanno aderito, ed ecco le condizioni tale quali sono state dettate dagli interessati:

« 1° La damigella Leoni, presentemente malata dovrà, costituirsi prigioniera nelle mani del giudice di pace di Piedicroce alla prima ingiunzione di quel magistrato. Tale è la promessa formale fatta da suo padre Leoni che risponde della figlia;

« 2° Il giovane Gherardi, attualmente ferito, rappresentato da suo zio, s'impegna al momento che l'affare sarà giudicato di assistere l'accusata nei limiti del possibile dichiarando che desidera che la giustizia sia clemente e dolce con essa, perchè riconosce che ha avuto dei torti verso l'accusata in una data anteriore. Per questi motivi i contrattanti promettono di vivere in pace fra loro.

« Per l'avvenire le loro famiglie non conserveranno nessun rancore e dimenticheranno i fatti anteriori per vivere in buona e perfetta intelligenza. Promettono egualmente che niente per parte loro turberà le convenzioni stabilite e la tranquillità pubblica sotto l'impegno formale che il contravventore pagherà al suo avversario la somma di L. 5000 dopo le prove stabilite dei fatti.

« Del quale atto passato a Stazzona il 9 marzo 1876 in presenza dei testimoni Giuntoni e Leoni che hanno firmato unitamente alle parti. »

Le cose non dovevano disgraziatamente accomodarsi in modo così facile. Il disgraziato Gherardi, le di cui ferite non erano sembrate in principio tanto gravi, soccombette sei settimane circa dopo il misfatto giurando che non aveva mai sedotta Saveria Leoni. Questa è stata inviata alla Corte d'assisie, ove non ha cessato di assicurare che aveva obbedito unicamente ai suoi risentimenti personali e che l'odio di famiglia non aveva parte nell'assassinio.

La Corte ha condannato Saveria Leoni a cinque anni di reclusione.

(*Belgique Judiciaire*).

Codice Penale Ungherese. — Da un telegramma diretto da *Buda-Pest* all'*Opinione* nel dì 26 togliamo la seguente notizia:

Il nuovo Codice penale presentato dal ministero Tisza venne accolto con una ovazione dal Parlamento.

In seguito alla immensa sciagura che ha colpito l'Italia, la Direzione della *Rivista di Discipline Carcerarie* ha deliberato di aprire una soscrizione pel Monumento da erigere in Roma alla memoria del Gran Re

VITTORIO EMANUELE II,

e crede che più presto corrisponda all'idea di una dimostrazione nazionale la sollecitudine e la unanimità del concorso anzichè la entità delle offerte.

Una simile soscrizione è aperta nel Ministero dell'Interno, i cui impiegati decisero di portare i segni del lutto.

1ª NOTA.

Direzione della *Rivista*	L. 40
Beltrani-Scalia Martino	» 10
Barini Giuseppe.	» 5

SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

PARTE RELATIVA ALLE CARCERI

(Continuazione e fine — Vedi pag. 497)

Detenuti.

Questa parte di servizio nulla offre di rimarchevole al di là del suo movimento ordinario. Noteremo bensì che al marzo del 1876 trovavansi detenuti:

Nei bagni penali	N.	16,766
Nelle case penali	»	13,173
Nelle carceri giudiziarie	»	43,156
Nelle case di custodia e nei riformatorii	»	5,320
Totale	N.	78,415

Ed al 31 ottobre 1877:

Bagni penali	N.	17,299
Case di pena	»	13,528
Carceri giudiziarie	»	33,629
Case di custodia e riformatorii	»	5,535
Totale	N.	69,991
Differenza in meno	N.	8,424

La provvida legge del 30 giugno 1876, n. 3183, per la libertà provvisoria degli imputati nel mentre raggiunse lo scopo principale che si proponeva il legislatore di non privare del prezioso dono della libertà molti cittadini imputati di minori reati durante il corso della procedura, a meno che mancassero sufficienti guarentigie che non sarebbe frustrata l'azione della giustizia, ebbe altresì il felice risultato di scemare sensibilmente il numero dei detenuti nelle carceri preventive e di attenuare a pro dello Stato le spese del loro mantenimento.

È bensì vero che tutta la diminuzione non deriva dalla prelodata legge, ma è da attribuirsi pure all'amnistia graziosamente accordata da Sua Maestà col decreto del 2 ottobre 1876 per rendere più solenne l'anniversario dell'auspicato giorno del Plebiscito con cui Roma si ricongiunse all'Italia.

La diminuzione dei detenuti nelle carceri giudiziarie ha principalmente contribuito a che le spese per questo capitolo, approvate nella somma di 22,407,806 lire sul bilancio 1876, figurino nel bilancio di prima previsione presentato alla Camera pel 1878 nella cifra di lire 20,640,000.

Biblioteche e scuole nelle Carceri.

Fattore di moralità e sussidio potente a conseguire l'emenda dei colpevoli è certamente la istruzione. L'amministrazione provvede a che nei penitenziari sia una biblioteca ed una scuola elementare e si adopera pure per

estendere cotesti benefizi alle carceri preventive. Le biblioteche, oltre ad un graduale incremento che ricevono a spese dello Stato, vengono soventi arricchite mediante doni di corpi morali e di cittadini colti, caritatevoli ed appassionati per la riabilitazione dei detenuti. Nell'anno 1876 e nel corrente si impiantarono biblioteche nelle carceri di Cremona, di Cento, di Caltagirone e di Chiavari. Ricevettero aumento quelle delle carceri di Palermo, di Milano, di Novara, di Pavia, di Vicenza, di Cuneo, di Torino, di Ancona e di Voghera. Nelle carceri di Palermo la biblioteca ebbe incremento dalla generosità cittadina non solo per via di donativi in libri, ma pur anco per oblazioni in danaro che ammontarono a lire 900. In tutto le biblioteche delle carceri si accrebbero di 2038 volumi.

L'angustia e la difettosa conformazione dei fabbricati difficultano molto l'attivazione delle scuole in tutte le carceri. Durante il 1876 e nel 1877 furono aperte scuole nelle carceri giudiziarie di Roma, di Macerata, di Montefusco, di Cento, di Piazza Armerina, di Ascoli, di Isernia, di Lecco, di Frosinone, e nel bagno penale di Ponza.

È intendimento dell'amministrazione di lottare con persistenza contro le difficoltà materiali, affinchè le scuole proseguano ad accrescersi nelle prigioni, tanto più che alcuni Consigli comunali e provinciali sonosi lodevolmente offerti a concorrere nella spesa. Se non è dato di alimentare la speranza che spunti un giorno fortunato in cui possa dirsi che le carceri del regno rimasero vuote di detenuti, dobbiamo con ogni sforzo affrettare quello in cui siaci permesso di affermare che ogni carcere possiede la sua scuola.

Appalti pel mantenimento dei detenuti.

Scadevano al 31 dicembre 1876 gli appalti delle carceri giudiziarie di Sicilia e di Cagliari. Nella fiducia che gli appaltatori fossero allettati dalle modificazioni portate al capitolato, e delle quali si è discorso precedentemente, si era fissata nei primi incanti la diaria di centesimi 63, che all'infuori di Messina e di Trapani era sempre superiore per talune provincie, ed uguale per altre a quella corrisposta per gli appalti che stavano per scadere.

Vennero infatti deliberati gli appalti per Palermo a centesimi 59 e per Trapani a centesimi 51 30, in seguito si conclusero a trattative private contratti per Caltanissetta e Siracusa a centesimi 63, cioè al prezzo d'asta.

Per le carceri delle altre provincie si ritentarono gli appalti coll'aumento di due centesimi, e si ottenne di deliberare quelle di Catania e di Girgenti a centesimi 64. Più tardi pervenne una offerta privata per la provincia di Cagliari per centesimi 72, e tenuto conto delle difficoltà speciali di quella provincia che fra l'altre ha un grosso numero di carceri mandamentali, e dei gravi imbarazzi che avrebbe portato il servizio in economia con forse maggiore spesa, si pensò di accettare l'offerta col voto del Consiglio di Stato, e, bene inteso, previo un esperimento d'asta, alla quale non si presentarono oblatori. Rimase però e rimane tuttora in economia la provincia di Messina.

L'esito delle aste può dirsi relativamente buono perchè diede resultati un poco migliori di quelli ottenuti nell'anno precedente.

Vuolsi però notare che anche tale risultato viene a dimostrare che si vanno gradatamente elevando le spese di mantenimento degli imputati nelle carceri giudiziarie.

Infatti se si eccettua la provincia di Palermo, che per la importanza di quel carcere offre un margine di guadagno all'impresa anche con una diaria ridotta, la media delle diarie per le altre provincie è di centesimi 64,80.

Se si aggiungono le spese di cui furono esonerati gli appaltatori e che si valutano corrispondere a circa quattro centesimi, la media degli appalti fatti nel 1877 dovrebbe fissarsi in centesimi 69.

Ora la media degli appalti incominciati

col 1° gennaio	1872	fu di centesimi	59	80
»	1873	»	58	70
»	1874	»	69	00
»	1875	»	68	50
»	1876	»	70	10
»	1877	»	69	00

Di qui si vede, come tenendo pur calcolo della carezza dei viveri che dominò in taluno degli anni scorsi, la diaria degli appalti nell'ultimo sessennio è venuta gradatamente elevandosi.

E le ragioni si può affermare che siano nelle maggiori tasse a cui furono sottoposti gli appaltatori, man mano che si venne meglio curando la esazione delle imposte; nelle esigenze della progrediente civiltà, per cui le autorità dirigenti sentirono più vivamente il dovere di esigere che gli imputati non difettassero di viveri salubri e sufficienti, di medicinali efficaci e di più decente vestiario: nell'impianto delle scuole gradatamente attivate, per le quali gli appaltatori forniscono le minute spese di consumo, e finalmente nella graduale attivazione delle guardie di nuovo ruolo, cui debbono gli impresari somministrare la intiera razione di vitto prescritta dal regolamento del 1873.

Quanto alle case di pena si tentarono, ma invano, gli appalti pel mantenimento delle case di Bergamo, Solmona ed Oneglia. Invano pure si tentò di appaltare tanto il mantenimento quanto le lavorazioni per la Casa di Venezia, malgrado si fosse elevata la diaria, infino ad una lira.

Provvedutosi per Bergamo e Solmona con appalti parziali della somministrazione dei generi vittuari in natura, si accettò più tardi un' offerta privata per l'appalto di Venezia a centesimi 92 pel solo mantenimento, mercè però l'esperimento d'asta che riuscì vantaggiosa, essendosi deliberato il servizio a centesimi 87, con sensibile risparmio in confronto alla spesa che negli anni precedenti si aggirava intorno ad una lira.

Nel corrente anno si potè pure appaltare la casa penale di Tempio tanto pel mantenimento che per le lavorazioni. Sebbene il corrispettivo si dovesse portare a lire 1,02, tenuto conto però della località remota ove è posta quella casa di pena e del vantaggio di avere guarentito il lavoro di tutti i detenuti, vi è ragione ad esserne soddisfatti.

Attualmente in 6 provincie ed in un circondario il servizio delle carceri giudiziarie è condotto in economia, non essendo mai riusciti gli incanti tante volte tentati anche collo avere elevata la diaria a centesimi 80.

La causa per cui non si è giunti a collocare in appalto questo servizio sta essenzialmente nello scarso numero dei detenuti che racchiudonsi in coteste prigioni.

In media però l'amministrazione spende 75 centesimi per ogni giornata di presenza.

Lavoro dei detenuti.

Nella tornata del 25 novembre 1876 ebbi l'onore di presentare a questa Camera una relazione sul lavoro dei detenuti durante l'anno 1875. Una relazione simile presenterò nel mese venturo per il lavoro dell'anno 1876. L'amministrazione si adopera con impegno affinchè il lavoro non manchi ai condannati. Però il problema è arduo e le difficoltà che si affacciano non sono lievi.

Siamo in un periodo di transizione e di osservazione. L'industria privata scossa dal letargo in cui giaceva innanzi al risorgimento nazionale, si agita con ammirevole attività per lottare con l'estera concorrenza. Ogni giorno s'introducono macchine sempre più perfezionate, si costruiscono edifici appositi, si cercano capi d'arte abilissimi e vengono assai rimunerati. Le scuole professionali e tecniche, le scuole serali, l'emulazione e l'esempio degli stessi proprietari di fabbriche, attivi, studiosi, intelligenti educano l'operaio e ne accrescono l'abilità.

Di tutta questa vita e di così fulgida luce, nel silenzio del carcere non penetra che un riflesso sbiadito, perchè l'amministrazione pubblica, che è tenuta a dare lavoro ai detenuti non può sempre offrire agli appaltatori e committenti braccia valide ed esperte e merce benissimo fabbricata, mancando dei mezzi di raffinamento che possiede la privata industria, e non può da altra parte scontare cotesta mancanza con una diminuzione molto sensibile nei prezzi della mano d'opera senza promuovere malumori e lamentanze negli operai liberi e senza scemare di troppo la mercede al condannato che allora non avrebbe più stimolo al lavoro.

In questo momento è reso anche più difficile il còmpito dell'amministrazione dalle inquietudini che esistono nel mercato per le ragioni che tutti conoscono e dalla conseguente esitanza degli industrianti a stipulare contratti che li sottopongano ad impegni formali e durevoli.

Più ricercata è la mano d'opera dei detenuti per lavorazioni esterne. Oltre a quelle che già esistevano alle Saline di Cagliari e di Corneto, al porto di Palermo, alle miniere di Rio, ecc.: riuscì in questi ultimi due anni a cedere la mano d'opera di parecchie centinaia di forzati per lavorazioni esterne ai porti, nelle cave di pietra, nelle costruzioni di strade e nei lavori di campagna specialmente nell'agro brindisino.

Seguendo un tale indirizzo si riannodarono pratiche col Ministero dei lavori pubblici perchè, secondo accordi intervenuti anni addietro, si potesse

utilizzare la mano d'opera dei condannati nei lavori di bonificamento delle maremme, cedendola agli appaltatori a patti convenienti, sempre però in una misura temperata nei prezzi e nel numero degli uomini, per evitare una dannosa concorrenza al libero ed onesto operaio che accorre a quei lavori anche da luoghi lontani.

Per facilitare tali lavori e scemare anche ai condannati i pericoli dei miasmi palustri nel tragitto dal bagno al luogo del lavoro, erano stati anni addietro allestiti quattro grandiosi capannoni nelle località più prossime alle opere di bonificamento.

Se le pratiche riattivate approderanno anche per altri luoghi attigui ai bagni ove debbano compiersi delle opere pubbliche e vi scarseggi la mano d'opera libera, è a sperarsi che si possa occupare un maggior numero di condannati togliendoli agli ozi involontari in cui dovrebbero altrimenti poltrire per la ubicazione di taluni bagni posti in territori ove è morta affatto l'industria e pressochè impossibile trovare privati che diano lavoro.

Ecco un quadro sommario dei contratti che si stipularono in questi ultimi due anni con l'industria privata e dei detenuti ai quali fu assicurato lavoro:

Oggetto della lavorazione	Bagni		Case penali		Carceri giudiziarie	
	N. dei contratti	N. dei condannati occupati	N. dei contratti	N. dei condannati occupati	N. dei contratti	N. dei condannati occupati
Lavori esterni	19	560	..	..	..	..
Calzoleria	12	183	5	165	2	15
Falegnami	1	4	4	159	..	..
Lavori di fabbro-ferraio	2	8	1	13	..	..
Tessitoria in lino e canape	1	30	2	116	..	..
Lavori in paglia	2	180	..	..	1	25
Tessitoria in seta	..	..	..	..	1	6
Incannatoio in seta	..	..	1	75	..	..
Legatura di libri e litografia	..	..	..	..	1	18
Scatole di fiammiferi	..	..	..	..	1	200
Appalto complessivo di tutte le manifatture in due stabilimenti	..	..	2	420	..	..
	37	965	15	948	6	264

Riassunto.

Numero dei contratti	58
Numero dei detenuti occupati	2177

Non è piccolo il numero dei detenuti che si vennero occupando, ma l'aumento non è assoluto, perchè altri contratti vennero a scadere, e non riuscì con le parti a rinnovarli. La maggior parte di questi contratti costò lunghe e difficili pratiche all'Amministrazione che si trova incagliata da ostacoli

di più specie, e specialmente dalla ripugnanza che hanno gli intrapenditori a vincolarsi per contratto che li obbliga a far lavorare anche quando la merce non trovi più spaccio, li assoggetta a multe ove manchino agli impegni assunti, e li sottopone a pagare tasse di registro ed altre spese che non pagano facendo lavorare gli operai liberi.

Tali difficoltà che accennano a crescere, richiamano il pensiero a quanto fu esposto nella relazione sul lavoro dei detenuti più sopra ricordata, cioè che sarebbe opportuno di far lavorare la gran famiglia dei colpevoli mantenuta a carico dello Stato per i bisogni di altra onoratissima famiglia pure mantenuta dallo Stato per la sua difesa. Intendo dire che i carcerati provvedessero l'armata di terra e di mare, per tutti quegli oggetti che non richiedono grandi laboratorii, macchine e cognizioni tecniche speciali, e ben inteso quando non si tratti di arrecare danno alle grandi manifatture nazionali, che debbano tutta o gran parte della loro esistenza a quelle proviste.

Ciò si pratica altrove e specialmente nel Belgio e nell'Inghilterra, ove lo sviluppo delle dottrine economiche è giunto ad un altissimo punto; eppure si acconsente ad un tale sistema che anche tra noi potrebbe venire seguito con utile certo della finanza dello Stato. A questo scopo apprironsi trattative con le amministrazioni della guerra e della marina, e si ha fiducia di arrivare a qualche soddisfacente conclusione.

Liti.

Nella quantità di contratti che l'amministrazione carceraria deve stipulare per la esecuzione dei molti e svariati suoi servizi, non farà meraviglia se di frequente si trova impegnata in contestazioni giudiziali. Essa non ha spirito litigioso, ma è pur forza che tuteli le ragioni dello Stato anche davanti ai Tribunali, quando altri pretendano di offenderle.

Quattro liti furono ultimate nel corso del 1876 per sentenze di Tribunali, In una di queste l'amministrazione era chiamata riconvezionalmente e ne uscì senza danno; nelle altre tre riportò sentenza favorevole. Lungi dal pigliarne animo ad essere corriva alle liti, l'amministrazione si è prestata di buon grado a transigerne delle antiche, tra le quali una grave che rimontava a dieci anni indietro. La parte avversaria pretendeva la cospicua somma di lire 435,972.65 e si transigette coll'efficace concorso dell'Avvocatura erariale, per lire 145,000. Altre più piccole vertenze vennero pure composte, e l'amministrazione si prefigge di batter sempre la via conciliativa, quando siavi veramente subietto a transigere, e riescasi a concordare patti equi e convenienti. Essa non dimenticherà l'aureo detto di Cicerone: *Proprium hoc statuo esse virtutis conciliare animos hominum.* »

PARLAMENTO INGLESE

(CAMERA DEI COMUNI)

Progetto di legge sulle prigioni.

(Continuazione — Vedi pag. 464)

Seduta del 23 febbraio 1877.

È all'ordine del giorno la proposta per la discussione del *bill* in comitato.

Newdegate dice che quando nell'ultima sessione fu introdotta una misura simile a questa, il partito conservatore, per la prima volta nella storia, ha fatto un violento attentato al principio del locale *Self-government*. Non solamente nel *bill*, ma ancora nell'intiero processo di accentramento che va facendosi strada nel paese, noi ci approssimiamo al sistema francese. Ma è d'uopo avvertire che fra la *common law* e il Codice napoleonico, che forma la base di una gran parte della legislazione degli altri Stati europei vi è una sostanziale differenza. Quella è fondata sugli usi, i sentimenti, le abitudini, della nostra nazione; questo è fondato sul diritto romano. Secondo la *common law* il Governo non ha alcuna ingerenza negli affari locali delle contee e dei comuni, i quali si amministrano da sè indipendentemente; secondo il Codice napoleonico il capo dello Stato è la sorgente di ogni autorità e potere. In Francia il sovrano è responsabile della tranquillità di tutta la nazione; in Inghilterra ogni contea, ogni comune, è responsabile della tranquillità de' suoi abitanti. Conchiude proponendo che la Camera rinvii a sei mesi la discussione del *bill* in Comitato.

Muntz appoggia la proposta. Dice che il *bill* non assicura nè economia, nè uniformità, cose che si potrebbero realizzare con altri mezzi, senza che sia necessario di adottare il sistema di accentramento generale proposto dal Governo.

Parlano vari altri membri negando o provando l'economia e l'uniformità, appoggiando o combattendo la proposta del rinvio a sei mesi.

Messa ai voti la proposta di rinvio è respinta, e la Camera si costituisce in Comitato.

Sull'articolo 1° (Disposizioni generali) (1).

Rylands prega il ministro a non voler precipitare la discussione, onde dar tempo ai magistrati locali di esaminare il progetto e proporre i loro suggerimenti.

(1) Vedi il progetto di legge pubblicato nel fascicolo 1 di quest'annata, pag. 18 e seguenti.

Cross (Ministro dell'Interno) osserva che i magistrati hanno avuto tempo ad esuberanza per esaminare il progetto di legge, imperocchè fu presentato fin dall'ultima sessione.

L'articolo viene approvato.

Sono approvati senza discussione gli articoli 2 e 3.

Si differisce la discussione sull'articolo 4.

All'articolo 5, Sir *J. Kennaway* propone di inserire alcune parole per dare al Comitato visitatore (visiting committee) la facoltà di nominare, durante le ferie parlamentari, fra i commissari persone idonee a disimpegnare le funzioni di chirurgo e di cappellano, onde non togliere del tutto agli ispettori le prerogative di cui fin qui hanno goduto. Se ogni prerogativa si toglie al Comitato visitatore, nessuno vorrà far parte di quel corpo.

Cross (Ministro) risponde di non poter accettare l'emendamento perchè tornerebbe di pregiudizio al servizio. Non trova la ragione per cui uno si abbia a rifiutare di far parte del Comitato visitatore. Le funzioni de' giudici visitatori (visiting justices) sono nobili; essi devono vigilare a che nessuna durezza non necessaria venga inflitta ai detenuti dai guardiani e dagli altri ufficiali carcerari. D'altra parte poi è necessario che tutti i funzionari siano nominati da un sol capo.

Altri oratori prendono brevemente la parola pro e contro l'emendamento, il quale è respinto con 154 voti contrari e 42 favorevoli.

L'articolo 5 è poscia approvato.

Dodson prende la parola sull'articolo 6, facendo osservare che coll'istituire il corpo dei commissari si compromette l'uniformità di trattamento nelle prigioni, e si va incontro ad un' inutile spesa, essendo le attribuzioni di questi ufficiali pressochè identiche a quelle degli ispettori, degli stabilimenti penali. Propone che tutto il servizio delle carceri venga ad essi affidato.

Cross risponde che se tutte le funzioni contemplate dal *bill* si dovessero passare agli ispettori degli stabilimenti penali, sarebbe necessario di aumentare grandemente il loro numero e quello degli ufficiali subalterni. Respinge quindi l'emendamento, anche nella considerazione dell'enorme lavoro che si creerebbe a codesti ispettori colle proposte fatte dal sig. Dodson. Forse in progresso di tempo si renderà possibile l'amalgama dei due uffizi, ma per ora bisognerà lasciarli separati anche per mostrare che sono due servizi separati affatto. (*Benissimo*).

Briston non comprende perchè l'Amministrazione delle carceri debba essere trasferita da un corpo esperto nella materia, come il Comitato de' giudici visitatori ad un altro cui forse può mancare tale esperienza, come il Comitato dei commissari.

Dodson ritira il suo emendamento.

Rylands propone che il numero dei commissari venga ridotto da cinque

a tre. È di parere che un capo commissario e due assistenti commissari siano più che sufficienti al disimpegno delle funzioni loro conferite dal *bill*.

Dopo poche parole di altri membri, l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

L'articolo 6 è approvato senza modificazione.

Sull'articolo 7 prende la parola Sir *W. Barttelot* proponendo per ragioni di economia l'abolizione degli ispettori, i quali sarebbero presso a poco inutili e diverrebbero i servi dei commissari.

Cross ammette che la quistione è degna di considerazione. Al presente sonvi 4 ispettori, nominati sotto la vecchia legge; era però necessario di nominare ispettori anche sotto la nuova legge. Gli ispettori faranno periodicamente il giro delle prigioni, riferendo ai commissari tutto quanto rinvengono di irregolare. Vi potrebbero essere attribuzioni per 7 ispettori. Una gelosa sorveglianza sarà esercitata sul loro numero dal ministro delle finanze, senza l'approvazione del quale non si potrà nominare alcun ispettore.

Dopo queste spiegazioni M. Barttelot ritira il suo emendamento.

L'articolo è approvato.

Sull'articolo 8 (Doveri dei Commissari).

Macdonald propone che il lavoro industriale nelle prigioni debba limitarsi a cose necessarie pei bisogni dello Stato, e in pari tempo che in nessuna industria si possa impiegare più di un determinato numero di detenuti onde prevenire qualsiasi concorrenza governativa all'industria libera che non potrebbero sostenere.

Cross replica che il Governo ha sostituito nelle carceri al lavoro penale infruttuoso, il lavoro industriale, perchè più atto a ricondurre i detenuti sulla via dell'onestà. Del resto sarà sua cura di distribuire il lavoro in modo che le industrie esterne non ne abbiano a soffrire.

Non può però accettare l'emendamento, innanzituito perchè una sola parte dei detenuti sentirebbe il vantaggio della nuova istituzione, e perchè il lavoro esclusivamente a favore dello Stato sarebbe più dannoso ai mestieri liberi che qualunque altro lavoro. Infatti, se si dovesse costruire una prigione, non impiegando soltanto il lavoro dei prigionieri, è certo che bisognerà servirsi del lavoro dei cittadini liberi (*Bene*).

W. T. Forster raccomanda al Governo di prendere dei provvedimenti affinchè le merci lavorate nelle prigioni non vengano vendute a prezzi inferiore del mercato.

Henley dice che rimunerando il lavoro dei detenuti, si rende a questi la prigione meno odiosa e terribile. Se è bene rimunerare il lavoro dei detenuti, è altrettanto necessario di prevenire che i medesimi si sentano invogliati di far ritorno alla prigione (*Risa*).

Locke dice che col rimunerare il lavoro dei detenuti si prende il denaro agli uomini onesti per darlo ai malfattori.

Simon e *Charly* parlano nello stesso senso.

Forsyth vorrebbe che soltanto una piccola parte di detenuti venisse impiegata in un dato mestiere.

Whitebread raccomanda che nelle prigioni si insegnino dei mestieri che mettano in grado il detenuto di procacciarsi i mezzi di sussistenza quando esce dal carcere.

Parlano vari altri oratori adducendo argomenti poco dissimili da quelli esposti.

L'emendamento proposto da Mr Macdonald è respinto (70 voti favorevoli e 218 contrari. (1)

Locke propone che i detenuti debbano essere impiegati esclusivamente in lavori relativi ai bisogni delle prigioni, e mai per scopo di guadagno o vendita.

L'articolo 8 è approvato con questo emendamento.

Il seguito della discussione in Comitato è rimandato ad altra seduta.

Seduta del 2 marzo 1877.

La Camera riprende l'esame del *bill* in Comitato.

All'articolo 10, il quale provvede per la nomina del Comitato vistatore delle carceri,

Assheton propone un emendamento allo scopo di mettere in evidenza la facoltà che hanno i giudici vistatori di entrare nelle prigioni in qualsiasi tempo per accertarsi del modo con cui vi sono trattati i detenuti.

Dopo alcune spiegazioni fornite da M. Cross, il quale assicura che, non essendo in tale proposta involta alcuna questione di principio, terrà calcolo delle intenzioni del preopinante e procurerà che sieno pienamente mandate ad effetto, M. Assheton ritira l'emendamento.

Leighton propone un emendamento intento a provvedere che gli stabilimenti di pena debbano come le altre prigioni, essere collocate sotto la sorveglianza dei giudici vistatori.

Cross conviene nell'emendamonto proposto, sebbene non stimi opportuno di introdurlo nel *bill.*

Dopo alcune osservazioni di altri membri e qualche spiegazione di M. Cross l'emendamento viene ritirato.

È approvato il seguente emendamento proposto da M. Whitebread:

Nulla in questa legge, o in alcun regolamento per l'attuazione della medesima, potrà ristringere la facoltà spettante al Comitato dei visitatori di ispezionare in ogni tempo le prigioni. Ciascun membro di quel Comitato avrà libero accesso in qualsiasi parte del carcere presso ogni detenuto.

(1) Negli emendamenti di maggior rilievo si riporterà sempre il risultato numerico della votazione (quando però vi sia *divisione*) affinchè da questo si possa arguire la forza delle opinioni prevalenti nella Camera.

Freshfield, prevedendo che molte prigioni verranno soppresse, propone che a far parte del Comitato visitatore debba entrare almeno un membro rappresentante la giurisdizione di ciascuna autorità carceraria esistente alla data dell'attuazione della legge in discussione.

Dopo breve discussione il proponente ritira l'emendamento.

Whalley propone che il diritto di nominare i giudici visitatori debba risiedere nel corpo municipale di qualunque città o comune che avesse goduto di tale prerogativa anteriormente all'attuazione della presente legge.

L'emendamento è respinto.

L'articolo è approvato coll'emendamento proposto da M. Whitebread.

Si passa all'articolo 11 che contempla i doveri del Comitato visitatore.

Sir W. Barttelot propone l'ommissione di alcune linee che dànno al Comitato visitatore la facoltà di nominare ufficiali subalterni. Vorrebbe che tali nomine, come le altre, si facessero dal Ministro dell'Interno.

Dopo breve discussione la Camera approva l'emendamento.

Leighton, onde assicurare maggior pubblicità locale a quanto risguarda la disciplina carceraria, ed evitare che l'opinione pubblica possa essere sorpresa da inesatte informazioni, propone che i giudici debbano, come facevano per l'addietro, riferire anche alle *quarter sessions* sull'andamento interno delle prigioni come ne riferiscono ai segretari di Stato.

Newdegate, pur plaudendo ai nobili sentimenti cui l'emendamento è ispirato, non crede conveniente che i giudici debbano fare dei rapporti ad una autorità verso la quale non sono responsabili. Propone pertanto che in luogo di fare direttamente una relazione alle *quarter sessions*, comunichino alle medesime il rapporto che sono in obbligo di inviare al Segretario di Stato.

Cross si oppone ai due emendamenti. I rapporti de' giudici visitatori non possono essere che osservazioni sull'andamento delle carceri mentre ogni anno è presentata alla Camera una particolareggiata relazione su tutta quella parte di servizio.

Prendono la parola diversi membri su quest'ultimo emendamento, il quale viene respinto. (144 contrari e 59 favorevoli).

Presidente annuncia che in seguito al risultato di tale divisione l'emendamento primitivo di M. Leighton non può essere posto ai voti.

L'articolo 11 passa colle aggiunte dell'emendamento approvato.

Si approva l'articolo 13 (1), il quale stabilisce che le autorità locali debbano corrispondere all'Erario un compenso per i detenuti che non sono in grado di custodire per deficienza di celle.

Viene in discussione l'articolo 14 risguardante i compensi da accordarsi alle autorità locali per la custodia di detenuti dipendenti da altre autorità.

(1) Il testo non fa parola dell'articolo 12.

L'articolo è approvato con un emendamento il quale stabilisce che sarà corrisposta una indennità non maggiore di L. 120 per cella a quelle autorità che avranno provvedute le loro prigioni di un numero di celle superiore alla media massima dei detenuti custoditi durante i cinque anni immediatamente precedenti al 1° gennaio 1877.

Sono approvati gli articoli 16, 17 e 18.

Si viene all'articolo 19, relativo alla detenzione degli imputati.

Sheridan. Nella considerazione che gli imputati e i detenuti cui pende ricorso in appello sono sostenuti in carcere soltanto perchè è necessario onde assicurare la loro presenza, propone: — che simili persone abbiano facoltà di ritenere le carte, i denari, ecc., che avevano al momento dell'arresto, a meno che costituiscano prova del delitto di cui sono imputate dette persone; — che un elenco di questi oggetti debba essere redatto dalla polizia; — che l'avvocato difensore abbia piena facoltà di comunicare coll'imputato in qualsiasi tempo.

Il *Presidente* fa osservare che gli emendamenti proposti, sebbene affini all'articolo in discussione, sono nel fatto una serie di disposizioni che sarebbe più opportuno proporre e discutere come nuovi articoli da aggiungersi in fine del *bill.*

Cross osserva che l'articole 35 dà già al Ministro dell'Interno la facoltà di provvedere con appositi regolamenti alle materie in quistione.

Kenealy protesta contro ogni ulteriore violazione della vecchia massima della giurisprudenza inglese, secondo la quale ogni accusato deve essere considerato come innocente finchè non è provato colpevole.

Cross fa rimarcare che nella legge del 1865 esistevano già delle norme generali relative al trattamento dei detenuti non ancora giudicati, i quali — dovevano custodirsi separatamente dai condannati; — essere liberi di procurarsi a loro piacimento, sotto certe condizioni, vitto, vestiario, ed altre cose loro necessarie; — potessero, volendolo, indossare i vestiti dei carcerati; questi vestiti dovevano però avere un colore diverso dallo stabilito per quelli dei condannati; — non si potessero obbligare ad altro lavoro, fuorchè alla pulizia della loro cella. Sotto le restrizioni che l'interesse della giustizia avesse potuto richiedere era pure permesso ai detenuti di ricevere visite e di tenere corrispondenza. L'oratore non desidera altro che di allargare e di regolar meglio alcune di queste disposizioni; e perciò si è riserbato un tale diritto coll'articolo 35.

Cowen insiste sulla necessità di tutelare i dritti dell'accusato e narra di un'egregio cittadino carcerato e tenuto colle manette per parecchi giorni malgrado fosse arrestato per semplici sospetti.

Seguono osservazioni di minima importanza, e qualche incidente; dopo di che il seguito della discussione sul medesimo articolo 20 è rimandato ad altra seduta. (*Continua*).

APPUNTI E DISCUSSIONI AMMINISTRATIVE

II.

L'Agenzia delle Colonie.

Nessuno può negare l'importanza che oggi hanno ed acquisteranno viemaggiormente fra di noi le colonie agricole penali, come nessuno vi sarà che non riconosca quanto l'amministrazione economica ne sia importante. Per non citarne che poche, sono fonti dove si possono attingere i dati che confermano quest'ultimo fatto, le statistiche, e la relazione del ministro dell'interno sul lavoro dei detenuti presentata alla Camera nella tornata del 25 novembre 1875, e le repliche della Direzione generale delle carceri alle domande della Commissione parlamentare per la legge sulla libertà condizionata. Le previsioni che or sono dodici anni due luminari delle scienze amministrativa e penale, il prof Garelli ed il compianto commendatore Ambrosoli, vagamente facevano sull'opportunità di destinare a colonie agricole penali buon numero delle tante isolette dei nostri mari si sono avverate, e non c'è più da temere che quanto si è fatto dal Governo sia stato fatto in via d'esperimento, ma che il corpo legislativo possa prendere deliberazioni differenti in sostanza. Nel progetto del codice penale, già approvato dal Senato, la colonia penale agricola od industriale figura in casi determinati come un modo di espiazione delle pene temporanee restrittive della libertà personale inflitte per un tempo non minore di due anni. Anzi la disposizione dell'articolo 57 avrà effetto prima delle altre comprese nel primo libro del codice e relative all'esecuzione delle pene. Infatti l'articolo 5 della legge per l'approvazione del codice dispone che il benefizio dell'ammissione alle colonie agricole sia applicabile alle pene già in corso di esecuzione, ciò che potrà facilmente realizzarsi perchè la nostra Direzione generale ne ha già preparato il terreno, mentre il rimanente della riforma penitenziaria dovrà in generale subordinarsi all'adattamento degli edifizi.

È quindi da prevedersi che la Direzione generale, non intendendo di estendere alle altre colonie il regolamento speciale della Pianosa così come è, si accinga alla compilazione di un nuovo regolamento applicabile eziandio ad altri stabilimenti agricoli, e che offra in ogni sua parte il desiderato accordo colle leggi vigenti. Nè ultima cosa parendo debba nel medesimo regolamento figurare l'istituzione di una rappresentanza delle colonie nel porto e centro più vicino, come sarebbe Livorno per le varie colonie dell'arcipelago toscano, occupiamoci di quest'Agenzia di Livorno considerandola nel suo stato attuale e così come potrebbe venire ricostituita, e com'essa altre che si ravvisasse utile e necessario di creare in altri luoghi.

Prima di tutto, le colonie dell'arcipelago toscano hanno proprio bisogno

di un'agenzia a Livorno? Chi ne ha una discreta pratica risponde senza tema di errare che sì; perchè poste come sono in luoghi piccoli, non tutte vicinissime al continente, senza telegrafo tutte, alcune senza uffizio postale, o prive o aventi porti poco sicuri, mezzi di trasporto a vela spesso lenti od inservibili, e poche comunicazioni settimanali col continente a mezzo di piroscafi, le quali nella stagione invernale diventano pochissime, hanno bisogno di chi faccia i loro affari colle autorità, cogli uffizi e coi negozianti dei quali esse sono clienti. Diversamente il direttore, o un altro membro qualunque dell'Amministrazione dovrebbe sovente assentarsi per disimpegnare queste incombenze, ed il servizio ne soffrirebbe, nè guadagnerebbe l'Erario a corrispondere continuamente diarie di missione. Questa necessità si riconobbe fin da quando esisteva la sola colonia madre di Pianosa, nè vivevano Gorgona, Capraia e Montecristo. Epperò fino al 31 dicembre 1875 la Direzione generale vi ha tenuto uno speciale agente pagato sul bilancio industriale delle colonie e che dal 1° gennaio 1876. ed oggi tuttora, è stato sostituito dalla Direzione delle carceri giudiziarie di Livorno.

Rammentiamo, sempre a maggior schiarimento, quali siano gli affari che incombono all'agenzia e che vengono ora sbrigati dalla direzione delle carceri. Primieramente, essendo Livorno luogo di partenza ed arrivo di vapori, per e dall'isole d'Elba, di Sardegna e di Sicilia, il Ministero e molti stabilimenti carcerari si servono dell'agenzia come speditrice e ricevitrice di merci. Come rappresentanza delle colonie, poi esclusivamente, le attribuzioni ed i doveri che ha si possono compendiare:

1. Nell'operare pei contabili la riscossione dei mandati d'anticipazione e rimborsi di spese, degli stipendi al personale, di crediti dell'amministrazione verso privati, dei vaglia del tesoro, e delle lettere raccomandate e vaglia postali per conto delle direzioni delle colonie dove, come in Gorgona, non esiste uffizio di posta;

2. Nell'eseguire le provviste che le vengono commesse dalle direzioni sia per servizio dell'amministrazione domestica che di quella industriale, quelle d'ufficio a carico delle imprese, quelle pel bettolino in economia, e quelle per guardie e detenuti;

3. Nel pagamento delle fatte provviste quando le viene ordinato, nell'emissione di vaglia postali, del tesoro ed altri per pagamento di manufatti carcerari o per giro di fondi di guardie e detenuti, nel passaggio all'autorità di P. S. di fondi di liberati e nel versamento alla tesoreria dei proventi mensili;

4. Nel procurare lo smercio di quei manufatti o prodotti agricoli che non fosse necessario o fosse difficile alle direzioni di esitare nelle isole;

5. Nel ritiro dalla ferrovia o spedizione col mezzo della medesima di generi ed effetti appartenenti alle amministrazioni carcerarie ed al personale

di custodia e detenuti, nel ritiro dai piroscafi e dai bastimenti delle colonie di quanto le perviene dalle medesime, compresi i fondi di cui al n. 3, e finalmente nella spedizione di oggetti alle colonie o col mezzo dei vapori o colle barche, compresi i valori di cui al n. 1.

Ciò posto, pensando quanto materiale passa nei magazzini di quest'agenzia, e quali rilevanti somme le sono affidate, anche riponendo la maggior possibile fiducia negli uomini che sia ieri, che oggi o domani possono essere a capo dell'amministrazione delle carceri di Livorno, per regola di saggia amministrazione, per ossequio alla legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per tutelare e garantire l'interesse dei singoli contabili delle colonie, pare che sarebbe pregio dell'opera lo studiare se non convenisse destinare al posto di agente un impiegato con cauzione, un vice-direttore dell'amministrazione carceraria con incarico di contabilità, o un buon contabile, noto per l'attività e per l'occhio commerciale che tal posto esigerebbe. Questo impiegato responsabile si potrebbe porre alla dipendenza della direzione delle carceri giudiziarie, ma siccome in pratica è a temersi che fra questa e le direzioni delle colonie possano nascere attriti per la parità di grado, sarebbe meglio che l'agenzia venisse intieramente staccata dalla direzione delle carceri, e posta all'immediata dipendenza del prefetto della provincia o di chi per esso. La direzione delle carceri di Livorno ha d'altra parte sufficiente carne al fuoco per essere occupatissima tenendo alla propria dipendenza due importanti stabilimenti, senza più oltre addossarle un incarico, il quale non può che esserle di soverchio peso, se intende di compiere le operazioni colla sollecitudine che richiede la situazione delle colonie, ed impedirle di maggiormente attendere all'amministrazione degli stabilimenti suoi.

Mettendo l'agente-contabile alla dipendenza del prefetto si potrebbe raggiungere anche un altro scopo, quello di lasciare fissa a disposizione del prefetto medesimo una gran parte dei fondi disponibili delle colonie, coi quali ad ogni occorrenza l'agenzia possa acquistare dai negozianti i generi ordinatile a pronta cassa, ottenendo così migliori condizioni ed operare inoltre tutte le altre entrate ed uscite di denaro come riscossioni e versamenti, emissioni di vaglia del tesoro, ecc., evitando un inutile e non di rado tardo giro di fondi dalle colonie all'agenzia e viceversa.

All'opposto le colonie dovrebbero avere di effettivo numerario in cassa soltanto quella somma che a titolo di riserva eventuale o per necessità di amministrazione degli interessi dei condannati e delle guardie si ravvisasse opportuno di loro lasciare. Per la rimanente somma dovrebbe figurare in cassa come carta contabile un documento dal quale risultasse il fondo esistente presso il prefetto della provincia, sistema questo che vigeva per disposto dall'articolo 501 del regolamento 13 gennaio 1862 quando funzionava

a Torino il gerente per le lavorazioni e somministrazioni delle carceri. Però di queste somme a disposizione del prefetto e dell'agenzia non dovrebbe rimanere nella cassa dell'agente che una quota non superiore alle lire 3000, versandosi il rimanente alla tesoreria in conto corrente del prefetto, conforme a quanto si pratica per effetto delle circolari 23 e 24 dicembre 1875 della direzione generale del Tesoro, e segretariato generale del Ministero dell'interno, e facendo luogo, in caso di bisogno, alle occorrenti operazioni di ritiro parziale o totale dalla teroreria.

Con quest'atto, implicitamente, verrebbe data al prefetto od a chi per esso la sorveglianza sulle operazioni di cassa dell'agente, sorveglianza che però dovrebbe essere molto più lata, facendo del prefetto rapporto all'agente quello che è il direttore rispetto al contabile, applicando, cioè, gli articoli 540, 541, 545 e 547 del regolamento 26 ottobre 1875.

In via amministrativa, non trattandosi di gestione da sottoporsi al giudizio della Corte dei conti, l'agente dovrebbe far constare delle sue operazioni con alcuni rendiconti mensili e trimestrali, e colla regolare tenuta, separatamente per colonia, dei seguenti registri:

a) Libro di cassa;

b) Libro-mastro ossia conto corrente colla colonia e cogli aventi interessi colla medesima;

c) Libro di copia-fatture degli acquisti con riferimento alle registrazioni sul libro mastro (le direzioni dovrebbero richiedere le somministrazioni all'agenzia col mod. 55 specificando se destinate alla casa od alle manifatture, oppure ai detenuti ed il capitolo sul quale è imputabile);

d) Registro di caricamento e scaricamento della contabilità in natura;

e) Registro a matrice, contromatrice e figlia del carico su vapori o bastimenti, e questo indipendentemente dal libro di bordo del capitano della barca postale prescritto dall'art. 25 del regolamento 23 dicembre 1863;

f) Libro-giornale delle vendite di manufatti e prodotti agricoli.

Alla scadenza di ciascun mese, o prima quando ne venisse richiesto dalle direzioni, l'agente dovrebbe chiudere i conti in danaro ed in materia e trasmettere a ciascuna colonia: Il conto generale di cassa, accompagnato qnanto ai pagamenti dalle note, mandati e documenti giustificativi — il conto di vendita di manufatti e prodotti agricoli.

E finalmente nel corso del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre egli dovrebbe trasmettere al ministero un conto riassuntivo della contabilità trimestrale di cassa e del materiale visto e verificato dalla direzione della colonia in segno di benestare, perchè rappresenti integralmente e realmente il numero ed il valore delle operazioni eseguite; questo conto servirebbe anche di controllo alle direzioni per verificare se il movimento delle merci non ha dato luogo ad errori, disaccordi o smarrimenti.

Non è questo nostro un sistema completo, ma un semplice cenno di quanto, svolto e meglio coordinato, si potrebbe fare, cenno che rivolgiamo agli egregi funzionari che stanno a capo delle colonie, colla fiducia che quando anche questo nostro progetto non fosse da loro diviso, essi ci terranno però conto della buona intenzione che abbiamo avuta di giovare al migliore andamento dell'amministrazione economica degli stabilimenti da loro diretti.

E. PERA

ATTI PARLAMENTARI

Bilancio del Ministero dell'Interno (Capitoli riguardanti spese per le Carceri). — Sunto della discussione che ebbe luogo il dì 1° dicembre 1877 nella Camera dei deputati.

De Renzis. — Trova che nelle costruzioni carcerarie si fanno spese di lusso — parla di scale di marmo, di campanelli elettrici posti nel Carcere di Milano, di letti con zanzarieri messi in prova, e dice che mentre si tratta con tanta delicatezza i carcerati si alloggiano i soldati molto male.

Ministro dell'interno. — Si aspettava, invece degli appunti dall'onorevole De Renzis una raccomandazione per migliorare la condizione delle carceri, che ne han tanto bisogno.

« Ed infatti, si cerca di studiare il mezzo di migliorare il nostro sistema carcerario, senza aggravare di molto il bilancio dello Stato. Ed io spero fra breve (se il Parlamento approverà alcuni progetti presentati) di trovare sul mio bilancio il fondo occorrente acciò il Governo possa eseguire i lavori necessari. »

Mancano Carceri cellulari in molte parti del regno, e specialmente a Napoli, a Roma e in Sicilia.

Pel carcere di Milano, il municipio fa le spese: e non ha avuto dal Governo che un compenso.

« Io vorrei che tutti i municipi del regno imitassero quello di Milano, e ciò tanto più dopo aver ricordato all'onorevole De Renzis ed alla Camera che il municipio di Roma ha trovato conveniente persino di rifiutare il suolo. Ad ogni modo, se lusso vi è nella costruzione del carcere di Milano, di questo non è imputabile il Governo, ma è imputabile il municipio stesso.

Gorla. — Domando la parola.

Ministro per l'interno. — Credo di non aver detto cosa che possa ferire alcuno. Quanto alla questione in generale, ritenga l'onorevole De Renzis che ci resta molto a fare, non solo per migliorare la condizione delle carceri, in modo che il carcerato non soffra più di quello che la giustizia vuole, ma anche per rendere meglio sicuri i fabbricati carcerari. Noi abbiamo delle carceri dove i carcerati ci stanno perchè ci vogliono stare, come quelle di Genova, ad esempio. Non so se l'onorevole De Renzis abbia mai visitato

quel carcere; esso è circondato da case particolari, le cui finestre guardano nel carcere stesso; in taluni punti il muro è divisorio con quello delle case. L'anno scorso si ebbe a deplorare un'evasione appunto perchè quel fabbricato si trova in tali tristissime condizioni. Non parlo delle carceri circondariali, nelle quali potrebbero tenersi degli animali, non degli uomini, e dove spesso accadono delle fughe perchè o la porta non chiude, o il muro è sottilissimo. Dunque se c'è qualche cosa da raccomandare al Governo, è che procuri nel più breve tempo possibile di migliorare le condizione delle carceri.

Io spero fra non molto, se la Camera approverà le leggi già accennate, che ho avuto l'onore di presentare, e che produrranno una seria economia nel bilancio del Ministero dell'interno, di poter disporre di due o tre milioni; con tal somma spero che, se l'onorevole mio amico il presidente del Consiglio e ministro delle finanze non vorrà mettervi la mano sopra, ci sarà dato di migliorare il sistema carcerario; miglioramento che in otto o dieci anni potrà essere realmente compiuto.

Presidente. — L'onorevole Gorla ha facoltà di parlare.

Gorla. Sono maravigliato nell'ascoltare che nelle carceri di Milano vi sia del lusso. Io non me nè sono mai accorto.

I campanelli elettrici, ritengo siano una economia e non un lusso, perchè costano meno degli ordinari.

Quanto al mobilio, mi sembra un sogno quello che se ne è detto, perchè di mobilio non ne è stato fatto.

Che il municipio di Milano possa essere tacciato di prodigalità, io non lo ritengo possibile; ed è appunto il municipio che si è assunto l'incarico di eseguire quel lavoro. Ho voluto dir questo all'onorevole ministro dell'interno perchè è conforme alla verità.

Toaldi. Gli elogi testè pronunziati dall'onorevole ministro dell'interno alla città di Milano per la sua generosa concorrenza nelle spese di costruzione di quel nuovo carcere, mi richiamano alla memoria un fatto il quale, benchè riguardi davvicino una sola provincia, pure non manca d'essere di generale interesse:

Quando per dare esecuzione alla legge 1864 sul riordinamento delle carceri, il prefetto di Vicenza invitava quella provincia a concorrere del proprio, onde il Governo vi avesse a costruire un carcere secondo il nuovo modello, il Consiglio provinciale di Vicenza votò la somma di lire 100,000.

Di questi giorni, è stato presentato agli uffici della Camera un progetto di legge dell'onorevole ministro dell'interno per la costruzione di nuove carceri a Piacenza, a Genova ed a Catanzaro. Questo progetto turba il bilancio per circa tre milioni.

Piacenza vi concorre con 80,000 lire, Genova offre uno spillo d'acqua, Catanzaro non dà nulla, nè risulta dalla relazione dell'onorevole ministro

che quella provincia o quel comune siano stati neppure richiesti di una qualche concorrenza.

Non è, signor ministro, che io vi domandi la ragione della differenza di trattamento ai riguardi delle provincie che danno o che non danno, ma ho preso la parola per pregarvi a prendere in seria considerazione lo stato deplorabile delle carceri di quella città, poste nel centro più popoloso, prive di luce e di aria, dove i detenuti vivono agglomerati in camerotti oscuri, umidi, in condizioni così tristi da toccare l'immoralità.

Ministro per l' interno. — Ritenga l'onorevole Toaldi che non vi è differenza di trattamento. Il criterio al quale il Ministero si è informato in queste nuove costruzioni, è la necessità. Dove abbiamo riscontrato una urgenza, abbiamo cercato di provvedere anzitutto.

Ritenga che Vicenza non è dimenticata. Io ho parlato di una legge che spero di presentar presto per tutte le carceri del regno, ed in questa legge ci sarà certamente compresa Vicenza.

Se abbiamo presentato il progetto di legge per Piacenza, per Genova e per Catanzaro, egli è perchè realmente è più urgente provveder subito per quelle carceri. Per quella di Catanzaro, badi l'onorevole Toaldi si tratta solamente di un'ampliazione; non si tratta di fare un nuovo carcere. »

De Renzis. — Ringrazia per le spiegazioni avute dal ministro sul carcere di Milano; ma al tempo stesso trova che è monumentale anco il carcere di Genova specialmente per la strada di ronda che costerà parecchie migliaia di lire.

Martelli. — Si unisce all'onorevole Gola per incoraggiare il Governo a migliorare le carceri.

Ministro dell' interno. — Rettifica nuovamente le asserzioni dell'onorevole De Renzis: dice che attualmente il Governo non costruisce carceri, e che dal progetto per Genova, Piacenza e Catanzaro vedrà, l'onorevole deputato che non si fanno spese di lusso.

Lo stato di prima previsione del Ministero dell' interno è approvato nelle cifre proposte, con 159 voti in favore e 87 contrari.

ASSOCIAZIONE DEGL'IMPIEGATI

dell'Amministrazione delle Carceri della Germania

(Adunanza dei giorni 13 e 14 settembre 1877 in Stutgarda)

QUESITI DA TRATTARE

I. — Sul modo come regolare per legge l' espiazione delle pene.

In appendice alle materie già presentate nell'Adunanza di Berlino, la deputazione ha deciso di trattare altresì le quistioni seguenti, la maggior parte delle quali sono proposte dal Consigliere Superiore intimo signor Illing.

1. Fino a qual punto deve la espiazione delle pene essere stabilita per legge?

Risposta. Solamente nei principii generali.

2. L'isolamento deve essere adottato come base d'espiazione per tutte le pene?

Risposta. Si.

3. Nell'affermativa alla questione seconda deve l'applicazione dell'isolamento essere lasciato in facoltà di singoli Stati, ovvero deve esso servire come regola per l'espiazione della pena, a norma delle prescrizioni del § 22 del Codice penale e colle volute eccezioni per le condizioni fisiche e morali de'detenuti?

Risposta. L'isolamento deve prescriversi come regola per l'espiazione delle pene di privazione di libertà.

4 Qual'è il mezzo più sicuro per l'applicazione dell'isolamento? forse col prescrivere che tutte le nuove carceri debbono essere costruite con quel sistema e che le attuali entro un termine stabilito per legge debbano esser adattate all'isolamento o rifabbricate?

Risposta. Per un ordine legale il quale prescrive che nel termine di un certo tempo tutte le carceri debbano essere adattate all'isolamento.

5. Deve l'isolamento essere adoperato anche per l'espiazione delle pene del carcere?

Risposta. Questo quesito è risoluto dalla legge.

6. Nella legge sulla espiazione delle pene deve riguardarsi come ammissibile il sistema irlandese?

Risposta. No.

1-6. Relatore il direttore Ekert.

7. Secondo quali principii deve essere regolato il lavoro nelle Case di pena? deve essere fatto in economia o ceduto ad imprese?

Risposta 1. Il lavoro forma una parte essenziale della pena del carcere e della reclusione come la pena dell'arresto, secondo il prescritto del § 361 N. 3, 8 del Codice penale, ed i condannati a questa pena sono obbligati a lavorare.

2. Essi devono occuparsi secondo le condizioni della loro forza e della loro individualità in quei lavori nei quali sono più adatti, nè sarebbe permessa un'occupazione contraria alla loro salute.

3. Bisogna che il lavoro de'condannati si renda produttivo il più che sia possibile in tutti e due i casi proposti e per la mercede da stabilire deve prendersi come norma approssimativa quella dell'opera libera.

4. I lavori che sono necessari ai bisogni interni di una Casa di pena devono, finchè ciò non urti collo scopo della pena, essere eseguiti possibilmente dai detenuti.

Gli altri lavori sono in generale per conto di terze persone e tra queste van comprese anche le Amministrazioni dello Stato, mediante una mercede convenuta, e talvolta l'Amministrazione stessa dello Stabilimento penale figura come impresa.

8. In corrispondenza del quesito N. 7-*a*). Per quante ore deve durare il lavoro del detenuto? Conviene stabilire pei condannati al carcere un tempo di lavoro meno lungo?

Risposta. La durata del lavoro è fissata, negli Stabilimenti destinati alla reclusione ed al carcere, a 12 ore nei mesi d'estate e ad 11 nei mesi d'inverno. Da questo tempo bisognerà detrarre il tempo della preghiera e della scuola.

Si potrebbe pei condannati al carcere e pei condannati all'arresto, secondo il prescritto del § 361 del codice penale, stabilire la diminuzione di qualche ora di lavoro, per esempio un'ora di meno de' condannati alla reclusione.

b) Sopra quali basi deve stabilirsi il sistema delle marche di merito per il lavoro? Bisognerà accordare l'istessa marca a tutti coloro che lavorano ovvero darla a seconda delle ore di lavoro e abilità di ciascun detenuto?

Risposta. Ai condannati bisogna dare una marca giornaliera per ricompensa di un còmpito di lavoro stabilito su quello che in media può fare un lavorante sano; però il conseguimento di quella marca non dispensa dall'obbligo di lavorare fino alla fine del tempo prescritto.

L'idea di dare le marche per i singoli condannati non risponde allo scopo e non è attuabile, ma al contrario per quei detenuti la cui attività fosse limitata essi dovrebbero venir concesse per consenso dei sorveglianti dello Stabilimento e secondo il parere del medico.

c) Le ricompense del lavoro, come prescrive il regolamento delle Carceri della Prussia del 1872 (*Blattër für Gefängnisskunde*, vol. 9, pag. 346, num. 5) devono essere accordate, secondo la mercede pagata, dagli appaltatori; ovvero, come si pratica in molti Stati della Germania, sulla norma di certi principii in proporzione di ciascuna marca?

Risposta. Gli è più consentaneo allo scopo di dar la ricompensa del lavoro con certi principii fondamentali e in relazione di ciascuna marca.

d) Conviene che negli stessi stabilimenti tutti i detenuti per la medesima diligenza e per la medesima attenzione abbiano anche la medesima mercede o deve ammettersi una diversa mercede per le singole lavorazioni?

Risposta. Conviene di attuare nel medesimo stabilimento penale quelle lavorazioni che siano di una difficoltà approssimativamente uguale e perciò richiedano una eguale abilità, sicchè meritano una uguale mercede. Occorrendo il caso bisogna stabilire diverse mercedi per le singole lavorazioni.

e) Devono ammettersi negli stabilimenti penali privati appaltatori di la-

vori, i quali diano per loro conto ai detenuti una qualsiasi mercede di lavoro?

Risposta. A privati appaltatori non devesi permettere di dare ad essi nè direttamente, nè indirettamente mercede alcuna.

f) Conviene regolare per legge le mercedi del lavoro secondo un unico principio per gli stabilimenti penali e carceri.

Risposta. Nella legge per la espiazione delle pene devono stabilirsi convenienti principii generali per la concessione della mercede del lavoro. Sarà utile quindi adottare le seguenti determinazioni:

Ai detenuti che sono diligenti e lavorano bene secondo la loro abilità, una mercede sarà fissata la di cui entità sarà stabilita in relazione della loro diligenza e della natura stessa del lavoro. Per mezzo delle relative autorità superiori degli stabilimenti penali e carceri deve pure essere stabilito un massimo per le mercedi che non bisogna oltrepassare.

g) Quali pene disciplinari sono da ammettersi pei condannati alla reclusione o al carcere o all'arresto secondo le prescrizioni dell'art. 361, numeri 3, 8 del Codice penale? La detenzione in cella oscura colla temporanea sottrazione del letto e del cibo caldo deve ammettersi come la più forte delle pene disciplinari, ovvero occorrono pene disciplinari più severe come sarebbe la pena delle assicelle, le correzioni corporali, il banco di rigore, i ceppi e simili?

Risposta. Le pene disciplinari ammissibili pei suddetti detenuti, sono:

1. Ammonizione;

2. Privazione o diminuzione de' favori che sono accordati per legge o per regolamento;

3. Isolamento: privazione del lavoro e della lettura fino a d otto giorni

4. Lavoro straordinario, e ciò per i poco diligenti;

5. Sottrazione della mercede del lavoro degli ultimi tre mesi fino alla metà di essa a beneficio della cassa dei detenuti;

6. Sottrazione della mercede del lavoro fino a tre mesi;

7. Privazione del letto, senza cella di rigore per tre notti interpolatamente;

8. Diminuzione del vitto senza cella fino a sette giorni, ogni due giorni;

Le pene disciplinari de' numeri 4 e 8 possono anche essere comminate insieme;

9. Isolamento in un locale apposito e con una sola panca fino a quattro settimane. Questa pena può essere inasprita (cella di rigore) colla privazione del lavoro e del letto, colla privazione della luce nella cella, colla diminuzione del vitto che si può ridurre al solo pane ed acqua, ogni 4, 8, 12 giorni ed occorrendo anche ogni 3 giorni.

Possono essere puniti con la cella anche quei detenuti colpiti colle punizioni numeri 5 e 6.

Banco di rigore, camiciuola di forza e ceppi possono essere solamente e momentaneamente adoperati per frenare i detenuti che si abbandonano a vie di fatto o che sono in preda ad un perverso furore.

7-9 Relatore il Consigliere Lütgen.

10) Di quale dimensione devono essere?

I. Le celle *a*) d'isolamento continuo *b*) d'isolamento notturno?

II. I laboratori a comune calcolando lo spazio per teste?

Risposte. Le celle d'isolamento continuo devono essere almeno di 25 m. c.

In ogni stabilimento ci debbono essere delle celle più grandi secondo richiedono certe lavorazioni.

Per le celle d'isolamento notturno basterà lo spazio di 15 m. c.

Per le sale di lavoro a comune bisognerà pure calcolare lo spazio di 15 m. c. a persona, e procurare che in un laboratorio non vi stiano meno di 15 individui ed aver cura che vi sia molta luce ed aria.

11) Quale è il numero massimo di detenuti che deve contenere un carcere?

Risposta. Gli stabilimenti troppo piccoli, come i troppo grandi, sono ugualmente nocivi all'espiazione della pena. Le carceri preventive, ammesso il sistema d'isolamento, non devono aver una capacità minore di 100 detenuti, nè maggiore di 250.

Gli stabilimenti di pena non devono avere meno di 250 condannati nè più di 400 se sono a sistema d'isolamento: se sono a sistema misto (isolamento e a comune) non più di 500.

12) Le pene di breve durata (come sarebbe lo arresto che dura pochi giorni solamente) si devono inasprire tenendo i detenuti a pane ed acqua?

Risposta. L'inasprimento d'una pena colla fame non è da adottarsi: al contrario è da adottare il principio che invece di pene brevi (che appena si possono chiamar pene) siano da essere inflitte pene più lunghe. Gli accattoni ed i vagabondi sono da chiudere senza riguardo nelle Case di correzione.

13) I recidivi devono essere sottoposti ad una più severa disciplina?

Risposta. I recidivi, cioè a dire chi è stato precedentemente punito colla reclusione o ripetutamente col carcere devono sottoporsi durante la loro detenzione ad un trattamento speciale:

1° Limitando per essi i favori che si concedono agli altri condannati;

2° Sottoponendoli a pene disciplinari più severe.

L'idea di raccoglierli in uno stabilimento apposito non è accettabile, a meno che non si tratti di farne una divisione cui affidare pubblici lavori.

14) Conviene nominare delle Commissioni per l'amministrazione ed il governo degli stabilimenti penali, e chiamare a far parte di quelle, persone private? Nell'affermativa quali attribuzioni devono essere affidate a coteste Commissioni?

Risposta. La nomina di coteste Commissioni può essere utile nel caso in cui devono prender parte al lavoro dei condannati; nel qual caso non solo per i grandi stabilimenti penali, ma sarebbero giovevoli anche pe' piccoli.

Le funzioni da affidare ad esse sono:

1° Per quel che riguarda l'amministrazione

a) Revisione di cassa e delle materie prime.

b) Controllo sull'esecuzione dei lavori.

c) Concorso nella stipulazione di contratti specialmente negli acquisti da fare.

2° Per quel che riguarda i condannati

a) Incarico di ascoltare le doglianze de' detenuti.

b) Concorso nell'applicare le pene disciplinari più gravi.

c) Visita delle celle.

d) Concorso nelle proposte di grazia e di liberazione condizionata.

e) Cura de' liberati.

10-14 Relatore il sig. Krone, direttore di stabilimenti penali.

II. — Sopra quali principii fondamentali deve essere concesso ai condannati la partecipazione alla mercede del lavoro. In relazione al quesito I, 8 c-f del Num. I.

Risposta. — 1) Il prodotto del lavoro del condannato alla reclusione o al carcere deve essere depositato nella cassa dello Stabilimento penale dove egli si trova;

2) Ai condannati delle suddette categorie deve essere concessa una parte di quel prodotto secondo le misure del lavoro predetto, e cioè dar loro fino al quarto dell'intiero benefizio;

3) I condannati, col concorso de' loro superiori, devono poter disporre, sia tra vivi, sia in caso di morte, della parte di beneficio del lavoro ad essi toccata;

4) Nella concessione di questo concorso bisogna tener presente che il detenuto abbia sempre un peculio col quale far fronte alle spese di viaggio ed al suo mantenimento quando sia rilasciato;

5) La concessione di speciali favori come, p. e., l'acquisto di fiori, uccelli, ecc., ed al loro mantenimento, non deve permettersi se non a condizione di pagar l'importo sul benefizio del lavoro; però quella concessione sarà accordata tenendo presente la condotta del detenuto;

6) Ai detenuti inetti al lavoro, o dispensati dal lavoro, può essere accordata, per la buona condotta, una qualche ricompensa. Ad essi però non deve essere concesso nessun favore di fronte ai loro compagni che lavorano;

7) I risparmi sulle gratificazioni del lavoro possono essere rivolti al rifacimento de' danni fatti durante la espiazione della pena: però i crediti per mano d'opera non possono essere sequestrati per obblighi contratti prima;

8) I risparmi sulla gratificazione del lavoro, eccetto il caso del rifacimento de' danni fatti durante la espiazione della pena, non possono in nessun modo essere diminuiti; ma solamente può essere ritenuta la gratificazione per la durata massima di quattro settimane a titolo di negligenza o cattivo lavoro eseguito;

9) De' suddetti risparmi come degl' introiti di ciascun detenuto, nonchè delle spese da essi fatte, si terrà nota, e in epoche determinate si darà loro conto;

10) L'annuale rimanenza attiva delle somme in cassa a titolo di risparmi di gratificazione del lavoro, tolta la parte che è necessaria alle spese relative, si collocherà ad interesse;

11) Il frutto di questo capitale impiegato sarà distribuito tra que' condannati che hanno dato particolare prova di amore pel risparmio;

12) Morendo un condannato, il fondo del risparmio della gratificazione del lavoro è rimesso agl'eredi dopo il rifacimento de' danni da esso fatti.

Relatore E. Sichart, direttore di stabilimenti penali.

III. — Quesito in riguardo alla sorveglianza della polizia.

L'assemblea è di avviso che la sorveglianza della polizia sia cancellata dal numero delle pene, poichè l'applicazione di essa senza impedire la perpetrazione de' delitti od anche renderli più difficili è nociva alla riabilitazione de' detenuti liberati.

Proponente il direttore Pockels, relatore il pastore Scheffer.

IV. — Quesito relativo all' introduzione di una unificazione delle statistiche.

L'assemblea è del seguente unanime avviso: la deputazione dell'associazione degl' impiegati delle Case di pena della Germania, sarà autorizzata di rivolgere preghiera alla cancelleria imperiale di Stato perchè la superiore autorità di sorveglianza nell'amministrazione delle carceri della Germania da crearsi a norma del desiderio della Dieta, emani norme uguali per la compilazione della Statistica degli stabilimenti penali o possa anche intendersi con i governi de' singoli Stati. Come lavori preparatori e convenienti basi per queste norme sono indicate la Statistica degli stabilimenti penali, pubblicata per cura del Ministero dell' interno del regno di Prussia fin dal 1869, nonchè le formole di contabilità introdotte già negli stabilimenti suddetti.

Relatore il direttore Strosser.

V. — Quesito relativo ad una scuola normale per gl' impiegati delle carceri.

L'adunanza degl' impiegati degli Stabilimenti di pena tedeschi dichiara che nell' interesse della disciplina e dei principii di riforma urgentemente

richiesti negli stabilimenti anzidetti sia, a spese del pubblico erario, istituita una Scuola, ne' grandi penitenziari dell'impero, per il personale de' sorveglianti e de' capi d'arte.

Relatore il direttore Hölldorfer.

VI. — Quesito relativo alla concessione di speciali favori come sarebbe quello di tenere uccelli e fiori.

Relatore il consigliere d'Alinge.

(Dal *Blätter für Gefängnisskunde*, XII vol., 3° fasc.)

SULLA SOCIETA' GENERALE DI PATRONATO PEI CONDANNATI ADULTI
Liberati dal Carcere in Francia

Fedeli alle fatte promesse, (1) ci piace di ritornare oggi sul rapporto che l'egregio signor Lefébure, Presidente della Società di Patronato pei liberati dal carcere in Francia, leggeva all'assemblea generale dei soci il 19 maggio 1877, intorno alla gestione morale ed economica di quell'opera per gli anni 1875-76. È il terzo resoconto che la Società stessa va pubblicando da che ebbe vita; lieta, e a buon diritto, di mostrare come il proprio stato finanziario vada di bene in meglio, tanto da aver già un attivo di lire 19120 33 al 31 dicembre 1876.

Ma fra le comunicazioni ancor più carezzevoli che il signor Lefébure ha potuto fare in quell'incontro, sono state certamente, e le parole colle quali nell'assemblea nazionale si constatava la importanza di tali istituzioni, e il decreto che dichiara e riconosce la Società medesima opera di pubblica utilità e ne consacra la esistenza legale.

Dopo aver citato che nel 1875 la Società accolse sotto la propria tutela 137 maschi adulti e 2 minorenni, e fra le femmine 8 adulte e 15 di età minore, fa il parallelo delle ammissioni nel 1876, che si restrinsero notabilmente, dacchè pei maschi adulti si limitarono a 95, e per le femmine a 2; mentre aumentate di 9 per i maschi minori, si ridussero a 3 quelle per le femmine minorenni.

Dalle poche nozioni che si hanno in quel rendiconto sui resultati delle tutele, non ci è dato di conoscere con quella precisione che sarebbe necessaria, la perseveranza dei buoni portamenti dei patrocinati, e quindi la efficacia vera e propria dell'opera. Ci piacerebbe di vedere anco a Parigi adottato il principio savissimo che la Società di Patrocinio pei liberati dai Penitenziari Toscani ebbe fino dai suoi primordi, cioè fino dal 1844, statuendo che la tutela del liberato dovesse durare tre anni; certo che una

(1) Vedi in questa *Rivista*, anno corrente, pag. 429.

prova meno lunga, non l'avrebbe tranquilizzata molto sulla stabilità della resipiscenza. E quando dalle sue statistiche vediamo i resultati finali della emenda, possiamo dire con certezza che quella cifra ha un significato eloquente, e non lascia a desiderare.

Scorrendo le pagine del resoconto in parola, ci vien fatto di notare che dopo pochi anni di esperienza, la Società di Patronato in Francia, è costretta a riconoscere, come per conseguire la efficacia della tutela, occorra, 1° che l'azione morale del Patronato stesso incominci dal luogo di pena. con le visite ai reclusi, per parte dei propri soci; 2° che sia provveduto alla istituzione di un asilo temporaneo per ricevere quei liberati che non abbiano ove andare i primi dì.

Ci piace di riscontrare, da queste solenni dichiarazioni, che a poco a poco l'ordinamento attuato dalla Società Toscana di Patrocinio fino dal 1844, vada oggi adottandosi in Francia, ove si è quasi copiata fino la cartella statistico-biografico-morale già da lunga pezza in uso fra noi, che si vede a carte 78 del resoconto in parola (annexe n° 2). — Di fatto quanto ai visitatori officiosi del carcere, la Toscana gli coordinava all'opera del patronato come il suo primo passo; affinchè durante la espiazione della pena, preparassero il recluso a quella riforma morale e civile, che il Patrono continua e compie al di lui ritorno in libertà.

Quanto alla istituzione di un asilo però, non è di facile, nè sempre di efficace applicazione; perchè infirma sovente l'opera del Patrono, quando ei sappia che se non riesce subito a collocare un liberato, non manca a questo nè un ricovero, nè un po' di pane. La Società Toscana esperimentò questo asilo, ma ebbe a rinunziarvi ben presto, (1) e prese il compenso, nei casi ben rari ed eccezionali, di raccomandare a qualche buon tenutario quel liberato che esca dal carcere senza avere un tetto che lo accolga. Quando per altro un Colleglo Visitatoriale funzioni in ogni Penitenziario con regolarità, non è cosa frequente il trovarsi con un liberato alle spalle senza conoscere in prevenzione i di lui bisogni. Perchè il visitatore che lo ha assistito durante la prigionia, ha cura ed obbligo di segnalarlo alla Commissione del Patronato per la tutela, e di accennare le urgenze a cui si troverà esposto in libertà affinchè il Patrono e la Commissione lo provvedino per tempo. Sull'ordinamento anzi di questo importante ramo di servizio, ci piace di citare il regolemento pei visitatori officiosi del carcere redatto già a guisa d'istruzioni fino dai primordi dell'opera, ma nel gennaio 1859 quasi 19 anni or sono) ampliato e corretto, in armonia con quello carcerario, e debitamente approvato dalla R. Soprintendenza delle prigioni.

(1) Altrettanto seguì alla Società di Patronato di Milano.

La Direzione.

Il Patronato Francese nel segnalare la importanza di un asilo temporaneo per qualcuno dei liberati, si mostra propenso di seguire l' esempio delle Società straniere e in special modo di quelle inglesi, che gli fondarono con laboratori industriali per gli uomini; notando di non sentire ugual bisogno per le femmine, dacchè Parigi è provvista di varie Case, ove si raccolgono, e sono mirabilmente dirette. Cita perfino la *Industrial Home* di *Wakefield*, che mantiene il lavoro a 33 uomini in media, e che ha potuto riceverne in sette anni 942, col guadagno dei quali provvide alle spese di ogni genere, pur cumulando un avanzo di 24362 franchi Di fronte a queste resultanze, prospere certamente e lusinghiere, è un poco azzardoso il consigliare di mettersi in guardia sull' apparente facilità di simili imprese. Vorremmo conoscere qualche altra opera altrettanto fortunata, prima di schierarci fra coloro che accanto alle commissioni del Patronato, credono indispensabile un asilo o uno stabilimento industriale pei liberati. Non è che non possa farsi, e che non abbia il suo lato utile; ma vi sono molti considerandi che preme troppo di aver sott' occhio prima di accingersi al loro impianto. Sopratutto guardare alla opportunità, al loco, alle abitudini; ma non sia ultima questa riflessione: sarà prudente di segnalare sempre questi individui come liberati, di conservar loro lo stigma del carcere, facendoli entrare in quelle officine che sono già conosciute di apposita creazione per essi? Si abbia cura di rialzare il nobile sentimento del pudore, perchè senza di esso la Società non avrà che a temere. (1)

Nell' ultima parte del resoconto che ci occupa, il signor Leféburo si diffonde a mostrare, con acconcissime parole, quanto stia a cuore ai componenti quel consiglio amministrativo, che il Patronato pei liberati vada estendendosi per tutta la Francia; e che fra le varie opere congeneri, si attivi un ricambio di comunicazioni, per utile ammaestramento di vedute, di esperienze di esempi, essendo pur questo un mezzo validissimo per rendere simili opere efficaci e perfette.

Cita il valido impulso che due Ministri dell' Interno, i signori Buffet e de Marcère, han dato alla istituzione perchè si estenda; parla dei comitati che si crearono, delle Società affini che già funzionano in Francia, e si augura molto bene da questo risvegliamento di fede nella efficacia del Patronato, Ai detrattori di un' opera cotanto utile, risponde con maschia e convincente argomentazione. Segnala ciò che si è fatto altrove pei liberati dal carcere e la iniziativa presa in Italia da S. E. il Ministro dell' Interno barone Nicotera, onde il Patronato si estenda per tutto il Regno. E noi che scorrendo

(1) È il vero modo di far prendere in uggia il Patronato agli stessi condannati. Uscire da una prigione per entrare in un altra non garba a nessuno.

La Direzione.

l'importantissimo lavoro del signor Lefébure, ci è avvenuto di parlare più volte della Società di Patronato in Toscana, non vogliamo omettere di notare per ultimo, a di lei lode, che col suo organismo, e col sistema delle Commissioni Conservatrici, istituite nei capoluoghi e nei centri più popolosi delle provincie che abbraccia, ha fatto quanto poteva fare di più robusto per la efficacia dell'opera: imitando la quale sopra vastissima scala (come ha già mostrato di fare) la Società di Patronato in Francia, porterà davvero un gran contributo alla scienza penitenziaria, di cui queste opere sono il complemento. Non manca a quel nobile Consesso nè l'amore del bene, nè la fiducia dell'esito, nè l'attività. La eloquente parola del signor Lefébure è specchio ed eco di una convinzione profonda che può fare e farà miracoli.

CESARE PRATESI.

LA DELINQUENZA DEI GIOVANETTI IN SVIZZERA

I nostri lettori ricorderanno le discussioni che hanno avuto luogo in diversi Cantoni della Svizzera, a proposito della fondazione di uno Stabilimento d'educazione correzionale intercantonale.

Per agevolare l'esame di questa questione, talune cifre statistiche furono roccolte; ed il sig. Chatalinat fa su di esse uno studio (*a*) molto importante, dal quale noi ci limitiamo a staccarne la sola parte che può interessarci, tralasciando le considerazioni speciali e locali.

1. Il materiale della statistica

Le cifre raccolte per questa statistica non sono del tutto complete, perhè quattro Cantoni, (Zurigo, Uri, Appenzel I. R. e Vaud) si sono rifiutati di dare le nozioni richieste, e Lucerna le ha date alquanto imperfette; in secondo luogo perchè i singoli Cantoni non sono esattamente paragonabili, attesa la diversa legislazione penale riguardo ai giovani delinquenti.

Ciò non di meno questo materiale è utile per gettare un po' di luce sulla questione; ma occorre anzitutto esaminarlo nelle sue parti.

Berna. — Sono stati esclusi i danni commessi maliziosamente alle campagne ed ai boschi; di più i recidivi sono stati messi in disparte.

Lucerna. — Sono indicati i soli casi di detenzione superiore ai 14 giorni ed espiati nello Stabilimento cantonale; non si aggiungono indicazioni sull'età dei puniti.

Svitto. — Si ferma sui soli casi di giudizi criminali.

(*a*) Bericht über die Statistik der jugedlichen Sträflinge, bezüglich Gründnug einer interkantonalen Rettunsanstalt. *Zeitschrift für Schweizerische Statistik* 1877 2 Quartel-Heft.

Zug. — Si comprendono anche i casi di punizioni pecuniarie.

Basilea città. — Esclude i casi relativi alla polizia giudiziaria non che 13 condannati per resistenza ed altri 8 non compresi nel modulo.

Grigioni. — Il numerò dei suoi giovani delinquenti si crede debba essere maggiore di quel che è segnato, perchè in difetto di uno Stabilimento bene organizzato molti restano impuniti pur di non farli chiudere in carcere.

Argovia. — Si tien conto de' soli casi di giurisdizione criminale tralasciando quelli di polizia.

Neuchâtel. — Il numero de' casi penali è 763 invece di 355, quale risulta dalle tabelle: sono stati esclusi 198 puniti con pene pecuniarie e 210 puniti per lievi mancanze la cui indicazione non era chiaramente prescritta nel modulo statistico. A questi ultimi era stata inflitta la pena disciplinare di polizia per meno di un mese, eccetto che a 15, puniti per un tempo di poco maggiore.

Tutti gli altri Cantoni non danno luogo ad osservazioni.

II. Disposizioni di legge sulla responsabilità e non responsabilità de' giovani delinquenti

Berna. — I giovanetti dai 12 ai 16 anni non compiti, possono essere tratti in giudizio; ma essi hanno agito senza discernimento e devono esser chiusi in Stabilimenti speciali di correzione.

Lucerna. — Pei giovanetti dai 10 ai 18 anni non compiuti, si muove la questione del sufficiente discernimento e in ogni caso si applica la pena correzionale, non la criminale.

Obwalden. — Per la misura della pena si considerano come giovanetti coloro i quali abbiano da 12 a 18 anni.

Svitto, Nidvalden e *Zug.* — Affidano al magistrato il giudizio riguardo al discernimento.

Glarona. — I giovanetti al disotto di 12 anni sono esenti di pena; nessuna considerazione è fatta riguardo alla non imputabitità per gl'individui al di sopra di 12 anni.

Friburgo. — Coloro che non abbiano compiuto i 12 anni possono essere chiusi in uno Stabilimento di educazione e lo Stato ha il diritto di richiedere la esecuzione di quel provvedimento da' parenti o dal Comune. Coloro i quali abbiano meno di 16 anni ed hanno agito senza discernimento si possono privare della loro libertà nel caso che ciò fosse richiesto per misura di sicurezza pubblica. La durata è determinata dal Giudice, il luogo della detenzione dall' autorità di polizia.

Solura. — Sono senza discerimento i giovanetti al di sotto di 12 anni ed i pazzi.

Basilea città. — Finó al 1873 erano esenti da pena i minori di 14 anni d'età, in quanto che stabilivasi la pena secondo la circostanza. Ora è esente

da pena il giovanetto al di sotto di 12 anni, e dai 12 anni fino ai 18 si esamina la di lui responsabilità.

Basilea campagna. — È fissata l'età di 12 anni per la esenzione della pena, ed è stabilito che coloro i quali agiscono senza discernimento non possano essere condannati.

Appenzell A. R. — Sono in vigore disposizioni alquanto complicate. I giovanetti al di sotto di 12 anni sono esenti da pena, dai 12 ai 16 anni si esamina se il caso sia o no punibile. A seconda dei singoli casi può essere ordinata la detenzione in uno Stabilimento correzionale, l'ammonizione giudiziaria o l'invio all'autorità Comunale perchè ne curi la educazione. I meritevoli di pena sono affidati ai loro genitori o tutori per la educazione correzionale, riservando la sorveglianza all'autorità Comunale. Di questa punizione deve essere avvertita con precedenza la Commissione della città o almeno un membro di essa. Il capo del Comune può ordinare, a seconda delle circostanze, la detenzione in uno Stabilimento di educazione correzionale. I delinquenti al di sopra di 16 anni sono giudicati dal Magistrato, e solamente si può per essi mitigar la pena avuto riguardo alla giovine età

San Gallo. — Fino ai 12 anni è inflitta la punizione domestica o l'ammonizione giudiziaria o l'ammonizione amministrativa con punizione di polizia. Dai 12 ai 16 anni, invece della pena criminale viene inflitta la correzionale, ovvero si ordina la detenzione in uno stabilimento di educazione correzionale. Da' 17 ai 19 anni, in caso di mancanza di discernimento, può essere inflitta la pena correzionale invece della criminale od anche una più mite, cioè la detenzione in uno stabilimento di educazione correzionale e nel minor grado di colpa anche la sola ammonizione amministrativa.

Grigioni. — In generale pei giovanetti al di sotto dei 14 anni non si trova alcuna sanzione penale: ma è lasciato all'apprezzamento del magistrato se deve essere inflitta la punizione domestica o quella di polizia. I casi di assoluzione per mancanza di discernimento non sono conosciuti.

Argovia. — Si riguardano come imputabili i giovanetti al di sopra dei 15 anni, a meno che non si osservi uno speciale sviluppo d'intelligenza ed un alto grado di malvagità d'animo.

Turgovia. — Si adoperano misure di polizia correzionale pei giovanetti colpevoli che abbiano dai 12 ai 16 anni. Casi di assoluzione per mancanza di discernimento e detenzione in stabilimenti di correzione non sono conosciuti. Del resto i fanciulli abbandonati sono fatti ricoverare negli stabilimenti di carità dai Comuni rispettivi.

Neuchâtel. — Un accusato che non raggiunga i 16 anni e che abbia agito senza discernimento è assoluto: però a seconda delle circostanze l'autorità amministrativa può ordinarne la restituzione ai genitori, o farlo ricoverare in uno stabilimento a scopo di correzione, nel qual caso il magistrato indicherà la durata del ricovero.

Ginevra. — È ammessa la imputabilità pei giovanetti al di sopra di 16 anni. Su 140 giovanetti al di sotto de' 16 anni, 48 furono assoluti per mancanza di discernimento.

III. Risultati della statistica.

Numero totale dei giovanetti delinquenti.

In 21 cantone, con una popolazione di 2,147,495 abitanti si contano entro l'anno 396 giovanetti al di sotto di 19 anni condannati alla privazione di libertà, cioè 1 su 5367 abitanti.

Ma questa cifra non è assoluta, in vista delle considerazioni fatte di sopra. In complesso si può ritenere che le proposizioni stanno in questi termini:

Cantoni tedeschi	abitanti	1,912,247	delinquenti	663
Cantoni francesi	»	742,526	»	258

Proporzione de' giovani delinquenti per singoli cantoni.

	1 delinquente sopra una popolazione di		1 delinquente sopra una popolazione di
Basilea città	1176	Lucerna.	10011 (1)
Sciaffusa	1651	Glarona	10059
Ginevra	2611	S. Gallo.	11843
Neuchâtel	2651	Obwalden	14400
Berna.	3608	Apperzell A. R. . .	14770
Friburgo	3808	Ticino	24318
Zug	4185	Svitto	43394 (2)
Turgovia.	4660	Wallis	50916
Solura	5328	Argovia.	70971 (2)
Nidwalden	7801	Grigioni.	115100 (3)
Basilea, campagna . .	8063		

Mettendo in rapporto queste cifre con quelle dell'istruzione, risulta che i Cantoni che danno un maggior numero di delinquenti sono quelli appunto che hanno un minor numero di scuole.

Aumento del numero dei giovani delinquenti in Svizzera.

Le cifre riguardanti i 21 Cantoni, nell'ultimo decennio, sono queste:

Anno	Numero	Anno	Numero
1865	306	1870	339
1866	356	1871	339
1867	438	1872	417
1868	404	1873	495
1869	354	1874	514
	1858		2104

(1) Condannati al carcere per più di 14 giorni.
(2) Criminali.
(3) Incompleto.

Aumento assoluto e relativo.

Tenendo presente la popolazione libera de' giovanetti dagli 11 ai 18 anni, l'aumento del secondo quinquennio (1870-1874) in confronto col primo (1865-1869) è di 13,2 0/0.

Proporzioni riguardo al sesso.

In complesso, i maschi danno la proporzione del 79 0/0, le femmine del 21 0/0; e questa relazione trovasi a un di presso costante in tutti i Cantoni.

Paragonando i due quinquenni si trova minore aumento nelle femmine che nei maschi,

1865-1869	maschi	1398	femmine	378 (1)
1870-1874	»	1633	»	421 (1)
Aumento	»	265	»	43
Prop. 0/0 d'aumento	»	18,9	»	11,4

In quanto alla pena riportata, pare che le femmine abbiano un piccolo vantaggio, poichè la proporzione dei puniti con privazione di libertà per tre mesi o meno è questa:

1865-1869	maschi	73,8 0/0	femmine	77,0 0/0
1870-1874	»	77,1 0/0	»	78,4 0/0

Natura dei delitti e durata della pena.

La proporzione 0/0 de' singoli delitti, nei due quinquenni, è la seguente.

	1865-1869	1870-1874
Contro la vita.	10,8	12,1
Contro la morale.	6,9	5,7
Incendio e attentati alla proprietà.	4,7	4,3
Furto, ladroneggio	63,2	65,5
Frode, inganno	3,2	5,4
Falso	0,7	1,9
Vagabondaggio, accattonaggio . .	10,5	4,6

E la durata della pena, in media su cento condannati, è questa:

	1865-1869	1870-1874	1865-1874
Fino a 3 mesi . . .	74,4	77,5	76,0
Da 3 a 6 »	11,4	10,6	10,9
Da 6 a 12 »	7,5	6,2	6,8
Da 12 a 18 »	2,8	2,3	2,5
Da 18 a 24 »	1,5	1,4	1,5
Fino a 3 anni . . .	1,0	1,2	1,1
Da 3 a 4 »	0,7	0,3	0,5
Più di 4 »	0,8	0,6	0,7

(1) Mancano le notizie del Cantone di Lucerna.

LA LIBERAZIONE CONDIZIONATA IN GERMANIA

Nella seduta della Camera dei deputati, sui primi di febbraio u. s. a proposito del bilancio del Ministero dell'interno, pel quale si chiedeva un aumento di 300 mila marche (L. 375 mila) sul capitolo relativo al mantenimento dei condannati, il dott. Zimmermann, deputato di Berlino, interpellò il Governo sul riguardo della liberazione condizionata.

Richiamando alla memoria de' rappresentanti del paese le disposizioni del Codice penale della Germania promulgato nel 1870, nel quale è detto (art. 23 e seguenti), che i condannati alla reclusione od al carcere per lungo tempo possono essere rilasciati in libertà condizionata quando abbiano espiato i tre quarti della pena, ecc. ecc.; ricordando altresì le istruzioni emesse nel gennaio 1871 in una circolare fatta di accordo tra i due Ministeri dell' interno e della giustizia sul modo come mettere in pratica gli articoli del Codice dianzi citato, il dott. Zimmermann si fa ad esaminare se tutte coteste disposizioni siano state regolarmente applicate, traendo le sue considerazioni e i suoi ragionamenti dalle cifre di una statistica delle Carceri, pubblicata dal Ministero dell'interno relativa agli anni 1873, 1874 e 1875.

Dopo aver fatto qualche osservazione critica su questa pubblicazione, per quel che si riferisce al difetto di taluni particolari che avrebbero potuto gettare maggior luce sull'argomento in questione, soprattutto per vedere quanti condannati sarebbero stati in grado di godere de' benefizi di quella legge, l'onorevole oratore accetta le cifre come stanno e comincia per rilevare la differenza che passa nel modo come essa è stata applicata ai condannati militari ed ai borghesi.

Nel triennio in parola, egli dice, le proposte fatte dalle direzioni de' luoghi di pena per la liberazione condizionata di condannati borghesi, furono queste:

1873, 385 — 1874, 359 — 1875, 350. Totale 1094.

E le proposte accolte dall'Amministrazione centrale furono:

1873, 138 — 1874, 126 — 1875, 90. Totale 354.

Quali sono state le ragioni che han consigliato l'Amministrazione centrale a questo modo di applicare la legge? Vi è stato forse in questo triennio un aumento notevole nelle cifre della criminalità del paese nostro? Le proposte delle direzioni locali sono state fatte con criteri diversi da quelli voluti dal governo?

Nulla di ciò rilevasi dalla statistica pubblicata e pur sarebbe indispensabile che i rappresentanti della Nazione potessero essere illuminati soprattutto quando si viene a chieder loro un aumento di somme nel bilancio.

D'altra parte, continua l'oratore, se si esaminano le cifre che si riferiscono ai militari si trova che la proposta fatta per la liberazione condizionata fu-

rono nel 1873, 16 — nel 1874, 13 — nel 1875, 32. Totale 61 delle quali ne furono accolte 56!

Il perchè di questa differenza di trattamento tra borghesi e militari non è nemmen detto nella statistica ufficiale e mi pare importante che vi si rivolga un serio esame.

L'oratore entra quindi a parlare del modo come la liberazione condizionata si applica in Inghilterra e in Irlanda e de' risultati colà ottenuti: conviene delle differenze di legislazione che esistono tra que' paesi e la Germania, della differenza ne' metodi come constatare la recidiva ecc., ecc., ma finisce per ritornare sul fatto da dove aveva preso la mossa, cioè, al numero sempre decrescente delle liberazioni condizionate concesse dall'Amministrazione centrale e per chiedere a quel riguardo una speciale inchiesta.

Dopo poche parole di risposta dette dal regio commissario, sig. Illing, consigliere aulico chiamato alla direzione generale degli stabilimenti penali, colle quali procurò di mostrare come l'interpellanza doveva esser fatta invece al Ministero di giustizia, l'ordine del giorno proposto dal dott. Zimmermann fu accettato in questi termini:

« Il governo imperiale è invitato di sottoporre a speciale esame le norme « seguite per riguardo alla liberazione condizionata di condannati alla reclu- « sione o al carcere per lungo tempo, tenendo presenti le cifre della pubbli- « cazione statistica relativa agli anni 1873, 1874, 1875. » (1)

(1) Pubblicheremo nel prossimo numero la Relazione fatta dalla Commissione della Camera de' deputati.

VARIETÀ

La criminalità nei Cantoni della Svizzera. — Il seguente specchietto comprende soltanto il numero delle azioni punibili in via correzionale o criminale: però essendo molto variabili ne' diversi cantoni i limiti che separano le une dalle altre, non si può detrarre un'assoluta illazione sulla vera criminalità. Invece lo specchietto offre un interessante colpo d'occhio sulle relazioni giuridico-penali in generale, dappoichè esso constata specialmente:

a) Che la criminalità è effettivamente molto diversa tra' Cantoni;

b) Che il numero de' puniti non è la stregua assoluta della criminalità, poichè esso in generale, e specialmente ne' singoli Cantoni (come Wallis, Appenzell I. R., Ticino, Grigioni, ecc.), dipende dall'organizzazione e dalla attività della polizia (paragonisi Basilea con Ginevra);

c) Che in complesso sembra la criminalità essere maggiore ne' Cantoni

agricoli, cioè a dire ne' Cantoni che hanno meno industria e commercio e meno sorgenti d'industria;

d) Che su 1,336,838 abitanti in età da 20 ai 60 anni, vengono annualmente puniti in via correzionale e criminale circa 25,000 persone, cioè un delinquente su 53 abitanti capaci di delinquere.

Cantoni	Numeró de' delinquenti	Proporzione sulla popolazione	Gradazione della criminalità Minima. 1 Massima 25
Zurigo	1273	223	10
Berna	3317	151	18
Lucerna	1034	128	20
Uri	59	273	8
Svitto	274	174	15
Obwalden	214	67	25
Nidwalden	62	189	14
Glaris	76	463	5
Zug	82	255	9
Friburgo	667	166	16
Solura	974	77	24
Basilea, città	297	158	17
Basilea, campagna	364	148	19
Sciaffusa	305	123	21
Appenzell A. R.	407	120	22
Appenzell I. R.	13	(917)	2
San Gallo	1003	190	12
Grigioni	167	551	4
Argovia	1044	190	13
Turgovia	434	215	11
Ticino	190	640	3
Vaud	2004	115	23
Wallis	76	(1273)	1
Neuchâtel	276	346	6
Ginevra	308	288	7

(Dal *Zeitschrift für Schweizerische Statistik*, 1° Quartel-Heft 1877).

Gli Album di fotografie della polizia di Berlino. — Da una corrispondenza del 21 novembre diretta da Berlino all'*Opinione*, stralciamo i seguenti cenni:

A questo proposito mi sia lecito di far un cenno del grande aiuto che da qualche tempo la fotografia presta alla pubblica sicurezza non solo della capitale, ma di tutta la Germania, e che si farebbe bene di non trascurare

in Italia. Alla Direzione generale di polizia di qui esiste un Album di personaggi celebri nei fasti della pubblica sicurezza, Album il quale giornalmente non occupa meno che un commissario e due impiegati, i quali sono addetti esclusivamente a questo servizio. La collezione di ritratti che la polizia ha raccolta, raggiunse oramai proporzioni così enormi da dover pensare da una classificazione. Tutti i ritratti sono divisi in dieci categorie; un indice esattissimo rende conto con brevi cenni delle eroiche gesta d'ogni individuo. Una seconda fotografia d'ogni personaggio dell'Album è aggiunta all'incartamento che lo riguarda. Le dieci categorie dell'Album comprendono i seguenti gruppi:

1° Gli assassini, i briganti e gl'incendiarii;

2° I ladri che non disdegnano le violenze;

3° I ladri di ultimo rango che si contentano di frugare nelle tasche del prossimo; insomma quelli che commettono i loro ladrocinii senza pericolo della persona;

4° I cavalieri d'industria;

5° I cosidetti accalappiatori dei provinciali alla capitale, tipo speciale e proprio della sola Berlino;

6° I falsi monetarii;

7° I peccatori contro i buoni costumi;

8° Le prostitute che mantengono relazioni con gente compromessa colla giustizia o che per delitti proprii espiarono una pena;

9° Le persone ricercate dalla polizia di altre città del regno e di cui alla polizia della capitale venne spedito il ritratto per le opportune indagini; e finalmente sotto la decima categoria le persone forestiere ricercate dalla polizia di Stati stranieri.

Questo sistema di classificazione ha prodotto finora ottimi risultati; molte volte ha impedito che si facessero dei processi a persone sotto falsi nomi.

Società di Patronato pei liberati dal carcere del circondario di Saluzzo. — In conformità di quanto abbiamo annunziato nel N. 99, aveva luogo il 15 corrente dicembre la riunione dell'assemblea generale dei membri componenti la Società di patronato pei liberati dal carcere in questo Circondario.

L'adunanza seguiva come in quelle precedenti nella sala municipale detta della Leva, e se, per esser giorno di sabato, molti dei soci dimoranti in Saluzzo furono impediti dalle loro occupazioni di presenziare la seduta, vi intervennero però in buon numero anche i rappresentanti dei Comuni e degli Istituti pii: l'interesse dai congregati unanimemente addimostrato per la Associazione confermò in modo luminoso come essa corrisponda ad un vero bisogno e che tale apprezzamento sia pressochè generale fra noi.

A tutti i soci era stato trasmesso coll'avviso di convocazione un esemplare del Regolamento ossia Statuto, che si ebbe la soddisfazione di vedere

approvato dall' autorità prefettizia precisamente nei termini medesimi in cui era stato votato dall' assemblea del 15 settembre ultimo scorso.

Notiamo con piacere che l'art. 9 mette la Società sotto il patronato di S. M. e sotto la protezione dei Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia. Che il Sindaco di Saluzzo ne è il Presidente onorario.

Aperta la seduta, l'egregio cav. Riberi, Sotto-Prefetto del Circondario, presidente del Consiglio di amministrazione, fece un'accurata esposizione di quanto si era dall'Amministrazione stessa operato dopo l'ultima riunione del 15 settembre, e quanto alla situazione economica si ebbe a rilevare che

all' epoca suddetta la somma delle oblazioni a perpetuità si era di .	L.	1080 —
salita al 15 dicembre a	»	1706 50
e così con un aumento di.	L.	626 50
La somma delle oblazioni temporanee al 15 settembre. . . .	L.	1077
si trovava essere al 15 dicembre.	»	1101
con aumento di.	L.	24

Che le nuove oblazioni a perpetuità provennero dagli infraindicati signori:

Garneri canonico, canc. vescov., per somme da esso raccolte.	L.	126 50
Galfrè notaro sindaco di Verzuolo, in proprio	»	50 —
Sperino comm. deputato al Parlamento	»	50 —
Martina di Cornegliano conte Leone.	»	50 —
Rignon cavaliere Vittorio.	»	50 —
Denina cav. Vincenzo, banchiere	»	100 —
S. E. il Ministro della R. Casa.	»	200 —
Aumento come sopra	L.	626 50

Che si attendeva risposta dalle LL. EE. i Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, dal Gran Magistero dell' Ordine Mauriziano e dalla Deputazione provinciale.

Che intanto in base ai mezzi già assicurati alla Società, il Consiglio di amministrazione ebbe a compilare il progetto del bilancio preventivo pel 1878 nelle cifre e categorie delle quali venne data lettura al consesso dal benemerito segretario, membro del Consiglio stesso signor avvocato Carlo Antonio Pivano.

Tale bilancio venne approvato dall'Assemblea ad unanimità e rimase come infra stabilito, cioè:

Attivo

1. Interessi a calcolo sul capitale di L. 1706 50	L.	85
2° Provento annuo delle azioni triennali.	»	1101
3° Entrate eventuali.	»	50
Totale dell' Attivo	L.	1236

Passivo

1° Spese d'impianto, registri stampati in via straordinaria	L.	300
2° Spese eventuali	»	50
3° » nel personale di serzizio	»	50
4° Sussidi ai liberati	»	836
Totale del *Passivo* uguale all'*Attivo*	L.	1236

In seguito il Presidente partecipò altresì agli intervenuti che

Nei diversi Comuni del Circondario aveva avuto luogo la nomina dei patroni.

Nel Comune di Saluzzo erano di già nominati N. 14 soci operanti.

A cassiere della Società era stato eletto il socio signor Giraud Marziano, il quale aveva già assunto molto lodevolmente le sue funzioni.

Il Consiglio si era posto in relazione diretta colla onorevole direzione delle carceri esistenti in questa città per avere da essa direzione esatte notizie e norme sui liberandi, le quali renderanno più facile al Consiglio di determinare l'entità del sussidio, ed in genere l'esercizio del patronato pel quale occorre avere riguardo alle speciali condizioni del liberato, come sarebbero la età, la coltura, l'indole e simili.

Dopo ciò venne sciolta l'adunanza. (*Gazzetta di Saluzzo*)

Studi penitenziari in Spagna. — La R. Accademia Spagnuola di scienze morali e politiche aprì un concorso per una memoria sulla questione: Conviene stabilire colonie penitenziarie nel Golfo di Guinea, delle isole Marianne, o di Botany Bay?

Fu premiato il lavoro di Donna Concezione Arenal, ed ebbe il primo *accessit* l'altro di D. Pedro Armengol y Cornet ambedue contrari alla Deportazione.

Donna Concezione Arenal, benemerita della letteratura penitenziaria ha pubblicato libri, opuscoli ed articoli su materie carcerarie: ella fu Ispettrice generale delle Carceri delle donne, ma nel 1868 rassegnò le sue dimissioni senza cessar mai di occuparsi del suo tema favorito, e ciò con una competenza veramente eccezionale.

Anco il signor Marchese Don Miguel de la Vegua, magistrato alla Corte di Barcellona ha pubblicato un pregiato opuscoletto sulle carceri di quella città.

Intanto la Spagna si prepara alacremente al Congresso di Stokolma. Il nostro amico Don Pedro Armengol y Cornet rappresenterà la Deputazione provinciale di Barcellona, e l'Accademia di Giurisprudenza di Madrid — altri si uniranno a lui, ed è a sperare che recheranno al Congresso tal quantità di studi e di osservazioni da porgere un idea esatta dello stato delle Carceri in Spagna.

Certo, qualunque siano le condizioni dei penitenziari e delle carceri iberiche, un soffio di vita nuova vi spira; e il decreto per le costruzioni del gran carcere cellulare di Madrid; la pubblicazione di libri, memorie, articoli; l'esistenza di una *Rivista penitenziaria*; la creazione di un gran Comitato per preparare gli elementi ad una riforma dei tribunali e delle carceri, lo provarono ad evidenza.

La polizia di Londra. — Il 20 novembre la Corte d'assisie di Londra ha pubblicato la sentenza, con cui ebbe termine il processo dei *détectives* che sarà registrato tra i più celebri processi. Cinque erano gli accusati. E quattro, cioè il causidico Froggatt e i *détectives* Meikè, Descovitch e Palmer, riconosciuti colpevoli, questi due ultimi con circostanze attenuanti, sono stati condannati a due anni di lavori forzati gli uni e di prigione gli altri. Il quinto, certo Clarke, è stato assolto.

Non ci sembra priva d'interesse la storia di questo processo, che riassumeremo brevemente, togliendola dallo stesso atto di accusa.

L'anno scorso un'associazione di malfattori aveva fatta una serie di truffe sopra le scommesse delle corse. La più importante di queste truffe, l'ultima, ebbe per risultato di sottrar 250,000 lire ad una signora francese. I malfattori, non contenti di questo denaro, pretendevano di dover avere ancora un milione dalla predetta signora, la quale fu distolta dallo spedire questa nuova somma, per i consigli del suo notaio. Questi infatti, prima di versare questa nuova somma, volle pigliare qualche informazione sul valore dell'impresa, alla quale desiderava la sua cliente d'associarsi. La frode fu immediatamente scoperta. Ma si trattava di riavere le 250 mila lire; cosa non facile.

Un abilissimo *sollicitor* inglese, il signor Abrahams, scoprì le traccie dei ladri, che, dopo infinite peripezie, sono stati in ultimo arrestati, parte in Olanda, parte a Londra, e in luoghi dove si credevano perfettamente sicuri. Malgrado della sua attività e non ostante l'apparente cooperazione degli agenti superiori della polizia di Londra, il signor Abrahams notò che in ogni suo passo egli era sempre arrestato da qualche ostacolo. I suoi agenti particolari gli facevano sapere, per esempio, che i ladri si trovavano in Iscozia. Un *détective* partiva a quella volta per arrestarli, e ne trovava il letto ancora caldo, ma vuoto.

E, anche dopo il loro arresto, egli osservò che i ladri, nonostante il regolamento delle prigioni, comunicavano fra loro e cogli esterni. In pieno tribunale si arrestò un individuo che cercava di trasmettere loro il disegno della prigione insieme colle indicazioni occorrenti a chi volesse evadere da essa.

Il signor Abrahams, in una memoria al ministro dell'interno, domandò una inchiesta sopra fatti che gli parevano strani. E il signor Cross vi annui-

Tuttavia non si scopersero i colpevoli. Già erano stati condannati gli autori delle truffe a dieci anni di lavori forzati. Uno di costoro, certo Benson di nazione francese, chiese d'aver un colloquio col signor Abrahams per fargli alcune importanti rivelazioni. In questo colloquio egli asserì che i quattro capi della polizia di Londra erano suoi complici e che da parecchi anni andavano ricevendo, o da lui o dai suoi complici, una rimunerazione periodica, onde informassero sè ed i suoi complici delle ricerche che si volessero fare sul loro conto.

S'interrogano gli altri condannati, che erano chiusi in prigioni diverse. Le loro risposte si accordarono perfettamente colle rivelazioni di Benson. Si trovarono dei dispacci e delle lettere che non permettevano più di dubitare dell'accordo dei *détectives* coi condannati. Meikè aveva ricevuto lire 10,000; Druscovich, Palmer e Clarke avevano ricevuto delle somme meno ragguardevoli. Ma ispettori di polizia e bricconi pranzavano spesso insieme e vivevano in una certa intimità.

Il ministro dell'interno, signor Cross, non si lasciò spaventare dallo scandalo d'un processo di questo genere, e lo ordinò effettivamente dopo una inchiesta segretissima e durata quattro mesi. Nell'istruzione pubblica i *détectives* negarono ogni cosa, ma i galeotti sono stati non meno risoluti nelle loro affermazioni. La testimonianza dei galeotti è ammessa dalle leggi inglesi. E costoro hanno un doppio interesse a dire il vero. Se la loro testimonianza è dimostrata falsa, essi sanno d'essere condannati ad una maggior pena; se la si dimostra vera, essi sanno anche che loro si terrà conto delle rivelazioni e possono fare assegnamento sopra una certa commutazione di pena.

L'antica e illibata riputazione della polizia inglese non ha quindi potuto uscire illesa dal processo che queste rivelazioni provocarono e del quale abbiamo detto, insino dal principio, l'esito. E un nuovo ordinamento di essa vi si dimostrò necessario. (*Opinione*).

Il Prof. Emilio Brusa, nostro egregio collaboratore, finora docente nell'Università di Modena, passò ad insegnare Diritto penale nella Università di Amsterdam.

I suoi pregiati scritti sulla recidiva, sul Codice zurighese ed olandese, e molti altri dotti lavori, gli hanno procurato, benchè giovane, un bel nome nel mondo scientifico. Salutiamo quell'egregio che se ne va lontano; e siamo certi che terrà ben alta in Olanda la fama della scienza giuridica italiana, e si ricorderà di noi.

Ed ancora un campione di onesto vivere nella vita privata e pubblica si è spento. Dopo letale ed ostinato morbo ribelle all'arte medica, il Vice-Direttore della Casa penitenziaria di Trani **DARCO RAFFAELE**, addì 24 dicembre, in seno alla famiglia, moriva in Lucera.

Io che divisi seco lui il carico dell'ufficio, ebbi campo di scorgere il suo animo e la sua opera tutta compresa della verace missione del funzionario carcerario. Di lui resta una grata memoria che durerà finchè la virtù sarà tenuta in pregio.

Trani, 28 dicembre 1877. R. P.

INDICE

MEMORIE — ARTICOLI — DOCUMENTI.

ATTI PARLAMENTARI

—

Italia.

Estero.

BIBLIOGRAFIA

—

VARIETÀ

NECROLOGIA

BULLETTINO UFFICIALE

DELLA

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Anno VII - 1877

ROMA
TIPOGRAFIA ARTERO E COMP.
PIAZZA MONTECITORIO, 124

1877.

Bulletino Ufficiale della Direzione Generale delle Carceri

LEGGI E DECRETI

Il numero 3617 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3579 (Serie 2ª), approvante lo stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno pel prossimo anno 1877;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° I ruoli organici per il personale delle Amministrazioni: *Centrale dell'Interno, Provinciale, degli Archivi di Stato, della Pubblica Sicurezza, Carceraria. e dei Sifilicomi,* sono provvisoriamente stabiliti in conformità delle unite tabelle *A, B, C, D, E, F,* viste d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Art. 2. Dal 1° gennaio 1877 per tutti indistintamente gli attuali impiegati facienti parte di dette Amministrazioni si adotteranno le denominazioni e gli stipendi indicati dagli organici sovradetti.

Art. 3. Gli impiegati meno anziani che per eccedenza di numero non trovassero posto nei nuovi ruoli organici vi entreranno man mano che si verificheranno delle vacanze.

Eglino riceveranno frattanto i rispettivi stipendi sulla parte strordinaria del bilancio.

Art. 4. Agli impiegati ed al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e di tutte le altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso dal 1° gennaio 1877 l'aumento del 10 per cento, in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado e della classe superiore.

Gli impiegati ed il personale di basso servizio predetti avranno diritto alla differenza nel caso che l'aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.

Art. 5. Gli impiegati ed il personale di basso servizio che in avvenire compiranno sei anni di servizio senza aumento di stipendio godranno l'aumento di un decimo pel compiuto sessennio nella misura stabilita all'articolo 4 a datare dal 1° gennaio susseguente all'anno in cui è stato compiuto il sessenio.

L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Art. 6. L'ammissione al godimento del sessenio è fatta per decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Art. 7. Agli impiegati dell'Amministrazione provinciale, già provvisti d'aumento di un decimo di stipendio giusta la legge 6 novembre 1869, n. 3714, che per effetto dell'applicazione dei nuovi ruoli approvati col presente Nostro decreto conseguiranno un aumento di stipendio non corrispondente al decimo già ottenuto, ne sarà pagata la differenza a compimento.

Uguale trattamento sarà usato ai contabili di 1ª classe della Amministrazione carceraria che già avessero ottenuto l'aumento di un decimo di stipendio in base al Regio decreto 10 marzo 1871, n. 113 (Serie 2ª).

Art. 8. Gli impiegati di segreteria del Consiglio di Stato non sono compresi nelle disposizioni dei precedenti articoli 4, 5 e 6 essendo per essi regolata diversamente dall'articolo 2 del regolamento approvato con Nostro decreto in data 1° giugno 1865, n. 2323, la concessione dell'aumento del decimo.

Art. 9. Al bilancio di prima previsione per l'anno 1878 saranno allegati i presenti ruoli organici con apposite aggiunte e variazioni per essere sottoposti all'approvazione della legge del bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. Nicotera.

Pubblichiamo le sole Tabelle **A**, **E**, riguardanti il Ministero dell'Interno, e la dipendente Amministrazione delle Carceri.

TABELLA **A** — *Ruolo organico del personale del Ministero dell'Interno.*

Numero dei posti	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe
1	Ministro	25,000	25,000
1	Segretario generale	10,000	10,000
	Prima categoria		
1	Direttore generale delle carceri	9,000	9.000
2	Ispettori generali delle carceri di 1ª cl.	6,000	12,000
2	Ispettori generali delle carceri di 2ª cl.	5,000	10,000
4	Direttori capi di divisione di 2ª cl.	6,000	24,000
5	Direttori capi di divisione di 2ª cl.	5,000	25,000
1	Ispettore centrale delle carceri di 1ª cl.	4,500	4,500
1	Ispettore centrale delle carceri di 2ª cl.	4,000	4,000
1	Ispettore centrale d'amministrazione di 1ª cl.	4,500	4,500
1	Ispettore centrale d'amministrazione di 2ª cl.	4,000	4,000
8	Capi di sezione di 1ª cl.	4,500	36,000
10	Capi di sezione di 2ª cl.	4,000	40,000
20	Segretari di 1ª cl.	3,500	70,000
20	Segretari di 2ª cl.	3.000	60,000
20	Vicesegretari di 1ª cl.	2,500	50,000
20	Vicesegretari di 2ª cl.	2,000	40,000
116			393,000
	Seconda categoria.		
1	Direttore capo di ragioneria	5,000	5,000
1	Capo sezione di ragioneria di 1ª cl.	4,500	4,500
1	Capo sezione di ragioneria di 2ª cl.	4,000	4,000
6	Segretari di ragioneria di 1ª cl.	3,500	21,000
8	Segretari di ragioneria di 2ª cl.	3,000	24,000
10	Segretari di ragioneria di 3ª cl.	2,500	25,000
12	Vicesegretari di ragioneria di 1ª cl.	2,000	24,000
12	Vicesegretari di ragioneria di 2ª cl.	1,500	18,000
1	Cassiere	4,000	4,000
52			129,500
	Terza categoria.		
1	Archivista capo	3,500	3,500
3	Archivisti di 1ª cl.	3,200	9,600
7	Archivisti di 2ª cl.	2,700	18,900
9	Archivisti di 3ª cl.	2,100	18,900
20	Ufficiali d'ordine	1,600	32,000
1	Ufficiale postale	1,800	1,800
41			84,700

Numero dei posti	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe
	Personale di basso servizio.		
4	Capi uscieri	1,400	5,600
15	Uscieri	1,300	19,500
14	Uscieri	1,100	15,400
1	Usciere	1,000	1,000
34			41,500
	Riepilogo.		
1	Ministro	»	25,000
1	Segretario generale	»	10,000
116	Prima categoria-Impiegati	»	393,000
52	Seconda categoria-Impiegati	»	129,500
41	Terza categoria-Impiegati	»	84,700
34	Basso servizio-Uscieri	»	41,500
245			683,700

Roma, addì 31 dicembre 1876

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro: G. NICOTERA.

TABELLA E — *Ruolo organico del personale dell'Amministrazione delle Carceri.*

10	Direttori di 1ª classe	5,000	50,000
12	Direttori di 2ª classe	4,500	54,000
18	Direttori di 3ª cl.	4,000	72,000
24	Direttori di 4ª cl.	3,500	84,000
30	Direttori di 5ª cl.	3,200	96,000
20	Vicedirettori di 1ª cl.	3,000	60,000
20	Vicedirettori di 2ª cl.	2,800	56,000
45	Contabili di 1ª cl.	2,400	108,000
45	Contabili di 2ª cl.	2,200	99,000
50	Applicati di 1ª cl.	1,900	95,000
50	Applicati di 2ª cl.	1,500	75,000
8	Istitutori per le case di custodia di 1ª cl.	3,000	24,000
7	Istitutori per le case di custodia di 2ª cl.	2,500	17,500
8	Maestri di scuola per le case di custodia di 1ª cl.	1,500	12,000
7	Maestri di scuola per le case di custodia di 2ª cl.	1,300	9,100
354			911,600

Roma, addì 31 dicembre 1876.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro: G. NICOTERA.

Il N. 3678 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i regolamenti carcerari del 27 gennaio 1861, 13 gennaio, 28 agosto e 27 novembre 1862;

Veduti i Reali decreti 10 dicembre 1867, 18 novembre 1869 e 10 marzo 1871;

Vista la legge 23 giugno 1873, i regolamenti 27 luglio di detto anno, ed i Regi decreti 8 ottobre 1875 e 19 novembre 1876;

Vista la legge 22 aprile 1869 ed il regolamento 4 settembre 1870 sulla Contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I Direttori delle Carceri giudiziarie per tutti gli affari concernenti la amministrazione loro affidata corrispondono con i Prefetti della provincia in cui le dette Carceri sono situate, e ne eseguiscono le decisioni. Quando credessero di reclamare al Ministero contro tali decisioni, dovranno trasmettere i reclami per organo dei Prefetti.

Corrispondono col Ministero dell'Interno quando ne siano richiesti.

Art. 2. Sono rimessi alle facoltà dei Prefetti i seguenti affari riguardanti il servizio carcerario:

L'approvazione dei regolamenti delle Società di patronato per i liberati dagli stabilimenti carcerari, dalle case di custodia e dai riformatorii;

L'approvazione dei regolamenti interni per le carceri giudiziarie. Un esemplare di tali regolamenti dovrà nell'atto dell'approvazione essere trasmesso al Ministero;

L'approvazione delle spese per l'impianto della scuola nelle carceri giudiziarie, purchè non eccedano la somma di lire 500;

La nomina ed il licenziamento dei maestri di scuola, dei cappellani, e dei medici e chirurghi nelle carceri giudiziarie;

I permessi di assenza, per un tempo non maggiore di un mese, al personale amministrativo, religioso e sanitario degli stabilimenti carcerari, escluso il direttore;

L'approvazione delle convenzioni stipulate dalle Direzioni colle suore di carità per il loro servizio personale nelle carceri muliebri;

La nomina ed il licenziamento degli scrivani diurnisti negli stabilimenti carcerari, ove il Ministero ne riconosca necessario il servizio;

L'arruolamento nel corpo delle guardie carcerarie degli individui che abbiano i requisiti prescritti dal regolamento;

Gli avanzamenti di classe dei capi e sottocapi guardie, delle guardie e dei guardiani;

La riammissione al servizio degli agenti di custodia che avessero cessato per volontaria dimissione, o per infermità temporanea, nel grado non superiore a quello precedentemente goduto, quando sianvi posti vacanti;

La nomina di guardiani provvisori in surrogazione di guardie titolari mancanti;

La traslocazione degli agenti di custodia da un carcere all'altro della stessa provincia;

La concessione di permessi di assenza o di congedi temporanei a detti agenti nei casi contemplati dal regolamento;

La concessione ai detti agenti ed alle famiglie di mezzi di trasporto gratuito in caso di traslocazione per causa di servizio;

La nomina ed il licenziamento degli inservienti addetti all'azienda domestica degli stabilimenti carcerarii non appaltati, nel numero e col salario fissato dal bilancio speciale dello stabilimento;

La concessione degli abbuonconti a forma dei contratti:

a) Agli appaltatori generali del mantenimento dei detenuti;

b) Agli appaltatori dei trasporti carcerarii;

La revisione, liquidazione e pagamento dei conti di detti appaltatori;

La revisione dei verbali trimestrali di visita degli stabilimenti carcerarii, ed i conseguenti provvedimenti per obbligare gli appaltatori alla osservanza dei contratti;

L'esame dei verbali di verificazione di cassa degli stabilimenti penali ed i provvedimenti che risultassero necessari. Un esemplare di tali verbali dovrà essere inviato al Ministero con le informazioni, ove occorra, dei fatti provvedimenti;

Le disposizioni concernenti gli appalti parziali delle forniture dei commestibili e combustibili agli stabilimenti penali ed alle Case di custodia, nei casi in cui non occorra il parere preventivo del Consiglio di Stato;

La decisione dei ricorsi degli appaltatori contro i rifiuti dei generi vittuari ordinati dalle Direzioni locali;

L'approvazione dei lavori di riparazione a carico dello Stato degli alloggi degli impiegati carcerari, quando la spesa non superi nell'anno le lire 300.

L'approvazione dei lavori di costruzione, di restauro e di manutenzione delle carceri mandamentali.

Art. 3. Gli avanzamenti di classe degli agenti di custodia menzionati nel-

l'art. 2 saranno dai prefetti accordati, sentiti i direttori degli stabilimenti carcerari e nel numero che, secondo le vacanze, verrà assegnato dal Ministero. Tali avanzamenti saranno conferiti ai guardiani ed alle guardie per anzianità ed ai capi e sottocapi guardie, metà per merito e metà per anzianità.

Art. 4. L'anzianità non dà diritto ad avanzamento se non è accompagnata da diligenza nel servizio e da buona condotta.

Art. 5. Le presenti disposizioni avranno effetto il primo aprile prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 4 febbraio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

CIRCOLARI

Circolare del Ministero dell' Interno (Gabinetto del Direttore Generale delle Carceri), n° 2185-45, addì 13 gennaio 1877, ai signori Prefetti del Regno — Società di patronato pei liberati dal carcere.

Ho seguito con premurosa attenzione gli effetti delle calde raccomandazioni che feci ai signori Prefetti con circolare del 15 maggio dello scorso anno, n° 2185, al fine che si adoperassero a promuovere la istituzione di Società di patronato per i liberati dal carcere. Risulta che in 16 provincie si formarono Comitati promotori, alcuni dei quali hanno già compilato i propri regolamenti per la definitiva costituzione della Società; e che in diverse altre provincie si iniziarono primordiali accordi per la creazione dei Comitati. Rendo qui i dovuti ringraziamenti ed encomii ai signori Prefetti ed ai cittadini, i quali si accinsero solleciti a questa opera di previdenza e di carità. — Circa ai regolamenti giusta i quali le Società di patronato dovranno governarsi, stimai di lasciare libertà intiera ai singoli Comitati, confidando che avrebbero saputo informarli ai più larghi sentimenti della carità, senza punto contrastare alle discipline carcerarie vigenti. E mi è grato di soggiungere che a coteste norme ho riscontrato ispirati i regolamenti che mi vennero finora rimessi pel debito esame. Torno perciò a pregare i signori Prefetti di proseguire con impegno nelle bene avviate pratiche al fine

★

che dove le Società sono già costituite, procurino di estendersi e di funzionare presto e con solerzia, dove si iniziarono primordiali accordi, si affretti l'opera complementare, e dove non sorsero ancora Comitati promotori, non si indugi più oltre a formarli.

Il Governo nulla tralascia affinchè proceda alacremente l'opera legislativa per la unificazione penale improntata ad umanissimi sensi, ma è anche dovere del paese di soccorrere col suo spirito filantropico all'azione della giustizia, se si vuole che essa consegua i supremi fini che si prefigge, sia rispetto agli individui colpiti dalle sanzioni della legge, sia riguardo alla tutela generale della Società.

Il patronato per riuscire efficace deve possibilmente avere principio durante la detenzione, e continuare dopo che il detenuto sia uscito dal carcere. Qualche tempo innanzi che esso ne sia abilitato è importante che il patrono, o direttamente, o per mezzo della Società che esista nel luogo di detenzione, o per organo del Direttore del Carcere, secondo le circostanze, attinga le più estese notizie sulle generalità del liberando, sopra le sue attinenze di famiglia, sopra la sua indole, sulla condotta tenuta anteriormente al fallo commesso, sulle cause che ve lo spinsero, sul modo onde si comportò nel carcere e come vi fu occupato, sui progressi che vi fece nel lavoro e nella scuola, sugli indizii e sulle prove che diede di ravvedimento, e sulla intenzione che esternò intorno al modo di procacciarsi da vivere appena tornato libero e padrone di sè. I Direttori degli stabilimenti carcerari hanno già istruzioni di prestarsi con sollecita cura alle richieste delle Società di patronato.

L'opera poi del patrono in pro del liberato dal carcere deve essenzialmente mirare a persuaderlo che egli è riabilitato al cospetto della Società, che da lui dipende di vivere in pace con essa, solo che abbia volontà ferma ed immutabile di comportarsi da cittadino probo ed operoso, e che tale sia e si mantenga anche a costo di privazioni, di dolori e di sacrifizi, dei quali a nessuno è risparmiata una parte, qualunque sia la sua condizione sociale ed il grado di sua fortuna. Ma sopra tutto bisogna che il patrono si adoperi nel procacciare lavoro al liberato, e nel vincere le ripugnanze di chi può fornirglielo, ripugnanze che i proprietari, gli industriali ed i capi-officine sogliono troppo spesso addimostrare per chi ebbe la sciagura di varcare la soglia della prigione. E non bastano nemmeno tutti questi conforti ed appoggi morali, ma è indispensabile che vi si aggiunga qualche pecuniario soccorso ai liberati, poichè dessi sono generalmente miserabili o poverissimi, ed il risparmio che nel tempo della detenzione può essere loro formato dal prodotto del lavoro è ordinariamente esiguo ed insufficiente a sopperire al di là di alcuni giorni ai bisogni della vita. I patroni oltre al provvedere con la liberalità propria, potranno ricorrere alla carità di altri generosi e facol-

tosi cittadini. Il Governo pure aggiungerà l'obolo proprio, ma come lo accennai già nella circolare del 15 maggio, debbo qui, benchè con rincrescimento, ripeterlo, esso sarà tenue per la esiguità dei fondi dei quali può disporre, e verrà sempre conceduto per sussidio al liberato che possegga piccolo fondo di riserva, non mai come concorso alle spese d'impianto e di amministrazione delle Società di patronato, siccome alcune di esse avevano domandato per organo dei Prefetti.

Nei regolamenti delle Società di patronato che si andranno formando sarà opportuno che non si tralasci di prescrivere la raccolta di dati statistici sul numero dei liberati ammessi al patrocinio e sugli effetti che se ne conseguiranno. Cotesti dati possono formare materia di utili pubblicazioni parziali a diligenza delle singole associazioni, ed anche generali, a cura del Governo, quando le Società di patrocinio avranno preso in Italia bastante sviluppo e la loro benefica azione si sarà largamente esercitata.

Piaccia ai signori Prefetti di accusarmi subito ricevuta della presente e di continuarmi le loro informazioni su questo importantissimo argomento.

Il Ministro G. NICOTERA.

Circolare della Corte dei Conti, in data 4 *febbraio* 1877, *da Roma, N.* 900, *sull'oggetto*: — Notificazione in ordine agli Archivi della Corte dei Conti.

Nell'avvenuto trasferimento degli uffici della Corte dei Conti da Firenze a Roma, non potè per ora rimanervi compreso tutto l'archivio, onde a regola delle amministrazioni ed uffizi governativi, nonchè dei privati, che abbiano a far ricerca di carte e documenti custoditi nell'archivio di Firenze od in quello della Corte dei Conti in Roma, si rende noto:

1° Che i documenti, atti e registri relativi alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dello Stato di ogni genere, dei Buoni e Vaglia del Tesoro, a partire dall'esercizio 1862 sino alla chiusura del bilancio 1875, si trovano nella Sezione dell'Archivio rimasta a Firenze.

2° Che nell'Archivio Generale in Roma trovansi tutti gli altri documenti, atti e registri, cioè:

a) I documenti, atti e registri relativi alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dello Stato, Buoni e Vaglia del Tesoro, dal Bilancio 1876 in poi e dell'Amministrazione del culto dal 1875 in poi;

b) I Registri dei Decreti Reali e Ministeriali e delle Autorità delegate dal 1861 in poi e dell'Amministrazione del Culto;

c) Gli atti e decreti relativi alla liquidazione delle pensioni dal 1861 e anteriori;

d) Le decisioni e sentenze in materia di contenzioso, pensioni e contabile dall'istituzione della Corte dei Conti;

e) Tutti i conti giudiziali resi dai Contabili dello Stato;

f) Gli atti e registri del Segretariato Generale e delle Cancellerie di Sezione dalla istituzione della Corte dei Conti.

Per effetto di tai circostanza la Sezione d'Archivio della Corte dei Conti in Firenze è autorizzata a dare direttamente comunicazione dei documenti e atti ivi esistenti, e designati sotto al n. 1, a rilasciarne copie autentiche, dichiarazioni estratte dagli atti e documenti medesimi e dai registri delle relative contabilità, quando siano domandate ufficialmente dalle amministrazioni centrali, provinciali e da altri uffici governativi, dalle Magistrature e dai Tribunali nell'interesse dello Stato e della giustizia.

Le Amministrazioni, Uffizi, Magistrature e Tribunali sovra menzionati sono pertanto invitati a indirizzare le loro domande all'archivio della Corte dei Conti in Firenze, che vi darà esito direttamente.

Per quelle spedizioni che non potessero essere fatte colla franchigia postale, le Amministrazioni, Uffizi e Magistrature provvederanno a proprie spese ai mezzi di trasporto.

Per le comunicazioni, copie, certificati ed estratti dei documenti e registri designati sotto il N. 2, le domande saranno esclusivamente indirizzate alla *Presidenza* della Corte dei Conti — *Roma-Stazione*.

Le domande di qualsiasi copia, certificato o dichiarazione per parte di pubbliche amministrazioni e istituti, non governativi, o di privati, saranno sempre dirette alla *Presidenza* della Corte dei Conti su carta da bollo da lire 1, per le occorrenti autorizzazioni. *Il Presidente* DUCHOQUÉ.

DECISIONI DI MASSIMA

Inammissibilità della domanda dei Sanitari carcerari in Roma per godere dell'indennità di alloggio. — Il Consiglio di Stato, a sezioni riunite, nella sua adunanza del 30 dicembre 1876, ha avvisato (conformemente al parere già emesso dalla Sezione dell'Interno) che gli ufficiali sanitari addetti al servizio carcerario in Roma, non han diritto all'indennità di alloggio stabilita colla legge del 30 giugno 1872.

Ritiene il suaccennato Consiglio che i detti Sanitari non sono impiegati di ruolo, giacchè l'art. 15 del Reale Decreto 10 marzo 1871 dichiara che i medici carcerari non hanno qualità di impiegati governativi.

Che se l'art. 36 del detto Decreto dispone transitoriamente che gli attuali medici rivestiti di nomina Regia, come sono i Sanitari in questione,

conserveranno le qualità ed i diritti di impiegati governativi; ne consegue che essi eccezionalmente hanno bensì ragione a conservare ed a conseguire quanto prima godevano, ma che non possono pretendere ciò che posteriormente venne concesso agli impiegati di ruolo.

AVVENIMENTI STRAORDINARI

(Note estratte dai Registri della Direzione Generale delle Carceri.)

2 gennaio. — I reclusi nel penitenziario di M., lamentandosi del pane che veniva da due giorni distribuito, cominciarono a tumultuare. Però dopo l'intervento della forza armata e in seguito alle parole concilianti del prefetto, cessò il tumulto. Il giorno dopo la direzione rifiutò il pane, perch'era di cattiva qualità; ma siccome occorse un po' di tempo per provvederne altro e distribuirlo, i detenuti tornarono a far rumore. Anche questo tumulto cessò appena venne effettuata la distribuzione del pane provveduto.

---

6 gennaio. — Nel carcere di F., il detenuto N., mosso da spirito di vendetta per offese precedentemente ricevute, profittando di un momento in cui per ragione di pulizia rimaneva aperta la cella nella quale trovavasi rinchiuso l'altro detenuto P., gli si avventò contro e con una laminetta di ferro levata da un cinto erniario, lo colpì sul volto, producendogli due lunghe ferite dichiarate guaribili in quindici giorni; ma una di esse lascierà forse un detrupamento.

---

10 gennaio. — Nel carcere di A., i detenuti prendendo a pretesto la cattiva qualità del pane, che poi dai periti fu riconosciuto buonissimo, tumultuarono, con minaccie e violenze contro gli agenti di custodia. Accorsero nel carcere il sotto-prefetto, il procuratore del Re e i reali carabinieri — furono tradotti in cella i più riottosi e l'ordine fu ripristinato.

---

11 gennaio. — In un laboratorio del Penitenziario di L. si questionarono i condannati C. e M. La guardia si affrettò di separarli, ma s'intromisero altri condannati e siccome tutti avevano li strumenti dei quali si servono per la lavorazione, due di costoro riportarono leggere ferite. All'allarme dato dalla guardia accorsero altri del personale di custodia e fu sedato il tumulto. Il fatto fu denunziato all'autorità giudiziaria.

---

14 gennaio. — Nel Penitenziario di S. i detenuti filatori crederono di poter concertare un progetto di fuga. Il capo d'arte C, non avendo voluto aderirvi, fu fatto segno all'odio dei suoi compagni. I quali per avere un pretesto onde sfogare contro lui la loro rabbia, si levarono a tumulto e con gli zoccoli lo contusero in più parti del corpo. L'autorità giudiziaria dichiarò non esservi luogo a procedere; ed i colpevoli furono soltanto puniti disciplinalmente.

---

16 gennaio — Nella Colonia penale di G.. in seguito a gravi discordie, il detenuto G. aggredì improvvisamente il suo compagno P e con un piccolo coltello, del quale non si conesce la provenienza, lo ferì gravemente nel collo. Fu fatta regolare denunzia all'Autorità giudiziaria.

---

19 gennaio. — Nel carcere di A. il detenuto M. fu chiuso in cella di punizione e cercò di uccidersi ferendosi nel polso sinistro con un pezzo di vetro tolto dalla finestra. Fu ricoverato nell'infermeria e il medico dichiarò guaribile la ferita in dieci giorni. Egli s'indusse a tal tentativo per la grave imputazione da cui è colpito, e che a suo dire non ha fondamento alcuno di verità.

---

21 gennaio. — Nel Penitenziario di P, il condannato P. aggredì il suo compagno di camera, mentre era nel letto e dormiva, e col coperchio di un bugliolo lo ferì nella testa. Gli altri condannati, svegliati al rumore, e le guardie prontamente accorse, impedirono che il P. ripetesse il colpo. Non si sa il movente di tal ferimento, ma si crede mosso da qualche antico rancore. Il feritore fu sottoposto a punizione disciplinare.

---

24 gennaio. — In una cella della Casa di forza di S. G. fu trovato appeso alla inferriata con una funicella da telaio il recluso L. già in fine di vita. Tutti i soccorsi della scienza furono inutili. Era soggetto ad ipocondriasi.

---

26 gennaio — Nel Bagno penale di P., mentre tutti i condannati della filanda stavano mangiando la razione, il V. aggredì improvvisamente il capo d'arte S. e col proprio annaspo lo ferì in più parti del corpo, malgrado il pronto intervento della guardia di servizio. Pare che il feritore fosse spinto a tal reato, sospettando di aver sofferta una punizione disciplinale in seguito ad un'accusa di detto capo d'arte.

---

28 gennaio — Nel carcere di F., alcuni detenuti in un camerone accordatisi a danno di un loro compagno, spensero il lume, e tutti insieme lo assalirono

nel letto. Alle costui grida accorsero i guardiani, e il sotto capo entrato solo nel camerone, benchè all'oscuro, serrò la porta onde evitare tentativi di fuga, e liberò l'aggredito dai maltrattamenti dei compagni.

---

31 gennaio — Nel carcere di T., i detenuti cercarono d'impadronirsi delle chiavi del carcere per tentare una fuga. Perciò aggredirono i guardiani incaricati della visita ordinaria, e dopo averli imbavagliati con le coperte da letto, li gettarono a terra. Alle grida di un agente che penetrò nei dormitorii per soccorrere i compagni accorsero col capo altre guardie, e così l'ordine fu ristabilito. Nel conflitto riportarono leggere contusioni alcuni agenti e detenuti. Il fatto fu denunziato all'autorità giudiziaria e i colpevoli furono passati in cella.

1° febbraio — Nel Penitenziario di S. L., il condannato T., cercando un pretesto per promuovere disordini, reclamò per lo scarso peso di una porzione del vitto venale. Parve convinto della ingiustizia di tale reclamo; ma ritornato nella sua camera incominciò a gridare, e non riuscendo al capo guardia di calmarlo, sopraggiunsero alcuni impiegati della Direzione contro i quali il T. lanciò i frammenti degli utensili che aveva rotto. Per questi fatti quel condannato fu a viva forza condotto in cella e siccome non cessava di gridare, i detenuti nelle altre camere fecero eco a quelle grida ed abbatterono due cancelli di ferro. Accorso il picchetto militare, i detenuti tornarono tutti ai loro posti. La guardia G. riportò una grave contusione alla guancia.

---

5 febbraio — Nel Penitenziario delle T. a R., il condannato L., per vendicarsi di parole ingiuriose e di altre offese avute nei giorni precedenti, ed anche nella stessa mattina dal compagno di pena B., lo aggredì e lo ferì in una guancia con un pezzo di ferro, frazione di un arnese da calzolaio, portato seco dal laboratorio ad insaputa della guardia che ritirò i ferri dai lavoranti e li perquisì all'uscire dal laboratorio. Il fatto fu denunziato all'autorità giudiziaria; ed il L. e la guardia furono sottoposti a punizione disciplinare.

EVASIONI EFFETTUATE O TENTATE

(Note estratte dal Registro della Statistica delle Evasioni tenuto a cura della Direzione Generale delle Carceri.)

Nel dì 25 dicembre ultimo, il P. C., detenuto nel carcere mandamentale di G., profittando dell'assenza del custode ed abusando della compiacenza della madre di costui, la quale lo aveva lasciato liberamente passeggiare in un corridolo,

anzichè tenerlo in cella, saltò in strada da una finestra, priva d'inferriata, e distante 7 metri dal suolo. Il custode fu sospeso dall'impiego e denunziato all'autorità giudiziaria.

C. P. ed O. C., detenuti nel carcere mandamentale di G., lasciati nel dì 2 gennaio in balìa di sè stessi nel cortile di passeggiata, scavalcarono il muro di cinta e fuggirono: più tardi si ricostituirono alle Autorità giudiziarie della vicina Milano.

A. G., detenuto nella Casa di pena di R., si allontanò con un pretesto dalla fila dei suoi compagni, coi quali, nel dì 3 gennaio, si recava al passeggio. Fuor di vista delle guardie riuscì a penetrare ne' soffitti della Casa, dove fu ritrovato poco dopo nascosto. La Guardia di sorveglianza alla passeggiata fu punita disciplinalmente.

Il custode del carcere di M. lasciò nel dì 24 gennaio su di una finestra le chiavi della porta d'ingresso, ed il detenuto A. F. se ne impadronì ed evase. Il Custode fn sospeso sottoposto a processo penale e rimpiazzato.

Quantunque collocato nella camera più sicura del carcere mandamentale di G., il transitante A. D. ruppe nella notte del 21 gennaio l'apparato di sbocco della latrina, e dal relativo condotto, e pervenne a fuggire. I carabinieri, posti sulle traccie, dell'evaso, non lo raggiunsero; ed il custode fu sospeso e denunziato all'Autorità giudiziaria.

Il giovanetto C. F., detenuto nella casa di custodia dell'A., abbruciò nella notte del 4 febbraio con la paglia del letto la parte inferiore della porta della sua cella, da dove uscito, passò in un luogo comodo, ne ruppe il tetto, si calò in giardino, e profittando di una corda da stendere panni pervenne a scavalcare il muro di cinta. La guardia di servizio di vigilanza al corridoio, ove immetteva la cella abitata da C. F., fu messa sotto processo.

PUNIZIONI

Corpo delle guardie carcerarie.

Condanne pronunziate dai Tribunali Militari e punizioni inflitte dal Ministero e dalle Commissioni di disciplina durante il mese di gennaio 1877.

Giraudi Giacomo Giuseppe, guardia, addetto alla Colonia penale agricola di Pianosa, condannato a 3 anni di reclusione dal Tribunale militare ed espulso dal Corpo per insubordinazione con vie di fatto (art. 78, n° 3.)

Paglia Giovanni, guardia di 2ª classe, addetto al Bagno penale di Cagliari, condannato ad 1 anno di carcere militare ed espulso dal Corpo (sentenza del Tribunale militare) per diserzione (art. 78, nº 1.)

Comotto Domenico, guardia di 2ª classe, addetto al Bagno penale di S. Stefano, condannato all'invio alla Compagnia di disciplina, con ritorno al Corpo, per insubordinazione semplice (art. 83, nº 3)

Anzellini Luigi, guardia, addetto al Bagno penale di Orbetello, condannato all'invio alla Compagnia di disciplina, con ritorno al Corpo, per assenza arbitraria oltre le 48 ore e meno di 5 giorni (art 83, nº 6.)

Cacciorgna Domenico, guardia di 2ª classe, addetto alla Casa penale di Firenze, condannato all' invio alla Compagnia di disciplina con espulsione, per compra e prestito di oggetti di vestiario dei detenuti (art. 84 nº 2.)

ONORIFICENZE

Con Regî Decreti 31 dicembre 1876 e 14 e 25 gennaio 1877 sono stati nominati e promossi:

Nell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Ufficiali.

Casanova cav. Giuseppe, Capo-divisione di 1ª classe.
Beltrani-Scalia commend. Martino, ispettore generale di 1ª classe (moto proprio).
Gaipa cav. Francesco Paolo, Capo di Divisione di 2ª classe (moto proprio).

Cavaliere.

Scarselli cav. Pietro, Capo-Sezione di 2ª classe.

Nell' Ordine della Corona d' Italia.

Ufficiale.

Cicognani cav. Eugenio, Ispettore generale di 2ª classe.

Cavalieri.

Mellini Dott. Francesco, Segretario di 1ª classe.
Boitani Luigi, id. id.
Adami Michele, Segretario di Ragioneria di 1ª classe.

NOMINE

Con disposizione ministeriale del 19 gennaio 1877, il commendatore Napoleone Vazio, Direttore-Capo di Divisione, fu destinato alla Divisione 1ª del Ministero dell' Interno, in surrogazione del compianto commendatore Binda.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DELLE CARCERI

Personale amministrativo, sanitario e religioso.

1877

Genn. 4 Francalancia Pietro, applicato di 2ª classe alle carceri di Genova, traslocato a quelle di Ancona.

» » Ayra Marcello, id. id. id. di Ancona, id. id. di Genova.

» » Anselmi Giovanni, id. di 1ª classe id. di Salerno, id. al Bagno penale di Pozzuoli.

» » Friozzi Gennaro, id. id. al Bagno penale di Pozzuoli, id. alle carceri di Salerno.

» » Romano Antonio, Direttore di 5ª classe alle Carceri di Teramo, id. alle carceri giudiziarie e bagno penale di Trapani.

» » Martini sac. Luigi, Cappellano alle carceri di Modena, id. alle carceri di Torino.

» 8 Giacosa Domenico, Vice-Direttore di 2ª classe al bagno penale di Finalborgo, id. id. di Potenza.

» » Bocca Felice, Contabile, id. id. id. id. alla Casa penale di Venezia.

» » Caprioli Ciro, id. di 1ª classe alla Casa penale di Venezia, id. alla Çasa di custodia di Napoli.

» » Calsamiglia Antonio, Vice-Direttore di 2ª classe id. di Lucca, id. al Bagno penale di Finalborgo.

» 9 Maniaci Antonio, Scrivano-diurnista id. di Noto, licenziato.

» » Gallotti Giovanni, Applicato di 2ª classe al Bagno penale di Cagliari, traslocato alla Casa penale di Noto.

» » Armandi Michele, id. di 3ª classe alla Casa penale d'Oneglia, id. id. di Gavi.

» » Augier Giuseppe, id. di 2ª classe id. di Gavi, id. id. di Oneglia.

» » Veratti Giuseppe, incaricato del servizio medico-chirurgico nella Casa di custodia di Bologna.

» 10 Cacioppo Francesco, Vice-Direttore di 2ª classe alle Carceri di Roma, traslocato alla Casa penale di Roma.

» 11 Romano sac. Alfonso, incaricato del servizio religioso nella Casa penale di Paliano.

» » Partanna Tiburzio, Vice-Direttore di 1ª classe, Reggente la Direzione del Bagno penale di Trapani, traslocato al Bagno e Carceri di Pesaro con la stessa qualità.

» » Veneziani Livio, Direttore di 5ª classe alle Carceri di Pescara, id. id. di Teramo.

» 13 Marasini dott. Flaminio, incaricato del servizio sanitario del Bagno di Portoferraio, dimissionario.

» » Del Giudice Luigi, Applicato di 1ª classe alle Carceri di Napoli, traslocato al Bagno penale di Porto d'Anzio.

» 16 Rossi Carlo, Applicato di 1ª classe alla Casa di custodia di Torino, traslocato alla Casa penale di Torino.

Genn. 17 Rocca Giovanni, Applicato di 3ª classe alle Carceri di Roma, traslocato alla Casa penale di Saliceta San Giuliano.

» 20 Perrone Raffaele, incaricato del servizio sanitario delle Carceri di Formia.

» 30 Danisi Edoardo, applicato di 1ª classe al Bagno penale di Brindisi, traslocato alla Casa penale di Lecce.

« » Ruby Luigi, id. id. alla Casa penale di Lecce, id. alla Casa di Custodia di Torino.

Corpo delle guardie carcerarie.

Genn. 10 Distasio Giuseppe, sotto capo guardiano di 1ª classe alle Carceri di Macerata, ammesso nel Corpo delle guardie carcerarie e destinato alle Carceri di Reggio Calabria.

» 11 Fiaschi Giuseppe, id. di 2ª classe alla Casa penale di Paliano, id. alle Carceri dI Roma.

» 16 D'Elia Nicola, capo guardia di 2ª classe al Bagno penale di Orbetello, id. a quello di Ponza.

» » Lucarelli Giovanni Battista, id. id. id. di Ponza, traslocato id. id. di Orbetello.

» » Tafuri Carlo, capo guardiano id. alle Carceri di Potenza, ammesso nel Corpo delle guardie carcerarie.

» 17 Veronese Giuseppe, sotto capo guardia id. id. di Modena, traslocato alla Casa penale di Modena.

» » Franzosini Paolo, id. id. alla Casa penale di Modena, id. alle Carceri giudiziarie di Modena.

» » Giordano Roberto, id. id. alle Carceri di Napoli, id. al Bagno penale di Orbetello.

» 20 Lamberini Carlo, id. di 1ª classe al Bagno penale di Porto d'Anzio, id. id. di Terracina.

» » Martino Baldassarre, capo guardiano di 3ª classe, id. di Terracina, id. id. di Porto d'Anzio.

» 23 Saitto Cesare, id. di 2ª classe id. di Pozzuoli, id. alla Casa penale di Aversa.

» » Milone Vincenzo, id. di 3ª classe alla Casa penale di Aversa, id. al Bagno penale di Pozzuoli.

» » Schiano Porfizio, id. di 1ª classe alla Casa di custodia di Napoli, dispensato dal servizio per motivi di salute e dietro sua domanda.

» 25 Dalmazzo Vittorino, sotto capo guardia id. alle Carceri di Genova, id. alle Carceri di Catania.

» » Marchese Antonio, sotto capo guardiano di 3ª classe id. di Catania, ammesso nel Corpo delle guardie carcerarie col grado di sotto capo guardia di 2ª classe.

» 26 Pecchio Pietro, sotto capo guardia di 2ª classe alla Casa penale di Noto, traslocato alle Carceri di Reggio Calabria.

» 27 Firmani Carlo, id. di 2ª classe alla Colonia penale di Tremiti, id. al Bagno penale di Porto Empedocle colle funzioni di capo guardia.

Genn. 27 Acerra Arcangelo, capo guardia di 1ª classe al Bagno penale di Porto Empedocle, traslocato alle Carceri giudiziarie di Roma.
» » Gay Silvestro, id. id. alle Carceri di Roma, id. id. di Genova.
» » Giannone Luigi, id. di 2ª classe id. di Genova, id. id. di Portoferraio.
» » Baracchi Domenico, id. di 2ª classe id. di Portoferraio, id. alla Colonia penale della Gorgona.
» » Pala Vincenzo, sotto capo guardia id. alla Colonia penale della Gorgona, id. id. di Noto.
» » Ranchieri Lazzaro, id. di 2ª classe alle carceri giudiziarie di Busto Arsizio, id. alle Carceri giudiziarie di Milano.
» » Borrione Pietro, id. id. id. di Milano, id. id. di Busto Arsizio.
» 29 Ellena Gio. Battista, sotto capo guardiano di 3ª classe id. di Piacenza, ammesso al Corpo delle guardie carcerarie col grado di sotto capo guardia di 2ª classe con destinazione alla Casa penale di Ivrea.
» 30 Montù Martino, sotto capo guardia di 2ª classe id. di Ancona, traslocato alla Casa penale di Paliano.
» » Ravagnani Domenico, id. id. id. di Roma, id. alle Carceri di Ancona.

Capi e Sotto-Capi guardiani di vecchio ruolo.

Genn. 2 Anedda Priamo, sotto-capo guardiano di 1ª classe alle Carceri di Cagliari, traslocato a quelle di Sassari.
» 4 Mangiacasale Ireneo, capo guardiano id. di Monteleone, sospeso dalle funzioni per abusi commessi in servizio.
» 9 Tagliaferro Giacomo, id. di 2ª classe id. di Como, id. id. di Savona.
» 10 Palese Luigi, capo guardiano di 1ª classe id. di Reggio-Calabria, id. id. di Avellino.
» » Pittari Raffaele, sotto capo guardiano di 1ª classe id., id. id. di Monteleone.
» 11 Bosano Giovanni, capo guardiano di 3ª classe id. di Pesaro, id. id. id. di Arezzo.
» » Regusa Vincenzo, id. di 2ª classe id. di Arezzo, id. id. di Pesaro.
» 17 Minelli Natale. sotto capo guardiano di 3ª classe id. di Brescia, id. id. di Breno.
» 19 Billi Pietro, capo guardiano di 3ª classe id. di Cassino, id. id. di Campobasso.
» » Loquercio Giovanni, id. di 3ª classe id. di Campobasso, id. id. di Cassino.
» 23 Magri Filomeno, sotto capo guardiano id. id. di Pesaro, dispensato per motivi di salute e dietro sua domanda.
» 25 Piro Filippo, id. di 3ª classe id. di Catania, id. id. di Monteleone,
» 27 Calì Antonino. sotto capo guardiano id. id. di Nicastro, id. id. di Avellino.
» » Quagliola Pietro, id. di 1ª classe id. di Avellino, id. di Nicastro.
» » Fiorelli Beniamino, id. id. di Campobasso, id. alla Colonia penale di Tremiti.
» 30 Zaramella Antonio, id. di 2ª classe id. di Breno, id. alle Carceri di Sondrio.
» » Ghibaudo Pietro, id. di 3ª classe id. di Sondrio, id. id. di Brescia.

Bullettino Ufficiale della Direzione Generale delle Carceri

LEGGI E DECRETI

Il N° 3663 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduti i Reali decreti 10 marzo 1871, n. 113 (Serie 2ª), 8 ottobre 1875, n. 2730 (Serie 2ª), e 19 novembre 1876, n. 3512 (Serie 2ª);

Veduto il quadro organico *E* annesso al Reale decreto 31 dicembre 1876, n. 3617 (Serie 2ª);

Ritenuto che nell'anno corrente dovrà aver luogo l'apertura di nuovi stabilimenti carcerari;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, incaricato della reggenza del Ministero dell' Interno,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il ruolo organico del personale amministrativo delle carceri, stabilito dal quadro *E* annesso al sopracitato Reale decreto 31 dicembre 1876, è aumentato di 2 direttori di 4ª classe, 1 direttore di 5ª classe, 2 vice-direttori di 1ª classe, 2 vice- direttori di 2ª classe, 3 contabili di 1ª classe, 4 contabili di 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 31 gennaio 1877.

VITTORIO EMANUELE

DEPRETIS.

CIRCOLARI

Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione generale delle Carceri, div. 7ª, sez. 2ª, N° 2472-27-1-a, in data 22 gennaio 1877), ai signori Prefetti del Regno. — **Denaro di spettanza dei detenuti in traduzione.**

Alcuni inconvenienti verificatisi nei trasporti di denaro di spettanza dei detenuti in traduzione, hanno dimostrato che il sistema ora in uso per tali trasporti non offre sufficienti garanzie.

Per andarvi al riparo, ho stabilito che d'ora in poi nei casi di traduzione di detenuti, i fondi di loro spettanza vengano spediti, per mezzo di vaglia postali dalle Direzioni dei Stabilimenti carcerari dai quali essi partono, a quelle degli Stabilimenti in cui sono diretti.

Le spese occorrenti a tal'uopo dovranno prelevarsi dai fondi stessi.

Si potranno altresì prelevare dai detti fondi, a richiesta dei traducendi delle piccole somme che valgano a porli in grado di provvedere ai loro eventuali bisogni durante il viaggio.

Queste somme non potranno mai eccedere per ogni detenuto lire cinque, e per stabilirne l'ammontare si dovrà tener conto della distanza da percorrere e delle fermate che occorra di fare prima d'arrivare al luogo di destinazione. Esse dovranno essere consegnate, come ora si pratica, ai Capiscorta in appositi pacchetti suggellati, con indicazione sopra ciascuno di essi del danaro che racchiude e del nome del detenuto cui appartiene.

Eguale indicazione dovrà pure apporsi sulle *richieste di trasporto* da farsi all'Arma dei Carabinieri Reali.

Occorrendo nelle Carceri intermedie di fare qualche spesa per i detenuti stessi e di toglierne l'importo dai loro pacchetti, dovranno i Capi guardia farne tosto annotazione tanto sui pacchetti medesimi che sulle relative richieste di trasporto, affinchè quando i traducendi giungono a destinazione le somme indicate sui pacchetti e sulle richieste del luogo di partenza, corrispondano con quelle di cui sono effettivamente possessori.

L'omissione di taluna di queste prescrizioni da parte dei Capi-guardia dovrà essere punita disciplinarmente.

Prego i signori Prefetti di comunicare queste istruzioni alle Autorità dirigenti e di curare che siano rigorosamente osservate.

Attendo un cenno di ricevuta.

Il Direttore Generale
PAVOLINI

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle carceri) Div. 7ª, Sez. 1ª, N. 2462-6-1-a, in data 22 gennaio 1877, ai signori Prefetti del Regno. — **Elenco delle variazioni nel personale della Amministrazione delle carceri.**

Poichè si trasmettono tuttora al Ministero dalle Autorità dirigenti gli stabilimenti carcerari con speciali rapporti le indicazioni relative al personale, che rientrano nella categoria di quelle che debbono darsi coll'elenco mensuale delle variazioni, stabilito dalla circolare del 17 novembre 1876, numero 63579-6-1-*a*, si prega la S. V. Ill.ma di invitare le suddette Autorità ad omettere da ora in avanti:

1. La lettera di accompagnamento dell'elenco stesso dovendo farsi l'indirizzo nella prima pagina dell'elenco.

2. La trasmissione dei fogli di via degli agenti di custodia, dovendo questi conservarsi in atti in ciascun stabilimento a disposizione del Ministero.

3. Le partecipazioni parziali di arrivo e di partenza limitatamente per gli agenti stessi, per qualsiasi motivo, eccetto il caso in cui deve rendersi regolare una traslocazione.

4. L'avviso di temporanea licenza a detti agenti accordata dalle autorità dirigenti nei limiti delle loro attribuzioni.

5. Le partecipazioni parziali del ritorno in residenza dei congedati con provvedimento ministeriale, salvo i casi di abuso di licenza.

Tutte le sopradette notizie dovranno essere comunicate coll'elenco mensuale che sarà spedito non più nel giorno 16, ma il dì 1° di ogni mese a cominciare dal febbraio prossimo venturo.

Il Direttore Generale
PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri), Gabinetto, N. 9330-146-1-*k. in data* 5 *marzo* 1877, *ai Signori Prefetti del Regno.* — Decentramento di servizi. — Istruzioni.

Per la retta applicazione del Regio decreto 4 febbraio ultimo scorso, numero 3678, col quale vennero decentrati varii servizi concernenti l'Amministrazione carceraria, stimasi opportuno di partecipare ai signori Prefetti le seguenti istruzioni:

§ 1. — Dipendenza gerarchica dei Direttori delle Carceri giudiziarie.

Col mettere i Direttori delle Carceri giudiziarie sotto la immediata dipendenza dei Prefetti, si è inteso di rendere più efficace la vigilanza e più pronta l'azione della locale Autorità governativa, e di meglio assicurarsi che i pubblici servizi procedano sempre nelle suddette prigioni sotto la stretta osservanza delle discipline carcerarie, delle norme di buona amministrazione e dei contratti.

Per conseguire questo fine han facoltà i signori Prefetti di fare tutti i necessari provvedimenti, ritenuto bensì che ove questi, anzichè riflettere i particolari e le quotidiane necessità del servizio, toccassero agli ordinamenti fondamentali dell'Amministrazione, incomberebbe loro di riferirne al Ministero.

§ 2. — Approvazione di Regolamenti.

Con circolare del 13 gennaio prossimo scorso, n° 2185, fu già dichiarato che si lasciava ampia facoltà nel formulare i Regolamenti delle Società di

patronato, non ravvisandosi necessaria la uniformità, a condizione bensì che non portassero disposizioni contrarie agli ordinamenti carcerari. Lo stesso può dirsi circa ai Regolamenti interni delle Carceri giudiziarie, e l'obbligo ai signori Prefetti di trasmettere al Ministero dell'interno uno esemplare dei predetti Regolamenti da loro approvati, ha per fine di accertare che quella essenziale condizione siasi strettamente osservata.

§ 3. — Scuola nelle Carceri giudiziarie.

Ben sanno i signori Prefetti che il Ministero è dispostissimo a favorire l'istruzione nelle Carceri. La somma di L. 500, entro la quale potranno autorizzare l'impianto della scuola, è, per esperienza ormai fattane, all'uopo sufficiente e per molte carceri minori anche esuberante. Giova soltanto avvertire che, prima di stabilire la scuola nelle prigioni, si assicurino i signori Prefetti che essa possa venire regolata in modo da non pregiudicare menomamente allo svolgimento dei processi, che sia conciliabile con le destinazioni già date ai locali, e dovendosi esse in qualche parte modificare, non ne venga disturbo ad altri necessari servizi; e che infine nelle carceri cellulari non sia alterato il sistema di detenzione separata.

§ 4. — Nomina di cappellani, di maestri e di sanitari, e loro licenziamento.

Attualmente il personale religioso, sanitario ed insegnante delle carceri giudiziarie è al completo, e deve ritenersi che quello ora assegnato a ciascun carcere sia il normale. Anzi in alcune carceri, ove uno dei detti rami di servizio è affidato a più di un titolare, si dovrà esaminare se possa essere riunito in uno solo. I signori Prefetti pertanto in caso di vacanze di posti cercheranno di ottenere questo fine, di concerto, ove occorra, col Ministero. Nel concedere l'assegno per i detti uffici entro il limite stabilito nella pianta organica annessa al regio decreto 19 novembre 1876, i signori Prefetti si atterranno di regola a quello goduto dai predecessori, tenuto bensì presente che, se il predecessore avesse conseguito aumenti piuttosto in riguardo all'anzianità del servizio che alla importanza del medesimo, al nuovo titolare si dovrebbe concedere un assegno inferiore. Non è superfluo di avvertire che deve mantenersi scrupolosamente il sistema, ora in vigore, di non ammettere supplenti anche gratuiti ai suddetti uffici.

§ 5. — Approvazione di convenzioni colle Suore di carità.

Per giudicare in massima se sia veramente necessario ed utile ammettere le Suore di carità in qualche carcere in cui prima non fossero, o mantenerle dove ora si trovano, i signori Prefetti si terranno in rapporto col Ministero. Risoluta la massima, rientrerà nelle loro competenze l'approvazione di nuove convenzioni, il rinnovamento delle attuali alle rispettive scadenze e le modificazioni che potessero occorrere alle medesime.

§ 6. — Nomina e licenziamento degli scrivani diurnisti.

Per istabilire se in qualche Direzione carceraria occorra l'opera di scrivani diurnisti, si crede necessario l'assenso del Ministero, poichè i diurnisti venendo assunti in mancanza di impiegati di ruolo, il Ministero potrebbe trovarsi in grado di provvedere con questi alle esigenze del servizio, e potrebbe anche disporre di qualche diurnista, la cui opera non fosse necessaria in altra Direzione di carceri. Quanto all'assegno si stabilirà in somma inferiore al *maximum* fissato nella pianta organica annessa al regio decreto 19 novembre 1874, n° 3512, poichè questo *maximum* è un premio da raggiungersi con l'anzianità e col buon servizio.

§ 7. — Auruolamento nel Corpo delle Guardie.

Per l'arruolamento degli agenti di custodia basta ricordare gli articoli 3 e seguenti del Regolamento 27 luglio 1873, n. 1511, avvertendo che i concorrenti, oltre a provare col certificato del sindaco di essere celibi, debbono anche dichiarare in iscritto di non essere vincolati da matrimonio religioso; e, se essi provengono da corpi di altre amministrazioni, debbono esibire il certificato di buona condotta rilasciato dal capo del Corpo donde escono. Questo certificato potranno i signori Prefetti richiedere direttamente alle suddette amministrazioni.

Gli arruolati provvisti di foglio di via e di mezzi gratuiti di viaggio, saranno di regola inviati alla Scuola degli allievi guardie delle carceri in Roma, via Longara, n. 30, e contemporaneamente sarà rimesso al Ministero l'atto di ferma insieme ai documenti di cui al citato articolo 3° del Regolamento. L'ingaggio sarà fatto con molta diligenza nell'accertare i requisiti necessari, alla fine di evitare che gli iscritti, con danno della Finanza, siano rimandati dalla Scuola.

§ 8. — Riammissione in servizio degli agenti di custodia che avessero cessato per volontaria dimissione o per infermità temporanea.

Qualora avvenga di dovere riammettere in servizio agenti di custodia che abbiano cessato per volontaria dimissione o per infermità temporanea, i signori Prefetti dovranno richiedere loro i certificati della condotta serbata durante il tempo in cui rimasero fuori di servizio, non che l'attestato medico necessario nei due casi di riammissione; nel primo per accertare che non abbiano contratto infermità, e siano tuttora idonei al servizio; nel secondo per riconoscere se siano veramente risanati della malattia che fu causa del licenziamento. Dovrà altresì essere accertato che nel frattempo non abbiano contratto matrimonio anche semplicemente religioso. Giova avvertire quanto alle guardie arruolate, secondo il disposto del Regolamento del 27 luglio 1873, che non potendo esse ritirarsi finchè non sia spirata la

ferma, la loro riammissione per parte dei signori Prefetti non può avverarsi che nel caso in cui abbiano cessato dal servizio per infermità temporanea.

Qualora i signori Prefetti credano che qualche agente abbia titoli per essere riammesso in servizio, ed il numero di quelli assegnati alle carceri della provincia sia al completo, dovranno informarne il Ministero.

§ 9. — Nomina di guardiani provvisorii in surrogazione di guardie titolari mancanti.

Per regola dovrà evitarsi di ammettere guardiani provvisorii in quegli Stabilimenti ove il personale di custodia sia stato riformato secondo la legge del 23 giugno 1873, n. 1404. Questi agenti giornalieri sono piuttosto destinati a surrogare nelle carceri giudiziarie i posti di guardiani di antico ruolo che temporaneamente rimanessero vacanti. L'assegno di questi surroganti non potrà essere superiore a L. 1 50 al giorno, oltre ad una razione di pane.

I signori Prefetti hanno pure facoltà di nominare, sulle proposte delle Autorità dirigenti, le guardiane di cui agli articoli 15, 52 e 61 del Regolamento delle carceri giudiziarie 27 gennaio 1861 e 104, 199 e seguenti di quello delle Case penali 13 gennaio 1862.

Essi procureranno di affidare questo servizio, massime nelle carceri giudiziarie di minore importanza, alle mogli degli agenti di custodia, mediante il compenso della sola razione di pane. E quando si trattasse di nominare guardiane per carceri dove la importanza del servizio richieda che si accordi un assegno, converrà che sia stabilito in somma inferiore al *maximum* fissato nel quadro *B* annesso al R. Decreto 10 marzo 1871, n. 113, per le ragioni accennate al § 6.

§ 10. — Traslocazione di agenti di custodia da un carcere all'altro della stessa provincia.

Nel disporre le traslocazioni i signori Prefetti avvertiranno di non destinare guardie di nuovo ruolo nelle carceri dove servono ancora guardiani di ruolo antico e viceversa; e negli Stabilimenti penali nemmeno guardie di nuovo ruolo ammogliate, delle quali restano ancora alcune nelle carceri giudiziarie.

§ 11. — Concessione di permessi d'assenza, di congedo temporaneo e di mezzi di trasporto gratuito agli agenti di custodia.

La durata dei permessi di assenza agli agenti di custodia, secondo quanto è prescritto nella Circolare 8 novembre 1873, n. 19 non dovrà mai eccedere i 10 giorni durante l'anno, e si dovranno altresì avere presenti le norme dettate nella Circolare stessa per la concessione dei congedi temporanei.

Le indennità di viaggio da concedersi agli agenti di custodia nei casi

contemplati dall'art. 49 del Regolamento 27 luglio 1873, saranno sempre anticipate dalle autorità dirigenti il carcere dal quale gli agenti stessi partono, ed il rimborso sarà chiesto al Ministero trimestralmente.

§ 12. — **Avanzamento di classe degli agenti di custodia nel numero che verrà assegnato dal Ministero.**

Il numero degli agenti di custodia da promuoversi, sarà determinato dal Ministero in ragione del fondo disponibile in bilancio, e perchè possano rispettarsi le ragioni di anzianità e di merito degli agenti stessi che formano unico corpo per tutte le prigioni del Regno. Ma fissato il numero delle promozioni, la scelta dei promuovendi sarà fatti dai signori Prefetti, osservate le condizioni volute dagli articoli 3 e 4 del Regio Decreto 4 febbraio 1877, n° 3678.

I signori Prefetti avvertiranno di comprendere nell'elenco di cui nelle Circolari 17 novembre 1876, n° 63579 e 22 gennaio 1877, n° 2462, i provvedimenti fatti nelle loro competenze circa al personale delle carceri.

§ 13. — **Abbuonconto agli appaltatori del mantenimento dei detenuti e liquidazione dei conti relativi.**

Questa disposizione è applicabile non solo alle carceri giudiziarie, ma anche alle case di pena regolarmente appaltate o che lo fossero in seguito, nelle quali l'appaltatore abbia convenuto di provvedere al mantenimento dei detenuti e ad altre forniture concernenti il servizio domestico, mediante il pagamento a di lui favore di una diaria fissa per ciascun detenuto, sia che l'appalto comprenda o no l'obbligo di dare lavoro ai detenuti.

Sono quindi escluse le carceri giudiziarie e le case di pena e di custodia condotte ad economia ed anche le case di pena nelle quali la fornitura dei commestibili e dei combustibili sia appaltata in lotti parziali. Per tutta la durata del contratto in corso restano pure esclusi i Bagni penali, perchè furono appaltati per unico lotto ad unico impresario, e dovendo il servizio dei pagamenti essere fatto complessivamente, nulla può innovarsi al sistema ora osservato.

Per mettere in grado i signori Prefetti di concedere gli abbuonconti e saldare le contabilità trimestrali degli appaltatori, si daranno tante anticipazioni quanti saranno i contratti stipulati per i servizi carcerari in ciascuna provincia.

Nel caso che l'appaltatore abbia nominato un procuratore con regolare mandato per la riscossione dei suoi averi, il Ministero si riserva di far conoscere chi siano tali procuratori abilitati a riscuotere, e dove abbiano residenza.

Quando l'appaltatore ed il suo procuratore dimorino fuori della provincia ove deve eseguirsi il contratto, e la Amministrazione abbia aderito a fare i

pagamenti in altra Tesoreria, il Ministero avrà cura di prendere caso per caso con i signori prefetti i necessari concerti.

L'abbuonconto sarà fornito a ciascun appaltatore sul finire di ogni mese ed in somma non maggiore a quella stabilita dall'art. 172 del Capitolato 15 luglio 1871, oramai vigente in tutto il Regno, ritirando la quietanza dall'appaltatore o dal suo procuratore.

L'abbuonconto dovrà diminuirsi od aumentarsi giusta il detto articolo a misura che la contabilità precedentemente liquidata dimostri che vi sia stata una corrispondente diminuzione od aumento nel numero dei detenuti. Dovrà scemarsi proporzionalmente od anche sospendersi del tutto l'abbuonconto nei casi in cui, per una cessazione parziale o totale del servizio, l'Autorità dirigente fosse stata costretta a provvedere d'ufficio o ad anticipare una somma che assorbisse il credito presunto dell'appaltatore.

Dovrà del pari diminuirsi od anche negarsi del tutto l'abbuonconto, quante volte nella liquidazione operata nel precedente trimestre l'appaltatore fosse risultato debitore per una somma che non potesse essere compensata nel trimestre successivo.

Nelle poche località in cui per la importanza dei contratti la misura dell'abbuonconto è tanto elevata, che il signor Prefetto, colla anticipazione che gli verrà accordata, non possa far fronte agli abbuonconti per due mesi successivi, e tanto meno al saldo trimestrale, egli favorirà di trasmettere subito al Ministero, dopo concesso l'abbuonconto, la quietanza dell'appaltatore o del suo procuratore, perchè si possa disporre il discarico ed il rimborso.

Coi fondi messi a loro disposizione, i signori Prefetti, oltre agli abbuonconti ed ai saldi delle contabilità, pagheranno eziandio le provviste di ufficio che in caso di mancato o trascurato servizio, le Autorità dirigenti dovessero fare, osservate le prescrizioni degli articoli 20, 80 ed 81 del capitolato.

Raccolta la contabilità dell'intiera Provincia per le carceri giudiziarie, le Prefetture procederanno all'esame e liquidazione, giusta l'art. 176 del Capitolato, ed in appoggio a tutti i documenti dal medesimo prescritti.

Vorranno i signori Prefetti raccomandare alla rispettiva Ragioneria di usare la massima diligenza nella revisione e liquidazione delle spese di cui trattasi, considerando che effettuandosi la spesa prima che la sua regolarità sia riconosciuta ed ammessa dal Ministero e dalla Corte dei Conti, i signori Prefetti assumono la responsabilità delle conseguenze che ne deriverebbero quando le spese stesse all'atto del discarico non fossero riconosciute regolari ed ammissibili.

La loro vigilanza dovrà esercitarsi in modo speciale quando la contabilità delle carceri giudiziarie comprenda titoli di credito degli appaltatori che, a forma del capitolato, dànno loro diritto ad un compenso oltre la diaria normale per ciascuna presenza di detenuto.

L' esperienza ha insegnato che tali categorie di spese han d' uopo d' un controllo scrupolosissimo. Gli articoli del capitolato che dànno diritto a compensi, sono: il 69mo pei supplementi di vitto ai detenuti bisognosi di maggiore nutrimento — il 187mo pel vitto ai detenuti nei locali di pubblica sicurezza, al quale proposito giova rammentare la Circolare 16 settembre 1875, n. 52112-50: 1: a — il 189mo pei supplementi di vitto alla detenute incinte ed alle madri lattanti — il 195mo per la limitazione della diaria all'appaltatore in soli 15 centesimi pei detenuti che si mantengono del proprio; e infine il 197mo pel diritto che gli compete all'aumento sulla diaria per le sifilitiche; ma solo nel caso in cui eccedano il numero di dieci.

Nella liquidazione si dovrà tenere conto:

a) Degli abbuonconti mensili già pagati;

b) Degli abbuonconti sul saldo che fossero stati concessi a sensi de - l'art. 176 del capitolato;

c) Delle provviste d'ufficio che fosse occorso di fare;

d) Delle mercedi ai detenuti che gli appaltatori non avessero pagato direttamente;

e) Delle rette dovute agli spedali o manicomii, giusta l'articolo 88 del Capitolato che l'appaltatore si fosse indebitamente rifiutato a pagare. È sott'inteso che tale disposizione non è applicabile alle rette dei manicomii per quelle provincie nelle quali le imprese furono nei recenti contratti sollevate da simili oneri;

f) Delle multe che fossero state inflitte all'appaltatore, giusta gli articoli 20, 80 ed 81 del Capitolato, in caso di mancato o trascurato servizio;

g) Delle rate dei rilevi che in base alle effettuate consegne e in relazione all'art. 162 del Capitolato, l'appaltatore fosse tenuto di pagare al suo predecessore nelle quote che il Ministero indicherà caso per caso colla indicazione del creditore e luogo di residenza ove dovrebbe eseguirsi il pagamento, ritirandone quietanza;

h) Quando l'appaltatore a termini del suo contratto abbia fatto delle provviste di manufatti dagli stabilimenti carcerarii condotti per conto del Governo, e nel corso del trimestre non ne abbia soddisfatto il prezzo, dovrà esserne trattenuto lo importo sopra i di lui averi in appoggio alla parcella dello stabilimento creditore, munita in calce della dichiarazione di ricevuta dell'appaltatore o del suo legittimo rappresentante.

Lo stesso procedimento dovrà in sostanza tenersi per la revisione dolle contabilità delle Case di pena alle quali pure si applica l'art. 69 del Capitolato di appalto già sopra ricordato. Ove oltre il mantenimento siano appaltate anche le lavorazioni, si avrà cura di ritenere le mercedi ed i salari per lavori dei detenuti che l'appaltatore fosse in ritardo di soddisfare, come è convenuto nell'art. 226 del Capitolato.

★

Si rammenta ad ogni buon fine che allo spirare del contratto a tenore del citato articolo 176, la liquidazione dell'ultimo conto trimestrale deve rimanere sospesa fino all'accertamento dei risultati delle consegne.

Ultimata la liquidazione e pagato il saldo trimestrale, sarà tosto inviata al Ministero la contabilità munita di tutti i documenti prescritti e della quietanza dei pagamenti fatti, per potersi operare il discarico ed ordinare il rimborso.

Si ometterà di allegare a tale contabilità gli ordini di carcerazione e scarcerazione che però la Ragioneria della Prefettura dovrà esaminare accuratamente, per constatare la data d'ingresso e di uscita dal carcere riportata negli stati nominativi allo scopo di riconoscere il vero numero delle giornate di presenza che dànno diritto all'impresa di percepire la diaria fissata nel contratto.

§ 14. — Abbuonconti e saldi agli appaltatori di trasporti carcerarii.

Per quanto riflette ai trasporti carcerarii valgono in genere le osservazioni fatte per gli appalti del mantenimento. Occorre bensì di rammentare che tale servizio è retto dal Capitolato di appalto in data 14 settembre 1871 e che i signori Prefetti dovranno disporre che sieno rigorosamente osservati gli articoli 9 e 10 che additano il termine per la presentazione dei conti trimestrali, non che l'epoca e la proporzione in cui debbono darsi gli abbuonconti.

§ 15. — Verbali trimestrali di visita degli stabilimenti carcerarii.

I verbali di visita delle carceri, quando siano compilati in tempo ed esattamente, costituiscono uno specchio fedele della condizione del carcere, dei bisogni che si verificano, dello adempimento di molti degli obblighi spettanti all'impresa, e dell'azione spiegata dall'Autorità dirigente per far tenere in buon ordine il carcere. Per gli oggetti che dal verbale di visita risultino entrati nel carcere, si dovrà esigere rigorosamente, la produzione del certificato di provenienza dei medesimi dagli stabilimenti carcerarii ai quali per contratto gli appaltatori hanno obbligo di acquistarli.

§ 16. — Verbali di verificazione di cassa.

Si raccomanda ai signori Prefetti di vigilare a che i direttori degli stabilimenti penali operino nel corso dell'anno le improvvise revisioni di cassa che sono prescritte dall'articolo 545 del Regolamento 26 ottobre 1875.

Appena che le Direzioni abbiano rimesso alle Prefetture in doppio esemplare i verbali delle predette verificazioni, i signori Prefetti li faranno esaminare al fine che, occorrendo provvedimenti, siano essi fatti con la celerità che è necessaria a proposito di maneggio di danaro pubblico, e ne venga

prontamente informato il Ministero, a cui dovrà in qualunque caso essere spedito uno dei verbali.

Si compiacciano i signori Prefetti di esortare le Ragionerie a sindacare più specialmente la distinta delle carte contabili che al Cassiere tengono luogo di danaro. Sovra di esse dovranno, ove occorra, essere richiesti ampi schiarimenti alle Direzioni, e si dovrà sempre insistere che siano prontamente regolarizzate.

§ 17. — **Appalti parziali delle forniture dei commestibili e combustibili agli Stabilimenti penali ed alle Case di custodia.**

Quanto agli appalti parziali delle forniture dei commestibili e combustibili agli Stabilimenti penali ed alle Case di custodia, è bene avvertire che, concludendosi tali appalti per la durata di un triennio, è improbabile che l'appalto di tutti i lotti dei generi occorrenti pel mantenimento di una Casa non rappresenti un valore superiore alle lire 40 mila, che segna il limite oltre il quale, giusta l'articolo 47 del Regolamento generale di contabilità, occorre il parere preventivo del Consiglio di Stato.

Epperò la facoltà che ora si domanda ai signori Prefetti non può risguardare che l'appalto di qualche lotto parziale per generi il cui valore complessivo sia inferiore alla detta cifra, tenendo presente che, ove si tratti di più di un lotto da appaltarsi con un solo incanto, per istabilire se occorra o no il preventivo avviso del Consiglio di Stato, l'ammontare delle forniture deve per ciascuno Stabilimento misurarsi sul complesso di tutti i lotti messi all'asta, e non già sul quantitativo di ogni singolo lotto.

§ 18. — **Rifiuto di generi vittuari.**

Trattandosi di generi, alcuni dei quali vanno soggetti ad alterazione o deperimento, non si dubita che i ricorsi degli appaltatori saranno, in base ai Capitolati di appalto, celeremente esaminati e decisi dai signori Prefetti ricercando, secondo i casi, l'avviso di esperti.

§ 19. — **Lavori di riparazione agli alloggi degli impiegati carcerari.**

I lavori di ordinaria manutenzione degli alloggi degli impiegati addetti alle Direzioni di Stabilimenti carcerari sono a carico dello Stato, quando i fabbricati non siano dati in consegna alle imprese delle forniture, nel quale caso i signori Prefetti dovranno sempre ordinarne l'esecuzione a carico delle dette imprese ai termini del relativo Capitolato d'appalto.

§ 20. — **Carceri mandamentali.**
Lavori di manutenzione dei locali.

Nelle provincie, dove gli appaltatori delle forniture sono obbligati a provvedere alla manutenzione di locali carcerari, questo obbligo si estende anche alle Carceri mandamentali. Ciò per altro non costituisce un diritto dei Co-

muni del mandamento, ma è una pura concessione gratuita fatta loro dal Governo. Laonde, qualora si tratti di lavori, che ai termini del relativo Capitolato diano diritto agli eventuali compensi in fine di appalto, questi compensi devono, a suo tempo, essere pagati dai Comuni e non già dal Governo. Nelle località poi dove il servizio di mantenimento delle Carceri procede ad economia, oppure dove gli appaltatori vennero nei loro contratti esonerati dall'obbligo della manutenzione dei fabbricati, ai lavori occorrenti nelle Carceri mandamentali devono provvedere direttamente i Comuni interessati, trattandosi di spesa che la legge mette a loro carico.

Non sarà inutile che i signori Prefetti, quando occorra autorizzare l'esecuzione di tali opere, spieghino bene la cosa ai Municipi a scanso d'equivoci.

§ 21. — **Provvedimento transitorio.**

Le contabilità dei servizi carcerari risguardanti il 1° trimestre dell'anno corrente ed il tempo anteriore saranno liquidate da quest'amministrazione centrale, avendo essa dato le disposizioni relative ai detti servizi e possedendo tutti gli elementi necessari a stabilire il credito e debito rispettivo dello Stato e degli appaltatori.

Sono pregati i signori Prefetti di favorire subito un cenno di ricevuta della presente e di parteciparla ai funzionari che dirigono gli Stabilimenti carcerari esistenti nella rispettiva Provincia.

Il Direttore Generale
PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) div. 7ª, sez. 1ª, N. 9593-6-1-A. addì 10 marzo 1877, ai signori Direttori degli Stabilimenti Carcerari — Denunzia ai Distretti militari degli Agenti ammessi nel Corpo delle Guardie Carcerarie.

Giusta la disposizione dello art. 2 della legge 23 giugno 1873, n° 1404, serie 2ª, i militari in congedo illimitato e quelli inscritti alla 2ª categoria ammessi definitivamente nel Corpo delle Guardie carcerarie, finchè ne fanno parte, non sono chiamati sotto le armi.

Or è avvenuto, che per trascuranza di denunziarne l'ammissione nel detto corpo al competente Distretto militare, qualche agente, e segnatamente di quelli inscritti alla 2ª categoria, è stato dichiarato disertore per non aver risposto alla chiamata della sua classe sotto le armi.

L'ommissione della denunzia non ha potuto togliere il diritto all'esclusione, di maniera che l'agente è stato assoluto; ma questi ha dovuto soggiacere ad un formale giudizio penale con grave disagio, e non senza danno del servizio carcerario e dell'erario dello Stato.

Perchè non si abbiano a ripetere casi uguali, i signori Direttori sono invitati di denunziare a' Comandanti dei distretti militari, secondo la rispettiva competenza, i nomi degli agenti attualmente in servizio, che trovansi nella condizione di esclusione a' sensi dello art. 2° della legge succennata, salvo che loro costi di essere stata tale denunzia regolarmente fatta.

In relazione poi allo art. 88 del Regolamento 27 luglio 1873, n° 1511, i signori Direttori cureranno perchè non sia trascurata la denunzia a' Comandanti de' distretti militari di tutti quegli agenti che, trovandosi nelle condizioni di esclusione, per qualsiasi motivo cessino di far parte definitivamente del Corpo delle guardie carcerarie.

Tale notificazione sarà anche fatta per quegli agenti già licenziati, dacchè fu attuata la legge 23 giugno 1873 di sopra cennata, qualora sia stata omessa, ciò che i signori Direttori potranno accertare dagli atti esistenti negli archivi di ciascun Stabilimento carcerario.

Per gli agenti che d'ora in avanti verranno ammessi nel Corpo sono state date istruzioni alla Direzione della Scuola allievi-guardia, per curare la denunzia in parola a' Distretti militari e farne annotazione nel decreto ministeriale di nomina di ciascun allievo.

Si compiacciano di accusare ricevuta della presente.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

DECISIONI DI MASSIMA

Liquidazione della pensione accordata ad una Guardia carceraria già Sorvegliante in una villa demaniale. — Un agente di custodia delle Carceri, che aveva prima prestato i suoi servigi nella qualità di sorvegliante di un acquedotto in una villa demaniale, e pei quali la Corte dei Conti gli liquidava un compenso per una volta tanto, ha chiesto di potere restituire all'erario la somma avuta, mediante rate mensili, nello scopo di riunire a suo tempo, pegli effetti della pensione, i servizi prestati nella detta qualità con quelli posteriori di Guardia carceraria.

Il Ministero delle Finanze non trovò difficoltà di accogliere la domanda, senza però infirmare le deliberazioni che la Corte dei Conti potesse emettere all'atto della liquidazione della pensione (Vedi Nota 14 dicembre 1876, num. 25448-13917).

Mosso poi quesito se l'importo delle rate mensili ad estinzione della somma percepita, debba figurare sugli stati di paga dell'agente nella colonna ove leggonsi le parole: *da ritenersi in conto del Tesoro*, ovvero sia da farsene particolare versamento nella Tesoreria, la Ragioneria centrale del Ministero

dell'interno (Vedi nota 3 febbraio 1877, num. 429) dichiarò che debba essere osservato il secondo sistema e diede all'uopo le opportune istruzioni.

Bollo; certificati concernenti le gestioni degli impiegati contabili. — Fu domandato se siano soggetti al bollo i certificati comprovanti l'assestamento dei conti che si rilasciano dagli Uffici e Funzionari governativi agli impiegati che hanno gerito un'Ufficio soggetto a resoconto.

A tale domanda si è risposto affermativamente, non avendo l'art. 19, n. 5 della vigente legge sul bollo, 13 settembre 1874, fatta veruna eccezione per tali certificati, nè potendosi d'altra parte estendere ai medesimi l'esenzione portata dall'art. 21, n. 2 di detta legge, da che l'emissione dei certificati delle spese avviene nell'interesse principale e diretto dei Contabili che cessano dalla gestione per tramutamento d'ufficio o per altra causa.

Risoluzione del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio) in data 22 dicembre 1876, div. 3, n, 21194.

(Dal *Boll. uff. del Min. Fin*).

Sul modo di calcolare l'indennità di tramutamento (1). — Allo scopo di togliere ogni disparità di trattamento nella liquidazione dei compensi a favore degli impiegati traslocati da una ad altra sede permanente, disparità che si verifica per viaggi a grandi distanze, a seconda che i primi 100 chilometri siano percorsi piuttosto sulle ferrovie, che sulle vie ordinarie, e sui piroscafi, è stata dal Segretario generale del Ministero delle Finanze adottata la massima, che il maggior compenso fissato pei primi 100 chilometri dall'art. 1, lettera *A* del R. Decreto 1° novembre 1876, n. 3450, sia egualmente applicabile ai primi 100 chilometri di ciascuna delle linee che nello stesso viaggio si dovessero percorrere così in ferrovia, che in piroscafo ed in vie ordinarie applicando, quello delle lettera *B* ai chilometri successivi.

Dimodochè all'impiegato, il quale dovesse percorrere una distanza di 360 chilometri, cioè 130 in ferrovia e 120 sui piroscafi e 110 su strade ordinarie, il calcolo dell'indennità sarà istituito nel modo seguente:

Pei primi 100	chilom.	in ferrovia	0,16 —	L.	16,00
Pei 30	»	successivi.	0,11 —	»	3,30
Pei primi 100	»	su piroscafi.	0,25 —	»	25,00
Pei 20	»	successivi.	0,15 —	»	3,00
Pei primi 100	»	su strade ordinarie . .	0,30 —	»	30,00
Pei 10	»	successivi.	0,25 —	»	2,50
		Ammontare dell'indennità		L.	79,80

Pel Ministro: BENNATI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle) in data 25 gennaio 1877, n. 1151. (Dal *Boll. uff. sudd.*)

(1) Abbiamo creduto bene di riportare questa circolare della Direzione generale delle Gabelle perchè concerne una massima applicabile anche agli impiegati delle altre amministrazioni.

AVVENIMENTI STRAORDINARI

(Note estratte dai Registri della Direzione Generale delle Carceri.)

8 febbraio. — Nel Bagno penale di V., accorsi alle grida, che partivano da una cella, il capo guardia e il direttore, trovarono il recluso M. colà ricoverato siccome affetto da pazzia, grondante sangue dalla testa, e poterono constatare che era stato battuto dalla guardia G. per aver bussato alla porta domandando che, secondo il consueto, gli fosse pulita la cella. Interrogata la guardia, disse essere stata indotta a trattare in tal modo il N. perchè egli le aveva scagliato contro la brocca dell'acqua di cui mostrava i frantumi sul pavimento.

Il recluso negò tale circostanza spiegando altrimenti la rottura della brocca. Le ferite in numero di otto, prodotte da colpi dati con la chiave che là guardia aveva nelle mani per ragione di servizio, furono giudicate guaribili in otto giorni. — Il fatto fu denunziato all'autorità giudiziaria, e la guardia ristretta in sala di disciplina.

---

11 febbraio. — Nel Carcere di M. — Mosso da rancore per una certa supremazia che il detenuto Ma, pretendeva esercitare anche sopra i suoi compagni di camorra, uno di costoro, certo Mu., colto il momento in cui il personale di custodia recavasi nella sezione della Torretta, per la consueta visita, improvvisamente impugnò una stanga tolta dal proprio letto e colpì in testa detto Ma. Il personale di custodia, che subito accorse, impedì più gravi conseguenze.

Il fatto fu denunziato all'autorità giudiziaria.

---

20 febbraio. — Nel laboratorio tessitori del Bagno penale di A., il condannato V. si ferì volontariamente negli occhi con le proprie forbici. Le ferite furono giudicate gravi per debilitazione e forse perdita della vista. L'interrogatorio, al quale venne sottoposto, indusse a credere che lo stesso detenuto, già prima della condanna ricoverato in un manicomio, fosse affetto da alterazione mentale.

---

20 febbraio. — Nel Carcere di F., in occasione di una perquisizione straordinaria fatta dal capo guardia B., furono rinvenuti presso il detenuto C. un coltello nascosto in una sportula appositamente fatta a doppio fondo, ed un biglietto riguardante il suo processo. Il biglietto fu rimesso al giudice istruttore.

---

20 febbraio. — Il condannato D. aggredì improvvisamente il suo compagno di pena T., e con un piccolissimo coltello di cui non fu possibile rintracciare

la provenienza, gli arrecò diverse scalfiture e ferite giudicate di nessun pericolo e guaribili in cinque giorni. — Ciò avvenne nel Carcere di S. — Il fatto fu riferito all'autorità giudiziaria, ed il feritore sottoposto, intanto, a punizione disciplinare.

---

27 febbraio — Nel Bagno penale di F , senza precedente alterco, il condannato S. aggredì il suo compagno di pena P., e con un taglino, di cui non si riuscì a stabilire la provenienza, lo ferì sul viso.

Il Tribunale militare marittimo fu informato immediatamente dell'accaduto.

---

1 marzo. — Nel Bagno penale di G., i due condannati A. e I., noti camorristi, vennero, senza precedente alterco, alle mani per la differenza di 2 lire di un antico loro conto. Il primo riportò due ferite, una delle quali piuttosto grave, il secondo tre ferite lievissime. Gli strumenti dei quali si servirono, furono un pezzetto di lamina ed un chiodo.

Fu fatta denunzia all'Autorità giudiziaria locale ed al Tribunale militare marittimo.

---

4 marzo. — Appena entrato nella propria cella, il condannato S., detenuto nel Penitenziario di V., tentò di uccidersi appiccandosi alla inferriata della finestra con una cordicella che poi si seppe aver portata seco dal laboratorio tessitori, celandola in una scarpa. Ma pentito del fatto, quando già incominciava a perdere il respiro, riuscì a sciogliere da se stesso il nodo, e così potè salvarsi.

EVASIONI EFFETTUATE O TENTATE

(Note estratte dal Registro della Statistica delle Evasioni tenuto a cura della Direzione Generale delle Carceri.)

Mentre il custode del carcere mandamentale di P. apriva, nel dì 22 gennaio, le porte del carcere medesimo per rinnovare la provvista dell'acqua, il detenuto G. C., si gittò su lui, lo rovesciò, e fuggì nell'aperta campagna; ma inseguito immediatamente da quell'agente, dai Reali Carabinieri e da alcuni cittadini, fu ricondotto in carcere dopo qualche ora.

A. P., detenuto nel carcere mandamentale di P. trovavasi alle 6 pom. del dì 6 febbraio nel locale destinato al passeggio, quando il custode fu costretto a lasciarlo senza sorveglianza per recarsi nel proprio alloggio. Ed il P., ne profittò immediatamente; aprì a viva forza una porta che immette agli ufficii della pretura, e giuntovi si calò da una finestra nella pubblica via. — L'autorità giudiziaria procede contro l'agente.

Dal carcere succursale di L., evase nel dì 9 febbraio il condannato D. M. che lavorava insieme ad altri in capannoni prossimi alla cinta dello sta-

bilimento. — Evidentemente la guardia di sorveglianza si lasciò prendere dal sonno, ed il M., ne approfittò. — Ora l'autorità giudiziaria pronuncierà sul trascurato agente.

Nella notte dal 13 al 14 febbraio evase dal carcere mandamentale di M. V., il detenuto A. D. P., rompendo i già guasti serrami delle porte. — Il custode fu sospeso a tempo indeterminato, cadendo su lui tutta la responsabilità del fatto poichè non si era nemmeno curato di riferire all'autorità dirigente lo stato di deperimento dei detti serrami.

Due giovanetti raccolti nella Casa di custodia di N., seppero con pretesti eliminare la sorveglianza delle guardie; ed unitisi ad altri due, che si erano nascosti, aprirono con un grimaldello, fabbricatosi clandestinamente, un cancello dal quale avvi accesso al muro di cinta, e lo scavalcarono, usando scale e corde prese nella cucina e legnaia. — Ciò avvenne nelle ore pomeridiane del 19 febbraio, ma nei giorni 20 e 23 furono tutti nuovamente rinchiusi nella Casa — Le guardie riconosciute colpevoli ebbero punizione disciplinari.

Alle 2 pomer. del 23 febbraio il custode del carcere mandamentale di C., si accorse che era fuggito da una porticella, immittente sulla strada pubblica, rimasta inavvertitamente aperta, uno dei detenuti da lui lasciati momentaneamente senza sorveglianza. Ei si mise allora, insieme ai Reali Carabinieri, sulle traccie dell'evaso, ma inutilmente: e fu quindi sospeso dall'impiego e denunziato all'autorità giudiziaria.

RICOMPENSE

Nel 24 febbraio si sviluppò un incendio nel locale che serve di cucina al carcere di S. Angelo dei Lombardi e di forno pubblico, ed è sottostante agli uffizi del tribunale ed all'archivio. Non ebbe però gravi conseguenze, perchè accortosene il capo guardia Jannuzzi Michele, entrò nei locali già invasi dalle fiamme, e coll'aiuto del guardiano Palumbo riuscì a spengere l'incendio. Ad ambedue gli agenti, che avevano date prove così evidenti di abnegazione e coraggio, fu elargita una gratificazione.

PUNIZIONI

Corpo delle Guardie carcerarie.

(*Condanne pronunziate dai Tribunali militari e punizioni inflitte dal Ministero dell'Interno e dalle Commissioni di disciplina durante il mese di febbraio 1877*).

Pavan Girolamo, guardia di 2. classe al Penitenziario di Oneglia, condannato all'invio alle Compagnie di Disciplina, con ritorno al corpo, per assenza dallo stabilimento per lo spazio di oltre 48 ore con recidiva (art. 83, n. 6).

Renis Ambrogio, id., alla Casa penale di Noto, condannato come sopra,

con espulsione dal corpo, per complicità con un detenuto nella fabbricazione di viglietti falsi della Banca Nazionale (art. 84, n. 2).

Lanzetta Silvestro, id., al Bagno penale di Orbetello, condannato come sopra, con ritorno al corpo, per essersi rifiutato di prestare servizio essendo comandato. Riconosciuto inabile al servizio militare gli fu commutata la pena in 3 mesi d'arresto in sala di disciplina (art. 84. n. 4).

Salvesi Vincenzo, id. id., condannato come sopra, con ritorno al corpo, per abbandono del servizio mentre era di guardia (art. 83, n. 5).

Alliani Giovanni Battista, id. al Bagno penale di Alghero, condannato come sopra, con ritorno al corpo, per recidività in abbriacchezza (art. 83, n. 1). Riconosciuto inabile al servizio militare gli fu commutata la pena in due mesi sala di disciplina.

Paris Giusto, id. alle Carceri giudiziarie di Palermo, condannato a 14 mesi di reclusione militare per diserzione (art. 78, n. 1) e cancellato dai ruoli del personale di custodia.

RISULTATO

degli esami dei Contabili aspiranti al grado di Vice-Direttore

Nei giorni 15, 16, 17 e 18 gennaio 1877 ebbero luogo gli esami dei Contabili per essere promossi a Vice-Direttore, nelle città di Napoli, Torino, Bologna, Roma e Palermo.

Temi scritti.

1° giorno — *Amministrazione in genere* — Legge - suoi caratteri essenziali - Differenza tra Legge e Regolamento.

2° id. — *Amministrazione carceraria* — Lavoro dei detenuti ad economia e per committenti — Vantaggi ed inconvenienti dell'uno o dell'altro sistema.

Si formuli un contratto per cedere ad un tipografo l'opera di un certo numero di detenuti; ed il rapporto con cui si dimostri al Ministero la opportunità e la convenienza dell'affare, e se ne richieda l'approvazione.

3° id. — *Giustizia punitiva* — Come si estinguono i reati e le pene — Breve commento di ciascun modo di estinzione.

Dichiarati idonei.

Castrati Luigi contabile di 1. classe	con punti	89
Ridolfi Ugo, id. id.	»	79
Militello Giuseppe, id. id.	»	78
Sampò Eugenio, id. di 2. classe . . .	»	78
Francioli Cesare, id. id.	»	75
Scotto Federico, cont. di 1. classe . . .	»	70
Bessone Enrico, id. id.	»	68
Pezzana Luigi, id. id.	»	68
Cardosa Gaetano, cont. di 2. classe . .	»	68
Maldacea Carmine, id. di 1. classe . . .	»	64

PROMOZIONI NEL CORPO DELLE GUARDIE CARCERARIE

Decreti dal 1° febbraio 1877

Capi Guardia di 2ª classe promossi alla 1ª

Pagano Antonio, in servizio alla casa di relegazione in Napoli, per anzianità.
Saitto Cesare, id. alla casa penale di Aversa, id.
Ruggiero Michele, id. al bagno penale di Gaeta, id.
Giannone Luigi, id. di Portoferraio, id.
Stevani Pasquale, id. alla casa penale di S. Gemignano, per merito.
Masi Eugenio, id. alla casa di correzione di Napoli, id.
Paoli Giacomo, id. alla casa penale di Lucca, id.

Capi Guardia di 3ª classe promossi alla 2ª

Peyla Fortunato, in servizio alla casa penale di Aversa, per merito.
Pretonari Settimio id. id. di Alessandria, id.
Roberti Francesco, id. alle carceri di Cosenza, id.
Aprea Francesco, id. alla casa penale di Montesarchio, id.
Esposito Vincenzo, id. al bagno penale di Nisida, id.
Capo Vincenzo, id id. di Palermo, id.
Milone Vincenzo, id. id. di Pozzuoli, per anzianità.
Spanu Stefano, id. id. di Cagliari, per merito.
Epifanio Giuseppe, id. id. di Pozzuoli, per anzianità.

Sotto Capi Guardia di 2ª classe promossi alla 1ª

Piras-Vidili Luigi, al bagno penale di Alghero, per anzianità.
Pace Salvatore, id. id. di Trapani. id.
Ellena Gio. Battista, id. alla casa penale d'Ivrea, id.
Carrozza Giovanni, id. al bagno penale di Porto Empedocle, per merito.
Balbi Stefano, id. id. di Cagliari, per anzianità.
Piras Francesco, id. id. di Finalborgo, id.
Ajello Biagio, id. id. di Gaeta, id.
Cha Gio. Battista, id, alla casa penale di Bergamo, id.
Pala Vincenzo, id. alle carceri di Catania, per merito.
Lelio Camillo, id. al bagno penale di Palermo, per anzianità.
Mantelli Scipione, id. alla casa penale di Aversa, id.
Mantone Luigi, id. al bagno penale di Alghero, id.
Bartolucci Flaminio, id. id. di Genova, id.
Marciano Carlo, id. id. di Procida, per merito.
Uggini Andrea, id. alla casa penale di Montesarchio, id.
Bargi Luigi, id. di Civitacastellana, per anzianità.
Ramello Francesco, id. id. di Castelfranco, id.
Truchet Pietro, id. casa di correzione di Napoli, per merito.
Orbeck Leon Pietro, id. alle carceri di Livorno, per anzianità.
Canale Bernardino, id. al bagno penale di Piombino, per merito.
Bellucci Giuseppe, id. alla casa penale di Lucca, id.
Fiaschi Giuseppe, id. alle carceri di Roma, per anzianità.
Porta Ernesto, id. alla casa penale di Parma, id.
Ruffinoni Giovanni Battista, id. alla casa di relegazione di Ponza, per merito.
Veronese Giuseppe, id. alla casa penale di Modena, id.
Protto Giacomo, id. id. di Fossano, per anzianità.
Jozzi Vincenzo, id. alle carceri di Sinigaglia, id.
Cozzi Giuseppe, id. al bagno penale di Ancona, id.

Rapuano Vincenzo, in servizio al bagno di Pozzuoli, per merito.
Daniele Giovanni, id. alle carceri di Napoli, id.
Fedeli Raffaele, id. id. di Salerno, id.
Bacchetta Luigi, id. al bagno penale di porto d'Anzio, per anzianità.
Alberto Giovanni, id. alle carceri di Napoli, per merito.
D' Andrea Cesare, id. al bagno penale di Finalborgo, per anzianità,
Montù Martino, id. alla casa penale di Paliano, per merito.
Mele Sebastiano, id. id. di Montesarchio, per anzianità.
Zanfi Giovanni, id. id. di Saliceta, per merito.
Mori Giuseppe, id. al bagno penale di Genova, id.
Zuccheddu Marcello, id. id. di Trapani, per anzianità.
Delzano Giovanni Battista, id. alla casa penale di Oneglia, per merito.
Versi Angelo, id. alle carceri di Venezia, id.
Angeli Giuseppe, id. alla casa penale di Padova, id.
Modena Giuseppe, id. alle carceri di Parma, id.
Gribaldi Luigi, id. alla casa penale di Volterra, per merito.
Morisetti Agostino, id. alle carceri di Alessandria, id.
Bellotti Filippo, id. al bagno penale del Granatello, id.
Pilla Donato, id. id. di Civitavecchia, id.
Rizzi Luigi, id. alla scuola allievi guardie in Roma, id.
Mastorchio Giovanni, id. id. id.
Alessio Pietro, id. id. id.
Firmani Carlo, id. al bagno penale di Porto Empedocle, id.
Carrera Francesco, id. alle carceri di Roma, id.

PROMOZIONI AI CAPI E SOTTO CAPI GUARDIANI DI VECCHIO RUOLO

Decreti dal 1° febbraio 1877

Capi Guardiani di 2ª classe promossi alla 1ª

Bosano Nicola, in servizio alle carceri di Pescara, per merito.
Losi Carlo, id. id. di Udine, id.
Iozzi Giovanni, id. id. di Cagliari, id.
Ferrari Angelo, id, id. di Pavia, id.
Bussetta Giuseppe, id. id. d'Ivrea, id.

Capi Guardiani di 3ª classe promossi alla 2ª

Tornago Giovanni, in servizio alle carceri di Piacenza, per anzianità.
Fineschi Zenofonte, id. id. di Lucera, id.
Materese Francesco, id. id. di Lanciano, per merito.
Francioli Carlo, id. id. di Belluno, id.
Francesconi Basilio, id. id. di Crema, id.
Vagliani Antonio, id. id. di Trapani, id.
Sabatini Vincenzo, id. id. di Vercelli, id.
Ballestri Pellegrino, id. id. di Napoli, per anzianità.
Piro Filippo, id. id. di Monteleone, id.

Sotto Capi Guardiani di 2ª classe promossi alla 1ª

Rossi Achille, in servizio alle carceri di Soriano, per anzianità.
Novarini Giovanni, id id. di Crema, id.
Rocca Carlo, id. id. di Salò, id.
Bellassai Giovacchino, id. id. di Trapani, id.
Zaramella Antonio, id. id. di Sondrio, id.

Bambagini Antonio, in servizio alle carceri di Firenze, per anzianità.
Antonietti Lorenzo, id. id. di Forlì, id.
Villani Giovanni, id. id. di Lecce, id.

Sotto Capi Guardiani di 3ª classe promossi alla 2ª

Rossi Leopoldo, in servizio alle carceri di Pisa, per merito.
Zappoli Sebastiano, id. id. di Faenza, per anzianità
Lorenzoni Angelo, id. id. di Rovigo, id.
Montani Ferdinando, id. id. di Lagonegro, id.
Borghi Giovanni, id. id. di Arezzo, id.
Caccianiga Vincenzo, id. id. di Asti, id.
Nasotto Pietro, id. id. di Casale, id.
Brignole Antonio, id. id. di Massa, id.
Stagni Carlo, id. id. di Brescia, per merito.
Ferrone Francesco, id. id. di Formia, per anzianità.
Vitali Diocleziano, id. id. di Nicosia, id.
Mengotti Gio. Batt., id. id. di Udine, id.
Ridolfi Domenico, id. id. di Domodossola, id.
Morselli Angelo, id. id. di Urbino, per merito.
Creatini Antonio, id. id. di Cagliari, per anzianità.
De Antonis Giovanni, id. id. di Caserta, per merito.
Guerci Giuseppe, id. id. di Rieti, per anzianità.
Trutteri Mattia, id. id. di Tempio, per merito.
Bonanno Cetteo, id. id. di Trapani, id.
Sandrone Gio. Batt., id. id. di Saluzzo, id.
Miana Giovanni, id. id. di Bozzolo, id.
Guaita Pietro, id. id. di Alba, id.
Borella Pietro, id. id. di Brescia, id.
Mezzanotte Luigi, id. id. di Chieti, per anzianità
Maiorano Raffaele, id. id. di Foggia, per merito.
Zantonelli Marcello, id. id. di Larino, id.
De Cesare Raffaele, id. id. di Taranto, per anzianità.
Quadri Giuseppe, id. id. di Brescia, per merito.
Pasini Giovanni, id. id. di Moltepulciano, id.
De Caro Luigi, id. id. di Velletri, id.
Costa Luigi, id. id. di Trani, id.
Pugliese Pasquale, id. id. di Sciacca, id.
Greco Achille, id. id. di Avezzana, id.
Traversi Concetto, id. id. di Rimini, id.
Verza Pasquale id. id. d'Este, id.
Bertozzi Telemaco, id. id. di Rocca S. Casciano, id.
Mauri Francesco, id. id. di Piacenza, per anzianità.
Bodino Gio. Batt. id. id. di Mondovì, per merito.
Bernardini Napoleone, id. id. di Terni. per anzianità.
Maggiani Agostino, id. id. di Novara, id.
Zanchini Sante, id. id. di Forlì, id.
Minarelli Francesco, id. id. di Ascoli, id.
Folci Felice, id. id. di Cremona, id.
Domenicali Luigi, id. id. di Verona, id.
Livraga Carlo, id. id. di Mantova, per merito.
Colombo Giuseppe, id. id. di Gerace, id.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DELLE CARCERI

Personale amministrativo, sanitario e religioso.

1876

Dicem. 28 Melis Carlo Alberto, contabile di 2ª classe al bagno penale di Cagliari, nominato medico direttore di Lazzaretto.

» 31 Giannone Giovanni già direttore di 3ª cl., ammesso a far valere i propri titoli pel trattamento di riposo.

1877

Genn. 9. Berardi cav. Giuliano, direttore di 3ª classe al bagno penale di Cagliari, traslocato alla casa penale di Padova.

» » Guglielmi Francesco, vice-direttore di 1ª classe al bagno penale di Procida, id. alle carceri di Cagliari con le funzioni di direttore.

Genn. 30 Nardi Valfredo, applicato di 3ª classe alla scuola allievi guardie carcerarie in Roma, traslocato alle carceri di Sinigaglia.

Febbr. 1° Regnoli dott. Lieto, incaric. del servizio sanit. delle carceri di Roma.

» 2 Magliano Gustavo, id. di 1ª classe alle carceri di Catanzaro, id. al bagno penale di Procida.

» » Torbidoni Ercole, id. di 2ª classe alla casa penale di Trani, id. alle carceri di Catanzaro.

» » Perna Raffaele, id. di 3ª classe al bagno penale di Brindisi, id. alla casa penale di Trani.

» 4 Minutilla Angelo, vice-direttore di 1ª classe al bagno penale di Porto Empedocle, collocato in aspettativa per motivi di salute e dietro sua dimanda.

» 8 De Luca dott. Rocco, sanitario della casa penale di San Leo, esonerato dal servizio dietro sua domanda.

» 15 Robecchi Gaudenzio, applicato di 2ª classe alle carceri di Benevento, traslocato a quelle di Campobasso.

» » Ruffo Giulio, reggente vice-direttore di 2ª classe alle carceri di Campobasso, id. a quelle di Benevento.

» 16 Ruby Luigi, applicato di 1ª classe, revocata la traslocazione alla casa di custodia di Torino e destinato alla casa penale di Saluzzo.

» » Podestà Gio. Battista, id. di 2ª classe alla casa di pena di Saluzzo, traslocato alla casa di custodia di Torino.

» 19 Comoglio Salvatore, contabile di 1ª classe, con le funzioni di applicato, alle carceri di Cagliari, id. al bagno penale di Cagliari.

» » Codebò Roboamo, applicato di 2ª al bagno penale di Cagliari, id. alle carceri di Cagliari.

» 27 Onufrio Gaetano, reggente vice-direttore di 2ª classe con le funzioni di contabile alla casa penale di Messina, id. a quella di Noto.

» » Gaipa Ignazio, contabile di 2ª classe alla casa penale di Noto, id. a quella di Messina.

» » Pantaleo Matteo, nominato scrivano diurnista alle carceri di Salerno.

Marzo 1° Turelli Angelo, applicato di 3ª classe al bagno penale di Civitavecchia, traslocato alla colonia penale di Tremiti.

» » Raveggi dott. Ferdinando, sanitario alla colonia penale di Gorgona, esonerato dal servizio dietro sua domanda.

» » Bianco dott. Alessandro incaricato del servizio sanitario alla colonia penale di Gorgona.

» 2 Bolis Giovanni, nominato scrivano diurnista al bagno penale di Civitavecchia.

» 3 Gasperi Elbano, direttore di 4ª classe al bagno penale di Orbetello, traslocato a quello di Cagliari.

» » Varrani Antonio, id. di 5ª classe alle carceri di Cagliari, id. alla casa di relegazione di Modena.

Marzo 3 Ronconi Benedetto, direttore di 3ª classe alla casa di relegazione di Modena, traslocato al bagno penale di Orbetello.
» » Pertone Vittorio, vice-direttore di 2ª classe alla colonia penale di Pianosa, id. al bagno penale di Cagliari.
» 6 Pasella Salvatore, contabile di 1ª classe con le funzioni di applicato alle carc. di Perugia, trasl. al bagno penale di Portolongone.
» » Marcellino Pietro, applicato di 2ª classe al bagno penale di Portolongone, id. alle carceri di Perugia.
» 7 Scandurra Corrado, nomin. scriv. diurnista al bagno p. di Palermo.
» » Garelli Giovanni, vice-direttore di 2ª classe alla casa penale di Oneglia, traslocato al bagno penale di Civitavecchia.
» » Doria Alessandro, applicato di 2ª classe al bagno penale di Portoferraio, id. alla casa penale di Oneglia.
» » Castrati Luigi, contabile di 1ª classe alla casa penale di Firenze, id. al bagno penale di Portoferraio.
» » Minutoli Carlo, id. id. al bagno penale di Ancona, id. alla casa penale di Firenze.
» » Grimaldo Jacopo, vice direttore di 2ª classe alla casa penale di Venezia, traslocato al bagno penale di Ancona.
» » Pizza Gaetano, contabile di 1ª classe al bagno penale di Porto d'Anzio, id. alla casa penale di Venezia.
» » Prete Giuseppe, id. alla casa penale di Saluzzo, id. al bagno penale di Porto d'Anzio.
» » Inverardi Vincenzo, applicato di 2ª classe id. di Alessandria, id. alla casa penale di Saluzzo.
» » Poli Gabriele, vice dirett. di 2ª cl. al bagno penale di Pozzuoli, id. al bagno penale di Porto Empedocle con le funzioni di direttore.
» » De Simone G., contab. di 1ª cl., id. del Granatello, id. di Pozzuoli.
» » Pacieri Giovanni, applicato di 2ª classe alle carceri di Sinigaglia, id. alla colonia penale di Gorgona.
» 10 Martinelli sac. Giovanni Luca, cappellano delle carceri di Lucca, esonerato dal servizio dietro sua dimanda.
» » Valveri sacerdote Giuseppe, incaricato del servizio religioso alle carceri di *Regina Coeli* in Roma.

Capi e Sotto Capi Guardie

Febbr. 1 De Martino Niccola, sotto capo guardia di 1ª cl. al bagno penale di Pozzuoli, traslocato a quello del Granatello.
» » Bellotti Filippo, id. id. id. di Procida, id. id.
» » Mirarchi Giuseppe, id. id. id. del Granatello, id. id. di Pozzuoli.
» » Marciano Carlo, id. id. id. id., id. id. di Procida.
» 8 Pala Vincenzo, id. id. id. alla casa penale di Noto, id. alle carceri di Catania.
» 12 Giordano Roberto id. di 2ª al bagno pen. di Orbetello, id. di Salerno.
» » Bodrato Francesco, id. id. id. alle carceri di Salerno, id. al bagno penale di Orbetello.
» 13 Rivetto Francesco, capo guardia di 1ª cl. alla casa penale di Parma, collocato a riposo per motivi di salute.
» 17 Raffone Giuseppe, sotto capo guardiano di 3ª, alle caceri di Potenza, nominato sotto capo guardia di 2ª classe.
» 26 Sgherzi Enrico, capo guardiano di 2ª cl. alle carceri di Messina, nominato capo guardia di 2ª classe.
» » Siciliano Luigi, sotto capo guardiano di 3ª id. id. id. sotto capo guardia di 2ª classe.
Marzo 2 Zoppi Giuseppe, capo guardia id. alla casa penale di Solmona, traslocato alla casa penale di Oneglia.

Marzo 2 Corazza Erminio, capo guardia di 3ª classe alle carceri di Cento, traslocato alle carceri di Genova.
» » Soccorsi Carlo, id. id. id. alle carceri di Sinigaglia, id. alla casa penale di Solmona.
» » Monegatti Giorgio, id. di 3ª alla casa penale di Oneglia, id. alle carceri di Cento.
» » Dalmassi Vittorino, sotto capo guardia di 1ª alle carceri di Catania, id. id. di Genova.
» 5 Giannecchini Angelo, id. di 2ª alla casa penale di Aversa, id. a quella di Civitacastellana.
» » Bargi Luigi, id. di 1ª id. di Civitacastellana, id. alla casa di custodia di Napoli.
» » Bertoli Alfonso, sotto capo guardiano di 1ª alle carceri di Imola, nominato sotto capo guardia di 1ª classe.
» 6 Firmani Carlo, sotto capo guardia di 1ª al bagno penale di Porto Empedocle, traslocato alle carceri di Catania.
» 13 Dorigo Agostino, capo guardia di 3ª classe alle carceri di Genova, traslocato alla casa di pena di Parma.

Capi e Sotto Capi Guardiani di vecchio ruolo

Febbr. 8 Giunti Raffaello, sotto capo guardiano di 1ª classe alle carceri di Biella, traslocato a quelle di Perugia.
» 17 Magnifico Vincenzo, id. di 3ª classe id. di Reggio Calabria, id. id. di Palmi.
» 19 Mangiacasale Ireneo, capo guardiano di 2ª classe id. di Monteleone, id. di Palmi.
» » Natali Luigi, id. di 3ª classe id. di Palmi, id. id. di Nuoro.
» 20 Molfese Gennaro, sotto capo guardiano, di 1ª classe, id. di Paola, destituito.
» 21 Guaita Pietro, id. di 2ª classe id. d'Alba, id. id. di Cuneo.
» » Piola Pietro, id. di 3ª classe id. di Cuneo, id. id. d'Alba.
« 24 Cerulli Vincenzo, id. di 3ª classe id. di Trapani, id. id. di Caltanissetta.
» » Santagostino Giuseppe, id. di 3ª classe id. di Caltanissetta, id. id. di Trapani.
» 28 Bellassai Giovacchino, id. di 1ª classe id. di Trapani, id. id. Alcamo.
Marzo 3 Cappelli Francesco, id. di 3ª classe id. di Reggio Emilia, id. id. di Piacenza.
» » Giorgi Carlo, capo guardiano di 1ª classe, id. id. id. di San Miniato.
» » Tessone Carlo, sotto capo guardiano di 3ª classe id. id., incaricato delle funzioni di capo, alle carceri della Missione di Reggio Emilia.
» » Mauri Francesco, id. di 2ª classe id. di Piacenza, traslocato a quelle di Reggio Emilia.
» » Papa Stanislao, id. di 1ª classe id. di S. Miniato, id. id. id.

DECESSI

1877

Genn. 30 Rasinelli dott. Giuseppe, sanitario alle carceri di Roma.
Febbr. 12 Chiarini cav. dott. Chiarino, sanitario della casa penale e carceri di Firenze.
» 23 Faccio Pietro capo guardiano di 3ª classe alle carceri di Savona.

Bullettino Ufficiale della Direzione Generale delle Carceri

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Dazio consumo. — Comuni aperti. — Fornitura viveri ai detenuti. — La fornitura dei viveri ai detenuti nelle case di pena è vendita al minuto dei generi forniti.

Conseguentemente, l'appaltatore di tale fornitura in un Comune aperto, deve pagare il dazio sopra quei generi. — Leggi 3 luglio 1864, 28 giugno 1866, 11 agosto 1870; Regolamenti 10 luglio 1864, 25 novembre 1866, 15 agosto 1870; Istruzioni 10 dicembre 1866 (Sentenza della Corte d'appello di Napoli, 15 settembre 1876).

Liste elettorali politiche — Domicilio degli impiegati. — « Gli impiegati non possono essere iscritti nelle liste dove sono chiamati ad esercitare le loro funzioni se non previa la doppia dichiarazione tassativamente prescritta dagli articoli 16, 17 e 18 della legge elettorale ». (Parere del Consiglio di Stato, in data 9 agosto 1876, N. 3200-1315, adottato).

Domicilio degli impiegati per la competenza delle spese di spedalità. — « Agli effetti amministrativi — per stabilire la competenza delle spese di spedalità — si è sempre ritenuto che l'impiegato, il quale esercita un ufficio stabile, ha il suo domicilio nel luogo in cui l'ufficio stesso lo obbliga a risiedere.

« Non sembra che possa escludersi affatto l'elemento intenzionale nel domicilio che l'impiegato ha nel luogo di sua residenza, perchè quando egli accetta l'impiego, implicitamente dichiara di voler dimorare stabilmente nel luogo ove deve esercitare le sue funzioni ».

« Ove non si adottasse questo criterio, l'impiegato, il quale nel luogo di nascita non lascia nè beni, nè famiglia, e che passa la vita in luoghi diversi secondo le esigenze del servizio, non avrebbe domicilio alcuno ».

« Se agli effetti dell'elettorato politico anche per l'impiegato è necessaria una esplicita dichiarazione per determinare il suo domicilio, ciò è in seguito a tassative disposizioni di legge, che non potrebbero estendersi a casi non contemplati ». (Parere del Consiglio di Stato, in data 12 gennaio 1877, adottato).

Giurati — Impiegato — Dispensa — Autorità competente a conoscerne. — « Appartiene alla Corte d'Assise, non alla Corte d'Appello, di provvedere sulla domanda degli impiegati, il cui uffizio abbia un solo titolare, per essere dispensato dall'ufficio di giurato: art. 4 della legge 4 giugno 1874 » (Corte d'Appello di Genova 27 gennaio 1877).

(Dal *Manuale degli Amministratori comunali e provinciali.*)

AVVENIMENTI STRAORDINARI

(*Note estratte dai registri della Direzioee Generale delle Carceri*).

14 marzo. — Nel Bagno penale di A., presso il cancello che mette nel cortile della 3ª divisione, il condannato C., a sfogo di rancori che nutriva contro l'altro condannato D. N., lo aggredì e sopraffattolo lo tagliuzzava nel viso con un piccolo ferro trovato, a suo dire, sotto una pietra nel cortile di passeggio. Accorso il personale di custodia il D. N. fu ricoverato nella infermeria e il C. in cella di punizione. Le lesioni riportate dal D. N., eccettuata una lussazione guaribile in dodici giorni, furon giudicate di pochissimo momento.

15 marzo. — Nel Carcere di T., mentre trovavasi al passeggio nel cortile la detenuta R., colto il momento che la guardiana di sorveglianza aveva rivolto altrove gli sguardi, salì nella camera di un guardiano e si precipitò dalla finestra nel sottoposto cortile. In conseguenza di tal caduta cessò di vivere il 21 dello stesso mese. Alcuni giorni prima aveva tentato di rompersi le vene del braccio sinistro come risultò dalla ricognizione fiscale fatta sul suo cadavere.

19 marzo. — Nel Bagno penale di P., dopo breve diverbio occasionato da futili motivi, i quattro condannati C., F., De A. e T., vennero alle mani e il primo di essi ferì il De A. ed il T. con un osso, residuo della pietanza.

Il feritore fu punito disciplinalmente e denunziato all'autorità giudiziaria.

Tutti gli altri che parteciparono alla rissa furono pur anco puniti in base alle prescrizioni regolamentari.

19 marzo. — Nel Carcere di P., senza precedente alterco, il condannato D. S., aggredì improvvisamente il capo camera G., e col piede di una panca da letto lo colpì due volte sul capo producendogli lievi lesioni. Gli altri detenuti impedirono che l'aggressore continuasse; e dalle guardie fu subito condolto in cella di rigore.

23 marzo. — Nel Bagno penale di P., in causa di questioni di camorra che l'uno di essi non voleva subire, vennero alle mani i condannati S. e G. A questa rissa presero parte altri dieci condannati, sicchè assunse tosto aspetto di zuffa. Accorso il personale di custodia i contendenti furono divisi. Tutti riportarono delle ferite.

Gl'istrumenti adoprati non furono altro che bicchieri di latta, scarpe e cucchiai di legno. Il fatto fu denunziato all'autorità locale ed al Tribunale militare marittimo.

25 marzo. — Nel Carcere di Montefusco, per privati interessi i detenuti camorristi M. e D. V., vennere a diverbio coll'altro detenuto M., e dalle parole passando ai fatti poco dopo gli si scagliarono contro per percuoterlo

con le panchette del letto. Accorso il personale di custodia e messosi fra i contendenti, la rissa non ebbe gravi conseguenze. Nella colluttazione due aggressori si ferirono scambievolmente per errore e alcune ferite e contusioni riportarono pure gli agenti di custodia.

Il capo-guardia Ramondini e la guardia Rivero, ebbero una gratificazione pel coraggio e prontezza mostrati nel sedare il tumulto.

---

27 marzo. — Nel Bagno penale di C., il detenuto F., chiuso in cella d'isolamento come incorreggibile, affilò un pezzo di legno tolto dal mastello dell'acqua servendosi dei frantumi di un vetro rotto della finestra; si scagliò contro le guardie M. e P., e con quel legno le ferì ambedue. Accorsa l'altra guardia G., egli fu tosto disarmato. Il fatto fu denunziato al Tribunale militare marittimo.

---

28 marzo. — Nel Penitenziario di O., per gelosia di mestiere e rivalità di paese, sei detenuti addetti al laboratorio calzolai, fatta appena la distribuzione dei ferri del mestiere, brandivano i loro coltelli sfidando gli avversari a sanguinosa lotta. Accorso però subito il personale di custodia, tutti deposero le armi al primo invito, eccettuato uno che non si arrese se non alla intimazione formale fattagli dal capo guardia.

I colpevoli furono tradotti in cella di punizione.

---

29 marzo. — Nel Carcere di B., il detenuto S., che era in cura nell'infermeria, si forò la vena del braccio sinistro con uno spillo, e s'adoperava a dilatare la ferita con una scheggia di legno. Scoperto, venne sottoposto alla necessaria medicatura, e siccome era la seconda volta che attentava alla propria vita, venne assicurato colla camicia di forza.

---

3 aprile. — Nel Carcere di P., i detenuti eccitati da compagni condannati a gravi pene, tumultuarono prendendo a pretesto la qualità del pane. Fatto riconoscere da apposita Commissione che i loro reclami erano infondati, la direzione, col concorso delle autorità civili e militari, riuscì a ristabilire la calma. Ma nel mattino seguente le grida ricominciarono e sebbene tutte le autorità fossero accorse di nuovo nel Carcere, non si potè così presto sedare il tumulto.

---

6 aprile. — Appena il capo guardia M., del Penitenziario di N., aprì l'uscio della cella di punizione ove si trovava il G., per trasferirlo in altra, costui gli si avventò contro improvvisamente, e lo ferì nella mano destra con un ferro acuminato consistente in un gancetto tolto dalla finestra, raddrizzato e arruotato sui mattoni. Il feritore fu sottoposto a punizione disciplinare.

---

7 aprile. — Nel Carcere di P. il detenuto A., tentò di uccidersi percuotendo ripetutamente il capo contro i banchi del proprio letto formati in quadretti di ferro. Tali percosse gli cagionarono sei ferite che il sanitario giudicò pericolose. Le cause che possono averlo spinto a tale eccesso non

si conoscono ancora. Questo detenuto era solo nella sua cella e il tentativo di suicidio non fu scoperto che quando la guardia aprì l'uscio per condurlo alla consueta passeggiata.

EVASIONI EFFETTUATE O TENTATE

(Note estratte dal Registro della Statistica delle evasioni tenuto a cura della Direzione generale delle Carceri).

Sul far della sera del 13 febbraio, O. P., detenuto nel Carcere mandamentale di M., profittando dell'assenza del custode, aprì la porta della sua cella, forzando la serratura; indi, trovata la chiave del cancello interno passò nel cortile, scavalcò il muro di cinta e si diede alla fuga. Dieci giorni dopo fu ripreso dai RR. Carabinieri con la cooperazione del custode, il quale era già stato punito con la sospensione dall'impiego e dalla paga.

Nelle ore pomeridiane del 15 febbraio M. A., trovandosi insieme ad altri detenuti a passeggiare nel cortile del Carcere mandamentale di A., profittò della trascuranza del custode, che gli aveva lasciati senza sorveglianza, per forzare una porticella, salire sulla terrazza e gettarsi nella sottoposta campagna. Per attutire il colpo l'A., aveva adoperato la paglia depositata su detta terrazza. — Il guardiano fu destituito.

M. F., detenuto nel Carcere mandamentale di G., fuggì nella notte dal 4 al 5 marzo da una apertura fatta nel muro. Il custode assicura che dall'esterno fu eseguita la breccia, ma ciò non lo scuserebbe dalla taccia di negligente. — Il fatto venne denunziato all'autorità giudiziaria, ed il custode fu intanto sospeso e rimpiazzato.

D. B., e A. F., detenuti nel Carcere mandamentale di R., riuscirono nella notte dell'8 al 9 marzo, a svellere due pezzi di legno che stavano infissi nelle loro stanza a guisa di attaccapanni, e se ne fecero arma per rompere il muro. Ma il vigilante custode impedì il compimento del tentativo, e gli rinchiuse in altro locale.

Col mezzo di un piccolo coltello fermo in manico, il condannato R. R. riuscì, nella sera del 9 marzo, a schiodare i serrami della porta della sua cella, uscirne, e passare il coltello a due detenuti nelle contigue stanze, i quali fecero altrettanto. Rimasti liberi nel corridoio ne scassinarono la porta, passarono nel cortile, scavalcarono il muro di cinta, traversarono a guado il piccolo tratto di mare che separavali dalla terra libera, e fuggirono. Due di questi evasi furono ripresi; intanto si compie il processo che stabilirà il grado di colpa degli agenti di custodia del Carcere succursale di S. L. di L. ove avvenne il fatto.

E. B. detenuto nel Carcere mandamentale di B. riuscì nella notte dall'11 al 12 marzo, a rompere il muro che divide il Carcere da un attigua casa e fuggire, aiutato, a quanto pare, da persone libere. Il custode fu sospeso e rimpiazzato.

Mentre il custode del Carcere mandamentale di A., aiutato da inservienti, puliva la stanza ove L. B. si trovava rinchiuso, costui scivolò fuori, scavalcò il muro di cinta e fuggì. — Ciò avvenne nel dì 19 marzo. — I carabinieri si posero subito sulle traccie dell'evaso, il quale fu rimesso in carcere poche ore dopo.

Tre detenuti nel Carcere mandamentale di B. uscirono, nella notte dal 20 al 21 marzo, da un buco aperto dall'esterno nel tetto della stanza, senza che il custode e due altre persone che con lui si trovavano nell'attiguo locale, se ne accorgessero. — Uno degli evasi fu arrestato 3 giorni dopo, e gli altri due a distanza di una settimana.

Il custode del Carcere mandamentale di M. S., non si avvide che nella notte dal 31 marzo al primo aprile due detenuti, adoprando le tavole dei loro letti, ruppero il muro sottostante ad una finestra e di là fuggirono. — Fu sospeso.

PUNIZIONI

Corpo delle Guardie carcerarie.

Condanne pronunziate dai Tribunali militari e punizioni inflitte dal Ministero e dalle Commissioni di disciplina durante il mese di marzo 1877.

Mattei Primo, guardia di 2ª classe alle Carceri giudiziarie di Palermo. Invio alle Compagnie di disciplina, con espulsione dal Corpo, per favorita corrispondenza clandestina d'un detenuto (art. 84, nº 7).

Scotti Giovanni, id. id. id.

Catanesi Giuseppe, id. id. id.

Bonomi Giuseppe, guardia di 2ª classe al Bagno penale di Favignana. Invio alle Compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo, per assenza arbitraria dallo stabilimento (art. 83, nº 1).

Pesce Giuseppe, guardia di 1ª classe al Bagno penale di Alghero. Invio alle Compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo per atti d'insubordinazione e trascurata consegna di servizio (art. 83, nº 3).

Reani Angelo, guardia di 2ª classe al Bagno penale di Terracina. Invio alle compagnie di disciplina, con espulsione dal Corpo, per recidività in ubbriachezza, provocazione e vie di fatto in danno d'un compagno (art. 84).

Pesci Alberto, guardia di 2ª classe alla Casa di relegazione in Gavi. Invio alle Compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo, per abbandono del posto in cui era di servizio (art. 83, nº 5).

Sartini Luigi, guardia di 2ª classe nella Casa penale di Roma. Invio alle Compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo, per ubbriachezza ed assenza arbitraria dallo stabilimento (art. 83).

Roffi Giuseppe, guardia di 1ª classe nelle Carceri giudiziarie di Bologna. Invio alle Compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo, per ubbriachezza e disordini commessi fuori dello stabilimento (art. 83).

Morini Generoso, guardia di 2ª classe nel Bagno penale di Finalborgo. Condannato ad un anno di reclusione militare, dal Tribunale militare di Genova, per diserzione (art 78, n° 1).

Noja Gaudenzio, guardia di 2ª classe nelle Carceri di Genova. Invio alle Compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo, per mali trattamenti ad un detenuto (art. 84, n° 5).

LODE AI GENEROSI

Dalla direzione della Casa di correzione di Castelfranco, nell'Emilia, ci giunge il racconto di due fatti che onorano il personale di custodia di quel luogo di pena, e sono un vero esempio di pietosi ed alti sentimenti.

Bianchi Luigi mentre da Terracina, ove era stato per salute, tornava alla sua residenza di Castelfranco, ricadde ammalato in Velletri; e 36 compagni raccolsero e gl'inviarono subito un sussidio di L. 51,25.

Un'altra colletta ebbe 39 soscrittori, e raggiunse la somma di L. 44,00 e inviate al povero Carlo Comis guardia al Penitenziario di Tempio, ridotto inabile al servizio per essersi fratturata una gamba.

ONORIFICENZE

Con Decreti Reali, 10 marzo 1877

Gianpietri cav. Luigi, direttore della casa di relegazione di S. M. Apparente in Napoli, promosso uffiziale nell'Ordine della Corona d'Italia.
Mattera Pasquale, direttore della casa di relegazione di Ponza, nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.
Moretti Giovanni, direttore del bagno penale di Gaeta, id.
Gasperi Elbano, direttore del bagno penale di Cagliari, id.
Doria Niccolò, direttore delle carceri giudiziarie di Genova, id.
Viara dott. Giacomo, sanitario della casa penale di Fossano, id.
Di Macco dott. Paolo, sanitario del bagno penale di Gaeta, id.
Pupilli sac. Natale, cappellano della casa penale di Volterra, id.
Capriolo Luigi, direttore della casa di correzione di Sant'Eframo, nominato di motu proprio da Sua Maestà, cavaliere nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

E con Decreto Reale del 14 marzo detto

Pavolini comm. Luigi, fu da S. M., di motu proprio, promosso commendatore nell'Ordine equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DELLE CARCERI

Personale amministrativo, sanitario, religioso ed insegnante.

1876

Dicemb. 31 La Porta Achille, Ispettore di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominato direttore di 4ª classe, e destinato alle carceri di Livorno.

1877

Marzo 14 Barini Giovanni Battista, scrivano diurnista alla scuola allievi guardie in Roma, traslocato al bagno penale di Cagliari (diramazione di Castiadas).

» 15 Sorgente dott. Pietro, incaricato del servizio sanitario alla casa di relegazione e bagno penale di Ponza.

» 17 Chierici Giuseppe, direttore di 4ª classe, alle carceri di Livorno, traslocato alla casa di custodia dell'Ambrogiana.

» » Angelini cav. Alberto, direttore di 2ª classe alla casa di custodia dell'Ambrogiana, traslocato alla casa penale di Trani.

» » Battistelli cav. Carlo, direttore di 3ª classe alla casa penale di Trani, traslocato alla casa di custodia di Napoli.

» 21 Mangiagalli Carlo, vice-direttore di 1ª classe al bagno penale di Orbetello, traslocato alla casa penale di Lucca.

» » Monge Domenico, contabile di 1ª classe, id. id. di Oneglia.

» » Sampò Eugenio, id. 2ª, alla casa penale di Oneglia, traslocato al bagno penale di Orbetello.

» » Pacieri Giovanni, applicato di 2ª classe, revocata la destinazione alla Colonia penale di Gorgona, e destinato alla Casa penale di Roma

» » Castellano Vittorio, contabile di 2ª classe al bagno penale di Ancona, traslocato alla colonia penale di Gorgona.

» » Conti Demetrio, contabile di 1ª classe con le funzioni di applicato al bagno penale di Brindisi, traslocato a quello di Ancona.

» » Rapillo Carmine, sanitario agli stabilimenti penali di Ponza, esonerato dal servizio dietro sua domanda.

» 23 Borgianelli Domenico, nominato maestro della casa penale di San Leo.

» 24 Pellegrino Gennaro, contabile di 2ª classe alla casa penale di Fossano, traslocato alla casa di custodia dell'Ambrogiana.

» 27 Scotto Federico, contabile di 1ª classe al bagno penale di Piombino, traslocato alla colonia penale di Pianosa.

» » Piccaroli Paolo, id. 2ª alla colonia penale di Pianosa, traslocato al bagno penale di Piombino.

» » Bolis Giovanni, scrivano al bagno penale di Civitavecchia, traslocato alla direzione della scuola allievi guardie in Roma.

» 29 Poggiali Vitaliano, incaricato del servizio sanitario della casa penale di S. Leo.

» » Bussi Giovanni, id. religioso, id id.

Marzo 29 Solazzi Alfonso, cappellano delle carceri di Melfi, dimessosi.
» » Maula Vincenzo, incaricato del servizio religioso delle carceri di Melfi.
» 31 Romano Alfonso, id. id. della casa penale di Paliano, esonerato.
» » Odisio Giuseppe, sanitario delle carceri di Voghera, esonerato dietro sua domanda.
Aprile 2 Volpini Adamo, reggente vice-direttore di 2ª classe alla casa penale di Oneglia, traslocato a quella di Volterra, con le funzioni di contabile.
» » Rodini Flaminio, contabile di 1ª classe alla casa penale di Volterra, traslocato a quella d'Ivrea.
» 5 Baldini Giacomo, id. con le funzioni di applicato alle carceri di Milazzo, è traslocato al bagno penale di Alghero.
» » Pissarello Andrea, applicato di 2ª al bagno penale di Alghero, traslocato alle carceri di Milazzo.

Corpo delle Guardie delle Carceri.

1877
Marzo 12 Delbecchi Alessandro, sotto-capo guardiano di 1ª classe alle carceri di San Remo, ammesso nel corpo delle guardie carcerarie.
» » Bottini Antonio, sotto-capo guardiano di 3ª classe alle carceri di Oneglia, ammesso nel corpo delle guardie carcerarie.
Aprile 3 Masini Felice, capo guardia di 2ª classe, alla casa di custodia di Napoli, traslocato alle carceri di Livorno.
» » Ballestri Ezechiele, capo guardia di 1ª classe alla casa penale di Fossano, traslocato alla casa di custodia di Napoli.
» » Lazzari Pietro, sotto capo guardia di 2ª classe alle carceri di Livorno, traslocato alla casa penale di Fossano.
» 10 Zaccherelli Luigi, capo guardia di 2ª classe, alle carceri di Firenze, riformato dal corpo per motivi di salute.
» 11 Cotto Giuseppe, capo guardia di 2ª classe al bagno penale di Finalborgo, dispensato dal servizio per motivi di salute e dietro sua domanda.

Capi e Sotto Capi guardiani di vecchio ruolo.

1877
Marzo 13 Tassi Giuseppe, capo guardiano di 3ª classe alle carceri di Fermo, dispensato dal servizio per motivi di salute dietro sua domanda.
Aprile 3 Ramondini Alfonso, sotto capo guardiano di 1ª classe alle carceri di Montefusco, traslocato alle carceri di Fermo.
» 11 Antonietti Lorenzo, sotto capo guardiano di 1ª classe alle carceri di Forlì, dispensato dal servizio per motivi di salute e dietro sua domanda.

DECESSI

1877
Marzo 13 Fossati Alfonso, cappellano delle carceri di Soriano.
» 20 Venanzi Ettore, cappellano e maestro alla casa penale di S. Leo.
» 27 Vannucci Gioacchino, contabile di 1ª classe, alla casa di custodia dell'Ambrogiana.
» 28 Martizi Angelo, Cappellano e Maestro delle carceri di Sinigallia.

Bullettino Ufficiale della Direzione Generale delle Carceri

CIRCOLARI

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Generale delle Carceri) Div. 9ª, Sez. 2ª - N. 20863-133-1-*A, addì* 7 *maggio* 1877. *Ai signori Direttori dei Bagni e Case penali e alle Case di custodia del Regno.* — Situazione dei detenuti maniaci.

Volendo il Ministero tener conto esatto del movimento dei detenuti maniaci, prego la S. V. a disporre che nel dì 1° del venturo mese sia compilato un prospetto in base al modello che si unisce, riferibile ai detenuti dipendenti da cotesto Stabilimento curati nella locale infermeria o ricoverati nei manicomi.

Successivamente unirà allo stato mensile del movimento dei detenuti un elenco delle varianti avvenute nel periodo di tempo cui quello stato si riferisce, cioè dei nuovi entrati nella infermeria dello Stabilimento, dei passati ai manicomi, dei guariti, traslocati, morti, o che abbiano cessato di far parte della categoria *condannati maniaci* per qualunque altra causa, valendosi per maggior precisione ed uniformità dello stesso modello qui allegato.

Ove tra' condannati dipendenti da cotesta Direzione nessuno, malato di mente, sia curato nell'interno o allo esterno, basterà un cenno negativo sullo stato mensile del movimento precedentemente citato.

Attendo riscontro alla presente.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

Penitenziario di ....

Situazione del 1° giugno 1877 dei Detenuti maniaci in cura nell'infermeria del Penitenziario o ricoverati nei manicomi.

Col. 1. Numero d'ordine.
» 2. Cognome e nome dei maniaci.
» 3. Numero di assegnazione.
» 4. Data del passaggio in cura dei detenuti maniaci nell'infermeria del Penitenziario.
» 5. Data d'ingresso dei detenuti maniaci nei manicomi.
» 6. Data delle lettere con le quali il Ministero autorizza le traduzioni dei condannati in manicomi.
» 7. Indicazione dei manicomi.

Col. 8. Data delle condanne. — Durata e specie delle condanne.

» 9. Data dell'uscita dai manicomi, oppure della guarigione, morte ed altro motivo che toglie il detenuto dalla dipendenza, e dal carico del Penitenziario.

» 10. Annotazioni (1)

(1) *N.B.* La colonna 10 è specialmente disposta per indicare le cause dell'uscita, a illustrazione della precedente colonna.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Generale delle Carceri) Div. 9ª, Sez. 2ª - N. 20863-133-1-A, addì 7 maggio 1877. Ai signori Prefetti del Regno. — Situazione dei detenuti maniaci.

Volendo il ministero tener conto esatto del movimento dei detenuti maniaci, prego la S. V. a disporre che nel dì 1° del venturo mese sia compilato un prospetto simile al modello che si unisce, riferibile ai detenuti dipendenti dalle *Carceri giudiziarie* di cotesta provincia, curati nel carcere o negli ospizi sanitari esterni.

Nei mesi successivi unirà al modello *C* (movimento dei detenuti) un elenco delle varianti avvenute nel periodo di tempo cui il prospetto si riferisce, cioè dei nuovi alienati di mente entrati nella infermeria delle carceri o nei manicomi, dei guariti, traslocati, morti, o che abbiano cessato di far parte della categoria *detenuti maniaci* per qualunque altra causa, servendosi, per maggior precisione ed uniformità, dello stesso compiegato modello.

Per quelle provincie che non avessero detenuti colpiti da malattie mentali, curati nelle infermerie delle carceri o nei manicomi, le prefetture, tanto questa prima volta, quanto in avvenire, si limiteranno ad un cenno negativo sul citato prospetto *C*.

Gradirò aver notizia dell'arrivo della presente.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

Provincia di ....

Situazione al 1° giugno 1877 dei Detenuti maniaci dipendenti dalle Carceri giudiziarie della provincia, curati nelle infermerie carcerarie o ricoverati nei manicomi.

Col. 1. Numero d'ordine.

» 2. Cognomi e nomi dei Maniaci.

» 3. Carceri dai quali dipendono i maniaci.

» 4. Data { del passaggio in cura dei detenuti maniaci dell'infermeria delle carceri.

» 5. Data { dell'ingresso dei detenuti maniaci nei manicomi.

Col. 6. Indicazioni dei manicomi.

» 7. Data dell'uscita dal manicomio, oppure della guarigione, morte, proscioglimento dalla dipendenza dal carcere per cessato carattere di detenuto, ecc.

» 8. Annotazioni (1)

(1) *N.B.* La colonna 8 è specialmente disposta per indicare le cause dell'uscita, a illustrazione della colonna precedente.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) div. 8ª, *sez.* 1ª *N.* 22226-50-1-a, *in data* 17 *maggio* 1877, *Ai signori Prefetti del Regno.* — Esercizio del Bettolino nelle Carceri.

Rimetto un esemplare di una circolare che ho inviato ai Direttori delle Case e dei Bagni penali. Ritengo che l'inconveniente cui in essa si accenna non siasi verificato nelle carceri giudiziarie; tuttavia se la S. V. lo credesse opportuno potrà dare conformi disposizioni. Prego di un cenno di ricevuta.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

Roma, addì 14 maggio 1877.

Sono venuto a sapere che in qualche stabilimento penale si permette ad un condannato di amministrare la dispensa del vitto venale (bettolino) per conto dell' appaltatore del mantenimento, e che, a garanzia del valore dei generi che si consegnano al condannato medesimo, gli si richiede il deposito di una somma in danaro. — Il fatto, per quanto mi consta, si restringe ad uno o due stabilimenti; nondimeno avverto i signori Direttori che esso è sommamente biasimevole. Il condannato nella sua condizione di servo di pena non può amministrare ne per sè nè per gli altri, gli è interdetto il maneggio del danaro, e tollerando che ei faccia da dispensiere si offendono i regolamenti penitenziari; e si porge occasione a vertenze di interessi privati che perturbano nello stabilimento la disciplina e la morale. Dove il fatto è avvenuto deve dunque cessare subito, ed a cura dell'appaltatore essere destinata alla dispensa persona libera e di provata moralità.

Attendo dai signori Direttori un cenno di ricevuta della presente.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) Gabinetto, N. 67-*IV*, *addì* 25 *maggio* 1877, *Ai signori*

Prefetti ed ai Direttori di Stabilimenti penali. — Disciplina nelle prigioni.

Si avvicina il 3 giugno in cui ricorre la festa dello Statuto la più grande per gli italiani perchè è la festa della libertà della Unità e della indipendenza della Nazione. Io sono ben lontano dal ricusare che un raggio di allegrezza si diffonda anche nelle prigioni, ma debbo raccomandare che non si trasmodi e che vi rimangano inviolati l'ordine e la disciplina. Tutte le autorità dirigenti Carceri e luoghi di pena veglieranno a che ogni servizio verso i detenuti venga diligentemente soddisfatto, ed essi facciano atto anche più solenne di ossequio alla legge, mantenendosi tranquilli e subordinati Si avverta in ispecial modo che la facoltà di richiedere vitto venale alla dispensa venga esercitata nei confini della temperanza, la quale concerne non solo la scelta, ma puranco la quantità degli alimenti. Ricordo la circolare di questa Direzione generale in data 19 agosto 1871, N. 49811-65-1-a relativa al divieto di illuminazioni e di altre pompe esterne che non si addicono al carattere austero delle prigioni. Sarà invece opportuno che in quel giorno si procurino anche più del consueto sollievi allo spirito dei detenuti, mediante conversazioni morali e patriottiche al fine di fortificarne i sensi di ravvedimento e d'istruirli nei doveri di buon cittadino. Importa finalmente che gli agenti di custodia pure siano sobrii, vigilanti, risoluti ma umani. A chiunque turbasse la solennità di cotesto giorno, dovrebbe la punizione sancita nei regolamenti infliggersi più pronta ed esemplare.

Porto fiducia che non accadranno inconvenienti, ed attendo un cenno di informazioni scorso appena il giorno più volte ricordato.

Piaccia ai signori Prefetti di partecipare la presente ai Direttori di carceri giudiziarie, mentre io la spedisco oggi stesso a quelli delle Case e dei Bagni penali e delle Case di custodia.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) div. 8ª, *sez.* 2ª, *N.* 25508-50-1-*c*, *in data li* 29 *maggio* 1877, *alle Direzioni delle Case penali appaltate.* — Osservanza delle circolari 13 dicembre 1868 e 6 gennaio 1876 per la contabilità degli Stabilimenti carcerari appaltati.

Mi è occorso di constatare che in una Casa penale appaltata non erano esattamente applicate le norme portate dalla circolare 13 dicembre 1868, N. 1192, anche in quanto all'uso dei modelli e massime del bollettario N. 9 che riguarda l'estrazione dei lavori dalle manifatture.

Rammento alla S. V. che colla circolare a stampa in data 6 gennaio 1876, N. 75046-65-1-F, nel coordinare le disposizioni del nuovo Regolamento di Contabilità per le case penali con quelle speciali che preesistevano circa agli Stabilimenti penali condotti ad appalto generale, fu disposto che si mantenessero in uso le disposizioni ed istruzioni contemplate nella detta circolare 13 dicembre 1868, e non abolite dal nuovo Regolamento. Ricordo altresì che venne dichiarato all'articolo 10, doversi continuare l'uso dei modelli dal N. 1 al 12 che erano allegati alla circolare del 1868.

Voglio credere che in codesta Casa le anzidette disposizioni saranno pienamente osservate.

Ma dopo quanto fu altrove constatato non stimo inutile di richiamare su di ciò l'attenzione della S. V., soggiungendo che quando, in segnito alle ispezioni, che non mancherò di far praticare, mi risultasse diversamente, ne chiederò esatto conto a chi doveva invigilarne l'osservanza.

Favorisca accusar ricevuta della presente.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

AVVENIMENTI STRAORDINARI

10 aprile. — Visitando i dormitori del carcere giudiziario di P. A., le guardie trovarono il detenuto N. con una grave contusione al viso. Alle domande fattegli, rispose che era caduto, ma avendo poi potuto parlare non sentito dai compagni, rivelò che per non aver voluto pagare la *camorra* era stato durante la notte assalito nel proprio letto e percosso con pugni da N. aiutato da altri compagni.

Fu fatta denunzia all'Autorità giudiziaria.

28 aprile. — Nel Bagno Penale di P. S. i due condannati T. e C., mentre trovavasi a fare spesa avanti il finestrino della bettola, vennero a diverbio, e il T. afferrato l'altro pei cappelli, lo ferì con un pezzo di ferro staccato dal proprio letto. Le ferite, in numero di tre, furono giudicate guaribili in sei giorni.

29 aprile. — C., S., ed A., reclusi nella Casa di custodia L. G., volevano per forza entrare nel refettorio dei musicanti. La guardia di vigilanza non mancò di richiamarli al dovere, ma le sue ammonizioni furono infruttuose. Accorse il capo musica, e sperava di persuadere i tre riottosi; ma pur esso fu ingiuriato e minacciato. Dalle ingiurie si venne ai fatti, e nel breve conflitto il C. rimase morto. Non gli fu rinvenuta nessuna ferita, ma in seguito all'autopsia del cadavere, fu constatato che era morto per sincope deter-

minata da percossa nell'ipocondrio destro. Il grave avvenimento fu denunziato all'Autorità giudiziaria.

---

1 maggio. — Nel Bagno penale di L. i due condannati G. e F. chiusi nella stessa cella di punizione, dando sfogo a precedenti rancori vennero alle mani e il F. riportò una ferita lacero contusa nell'orecchio sinistro per un morso ricevuto dall'avversario.

Il fatto fu denunziato all'Autorità e al Tribunale militare.

---

6 maggio — I detenuti nella casa di pena delle Terme Diocleziane di Roma prendendo pretesto della qualità del pane, che pure era stato riconosciuto accettabile dal Sanitario, si misero a tumultuare alle grida: fuori il capo guardia, abbasso il medico e la Direzione. — Nè al Direttore, nè ai suoi impiegati, nè ad un Ispettore di pubblica sicurezza, accorsi sul luogo, era riuscito di calmare quei furibondi; ma giunto un ispettore generale inviatovi dal Ministero, la calma si stabilì, ed ebbe luogo senza inconvenienti un minuto interrogatorio per stabilire la verità sui reclami e sui reclamanti.

---

7 maggio. — Il C., detenuto nel Carcere di P., chiuso in cella di osservazione, eludendo la sorveglianza, riuscì ad appiccarsi per la gola all'inferriata sopra la porta della cella mediante una corda fatta con la camicia e un asciugamano. Sebbene fosse sciolto dal nodo, ancor vivente, morì il giorno successivo.

---

12 maggio. — I condannati del Bagno penale di P., rifiutarono il pane dicendo che era di cattiva qualità. Chiamati i periti, lo giudicarono buonissimo e quei detenuti furono costretti ad accettarlo, meno i lavoranti in maglia, i quali, in seguito all'irragionevole rifiuto, vennero puniti con la privazione della passeggiata e della facoltà di provvedersi il vitto venale per otto giorni.

---

13 maggio. — Mentre nel Penitenziario di Oneglia si preparava il movimento dei reclusi dai cameroni ai laboratari, il detenuto F. tentò di precipitarsi da una ringhiera del quarto piano. Accortosi di questo tentativo la guardia Sebastianelli corse prontamente, e nell'atto che egli slanciavasi nel vuoto, riuscì ad afferrarlo per le vesti e, non senza pericolo, lo salvò da certa morte. La guardia fu premiata con gratificazione di L. 10.

---

14 maggio. — Anco il detenuto B., nel Carcere di S. L., tentò di uccidersi appiccandosi con la propria cravatta ad un gancio fisso nel muro, e fu salvato senza che volesse dire il motivo che lo spingeva all'atto disperato.

---

14 maggio. — Il Sotto-capo guardia M., del Carcere giudiziario di P., entrò nella camera dei camorristi per ritirare certe istanze che avevano fatte a diverse autorità; ma il detenuto P. aveva scritto invece una privata corrispondenza, e il M. lo rimproverò. Costui allora si avventò contro quel Sottocapo, e, datogli uno schiaffo, lo sbalzò fuori del cancello e sortì anch'esso nell'attiguo cortile. Gli altri nove detenuti cercarono d'irrompere nel cortile, ma furono trattenuti dalla guardia F. che era in detta camera per rinnovare la provvisione dell'acqua. Sopraggiunsero altre guardie, i militari e i carabinieri, e così dopo breve collutazione i più riottosi furono condotti al dovere. Il Capo guardia e la Guardia F. riportarono alcune contusioni, come pure i detenuti S. ed. M. — Quei 10 camorristi furono puniti.

---

14 maggio. — Nel Carcere di P., e nel tempo che i compagni erano alla passeggiata, il M., rimasto nel camerone per ragione di salute, appiccò fuoco ai paglioricci. L'incendio fu subito spento dal Capo guardia coll'aiuto di alcuni muratori che lavoravano nel Carcere.

Il M. dette segni manifesti di pazzia e fu posto in osservazione.

---

21 maggio. — Trovandosi il P., detenuto nel Carcere di S., in cella di punizione, fece atto di uccidersi appiccandosi colla propria cravatta alla inferriata della finestra. Siccome fu verificato che mentre pendeva dal laccio si reggeva con una delle mani all'inferriata, si ritenne tale tentativo una simulazione.

---

23 maggio. — Un vero tentativo di suicidio avvenne nel Bagno penale di C. Il condannato B., che aveva dato qualche segno di pazzia ed era in osservazione, tentò di uccidersi forandosi una vena del braccio con una bulletta levata da una scarpa. Scoperto in tempo, fu tradotto in infermeria per curarlo della ferita: ma sebbene fosse stato assicurato ai polsi, riuscì a svincolare il braccio ed a stracciare le fasciature, sicchè ebbe a subire nuova perdita di sangue. Il medico però disse non esservi nulla di allarmante; ma intanto fu raddoppiata la vigilanza.

---

23 maggio. — Durante la passeggiata, i due detenuti C. ed F., del carcere delle M. in F., scherzavano fra loro motteggiandosi: ma poco dopo il C. rispose alquanto risentito. Dalle parole venuti ai fatti il F. ebbe un gran pugno in un fianco e cadde in terra. Chiamato il sanitario fu constatato la frattura di una costola e varie contusioni.

Il C. fu messo in cella e il fatto denunziato all'Autorità.

---

25 maggio. — Nel Bagno penale di P., dopo breve diverbio motivato da un

tichi rancori, i condannati L. e G. vennero alle mani. Quest'ultimo riportò quattro ferite al viso e una al braccio. L'istrumento di cui il L. si valse era un ferretto che si crede avesse trafugato dalla ferriera alla quale è addetto. Si fece la immediata denunzia al Pretore e all'Avvocato Fiscale.

---

28 maggio. — Senza precedente alterco e per sola efferratezza d'animo, il condannato C. aggredì proditoriamente il compagno D. cagionandogli due ferite con un paio di forbici di cui era munito. Una ferita è piuttosto grave. — Ciò avvenne nella casa di pena di S. E. in N.

---

28 maggio — Portato il pane ai condannati lavoranti esterni addetti al bagno di P., uno di costoro lo rifiutò incitando gli altri a fare altrettanto. Ed il rigetto si estese a 102 servi di pena. Nè valsero persuasioni e minaccie. Dato l'ordine di ritirare il P., che aveva eccitato gli altri alla capricciosa risoluzione, i compagni schiamazzarono, sicchè fu d'uopo ammanettarli tutti e ricondurli al Bagno scortati da guardie e da truppa. — Più tardi, distribuendosi la minestra, si rinnovarono i rifiuti. In sostanza, però, non si voleva protestare pei viveri, ma agitarsi contro il capo e sotto capo guardia. Avendo assunto il subbuglio questo nuovo aspetto fu necessario anco una volta chiamar la forza, e intimare il silenzio che finalmente si ottenne. — Passarono in cella di rigore i condannati riconosciuti quali caporioni dell'ostile dimostrazione, e tutti gli altri vennero ammoniti.

EVASIONI EFFETTUATE O TENTATE

(*Note estratte dal Registro della Statistica delle Evasioni tenuto a cura della Direzione generale delle Carceri*).

Una squadra di otto condannati della Colonia di C., si recava nel 25 marzo con carri, e scortata da 2 guardie, a coglier foglia pei bovi, quando 2 di quei condannati, simulando zelo, chiesero di avviarsi di più buon passo al luogo del lavoro. — I sorveglianti, imprudentemente, accordarono il permesso; ma giunti al punto di ritrovo non rinvennero i due zelanti forzati. — Dato l'allarme, e organizzate perlustrazioni di pattuglie di guardie miste a soldati, una di queste ritrovò nel giorno successivo i due evasi. I quali furono poi condannati all'aumento del quarto della loro pena, e a due anni di doppia catena.

La moglie del custode del Carcere mandamentale di S. D., era stata lasciata dal marito a sorvegliare la detenuta M. T , mentre ei recavasi dal sindaco per affari di servizio; ciò nelle ore antimeridiane del 31 marzo.

Ma la disattenta sorvegliante aveva lasciato la porta aperta, sicche la detenuta potè, senza sforzo, allontanarsi e mettersi in fuga. Avvertito del fatto, il custode diè immediato avviso del fatto alle autorità, ed i carabinieri riuscirono ad arrestare l'evasa.

Nel mattino del 2 aprile il custode del Carcere mandamentale di P. D. C., dopo aver condotti i detenuti al passeggio in un corridoio all'uopo disposto, usci per sue incombenze senza chiudere la porta che divide quel locale da ogni altro edifizio, limitandosi ad assicurarsi della porta esterna. Ma siccome quella porta conduce pure ad altri locali destinati a scuole, avvenne che il maestro, che è pur possessore della chiave, l'aprì, dando modo al detenuto F. C. di mettersi in fuga. Il custode fu sospeso e denunziato all' autorità giudiziaria.

Mentre il P. G., detenuto nel Carcere mandamentale di A., era trasferito nel dì 3 aprile, da una in altra camera del carcere, passando innanzi alla porta esterna rovesciò con una spinta il sorvegliante, aprì quella porta ed evase. Tre giorni dopo si ricostituì.

Tre detenuti nel Carcere mandamentale di S., riuscirono, nella notte dal 6 al 7 aprile, di aprirsi un adito alla fuga rompendo un muro. Ricercati attivamente dalla pubblica forza furono arrestati nuovamente, in varie località, due di essi due giorni dopo, ed il terzo dopo 9 da quello dell' evasione. Il custode fu sospeso e denunziato all'autorità giudiziaria.

Il capo guardia del carcere giudiziario dei P. in P., scuoprì nel dì 10 aprile la rottura dell'inferriata di una finestra mittente da un camerotto nel corridoio. Il taglio era stato eseguito con una molla da orologio fissata in manico di legno. È certo che se anco i due detenuti M. e Q., autori del tentativo, fossero riusciti a passare nel corridoio, assaltare la guardia di servizio ed impadronirsi della chiave del cancello, si sarebbero trovati sempre innanzi ad un secondo cancello chiuso, ed avrebbero richiamato l'attenzione delle altre guardie sparse per lo stabilimento e pronto ad accorrere sul luogo del pericolo al menomo cenno. — Comunque, ad evitare anche la velleità di nuovi tentativi, furono disposti alcuni lavori di rinforzo del carcere.

F. G., detenuto nel carcere mandamentale di C., per scontarvi una condanna di pochi mesi, colse, nel dì 15 aprile, un pretesto per allontanarsi momentaneamente dai compagni coi quali si trovava al passeggio nel cortile, e, scavalcato il muro di cinta, si mise in fuga. — Il custode, che era

pure nel cortile, si avvide poco dopo della scomparsa del G., ma non riuscì a rintracciarlo. — Fu punito disciplinalmente; e si dispose per la rialzatura del muro di cinta.

Nel dì 16 aprile il custode del carcere mandamentale di G., lasciò il detenuto G. P., nel cortile di passeggio senza sorveglianza, e costui, scavalcato il muro di cinta, scomparve. Nessuna traccia della fuga seppe trovare il custode, il quale fu sospeso dall'impiego. — Quattordici giorni dopo il G. P. si ricostituì volontariamente.

Tre detenuti nel carcere mandamentale di C. d'O., riuscirono, col solo mezzo di un cucchiaio di ottone, a rompere il muro della camera ove erano rinchiusi, e sarebbero fuggiti se al di fuori del muro non vi fosse stata una porta ben forte, fermata da solide ferramenta. — Questo tentativo ebbe luogo nel mattino del 19 aprile.

P. F., detenuto nel carcere mandamentale di M., fu lasciato solo nel locale di passeggio nel dì 24 aprile: ed esso, profittando della circostanza, riuscì ad aprir la porta, ben poco resistente, e fuggì. — Il custode, avvedutosi poco dopo del fatto, si pose sulle traccie dell'evaso, e nel seguente giorno lo raggiunse, e lo ricondusse in prigione. — L'autorità giudiziaria non ritenne esservi luogo a procedere contro quell'agente.

Il custode del carcere mandamentale di C. d'O., recando il vitto nel dì 26 aprile ai detenuti lasciò la porta principale aperta, e per quella uscì agevolmente lo S. L. — I Carabinieri, avvertiti dell'accaduto, si posero in traccia dell'evaso, ma inutilmente. — Il custode fu sospeso e consegnato alla autorità giudiziaria.

Nella notte del 26 al 27 aprile sei detenuti nel carcere giudiziario di N., dopo che era avvenuto la visita del capo guardiano, tolsero un ferro dalla finestra, e con quello riuscirono a rompere un muro, non molto solido, col quale era stato turato il vano di un'antica porta, e penetrati nella cucina, la cui porta esterna è guardata da due sentinelle, evasero senza che i militari si opponessero. — È ben vero che tutti gli evasi si ricostituirono in breve tempo, ma ciò non toglie la gravezza al fatto sul quale la giustizia si pronuncierà.

Nel mattino del 27 aprile uno della squadra di 10 condannati dipendenti dal bagno di O. che si trovava al lavoro sotto la sorveglianza di due guardie, in vicinanza alla cava del ferro, riuscì ad allontanarsi non visto, e fug-

gire. — Nella stessa giornata fu arrestato nel comune di M. a distanza di molti chilometri dal luogo dell'evasione. — Le due guardie furono punite in base alle disposizioni regolamentarie.

Alle due antimeridiane del 29 aprile, i guardiani Perez Spridione, e Saturno Ferdinando si recarono alla visita delle celle del carcere circondariale di Caltagirone, ed aperta quella di N. 1, ove si trovavano sei detenuti, visto che tutti erano al posto, giacenti quietamente nei loro letti, l'uno degli agenti passò ad ispezionare la finestra, mentre l'altro rimaneva presso la porta. Ma ad un tratto quattro dei detenuti, che stavano vestiti sotto le coperte, balzarono in piedi. Due assalirono il Perez e con una funicella di vimini lo strozzarono; gli altri furono sul Saturno lo trascinarono dentro la cella, lo legarono, lo stramazzarono a terra, lo cuoprirono di paglioni e coperte per soffocarne le grida, gli tolsero le chiavi, e lasciato uno di loro di vigilanza perchè nessuno si muovesse o gridasse, passarono alla cella vicina invitando i compagni ad associarsi alla loro impresa.

Uno soltanto, aderì all'invito. Ma, disponendosi all'evasione, quei tristi si accorsero che tra le chiavi tolte al Saturno, non vi era quella della porta principale, rimasta presso il capo guardia, e perciò si recarono alla di lui camera, ed uno di essi, simulando la voce del detto Saturno, lo chiamò. Il capo guardia, di nulla sospettando, aprì la porta, ed allora tutti lo assalirono, lo rovesciarono, gli tolsero l'agognata chiave, e lasciato uno di vigilanza, corsero gli altri ad aprire la porta principale. Ciò fatto, chiamarono i compagni, e tutti cinque presero la fuga in diverse direzioni. La sentinella militare spianò il fucile per far fuoco, ma fu trattenuta dalle grida di una comitiva nuziale che passava in quel momento. Fu dato l'allarme, chiamate le autorità, fatti telegrammi, ed organizzato l'inseguimento. Il quale dette subito il solo frutto della ripresa del Giordano.

I quattro rimanenti, Patti Nicola, La Piana Fortunato, Raja Antonino, Catanzaro Giovanni, unitisi ad altri facinorosi, si costituirono in banda armata, capitanata dal Raja, assaltarono una diligenza, tentarono ricatti, sparsero il terrore in diverse provincie di Sicilia; ma furono inseguiti e raggiunti dalla forza pubblica. E in uno scontro, avvenuto il 20 maggio, e nel quale si distinsero le guardie di pubblica sicurezza a cavallo, rimase morto il Catanzaro, fu ferito ed arrestato il Raja. — Anche il Patti venne successivamente arrestato. Non resta latitante, al momento di consegnare questi cenni alla stampa, che il La Piana.

Sul far della notte del 29 aprile, S. M., detenuto nella casa di pena di N., valendosi di un piccolo scalpello sottratto dal laboratorio falegnami, aprì l'uscio della sua cella, e mentre le guardie attendevano alla visita, passò

inosservato pel corridoio, discese per una finestrella nel sottoposto cortile, quindi, arrampicandosi pei muri, andò a nascondersi nella soffitta della calzoleria, dove fu rinvenuto il mattino seguente dalle guardie, le quali accortesi della sparizione, si erano date a ricercarlo.

G. G. detenuto nel Carcere mandamentale d'I., essendosi recato nel dì 2 maggio a depositare immondizie nel cortile, si accorse di non essere sorvegliato, ed approfittò dell'occasione per scavalcare il muro di cinta. Appena il custode si avvide della fuga cercò di rintracciar l'evaso, ma non riuscì nell'intento. Soltanto nella notte susseguente il G. fu arrestato dai Reali Carabinieri. Il custode, dopo aver subito una pena disciplinare, passò a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

F. A. detenuto nel Carcere mandamentale di C., uscito, nel dì 4 maggio dalla cella per la pulizia dei cessi, gittò a terra con un grande urto il custode che lo accompagnava, e saltò da una finestra nel piazzale esterno. Ma gravemente leso dal colpo non potè fuggire.

Nella notte dall'11 al 12 maggio A. R., detenuto nel Carcere mandamentale di C., ruppe alcuni mattoni di fianco ad una finestra, e discese in strada adoprando una corda formata con tre coperte. Poche ore dopo si ricostituì nelle carceri di P.

Dopo un ora circa della prima ronda notturna (14 maggio) nelle carceri d'Imola la guardia Castagnoli sentì un leggiero rumore nella direzione delle segrete superiori del torrione centrale, ne diè avviso al capo-guardia, e costui si recò immediatamente sul posto. Girata la chiave nella serratura della cella n° 4, trovò grande resistenza, perchè la porta era barricata, e solo dopo ripetuti sforzi potè entrare. Vide allora che era stato tolto un cerchio di ferro ad un vaso da immondezze e riscontrò imputabile a due soli detenuti la tentata evasione, la quale aveva avuto un principio di esecuzione nella rottura del muro.

Il governo premiò con una gratificazione il buon servizio del capo-guardia Bertoli e della nominata guardia Castagnoli.

Accompagnato dalla guardia C., il S. B., detenuto nel carcere circondariale di S. R., recavasi nel mattino del 16 maggio al corpo di guardia per una visita medica. Appena questa fu compiuta ei fu rimandato alla sua cella; ma invece d'entrarvi, salì ad un piano superiore, ove trovasi un terrazzo senza inferriata: e da quello si gittò in istrada, e fuggì verso la marina. La moglie del capo guardia se ne accorse, diè l'allarme, ma

invano. — Fu sospesa la suindicata guardia C., e consegnata in mano alla giustizia come sospetta di connivenza.

Durante la notte del 20 al 21 maggio il detenuto G. C., ruppe la serratura della porta interna del carcere mandamentale di B., e ridusse inutile l'altra difesa del cancello, perocchè potè passare dal vano lasciato per la consegna dei viveri. — Il custode fu posto sotto processo.

Rotto il muro del proprio camerotto nel carcere mandamentale di A., il detenuto S. S., entrò nell'orto, scavalcò la cinta, e fuggì. — Ciò nella sera del 25 maggio. — Il custode fu sospeso e rimpiazzato.

RIFORMATORII

Nuovi contratti.

Con Decreto ministeriale del 3 aprile ultimo, registrato alla Corte dei Conti nel dì 14 maggio, venne approvata la convenzione in forza della quale il signor Canonico Birarelli fondatore e Direttore di un Istituto femminile per le giovani mendicanti in Ancona, si è obbligato di mantenere ed educare nel suo stabilimento anco 20 giovanette a carico dello Stato, colpite da ordinanza giudiziaria di ricovero forzato per gli articoli 222 del Codice civile, e 441 del Codice penale, mediante il correspettivo da parte del Governo di cent. 80 per ogni ragazza e giornata di presenza.

E con Decreto ministeriale del 2 maggio, registrato dalla Corte dei Conti nel successivo dì 15, è stata pure approvata la convenzione 15 aprile p. p. con la quale la Pia Casa di Lavoro in Firenze, rappresentata dal commendatore Carlo Peri, si è obbligata di mantenere ed educare a carico dello Stato 30 minorenni maschi, ed altrettante femmine, allontanati dalla casa paterna a termine dell'articolo 221 del vigente Codice Civile. Il correspettivo che deve pagare il Governo è pur di cent. 80 per giornata sia di maschi che di femmine.

PREMI A PRODOTTI CARCERARI

Alla Direzione del Bagno penale di Alghero è stata conferita la medaglia di rame dal giurì al Concorso Regionale di Oristano per le foglie di tabacco coltivate nella tenuta di Cuguttu, sua dipendenza. Ciò servirà d'incoraggiamento e di premio al personale di quell'azienda, alla quale mandiamo pubblicamente i nostri sinceri rallegramenti.

LODE AI GENEROSI

Il signor direttore del penitenziario di Tempio ci scrive in data del 4 maggio 1877:

« Ho osservato nel fascicolo 3-4 della *Rivista di discipline carcerarie*, anno « corrente, che cotesta onorevole direzione encomiando le collette fatte, dal « personale di custodia della Casa di correzione di Castelfranco, a favore « delle guardie Bianchi Luigi e Comis Carlo, rende pubblicamente meri- « tata lode ai generosi, e cementando, direi, il principio di mutuo soccorso, « eleva, giustamente, il fatto ad esempio di pietoso ed alto sentimento.

« Dopo cotesto giudizio sento anch'io il dovere di manifestare ciò che, « per il fortunoso caso toccato al Comis, fu praticato da questa Direzione, « e che se non appalesai anzi tempo, me lo si deve ascrivere ad una, non « so se bene o mal consigliata modestia.

« Dallo scarso numero del personale di custodia di questa casa penale, « a cui feci appello, allorchè la predetta guardia Comis fu dichiarata ina- « bile al servizio, si raccolse la oblazione di .... L. 35. »
« da quello del Bagno penale di Alghero .... » 77. »
« id. della Casa penale di Narni .... » 14.50
« id. delle Carceri giudiziarie di Messina .... » 12. »
« id. della Colonia penale di Tremiti .... » 10. »

« E se qui si arrestò il frutto delle oblazioni, lo fu perchè solo al guar- « diatico di detti stabilimenti, ove il Comis aveva conoscenze, si fè noto il di « lui infortunio.

« Come ella vede, egregio sig. Direttore, laddove io, ora, indugiassi a « pregarla di rendere di pubblica ragione l'atto filantropico delle guardie « addette a questa Casa di forza e di quelle altre che pur generosamente « vennero in soccorso del disgraziato Comis, scemerei l'importanza del « fatto, e, non volendo, mi proporrei un fine diverso da quello testè mani- « festato, cioè: di cementare con questi esempi quello spirito di solidarietà « che bene interpretato ed a tempo invocato, rafforza la disciplina nel corpo.

« Epperciò che la prego, quando non ravvisi diversamente, di tributare a « mezzo del diffuso periodico da lei diretto, una parola di lode alle guardie « in servizio presso i predetti Stabilimenti carcerari, e di aggradirne le mie « più vive azioni di grazie non scompagnate da vere scuse per il disturbo « che le arreco.

« Colgo pertanto questa circostanza per dichiararmi della S. V. Illust.

« *Devotissimo Servo*
« GIUSEPPE ANSALDI. »

PUNIZIONI

Corpo delle Guardie carcerarie.

Condanne pronunciate dai Tribunali militari e punizioni inflitte dal Ministero e dai Consigli di disciplina durante i mesi di aprile e maggio 1877.

Erroi Giovanni, guardia di 2ª classe al Bagno di Finalborgo. Invio ad una Compagnia di disciplina, senza espulsione dal corpo, per violazione degli arresti ai quali era stato sottoposto (art. 83, nº 7).

Antolini Primo, guardia di 2ª classe al Bagno penale di Porto Longone. Invio alle Compagnie di disciplina, con ritorno al corpo, per mancanza di rispetto al proprio superiore (art. 83 nº 4).

Menozzi Fortunato, guardia di 2ª classe alla casa di custodia dell'Ambrogiana. Invio alle Compagnie di disciplina, con espulsione dal corpo, per trascuranza dei regolamenti che ha influito per l'evasione di un detenuto.

Minutillo Giuseppe, guardia di 2ª classe al Bagno penale di S. Stefano. Invio alle Compagnie di punizione, con espulsione dal Corpo, per traffici con un detenuto (art. 84, nº 2).

Costantino Bernardino, id. di 1ª id. id

Zoboli Antonio Avedonio, guardia di 2ª classe. Condannato ad un anno di carcere militare dal Tribunale militare di Firenze per diserzione. Resta espulso dal corpo (art. 78, n. 1).

Santoro Ignazio, guardia di 2ª classe nel Carcere giudiziario di Torino. Invio alle compagnie di disciplina, con espulsione dal Corpo, per favorita corrispondenza dei detenuti (art. 84, n. 7).

Quaglio Ruffino, guardia di 2ª classe alla Casa di reclusione in Fossano. Invio alle Compagnie di disciplina, con espulsione dal Corpo, per arbitraria assenza dallo stabilimento, aggravandosi la mancanza dal fatto del suo recente ritorno al servizio dopo subìta eguale condanna (art. 84, n. 1).

Francavicchio Giuseppe, guardia di 2ª classe al Bagno penale di Piombino. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al corpo, per assenza arbitraria dallo stabilimento (art. 83, nº 6.)

Alfiani Ambrogio, guardia di 2ª classe al Penitenziario di Volterra. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al corpo per insubordinazione e vie di fatto verso i suoi superiori (art. 83, nº 3 e 4)

Barnabucci Pietro, guardia di 1ª classe al Penitenziario di Noto. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al corpo per abbandono del servizio senza essere surrogato (art. 83, nº 5).

Severini Cesare, guardia di 2ª classe alle Carceri giudiziarie di Palermo. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al corpo per cercata introduzione di oggetti di vittuaria nella cella di una detenuta (art. 83, nº 1.)

Amatucci Teodolindo, guardia di 2ª classe alle Carceri giudiziarie di Palermo. Invio alle compagnie di discipline, con ritorno al corpo per aver cooperato alla introduzione di oggetti di vittuaria nella cella di una detenuta (art. 83, nº 1.)

Mattioli Angelo, guardia di 2ª classe alla Casa penale di Padova. Invio alle compagnie di disciplina, con espulsione dal corpo, per favorita corrispondenza dei detenuti (art. 84, nº 7.)

ONORIFICENZE

Con Decreto Reale del 25 maggio 1877 sono stati nominati cavalieri nell'Ordine della Corona d'Italia:

Cipollina Alessandro, Direttore di 2ª classe al bagno penale di Finalborgo.
Baglivo Gennaro, id. id. id. del Granatello.
Cortes cav. Pietro, id. di 4ª classe id. di Nisida.
Torre Camillo, id. id. id. di Ancona.

E con Decreto reale del 5 giugno sono stati promossi ufficiali dello stesso ordine:

Bernabò Silorata cav. Aristide, direttore delle Carceri giudiziarie di Roma.
Grassi cav. Edoardo, capo sezione nel Ministero dell'interno (Direzione generale delle Carceri).

MOVIMENTO NEL PERSONALE DELLE CARCERI

Personale amministrativo, sanitario, religioso ed insegnante.

1877

Febbraio 25 Garelli Giovanni, vice direttore di 2ª classe, promosso alla 1ª classe per anzianità.
» » Grimaldo Jacopo, id. id. id. id. per merito.
» » Scarambone Ugo, id. id. id. id. per anzianità.
» » Poli Gabriele, id. id. id. id, per merito.
» » Pertone Vittorio, id. id. id. id. id.
» » Calsamiglia Antonio, id. id. id. id. per anzianità.
» » Bonghi Cesare, id. id. id. id. id.
» » De Luca Giov. Battista, id. id. id. id. per merito
» » Castrati Luigi, contabile di 1ª classe, nominato vice direttore di 2ª classe per merito di esame.
» » Ridolfi Ugo, id. id. id. id. id.
» » Militello Giuseppe, id. id. id. id. id.
» » Sampò Eugenio, id. di 2ª id. id. id.
» « Francioli Cesare, id. id. id. id. id.

Febbraio 25 Marzano Giosuè, reggente vice direttore di 2ª classe, con L. 2400, nominato vice-direttore di 2ª classe per anzianità fra i dispensati dall'esame.
» » Lo Monaco Salvatore, id. id. id id. id. id.
» » Lo Monaco Alfonso, id. id. id. id. id. id.
» » Biondelli Gerolamo, id. id. con lire 1900., nominato reggente vice-direttore di 2ª classe con lire 2200 per anzianità.
Marzo 15 Scotto Federico, contabile di 1ª classe, nominato vice direttore di 2ª classe per merito di esame.
» » Bessone Enrico, id. id. id. id. id.
» » Baldocci Fausto, id. id. id. id. per titoli.
» » Pennacchio cav. Benedetto, id. id. id. id. id.
» » Aldi-Mai avv. Ugo, Pretore id. id. id.
» » D'Ambrosio Edoardo, ex ufficiale dell'esercito, id. id. id.
» » Ruggiero Filippo, id. id. id. id.
Aprile 1 Berardi Tiberio, scrivano diurnista alle Carceri di Milano, dimesso in seguito a sua domanda.
» 2 Militello Giuseppe, vice direttore di 2ª classe al Bagno penale di Palermo, destinato in missione temporanea alle carceri di Catania.
» 14 Aldi-Mai avv. Ugo, vice direttore di 2ª classe destinato alla direzione delle carceri di Roma.
» » D'Ambrosio Edoardo, id. id. id. del bagno penale di Nisida.
» » Ruggiero Filippo, id. id. id. delle carceri di Napoli.
» » Bessone Enrico, id. id. alla casa penale di Ivrea, traslocato alla casa penale di Oneglia.
» 22 Minarelli Filippo, contabile di 1ª classe, id. di Roma, incaricato delle funzioni di vice direttore e traslocato a reggere la direzione delle carceri di San Leopoldo in Livorno.
» 23 Binelli Luigi, Applicato di 1ª classe alla casa penale di Lucca, traslocato alle carceri di Milano.
» 24 Fiorio Gaetano, id. id. id, di Solmona, id. al bagno penale di Porto Longone.
» » Lancia Ercole, contabile di 1ª classe con le funzioni di applicato al id. id. di Longone, traslocato alla casa penale di Solmona.
» » Della Guardia dott. Filippo Medico Chirurgo delle carceri di Vasto, dispensato dal servizio.
» » De Girolamo Francesco cappellano, id. id.
» » Ricci dott. Alfonso, nominato medico-chirurgo nelle carceri di Vasto.
» » Cieri Leopoldo, id. cappellano, id.
» 28 Angius-Tenda dott. Daniele, incaricato del servizio sanitario alla colonia penale agricola di Castiadas (Cagliari).
Maggio 1 Rossi Ignazio, applicato di 1ª classe alla casa penale di Padova, traslocato alla casa penale di Milano.
» » Aliberti Stefano, id. 2ª id. id. Milano, id. id. di Modena.
» 8 Esposito Michele, id. 3ª id. al bagno penale di Nisida, id. al bagno penale di Trapani.
» » Sordini Rinaldo, id. 3ª id. alla casa penale di Pallanza id. id. id. di Nisida.
» » Acrocca Federico, id. 1ª id. id. Paliano, id. alla casa penale di Pallanza.
» » Pacieri Giovanni, id. 2ª id. id. Roma id. id Paliano.
» » Guidotti Emilio, id. 1ª id. id. Bergamo id. id Roma.
» » Barraco Ferdinando, contabile di 1ª id. id. Gavi id. id. S. Leo.
» » Mensi Gaetano, id. 1ª id. id. San Leo, id. id. Gavi.
» 10 Pissarello Andrea, applicato di 2ª classe al bagno penale di Alghero, accettate le offerte dimissioni

Maggio 11 Golini Federico, applicato di 2ª classe alla casa penale di Narni, traslocato al bagno penale di Nisida.
» » Sicca Giovanni id. 2ª id. al bagno penale di Nisida id. alla casa penale di Narni.
» 12 Magliano Gustavo, applicato di 1ª classe al bagno penale di Procida, traslocato al bagno penale di Pozzuoli.
» » Pagnotta Achille, contabile di 1ª classe con le funzioni di applicato al bagno panale di Pozzuoli id. id. Procida.
» 15 Todaro Salvatore, applicato di 1ª classe al bagno penale di Trapani, id. id. Civitavecchia.
» » Tumbarello dott. Pietro, nominato medico-chirurgo delle carceri di Trapani.
» 16 Poggioli Dott. Valeriano, sanitario della casa penale di San Leo, dimessosi volontariamente.
» » Ciampi dott. Carlo, id. alle carceri di Montefusco, esonerato dal servizio per essere stato soppresso il carcere.
» 17 Calogero Agostino, cappellano e maestro alle carceri di Palmi, esonerato dal servizio.
» » Marino Valentino, incaricato del servizio religioso e scolastico delle carceri di Palmi.
» 18 Mancini cav. Odoardo, direttore di 3ª classe alla casa penale di Pallanza, sospeso per tre mesi dall'impiego e dallo stipendio.
» » Piccone Domenico, contabile di 1ª id. id. id. per due mesi id.
» » Acrocca Federico, applicato di 1ª id id. id., incaricato temporaneamente delle funzioni di contabile.
» 19 Ceccherelli dott. Andrea, incaricato del servizio sanitario alle carceri ed alla casa penale di Firenze.
» 25 Pinto Leonardo, incaricato del servizio religioso e scolastico alla casa penale di Paliano.
» » De Benedetti Edoardo, volontario alla casa penale di Alessandria, chiamato sotto le armi per tre mesi come sottotenente di complemento.

Corpo delle Guardie carcerarie.

1877
Aprile 18 Beltrami Paolo, sotto capo guardia di 2ª classe alla casa penale di Saliceta S. Giuliano, congedato al corpo per riforma.
» 19 Lazzari Pietro, id. 2ª id. revocata la traslocazione alla casa penale di Fossano, e destinato al bagno penale di Portoferraio.
» » Capella Giuseppe, id. 1ª id. al bagno penale di Portoferraio, traslocato alle carceri di Livorno.
» » Masini Felice, capo guardia di 2ª classe revocata la traslocazione alle carceri di Livorno, e destinato alla casa di custodia di Napoli.
» » Sarto Luigi, id. 1ª id. al bagno penale di Orbetello, traslocato al bagno penale di Pesaro.
» » D'Auria Salvatore, sotto capo guardia di 1ª classe idem. di Gaeta, id. id. di Orbetello con le funzioni di capo.
» » Mele Sebestiano, id. id alla casa penale di Montesarchio, id. id. di Gaeta.
» 20 Manzi Luigi, capo guardiano di 1ª id. alle carceri di Teramo, ammesso nel corpo delle Guardie carcerarie, col grado di capo guardia di 1ª classe.
» » Teseo Raffaele, sotto capo guardiano di 3ª id. id. id., col grado di sotto capo guardia di 2ª classe.
» 26 Crispino Raffaele, capo guardiano di 1ª id. id. Benevento, id. id. col grado di capo guardia di 1ª classe.

Aprile 26 Alcubierro Luigi, sotto capo guardiano di 1ª nelle carceri a Benevento, ammesso nel corpo delle guardie col grado di sotto capo guardia di 1ª classe.
» » Dalmasso Vittorino, id. id. id. alle carceri di Genova, traslocato al bagno penale di Longone.
» » Berti Cerbone, id. id. id. al bagno penale di Longone, id. alla casa penale di S. Gemignano.
» » Di Vita, Pietro, id. 2ª id alla casa penale di S. Gemignano, id. al bagno penale di Longone.
Maggio 1 Del Pozzo Pietro, id. 1ª id. di Padova, id. alle carceri di Firenze con le funzioni di capo.
» » Ibemolle Antonio, id. 2ª id. di Ivrea, id. al bagno penale di Genova.
» 2 Pirotto Pietro, id. id. id. di S. Gemignano, congedato dal corpo per riforma
» 5 Capo Vincenzo, capo guardia di 2ª id. al bagno penale di Palermo, traslocato al bagno penale di Civitavecchia.
» 9 Rolando Angelo, id. 3ª id. alla casa penale di Gavi, id. alla casa penale di Narni.
» » Mainardi Giuseppe, sotto capo guardia di 1ª id. id. di Narni, id. id. di S. Leo con le funzioni di capo.
» » Balassini Guglielmo, capo guardia di 3ª id. id. di San Leo, id. id. di Gavi.
» » Gardiola Francesco, sotto capo guardia di 1ª id. al bagno penale di Genova, id. al bagno penale di Piombino.
» » Ballestri Ezechiele, capo guardia di 1ª id., revocata la traslocazione alla casa di custodia di Napoli, e destinato alle carceri di Teramo.
» » Manzi Luigi, id. id., alle carceri di Teramo, traslocato al bagno penale di Genova.
» » Conterio Giuseppe, sotto capo guardia di 2ª id. al bagno penale di Piombino, id. id. id.
» » Ferrero Gaspare Giovanni, id. 1ª id. id. di Longone, id. alle carceri di Livorno.
» 15 Franzosini Paolo, id. 2ª id. alle carceri di Modena, id. alla casa penale di Saliceta S. Giuliano.
» » Versi Angelo, id. 1ª id id. di Venezia, id. id. di Fossano con le funzioni di capo.
» » Maranesi Antonio, capo guardia di 2ª id. alla casa penale di Pallanza, id alle carceri di Borgotaro.
» » Beretta Francesco, sotto capo guardia di 1ª id. alle carceri di Borgotaro, id. alla casa penale di Pallanza, con le funzioni di capo.
» 18 Orbeck Leon Pietro, id. id. di Livorno, id. id. dell'Ambrogiana.
» 22 Perazzi Giacomo, capo guardia di 3ª id. id. di Torino, id. id. di Saluzzo.
» » Lanier Maurizio id. di 2ª id. alla casa penale di Saluzzo, id alle carceri di Torino.
» » Piccirillo Luigi, id. id. al bagno penale di Granatello, id. al bagno penale di Brindisi.
» » Mariani Luigi, id. 1ª id. id. di Brindisi, id. id. di Palermo.
» » Contatore Raffaele, id, 3ª id. id. di Civitavecchia, id. id. di Orbetello.
» » Galeazzo Domenico, id. 2ª id. id. di Orbetello, id. id. del Granatello.
» 23 Tafuri Carlo, id. 2ª id. alle carceri di Potenza, id. alle carceri di Lecce.
» » Ziccarelli Pasquale id. 1ª id. id. di Lecce, id. id. di Potenza.
» 24 Urbani Raffaele, sotto capo guardia di 1ª id. al bagno penale di Orbetello, id. al bagno penale di Pesaro.

Maggio 24 Fantoni Giovanni, sotto capo guardia di 2ª classe alle carceri di Pesaro, traslocato al bagno penale di Orbetello.
» » Rollini Giovanni, sotto capo guardia di 2ª classe alla casa di custodia di Torino, traslocato alla casa penale di Fossano.
» » Messa Martino, id. id. alla casa di pena di Fossano, id. alla casa di custodia di Torino.
» » Pellizzi Giovanni, id. alla casa di custodia di Torino, id. alle carceri di Roma.
» » Damiani Giovanni, id. id. alle carceri di Roma, id. alla casa di custodia di Torino.
» 26 Palese Luigi, capo guardiano di 1ª classe alle carceri di Avellino, ammesso nel Corpo delle guardie carcerarie col grado di capo guardia di 1ª classe.
» » Castiglione Camillo, sotto capo guardiano di 3ª classe, id. id. col grado di sotto capo guardia di 2ª classe.
» » Cotticelli Francesco, sotto capo guardia di 2ª classe al bagno penale di Pozzuoli, traslocato alle carceri di Avellino.
» 29 Roscani Luigi, capo guardiano di 3ª classe alle carceri di Chieti, ammmesso nel corpo delle guardie carcerarie col grado di capo guardia di 3ª classe.
» » Mezzanotte Luigi, sotto capo guardiano di 2ª classe id. id. col grado di sotto capo guardia di 1ª classe.
» 30 Diglio Arcangelo, capo guardiano di 3ª classe id. di Aquila, id. id. col grado di capo guardia di 3ª classe.
» » Crispino Antonio, sotto capo guardiano id. id., id. id. col grado di sotto capo guardia di 2ª classe.
» » Riccardi Giuseppe, capo guardiano di 2ª classe al bagno penale di Genova, dispensato dal servizio dietro sua domanda e per motivi di salute.

Capi e Sotto Capi guardiani di vecchio ruolo.

Aprile 26 De Cicco Carlo, sotto capo guardiano di 3ª classe alle carceri di Benevento, traslocato alle carceri di Melfi.
» 28 Maglioni Francesco id. di 1ª classe id. di Melfi, id. di Siracusa.
Maggio 9 Magnifico Vincenzo, id. di 3ª classe id. di Palmi, dispensato dal servizio.
» » Fiorelli Beniamino, id. di 1ª classe alla Colonia penale di Tremiti, traslocato alle carceri di Pesaro.
» » Carminati Carlo, id. di 3ª classe alle carceri di Fermo, id. alla colonia penale di Tremiti.
» » Lottici Antonio, id. di 3ª classe, id. id. di Perugia, id. alle carceri di Fermo.
» 26 Creatini Antonio, id. di 2ª classe id. di Cagliari, id. id. di Nuoro.
» » Ronzoni Giovanni, id. di 3ª classe, id. di Nuoro, id. di Cagliari.
» » Berlendis Pietro, id. id. id. di Avellino, id. id. di Bovino.
» » Calì Antonino, id. id. id. id. id. di Bari.
» » Rosati Giuseppe, id. id. di Bari, id. id. di Caltanissetta.

DECESSI

Aprile 24 Bellassai Giovacchino, sotto capo guardiano di 1ª classe alle carceri di Alcamo.
» 29 Testa dottor Domenico, sanitario alle carceri di Napoli.
Maggio 17 Colombo Giuseppe, sotto capo guardiano di 2ª classe alle carceri di Gerace.

Bullettino Ufficiale della Direzione Generale delle Carceri

LEGGI E DECRETI

Il Num. 3925 (Serie 2) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1876, N. 3212, sul miglioramento degli stipendi agli impiegati;

Visto il Nostro decreto in data 31 dicembre 1876, N. 3617 (Serie 2ª);

Vista la legge 22 giugno 1877, N. 3900 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I ruoli organici del personale del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione provinciale sono provvisoriamente stabiliti in conformità delle tabelle *A* e *B*, viste d'ordine Nostro dal Ministro predetto e sostituite a quelle *A* e *B* approvate con Nostro decreto 31 dicembre 1876, N. 3617 (Serie 2ª).

Essi avranno effetto dal 1° gennaio p. p. riguardo agli stipendi, e dal 31 dicembre 1876 riguardo all'anzianità.

Art. 2. Fino a nuova disposizione i segretari di 2ª classe e i vice-segretari di 1ª classe del Ministero dell'Interno (Tabella *A*) sono pareggiati ai segretari di 1ª e di 2ª classe dell'Amministrazione provinciale (Tabella *B*).

I segretari di 2ª classe del Ministero per essere promossi alla 1ª classe dovranno subire l'esame prescritto dall'art. 12 del Nostro decreto 20 giugno 1871, N. 323 (Serie 2ª).

I vice-segretari di 1ª classe potranno invece conseguire la promozione a segretario di 2ª classe del Ministero senza obbligo di esame.

I segretari di 2ª classe del Ministero inscritti nei ruoli attuali conservano i diritti acquistati riguardo alla loro carriera.

Art. 3. È autorizzato il passaggio degli impiegati dal Ministero alle Amministrazioni dipendenti e da queste a quello.

Art. 4. Col 1° luglio p. v. cesseranno i soprassoldi stabiliti col Nostro decreto 20 giugno 1871, n. 325 (Serie 2ª), pei consiglieri incaricati di fare le veci del prefetto in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 5. Nei consiglieri delegati la superiorità di classe non forma titolo prevalente per la nomina al grado di prefetto.

Art. 6. Gli impiegati che coll'attuazione dei nuovi organici rimangono fuori pianta, per soppressione di classe, conservano il loro grado e il diritto di anzianità per la nomina ai posti che si faranno vacanti, ed avranno diritto all'aumento di stipendio concesso agli altri impiegati della classe alla quale essi appartenevano.

Non avranno diritto a questo aumento di stipendio gli impiegati che, in seguito all'applicazione dei nuovi ruoli, dovranno essere trasferiti da una classe superiore ad una inferiore dello stesso grado. Essi però saranno mantenuti onorificamente nella classe in cui ora si trovano inscritti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 25 giugno 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Tabella A. — Personale del Ministero

RUOLO ORGANICO *approvato con Regio decreto 25 giugno 1877.*

N.	Qualifica		Stipendio	Totale
1	Ministro	L.	25,000	25,000
1	Segretario generale	»	10,000	10,000
	1ª Categoria.			
1	Direttore generale delle carceri	»	9,000	9,000
2	Direttori capi di divisione di 1ª classe	»	7,000	14,000
2	Direttori capi di divisione di 2ª classe	»	6,000	12,000
2	Direttori capi di divisione di 3ª classe	»	5,500	11,000
2	Ispettori generali	»	7,000	14,000
2	Ispettori centrali di 1ª classe	»	6,000	12,000
2	Ispettori centrali di 2ª classe	»	5,500	11,000
10	Capi di sezione di 1ª classe	»	4,500	45,000
6	Capi di sezione di 2ª classe	»	4,000	24,000
30	Segretari di 1ª classe	»	3,500	105,000
20	Segretari di 2ª classe	»	3,000	60,000
20	Vicesegretari di 1ª classe	»	2,500	50,000
10	Vicesegretari di 2ª classe	»	2,000	20,000
109				L. 387,000
	2ª Categoria.			
1	Direttore capo di ragioneria	L.	6,000	6,000
2	Capi di sezione di ragioneria di 1ª cl.	»	4,500	9,000
1	Capo di sezione di ragioneria di 2ª cl.	»	4,000	4,000
12	Segretari di ragioneria di 1ª cl.	»	3,500	42,000
10	Segretari di ragioneria di 2ª classe	»	3,000	30,000
12	Vicesegretari di ragioneria di 1ª cl.	»	2,500	30,000
8	Vicesegretari di ragioneria di 2ª cl.	»	2,000	16.000
46				L. 137,000
	3ª Categoria.			
1	Archivista capo	L.	4,000	4,000
3	Archivisti di 1ª classe	»	3,500	10,500
5	Archivisti di 2ª cl.	»	3,200	16,000
6	Archivisti di 3ª classe	»	2,700	16,200
9	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	»	2,100	18,900
10	Ufficiali d'ordine di 2ª cl.	»	1,600	16,000
34				L. 81,600

Basso servizio.

1	Usciere maggiore . . . . L.	1,500	1,500
9	Capi uscieri . . . . »	1,400	12,600
9	Uscieri . . . . »	1,300	11,700
8	Uscieri . . . . »	1,200	9,600
7	Uscieri . . . . »	1,100	7,700
34			L. 43,100

Riepilogo.

	Ministro	L. 25,000
	Segretario generale	» 10,000
109	Impiegati di 1ª categoria	» 387,000
46	Impiegati di 2ª categoria	» 137,000
34	Impiegati di 3ª categoria	» 81,600
34	Uscieri (Basso servizio)	» 43,100
		L. 683,700

Addì 25 giugno 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
G. Nicotera.

Tabella B — Personale dell'Amministrazione Provinciale

Ruolo organico *approvato con Regio Decreto 25 giugno 1877.*

1ª *Categoria.*

13	Prefetti di 1ª classe . . . . L.	12,000	156,000
23	Prefetti di 2ª classe . . . . »	10,000	230,000
33	Prefetti di 3ª classe . . . . »	9,000	297,000
34	Consiglieri delegati di 1ª classe. . . . »	7,000	238,000
35	Consiglieri delegati di 2ª classe. . . . »	6,000	210,000
46	Sottoprefetti e consiglieri di 1ª classe . »	5,500	253,000
45	Sottoprefetti e consiglieri di 2ª classe . »	5,000	225,000
80	Sottoprefetti e consiglieri di 3ª classe . »	4,500	360,000
80	Sottoprefetti e consiglieri di 4ª classe . »	4,000	320,000
120	Commissari distrettuali e consiglieri di 5ª classe . . . . »	3,500	420,000
165	Segretari di 1ª classe. . . . . »	3,000	495,000
165	Segretari di 2ª classe. . . . . »	2,500	412,500
165	Segretari 3ª classe . . . . »	2,000	330,000
200	Sottosegretari . . . . »	1,500	300,000
1204			L. 4,246,500

2ª Categoria.

27	Ragionieri di 1ª classe	L.	4,000	108,000
27	Ragionieri di 2ª classe	»	3,500	94,500
46	Ragionieri di 3ª classe	»	3,000	138,000
50	Computisti di 1ª classe	»	2,500	125,000
150	Computisti di 2ª classe	»	2,000	300,000
200	Computisti di 3ª classe	»	1,500	300,000
500				L. 1,065,500

3ª Categoria

10	Archivisti di 1ª classe	L.	3,500	35,000
20	Archivisti di 2ª classe	»	3,200	64,000
25	Archivisti di 3ª classe	»	2,600	65,000
30	Archivisti di 4ª classe	»	2,100	63,000
204	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	»	1,600	326,400
204	Ufficiali d'ordine di 2ª classe	»	1,300	265,200
493				L. 818,600

Basso servizio.

30	Uscieri	L.	1,200	36,000
39	Uscieri	»	1,100	42,900
103	Uscieri	»	1,000	103,000
108	Uscieri	»	900	97,200
220	Uscieri	»	800	176,000
500				L. 455,100

Riepilogo.

1204	Impiegati di 1ª categoria	L. 4,246,500
500	Impiegati di 2ª categoria	» 1,065,500
493	Impiegati di 3ª categoria	» 818,600
500	Uscieri (Basso servizio)	» 455,100
2697		L. 6,585,700

Addì 25 giugno 1877.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
G. Nicotera.

ATTUAZIONE DEL NUOVO ORGANICO

(Reale Decreto 25 giugno 1877, n. 3925)

Personale del Ministero dell'Interno addetto alla Direzione Generale delle Carceri.

COGNOME E NOME	GRADO PRECEDENTE	classe precedente	stipendio precedente	NUOVO GRADO	CLASSE	stipendio annuo
Casanova cav. Giuseppe	Capo Divisione	1	6000	Capo Divisione	1	7000
Gaipa cav. Franc. Paolo.	Id.	2	5000	Id.	2	6000
Torre comm. Raffaele..	Ispettore Generale	1	6000	Ispettore Generale	-	7000
Beltrani-Scalia comm. M.	Id.	1	6000	Id.	-	7000
Cicognani cav. Eugenio.	Id.	2	5000	Ispett. Centrale (*)	1	6000
Grassi cav. Edoardo....	Capo Sezione	1	4500	Consigl. di Prefett.	1	5500
Farina cav. Adolfo.....	Id.	1	4500	Id.	1	5500
Scarzelli cav. Pietro. ..	Id.	2	4000	Capo Sezione	1	4500
Onesti cav. Giulio......	Id.	2	4000	Id.	1	4500
Mellini cav. Francesco.	Segretario	1	3500	Id.	2	4000
Caramora avv. Carlo...	Id.	2	3000	Segretario	1	3500
Gloria avv. Gaspare....	Id.	2	3000	Id.	1	3500
De-Ferrari avv. Nicolò..	Id.	2	3000	Id.	1	3500
Canevelli Giuseppe.....	Id.	2	3000	Id.	1	3500
Colombano Francesco...	Id.	2	3000	Id.	1	3500
Pellizzari cav. Francesco	Id.	2	3000	Id.	1	3500
Puccioni Demostene....	Id.	2	3000	Id.	1	3500
Barini Giuseppe.......	Id.	2	3000	Id.	1	3500
Lipari Pietro..........	Vice Segretario	1	2500	Id.	2	3000
Zaccari avv. Emilio....	Id.	1	2500	Id.	2	3000
Salvatori Giuseppe.....	Id.	1	2500	Id.	2	3000
Occofer Luigi..........	Id.	1	2500	Id.	2	3000
Spatocco Michele......	Id.	1	2500	Id.	2	3000
Doneddu Arduino......	Id.	1	2500	Id.	2	3000
Vicini Gio. Battista....	Id.	1	2500	Id.	2	3000
Ciocca Giuseppe.......	Id.	1	2500	Id.	2	3000
Bellinfante Dott. Emilio	Id.	2	2000	Vice Segretario	1	2500
Scarzelli cav. Sebastiano	Segret. di Ragioneria	1	3500	Capo Sez. di Rag.	2	4000
Campolmi Luigi.......	Id.	2	3000	Segr. di Ragioneria	1	3500
Taverni Luigi..........	Id.	2	3000	Id.	1	3500
Firpo Giovanni Maria..	Id.	3	2500	Id.	2	3000
Pagani Giuseppe.......	Vice Segr. di Ragion.	1	2000	Regg. Segr. Rag.	2	2600
Amoretti Giovanni.....	Id.	1	2000	Vice Segr. di Rag.	1	2500
Albarello Domenico....	Computista Amm. Prov.	1	2000	Id.	1	2500
Gabbioneta Emilio.....	Vice Segr. di Ragion.	2	1500	Id.	2	2000
Grillo Francesco.......	Computista Amm. Prov.	2	1500	Id.	2	2000
Vazio Alberto..........	Appl. Amm. Carceraria	2	1500	Id.	2	2000
Indelicato Giuseppe....	Archivista	1	3200	Archivista	1	3500
Mellara Pietro.........	Id.	1	3200	Id.	1	3500
Paradisi Carlo.........	Id.	3	2100	Id.	3	2700
Favara Michele........	Id.	3	2100	Id.	3	2700
Pucci Oreste..........	Ufficiale d'ordine	-	1600	Ufficiale d'ordine	1	2100
Scalettaris Domenico...	Uff. d'ord. Amm. Prov.	2	1300	Id.	2	1600
De Rossi Alessandro...	Applicato Amm. di P. S.	-	1400	Id.	2	1600

(*) Conservando il titolo d'Ispettore Generale.

CIRCOLARI

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Generale delle Carceri) Gabinetto del Direttore, N. **64-*IV*,** *addì* **10** *aprile* **1877,** *Ai signori Prefetti del Regno.* **— Misure di precauzione per la sicurezza dei condannati.**

Prego i signori Prefetti di raccomandar subito ai direttori degli stabilimenti penali, massime di quelli donde i condannati escono a lavorare all'aperto, la più scrupolosa sorveglianza. Alcuni tentativi di disordini accaduti in qualche località del Regno, benchè scevri di qualsiasi gravità e prontamente dominati dalla forza pubblica, potrebbero riscaldare l'animo di qualche condannato, e spingerlo ad atti di eccessiva audacia al fine di evadere, sperando di trovar più presto gente turbolente a cui associarsi. Importa che i Direttori si assicurino che il Corpo di custodia vegli assiduamente nell'interno del penitenziario per poter prevenire o reprimere a tempo qualunque tentativo di complotto, di ammutinamento e di evasione. E dove i condannati vanno a lavorare all'aperto, sia vicino al penitenziario, sia alle diramazioni di esso, è necssario che li facciano scortare da agenti di custodia ben provati per fedeltà e per coraggio. Se sorgessero gravi sospetti, o si avessero forti indizii che alcuni condannati i quali escono a lavorare meditassero di evadere o di commettre atti violenti, dovrebbero costoro essere trattenuti nello Stabilimento. Non si pretermetta alcuna delle cautele prescritte dai Regolamenti, come sarebbe l'accoppiamento dei forzati, e la congiunzione delle squadre di essi mediante lunga catena assicurata da lucchetti agli estremi di ciascuna squadra. Per le carceri giudiziarie, sebbene in esse sia diversa la condizione e la disciplina dei detenuti, lascio ai signori Prefetti di rivolgere, ove lo credano opportuno, analoghe esortazioni ai Direttori.

Attendo un cortese cenno di ricevuta.

Il Direttore Generale
PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) div. **9ª,** *sez.* **1ª** *N.* **19198-101-1-a,** *in data* **28** *aprile* **1877,** *Ai signori Prefetti del Regno.* **— Misure di sicurezza per la custodia nelle carceri giudiziarie.**

I numerosi arresti di briganti, di pericolosi malfattori e loro manutengoli, da alcuni mesi a questa parte avvenuti, impegnano tutta la sollecitudine del Governo a provvedere con i mezzi più sicuri ad efficaci alla loro custodia. In questo intendimento mi rivolgo alla S. V. perchè voglia esaminare se le carceri in cui questi pericolosi soggetti fossero custoditi, presentino

tutte le necessarie guarentigie di sicurezza, sia rapporto al fabbricato, sia rispetto alla sorveglianza interna ed esterna. Qualora ciò non fosse, o quando anche rimanessero dubbi in proposito, dovrebbe la S. V. tenere subito opportuni concerti con l'Autorità Giudiziaria per vedere se i detenuti più temibili potessero essere trasferiti in carceri più sicure della stessa o di altra provincia. — Se poi, attese le esigenze della giustizia penale, tali trasferimenti non potessero effettuarsi, converrà vedere con quali altri mezzi possa raggiungersi lo scopo della maggiore sicurezza nelle carceri, ove detti detenuti debbono rimanere, sia rinforzando con lavori di pronta esecuzione la solidità materiale delle carceri, sia tenendo codesti detenuti più temibili separati fra loro, ed assegnando ad essi le camere o le celle più sicure e più lontane da possibili comunicazioni esterne, sia aumentando o cambiando gli agenti di custodia, sia rinforzando il presidio militare ove fosse ravvisato scarso ed insufficiente, sia infine sfollando il carcere con far tradurre a destinazione quei detenuti che fossero già definitivamente condannati.

Per ciascuno dei provvedimenti reputati opportuni a conseguire la tanto desiderata sicurezza ed a remuovere i pericoli di evasione, mentre la S. V. potrà, sempre d'accordo con l'autorità giudiziaria, dare le disposizioni che rientrino nelle di Lei competenze, dichiaro per mia parte che mi affretterò a fare altrettanto per tutto ciò che dipende dalle opere possibili di questa amministrazione centrale, appena che ella siasi compiaciuta di rimettere le sue proposte.

Attendo intanto un cenno di ricevuta della presente.

Il Direttore Generale
PAVOLINI.

***Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione Generale delle Carceri) Div. 7ª, Sez. 1ª N. 19477-35-1-a, addì 30 aprile 1877, ai signori Prefetti delle provincie Napolitane e Siciliane* — Sicurezza delle Carceri.**

Torno ancora sull'argomento concernente la sicurezza della custodia dei detenuti specialmente dei più facinorosi ed audaci. In un carcere di Sicilia mentre tre guardie eseguivano la visita notturna in un camerotto che rinchiudeva sei detenuti per gravi reati, questi le aggredirono, ne strangolarono una, maltrattarono e ridussero all'impotenza le altre, e riuscirono poi ad evadere. Nella esecuzione delle visite è di elementare prudenza che non tutte le guardie che ne sono incaricate si introducano nei cameroni o nelle celle, ma una almeno di esse rimanga al di fuori sulla porta, per essere pronta a dare l'allarme e ad accorrere per ogni evenienza in aiuto a quelle di dentro. Raccomando che questa ed ogni altra precauzione non sia trascurata, e che abbiasi cura di incaricare delle visite ai detenuti più temi-

bili le guardie più sane, robuste ed animose. Non ho duopo poi di ricordare la necessità delle frequenti perquisizioni ai locali ed agli oggetti carcerari, ed alle persone dei detenuti, al fine di impedire che i medesimi possano ascondere armi ed istrumenti atti ad offendere, od a facilitare le evasioni. Mi riferisco su questa parte di servizio alle mie circolari del 18 aprile e 13 luglio 1876. Le perquisizioni debbono essere fatte con grande accorgimento, poichè infinite sono le astuzie dei detenuti massime dei più scellerati per ingannare la vigilanza delle guardie e celare sotto i pavimenti, fra gli oggetti lettereccì ed altrove i mezzi di offesa e di evasione. Importa ancora che nel dare l'incarico delle perquisizioni alle guardie si avverta che, se non tutte almeno una di esse sia molto sperimentata nel servizio, ed abbia quella avvedutezza che si acquista colla lunga pratica. Mentre la forza pubblica dura gravi fatiche ed affronta ogni specie di pericoli per assicurare alla giustizia i delinquenti, è dolorosissimo che alcuni di costoro possano riuscire a sottrarsi dalle carceri e rimettere in isgomento le popolazioni, che si credevano ormai sicure dai loro criminosi attentati.

Confido che i signori Prefetti adotteranno energiche disposizioni, ripetendo ciò che ho dichiarato nell'altra mia del 28 cadente N° 19198, cioè che questo Ministero esaminerà con premura le proposte che venissero fatte per la maggior sicurezza delle prigioni.

Il Direttore Generale
PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) div. 9ª, sez. 1ª, N. 28161-146-1-o, *in data* 19 *giugno* 1877, *ai signori Prefetti del Regno.* — Notizie sui fabbricati delle Carceri Mandamentali.

Le frequenti evasioni di detenuti avvenute nel corso di pochi mesi dalle Carceri mandamentali, porgono fondamento a dubitare che i fabbricati destinati alle carceri medesime non si trovino in quel grado di materiale sicurezza ch'è vivamente reclamato dalle necessità della giustizia e dalle discipline dell'amministrazione.

Le evasioni dei detenuti commuovono giustamente l'opinione pubblica perchè sono spesso susseguite da nuovi reati e costituiscono sempre una minaccia contro la vita e le sostanze dei cittadini.

La sorveglianza che le autorità debbono esercitare sui fabbricati carcerari in generale non deve restringersi agli Stabilimenti penali ed alle Carceri giudiziarie, ma deve estendersi con pari solerzia alle Carceri mandamentali. Anche in coteste Carceri minori è forza talvolta di rinchiudere, per breve tempo, imputati di gravi reati, ed in alcune di esse che sono situate in luoghi di molto transito è necessario di fermarvi durante il viaggio

condannati pericolosi che vengono trasferiti ai penitenziarii. Se dunque vi manchi il vitale requisito della sicurezza, può fallire gran parte dei risultati che il Governo, nell'interesse della giustizia e per tutela della Società, si adopera a conseguire con forti sacrifizi pecuniari, mediante la costruzione, gli adattamenti, e la buona manutenzione delle Carceri principali.

Premendo di avere più sicuri e completi elementi per giudicare della maggiore o minore sicurezza delle Carceri mandamentali, il cui fabbricato è proprietà ed onere dei Comuni, prego i signori Prefetti di commettere agli uffizi del Genio civile governativo una diligente visita alle Carceri suddette, per poi riferire con sollecitudine sulle condizioni attuali di ciascuna.

Gli uffizi del Genio civile, per meglio accertare lo stato di sicurezza, dovranno in modo speciale fermare la propria attenzione:

1° Sulla condizione di solidità delle volte, e dei soffitti delle camere che si trovano immediatamente sotto il tetto, ovvero che formano pavimento alle camere superiori occupate da privati;

2° Sulla condizione di solidità dei pavimenti delle camere sovrapposte ad altre occupate da persone estranee al servizio carcerario;

3° Sulla condizione di solidità delle mura perimetrali del fabbricato, e specialmente di quelle che confinano colle proprietà private;

4° Sulla condizione di sicurezza dei vani di finestra rispetto alla grossezza delle aste delle inferriate ed al modo di loro collocamento in opera, nonchè sullo spessore dei parapetti;

5° Sulla condizione di sicurezza dei fusti di porte relativamente alla loro costruzione e ferramenta, e se le porte stesse siano munite di una seconda imposta comunemente chiamata *sicura*.

Oltre a ciò desidero che con quadro separato, conforme al modello unito, mi sia fatto conoscere per ciascun Carcere mandamentale il *numero* delle camere destinate per i detenuti, e la capienza di ogni camera, da stabilirsi con questa norma, cioè che un detenuto occupi almeno lo spazio di un metro in larghezza e di due e mezzo in lunghezza.

Non basta poi che i fabbricati delle Carceri mandamentali siano solidi e sicuri, ma è ancora necessario che i custodi addetti alle medesime siano onesti, coraggiosi ed accorti. Se tocca ai comuni di designarli e di pagarli, incombe ai signori Prefetti di vigilare che la scelta cada sopra persone le quali posseggano le volute doti fisiche e morali, che il numero sia proporzionato al servizio del carcere e che il salario sia adequato alle fatiche. I signori Prefetti debbono astenersi dal nominare gl'individui proposti dalle Giunte quando non concorrano le prescritte condizioni, e debbono removere quei custodi che per inettitudine o per colpa non adempissero al servizio con diligenza e fedeltà. Ai signori Sindaci infine, i quali per ragione della loro carica sono i direttori delle Carceri mandamentali, prego i signori Pre-

fetti di raccomandare vivamente che non le abbandonino alla sola vigilanza dei custodi, ma vi facciano frequenti visite per assicurarsi che il servizio proceda in regola nei rapporti della sicurezza, della disciplina e del trattamento dei detenuti. I Sindaci debbono specialmente aver cura che senza loro espressa licenza, da concedersi soltanto per cause legittime e giustificate e sotto la osservanza dei regolamenti e delle prescritte cautele, veruno sia ammesso a visitare i carcerati, e debbono tenersi continuamente informati dei movimenti che avvengono nel carcere, affinchè venendovi tradotti imputati di gravi reati, o condannati a lunghe pene, possano adoperarsi a che non vi si fermino oltre il tempo assolutamente necessario, e durante la breve fermata si mettano in pratica straordinarie cautele per impedire disordini ed evasioni.

Attendo che i signori Prefetti mi favoriscano subito un cenno di ricevuta della presente e che mi rimettano a suo tempo le ricercate nozioni sui fabbricati.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

Provincia di ..... *Circondario di* .....

CARCERE MANDAMENTALE *di* ......

Dati statistici sulla capienza dei locali.

Numero delle Camere destinate per i detenuti in comune	Capienza di ciascuna camera	Capienza Totale	Numero delle celle di segregazione individuale	Annotazioni (a)

Data

L'AUTORITÀ DIRIGENTE

(a) Qui si noterà se le celle di segregazione sono tali da servire per deposito di detenuti pericolosi. — Si farà ogni altra avvertenza ritenuta utile sui locali di passeggio. — Camere pel custode di guardia, ecc.

Circolare del Ministero dell'interno (Direzione Generale delle Carceri) Div. 7ª, Sez. 2ª, N° 28015-32-56-A, addì 28 giugno 1877. — Ai signori Prefetti del Regno. — Vigilanza sui detenuti.

Da qualche mese si sono resi frequenti tra detenuti i casi di risse con

ferite, talora gravi, fatte per lo più con istrumenti atti ad offendere, introdotti di fuori od appositamente da loro preparati.

Ciò mi fa pensare che, malgrado le ripetute esortazioni, la vigilanza per parte del personale di custodia sia rilassata o malaccorta.

Fuvvi, è vero, qualche caso in cui perquisizioni diligentemente operate prevennero disordini ed altri tentativi facinorosi, nè io lasciai senza lode e senza ricompensa gli agenti solleciti dei loro doveri, ma più spesso poterono i detenuti offendersi fra di loro, perchè non furono in tempo privati di armi o di ordigni che tenevano ascosi.

Non sarà mai possibile mantenere negli stabilimenti carcerari ordine, disciplina e prevenire o reprimere fatti delittuosi, finchè gli agenti di custodia non si penetrino della molta importanza del servizio delle visite e delle perquisizioni nei locali, sulle persone e sugli effetti dei detenuti, e non le eseguiscano con frequenza, con diligenza, e sopratutto con tale una scaltrezza da rendere vane le fine astuzie dei carcerati. Se si operasse con tanta premura e con pari accorgimento, riuscirebbe impossibile ai detenuti di procurarsi, di adattare e di celare, anche per poco, oggetti atti ad offendere.

Ricordando pertanto ai signori Prefetti le istruzioni già date in proposito e particolarmente quelle contenute nelle circolari del 18 aprile e 13 luglio dello scorso anno, n° 16762, li prego di voler nuovamente raccomandare a tutti i Direttori di Stabilimenti carcerari e di luoghi di pena, l'obbligo che loro incombe di fare eseguire le visite e le perquisizioni, giusta le istruzioni prericordate e con l'impegno che ho più sopra accennato e di rammentare ai Direttori stessi la grave responsabilità che peserebbe su di loro, quando per difetto di sorveglianza si ripetessero fatti dolorosi.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

Il Direttore Generale
PAVOLINI.

DECISIONI DI MASSIMA

Sul computo della durata della pena. — Il Direttore della Casa penale di P. fece i seguenti quesiti:

1° La condanna di reclusione ad anni, se interviene un R. Decreto che la diminuisca di uno o più mesi come dev'essere determinata?

2° Un condannato alla reclusione che abbia avuto eziandio la pena accessoria della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, ottenendo un R. Decreto di condono, viene pure liberato dalla detta pena accessoria?

Si è risposto:

Che il 1° quesito è risoluto chiaramente dall'art. 70 del Codice penale

dove si dichiara che ogni *condanna a tempo maggiore di dodici mesi è regolata secondo il Calendario comune.*

Quindi quando intervenga un Decreto di grazia che diminuisca la pena di uno o più mesi, questi dovranno essere regolati parimenti a seconda del Calendario comune.

Che in quanto al secondo è da avvertirsi che il *decreto di condono* se si riferisce esclusivamente alla pena principale non implica quella accessoria della pubblica sicurezza, la quale deve ritenersi affatto distinta dall'altra e che viene applicata soltanto per alcuni reati, tassativamente determinati dall'art. 45 del Codice penale citato.

AVVENIMENTI STRAORDINARI

(Note estratte dai registri della Direzione Generale delle Carceri).

30 marzo. — Nel Bagno Penale di C, per vendetta d'insulti ricevuti, il condannato B. aggredì nel proprio letto il compagno M., e con un cucchiaio di legno lo ferì piuttosto gravemente nella testa.

Il B. fu disarmato dalle guardie che accorsero. — Il Tribunale militare lo condannò a quattro mesi di stretta custodia.

---

31 maggio. — Nel carcere giudiziario di S., il D. R. aggredì il capo camera e con un sasso, tolto dal pavimento, lo ferì nel capo. Accorse il personale di custodia; ma necessitarono non pochi sforzi per disarmare il furibondo e tradurlo in cella. Il Capo guardia riportò una contusione e una guardia la frattura di un dito.

Fu fatta denunzia all'autorità.

---

7 giugno. — Nel Penitenziario di C., le guardie M. e D. O, entrate nella camera del M. per levarlo e condurlo in cella di segregazione, furono ambedue ferite con un ferro tolto dal letto. Il detenuto fu punito con 15 giorni di pane ed acqua e ferri, ed il fatto fu denunziato all'Autorità giudiziaria.

---

11 giugno. — C. e C., ricoverati nella Casa di custodia, mentre erano a lavorare in giardino, percossero la guardia di servizio con un forcone e una zappa. Accorso altro agente, furono disarmati e puniti.

---

13 giugno. — Nel Penitenziario di O., due lavoranti calzolai vennero a parole e uno di essi, ex-marinaio, sfidò l'altro a duello col coltello del mestiere; l'altro gli rispose con un colpo di lima sulla testa. Il ferito fu condotto all'infermeria e il feritore in cella di rigore.

---

16 giugno. — Nel Bagno penale di F., il condannato L. afferrò improvvisamente il compagno S. e con un ferro legato fra due assicelle lo colpì ripetutamente nella faccia. Le ferite furono giudicate guaribili in 15 gior ni Il L. fu punito disciplinalmente e deferito al potere giudiziario. Movente del ferimento pare fossero questioni di prevalenza nella setta dei camorristi.

---

17 giugno. — Anche il M. detenuto nel Bagno penale di F. ebbe in faccia ben 20 ferite, giudicate guaribili in 15 giorni: e ciò per mano dei compagni T. ed O. che vollero sfregiarlo perchè credevano essere stati traslocati dietro sua denunzia.

---

22 giugno. — I condannati C. e T., addetti alla cucina del bagno penale di G., vennero a diverbio fra loro, ed il C., afferrato un coltello, ferì il compagno. Accorse la guardia S., e il C. fu disarmato. Il fatto fu denunziato al tribunale militare marittimo.

---

25 giugno. I detenuti G. Z. e C., del carcere giudiziario di Venezia col pretesto di chieder libri al cappellano lo avvicinarono e lo insultarono, per cui furono condannati a cella oscura, pane ed acqua. Ma mentre il capo guardia e le guardie volevano prenderli per condurli in prigione il G., fece una disperata resistenza, sicchè commossi dalle sue grida ben trenta detenuti del camerone N. 15 si levarono a tumulto. Però essendosi dal capo guardia fatto venire la forza militare fu ristabilita la quiete e condotti in cella tutti i riottosi.

Nove detenuti promotori del disordine, furono puniti con 15 giorni di cella e privati per un mese della passeggiata e della facoltà di procurarsi vitto venale, gli altri ebbero la pena di giorni sei di cella e 15 giorni di privazione di vitto venale. Il Ministero ha encomiato il capo guardia Boselli, il sotto capo Troncon e la guardia Riva per la loro fermezza e coraggio nel sedare il tumulto.

---

27 giugno — Nel bagno di F., mentre il C. passeggiava nel cortile con altri malati, aggredì il condannato B., che per caso transitava con un carico d'acqua; e coll'ardiglione di una fibbia da strapunto lo ferì nei fianchi e in una coscia. Tali ferite furono giudicate guaribili in sette giorni. Sembra che il feritore abbia agito per altrui mandato. Intanto fu ristretto in cella di rigore e l'avvenimento fu riferito all'autorità competente.

---

30 giugno. — Nel bagno penale di G., il C. che era chiuso in cella di punizione armatosi di mattoni divelti dal pavimento cominciò a gridare per far nascere tumulto. Accorse il capo guardia con alcuni suoi dipendenti e

dopo qualche resistenza riuscirono a disarmarlo. La guardia C. riportò una lussassione nel police della mano destra.

30 giugno. — C., condannato a dieci anni di reclusione, fuggì dal manicomio di V., ove era in cura, senza lasciare di sè alcuna traccia.

7 luglio. — Nel bagno penale di F., il mozzo P. e la guardia di servizio si recarono al banco di rigore per ritirare le gavette dei condannati P. e C. Appena il mozzo si presentò fu subito assalito e con gli ardiglioni delle fibbie dei paglioni fu ferito in più parti del corpo. Accorsero il capo guardia ed altri agenti e sedarono il disordine. Il fatto fu denunziato. all'autorità giudiziaria.

7 luglio. — Alcuni detenuti nella casa di relegazione di M. gettarono il pane dalla finestra, sebbene di ottima qualità, e ciò con l'evidente scopo di promuovere disordini. Ma le precauzioni adottate dalla Direzione riuscirono ad impedire altri inconvenienti. I colpevoli furono puniti con 15 giorni di pane ed acqua e privazione per due mesi del vitto venale.

10 luglio — Nel bagno penale di C., nella visita notturna le guardie trovavano appiccato per la gola e già cadavere in una cella di segregazione il condannato Z. Il medesimo era stato visitato tre ore prima e nulla aveva fatto trasparire il triste proposito.

Anche nel carcere di T., fu trovato appiccato nel dì 30 giugno il detenuto S., e nel carcere di T. (il 9 detto) lo N. si era gettato nel pozzo da dove fu estratto cadavere. S'ignora la causa di questi suicidi.

EVASIONI EFFETTUATE O TENTATE

(*Note estratte dal Registro della Statistica delle evasioni tenuto a cura della Direzione Generale delle Carceri*).

D. A. detenuto nel carcere mandamentale di S. V. C., accorgendosi dell'assenza del custode, si diè nella notte del 9 al 10 maggio a romper le imposte di un finestrino, e rimuoverne la inferriata, finchè si calò, mediante due lenzuoli tagliati ed annodati a mo' di corda, sulla pubblica via. — Inseguito dalla forza pubblica non fu raggiunto. Ma nel dì 16 di detto mese fu arrestato da privati in una masseria a R. S. G.

Quattro detenuti nel carcere circondariale di T., riuscirono ad evadere nella notte dell'8 al 9 giugno nel modo seguente: tolsero un pezzo di tavo-

lato, si calarono nel terreno sottoposto, ruppero il muro esterno, e superarono a guado il fossato che divide il carcere dalla strada.

Non fu possibile stabilire con esattezza i mezzi usati dai fuggitivi: ed anche il quinto dei rinchiusi nella camera del carcere, e che vi rimase, dice di non aver sentito nulla: di essersi solamente accorto della fuga dei compagni al suo svegliarsi, cioè alle ore 3 1/2 di mattina, quando chiamò la guardia. — I due agenti di custodia in servizio durante quella notte furono messi agli arresti e denunziati al potere giudiziario.

Il condannato a sei mesi di carcere per renitenza di leva, C. P., era nell'infermeria del carcere cellulare di P., perchè colpito di malattia mentale, quando, nella notte dell'8 al 9 giugno, avendo trovato non bene assicurata la porta della sua stanza, passò nel corridoio ed avendo poscia trovata aperta un'altra porta si diresse alla soffitta, ove giunto, forzò una porticella, salì sul tetto, alto dal suolo 17 metri; dove giunto spiccò un salto straordinario, gittandosi al di là del muro di cinta. Riunito il Consiglio di disciplina furono punite le guardie imputabili di aver resa possibile, con la loro trascuratezza, questa fuga.

Pigliando a pretesto pretesi bisogni corporali, due condannati addetti alla colonia penale di C., si allontanarono da una fossa ove, con altri, lavoravano. La imprudente guardia che aveva dato il permesso si avvide troppo tardi dell'inganno. — Si dispose per l'inseguimento; ma solamente 9 giorni dopo l'evasione avvenuta nel dì 14 giugno, uno dei fuggitivi si ricostituì prigioniero, e l'altro fu arrestato.

Otto condannati a gravi pene erano stati tolti dal carcere succursale di Soriano, e depositati nel mandamentale di Orte, nel dì 13 giugno, onde proseguire, con la corrispondenza ordinaria del 17, pel luogo di pena ad essi assegnato. Collocati tutti in una segreta alla quale si accede passando dalla camera del custode e che è sottoposta al corridoio degli uffici della pretura e abitazione del cancelliere, essi ruppero nella notte del 16 al 17 il soffitto, penetrarono negli uffici suaccennati e di là si calarono in istrada usando all'uopo una coperta di lana, divisa in striscie, accuratamente congiunte con doppie cuciture. — La figlia del cancelliere aveva, verso mezzanotte, sentito rumore e però svegliato il padre. Il quale si affacciò alla finestra, chiamando il custode. Ma ei non rispondeva, finchè, passando un contadino, il cancelliere lo pregò a bussare alla porta di detto agente. Dopo qualche tempo il custode rispose e dichiarò non avere inteso la chiamata del cancelliere. Il quale, frattanto, era disceso in ufficio ed aveva constatata la rottura e la fuga. Cinque degli evasi furono ripresi; gli altri sono ancora

attualmente ricercati. — Alcuni di questi arresti dettero luogo a lotte non lievi, nelle quali varii carabinieri si distinsero immensamente come lo attestano i racconti particolareggiati comparsi sui pubblici fogli.

S. A. condannato a sei mesi di carcere e detenuto nel Carcere mandamentale di S., tentò l'evasione nel dì 18 giugno, ultimo della sua pena. Il custode lo sorprese mentre non aveva ancora compiuto il buco che si affaccendava a fare nel muro con un pezzo di legno tolto da una sedia. Ne fece avvertiti i reali carabinieri, e lo A. fu tradotto nella caserma, e rinchiuso nella camera di sicurezza.

Il capo d'arte della calzoleria della Casa di custodia di B., avendo ottenuto un cambio di locale, eseguì il trasporto degli arnesi ed attrezzi nel dì 23 giugno senza avvisare la custodia, e servendosi di tre minorenni addetti al suo laboratorio. Ma costoro, profittando della mancanza di sorveglianza, ruppero un muro divisorio a mattoni, e s'introdussero nei contigui locali della palestra della Società ginnastica. Però la fuga fu scoperta quasi subito, sicchè un sorvegliante potè inseguire e raggiungere uno dei giovanetti, trovò qualche ora più tardi un secondo in un'osteria suburbana: il terzo fu ripreso dai carabinieri nel giorno successivo.

Il custode del Carcere mandamentale di B. erasi assentato nel dì 28 giugno per suoi affari privati, lasciando a guardia del locale la propria moglie. Ma costei nel fare la distribuzione del vitto alle detenute, lasciò la porta aperta, e due di esse si allontanavano. Sette giorni dopo furono arrestate dai reali carabinieri; ed il custode fu punito disciplinalmente.

Nel dì 1° luglio cinque incorreggibili della Casa di custodia dell'A., rinchiusi in una stessa camera domandarono dell'acqua. La guardia di servizio, nulla sospettando, entrò nella cella per compiere tal servizio. Ma costoro l'assalirono improvvisamente, la ferirono con paletti da finestra che erano riusciti ad acuminare, le tolsero le chiavi, la chiusero in loro vece, aprirono le altre porte del corridoio liberando altri compagni; e tutti insieme sfondarono una porta, entrando nel giardino con la intenzione di scavalcare il muro, e darsi alla fuga. Ma si trovarono a fronte alcune guardie all'uopo riunite in fretta dal capo guardia, le quali impedirono il compimento dell'audace attentato.

La guardiana delle Carceri di B., avendo lasciato aperta, per negligenza, l'uscio della Camera ove custodiva la detenuta T. M., questa uscì, e trovando per le scale un finestrino senza inferriata, si calò da quello in istrada. Ma due ore dopo si ricostituì. Ciò avvenne nel dì 3 luglio.

LODE AI GENEROSI

La guardia Tavolaro Pietro addetta al Bagno penale di Nisida, sofferente per ingorghi glandulari ribelli a cure mediche ottenne un congedo di sei mesi, del quale fruiva nel dì 5 giugno pp. recandosi in Napoli presso la propria famiglia. Ma i compagni di Tavolaro avendo saputo che la di lui famiglia versava in misere condizioni, e mancava di mezzi per sostenere le spese necessarie alla cura, stabilirono di soccorrerlo durante il congedo; ed una prima colletta produsse la somma di lire 40 che fu consegnata al poveretto per mezzo del capo-guardia.

Questo fatto, che non è il primo compiuto dal personale di custodia del nominato Bagno, dimostra, come giustamente avverte il Direttore di quello Stabilimento, « generoso sentire e nobile solidarietà nella sventura ».

PUNIZIONI

Corpo delle Guardie carcerarie.

Condanne pronunciate dai Tribunali militari e punizioni inflitte dal Ministero e dai Consigli di disciplina durante il mese di giugno 1877.

Costa Zaccarelli Carlo, Guardia di 2ª classe nel Bagno penale di Procida. Invio alle compagnie di punizione, con ritorno al Corpo, per recidività in ubbriachezza ed altre mancanze (art. 83 n° 1).

Davino Costantino, Guardia di 2ª classe nel Bagno di Orbetello. Invio alle compagnie di punizione con ritorno al Corpo per avere abbandonato il servizio comandato senza essere surrogato, e per ubbriachezza (art. 83 n° 5).

Giorgi Pietro, Guardia di 2ª classe nelle Carceri di Genova. Invio alle compagnie di punizione, con espulsione dal Corpo, per negligenza nella evasione di un detenuto (art. 84 n° 8).

Sansone Giuseppe, Guardia di 2ª classe nel Bagno di Ancona. Invio alle compagnie di punizione per avere ricevuto regali da un detenuto. Fu rinviato da meno d'un anno dalle compagnie di disciplina (art. 84 n° 3).

Ramoino Francesco, Guardia di 1ª classe nelle Carceri di Genova. Invio alle compagnie di punizione, con ritorno al Corpo, per appropriazione di alimenti destinati ai detenuti (art 33 n° 8).

Avevamo promesso ai nostri Associati di pubblicare il Ruolo del personale addetto all'Amministrazione delle Carceri, come già fu fatto nel Gennaio 1875; ma poichè sappiamo che la Direzione Generale studia un nuovo organico per migliorare le condizioni degl'impiegati da essa dipendenti — organico che sarà presentato col Bilancio del 1878 — così rimandiamo a quell'epoca la pubblicazione in parola.

ONORIFICENZE

Con Decreto Reale 3 giugno 1877 — La Porta Achille, Direttore di 4ª classe alle carceri di Livorno, già ispettore di P. S, nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

Con altro Decreto 24 maggio 1877 — Campagnano Vincenzo, id. id. id. di Salerno, id. id. id.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DELLE CARCERI

Personale amministrativo, sanitario religioso ed insegnante.

Aprile 18 Bertolini Giuseppe, sanitario alle carceri di Trapani, dichiarato dimissionario.

» 20 Militello Giuseppe, vice direttore di 2ª classe al bagno penale di Palermo, cessata la di lui temporanea missione alle carceri di Catania.

Maggio 1 Spadazzi Cesare, incaricato del servizio medico alle carceri di Camerino.

» 26 Trivulzi Carlo, incaricato del servizio scolastico alle carceri di Como.

» 30 Braura Ercole, id. del servizio religioso e scolastico alle carceri di Sinigaglia.

Giugno 1 Camparini Ludovico, applicato di 3ª classe al bagno penale di Cagliari, traslocato al bagno penale di Porlo d'Anzio.

» 6 Pizzuti Domenico, applicato di 1ª classe alla casa di correzione di Napoli, traslocato alla casa di custodia di Napoli.

» » Frate Edoardo, id. id. id. id. di custodia, id. id. id. di correzione di Napoli.

» 11 Del Giudice Luigi, applicato di 1ª classe al bagno penale di Porto d'Anzio, traslocato alla casa penale di Lecce.

» 14 Campagnano cav. Vincenzo, direttore di 4ª id. alle carceri di Salerno, traslocato al bagno penale di Granatello.

» » Baglivo cav. Gennaro, id. di 2ª id. al bagno penale di Granatello, id. alle carceri di Salerno.

» » Iappelli Raffaele, id. di 4ª id. alla casa penale di Montesarchio, id. id. di Soriano.

» » Pizzorno Giuseppe, id di 3ª id. id. di Castelfanco, id. alla casa penale di Montesarchio.

» » Tufenni Giovanni, id. di 4ª id. alle carceri di Ancona, id. id. di Castelfranco.

» » Bejletti cav. Luigi, id. di 2ª id., sospeso dall'impiego, riammesso e destinato alle carceri di Ancona.

» » Lo Monaco Salvatore, vice direttore di 2ª id. agli stabilimenti carcerari di Firenze, traslocato alle carceri di Salerno.

Giugno 14 Volponi Vincenzo, reggente vice-direttore di 2ª classe alle carceri di Soriano, traslocato agli stabilimenti carcerari di Firenze.

» 19 Binelli Luigi, applicato di 1ª cl., revocata la destinazione alle carceri di Milano e conservato alla casa penale di Lucca.

» » Savio Egidio, id. di 2ª classe alla casa penale di Lucca, traslocato alle carceri di Milano.

» 23 Filipponi Nicolà, incaricato del servizio scolastico alle carceri di Velletri.

» 26 Esposito Michele,, applicato di 3ª classe agli stabilimenti carcerari di Trapani, traslocato a quelli di Messina.

» » Maniaci Eugenio, id. id. id. alla casa penale di Noto, id. id. di Trapani.

Corpo delle guardie carcerarie.

Maggio 19 D'Elia Nicola, capo guardia di 2ª classe alla casa di relegazione di Ponza, traslocato alla casa penale di Aversa.

» » Saitto Cesare, id. di 1ª classe alla casa penale di Aversa, id. al bagno penale di Gaeta.

» » Ruggiero Michele, capo guardia id. id. al bagno penale di Gaeta, id. alla casa di relegazione di Ponza.

Giugno 4 D'Andrea Giuseppe, sotto capo guardia di 2ª classe al bagno penale di Procida, annullata la nomina del 14 maggio 1877.

» 11 Masini Felice, capo guardia di 2ª classe alla casa di custodia di Napoli, traslocato alla casa penale di Ivrea.

» » Mirabello Giuseppe, id. di 2ª classe alla casa penale di Ivrea, id. id. alla casa di custodia di Napoli.

» 13 Bargi Luigi, sotto capo guardia di 1ª id. alla casa di custodia di Napoli, id. alla casa penale di Spoleto.

» » Terraneo Francesco, id. di 2ª id. alla casa penale di Spoleto, id. id. di Paliano.

» » Montù Martino, id. di 1ª id. di Paliano, id. alla casa di custodia di Napoli.

» 14 Gallo Alberto, capo guardiano di 1ª id. alle carceri di Catanzaro, ammesso nel corpo delle guardie carcerarie in qualità di capo guardia di 1ª classe.

» » Ceretti Ignazio, sotto capo guardiano di 3ª id. id. id. di sotto capo guardia di 2ª id.

» » Rogato Giuseppe, id. id., id. id. id.

» » Conti Antonio, id. id. di Cotrone, id. id. id, id. id.

» » Piro Filippo, capo guardiano di 2ª id, di Monteleone, id. id. id. di capo guardia di 2ª classe.

» » Di Vita Pietro, sotto capo guardia di 2ª id. al bagno penale di Longone, traslocato alle carceri di Monteleone.

» » Pesaballe Giuseppe, id. id. di Venezia, id. al bagno penale di Porto Longone.

» » Firmani Carlo, id. di 1ª id. id. di Catania, id. id. di Finalborgo

Giugno 14 Pala Vincenzo, sotto capo guardia di 1ª classe alle carceri di Catania, traslocato al bagno di Civitavecchia.

» 16 Lelio Camillo, id. id. al bagno penale di Palermo, id. id. id. di Gaeta.

» » Tambasco Pasquale, id. id. id. id id. di Procida.

» » Aiello Biagio, id. id. id. di Gaeta, id. id. di Palermo.

» » De Angelis Camillo, id di 2ª id. di Procida, id. id. id.

» 20 Ferrero Gaspare Giovanni, id. di 1ª id. alle carceri di Livorno, id. alla casa penale di Volterra.

» » Ravagnani Domenico, id. di 2ª id. id. di Ancona, id. alle carceri di Livorno.

» » Ravagnani Antonio, id. id. 1ª id. di S. Maria Capua Vetere, id. id. di Napoli.

» 23 Epifanio Giuseppe, capo guardia di 2ª id. al bagno penale di Pozzuoli, id. id. di Sinigaglia.

» 27 Casartelli Giuseppe, guardia di 1ª id. id. di Piombino, reintegrato nel posto di sotto capo guardia di 2ª classe.

» » Pesce Antonio, sotto capo guardia di 1ª id. id. id., traslocato alla casa penale di Volterra.

» » Gribaldo Luigi, id. di 1ª id. alla casa penale di Volterra, id. al bagno penale di Favignana.

» » De Ferraris Francesco, id. di 1ª id. al bagno penale di Civitavecchia, id. alle carceri di Catania.

» 28 Paoli Giacomo, capo guardia di 1ª id. alla casa penale di Lucca, traslocato alla casa penale di Parma.

» » Dorigo Agostino, id. di 3ª id. id. di Parma, id. id. di Modena.

» » Granito Gaetano, id. di 1ª id. di Modena, id. id. di Lucca.

Capi e sotto capi guardiani di vecchio ruolo.

Giugno 7 Rosati Giuseppe, sotto capo guardiano di 3ª cl., revocata la destinazione alle carceri di Caltanissetta e conservato a quelle di Bari.

» » Gaspero Angelo, id. di 3ª id. alle carceri di Bari, traslocato a quelle di Ascoli.

» » Minarelli Francesco, id. di 2ª id. di Ascoli, id. id. di Caltanissetta.

» » Giacometti Giacinto, id. di 3ª id. id. di Pisa, id. id. di Arezzo.

» » Borghi Gio Batt., id. di 2ª id. id. Arezzo, id. id. di Pisa.

» 11 Magnifico Vincenzo, id. di 3ª id. revocata la dispensa dal servizio e conservato alle carceri di Palmi.

» 14 Pittari Raffaele, id. di 1ª id. alle carceri di Monteleone, traslocato a quelle di Palmi.

» 16 Riccardi Francesco capo guardiano di 1ª id. id. di Finalborgo, dispensato dal servizio per motivi di salute e dietro sua domanda.

» 20 Pratesi Lorenzo, sotto capo guardiano di 3ª id. id. di Soriano, traslocato a quelle di Cassino.

» 23 Di Giorgio Antonio, id. di 3ª id. id. di Modica, id. id. di Milazzo.

» » Scagnoli Luigi, id. id. id. di Milazzo, id. id. di Cagliari.

» » Rossi Antonio, id. di 3ª id. id. id. di Padova, id. id. di Modica.

» » Novarini Giovanni, id. di 1ª id. id id. di Crema. id. id. di Padova.

» 28 Magnifico Vincenzo, id. di 3ª id. id. di Palmi, id. id. di Pescara.

» 29 Airoldi Augusto, id. di 3ª id id. di Cremona, id. id. di Forlì.

DECESSI

Maggio 6 Betti Leopoldo, medico delle carceri di Camerino.

» 24 Cimbalo Nicola, cappellano id. di Cosenza.

Bullettino Ufficiale della Direzione Generale delle Carceri

Nel numero precedente (pag. 77), inserimmo l'elenco di quegl'impiegati addetti alla Direzione generale delle carceri, i quali, per l'attuazione del nuovo organico, furono promossi. Togliamo ora dalla *Gazzetta Ufficiale* la seguente nota comprendente tutte le promozioni di coloro che rimasero a far parte del personale del Ministero:

Con Reali decreti *in data del 1 luglio 1877 vennero fatte nel personale dell'* **Amministrazione centrale** *e* **provinciale** *dipendente dal Ministero dell' Interno le seguenti nomine, alle quali va annessa l'anzianità nel nuovo grado dal 31 dicembre 1876, colla decorrenza dello stipendio dal 1 gennaio 1877 in seguito all'attuazione dei nuovi ruoli organici provvisori, approvati con Reale decreto 25 giugno ultimo scorso, n° 3925, (Serie 2ª):*

Vazio comm. Napoleone e Casanova cav. dott. Giuseppe, direttori capi di divisione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati direttori capi di divisione di 1ª classe;

Gaipa cav. Francesco Paolo e Tarchioni cav. avv. Telesforo, direttori capi di divisione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati direttori capi di divisione di 2ª classe;

Marsiaj cav. avv. Giuseppe, caposezione di 1ª classe nell' Amministrazione centrale, nominato direttore capo di divisione di 3ª classe;

Torre comm. dott. Raffaele e Beltrani Scalia comm. Martino, ispettori generali delle carceri di 1ª classe nell' Amministrazione centrale, nominati ispettori generali;

Caravaggio cav. dott. Evandro, direttore capo di divisione e Cicognani cav. Eugenio, ispettore generale delle carceri di 2ª classe nell' Amministrazione centrale, nominati ispettori centrali di 1ª classe (con titolo di ispettore generale al cav. Cicognani);

Giletti cav. avv. Giacomo, ispettore centrale di amministrazione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato ispettore centrale di 2ª classe;

Astengo cav. Carlo, ispettore centrale di amministrazione di 2ª classe nell' Amministrazione centrale, nominato reggente ispettore centrale di 2ª classe (con titolo di ispettore centrale);

Tancredi cav. Michelangelo, Noghera nob. cav. Eugenio, Bentivegna cav. Giovanni, Scarzelli cav. Pietro, Onesti cav. avv. Giulio, Mazzucchelli cav. avv. Edoardo, Gremmo cav. Pio e Gervasi Beniucasa cav. dott. Giacomo, capisezione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promossi capisezione di 1ª classe;

Mellini cav. dott. Francesco, Visconti cav. Felice, Risso cav. Sante e Gola cav. avv. Carlo Filippo, segretari di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati capisezione di 2ª classe;

Caramora avv. Carlo, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso segretario di 1ª classe;

Battistoni dott. Beniamimo, commissario distrettuale nell' Amministrazione provinciale, nominato segretario di 1ª classe nell' Amministrazione centrale;

Gloria avv. Gaspare, Marchesiello Carlo, Garelli avv. Filiberto, Demichelis avv. Michele, Frati dott. Giacomo e De Ferrari avv. Nicolò, segretari di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promossi segretari di 1ª classe;

Salice cav. Angelo, consigliere di 3ª classe nell'amministrazione provinciale, nominato segretario di 1ª classe nell'Amministrazione centrale;

Martelli avv. Giovanni, Londero Luigi, Vandiol Luigi, Canevelli Giuseppe e Bolza dott. Ferdinando, segretari di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promossi segretari di 1ª classe;

Bettioli Luigi consigliere di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato segretario di 1ª classe nell'Amministrazione centrale;

Colombano Giuseppe, Lamponi dott. Gregorio, Foppoli dott. Alessandro e Pellizzari cav. avv. Francesco, segretari di 2ª classe nell' Amministrazione centrale, promossi segretari di 1ª classe;

Toni avv. Ulisse, consigliere di 3ª classe nell' Amministrazione provinciale, nominato segretario di 1ª classe nell'Amministrazione centrale;

Puccioni Demostene e Barini Giuseppe, segretari di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promossi segretari di 1ª classe;

Lipari Pietro, Mariani Francesco, Zaccari avv. Emilio, Aragni Angelo, Berra Attilio, Bagnis cav. dott. Amedeo, Merelli Efisio, Meola Giovanni, Salvatori Giuseppe, Patrioli notaio Edoardo, Occofer Luigi, Spatocco Michele, Moroni Giovanni, Doneddu Ardoino Raffaele, Pichi Germano, Nota Giovanni, Vicini Giov. Battista, Ciocca Giuseppe, Thunn Hohenstein dott. Leopoldo e Baldovino dott. Carlo, vice-segretari di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati segretari di 2ª classe;

Bonelli dott. Augusto, Mayneri dott. Augusto, Quadria Carlo, Judica dott. Gaetano, Ternavasio dott. Augusto, Marangoni Francesco, Porta dott. Giacomo, Fattaccio dott. Ignazio, Bellinfante dott. Emilio, Calzoni dott. Demetrio, Giustiniani dott. Benedetto e Leonardi dott. Francesco, vice-

segretari di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promossi vice-segretari di 1ª classe;

Bianchi dott. Luigi Francesco, Ruspaggiari dott. Giuseppe, Aluffi dott. Giov. Battista, Franceschelli dott. Giuseppe, Garroni dott. Camillo e Moro dott. Ernesto, segretari di 2ª classe nell' Amministrazione provinciale, nominati vice-segretari di 1ª classe nell'Amministrazione centrale;

Fanelli dott. Fortunato, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominato vice-segretario di 1ª classe nell' Amministrazione centrale;

Salvarezza dott. Cesare, sotto-segretario nell' Amministrazione provinciale, nominato vice-segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale;

Cassano Roberto, applicato di 1ª cl. nell' Ammin. dei Sfilicomi, id. id. id.;

Cataldi Carlo, id di 2ª classe nell'Amministrazione dei Sifilicomi, id. id. id.;

Busnè dott. Gaspare, applicato nell' Amministrazione di pubblica sicurezza, id. id. id.;

Venturini cav. Vincenzo, direttore capo di ragioneria nell' Amministrazione centrale, nominato direttore capo di ragioneria con lire 6000;

Rossi cav. Francesco, capo sezione di ragioneria di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, nominato capo sezione di ragioneria di 1ª classe;

Scarzelli cav. notaio Sebastiano e Bosio cav. Domenico, segretari di ragioneria di 1ª classe nell' Amministrazione centrale, nominati capi sezione di ragionerià di 2ª classe;

Farina Domenico, Sassi Luigi, Campolmi Luigi, Pellizza Luigi, Chiera cav. Igino, Perales Cesare. Taverni Luigi e Manera Alfonso, segretari di ragioneria di 2ª classe nell' Amministrazione centrale, nominati segretari di ragioneria di 1ª classe;

Quaglia Agapito, Abbate Vincenzo, Sacchi Carlo, Pizzetti Cesare, Gallone Giuseppe, Firpo Giov. Maria, Gasparoni Antonio, Vedova Andrea e Bellei Adamo, segretari di ragioneria di 3ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati segretari di ragioneria di 2ª classe;

Martelli Carlo, Arici Giuseppe, Pagani Giuseppe e Charvet Antonio, segretari di ragioneria di 3ª classe nell' Amministrazione centrale, nominati reggenti segretari di ragioneria di 2ª classe;

Bucco Luigi, Amoretti Giovanni e Cavallaro Ferdinando, vice-segretari di ragioneria di 1ª classe nell' Amministrazione centrale, nominati vice-segretari di ragioneria di 1ª classe con lire 2500;

Grazzini Filippo, computista di 1ª classe nell' Amministrazione provinciale, nominato vice-segretario di ragioneria di 1ª classe con lire 2500,

Pintor Clemente, Aliberti Alberto, Torelli Biagio e Murgioni Vincenzo, vice-segretari di ragioneria di 1ª classe nell' Amministrazione centrale, nominati vice-segretari di ragioneria di 1ª classe con lire 2500;

Albarello Domenico, computista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato vice-segretario di ragioneria di 1ª classe con lire 2500;

Carta Leonardo, Rossi Giuseppe, Gabbioneta Emilio, Donadon Luigi, Vietti Agostino, Grillo Francesco e Scavini Ergilio, vice-segretari di ragioneria di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati vice-segretari di ragioneria di 2ª classe con lire 2000;

Vazio Carlo Alberto, applicato di 2ª classe nell'Amministrazione delle carceri, nominato vice-segretario di ragioneria di 2ª classe con lire 2000;

Bruno Vittorio e Marzari Jacopo Alceste, applicati nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominati vice-segretari di ragioneria di 2ª classe con lire 2000;

Ramazzini cav. Achille, archivista capo nell'Amministrazione centrale, nominato archivista capo con lire 4000;

Indelicato Giuseppe, Mellara Pietro e Pillini Michele, archivisti di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati archivisti di 1ª classe con lire 3500;

Sabatini Enrico, Magnani Ludovico, Balocco Michele, Pozzoli Guglielmo e Fumagalli Carlo, archivisti di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati archivisti di 2ª classe con lire 3200;

Rovasenga Felice, Paradisi Carlo, Faussone Giovanni, Costa Augusto, Gorirossi Giovanni, Favara Michele, Amodio Vincenzo e Monzani Giovanni, archivisti di 3ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati archivisti di 3ª classe con lire 2700;

Berlia Vason Pietro, ufficiale postale nell'Amministrazione centrale, nominato ufficiale d'ordine di 1ª classe con lire 2100;

Dufaure Francesco, Lodi Cesare, Giorgi Oreste, Scelsa Gennaro, Moratti Achille, Pucci Oreste, Basso Pietro e Fontana Guglielmo, ufficiali d'ordine nell'Amministrazioae centrale, nominati ufficiali d'ordine di 1ª classe con lire 2100;

Scalettari Domenico, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe con lire 1600;

Rosalbi Giuseppe e De Rossi Alessandro, applicati nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe con lire 1600.

Con R. Decreto 25 giugno 1877 (decorrenza dal 1 luglio 1877):

Compagnoni Adriano, alunno di 3ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe con lire 1600.

LEGGI E DECRETI

Il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, veduto il R. Decreto 25 giugno p.p. n° 3925 (serie 2ª) che stabilisce un ruolo nuovo del personale di questo Ministero;

DECRETA:

1. Il numero e gli incarichi dei vari uffici ministeriali sono stabiliti in conformità della tabella qui annessa;

2. Tutti gli affari non attribuiti specificatamente ad alcun uffizio restano affidati alla Divisione 1ª;

3. Gli Ispettori generali e centrali ricevono gli ordini direttamente dal Ministro, e dal Segretario generale; e quando non siano in giro d'ispezione osservano l'orario dell'uffizio e disimpegnano nel Ministero quei lavori che vengono loro affidati;

4. L'ufficio di matricola addetto alla Divisione 1ª continuerà a servire anche pel personale ora attribuito ad altre Divisioni, tranne quello delle carceri, pel quale continuerà l'ufficio di matricola ora esistente;

5. Tutti i servizi di contabilità sono concentrati presso la Ragioneria centrale, eccettuati quelli delle carceri che restano presso la Direzione generale;

6. I conti delle Amministrazioni carcerarie liquidati ed approvati negli uffici della Direzione generale saranno passati alla Ragioneria centrale, la quale, operata la revisione che è di sua competenza, provvederà al pagamento. Però alla Ragioneria centrale spetterà per intero il servizio degli stipendi, delle paghe e degli assegni fissi dovuti al personale delle carceri;

7. Sarà cura degli Uffici amministrativi sottoporre alle formalità proprie degli assegni fissi tutti quei pagamenti che abbiano carattere somigliante;

8. Gli Uffici amministrativi trasmetteranno alla Ragioneria centrale i decreti ministeriali di approvazione delle spese, con tutti i documenti giustificativi, ed accompagnati dalla minuta della lettera d'avviso ai creditori, giusta l'articolo 344 del regolamento per la contabilità dello Stato. Nelle dette minute sarà indicato il numero del Capitolo del bilancio a cui va imputata la spesa; la somma da pagare; l'oggetto della spesa; la provincia ed il luogo in cui deve esser fatto il pagamento; il cognome, il nome e la qualità del creditore o di chi sia legalmente autorizzato a dar quietanza per lui. Nell'angolo superiore a sinistra delle minute sarà inoltre ripetuto il numero del capitolo ed indicato il numero d'ordine progressivo da darsi alle minute medesime distintamente per ciascun capitolo;

9. La Ragioneria centrale, esaminati i documenti e trovate regolari le liquidazioni, emetterà i mandati notandone il numero e la data sulla minuta

della lettera d'avviso, ed appena avrà ricevuto dal Ministero delle finanze i corrispondenti elenchi di ammissione a pagamento prescritti dall'art. 341 del regolamento di contabilità, completerà le dette minute coll'indicazione della data di ammessione a pagamento dei mandati e le ritornerà, col visto del Direttore capo di ragioneria, ai competenti Uffici amministrativi ai quali non resterà che di trasmetterne copia ai creditori direttamente od agli Uffici dipendenti, ritenendo la minuta nei propri atti a complemento della trattazione;

10. Gli atti di contabilità saranno spediti alla Ragioneria segnati sopra appositi libretti di ricevuta. I libretti potranno essere in quel numero che meglio tornerà comodo ai diversi uffici amministrativi, e distinti anche per capitoli. In essi si indicherà la data della spedizione, il numero, la data e l'importo di ciascun Decreto, e dall'impiegato incaricato di ricevere tali atti sarà apposta per segno di ricevuta la propria firma;

11. La registrazione, conservazione e spedizione degli atti si compirà in quattro uffici:

uno presso il Gabinetto per gli atti del Gabinetto;

uno presso la Divisione I per gli atti delle Divisioni I, II, III, e IV;

uno presso la Direzione generale delle carceri per gli atti delle Divisioni V e VI;

uno presso la Ragioneria per gli atti di ragioneria;

12. La copiatura degli atti si farà in tre uffici:

uno presso l'ufficio di Gabinetto per gli atti del Gabinetto;

uno presso la Ragioneria per gli atti della Ragioneria;

uno presso la Divisione I per gli atti di tutte le Divisioni.

La direzione dei primi due uffici spetta all'archivista del Gabinetto e della Ragioneria rispettivamente; quella del terzo è data ad un archivista, che ne sarà esclusivamente incaricato;

13. Gli schemi dei decreti preparati dalle Divisioni per essere sottoposti alla firma Reale saranno raccolti dal Gabinetto che li registrerà in apposito protocollo, e li restituirà dopo che siano firmati alla Divisione cui appartengono.

Tutti gli originali dei Decreti Reali colle relazioni corrispondenti, eccetto quelli che debbono essere inseriti nella Raccolta degli atti del Governo, non appena avranno avuto eseguimento, saranno mandati al Gabinetto che li conserverà per ordine cronologico, rilegati in volumi;

14. I Direttori Capi-divisione firmeranno *d'ordine del Ministro* il carteggio per istruire gli affari e per notificare la risoluzione dei medesimi.

Roma, addì 31 luglio 1877.

Il Ministro
G. NICOTERA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Reparto delle attribuzioni e del personale

Gabinetto del Ministro. — Affari riservati — Corrispondenza particolare — Corrispondenza telegrafica — Nomina dei Senatori — Elezioni politiche — Collegi elettorali politici — Relazioni del Ministero col Parlamento — Direzione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno — Lettura dei giornali — Rapporti periodici dei Prefetti — Portafoglio del Ministro — Apertura dei dispacci — Registrazione e raccolta dei Decreti Reali e delle circolari del Ministero — Cassa del Ministero — Cerimoniale — Decorazioni.

Capo d'Ufficio: — Carta Mameli cav. avv. Michele, Cons. di Prefettura di 4ª classe.

Comandati: — Bergoën cav. avv. Aristide, Cons. di Prefettura di 4ª classe — Balladore cav. avv Cesare, Cons. di Prefettura di 4ª classe.

Segretari: — Salice cav. Angelo, di 1ª classe — Vandiol Luigi, di 1ª classe.

Vice-Segretari: — Leonardi dott. Francesco, di 1ª classe — Cassano cavaliere Roberto, di 2ª classe — Cataldi Carlo, di 2ª classe.

Vice Segretario di Ragioneria: Bucco Luigi, di 1ª classe.

Archivisti: Pillini Michele, di 1ª classe — Damosso Pietro di 3ª classe — Costa Augusto, di 3ª classe

Incaricato della Cassa: Avenati cav. Selvino, Segretario di 1ª classe.

Controllore: Scarzelli cav. not. Sebastiano, cap. sez. di rag. di 2ª classe.

Servizio d'ispezione. — *Ispettori generali:* Torre comm. dott. Raffaele — Beltrani-Scalia comm. Martino.

Ispettori centrali: Caravaggio cav. dott. Evandro, di 1ª classe — Cicognani cav. Eugenio, di 1ª classe, con titolo d'ispettore generale — Giletti cav. avv. Giacomo, di 2ª classe — Astengo cav. Carlo, reggente di 2ª classe, con titolo d'Ispettore centrale.

Divisione 1ª — Personale Archivi-Affari generali.

Direttore Capo di Divisione: Vazio comm. Napoleone, di 1ª classe.

Capo Sezione a disposizione della Divisione 1ª: Risso cav. Santo, di 2ª classe.

Sezione I. — Personale del Ministero — Personale del Consiglio di Stato — Personale delle Prefetture, Sotto Prefetture e Commissariati distrettuali.

Capo di Sezione: Noghera cav. Eugenio, di 1ª classe.

Segretari: Battistoni dott. Beniamino di 1ª classe — Martelli avv. Giovanni, di 1. classe — Bettioli dott. Luigi, di 1ª classe — Pellizzari cav. avvocato Francesco, di 1ª classe — Meola Giovanni, di 2ª classe.

Vice-Segretario: Franceschelli dott. Giuseppe, di 1 classe.

Ufficiale d'ordine: Compagnoni Adriano, di 2ª classe.

Sezione II. — Archivi di Stato — Personale degli Archivi di Stato — Araldica — Ordini equestri — Medaglie — Ricompense per atti di valor civile — Affari generali ed altri affari speciali non attribuiti ad altre Divisioni.

Capo di Sezione: Bentivegna cav. Giovanni, di 1ª classe.

Segretari: Berra Attilio, di 2ª classe — Nota Giovanni, di 2ª classe.

Vice-Segretari: Mayneri dott. Augusto, di 1ª classe — Aluffi dott. Giovanni Batt., di 1ª classe — Calzoni dott. Demetrio, di 1ª classe.

Uffici dipendenti dal Direttore Capo della 1ª Divisione. — 1. — BIBLIOTECA *Segretario:* — Vico cav. Giovanni, di 1ª classe.

Ufficiale d'ordine: Dufaure Francesco, di 1ª classe.

2. — MATRICOLA GENERALE E STATISTICA DEL PERSONALE — *Segretari di Ragioneria* — Chiera cav. Igino, di 1ª classe — Vedova Andrea, di 2ª cl. — Charvet Antonio, reggente di 2ª classe.

Archivista: Pozzoli Guglielmo, di 2ª classe.

3. — ECONOMATO — *Segretario di Ragioneria:* Nardi cav. Luigi, di 1ª cl.

Vice-Segretario di Ragioneria: Cavallaro Ferdinando, di 1ª classe.

4. — PROTOCOLLO, COPISTERIA E SPEDIZIONE. — *Archivista Capo:* Ramazzini cav. Achille.

Dirigente spedizione e copisteria: Fumagalli Carlo, archivista di 2ª classe.

Estensore autografico: Lodi Cesare, ufficiale d'ordine di 1ª classe.

NB. Pel personale addetto all'Archivio e Protocollo del Segretariato veggasi il relativo elenco in fine.

Divisione II. — SICUREZZA PUBBLICA.

Direttore Capo di Divisione: — Rossi comm. avv. Giuseppe, prefetto a disposizione

Sezione I. — Personale degli Ufficiali di P. S. — Scrivani diurnisti — Personale di basso servizio — Personale delle Guardie di P. S. — Personale delle Guardie di P. S. a cavallo in Sicilia — Matricola delle Guardie di P. S.

Capo Sezione: — Zanetti cav. Filippo, di 1. classe.

Segretari: — Londero Luigi, di 1. classe — Merelli Efisio, di 2 classe.

Vice Segretari: — Busnè dott. Gaspare, di 2. classe.

Vice Segretario di Ragioneria: — Marzari Alceste, di 2. classe.

Ufficiali d'ordine: — Fontana Guglielmo, di 1. classe — Ricca Paolo di 2. classe.

Sezione II. — Polizia giudiziaria — Brigantaggio — Arresti — Evasioni — — Sorveglianza delle persone sospette e pericolose — Oziosi, diffamati, vagabondi — Viandanti, mendicanti, professioni girovaghe — Circolare periodica dei catturandi — Estradizioni — Espulsioni — Emigrazioni — Passaporti — Ammonizione, sorveglianza speciale — Domicilio coatto — Falsificazioni — Operai, scioperi — Truppe in servizio di pubblica

sicurezza — Personale dei Reali Carabinieri — Fondi di pubblica sicurezza — Gratificazioni agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza — Statistiche relative alla sicurezza pubblica.

Capo Sezione — Mazzucchelli cav. avv. Edoardo, di 1. classe.

Segretari: — Garelli avv. Filiberto, di 1. classe — Frati dott. Giacomo, di 1. classe — Bolza dott. Ferdinando, di 1. classe — Mariani Francesco, di 2ª classe — Baldovino avv. Carlo, di 2. classe.

Vice Segretari: — Fanelli dott. Fortunato, di 1. classe — Marangoni Francesco, di 1. classe.

Vice Segretario di Ragioneria — Murgioni Vincenzo, di 1. classe.

Archivista: — Balocco Michele, di 2. classe.

Ufficiale d'Ordine: — Giorgi Oreste, di 1. classe.

Sezione III. — Naturalità — Porto e fabbricazione d'armi — Trasporto di materie esplodenti — Arruolamenti — Munizioni da guerra — Pubblici spettacoli — Teatri e produzioni teatrali — Esercizi pubblici — Sorveglianza sulla stampa — Affissione — Contabilità varie relative al servizio ed al personole di P. S. escluse quelle dei fondi segreti.

Capo Sezione: — Tancredi cav. Michelangelo, di 1. classe.

Segretari: — Boitani Luigi, di 1. classe — Marchesiello Carlo, di 1. classe — Aragni Angelo, di 2. classe — Moroni Giovanni, di 2. classe.

Segretario di Ragioneria: — Gallone Giuseppe, di 2. classe.

Vice Segretario di Ragioneria: — Donadon Luigi, di 2. classe.

Divisione III. — Amministrazione Comunale e Provinciale.

Direttore Capo di Divisione: — Tarchioni comm. avv. Telesforo, di seconda classe.

Sezione I. — Personale dei Sindaci — Bilanci e conti comunali e provinciali — Ricorsi contro le decisioni delle Deputazioni e delle Prefetture — Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali — Tasse e sovrimposte comunali e provinciali — Esattori comunali — Quesiti in materia di amministrazione — Sorveglianza delle amministrazioni comunali e provinciali — Liste elettorali — Spese d'ufficio delle Prefetture, Sotto-Prefetture e Commissariati Distrettuali.

Capo Sezione: — Gola cav. avv. Carlo Filippo, di 2. classe.

Segretari: — Lamponi dott. Gregorio, di 1. classe — Foppoli dott. Alessandro, di 1. classe — Pichi Germano, di 2. classe.

Vice Segretari: — Judica dott. Gaetano, di 1. classe — Ternavasio dott. Augusto, di 1. classe — Porta dott. Giacomo, di 1. classe.

Sezione II. — Circoscrizione comunale e provinciale — Crediti dei comuni e provincie verso lo Stato e viceversa — Monti frumentari in Sardegna — Congrue ai Parrocchi delle provincie Siciliane — Cessione di fabbricati di provenienza ecclesiastica — Regolamenti di polizia municipale — Tiri a segno — Leva militare — Alloggi e somministrazioni militari — Casermaggi dei Reali Carabinieri — Acquisti ed altri atti da approvarsi dal Re — Dichiarazioni per pubblicazione di giornali —

Privilegi per le inserzioni amministrative e giudiziarie nei giornali di Provincia — Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale del Regno* — Statistiche amministrative — Calendario generale del Regno.

Capo Sezione: — Visconti cav. Felice, di 2. classe.

Segretario: — Toni avv. Ulisse, di 1. classe.

Vice Segretari: — Garroni dott. Camillo, di 1. classe — Moro dott. Ernesto, di 1. classe — Salvarezza dott. Cesare di 2. classe.

Divisione IV. — OPERE PIE — SALUTE PUBBLICA.

Direttore Capo di Divisione: — Marsiaj cav. avv. Giuseppe, di 3. classe.

Sezione I. — Congregazioni di carità — Monti di pietà — Monti frumentari — Lasciti per doti — Casse di prestanze e di soccorsi pei poveri — Confraternite laicali — Eremi — Luoghi pii laicali — Scuole gratuite pei poveri — Fondazioni per posti di studio — Fondazioni per elemosine o per distribuzioni di medicine, di derrate, ecc, ecc. — Altre istituzioni congeneri di carità — Sussidii per straordinari infortunii — Riparto della spesa degli esposti tra provincie e comuni — Ospedali — Ricoveri di mendicità — Manicomii — Orfanotrofi — Ospizii — Conservatori — Ritiri — Asili d'infanzia — Altri stabilimenti congeneri di beneficenza educativa — Rimpatrio di dementi italiani ed esteri — Cura e mantenimento di ammalati italiani all'estero — Rimborsi di spedalità — Bagni termali d'acque pei poveri.

Capo Sezione: — Gervasi Benincasa cav, dott. Giacomo, di 1. classe.

Segretari: — Reynaud cav, avv. Luigi, di 1. classe — Milanesi cav. Filippo, di 1. classe — Fantacci cav. Antonio, di 1. classe — Demichelis avv. Michele, di 1. classe — Patrioli notaro Edoardo, di 2. classe.

Vice Segretari: — Quadria Carlo, di 1. classe — Fattaccio dott. Ignazio, di 1. classe.

Vice Segretario di Ragioneria: — Rossi Giuseppe, di 2. classe.

Sezione II. — Consigli di sanità — Esercizi di medicina, chirurgia, flebotomia, ostetricia, veterinaria e farmacia — Empirismo — Lazzaretti — Notizie e trattamenti sanitari all'interno ed all'estero — Epidemia — Epizoozie — Idrofobia — Servizio vaccinico — Regolamento di pubblica igiene — Risicoltura — Stabilimenti termali e sanitarii — Manifatture, fabbriche e depositi insalubri, incomodi e pericolosi — Tumulazioni e cimiteri — Corrispondenza coi R. Consoli Italiani per le notizie sanitarie all'estero — Uffici sanitari di pubblica sicurezza — Sifilicomii — Personale dei Sifilicomii — Personale dei Consigli di Sanità e degli Uffici sanitarii — Spese di sanità pubblica — Tasse sanitarie.

Capo Sezione: — Gelanzé cav. dott. Celestino, di 2ª classe.

Segretari: — Zambianchi cav. dott. Antonio, di 1ª classe — Bagnis cavaliere dott. Amedeo, di 2ª classe — Thunn Hohenstein dott. Leopoldo, di 2ª classe.

Vice Segretari: — Borselli avv. Augusto, di 1ª classe — Giustiniani dottor Benedetto, di 1ª classe.

Vice Segretario di Ragioneria: — Grazzini Filippo, di 1ª classe.

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Gabinetto. — Affari riservati — Corrispondenza particolare — Raccolta e spedizione delle proposte per i bilanci attivi e passivi dei servizi dell'amministrazione carceraria — Affari generali.

Addetto al gabinetto: — Aldi Mai avv. Ugo, Vice Direttore delle Carceri.

Statistica. — *Ispettore Generale*: — Beltrani-Scalìa comm. Martino.

Segretario: — Barini Giuseppe, di 1ª classe.

Reggente Segretario di Ragioneria: — Pagani Giuseppe.

Vice Segretario di Ragioneria: — Albarello Domenico, di 1ª classe.

Ufficiale d'Ordine: De Niquesa Giovanni, di 2ª classe.

Divisione V.

Direttore Capo di Divisione: — Gaipa cav. Francesco Paolo, di 2ª classe.

Sezione I. — Personale amministrativo, insegnante, sanitario, religioso, di custodia nelle carceri, negli stabilimenti penali e nelle case di custodia — Gratificazioni, sussidi, indennità di alloggio e di traslocazione — Premi d'ingaggio — Concessioni di mezzi di viaggio agli agenti di custodia — Interpretazione dei regolamenti nelle parti relative alla disciplina — Relazioni sull'andamento del servizio per la parte disciplinare.

Capo Sezione: — Frate cav. Francesco, di 1ª classe.

Segretari: — Lipari Pietro, di 2ª classe — Occofer Luigi, di 2ª classe — Spatocco Michele, di 2ª classe — Vicini Giovanni Battista, di 2ª classe.

Vice Segretari: — Bellinfante dott. Emilio, di 1ª classe.

Vice Segretario di Ragioneria: — Gabbioneta Emilio, di 2ª classe.

Archivista: — Paradisi Carlo, di 3ª classe.

Ufficiale d'ordine: — Scalettari Domenico, di 2ª classe.

Sezione II. — Armamento, vestiario e massa degli agenti di custodia — Richieste per spedizioni di mandati di pagamento, per ispezioni, gratificazioni, sussidi, indennità d'alloggio e premi d'ingaggio — Esame e liquidazione di spese per trasporti dei detenuti, delle scorte e dei corpi di reato — Proposte per grazie Sovrane — Evasioni — Avvenimenti — Commissioni visitatrici e visite agli stabilimenti carcerari.

Capo Sezione: — Onesti cav. avv. Giulio, di 1ª classe.

Segretari: — Carozzo cav. Luigi, di 1ª classe — Salvatori Giuseppe, di 2ª classe.

Vice Segretario di Ragioneria: — Amoretti Giovanni, di 1ª classe.

Sezione III. — Istituti d'ogni genere pei giovani discoli e vagabondi — Legati pii a favore dei carcerati — Istituzioni di patronato — Movimento e matricola dei detenuti nelle carceri giudiziarie e negli stabilimenti penali.

Capo Sezione: — Mellini cav. dott. Francesco, di 2ª classe.

Segretari: — Caramora avv. Carlo, di 1ª classe.

Vice Segretari: — Bianchi dott. Luigi, di 1ª classe.

Divisione VI.

Direttore Capo di Divisione: Casanova cav. Giuseppe, di 1. classe.

Sezione I. — Fabbricati carcerarii governativi — Manutenzione e nuove costruzioni — Imposte sui fabbricati — Affitto di locali — Quote di concorso dei comuni per la custodia dei detenuti — Custodia esterna degli stabilimenti carcerarii.

Capo Sezione: Scarzelli cav. Pietro, di 1. classe.

Segretari: Canevelli Giuseppe, di 1. classe — Colombano Giuseppe, di 1. classe — Zaccari avv. Emilio, di 2. classe — Doneddu-Ardoino Raffaele, di 2. classe.

Archivista: Favara Michele, di 3 classe.

Sezione II. — Mantenimento dei detenuti, dei condannati e dei ricoverati nelle case di custodia e negli Istituti pii — Mantenimento dei domiciliati coatti — Bilanci speciali degli stabilimenti penali per l'azienda domestica — Verbali delle visite trimestrali alle carceri — Forniture e spese non prevedute nei contratti delle forniture carcerarie — Anticipazione di spese — Rimborsi - Inventari — Conti trimestrali e giudiziali.

Capo Sezione: Gremmo cav. Pio, di 1. classe.

Segretari: Gloria avv. Gaspare, di 1. classe — Puccioni Demostene, di 1. classe — Ciocca Giuseppe, di 2. classe.

Vice Segretario: Ruspaggiari dott. Giuseppe, di 1. classe.

Segretari di Ragioneria: Taverni Luigi, di 1. classe — Firpo Giovanni, di 2. classe.

Vice Segretario di Ragioneria: Vazio Carlo Alberto, di 2. classe.

Sezione III. — Bilanci speciali degli stabilimenti per l'azienda delle manifatture — Lavori dei detenuti e dei condannati — Tariffe di mano d'opera — Maestri dei lavori — Proventi delle carceri e degli stabilimenti penali.

Capo Sezione: Taddeucci cav. Pietro, di 2. classe.

Segretari: De Ferrari avv. Nicolò, di 1. classe.

Segretari di Ragioneria: Boccini cav. Pietro, di 1. classe — Adami cav. Michele, di 1. classe — Campolmi Luigi, di 1. classe.

Vice Segretario di Ragioneria: Grillo Francesco, di 2. classe.

Ragioneria.

Direttore Capo di Ragioneria: Venturini cav. Vincenzo.

Sezione I. — Compilazione dei progetti di bilancio preventivo — Conti consuntivi — Situazione del tesoro — Storni, prelevamenti e ricupero di fondi — Impegni attivi e passivi — Proventi delle carceri ed entrate eventuali del Ministero — Inventarii del materiale mobile — Conti giudiziali dei consegnatarii — Allibramento e modificazioni dei mandati di pagamento e decreti di discarico, ed operazioni per la loro ammissione alla Corte dei Conti e Direzione generale del Tesoro — Tenuta delle scritture a partita doppia — Relazione colla Ragioneria generale per le scritture ed altro — Affari generali e di massima — Protocollo — Archivio — Copiatura e spedizione.

Capo Sezione di Ragioneria: Rossi cav. Francesco, di 1. classe.

Segretari di Ragioneria: Sassi Luigi, di 1. classe — Pellizza Luigi, di 1. classe — Manera Alfonso, di 1. classe — Sacchi Carlo, di 2 classe — Pizzetti Cesare, di 2. classe — Martelli Carlo, reggente di 2. classe.

Vice Segretari di Ragioneria: — Torelli Biagio, di 1. classe — Scavini Ergilio, di 2. classe.

Ufficiale d'ordine: Rosalbi Giuseppe, di 2. classe.

Sezione II. — Revisione di tutte le contabilità riferentisi a spese variabili — Compilazione dei relativi mandati di pagamento — Tenuta dei conti correnti per gli appaltatori e funzionari delegati — Esame e registrazione dei contratti d'appalto per dette spese.

Capo Sezione di Ragioneria: Bosio cav. Domenico, di 2 classe

Segretari di Ragioneria: Perales Cesare, di 1. classe — Quaglia Agapito, di 2 classe — Abbate Vincenzo, di 2 classe — Arici Giuseppe, reggente di 2. classe.

Ragioniere dell'Amministrazione provinciale: Maltese Ettore, di 3. classe.

Vice Segretari di Ragioneria: Aliberti Alberto, di 1. classe — Carta Leonardo, di 2. classe.

Sezione III. — Disposizioni pel pagamento degli stipendi a tutti gli impiegati dipendenti dal Ministero, e degli altri assegni e spese fisse — Tenuta dei conti individuali degli stipendiati e dei conti correnti per le anticipazioni ai funzionari delegati — Registrazione dei mandati, ruoli e decreti di discarico — Conto degli impegni.

Capo Sezione di Ragioneria: — Scarzelli cav. Notaio Sebastiano.

Ragioniere dell'amministrazione provinciale: Boltri cav. Serafino di prima classe.

Segretari di Ragioneria: Farina Domenico, di 1. classe — Gasparoni Antonio, di 2. classe — Bellei Adamo, di 2. classe.

Vice Segretari di Ragioneria: Pintor Clemente, di 1. classe — Vietti Agostino, di 2. classe — Bruno Vittorio, di 2. classe.

Uffizi d'ordine.

Archivio e Protocollo del Gabinetto — *Archivista:* Damosso Pietro, di terza classe.

Archivio e Protocollo del Segretariato Generale. — *Archivista Capo*: Ramazzini cav. Achille.

Archivisti: Sabatini Enrico, di 2. classe — Magnani Ludovico, di 2. classe — Rovasenga Felice, di 3. classe — Coppa avv. Giacinto, di 3. classe — Faussone Giovanni di 3. classe — Gorirossi Giovanni, di 3. classe — Amodio Vincenzo, di 3. classe. — Monzani Giovanni, di 3. classe.

Ufficiali d'ordine: Scelsa Gennaro, di 1. classe — Moratti Achille, di 1. classe — Basso Pietro, di 1. classe — Giaquinto Lorenzo, di 2. classe — Foschi Pietro, di 2 classe — Rossilli Desiderio, di 2 classe.

Archivio e protocollo della Direzione generale delle Carceri. — *Archivisti*: Indelicato Giuseppe, di 1. classe — Mellara Pietro, di 1. classe — Grassi Innocenzo, di 3. classe.

Ufficiali d'ordine: Pucci Oreste, di 1. classe — Saldarini Carlo, di seconda classe — De Rossi Alessandro, di 2. classe.

Copisteria, spedizione ed autografia. — *Archivista*: Fumagalli Carlo, di 2. classe.

Ufficiale d'ordine: Lodi Cesare, di 1. classe.

Servizio postale.

Ufficiale d'ordine: Berlia-Vason Pietro, di 1. classe.

CIRCOLARI

Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione Generale delle Carceri) Div. 8ª, Sez. 2ª N. 37252-60-1-a, addì 31 luglio 1877. Ai signori Direttori di Stabilimenti penali. — Approvazione dei Bilanci degli Stabilimenti penali per l'esercizio 1877.

Essendosi approvati da questa Amministrazione carceraria i bilanci preventivi degli Stabilimenti penali per l'esercizio corrente, relativi tanto al servizio domestico quanto a quello industriale, si restituisce alle singole Direzioni un esemplare dei bilanci stessi, raccomandandosi ai signori Direttori di curare col maggior possibile impegno e zelo gli interessi dell'Erario pubblico, pel che si fa richiamo alle disposizioni in vigore diramate in simile occasione negli anni scorsi

Giova però avvertire che in quanto alle somme stanziate dal Ministero al capitolo 7° del bilancio passivo della Casa, esse furono approvate prima che fosse deciso dalla Corte dei conti che le spese di qualche entità per manutenzione di fabbricati debbano essere imputate nell'apposito capitolo del bilancio di questo Ministero. Quindi, non ostante gli avvenuti stanziamenti all'accennato capitolo 7° del bilancio della Casa, le spese della natura che sopra, per manutenzione di fabbricati, dovranno essere contabilizzate non insieme a quelle minute nel capitolo del mantenimento, ma nel capitolo destinato appositamente per tali spese come di sopra è accennato.

Si attende un cenno di riscontro alla presente.

Pel Direttore Generale
G. Casanova.

Circolare del Ministero dell' Interno, Direzione generale delle Carceri, Ufficio di Statistica, N. 37,694-143-1-*a*, *in data* 12 *agosto* 1877. *Ai signori Prefetti* — Notizie sulle industrie.

Il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio raccoglie le notizie intorno a talune principali industrie per compilare un primo saggio di *Statistica industriale*, la cui mancanza è vivamente sentita dai dotti e dalla pubblica amministrazione.

La unita lettera circolare del 10 giugno 1876 indica le lavorazioni che vogliorsi studiare. Fra esse primeggiano le tessili, del cotone, della canapa, della lana, della seta.

Quella statistica riuscirebbe indubbiamente incompleta se non vi fossero inserite le nozioni relative a tutti gli Stabilimenti penali e carcerari ove quelle industrie funzionano per conto di appaltatori generali, o per committenti, o per imprese speciali, o per conto del Governo. Il vario modo di esercizio delle industrie in questione deve emergere distintamente, affinchè non si confondano le officine per le quali il Governo non fa che cedere la mano d'opera di un numero di condannati per un prezzo convenuto, con le altre ove si lavora ad economia.

Queste notizie si raccoglieranno e spediranno al Ministero scrivente nel più stretto termine possibile, e ad ogni modo non più tardi del 30 corrente in duplice originale.

Si compiegano gli stampati occorrenti agli Stabilimenti penali o carcerari ove appariscono in atto dalle situazioni trimestrali dei lavoranti, le officine sulle quali il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio interroga; ma se altri Stabilimenti non contemplati nelle unite carte ed interessati alla *Statistica industriale* vi fossero nella provincia, è pregato il signor Prefetto a fare immediata ricerca di altri modelli.

Sarà gradito un cenno di ricevuta.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Roma, addì 10 giugno 1876.

È stato molto spesso ed a ragione deplorato il difetto di notizie numeriche sulle industrie italiane. Gli ingegneri del Corpo Reale delle miniere raccolgono è vero, ogni cinque anni, estesi ragguagli intorno alle cave, alle miniere, alle fornaci ed agli stabilimenti metallurgici e meccanici; ma non fu sinora possibile di compiere una statistica riguardo alle altre maggiori industrie. Molta luce ha gettato su questa materia l'inchiesta industriale; ma, rivolta a raccogliere in principal modo notizie generali, giudizi e suggerimenti, essa non ha potuto fornire i dati quantitativi dei quali è lamentata la mancanza. Io domando ora il concorso delle Camere di Commercio ed Arti per un tentativo che giovi, almeno in parte, a colmare siffatta lacuna.

Limiterò per ora le indagini alla filatura e tessitura del cotone, della

lana, del lino, della canapa e della juta, alla trattura, torcitura e tessitura della seta, alla fabbricazione dei cordami, dei cappelli di feltro, della carta, dei saponi, delle candele stearighe, ed alla conceria delle pelli; e anche per queste industrie ridurrò nei più stretti confini le ricerche da eseguire.

Invio a tal fine alle Camere di Commercio ed Arti tanti moduli, quanti sono i rami d'industria a cui debbono volgersi le ricerche; ciascuna di esse dovrà raccogliere i dati relativi alle fabbriche poste nel suo distretto, riferendoli alla data del 1° luglio prossimo, e li registrerà poi nei detti moduli. Sono richieste notizie distinte riguardo ad ogni stabilimento, perchè importa conoscere, non soltanto l'importanza complessiva delle industrie, ma il modo coquale si ripartiscono nei diversi opificî. È pur domandata la denominazione delle ditte che esercitano gli stabilimenti industriali; ove però qualche Camera bramasse astenersi dal fornire questo dato, basterà che nella colonna relativa sieno invece collocati altrettanti numeri d'ordine, quanti sono gli stabilimenti medesimi.

E, profittando di questa occasione, io reputo pure opportuno di valermi della operosità delle Camere per alcune indagini relative alla produzione ed al commercio dei vini e dei formaggi, che hanno per il nostro paese grandissima importanza.

Qualora le Camere diano senza indugio le disposizioni intese a predisporre queste ricerche, sarà loro agevole compiere poscia sollecitamente il sindacato e il coordinamento dei dati raccolti; laonde io non temo di assegnar loro un termine troppo breve, pregandole di rimandarmi i moduli, debitamente riempiti, prima del 31 del mese di agosto.

L'indagine che intendo iniziare, mentre rimedierà, in parte almeno, al difetto di notizie statistiche intorno alle più rilevanti industrie, gioverà ancora al Governo nello studio dei molteplici problemi riguardanti la legislazione doganale; imperocchè, sebbene sian copiosi i materiali raccolti sopra questo soggetto, non torni inutile integrarli con altre indicazioni numeriche e con autorevoli informazioni.

Le Camere di Commercio, rivolgendo tutta l'autorità e l'operosità loro al compimento del lavoro importante che da esse invoco, daranno la miglior prova della utilità della loro istituzione.

Per il Ministro
BRANCA.

Alle Camere di Commercio ed Arti del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1876.

Alcune Camere di Commercio, facendo rilevare che in molti luoghi i telai a mano posti a domicilio degli operai, sono alternativamente adoperati a tessere materie prime di natura diversa, come canape, lana, cotone ecc., hanno chiesto al Ministero su quale dei moduli uniti alla circolare del 10 giugno p. p. N. 4707, debbano esser riportate le notizie relative a tali telai.

Rispondo che queste notizie dovranno esser riferite in uno qualunque dei moduli stabiliti per le industrie tessili, cancellandone l'intestazione e sostituendovi l'altra seguente: « Tessitura alternativa sugli stessi telai di lino, canapa, cotone ecc. » (indicando qui le diverse materie adoperate). Nella colonna delle *Osservazioni* sarà possibilmente indicato in quale proporzione percentuale approssimativa ciascuna delle materie tessili adoperate entri a costituire la produzione complessiva ed, ove ciò torni impossibile, sarà almeno accennata quale fra le materie stesse sia principalmente adoperata.

Per il Ministro
BRANCA.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) Div. 5ª, Sez. 2ª N. 30362-18-1 A; in data 16 agosto 1877, ai signori Prefetti del Regno. — Trasporti degli agenti di custodia degli Stabilimenti carcerari.

Accade sovente che agenti di custodia carcerari trasferiti da uno ad altro stabilimento, domandano il rimborso di spese sostenute pel viaggio, dichiarando che, contrariamente alle prescrizioni ministeriali, non furono loro anticipati gli occorrenti mezzi, o non li ebbero anticipati in somma sufficiente.

Sulla materia avendo il Ministero emanate diverse disposizioni, i signori Prefetti sono pregati di rammentare alle autorità dirigenti gli stabilimenti carcerari quanto appresso:

1° Spettano i *mezzi di viaggio* e l'*indennità di via*:

a) Agli allievi-guardie per recarsi dal luogo in cui furono arruolati alla scuola per loro istituita in Roma;

b) Agli stessi allievi non che agli agenti di custodia di nuovo ruolo ogni qualvolta siano traslocati da un luogo ad un altro;

2° Spettano i *mezzi di viaggio* soltanto *senza indennità di via*:

a) Ai guardiani di antico ruolo in caso di traslocazione;

b) Agli agenti di custodia di nuovo ruolo ed agli allievi per recarsi in licenza temporanea per cura della salute o per convalescenza, e per ritornare alle loro residenze;

c) Alle mogli ed ai figli degli agenti di custodia di nuovo ruolo quando devono raggiungere o seguire in caso di traslocazione i loro rispettivi mariti e padri.

Questa agevolezza potrà pure usarsi alle famiglie dei guardiani d'antico ruolo, quando consti che non si trovano in grado di fare il viaggio a loro spese.

3° Non spettano i mezzi di viaggio, nè l'indennità di via agli agenti di custodia:

a) Quando si assentano in forza di brevi licenze loro accordate, ai termini delle circolari 8 novembre 1873, N. 19 e 5 marzo 1877, N. 9330;

b) Quando, lasciato il servizio, intendono di ritornare ai loro paesi.

In quest'ultimo caso le autorità carcerarie potranno dirigere gli agenti di custodia all'ufficio di pubblica sicurezza più vicino, il quale vedrà se possa fornire loro il trasporto gratuito, a' termini dell'art. 8 delle Istruzioni per l'applicazione del Regolamento approvato con regio decreto 24 giugno 1860, N. 4152, circa il rimpatrio degli indigenti.

4° I mezzi di viaggio consistono nel *trasporto gratuito* delle sole persone sulle ferrovie, sui piroscafi postali e sulle strade ordinarie.

Si provvede per il trasporto:

a) *Sulle ferrovie dell'Alta Italia*, coll'accordare agli agenti di custodia ed alle loro famiglie la somma occorreute per l'acquisto di un biglietto per un posto di terza classe a *prezzo ridotto*.

Però per poter godere di questa riduzione di prezzo, che è del 75 0[0 per gli agenti di custodia, e del 50 0[0 per i membri delle loro famiglie, debbono gli agenti stessi essere muniti delle richieste conformi ai modelli N. 1 e N. 4 annessi al Regolamento 15 marzo 1872 per l'esecuzione della convenzione esistente tra questo Ministero e la detta Società;

b) Sulle ferrovie meridionali e romane, rimettendo agli agenti le somme occorrenti per acquistare un biglietto per un posto di 3ª cl. a *prezzo intiero*;

c) Sui piroscafi postali, munendo gli agenti di richiesta per un posto di terza classe a prezzo ridotto, *senza vitto di bordo*;

d) Sulle vie ordinarie i mezzi di trasporto sono forniti dai Municipi. alla presentazione del foglio di via, di cui gli agenti di custodia devono sempre essere provvisti.

Si avverte che sulle ferrovie sarde gli agenti di custodia sono ammessi a viaggiare per conto del Governo mediante la presentazione di richiesta conforme a quella in uso per i trasporti sui piroscafi postali.

5° Le somme occorrenti per l'acquisto dei biglietti sulle ferrovie dell'Alta Italia, meridionali e romane, non che l'indennità di via di L. 1 per ogni giornata di viaggio, devono sempre essere anticipate dalle autorità dirigenti il carcere dal quale gli agenti partono.

Le stesse autorità devono pure provvedere per il rilascio del foglio di via e delle richieste necessarie per ottenere il trasporto con riduzione di prezzo sulle ferrovie dell'Alta Italia, e per essere ammessi a viaggiare per conto del Governo sulle ferrovie sarde e sui piroscafi postali.

I modelli di richieste pei viaggi degli agenti sulle ferrovie Sarde e sui piroscafi postali, potranno le autorità dirigenti procurarseli dai Prefetti delle rispettive provincie.

Per determinare le somme da anticipare agli agenti di custodia per i viaggi sulle ferrovie, le autorità dirigenti dovranno valersi delle tariffe portate dagli *Orari ufficiali* delle strade ferrate. In questi orari sono pure indicati i giorni di partenza dei piroscafi postali.

Esse faranno fronte a queste spese coi fondi che hanno a loro disposizione, e terranno in cassa come carte contabili le ricevute, che avranno cura di farsi rilasciare dagli agenti.

Per ottenere il rimborso delle somme anticipate agli agenti di custodia per mezzi di trasporto e indennità di via, le autorità dirigenti rimetteranno alla fine di ogni trimestre il conto colle relative quietanze al Prefetto della Provincia.

La Ragioneria della Prefettura esaminerà il conto e ne farà la liquidazione nel modo prescritto dalla circolare 29 settembre 1874, N. 15988.

Il conto liquidato e munito del visto del Ragioniere e del Prefetto, sarà spedito al Ministero per il pagamento.

Confido che in seguito a queste istruzioni, delle quali i signori Prefetti si compiaceranno dare sollecita comunicazione alle autorità dirigenti loro raccomandandone la rigorosa osservanza, non avrà più a lamentarsi alcuna irregolarità nel servizio de' trasporti degli agenti di custodia.

Qualora poi si verificasse ancora il caso di qualche agente il quale abbia viaggiato a proprie spese, mentre avrebbe dovuto essere munito dei mezzi di trasporto gratuito, od abbia per fare il viaggio ricevuto una somma minore a quella che ha effettivamente dovuto spendere per procurarsi i biglietti sulle ferrovie, ovvero una indennità di via inferiore alle giornate di viaggio, le Autorità dirigenti non potranno mandare le istanze al Ministero per il rimborso senza aver prima constatato la verità dello esposto, rivolgendosi alle Autorità dirigenti del luogo di partenza. Il risultato delle informazioni relative si dovrà sempre far constare nelle lettere di accompagnamento di tali istanze.

Attendo intanto dai signori Prefetti un cenno di ricevuta della presente.

Il Direttore Generale
PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri), div. 5ª, sez. 1ª, N. 39556-6-1-*a, in data* 16 *agosto* 1877 *ai signori Prefetti del Regno.* — Arruolamento nel Corpo delle Guardie carcerarie.

Il Ministero è venuto nella determinazione di riaprire gli arruolamenti nel Corpo delle guardie carcerarie.

Si pregano quindi i signori Prefetti di volere, ai sensi dell'articolo 2 del Reale Decreto del 4 febbraio ultimo e del paragrafo 7 della circolare del 5 marzo successivo N. 1, dar corso alle domande di ammissione nel detto Corpo.

Prima però di procedere all'atto di ferma, sono pregati di rivolgersi volta per volta al Ministero, anche telegraficamente, per accertarsi se vi sieno dei posti disponibili alla Scuola degli Allievi Guardie.

Si compiacciano le SS. LL. di accusare ricevuta della presente Circolare.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), N. 80, *in data* 16 *luglio* 1877, *ai Ministeri, alle Pre-*

fetture, alle Sottoprefetture, ecc. — **Corso medio della rendita pubblica nel 1° semestre 1877.**

Per la retta ed uniforme applicazione del disposto dell'art. 2 del R. Decreto dell'8 giugno 1873, n. 1447 (Serie 2), si notifica che la media dei corsi della rendita pubblica nel primo semestre 1877, computata giusta le norme stabilite coll'altro R. Decreto della stessa data n. 1392, risulta di italiane lire 74 28, pel Consolidato 5 per cento (godimento dal 1 luglio 1877), e di italiane lire 45 28, pel Consolidato 3 per cento (godimento dal 1 ottobre 1877).

Tenuto conto quindi della prescritta deduzione del decimo, la rendita che dovesse esser data in cauzione da contabili od impiegati nominati o traslocati nel secondo semestre del corrente anno, dovrà computarsi in ragione di lire 66 85, per ogni 5 lire di rendita del Consolidato 5 per cento, e di lire 40 75, per ogni tre lire di rendita del Consolidato 3 per cento.

Pel Ministro: P. Scotti.

NUOVO RIFORMATORIO

Con Decreto Ministeriale in data 17 luglio p. p. venne approvata una convenzione stipulatasi il giorno 30 giugno u. s. tra il signor Prefetto di Ascoli Piceno, rappresentante questa Amministrazione carceraria ed un delegato speciale di quel Municipio per il mantenimento, nel Riformatorio testè apertosi in quel comune, di minorenni discoli a carico dello Stato mediante il corrispettivo della diaria di centesimi 80 per ogni giornata di presenza.

Il numero dei ricoverandi è stato per ora fissato a numero 50, ma si potrà aumentare col tempo fino a 300.

AVVENIMENTI STRAORDINARI

(*Note estratte dai Registri della Direzione Generale delle Carceri.*)

10 giugno — Cinque detenuti nel Carcere giudiziario di C., si barricarono nella stanza, minacciando dar fuoco al locale se non veniva innanzi a loro il sotto prefetto. — Fu d'uopo aprir la camera a viva forza, e gli insubordinati non solamente furono puniti disciplinarmente, ma ben anco condannati, taluni a tre, tal altri a 4 mesi di carcere con sentenza del 26 luglio.

3 luglio — Un soldato di guarnigione nell'isola di G., erasi tuffato in mare per fare un bagno. Ma poco esperto nel nuoto non riusciva a riter-

nare a riva, sicchè sopraffatto dalla paura era in pericolo di annegare. Il condannato P. G., ciò vedendo, si gettò in mare vestito e trasse il militare a salvamento. Il Ministero dispose subito a favore del generoso condannato una gratificazione di L. 40 che fu versata al suo fondo particolare.

---

7 luglio — Il giovane G. M. ricovrato nella casa di custodia la G., nell'intento di provocare disordini appiccò il fuoco al proprio paglericcio e sfondò in pari tempo i tramezzi che dividevano la sua dalle celle laterali. Accorso prontamente il personale di custodia l'incendio fu spento, e il colpevole passato in punizione. Dopo qualche ora altri due minorenni, cioè V. F., e P. D., imitarono il G. M. — I nuovi tentativi ebbero lo stesso esito del primo. Condotti in punizione anche questi due giovanetti, si trovarono vicini al primo, e ad altro che già vi si trovava. I quattro si accordarono allora a rompere i muri di divisione delle cellette e ad otturare le serrature dei cancelli per impedire l'intervento degli agenti di custodia. I quali furono costretti ad abbattere i cancelli; — ed allora i giovani postisi in piena rivolta lanciarono contro i nuovi venuti quanto lor veniva alle mani, sicchè ben tre agenti furono leggermente feriti. Fu fatta denunzia all'autorità giudiziaria, ed aggravata la punizione ai rivoltosi. Anco la guardia che avrebbe dovuto invigilare la cella del M., passò in sala di disciplina. — Questi fatti ebbero anco un seguito due giorni dopo. — Sul far della sera del 9 un gruppo dei più incorreggibili giovinetti si rifiutò a rientrare dai cortili di passeggio nell'interno della casa se il G. M., non veniva messo in libertà. — Invano si tentò di persuaderli a desistere da quell'atto di violenza: essi riuscirono invece, col consiglio, ed anco con le minaccie, a far prendere eguale risoluzione a quanti si trovavano ancora alla passeggiata; sicchè fu d'uopo ricorrere alla forza. Alcune guardie armate, rafforzate da un drappello di guardie di P. S., furono schierate innanzi ai riottosi, molti dei quali si acquietarono. Ma sette non vollero desistere nemmeno di fronte alla forza, e si dovettero forzatamente trasportare nei sotterranei e denunziarli successivamente all'autorità giudiziaria.

---

10 luglio. — L. P., detenuto nel bagno penale di L., proferì parole insultanti contro i compagni di stanza. — Il R, specialmente designato dal L., se ne lagnò, e ne ebbe per risposta un pugno. Costui non potè allora più contenersi e slanciatosi sul L. gli staccò con morsi un piccolo brano da ambo le orecchie. — Accorso il personale di custodia, condusse il ferito all'ospedale e il feritore in cella di punizione.

---

13 luglio. — Un lungo diverbio tra detenuti nelle carceri di S. a proposito della sparizione di un pacco di cotone finì con colpi e ferimento di L. per parte di C. armato di coltello che dichiarò di aver ricevuto da una

guardia diurnista da tempo licenziata. — Furono puniti i rissanti e il sotto-capo guardia che avrebbe dovuto impedire il prolungo del diverbio. L'autorità giudiziaria ebbe le opportune informazioni.

16 luglio. — De P. C., detenuto nel penitenziario di N., volendo vendicarsi del compagno C. L., perchè credeva di esser stato da lui denunziato, lo aggredì, saltando improvvisamente dal proprio telaio, e lo ferì con la forbice. — E in altro laboratorio G. C. sentendosi offeso da un atto inverecondo di R. M. impugnato uno scalpello lo ferì in due parti del corpo. — L'autorità giudiziaria fu informata di questi fatti.

18 luglio. — Sette detenuti di una camerata nel bagno penale di F. si costituirono in camorra con un capo, rifiutarono il loro servizio di turno per la pulizia del locale e vollero costringere i compagni a fare altrettanto. Uno di essi non diè ascolto all'intimazione, ma i camorristi lo aggredirono, maltrattandolo con pugni e calci. — Gli altri compagni, indignati, presero le parti dell'offeso, e s'impegnò una lotta. Accorse le guardie riuscirono, con fatica, a separarli; ma una guardia fu ferita. Adoprarono nella lotta ferri da calza, cucchiai, ecc. — Il fatto fu denunziato all'autorità giudicante.

21 luglio. — Entrando al mattino nel laboratorio tessitori nel Penitenziario di O., il recluso F. L., sopraffatto da ira contro gli agenti di custodia, si gettò sulla guardia di servizio, e con pugni e spinte la stramazzò; quindi afferrato il tempiale del suo telaio andò ad appostarsi all'ingresso della sala; ed appena comparve l'altra guardia G. S., accorsa allo strepito, le fu sopra cercando percuoterla. Ma il G. S., non solamente riuscì a schivare i colpi del furibondo, ma ben anco a fermarlo, quindi, aiutato da altri agenti lo disarmò e lo tradusse in cella di rigore, dove, scontata la pena disciplinare, rimase a disposizione dell'autorità giudiziaria.

23 luglio. — A. P., detenuto nel Bagno penale di S. S., e ristretto al banco di rigore, tentò suicidarsi aprendosi le vene con una bulletta da scarpe; poscia cercò di gettarsi dal ponte levatoio nel momento che lo transitava per passare in cura all'infermeria.

29 luglio. — In seguito a sentenza pronunciata dal Consiglio di disciplina il C. B., relegato nel Castello di G., fu ristretto in cella. Ma costui dopo avere con alte grida insultato guardie, personale direttivo, sentinelle militari ecc. ecc., ferì a morsi il capo guardia che gli applicava i ferri.

30 luglio. — A qualche lieve rimprovero diretto ad A. M., dalla guardia in servizio nel laboratorio dei fabbri ferrai nel Bagno penale del G., costui

rispose ferendola all'avambraccio sinistro con un bastone di ferro noverato tra gli strumenti d'uso nell'officina. Ristretto il colpevole in cella di rigore, fu subito denunziato il fatto all'autorità giudiziaria.

---

4 agosto. — E. P., detenuto nella relegazione di S. L., volendosi vendicare dei rapporti che credeva fatti a suo danno dalla guardia B. C., sfilò il manico di una scopa o con quello la colpi mentre gli passava innanzi passeggiando, e l'agente sorvegliava il movimento. Il detenuto non fu soltanto punito disciplinalmente ma fu inviato innanzi all'autorità giudiziaria.

---

4 agosto. — Nel laboratorio dei tessitori del Penitenziario di P., avvenne che il F. P., mal tollerando prima la osservazione e poscia la intimazione della guardia di servizio, di rimettersi al lavoro, scagliò contro di essa una *calcola* e la ferì nel capo. Fu denunziato il fatto all'autorità giudiziaria, ed intanto il P., fu ristretto in cella di punizione.

---

6 agosto. — M. R., recluso nel penitenziario di N., ritenendosi pregiudicato da una disposizione del compagno F., meditò vendicarsene. Ed avendo trafugato dal laboratorio uno scalpello, lo aggredì nel passaggio dall'officina alla cella producendogli tre ferite guaribili in non meno di 20 giorni. Non solamente fu fatto rapporto all'autorità giudiziaria, ma fu punito il feritore, e la guardia che lo doveva perquisire al momento dell'uscita dal lavoro.

---

14 agosto — De C. G., ristretto in cella di punizione nel carcere giudiziario di U., si ferì nelle braccia e nelle gambe con una vecchia lancetta che egli asserisce avere avuto da un liberando, sottraendola alla sorveglianza della custodia col mantenerla in mezzo alle suole delle scarpe. L'autorità giudiziaria vedrà se fu vero o simulato tentativo di suicidio.

---

16 agosto. — Nel Bagno penale di A., per motivi non accertati, il detenuto G. D. N., investì il compagno M., e lo ferì con un pezzetto di ferro acuminato. Ricercando la provenienza di quel ferro il De N., disse di averlo trovato, raspando un poco il suolo nel cortile di passaggio. Caduto il sospetto che altri arnesi atti ad offendere si trovassero in quel luogo fu scavato, e si scuoprirono ben 20 ferri di diverse misure, arrugginiti, benchè involtati in stracci.

---

16 agosto. — Appena entrato nella sezione 8ª del Bagno penale di S. G., a G. la guardia C. L., fu aggredita dal condannato C. F., che le ruppe sul volto un fiasco di vetro. Investigata la causa di quell'atto nulla risultò, e si è condotti a credere che il C. F., epilettico, non fosse in quel momento

nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Ad ogni modo il fatto fu denunziato all'autorità giudiziaria.

---

17 agosto. — M. G., detenuto nel bagno penale di P. E., volendo attaccare briga col condannato mozzo D. F. s'intromise in un discorso ch'ei teneva con un compagno, ed alle rimostranze di sconvenienza, rispose a pugni. — La guardia accorse e il M. G. fu tradotto in punizione. — Ma certo D. M.. amico del M. G., volendolo vendicare, colse il momento nel quale il D. F. accendeva i lumi, gli fu sopra, e col coperchio della latrina lo colpi con tale violenza e replicatamente da produrgli gravi ferite. — Il fatto fu denunziato alla giustizia.

---

18 agosto. — In brev'ora, mediante l'opera attiva di guardie e detenuti, fu spento un incendio che si era sviluppato in un magazzino di lane grezze nel penitenziario di V.

---

20 agosto. — S. C., detenuto nelle carceri giudiziarie di N., tentò strangolarsi con un lenzuolo attortigliato. Il pronto accorrere della guardia di servizio impedì il compimento del fiero proposito. — Si dispose una più stretta sorveglianza dello S.

---

25 agosto. — Nella casa di relegazione di M., il detenuto B. S. si trovava in cella di punizione per aver proferito minaccie di morte contro il personale di custodia. — Ricevendo in detto giorno la solita visita degli agenti ei scagliò contro di essi quanto potè trovare atto ad offendere; e poscia, ridotto all'impotenza di nuocere con le mani, si sfogò in grida sediziose, alle quali fecero eco alcuni suoi compagni. — Presto però l'ordine venne ristabilito, ed il B. si ebbe una nuova punizione.

EVASIONI EFFETTUATE O TENTATE

(Note estratte dal Registro della Statistica delle Evasioni tenuto a cura della Direzione Generale delle Carceri).

Mentre nel dì 3 luglio la guardia di servizio apriva la cella e il cuciniere vi si affacciava per la distribuzione del vitto al G. A. detenuto nel carcere circondariale di M, costui rovesciò ambedue e si pose a correre verso il cancello, ma, messo sull'avviso dalle grida dei caduti, il piantone fermò il fuggente, aiutato anco dal già guardiano provvisorio G.

Due transitanti furono consegnati nel dì 4 luglio al custode del carcere

mandamentale di S. il quale, mentre si occupava dell'uno, trascurò il secondo, certo G. M. — E costui arrampicatosi su certe tavole appoggiate al muro di cinta riuscì a scavalcarlo e prender la fuga. — Il successivo giorno si ricostituì.

Nella notte del 12 al 13 luglio A. C., detenuto nelle carceri mandamentali di C., ebbe modo, perchè esilissimo, di passare da una ferritoria destinata a dar luce alla sua cella — dal corridoio potè aprire la porta della cella stessa eliberare un compagno; ed ambedue, adoprando lenzuoli annodati a mo' di corda, riuscirono a calarsi nel locale della contigua accademia, ove si tennero nascosti fino all'alba. E quando l'usciere dell'accademia aprì le porte ne uscirono furtivamente e presero la fuga per la campagna. — Ma poche ore dopo si ricostituirono.

Il custode del carcere mandamentale di C., si dimenticò, nella sera del 15 luglio, di togher la chiave dalla porta della cella ove era detenuto G. D., e costui, passato il braccio a traverso la sbarra del finestrino ventilatore, riuscì a girarla ed a trarre quindi tutti gli altri paletti. — Dal corridoio passò nel cortile, scavalcò il muro di cinta e si diede alla fuga. — Otto giorni dopo fu arrestato dal custode.

Nel dì 16 luglio il detenuto capo falegname, ed un altro detenuto lavorante di quell'arte nel penitenziario di L., profittando della fiducia riposta in loro, e del male organizzato servizio di sorveglianza, esportano dal laboratorio alcuni arnesi coi quali scassinarono l'uscio del magazzino del vestiario particolare, vi presero gli oggetti necessari a travestirsi da liberi, poscia, mentre pioveva a dirotto, e la guardia militare era dentro al casotto, ruppero il muro di cinta dal lato di una strada non frequentata ed evasero. — Quaranta giorni dopo uno di costoro fu ripreso, l'altro è latitante.

La sera del 17 luglio Z. S., detenuto nelle carceri mandamentali di L., riuscì ad aprire violentemente con un chiodo, usato a mo' di leva, lo sportello del finestrino destinato al cambio d'aria; e nudo, potè passare nel corridoio, poi in una stanza dell'alloggio del custode, aprire la porta esterna, e fuggiva. — L'agente se ne accorse quando la fuga era compiuta, e solamente impedì che altri detenuti seguissero l'evaso. — Il chiodo pare sia stato introdotto da fuori.

M. M., detenuto nel carcere mandamentale di M., trovandosi nel dì 18 luglio solo in una camera riuscì a far scorrere il chiavistello che ne chiudeva l'uscio; passò nella cucina, e di là si calò in strada da una finestra, priva di inferriata, adoprando, a mo' di corda, un lenzuolo. — Ma i Reali Carabinieri lo arrestarono nello stesso giornò. — Il custode fu destituito.

La guardia di servizio alla lavanderia del penitenziario di G., non si curò di sorvegliare uno dei detenuti addettivi nel dì 20 luglio — E costui, profittandone, annodate due funi riuscì a scavalcare il muro di cinta e a porsi in fuga per la campagna. — Invano si organizzò subito l'inseguimento con un drappello misto di guardie e militari. — Solamente il 2 agosto l'evaso fu arrestato dai Reali Carabinieri. — La guardia disattenta fu punita.

R. A. detenuto nel Carcere circondariale d'I., riuscì nel dì 23 luglio a rompere, senza aiuto di arnesi, un murello a mattoni; e passando pel locale della infermeria riuscì sui tetti del Carcere. Di là penetrò nella chiesa, e da quella scese nel così detto cimitero vecchio, ove si nascose, attendendo la notte per compiere il suo progetto di fuga. Ma le Guardie avevano intanto avvertita la sua sparizione, e messosi a cercarlo lo rinvennero, e lo ricondussero in cella.

Nel momento che il custode entrava nel Carcere mandamentale di G., nel dì 30 luglio, fu violentemente assalito dal detenuto Di M. D., il quale, rovesciatolo, lo chiuse in sua vece, e fuggì Invano i carabinieri ed il custode stesso, poscia sospeso, si posero poco dopo ad inseguire l'evaso.

Due detenuti addetti alla fornace di mattoni nella Colonia penale di C., deludendo la sorveglianza, si allontanarono nel dì 5 agosto con lo scopo di fuggire. Ma gli agenti di custodia si posero sulle loro traccie, e raggiuntili a V. gli arrestarono e ricondussero ai loro posti.

G. C., condannato a otto giorni di detenzione, dei quali già sei ne aveva espiati, recavasi nelle ore pomeridiane del 6 agosto a vuotare il vaso fecale nella latrina situata pochi metri fuori della porta del Carcere mandamentale di N., ove si trovava rinchiuso — quando, ad un tratto, gittò il vaso, e si mise in fuga precipitosa, inseguito invano dal custode che lo scortava.

In seguito a rifiuto dei RR. Carabinieri di accompagnare, nel dì 21 agosto, il V. M. in faccia al giudice istruttore del Tribunale di L., si offerse a tal servizio una guardia di quel Carcere giudiziario, ed il Capo-guardia assentì, senza prendere nè l'uno nè l'altro quelle misure di precauzione consigliate dalla prudenza, dai regolamenti, dagli usi. E il V. M. profittando dell'improvvida sicurezza della Guardia, giunto ad un punto della via, lo rovesciò con un gran colpo e si diede a fuggire. La Guardia, appena riavutasi dallo sbalordimento, si pose ad inseguire il fuggitivo; accorsero in suo aiuto Carabinieri e Guardie municipali, ma inutilmente. Il V. M. si ricostituì due giorni dopo; il Capo e la Guardia furono messi in cella colla perdita di paga per 15 giorni ciascuno.

Al momento di mettere in macchina, troviamo nei giornali del 3 settembre il seguente dispaccio dell'Agenzia Stefani:

« *Torino, 2.* — Ieri sera un nuovo ammutinamento nella casa di reclusione *La Generala* fu represso colla forza. Alcuni evasi furono feriti. Trenta ammutinatori furono tradotti alle carceri. »

PUNIZIONI

Condanne pronunciate dai Tribunali militari e punizioni inflitte dal Ministero e dai Consigli di disciplina durante i mesi di luglio ed Agosto 1877.

Carola Francesco, Guardia di 2ª classe nel Bagno di Cagliari. Invio alle compagnie di disciplina con espulsione dal Corpo per assenza arbitraria dallo stabilimento, con recidiva (art. 84 nº 1).

Cipelli Pietro, Guardia di 2ª classe nella Casa Penale di Bergamo. Invio alle compagnie, con espulsione per avere contratto matrimonio religioso senza autorizzazione (art. 84 nº 9).

Parma Lazzaro, Guardia di 2ª classe nel Bagno d'Orbetello. Invio alle compagnie, con espulsione per negligenza nella evasione d'un detenuto (articolo 84 nº 8).

Tardio Nicola, Guardia di 1ª classe nel Bagno suddetto. Invio alle compagnie per la stessa mancanza (art. 84 nº 8).

Maccarini Luigi, Guardia di 2ª classe nel Bagno di Pozzuoli. Invio alle compagnie con espulsione per assenza arbitraria dallo stabilimento con recidiva (art. 84 nº 1).

Bonopera Attilio, Guardia di 2ª classe nel Bagno di Orbetello. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo, per assenza arbitraria dallo stabilimento senza recidiva (art. 83, nº 1).

ONORIFICENZA

Il Ministero della Marina ha concesso il 6 luglio 1877 al signor Antonucci Salvatore, reggente la Direzione del Bagno penale di Favignana, un attestato ufficiale di benemerenza pei filantropici ed efficaci soccorsi prestati a due Tartane nazionali e ai rispettivi equipaggi pericolanti nelle acque dell'isola il 30 gennaio 1877.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DELLE CARCERI

Personale amministrativo, sanitario religioso ed insegnante.

Maggio 29 Maggioni Evangelista, medico alle carceri di Legnago, esonerato dal servizio.

Giugno 25 Campanelli Antonio, incaricato del servizio scolastico alle carceri di Rieti.

» 30 Guala cav. Andrea, cappellano in aspettativa per motivi di salute, scaduto il termine dell'aspettativa rinunziò al posto.

Luglio 1 Ciampi Carlo, già sanitario del soppresso carcere di Montefusco, ammesso a far valere i proprî titoli per la pensione di riposo.

» » Vazio Alberto, applicato di 2ª classe alla casa penale di Roma, nominato vice-segretario di 2ª classe di ragioneria al Ministero dell'Interno.

7 Brajon Luigi, sanitario della casa penale di Venezia, esonerato dietro sua domanda.

» 9 De Vivaldi Federico, cappellano e maestro id. di Pallanza, traslocato alla Casa penale di Saluzzo.

» » Giorrani cav. Biagio, id. id. di Saluzzo, id. id di Pallanza.

» 10 Lo Presti Aurelio, medico delle carceri di Girgenti, accettata la dimissione.

« 11 Giacosa Domenico, vice-direttore di 2ª classe alle carceri di Potenza, traslocato alle carceri di Pescara.

» » Garda Alessandro, applicato di 1ª classe id. di Pescara, id. id. di Potenza.

» » Menini Giuseppe, reggente contabile di 2ª classe al bagno penale di Cagliari, promosso contabile di 2ª classe.

» » Bova Ernesto, applicato di 2ª classe alla casa penale di Aversa id. id. in seguito ad esame.

» » De Sanctis Giustino, id. con le ff. di contabile id. di Modena, id. id. id.

» » Casà Antonino, incaricato del servizio sanitario delle carceri di Girgenti.

» 12 De Blaw Guglielmo, direttore di 5ª classe id. di Perugia, traslocato alla casa penale di Pallanza.

» » Biamonti cav. Angelo Biagio id. di 4ª id. alla colonia penale di Gorgona, traslocato in seguito a sua domanda, e destinato alle carceri di Perugia.

» » Marzano Giosuè, vice-direttore di 2 classe alle carceri di Roma, id. alla colonia penale di Capraia.

» » Marchesini Cesare, id. di 1ª classe alla colonia penale di Capraia, id. id. di Gorgona, reggente la direzione.

» » Gianpietri Michele, contabile di 1ª id. al bagno penale di Civitavecchia, id. alla casa penale di Pallanza.

Luglio 12 Riccobaldi Del Bava Riccobado, contabile di 2ª cl. al bagno penale di S. Stefano, traslocato al bagno penale di Civitavecchia.

» » Di Pietro Giuseppe, reggente direttore di 2ª id. con le funzioni di contabile id. di Porto Longone, id. id. di S. Stefano.

» » Basile Beniamino, contabile di 1ª id. id. di Portoferraio, id. di Porto Longone.

» » Caselli Giacomo, id. di 2ª id. alla casa penale di Narni, id. al Castello di relegazione di Gavi.

» » Bova Ernesto, applicato di 2ª id. id. di Aversa, id alla casa penale di Narni.

» » Piccone Domenico, contabile di 1ª id., sospeso dalle funzioni, riammesso al servizio e destinato al bagno penale di Portoferraio.

» 13 Mensi Gaetano, contabile di 1ª id. al Castello di relegazione di Gavi, collocato in aspettativa per motivi di salute e dietro sua domanda.

» 14 Laura Giacomo Filippo, direttore di 5ª, sospeso dalle funzioni, riammesso al servizio e destinato alle carceri giudiziarie di Cagliari.

» » Guglielmi Francesco, vice-direttore di 1ª classe ff. di direttore alle carceri di Cagliari, traslocato alle carceri giudiziarie di Napoli, lasciando le ff. di direttore.

» » Graffeo Francesco. applicato di 2ª id. alle carceri giudiziarie di Napoli, id. al bagno penale di Pozzuoli.

» 16 Oro Salvatore, direttore di 5ª id. alle carceri di Catania, traslocato alle carceri di Livorno.

» » La Porta cav. Achille di 4ª id. id. di Livorno, id. id. di Catania.

» 23 Mancini Odoardo, direttore di 3ª id. limitata la sospensione al 31 luglio e collocato a riposo dietro sua domanda.

» » Cafiero Raffaele, sanitario in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo dietro sua domanda.

» » Angugliaro Alberto, incaricato del servizio scolastico alle carceri di Trapani.

» » Perna Raffaele, applicato di 3ª classe alla casa penale di Trani, passato a far parte degli applicati di 2ª classe con decorrenza dal 1° gennaio 1877.

» » Turelli Angelo, id. id. alla colonia penale di Tremiti, id. id. id.

» » Nardi Valfredo, id. id. alle carceri di Sinigallia, id. id. id.

» » Rocca Giovanni, id. id. alla casa penale di Saliceta S. Giuliano, id. id. id.

» » Martini Antonio, id. id. al bagno penale di Genova, id. id. id.

» » Armandi Michele, id. id. alla casa di relegazione di Gavi, id. id. id.

» » Martini Luigi, id. id. al bagno penale di Finalborgo, id. id. id.

» » Bosano Luigi, id. id. alle carceri di Cosenza, id. id. id.

» » Martini Giovanni, id. id. al bagno penale di Ancona, id. id. id.

» » Scarpis Tullio, id. id. alla casa di custodia di Torino, id. id. id.

» » Esposito Michele, id. id. alla casa penale di Messina, id. id. id.

Luglio 23 Camparini Lodovico, applicato di 3ª cl. al bagno penale di Porto d'Anzio, passato a far parte degli applicati di 2ª cl. con decorrenza dal 1° gennaio 1877..

» » Sordini Rinaldo, id. id. id. di Nisida, id. id. id.

» » Bignardi Giacomo, id. id. alla colonia penale di Gorgona, id. id. id.

» » Ferrari Guglielmo, id. id. al bagno penale di Alghero, id. id. id.

» 31 Barozzi Antonio, incaricato del servizio scolastico nelle carceri di Lecco.

Agosto 1 De-Luca Giustino, id. id. sanitario di Ortona.

» » Napoleone Antonio, id. id. religioso id. id.

» 14 Sofra Pasquale, applicato di 1ª classe al bagno di S. Stefano, traslocato alle carceri di Campobasso.

» » Robecchi Gaudenzio, id. di 2ª classe alle carceri di Campobasso id. alla colonia penale di Pianosa.

» » Anselmi Giovanni, id. di 1ª classe al bagno di Pozzuoli, id. alla casa penale di S. Eframo (Napoli).

» 17 Lopez Lodovico, cappellano maestro alla casa penale di Solmona, id. alla colonia penale di Castiadas (Cagliari).

» 18 Gaddi Achille, vice-direttore di 1ª classe, con le ff. di direttore, id. id. alla casa penale di Spoleto lasciando le funzioni di direttore.

» 21 Moretti cav. Giovanni, direttore di 3ª classe al bagno penale di Gaeta, id. al bagno penale di Orbetello.

» » Ronconi Benedetto, id. id. id. id. di Orbetello, id. id. di Pesaro.

» » Campbell Giovanni, id. di 4ª cl. id. id. di Pesaro, id. id. di Gaeta.

» 22 Bagnini Antonio, cappellano e maestro alla casa penale di Roma, licenziato dal servizio.

» » D'Ambrosio Edoardo, vice-direttore di 2ª classe al bagno di Nisida, traslocato alla casa penale di S. M. Apparente in Napoli.

» » Podestà Gio-Batt., id. id. alla casa di custodia di Torino, id. al bagno penale di Genova.

» 25 Pinto Leonardo, cappellano e maestro alla casa penale di Paliano, revocata la nomina in seguito a rinunzia.

» » Russo Lodovico, incaricato del servizio religioso scolastico della casa penale di Paliano.

» 27 Badaloni dott. cav. Giuseppe, nominato medico-chirurgo al penitenziario di S. Leo.

» » Checchi dott. Enrico, medico del penitenziario e carcere giudiziario di Firenze, accettata la dimissose.

» » Lecchini dott. Giorgio, nominato medico del penitenziario e carcere giudiziario di Firenze.

» 28 Cuboni Francesco, applicato di 1ª classe alla casa penale di Spoleto, traslocato alla casa penale di Saliceta S. Giuliano.

» » Martini Antonio, id. id. al bagno penale di Genova, id. alla casa di custodia di Torino.

Agosto 28 Rocca Giovanni, applicato di 2ª classe alla casa di pena di Saliceta S. Giuliano, traslocato alla casa di pena di Milano.

» » Rossi Ignazio, id. di 1ª classe id. id. di Milano, id. id. di Parma.

» » Garda Alessandro, id. id: alle carceri giudiziarie di Potenza, id. al bagno penale di Nisida.

Corpo delle guardie carcerarie

Maggio 19 Saitto Cesare, capo guardia di 1ª classe alla casa penale di Aversa, traslocato al bagno penale di Gaeta.

» » Ruggiero Michele, id. id. al bagno penale di Gaeta. id. alla casa di relegazione di Ponza.

Luglio 7 Medda Effisio, sotto capo guardia di 2ª classe alle carceri di Palermo, id. alle carceri di Termini colle funzioni di capo.

» » Raffone Giuseppe, id. id. id. di Potenza, id. alla casa penale di Lecce.

» » Cascella Luigi, id. id. alla casa penale di Lecce, id. alle carceri di Potenza.

» 17 Bertuola Angelo, id. id. id. di S. Leo, id. id. di Lodi.

» » Cavalleri Este, sotto-capo guardia di 2ª classe alle carceri di Sinigaglia, traslocato alla casa penale di S. Leo.

» 21 Di Lecce Francesco, id. id. id. di S. Maria di Capua, id. alle carceri di Salerno.

» » Giordano Roberto, id. id. id. di Salerno, id. id. di S. Maria di Capua Vetere.

» 23 Cha Gio. Batt., id. di 1ª classe alla casa penale di Bergamo, id. di Torino.

» » Notari Giovanni, id. di 2ª classe alle carceri di Torino, id. alla casa penale di Bergamo.

» » Battaglia Vincenzo, id. id. alla casa penale di Tempio, congedato per motivi di salute.

» 24 Maschek Francesco, id. di 1ª classe id. id. reintegrato al posto di capo guardia di 3ª classe.

» 26 Pilla Donato, id. id. al bagno penale di Civitavecchia, traslocato al bagno di Portoferraio con le funzioni di capo.

» » Bianchi Vincenzo, id. di 2ª classe alla casa penale di Narni, id. di Ancona.

» » Pili Agostino, id. id. al bagno penale di Ancona, id. alla casa penale di Narni.

» 28 Gennaro Vincenzo, id. di 1ª classe id. di Finalborgo, congedato per motivi di salute.

Agosto 2 Cardillo Nicola, capo guardia di 3ª classe id. di Cagliari, traslocato al bagno penale di Ancona.

» 9 Menna Vincenzo, sotto capo guardia di 2ª classe alla scuola Allievi guardie in Roma, id. alla casa penale di Montesarchio.

Agosto 10 Uggini Andrea, sotto capo guardia di 1ª classe alla casa penale di Montesarchio, traslocato lle carceri di Avellino.

» » Castiglione Camillo, id. di 2ª classe alle carceri di Avellino, id. al bagno penale di Finalborgo.

» 16 Delbecchi Alessandro, id. di 1ª classe id id. di San Remo, congedato per motivi di salute.

» 24 Bellucci Giuseppe, id. di 1 classe alla casa penale di Lucca, traslocato alle carceri di Milano.

» » Ranchieri Lazzaro, id. di 2ª classe alle carceri di Milano, id. alla casa penale di Lucca.

Capi e sotto capi guardiani di vecchie ruolo.

Luglio 7 Mulas Giovanni, sotto capo guardiano di 3ª classe alle carceri di Termini, traslocato alle carceri di Milazzo.

» 14 Pope Vito, id. id. id. di Lanciano, id. id. di Campobasso.

» 15 Ostano Pietro, id. di 1ª classe alla casa penale di Torino, dispensato dal servizio dietro sua domanda e per motivi di salute, ed ammesso al trattamento di riposo.

» 17 Cervini Lorenzo, id. id. alle carceri di Piacenza, traslocato alle carceri di Novi.

» » Bosano Domenico, id. id. id. di Novi. id. id. di Piacenza.

» 31 Oliviero Natale, id. id. id. di Pinerolo, id. id. di Ortona con le funzioni di capo.

Agosto 7. Luca Pietro, id. di 3ª classe id. id. di Mantova, id. id. di Brescia.

» » Garnero Gio. Batt., capo guardiano di 3ª classe id. id. di Termini, dispensato dal servizio dietro sua domanda ed ammesso al trattamento di riposo.

» » Gaetti Paolo, id. di 2ª classe, id. id. di Treviso, id. id. id.

» » Magnifico Vincenzo, sotto capo guardiano di 3ª classe id. id. di Pescara, id. id. id.

» » Anedda Priamo, id. di 1ª classe, id. id. di Sassari, id. id. id.

» 20 Quadri Giuseppe, id. di 2ª classe id. id. di Brescia, traslocato alle carceri di Mantova.

» 21 Pellegrino Mario, capo guardiano di 2ª classe, id. id. di Caserta, id. id. di Viterbo.

» 22 Piola Pietro, id. id. id. di Alba, id. id. di Saluzzo.

» » Sandrone Gio. Batt., id. di 2ª classe id. id. di Saluzzo. id. id. di Alba.

» 27 Rossini Gualterio, sotto capo guardiano di 1ª classe, id. id. di Viterbo, licenziato dal servizio in seguito a sua domanda.

Bullettino Ufficiale della Direzione Generale delle Carceri

LEGGI E DECRETI

Il Num. 4079 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti i nostri decreti del 28 luglio 1860, n. 4237; del 15 novembre 1869, n. 5362; del 4 dicembre 1873, n. 1744;

Visto il Nostro decreto del 25 giugno 1877, n. 3925, con cui furono creati nel Ministero dell'Interno due ispettori generali e quattro ispettori centrali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli ispettori generali e gli ispettori centrali presso il Ministero dell'Interno sono incaricati per propria istituzione della ispezione di tutti gli uffizi e stabilimenti dipendenti in qualsiasi modo dal Ministero stesso, al fine di verificare la regolarità dei servizi, e di assicurare e coordinare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 2. Gli ispettori durante le loro ispezioni rappresentano l'Amministrazione centrale; quindi tutti i funzionari, impiegati ed agenti degli uffizi e stabilimenti suddetti debbono usar loro i dovuti riguardi, e deferire a qualunque loro richiesta atta ad agevolare il loro cómpito.

Art. 3. Le ispezioni, sia ordinarie che straordinarie, sono ordinate volta per volta dal ministro o dal segretario generale, o in loro nome, presi gli opportuni concerti, dal direttore generale delle carceri.

Art. 4. Le investigazioni degli ispettori, tranne ordini speciali, si estenderanno a tutti indistintamente i servizi attribuiti agli uffizi e stabilimenti da ispezionarsi.

Art. 5. L'ispettore, compiuta la ispezione, ne farà conoscere il risultato al ministro, mediante apposita relazione scritta, con la quale darà conto preciso di tutte le operazioni da lui eseguite; manifesterà i suoi giudizi su quanto avrà esaminato e notato, e specialmente sulle cause degli inconvenienti e delle irregolarità che avrà constatato, e formolerà analoghe proposte in modo da porre il ministro in grado di dare gli occorrenti provvedimenti.

Art. 6. L'ispettore riferirà particolarmente al ministro sugli oggetti riguardanti la sua ispezione, intorno ai quali fosse necessario di chiamare riservatamente la sua speciale attenzione. Inoltre, qualora nel corso della ispezione venisse a rilevare qualche grave abuso, proporrà immediatamente, ed occorrendo anche con telegramma, quei provvedimenti che stimerà urgenti ed indispensabili.

E qualora le investigazioni portino alla scoperta di qualche reato, l'ispettore, previ accordi col prefetto, o col consigliere delegato, o col sottoprefetto, secondo i casi, dovrà farne tosto denunzia all'autorità giudiziaria, senza pregiudizio di quelle ulteriori misure che in via disciplinare e nello interesse del servizio stimasse necessario di *invocare telegraficamente* dal ministro contro i colpevoli.

Art. 7. Quando l'ispettore si trova a verificare qualche uffizio, avrà facoltà, ove lo creda necessario, di procedere anche all'ispezione di qualunque altro fra gli uffizi e stabilimenti dipendenti dal Ministero dell'interno, esistenti nella stessa località, e sul quale fosse stata richiamata la sua attenzione dal prefetto o sotto-prefetto, informandone immediatamente il ministro.

Art. 8. Per quanto le ispezioni debbano essere improvvise, tuttavia l'ispettore, presentandosi ad un uffizio o ad uno stabilimento per procedere a qualche ispezione, dovrà darne contemporaneo avviso al prefetto della provincia, senza sospendere l'ispezione.

Art. 9. Durante l'ispezione riceverà qualunque reclamo scritto o verbale, che gli venga fatto direttamente, e, se il reclamo lo meriti, ne farà oggetto d'investigazione per riferirne al ministro.

Si metterà, occorrendo, in relazione con le autorità e altre persone del paese.

Art. 10. In ordine ai servizi concernenti l'Amministrazione delle carceri, gli ispettori generali e centrali sono sostituiti agli ispettori generali e centrali delle carceri in tutte le attribuzioni a questi ultimi conferite dalle leggi, decreti e regolamenti in vigore pel servizio carcerario.

Art. 11. Gli ispettori, quando non siano in giro d'ispezione, osservano nel Ministero l'orario d'ufficio, ed attendono agli studi ed ai lavori che loro venissero affidati dal ministro, dal segretario generale, o dal direttore generale delle carceri.

Art. 12. Al 1° e al 16 d'ogni mese, e in tutti gli altri giorni, in cui il ministro, il segretario generale o il direttore generale delle carceri lo crederanno opportuno, gli ispettori presenti nel Ministero, purchè in numero non minore di tre, si riuniranno in consiglio per discutere sugli affari sui quali venissero consultati dal ministro, dal segretario generale o dal direttore generale delle carceri, nonchè sulle proposte che ciascuno di essi, nell'interesse del miglior andamento dell'Amministrazione, credesse di fare in seguito alle risultanze delle praticate ispezioni.

Art. 13. Gli ispettori avranno diritto alle indennità di missione stabilite con reali decreti 14 settembre 1862, num. 840, 25 agosto 1863, num. 1446, 24 marzo 1872, n. 740, e 31 gennaio 1874, n. 1805.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pollenzo, addì 16 settembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. Nicotera.

CIRCOLARI

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri, Statistica, N. 43714-143-1-*A, in data* 9 *settembre* 1877, *Al signor Prefetto di...* — Statistica dei domiciliati coatti.

Il Ministero ha d'uopo d'avere più estese notizie sui domiciliati coatti di quelle che fornisce la statistica trimestrale.

A raggiungere un tale scopo ha quindi esteso le sue ricerche al periodo di un anno a decorrere dal 1° luglio 1876 a tutto giugno 1877, ed ha adottato i modelli che si allegano e che si attendono di ritorno di urgenza debitamente riempiti.

Confida che tutti i signori Direttori, Delegati ed altri funzionari che sopravegliano alle singole Colonie si daranno la massima cura per riempire completamente i prospetti corrispondenti, corredandoli anche pei fatti i più importanti di schiarimenti e note illustrative.

Prega i signori Prefetti di adoperarsi affinchè gli elementi statistici del suaccennato periodo di tempo giungano al Ministero nel più stretto termine possibile, ed in ogni caso non più tardi del 25 del corrente mese.

Il Direttore generale
Pavolini.

STATISTICA DEI DOMICILIATI COATTI
per l'anno dal primo luglio 1876 a tutto giugno 1877

(*A*) **Movimento**

Domiciliati coatti che erano presenti alla fine di giugno 1876		N.
Nuovi ammessi	Inviati a domicilio coatto per la prima volta	»
	Idem Idem seconda volta o più	»
Ritornati da ospedali e carceri; traslocati da altra colonia, ecc.		»
Totale degli esistenti, più gli entrati. . . .		N.

Prosciolti . . . .
Morti . . . . »
Trasferiti in ospedali, carceri ed in altre colonie . . . . . . »
Totale degli usciti . . . . N.
Rimanenza, ossia presenti alla fine di giugno 1877 . . . . . »
Dei quali: sono al domicilio coatto per la prima volta N.
Idem Idem seconda volta o più »

Giornate di presenza consumate dai coatti nell'anno suddetto N.
Popolazione media giornaliera. . . . . »

(Segue un allegato recante le indicazioni delle 69 provincie del Regno per la classificazione dei rimasti alla fine di giugno 1877).

(*B*) **Istruzione civile.**

Domiciliati coatti presenti alla scuola il 1° luglio 1876 . . . N.
Ammessi alla scuola durante l'anno. . . . . »
Totale degli esistenti, più gli entrati . . . N.
Dimessi per liberazione . . . . N.
Id. malattia o punizione . . . . »
Id. perchè sufficientemente istruiti . . . . »
Id. per inettitudine . . . . »
Totale degli usciti . . . N.
Rimanenza, ossia, presenti alla scuola il 30 giugno 1877 . . N.
Degli ammessi a scuola nell'anno erano analfabeti . . . . . N.
Id. id. avevano qualche istruzione »
Totale come sopra . . . N.

I presenti alla scuola

Nel 1° luglio 1876 erano analfabeti. . . . . N.
» sapevano leggere . . . . »
» id. id. e scrivere . . . . »
» id. id. scrivere e conteggiare »
» avevano istruzione maggiore . . . »
Nel 30 giugno 1877 erano analfabeti . . . . N.
» sapevano leggere . . . . »
» id. id. e scrivere . . . . »
» id. id. scriv. e conteggiare »
» avevano istruzione superiore . . . »

Degli ammessi a scuola durante l'anno (totale come sopra degli esistenti più gli entrati) { Fecero progressi N. / Non progredirono »
Totale N.

Biblioteca — Volumi a disposizione dei coatti . . . . N.
Id. dati in lettura nell'anno (1) . . . »

(1) Se un volume fu dato in lettura successivamente a dieci persone non si conteggia per uno ma per dieci.

Annotazioni.

(C) **Disciplina.**

Infrazioni disciplinali commesse dai coatti:

Mancanza di rispetto e di obbedienza ai superiori. . . . N.
Assenza indebita dallo stabilimento o ritardo all'appello serale »
Possesso clandestino di armi o di effetti . . . . »
Ammutinamenti . . . . »
Tentate evasioni. . . . . »
Gravi indiscipline e alterchi tra compagni . . . . »
Giuoco . . . . »
Ubriachezza. . . . . »
Camorra . . . . »
Rifiuto assoluto e costante di lavorare. . . . . »
Mancanze nel lavoro. »
Idem nella scuola. »
Finta infermità . . . . »
. . . . »
. . . . »
. . . . »
. . . . »
Altre infrazioni . . . . »

Totale N.

Castighi inflitti.

Ammonizione . . . . N.
Privazione di vitto o di sussidio . . . . »
Idem passeggiata . . . . »
Cella semplice. . . . . »
Idem con ferri . . . . »
. . . . »
. . . . »

N.

Giornate di punizione inflitte ai coatti durante l'anno. . . . N.

Annotazioni.

(D) **Lavoro**

Domiciliati coatti occupati in lavori retribuiti il 1° luglio 1876. N.
Addetti al lavoro durante l'anno (lavoro continuo) . . . . . »
Idem (interpolatamente) . . . . . »

Totale dei lavoranti . . . N.

Oziosi nel 1° luglio 1876. . . . . »
Nuovi entrati rimasti oziosi. . . . . »

Totale degli esistenti, più gli entrati (eguale al primo prospetto o dimostrazione del movimento generale) N.

Totale delle giornate di lavoro . . . N.

Alla fine dell'anno erano oziosi:

1° perchè inabili al lavoro. . . . . N.
2° » malati . . . . »
3° » in punizione . . . . »
4° » mancanti di lavoro. . . . . »

Totale degli oziosi . . . N.
(1) Erano addetti al lavoro . . . »
Totale dei presenti alla fine dell'anno . . . N.

Lavori ai quali potrebbero essere addetti gli oziosi per le cause di che ai numeri 2, 3 e 4:

Agricoltori e manuali di campagna . . . . N.
Muratori, scalpellini, selciaiuoli, minatori e simili . . . »
Facchini . . . . »
Falegnami ed arti affini . . . . »
Fabbri-ferrai, fonditori, ecc. . . . . »
Calzolai . . . . »
Sarti. . . . . »
Tessitori in canape, cotone ecc., cordai, filatori . . . . »
Lavoranti di stuoie, paniere, vestitura di fiaschi ecc. . »
. . . . »
. . . . »
Arti e mestieri diversi. . . . . »

Totale . . . N.

(1) Gli addetti al lavoro erano occupati nei modi seguenti:

Agricoltori e manuali di campagna . . . . N.
Muratori, scalpellini, selciaiuoli, minatori e simili . . . »
Facchini . . . . »
Falegnami ed arti affini . . . . »
Fabbri-ferrai, fonditori ecc. . . . . »
Calzolai . . . . »
Sarti. . . . . »
Tessitori di canape, cotone ecc., cordai, filatori . . . . »
Lavoranti di stuoie, paniere, vestitura di fiaschi . . . . »
. . . . »
. . . . »
Arti e mestieri diversi . . . . »

Totale come sopra degli addetti al lavoro . . . N.

(*E*) **Sanità.**

Domiciliati coatti presenti nell'infermeria al 1° luglio 1876. . N.
Passati nell'infermeria durante l'anno . . . . »

Totale . N.

Usciti dall'infermeria per
- guarigione . . . . N.
- morte . . . . »
- traslocazione, liberazione. . . . . »

Totale degli usciti . N.

Rimasti nell'infermeria il 30 giugno 1877 . . . . N.
Giornate in cura, in totale . . . . N.

Malattie più dominanti.

Malattie che produssero morte.

(*F*) **Conto economico.**

per il suddetto anno dal 1° luglio 1876 al 30 giugno 1877.

N. intere razioni di vitto pagate dall'Amministrazione in ragione di centesimi l'una . . . . L.
» mezze razioni in ragione di centesimi l'una . . . »
Costo del vestiario consegnato ai coatti nell'anno . . . . . »
Casermaggio . . . . »
Spese per l'istruzione . . . . »
Spese per la cura medica . . . . »
Spese diverse . . . . »

Totale . . . L.

Giornate consunte dai coatti a carico del Governo . . . . . N.
Idem che si mantennero del proprio. »

Totale delle giornate (eguale a quello del prospetto *a:* movimento) N.

Il suddetto totale delle giornate consumate nell'anno suddetto si divide in

Giornate di lavoro (Vedi dimostrazione *d*) . . . . . N.
» malattia (» *e*) . . . . . »
» punizione (» *c*) . . . . . »

Giornate di ozio { nei giorni festivi . . . . »
per mancanza di lavoro . . . . . . »
per inabilità al lavoro . . . . »
volontario. . . . . »

Totale delle giornate (come sopra) . . . . N.

Servizio religioso.

Fabbriche.

Avvenimenti straordinari.

.... *li* *187*

L'Autorità dirigente la colonia

V. Il Prefetto

Con Circolare 6 ottobre N. 48392-143-1-a, questo modello fu adottato pei rendiconti trimestrali.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri), Div. 6ª Sez. 2ª, N. 45254-50-1-A; in data 21 settembre 1877, ai signori Prefetti del Regno. — Applicazione agli Stabilimenti carcerari della legge concernente le tasse sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi.

Da alcuni quesiti che mi sono stati fatti di recente, ho potuto accorgermi che non in tutti gli Stabilimenti carcerari sono ugualmente osservate le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti concernenti le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

Questa materia fu regolata con legge 26 luglio 1868 N. 4520, e col regolamento 18 agosto successivo N. 4539. In seguito con decreto reale 13 settembre 1874 N. 2086, fu approvato il testo unico delle leggi congeneri, e con altro decreto reale 25 dello stesso mese N. 2132 ne fu approvato il regolamento. Siccome poi all'articolo 6 della legge 13 settembre 1874 si disponeva che quando fosse pubblicata una legge sul notariato, gli atti e le copie di cui al numero 46 della tabella annessa alla detta legge del 1874 sarebbero tassati a norma della relativa tariffa notarile, oggi la tariffa normale pei detti atti è quella che fa parte della legge sul notariato 25 luglio 1875, N. 2786, capitolo 1° della tariffa.

In obbedienza alle disposizioni suaccennate in ogni ufficio amministrativo deve esservi un impiegato delegato alla esazione dei diritti di segreteria per la stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, per la spedizione di copie ed estratti dei medesimi o dei certificati relativi, ed inoltre per le ricerche negli archivi di detti atti e di notizie ai medesimi inerenti. — L'esazione di questi diritti deve farsi a mezzo del registro bollettario di cui all'articolo 13 del sopracitato regolamento del 25 settembre 1874, facendo poi nei modi stabiliti, il versamento delle somme riscosse nella Cassa dell'ufficio del Registro.

Sebbene la stipulazione della maggior parte degli atti in forma legale o di ordinaria amministrazione fra l'azienda carceraria ed i terzi si faccia per mezzo delle locali prefetture, mi preme tuttavia che anche negli uffici dell'Amministrazione delle carceri l'adempimento delle prescrizioni di cui si tratta, per la parte che può loro spettare, non sia dimenticato, e gradirò quindi che la S. V. m'informi come ivi siano osservate. Qualora poi in alcuno degli uffici stessi non siansi ancora ottemperato in tutto o in parte alle prescrizioni medesime, vorrà compiacersi di impartire loro istruzioni in conformità della presente circolare, aggiungendo che il registro bollettario di cui al citato articolo 13 del regolamento 25 settembre 1874, dovrà essere fornito agli uffici sopraricordati a cura della locale Intendenza di Finanza, alla quale dovranno farne subito richiesta.

Gradirò intanto un cenno di ricevuta della presente.

Il Direttore Generale PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri), Div. 6ª, Sez. 3ª, N. 41809-86-1-A; in data 22 settembre 1877, *ai signori Prefetti del Regno.* — Quote di concorso per le Carceri mandamentali.

Per soddisfare alle continue raccomandazioni degli uffici finanziarii, che debbono procurare che la riscossione dei crediti dello Stato si faccia in tempo da poter comprendere le somme corrispondenti nella situazione del Tesoro al 31 dicembre di ogni anno, sarebbe oltremodo desiderabile che i comuni, non solo si prestassero a pagare la quota che loro fa carico per le carceri mandamentali, durante l'annata, ma che usassero la cortesia di saldare intieramente il debito nella prima metà del mese di dicembre. Così dentro lo stesso mese potrebbero compiersi le operazioni necessarie per comprendere tali riscossioni nei conti dell'esercizio cui si riferiscono. Questa raccomandazione è stata fatta anche in passato per singoli casi e con buon risultato. — La ripeto oggi con fiducia nella sperimentata premura della S. V. per ogni miglioramento che si cerca d'introdurre nei pubblici servizi.

Gradirò frattanto di avere un cenno di ricevuta.

Il Direttore Generale PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri), div. 6ª, sez. 3ª, N. 47026-911-*a, in data* 1° *ottobre* 1877, *ai signori Direttori degli Stabilimenti penali.* — Situazione del Tesoro alla chiusura dell'esercizio 1877.

Richiamo l'attenzione della S. V. sulla circolare del 19 ottobre 1876 N. 58116-91-1-*a*, div. 8ª, sez. 2ª colla quale furono diramate istruzioni sul modo di preparare gli elementi per la formazione della situazione del Tesoro alla chiusura dell'esercizio finanziario, ed attendo di vedere puntualmente adempiuto anche quest'anno a quanto con essa fu prescritto, in ordine alla esatta compilazione delle sei tabelle, ed all'epoca precisa nella quale debbono pervenire al Ministero.

Reputo inoltre opportuno d'impegnare personalmente i signori Direttori ad adoperarsi con la maggior diligenza per la riscossione delle entrate accertate, per modo che alla chiusura del corrente esercizio poco o nulla resti ad esigersi sulle competenze dell'anno ed anche sui residui attivi degli anni precedenti, provvedendo per tempo a realizzare i crediti ed a liquidare le partite dei trapassi interni di amministrazione, sicchè la piccola parte dei crediti che dovrà passare fra i residui attivi, sia costituita soltanto da quelle quote che per circostanze imperiosissime e superiori ad ogni buon volere dell'amministrazione fu assolutamente impossibile di esigere.

Attendo un pronto cenno di ricevuta della presente.

Il Direttore generale PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) Div. 5ª, Sez. 3ª, N. 50164-136-1-a, in data 15 *ottobre* 1877, *ai signori Prefetti del Regno.* — Condannati a morte.

Riferendomi alla circolare 13 settembre 1872, n. 63036, credo opportuno di significare alla S. V. che l'elenco dei condannati a morte, secondo il modello unito a detta circolare, dovrà essere trasmesso a questo Ministero, nel caso solamente che detti condannati siano detenuti nelle carceri di codesta provincia.

Pel Ministro
PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione generale delle Carceri) Div. 5ª, Sez. 3ª, N. 49815-119-1-a, in data 18 *ottobre* 1877, *ai signori Direttori dei Bagni penali, Case penali e di Custodia del Regno.* — Tabella nominativa del movimento mensile dei condannati.

Riconosciuto che non è necessaria, caso per caso, la partecipazione degli arrivi, partenze, liberazioni, morte dei condannati, prescrivo ai signori Direttori di omettere d'ora innanzi detta partecipazione, e di riunire tali notizie nella tabella nominativa del movimento mensile, a seconda dell'unito modello che dovrà trasmettersi a questo Ministero invariabilmente nel giorno primo di ciascun mese.

Ove non sia avvenuto alcun movimento se ne informerà il Ministero con lettera da spedirsi in detto giorno.

I signori Direttori abbiano presenti le seguenti istruzioni:

1. Nella 1ª colonna della tabella non dovrà mai omettersi la indicazione del numero di assegnazione ministeriale del condannato, indicazione necessaria per rendere più sollecite le ricerche, onde eseguire in matricola le opportune variazioni.

2. Nella 2ª colonna si dovranno inscrivere per categoria, intestata a mano, i cognomi e nomi dei condannati osservando l'ordine seguente, ed avvertendo di lasciare un certo spazio tra una categoria e l'altra.

   1. Dei nuovi assegnati.
   2. Dei trasferiti.
   3. Dei passati alle carceri giudiziarie o ritornati da esse.
   4. Dei passati ai manicomi, o ritornati.
   5. Degli evasi o ricondotti.
   6. Dei liberati.
   7. Dei morti.

3. I cognomi dei reclusi e le altre indicazioni devono essere trascritte in carattere chiaro e intelligibile, avvertendo di notare nella colonna 3ª la ragione del movimento, la provenienza e la nuova destinazione del detenuto.

4. Sarà necessario indicare sempre la data del movimento avvenuto, sia dell'*entrata* che dell'*uscita*, ciò che dovrà farsi nella colonna 4ª e 5ª.

5. Nella colonna 6ª dovrà citarsi la data e il numero della lettera ministeriale o di altra autorità, quando detto movimento sia stato autorizzato.

6. Nella colonna 7ª *osservazioni* i signori Direttori potranno scrivere quelle maggiori notizie od informazioni che reputeranno necessarie.

7. La tabella sarà compilata in carta di dimensione uguale al modello, e spedita direttamente al Ministero senza lettera di accompagnamento.

Nei casi non ordinari, cioè di detenuti evasi, ricondotti ecc., i signori Direttori dovranno seguitare a darne immediato avviso a questo Ministero, sebbene detti avvenimenti debbano poi figurare nella tabella mensile surriferita.

Pel disposto dell'articolo 397 del Codice civile incombendo all'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un detenuto, di trasmettere copia dell'atto all'ufficio di stato civile del comune in cui il defunto aveva da libero la sua residenza, non è più necessario che i Direttori dei Bagni penali rimettano a questo Ministero il certificato di morte dei forzati, di che all'articolo 74 del Regolamento 19 settembre 1860.

Intorno agli effetti lasciati dai detenuti, il Codice suddetto nulla avendo in proposito innovato, i Direttori si rivolgeranno ai signori Prefetti affinchè gli eredi, od aventi diritto alle successioni dei detenuti, siano avvisati a presentarsi, in tempo utile, alla amministrazione del penitenziario, per ritirare ciò che loro possa spettare.

Il Direttore Generale PAVOLINI.

---

(1) . . . . (2) . . . .

OGGETTO
Variazioni avvenute nel personale dei condannati durante il mese.

Tabella nominativa del movimento avvenuto nel personale dei condannati (3) . . . .
di (4) . . . . . . durante il mese di (5) 187

Il Direttore

(1) Ufficio che trasmette.
(2) Luogo ove trovasi lo stabilimento e data della spedizione della tabella.
(3) Casa di pena o Bagno penale.
(4) Luogo ove trovasi lo Stabilimento.
(5) Mese al quale si riferisce la tabella.

Numero di assegnazione Ministeriale	Cognome nome e sopranome del condannato	Designazione dei movimenti	Data della Entrata	Data della Uscita	Data e numero della lettera Ministeriale	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7

AVVENIMENTI STRAORDINARI

(*Note estratte dai Registri della Direzione Generale delle Carceri*)

27 agosto — Q. A., rinchiuso in cella di rigore nel bagno di S. S., per mancanze alla disciplina, ruppe la catena colla quale era avvinto, e brandendo un pezzo della lettiera minacciava rabbiosamente le guardie che lo esortavano a calmarsi. Riuscite vane le esortazioni fu chiamato il picchetto militare, coll'assistenza del quale venne il Q. A., ridotto al dovere e tradotto in una cella più sicura. — Durante il tragitto, dopo di avere inutilmente tentato di precipitarsi dal ponte levatoio, quel condannato rivolse la parola ai suoi compagni di pena e questi facendo eco gridarono tutti: fuori il capo guardia. Queste grida anche nei giorni seguenti furono rinnovate ogni volta che il capo guardia si faceva rivedere nello stabilimento, e non valsero per farle cessare, nè le esortazioni del Direttore, nè quelle dell'autorità politiche accorse sul luogo. Fuori di tali grida niun altro atto d'insubordinazione si deplorò. L'unica misura repressiva che indi potè prendersi fu quella di ridurre il vitto al solo pane ed acqua ed alla privazione della passeggiata.

---

28 agosto — A quel che credesi, nell'intento di richiamare sopra di se l'attenzione dei superiori ed evitare così la continuazione del castigo a cui trovavasi sottoposto C. R., detenuto nel bagno di P., finse di volersi strangolare colla cinghia della catena che aveva attaccato alla crociera dell'uscio della cella, nella quale stava rinchiuso. Fece però tanto rumore che la guardia accorsa alla cella lo sciolse dal laccio senza che egli ne avesse riportato il minimo nocumento, siccome ebbe a verificare il Sanitario del bagno.

---

29 agosto — Nel penitenziario di P., il condannato L. N., aggredì proditoriamente la guardia V. L., e con un ago da materassaio confitto in manico di legno lo ferì al petto. La ferita fu giudicata guaribile in 8 giorni. Non è riuscito stabilire come il feritore si procurasse l'istrumento di cui fece uso. — L'avvenimento fu riferito all'autorità giudiziaria. Il feritore per decreto del Consiglio di disciplina venne ristretto per 15 giorni in cella di rigore con ferri, ed a pane ed acqua.

---

31 agosto. — Per cause attinenti alla lavorazione della canapa dodici reclusi vennero, nel penitenziario di C., prima ad aspre parole e poi alle mani scagliandosi reciprocamente durante la passeggiata sabbia e ciottoli. Quattro di essi restarono feriti leggermente. Le guardie, accorse prontamente, impedirono che la zuffa avesse più serie conseguenze. Gli altri reclusi che si

trovavano nel cortile ove avvenne la zuffa si ritirarono nelle latrine per non prendervi parte e non essere offesi. Il fatto fu denunziato all'autorità giudiziaria, ed i colpevoli vennero puniti disciplinalmente.

1° settembre. — Nella casa di custodia, La G., venne condotto in cella per misure disciplinari il minorenne P. V., e poco dopo anche A. N., il quale aveva cercato d'impedire l'azione delle guardie contro il compagno, opponendosi loro e ferendone tre con un istrumento da muratore. Prendendo le mosse da questo fatto altri minorenni trovandosi la sera in cortile di passeggio presero a fare schiamazzi e ad inveire contro le guardie, alcune delle quali rimasero ferite. Alle persuasioni del direttore molti rientrarono nei dormitori; altri però dopo essere passati in vari cortili eccitando i compagni alla rivolta, manomisero una ringhiera di ferr e, armati dei pezzi di essa irruppero nel giardino. Le guardie presero le armi; — aiutate da tre bersaglieri corsero loro incontro, e minacciandoli di far fuoco li indussero a rientrare; ma sette corrigendi avevano intanto già scavalcato il muro di cinta ed imbattutisi in un picchetto di ronda rifiutarono di obbedire alla intimazione di rendersi e continuarono la fuga Il picchetto di ronda scaricò allora le armi ed uno dei fuggiaschi rimase ferito in una coscia. Degli altri sei non fu possibile seguire le tracce. Accorse le autorità, molti dei più riottosi fra i compromessi furono tradotti alle carceri giudiziarie e così l'ordine fu ristabilito.

---

2 settembre. — Dopo breve diverbio, M. G. e C. G., detenuti nella casa di relegazione di M., vennero alle mani brandendo questi un cavalletto del proprio letto e quegli un ferro tagliente, preparato in precedenza rompendo un cerchio del mastello degli escrementi. Il C riportò una ferita nel braccio destro. — Fu fatta denunzia all'autorità giudiziaria.

---

6 settembre. — Mentre colle altre recluse della casa di pena di T. la condannata M. C. si trovava al passeggio nel cortile, corse d'improvviso alla cisterna, e spiccato un salto vi si precipitò.

La poca altezza dell'acqua e il pronto soccorso delle suore fece si che la detenuta non ne riportasse altro che lievi scalfiture e contusioni. Si crede che questo tentativo anzichè al suicidio mirasse a richiamare sopra di sè l'attenzione della superiorità. — L'autorità giudiziaria ebbe la denunzia dell'avvenimento.

---

9 settembre. — Rimasto da solo in cella perchè i suoi compagni erano usciti al passeggio, il detenuto nel carcere giudiziario di B., Da P. G., tentò di uccidersi segandosi le vene del braccio. Soccorso in tempo, l'atto disperato non ebbe tristi conseguenze.

---

10 settembre. — M. G., detenuto nella casa di relegazione di G., tentò di uccidersi facendosi dei tagli nella gola con un vetro di una bottiglia appositamente rotta. I compagni di pena che si trovavano nello stesso dormitorio non poterono impedire il tentativo impauriti dalle minaccie del detenuto. Essi non fecero quindi che dare l'allarme, ed allora, accorsa la guardia di servizio, il M. fu messo in istato di non potersi ulteriormente nuocere. Le ferite riportate furono giudicate leggerissime. Si sospetta che il M. sia venuto per calcolo a tale atto, onde provocare il suo passaggio alle colonie penali.

Fu ordinata su di lui una speciale sorveglianza.

---

12 settembre. — Nel carcere giudiziario di S. M. in P., in seguito ad alcune parole poco prudenti che il Guardiano M. D., lasciò sfuggirsi nel laboratorio dei calzolai, nell'atto che venivano ritirati i ferri dai banchi dei detenuti lavoranti, uno di questi, il G. F., dopo avere ribattuto l'insulto investì il guardiano, e con alcuni pugni gli cagionò delle contusioni sull'occhio sinistro.

Il G. venne intanto ristretto in cella e fu fatto referto all'autorità giudiziaria.

---

15 settembre. — Il condannato P. L., detenuto nel bagno penale di P., permettevasi di beffeggiare il compagno di pena L. G. Questi gli rispose con motti ingiuriosi, e il P. adirato, con un pezzetto della molla di un cinto erniario lo colpì nella testa cagionandogli 7 ferite, che il sanitario dichiarò guaribili in tre settimane.

Il P. L. fu ristretto in cella, e l'autorità giudiziaria ebbe il necessario rapporto.

---

16 settembre. — Prendendo a pretesto la qualità della minestra, e l'elevato prezzo del vino venale, ma più veramente mossi dal malcontento suscitato dall'applicazione delle disposizioni regolamentarie, alcuni detenuti nella casa di pena di N. accennarono ad una dimostrazione contro i graduati delle guardie. La direzione provvide subito alla segregazione dei più torbidi detenuti, ma ciò malgrado, sul fare del mattino la dimostrazione venne effettuata colle grida di « abbasso il capo e sotto-capo ». Queste grida cessarono appena il direttore, che già avea avvisato a tutte le misure di sicurezza, ebbe intimato ai dimostranti di quietarsi e di tornare alle consuete occupazioni.

---

18 settembre. — Straziato nell'animo per l'assoluto abbandono de' suoi parenti il detenuto nelle Carceri giudiziarie di M. si indusse al suicidio inghiottendo due aghi da cucire e altri quattro conficcandoli al fianco sinistro e nella regione epigastrica. Pentitone alcuni giorni dopo, ricorse all'aiuto del

l'arte salutare, ma se fu possibile rimediare agli sconcerti prodotti dalla permanenza degli aghi nei muscoli del torace, e dell'epigastre, fu impossibile rimediare alle lacerazioni che quelli inghiottiti andavano facendo nello stomaco e negli intestini, per effetto di che il misero morì fra atrocissimi spasimi.

---

19 settembre. — Il minorenne R. C., ricovrato nella colonia agricola di T., tentò di uccidersi, precipitandosi nel cortile da una finestra del quinto piano dello stabilimento. Ne riportò fratturate le gambe e molte lesioni in altre parti del corpo. Non fu possibile comprendere le cause che spinsero il R. a tale risoluzione disperata.

---

23 settembre. — Per solo spirito di malvagità alcuni detenuti in una camera del Carcere giudiziario di F, si misero in rivolta prorompendo in grida clamorose e facendo guasto di quanto in quella cella si trovava, e perfino delle imposte delle finestre. Tale tumulto fu subito sedato per opera delle guardie. Tutti i detenuti nelle altre celle si mantennero quieti. I promotori del tumulto furono puniti disciplinalmente.

---

23 sett. — Da alcuni giorni l'impresa carceraria del Carcere di S. L. in L. distribuiva per minestra della pasta inferiore in qualità a quella prescritta dal Regolamento. Il direttore non aveva trascurato di sollevare reclami, ma nessun provvedimento era stato ancora preso per far cessare siffatto abuso. Dovevasi intanto preparare il vitto della giornata, ed in assenza del direttore, chiamato altrove per faccende d'ufficio, il vice-direttore, sebbene avesse riconosciuto la pasta non corrispondere alla qualità prescritta, tuttavia credè di accettarla e di farla distribuire. I detenuti però la rifiutarono con grida tumultuose, e il vice-direttore cedè alle loro minacce, quasi pregandoli a rientrare nell'ordine previa la promessa di una seconda minestra, poco dopo distribuita. Il tempo piovoso impediva intanto la passeggiata, e ciò malgrado, i detenuti insistevano per uscire nei cortili, e baldanzosi per la vittoria ottenuta poco prima, aggiunsero alle insistenze grida tumultuose, violenti sforzi per abbattere i cancelli. Erano a questo punto le cose, quando giunse il direttore. Egli dispose prima quanto credè necessario per la sicurezza del carcere, quindi presentatosi ai tumultuanti, ordinò severamente loro di desistere dall'assurdo contegno, minacciandoli, in caso contrario, dell'uso della forza. A questa parola tutti si tacquero, tranne i promotori della ivolta; e costoro vennero isolati e sottoposti a punizioni disciplinali.

Tutti gli altri che avevano preso parte alla sommossa vennero assoggettati alla privazione della passeggiata e del vitto venale per 5 giorni.

1° ottobre. — Nel Bagno penale di A. i condannati De-P. A. Z. P. e D'O. F.,

armatisi di cerchi rotti da una gamella di legno, aggredirono il loro compagno di pena G. A. e lo ferirono leggermente nel viso. Una lieve ferita riportò pure A. P., il quale accorse in aiuto della guardia che adopravasi per reprimere gli aggressori.

EVASIONI EFFETTUATE O TENTATE

(Note estratte dal Registro della Statistica delle Evasioni tenuto a cura della Direzione Gen'rale delle Carceri).

Per i servizi di pulizia e per condurre quindi i detenuti al passeggio, il custode del carcere mandamentale di C. entrò nel mattino del 9 agosto nelle varie camere dei detenuti, e così anco in quella occupata da G. N. Questi però, senza por tempo in mezzo, ne uscì, e serrata la porta dietro di sè vi lasciò in sua vece rinchiuso lo stesso custode. Padrone del carcere scavalcò indi un muro dell'altezza di metri 4 e si diede alla fuga. Fu inseguito poco dopo, ma non fu possibile ritrovarne le tracce. Di questa evasione deve darsi la colpa al custode, perchè, contro gli ordini del pretore, entrò nel carcere senza farsi scortare dai soldati della guardia esterna; però fu destituito.

F. V., detenuto nelle carceri mandamentali di V., aiutato da altro detenuto che trovavasi nella stessa camera, spostò, ripiegandolo, uno dei bastoni della inferriata ed uscì aiutandosi nella discesa con un lenzuolo. La finestra si alzava dalla strada 4 metri appena. L'altro detenuto non potè seguire il F. V. perchè alquanto più grasso. Ciò avvenne nella notte dell'11 agosto, e nel 25 di detto mese il F. fu nuovamente arrestato.

I giovanetti F. S., C. V., e C. L., detenuti nella casa di custodia dell'A , ed addetti ai servizi domestici, profittarono, nel dì 19 agosto, della loro posizione per uscire senza destar sospetti nel cortile, e con un pezzo di corda che si erano precendentemente procurata ne scalarono il muro di cinta e si diedero alla fuga. Scoperta la evasione alcune guardie mossero ad inseguirli e poco dopo coll'aiuto di cittadini i tre fuggitivi vennero arrestati e ricondotti nello stabilimento.

La sera del 22 agosto, nel carcere succursale del Collegio di Caltanissetta, il guardiano Falcone Angelo avvertì un sordo rumore ripetuto più di una volta in direzione del carcere N. 4 occupato da 50 detenuti, sicchè corse al finestrino ventilatore per assicurarsi d'onde provenisse; ed avvisato con segni da due detenuti, entrò in detta camera. Fu verificata all'istante la rottura del muro confinante colla chiesa e dopo lunghe ricerche si riuscì anche a rinvenire l'istru-

mento che servì al tentativo. Desso consisteva in un ferro di sicurezza poco prima sottratto dalla stanza del sotto-capo guardia infermo, ed introdotto in detto dormitorio dal detenuto M. L. addetto ai servizi domestici.

Al guardiano Falconi fu data una rimunerazione di L. 20.

Il custode del carcere mandamentale di C. B., mentre nel mattino del 23 agosto attendeva alla pulizia del carcere, fece uscire nel corridoio il detenuto V. V. Ma costui, non si sa come, riuscì a guadagnare il tetto del carcere, passò di là in una casa vicina, indi discese da una finestra e si diede alla fuga. Era in mutande e senza scarpe.

Il custode fu sospeso e messo agli arresti.

Nell'intento di procurarsi una via alla fuga, F. C., detenuto nel carcere mandamentale di C., valendosi di una panca del proprio letto tentò di rompere il soffitto della camera ove trovavasi rinchiuso. Non gli venne però fatto di realizzare il suo progetto, stante la resistenza del soffitto medesimo. Ciò avvenne nella notte del 26 agosto.

Mentre G. B., detenuto nel Carcere giudiziario di S. M. in P., trovavasi nel dì 27 agosto al passeggio in un corridoio del carcere, riuscì, camminando su di un piccolo cornicione, a penetrare in un ripostiglio. Ivi trovò un ferro e se ne servì per rompere una vecchia porta che mette alle mure della città.

Già si era quasi aperta una via alla fuga, quando fu sorpreso dalle guardie e ricondotto al suo posto. Questo tentativo non avrebbe potuto aver luogo se i guardiani, incaricati di sorvegliare il passeggio, non si fossero allontanati dal posto loro assegnato.

Mentre B. S., detenuto nel Carcere di O., trovavasi nel dì 28 agosto al passeggio, riuscì a scalare il muro di cinta e si diè alla fuga. Tutti gli sforzi per rintracciarlo e nuovamente ridurlo in potere della giustizia riuscirono vani. — Si ricostituì il 1° settembre.

Per dar mano alla pulizia del Carcere mandamentale di V., nel dì 28 agosto, il custode fece uscire dalla cella il detenuto A. Z. Costui, però, trovata mal chiusa una porta che mette nell'atrio della Pretura, e dalla quale porta era uscita da poco la moglie del custode, fuggì senz'essere visto.

Il custode fu sospeso per 15 giorni.

Nel dì 30 agosto, il custode del Carcere mandamentale di T., per deplorabile negligenza lasciò aperta la porta interna del carcere limitandosi a tener chiuso il solo cancello del muro di cinta, il quale ha molti finestroni non muniti d'inferriata. E il detenuto B. G. arrampicatosi sopra uno di questi

finestroni, potè, forse con qualche aiuto esterno, discendere all'aperto, e, non visto, fuggire. — Il custode fu sospeso.

Nel dì 31 agosto il S. P., detenuto nel Carcere mandamentale di P., mentre era nel cortile a passeggiare, essendosi avveduto che il custode apriva la porta d'ingresso, gli fu sopra e lo strammazzò; poi diessi alla fuga. Il custode, vecchio settuagenario, riportò una lussazione nell'omero sinistro. I reali carabinieri corsero subito sulle tracce del fuggitivo, ma non riuscirono a ricondurlo nelle mani della giustizia.

Nel dì 8 settembre il S. P., detenuto nel Carcere mandamentale di V., arrestato nel giorno precedente, fuggì dal carcere scassinando con un ferro passatogli dalla finestra da persone incognite, l'uscio della camera nella quale trovavasi rinchiuso, e da quella passando per altra camera chiusa con semplice saliscendi potè fuggire.

Il custode fu denunziato all'autorità giudiziaria.

D. A. F., ed O. G., detenuti nelle carceri mandamentali di G., servendosi di un cucchiaio di legno riuscirono nella sera dell' 11 settembre a togliere la calce di fresca costruzione che attaccava alla muraglia gli stipiti della porta del carcere, e poi messi a leva gli stipiti stessi col coperchio del tinozzo immondo, erano già riusciti a smuoverli, quando furono sorpresi dal custode, il quale, coll'aiuto di due carabinieri da lui chiamati, li tradusse entrambi in cella più sicura.

Rinchiuso nel dì 11 settembre nella sezione del carcere mandamentale di P. detto la Carbonara, il detenuto R. R. riuscì ad aprire un foro nel solaio della sua camera sostenuto da volta poco solida, e indi passando nell'attiguo palazzo B., d'ordinario disabitato, fuggì per la campagna.

Le indagini fatte portarono a conchiudere che nelle dette operazioni egli fu efficacemente aiutato dalla parte esterna d'onde fu incominciata la rottura della volta. Un altro detenuto che trovavasi nella stessa carcere non seguì il fuggitivo. Avvertì anzi la custodia di quanto era avvenuto appena il R. R. fu partito.

Dopo che le guardie del carcere giudiziario di M., di servizio per la visita serale del 17 settembre si ritirarono, quattro detenuti servendosi di una stanga da letto svelsero i manichi di ferro del cassettone delle immondezze, e col mezzo di siffatti istrumenti riuscirono, prima ad aprire un foro nel muretto superiore all'uscio della loro camera e indi a scassinare i serrami dei due cancelli nell'intendimento di guadagnare il terrazzo della torre e di là discendere poi nell'aperta campagna. Sul detto terrazzo trovarono però

una guardia che ordinariamente suole farvi sentinella, e dessa, dato l'allarme, raccolse intorno a sè altri del personale di custodia, coll'aiuto dei quali, i quattro suddetti furono subito rinchiusi in celle più sicure. Altri sei detenuti che si trovavano nella stessa camera non vollero seguire nella evasione i compagni. Non poterono però dare l'allarme, come sarebbe stata loro intenzione, perchè minacciati di morte dai fuggenti.

In seguito a concerti presi con un carrettiere, nel dì 22 settembre, il condannato G. M., detenuto nel carcere giudiziario di P., che come capo di una squadra di lavoranti si trovava nel giardino, riuscì a celarsi fra il fogliame delle frasche che veniva esportato, dal carcere, perchè inservibile, e così effettuò l'evasione. L'ardito progetto però non avrebbe potuto essere effettuato se il guardiano R., che era destinato a sorvegliare quel detenuto, lo avesse tenuto sempre d'occhio — perciò quell'agente fu consegnato alla giustizia.

Profittando del momento in cui la madre del custode, vecchia settuagenaria, eseguiva nel giorno 26 settembre la pulizia del carcere mandamentale di R., il detenuto F. M. uscì dalla sua camera e passato nel cortile ne scavalcò il muro di cinta e fuggì per la campagna. Fu inseguito ma invano.

Il custode fu sottoposto a procedimento.

Il detenuto, incaricato della pulizia del carcere mandamentale di F. M., aprì, nel dì 29 settembre, la camerata ove con altri detenuti trovavasi E. M., il quale ne uscì inosservato, e trovata aperta la camera del custode salì per essa nel terrazzo alto circa metri 3 dal suolo esterno e con un salto fu in basso e fuggì.

Nell'intendimento di procurarsi una via di fuga, tre detenuti nelle carceri circondariali di Caltanissetta avevano già smosso, nel dì 30 settembre, un grosso sedile di pietra della latrina per potere poi col favore della notte passare pel condotto nell'aperta campagna. Il loro tentativo fu però scoperto per la vigilanza degli agenti di custodia, e per sicurezza i tre delinquenti furono tradotti nel carcere centrale. — Gli agenti ebbero gratificazioni.

PUNIZIONI

Condanne pronunciate dai Tribunali militari e punizioni inflitte dal Ministero e dai Consigli di disciplina durante il mese di Settembre 1877.

Cozzitorto Pantaleone, guardia di 2ª classe nella casa penale di Parma. Invio alla compagnia di disciplina con espulsione dal Corpo per favorita corrispondenza dei detenuti (art. 84, n. 7).

Capo Vincenzo, capo guardia di 3ª classe nel bagno penale di Palermo. Invio alla compagnia di punizione per aver permesso il possesso di denari a detenuti e d'essersi valso dell'opera loro nell'interesse proprio (art. 84, n. 2). — Questa punizione gli fu successivamente commutata in tre mesi d'arresto.

Voci Giuseppe, guardia di 2ª classe nel bagno di Alghero. Invio alla compagnia di disciplina con ritorno al corpo per abbandono del servizio comandato (art. 83, n. 5).

Bibolotti Andrea, guardia di 2ª classe nel bagno di Genova. Invio alla compagnia di disciplina con ritorno al Corpo per assenza arbitraria dallo Stabilimento con recidiva (art. 83, n. 1).

Torrenti Alessandro, guardia di 2ª classe nel bagno di Ancona. Invio alla compagnia di disciplina con espulsione dal Corpo per essersi addormentato in servizio ed essere proveniente da meno di un anno dalla compagnia suddetta (art. 84, n. 1).

Vitali Pietro, guardia di 2ª classe alla casa penale di Venezia. Invio alla compagnia di disciplina con espulsione dal Corpo per aver contratto interessi con detenuti ed essere reduce da meno di un anno dalla compagnia suddetta (art. 84, n. 1).

Spagnoli Francesco, guardia di 2ª classe nel penitenziario di Volterra. Invio alla compagnia di disciplina con ritorno al Corpo per insubordinazione ed ingiurie al capo guardia (art. 83, n. 3).

Dionisi Giuseppe, guardia di 2ª classe nelle carceri di Genova. Invio alla compagnia di disciplina con ritorno al Corpo per essere stato sorpreso addormentato in servizio (art. 83, 1).

Garus Cesare, guardia di 2ª classe nelle carceri di Genova. Condannato a 3 anni di reclusione militare con espulsione dal Corpo per diserzione (articolo 78).

ONORIFICENZE

Ponticelli cav. dott. Leopoldo, direttore di 1ª classe delle colonie penali agricole di Pianosa e Montecristo, nominato commendatore nell'Ordine della Corona d'Italia per decreto reale 5 settembre 1877.

Ronconi Benedetto, id. di 3ª classe del bagno penale di Pesaro, nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia per decreto reale 12 settembre 1877.

MOVIMENTO NEL PERSONALE DELLE CARCERI

Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante.

Settem. 3 Cuboni Francesco, applicato di 1ª classe, revocata la destinazione alla casa penale di Saliceta e destinato a quella di Lucca.

Settem. 3 Rocca Giovanni applicato di 2ª cl., revocata la destinazione alla Casa di pena di Milano e conservato a quella di Saliceta.
» » Mangiagalli Carlo, vice-direttore di 1ª cl. alla casa penale di Lucca, traslocato al bagno penale di Porto-Longone.
» » Parenti Alessandro, cappellano maestro alle carceri di Tivoli, dimessosi.
» » Perelli Francesco, incaricato del servizio di cappellano e maestro alle carceri di Tivoli.
» 4 Garreta Candido, direttore di 5ª cl. alle carceri di Cosenza, traslocato alle carceri di Pesaro.
» » Partaunà Tiburzio, vice-direttore di 1ª cl. alle carceri di Pescara, traslocato a quelle di Cosenza, reggente la Direzione.
» 5 Rossi Ignazio, applicato di 1ª cl. alla casa penale di Parma, nominato contabile di 2ª classe ivi.
» » Lancia Ercole, contabile di 1ª cl. facente funzione di applicato alla casa penale di Solmona, traslocato alle carceri di Potenza.
» 6 Gey Francesco, cappellano delle carceri di Susa, esonerato dal servizio.
» » Rosa Edoardo incaricato del servizio religioso delle carceri di Susa.
» 7 Pezzetti Paolo, incaricato del servizio sanitario delle carceri di Crema.
» 12 Galasso cav. Nicola Maria, direttore di 3ª cl. alle carceri di Aquila, traslocato alle carceri di Potenza.
» » Bertarelli Ernesto, id. id. di 4ª cl. alla casa penale di Lucca, id. di Aquila.
» » Pilo cav. Luigi, id. id. di 2ª cl. alle carceri di Reggio-Calabria, id. alla casa penale di Solmona.
» 14 Sordini Rinaldo, applicato di 2ª cl. al bagno penale di di Nisida, traslocato al bagno penale S. Stefano.
» » Bolognese Melinto, reggente vice-direttore di 2ª cl. al bagno penale di Orbetello, traslocato a quello di Genova.
» 18 Ferruzzi Achille, incaricato del servizio di maestro alle carceri di Soriano.
» 20 Costamagna Carlo, applicato di 2ª cl. id. di Castelfranco, traslocato alla casa penale di Solmona.
» 23 Fioretta cav Pietro, direttore di 2ª cl. alla casa penale di Oneglia, promosso alla 1ª classe.
» » Garrone cav. Martino, id. id. id. di Roma, id. alla 1ª classe.
» » Pilo cav. Luigi, id. id. id. di Solmona, id. id. id.
» » Galasso cav. Giovanni, id. di 3ª cl. alle carceri di Potenza, id. alla 2ª classe.
» » Moretti cav. Giovanni, id. al bagno penale di Orbetello, id. id.
» » Antonucci Salvatore, vice direttore di 1ª cl. id. di Favignana, nominato direttore di 5ª classe.
» » Ansaldi Luigi, id. id. alla casa penale di Tempio, id. id. id.
» 23 Marchesini Cesare, vice-direttore di 1ª cl. alla colonia penale di Gorgona, nominato direttore di 5ª classe.
» » Pezzana Luigi, contabile di 1ª cl. alla casa penale di Torino, id. vice-direttore di 2ª classe.
» » Cardosa Gaetano, id. id. alla colonia penale di Tremiti, id. id. id.
» » Maldacea Carmine, id. di 1ª cl. id. al bagno penale di Gaeta, id. id. id.
» » Minarelli Filippo, id. id. id. alle carceri di Livorno, id. id. id.
» » Luchini Giulio, id. id. id. alla casa penale di Parma, id. id. id.

Settem. 23 Astengo Marco, reggente vice-dirett. di 2ª cl. colle funzioni di contabile alla Case di pena di Firenze, nominato vice-dirett. di 2ª cl.
» » Lo Curcio Francesco, reggente vice direttore di 2ª cl. alle carceri di Sassari, portato lo stipendio dalle L. 2,200 alle 2,400 per merito.
» » Carabetta Tommaso, id. id. colle funzioni di contabile alla casa penale di Aversa, id id. id.
» » Volponi Vincenzo, reggente vice direttore di 2ª cl. id. di Firenze, id. id. id.
» » Pinto Leonardo, incaricato del servizio di cappellano e maestro alla casa penale di Solmona.
» 28 Golini Federico, applicato di 3ª cl. al vagno penale di Nisida, traslocato al bagno penale di Orbetello.
» » Cattaneo Michele, id. id. id. di Orbetello, id. id. di Nisida.
» » Raposi Maumete Ippolito, direttore di 4ª cl. alle carceri di Sinigallia, traslocato a quelle di Avellino.
» » Lo Curzio Francesco, reggente vice-direttore di 2ª classe id. di Milazzo, id. id. di Sassari, reggente la Direzione.
» » Curtino avv. Domenico, direttore di 5ª classe alle carceri di Sassari, traslocato a quelle di Sinigallia.
» » Oliva Pietro, id. di 5ª cl. id. id. di Potenza, id. id. di Milazzo.
» » Diana cav. Luigi, id. di 3ª cl. id. id. di Avellino, id. id. di Reggio-Calabro.
Ottobre 4 Romano Paolo, contabile di 1ª cl. alla casa penale di Paliano, id. al bagno penale di Brindisi.
» » Moscato Davide, id. di 2ª cl. id. id. di Solmona, id. alla casa penale di Paliano.
» » Scarambone Ugo, vice-direttore di 1ª cl. colle funzioni di contabile al bagno penale di Brindisi, traslocato alla casa penale di Solmona.
» 8 De Angelis Ernesto, applicato di 2ª cl. al bagno penale di Gaeta, traslocato alle carceri di Livorno.
» » Carta Fedele, id. id. alle carceri di Livorno, id. alla casa penale di Bergamo.
» » Todaro Salvatore. id. di 1ª al bagno penale di Civitavecchia, id. alle carceri di Catania.
» 9 De Troja Raffaele, Cappellano alle carceri di Lucera, dichiarato dimissionario.

Corpo delle guardie carcerarie

Agosto 28 Daniele Giovanni, sotto capo guardia di 1ª classe alle carceri di Napoli, traslocato al bagno penale di Procida.
» » Marciano Carlo, id. id. al bagno penale di Procida, id. alle carceri di Napoli.
» 30 Scuvero Giovanni, id. di 2ª cl. alle carceri di Pallanza, id. alle carceri di Monza.
» » Corti Antonio, id. di 1ª classe id. di Monza, id. id. di Pavullo.
» 31 Mela Pasquale, id. di 2ª cl. alla casa penale di Solmona, id. al bagno penale di Civitavecchia.
Settem. 11 Sarto Luigi, capo guardia di 1ª cl. al bagno penale di Pesaro, id. id. di Finalborgo.
» » Lovatelli Antonio, id. di 2ª cl. id. di Finalborgo, id. alla casa penale di Volterra.
» » Danesi Giovanni, id. di 2ª cl. alla casa penale di Volterra, id. al bagno penale di Pesaro.

Settem. 18 Fiaschi Giuseppe, sotto capo guardia di 1ª cl. alle carceri giugiudiziarie di Roma, traslocato alla casa penale di Saliceta.
» » Franzosini Paolo, id. di 2ª cl. id. alla casa penale di Saliceta, id. alle carceri giudiziarie di Roma.
» 22 Tedeschi Luigi, id. di 1ª cl. al bagno penale di Nisida, id. al bagno penale di Palermo.
» » De Angelis Camillo, id. di 2ª cl. id. di Palermo, id. id. di Nisida.
Ottobre 2 Pala Vincenzo, id. di 1ª cl. id. di Civitavecchia, id. alla casa penale di Solmona.
» » Cieri Giuseppe, id. di 2ª cl. alla casa penale di S. Eframo in Napoli, id. alle carceri giudiziarie di Napoli.
» 3 Manzi Luigi, capo guardia di 1ª cl. id. al bagno penale di Genova, riformato dal Corpo per motivi di salute.
» » Verderosa Giuseppe, id. di 3ª cl. id. di Trapani, traslocato al bagno penale di Genova.
» » Sgherzi Enrico, id. di 2ª cl. alle car. di Messina, id. id. di Trapani.
» » Trezza Luigi, sotto capo guardia di 2ª cl. al bagno penale di Gaeta, id. alle carceri di Messina.
» » Vaccari Virginio, già sotto capo giardiano, riammesso in servizio e destinato al bagno penale di Cagliari in qualità di sotto capo guardia di 2ª classe.
» » Daniele Giovanni, sotto capo guardia di 1ª classe al bagno penale di Procida, traslocato al bagno penale di Granatello.
» » Bellotti Filippo, id. di 1ª cl. id. di Granatello, id. alle carc. di Napoli.
» » Mirarchi Giuseppe, id. di 1ª cl. id. di Pozzuoli, id. al bagno penale di S. Stefano.
» » Cicivè Luigi, id. di 1ª cl. id. di S. Stefano, id. id. di Pozzuoli.
» 5 Balla Luigi, capo guardia di 2ª cl. alla casa penale di Fossano, id. alla casa penale di Solmona.
» » Roscani Luigi, id. di 3ª cl. alle carceri di Chieti, id. al bagno penale di Civitavecchia.
» » Martino Baldassare, id. di 3ª cl. al bagno penale di Porto d'Anzio, id. alle carceri di Chieti.
» » Fedele Giuseppe, sotto capo guardia di 1ª cl. id. di Pozzuoli, id. al bagno penale di Porto d'Anzio con le funzioni di capo.
» » Pecchio Pietro, id. di 2ª cl. id. alle carceri di Reggio-Calabria, id. alle carceri di Napoli.
» » Priolo Gio. Batt., id. di 1ª cl. al bagno penale di Pesaro, id. al bagno penale di Porto Longone.
Ottobre 9 Stellati Giovanni, sotto-capo guardia di 1ª cl. alla casa di relegazione di Ponza, id. al bagno penale di Porto Longone.
» » Landucci Flaminio, id. id. al bagno penale di Porto Longone id. di Pesaro.
» » Dalmasso Vittorino, id. id. id. id. alla casa di relegazione di Ponza.
» 11 Bargi Luigi, id. id. alle carceri di Spoleto, id. al bagno penale di Orbetello.
» » Bodrato Francesco, id. di 2ª cl. al bagno penale di Orbetello, id. alle carceri di Spoleto.
» 13 Soccorsi Carlo, capo-guardia di 3ª cl. alla casa penale di Solmona, id. alla casa penale di Fossano.

Capi e sotto capi guardiani di vecchio ruolo.

Settem. 4 Ricciuti Belisario, sotto-capo guardiano di 3ª cl. alle carceri di di Lucera, traslocato alle carceri di Bari.

Settem. 4 Berlendis Pietro, sotto capo-guardiano di 3ª cl. alle carceri di Bovino, traslocato alla colonia penale di Tremiti.
» » Carminati Carlo, id. id. alla colonia penale di Tremiti, id. alle carceri di Lucera.
» 12 Mauri Francesco, id. di 2ª cl. alle carceri di Reggio Emilia, dispensato dal servizio per motivi di salute ed ammesso a far valere i propri titoli pel trattamento di riposo.
» 13 Manzoni Paolo, id. di 1ª cl. alle carceri di Vicenza, traslocato alle carceri di Conegliano, colle funzioni di capo.
» » Neri Antonio, id. id. di Camerino, id. id. di Macerata.
» » Pezzana Natale, id. id. di Macerata, id. id. di Camerino.
» 15 Pellegrino Mario, capo-guardiano di 2ª cl., revocata la destinazione alle carceri di Viterbo e conservato a quelle di Caserta.
» » Galli Giovanni Antonio, sotto-capo guardiano di 1ª cl. alle carceri di Lecco, traslocato alle carceri di Viterbo colle funzioni di capo.
» 21 Boatti Giovanni, id. id. di Bergamo, id. id. di Acqui id. id.
» » Grasso Remigio, id. id. di Acqui, id. id. di Bergamo.
» » Valli Cassiano, capo guardiano di 2ª cl. id. di Conegliano, id. id. di Treviso.
» 22 Vescovi Cristiano, sotto-capo guardiano di 1ª cl. id. di Verona, id. id. di Vicenza.
» » Munari Antonio, capo guardiano di 3ª cl. id. di Pordenone, id. id. di Tolmezzo.
» » Ferlin Giuseppe, sotto-capo guardiano di 1ª cl. id. di Biella, id. id. di Pordenone.
» » Sala Francesco, id. di 3ª cl. id. di Tolmezzo, id. id. di Biella.
» 23 Maglioni Francesco, id. di 1ª cl. id. di Melfi, id. id. di Vasto.
» » Chiara Carlo, id. id. di Vasto, id. di Melfi.
Ottobre 4 Scagnoli Luigi, id. di 3ª cl. id. di Cagliari, id. di Nuoro.
» 10 Piaceria Luigi, id. id. di Savona, dispensato dal servizio per motivi di salute ed ammesso a far valere i propri titoli pel trattamento di riposo.

RETTIFICAZIONE

Il signor Francesco Guglielmi, vice-direttore, fu traslocato a Napoli, perdendo le funzioni di direttore, in seguito a sua domanda.

DECESSI

Agosto 26 Paviglianiti Annunziato, Sanitario delle carceri di Reggio Calabria.
» 28 Pozzoli Carlo, id. id. di Crema.
Settem. 12 Pirinoli Giovanni, medico-chirurgo, alla casa penale di Pallanza.

Bullettino Ufficiale della Direzione Generale delle Carceri

CIRCOLARI

Circolare del Ministero dell' Interno (Direzione Generale delle Carceri), Gabinetto, N. 62-IV, ai signori Direttori di Case di pena e di custodia di Bagni penali e Carceri giudiziarie, addì 9 novembre 1877. — Esami degli applicati.

Nel corso di un anno dal settembre 1876 all'ottobre 1877 si diedero due volte agli applicati che aspiravano ad esser promossi al grado di contabili gli esami prescritti dall'art. 10 del regio decreto 10 marzo 1871. La prima volta nessuno degli esaminati fu dichiarato idoneo, e la seconda volta soltanto due dei 15 candidati conseguirono la idoneità. Questo risultato è sconortante ed il mio dispiacere si accresce se, fermando anche l'attenzione all'ultimo esame soltanto, mi faccio ad osservare il giudizio emesso dalla Commissione centrale intorno alle singole prove scritte degli esaminati che non ottennero la idoneità. Uno di essi spiegò bene tre temi, ma tralasciò di scioglierne uno in aritmetica. Due si chiarirono esperti nei temi di aritmetica e di amministrazione, ma errarono nel tema del conto economico. Finalmente gli altri dieci fallirono tutti nel tema del conto economico ed in aritmetica, quattro sbagliarono ambedue i temi, due ne sciolsero soltanto uno, ma sbagliandolo e 4 ne sciolsero bene uno solo.

In complesso se ne deduce che uno degli esaminati non esaurì come doveva il programma, alcuni benchè valenti in aritmetica non seppero farne retta applicazione nel compilare una delle operazioni computistiche più vitali dell'azienda carceraria, e che alcuni altri pretesero superare un esame essenzialmente di contabilità, mentre conoscevano poco o punto l'aritmetica. Prego i signori direttori di spiegar nettamente agli applicati, i quali intendano di ripetere gli esami per il grado di contabile, o di presentarvisi per la prima volta, che si espongono senza fallo ad un insuccesso se non conoscono a fondo l'aritmetica, e che rischiano di fallire se anche conoscendola non si esercitano nell'applicarla praticamente alle norme speciali di contabilità dell'Amministrazione carceraria. Per questo esercizio pratico i signori direttori, vice-direttori e contabili possono molto giovare agli applicati, sia col farli partecipare alla preparazione dei conti economici e di altre importanti operazioni computistiche sia compiacendosi di tratto in tratto d'invitarli a sciogliere qualche tema di contabilità all'uopo preparato. Quelli poi che non studiarono a fondo, o dimenticarono l'aritmetica, è ne-

cessario che l'apprendano, o ritornino sopra gli studi fatti, ricorrendo anche al sussidio di maestri che per insegnare in cotesta materia si trovano dappertutto. La Commissione centrale per quanto senta vivo rincrescimento allorchè per debito di coscienzioso ufficio ricusa la idoneità ai candidati, non potrebbe mai essere indulgente al segno di abilitare al grado di contabile quelli che non porgano sicura prova di essere esperti computisti. Io, che ho l'onore di presiedere la Commissione, dichiaro francamente che nella revisione degli esami scritti non potrei dare, nè seguire un diverso indirizzo.

È mia intenzione, scorsi alcuni mesi, di richiamare gli applicati agli esami, non senza prima considerare se converrà, in via di mera eccezione, derogare per cotesta volta alle disposizioni assolute dell'art. 3 del regio decreto 8 ottobre 1875, ma se sventuratamente nel futuro esame si ottenessero gli scarsi resultati degli esami anteriori, si dovrebbero ricercare in altre amministrazioni i buoni contabili di cui si ha bisogno nell'Amministrazione delle carceri. E ciò saria doloroso perchè apporterebbe danno morale e materiale agli applicati dell'azienda carceraria.

Attendo dai signori direttori un cenno di ricevuta della presente e dei loro intendimenti sul punto cui ho più sopra accennato di concorrere insieme ai vice-direttori ed ai contabili alla istruzione pratica degli applicati.

Il Direttore generale
PAVOLINI.

Questa Circolare fu comunicata anco alle Prefetture.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) div. 5ª, sez. 3ª, N. 56365-127-1-a, addì 21 novembre 1877, al signor Prefetto di... — Matricola dei minorenni.

Dovendosi rinnovare le matricole dei minorenni, presso questo Ministero ho creduto di preferire il sistema delle cartoline mobili, a quello dei Registri matricolari, siccome più semplice, meno voluminoso più corrispondente al servizio.

Trasmetto quindi alla S. V. un competente numero di dette cartoline affinchè ella si compiaccia di invitare la Direzione. . . . . a riempirle di tutte le notizie che si riferiscono ai minorenni, in quel riformatorio ricoverati, secondo le indicazioni a stampa in esse contenute, tenendo presente le seguenti avvertenze:

Dette cartoline dovranno comprendere tutti i minorenni ricoverati nello istituto; quelli che si trovino provvisoriamente assenti o perchè nelle car-

ceri giudiziarie e negli ospedali civili; e finalmente gli assegnati o trasferiti a tutto il 15 dicembre prossimo, e non giunti.

Il cognome dei minorenni dovrà essere scritto con carattere grosso, rotondo e chiaro, avendo cura di non errare nelle lettere che lo compongono; essendo l'alfabeto rigoroso la base sulla quale si appoggia detto sistema matricolare.

I nomi proprii, quelli dei genitori, e tutte le altre indicazioni saranno scritte in piccolo corsivo chiaro ed intelligibile.

Nello spazio destinato per le ordinanze anteriori, quando se ne abbiano gli elementi, si farà menzione del motivo dell'ordinanza, la data della medesima, chi la pronunziò, e la durata del ricovero.

Eguali indicazioni occorreranno per le ordinanze posteriori.

Nelle annotazioni si farà cenno delle revoche od altre modificazioni di dette ordinanze.

Nella parte poi che riflette i movimenti di ciascun minorenne non dovranno omettersi i numeri, oltre le date, delle note di questo Ministero alle quali essi movimenti si riferiscono; e nelle *note varie* si inscriveranno *concisamente*, le notizie che si reputino assolutamente necessarie, come complemento a quelle matricolari.

Ho fiducia che la S. V. disporrà in modo che dette cartoline siano redatte colla massima esattezza, e che mi siano restituite entro il prossimo mese di dicembre, ordinate alfabeticamente e con quelle che non fossero state adoperate.

Avverto poi la S. V. che la tabella del movimento mensile a cui si riferisce la circolare del 18 ottobre p. p., N. 49815, dovrà essere redatta per ordine di alfabeto rigoroso aggiungendovi nella colonna delle osservazioni la provincia di ciascun minorenne.

La S. V. si compiacerà avvertirmi del ricevimento della presente.

Il Direttore Generale: PAVOLINI.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) div. 5ª, sez. 3ª, N. 56366-127-1-a, addì 24 novembre 1877, al signor Direttore dello Stabilimento penale di... — Matricola dei condannati.

Dovendosi rinnovare le matricole dei condannati presso questo Ministero ho creduto di preferire il sistema delle cartoline mobili a quello dei registri, siccome più semplice, meno voluminoso e più corrispondente al servizio.

Trasmetto quindi alla S. V. un competente numero di dette cartoline affinchè ella si compiaccia farle riempire di tutte le notizie che si riferiscono

ai condannati di cotesto Stabilimento secondo le indicazioni a stampa in esse contenute, tenendo presenti le seguenti avvertenze:

Dette cartoline dovranno comprendere tutti i condannati detenuti nello stabilimento; quelli che fossero provvisoriamente assenti, o perchè nelle carceri giudiziarie o nei manicomi; e finalmente gli assegnati o trasferiti a tutto il 15 dicembre prossimo, e non giunti.

Il cognome dei condannati dovrà essere scritto con carattere grosso, rotondo e chiaro, avendo cura di non errare nelle lettere che lo compongono; essendo l'alfabeto rigoroso la base sulla quale si appoggia detto sistema matricolare. I nomi proprii, i sopranomi e tutte le altre indicazioni volute dalle cartoline saranno in piccolo corsivo, chiaro ed intelligibile.

Per pene accessorie si intenderà la sola sorveglianza della Pubblica Sicurezza. — Nella linea destinata per le recidive dovranno inscriversi le condanne riportate in precedenza.

Nello spazio destinato per le condanne riportate posteriormente si dovrà indicare il reato commesso, la data della sentenza, il Tribunale che l'ha pronunziata, la pena e la durata della stessa.

I provvedimenti di grazia si scriveranno per ordine di precedenza colle relative date, e possibilmente coi numeri dei singoli decreti tanto di condono che di commutazione o riduzione di pena procurando di occupare il minore spazio possibile.

Tutti i movimenti successivi avvenuti dopo l'arrivo del condannato nello Stabilimento dovranno essere notati in ordine di precedenza coi numeri e la data delle note che li autorizzarono. Nelle *note varie* si inscriveranno *concisamente* le notizie che si reputino assolutamente necessarie come complemento a quelle matricolari.

Ho fiducia che la S. V. disporrà in modo che dette cartoline sieno redatte con la massima esattezza e sollecitudine affinchè possano essermi restituite entro il prossimo mese di dicembre, ordinate alfabeticamente, e con quelle che non fossero state adoperate.

Avverto poi la S. V. che la tabella del movimento mensile a cui si riferisce la circolare del 18 ottobre p. p., N. 49815, dovrà essere compilata per ordine alfabetico rigoroso, aggiungendo nella colonna delle osservazioni la provincia di ciascun condannato.

La S. V. si compiacerà avvertirmi del ricevimento della presente.

Il Direttore generale: Pavolini.

DECISIONI DI MASSIMA

Le imprese carcerarie non possono adire ai Tribunali contro le Direzioni quando nel rifiuto di pane esse non ebbero a scostarsi dalle prescrizioni del capitolato. — (Estratto di sentenza del Tribunale civile di Roma del 18 agosto 1877, pubblicata nel dì 21 detto).

In fatto ed in diritto:

Considerato che in data del sei giugno mille-ottocento-settantasette la Direzione della Casa di pena alle Terme Diocleziane in Roma redigeva verbale di rifiuto del pane che per quel giorno era stato presentato dall'Impresa appaltatrice, e ciò dietro il parere dell'ufficiale sanitario sig. Bosany, il quale dichiarò che il pane lasciava a desiderare dal lato del prosciugamento, e comunque buono al gusto, tramandava un troppo acuto odore di lievito acidulo.

L'Impresa al contrario sostenendo che la qualità del pane era conforme alle prescrizioni del capitolato d'appalto, citò con atto del sette giugno mille-ottocento-settantasette la Direzione carceraria davanti al Pretore del sesto mandamento di Roma per sentire disporre sull'obbietto una perizia

Ed il pretore Matozzi con sentenza dello stesso giorno sette giugno mille-ottocento-settantasette (registrata con marca da centesimi sessanta annullata) in contraddizione della convenuta Direzione ordinò il chiesto mezzo istruttorio.

Contro di tal sentenza si è appellata la Direzione:

1° Perchè non è dato nei giudizi provocare mezzi istruttori, senza conclusioni di merito;

2° Perchè ai termini del capitolato di appalto, è vietato il ricorso all'autorità giudiziaria.

Dall'altra parte l'Impresa appaltatrice insiste per la conferma dell'appellata sentenza.

Considerato che ai suddetti motivi di appello bisogna dare un ordine inverso, imperocchè dopo la discussione del 2° decidendosi, come si desidera, che all'Impresa appaltatrice è vietato il ricorso all'autorità giudiziaria, la discussione del secondo motivo diventa oziosa.

Considerando che nella esecuzione di un contratto una parte può benissimo rimettersi alla discrezione dell'altra per la definizione della controversia che per avventura può insorgere, e privarsi del diritto di ricorrere alle autorità costituite — non vi è in ciò nulla di contrario alla legge, alla morale, ed ai buoni costumi — possono in siffatta guisa ritrovare ambo i contraenti lo scambievole loro tornaconto, ed una volta stabilito il patto bisogna che venga rispettato.

Nè poi nella specie l' Impresa contrattò inconsultamente, perchè si rimetteva alla discrezione di una pubblica amministrazione, la quale non si può presumere che nelle sue determinazioni si lasci guidare dal capriccio od altra men che' retta passione — Che anzi la Direzione stessa si rimette al giudizio di un terzo, che comunque fosse l'ufficiale del carcere, non può supporsi che avesse altro scopo fuori dell' interesse generale del carcere e della verità.

Ora resta a vedere, se effettivamente col capitolato di appalto fu escluso il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'articolo ventitre è concepito così: sorgendo questione fra l' autorità dirigente e l'appaltatore sull'accettabilità di oggetti dallo stesso presentati, sempre quando questi non provengano dalla lavorazione degli Stabilimenti carcerari, verrà richiesto l'avviso di due periti scelti l'uno dall'autorità dirigente, l'altro dall'appaltatore.

Nel caso di discrepanze di avviso fra i due periti, deciderà inappellabilmente il Ministero, escluso ogni ricorso all'autorità giudiziaria. Le spese di perizia sono a carico della parte soccombente. Pel rifiuto del pane e delle vivande si osserveranno le norme speciali prescritte dagli articoli 80 ed 81. Ed in cotesti articoli senza scopo di trascriverli per intero, è detto che nel caso il pane non fosse trovato di buona qualità, di quella, cioè, contemplata nel contratto, sarebbesi senza altro rifiutato, previo però sempre l'avviso degli ufficiali sanitari del carcere. — Che in caso di dubbio sulla qualità del pane, l'autorità, preposta al carcere, potrà consultare persona perita. — Che l'appaltatore non può negare che si proceda a tale perizia, ma potrà dal canto suo fare accertare da detta persona perita la qualità del pane rifiutato, e quelle altre circostanze di fatto che sieno del caso per farne oggetto di richiamo al Ministero, senza però che tale richiamo possa sospendere gli effetti della decisione pronunziata dall'autorità dirigente. Che qualora la perizia importi qualche spesa, questa cadrà a carico dell'Amministrazione nel primo caso, e dell' Impresa nel secondo caso.

Considerato che queste speciali disposizioni concernenti il rifiuto del pane nulla contengono di contrario alla disposizione generale del primo articolo 23, circa il divieto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Lo scopo che si ebbe la Direzione del carcere fu di non ingolfarsi in una moltiplicità di liti a quante ne avrebbe dato causa l'esecuzione del contratto di appalto.

Ora non può concepirsi, che trattandosi di altri generi, i quali qualche volta solo, e poche volte all'anno devono essere somministrati, si fosse escluso il ricorso all'autorità giudiziaria e non lo si fosse poi escluso per le questioni sul pane, che somministrandosi quotidianamente, avrebbe dato luogo ad innumerevoli. Nè giova il dire che avendo l'articolo ottanta concesso all'appaltore la facoltà di provocare una perizia in linea amministra-

tiva, tanto più non gli ha potuto togliere il diritto di provocarla in linea giudiziale. Imperciocchè bisognerebbe scancellare il disposto generale dell'articolo 23 e non riconoscere la chiarissima e giusta idea che si ebbe la Direzione, quando in detto articolo stabilì il divieto di ricorrere all'autorità giudiziaria. E poi anche in linea amministrativa, notasi che le spese si pongono a carico di chi provoca la perizia, e non già di chi soccombe, come è di regola nelle questioni giudiziarie; e quindi anche da ciò apparisce sempre più l'esclusione del ricorso all'autorità giudiziaria.

Considerato che dietro l'esposte ragioni la Direzione ha avuto ben d'onde di dolersi dell'appellata sentenza, sì che non si può a meno di revocarla con la condanna della parte appellata alle spese.

Per questi motivi — il Tribunale:

Uditi i procuratori delle parti revoca l'appellata sentenza del Pretore del sesto mandamento di Roma del 7 giugno 1877, e quello facendo che il primo giudice far doveva, rigetta la domanda dell' Impresa appaltatrice proposta con atto dello stesso giorno 7 giugno 1877 con la condanna della medesima alle spese.

Sull'obbligo dei Reali Carabinieri di accompagnare i detenuti all'ufficio d'istruzione. — Il comandante la Stazione dei Reali Carabinieri di L. essendosi rifiutato di far accompagnare all'Ufficio del Giudice Istruttore il detenuto M. V., il Ministero sul rapporto del Prefetto di C., richiamò sopra tale fatto l'attenzione del Comitato dell'Arma, il quale assicurò in risposta essere ciò avvenuto perchè quel Sotto Uffiziale ignorava le modificazioni apportate colla Circolare 16 maggio 1865 all'art. 152 del Regolamento generale del Corpo, ed all'art. 71 del R. decreto 24 gennaio 1861.

Pene disciplinari degli arresti inflitte dagli Ufficiali di porto. — Il Ministero di Grazia e Giustizia a cui fu fatto il quesito *dove debbansi scontare le pene disciplinari degli arresti inflitte dagli Ufficiali di Porto,* ha risposto che nulla osta, a che gli individui condannati a dette pene possano scontarle nelle sale di deposito del mandamento, *quando non esistano apposite sale di disciplina.*

Collocamento di impiegati in aspettativa per motivi di famiglia. — Ferma la massima della facoltà discretiva del Governo di concedere o negare il collocamento in aspettativa per ragioni di famiglia, domandato dagli impiegati, e per conseguenza il diritto di conoscere ed esaminare queste ragioni, deve per altro il relativo provvedimento essere ventilato caso per caso a prudente criterio dell'Autorità superiore, sembrando quasi superfluo il rilevare la convenienza che la ricerca e l'esame dei motivi di famiglia siano trattati con quella discreta riserva che è dovuta alla delicata materia e con tutta quella maggiore larghezza che sia compatibile col buon servizio dello Stato.

Art. 402 del Codice di procedura Civile — Arbitri conciliatori. — In una causa vertente fra l'Amministrazione e l'Impresa Del Giudice e Giovane per le forniture delle Carceri giudiziarie della provincia di Salerno, la Corte di Cassazione di Napoli con sentenza 8 agosto 1877 ha proclamato la massima che i Tribunali Civili, quando non funzionano come Tribunali di Commercio non possono giovarsi della disposizione dell'articolo 402 del Codice di procedura civile per rinviare le parti innanzi ad arbitri conciliatori. In conseguenza ha annullato la precedente sentenza della Corte di Appello di Napoli che in conferma di altra del Tribunale Civile di Salerno tuttochè riconoscendo la *competenza* del foro *civile* avea rinviato le parti innanzi ad arbitri conciliatori con incarico di conciliarle se fosse possibile ed in difetto dare il loro parere.

ONORIFICENZE

S. M. con Decreto del 2 dicembre 1877, in seguito a proposta di S. E. il Ministro dell'Interno, ha promosso il cav. Giuliano Berardi, direttore di carceri, ad ufficiale nell'ordine equestre della Corona d'Italia.

EVASIONI EFFETTUATE O TENTATE

(Note estratte dal Registro della Statistica delle Evasioni tenuto a cura della Direzione Generale delle Carceri).

Il custode del Carcere mandamentale di S. G. in F., preso dal vino, era uscito nella notte dal 5 al 6 ottobre senza chiudere la porta della carcere ove trovavasi il detenuto G. A. E costui, profittando di tal negligenza, riuscì facilmente ad evadere. Il colpevole agente fu sospeso dall'impiego, denunziato all'autorità giudiziaria, e surrogato.

Profittando della disattenzione della Guardia di vigilanza, il L. G., detenuto nel Carcere giudiziario di T., scavalcò, nel dì 12 ottobre, il muro di cinta al cortile destinato alla passeggiata e si appiattò in un orto vicino, dove fu trovato un'ora dopo dai RR. Carabinieri, che ricondussero in carcere.

Nella mattina del 13 ottobre, mentre i detenuti del Carcere mandamentale di G., erano nel cortile di passeggio' giunse il Cancelliere della Pretura, ed il custode, per la premura di riceverlo, non solamente lasciò soli i detenuti, ma trascurò di chiudere la porta Il detenuto S. G. ne profittò per passare

negli uffici della Pretura, e da quella in strada. Il giorno seguente l'evaso si costituì prigioniero al Procuratore del Re del vicino Tribunale.

Mentre, nel dì 18 ottobre, il B. P. era condotto con altri detenuti nel Carcere circondariale di N. al passeggio, riuscì a trafugarsi nella caserma delle guardie; di là, col mezzo di una scaletta, salì sul tetto dell'attigua cucina, e saltando di tetto in tetto pervenne a discendere sulla pubblica via. Le Guardie di servizio furono denunziate all'Autorità giudiziaria. L'evaso fu ripreso poche ore dopo dai RR. Carabinieri.

A. G. detenuto nel Carcere mandamentale di R., riuscì nella notte dal 22 al 23 ottobre ad aprire una breccia nel muro della sua cella, usando all'uopo un piccolo chiavistello tolto dalla finestra, ed un cavalletto da letto; quindi si calò in strada adoperando i lenzuoli a mo' di corda.

Accortosi M. S., detenuto nel Carcere mandamentale di T., che i cancelli interni erano rimasti aperti, nel mattino del 28 ottobre, per trascuratezza del Custode, passò nella camera d'ingresso che ha una finestra senza inferriata; e da quella finestra si gettò in strada e fuggì. Il Custode lo inseguì, ma non pervenne a raggiungerlo: fu destituito. I Carabinieri arrestarono lo S. nel dì 2 novembre.

C. M. trovavasi da solo nella notte dal 28 al 29 ottobre nel Carcere mandamentale di G., della cui custodia era incaricata l'Arma dei RR. Carabinieri. Il M. era stato assicurato con ferri alle mani ed ai piedi; ed intanto la fuga avvenne in conseguenza della rottura della porta della prigione; perciò si crede opera di persona libera.

Nel cortile delle Carceri circondariali di P., passeggiava nel dì 8 novembre il detenuto G. B.; quando accorgendosi di non essere sorvegliato, si arrampicò pel condotto delle acque piovane sul tetto di una casa attigua ove si appiattò. Ma poco dopo vi fu raggiunto e ricondotto in carcere. La Guardia di servizio fu punita disciplinalmente.

Cedendo ad un bisogno corporale, il Custode del Carcere mandamentale di C., lasciò, nel mattino dell'11 novembre, momentaneamente nel cortile di passeggio i detenuti senza sorveglianza. Ma uno di costoro approfittò subito dell'occasione per arrampicarsi sopra un tetto, gettarsi da quello in un vicino giardino, e di là fuggir via. Inseguito dal Custode, Carabinieri e Guardie campestri l'evaso fu in brev'ora raggiunto e rassicurato alla giustizia.

Per richiamare l'attenzione del Custode il G. F. detenuto nel Carcere mandamentale di A. si mise verso il mezzogiorno del 17 novembre a far rumore Ed infatti l'agente di custodia aprì la porta, ed il G. slanciatogli addosso il secchio dell'acqua nel quale aveva pur raccolto alcuni pezzi di mattoni divelti dal pavimento, profittò dello sbalordimento causatogli per mettersi in fuga. Nel seguente giorno fu ripreso dai RR. Carabinieri.

Diciasette detenuti nel Carcere circondariale di C., erano riusciti a procu-

curarsi la chiave della porta del loro camerone, e quella di un locale di passeggiata, da dove, scavalcando il muro di cinta, sarebbero discesi in strada. Per agevolare la fuga, avevano sottratto alcuni lenzuoli, i quali divisi in striscie, dovevano tener luogo di corda. E la notte dal 21 al 22 novembre si accinsero ad attuare il progetto. Ma siccome il loro primo calcolo, quello cioè di trovar aperto lo sportello, dal quale, passando un braccio, potessero far girare la chiave nella toppa, andò fallito, così si posero a svellere dai cardini la porta: ma furono sorpresi dagli agenti di custodia. — Si barricarono; ma persuasi dal Capo guardia sulla inutilità della resistenza, desistettero, ed allora la custodia sequestrò gli oggetti preparati per l'evasione. Il Capo-guardia e due suoi dipendenti ebbero gratificazioni. Una Guardia sospettata infedele fu posta in segregazione per dar luogo alle investigazioni del Tribunale.

Durante la notte dal 23 al 24 novembre, tre condannati al Bagno penale di O., lavoravano ad una fornace. Uno di costoro si recò, con permesso della guardia di sorveglianza, alla vicina latrina, da dove, profittando di un deposito di carbone che cuopriva i suoi movimenti, potè allontanarsi senza destar sospetti. Dieci minuti essendo passati senza che il detenuto facesse ritorno al lavoro, la guardia si affacciò alla latrina e constatò la fuga. Diede subito l'all'arme; si misero in giro alcune pattuglie; ma inutilmente.

Nel dì 24 novembre, il Custode del Carcere mandamentale di P. permise al detenuto G. B. di banchettare col un amico che si era recato a visitarlo; e perciò lo fece passare nella propria camera, che ha la finestra priva d'inferriata. E il G. B., profittando della momentanea assenza dell'agente, si gettò nella strada e fuggì via.

Nella notte dal 24 al 25 novembre, una Guardia di ronda nel Carcere circondariale di V., udì rumore, e presentatasi improvvisamente al camerotto da dove perveniva, trovò quei detenuti intenti a dilatare il finestrino che serve pel passaggio del vitto, onde tentare una fuga che, però, sarebbe stata quasi impossibile. La prontezza di quell'agente fu rimunerata con gratificazione.

AVVENIMENTI STRAORDINARI

(*Note estratte dai Registri della Direzione Generale delle Carceri*)

14 ottobre. — Nel Carcere di T., alcuni detenuti, dopo breve diverbio per futili motivi, vennero alle mani. A questa rissa non tardarono a prender parte gli altri detenuti in numero di quaranta. L'unica Guardia di servizio, dopo aver inutilmente cercato di pacificarli, fu costretta a chiedere soccorso ai soldati, i quali, vedendo che i riottosi non obbedivano con le buone, spararono in aria i fucili per intimorirli; e infatti cessò il tumulto e i condannati furono condotti nei dormitori.

Fu fatta una perquisizione e furono trovati negli effetti dei detenuti 27 strumenti da offesa, Nel tumulto accaduto nove di costoro furono più o meno gravemente feriti.

Il personale di custodia fu punito disciplinalmente.

Anche nel Bagno penale di S. S. ebbero luogo due tentativi di sommosse, le quali non ebbero nessuna trista conseguenza.

---

17 ottobre. — Nel Penitenziario di A., due condannati addetti al laboratorio di fabbro-ferraio vennero a diverbio, e il Z. ferì con un ferro del mestiere piuttosto gravemente il compagno L.

---

29 ottobre. — Condannati alla cella di punizione per insubordinazione i due detenuti R. e P. nel Carcere di S. R., non solo ricusarono di essere messi nella cella loro assegnata, ma armatisi di pezzi di legno tolti da una lettiera, opposero viva resistenza. Accorso nel Carcere il Sotto-Prefetto e alcuni Carabinieri, i due insubordinati furono a viva forza disarmati e indotti all'obbedienza.

---

31 ottobre. — Nel Bagno penale di A., i due condannati O. e D. M. vennero alle mani col loro compagno di pena S. e lo gettarono in terra maltrattandolo a calci e pugni, e di più lo ferirono presso l'occhio destro con un cucchiaio di legno. Il fatto fu denunziato all'autorità giudiziaria, e i colpevoli furono ristretti in cella.

Anco nel Bagno penale di P. il condannato D. S., credendo che il D. M. fosse un suo delatore, lo ferì con un cucchiaio di legno all'angolo esterno di un occhio.

---

3 novembre. — Il M., condannato ai lavori forzati e detenuto nel Carcere di S., era riuscito a togliere il pernio alla maniglia della sua catena, e con essa si percosse ripetutamente il capo. Al rumore accorse la Guardia di servizio e gli tolse l'arnese col quale continuava a ferirsi. Ma a nulla valse questo provvedimento, come pure tutte le cure sanitarie prestategli, perchè, sviluppatasi una violentissima commozione cerebrale, l'infelice suicida spirò dopo sei ore. Anche nel Carcere di S., un condannato si uccise precipitandosi nel sottoposto cortile.

---

8 novembre. — Un detenuto nel Carcere di T., essendosi rifiutato di seguire i RR. Carabinieri che dovevano tradurlo in uno Stabilimento di espiazione, molti compagni, prendendo le sue parti, cominciarono a gridare e far resistenza. Alcuni fra essi dai finestroni delle celle lanciarono delle scodelle addosso ai Carabinieri e al Capo-Guardia. Accorso però un drappello di soldati, l'ordine fu ristabilito.

---

8 novembre. — Nella Colonia penale di G., fu rotta la inferriata del magazzino per dispensa dell'Impresa, e furono involate alcune merci e denari, che si trovavano in un cassetto chiuso a chiave. Non è stato possibile scuoprire i ladri. Alcuni coatti sui, quali cadevano dei sospetti, sono stati intanto assicurati alla giustizia.

---

10 novembre. — Cogliendo a pretesto la qualità del pane provveduto d'ufficio dalla Direzione, i condannati nel Bagno penale di S. S. tumultuarono. All'infuori di grida clamorose, non si ebbero però a deplorare inconvenienti. — Simili tumulti si rinnovarono del dì 15.

---

11 novembre. — Nel Bagno penale S. S., i condannati M. e C. per futili motivi vennero alle mani, e il M. fu ferito leggermente. — E nella Relegazione di M., il P. e D. N., dopo essersi più volte dette triviali parole, finirono per azzuffarsi. Il P. ricevè una ferita al viso. I mezzi usati per offesa, furono penne di acciaio fermate in acticciuole.

---

13 novembre. — Nel Penitenziario di M., in seguito ad uno scherzo che non poteva recare alcun risentimento, il recluso C. aggredì il compagno G., e lo gettò in terra percuotendolo con pugni e calci, e nel gettarlo in terra gli cagionò una ferita al ciglio sinistro.

Anche nella Casa di custodia di U., due reclusi vennero a litigio. Nonostante che le guardie li separassero, trovarono poi modo di ritrovarsi, e uno di essi ebbe una ferita sul viso prodotta con un pezzo di vetro.

18 novembre. — Nel Bagno penale di P., alcuni forzati rifiutarono il pane che asserivano essere di cattiva qualità. Ma essendo stato invece riconosciuto buonissimo, alcuni si persuasero, altri persistettero nel rifiuto e minacciarono un tumulto. Furono prese le opportune misure di precauzione e la minaccia non ebbe effetto. Il giorno dopo, la distribuzione fu eseguita senza il menomo inconveniente.

I promotori del disordine furono puniti disciplinalmente.

18 novembre. — Nel Carcere di T., le guardie aprirono la porta di una cella per la consueta visita mattutina: — il detenuto S. lanciossi fuori e, scansate le guardie, si precipitò dalla balaustra e rimase morto all'istante. Egli s'era mostrato sempre docile e rassegnato.

7 dicembre. — Nel Penitenziario di L., il detenuto M. tentò di uccidersi segandosi le vene del braccio sinistro con una scheggia di vetro che si era procurato rompendo una bottiglietta contenente medicinali. Scoperto in tempo il tentativo e chiamato il sanitario, gli furono apprestati i necessari soccorsi. La ferita fu giudicata guaribile in sei o sette giorni.

Il M. dichiarò che fu spinto a tale eccesso dalle sofferenze che gli cagionava la malattia da cui era colpito.

ESAMI D'IDONEITÀ DEGLI APPLICATI

per il posto di Contabile nell'Amministrazione carceraria

Questi esami ebbero luogo nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 1877. — I candidati furono 15, due dei quali raggiunsero la idoneità, e furono:

Doria Alessandro con punti 135
Ayra Marcello » 134.

TEMI DELL'ESAME

1° ottobre.

Tema attinente all'Amministrazione carceraria.

Il candidato, premessi alcuni cenni sugli scopi che il Legislatore si prefisse imponendo il lavoro ai detenuti, e sui sistemi giusta i quali l'Amministrazione può attivarlo, formuli una ragionata proposta al Ministero per sopprimere una lavorazione e surrogarla con altra.

2 ottobre.

Tema di Contabilità.

In una Casa di correzione, durante l'anno 1876, erano attivate, tra le altre manifatture, quella del lanificio e quella dei falegnami. Le giornate di lavoro della prima ascesero a 50 mila e quelle della seconda a 10 mila. Con i seguenti elementi attivi e passivi si formi una dimostrazione, ossia conto economico, da cui risulti, per ciascuna delle due accennate lavorazioni, l'utile

e lo scapito complessivo verificatosi in detto anno, ed il ragguaglio per cento tanto del capitale industriale, quanto del capitale impiegato, ed in ultimo i ragguagli di tali utili o scapiti per una giornata di lavoro. Accertate le risultanze che sopra, il candidato esponga il suo ragionato avviso in quale delle due manifatture abbia veramente l'Amministrazione conseguito miglior tornaconto.

		Lanificio	Falegnami
Macchine, attrezzi e materie prime	In essere in fine d'anno . . .	L. 37,000	7,470
	In essere in principio d'anno. .	» 32,700	8,400
	Acquistate e pagate durante l'anno	» 98,900	22,600
	Cedute gratuitamente (sole macchine) ad altri Stabilimenti penali	» 2,000	—
	Acquistate e rimaste a pagare .	» 3,600	—
Manufatti	In essere in fin d'anno . . .	» 95,000	3,800
	In essere in principio d'anno .	» 50,800	4,000
Spesa per riparazioni alle macchine ed attrezzi .		» 2,600	400
Somme incassate per vendite di manufatti, e per altri proventi		» 102,980	34,668
Spesa per trasporti, dazi e diverse		» 4,500	1,800
Valore dei manufatti venduti, ed a fin d'anno non riscosso		» 6,200	30
Stipendi ai capi d'arte liberi		» 2,500	—
Mercedi integrali ai detenuti		» 36,000	7,000

3 ottobre.

Aritmetica.

1° Quesito. — Una Casa commerciale tiene occupati tutti i detenuti lavoranti di uno Stabilimento penale.

Dal conto fatto al termine di un mese, il numero complessivo delle giornate di lavoro è risultato così ripartito:

Un sesto per la lavorazione dei calzolai;
Due settimi per la lavorazione dei falegnami;
Tre ottavi per la lavorazione dei fabbri;
e le rimanenti 580 giornate per la lavorazione della paglia.

La mercede giornaliera dei calzolai è maggiore di centesimi 10 di quella dei falegnami, di centesimi 20 di quella dei fabbri, e di centesimi 30 di quella dei lavoranti in paglia. In pagamento di dette mercedi, la Casa appaltatrice rilascia un Buono di cassa di L. 1830.

Si domanda:

1° A quanto ascenda il numero complessivo delle giornate di lavoro;
2° Quanta sia la mercede giornaliera dei calzolai.

2° Quesito. — I soci *A*, *B* e *C* hanno guadagnato in commercio L. 16,321 72.

A tenne impiegato il suo capitale per anni 13, ed ebbe un guadagno di L. 6,847 10;

B tenne impiegato un capitale di L. 15,400 per anni 5;

C impiegò un capitale di L. 14,330 e guadagnò L. 5,932 62.

Si domanda:

1° Qual capitale impiegò *A*;
2° Qual fu il guadagno di *B*;
3° Per quanto tempo fu tenuto impiegato il capitale del socio *C*;
4° Quanto per cento ragguagliò il guadagno annuo di ciascuno.

LODE AI GENEROSI

Copia di lettera inviata ai signori Direttori degli Stabilimenti penali e carcerari del Regno.

Saluzzo, 2 novembre 1877.

ANTONIO RICHARD Sotto Capo guardia in questa Casa Correzionale, veniva il giorno 30 ottobre ultimo colpito da apoplessia cerebrale fulminante, lasciando nel pianto e nella più desolante miseria una moglie e sei figli tutti nell'infanzia.

Per sopperire agli urgenti bisogni di questa povera famiglia, per non lasciar senza pane la moglie ed i figli di un Agente che tenne sempre una condotta degna d'ogni encomio e che seppe meritarsi l'affetto e la stima di quanti lo conobbero, io apersi una sottoscrizione; ma ove questa non si estenda ad altri Stabilimenti, ove la S. V. Ill.ma non venga in nostro aiuto col patrocinarla, il risultato sarà ben lungi dal corrispondere ai bisogni di quei miseri.

Io glie ne porgo calda preghiera, e mentre nutro fiducia di aver il concorso della S. V. Ill.ma in quest'opera di carità, io voglio sperare che gli Agenti di Custodia dello Stabilimento a Lei affidato non rifiuteranno il loro obolo ai teneri orfani di un loro compagno.

Sia gentile trasmettermi a suo tempo l'elenco degli oblatori e la somma raccolta, e creda alla mia considerazione

Pel Direttore in congedo
EDOARDO PATTONE.

Elenco riepilogativo delle sottoscrizioni raccolte in sollievo della Famiglia del Sotto-Capo Guardia delle Carceri Antonio Richard.

Casa Penale e Carceri Giudiziarie di Saluzzo (Personale amministrativo, Religioso, Sanitario, di Custodia e Capo d'arte)	L.	221 »
Penitenziario di Oneglia (Personale amministrativo e di Custodia)	»	47 30
Penitenziario e Carceri Giudiziarie di Alessandria (Personale amministrativo e di Custodia)	»	46 60
Case Penali di Fossano (Personale amministrativo, Religioso e di Custodia)	»	63 45
Casa di Relegazione di S. Leo (Personale amministrativo e di Custodia)	»	23 »
Bagno Penale di Porto d'Anzio (Personale di Custodia)	»	28 50
Casa di Forza e Carceri Giudiziarie di Parma (Famiglia del Direttore, Personale amministrativo, Religioso e di Custodia)	»	95 »

Casa Penale e Carceri Giudiziarie di Padova (Personale amministrativo, Impresa e personale di Custodia) L. 87 55

Casa Penale e Carceri Giudiziarie di Bergamo (Personale di Custodia) . . . . » 22 75

Casa Correzionale di Narni (Personale amministrativo, Sanitario, Impresa e Custodia) . . . . . . » 41 »

Bagno Penale di Pesaro (Personale religioso e di Custodia) . . . . » 20 80

Id. di Finalborgo (Personale di Custodia) » 56 »

Id. di Procida (Personale amministrativo e di Custodia) . . . . » 66 70

Stabilimento Penale e Carceri Giudiziarie di Firenze (Personale amministrativo, Religioso e di Custodia) . » 42 40

Bagno Penale di Porto-Ferraio (Personale di Custodia) » 19 35

Penitenziario di Milano (Personale di Custodia) . . » 33 50

Bagno Penale di Civitavecchia (Personale amministrativo e di Custodia) . . . . » 79 89

Carceri Giudiziarie di Venezia (Personale amministrativo, Religioso, Sanitario e di Custodia) . . . . » 26 50

Bagno Penale di Palermo (Personale di Custodia . » 40 20

Casa Correzionale di Montesarchio (Personale di Custodia) . . . . » 19 50

Case Penali di Aversa (Personale amministrativo, Religioso, Sanitario e di Custodia) . . . . » 34 25

Casa Penale di Tempio (Personale amministrativo, Religioso, Sanitario, Insegnante e di Custodia) . . . » 35 »

Penitenziario di Noto (Personale amministrativo e di Custodia) . . . . » 64 50

Colonia penale agricola dell'isola di Capraia (Personale di Custodia) . . . . » 12 »

Bagno Penale di Pozzuoli (Personale di Custodia) . » 42 50

Penitenziario di Ponza (Personale di Custodia, Personale amministrativo ed Impresa) . . . . » 31 »

Casa di Forza di Lucca (Personale di Custodia). . » 19 »

Penitenziario di Favignana (Personale amministrativo e di Custodia) . . . . » 46 »

Bagno Penale di Nisida (Personale di Custodia). . » 52 »

Id. di Porto Empedocle (Personale di Custodia) . . . . » 24 »

Penitenziario di Pallanza (Personale amministrativo, Religioso e di Custodia) . . . . » 52 »

Casa Penale di Roma (Personale di Custodia) . . » 28 05

Penitenziario di Volterra (Personale amministrativo e di Custodia) . . . . » 50 »

Bagno Penale di Porto-Longone (Personale Ammini-

strativo e di Custodia) . . . . L. 65 8[illegible]

. Casa Correzionale di Castelfranco-Emilia (Personale amministrativo, Religioso, Sanitario e di Custodia) . . » 76 »

Bagno Penale di Orbetello (Personale di Custodia) . » 82 5[illegible]

Casa di Reclusione di Civita-Castellana (Personale di Custodia) . . . . » 15 5[illegible]

Carceri Giudiziarie di Genova (Personale amministrativo e di Custodia) . . . . » 33 3[illegible]

Casa Correzionale di Saliceta S. Giuliano (Famiglia del Direttore, Personale amministrativo e di Custodia) » 36 4[illegible]

Bagno Penale di Gaeta (Personale amministrativo e di Custodia . . . . » 56 9[illegible]

Penitenziario di Solmona (Personale amministrativo, Religioso, Sanitario e di Custodia) . . . . » 24 8[illegible]

Bagno Penale di Brindisi (Personale di Custodia) . » 45 5[illegible]

Carceri Giudiziarie di Milano (Personale di Custodia » 27 8[illegible]

Bagno Penale di Terracina (Personale amministrativo Religioso e di Custodia) . . . . » 33 »

Casa Penale di Venezia (Personale amministrativo e di Custodia) . . . . » 34 50

Casa Penale di Lecce (Personale amministrativo e di Custodia) . . . . » 27 »

Casa di Relegazione di Santa Maria App.[e] in Napoli (Personale amministrativo e di Custodia) . . . . » 15 »

Grandi Prigioni di Palermo (Personale di Custodia). » 30 45

Carceri Giudiziarie di Roma (Id.) . » 73 50

Bagno Penale di Piombino (Personale religioso, di Custodia e Capi d'arte liberi) . . . . » 39 32

Carceri Giudiziarie di Bologna (Personale amministrativo e di Custodia) . . . . » 16 20

Bagno penale di Alghero (Personale di Custodia. . » 60 »

Privati cittadini di Saluzzo . . . . » 103 50

Direzione della *Gazzetta di Saluzzo* e Fratelli Lobetti-Bodoni (Tipografi) . . . . » 13 »

Totale 13 dicembre 1877 . L. 2,481 23

PUNIZIONI

Condanne pronunciate dai Tribunali militari e punizioni inflitte dal Ministero e dai Consigli di disciplina durante i mesi di ottobre e novembre 1877.

Ansoldi Giuseppe, guardia di 2[a] classe nella Colonia penale agricola di Capraia. Condannato a due anni di reclusione militare, per grave insubordinazione con minaccie e vie di fatto verso un suo superiore. Espulso dal corpo (art. 78).

Tabelloni Giulio, guardia di 2[a] classe nel Bagno di Orbetello. Invio alle compagnie di disciplina con espulsione dal corpo, per assenza arbitraria

dallo stabilimento oltre 48 ore. Reduce dalle compagnie di disciplina (articolo 84, n° 1).

Marmorino Nicola, guardia di 2ª classe nel Bagno di S. Stefano. Invio alle compagnie di disciplina con ritorno al corpo, per arbitrario abbandono del servizio comandato. (art. 83, n° 5).

Violanti Pellegrino, guardia di 2ª classe nella Casa penale di Firenze. Condanna d'un anno di reclusione militare, per diserzione. Espulso dal corpo (art. 78).

Fiore Saverio, guardia di 2ª classe nella Casa penale di Firenze. Condanna d'un anno di reclusione militare, per diserzione. Espulso dal corpo (art. 78).

Volpe Donato, guardia di 2ª classe nella Casa penale di Firenze. Condanna di un anno di reclusione militare, per diserzione. Espulso dal corpo (articolo 78).

La Villa Napoleone, guardia di 1ª classe nel Bagno di S. Stefano. Invio alle compagnie di disciplina con ritorno al corpo, per violazione degli arresti (art. 83, n. 7).

Cortese Mariano, guardia di 2ª classe nella Casa penale di Noto. Invio alle compagnie di disciplina con espulsione dal corpo, per agevolata corrispondenza clandestina di un detenuto (art. 84, n° 7).

Cupido Nicola Vincenzo, guardia di 2ª classe nel Bagno di Civitavecchia. Invio alle compagnie di disciplina con ritorno al corpo, per abbandono del servizio comandato (art. 83, n° 5).

Calderoni Claudio, guardia di 2ª classe nel Bagno di Favignana. Invio alle compagnie di disciplina con ritorno al corpo, per recidività in ubbriacchezza ed altre mancanze (art. 83, n° 1).

Mancini Pietro, Guardia di 2ª classe nella Casa di relegazione in Modena. Un anno di reclusione militare, per diserzione (art. 83). Sentenza del Tribunale militare di Bologna.

Melani Leopoldo, Guardia di 1ª classe nelle Carceri di Bologna. Invio alle compagnie di disciplina, con espulsione dal Corpo, per insubordinazione e favorita corrispondenza di detenuti (art. 78).

Sergente Domenico, Guardia di 2ª classe nella Colonia penale di Castiadas. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo, per mancanza di rispetto (art. 83, n. 4).

Mezzetti Leopoldo, Guardia di 2ª classe nel Bagno di Cagliari. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo, per insubordinazione con minaccie (art. 83, n. 3).

Bartolini Settimio, Guardia di 2ª classe nel Bagno di Cagliari. Invio alle compagnie di disciplina, con espulsione dal Corpo, per assenza arbitraria dallo Stabilimento ed altre mancanze (art 83, n. 6).

Filosi Carmine, Guardia di 2ª classe nel Bagno di Favignana. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo, per insubordinazione (articolo 83, n. 3).

Cicconelli Domenico, Guardia di 2ª classe nelle Carceri di Genova. Invio alle compagnie di disciplina, con espulsione dal Corpo, per matrimonio religioso (art. 84, n. 9).

Martelli Ferdinando, Guardia di 2ª classe nelle Carceri di Genova. Invio alle compagnie di disciplina, con espulsione dal Corpo, per assenza dallo Stabilimento e contratti interessi con detenuti (art. 83 ed 84).

De Simone Pietro, Guardia di 2ª classe nel Penitenziario di Pallanza. Invio alle compagnie di disciplina, con espulsione dal Corpo, per contratti interessi con detenuti (art. 84, n. 2).

Roversi Pio, Guardia di 2ª classe nel Bagno di Cagliari. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al Corpo, per violazione degli arresti (articolo 83, n. 7).

MOVIMENTO NEL PERSONALE DELLE CARCERI

Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante.

Agosto 7 Marino Valentino, Cappellano e Maestro alle Carceri di Palmi, dimessosi volontariamente.

Ottobre 16 Fioretta cav. Pietro, Direttore di 1ª classe alla Casa penale di Oneglia, traslocato alle Carceri di Bologna.

» » Arata cav. Gio. Batta, id. id. alle Carceri giudiziarie di Napoli, id. alla Casa penale di Oneglia.

» » Ceccherini cav. Tito, id. di 2 cl. id. di Bologna, id. alle Carceri di Napoli.

» 19 Grimaldo Iacopo, Vice-direttore di 1ª cl. al Bagno penale di Ancona, id. id. di Roma.

» 20 Tiscornia Francesco, incaricato del servizio scolastico alla Casa penale di Roma (Terme Diocleziane).

» 26 Mantici Elbano, Vice-direttore di 1ª cl. al Bagno penale di Genova, traslocato alla Casa penale di Oneglia.

» » Bessone Enrico, Vice-direttore di 2ª cl. alla Casa penale di Oneglia, traslocato alla Casa penale di Alessandria.

» 28 Catanzaro cav. dott. Cesare, incaricato del servizio sanitario delle Carceri di Catanzaro.

Novem. 1 Giampietri Antonio, volontario alla Casa penale di S. Eframo nuovo in Napoli, passato a prestare l'anno di volontariato militare.

» » Debenedetti Edoardo, riassunto servizio alla Casa penale di Alessandria, dopo aver prestato tre mesi di servizio come ufficiale di complemento nell'Esercito.

» » Siniscalchi Antonio, Cappellano alle Carceri di Napoli, dimessosi volontariamente.

» » Rossi Carlo, Cappellano e Maestro alle Carceri d'Imola, dimessosi volontariamente.

» 7 Doria Alessandro, Applicato di 2ª cl. alla Casa penale di Oneglia, traslocato alla Casa di custodia dell'Ambrogiana con le funzioni di contabile.

» 8 De Vivo Leopoldo, Contabile di 1ª cl. con le funzioni di applicato alle Carceri di Catania, traslocato alle Carceri di Potenza.

» » Cafarelli Francesco, Applicato di 2ª cl. alle Carceri di Potenza, traslocato al Bagno penale di Pozzuoli.

» 13 Baccaro dott. Giovanni, Sanitario al Bagno penale di S. Stefano, licenziato dal servizio.

» » Calogero Agostino, incaricato del servizio religioso e scolastico delle Carceri di Palmi.

» 14 Fiorio Gaetano, Applicato di 1ª cl. al Bagno penale di Porto Longone, traslocato alla Colonia penale agricola di Gorgona.

» » Bignardi Giacomo, id. di 2ª cl. alla Colonia penale agricola di Gorgona, id. al Bagno penale di Porto Longone.

» 25 Faccini dott. Alessandro, Chirurgo delle Carceri di Ferrara, incaricato del servizio medico-chirurgo delle Carceri stesse.

Corpo delle Guardie Carcerarie.

Ottobre 16 Oppo Feliçe, Capo guardia di 1 classe al Bagno penale di Ancona, traslocato alla Casa penale di Pallanza.

» » Beretta Francesco, Sotto capo guardia id. con le funzioni di Capo alla Casa penale di Pallanza, id. alle Carceri di S. Remo, con le funzioni di Capo.

Ottobre 16 Capella Giuseppe, Sotto capo guardia di 1ª cl. alle Carceri di Livorno, traslocato alla Casa penale di Pallanza.
» » Goretti Bartolomeo, Capo guardia di 2ª cl. alla Casa penale di Milano, id. alle Carceri di Livorno.
» » Bussetta Giuseppe, Capo guardiano di 1ª cl. alle Carceri d'Ivrea, nominato Capo guardia di 1ª e traslocato alla Casa penale di Milano.
» 18 Coppini Onorato, Sotto capo guardia di id. id. di Pavullo, traslocato alle Carceri di Parma.
» 22 Sgherzi Enrico, Capo guardia di 2ª cl. al Bagno penale di Trapani, id. id. di Messina.
» » Gioberge Giuseppe, Sotto capo guardia di 1ª cl. alle Carceri di Napoli, id. id. di Reggio Calabria.
» 23 Marciano Carlo, id. id., revocata la destinazione alle Carceri di Napoli, e conservato al Bagno penale di Procida.
» » Piercecchi Carlo, id. di 2ª cl. alla Casa di custodia dell'Ambrogiana, traslocato alla Casa penale di Firenze.
» » Scarlattino Carlo, id. di 1ª alla Casa penale di Firenze, id. alla Casa di custodia dell'Ambrogiana.
» 28 Bargi Luigi, id. id. al Bagno penale di Orbetello, id, al Bagno penale di Genova.
» » Conterio Giuseppe, id, di 1ª cl. id. di Genova, id. al Bagno penale di Orbetello.
» 29 Fossa Giovanni, id. di 1ª alle Carceri di Cosenza, id. id. di Finalborgo.
» » Pesaballe Giuseppe, id. di 2ª al Bagno penale di Porto Longone, id. alla Colonia penale di Tremiti.
» » Castiglione Camillo, id. id. id. di Finalborgo, id. al Bagno di Longone.
Novem. 12 Jozzi Vincenzo, id. di 1ª alle Carceri di Sinigallia, id. alle Carceri di Pavullo.
» » Corti Antonio, id. id. con le funzioni di capo id. di Pavullo, id. alla Casa penale di Fossano con le funzioni di Capo.
» » Ronzoni Giovanni, Sotto-capo guardiano di 3ª id. di Cagliari, nominato Sotto capo guardia di 2ª e traslocato alle Carceri di Sinigallia.
» » Pezzella Antonio, Capo guardia id. al Bagno penale di S. Stefano, traslocato al Bagno penale di Porto Empedocle.
» 23 Baccaglioni Guglielmo, id. id. alle Carceri di Lugo, nominato Capo guardia di 3ª cl.
» » Mantelli Scipione, Sotto capo guardia di 1ª cl. alla Casa penale di Aversa, traslocato al Bagno penale di Gaeta.
» » Mele Sebastiano, id. id. al Bagno penale di Gaeta, id. alla Casa penale di Aversa.
» 26 Vatalaro Giuseppe, id. di 2ª cl. alle Carceri di Palermo, riformato dal Corpo per motivi di salute.

Con Decreto Ministeriale del 22 ottobre 1877, ai seguenti Sotto capi guardia e Sotto capi guardiani funzionanti da Capi, è stata conferita per merito, l'effettività del grado, dal 1º novembre.

Gennaro Alessandro, vecchio ruolo.
Quintini Angelo, nuovo ruolo.
Lambertini Carlo, id.
Galli Giovanni Ant., vecchio ruolo.
Chiara Carlo, id.
Di Stasio Giuseppe, nuovo ruolo.
Del Pozzo Pietro, id.
Salvetti Augusto, vecchio ruolo.
Berretta Francesco, nuovo ruolo.
Cioccolanti Demetrio, vecchio ruolo.
Quagliola Pietro, id.
Morandi Pietro, nuovo ruolo.
Ramondini Alfonso, vecchio ruolo.
D'Auria Salvatore, nuovo ruolo.
Romano Annibale, vecchio ruolo.
Parmigiani Angelo, id.

Mainardi Giuseppe, nuovo ruolo.
Baroncelli Luigi, vecchio ruolo.
Farenzena Pietro, id.
Corti Antonio, nuovo ruolo.
De Ferraris Francesco, id.
Rossi Achille, vecchio ruolo.
Morselli Angelo, id.
Rapuano Vincenzo, nuovo ruolo.
Pugliese Pasquale, vecchio ruolo.
Traversi Concetto, vecchio ruolo.
Verza Pasquale, id.
Bodino Giovanni, id.
Pilla Donato, nuovo ruolo.
Ferioli Bernardo, vecchio ruolo.
Baccaglioni Guglielmo, id.
Jannuzzi Michele, id.
Mazzaracchi Giovanni, id.
Bottini Antonio, nuovo ruolo.

Capi e Sotto capi guardiani di vecchio ruolo.

Settem. 16 Creatini Antonio, Sotto capo guardiano di 2ª cl. alle Carceri di Nuoro, traslocato alle Carceri di Sassari.
» 21 Mangiacase Ireneo, Capo guardiano id. id. di Palmi, id. id. di Gerace.
» » Spadaro Gaetano, id. id. id. di Gerace, id. id. di Palmi.
Ottobre 16 Santagostino, Sotto capo guardiano di 3ª cl. id. di Trapani, id. id. di Alcamo.
» » Jero Francesco, id. di 1ª cl. id. di Alcamo, id. id. di Trapani.
» 20 Lorenzani Angelo, id. di 3ª cl. id. di Caltanissetta, id. id. di Mistretta.
» » Mazzaracchi Giovanni, id. id. con le funzioni di Capo id. di Mistretta, id. id. di Caltanissetta, con le funzioni di Capo.
» 23 Giacomelli Giacinto, id. id. alle Carceri di Arezzo, id. id. di Pesaro.
» » Fiorelli Beniamino, id. di 1° cl. id. di Pesaro, id. id. di Arezzo.
» 27 Vagliani Antonio, Capo guardiano di 2ª cl. id. di Trapani, id. id. di Cesena.
» » Regalia Antonio, id. di 3ª cl. id. di Rovigo, id. id. di Trapani.
» » Ferioli Bernardo, Sotto capo guardiano di 3ª cl. con le funzioni di Capo id di Cesena, id. id. di Rovigo, con le funzioni di Capo.
» 29 Rossi Leopoldo, id. di 2ª cl. alle Carceri di Pisa, id. id. di Ivrea.
Novem. 1 Berlendis Pietro, Sotto capo guardiano di 3ª cl. alla Colonia penale di Tremiti, traslocato alle Carceri di Foggia.
» 2 Campanari Francesco, Capo guardiano di 1ª cl. id. di Vicenza, id. id. di Castiglion delle Stiviere.
» » Bellini Pietro, Sotto capo guardiano di 1ª cl. id. di Castiglion delle Stiviere, id. id. di Vicenza, con le funzioni di Capo.
» 10 Mengotti Gio. Batta, Capo guardiano di 2ª cl. id. di Udine, id. id. di Treviso.
» 19 Livolsi Giuseppe, Capo guardiano di 1ª cl. alle Carceri di Girgenti, id. id. di Palmi.
» » Spadaro Gaetano, id. di 2ª cl. id. di Palmi, id. id. di Girgenti.
» 20 De Caro Luigi, id. id. id. di Velletri, id. id. di Lucera.
» » Renis Oronzo, id. di 3ª cl. id. di Lucera, id. id. di Velletri, con le funzioni di Capo.
» 23 Bianconi Pietro, Capo guardiano di 1ª cl. id. di Bologna, collocato a riposo dietro sua domanda per anzianità di servizio.

DECESSI.

Settembre 30. Ricciuti Belisario, Sotto capo guardiano di 3ª classe alle Carceri di Bari.
Ottobre 3. Cirillo Pesquale, Sanitario alle Carceri di Catanzaro.
» 30. Richard Antonio, Sotto capo guardia di 1ª cl. alla Casa penale di Saluzzo.
Novembre 8. Baldassari Domenico, Medico alle Carceri di Ferrara.

Bullettino Ufficiale della Direzione Generale delle Carceri

LEGGI E DECRETI

Il Num. 4233 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'articolo 366 del vigente Codice penale militare marittimo è abrogato.

I tribunali ordinari sono sostituti ai tribunali militari marittimi nella cognizione dei reati commessi dai condannati ai lavori forzati, secondo le regole di competenza stabilite dal Codice di procedura comune.

Art. 2. Sono pure abrogati i bandi per i bagni marittimi pubblicati negli Stati Sardi il 22 febbraio 1826 e lo statuto penale per i reati commessi dai forzati nel Regno delle due Sicilie.

Art. 3. Con decreto Reale, sopra proposta da farsi d'accordo dai Ministri dell' Interno e della Giustizia, sarà provveduto alle occorrenti disposizioni regolamentari per la disciplina interna dei bagni ed alle transitorie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S Rossore, addì 21 aprile 1877.

VITTORIO EMANUELE

G. Nicotera.
Mancini.
B. Brin.

Il Num. 4234 (Serie 2.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto l'articolo 1° della legge del 21 aprile 1877, N. 4233 (Serie 2ª), con la quale l'art. 366 del Codice penale militare marittimo fu abrogato, sosti-

tuendo i tribunali ordinari ai tribunali militari marittimi, nella cognizione dei reati commessi da condannati ai lavori forzati;

Visto l'articolo 3° della detta legge, con cui fu fatta facoltà al Governo di dare le disposizioni transitorie per l'attuazione della citata legge;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto con quello dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le cause penali a carico dei condannati ai lavori forzati, le quali si troveranno pendenti nei tribunali militari marittimi nel giorno in cui entrerà in vigore la legge del 21 aprile 1877, N. 4233 (Serie 2ª), saranno continuate nello stato in cui esse si trovano innanzi al competente magistrato ordinario, secondo le regole stabilite dal Codice di procedura penale.

A questo fine gli atti dei processi nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Pubblico Ministero presso i tribunali militari marittimi saranno trasmessi al Pubblico Ministero presso i competenti tribunali ordinari, affinchè sia provveduto all'ulteriore corso del procedimento.

Art. 2. Se nel giorno in cui entrerà in vigore la suddetta legge un atto di istruzione si trovasse cominciato presso i tribunali marittimi, sarà compiuto presso i medesimi, e si procederà presso i tribunali ordinari agli atti successivi della medesima istruttoria.

Art. 3. Nelle cause in cui è compiuta l'istruzione, ma non ancora è stata fatta la relazione alla Commissione d'inchiesta, giusta l'articolo 464 del Codice penale militare marittimo, questa sarà fatta alla Camera di Consiglio.

Art. 4. Nelle cause in cui le Commissioni d'inchiesta presso i tribunali militari marittimi abbiano già pronunziata l'accusa, le sezioni d'accusa presso le competenti Corti d'appello designeranno, secondo le norme della competenza ordinaria, l'autorità giudiziaria alla quale gli accusati debbono rinviarsi.

Art. 5. Nei procedimenti in corso presso un tribunale militare marittimo per invio dopo l'annullamento di una prima sentenza, gli atti saranno mandati al Pubblico Ministero presso la competente Corte di Cassazione per la sola designazione del magistrato cui spetti giudicare la causa in grado di rinvio.

Art. 6. I termini giuridici in corso saranno sospesi per trenta giorni decorrendi dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE

MANCINI.
F. CRISPI.

CIRCOLARI

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Generale delle Carceri), Divisione 5ª, Sezione 3ª, N. 61271, *del dì* 18 *dicembre* 1877, *ai signori Prefetti del Regno.* — Movimento dei detenuti nelle carceri.

Prego la S. V. di avvertire le Autorità dirigenti le carceri circondariali e succursali dipendenti da codesta Prefettura che dal 1° gennaio in poi dovranno omettere di indicare il numero dei detenuti in dette carceri al primo e terzo lunedì di ciascun mese.

Esse invece, per diminuire la corrispondenza e per rendere più complete le notizie necessarie a questo Ministero, specialmente sulla posizione giuridico-penale dei detenuti in dette carceri esistenti, dovranno riempire l'unita tabella delle cifre richiestevi, trasmettendola invariabilmente col mezzo di codesta Prefettura al 1° di ciascun mese.

La S. V. si compiacerà accusarmi ricevuta della presente.

Il Direttore Generale
PAVOLINI.

(1)..... (2).....

OGGETTO
Detenuti nelle Carceri
nel mese di...

Tabella numerica dei giudicabili, condannati in appello, condannati definitivi, ecc. detenuti nelle Carceri di (3)..... durante il mese di..... (4) 187....

Il Direttore

(1) Ufficio che trasmette.
(2) Luogo ove trovasi il Carcere.
(3) Id. id. id.
(4) Mese al quale si riferisce la tabella.

CAPACITÀ DEL CARCERE	UOMINI		DONNE		CONDANN. DEFINITIVI							CONDANN. DEFINITIVE							DETENUTI DI PASSAGGIO	TOTALE	*Osservazioni*
	Giudicabili	Condannati in appello o ricorso	Giudicabili	Condannati in appello o ricorso	All'ergastolo	Alla casa di forza	Ai lavori forzati	Alla reclusione	Alla relegazione	Al carcere	Alla custodia	All'ergastolo	Alla casa di forza	Ai lavori forzati	Alla reclusione	Alla relegazione	Al carcere	Alla custodia			

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Generale delle Carceri), Divisione 5ª, Sezione 3ª, N. 61549-122-1-a, del dì 20 dicembre 1877, ai signori Procuratori Generali del Re presso le Corti d'Appello. — Sulle domande di assegnazioni dei condannati e dei minorenni.

Con Circolare del 15 dicembre 1870, concordata col Ministero di Grazia e Giustizia, si pregò la S. V. ad attenersi ad alcune norme, circa le domande di assegnazione per i condannati da destinarsi ai luoghi di pena.

Senonchè dovendosi attuare col 1° dell'anno prossimo, una matricola pei condannati e pei minorenni a ricovero coatto, basata sul sistema di cartoline mobili, converrebbe, per evitare duplicazioni di documenti, i quali non sempre concordano, e ripetute assegnazioni di condannati, di modificare alquanto alcune delle norme surriferite.

Ed a questo effetto sarebbe opportuno che tutte le proposte di assegnazione sia pei condannati che pei minorenni, fossero fatte invariabilmente dalla S. V. e non dalle Autorità giudiziarie dipendenti, e che esse non fossero complessive, ma *individuali*, cioè per ciascun condannato o minorenne, come si usa dalla maggior parte delle Procure Generali, adottando, per facilitazione, un modulo stampato per ciascuna proposta.

La S. V. comprenderà di leggieri quanto questo sistema, rigorosamente applicato, potrà tornare utile a detto servizio e alla unità di corrispondenza ch'esso richiede.

Ho fiducia che la S V. la quale ha sempre corrisposto alle preghiere di questo Ministero, vorrà anche in questa occasione assicurarmi della di Lei cooperazione.

La prego di una risposta in proposito.

Pel Ministro
PAVOLINI.

GIURISPRUDENZA COMMERCIALE

Corte d'Appello di Messina — 2 luglio 1877, num. 393.

CALAMARÀ — PAJNO.

È associazione in partecipazione la convenzione di più individui di associarsi per partecipare scambievolmente negli utili che ciascuno di loro ricaverebbe dal compimento di svariate operazioni commerciali, conferendosi particolarmente ad uno di essi gli emolumenti che ricaverebbe dall'agenzia di una impresa speciale («nella specie carceraria») (art. 177 Cod. comm.)

Attesochè l'associazione in partecipazione è un contratto per cui il commerciante dà ad una o più persone una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni, *od anche del proprio commercio* (articolo 177 del Codicedi commercio).

Che invece la Società in nome collettivo si contrae fra due o più persone, ed ha per oggetto lo esercizio del commercio *sotto una ragione sociale* (articolo 112 del Codice di commercio).

Attesochè Giuseppe Pajno sostiene essersi fra lui e i fratelli Calamarà, nel settembre 1874, stabilito di associarsi per partecipare scambievolmente negli utili che ciascuno di loro avrebbe tratto dal compimento di svariate operazioni commerciali, e più specialmente per partecipare negli emolumenti che il Guglielmo trarrebbe dalla impresa carceraria assuntasi dalla Società catanese.

Attesochè, posti *in punto di fatto* questi termini della pretesa convenzione, si hanno *in diritto* i veri caratteri dell'associazione in partecipazione, e rimangono esclusi quelli della Società in nome collettivo. E difatti non si creava già un ente morale, non gli si conferiva il dominio d'una massa comune; non si agiva sotto il nome d'una ragione sociale, ma gli associati esercitavano il commercio, e contraevano ciascuno, a proprio nome individuale, e non conferivano in comune se non che i lucri e le perdite individuali. Nè osta a questa conclusione il patto che nessuno degli associati potesse fare le operazioni *senza il preventivo assenso degli altri*. Questo patto, inteso ad evitare per quanto fosse possibile il pericolo delle perdite, non crea l'ente morale, non confonde il patrimonio degli associati in una massa comune, non importa l'esercizio del commercio sotto il nome d'una ragione sociale, non induce obbligazione solidale fra gli associati, non muta insomma la natura del contratto. È questo uno di quei patti che, giusta l'articolo 181 del Codice di commercio, possono determinare le condizioni dell'associazione.

Omissis..... (Dal *Casaregis*).

AVVENIMENTI STRAORDINARI

(*Note estratte dai Registri della Direzione Generale delle Carceri*)

8 dicembre — Nel Bagno penale di B., il condannato S., alquanto sopraffatto dal vino, aveva abbandonato il suo posto e girovagava per lo stabilimento. La guardia D. G., incontratolo, lo invitò a ritornare al posto. Egli invece di obbedire gli si avventò afferrandola per la gola. Sopraggiunte altre guardie fu a viva forza condotto in cella di rigore. Ai suoi schiamazzi fecero eco altri condannati credendo che fosse maltrattato a torto; ma tutto rientrò nell'ordine quando si seppe di che si trattava.

---

10 dicembre — Le guardie Bertozzi Telemaco e Lai Antonio addetti al servizio del carcere di Rocca S. Casciano, non solamente si prestarono ad

acquistare e consegnare al detenuto D. M. N., bevande spiritose, vietate dai regolamenti, ma si permisero pur anco di far passare il liquorista nel carcere per dar ragione del fatto suo al detenuto che si lagnava della qualità della bevanda. Le parole dei due contendenti divennero subito grida, e dalle grida passarono alle mani. La cosa avrebbe avuto tristi conseguenze se i guardiani non si fossero interposti ed a prezzo di qualche percossa, non fossero riesciti a separarli. — Il D. M., ebbe dal tribunale la condanna a tre mesi di carcere ed i guardiani furono retrocessi di classe.

---

19 dicembre — Al M. R., detenuto nel carcere di G., sacerdote, si era lasciato, senza sospetto, uno scapolare; e pur troppo si dovè provare anche una volta come la sorveglianza e la perquisizione debbono farsi su tutto, malgrado l'apparente eccesso di fiscalità. Il M. aveva nascosto in quello scapolare della stricnina, con la quale si avvelenò. — Furono inutili i soccorsi della scienza. — S'ignora la causa che lo spinse a tale eccesso.

---

19 dicembre — Nel Penitenziario di F., il detenuto V., si appiccò con una striscia di tela di un'asciugamano. Ma rottosi il laccio egli cadde in terra e fu tradotto nell'infermeria per curarlo da lieve contusione.

---

20 dicembre — Nella Casa di custodia della G., per misure disciplinari il condannato maggiorenne G. fu licenziato dall'infermeria, e poi dal dormitorio num. 4., passato al num. 5. Egli credè che tali misure fossero prese a suo carico per rivelazioni fatte dall'altro condannato F., e per lungo tempo ne meditò vendetta. Ma seppe così ben dissimulare che senza sospetto alcuno la direzione lo destinò come lavorante all'officina dei sarti, alla quale anche lo F., era addetto. Approfittando del momento in cui lo F., subiva la consueta perquisizione egli lo aggredì da tergo e lo percosse nel capo con un pezzo di legno da ardere; quindi si mise a fuggire e incontrato il sotto-capo guardia D., anche costui colpì alla testa. Dallo stesso graduato fu però disarmato e, con l'aiuto di altre guardie, assicurato con la camicia di forza. In seguito alle riportate lesioni lo F., morì dopo poche ore per commozione cerebrale.

---

26 dicembre — C. D. A., detenuto nella Casa di pena di S. E. N. in N., e dispensato dal lavoro per causa di salute, trovavasi in preda ad esaltazione mentale per paura di sentenza di morte contro di lui pronunciata dalla camorra, sicchè un dì barricò la porta. Trasportato in altra cella vi rimase alcun tempo tranquillo; ma nel giorno suddetto approfittando del momento che le guardie rispondevano alla chiama, ruppe la brocca dell'acqua e con una scheggia si recise l'arteria e i tendini dei due polsi. Fu soccorso immediatamente; ma, impedita la morte per emorragia, dovè il D. A. successivamente soccombere per essersi sviluppato il tetano.

---

26 dicembre — I detenuti in un camerone del Criminale di M., già esaltati dai cibi e dalle bevande, s' irritarono perchè la guardia di vigilanza non permise l'entrata nel carcere di altro vino, si ammutinarono e tentarono incendiare lo stesso camerone. Accorso, però, un drappello militare, alcune guardie di P. S. e molti carabinieri reali, l'incendio fu spento senza danni e i tumultuanti si calmarono. — Anco nel Penitenziario l'E. di T. avvenne in quello stesso giorno, per caso meramente fortuito, un principio d' incendio. Accorsi gl' impiegati della Direzione e poco dopo anche i civici pompieri, il fuoco fu domato senza altro danno che qualche lieve guasto nei tetti.

---

27 dicembre — Nel Penitenziario di S. per motivi che non si conoscono, i detenuti V. C. e C., i quali si trovavano in una stessa cella vennero alle mani, ed il V. riportò gravissime lesioni nel capo in conseguenza di percosse ricevute col mastello dell'acqua. Malgrado le cure sanitarie prestategli, egli spirò poco dopo in presenza dell'autorità giudiziaria. I due colpevoli furono messi in cella di rigore a disposizione della giustizia.

---

30 dicembre — Il C. recluso in cella di punizione nel Penitenziario di P., cominciò a schiamazzare. Accorsero le guardie esortandolo a calmarsi, e riuscite vane le parole, dovettero accingersi ad usar la forza. Ma non appena fu aperta la cella, il C. si slanciò contro l'agente T. e lo colpì ripetutamente sul capo con due vasi che aveva nelle mani, producendogli gravi ferite. Anco il C. caduto a terra si ferì leggermente sul ciglio dritto. — Il fatto fu denunziato all'autorità giudiziaria.

---

30 dicembre — S. B. ricoverato nella Casa di custodia di B., giovane di buona condotta, epperciò addetto ai servizi domestici, si avvelenò ingoiando una forte dose di acido nitrico che dal medico eragli stato ordinato per uso esterno. Non si sa se ciò avvenne per errore o per volontà deliberata di togliersi la vita.

EVASIONI EFFETTUATE O TENTATE

(Note estratte dal Registro della Statistica delle Evasioni tenuto a cura della Direzione Generale delle Carceri).

Il custode del Carcere mandamentale di S. D. d'A., aprì nel dì 4 la stanza ove trovavasi il detenuto R. P. al quale portava la consueta razione di vitto, ed appena entrato si chinò per posare quel che recava seco. Il P. in un attimo gli fu sopra, e s'impegnò tra loro una lotta. Ma il custode, colpito ai

testicoli cadde svenuto, ed il detenuto, carpitegli le chiavi, aprì i cancelli e fuggì per la campagna. Poco dopo l'agente lo inseguì, ma inutilmente; ora la giustizia informa.

Alle 6 pom. dell'11 dicembre la guardia del Carcere mandamentale di S. avendo udito un insolito rumore nella camera ove Q. V. si trovava in compagnia di altro detenuto, vi accorse; ma il V., che attendeva quello istante, scivolò fuori della porta aperta, mentre l' agente cercava per le stanze, e si meravigliava trovandovi uno anzichè due individui. Accortosi poco dopo dell'inganno, il poco prudente custode si mise sulle traccie del fuggitivo, ma inutilmente. Però nel successivo dì 29 il Q. V. fu arrestato in V. dalle guardie di pubblica sicurezza. — L'avvenimento fu denunziato all'autorità giudiziaria.

LODE AI GENEROSI

Elenco delle oblazioni raccolte in sollievo della famiglia del defunto Sotto-Capo Guardia Antonio Richard.

Personale ammministrativo e di custodia della Colonia Penale Agricola di Gorgona e Capraia	L.	62 43
Personale di custodia delle Colonie Agricole Penali di Pianosa e Montecristo.	»	43 25
Personale di Custodia dei Bagni Penali di Cagliari e Castiadas	»	181 03
Personale amministrativo e di custodia della Casa penale di Paliano	»	38 10
Personale amministrativo e di custodia della Casa Penale di Ivrea	»	25 »
Personale di custodia del Bagno Penale di S. Stefano . . .	»	19 55
Personale amministrativo, sanitario, religioso e di custodia della Casa di custodia *La Generala* presso Torino	»	29 15
Bonini Raffaele, guardia carceraria.	»	1 »
Totale	L.	399 51
Totale del 1 elenco pubblicato a pagine 162, 163, 164, anno corr. N. 11.	L.	2481 23
Totale complessivo, raccolto dalla Direzione del Penitenziario di Saluzzo, al 14 gennaio 1878	L.	2880 74

ONORIFICENZE

Con R[i]. Decreti del 2 e 13 dicembre 1877 furono nominati e respettivamente promossi nell' Ordine equestre della Corona d'Italia i seguenti funzionari del Ministero dell' Interno, addetti alla Direzione generale delle Carceri:

Casanova cav. dott. Giuseppe, capo di divisione di 1ª classe, promosso commendatore.

Gaipa cav. avv. Francesco Paolo, id. id.

Frate cav. Francesco, capo sezione, id. id. ufficiale

Caramora avv. Carlo, segretario di 1ª classe, nominato cavaliere.

Gloria avv. Gaspare, id. id.

PUNIZIONI

Corpo delle Guardie Carcerarie.

Condanne pronunciate dai Tribunali militari e punizioni inflitte dal Ministero e dai Consigli di disciplina durante il mese di dicembre 1877.

De Martino Luigi, guardia di 2ª classe nel Penitenziario di Aversa, condannato ad un anno di carcere militare per diserzione (art. 78).

Gorrea-Dal Forno Vittorio, id. id. nel Bagno di Cagliari. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al corpo, per ubriachezza, insubordinazione, contegno scandaloso ed assenza arbitraria dallo stabilimento (art. 83, n. 3 e 5).

Lombardi Antonio, id. id. nel Bagno di Porto Longone, condannato ad un anno di reclusione militare per insubordinazione con minaccie e vie di fatto (art. 78).

Signoretti Demetrio, id. id. nelle Carceri di Messina. Invio alle compagnie di disciplina, con ritorno al corpo, per violazione degli arresti (art. 83, n. 7).

Giannini Nazzareno, id. id. nel Bagno di Piombino. Invio, come sopra, per contegno scandaloso (art. 83, num. 1).

MOVIMENTO NEL PERSONALE DELLE CARCERI

Personale Amministrativo, Sanitario, Religioso ed Insegnante.

1877

Dicem. 3 Berardi cav. Giuliano, Direttore di 3ª cl. alla Casa penale di Padova, destinato al più importante servizio del Bagno penale di S. Stefano.

» » Viriglio Edoardo, id. di 5ª cl. al Bagno penale di S. Stefano, traslocato alle Carceri giudiziarie di Girgenti.

» » Cuneo cav. Paolo, id. di 2ª cl. alle Carceri giudiziarie di Girgenti, id. alla Casa di relegazione di Modena.

1877

Dicem. 3 Varriani Antonio, Direttore di 5ª cl. alla Casa di relegazione di Modena, traslocato al Bagno penale di Alghero.

» » Romano Antonio, id. id. agli Stabilimenti carcerari di Trapani, id. alle Carceri giudiziarie di Campobasso.

» » Zaccaro Luciano, id. di 4ª cl. alle Carceri giudiziarie di Campobasso, id. id. di Benevento.

» » Somma Achille, id. id. di Benevento, id. al Bagno penale di Granatello.

» » Campagnano cav. Vincenzo, id. id. al Bagno penale di Granatello, id. alla Casa penale di Lucca.

» 8 Acrocca Federico, applicato di 1ª cl. alla Casa penale di Pallanza, id. alle Carceri Giudiziarie di Aquila.

» » Cerè Antonio, id. id. alle Carceri giudiziarie di Aquila, id. al Bagno penale di Nisida.

» » Inverardi Vincenzo, id. di 2ª cl. alla Casa penale di Alessandria, id. alla Casa penale di Pallanza.

» » Garda Alessandro, id. di 1ª cl. al Bagno penale di Nisida, id. id. di Ivrea.

» 15 Borello Luigi, scrivano diurnista alle Carceri giudiziarie di Roma, nominato applicato di P. S. in esperimento.

» » Bolis Giovanni, id. alla Scuola allievi guardie di Roma, id. id. id.

» 18 Perelli-Brosso dott. Lodovico, incaricato temporaneamente del servizio sanitario alla Casa penale di Pallanza.

» » Colonna Raffaele, contabile di 2ª cl. alla Casa penale di Lecce, traslocato alla Casa penale di Trani.

» 22 Orazi dott. Pietro, sanitario alla Casa penale di Civita Castellana, esonerato dal servizio.

» » Leandri dott. Giacomo, id. id., id. id.

» » Valleso dott. Alfonso, incaricato del servizio sanitario della Casa penale di Civita Castellana.

» 27 Bussi sac. Giovanni, cappellano alla Casa penale di S. Leo, dimessosi.

» 29 Palazzi Romeo, maestro di scuola alle Carceri di Frascati, id.

» » Gioacchini Francesco, incaricato dell'insegnamento scolastico alle Carceri di Frascati.

» 30 Pupilli sac. Natale, cappellano e maestro alla Casa penale di Volterra, dimessosi.

Corpo delle Guardie Carcerarie

Novem. 19 Versi Angelo, sotto capo-guardia di 1ª cl. alla Casa penale di Fossano, traslocato alla Casa penale di Saluzzo.

Dicemb. 4 Quagliola Pietro, capo guardiano di 3ª cl. alle Carceri di Nicastro, ammesso nel corpo delle guardie carcerarie col grado di capo-guardia di 3ª classe.

1877

Dicem. 5 Pezzella Antonio, capo-guardia di 3ª cl. al Bagno penale di Porto Empedocle, traslocato al Bagno penale di S. Stefano.

» » Siciliano Luigi, sotto capo-guardia di 2ª cl. alle Carceri di Messina, reintegrato nel posto di capo-guardia di 3ª cl., e traslocato al Bagno penale di Porto Empedocle.

» 6 Pettirosso Leornardo, id. di 1ª cl. al Bagno penale di Brindisi, riformato dal corpo per motivi di salute.

» 12 Baracchi Domenico, capo-guardia di 2ª cl. alla colonia penale di Gorgona, traslocato alla Casa penale di Padova.

» » Mariani Pietro, id. di 1ª cl. alla Casa penale di Padova, id. al Bagno penale di S. Stefano.

» » Valeri Giovanni, sotto capo guardia id. al Bagno penale di S. Stefano, id. alla Colonia penale di Gorgona con le funzioni di capo-guardia.

» 13 Modena Giuseppe, id. id. alle Carceri di Parma, id. allo Carceri di Torino.

» » Cha Giovanni, id. id. id. di Torino, id. alla Casa penale di S. Leo.

» » Mainardi Giuseppe, capo-guardia di 3ª cl. alla Casa penale di S. Leo, id. alle Carceri di Ancona.

» » Dessi Raffaele, id. di 2ª cl. alle Carceri di Ancona, id. di Napoli.

» » Maglioni Francesco, sotto capo-guardiano di 1ª cl. id. di Vasto, ammesso nel corpo delle guardie carcerarie col grado di sotto capo-guardia di 2ª classe e traslocato alle Carceri di Cotrone con le funzioni di capo guardia.

» » Conti Antonio, sotto capo-guardia di 2ª cl. id. di Cotrone, traslocato alle Carceri di Bologna con le funzioni di capo-guardia.

» 29 Romano Annibale, capo guardiano di 3ª cl. id. di Taranto, ammesso nel corpo delle guardie carcerarie col grado di capo-guardia di 3ª classe.

» » Rosati Giuseppe, sotto capo guardiano id. id. di Bari, id. id. di sotto capo-guardia di 2ª cl. e traslocato alle Carceri di Taranto.

» » Piras Francesco, sotto capo-guardia di 1ª cl. al Bagno penale di Finalborgo, traslocato alle Carceri di Genova.

» » Nidoli Paolo, id. di 2ª cl. alle Carceri di Genova, id. al Bagno penale di Finalborgo.

» 31 Alberto Giovanni, sotto capo-guardia di 1ª cl. id. di Napoli, id. al Bagno penale di Favignana.

» » Gribaldo Luigi, id. id. al Bagno penale di Favignana, id. alle Carceri di Napoli.

Capi e Sotto capi guardiani di vecchio ruolo.

Novem. 30 Santagostino, Sotto capo guardiano di 3ª cl. alle Carceri di Alcamo, traslocato alle Carceri di Trapani.

» » Jero Francesco, id. di 1ª di cl. id. di Trapani, id. id. di Alcamo.

1877
Novem. 30 Quadri Giuseppe, Sotto capo guardiano di 2ª cl. alle Carceri di Mantova, traslocato alle Carceri di Castiglione delle Stiviere.
Dicem. 15 Campanari Francesco, capo guardiano di 1ª cl. id. di Castiglione delle Stiviere, dispensato dall'impiego per comprovati motivi di salute.
» 22 De Buono Giovanni, Sotto capo guardiano di 1ª cl. id. di Patti, id. id. di Vasto.
» » Furnò Spiridione, già Sotto capo guardiano, riammesso in servizio col grado di Sotto capo guardiano di 1ª cl., e destinato alle Carceri di Patti.
» 29 De Cesare Raffaele, id, di 2ª cl. id di Taranto, id. id di Bari.
» 31 Caccianiga Vincenzo, id. id. id. di Asti, id. id. di Casale, conservando le funzioni di Capo guardiano.
» » Rivolta Carlo, id. di 1ª cl. id. di Casale, id. id. di Asti, id. id.

DECESSI.

Dicemb. 4 Sacco Giovanni, sanitario delle Carceri di Torino.
» 9 Della Valle, sac. Giuseppe, cappellano e maestro delle Carceri di Varese
» 24 Darco Raffaele, reggente vice direttore di 2ª cl. con le funzioni di contabile alla Casa penale di Trani.
» 27 Pelizzi Giovanni, Sotto capo guardia di 2ª cl. alle Carceri di Roma.

INDICE

Bulletin International

RAPPORTS

SUR

LES QUESTIONS DU PROGRAMME DU CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL

qui aura lieu à STOCKHOLM (Août 1877).

Troisième Section — N: IV — *D'après quels principes convient-il d'organiser les institutions affectées aux enfants vagabonds, mendiants, abandonnés et vicieux* — Rapporteur M. RICHARD PETERSON.

Quoique les efforts qu'on s'est donnés pour faire quelque chose de bien effectif pour les enfants abandonnés, vagabonds et vicieux des classes inférieures dont le lot est de former la plus grande part de la popolation des prisons, datent de plus loin que 1872, il faut citer comme le grand mérite du Congrès de Londres, celui d'avoir jeté le premier une si forte lumière sur cette matière que l'attention de tout le monde civilisé a été excitée simultanément avec le sentiment de l'injustice de la société à l'égard de ces enfants malheureux et de la responsabilité de leur sort. Il est plus équitable de prévenir les crimes (en prenant soin des jeunes gens) que de les punir; voilà un terme qui depuis 1872 est devenu constant et qu'on aime à mettre à la tête de tous les traités en matière de crime. Mais ce principe est tellement vrai, même dans sa nudité, qu'il mérite une place dominante pour influer plus fortement sur ceux qui, sans pouvoir ou sans vouloir approfondir les causes des crimes, ne regardent cette matière que sous un point de vue économique. Mais la chose a un autre côté. Ce n'est qu'en la regardant sous un point de vue moral qu'on la comprend dans toute sa grandeur; alors il faut dire avec le docteur Bettinger: « When Red Hill can show seventy per cent of recovery, and Mettray eighty-nine per cent, no community that negleets or refuses to give their methods a fair trial can escape the responsibility for more than three quarters of its juvenile criminals. »

D'après le dernier volume de la statistique criminelle officielle de Norvége (pour l'an 1872 qui semble être une année ordinaire) dans la dite année il fut accusé des enfants de 10 à 15 ans 256 fois (garçons 235 fois et filles 21 fois) et 223 fois des enfants de 15 à 18 ans (garçons 192 fois et filles 30 fois). De ces nombres 178 enfants de 10 à 15 ans (159 garçons et 19 filles) et 121 enfants de 15 à 18 ans (100 garçons et 21 filles) appartiennent aux villes du royaume.

A Christiania dans la dite année il fut accusé des enfants de 10 à 15 ans 110 fois (garçons 101 fois et filles 9 fois) et 58 fois des enfants de 15 à 18 ans (garçons 54 fois et filles 4 fois).

En considérant que le royaume n'a pas de prison affectée exclusivement à de jeunes criminels et que d'après notre nouveau code pénal les enfants de 10 à 15 ans qui ont commis un crime volontaire, s'ils sont censés avoir agi avec discernement, sont condamnés (quelquefois même à la peine du travail forcé) et que les enfants de 15 à 18 ans sont toujours condamnés pour des crimes; il faut se demander s'il est juste que l'État ne fasse autrement que punir ces enfants (ceux de 10 à 15 ans ne peuvent être considerés que comme des enfants, et chez nous il en est autant de ceux de 15 à 18 ans) lorsqu'ils se sont rendus coupables de quelque crime. La loi de 3 juin 1874, qui modifie notre code pénal actuel, en cas de crimes moins graves commis par des enfants de 10 à 15 ans, a bien permis au juge soit d'employer des admonitions ou de décréter que l'enfant soit placé dans une école de réforme, approuvée par le roi, mais quelque juste que cette règle soit comme principe, et quelque important qu'elle puisse devenir à l'avenir, les choses en général sont à présent comme autrefois, car le royaume n'a, pour ainsi dire, aucune école de réforme, et à tout prendre, on traite les enfants criminels à peu près comme les criminels adultes.

Or, si l'on se demande, comment faut-il agir avec la jeunesse vicieuse, il faut d'abord se demander, par quelle raison tant d'enfants sont disposés à des crimes. En jetant un coup d'oeil aux données statistiques ci dessus exposées, on s'aperçoit aussitôt que le nombre des garçons excède beaucoup celui des filles.

Quoique les femmes criminelles en tout temps et partout soient moins nombreuses que les criminels du sexe masculin, la diffé-

rence du nombre d'enfants accusés, qui existe entre les deux sexes semble beaucoup plus grande que celle des deux sexes d'adultes. En 1872 en Norvège il fut accusé 2321 hommes au-dessus de 18 ans et 663 femmes au-dessus du même âge, ou environ 3 1|2 fois autant d'hommes que de femmes; tandis qu'il a été accusé environ 8 fois autant d'enfants du sexe masculin que de filles. La raison est probablement celle-ci que les garçons sont généralement plus souvent abandonnés que les filles.

Quand même l'enfant a une famille, les garçons sont plus disposés à s'en dégager que les filles, lesquelles à cause de leur nature de femme, aiment à rester dans le sein de la famille et à travailler pour elle.

Mais s'il n'existe pas de toit paternel ou si les parents sont morts ou manquent à leur devoir, les garçon ont plus de difficulté à trouver des protecteurs que les filles, lesquelles, pour la plupart sont moins embarrassantes et qui trouvent plus vite à se rendre utiles pour les différents travaux domestiques. Si par conséquent l'absence totale ou partielle d'un toit paternel est la cause principale des crimes de tant d'enfants, il est naturel de conclure avec Mary Carpenter, que le seul moyen de remettre l'enfant sur le bon chemin c'est de le placer dans une famille, et qu'il faut le plus tôt possible donner aux enfants vicieux des protecteurs véritablement bons et un asile qui présente toutes les conditions d'un bon et judicieux traitement des enfants, puisqu'on semble avoir tout fait en les plaçant avec des enfants bien élevés et en leur donnant les parents de ceux-ci pour protecteurs, afin qu'ils jouissent de tous les bienfaits d'une bonne maison, mais, comme il a été dit par un auteur suisse, de telles maisons existent en bien petit nombre, et il en est autant dans toute l'Europe, à ce qu'il faut croire.

Ce n'est qu'en Amérique avec ses ressources inépuisables et ses territoires immenses, qu'on pourrait encore employer un « placing out system » en grand comme l'a dépeint Charles Brace, un des fondeurs de « The Children's Aid Society of New-York », aux Congrès de Londres et de St-Louis. Mais s'il n'y a pas un nombre suffisant de maisons privées qui puissent donner un asile aux enfants abandonnés, alors il faut leur donner un autre asile.

Or, si l'on se demande, comment, d'après quels principes etc: un pareil asile doit-il être organisé, on est d'abord tenté de dire

avec Alexandre Maconochie, lorsqu'il parle du traitement des prisonniers: « I think that the error of moderne Penal Science is the importance attached by it to mere physical arrangements, as admirably constructed and divided prisons. In operating on the human mind the less store that is set on such appliances, provided its own structure be rightly apprehended, I am persuaded the better. » — Comme dans le traitement des prisonniers le système des prisons proprement dit n'est pas ce qu'il y a de plus essentiel, mais la manière de laquelle ce système est executé et pratiqué dans tous ses détails, ainsi lorsqu'il s'agit du meilleur système de traitement des enfants vicieux, abandonnés et vagabonds, ce qu'il y a de plus important n'est pas un système de régles rationnelles, ni une certaine construction des maisons destinées à recevoir les enfants, mais l'esprit dans lequel toute la chose a été arrangée, les qualités des directeurs et de tous les fonctionnaires inférieurs, il faut que ceux-ci regardent sous un vrai point de vue la tâche qui leur a été imposée, qu'ils aient pris à cœur de l'exécuter dans tous ses laborieux détails et qu'ils apportent sérieusement et en vérité aux enfants la sympathie, dont ils ont besoin, puisqu'ils ont mené une vie sans amour, et qui est précisément la cause de leur corruption. On peut citer à ce propos ce que les délégués américains ont dit au Congrès de Londres, en parlant des prisons: « No prison can become a school of reform till there is on the part of the officers a Learty desire and *intention* to accomplish the object. » Aussi paraît-elle judicieuse la résolution prononcée au Congrès de Cincinnati de 1870, qu'on ne se déclarait ni pour le système d'après lequel les enfants forment de petites groupes, comme s'ils appartenaient à une famille, ni pour le système opposé a celui-ci, le système de masse, d'après lequel les enfants sont réunis et traités en plus grand nombre; pour peu qu'il y eût d'hommes et de femmes charitables et judicieux, qui se chargeraient des enfants dans l'esprit chrétien. Ce dont ces genres d'enfants ont besoin, c'est, nous l'avons dit, un asile au lieu de cette officielle place de correction, la prison qui doit être organisée de manière à ce qu'elle soit propre à l'amendement des criminels adultes, puisque tout ce qui rappelle un pareil établissement doit être écarté autant que possible d'un établissement destiné a recevoir des enfants. C'est par cette raison que nous nous figurons un lieu où les

enfants soient reçus non-seulement pendant certaines heures de la journée, mais où ils ayent à rester quelque temps, même des années entières. Ces écoles d'une demi-heure dont on a fait rapport au Congrès de St-Louis en 1874, ou les « lodging houses » des enfants de New-York avec des bains, des caisses d'épargne, des maisons de prêt, des écoles de soir etc. dont fait mention Charles Brace, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, quoiqu'elles fassent beaucoup de bien. De même les « Feeding industrial day schools » d'Ecosse et d'Angleterre (dont parle Mary Carpenter dans son livre « Reformatory Prison Discipline ») où des enfants vagabonds sont forcés de rester toute la journée, et où il sont nourris, où ils apprennent à lire et à écrire et sont instruits dans des travaux industriels, ne peuvent être considérées comme parfaites, quoiqu'elles aient produit de très-bons résultats, à ce qu'on dit de toutes parts. Pour couronner l'œuvre il faut donner aux enfants un logis, ce qui veut indubitablement dire un réfuge pour toute heure de la journée comme de la nuit. La nuit est le temps des crimes, pendant la nuit les enfants sont quelquefois témoins de choses si terribles que les bonnes impressions reçues pendant la journée peuvent s'effacer à la tombée de la nuit.

Donc nous voulons dire qu'il convient qu'il y ait un asile où les enfants subissent une influence continuelle. Ici il faut citer en première place « the reformatories » et « the industrial schools » d'Angleterre, celles-là sont destinées à recevoir des enfants qui ont déjà commis quelque crime, celles-ci sont pour des enfants vicieux, vagabonds ou mendiants qui n'ont ni feu ni lieu, mais qui ne sont pas encore atteints par le bras sévère de la loi. Les « industrial schools » d'Angleterre, surtout celles où les enfants restent pendant quelque temps, nuit et jour, jouissent partout d'une haute considération. Seulement il est à remarquer que la plupart de ces « industrial schools » sont situées dans les villes, tandis qu'il vaudrait mieux qu'elles fussent situées à la campagne, car il peut facilement naître des correspondances dangereuses entre les enfants de la population de l'endroit.

En faisant l'éloge de ces institutions anglaises il faut admirer d'abord leur origine et leur organisation. D'après l'opinion générale tant en Amérique qu'en Europe, (voir par exemple le livre d'Almquist « Föreningen bill minne af Konüng Oscar 1. och

Drottning Josephine ») il faut avant tout que ces institutions soient fondées sur la munificence privée et communale, mais aussi qu'aprés avoir été reconnues par l'État elles soient secourues par l'État et placées sous la surintendance de celui-ci. Si elles étaient uniquement des institutions privées, leur dépendance se ferait plus sentir et elles n'auraient pas l'autorité que l'État peut leur donner, mais si elles étaient exclusivement publiques, elles auraient l'air de prisons, et elles manqueraient de cette vigueur particulière des institutions privées, elles auraient cette aridité qui fait un des attributs des institutions dirigées exclusivement par l'État. Aussi convient-il que les parents des enfants soient tenus de contribuer à ces écoles. Ces institutions ont aussi cette règle de commun avec les prisons, qu'il faut plutôt chercher à gagner les esprits des jeunes gens et éveiller leurs ambitions que d'en faire des *statistes* disciplinaires. A tout prendre, beaucoup des maximes de Maconochie, maximes trop peu appreciées mais profondément bonnes et saines, peuvent être appliquées aux institutions de tout genre qui ont pour but d'élever et de réformer, soit des enfants ou des adultes, des hommes ou des femmes. Sa maxime « Nothing for nothing », il ne faut rien donner sans recevoir un équivalent, est propre à éveiller les ambitions et tirer l'individu de cette torpeur qui conduit à la destruction morale et rend impossible toute réforme; ses efforts pour inspirer au prisonnier du respect pour le temps et le persuader que le temps est aussi précieux dans l'intérieur de la prison qu'au-dehors, ont naturellement un sens universel, aussi est-il évident que les efforts doivent tendre autant que possible à faire mener aux individus une vie naturelle sans autres restrictions que celles qui naissent naturellement des circonstances. Les remarques du professeur Holzendorff au Congrès de Londres, qu'un système progressif s'accomode tout aussi bien avec une institution réformatoire qu'avec une prison, méritent aussi l'attention, car rien n'est plus fertile de bons résultats que la progression, cette perspective, où l'on a devant les yeux un certain but désirable en récompense de tous les efforts qui ont été excités. Mais ce qui est de la dernière importance c'est que toute l'éducation soit dirigée dans un esprit chrétien. Il n'y a de place à la véritable charité que là où règne l'esprit chrétien, et sans charité il serait impossible d'élever des enfants, surtout ceux qui sont souillés par le vice. La bonne

harmonie entre les fonctionnaires, si importante et si difficile à maintenir dans les établissements, ne peut se développer que là où les vérités chrétiennes sont considérées comme le souverain bien vers lequel il faut constamment et sérieusement diriger tous les efforts.

Comme les efforts du monde civilisé tendent de plus en plus à se procurer des prisons destinées exclusivement à recevoir l'un sexe, et d'autres prisons pour l'autre sexe, parce qu'il est impossible d'éviter des correspondances pernicieuses à la discipline et aux réformes désirées, là où des criminels des deux sexes sont enfermés dans la même enceinte, ainsi il faut statuer comme un principe nécessaire que les enfants des deux sexes devraient être séparés, lorsqu'il s'agit de les placer dans des écoles de réforme.

De cette manière on s'épargne beaucoup d'embarras et on étouffe bien des désirs, et la réforme assurément marcherait d'un pas plus égal, quand les fonctionnaires n'auraient affaire qu'à un seul sexe, car il faut avouer que les mêmes méthodes ne sont point applicables dans les institutions pour les garçons et les institutions pour les filles. Il doit toujours y avoir quelque différence, et il vaudrait mieux que les mêmes fonctionnaires n'eussent à pratiquer qu'une seule méthode. En même temps une section pour les filles, dont le nombre conformément aux chiffres énumerés ci-dessus, lesquels correspondent certainement a ceux d'autres pays, ma probablement moins grand que celui des garçons, peut-être établie sous la même direction et comme une attenance à la section plus nombreuse des garçons et à une distance convenable de celle-ci, comme il en est de la colonie agricole fameuse « Ruysselede » en Belgique, laquelle a deux colonies de garçons à côté l'une de l'autre (près de Ruysselede et Wynghene) et une section pour des filles près de Beernem à une assez grande distance de là. Aussi les différents âges devraient être séparés l'un de l'autre autant que possible parce que, comme dit Mary Carpenter dans ses « Remarques sur les Institutions Américaines, » il doit-être regardé comme un grand mal que les enfants plus âgés et plus routinés tiennent constamment compagnie aux petits. « Das rauhe Hañs, » la célèbre école de réforme du Docteur Wichern près de Hambourg, a statué le premier le principe de famille en opposition au principe de masse. Les enfants formant des groupes

pas trop grandes sont placés sous un père et une mère, et forment plusieurs familles qui sont considérées comme des unités différentes, où l'on a le sentiment de sa responsabilité du bien commun et l'on cherche en général à imiter la bonne vie d'une famille privée.

Cette idée est reconnue partout pour bonne et saine, elle a aussi été pratiquée en beaucoup d'endroits et peut être établie comme règle principale lorsqu'il s'agit d'organiser des écoles de réformes; seulement, il ne faut pas se contenter du nom, mais il faut tâcher que ceux qui se chargent de tenir lieu de père et de mère aux enfants, le soient réellement. Le développement du principe de famille tel qu'il est pratiqué dans les colonies agricoles belges, dans les Red Hill et Farmingham d'Angleterre, dans les Mettray et Val-de-Yèvre de France par exemple, nous présente sans doute la solution de la question dont nous nous occupons dans cette traité, puisque ce principe aurait certainement plus de succès s'il était pratiqué à la campagne. Seulement il faut observer que dans un pays s'occupant peu de l'agriculture comme la Norvège, il ne foudrait pas se borner à la culture du terrain, il foudrait aussi tâcher que les enfants fussent instruits dans les différents métiers et qu'en considération des intérêts maritimes de la nation, un partie des garçons fût instruite dans les affaires de mer comme à Wynghene. Cela soit dit comme des moyens de faciliter le placement des enfants à leur relâche. L'élément le plus réformatif se trouve dans la vie de famille pratiquée avec sévérité et en même temps avec tendresse dans l'air sain de la campagne.

Il va sans dire qu'aucune école de réforme pour l'enfance malheureuse ne peut opérer à l'aise ni avec succès à moins que la législation n'autorise l'établissement à garder l'enfant au moins pour un certain temps. Les règles sur la longueur du temps diffèrent dans les différents endroits. La loi norvègienne citée ci-dessus dit: « Aussi le juge où les circonstances le permettent, lorsqu'il s'agit de personnes âgées de 10 jusqu'à 15 ans, au lieu de la peine d'emprisonnement où de flagellation, après avoir entendu l'avis de la commission chargée des affaires des pauvres, pourra décréter que le criminel soit placé dans une école de réforme dont le plan aura été confirmé par le roi. Le jeune criminel demeurera là tant que le directeur de l'institution le jugera nécessaire, jusqu'à l'âge de 16 ans. » On verra que cette loi, un des fruits du Congrès de

Londres, a ses racines dans les institutions anglaises. Cependant il est évident que cette loi est trop étroite.

On a vu bien des fois que les peines de courte durée sont tout-à-fait inutiles, parce qu'elles n'ont rien de terrifiant ni de réformant, mais on peut en dire autant à peu près sur le compte des écoles de réforme où l'on ne pourrait garder l'enfant au-delà de l'âge de seize ans. Si par exemple l'enfant entre dans l'établissement après avoir passé l'âge de quinze ans, il y a peu de chance pour un résultat heureux et tous les efforts seraient inutiles, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de les mener au bout. Le docteur Guillaume dans son rapport au ministre de la justice du Canton de Berne, d'avril 1875 sur la réorganisation du système pénal et pénitentiaire, parmi les règles sur le traitement de « l'enfance malheureuse » propose que les enfants soient gardés dans les colonies agricoles et professionelles jusqu'à ce qu'ils soient jugés capables d'être placés dans la société « d'une manière avantageuse. »

Quand ce temps arbitraire ne conviendrait pas, on devrait adopter la règle observée en Angleterre où le gouvernement ayant l'inspection générale des écoles de réforme, décide du jour de relâche et veille sur ceux qui auront à rester dans ces établissements plus longtemps qu'à l'ordinaire.

Donc la loi norvégienne aurait pu être conçue en ces termes: « Jusqu'à l'âge de seize ans, à moins que le gouvernement ne consente qu'il y reste plus longtemps. » Comme il y a peu de différence entre des enfants vagabonds et des enfants criminels, les règles sur le traitement des deux classes en beaucoup de cas seront les mêmes.

S'il est vrai qu'une prison bien organisée doit s'intéresser aux prisonniers après leur relâche et qu'elle doit veiller sur eux autant que possible et quelquefois chercher à influer sur eux, soit par des correspondances ou d'autres manières, par plus forte raison les établissements chargés du soin des enfants vagabonds doivent veiller sur ceux-ci. Aussi des renseignements statistiques et continuels sont de grande importance afin qu'on puisse connaître à tout temps les résultats de l'institution.

En Suède une société a été formée en 1873 en souvenir du roi Oscar et de la reine Joséphine, laquelle société a pour but d'a-

voir soin des *personnes égarées et abandonnées*. Cette société a gagné la sympathie générale et dispose de moyens considérables; elle pense établir deux colonies, l'une pour des garçons et l'autre pour des filles, d'après les meilleurs modèles que présente l'étranger.

En Norvége au contraire peu a été fait pour l'enfance malheureuse. Dans la ville de Bergen il s'est formé en 1861 une société « pour les enfants mal élevés et égarés. » Celle-ci reçoit chaque année de la caisse d'épargne de Bergen une certaine somme d'argent; outre cela elle repose sur la munificence privée. Cette société place les enfants chez des hommes respectables et judicieux demeurant à la campagne. D'après des renseignements obtenus, elle a fait beaucoup de bien, sans que toutefois nous ayons pu nous procurer des données statistiques là-dessus. A Throndhjem il y a un fonds donné en 1850 par un homme privé pour un école de réforme pour des enfants malheureux, surtout des orphelins, de Throndhjem et des faubourgs de cette ville. On emploie les interéts de ce fonds à placer à la campagne les enfants égarés. Depuis 1874 une école de réforme privée opère près de Porsgrund. Elle se nomme « Souvenir de Hans Cappelen » et a été fondée par Monsieur Mikkelsen. Elle a reçu environ 20 enfants par an, mais les dernières années après que Mr Mikkelsen a beaucoup vieillé et que son excellente femme, qui était l'âme de l'entreprise, est morte, elle n'a eu que 10 ou 12 enfants. A Christiania hors des établissements particuliers pour des petits enfants et des orphelins, il y a 2 « asiles d'enfants » qui reçoivent de filles âgées de 4 à 10 ans, lesquelles y restent jusqu'à l'âge de 16 ans et reçoivent une éducation dont le but est de les rendre capables de remplir bien les devoirs d'une servante. L'un de ces asiles a 28 filles, l'autre en a 14. Tous les deux reçoivent non-seulement des orphelins et des enfants nés dans la pauvreté, mais aussi des enfants mal élevés, qui ont pris de mauvaises habitudes. Ces deux asiles sont fondés sur le principe de famille, et surtout l'un d'eux, qui entra en fonctions l'année dernière et qui ne dispose encore que de peu de moyens, mérite d'être réputé bon à cause des excellentes qualités de sa directrice.

A quelques lieues de Christiania est situé une école de réforme appelée « Toftes Gave. » Elle a été fondée par feu Mr Tofte,

homme riche, et était d'abord situé a Christiana, mais attendu que la vie de ville ne semblait pas être bien en accord avec le but de l'établissement, on vint acheter au dit lieu le domaine de Risebro moyennant une somme de 12000 Spd (fr 65,000). L'établissement reçoit annuellement 800 Spd (fr 4300) du Fonds communal de Christiania et 100 Spd d'hommes privés. Les communes (celle de Christiania, comme les autres communes) payent pour les enfants qui y sont placés.

Lorsque l'année dernière nous sommes venus voir cet asile, il y avait la 43 garçons et 4 filles. On pense éloigner les filles pour éviter que les deux sexes ne se trouvent réunis dans le même lieu. D'aprés le plan sur lequel cet asile a été fondé, le but en est de recevoir des enfants abandonnés et égarés « pour les élever dans « la foi chrétienne et en faire de bons chrétiens et des membres « utiles de la société en les habituant à l'ordre et à des occupa« tions utiles. »

Le plan continue ainsi : « Pour atteindre ce but il faut que ceux « qui sont chargés de l'éducation et de l'enseignement des enfants « aient l'esprit chrétien et qu'ils soient à même d'implanter cet « esprit dans les enfants confiés à leurs soins, tant par leurs côn« versations comme par l'exemple de leur vie. — Comme l'esprit « chrétien est l'esprit de la charité, il faut que celui-ci se mani« feste en tout ce qui concerne l'établissement. Les supérieurs « doivent en user tendrement avec leurs inférieurs, et ceux-ci « doivent obéir avec tendresse à leurs supérieurs ; il faut surtout « que les fonctionnaires soient patients, réfléchis, doux, sérieux et « fermes vis-à-vis des enfants et qu'ils se gardent bien de tout ce « qui pourrait donner un mauvais exemple.

« En somme, le directeur et les autres fonctionnaires, les ser« viteurs et les enfants, tous ont à coopérer pour que l'établisse« ment soit l'image d'une famille chrétienne. »

L'établissement a un directeur et une directrice ; un maître d'école et un personnel suffisant pour l'exploitation des terres et pour les besoins de trois ateliers (de menuisier, de cordonnier et de tailleur). Par le rapport imprimé de l'an 1874 on voit que pendant les dernières 13 années il est sorti de l'établissement 219 enfants confirmés et 22 enfants non-confirmés et que de ce nombre 26 garçons et 2 filles ont manqué le but, et 2 garçons semblent dou-

teux. Cependant, ces chiffres ne sont pas fondés sur des recherches statistiques et exactes, ou moins les recherches ne sont pas étendues à la prison dirigée par nous, laquelle a reçu plusieurs fois de jeunes criminels élevés dans le dit établissement.

Nous ne doutons cependant pas que l'établissement n'opère bien, car on dit partout que les écoles de réforme pour les enfants, quelque imparfaites qu'elles soient, amènent un résultat bien meilleur que les prisons d'adultes, les enfants étant plus impressionables que les adultes. Mais il n'est pas non plus à douter que cet établissement ne soit à même d'opérer encore mieux lorsqu'il sera réorganisé, car à ce que nous croyons on a déjà formé un projet de réorganisation. Il semble que le principe de famille y soit peu soutenu, et tout l'établissement évidemment porte la marque d'être négligé et irrationnel. Il n'y règne pas assez d'ordre et de propreté; les locaux sont assez défecteux, et les chambres à coucher trop comblées. Ce qui est sans remède c'est que la propriété n'a pas une bonne situation, qu'elle a un sol peu fertile et par conséquent difficile à exploiter, qu'elle est située tellement à l'écart qu'il est impossible de mener les enfants à l'église. Il est évident que cela mérite considération.

Dans nul autre endroit de Norvège, il n'y a — d'après ce que j'en sais — d'autre société pour des enfants abandonnés, vagabonds ou vicieux. Les communes placent ordinairement ces sortes d'enfants chez les fermiers à la campagne, mais sans un contrôle bien sévère ces placements n'amènent pas de bons résultats. Dans notre prison nous avons aperçu que le germe des crimes est très-souvent une mauvaise éducation, surtout quand on a été élevé par des étrangers.

En conclusion, nos opinions sur les institutions affectées aux enfants abandonnés et égarés se resument ainsi : De tels établissements devraient être situés à la campagne, ils devraient être dirigés d'après les règles d'une bonne vie de famille par des hommes et des femmes bien qualifiés, et ils devraient être surveillés par l'État. Il faut ajouter que l'État devrait se charger volontiers de cette surveillance, vu que toutes les réformes des prisons n'atteignent pas leur but si elles ne marchent pas à pas avec les efforts qui tendent à mettre une barrière aux crimes mêmes.

Bulletin International

RAPPORTS

SUR

LES QUESTIONS DU PROGRAMME DU CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL

qui aura lieu à STOCKHOLM (Août 1877).

Deuxième Section — N. VI. — *La durée de l'isolement doit-elle être déterminée par la loi? L'administration des prisons peut-elle admettre des exceptions hors les cas de maladie?* — Rapporteur Mr STEVENS.

I.

D'après le grand jurisconsulte américain Livingston (1), l'emprisonnement doit être employé comme moyen de punition, en même temps que de réforme. Mais, pour que l'emprisonnement, surtout s'il est joint au travail, puisse être une punition convenable, les détails et les accessoires doivent en être strictement définis par la loi.

M. de Tocqueville s'est exprimé dans le même sens dans le rapport à l'appui du projet de loi présenté en 1843 à la législature « C'était dans cette vue qu'après avoir posé dans la loi le principe de la séparation des détenus, elle n'avait pas voulu abandonner à un règlement d'administration publique le droit d'indiquer les différents moyens à l'aide desquels ce principe devait être appliqué. Elle avait cru que ces détails faisaient partie intégrante de la peine, et que, par conséquent, le législateur ne devait pas laisser à d'autres qu'à lui-même le soin de les fixer. »

Dans l'exposé des motifs à l'appui de l'avant-projet de loi sur le régime des prisons, soumis à la commission chargée, par l'arrêté royal du 25 juin 1853, de préparer la révision de la législation pénitentiaire en Belgique (2), on rencontre également l'opinion

(1) Code de réforme et de discipline des prisons. Rapport, p. 360.

(2) Ducpétiaux, Inspecteur général des prisons, membre de la commission.

qu'il importe de laisser à l'autorité exécutive une certaine latitude dans l'application des peines, sauf à ne pas s'écarter des principes essentiels posés à cet égard *dans la loi.* Aujourd'hui cette latitude est pour ainsi dire illimitée, ou du moins rien ne la définit ni n'en marque les limites. C'est un embarras pour l'administration et ce pourrait devenir une cause de dangereux arbitraire, si elle pouvait être tentée d'en abuser. En faisant, au contraire, la part de l'action législative et de l'action administrative et en fixant respectivement leur domaine, on entre dans une voie complètement régulière où il n'y a guère possibilité d'abus.

Dans son rapport à la commission d'enquête parlementaire sur le régime pénitentiaire en France, la cour d'appel de Bourges soutient aussi que ce qu'il faut surtout, c'est que, sans délai, les principes qui doivent désormais recevoir leur application soient nettement posés dans la législation; c'est que les réformes à accomplir soient l'exécution de la loi et non plus une affaire administrative. Il faut enfin que le législateur fasse son option, décide son système (1). Chose étrange, dans plusieurs pays, on trouve des lois s'occupant parfois d'objets d'une importance relativement secondaire, alors qu'aucune loi ne s'occupe du régime pénitentiaire; c'est dans la prison qu'est la peine de la prison et non dans l'article d'un code, ou dans la minute d'un arrêt. Or, c'est justement dans la prison que la loi pénale a dédaigné de descendre!

La loi peut-elle, sans crime, pousser l'indifférence, en matière de liberté individuelle, jusqu'au point de se reposer sur l'administration publique du soin de *régler*, après coup, les effets de la peine qu'elle a prononcée, sans la définir, sans la faire connaître? A la loi seule appartient le droit d'arrêter la *règle* de la peine, à l'administration seulement celui de s'y conformer. L'intervention de *l'administration publique,* en fait d'emprisonnement, n'est autre que l'intervention de *l'administration publique* en fait de *hautes œuvres.* — Celle-là comme celle-ci doit se borner à une *exécution* (2).

Au congrès de Cincinnati, d'autres idées ont prévalu et notamment, celle de comparer le criminel à un malade entrant à l'hôpital où, quelle que soit sa maladie, nul ne peut à l'avance dé-

(1) Rapport du 31 janvier 1873.
(2) Moreau-Christophe. *De l'état actuel des prisons,* etc., 1837.

terminer la durée de son séjour; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'en sortira pas avant d'être guéri. Quand un criminel entre en prison, il doit en être de même du moment qu'on ne songe pas à punir le vol, mais à convertir le voleur.

Dans ce système, il n'appartient pas au juge ordinaire de déterminer la durée de la peine. Il se borne à constater la culpabilité du prévenu et à le remettre aux mains du chef de la prison qui le retient, quel que soit son crime, tant qu'il ne manifeste pas le plus sincère repentir. De telle sorte, qu'une faute légère peut-être suivie d'une longue captivité, tandis qu'un crime capital n'entraînera qu'une peine relativement peu sévère; car tout condamné devient l'arbitre de son sort et peut mériter sa grâce en donnant des signes certains de guérison morale.

Toutefois on proclame qu'un certain temps d'épreuve est nécessaire et qu'une détention de courte durée ne saurait avoir d'influence sérieuse sur l'esprit et le cœur d'un coupable. On supprimera donc les courtes peines, et quelle que soit la faute, on prolongera le traitement.

Mais il peut arriver que, si prolongé qu'il soit, le traitement demeure inefficace, qu'il ne puisse triompher de l'endurcissement du détenu. Dans ce cas, il n'y a pas à hésiter et à craindre de pousser à l'extrême les conséquences des principes. On aura des prisons spéciales pour détenir à perpétuité les gens reconnus incorrigibles.

Il faut, dit un des membres les plus philantropes du congrès, le docteur Bittinger, que la loi de charité appliquée à la discipline pénitentiaire réduise le crime au minimum, soit qu'elle arrête le criminel sur la pente où il va glisser, soit qu'elle le ramène au bien, soit, lorqu'il ne peut être sauvé, qu'elle le détienne jusqu'à ce qu'il reçoive sa grâce des mains mêmes de la mort.

Que le malade guérisse ou meure suivant les règles, voilà le dernier mot de la médecine pénitentiaire, comme de l'autre médecine. Au moins sera-t-elle plus infaillible?

Notre sévérité ne sera jamais aussi cruelle en punissant les criminels que la tendresse américaine en les guérissant. « Qu'ils guérissent ou qu'ils restent en prison jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur grâce des mains mêmes de la mort! » Connaît-on rien de plus barbare que ces paroles d'un philantrope du congrès?

Rien de plus inique et de plus faux que de proportionner la peine, quelle qu'ait été la faute, aux apparences de repentir, et de faire de la libération la récompense de l'hypocrisie (1)?

A quel critérium faut-il donc recourir pour déterminer la durée de l'encellulement?

Faut-il l'appliquer à la peine tout entière ou en fixer la durée en prenant pour base l'état physique des condamnés?

Mais l'expérience faite sur le continent démontre que l'emprisonnement individuel (système de la séparation) peut-être appliqué sans inconvénient au 99[100 des condamnés et qu'il peut-être maintenu pendant de longues années sans porter atteinte à leur santé et sans altérer leur raison (2). Mais si la peine a pour but l'expiation de la faute et de l'amendement du coupable, et s'il est prouvé, comme nous le prétendons, que dans la prison cellulaire l'œuvre de la correction et de la réformation est plus prompte et plus complète, il est indispensable de l'appliquer à la durée de la peine tout entière, mais sans la prolonger au-delà du strict nécessaire, et même pour les condamnés aux peines perpétuelles il n'y aurait aucun motif de la maintenir indéfiniment.

C'est dans cet ordre d'idées que la question a été résolue en Belgique où les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la détention à perpétuité ne peuvent être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité (3).

Après cette période les condamnés sont soumis au régime de la réunion à moins qu'ils ne préfèrent demeurer en cellule. Ce fait vient de se produire tout récemment et se produira sans doute fréquemment dans la suite.

La loi détermine aussi la réduction accordée aux condamnations subies en cellule et, par une progression constante, la peine temporaire la plus forte, celle de vingt ans, se trouve réduite de plus de moitié (4).

(1) Procès-verbaux de la commission d'enquête. Rapport de M. Fernand Desportes, 1874.

(2) Les noms les plus autorisés en cette matière ont sostenu cette opinion au congrès de Londres en 1872, où d'ailleurs aucune fait concluant n'a été signalé contre le régime de l'emprisonnement individuel.

(3) Loi du 4 mars 1870.

(4) La peine de 20 ans est réduite à 9 ans 282 jours.

N'oublions pas de mentionner que la réduction des peines subies sous le régime de la séparation individuelle est accordée de plein droit *et uniquement à raison du fait de l'emprisonnement cellulaire.*

Dans notre pensée, la quèstion que nous examinons en ce moment ne comprend que les condamnés adultes des deux sexes, à l'exclusion des enfants pour lesquels le régime de la séparation ne saurait convenir, sauf pour de très-courtes durées, ou par mesure de répression disciplinaire ou de correction parternelle.

II.

Différents Etats appliquent le régime cellulaire; mais, à l'heure qu'il est, aucun pays n'est doté d'un système pénitentiaire complet. La Belgique atteindra prochainement ce but si désirable, et dès lors, toutes les peines seront expiées en cellule jusqu'à concurrence du maximum de dix ans arrêté par la loi, e sauf les exceptions à admettre à l'égard de *certaines classes* de condamnés.

Sans parler de la Belgique et de la Toscane, où la séparation a été poussée jusqu'à la limite de dix ans, la Suisse l'admet jusqu'à douze mois, la Hollande et la Suède jusqu'à deux ans, l'Allemagne et l'Autriche jusqu'à trois, le Danemark (1) jusqu'à trois ans et six mois et la Norwége jusqu'à quatre. Appliquée en Angleterre dans un grand nombre de prisons de comté pour toute la duré des peines du premier degré, c'est-à-dire jusqu'à la limite de deux ans, le système irlandais l'adopte pendant neuf mois comme première épreuve de la servitude pénale (2).

La France vient d'admettre le régime cellulaire pour les peines de courte durée (un an et un jour) sauf à l'étendre, ensuite, progressivement, aux condamnations à long terme, lorsqu'un essai méthodique de ce système en aurait démontré les bienfaits (3).

Nous ne sommes pas complètement renseignés sur la durée pen-

(1) Il n'est pas tenu compte dans la réduction de la durée de ces peines du temps que les condamnés auront passé en cellule pour des infractions à la discipline. (Art. 13 du code pénal danois).

(2) En Irlande, on a continué de rendre cette période très-dure; d'abord par une réduction de nourriture pendant la première moitié, ensuite par la privation de toute occupation intéressante pendant les trois premiers mois.

(3) Circulaire du 15 octobre 1875, adressée par le Ministre de l'intérieur aux préfets.

dant laquelle la séparation est maintenue en Italie dans les prisons cellulaires de Turin, de Sassari, de Pérouse et de Milan (1); ce renseignement nous fait également défaut pour le Mexique, où le principe de l'emprisonnement cellulaire a triomphé dans le nouveau code.

Enfin aux États-Unis, où le régime cellulaire a perdu une partie de la faveur qu'il avait obtenue autrefois, peut-être parce qu'on en a exagéré l'application, ce régime continue cependant à être appliqué dans certaines prisons de l'État de Pensylvanie (2).

Il semblerait même que, dans la plupart des pénitenciers consacrés au système individuel, aucune des conditions nécessaires n'a été sérieusement observée; ce système y a toujours gardé le caractère de la séquestration absolue, presque sans travail, sans instruction, sans visites. Hâtons-nous d'ajouter que cette remarque n'a pas en vue le célèbre pénitencier de l'Est à Philadelphie, où le régime disciplinaire et éducatif repose sur les vrais principes et fonctionne avec un plein succès. L'emprisonnement séparé y est appliqué aux peines de toutes durées (3).

Les réductions de peines sont accordés en raison de la *bonne conduite* du prisonnier dans les proportions suivantes: un mois sur chacune des deux premières années, deux mois sur chaque année subséquente jusqu'à la cinquième, trois mois sur chaque année suivante jusqu'à la dixième, et quatre mois sur chaque année restante jusqu'à la fin de la peine prononcée. De cette manière la peine de 20 ans se trouve réduite a 14 ans et 9 mois.

Cette réduction, qui ne constitue pas un droit, nous avons dit que *c'est une récompense accordée à la bonne conduite*, pourrait être plus forte, car au-delà d'une certaine durée nécessaire, comme le dit l'honorable Richard Vaux, *le temps n'est pas un véritable élément dans la punition par l'emprisonnement*.

Le système n'est donc pas appliqué partout avec les mêmes précautions que sur le continent européen où, indépendamment des influences religieuses, morales et professionelles, on veille à ce que les détenus ne puissent se voir ni se connaître pendant la détention.

(1) Cette dernière est encore en construction.

(2) Enquête parlementaire. Rapport de M. le vicomte d'Haussonville, 1873.

(3) Aperçu de l'origine et de l'histoire du pénitencier de l'Est à Philadelphie. Richard Vaux, Philadelphie, 1872.

On sait qu'en Angleterre, les détenus ne sont plus soumis aux rigueurs primitives de la séparation ; ils se voient, ils travaillent souvent en commun, ils se promènent en commun, ils assistent en commun à l'office divin. La séparation complète n'est donc plus la base du régime pénitentiaire en Angleterre.

En 1863, Sir Walter Crofton a expliqué lui-même le but des différentes parties de son système devant la commission royale pour la discipline des prisons.

« Or, dit-il, nous avions construit ces prisons cellulaires à grands frais, dans le but d'exercer une influence salutaire sur l'esprit de ces hommes *par la solitude et l'ennui* ; mais s'ils pouvaient ainsi causer avec les gardiens et les voir entrer dans leurs cellules à tout instant, je sentais qu'il fallait renoncer au bon effet que nous avions compté produire en eux pendant cette *période d'isolement.* »

Nous admettons sans contestation qu'un système qui repose sur de semblables bases ne saurait s'imposer sans péril pendant de longues années. Mais si ce danger se rencontre dans le système de l'*isolement* ou de la *solitude*, que nous repoussons de toutes nos forces, il ne se rencontre pas dans celui que nous défendons où la cellule a pour but de séparer le condamné de ses semblables en mal et où les rapports intellectuels et moraux avec les agents chargés de l'instruire et de le moraliser lui sont largement mesurés.

Nous avons jugé indispensable de faire ressortir l'immense intervalle qui sépare le système cellulaire pratiqué en Angleterre et en Irlande (1), n'embrassant qu'une partie de la peine à titre de répression, et le système appliqué sur le continent qui embrasse toute la durée de la peine et dans lequel les moyens de l'action pénale et l'action moralisatrice sont sagement conservés.

Ces observations faites, nous estimons que la durée de l'encellulement doit être déterminée par la loi ; que celle-ci doit s'inspirer moins des bases établies ou admises dans d'autres pays que des principes d'après lesquels le système sera organisé ; que les prisons intermédiaires où les détenus sont rendus à la vie en comun dans la prison, doivent être repoussées comme étant inconciliables avec

(1) Nous n'avons pas en vue ici les prisons d'Irlande où sont subies les courtes peines. Il paraît qu'elles sont si mal organisées que l'ancien directeur des prisons irlandaises, Sir Walter Crofton, a déclaré qu'il préférait ne pas en parler devant la commission d'enquête. (Rapport de M. le vicomte d'Haussonville, p. 67).

la réforme morale des condamnés et que les règles admises doivent être étendues à tous les condamnés de la même catégorie, sous réserve de certaines exceptions que nous signalerons dans un paragraphe suivant.

III.

En ce qui concerne les condamnés aux peines perpétuelles, le système, pour être en harmonie avec les idées des jurisconsultes modernes qui, s'inspirant des sentiments de Sénèque, ont substitué au droit de punir le droit de défense, devrait comprendre la libération conditionnelle après le période d'encellulement fixée par la loi. C'est alors qu'il y aurait lieu d'examiner si, en raison de leurs antécédents, des circonstances du crime, de leur conduite en prison et de leur degré d'amendement, ils méritent d'être recommandés à la clémence royale. La libération conditionnelle pourrait être accordée à ceux qui auraient suffisamment expié leurs méfaits, donné des preuves d'un sincère retour au bien ou qui, tout au moins, auraient été reconnus capables de pratiquer cette vertu négative qui s'abstient de faire le mal.

Mais, et nous insistons vivement sur ce point, cette mesure devrait intervenir avant que le condamné ait été rendu à la vie commune dans la prison, afin de ne pas l'exposer aux dangers de dépravation mutuelle et d'associations redoutables (1).

Ainsi, on ne rendrait à la vie commune que des individus destinés à ne plus rentrer dans la société. Ce serait l'opposé de ce qui se pratique en Irlande, où après dix années de cellule et de travaux forcés, les condamnés sont emprisonnés en commun dans une prison spéciale. Après vingt ans, on fait statuer sur leur sort par le gouvernement.

La libération préparatoire accordée aux conditions indiquées ci-dessus serait plus utile au condamné et offrirait plus de garanties à la société que la grâce définitive qu'il obtient aujourd'hui. En effet, elle offre l'inconvénient de libérer complètement le condamné, sans l'épreuve soutenue d'une conduite honnête et d'une

(1) Comme le dit le docteur Varrentrapp: « On sape soi même et de propos délibéré ce qu'on a élevé avec tant de peine. La mauvaise compagnie ressaisit le criminel comme une proie sûre; les mauvais penchants, les habitudes perverses reparaissent et prennent plus d'intensité ».

existence laborieuse. S'il rentre dans la mauvaise voie, la société n'est remise à l'abri de ses attaques qu'après avoir eu à supporter de nouvelles aggressions de sa part.

Dans le système que nous recommandons, la libération serait accordée sous la menace de réintégration en cas de mauvaise conduite, et le libéré serait tenu en éveil par cette crainte salutaire.

La grâce définitive pourrait toujours intervenir après une épreuve suffisamment prolongée de libération conditionnelle.

IV.

La partie finale de la question doit être résolue négativement. La vie commune en prison ne saurait être invoqué comme un droit naturel pour aucune catégorie de condamnés, pas même par les condamnés politiques, en faveur desquels on a maintes fois réclamé une exception à la règle (1).

Il importe d'établir et de maintenir l'application des mêmes principes et d'un système uniforme pour *chaque espèce de peines*. La législation criminelle étant la même pour tous, les mêmes régles doivent présider à son application. Indulgentes ou sévéres, ces régles doivent toutes prendre leur source dans l'esprit de la loi et de nos mœurs, et être exécutées ensuite sans acception ni de lieux ni de personnes.

Relativement aux condamnés, l'inégalité du régime, c'est l'inégalité des peines. Si des mesures de contrainte sont jugées nécessaires, il faut qu'elles pèsent également sur tous et en tous lieux. La loi n'ayant pas établi *entre les individus condamnés à une même peine* de distinction à raison des faits qui ont motivé la condamnation, l'administration n'a pas le droit d'en créer, et il n'existe pas deux peines d'emprisonnement, une de droit commun et une qui serait privilégiée (2).

L'égalité devant la loi doit surtout présider à l'exécution des peines. — Le défaut d'unité est contraire à tous les principes proclamés dans notre droit public.

(1) On objectera que l'exception est imposée souvent par l'opinion publique. — Nous pensons que pour la distinction à faire entre les détenus politiques et les détenus ordinaires, c'est la loi et non l'opinion qui doit la faire.

(2) France. Arrêté du ministre de l'intérieur du 14 janvier 1873.

Cette égalité, que nous invoquons, doit amener ce résultat consolant pour l'humanité: « Que les peines seront d'autant moins excessives ou cruelles qu'elles ne comporteront pas d'exceptions dans leur application. »

Ainsi, égalité inexorable pour tous les condamnés. Ni faveurs, ni privilèges pour personne.

Il nous reste à rechercher les circonstances dans lesquelles l'administration doit admettre certaines exceptions et *à quelles catégories elle doivent s'étendre:*

1° Aux condamnés aliénés et simples d'esprit;

2° Aux condamnés atteints de maladies chroniques, d'infirmités graves et incurables;

3° Aux condamnés qui, après une épreuve suffisamment prolongée, sont reconnus incapables de profiter de l'emprisonnement cellulaire et exposés à des dangers qu'on ne pourrait prévenir sans un changement complet de régime.

Ces condamnés seraient reçus dans une prison-hôpital où ils seraient traités d'après les exigences de leur état physique et intellectuel. Cette institution ferait partie intégrante de l'administration pénitentiaire et serait uniquement affectée au traitement des individus ressortissant à cette administration.

L'envoi des détenus dans les hospices ou dans les maisons de santé a fait depuis longtemps l'objet des préoccupations des gouvernements. C'est ainsi qu'au siècle dernier (1), on signalait déjà que, pour ôter tout prétexte à des translations dans les hospices des prisonniers malades ou qui affectent de l'être, afin de trouver une occasion plus facile de s'évader, il devait exister dans chaque maison d'arrête, de justice ou de détention, des infirmeries où les prisonniers recevraient les secours que leurs état exige.

Ces recommandations ne peuvent évidemment s'appliquer qu' à des maladies temporaires, et dans aucun cas aux maladies mentales, car les prisons ne sont pas disposées pour soigner, traiter et guérir des aliénés; il leur faut un établissement spécial (2).

D'après les lois en vigueur dans certains pays (3), le gouverne-

(1) Loi du 4 Vendémiaire an VI. — Décret du 8 janvier 1810, circulaire u15 mars 1798. Ministre de l'intérieur. — France.

(2) Léon Vidal. Observation sur l'exemption de criminalité. Paris, 1865.

(3) Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Norwége, Pays-Bas, Suède, Suisse.

ment désigne un établissement public, ou traite avec un établissement privé, pour le placement des prévenus, accusés ou condamnés qui sont reconnus en état d'aliénation mentale. L'envoi des condamnés dans les asiles où l'on reçoit les aliénés libres semble constituer une anomalie, dans les pays où la loi défend d'enfermer dans le même lieu les prévenus et les condamnés (1):

On peut se demander aussi si cette pratique n'offre rien de blessant pour la morale publique? Tout au moins peut-on affirmer qu'un tel contact est inconvenant ou dangereux.

Cette question a été soulevée il y a plusieurs année en France. Nous extrayons d'un rapport adressé à M. le Ministre de l'Intérieur par le directeur de l'administration des prisons et des établissements pénitentiaires les passages suivants (2):

« Deux institutions manquent à nos établissements de répression; l'une pour renfermer les criminels aliénés, l'autre pour les criminels invalides, infirmes et âgés.

« Ces asiles pénitentiares existent en Angleterre et en Allemagne (3).

« Cet état de choses présente de graves inconvénients au point de vue de l'humanité, de la justice et de la discipline.

« L'envoi des condamnés dans les asiles extérieurs affectés au traitement des maladies mentales, en présente, dans un autre ordre, qui ne sont pas moins sérieux.

« Votre administration étudie les moyens de former dans quelques établissements pénitentiaires des quartiers spéciaux où les condamnés aliénés recevront tous les soins que réclame leur état. Trois quartiers pour les hommes, un pour les femmes, rattachés à des maisons centrales, convenablement choisies, formant un ensemble de 250 places, suffiront pour atteindre ce but. »

Dans son remarquable rapport (4) sur le régime des établissement pénitentiaires, M. le vicomte d'Haussonville constate que les hospices d'aliénés éprouvent une assez vive répugnance à recevoir

(1) Art. 604 du code d'instruction criminelle.

(2) Statistique pénitentiaire 1864.

(3) On aura voulu désigner le duché de Bade où les détenus aliénés sont généralement traités dans l'infirmerie de la maison pénitentiaire provinciale. Dans des cas particuliers on les place dans les établissements de santé de l'Etat.

(4) Enquête parlementaire. — Séance du 18 mars 1873.

des individus chez lesquels la folie ne suffit pas à faire oublier la condamnation dont ils ont éte atteints. — Les directeurs des hospices redoutent les légitimes réclamations que feraient entendre les familles des aliénés libres, offensées de cette promiscuité. L'administration des prisons éprouve donc les plus grandes difficultés à faire admettre les détenus aliénés dans les hospices. Aussi a-t-elle pris le parti d'établir à Gaillon pour les hommes et à Doullens pour les femmes, un quartier spécial où les détenus aliénés recevront le traitement que leur état nécessite, sans que cependant l'établissement perde complétement le caractère pénitentiaire.

La répugnance que l'on signale devrait être moins grande en France que partout ailleurs, puisque, dans ce pays, le placement des condamnés dans un asile d'aliénés suspend la durée de la peine en même temps que le régime pénal. Il n'en est pas ainsi dans les contrées voisines où l'aliéné continue à éteindre sa peine comme s'il n'avait pas quitté la prison.

On le voit, la question n'est pas née d'hier ; depuis longtemps elle a éveillé l'attention des publicistes et des gouvernements.

L'association internationale pour le progrés des sciences sociales réunie à Bruxelles en 1862 (1), s'en est également occupée. On constate une solution satisfaisante en France, en Angleterre, en Italie et en Suède (2). Nous faisons des vœux pour que ces sages exemples soient imités et que, dans les divers pays, suivant leur importance, on organise une ou plusieurs prisons-hôpitaux relevant exclusivement de l'administration pénitentiaire et destinées à recevoir les aliénés (3), les incurables et les incapables, qu'on ne saurait sans inhumanité soumettre au régime disciplinaire des prisons et qu'on ne saurait confier à des établissements indépendants de l'administration pénitentiaire, sans s'exposer à des abus, à des dangers et à des illégalités qu'il importe, avant tout, de prévenir.

(1) Mémoire présenté par le rapporteur: « Quels sont les moyens à recommander pour la réhabilitation sociale des condamnés libérés ?

(2) En Suède, une prison spéciale est réservée aux condamnés atteints de maladies incurables, infirmes ou âgés.

(3) La question de créer des asiles spéciaux pour les aliénés a déjà été agitées en Danemark, en Norwége et en Suède.

V.

Prisons. - Réduction des peines subies sous le régime de la séparation

Bruxelles, le 4 mars 1870.

LÉOPOLD II, *roi des Belges,*
A tous présents et à venir, salut.

Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Article unique. Les condamnés aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion et à l'emprisonnement seront, pour autant que l'état des prisons le permettra, soumis au régime de la séparation.

Dans ce cas la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux sera réduite dans les proportions suivantes:

Des $^{3}/_{12}$ pour la 1re année;

Des $^{4}/_{12}$ pour les 2e, 3e, 4e et 5e années;
Des $^{5}/_{12}$ pour les 6e, 7e, 8e et 9e années;
Des $^{6}/_{12}$ pour les 10e, 11e et 12e années;
Des $^{7}/_{12}$ pour les 13e et 14e années;
Des $^{8}/_{12}$ pour les 15e et 16e années;
Des $^{9}/_{12}$ pour les 17e, 18e, 19e et 20e années.

La réduction se calculera sur le nombre de jours de la peine; elle ne s'opérera pas sur le premier mois de la peine, ni sur les excédants de jours qui ne donneraient pas lieu à une diminution d'un jour entier.

La réduction sur les peines prononcées pour une partie de l'année se fera d'après la proportion établie pour l'année à laquelle cette partie appartient.

La réduction sera la même, que le condamné ait été soumis au régime de la séparation d'une manière continue ou par intervalles, mais en ne tenant compte pour la réduction, que des années expiées sous ce régime.

Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et les condamnés à la détention perpétuelle ne pourront être contraints à subir le régime de la séparation que pendant les dix premières années de leur captivité.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du *Moniteur*.

Par le Roi: LÉOPOLD.
Le Ministre de la Justice,
JULES BARA.

FRANCE

Règlement du Conseil superieur des Prisons institué par la loi de 5 juin 1875

ART. 1 — Le Vice-Président du Conseil supérieur des prisons est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages (1); toutefois, après deux tours de scrutin qui n'ont pas donné de résultat, le candidat qui a obtenu la majorité relative au troisième tour est proclamé.

(1) M. Bérenger, Sénateur a été élu Vice-Président.

Le Conseil nomme dans les mêmes formes trois Secrétaires pris dans son sein et deux Secrétaires adjoints (1).

Les membres du bureau et les Secrétaires adjoints sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles (2).

Art. 2. — Le Conseil Supérieur institue dans son sein une Commission permanente d'études. sans préjudice des Commissions spéciales qu'il nomme, quand il y a lieu, pour un sujet déterminé.

La Commission d'études se compose :

1° du Vice-Président et des trois Secrétaires du Conseil ;

Du Préfet de Police qui peut se faire représenter par le Chef de division chargé du service des prisons dans le département de la Seine ;

Du Directeur de l'Administration pénitentiaire ;

2° de six membres élus par le Conseil (3) ;

Ces derniers sont nommés pour un an ; ils sont rééligibles.

Art. 3. — La Commission d'études prépare l'examen des questions qui lui sont renvoyées par le Ministre ou par le Conseil ou dont elle-même se saisit ; elle présente un rapport au Conseil sur ces questions.

Elle ne prend de décision que les objets dont la solution lui a été déléguée par un vote formel du Conseil.

Elle désigne chaque année celui de ses membres qui supplée le Vice-Prédent du Conseil en cas d'empêchement.

Art. 4. — Le Conseil supérieur tient chaque année deux sessions ordinaires, l'une le 3m lundi de janvier, l'autre le 3me lundi de juin.

Il se réunit en outre toutes les fois qu'il est convoqué par le Ministre de l'Intérieur soit d'office, soit sur la demande de la Commission d'études.

Art. 5. — Les membres du Conseil supérieur nommés en vertu du paragraphe 1er de l'article 2 du décret du 3 novembre 1875, qui cessent de faire partie du Conseil, ne sont pas remplacés.

Art. 6. — Au cours de la présente session du Conseil Supérieur, il sera procédé au tirage au sort pour déterminer l'ordre dans lequel s'opérera le roulement prévu par l'article 4 du décret du 3 novembre 1875.

Art. 7. — Chaque membres du Conseil reçoit du Ministre une carte qui lui assure l'entrée de tous les établissement pénitentiaires dépendant du Ministère de l'Intérieur.

Conseil superieur des Prisons de France. — Sa premièr session de 1877

Le Conseil supérieur des prisons de France a clos le 6 février sa première session pour 1877 qui s'était ouverte le 15 janvier sous la présidence de M. Jules Simon, ministre de l'intérieur.

A l'occasion de la présentation de ce Conseil au président de la République, M. le vice-président Béranger a exposé dans un remarquable discours l'état de la question des prisons en France, et le but de la loi de juin 1875

(1) Ont été nommé Secrétaires MM. d'Haussonville, Bournat et Desportes.

(2) Ont éte nommé Secrétaires adjoints MM. de Rouville, Auditeur au Conseil d'Etat, chef du Cabinet du Ministre de l'Intérieure.

Et Louis Paulian, Secrétaire-rédacteur à la Chambre des Députés.

(3) Ces six membres sont :

MM. Mettetal, ancien député.
Savoie, député.
La Caze, député.
Bonnier, Professeur à l'école de droit de Paris.
Lefèvre Pontalis, ancien député.
Lacointa, Directeur des affaires criminelles au Ministère de la Justice.

qui a borné l'application de l'emprisonnement individuel aux prévenus, aux accusés et aux petits délinquants, en limitant sa durée à neuf mois. « L'As-
« semblée nationale, a-t-il dit, a évité de se laisser entraîner aux généra-
« lisations peut-être excessives qui à une autre époque ont fait sombrer le
« système cellulaire, et s'est bornée à ce qui avait de tous temps rallié
« l'approbation des adversaires eux-mêmes de ce régime. L'honorable M.
« Charles Lucas, l'éminent doyen de la science pénitentiaire, dont le nom
« rappelle de si importants travaux, de si considérables services rendus à
« l'humanité, et que nous avons le bonheur de voir, malgré les infirmités
« de son grand âge, au milieu de nous, peut en témoigner. Ennemi convaincu
« de la cellule appliquée à toute peine comme unique système de répres-
« sion, il se trouve d'accord avec nous, pour défendre l'isolement dans la
« sage mesure de la loi nouvelle. Elle ne s'applique, comme on sait, qu'aux
« prévenus et accusés et aux condamnés, a moins d'une année d'emprison-
« nement, et encore pour ces derniers est-elle réduite d'un quart si sa durée
« doit dépasser trois mois. »

Le Conseil a consacré ses séances à l'examen successif des trois questions suivantes :

La première relative à la répression des crimes commis par des détenus dans le but de se soustraire à la discipline de la prison et de se faire condamner aux travaux forcés dont le régime leur paraît préférable à celui de la maison centrale.

La seconde question touchait au travail des détenus et à la concurrence que ce travail pourrait faire à l'industrie libre.

Enfin la troisième concernait le crédit à inscrire au budget de 1878 pour donner des subventions aux départements qui se montreraient prêts à transformer leurs prisons suivant le système adopté par la loi de 1875.

Nous appellerons particulièrement l'attention sur les délibérations du Conseil relatives à la première question qui nous paraît d'une gravité exceptionnelle.

Le rapport de la commission d'études avait fort bien indiqué l'état de la première question à tous ses points de vue, sauf toutefois au point de vue historique, parce qu'elle n'avait pas eu sous la main les éléments nécessaires à cet égard. C'était une lacune qu'il importait de remplir, car on se demandait naturellement d'où provenait l'apparition subite en 1842 de ces crimes qui ne s'étaient pas produits antérieurement. M. Ch. Lucas a pris la parole pour donner les explications nécessaires à cet égard. Il a initié par ses travaux scientifiques et administratifs à tout ce qui s'est fait en France pour la réforme des prisons dans les cinquante dernières années, chez les condamnés a rappelé une certaine propension qu'il avait signalée dès 1827, à préférer le régime des bagnes à celui des maisons centrales.

Cette propension était combattue toutefois par ce qu'on peut appeler le supplice de la chaîne, que les condamnés aux travaux forcés avaient à subir pour se rendre à travers la France aux bagnes de Toulon, Brest et Rochefort.

La suppression de la chaîne était depuis longtemps réclamée par l'opinion publique, au nom de la morale et de l'humanité, lorsque M. Lucas proposa en 1836 le moyen de la remplacer par le transport des condamnés en voiture cellulaire, qui s'est généralisé depuis et a été un si utile service rendu à la réforme pénitentiaire. C'est par ce transport cellulaire que M. de Gasparin, ministre de l'intérieur, s'empressa de réaliser l'abolition de la chaîne, décrétée par l'ordonnance royale du 9 décembre 1836. Mais ce ministre réformateur venait de plus, par l'arrêté du 10 mai 1839, renforcer le principe de la répression dans les maisons centrales par la suppression de la cantine, de l'usage du tabac et par l'introduction de la discipline du silence.

Ainsi donc tandis que le régime de la maison centrale recevait cet accroissement disciplinaire, la peine des travaux forcés au contraire avait été

exonérée par la suppression de la chaîne, de l'élement le plus redouté de son exécution. C'est alors que M. Lucas signala au ministre de l'intérieur dans plusieurs rapports successifs, la gravité de la situation qui allait bouleverser l'échelle pénale en rendant le régime du bagne préférable à celui de la maison centrale et proposa comme moyen d'y remédier la suppression des bagnes à remplacer par des maisons centrales avec un régime spécial affecté à cette destination.

Le ministère de l'intérieur se montrait assez favorable à l'adoption de ce projet; mais il ne pouvait procéder au remplacement des bagnes qui étaient dans les attributions du ministère de la marine. C'est alors que M. Lucas dans l'espérance d'appeler l'opinion publique à influencer à cet égard le ministère de la marine, publia en 1840 une brochure où il réproduisait avec de nouveaux développements les idées qu'il avait exposées dans les divers rapports administratifs. Malheureusement l'entente pour la suppression des bagnes ne s'établit pas entre les ministres de l'intérieur et de la marine, et les prévisions de M. Lucas ne tardèrent pas à se réaliser. Les détenus des maisons centrales commirent des crimes dans le but avoué de se faire condamner à la peine des travaux forcés, et c'est pour la répression de ces crimes qu'une première décision du ministère de l'intérieur du 8 juin 1842 prescrivit que les auteurs de ces crimes subiraient dans les maisons centrales leurs condamnations à la peine des travaux forcés. Plus tard les bagnes furent en fin supprimés, mais remplacés par la transportation pénale, moyen que M. Lucas avait combattu en 1840 comme ne pouvant qu'aggraver encore le mal de la situation, puisqu'il viendrait donner carrière à l'imagination aventureuse des condamnés et deviendrait comme en Angleterre un appât à commettre le crime, au lieu d'un châtiment pour le prévenir et le réprimer. Aussi pour combattre la recrudescence des crimes commis dans les maisons centrales par suite de l'attrait nouveau que la transportation pénale ajoutait à la peine des travaux forcés, le ministère de l'intérieur crut devoir, par une décision depuis 1853, prescrire que ce serait en cellule que se subiraient dans les maisons centrales les condamnations aux travaux forcés pour crimes commis dans ces établissements.

Mais l'illégalité de cette mesure qui ne pouvait indéfiniment se prolonger en motiva la révocation en 1872, et c'est par suite de l'effroyante recrudescence de crimes commis dans les maisons centrales depuis cette époque, qu'il est urgent d'aviser à leur répressions.

On a été promptement d'accord au seins du conseil supérieur, que les auteurs de crimes commis dans une maison centrale, pour se soustraire au régime de ces établissements, qui auraient été condamnés à la peine des travaux forcés, y subiraient leur condamnation. Mais la proposition d'imposer deux années de régime cellulaire à la durée de la condamnation fut rejetée par le conseil, en raison de l'opposition bien connue de la majorité de la Chambre des députés à toute extension du régime cellulaire au dessus de neuf mois. Le Couseil se borna à exprimer qu'un réglement d'administration publique déterminerait le régime disciplinaire auquel le condamné serait exceptionnellement soumis.

Ce ne sont pas, comme on le voit, par ce qui précède, les avertissements qui ont manqué à la réforme pénitentiaire en France sur les écueils qu'elle devait éviter et la voie qu'elle devait suivre, et son tort est d'en avoir trop peu tenu compte.

Sans vouloir atténuer la culpabilité des auteurs des crimes commis dans les maisons centrales, M. Lucas concluait qu'on ne pouvait méconnaître que ces crimes n'auraient pas eu lieu et que tant de malheureux gardiens n'auraient pas succombé sous le fer de leurs assassins, si au lieu d'offrir à l'imagination des condamnés l'horizon aventureux de la transportation pénale, les bagnes avaient été supprimés dès 1840 et remplacés par des maisons centrales soumises à un régime spécial approprié à cette destination.

Bulletin International

COMMISSION PÉNITENTIAIRE INTERNATIONALE

PROCÈS-VERBAUX

des séances de la sous-commission réunie à Bruxelles du 22 au 25 mars 1877

Procès-verbal de la première séance

Jeudi 22 mars 1877

I. — La sous-commission pénitentiaire internationale, nommée à Bruchsal en 1875 par la commission permanente, s'est réunie à Bruxelles aujourd'hui 22 mars 1877, à 10 heures du matin à l'hôtel du Ministère de la Justice.

Etaient présents :

MM. de Holtzendorff, Président — Almquist — Pols — Stevens Yvernès et Dr Guillaume, secrétaire.

M. Thonissen, professeur à l'université de Louvain et membre de la chambre des représentants ayant été invité par la sous-commission, en qualité de rapporteur sur une des questions du programme du futur Congrès pénitentiaire, à prendre part aux discussions de la sous-commission, assiste à la séance.

M. le Président annonce que M. Beltrani ne pouvant arriver à Bruxelles que demain soir, fait excuser son absence.

II. — M. *le Président* dépose sur le bureau l'office de S. M. le roi de Bavière qui l'accrédite auprès de la commission en qualité de délégué officiel.

MM. *Almquist, Yvernès et Dr Guillaume* présentent également les lettres de créances qu'ils ont reçues de leur gouvernement respectif.

III. — La sous-commission se rend ensuite auprès de S. Ex. M. de Lantsheere, Ministre de la Justice et lui présente par l'organe de son Président ses remerciments pour la réception dont elle est l'objet et pour l'intérêt que le gouvernement belge porte aux questions pénitentiaires internationales.

IV. — Rentré en séance, M. le *Président* rappelle dans son discours d'ouverture les faits qui se sont passés depuis la réunion de la commission à Bruchsal.

La commission internationale s'était séparée alors avec l'espoir que le prochain Congrès aurait lieu en 1877 et la sous-commission avait été nommée dans le but de s'occuper des travaux préparatoires, sans avoir à s'inquiéter de la date et du lieu de la réunion du Congrès. M. le Dr Wines, se proposant d'aller visiter les établissements pénitentiaires de la Suède en quittant la conférence de Bruchsal, avait demandé à la commission de l'autoriser à témoigner au gouvernement suédois son désir de réunir le prochain Congrès à Stockholm en 1877. M. le Dr Wines reçut de S. M. le roi de Suède un accueil bienveillant et son assentiment à la demande qui lui était soumise. Sur quoi M. le Dr Wines de retour aux Etats- Unis, envoya sa circulaire du 16 septembre 1875 annonçant que le second Congrès pénitentiaire aurait lieu au mois d'août 1877 à Stockholm.

Mais à la même époque, M. Almquist, voyageant en Allemagne et en Suisse, laissa entrevoir les sérieuses difficultés qui s'opposaient à une réunion à Stockholm en 1877, et comprendre que le gouvernement de son pays ne recevrait avec plaisir le Congrès que dans un avenir plus éloigné, c'est-à-dire lorque les circonstances locales lui paraîtraient plus favorables à la réunion des délégués de tous les pays du monde. D'un autre coté les rapports qui devaient être livrés pendant le mois de mars 1876, n'arrivaient pas et les travaux préliminaires se trouvaient retardés, de sorte que ces raisons, auxquelles il fallait ajouter la situation politique de l'Europe et les préoccupations du gouvernement rendaient l'ajournement du Congrès pénitentiaire inévitable et nécessaire.

M. de Holtzendorff écrivit immédiatement à M. le Dr Wines pour le mettre au courant de la situation, mais la circulaire envoyée par ce dernier était déjà expédiée. M. de Holtzendorff a pensé que le moment était venu de convoquer la sous-commission pour prendre les mesures qu'impose l'état de choses existant. Cette convocation a du reste été réclamée par MM. Beltrani et Stevens. Il prie M. Almquist de bien vouloir compléter les renseignements qu'il a donnés et surtout de dire à la sous-commission quelles sont actuellement les dispositions du gouvernement de Suède au sujet du prochain Congrès et s'il a été chargé de faire à cet égard une communication officielle.

M. *Almquist* répond que S. M. le roi de Suède prenant le plus haut intérêt au but poursuivi par la commission permanente, désire voir le Congrès pénitentiaire se réunir à Stockholm, déjà cette année si la commission insistait, mais qu'il est autorisé d'an-

noncer à la sous-commission que le gouvernement désire beaucoup que cette réunion n'ait pas lieu cette année, mais qu'elle soit renvoyée à plus tard. L'opinion individuelle de M. Almquist est que l'année 1879 serait l'époque la plus favorable pour la réunion du Congrès à Stockholm.

M. Almquist indique les difficultés qui empêchent la réception du Congrès dans un temps rapproché et donne quelques renseignements sur l'état actuel des prisons dans son pays, en réponse à des articles qui ont été publiés dans les journaux et qui contiennent des faits erronés.

M. *le Président* fixe l'ordre du jour et rappelle la circulaire de M. le D[r] Wines dans laquelle ce dernier annonce qu'il a l'intention de convoquer la commission à Paris dans le courant du mois de mai prochain. D'après les déclarations que vient de faire M. Almquist, la sous-commission aura à décider si elle veut prendre des décisions, qui rendront superflue la réunion de la commission, ou bien si elle envisage qu'une réunion générale au mois de mai prochain est nécessaire et désirable.

S'il arrivait que la sous-commission fût unanime pour ajourner le Congrès à l'année prochaine, il est évident que la majorité de la commission se prononcerait par là même contre la réunion de la commission au mois de mai prochain. En multipliant sans motifs légitimes ces réunions internationales, on indisposerait les gouvernements, bientôt la confiance dans les travaux de la commission serait ébranlée et l'un après l'autre les gouvernements retiréraient leur concours moral et leur appui financier. Au reste la commission permanente devra dans tous les cas et aux termes du règlement pour le Congrès être réunie encore une fois immédiatement avant son ouverture.

M. *Pols* désire avant tout que la *compétence de la sous-commission* soit bien définie, afin qu'elle se maintienne dans les limites qui lui ont été fixées par la conférence de Bruchsal. D'après les procès-verbaux des séances de la réunion de Bruchsal, il lui semble résulter que la sous-commission ne peut décider ni l'ajournement, ni l'époque du prochain Congrès sans consulter l'opinion des membres de la commission.

M. le *D[r] Guillaume* partage l'opinion de M. Pols. D'après les renseignements fournis par M. Almquist, il est évident qu'il ne peut être question de réunir cette année le Congrès à Stockholm; dès lors, il faut ou bien s'adresser sans retard à un autre gouvernement, ou bien ajourner la réunion. Ces questions et d'autres qui

seront résolues aujourd'hui ou demain peuvent être soumises à tous les membres de la commission par voie de questionnaire auquel chaque membre serait appelé à voter par oui et par non. C'est ainsi que procèdent les autres commissions internationales, chaque fois que des discussions ne sont pas jugées nécessaires. Il propose en conséquence de décider :

« Que les questions qui ne rentrent pas dans la compétence de « la sous-commission soient soumises aux membres de la com- « mission par l'entremise du président (M. le Dr Wines) et par « voie de circulaire. »

A cette proposition, MM. de Holtzendorff, Yvernès et Almquist objectent qu'il serait plus expéditif d'envoyer directement la circulaire à tous les membres de la grande commission, en les priant d'envoyer leur réponse ou leur vote à M. le Dr Wines.

A cette objection il est répondu que M. le Dr Wines, étant président de la commission, est aussi l'organe de la sous-commission, et que par conséquent c'est à lui qu'appartient la mission de soumettre aux membres de la commission des décisions de la sous-commission. En lui envoyant le procès-verbal des séances, M. le Dr Wines verra quelle est l'opinion des membres présents relativement à la réunion qu'il se propose de convoquer dans le courant de mai. Dans tous les cas, il comprendra qu'il ne pourrait expédier sa lettre de convocation avant d'avoir reçu la réponse des membres de la commission, aux questions posées par la sous-commission.

Il est décidé d'attendre l'arrivée de M. Beltrani pour prendre une décision à cet égard.

V. — M. le président met ensuite en discussion la question de savoir si la réunion du Congrès aura lieu cette année ou si le Congrès sera ajourné.

MM. *Pols* et *Stevens* estiment qu'il convient de ne pas ajourner de nouveau le Congrès; que ce serait compromettre l'avenir de l'œuvre inaugurée par le Congrès pénitentiaire de Londres, en renvoyant d'année en année une réunion qui a été annoncée partout comme devant avoir lieu en 1876, puis en 1877, et qui ne serait finalement convoquée que pour l'année prochaine ou même seulement en 1879 comme le désire M. Almquist.

On ne peut plus objecter que les rapports manquent. Sur seize questions que contient le programme, dix d'entr'elles ont été traitées par un des rapporteurs désignés et si tous les rapports ne sont pas encore publiés, il serait facile de les faire imprimer dans un bref

délai et de trouver des rapporteurs pour remplacer ceux qui n'ont pas encore envoyé leur travail.

D'un autre côté, on fait observer que ce n'est pas la première fois que des Congrès internationaux ont été ajournés à plusieurs reprises, témoin celui de statistique, sans que pour cela l'intérêt des gouvernements et du public ait diminué. L'Etat politique de l'Europe et la crise commerciale et industrielle qui se fait sentir dans la plupart des pays absorbent l'attention générale de sorte qu'un Congrès pénitentiaire n'offrirait pas autant d'intérêt et exercerait une influence moins grande sur l'opinion publique que dans un temps de calme et de prospérité générale.

M. le *Dr Guillaume* propose de décider que la réunion du Congrès soit ajournée jusqu'en 1878 et que Paris soit choisi comme lieu de réunion. Il motive sa proposition en disant que, quels que soient les événements politiques, l'exposition universelle aura lieu et attirera un concours de personnes de tous les pays. Pendant l'exposition de Philadelphie la National prison association a aussi organisé un Congrès pénitentiaire. Il ne doute pas que si M. le Dr Wines exprimait au gouvernement français le vœu unanime de tous les membres de la commission permanente de voir le Congrès se réunir à Paris, il ne reçoive une réponse favorable. Le Congrès suivant pourrait avoir lieu à Stockholm à une époque qui conviendrait mieux au gouvernement de la Suède.

M. de *Holtzendorff*, président, croit que le gouvernement italien verrait avec plaisir le Congrès se réunir à Florence, et que peut-être on recevrait une invitation de sa part déjà pour cette année, mais il est nécessaire d'attendre l'arrivée de M. Beltrani pour prendre une décision à cet égard.

MM. *Pols* et *Stevens* pensent qu'un Congrès pénitentiaire ne devrait jamais être convoqué dans une ville où une exposition universelle a lieu, parce que l'attention générale est portée ailleurs; que celle même des membres du Congrès est distraite et que l'influence qu'on désire produire sur l'opinion publique est amoindrie. Il préféreraient, dans tous les cas, Florence comme lieu de réunion.

M. *Yvernès*, interpellé pour savoir quelles seraient les intentions de son gouvernement, répond qu'il n'a reçu aucune instruction et qu'il ne peut absolument pas donner de renseignements à cet égard: dans tous les cas il serait nécessaire si l'on décidait de réunir le Congrès pénitentiaire à Paris, que M. le Dr Wines au nom de la commission, fît au gouvernement français des ouvertures qui seraient probablement bien accueillies. Du moment que le Congrès

est une réunion mixte composée de délégués officiels et de membres non officiels, le gouvernement devrait nécessairement songer à coopérer d'une manière ou d'une autre, surtout financièrement, à la réussite du Congrès.

M. *Stevens* fait observer que le gouvernement du pays où le Congrès se réunit n'a pas à faire des dépenses pour frais de réception ou en contribution pour les publications des rapports et des comptes-rendus des séances. Ce qu'on demande c'est surtout l'appui moral des gouvernements, appui indispensable à la réussite du Congrès pénitentiaire.

A la suite de cette discussion générale, il est décidé d'attendre l'arrivée de M. Beltrani Scalia pour procéder à la votation sur les diverses propositions qui ont été formulées.

La séance est ensuite levée à 2 heures.

Le Secrétaire — *Le Président*

Dr GUILLAUME. — Dr FR. HOLTZENDORFF

Procès-verbal de la deuxième séance

Vendredi 23 mars 1877

Présidence de M. DE HOLTZENDORFF.

Etaient présents:

MM. Almquist — Guillaume — Pols — Stevens — Thonissen — Yvernès.

La séance est ouverte à 10 heures du matin.

I. — Le procès-verbal de la séance d'hier est lu et approuvé.

II. — M. le *Président* annonce que M. Almquist a reçu de son gouvernement des instructions par écrit qui sont de nature à faire envisager la question du lieu et de l'époque de la réunion du Congrès autrement que dans la séance d'hier.

M. *Almquist* ayant demandé la parole expose que les instructions qu'il a reçues se résument en ces termes:

Les raisons qui font désirer au gouvernement de S. M. le roi de Suède de voir le Congrès s'ajourner et de ne pas se réunir au mois d'août de la présente année sont de nature diverse. S. Ex. M. le ministre des affaires étrangères a déjà exposé à M. le Dr Wines la circonstance qu'un pénitencier et une colonie agricole destinée à l'éducation des jeunes délinquants étaient dans ce moment en construction, mais que ces établissements ne pourraient être terminés jusqu'à l'époque de la réunion du Congrès, s'il devait avoir lieu au mois d'août prochain. On comprend facilement qu'il ne peut être agréable au gouvernement de la Suède de n'avoir à présenter aux délégués des autres pays, aucun établissement construit

et organisé d'après les idées modernes, surtout lorqu'en renvoyant la réunion du Congrès d'un an ou plus, le gouvernement serait en état d'en offrir de semblables aux membres du Congrès.

Pour ces raisons, M. Almquist est invité à demander à la commission de décider que le Congrès ne soit pas convoqué cette année à Stockholm, mais de déclarer cependant que dans le cas où la commission jugerait à propos de maintenir les résolutions prises relatives à la date de réunion du Congrès, le gouvernement de S. M. le roi de Suède prendrait les mesures nécessaires pour recevoir le Congrès dans le courant de l'année 1877.

M. *de Holtzendorff* donne communication d'une lettre de M. Beltrani qui lui est parvenue hier soir. M. Beltrani pense qu'en vue des préoccupations politiques de l'Europe le moment est peu favorable à la réunion du Congrès en 1877. Le public ne prendrait que peu d'intérêt aux travaux de cette assemblée. Il estime dès lors qu'il serait plus convenable de la renvoyer à l'année prochaine et comme il a toujours été question de Stockholm comme lieu de réunion du prochain Congrès, c'est bien la capitale de la Suède qui devrait être maintenue comme lieu de rendez-vous. Cependant comme il pourrait se présenter des obstacles à la réunion du Congrès à Stockholm, il pense que le gouvernement italien recevrait avec plaisir le Congrès à Rome, mais à la condition que la réunion fût renvoyée à l'année prochaine.

M. *le Président* pense qu'après avoir entendu le texte des instructions officielles données à M. Almquist et l'opinion de M. Beltrani, il est nécessaire de mettre de nouveau en discussion la question de l'ajournement du Congrès.

M. *Pols* est d'avis que les difficultés qui ont engagé le gouvernement suédois à désirer l'ajournement du Congrès subsisteront encore l'année prochaine. La différence de langue est un obstacle qui se présentera toujours, et cet obstacle réduira à un minimum la coopération de la plupart des fonctionnaires des prisons de Suède, coopération que nous cherchons à obtenir en fixant le lieu de réunion du Congrès. La langue française est peu en usage en Suède et nous avons pu voir à Londres, lors du dernier Congrès, les grands inconvénients des traductions de discours faites séance tenante. Il préférerait pour sa part que le Congrès fût convoqué dans un pays où la langue française fût plus généralement connue.

M. *de Holtzendorff* fait observer que la commission dans la réunion de Bruchsal s'est déjà prononcée pour Stockholm, pour autant que le gouvernement suédois se montrerait favorable à la réunion du Congrès dans cette capitale. La sous-commission doit par conséquent tenir compte du vœu exprimé par la commission et des communications que vient de faire M. Almquist. D'après ces communications il n'est plus question de renvoyer la réunion du Congrès à l'année 1879, mais seulement à l'année prochaine.

M. *Yvernès* qui se trouvait à Stockholm, lors de la réunion du Congrès préhistorique, n'a pas remarqué que la langue française

fût moins en usage en Suède que dans d'autres pays de langue non latine.

M. *Thonissen* pense que, puisqu'il a été publié dans tous les journaux politiques et de jurisprudence que le 2e Congrès aurait lieu à Stockholm et que tous les gouvernements ont été avertis par leurs délégués qu'il serait convoqué dans la capitale de la Suède, il vaut mieux maintenir Stockholm comme lieu de réunion dussions-nous pour cela ajourner la réunion du Congrès à l'année prochaine.

M. *Guillaume* annonce qu'en suite de la communication faite par M. Almquist, il retire la proposition qu'il a faite dans la séance d'hier relativement au lieu de réunion du Congrès.

M. *le Président* met aux voix les propositions suivantes:

1° *D'ajourner la réunion du Congrès à l'année prochaine:*

Ont voté *pour* l'ajournement:

MM. Almquist — De Holtzendorff — Yvernès et Guillaume.

Ont voté *contre*:

MM. Pols et Stevens.

2° *De maintenir Stockholm comme lieu de réunion*

Ont voté *pour* cette proposition:

MM. Almquist — De Holzendorff — Stevens — Yvernès et Guillaume.

A voté *contre:* M. Pols.

III. — M. *le Président* met en discussion la question de savoir si la commission doit être réunie avant le Congrès. Il rappelle que plusieurs membres de la commission avaient émis le vœu, lors de la réunion de Bruchsal, d'être convoqués avant le Congrès pour prendre connaissance des rapports et en discuter au besoin les conclusions.

M. *Stevens* pense que si l'on n'a pas d'autres motifs pour convoquer la commission, il est préférable de ne pas provoquer le déplacement des délégués. Pour motiver une réunion de ce genre, il faudrait avoir à mettre à l'ordre du jour une série de questions assez importantes pour légitimer la convocation.

M. le Dr *Guillaume* croit également qu'on ne doit pas provoquer une réunion de la commission sans avoir en vue un résultat pratique qui soit de nature à compenser les frais et les fatigues de semblables déplacements. Il pense cependant qu'il serait utile dans l'intérêt du but poursuivi de réunir la commission avant le Congrès de Stockholm, ne fût-ce que pour montrer que l'activité de la commission ne s'est jamais ralentie, et que si le Congrès n'a pu encore avoir lieu, cela tenait à des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de la commission. Afin de mettre à l'ordre du jour, une question capable d'attirer l'attention de la commission et d'aumenter l'intérêt des gouvernements pour l'œuvre entreprise, il se prend la liberté de suggérer l'idée de proposer à la commission la discussion *d'un projet de statuts ou de règlement d'organisation* qui définirait nettement le but de la commission internationale pénitentiaire et prescriverait les attributions respectives de la commis-

sion et celles de son bureau. Il croit que ce serait là un acheminement vers une organisation analogue à celle qui a été adoptée, pour le comité international géodésique, pour celle de la statistique, des postes et des télégraphes.

M. *Stevens* estime que nous n'avons pas une compétence semblable. Le Congrès de Londres nous a chargés d'une mission bien définie, nous l'avons remplie ; dès lors, nous ne pouvons dépasser les limites du cadre qui nous a été tracé.

M. *Pols* pense au contraire que la commission est entièrement libre de faire plus que ce qu'elle a été chargée de faire et qu'elle a le droit de prendre l'initiative de toutes les mesures qui seraient jugées utiles pour atteindre le but que le Congrès de Londres s'était proposé.

M. *Yvernès* appuie la proposition de M. Guillaume. Il estime qu'il serait utile que le prochain Congrès sût exactement quel est le but de la commission internationale et quelle est son organisation.

M. *de Holtzendorff* partage aussi cette opinion et croit que la commission est compétente pour discuter et adopter un projet de règlement d'organisation sans même être obligé de le soumettre à la discussion du Congrès.

Le sous-commission décide par cinq voix contre une (M. Pols).

1. *De demander la convocation de la commission avant la réunion du Congrès. L'époque sera fixée après l'arrivée de M. Beltrani.*

2. *De charger son bureau* (M. de Holtzendorff et Guillaume) *d'élaborer un projet de réglement d'organisation, pour être soumis à la commission.* Le bureau est autorisé à consulter MM. Yvernès et Thonissen ou telle autre personne qu'il jugera utile.

IV. — M. *Almquist* demande *quelques renseignements* relatifs à l'organisation du Congrès. Quant à la date et à la durée du Congrès, il résulte de la discussion qui a lieu, que l'époque la plus favorable pour la réunion du Congrès de Stockholm est la dernière quinzaine du mois d'août. En tenant compte du nombre des questions inscrites au programme et du nombre des séances générales et de celles des sections qu'exige la discussion des questions posées, on peut admettre huit jours au maximum pour la durée du Congrès. A ces huit jours il faut ajouter en outre pour les séances de la commission 4 jours immédiatement avant et 2 jours après le Congrès. Le comité local qui s'organisera à Stockholm aura à fixer les détails du programme et pourra toujours demander l'avis de la sous-commission.

Le réglement adopté pour le Congrès prévoit (art. 24) qu'un ou plusieurs sténographes seront attachés à l'assemblée. M. Almquist fait remarquer que cette disposition si elle doit être observée, imposera au comité local le devoir de faire venir des sténographes de France, d'Angleterre et d'Allemagne, ceux de la Suède ne pouvant relater que les discours prononcés en langue suédoise.

Après une discussion dans laquelle on fait ressortir les difficultés extraordinaires qu'aurait à vaincre le comité d'organisation pour trouver le nombre de sténographes nécessaires, la commission reconnaît que les dépenses ne seraient pas en harmonie avec l'utilité de ce service et décide de renoncer cette fois à la sténographie pour le compte-rendu des séances.

Si le comité local s'assure de la coopération de quelques personnes comprenant les langues les plus généralement en usage qui consentiraient à remplir les fonctions de secrétaire, il serait facile surtout avec les dispositions de l'art. 26 du règlement pour le Congrès, d'obtenir des comptes-rendus des séances qui ne laisseraient rien à désirer.

V. — M. le D.r *Guillaume* dépose sur le bureau la statistique pénitentiaire de la Suisse pour 1874, publié par le bureau fédéral de statistique.

VI. — M. *Yvernès* dépose également sur le bureau le programme d'une société générale des prisons qui est en voie de formation en France et un rapport sur les maisons de familles agricoles de Notre-Dame du Cantal.

Et il communique à la sous-commission:

VII. — Les résolutions votées par le Congrès international de statistique (V. rapports et résolutions de la 9 section, section Justice. Rapport de M. Renaud de Sterlik) dans le but de réunir par la statistique criminelle les moyens nécessaires pour étudier le mouvement des récidives et l'influence des divers systèmes pénitentiaires sur la moralisation des détenus, M. Yvernès aimerait connaître l'opinion des membres de la sous-commission pénitentiaire sur les moyens adoptés par le Congrès afin qu'il puisse l'exprimer dans le sein de la commission permanente de statistique.

On fait remarquer qu'il serait difficile de se prononcer immédiatement sur tous les points contenus dans le programme adopté par l'assemblée générale du Congrès de statistique. Cependant on peut déjà faire remarquer que, comme le Congrès de statistique désire connaître l'influence exercée par les différents systèmes pénitentiaires, il serait utile d'énumérer tous ces systèmes et d'ajouter au moins (à l'art. 7 *a*) le système Crofton ou Irlandais qui est la combinaison graduelle et progressive du régime cellulaire et du régime en commun indiqué dans le programme. On fait observer encore que la moralisation des détenus dépend aussi de la durée plus ou moins longue du séjour dans la prison, et par conséquent les renseignements que l'on obtiendra sur le laps de temps passé dans la maison (art. 3 *a*) sont aussi importants à considérer que ceux qui pourraient rentrer dans la catégorie des influences du système pénitentiaire.

On ne peut pas assez insister sur ce point et il aurait été utile de le faire ressortir en indiquant parmi les considérants, l'influence de la législation pénale à côté de celle des divers systèmes péni-

tentiaires, seule indiquée dans l'en-tête des résolutions du Congrès de statistique.

La séance est levée.

Le Secrétaire Dr GUILLAUME — *Le Président* Dr F. DE HOLTZENDORFF.

Procès-verbal de la troisième séance.

Samedi 24 mars 1877

Présidence de M. DE HOLTZENDORFF.

Etaient présents:

MM. Almquist - Beltrani Scalia - Pols - Stevens - Thonissen - Yvernès et Guillaume.

Afin que Mr Beltrani soit mis au courant des discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent.

I. — Les procès-verbaux des deux précédentes séances sont lus et approuvés.

II. — Mr *Beltrani Scalia* fait rapport sur *l'état des travaux préparatoires du Congrès* et propose d'adresser aux rapporteurs retardataires une nouvelle invitation de bien vouloir présenter le rapport dont ils étaient chargés. Cette proposition est adoptée. La commission décide en outre de remplacer les rapporteurs qui n'auraient pas envoyé leur travail dans un délai qui sera déterminé par le bureau.

III. — Relativement à la question de *compétence de la sous-commission*, soulevée dans la première séance la sous-commission décide d'envoyer à Mr le Dr Wines, une lettre collective dans laquelle les principaux résultats de ses délibérations seraient portés à sa connaissance. Cette lettre qui précéderait de quelques jours l'envoi des procès-verbaux lui exposerait qu'en considération :

1. Des instructions données à M. Almquist par le gouvernement de la Suède;

2. De la situation politique actuelle de l'Europe;

3. De l'opinion des membres de la sous-commission et de 4 autres membres;

4. De la circonstance que les rapports sur les questions posées dans le programme ne sont pas encore tous envoyés ou publiés.

La sous-commission est d'avis:

1. Que le Congrès doit être ajourné à l'année 1878 et qu'il aurait lieu à Stockholm;

2. Que la réunion de la commission au mois de mai prochain est prématurée, mais que la commission pourrait être convoquée utilement soit à la fin de septembre 1877, soit au commencement de mai 1878;

3. Que pour éviter une perte de temps, il devrait être adressé par les soins de la sous-commission à chaque membre de la commission en même temps qu'une copie du procès-verbal, un questionnaire auquel chaque membre de la commission aurait à répondre et à faire parvenir immédiatement après à Monsieur le docteur Wines

IV. — M. *Stevens* communique à la sous-commission le *formulaire de la statistique pénitentiaire internationale* dont il s'est chargé.

V. — M. *Beltrani Scalia* annonce que S. Ex. M. le ministre de l'intérieur l'a chargé de déclarer à la sous-commission que le gouvernement de S. Majesté le roi d'Italie recevra avec plaisir le Congrès pénitentiaire international à Rome, après la réunion de Stockholm, à l'époque qui serait fixée ultérieurement par la commission.

Cette communication est accueillie avec plaisir et M. le président prie M. Beltrani de présenter à S. Ex. M. le ministre de l'intérieur, les remerciments de la sous-commission en même temps que l'acceptation de cette gracieuse invitation.

VI. — M. le *Président* tient à exprimer encore une fois à M. Almquist délégué de la Suède, l'opinion de la sous-commission relativement au genre de réception que les gouvernements ont pris l'habitude de préparer aux membres des Congrès internationaux. Il le prie de bien faire comprendre à ses compatriotes que les jours que le Congrès pénitentiaire passera à Stockholm devront être consacrés avant tout à des travaux qui ne sont compatibles qu'avec une réception simple et en harmonie avec le but et le caractère d'une réunion de ce genre. Une réception simple qui n'exclut pas la cordialité, rendra aussi les réunions futures plus faciles et moins onéreuses. Il a cru de son devoir de faire cette observation au nom de la sous-commission parce que l'hospitalité de la Suède étant proverbiale, il y aurait à craindre que dans cette circonstance, les membres du Congrès ne fussent trop distraits de leurs travaux. Il charge M. Almquist de témoigner au gouvernement de S. M. le roi de Suède les remerciments de la sous-commission.

VII. — Des remerciments sont votés au président et au secrétaire et il est décidé qu'une séance de clôture aura lieu demain matin pour entendre la lecture du procès-verbal et signer la lettre collective à envoyer à M. le docteur Wines.

Le Secrétaire
Dr GUILLAUME.

Le Président
Dr FR. DE HOLTZENDORFF

Séance de clôture

25 Mars 1877

Présidence de M. DE HOLTZENDORFF.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.

La lettre collective adressée à M. le docteur Wines est lue, adoptée et signée par tous les membres de la sous-commission.

Le procès-verbal de la séance est ensuite lu et approuvé.

Bruxelles 25 mars 1877.

Le Membres de la Commission

Dr FR. DE HOLTZENDORFF, *Président* — M. BELTRANI SCALIA — ALMQUIST — POLS STEVENS — YVERNÈS — Dr GUILLAUME, *Secrétaire*.

Bulletin International

RAPPORTS

SUR

LES QUESTIONS DU PROGRAMME DU CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL

qui aura lieu à STOCKOLM

Deuxième section. — N. V. — *Le système cellulaire doit-il subir certaines modifications selon la nationalité, l'état social et le sexe des délinquents?* — Rapporteur Mr VAUX.

Id. — **N. VI.** — *La durée de l'isolement doit-elle être déterminée par la loi? L'administration des prisons peut-elle admettre des exceptions hors les cas de maladie?* — Rapporteur Mr VAUX.

Dieu a déclaré deux gouvernements pour l'homme, exprimés l'un par des types, l'autre par des enseignements; tous les deux règlent sa conduite morale. Ce gouvernement prescrit des devoirs auxquels il exige qu'on obéisse. Le gouvernement de Dieu par les lois inexorables qu'il proclame, constate l'offense et inflige la peine avec la certitude qui caracterise la divine économie du Créateur dans le gouvernement moral du monde. Les violations de ces lois se nomment péchés, d'un degré plus ou moins élevé, et la punition suit la désobéissance qui constitue le péché, car le péché est la conséquence de la désobéissance: c'est la désobéissance même. « Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. »

Les gouvernements humains établissent des lois pour l'homme dans sa conduite comme membre de la société, et ces lois comprennent tous ses rapports individuels avec la société dont il fait partie. La certitude de l'infliction des peines humaines pour offenses contre les lois humaines est marquée par des exceptions qui attestent la faillibilité de l'intelligence humaine. Il n'est indispensable ni de comprendre ces lois, ni d'en concevoir clairement les prohibitions, attendu que les violations de ces lois ne sont pas

regardées comme justifiables ou pardonnables par suite d'ignorance de leur existence ou de leur portée. Ignorance de la loi n'excuse personne. La désobéissance à la loi, et l'acte par lequel la désobéissance est prouvée, constituent ce qui s'appelle crime, et la punition est censée suivre la perpétration du crime, de même que le péché est imputé à la désobéissance et aux conséquences qui en découlent Dans ces deux cas, il importe peu que la désobéissance soit la condition morale primitive — son existence est démontrée par l'acte de l'individu qui viole la loi. — Car cette violation implique la désobéissance à la règle ou à l'injonction qui gouverne, de sorte que le péché, dans l'un de ces cas, et le crime, dans l'autre, sont les résultats d'actes qui sont attribués à la désobéissance qui en est la cause; et la forme de la désobéissance, le péché ou le crime, est la base de la punition que subit non l'offense mais l'individu.

Dans toutes les influences morales connues; dans tout système de théologie; dans les systémes religieux des Païens et des Chrétiens, le procédé, soit préventif, soit justificatif, soit régénérateur, au moyen duquel on veut agir sur le caractère morale, s'applique directement à chaque individu, et l'administraction des principes, ou la méthode de leur administration, est faite pour s'adresser à chaque individu. Le temps n'est jamais compté comme élément dans l'administration des principes, ni considéré comme nécessaire à leur opération sur l'individu. Les influences qu'exercent ces principes dépendent presque entièrement de la méthode de leur application; on ne tient jamais compte du temps qu'on emploie: ce ne sont que les résultats, quand on parvient à en obtenir — qui occupent l'attention et qui provoquent l'effort. C'est l'économie divine, telle qu'elle est comprise et enseignée par les prédicateurs constitués; c'était l'économie des philosophies telles que les enseignaient les professeurs en renom. C'est la raison appliquée à toutes les deux: car, quoi qu'il y ait des limites à la puissance de la raison pour comprendre l'esprit divin, cette puissance suffit pour nous faire comprendre et reconnaître que l'obéissance est un devoir qui nous est prescrit par Dieu, ou par l'Etat.

Les rapports qui existent entre les trois conditions, la mentale, la morale, et la physique, qui constituent le caractère humain, sont tellement intimes, que le crime est le résultat d'un désaccord

entre ces conditions, ou de la puissance subordonnante de l'une de ces conditions sur les autres. La désobéissance à la loi peut résulter de cette subordination, ou de la trop grande influence de l'une de ces conditions assujettissant les deux autres; et le crime peut dériver d'un manque de capacité pour comprendre une influence trop puissante pour permettre l'opération de la compréhension, ou d'un manque absolu de la faculté de comprendre les conséquences de la désobéissance qui constitue le crime. On peut dire que le penchant ou l'entraînement à désobéir à la loi et à commettre un crime est souvent trop fort pour que la faiblesse, qui marque les subdivisions coordonnées du caractère, puisse y résister. Cependant le crime se commet, et il est punissable, car la philosophie de la loi suppose que le crime c'est la désobéissance, et elle ne recherche jamais la non existence de cette compréhension, ni les rapports de ces traits caractéristiques, à moins qu'ils ne soient indiqués par l'acte, ou que l'acte n'en exige l'appréciation. Lorsque la non existence de la faculté de compréhension est démontrée d'une manière évidente, la constitution mentale de l'individu est complètement dérangée, la compréhension devient impossible. Dans tous les autres cas, les conditions morale et physique peuvent être regardées comme n'étant que passagèrement affectées; mais alors l'individu est pleinement responsable, car la stolidité qui produit le manque de compréhension ou de puissance de résistance, empêchant une compréhension existante, ne doit jamais annuler la responsabilité en ce qui regarde leurs rapports sociaux ou les obligations qu'ils doivent à la société et à l'Etat. Ces détails ne peuvent être pris en considération que pendant que l'individu subit sa peine, et alors ils doivent entrer dans la discipline sous laquelle la punition est administrée. Dans ces circonstances, le temps n'est pas élémentaire dans la nature de la punition; car, quand la faculté de compréhension est en pleine opération, la cause du crime est observée; et quand la punition a atteint le période d'infliction qui restaure ou élève cette compréhension au niveau de ses emplois, la punition a accompli la partie principale de sa tâche, et une meilleure disposition, le désir de se réhabiliter dans l'opinion publique, la détermination de fuir la tentation, d'obéir à la loi, ayant été rétablie chez le coupable, la punition a complètement produit son effet, car alors l'incarcération

n'est plus, pour la liberté personnelle, qu'une contrainte, qui est la continuation d'une peine corporelle sans aucun but individuel.

En considérant les sujets compris dans les deux propositions qui m'ont été soumises, et auxquelles cet écrit est déstiné à servir de réponse, la question la plus importante à décider, c'est de savoir quel système pénal est le mieux adapté à produire les résultats ci-dessus indiqués. Sous certains systèmes de discipline pénitentiaire, il est impossible de pratiquer ce traitement, et d'en obtenir les résultats; sous d'autres systèmes il serait peut-être possible d'y parvenir. Il y a un système qui rend cette possibilité raisonnablement certaine. Ce système, par son administration, s'applique et s'adresse directement et individuellement au coupable.

L'incarcération n'est pas la punition; c'est la condition sous laquelle la punition peut s'infliger. Priver quelqu'un de sa liberté, c'est souvent lui rendre service; c'est le soulager d'un fardeau que de lui ôter une liberté sans contrainte; c'est le délivrer des soucis du gouvernement de soi, des exigences d'une vie sans but. L'emprisonnement est une contrainte sur l'action personnelle. La discipline du gouvernement militaire dans l'armée et dans la marine est une contrainte sur l'action personnelle, mais ce n'est pas une punition. Emprisonner un homme pour cause de crime, le faire travailler, et lui permettre de s'associer librement avec ses pareils, c'est l'incarcération avec l'incident de travail en sus, mais il ne s'ensuit pas que ce soit là une punition. Ce n'est qu'un pouvoir exercé corporellement, qui est corporel dans toutes ses influences, et qui s'adresse comme le pouvoir de l'Etat contre un seul individu de l'Etat. C'est une force exercée sur l'homme physique; c'est une contrainte ou une borne posée à l'action individuelle, mais est-ce là la punition que le condamné devait subir pour la cause et les conséquences de son crime?

Séparer le coupable d'avec la société; lui démontrer la raison pour laquelle il est condamné; lui faire sentir le tort qu'il a fait à la société, a ceux qu'il a lésés; lui faire comprendre que les lois sont nécessaires, que la désobéissance à la loi, telle qu'elle est démontrée par sa conduite, est un crime; que le crime est une preuve que le criminel ne doit pas vivre au sein de la société; apprendre, rechercher la cause de son crime; lui inspirer des regrets, afin que le remord puisse s'ensuivre et venir mettre à

l'épreuve l'application judicieuse de la discipline à laquelle le condamné a été soumis; lui apprendre un métier; éclairer son intelligence; reconstruire sa nature mentale et morale; faire ressortir, au moyen de l'enseignement, les forces latentes qu'il peut posséder pour sa réforme, ou pour qu'il puisse faire de nouveaux efforts dans la vie: voilà la punition; voilà ce que la société espère, attend, exige des lois et des influences pénales. Serait-il donc possible de méconnaître l'importance du système par lequel cette punition est assurée?

L'individu, le condamné, doit être considéré, traité et ménagé sous ce système pènal, car c'est l'acte de l'individu qui était criminel. L'individu seul était enveloppé dans toutes les conditions antécédentes de la punition. Alors, philosophiquement, rationnellement, l'individu seul doit être assujetti à la peine, en tant qu'individu. Le système de discipline pénitentiaire qui est fondé sur le sens commun est le plus propre à servir les desseins de la punition, attendu qu'il offre le seul moyen d'appliquer la punition, pendant l'incarcération, avec quelque espoir de profiter individuellement au condamné et à l'État.

La différence qui existe entre un pareil système et ses opposés est radicale. Il ne saurait y avoir aucune transaction entre eux par aucun plan qui prétendrait combiner les principes qui sont particuliers à chacun d'eux, ou qui chercherait à établir un système qui participerait des meilleurs éléments de chacun d'eux. Le « système du traitement individuel » est ou bon ou mauvais, et ce qu'il renferme de bon ne saurait être rendu meilleur par une combinaison avec ce qui est mauvais, car le système par « association » ou « congrégation » est mauvais en ce qu'il admet la possibilité du rassemblement ou de la congrégation. C'est l'association qui produit le mal et qui empêche le bien.

Le rassemblement des condamnés pendant la durée de la punition rend le traitement « réformateur », si non impossible, du moins fort difficile; parce que, si jamais ce traitement est efficace, il doit l'être par un application à l'individu, telle que l'exige son caractère particulier; tant que l'individu est en pleine association avec d'autres condamnés, il serait presque illusoire d'espérer d'obtenir ce résultat. L'association est une barrière; elle retarde, elle empêche les efforts qu'on fait pour agir sur l'individu, dont les

besoins particuliers, les traits caractéristiques, les défauts qu'il a hérités de ses parents, son naturel, la faiblesse non développée et cachée de sa constitution soit morale, soit mentale, échappent tous au traitement tant que son individualité reste non développée ou inconnue. Il se trouve perdu au milieu d'une classe pendant son association avec d'autres condamnés; son identité peut être constatée, mais sa nature, et l'édifice que sa vie a élevé sur ses fondements, demeurent inconnus. Le traitement, la discipline de la punition ne sauraient lui être appliquée, parce qu'il y a impossibilité de découvrir ce qui lui serait le plus nécessaire pour que les effets de la punition puissent se produire. C'est là le vice de l'association, mais c'est la grande possibilité de punition sous le système du « traitement individuel, ou comme on l'appelle communément « le système séparé « de discipline pénitentiaire. »

Avant de discuter quelles devraient être les méthodes d'administrer cette discipline, ou la punition des condamnés ou auteurs de crimes qui sont *mala in se* ou *mala prohibita*, il faut d'abord décider quel est le système qui doit être adopté. Les méthodes dépendent du système. Si l'association, ou « système par congrégation », est préférée, alors les méthodes doivent être telles qu'elles soient possibles sous ce système.

La première nécessité, c'est la classification, qui doit s'étendre jusqu'à la considération du caractère personnel reconnu, à celle de la cause du crime, des capacités, des signes sociaux, de l'instruction, de l'éducation, et de la faiblesse des forces morales et mentales. Alors, si la classification est basée sur le résultat de ces recherches, une classe est séparée ou tiré du gros des condamnés, et les moyens à employer doivent être appliqués à cette classe; car une théorie, quelque plausible qu'elle soit, peut devenir impraticable par suite du pouvoir collectif de résistance de la susceptibilité individuelle de cette classe. Cela est raisonnablement probable, et il n'y a que l'expérience et les épreuves qui puissent indiquer les meilleurs moyens, et établir la méthode d'administrer la punition par une discipline pénitentiaire fondée sur les moyens que permet la *congrégation.*

Si l'on fait choix du système du traitement individuel ou séparé, il est facile de décider de la méthode et des moyens à employer, car ils ne sont que tels que chaque individu, soumis à une sur-

veillance constante et à un examen continuel, présente comme étant les mieux adaptés à son cas individuel. La loi écrite étant rigide et inexorable, en raison de sa classification d'actes décrits, qu'elle qualifie de crimes, — et l'on peut dire, par conséquent, que son application s'adresse aux classes dans l'Etat; et le droit commun étant flexible, parce qu'il représente la concrétion des opinions individuelles des habitants de l'Etat, en ce qui regarde la protection et la conservation des droits et de la propriété, il en résulte que les méthodes employées dans le système de congrégation doivent être d'une application immuable aux classes, tandis que le système du traitement individuel se modifie selon les exigences de chaque cas individuel. Le premier s'applique aux classes; le second, aux individus; celui-là est un code, celui-ci un principe. La difficulté de modifier des méthodes qui s'appliquent à des classes est évidente, puisque aucune classe, comme telle, ne démontrera la nécessité des modifications avec la certitude et la précision qui seules peuvent faciliter l'application pratique des modifications. Dans ce cas, la moyenne approximative de la classe peut seule donner la mesure des modifications dont la méthode est susceptible. Ce n'est que par une longue et savante épreuve qu'on puisse s'assurer jusqu'à quel point des modifications ainsi faites peuvent être ou bienfaisantes, ou judicieuses, ou efficaces. Il est à croire que l'expérience démontrera que toute modification se trouvera impraticable. Mais sous le système du traitement individuel, ces modifications peuvent se faire sans danger, puisque chaque cas devant être seul considéré, la méprise, si elle a lieu, peut se réparer sans porter préjudice à la méthode ou à l'individu. La loi prend connaissance de l'individu et de son acte, dès le moment de sa découverte et de son arrestation jusqu'à celui de sa condamnation pour son crime. Elle ne fait jamais d'enquête sur le caractère ou la réputation de l'individu, excepté pour se convaincre et bien constater qu'il n'est pas irresponsable de son crime, ce qui constitue l'aliénation mentale. Telle est la philosophie de la jurisprudence criminelle. Il est donc logiquement évident que le caractère de l'individu doit être pris en considération, à l'époque où la punition doit s'infliger; et naturellement la méthode d'administrer la punition doit être faite pour développer ce caractère, afin que la punition puisse s'appliquer avec la meilleure perspective de profiter

au condamné et à la société. L'élément le plus important dans cette recherche des moyens nécessaires, c'est de découvrir l'individualité du condamné: c'est un point qu'il faut parfaitement éclaircir. Autrement, comment serait-il possible de décider des meilleurs moyens à employer? Ne doit-il pas arriver, dans le traitement du condamné, un moment où il faut faire des investigations, sur son affaire; où son individualité, avec tous ses détails, doit être examinée, afin qu'on puisse savoir quels sont les moyens qui conviendront le mieux au cas où il se trouve? Cela est difficile, tant que le condamné est classé avec d'autres condamnés avec lesquels il a été associé. C'est facile, si le condamné est séparé de ses semblables, et s'il peut être examiné à fond pendant que les particularités développées se manifestent sous la discipline pénitentiaire par le système du traitement individuel. Le temps n'est pas indispensable pour faire ces découvertes; je veux dire, par là, le temps que doit durer l'incarcération; mais la période nécessaire à cette découverte se règle d'après chaque cas individuel. La période nécessaire pour faire cette découverte, et la période qui est nécessaire à l'heureuse application des moyens de punition, forment ensemble le terme ou la durée de l'arrêt, car la punition a accomplis sa mission.

Le système du traitement séparé ou individuel paraît être méconnu ou mal compris. Les objections qu'on y oppose, les questions qu'on a fait à son égard, impliquent le manque d'une analyse soignée des principes sur lesquels ce système est fondé. C'est un système philosophique, qui a été créé par la constatation scientifique des subjets à punir, du but de la punition et de sa méthode. Les trois natures de l'homme qui constituent l'humanité sont le sujet de l'opération de la peine qu'il subit pour ses actes, que la loi civile, comme le droit commun, qualifie de crimes: ces trois natures — la physique, la morale et la mentale — sont soumises aux influences de la punition. Unir ces influences sur la nature physique et annoncer une méthode de punition pour celle-là seule, laissant hors de considération la nature morale et la mentale, serait inadmissible, parce que ce serait contraire à toute explication de la raison des choses. L'expérience seule peut indiquer les moyens, le système pour lesquels on parvient à expliquer des effets attribués à des causes nécessaires. Ce n'est pas la nature physique qu'il faut

traiter pendant la durée de la punition; c'est la nature morale, qui se trouve influencé par la nature physique et par la nature mentale, ou par l'une d'entre elles, et qui se trouve subordonnée et dominée. La raison des choses suggère que la punition doit comprendre les trois natures. S'il en est ainsi, la punition doit être de nature à agir sur toutes les trois. C'est le but le plus élevé de la discipline de prison, que d'embrasser ainsi dans ses procédés qui caractérisent le condamné, c'est une partie essentielle de la manière d'administrer la punition. Le système du traitement individuel se trouve établi, parce qu'il développe ce procédé; par conséquent, l'explication de la raison de ce système, c'est qu'il permet avec le plus de certitude l'application d'une méthode qui comprend dans l'opération de la punition tous les éléments coordonnés de la nature humaine — la nature tout entière de l'homme.

Quand la constitution physique est atteinte de maladie, on ne cherche pas le remède dans l'éthique, ou parmi les curatifs qui ne servent qu'à soulager les maladies de l'âme. Il se peut que la maladie mentale ait été primitivement déterminée par l'état de la nature physique, et que la nature morale ait été plus ou moins soumise à l'opération de la condition des deux autres natures dans leur état anormal. Mais pendant que le condamné subit la peine de son crime — l'incarcération étant la seule condition sous laquelle la punition puisse lui être infligée — il est évident que la contrainte corporelle n'est pas le seul traitement qu'il doit recevoir. Si cela est vrai, alors la punition doit être quelque chose de plus, ou de meilleur, que la contrainte ou l'incarcération. C'est ce « quelque chose » qui est la punition; pour en faire l'application, il faut rechercher les moyens qui, philosophiquement et scientifiquement, assurent l'application directe de la méthode; alors la méthode qui parvient à agir sur le caractère moral, mental et physique du condamné est sanctionnée par la science et recommandée par les enseignements de la philosophie. Elle est parfaitement d'accord avec la raison des choses.

C'est ici précisément que se présente la question. De toutes les méthodes mises en avant jusqu'ici, quelle est celle qui réunit les suffrages de la science et l'approbation de la philosophie? La méthode dont on fera choix doit mériter cette approbation, autrement l'incarcération absorbera la punition, la neutralisera, la détruira.

Serait-il sage de faire subir au condamné ces influences pendant qu'il est en association ou en congrégation avec d'autres condamnés qui sont, sous tous les rapports, tout a fait dissemblables quant à leur caractère physique, moral et mental et auxquels le moyens de punition ne sauraient être appliqués, excepté en leur qualité d'assemblages compactes de diverses natures, de causes de crimes différents, de capacités et de besoins différents, et divers, de traits caractéristiques hérités ou constitutionnels. L'explication de la raison des choses condamne ce procédé, les enseignements de la science démontrent qu'il est impraticable.

Cette incertitude, cette improbabilité, la négation à la fois par la science et par la philosophie écartent le choix de la méthode de punir les condamnés par le système d'association ou de Congrégation. C'est encore l'association qui empêche que cette méthode ne soit adoptée par les investigateurs qui font une étude savante et approfondie de meilleures méthodes de discipline pénitentiaire. Il n'est que trop vrai que l'incarcération étant la condition sous laquelle la punition doit s'infliger, il est possible d'indiquer une méthode de punition qui sera compatible avec l'incarcération, et applicable à des classes de condamnés qui sont soumis au régime de l'association.

Mais ce n'est là tout au plus que l'emprisonnement, plùs l'incident de la punition; et jusqu'à quel point cette méthode peut profiter au coupable et à l'Etat, est un problème dont la solution est loin d'être facile, et dont les résultats ne sont pas encore constatés.

Il est encore vrai qu'il serait possible d'imaginer un moyen pour surveiller le condamné après l'expiration du terme de son emprisonnement, pour tâcher de résoudre ce problème, mais ce sont là des expériences qui se font aux dépens du condamné, de la société et de l'Etat, et ce procédé tend à établir dans l'Etat une classe de criminels, dont chaque membre jouit d'une liberté pleine et entière. Ce serait là un incident, un effet, un résultat tout-à-fait étrange et nouveau de l'emprisonnement. Si la peine du crime n'est que l'incarcèration, suivie de surveillance après l'expiration de l'emprisonnement, alors l'Etat ferait mieux de supprimer l'incarcération, et d'y substituer une surveillance continuelle, constante, par la police, sur la classe criminelle, comme moyen préventif contre la désobéissance, et contre l'acte de désobéissance à la loi

qui constitue le crime. Ce moyen expose à bien des risques. L'incertain en ce qui regarde la punition, son improbabilité, sa suppression ; le manque d'épreuves qui puissent démontrer que la punition a été appliquée avec succès ; la création d'une classe criminelle ; l'inconvénient et l'inconvenance d'une surveillance par la police ; ce qu'il y aurait d'impolitique dans une loi qui exigerait que le condamné après le terme de son emprisonnement se considérât comme un homme suspect, indigne de confiance, mis au ban de l'opinion : ce serait là payer bien cher le choix d'une méthode, à la fois non scientifique et peu philosophique, pour appliquer aux condamnés la punition pendant leur emprisonnement. C'est une peine infligée à l'Etat, que ce système d'infliger à ses condamnés la peine d'un pareil emprisonnement.

Il serait vraiment déplorable que le système d'association, de congrégation, ou par classes, fût la seule méthode d'infliger la punition durant l'incarcération. Il est fort heureux qu'il en existe un autre système. Il est malheureux que ce système ne soit ni compris ni examiné, ni étudié scientifiquement. Il n'y a aucune raison de rejeter ce système à cause des périls qu'on suppose qu'il entraîne pour le condamné. J'affirme qu'il n'existe aucun des prétendus périls qui y sont supposés par ceux qui n'ont pas essayé ce système, qui n'en ont pas fait l'épreuve, qui n'en ont pas étudié le caractère distinctif, et qui n'en comprennent pas l'administration. Comment se fait-il que, de toutes les méthodes scientifiques, celle-ci soit seule rejetée pour des raisons sentimentales, tandis que ceux qui la rejettent ainsi rougiraient de rejeter, pour de pareilles causes, toute proposition qui promettrait de contribuer au bien-être du genre humain? Cependant il en est ainsi. En Europe, en Amérique, il y a des théoriciens, de expérimentateurs, des positivistes qui condamnent le système du traitement individuel, avant même de l'avoir examiné, essayé ou compris. Là où l'opinion n'est pas éclairée, les préjugés triomphent.

Comment l'opinion peut-elle s'éclairer si l'on s'oppose à l'investigation, à l'examen, à l'épreuve, à l'étude du systeme du traitement individuel, du système séparé de discipline pénitentiaire. Les théories en vogue, les plans populaires, les idées préconçues, sont de grands obstacles à la considération impartiale de théories et de plans opposés. Je le sais. Maintenant, qu'il me soit permis de faire

une observation, qui, j'en conviens, est hors de place ici, mais je prie qu'on me la pardonne. Pendant trente-cinq ans, j'ai fait un examen, une étude constante du système du traitement individuel ou séparé — j'ai fait des recherches sur les résultats pratiques de ce système, et je puis affirmer qu'aucune des objections qu'on y fait ne s'est trouvée confirmée par l'expérience de toutes ces années — pas une seule. Ce n'est là que mon opinion, mon jugement personnel, ma conviction de la vérité; mais c'est un témoignage qui devrait provoquer à l'étude, aux épreuves de caractère de ce système. De plus, je suis persuadé que cette méthode est la seule par laquelle la punition puisse être efficacement administrée pendant l'incarcération; ne devrait-elle donc pas être soumise à une investigation calme, impartiale, intelligente, par les Etats qui cherchent à adopter la meilleure méthode de punir le crime?

Mais en quoi consiste une investigation? Une semaine consacrée à la considération de la théorie — une enquête qui se borne à une courte observation de quelques-uns des traits caractéristiques du système par le traitement individuel, dans ses combinaisons avec d'autres systèmes, qu'on appelle ironiquement « Prisons Intermédiaires »; une enquête pendant laquelle la conviction du mérite et des avantages réels du premier système se tait en présence de l'expression réitérée d'opinions hostiles par ceux qui parlent beaucoup sur un sujet qu'ils connaissent peu, assurément cela né s'appelle pas faire une investigation. Telles sont les bases sur lesquelles, trop souvent, se fonde une opinion qui a la prétention d'être le résultat d'investigations ou examens du sujet. La portée, les limites d'investigations ou d'examens dignes de ceux qui entreprennent de les faire, et les questions, les grands intérêts qui s'y rattachent, devraient être étudiés pendant des années, et être l'objet d'une observation patiente et, autant que possible, personnelle, après que les principes essentiels de la punition, dans son application au crime, auront été compris. Conséquemment, ces principes doivent subir, dans leur administration pratique, une étude laborieuse et patiente. Par ce moyen, on parviendra à former un jugement qui aura deux mérites: celui qui est basé sur une compréhension théorique des questions, et celui de la connaissance qui s'acquiert par une expérience éclairée. Le système du traitement individuel n'a pas encore été soumis à cette épreuve par ceux qui le condamnent avec

le plus d'opiniâtreté. Si on lit l'interrogatoire de mon estimable ami et collègue M. Stevens devant la commission nommée par l'Assemblée Nationale de France, en 1871, pour faire une enquête sur les systèmes pénitentiaires (Régime des Établissements pénitentiaires, Enquête parlementaire, *Bruxelles*, 1875), on ne trouvera pas que cette critique soit sans justification. La prison de Gand, et celle de Louvain, en Belgique, sont des institutions où le système cellulaire, et celui d'association sont administrés; mais les méthodes de punition, ou discipline de prison, qui sont maintenant connues comme étant particulières au « système de traitement individuel », ne s'emploient pas dans la discipline de la prison de Gand. Quoiqu'il soit vrai que ce qu'on nomme, en Europe, le système cellulaire, est, jusqu'à un certain point, en vigueur en Belgique, en France et en Allemagne, cependant le système cellulaire n'emploie pas toutes les méthodes qui distinguent la discipline dans l'administration perfectionnée du système individuel, et que l'expérience actuelle a adoptées à cette discipline pénitentiaire, ou à ses méthodes de punition.

C'est l'administration de la méthode qui caractérise tout système de punition, ainsi que cela est expliqué dans cet essai, qui est la vraie pierre de touche de sa vérité, de son intégrité, de ses mérites. Plus que tous les autres, le système individuel repose sur son administration. Par l'adaptation de la méthode à chaque condamné individuel, les modifications qui sont capitales, ou seulement importantes, à mesure qu'elles deviennent nécessaires, coexistent avec la pureté de l'administration. Il y a aussi des modifications qui dépendent du climat, de la localité où se trouve la prison, aussi bien que de la nationalité, ou des traits distinctifs de caractère, d'association, de structure morale du peuple, auquel le système du traitement individuel s'applique. On ne saurait douter qu'une prison séparée, isolée, et la méthode d'y administrer la punition, n'exigent des modifications que suggèrent ces différences. Le plan, l'architecture, la construction d'une prison où le système du traitement individuel est la méthode de punition, doivent, jusqu'à un certain point, se conformer aux exigences du climat. Une prison qui serait destinée à être construite à Rome ou à Naples, devra subir des modifications de plan, si on veut la placer a Moscou ou à Archange. Le climat exige ces modifications dans la struc-

ture physique. De même la méthode d'appliquer la discipline appelle des modifications quand elle est acceptée par des peuples dont l'état social, les habitudes ou les mœurs nationales sont aussi distinctes que leur langage ou leurs lois. Le sol et l'emplacements doivent aussi être pris en considération. C'est un des grands avantages du système de traitement individuel, qu'il s'adapte à toutes les modifications ainsi rendues nécessaires, sans préjudice aucun du système lui-même.

Dans toutes ces circonstances, le point le plus important, celui qui demande le plus d'attention et de soin, c'est l'application de la discipline, c'est son administration par des fonctionnaires capables, instruits, éclairés, qui comprennent parfaitement la science de l'administration de la punition sous ce système. Confier l'administration de ce système à des gens qui n'y auraient pas une foi entière, ou qui n'éprouveraient pas un légitime orgueil à attendre aux résultats qui sont désirés, attendus, ou promis, ce serait courir à la défaite. N'en serait-il pas de mêmes si le développement d'une science — peu importe laquelle — était confié à ceux qui n'y auraient aucune confiance, qui s'épargneraient tout travail, ou qui consacreraient à peine assez de temps à la recherche des résultats d'observations et d'expériences qui promettaient de confirmer cette science?

Qu'il me soit permis d'offrir des louanges à mon collègue et ami M. Stevens, qui, cependant, n'a nul besoin de mes éloges pour mettre le sceau à ses titres à la considération des nations pour sa défense philosophique de cette méthode scientifique d'administrer la punition pénitentiaire. Sa plume brillante a ôté toute utilité et toute valeur au présent écrit, qui pourra passer comme preuve cumulative de la vérité que M. Stevens a proclamée. C'est du moins un témoignage porté après des années de recherches, d'études, d'expériences patientes; et si, comme nous l'enseigne le philosophe grec : « Les hommes expérimentés savent que telle « chose est telle, mais ils ne savent pas pourquoi elle l'est; mais « d'autres — et par là j'entends des hommes de science — en sa« vent la raison et la cause ; » — alors il se peut que mon témoignage ait une nouvelle valeur, celle qui dérive à la fois de l'expérience, et de la recherche du *pourquoi* et du *parce que*.

En terminant ces observations, je viens à faire des réponses directes aux questions qui m'ont été soumises par la Commission

internationale, qui a été institué par le Congrés de 1874, sur les prisons. Cette Commission s'assembla à Bruchsal pour préparer le programme des questions à discuter par le prochain Congrès sur les Prisons, lequel doit se réunir à Stockholm en 1877 (1). Les questions qui m'ont été assignées, en ma qualité de l'un des rapporteurs pour y répondre, sont:

a) Le système cellulaire doit-il subir certaines modifications selon la nationalité, l'état social et le sexe des délinquants?

b) La durée de l'isolement doit-elle être déterminée par la loi? L'administration des prisons peut-elle admettre des exceptions hors les cas de maladie?

1. Les arguments qui forment le fond sur lequel reposent ces réponses, sont donnés au fur et à mesure qu'ils s'y rapportent. Ils sont placés avant les réponses et les raisons qui ont motivé ces réponses se trouveront dans les observations qui précèdent.

2. Le système cellulaire s'applique à toutes les conditions du détenu, sous le rapport de la nationalité, de l'état et du sexe; ce système étant susceptible de modifications nécessaires, à mesure que l'individu, qui subit la punition, fait pressentir le besoin de telle modification; et le fonctionnaire expérimenté dans l'administration de la méthode est le dépositaire le plus sûr entre le mains duquel on puisse placer le règlement de ces modifications. Il est nécessaire et convenable, et en tous points conforme au but, au sens, et au dessein véritables du système de traitement individuel, ou séparé, de punition pénitentiaire, que des modifications nécessaires se fassent, selon que l'exige le développement des traits caractéristiques de chaque condamné individuellement. Tant que chaque condamné est séparé de toute association avec d'autres prisonniers, l'intégrité du système séparé se maintient. Ce traitement et l'application judicieuse de la méthode de punition à chaque condamné individuellement, qui cherche sa réforme, sa restauration, son rétablissement, sa réhabilitation comme membre de la société, sont les principes sur lesquels se fonde le système séparé.

3. Le temps ne figure pas comme élément essentiel à l'administration de la punition, en ce qui regarde le délinquant personnellement; et une loi qui fixerait le maximum et le minimum de la durée, ou longueur du temps pendant lequel la punition doit

(1) Le Congrès doit être ajourné à l'année 1878.

s'appliquer, serait sans portée. Cette loi ne s'appliquerait qu'à la durée de l'incarcération, et non à la punition qui n'est restreinte quant à l'opération de ses influences sur le prisonnier, par aucune borne ou limite de temps, par raison qu'il est impossible de déterminer, à l'avance et avec certitude, après quel laps de temps il serait possible d'arriver à un résultat moral à l'egard de tel ou tel individu.

4. Le condamné qui est atteint de maladie physique ou mentale, peut être soigné tout aussi bien lorsqu'il est séparé des autres prisonniers, que lorsqu'il est parmi eux; et les modifications de la méthode du traitement individuel, ou système séparé, sont tout aussi applicables aux malades qu'aux bien portants. Sous quelque système que ce soit, quand un condamné est atteint de maladie mortelle ou incurable, il est inutile de continuer à le punir ou à l'emprisonner. La porte de l'hôpital est la seule par laquelle il convienne qu'il descende dans la tombe.

5. On a fait au système du traitement individuel, ou « Système cellulaire » (nom sous lequel il est généralement connu en Europe), que ce système est une violation des lois qui régissent l'homme sous le rapport de son caractère et de ses capacités comme être sociable; que ce caractère et les éléments qui le composent, forment les rélations qui sont particulières à l'organisation, à l'homogénéité de la vie sociale: les bienfaits, les avantages, l'instruction qui découlent de le condition sociale. L'objection, par conséquent, paraît être fondée sur le besoin impérieux qu'éprouverait la nature humaine de vivre dans la société d'êtres humains, dans les conditions que cette association fait naître pour les besoins généraux, pour les responsabilités, les devoirs de société, la fréquentation de la société prise dans son état concret; d'où il s'ensuivrait que tout système de punition pour cause de crime, qui se trouve en contravention de cette loi de l'existence sociale, n'est ni sage, ni philosophique, qu'il est nuisible, et qu'il n'atteint pas son but; qu'il est anti-social, négatif; qu'il est donc inutile d'espérer que ce système puisse avoir aucune influence sur des individus qu'on traite, pendant qu'ils sont isolés de la société, dans le but de les préparer à répondre aux appels directs que la société fait à tous ses membres, ou de les mettre à même de résister aux épreuves, aux tentations qui nous entourent dans le monde. Telle est, si j'ai

bien compris les idées de M. Lucas, l'objection qu'on oppose au système cellulaire; je me propose maintenant de prendre cet argument en considération.

Ce philosophe et savant distingué, attaque le système, par un raisonnement dont je vien de tenter de faire l'analyse. Ce raisonnement est plus spécieux que solide, et n'a que la portée d'une objection. De deux choses, l'une: Le crime qui résulte d'une désobéissance à la loi, est ou: 1. l'effet de cette influence, de cette éducation sociale; des forces sociales; de la dégradation, de la démoralisation sociale; de la pression, de l'inégalité sociale exercée par les subdivisions supérieures de cette société, au moyen de leurs forces reconnues, sur les plus faibles: ou: 2. le crime est la conséquence de traits ou de particularités caractéristiques qui échappent au contrôle de la société. — Si c'est la première de ces deux alternatives qui est la vraie, alors les influences sociales, la société, (quel que soit le nom qu'on donne à la condition qui est la force motrice dans cette agrégation d'êtres humains), n'a pas empêché le crime. D'autre part, n'est-il pas à croire que la société l'a produit? Si elle n'a pas empêché le crime, et si, au contraire, il est assez probable qu'elle l'ait produit, ou qu'elle en ait rendu la perpétration plus facile, alors la société a ses influences funestes, ses mauvais enseignements et ses dangereux exemples. Si la société et les rélations sociales tendent à développer, à éliminer, à cultiver des traits caractéristiques qui mènent au crime aussi bien qu'ils conduisent à la vertu, alors les influences sociales ne doivent pas être regardées comme étant, en elles-mêmes, irréprochables dans les effets qu'elles produisent sur la société.

On ne saurait nier, avec raison, que la plupart des crimes qui se commettent ne soient le résultat direct des influences sociales. On ne niera pas que les forces sociales ne tendent aussi sûrement et aussi directement à causer le crime qu'à soutenir la vertu. Il est à croire que le crime est souvent un effet de l'organisation sociale, et qu'il participe des signes distinctifs qui caractérisent toute concentration d'êtres humains sous un système factice de vie sociale. Si ce qu'on appelle société, ou la condition sociale, fait naître le crime, on élève des criminels, on facilite la perpétration du crime; si elle tolère que la désobéissance aux lois qui aboutit au crime, devienne la règle de conduite d'une partie cons-

tituante de ladite société; si elle facilite l'existence d'une classe criminelle comme formant partie de cette organisation sociale, alors la société — cette nécessité de la vie chez la nature humaine, cette amélioration du sort du genre humain, qu'on appelle société — est elle-même la mère féconde de bien des maux, de bien des périls, de bien des injustices.

Alors, d'après quelle philosophie la punition pourrait-elle s'appliquer le mieux à des crimes qui ont été ainsi créés, en égard aussi à la condition dans laquelle ces crimes ont pu avoir leur origine? Tout être raisonnable ne dirait-il pas que le traitement à employer dans la punition d'un individu ainsi rendu criminel, devrait être la méthode qui serait le contre-pied des influences qui ont ou produit, ou permis, ou facilité la perpétration du crime?

L'éducation, ou plutôt l'instruction mentale, est une nécessité pour la société. Le moyen le plus généralement employé pour communiquer l'instruction, est dans des écoles, des collèges, des académies, des universités, où s'assemblent un grand nombre d'élèves ou d'étudiants. C'est là une forme modifiée de société... Faut-il croire que cette association entre des êtres humains est nécessaire à un enseignement convenable, et que cet enseignement ne saurait réussir que dans les rassemblements de ceux qui cherchent à apprendre? Soutiendra-t-on que l'emploi de précepteurs, de répétiteurs particuliers pour un seul étudiant, isolé de ses camarades de classe, et travaillant dans le silence de la retraite, soit tellement contraire à la nature de l'homme, que cet étudiant ne pourrait jamais être bien enseigné de cette manière, et qu'il lui serait impossible de devenir un savant de premier ordre? Cette comparaison est spéciale, mais elle est applicable.

Condamner le système du traitement individuel, sous prétexte qu'il est en contravention avec les lois qui stimulent ou qui gouvernent le besoin qu'éprouve l'humanité pour l'association, comme étant son état normal, c'est affirmer que l'état associé actuellement existant, est le type le plus élevé de la société civilisée, et qu'il n'en peut ni découler, ni dériver, ni provenir d'autres résultats que ceux qui sont sanctionnés par la plus haute civilisation. Alors, que deviennent le crime et les criminels? Comment prendre leur défense, si ce n'est en les considérant comme des produits de la plus haute civilisation? La plus haute civilisation a-t-elle donc ses

insuccès aussi? et « le système du traitement individuel » appartient-il à cette classe de mauvaises réussites, si ce qu'on lui reproche est vrai? et doit-on le condamner parce qu'il ne vaut guère mieux que le produit naturel et inévitable de la plus haute civilisation?

Mais, de plus, M. Lucas fait entendre que le système du traitement individuel n'est qu'un système négatif. Ne nous apprend-on pas qu'une *négative prégnant* est une négation qui équivaut à une affirmation? et si, comme on nous l'assure, ce « système de traitement individuel » est la négation de ces influences sociales qu'on dit être d'une si grande importance pour la discipline des condamnés, il annule aussi les influences malignes de la vie sociale, et il affirme qu'il y a d'autres influences qui peuvent produire les résultats les plus désirables, à l'égard de la punition pénitentiaire, lorsqu'elle est appliquée pendant que le condamné est séquestré de la société.

Et comment justifiera-t-on le traitement — « le traitement individuel » des malades, des infirmes, des estropiés, de ceux qui sont atteints de maladies contageuses, lorqu'ils sont séquestrés, isolés de toute société? Leur condition — séparés qu'ils sont de la société d'êtres humains, et privés de l'immense avantage des rapports sociaux, — ne ressemble-t-elle pas beaucoup à celle du prisonnier isolé? Ne se guérit-on jamais, dans la retraite, lorsqu'on s'isole de la société, sous le « traitement individuel » auquel on se soumet? Les signes négatifs de leur condition sont-ils donc affirmatifs d'influences curatives?

Déductions des remarques précédentes.

Les idées suivantes peuvent se déduire des remarques qui précèdent:

1. La société fait des lois pénales pour sa protection.

2. La désobéissance à ces lois, et les actes qui résultent de cette désobéissance, s'appellent crimes.

3. La peine du crime est la séquestration, au moyen de l'emprisonnement, du délinquant d'avec la société.

4. L'incarcération est la forme de cette séquestration.

5. L'incarcération, ou emprisonnement, ne constitue pas nécessairement la punition.

6. La punition consiste à appliquer au condamné pendant son incarcération, des influences correctives et réformatrices.

7. L'application de la punition s'appelle discipline pénitentiaire.

8. S'assurer la meilleur méthode, ou le meilleur système d'application de cette discipline pénitentiaire, c'est le devoir de l'État.

9. La méthode de punition qui adopte la philosophie de la jurisprudence criminelle, est en harmonie avec elle, philosophiquement et scientifiquement.

10. Un individu commet un crime: on l'arrête, on lui fait son procès; il est jugé, condamné. La philosophie de la jurisprudence, la science de la loi sont ainsi appliquées directement à l'individu.

11. La punition s'inflige sur l'individu, non sur le crime.

12. La méthode, ou le système, de punition, ou de discipline pénitentiaire, qui est fondée sur l'application individuelle de la punition, vaut mieux, par conséquent, pour le condamné, pour l'État, et pour l'efficacité de la punition.

13. Une méthode, ou système, de punition, appliquée à des classes de condamnés qui vivent en « association » ou en « congrégation » durant leur incarcération, devient moins efficace, à mesure que leur nombre total dépasse le chiffre d'un seul individu.

14. Des modifications du système du traitement individuel peuvent se faire, avec succès et sans danger, selon que les besoins, les capacités, la cause du crime, l'état social, la faiblesse naturelle, ou l'education du condamné l'exige.

15. C'est un principe élémentaire du système du traitement individuel, que des modifications de la méthode de traitement de condamnés individuels sont absolument nécessaires pour pouvoir atteindre au but de la punition.

16. Sous le système de « congrégation » ou « d'association » ces modifications ne peuvent s'appliquer qu'à des nombres ou à des classes; et la force de résistance à ces méthodes est en raison de la dissemblance qui existe entre les traits caractéristiques de chaque membre de la classe, ou en proportion du nombre de ceux qui sont ainsi associés ensemble.

17. Le temps n'est pas un élément dans la punition, quoi qu'il puisse mettre des bornes à la durée de l'incarcération.

18. La durée de la punition cesse dès que la punition, par la méthode de son application, a produit le résultat désiré.

19. Le climat, le sol, la structure sociale, l'éducation, la cause du crime, les mœurs, les habitudes des nationalités, ainsi que leurs tradition, leurs lois, leur industries, leur instruction morale, leurs passetemps, devraient avoir pour effet de modifier toute méthode, tout système de punition ; ils ont positivement des influences sur de semblables modifications quand on les applique au système du traitement individuel, ou séparé.

20. La méthode de punition adoptée dans le système du traitement individuel ou séparé présente les titres les plus sérieux à l'approbation et à la sanction de l'Etat, parce que ce système permet la méthode d'appliquer le moyens de punition, de discipline pénitentiaire, avec plus de certitude d'arriver à des résultats qui sont regardés comme étant le vrai but de la punition : celui de réformer le condamné, de le réhabiliter avec la société, de l'affranchir de la flétrissure du déshonneur, et d'empècher la formation, dans l'Etat, d'une classe criminelle, en l'associant avec d'autre criminels pendant la durée de son incarcération.

21. Le système séparé possède un grand avantage pour le condamné et pour l'Etat, en ce que ce système empêché toute association ou congrégation des condamnés durant l'incarcération car cette association, en faisant naître une classe criminelle, suscite plus de périls à l'Etat que ne le font les actes individuels et isolés, qui sont des crimes, et pour lesquelles le individus sont emprisonnés.

Avant de terminer ces remarques, je dois, à propos de la question de nationalité ou de race, appeler l'attention sur le fait que des recherches scientifiques ont développé, c'est que le nègre manque de plusieurs de forces mentales, morales et physiques qui appartiennent aux races blanches. L'éthnologie prouve ce fait d'une manière irrécusable, et des investigations faites dans des régions où le nègre se trouve dans des localités qui diffèrent, sous le rapport du climat et du sol, de celles dont il est indigène, confirment les résultats de ces recherches. Dans les Etats du centre et du nord des Etats-Unis d'Amérique, au nord de la 40^{me} parallèle de latitude, le nègre ne prospère point. La nature

l'a avili et dégradé, et il ne se trouve bien que dans un climat qui lui offre une existence exempte de soucis, de toute inquiétude, de toute confiance en soi, et qui le dispense de toute prévoyance, ou de tout travail volontaire. Son tempérament est faible et incapable de résister aux effets d'un système factice de condition sociale; à plus forte raison, tout cela est vrai de la négresse.

Il est évident que les constitutions de la race noire sont foncièrement viciées par des effets de climat, et par suite de la dégradation qui en résulte. On remarquera qu'il faudra, comme règle générale, faire exception du nègre, du moins en ce qui touche à la punition du crime, appliquée par des méthodes qui agissent heureusement sur d'autres races.

C'est avec une grande défiance de moi-même que je me suis hasardé à présenter ces aperçus sur les questions qui m'ont été soumises; et j'ose invoquer la généreuse indulgence de mes collègues MM. Bauer et Stevens.

Avec l'assurance de mon plus sincère respect.

Philadelphie (Pennsilvanie), le 10 octobre 1876.

Richard Vaux *rapporteur.*

Troisième section — N° IV. — *D'après quels principes convient-il d'organiser les établissements affectés aux enfants vagabonds, mendiants, abandonnés* — Rapporteur Mr Charles L. Brace.

Dans une grande ville, la condition des enfants vagabonds et abandonnés est tout-à-fait particulière. La plupart ne sont pas les enfants de criminels, mais d'honnêtes gens réduits soudainement à la misère. Les chances du sort son bien nombreuses dans une ville d'un million d'abitants; des parents meurent et laissent leurs enfants presque dans la rue; des personnes dans l'aisance deviennent pauvres; des maris se séparent de leurs femmes, et les jeunes gens vont chercher fortune ailleurs; des belles-mères et des beaux-pères négligent les enfants du premier mariage et ceux-ci se joignent bientôt à la classe des coureurs de rue; le pauvre honnête ne peut gagner le pain nécessaire pour ses enfants, qui

s'en vont errer sur les places publiques et sont obligés de mendier ou de travailler pour ne pas mourir de faim. Il arrive aussi souvent qu'une veuve reste seule avec des fils d'un tempérament vif, nerveux, aimant le plaisir; ils ne sont pas vicieux, mais elle ne peut les contrôler et ils s'adonnent bientôt à des habitudes déréglées. Ou bien, encore, la religion suscite des querelles entre le père et la mère, et les filles vont chercher ailleurs un asile plus calme. Le boisson est un puissant destructeur de la paix des familles et transforme souvent en vagabonds des enfants sages et vertueux. Le nombre d'orphelins dans une ville telle que New-York, est extraordinaire.

Ainsi, en 1875, dans les six maisons de refuge de la Société de Riforme Juvénile, il y a eu 8,645 orphelins, en outre de ceux que contenaient les orphelinats.

Cette grande masse d'enfants de rue n'est pas, on peut le voir, une classe dont il faille désespérer. Au contraire, ils sont souvent de fort bonne famille, enfants d'honnêtes paysans européens, devenus malheureux sur une terre étrangère. Ils ne traînent pas la chaine d'une hérédité criminelle. Dans une grande ville, bien plus vite qu'à la campagne, une famille criminelle disparaît de bonne heure. Le vice semble s'épuiser même avant la « troisième génération » de la Bible. Ces enfants ont dans leurs veines, un sang vigoureux et fort que leur vient de générations d'hommes honnêtes et sobres, et de femmes vertueuses et travailleuses. Et ils ne sont pas non plus aussi mauvais qu'ils en ont l'air. Ils ont été forcés de bonne heure de prendre soin d'eux même. Ils ont été formés par les soucis, la faim, et la misère. Ils se suffisent à eux-mêmes, sont indépendants, et ont tout le mauvais extérieur des habitudes de rue. Mais ils sont plus rudes en apparence qu'ils ne le sont en réalité. On est étonné de voir la bonté et le manque d'égoisme qu'ils montrent entre eux, bien que parfois ils se conduisent très-mal à l'égard des étrangers. Ils ont éprouvé peu de bonté de la part des hommes et sont en conséquence très-touchés de tout traitement bon et généreux. Parmi les filles, il est vraiment étonnant de voir jusqu'à quel point se préserve pure et intacte la fleur de chasteté, grandissant, comme elle le fait, dans la goutière.

Cette classe est celle qui peut aisément former des criminels, sans être criminelle elle même. Pris à temps, ils deviennent par-

ticulièrement utiles dans notre vie américaine. Les filles sont vives, intelligentes, prêtes à apprendre, répondent promptement à la sympathie et à la tendresse. Sous les ordres d'une maîtresse patiente et méthodique, elles forment la meilleure sorte de domestiques pour les familles, dont elles deviennent des membres, reconnaissantes, affectionnées, aimant et aimées. Leurs natures les font incliner vers la piété, et, avec une pieuse femmes, elles sentent bientôt l'inspiration et l'espérance de la foi chrétienne.

Mais elles ont besoin d'un traitement particulier. Placées dans les cuisines de nos maisons de l'Est, n'ayant que des domestiques pour compagnes, loin de l'œil et de l'enseignement de la maîtresse de la maison, elles font peu de progrès, ne deviennent que de médiocres domestiques et n'améliorent en rien leur condition morale. Ce qu'il leur faut ce sont des familles petites, rangées, intelligentes, où la maîtresse fait une grande partie de son propre ouvrage et prend soin de chaque membre de la famille, où l'atmosphère est celle du salon non de la cuisine, d'une classe intelligente américaine plutôt que d'une classe ignorante étrangère.

Dans de telles familles, la pauvre enfant sortie de la misère, indisciplinée et négligée, est bientôt absorbée par la société qui l'entoure, et dont on ne peut plus la distinguer. Elle devient cette aide dont beaucoup de nos familles ont le plus besoin, permanente, reconnaissante et en sympathie avec toute la famille.

Les garçons sont presque aussi utiles, sur la ferme, dans le jardin et à l'écurie. Au milieu de cette atmosphère de bonté, de sympathie, de confort et d'amour-propre, beaucoup de leurs vices les abandonnent en même temps que les vieux habits pleins de vermine qu'ils ont laissés derrière eux.

Ils ont beaucoup de défauts, il est vrai, mais ils apprennent vite leurs nouveaux devoirs et deviennent en peu de temps très-utiles à leurs maîtres.

L'amour-propre qu'ils voient chez ceux qui les entourent, le fait naître en eux. Le changement complet de leurs circonstances paraît les purifier de beaucoup de leurs mauvaises habitudes. Ils se transforment avec une rapidité étonnante. Les nouvelles relations de bonté et de sympathie qui les lient à d'autres hommes, ont un effet merveilleux sur leur caractère. Bien des tentations sont ôtées de leur chemin, ils n'ont plus besoin de voler, ils n'ont

pas faim et ne manquent de rien. La religion et l'étude régulière en hiver, les relèvent et les purifient.

Sur des fermes isolées, ils ne peuvent pas facilement fréquenter de mauvaises compagnies, et l'oisiveté n'exerce pas sur eux son influence délétère.

De tels enfants ne sont pas faits pour le voisinage de grandes villes, ni pour un état de société où le maître et l'apprenti sont beaucoup séparés; une discipline nécessairement sévère, et des circonstances économiques où la nourriture est peu abondante ne peuvent non plus leur convenir. Ce sont les fermes isolées et éloignées, où il y a liberté entière de mouvements et d'amusements, où le patron et l'enfant sont constamment ensemble, où une bouche de plus à la table est de peu d'importance, que se présentent à chaque garçon et à chaque homme une espérance sans bornes et la possibilité d'avancement; vous avez là le jardin et la culture où ces variétés sauvages de l'espèce humaine se revêtent de leurs meilleures couleurs et de leurs meilleures formes — où le pauvre petit gamin de nos rues devient le fermier honnête et chrétien de l'ouest, peut-être même le professeur et le prédicateur des plus saintes vérités.

La Providence a permis qu'il y eût aux Etat-Unis de larges districts qui ont besoin de ce travail d'enfants, où cette sorte de jeunesse est reçue sans oppositions et où la société, par rapport à son influence sur la classe ouvrière, est dans une condition idéale. On a tort de penser que ce soit dans les centres d'éducation et de civilisation que le sort de l'ouvrier est le meilleur. La classe ouvrière est sous l'influence la plus élevée dans ces lieux où la ligne qui la sépare des autres classes n'est pas encore tracée, mais où règne une éducation égale et où l'amour-propre de la communauté est très-développé.

Si les domestiques sont beaucoup séparées de leur maîtresses, ou les ouvriers de leurs maîtres, ils forment bientôt des communautés distinctes; ayant leurs habitudes particulières, une éducation et des goûts différents.

L'avantage immense de nos états de l'ouest pour la classe ouvrière consiste en ce qu'il y a des influences constamment en jeu pour l'élever au niveau des autres classes. Si l'avantage est aussi grand pour ces dernières serait une autre question à examiner.

Mais dans l'ouest, la maîtresse trouve de son avantage d'élever ses propres domestiques; elle ne peut se contenter d'une paysanne grossière ou d'une femme ordinaire là où elle est obligée de travailler beaucoup avec elle; elle préfère enseigner sa propre enfant dès le commencement.

D'un autre côté, nous sommes convaincus (quoique quelques-uns de nos frères de l'ouest trouvent l'idée un peu romanesque) que dans une communauté nouvelle, les enfants et les malheureux trouvent plus de bonté que dans les vieux centres. L'expérience de 25 ans nous a donné trop de preuves de ce fait pour pouvoir en douter. C'est pourquoi, prenant avantage de la demande illimitée dans ce pays du travail d'enfants, et de l'humanité spéciale de nos fermiers de frontière, nous commençâmes, il y a près de 25 ans, à mettre en exécution le projet « d'établir » dans les familles rurales (commençant surtout par l'ouest central) les orphelins sans asile et sans ressources et les enfants abandonnés de notre grande métropole.

Si l'on nous demande pourquoi nous ne les avons pas établis dans les états de l'Est? nous répondons que la demande du travail d'enfants y est bien moindre; chaque place à la table est plus que remplie; les maîtres sont moins en rapport avec leurs subordonnés; l'enfant a moins de chances de succès, et, enfin, nous avons trouvé une grande demande pour ces enfants parmi les familles de l'ouest. Aucune de nos villes ne pourrait suffire à la demande qui y est faite pour des petites filles. Nous envoyons, à présent, près de 4000 garçons et filles chaque année dans des familles de campagne à l'est et à l'ouest; nous pourrions envoyer encore mille petites filles si elles voulaient ou avaient besoin de partir.

Il faut se rappeler que ces enfants ne sont pas des criminels, ou sujets à aucune législation pénale. Ils ne sont que malheureux et sont souvent les enfants de ceux qui ont vu de meilleurs jours. Ils ne sont pas indigents, car nous prenons sur nous la charge de leur soutien pendant un temps raisonable après leur établissement et ne permettons jamais qu'ils tombent à la charge des communauté de l'ouest. Nous n'envoyons que ceux qui sont sains d'esprit et de corps et reprenons ceux qui se montrent décidément défectueux pour quoi que ce soit.

Notre plan pour la recherche de familles a presque toujours réussi.

Notre agent en chef dans l'ouest, ayant son quartier général à Chicago, trouve une localité fermière où l'on a besoin du travail d'enfants. Il se procure les noms de quelques-uns des habitants du lieu qui sont prêts à l'aider. On annonce publiquement, quelques semaines à l'avance, que tel jour arrivera de New-York une bande d'orphelins et d'enfants abandonnés. Les fermiers arrivent de plusieurs lieues à la ronde. La petite bande d'infortunés, sous les soins d'un agent expérimenté, est logée parmi les familles du village, ils sont nourris, lavés et menés à la mairie ou à quelque autre lieu choisi d'avance. Ici, l'agent forme un comité de quelques-uns des principaux habitants, et prend en considération les applications. Après quelques heures de travail, chaque enfant est casé dans une famille, et, d'ordinaire, dans les meilleures du lieu. Les maîtres conviennent d'envoyer les enfants à l'école en hiver, et, cela va sans dire, de les bien traiter. A côté de cela, il n'y a ni convention ni contrat, le rapport entre eux est laissé au bon vouloir des deux parties.

Après que les enfants sont établis, le comité local continue à être en correspondance avec le bureau à leur égard ; mais nous nous tenons surtout au courant par les visites de notre agent en chef, qui fait régulièrement une inspection des lieux et des enfants, des rapports de nos autres agents et la correspondance suivie entre le bureau d'une part et les enfants et leurs maîtres de l'autre.

Pendant 25 ans, cette manière de faire a réussi. Les garçons, pendant la guerre civile, s'enrôlèrent comme volontaires en grand nombre et servirent héroiquement leur pays.

Beaucoup ont été adoptés par leurs maîtres et ont hérité de leur fortune, d'autres ont gagné par leur travail des fermes; quelques-uns se sont voués à des professions libérales, et un grand nombre ont pu faire, en travaillant, leurs études aux universités et sont devenus pasteurs ou missionnaires.

Les filles ont grandi, se sont mariées à des fermiers, et ne peuvent être distinguées des autres mères de famille de l'ouest.

Un petit nombre reviennent à New-York, plusieurs changent de place (comme font tous les domestiques) et disparaissent, parfois honteux de leur origine; mais il est rare qu'aucun d'eux paraisse

devant les tribunaux ou doive être assisté par les autorités de l'ouest. Ils tournent beaucoup mieux que les enfants des immigrants ordinaires, et, on l'a souvent remarqué dans l'ouest même, tout-à-fait aussi bien que la moyenne des enfants nés sur les lieux.

La différence immense entre leur pauvreté isolé et sans abri et le centre d'une famille tendre et sympathique, l'effet qu'a sur le caractère la vie sociale de l'ouest, l'influence constante de la religion, l'espérance sans bornes d'une communauté nouvelle, sont les puissants agents de cet heureux résultat.

Pendant ces 25 ans, nous avons envoyé parmi les familles de campagne 35,000 garçons et filles, la grande majorité a réussi.

Au dernier Congrès pénitentiare tenu à New-York, quelques délégués de l'ouest central, hommes tout-à-fait honnêtes, avaient cru de leur devoir d'accuser notre société de remplir les prisons, les asiles et les maisons de réforme de l'ouest, et se plaignirent de ce que New-York se défaisait de son rebut humain en l'éparpillant sur l'ouest.

Ces accusations, qui firent beaucoup de tort à notre charité, étaient presque même sans fondement, et prirent probablement naissance de deux faits; l'un, l'erreur logique de certaines personnes plutôt sentimentales que raisonables, déduisant d'un fait particulier une loi générale; une bonne dame voit dans quelque maison de correction un enfant de la société, immédiatement elle en conclut qu'il doit y en avoir des centaines dans d'autres établissements du même genre. L'autre cause de l'erreur arrive de la part d'immigrants et de vagabonds qui donnent New-York comme leur lieu de domicile et sont inscrits sur les registres des prisons comme venant de cette ville, quoiqu'ils n'y aient peut-être jamais vécu, et certainement n'ont rien de commun avec notre société ou aucun autre société de charité.

Immédiatement après l'ajournement du Congrès, nous envoyâmes notre agent en chef, monsieur C. R. Fry, faire une inspection complète des prisons, maisons de correction, pénitentiaires et établissements de ce genre des États de l'Indiana, de l'Illinois et du Michigan, d'où venaient surtout ces plaintes et où nous avons placé environ 15,000 enfants.

Voici le résultat de son inspection qui fut faite avec l'exactitude et les soins que permettaient les circonstances:

Les Prisons de l'Illinois.

Monsieur Fry visita en premier lieu la « Prison d'État » de l'Illinois, à Joliet, où il y avait 1600 prisonniers. Il n'y trouva pas un des protégés de la « Société de Réforme Juvénile. » Le directeur, monsieur R. H. M. Chaughry, lui déclara qu'aucun de nos enfants ne lui était jamais venu. Monsieur Fry parcourût toute la prison et son investigation fut aussi exacte que le permettait le règlement qui défend toute conversation avec les prisonniers. De là il alla à l'« Ecole de Réforme » à Pontiac. Comme cet établissement est désigné pour les criminels âgés de moins de 21 ans, condamnés pour vagabondage, vol, et autres offenses du même ordre, on pourrait naturellement supposer que parmi les milliers d'enfants envoyés dans l'Illinois, il y en aurait eu ici. Le directeur, Dr Schouller, était absent, mais le sous-directeur, qui était merveilleusement familier avec l'histoire de chaque garçon, prêta son aide pour l'examen des livres. L'inspection fut faite avec grand soin, les garçons furent interrogés, mais rien ne montra qu'il y eût ou qu'il y eût jamais eu dans l'établissement un enfant envoyé à l'ouest par la Société.

La « Maison de correction » à Chicago fut alors examinée. Monsieur Fry causa avec bon nombre de prisonniers et examina les livres avec le même résultat, pas un de chez nous. Il visita aussi monsieur R. Turner, directeur de la « Maison de Refuge » de Chicago avant qu'elle ne fut remplacée par celle de Pontiac. Monsieur Turner confirma les résultats obtenus, en disant qu'il n'avait jamais connu un enfant de notre institution. Là finit l'examen de l'Illinois, où nous avons placé près de 5000 enfants.

Les Prisons de l'Indiana.

Dans l'Indiana le « Pénitentiaire d'État » à Michigan City, contenant 550 prisonniers, fut visité: aucune personne venant de notre Société n'y était. Monsieur Main, le gardien en chef, déclara qu'il n'y en avait jamais eu. Le même résultat nous attendait à la « Prison d'Etat de l'Indiana Méridionale, » à Jeffersonville. Le gardien était absent, mais son remplaçant déclara que, si jamais il y avait

eu des prisonniers, envoyés de New-York par notre Société, le fait serait connu. Il n'en connaissait pas. Monsieur Fry passa en revue diverses sections et ne put en trouver. Vient ensuite la « Maison de Refuge et la Prison de Femmes » à Richmond, où il n'y avait que deux prisonnières et une douzaine de refugiées, aucune de New-York. Madame Davis, la présidente, avait connu toutes les prisonnières depuis huit ans et déclara qu'elle ne croyait pas qu'il en fût venue une seule de notre Société.

L'orphelinat, dans la même ville, fut alors examiné. Mademoiselle Smith, directrice depuis sept ans, n'avait connu aucun de nos enfants, et un seul de New-York. Vient ensuite le « Refuge pour les femmes et les enfants abandonnés » à Indianapolis. La directrice, Medemoiselle Brower, n'avait connu qu'une de nos enfants; dix ans auparavant il en était venu une se disant envoyée par « quelque institution New Yorkaise, » mais ne sachant pas laquelle.

Dans la « Maison de réforme pour jeunes filles et la Prison de femmes, » près d'Indianapolis, une grande institution, ou plutôt deux institutions placées ensemble, la matrone, madame Smith, avait connu *une seule* fille envoyée par la Société. Elle avait été placée dans plusieurs familles, mais reparaissait toujours. Cette jeune fille avait probablement fait naître les plaintes faites contre notre système. Un examen très-soigné fut alors fait de l' « Ecole de Réforme de l'Etat de l'Indiana, » à Plainfield. Nous avons envoyé près de 6000 enfants dans cet État, et c'était ici que devaient se rencontrer les fruits verreux.

Monsieur Fry, aidé de monsieur O'Brien, directeur et teneur de livres, examina avec soin les dossiers de 818 garçons qui ont passé par cette institution. Dix venaient de New-York, et, en comparant cette liste avec la nôtre, nous en trouvâmes quatre qui venaient de chez nous. A leur sujet le directeur déclara que c'étaient de « bons garçons, » envoyés parce qu'ils n'avaient point d'asile. Mais ce sont ces quatre garçons avec la fille déjà nommée qui, sur 6000, ont formé le point de départ des accusations formulées.

Les Prisons du Michigan.

Le Michigan vient ensuite. L'« Ecole publique pour enfants abandonnés, » avait 150 enfants. Les livres ne furent pas examinés, monsieur Aldeu, le directeur, étant convaincu qu'« il y avait jamais

eu d'enfants de New-York. » L'« Ecole de Réforme de l'État, » à Lansing, 236 garçon, fut alors visitée. Monsieur Howe, le directeur, déclara qu'il n'y en avait pas de New-York et qu'il n'en avait jamais connu. Le rapport de 1875 en donne dix comme originaires de New-York. Monsieur Howe expliqua ceci en disant qu'il connaissait chacun de ces cas, qu'ils étaient venus dans l'ouest avec leurs parents et n'y avaient pas été envoyés par aucune Société de charité.

La « Prison d'État » à Jacksonville, monsieur Humphreys, gardien, donna les mêmes résultats que ceux des autres États: pas un de nos garçons n'y était. Le dernier établissement visité fut la « Maison de correction » à Detroit. Il y avait ici un bon nombre inscrits comme venant de New-York. La liste fut comparée avec la nôtre et rien ne prouve qu'il y en eût de notre Société ou d'aucune autre. Ils ont pu venir avec leurs familles donner de fausses adresses; en tout cas, on ne peut nous les assigner. Le directeur était absent, mais son substitut, monsieur O. Wrbster, assura notre agent qu'il n'avait jamais connu de nos enfants; et cependant nous avons casé 4000 enfants dans le Michigan.

Ces inspections faites avec soin et de bonne foi, montrent que les accusations portées devant le Congrès Pénitentiaire avaient à peine quelque fondement, que les enfants envoyés par notre Société tournent mieux que ceux des immigrants et aussi bien que la moyenne des enfants des villages de l'est ou de l'ouest.

Le soutien des enfants pauvres.

Une question se présente ici: le soutien des enfants casés par les autorités, devrait-il être payé?

Nous doutons fort de la sagesse de ce projet. Il y a partout dans les Etats-Unis, un courant de bonne volonté envers ces malheureux enfants, qui y est implanté par le Christianisme. Nous craignons qu'en offrant de payer pour ces orphelins, on ne changeât un acte d'humanité et de prudence en une question purement d'affaires.

Et puis, est-ce nécessaire? Notre expérience nous a démontré que dans chaque communauté à l'est ou à l'ouest, il y a toujours des familles prêtes à recevoir l'orphelin, si on prend la peine de les trouver. Ecrire simplement à un village n'est pas assez, il

faut prendre la peine que nous prenons, avoir des agents, ecc., et nous sommes convaincus que les mêmes opportunités se renouvelleront. Il est vrai, cependant, que la demande pour le travail d'enfants est bien moindre à l'est qu'à l'ouest.

Pour revenir à la question : « D'après quels principes convient-il d'organiser les établissements affectés aux enfants vagabonds, mendiants, abandonnés ? » Nous désirons exprimer la conviction que les principes pour de tels établissements sont ceux suivis par la « Société de Réforme Juvénile » de New-York. Cette association, dont le revenu a été, l'année dernière, de plus d'un million de francs, est simplement une grande agence pour ramasser les enfants vagabonds, mendiants et abandonnés, et leur enseigner des habitudes, d'amour-propre, d'indépendance et de travail. L'année dernière 23,000 enfants ont subi son influence. Une partie de ceux-ci, environs 6000, ont été enseignés dans les « Écoles industrielles, » et y ont été en partie nourris et vêtus, allant coucher chaque soir dans les chambres misérables, qui sont leurs « homes. » Une plus grande partie, quelque 13000, ont trouvé un asile dans les « Maisons de logement pour les garçons et pour les filles. Là on leur a enseigné des habitudes de propreté,d'ordre et d'économie, ils ont fréquenté les écoles du soir et du dimanche, et ont été préparés pour le grand but de la Société, leur établissement dans des familles de campagne. Toutes les branches de cette association, les 21 écoles de jour et les 14 écoles de nuit, les six maisons de logement, et le travail de nos différents inspecteurs et maîtres, non-seulement font du bien à ceux qui restent à la ville, mais tendent aussi à attirer tous ceux qui devraient être éparpillés dans les campagnes. Le travail étendu de la Société a coûté, nous l'avons dit, un million de francs pendant l'année qui vient de s'écouler, plus de la moitié a été contribuée par la générosité particulière. Le reste provient des « County Taxes » ou impôts des Comtés, et du « School-fund Tax » ou impôt pour le maintien des écoles. La Société a été en opération pendant 25 ans, a dépensé plus de dix millions de francs, a établi dans des familles de campagne environ 35,000 enfants abandonnés et sans asile. La plupart sont devenus des personnes utiles et respectées.

On se demande si, dans les communautés plus anciennes, des organisations ne pourraient se former, qui réuniraient ces enfants et les placeraient dans des familles choisies de fermiers. Le travail du sol est un remède merveilleux pour plusieurs maladies de cerveau et pour l'extirpation d'habitudes héréditaires. En distribuant ces enfants parmi les agriculteurs, ne les transformerait-on pas en bons travailleurs et n'aiderait-on pas, à la fois, la classe fermière ?

« Améliorer la terre par l'homme et l'homme par la terre, » pourrait être la devise d'une telle organisation.

Bulletin International

CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL

QUI AURA LIEU À STOCKOLMS

Stockolm, le 14 juillet 1877.

La Commission pénitentiaire internationale ayant décidé dans une réunion à Bruxelles au mois de mars dernier que le Congrès international des prisons, acceptant l'invitation qui lui avait été adressé de la part du Gouvernement de sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège par l'organe de Mr Almquist, directeur général des prisons de Suède et membre de la Commission, se réunirait à Stockolm pendant la seconde moitié du mois d'août de l'année prochaine (1878), le Gouvernement du Roi s'est chargé d'en informer les Gouvernements étrangers.

En s'acquittant de ce devoir le Gouvernement du Roi tient à exprimer l'espoir que tous les Etats du monde civilisé témoignéront par une participation nombreuse de leur intérêt pour le but élevé et important que s'est proposé le Congrès. De son coté il prendra toutes les mesures destinées à faciliter les travaux du Congrès.

Comme il verrait avec un plaisir particulier que le Gouvernement italien se fit représenter à cette occasion par un ou plusieurs délégués officiels, le soussigné a l'honneur d'adresser par la présente une invitation à cet effet qu'il espère que monsieur le comte de La Tour voudra bien faire parvenir à son Gouvernement.

Se réservant de communiquer plus tard la date précise de la réunion du Congrès, le soussigné prie monsieur le comte de La Tour de vouloir bien lui transmettre en son temps la réponse que fera le Gouvernement Italien à l'invitation du Gouvernement du Roi.

Le soussigné profite avec empressement de cette occasion pour offrir à monsieur le comte de La Tour les assurances de sa haute considération.

Signé: O. R. M. Björnstjerna.

M. le comte de La Tour, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie.

Le Ministère de l'intérieur du royaume d'Italie s'est fait un bien agréable devoir d'accepter l'invitation du Gouvernement Sudois, désignant à son délégué M. le comm. Martino Beltrani Scalia inspecteur général.

RAPPORTS

SUR

LES QUESTIONS DU PROGRAMME DU CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL

qui aura lieu à STOCKOLM

Première Section — N. 1 — *Jusqu à quel degré le mode d'exécution des peines doit-il être défini par la loi? L'administration des prisons doit-elle jouir d'un pouvoir discrétionnaire quelconque vis-à-vis des condamnés, lorsque le régime général serait inapplicable en certains cas?* — Rapporteur M. Ekert.

Ire Partie.

L'exécution des peines

A) *Introduction.*

Il n'y a pas encore longtemps qu'on a beaucoup discuté pour savoir, si le mode d'exécution des peines devrait être défini par la loi; et même au congrès de Londres 1872, cette question fut l'objet de discussion (1) en tant qu'il s'agit du système péniten-

(1) F. Pears, *Transactions*, p. 381.

tiare. Monsieur Stevens, qui y amena cette question, l'affirma et déclara que les règles prescrivant l'exécution des peines devraient être définies par la loi, parce qu'elle doit fixer la punition et en même temps indiquer en quoi cette punition consiste. Cette opinion ne rencontra presque point de contradiction. Aussi pouvons-nous l'employer en général pour régler le mode d'exécution des peines. Mais comme dans cette exécution beaucoup de choses qui semblent être de peu de valeur, sont de la plus grande importance, il sera toujours difficile d'embrasser dans une telle loi exactement et complètement tous les points nécessaires qui définissent la gravité du mal pénal, et d'épuiser la sollicitude de l'exécution des peines sans entrer dans les détails les plus minutieux de cette affaire.

B) Solution de la question dans quelques pays.

Cependant la question fu décidée et mise en pratique. Quelques pays avaient dans leurs codes pénaux des déclarations, plus ou moins étendues à l'exécution des peines, et l'on trouve surtout que le système de la privation de la liberté y est établi. Il y avait quelques autres lois spéciales.

Ce fut le grand-duché de Bade qui, autant que je le sais, émit, le 6 mars 1845, le premier une loi traitant presque complètement la manière de l'exécution des peines d'isolement désignées pour des hommes. L'isolement et la peine des travaux forcés pour les hommes y sont, il est vrai, seuls traités, cependant on peut dire que cette loi renferme pour la plupart toutes les ordonnances nécessaires à régler le mode d'exécution des peines. Plus tard, en 1863, cette loi fut aussi étendue aux hommes condamnés à la réclusion, et en 1867 aux femmes condamnées aux travaux forcés et à la réclusion. Une loi semblable à celle du grand-duché de Bade fut publiée par le royaume de Bavière le 10 novembre 1861.

Puisque les articles de ces lois font mention de presque tout ce qui est de quelque importance pour l'exécution des peines, il est bon d'en citer le sommaire. On y a prescrit :

1° le système cellulaire;

2° le travail aux jours ordinaires;

3° l'instruction dans quelque métier et dans les disciplines de l'école primaire, autant qu'il est nécessaire;

4° le nombre des visites dans les cellules des prisonniers et on leur a donné le droit de prier que des personnes ne leur plaisant ne les visitent pas;

5° la récréation en plein air au moins une demi-heure par jour;

6° les occupations pendant les heures de loisir;

7° on a donné la permission de correspondre avec des parents et des amis dans une manière non préjudiciable au but de la punition;

8° on a fixé à 6 ans, sans que le prisonnier le demande, et pas après l'âge de 70 ans la durée de l'isolement;

9° on a fixé le mode d'exécution des peines en commun (avec séparation pendant la nuit, aux dimanches et aux jours de fête), en cas que l'isolement ne soit pas applicable.

10° on a introduit une tendance de réduction de l'isolement (deux mois au lieu de trois);

11° on a établi un conseil de surveillance, à la tête duquel est placé un juge comme inspecteur. Ce conseil auquel appartiennent les employés supérieurs de la maison et encore d'autres citoyens, décide du transport des prisonniers de l'isolement en commun pour cause de maladie, avec l'approbation du ministère de la justice;

12° enfin on a prescrit, que le gouvernement prenne soin par des décrets, que le pénitencier soit convenablement surveillé, qu'un air salubre soit conservé, que les cellules et les salles de travail soient bien chauffées et éclairées, que le traitement soit légal et humain, que la nourriture, les habits et les lits des prisonniers soient bons, que l'instruction religieuse et morale soit convenablement réglée, ainsi que le service divin, en outre qu'une partie de leur gain puisse être mise de côté à leur propre avantage.

Ce fut par le nouveau code pénal de l'Empire, que les lois d'exécution des peines de Bavière et de Bade furent abolies, mais les articles en furent pour la plupart acceptés dans les lois d'introduction ou dans les règlement d'exécution des peines.

Dans la plupart des pays il n'y a que des lois spéciales sur quelques parties de l'exécution des peines. Même la Belgique, ou le mode d'exécution des peines est peut-être le mieux réglé, principalement d'après le système d'isolement sévère, manque d'une

véritable loi d'exécution des peines, quoique le gouvernement en réglant ce mode d'exécution ait toujours été d'accord avec la représentation nationale (1). Bien que la loi de Bade et de Bavière surpassât de beaucoup l'importance des autres lois spéciales et traitât à-peu-près tous les points de l'exécution des peines, il faut pourtant exiger, pour l'accomplissement complet de notre demande, qu'une loi d'exécution des peines contienne encore des ordres ultérieurs.

C) Les lois anciennes de Bavière et de Bade déjà mentionnées nous donnent non-seulement les points les plus essentiels pour le règlement du mode d'exécution des peines, mais aussi la preuve que la définition par la loi en est exécutable et applicable. Selon mon opinion ce règlement devrait consister ainsi:

1° Il faut que le système soit établi; c'est une exigence même de l'uniformité; car dans les différents systèmes la quantité du mal est différente. Et c'est aussi du système que dépend la réforme du régime pénitentiaire, qui est indispensable sous un grand nombre de rapports, en particulier celle des bâtiments. Sans un système défini il n'y a pas de tendance à réformer, et la réforme ainsi que les bâtiments pourraient bien devenir différents sans un système pénitentiaire. En même temps la question serait de savoir, si les détenus doivent être séparés dans des endroits spéciaux d'après la qualité de leur peines et quel est le mode d'exécution des peines à employer contre des jeunes gens.

2° L'organisation. — Il faut que le conseil de surveillance soit désigné, que des ordres généraux soient donnés pour que la surveillance de l'exécution des peines puisse se faire exactement et que le droit de plainte soit permis aux prisonniers. De même les organisations des administrations devraient être établies, si cela se peut, dans les différents prisons. En ce cas nous pourrions imiter les organisations de la Belgique, dans toutes les prisons de laquelle on trouve le directeur, la propre administration et le conseil de surveillance. — Quant au droit de plainte des prisonniers, l'importance en est évidente, quand nous considérons que ceux-ci sont livrés aux mains d'autrui; mais aussi il faut toujours

(1) F. Starke. *Das belgishe Gafängniswesen*, Laolin, 1877, p. 14.

avoir égard au ménagement du personnel de surveillance vis-à-vis des détenus.

3° De la qualité et de l'application des punitions disciplinaires et des mesures de sûreté.

Il est sans doute de la plus haute importance, que les punitions disciplinaires soient aggravées dans le cas où les prisonniers se conduisent mal. En outre il nous faudra considérer que, pour le maintien de l'ordre, des moyens énergiques doivent être employés à l'égard du caractère de beaucoup de détenus.

4° Il faut que l'espèce des occupations soit indiquée en général, de même si le travail en dehors est applicable et jusqu'à quel point, de même si et de quelle manière un salaire doit être accordé pour le travail. Beaucoup de codes pénaux contiennent des règlements de l'occupation. Ce sont les règlements de Bavière qui fixent exactement les qualités du travail des détenus: « Que les occupations des prisonniers soient utiles à l'amélioration et à l'instruction de l'esprit, qu'elles ne soient pas nuisibles à la santé, qu'elles offrent aux détenus le sentiment d'une activité fructueuse et qu'elles les mettent, tant que possible, à même de pouvoir prospérer dans le monde après avoir subi leurs peines. »

On pourrait aussi fixer combien de temps par jour ils devraient tout au plus travailler.

5° A l'égard de la nourriture il serait à préciser qu'elle fût assez substantielle, et qu'elle ne nuisît pas à la digestion. Il faudrait savoir également s'il est permis aux détenus de se nourrir eux-mêmes et si on peut leur accorder une nourriture spéciale.

6° Il est important que les vêtements et les lits des détenus soient convenables et propres d'après un règlement général, de même il serait à établir jusqu'à quel point ils devraient être uniformes, et puis s'ils avaient la permission, et en ce cas jusqu'à quel point, de porter leurs propres habits, leur linge et de faire usage de leur propre garniture de lit.

7° Il faudrait fixer, combien de temps au minimum ils pourraient être en plain air, de plus il faudrait prendre soin de leur santé, surtout par le maintien de l'ordre et par la ventilation, enfin que les prisons fussent convenablement éclairées et suffisamment chauffées.

8° Des réglements généraux seraient à donner à l'égard du

service divin, de l'instruction (aussi d'un métier) et de la lecture;

9° Des visites et de la correspondance;

10° Du traitement général, convenable, juste et humain, de la manière de parler aux détenus, des récompenses, des encouragements et des privilèges. Le règlement devrait en outre prescrire que les récidivistes fussent traités semblablement aux autres détenus, comme monsieur Getersen l'a fait remarquer au congrès de Londres. (1)

11° Enfin du traitement des malades, de leur régime et des droits du médecin.

Ce sont les ordonnances actuelles, surtout celles des prisons, qui nous fournissent le matériel pour la définition par la loi. La question ne serait pas encore complètement epuisée, quand même les points traités seraient réglés en général par l'opinion que j'ai émise, et le reste soit réglé par ordonnance.

IIe Partie.

Le pouvoir discrétionnaire des administrations

Les décrets de la loi sont donnés pour tout le monde; donc il ne devrait pas en exister une exception quelconque pour aucun; à l'égard des règlements éventuels, l'autorité compétente qui les a publiés, pourrait bien seule en faire quelque exception. Mais comme celle-ci est ordinairement supérieure, nous avons par cela la garantie que les exceptions ne sont faites que très-rarement et en cas urgent.

Quant au pouvoir discrétionnaire des directeurs des prisons, il a joué autrefois un grand rôle. Moins le mode d'exécution des peines était bien déterminé par les lois et les ordonnances, plus quelques directeurs formaient un système; et il y avait autant d'espèces d'exécution des peines que de directeurs qui voulaient se distinguer. Cela pouvait se faire, dans une certaine mesure, tant qu'il n'y avait qu'un petit nombre de directeurs qui se croyaient assez capables pour se mettre en évidence et former des systémes particuliers. Mais, de nos jours, où l'on va réformer le mode d'exé-

(1) Pears, *Transaction*, pag. 424.

cution des peines en général, (et j'ose dire, en tous lieux), il est nécessaire que dans tous les pays l'exécution des peines soit uniformément réglée à l'intérêt de la justice ; c'est pourquoi il ne faut pas du tout établir le pouvoir discrétionnaire des administrations. Quand des lois et des ordonnances règlent le mode d'exécution des peines d'une manière conforme à la justice et à l'humanité, cela doit être bon pour tous; il ne faudrait pas alors faire des exceptions d'après l'idée de quelques directeurs, ce serait même nuisible en beaucoup de cas.

On accordera, dans toutes les circonstances, aux administrations quelques droits de permettre certain privilèges; et dans le cas où la compétence ordinaire ne suffise pas, on pourrait s'adresser à l'autorité supérieure. Il est toujours plus juste de ramener les traitements individuels à ce cadre d'idées, que d'accorder trop de pouvoir. Trés-rarement, dans ma pratique de vingt ans, je fus obligé de faire des exceptions, et je ne crois pas avoir agi contre l'humanité.

Le pouvoir discrétionnaire des administrations pourrait bien conduire à agir arbitrairement; c'est pourquoi il est bon, qu'il y ait des garanties d'une épreuve exacte et d'exécution.

D'ailleurs différents inconvénients pourraient être évité en traitant les malades d'une manière humaine, et en permettant au médecin d'agir à son gré sans lui laisser toutefois le droit de donner des faveurs. Mais il faut alors que le médecin ait une complète expérience du traitement des détenus.

Sans beaucoup hésiter on pourrait, dans le système d'isolement, accorder en général un traitement individuel et même des privilèges; mais il serait certainement nuisible d'accorder des exceptions dans la détention commune.

Je réponds donc ainsi à la seconde partie de la question:

L'administration des prisons ne doit pas jouir d'un pouvoir discrétionnaire vis-à-vis des condamnés, lorsque le régime général serait inapplicable en certain cas.

Bulletin International

RAPPORTS

SUR

LES QUESTIONS DU PROGRAMME DU CONGRÈS PÉNITENTIAIRE INTERNATIONAL

qui aura lieu à STOCKOLM

Première Section — Num. 3 — *Quelles sont les conditions auxquelles les peines de la déportation pourraient rendre des services utiles à l'administration de la justice pénale?* — Rapporteur, Mr FRANZ VON HOLTZENDORFF.

La peine de déportation peut être envisagée sous differents points de vue, la législation pénale lui ayant attribué tantôt le caractère d'une peine politique exceptionelle ou d'une mesure administrative de sûreté publique, tantôt le but économique de favoriser la colonisation par le mode d'exécution des travaux forcés. Il n'est pas de ma compétence de critiquer la nécessité réelle ou prétendue des mesures exceptionelles ni de justifier certains systèmes de colonisation.

Pour le Congrès Pénitentiaire il ne s'agit point de la politique, mais d'apprécier l'élément purement pénal de la déportation, comme peine fondée soit sur le principe préventif, soit sur le désir de créer des conditions plus favorables à l'amendement des coupables.

Les difficultés particulières, présentées par l'exécution de la déportation, lui ont assigné le rang d'une peine trés-grave, applicable aux crimes d'un certaine importance ou aux grands criminels. Des raisons fort-simples, qu'il n'est pas nécessaire de rappeler, l'écartent du domaine des délits correctionels.

D'abord il n'est pas facile de bien déterminer l'élément constitutif de la peine de déportation pour empêcher qu'elle ne soit confondue avec la colonisation agricole des jeunes délinquants ou le séjour forcé de certaines catégories de condamnés à l'étranger comme conséquence de bannissement.

Pour nous la déportation serait suffisamment définie par le fait constitutif du transport légitime du condamné à un pays lontain, séparé de la mère-patrie par une grande distance, pour y subir un traitement pénitentiaire de travaux-forcés et dans le but d'y

retenir le libéré même après son élargissement soit par un banissement accessoire, soit par la difficulté naturelle du retour à la patrie.

Une condition essentielle à l'applicabilité de la déportation consiste dans l'acquisition préalable de colonies ou possessions lointaines, offrant la possibilité d'un traitement régulier et moralisant, plus un climat convenable à la santé des condamnés et des communications non-interrompues, garanties par une force navale suffisante même en temps de guerre. Par conséquent ce sont certaines conditions géographiques, politiques et économiques, qui doivent être données avant de statuer définitivement sur les avantages probables de la déportation.

Le Congrès Pénitentiaire, ne se trouvant pas en état de juger des questions géographiques et climatologiques des places, qu'on a de temps en temps proposées, pour y fonder des colonies pénales, se bornera à apprécier l'élément purement pénitentiaire de la déportation. Nous laisserons donc de côté toute considération du point de vue économique et géographique.

D'abord il sera utile de reconnaître, que, même sous des conditions les plus favorables, la déportation est destinée par une tendance historique et presque naturelle à disparaître des codes modernes, parce que à l'avenir on trouvera rarement des terres convenables à la colonisation forcée, dès que l'émigration volontaire s'est avancée de plus en plus vers les côtes qui promettent au travail libre des résultats rémunératifs. C'est pour cela, que les colonies pénitentiaires jadis le mieux-administrées, rentrèrent le plus vite dans la catégorie des pays qui s'opposaient à la réception des condamnés transportés. Pour bien apprécier le sort des déportations, on doit étudier l'histoire des colonisations Anglaises, commencées sous des conditions les plus favorables, et finalement abandonnées après des tentatives infructueuses et malgré la résistance acharnée de ses partisans parlementaires. C'est une loi sociale, que la déportation, plus elle obtient de succès économique et colonisatoire, plus elle sera abrégée dans sa durée historique. Pour faire mieux comprendre ces verités, nous pouvons renvoyer nos lecteurs au travail éminent de Mr. Beltrani-Scalia, dont l'autorité reconnue confirme le résultat de nos études antérieures.

Sans nous arrêter à la question de fait, c'est-à-dire aux conditions géographiques, climatologiques et administratives nous chercherons à apprécier l'élement préventif ou moralisant de la déportation.

I.

Quant au but de la prévention, il serait très-naturel d'attendre des avantages réels de l'éloignement des grands criminels et surtout des récidivistes. Séparés de leur domicile régulier et du théatre de leurs méfaits, ceux-ci semblent être rendus désormais inoffensifs aussitôt-que l'Océan, les déserts ou le séjour obligatoire aux colonies s'opposent à leur retour.

C'est le côté purement négatif qui attire l'attention et gagne l'opinion de tous ceux qui sont inquiétés par le nombre effrayant des récidives, par l'organisation sociale des criminels habituels, et par l'existence au milieu de notre civilisation d'une classe trop-nombreuse de malfaiteurs jusqu'à présent reconnus incorrigibles.

Au point de vue de la sûreté publique la déportation pourrait réellement offrir des avantages *transitoires* pour les pays dont les constructions pénitentiaires sont de beaucoup arriérées. Mais on doit bien se garder de ne pas exagérer la valeur de ces avantages, généralement trop-couteux. On sait, que des évasions fréquentes ont été effectuées du cercle étroit de certaines îles, situées au milieu de l'Océan et entourées de tant de difficultés, réputées insurmontables, évasions presque romantiques, dont le souvenir et le retentissement énorme compromettent l'autorité de l'administration beaucoup plus que ne le font des évasions occasionelles de l'enceinte de nos grandes prisons. De tout temps on a reconnu l'énergie extraordinaire de l'administration pénitentiaire aux colonies Françaises. Pourtant, d'après le rapport officiel présenté à la dernière enquête parlementaire, on comptait le chiffre de 1394 évasions, sur un effectif d'environ 8000 transportés à le Guiane pendant une période de trois ans.

Pour recommander l'adoption de la déportation préventive, il serait nécessaire, de démontrer :

1. Que la meilleure construction de nos prisons, combinée avec une bonne organisation du service pénitentiaire ne pourrait jamais atteindre au même dégré de sûreté, ni rendre extrêmement difficile l'évasion définitive des détenus ;

2. Que les frais du transport aux colonies seraient de beaucoup moindres des dépenses à allouer à la réforme de nos établissements pénitentiaires ;

3. Que les institutions complémentaires de l'administration pénitentiaire, notamment la surveillance de la haute-police ou des so-

ciétés de patronage ne pourraient entièrement prémunir la société du danger probable des récidives au même dégré que la déportation.

4. Que toutes les garanties nécessaires et démandées par l'humanité pour faire subir au condamné un traitement préventif se trouveraient aux colonies.

Une foule de considérations secondaires pourraient se présenter de plus devant un sérieux scrutin. N'est-il pas plus facile de s'emparer de l'évadé au milieu d'une population civilisée ? Trouvera-t-on le même genre d'employés et de fonctionnaires pour le service colonial ? Pourra-t'on remédier à l'inégalité effrayante des sexes, obstacle insormontable pour l'administration coloniale ? Devra-t-on s'aventurer à une novelle classification des forçats d'après des vues colonisatoires? Une rétransportation doit-elle être appliquée aux récidivistes des colonies ?

La population libre des colonies, s'accroissant à mesure des élargissements successif, doit-elle toujours subir toutes les chances d'une accumulation perpétuelle des grands criminels ?

Trop souvent la déportation aboutit au privilège du condamné élargi d'être nourri aux dépens de l'administration.

Avant de justifier en vue de tant d'éventualités la déportation préventive, on devrait avoir épuisé toute tentative d'une réforme législative du Code pénal, toutes les améliorations possibles de l'architecture pénitentiaire. En outre on ne doit jamais oublier, que, selon les expériences faites par les hommes le mieux instruits, la déportation des condamnés récidivistes ferait diminuer au sein de notre société l'intérêt actif à la réforme pénitentiaire et sa coopération volontaire, si utile, avec l'administration pénitentiaire, coopération, dont l'Etat a besoin pour améliorer le sort de le grande majorité des criminels non-transportés et pour réprimer le premier germe de la récidive au début de la criminalité.

II.

Quant à la moralisation des condamnés, la déportation paraît présenter des avantages considérables par la colonisation agricole après l'élargissement, par la résidence forcée des libérés sur un sol fertil, où il y aurait de grandes facilités pour le travail lucratif, par les dispositions, peut-être, plus bienveillantes d'une population coloniale, ayant besoin du travail manuel pour ses cultivations incomplètes, enfin par la séparation perpétuelle du domicile antérieur, où des asociations criminelles pourraient provoquer des récidives.

Pour attendre de bons résultats de la déportation, on n'est pas fondé en droit de se fier à l'alliance d'un climat heureux. Voici les deux cas possibles: Ou la déportation admise comme peine principale et généralement perpétuelle, qui réclamerait toute l'énergie de l'administration pénitentiaire, tous les moyens d'un exécution regulière, toute l'énergie de la surveillance sur les libérés, et toutes les constructions approuvées par l'expérience des pays les plus civilisées, enfin le même service de sûreté. Ou la déportation admise comme peine accessoire après un punissement préalable que les condamnés auront subi sur leur sol natal, soit en entier, soit en passant par une certaine période de préparation, avant leur voyage aux colonies, dans un établissement pénitentiaire.

Tous les deux cas présentent la même difficulté administrative d'un transport, plus ou moins long, c'est-à-dire, d'une période, pendant laquelle le condamné reste soumis à un régime transitoire dont les mauvaises chances échappent à un calcul sûr.

Pendant l'exécution des travaux forcés aux colonies il n'y a aucun élément de moralisation, dont l'administration pénitentiaire ne pourrait disposer sur le sol natal du condamné. Si de l'un côté il y a l'avantage de la dispersion des malfaiteurs effectuée par la déportation, il se présente de l'autre côté le danger immédiat de leur centralisation aux colonies. D'ailleurs la déportation nécessite un choix très-difficile des condamnés selon leurs qualités personnelles pour retenir les individus faibles et invalides en vue de leur travail infructueux.

Le seul avantage, qui peut-être nous resterait, consiste à présenter une perspective économique plus favorable aux libérés en écartant les échecs, contre lesquels les condamnés élargis ont à lutter chez nous et en leur offrant la chance de devenir propriétaires d'un terrain à cultiver ou d'effacer le souvenir d'un honteux passé.

Toutefois, sans aucun sacrifice de la part de l'administration publique, on pourrait obtenir les mêmes avantages par l'émigration volontaire, bien organisée, sagement dirigée et suffisamment protégée des élargis, qui se sont rendus dignes d'une confiance particulière à cause de leur conduite irréprochable. Assurément on ne peut justifier d'aucune manière l'émigration immorale et presque frauduleuse, suivant laquelle certaines communes se débarassent des mauvais sujets en leur payant les frais de voyage aux pays transatlantiques. Mais

il faut reconnaître, que le changement du domicile de la part des libérés bien intentionnés pourrait devenir utile en assurant les résultats d'un régime pénitentiaire antérieur. Combien de bons propos, succombent aux difficultés économiques, aux chances de la concorrence industrielle, aux préjugés de la société, aux séductions de tout genre, assiégeant les libérés, quand ceux-ci rentrent dans leur ancien entourage!

Partant de cette dernière considération, il semble avantageux, de former un cartel, bien organisé entre toutes les sociétés de patronage pour favoriser le changement de domicile à l'intérieur des Etats par de sages conseils, donnés aux libérés et pour remplacer les entraves, jusqu'à présent légitimes d'une surveillance purement préventive. Sous un horizon plus étendu, la même tâche pourrait devenir *internationale*, si les grandes sociétés centrales de patronage se décidaient à délibérer sur les meilleurs moyens en vue de l'échange de certaines catégories de libérés d'un pays à l'autre pour combler une lacune souvent déplorable dans nos institutions sociales, en faisant passer les libérés du meilleur genre sous la protection des sociétés de patronage d'un autre pays. Ce serait là un triomphe de l'esprit humanitaire sur l'égoisme traditionnel des nationalités jalouses. Pour un nombre considérable de condamnés cette expatriation volontaire deviendrait un bienfait sans compromettre la sûreté et les intérêts de leur patrie adoptive.

En faisant entrevoir cette possibilité heureuse à un avenir, peut-être, très-éloigné de nos temps, nous sortons déjà des limites de notre compétence personnelle.

Voici le résultat définitif de nos études.

La peine de déportation n'est pas en principe contraire au but de la justice pénale. Mais les difficultés, trop nombreuses de son exécution et les dangers évidents, qu'elle présente, lui assignent une place exceptionnelle et transitoire au milieu des institutions pénitentiaires. Les expériences le mieux accréditées et le passé des transportations Anglaises ne lui promettent pas un avenir heureux.

TABLE DES MATIÈRES

BULLETIN INTERNATIONAL

pour l'étude de la réforme pénitentiaire

(Année 1877).